Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 292

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"

18/03/2018 - 18:51

Indice

1. DDL S. 292 - XVII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 292 4
1.2.2. Relazione 2232 e 292-A 7
1.3. Trattazione in Commissione 23
1.3.1. Sedute 24
1.3.2. Resoconti sommari 28
1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 29
1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 219 (ant.) del 03/03/2016 . . . 30
1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 221 (pom.) del 09/03/2016 . . 33
1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 223 (ant.) del 16/03/2016 . . . 36
1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 72 (ant.) del 17/03/2016 41
1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 73 (pom.) del 22/03/2016 . . . 42
1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 224 (pom.) del 22/03/2016 . . 43
1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 74 (ant.) del 23/03/2016 45
1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 75 (pom.) del 30/03/2016 . . . 46
1.3.2.1.9. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 76 (ant.) del 31/03/2016 47
1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 77 (ant.) del 05/04/2016 . . . 48
1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 78 (pom.) del 05/04/2016 . . 49
1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 226 (pom.) del 05/04/2016 . 50
1.3.2.1.13. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 227 (pom.) del 12/04/2016 . 54
1.3.2.1.14. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 228 (pom.) del 13/04/2016 . 59
1.3.2.1.15. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 229 (pom.) del 19/04/2016 . 65
1.3.2.1.16. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 230 (pom.) del 20/04/2016 130
1.3.2.1.17. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 231 (pom.) del 27/04/2016 157
1.3.2.1.18. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 232 (pom.) del 03/05/2016 166
1.3.2.1.19. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 233 (pom.) del 04/05/2016 197
1.3.2.1.20. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 234 (pom.) del 10/05/2016 202

1.3.2.1.21. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 235 (pom.) dell'11/05/2016 . . . 212
1.3.2.1.22. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 236 (pom.) del 17/05/2016 . . . 230
1.4. Trattazione in consultiva . . . 238
1.4.1. Sedute . . . 239
1.4.2. Resoconti sommari . . . 242
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 243
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 152 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/05/2016 . . . 244
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 250
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 581 (pom.) del 24/05/2016 . . . 251
1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . 262
1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 345 (pom.) del 12/04/2016 . . . 263
1.4.2.4. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . 272
1.4.2.4.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 325 (pom.) dell'08/03/2016 . . . 273
1.4.2.4.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 328 (ant.) del 17/03/2016 . . . 276
1.4.2.4.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 329 (pom.) del 22/03/2016 . . . 281
1.4.2.4.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 330 (ant.) del 23/03/2016 . . . 284
1.4.2.4.5. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 331 (pom.) del 30/03/2016 . . . 286
1.4.2.4.6. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 332 (pom.) del 31/03/2016 . . . 292
1.4.2.4.7. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 333 (pom.) del 05/04/2016 . . . 295
1.4.2.4.8. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 334 (ant.) del 06/04/2016 . . . 298
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 303
1.5.1. Sedute . . . 304
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 305
1.5.2.1. Seduta n. 612 (ant.) del 21/04/2016 . . . 306
1.5.2.2. Seduta n. 629 (pom.) del 18/05/2016 . . . 357
1.5.2.3. Seduta n. 632 (pom.) del 24/05/2016 . . . 407
1.5.2.4. Seduta n. 633 (ant.) del 25/05/2016 . . . 520
1.5.2.5. Seduta n. 634 (pom.) del 25/05/2016 . . . 582
1.5.2.6. Seduta n. 635 (ant.) del 26/05/2016 . . . 701

1. DDL S. 292 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 292
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"
Titolo breve: *Assistenza disabili gravi*

Iter
26 maggio 2016: assorbito
Successione delle letture parlamentari
S.292 **assorbito da S. 2232**

Iniziativa Parlamentare
Lucio Barani (GAL)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **25 marzo 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 5 del 26 marzo 2013.
Classificazione TESEO
SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI , INVALIDI , SUSSIDI
Articoli
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.2), FONDI DI BILANCIO (Artt.2-4), LIMITI DI REDDITO A FINI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI (Art.3), REGOLAMENTI (Art.3), ONERI DEDUCIBILI (Art.4), IRPEF (Art.4), DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Art.4), IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (Art.5), BIRRA (Art.5)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Annamaria Parente** (PD) (dato conto della nomina il 3 marzo 2016)
.
Relatore di maggioranza Sen. **Annamaria Parente** (PD) nominato nella seduta pom. n. 236 del 17 maggio 2016 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 18 maggio 2016; annuncio nella seduta pom. n. 629 del 18 maggio 2016.
Assegnazione
Assegnato alla **11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)** **in sede referente** il 15 maggio 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 22 del 15 maggio 2013.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 12ª (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 292

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 292

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»

Onorevoli Senatori. -- Da molto tempo si sente il problema costituito dall'assenza, nel nostro ordinamento, di adeguati strumenti di sostegno in favore dei soggetti affetti da disabilità grave che si trovino privi dei genitori o comunque di familiari che possano assisterli.

Per il disabile grave una buona integrazione nel nucleo familiare può risultare la più efficace e la più completa delle soluzioni ai bisogni assistenziali e ai problemi dell'integrazione sociale. Occorre, però, dare sostegno concreto alle famiglie per non determinare situazioni di svantaggio per tutti i loro membri. Inoltre, anche i genitori dei disabili invecchiano e a un certo punto il disabile si ritroverà senza di loro. Uno dei problemi che rende difficile, e a volte perfino paralizzante, il dialogo tra famiglie e servizi socio-sanitari, è la preoccupazione dei genitori di un disabile grave per quanto riguarda la vita del figlio dopo la loro morte. Il non poter avere una ragionevole sicurezza circa le varie tappe esistenziali che il proprio figlio dovrà affrontare spesso determina nei genitori sfiducia, distacco e un rapporto a volte antagonista con i servizi socio-sanitari. Tutto questo crea tensione e non produce cambiamenti, ma chiusure, regressioni e una forzata ricerca di soluzioni individuali che spesso si rivelano non adeguate, costose e a volte del tutto negative.

In particolare, per molti genitori è fonte di costante preoccupazione la prospettiva che, alla propria morte, non possa più essere garantita ai figli, che già devono patire tutte le difficoltà e i pregiudizi derivanti dalla condizione di disabili, l'assistenza e la costante cura che erano state loro fornite, anche a costo di notevoli sacrifici.

Le iniziative assunte a livello locale, volte ad assicurare l'assistenza di strutture specializzate, anche mediante l'apertura di case di accoglienza, pur apprezzabili, non possono considerarsi una soluzione pienamente soddisfacente del problema.

Le famiglie interessate sollecitano, piuttosto, l'adozione di misure che possano garantire ai propri figli la possibilità di proseguire la vita condotta in precedenza, mediante un sostegno economico, senza essere sradicati dall'ambiente familiare e da quella rete di conoscenze e di affetti che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore.

Obiettivo del disegno di legge è appunto quello di concorrere, con l'istituzione del Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a offrire strumenti in grado di porre in essere situazioni meno traumatiche e più soddisfacenti per i soggetti interessati.

A tale fine, il primo risultato da conseguire è rappresentato dalla disponibilità di adeguate risorse, in modo da assicurare l'autosufficienza economica delle persone affette da disabilità grave anche alla

morte dei genitori o dei familiari che le assistono.

In particolare, il disegno di legge offre alle famiglie in cui sono presenti soggetti affetti da disabilità grave la possibilità di avvalersi di uno strumento di tutela, quello del citato Fondo, che può garantire adeguate risorse finanziarie anche quando non saranno più in vita i genitori o i familiari.

Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 reca disposizioni finalizzate a rafforzare la tutela sociale e la rete di cura e di assistenza dei soggetti affetti da disabilità grave che sono privi dei genitori o comunque dell'assistenza di familiari conviventi.

L'articolo 2 prevede l'istituzione del Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire la loro autosufficienza economica.

L'articolo 3 disciplina il funzionamento del Fondo, prevedendo l'adozione di un regolamento che detti le modalità e i criteri per la sua attuazione, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Inoltre, è concesso un assegno mensile di importo pari a 800 euro in favore dei soggetti portatori di disabilità grave, privi dei genitori o comunque dell'assistenza dei familiari conviventi, che sono privi di reddito ovvero con reddito che non è superiore alla soglia di povertà prevista ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

L'articolo 4 apporta modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte riguardante le erogazioni liberali a favore dei disabili. Inoltre si prevede, che, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a partire dall'anno 2013, sia ampliato l'elenco del beneficiari della quota del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, e tra questi sia inserito il Fondo.

L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria della legge, attraverso uno stanziamento di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, derivanti dall'aumento delle accise su tutti i prodotti alcolici e, in particolare, sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sui superalcolici (alcole etilico).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e princìpi)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate, nel rispetto dell'articolo 38 della Costituzione, a rafforzare la tutela sociale e la rete di assistenza e di cura dei soggetti affetti da disabilità grave che sono privi dei genitori o comunque dell'assistenza di familiari conviventi.

Art. 2.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare -- «Dopo di noi»)

1. Ai fini dell'articolo 1 e per favorire l'autosufficienza economica dei soggetti affetti da disabilità grave privi del sostegno familiare, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare - «Dopo di noi», di seguito denominato «Fondo».

2. Ai fini della presente legge, per soggetti con disabilità grave si intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravità è accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992.

Art. 3.

(Funzionamento del Fondo)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo è concesso in favore dei soggetti affetti da disabilità grave, privi dei genitori o comunque dell'assistenza dei familiari conviventi, un assegno mensile di importo pari a 800 euro.

2. Possono beneficiare dell'assegno di cui al comma 1 i soggetti privi di reddito ovvero con reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non è superiore alla soglia di povertà individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina, con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

4. L'importo complessivo degli assegni erogati a valere sul Fondo non può comunque eccedere, per ogni annualità, l'ammontare delle disponibilità del Fondo medesimo.

Art. 4.

(Contributi al Fondo)

1. Il Fondo può anche essere finanziato secondo le seguenti modalità:

a) attraverso erogazioni liberali da parte di persone giuridiche, deducibili agli effetti dell'imposta sul reddito delle società ai sensi della lettera *o-ter)* del comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 2 del presente articolo;

b) attraverso l'accesso ai fondi derivanti dalla devoluzione della quota del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo è inserito tra i soggetti in favore dei quali è ammessa la destinazione della predetta quota dell'IRPEF.

2. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*o-ter)* le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore del Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno famigliare - «Dopo di noi», per il finanziamento dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

1.2.2. Relazione 2232 e 292-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2232 E 292-A

Relazione Orale

Relatrice Parente

TESTO PROPOSTO DALLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 18 maggio 2016

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (2232)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2016,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **GRASSI** , **BIONDELLI** , **CARNEVALI** , **CARRESCIA** , **MARAZZITI** e **RAMPI** (698); **ARGENTIN** , **BIONDELLI** , **Roberta AGOSTINI** , **ALBANELLA** , **ANTEZZA** , **ARLOTTI** , **BASSO** , **BONACCORSI** , **BONAFÈ** , **Paola BRAGANTINI** , **CAPONE** , **CAROCCI** , **CARRA** , **CASATI** , **CENNI** , **CHAOUKI** , **COCCIA** , **COSCIA** , **DE MICHELI** , **D'INCECCO** , **FABBRI** , **FANUCCI** , **FEDI** , **FERRO** , **FIANO** , **Cinzia Maria FONTANA** , **GASPARINI** , **GHIZZONI** , **GINOBLE** , **GIULIETTI** , **GOZI** , **GRASSI** , **LAFORGIA** , **LATTUCA** , **LODOLINI** , **MADIA** , **MAESTRI** , **MAGORNO** , **MALPEZZI** , **MARCHETTI** , **MARTELLA** , **MAZZOLI** , **MELILLI** , **META** , **MOGHERINI** , **MONGIELLO** , **MORANI** , **MOSCATT** , **MURER** , **Giorgio PICCOLO** , **Giuditta PINI** , **QUARTAPELLE PROCOPIO** , **RAMPI** , **REALACCI** , **ROMANINI** , **RUGHETTI** , **SCUVERA** , **SENALDI** , **STUMPO** , **Valeria VALENTE** , **VELO** , **VENITTELLI** , **VERINI** , **ZANIN** , **ZAPPULLA** e **ZARDINI** (1352); **MIOTTO** , **FOSSATI** , **LENZI** , **AMATO** , **ARGENTIN** , **BENI** , **BURTONE** , **CAPONE** , **CARNEVALI** , **CASATI** , **D'INCECCO** , **FANUCCI** , **GELLI** , **GRASSI** , **IORI** , **MURER** , **PATRIARCA** , **SBROLLINI** e **SCUVERA** (2205); **VARGIU** , **BALDUZZI** , **BOMBASSEI** , **CAPUA** , **CATANIA** , **CAUSIN** , **Antimo CESARO** , **CIMMINO** , **D'AGOSTINO** , **DAMBRUOSO** , **GALGANO** , **LIBRANDI** , **MATARRESE** , **MAZZIOTTI DI CELSO** , **MOLEA** , **MONCHIERO** , **OLIARO** , **Andrea ROMANO** , **SOTTANELLI** , **TINAGLI** , **VECCHIO** e **VEZZALI** (2456); **BINETTI** , **D'ALIA** , **BUTTIGLIONE** e **DE MITA** (2578); **RONDINI** , **ALLASIA** , **ATTAGUILE** , **BORGHESI** , **BOSSI** , **Matteo BRAGANTINI** , **BUSIN** , **CAON** , **CAPARINI** , **FEDRIGA** , **Giancarlo GIORGETTI** , **GRIMOLDI** , **GUIDESI** , **INVERNIZZI** , **MARCOLIN** , **MOLTENI** , **Gianluca PINI** , **PRATAVIERA** e **SIMONETTI** (2682)

(V. *Stampati Camera nn.* **698, 1352, 2205, 2456, 2578** *e* **2682**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 febbraio 2016

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo
«Dopo di noi»

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2232

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Russo)

19 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nel presupposto che esso ha ad oggetto prevalente una materia riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 2, comma 1, la necessità che siano individuati i soggetti e le modalità che definiscano i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale alle persone con disabilità grave.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11 e 2.15 parere non ostativo, riferendo ad essi l'osservazione formulata sul testo, in ordine all'articolo 2, comma 1;

sull'emendamento 2.23 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'imporre alla regione l'adozione di specifiche misure, individua lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta;

sull'emendamento 4.43 parere non ostativo, rilevando la necessità che -- in sede di adozione del decreto di cui al capoverso c-*bis)* -- sia previsto il coinvolgimento delle Conferenza unificata, al fine di assicurare il rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

27 aprile 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Palermo)

3 maggio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sul subemendamento 1.200 (testo 2)/25 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista presente carattere di indeterminatezza quanto alla individuazione dei soggetti beneficiari;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: Cociancich)

17 maggio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
sul disegno di legge ed emendamenti
(Estensore: Laniece)

12 maggio 2016

La Commissione esaminato il disegno di legge, preso atto degli elementi di dettaglio forniti dalla relazione tecnica aggiornata sui presupposti della quantificazione dell'onere sotteso al provvedimento esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.23, 1.24, 1.25, 1.59, 1.69, 1.73, 1.16, 1.17, 1.200, 1.68, 1.0.1, 1.18, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.60, 1.61 e 1.65.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, mentre rimane sospeso sulle proposte riferite agli articoli 2 e seguenti, nonché sui subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100, sull'emendamento 1.200 (testo 3) e sui relativi subemendamenti.

17 maggio 2016

La Commissione esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29, 2.34, 2.35, 2.36, 2.28, 2.37, 2.0.1, 2.38, 2.39, 2.40, 3.3, 3.5, 3.6, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.23, 4.22, 4.23, 4.35, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.56, 5.3, 5.4, 5.0.1, 5.0.2, 5.5, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.51, 6.52, 6.53 (limitatamente alla soppressione del comma 8), 6.56, 6.57, 6.61, 6.62, 6.0.1, 6.2, 6.5, 6.42, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.55, 6.58, 6.60, 6.43, 6.54, 6.63, 7.2, 9.1, 9.2, 1.100/1, 1.100/8, 1.100/9, 1.100/10, 1.100/18, 1.100/22, 1.100/23, 1.100/24, 1.100/25, 1.200 (testo 3)/7, 1.200 (testo 3)/8, 1.200 (testo 3)/9, 1.200 (testo 3)/20, 1.200 (testo 3)/23, 1.200 (testo 3)/24, 1.200 (testo 3)/10, 1.200 (testo 3)/11, 1.200 (testo 3)/17, 1.200 (testo 3)/29, 1.200 (testo 3)/31, 1.200 (testo 3)/32, 1.200 (testo 3)/37, 1.200 (testo 3)/1, 1.200 (testo 3)/6, 1.200 (testo 3)/15, 1.200 (testo 3)/26, 1.200 (testo 3)/38, 5.100 (testo corretto), 5.100/1, 5.100/2 e 5.100/3.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.1, 3.25, 4.1, 4.5, 4.7, 4.20, 4.21, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.36, 4.38, 5.6 e Tit. 1.

Sull'emendamento 2.12, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole da: «prendono in carico» fino al termine con le seguenti: «assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione».

Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
sul disegno di legge
(Estensore: Cardinali)

16 febbraio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati;

richiamata la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere (COM(2010) 636, del 15 novembre 2000);

ricordato che l'obiettivo generale della Strategia è quello di mettere le persone con disabilità in condizione di esercitare tutti i loro diritti e di beneficiare di una piena partecipazione alla società e

all'economia europea, in particolare mediante il mercato unico e che essa si basa su otto ambiti d'azione principali a livello europeo destinati a completare quelli a livello nazionale: l'accessibilità, la partecipazione, l'uguaglianza, l'occupazione, l'istruzione e la formazione, la protezione sociale, la salute e le azioni esterne;

rilevato in particolare che:

l'accessibilità garantisce che le persone con disabilità abbiano accesso a beni, servizi e dispositivi di assistenza;

la partecipazione garantisce che le persone con disabilità possano esercitare tutti i loro diritti fondamentali derivanti dalla cittadinanza europea;

l'uguaglianza garantisce l'attuazione di politiche che promuovano l'uguaglianza a livello europeo e nazionale;

l'occupazione garantisce un aumento del numero di lavoratori disabili nel mercato del lavoro e una migliore accessibilità ai posti di lavoro;

l'istruzione e formazione garantisce che gli allievi disabili possano beneficiare di un sistema di istruzione accessibile e dei programmi di apprendimento permanente;

la protezione sociale affronta problematiche sociali diffuse sofferte dalle persone con disabilità, quali la disuguaglianza di reddito, il rischio di povertà e l'esclusione sociale;

la salute garantisce che le persone con disabilità possano accedere in modo equo e sostenibile ai servizi sanitari e alle relative strutture;

le azioni esterne promuovono i diritti delle persone con disabilità a livello internazionale;

richiamato il Documento di lavoro dei servizi della Commissione: relazione sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) da parte dell'Unione europea (SWD(2014) 182 del 5 giugno 2014);

ricordato l'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sulla disabilità, e l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità;

non ravvisando motivi di incompatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere favorevole, raccomandando il pieno utilizzo dei fondi strutturali europei e l'adozione di efficaci misure nazionali per assicurare la massima protezione sociale delle persone con disabilità.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato Catalano)

13 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

richiamato il parere espresso in data 10 settembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

considerato che il contenuto del testo unificato risulta riconducibile alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione), e «politiche sociali», di competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

condivisa la finalità del provvedimento di garantire assistenza alle persone affette da disabilità grave sprovviste di un adeguato sostegno familiare;

rilevato che il provvedimento, nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione, prevede un adeguato coinvolgimento delle regioni, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire alle persone con disabilità grave prive

di sostegno familiare (articolo 2, comma 1, che richiama l'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68), per l'individuazione degli obiettivi di servizio da erogare alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (articolo 2, comma 2) e per la determinazione dei requisiti di accesso al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e per la ripartizione annuale del Fondo (articolo 3, comma 2);

valutato positivamente il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, della condizione formulata nel parere espresso da questa Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE Approvato dalla Camera dei deputati	DISEGNO DI LEGGE Testo proposto dalla Commissione
Art. 1. *(Finalità)*	Art. 1. *(Finalità)*
1. La presente legge, in attuazione dei princìpi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera *a)*, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.	1. *Identico.*
2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Nel caso in cui venga nominato un amministratore di sostegno, questi, tenuto conto, ove possibile, della volontà della persona interessata e dei genitori o del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.	2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione **nel superiore interesse** delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di **fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché** in vista del venir meno del sostegno familiare**,** attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono **integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel** progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, **nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.** Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di *trust* in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6.	3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di *trust*, **di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645- *ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a)* , numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2- *bis* dello stesso articolo,** in favore di persone con disabilità **grave**, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6.
Art. 2. *(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale)* 1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.	Art. 2. *(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale)* 1. **Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione.** Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.	2. *Identico.*
Art. 3. *(Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)* 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. 2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo. 3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.	Art. 3. *(Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)* *Identico*
Art. 4. *(Finalità del Fondo)* 1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:	Art. 4. *(Finalità del Fondo)* 1. *Identico:*

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;	*a)* attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità **grave di cui all'articolo 1, comma 2**;
b) realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;	*b) identica;*
c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;	*c)* realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone **con disabilità grave** di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere *a)* e *c)*, programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2.	*d)* sviluppare, ai fini di cui alle lettere *a)* e *c)*, programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone **con disabilità grave** di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.	2. *Identico.*
Art. 5. *(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave)*	Art. 5. *(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».	1. All'articolo 15, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave **come definita dall'articolo 3, comma 3,** della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 **della medesima legge**».
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.	2. *Identico.*
Art. 6. *(Istituzione di* trust *a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie)*	Art. 6. *(Istituzione di* trust ***, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione)***
1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust*, all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.	1. **I** beni e **i** diritti **conferiti in *trust* ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645- *ter* del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti** in favore delle persone con disabilità grave **come definita dall'articolo 3, comma 3,** della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 **della medesima legge,** sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.	2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust* ovvero **i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645- *ter* del codice civile perseguano** come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità **grave,** in favore delle quali **sono istituiti**. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*, **nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.**

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:	3. *Identico:*
a) l'istituzione del *trust* sia fatta per atto pubblico;	*a)* l'istituzione del *trust* **ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile siano fatti** per atto pubblico;
b) l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;	*b)* l'atto istitutivo **del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile identifichino** in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; **descrivano** la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità **grave,** in favore delle quali **sono istituiti**; **indichino** le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità **grave**, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità **grave**;
c) l'atto istitutivo individui gli obblighi del *trustee*, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo indichi inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*;	*c)* l'atto istitutivo **del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, individuino, rispettivamente,** gli obblighi del *trustee*, **del fiduciario e del gestore,** con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero **il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino** inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee* **o del fiduciario o del gestore**;
d) gli esclusivi beneficiari del *trust* siano le persone con disabilità grave;	*d)* gli esclusivi beneficiari del *trust* **ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile** siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;	*e)* i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* **o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645- *ter* del codice civile** siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust* **ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione**;
f) l'atto istitutivo individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* a carico del *trustee*;	*f)* l'atto istitutivo **del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645- *ter* del codice civile individuino** il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* **o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione** a carico del *trustee* **o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del *trust* , o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione**;
g) l'atto istitutivo stabilisca il termine finale di durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità grave;	*g)* l'atto istitutivo **del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645- *ter* del codice civile, stabiliscano** il termine finale **della** durata del *trust* **ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645- *ter* del codice civile** nella data della morte della persona con disabilità grave;
h) l'atto istitutivo stabilisca la destinazione del patrimonio residuo.	*h)* l'atto istitutivo **del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645- *ter* del codice civile stabiliscano** la destinazione del patrimonio residuo.

	4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust* ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645- *ter* del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
	5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del *trust* ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645- *ter* del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera *h)* del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.	**6.** Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* **ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645- *ter* del codice civile,** istituiti in favore delle persone con disabilità grave **come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,** accertata con le modalità di cui all'articolo 4 **della medesima legge**, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.	**7.** Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal ***trustee*** **ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione** sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
6. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust* di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.	**8.** In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust* **ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1** i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.	**9.** Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* **ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1** si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono **elevati**, rispettivamente, al 20 per cento del reddito **complessivo dichiarato** e a 100.000 euro.
8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.	**10.** Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, **6 e 7** si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017**;** le agevolazioni di cui al comma **9** si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.	**11.** *Identico.*
10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.	**12.** Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4**, 6 e 7**, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma **9**, valutate in **6,258** milioni di euro per l'anno 2017 e in **3,650** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
Art. 7. *(Campagne informative)*	Art. 7. *(Campagne informative)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.	*Identico*
Art. 8. *(Relazione alle Camere)* 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.	Art. 8. *(Relazione alle Camere)* *Identico*
Art. 9. *(Disposizioni finanziarie)* 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.	Art. 9. *(Disposizioni finanziarie)* 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in **51,958** milioni di euro per l'anno 2017 e in **34,050** milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede**:** ***a)* quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016,** mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**;** ***b)* quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

	2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate di cui al primo periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	**3.** *Identico.*
Art. 10. *(Entrata in vigore)* 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	Art. 10. *(Entrata in vigore)* *Identico*

DISEGNO DI LEGGE N. 292

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

(Finalità e princìpi)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate, nel rispetto dell'articolo 38 della Costituzione, a rafforzare la tutela sociale e la rete di assistenza e di cura dei soggetti affetti da disabilità grave che sono privi dei genitori o comunque dell'assistenza di familiari conviventi.

Art. 2.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare -- «Dopo di noi»)

1. Ai fini dell'articolo 1 e per favorire l'autosufficienza economica dei soggetti affetti da disabilità grave privi del sostegno familiare, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare - «Dopo di noi», di seguito denominato «Fondo».

2. Ai fini della presente legge, per soggetti con disabilità grave si intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravità è accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992.

Art. 3.

(Funzionamento del Fondo)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo è concesso in favore dei soggetti affetti da disabilità grave, privi dei genitori o comunque dell'assistenza dei familiari conviventi, un assegno mensile di importo pari a 800 euro.

2. Possono beneficiare dell'assegno di cui al comma 1 i soggetti privi di reddito ovvero con reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non è superiore alla soglia di povertà individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina, con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

4. L'importo complessivo degli assegni erogati a valere sul Fondo non può comunque eccedere, per ogni annualità, l'ammontare delle disponibilità del Fondo medesimo.

Art. 4.

(Contributi al Fondo)

1. Il Fondo può anche essere finanziato secondo le seguenti modalità:

a) attraverso erogazioni liberali da parte di persone giuridiche, deducibili agli effetti dell'imposta sul reddito delle società ai sensi della lettera *o-ter)* del comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 2 del presente articolo;

b) attraverso l'accesso ai fondi derivanti dalla devoluzione della quota del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo è inserito tra i soggetti in favore dei quali è ammessa la destinazione della predetta quota dell'IRPEF.

2. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*o-ter)* le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore del Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno famigliare - «Dopo di noi», per il finanziamento dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 292
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"
Titolo breve: *Assistenza disabili gravi*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente	
N. 219 (ant.) 3 marzo 2016	Congiunzione di S.2232 Proposto ciclo di audizioni
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)	
N. 221 (pom.) 9 marzo 2016	Discusso congiuntamente: S.2232
N. 223 (ant.) 16 marzo 2016	
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente	
N. 72 (ant.) 17 marzo 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.2232 Audizione informale
N. 73 (pom.) 22 marzo 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizione informale
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)	

N. 224 (pom.) 22 marzo 2016	Discusso congiuntamente: S.2232 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti e sui lavori

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente

N. 74 (ant.) 23 marzo 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.2232 Audizione informale
N. 75 (pom.) 30 marzo 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizione informale
N. 76 (ant.) 31 marzo 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizione informale
N. 77 (ant.) 5 aprile 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizione informale
N. 78 (pom.) 5 aprile 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizione informale
N. 226 (pom.) 5 aprile 2016	Adottato testo base S. 2232. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 13 aprile 2016 alle ore 10:00 (sulla pubblicazione di documenti acquisiti)
N. 227 (pom.) 12 aprile 2016	
N. 228 (pom.) 13 aprile 2016	

N. 229 (pom.) 19 aprile 2016	Fissato termine subemendamenti agli emendamenti della relatrice: 20/4/2016, h. 10. Allegato al resoconto testo emendamenti e odg
N. 230 (pom.) 20 aprile 2016	Allegato al resoconto testo subemendamenti
N. 231 (pom.) 27 aprile 2016	Fissato termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice: 29/4/2016, h. 9. Emendamenti allegati al resoconto
N. 232 (pom.) 3 maggio 2016	Testo degli emendamenti allegato al resoconto
N. 233 (pom.) 4 maggio 2016	
N. 234 (pom.) 10 maggio 2016	Presentato testo 3 dell'emendamento 1.200 della relatrice. Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti: 10/5/2016 h. 19. Testo emendamento allegato al resoconto
N. 235 (pom.) 11 maggio 2016	Testo emendamento e subemendamenti allegato al resoconto

N. 236 (pom.) 17 maggio 2016	Approvati emendamenti Esito: **concluso l'esame** proposto assorbimento: del ddl S.292 da parte del ddl S.2232 proposto testo modificato: e coordinamento formale

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 219 (ant.) del 03/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 3 MARZO 2016
219ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"***
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente la relatrice PARENTE (*PD*), che si sofferma anzitutto sul disegno di legge n. 2232, approvato dalla Camera dei deputati. Dopo aver ricordato i dati dell'ISTAT sulle difficoltà delle persone disabili in Italia, passa ad illustrare l'articolo 1, che indica le finalità del provvedimento, inteso a favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso misure di assistenza, cura e protezione. Con l'articolo 2 si definiscono poi le prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale ai disabili gravi privi del sostegno familiare, mentre con

l'articolo 3 si istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018. Il Fondo, sulla base dell'articolo 4, realizza una pluralità di interventi per favorire il più possibile l'inclusione sociale delle persone disabili.

La relatrice si sofferma quindi sull'articolo 6, che disciplina l'istituzione di *trust* in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni tributarie; a proposito del comma 1, evidenzia in particolare la necessità di un chiarimento sulla portata applicativa delle agevolazioni fiscali ed esenzioni, sottolineando che con il comma 2 si condizionano le esenzioni alla condizione che il *trust* persegua come finalità l'inclusione sociale. Le ulteriori condizioni che devono sussistere per fruire delle esenzioni sono stabilite al comma 3. I successivi commi da 4 a 8 si concentrano sui trasferimenti di beni e diritti in favore dei *trust*, sulconferimento di immobili nei *trust* in favore di disabili gravi e sulla deducibilità dal reddito complessivo delle donazioni effettuate nei confronti del *trust*. Gli articoli 7e 8prevedono l'avvio di campagne informative sulla diffusione della conoscenza delle disposizioni del provvedimento e la presentazione di una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione di esse. L'articolo 9 provvede alla copertura finanziaria.

Passando all'esame del disegno di legge n. 292, la relatrice dà conto brevemente delle forme di sostegno ivi contenute, consistenti in un assegno mensile in favore dei soggetti affetti da disabilità grave privi di supporto familiare, di importo pari a 800 euro.

Nel proporre l'adozione del disegno di legge n. 2232 come testo base, la relatrice si sofferma su alcuni profili su cui ritiene necessario un approfondimento. In particolare, le agevolazioni fiscali relative alle polizze assicurative, previste dall'articolo 5, andrebbero vincolate e finalizzate. A tale scopo, occorrerebbe riflettere su un regime tributario agevolato per soluzioni assicurative *ad hoc* in favore di persone con disabilità. Con riferimento all'istituzione di *trust*, occorrerebbe poi un approfondimento delle tematiche giuridiche e fiscali legate alla costituzione dei vincoli di destinazione, e in particolare sugli istituti previsti nell'ordinamento giuridico italiano che potrebbero essere in linea con le finalità e gli obiettivi della norma; più specificamente, quello previsto all?articolo 2645-*ter* del codice civile potrebbe agevolare l?effettiva applicazione delle disposizioni in favore delle persone con disabilità e la loro più ampia diffusione, anche in considerazione della sua fungibilità con l?istituto del *trust*, offrendo così una soluzione alternativa probabilmente anche meno onerosa per le famiglie. Un ulteriore approfondimento dovrà a giudizio della relatrice riguardare le questioni fiscali collegate alla assegnazione del patrimonio residuo di cui al comma 3 lettera *h*), a seguito dello scioglimento del *trust*.

Relativamente alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6, e con l?intento di agevolare le famiglie e rendere meno oneroso il ricorso agli istituti ivi indicati, la relatrice suggerisce poi di valutare l?opportunità di specificare che la figura del *trustee* possa essere rivestita anche dallo stesso disponente, finché in vita. Tenendo conto della finalità della norma, andrebbe inoltre considerata l?estensione di alcune delle ulteriori agevolazioni fiscali previste per le ONLUS anche al *trust* a favore di persone con disabilità grave.

Con riferimento alle agevolazioni IMU previste al comma 6 dell?articolo 6 in caso di conferimento di immobili e diritti reali sugli stessi nei *trust*, la relatrice nota quindi che, a causa del vincolo di invarianza posto ai Comuni, si corre il rischio di rendere l?agevolazione fiscale di difficile applicazione. Tenendo conto della specifica finalità che viene assegnata ai beni immobili conferiti in *trust* a favore dei soggetti con disabilità grave, riterrebbe inoltre da valutare l?opportunità di estendere alla fattispecie in esame le agevolazioni IMU previste per la prima casa per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale.

In tema di "progetto individuale", giudica necessario armonizzare quanto prevede l'articolo 14 della legge n. 238 del 2000 con le norme del comma 2 dell'articolo 1, in particolare sul ruolo da attribuire all'amministratore di sostegno, sulla necessità della predisposizione del progetto durante l'esistenza in vita dei genitori e sull'opportunità del coinvolgimento di tutti gli attori, *trustee*, amministratori, volontari, associazioni, fondazioni, servizi sociali e sanitari pubblici e privati

accreditati, per garantire un reale approccio di assistenza integrata, al fine di mettere al centro la volontà delle persone con disabilità, affinché nulla sia deciso su di loro, ma con loro.

Infine, sottolinea l'urgenza di un'attenta e puntuale collaborazione con le Regioni, che dovranno provvedere ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costituzione e gestione dei servizi e degli interventi innovativi previsti dall'articolo 4 .

Al fine di approfondire questi delicati aspetti sarà opportuno a suo avviso procedere ad alcune mirate audizioni.

A giudizio del senatore DIVINA (*LN-Aut*), il provvedimento intende soprattutto sorreggere le famiglie nelle quali sono presenti disabili gravi, angosciate dal problema di ciò che verrà ad accadere allorché questi soggetti saranno privati del loro sostegno naturale. Ritiene comunque che il problema del "dopo" potrebbe essere alleviato ove si cercasse di anticipare i tempi dell'autonomia, inserendo questi soggetti in strutture o in comunità protette, che sviluppino in loro capacità, anche limitate, di autonomizzarsi.

La relatrice PARENTE (*PD*) osserva che la problematica della deistituzionalizzazione e dello sviluppo dell'autonomia di queste persone è già affrontata dal provvedimento, ma ne andrebbe meglio specificato l'*iter*. Si domanda inoltre se la scelta del *trust* sia davvero quella migliore per garantire le finalità che si intendono conseguire.

Il presidente SACCONI concorda con l'opportunità di tracciare un percorso ideale che inizi tempestivamente, in modo da favorire un livello di autosufficienza delle persone tale da consentire loro di assorbire successivamente la perdita del sostegno familiare. Ritiene opportuno che i numerosi profili, anche di carattere fiscale, che queste questioni involgono vengano approfonditi attraverso una serie mirata di audizioni, anche di interlocutori istituzionali; invita pertanto i senatori a far pervenire quanto prime le rispettive proposte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 221 (pom.) del 09/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
221ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le odierne audizioni sui disegni di legge nn. 2233 e 2229 (lavoro autonomo), svoltesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (n. 280)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore, senatore Pagano, ha illustrato l'Atto del Governo.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) fa notare che alcune categorie attualmente non ricomprese nel nuovo organismo, come i servizi ispettivi ASL, attualmente in carico alle regioni, chiederebbero di confluirvi.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) comprende tale istanza; in attesa del *referendum* confermativo della riforma costituzionale, la quale riconduce allo Stato centrale funzioni attualmente svolte dalle regioni, sarebbe effettivamente opportuno prevedere nella bozza di parere che, come peraltro accade con riferimento ad ANPAL, l'Ispettorato nazionale non venga definito unicamente in se stesso, ma anche come responsabile di una rete che svolga le funzioni gestite, peraltro debolmente, da altri enti.

La senatrice PARENTE (*PD*) sottolinea che la necessità di una omogeneizzazione in tal senso era già contenuta nel parere reso il 5 agosto 2015 dalla Commissione con riferimento all'Atto di Governo n. 178, concernente le disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) concorda, aggiungendo che in tema di sicurezza si riscontra una generalizzata richiesta di omogeneità di regole.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*), pur comprendendo le ragioni addotte dagli intervenuti, rileva che l'esperienza delle province di Trento e di Bolzano risulta invece connotata da una apprezzabile funzionalità.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) osserva che ciò potrà essere avvalorato da un richiamo nella bozza di parere al rispetto degli statuti di autonomia delle province di Trento e Bolzano, che peraltro hanno in ogni caso anch'esse interesse ad essere inserite in una rete più funzionale e contrassegnata da regole omogenee di funzionamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI fa presente che la Commissione sta svolgendo in modo serrato audizioni sui disegni di legge nn. 2233 e 2229, in materia di lavoro autonomo, che dovrebbero esaurirsi la prossima settimana. Successivamente la Commissione svolgerà audizioni sui disegni di legge n. 2232 e 2292 (assistenza disabili gravi). In entrambi i casi si tratta di provvedimenti che occorre definire, sia pure per ragioni diverse, in tempi ristretti. Auspica inoltre che nella giornata di martedì prossimo la Commissione possa concludere l'esame dell'Atto del Governo n. 266, con la votazione del relativo parere.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 223 (ant.) del 16/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016
223ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (n. 280)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il relatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) dà conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato. Segnala in particolare che la proposta, raccogliendo alcuni suggerimenti avanzati nel corso dell'ultima seduta, richiama le considerazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione il 5 agosto 2015 sullo schema di decreto riguardante la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (AG n. 178). Pertanto, nella prospettiva della riforma costituzionale, ferma restando la tutela del rispetto delle

competenze delle regioni a Statuto speciale e degli Statuti di autonomia delle province di Trento e Bolzano, si invita il Governo a considerare l'opportunità che l'Ispettorato venga concepito come ente di coordinamento di tutte le attività ispettive, ivi incluse quelle attualmente affidate alle ASL, allo scopo di evitare inutili duplicazioni di controlli operati da enti diversi.

Il presidente SACCONI osserva che il testo, che risponde alle indicazioni già date dalla Commissione anche in occasione dell'esame dell'Atto del Governo n. 178, opportunamente auspica il coordinamento delle varie attività ispettive, in modo da garantire l'omogeneità di tali attività nell'intero territorio nazionale.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) dà invece conto di una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato, ritenendo che il testo non contenga misure adeguate a garantire l'effettivo coordinamento delle funzioni di vigilanza rimesse all'Ispettorato con quelle di competenza dell'INAIL e dell'INPS. Inoltre, nello schema non sono a suo avviso previsti strumenti adeguati a consentire un efficace monitoraggio del corretto funzionamento del nuovo Ente.

Il presidente SACCONI nota che assai opportunamente il disegno complessivo, nel trasferire le linee di indirizzo operativo in capo all'Ispettorato, lascia invece quelle di indirizzo sostanziale nella piena competenza del Ministero del lavoro.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata da relatore, che è approvata a maggioranza.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione sulla proposta di parere contrario, a prima firma del senatore Puglia.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI, dopo aver ricordato gli ulteriori impegni della Commissione in questa settimana, fa presente che nella prossima si svolgeranno audizioni sui disegni di legge nn. 2232 e 292 (Assistenza disabili gravi). I provvedimenti hanno infatti una sostanziale e obiettiva urgenza, legata alla loro finalità. Sta inoltre maturando l'intento di apportare integrazioni al testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 280

L?11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto in titolo,
premesso che esso è stato predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che demanda ad un regolamento governativo l'adozione - in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti per gli statuti delle agenzie pubbliche dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - dello statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
atteso che il termine (ordinatorio) per l'emanazione del regolamento - stabilito in 45 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 149 - è scaduto l'8 novembre 2015,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
In via generale, si richiamano le considerazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione il 5 agosto 2015 sullo schema di decreto riguardante la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (A.G. n. 178). In questo senso, nella prospettiva della riforma costituzionale, ferma restando la tutela del rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e degli statuti di autonomia delle province di Trento e di Bolzano, si invita il Governo a considerare l'opportunità che l'Ispettorato venga concepito come ente di coordinamento di tutte le attività ispettive, ivi incluse quelle attualmente affidate alle ASL, allo scopo di evitare inutili duplicazioni di controlli operati da enti diversi.
All'articolo 3, concernente gli organi dell'Ispettorato, dove si specifica che l'incarico di direttore è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Ispettorato, andrebbe chiarita, ai fini in esame, la nozione di "lavoro autonomo", considerato anche che la norma tratta in termini diversi le attività professionali private, anche occasionali.
In merito alle funzioni del direttore, si osserva inoltre che, come rilevato anche nel parere del Consiglio di Stato, nello schema mancano le norme sulle procedure per l'adozione dei regolamenti interni di organizzazione e contabilità, competenza che l'articolo 8, comma 4, lettera *l)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999 espressamente assegna - previa approvazione del Ministero vigilante - al direttore quale organo di vertice dell'ente.
Riguardo alla presidenza delle sedute del consiglio di amministrazione in caso di assenza del presidente, sempre in linea con quanto rilevato nel parere del Consiglio di Stato, al fine di evitare possibili incertezze procedurali, si suggerisce di riformulare il comma 7 dell'articolo 5, prevedendo che la sostituzione avvenga con il membro più anziano per nomina e che solo a parità di tale parametro si applichi il criterio dell'anzianità anagrafica.
Quanto alle funzioni del collegio dei revisori e alle modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del medesimo organo (articoli 6 e 7), si segnala infine che, essendo il numero legale per la seduta costituito dalla presenza di almeno due membri, occorrerebbe definire la disciplina per il caso di parità di voti, ovvero prevedere che alle sedute siano convocati e assistano sia i membri effettivi sia i supplenti, di modo che l'eventualità di una partecipazione di due soli componenti risulti del tutto residuale.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PUGLIA, NUNZIA CATALFO E SARA

PAGLINI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 280

L' 11a Commissione del Senato,
in sede d'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell?Ispettorato nazionale del lavoro (AG n. 280)
premesso che:
lo schema di decreto in esame ha l'obiettivo di rendere un più efficace coordinamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e deve necessariamente essere inserito nel contesto più generale della legislazione sul lavoro degli ultimi anni, in particolare nel disegno complessivo delineato dai provvedimenti che hanno costituito il cosiddetto *Jobs Act*;
tale schema di Statuto viene emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che prevede l'istituzione di un Agenzia unica delle ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro". Lo Statuto ha l'obiettivo di individuare i fini istituzionali dell'Ente, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimento contabili;
considerato che:
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" prevede la guida dell?Ispettorato dell?attività di vigilanza, ma al comma 2, dell'articolo 7, dice testualmente che "sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL" affidando all?Ispettorato il solo "potere di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento".
Nello schema di Statuto non si rivengono adeguate ed opportune misure volte a garantire che l?esercizio delle funzioni di vigilanza rimesse all?Ispettorato sia adeguatamente coordinato con le attività di competenza dell?INAIL e dell?INPS ed evitato un controllo politico sulla vigilanza escludendo gli Enti Previdenziali da qualsiasi possibilità di scelta ed indicazione a livello territoriale.
Il decreto delegato 14 settembre 2015, n. 149 attribuisce all'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro una mera funzione di coordinamento delle attività ispettive degli Enti Previdenziali, difatti oltre al richiamo di cui al comma 2, dell'articolo 7 sopraindicato, al comma 2, dell'articolo 2 recita: "L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni: *a)* esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale ?".
E? evidente come il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 preveda che gli ispettori dell?INPS e dell?INAIL, pur inseriti in un ruolo ad esaurimento, continuino ad essere gerarchicamente e funzionalmente sottoposti ai propri Enti di appartenenza e che quindi nella nuova organizzazione debbano per conseguenza svolgere la propria attività presso le strutture logistiche dei suddetti Enti con il mantenimento delle retribuzioni in essere.
Nello schema di Statuto all'articolo 2 quando indica i fini istituzionali dell'Ispettorato nazionale del lavoro da un lato è corretto indicare che "svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali", ma avrebbe poi dovuto, nel rispetto del decreto delegato, inserire la locuzione "coordina" relativamente alle attività ispettive esercitate dall'INPS e dall'INAIL. In effetti il testo dello schema proposto, lasciando anche per le attività ispettive degli Enti Previdenziali il verbo "svolge" fa intendere di voler includere, anche per gli stessi, ogni funzione ispettiva travalicando lo spirito e la delega del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 che per l'attività ispettiva di INPS e INAIL prevede il "coordinamento" delle stesse.
Considerato inoltre che:

lo schema di Statuto prevede l?istituzione di un Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte rappresentanti del Ministero de lavoro, dell?INPS e dell?INAIL, con il chiaro obiettivo di garantire che gli Enti previdenziali possano esprimere le linee di indirizzo dell'Ispettorato. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione è svuotato di qualsiasi potere di indirizzo sulla vigilanza, anzi non è praticamente citato se non per pure funzioni organizzative interne, che evidentemente, non sono la ragione per cui è stato previsto. Si propone pertanto di inserire nell'articolo 5 dello Statuto tra le competenze quella di determinare "le linee di indirizzo operativo dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato a livello nazionale, tenuto conto delle istanze espresse dal Ministero del Lavoro, dall'INPS e dall'INAIL attraverso i propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione";

rilevato che:

non si rivengono adeguate ed opportune misure volte a garantire che l?esercizio delle funzioni di vigilanza rimesse all?Ispettorato sia adeguatamente e meramente coordinato con le attività di competenza dell?INAIL e dell?INPS ed evitato un controllo politico sulla vigilanza escludendo gli Enti Previdenziali da qualsiasi possibilità di scelta ed indicazione a livello territoriale e non sono stati previsti specifici ed adeguanti strumenti di controllo e monitoraggio del corretto funzionamento e coordinamento dell'attività del costituendo Ispettorato;

esprime parere contrario.

1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 72 (ant.) del 17/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72
GIOVEDÌ 17 MARZO 2016

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292 (ASSISTENZA DISABILI GRAVI)

1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 73 (pom.) del 22/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73
MARTEDÌ 22 MARZO 2016

Presidenza della Vice Presidente
CATALFO

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292 (ASSISTENZA DISABILI GRAVI)

1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 224 (pom.) del 22/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 22 MARZO 2016
224ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

La presidente CATALFO rende noto che durante le odierne audizioni sui disegni di legge nn. 2232 e 292 (assistenza disabili gravi), svoltesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente CATALFO comunica che, a causa del protrarsi delle audizioni sui disegni di legge nn. 2232 e 292 (assistenza disabili gravi) da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'esame dell'Atto del Governo n. 264 è rinviato ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 74 (ant.) del 23/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292 (ASSISTENZA DISABILI GRAVI)

1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 75 (pom.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292 (ASSISTENZA DISABILI GRAVI)

1.3.2.1.9. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 76 (ant.) del 31/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76
GIOVEDÌ 31 MARZO 2016

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292 (ASSISTENZA DISABILI GRAVI)

1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 77 (ant.) del 05/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77
MARTEDÌ 5 APRILE 2016

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 11 alle ore 12

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292 (ASSISTENZA DISABILI GRAVI)

1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 78 (pom.) del 05/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78
MARTEDÌ 5 APRILE 2016

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292 (ASSISTENZA DISABILI GRAVI)

1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 226 (pom.) del 05/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
226ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le audizioni sui disegni di legge nn. 2232 e 292 (Assistenza disabili gravi), svoltesi oggi e il 31 marzo scorso in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre il provvedimento, che è stato sensibilmente modificato dalla Camera dei deputati, la relatrice FAVERO (*PD*) segnala che è stato soppresso l'articolo 30, contenente disposizioni in tema di lavoro agricolo, e che tale disposizione è stata inserita nel testo del disegno di legge n. 2217, in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, all'articolo 6. Dopo aver ricordato che tale articolo è stato illustrato proprio in occasione dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2217 e 2119, si sofferma sulle differenze tra la precedente formulazione ora soppressa e la nuova disposizione dell'articolo 6, evidenziandone gli aspetti migliorativi.
In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il voto sul parere proposto, ritenendo necessaria una disamina accurata del provvedimento.

La senatrice PARENTE (*PD*) fa osservare che alcune questioni, sicuramente degne di approfondimento, potranno essere oggetto di analisi da parte della Commissione nel corso dell'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge sul contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Il presidente SACCONI dispone quindi il rinvio dell'espressione del parere alla seduta della Commissione già convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. COM (2016) 128 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) osserva preliminarmente che la proposta di direttiva modifica, con particolare riferimento ai profili della parità di trattamento dei lavoratori distaccati e a forme specifiche dell'organizzazione economica e del mercato del lavoro, come i subappalti ed il lavoro interinale, la direttiva 96/71/CE, la cui applicazione, secondo il documento sulla valutazione d'impatto, allegato alla proposta in esame, presenta alcuni aspetti problematici. Il primo riguarda la possibilità di differenze retributive tra lavoratori distaccati e lavoratori locali, con le conseguenze di un vantaggio competitivo

per le imprese operanti il distacco rispetto a quelle degli Stati membri ospitanti e di una distorsione della concorrenza. Un secondo aspetto problematico riguarda una definizione generica di "distacco" e l'assenza di un limite temporale specifico, che permette spesso un notevole vantaggio competitivo per le imprese, nei casi in cui per il periodo di distacco pratichino livelli di remunerazione più bassi rispetto a quelli delle imprese locali. Un terzo aspetto concerne l'esigenza di integrazione della disciplina con norme specifiche, relative a forme ed istituti sviluppatisi nell'economia e nel mercato del lavoro contemporanei, quali il subappalto, il lavoro interinale ed il distacco infragruppo.

Passando quindi ad illustrare la proposta di direttiva in esame, la relatrice osserva che essa inserisce nella direttiva 96/71/CE un articolo 2-*bis*, che pone una disciplina specifica per il distacco di durata superiore ai 24 mesi, stabilendo che in tal caso lo Stato membro ospitante è considerato quello in cui il lavoro è abitualmente svolto. Ai fini del computo dei 24 mesi, si tiene conto della durata complessiva dei distacchi dei lavoratori, nel caso di sostituzione con altri lavoratori distaccati; tale durata complessiva viene attribuita ad ognuno dei distacchi interessati che abbia avuto una durata effettiva di almeno 6 mesi. Dalla novella discende, in base al combinato disposto con il citato articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008, che, per i distacchi eccedenti i suddetti limiti di durata, trovino in ogni caso applicazione le disposizioni inderogabili relative al contratto di lavoro secondo la legge dello Stato membro in cui ha luogo il distacco. Viene inoltre modificato l'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, sostituendo il riferimento alle tariffe minime salariali con il principio di riconoscimento della retribuzione, composta da tutti gli elementi resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o da contratti collettivi o arbitrati di applicazione generale. Si prevede inoltre che, qualora le imprese stabilite nel territorio di uno Stato membro abbiano l'obbligo di subappaltare solo ad imprese che garantiscano determinate condizioni di lavoro e di occupazione, lo Stato membro possa disporre che tali imprese siano soggette ai medesimi obblighi per quanto riguarda i subappalti ad imprese che si avvalgano di lavoratori distaccati. Infine, viene posto l'obbligo (e non più la semplice facoltà) per l'ordinamento degli Stati membri di garantire ai lavoratori distaccati da parte delle imprese di lavoro temporaneo l'applicazione del principio di tutela di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/104/CE.

La nuova direttiva dovrà essere recepitaentro due anni dalla sua adozione.

La relatrice riferisce quindi che la proposta di direttiva in esame appare suscettibile di valutazioni estremamente diverse da parte degli Stati membri, come emerso già prima della presentazione della proposta, durante i lavori preparatori condotti dai servizi della Commissione. Il documento di valutazione d'impatto riferisce che, da un lato, Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia hanno dichiarato il proprio supporto per una revisione della disciplina europea sul distacco dei lavoratori che ponga il principio "parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo"; d'altro lato, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia e Romania hanno affermato, in una lettera congiunta, che una revisione della direttiva del 1996 sarebbe prematura e andrebbe posticipata oltre il termine di scadenza per il recepimento della direttiva di attuazione, al fine di valutarne gli effetti. Questo gruppo di Stati ha espresso la preoccupazione che il principio "parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo" possa risultare incompatibile con il mercato unico, in quanto le differenze costituiscono un elemento legittimo di vantaggio competitivo per le imprese. Conclusivamente, la relatrice ritiene importante approfondire le problematiche implicate dalla proposta attraverso audizioni dei rappresentanti delle principali associazioni dei lavoratori e datoriali, nonché delle Agenzie di somministrazione.

Il presidente SACCONI segnala l'esigenza di coniugare il tempo disponibile con l'intenso calendario dei lavori della Commissione, concentrando tali audizioni in un'unica seduta, con interlocutori essenziali alle finalità di approfondimento segnalate.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) reputa imprescindibile un'analisi mirata delle ragioni alla base delle divergenti posizioni espresse da alcuni gruppi di Stati membri ed emerse nel corso dei lavori

preparatori della proposta di direttiva.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) ritiene essenziale allargare il novero dei soggetti da convocare anche ad operatori del settore.

Conviene il presidente SACCONI, ribadendo l'importanza che la Commissione adotti, a conclusione del proprio esame, una risoluzione ben motivata ed articolata, attesa la fase nella quale l'esame stesso si inserisce e le delicate tematiche cui la proposta attiene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare istituzione Fondo dopo di noi"***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Il presidente SACCONI avverte che si è testé concluso il ciclo di audizioni con riferimento ai provvedimenti in esame, ciclo dal quale sono emersi elementi di particolare interesse.

La relatrice PARENTE (*PD*) propone di adottare come testo base per il proseguimento dell'esame il disegno di legge n. 2232 e di fissare alle ore 10 di mercoledì 13 aprile il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.13. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 227 (pom.) del 12/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2016
227ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA SCOMPARSA DI GIANROBERTO CASALEGGIO

Il PRESIDENTE esprime a nome proprio e di tutta la Commissione un sentimento di cordoglio per la scomparsa di Gianroberto Casaleggio, di cui ricorda brevemente la figura.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le audizioni sull'atto comunitario COM (2016) 128 definitivo (distacco dei lavoratori), svoltesi oggi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la

pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

Il presidente SACCONI ricorda che nella precedente seduta la relatrice Favero aveva proposto l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo la parola per dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere della relatrice (testo allegato al resoconto).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) (n. 742)
(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), si sofferma principalmente sulla posizione assunta dal Governo in tema di occupazione e affari sociali.
Ricorda che nel corso del 2015 sono stati perseguiti gli obiettivi di rendere più inclusivo il mercato del lavoro, promuovere la protezione sociale dei lavoratori, contrastare la povertà e sostenere le iniziative tese a favorire l?occupazione giovanile attraverso il programma "Garanzia per i Giovani" ed "Erasmus+". Ulteriore sostegno è stato dimostrato anche allo sviluppo dell?economia sociale, per valorizzare il ruolo delle organizzazioni del Terzo settore. Fa presente inoltre che il Governo ha contribuito all?attuazione di politiche a favore di una maggiore inclusione sociale delle fasce svantaggiate e di sostegno ad iniziative imprenditoriali femminili.
Dopo aver ricordato la partecipazione della Commissione lavoro alla fase ascendente dell'Unione europea con l'esame dell'atto comunitario COM (2015) 46 definitivo, in tema di finanziamento per

favorire l'occupazione giovanile, si sofferma sullo stato delle procedure d'infrazione ancora aperte, di cui 3 in materia di lavoro e affari sociali.

Conclude l'illustrazione, proponendo di esprimere un parere favorevole (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) chiede un rinvio del voto sul parere proposto, ai fini di compiere i dovuti approfondimenti, in ragione delle prospettive che apre l'atto in esame.

Concorda con tale richiesta la senatrice PAGLINI (*M5S*).

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) fa osservare che il provvedimento in esame è una relazione consuntiva e non introduce pertanto novità sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta dei senatori Barozzino e Paglini e rinvia il seguito dell'esame dell'Atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare istituzione Fondo dopo di noi"***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) sottolinea le gravi problematiche che i provvedimenti in esame sono chiamati a disciplinare. Sulla base delle audizioni svolte, evidenzia l'esigenza di dare urgentemente attuazione ai livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS). Denuncia inoltre l'aumento della spesa delle famiglie per l'assistenza privata nel 2014 e la relativa contrazione dell'offerta di prestazioni della sanità pubblica; tali dati, confermati da una ricerca del CENSIS, mostrano il fallimento di modelli inclusivi di *welfare*, provocando problemi difficilmente gestibili all'interno dei nuclei familiari e inammissibili discriminazioni fra i cittadini.

Reputa necessario, coerentemente con i principi della convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, potenziare progetti personalizzati di assistenza autogestita e autodeterminata, evitando che le persone con disabilità, una volta scomparsi i loro cari, siano costrette a ricoveri in strutture

gestite da altri. Giudica lacunose le parti del disegno di legge n. 2232 che affrontano la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ritenendo più opportuna la proposta in altra sede della disciplina dei *trust*; questo strumento, del resto, non potrà essere utilizzato da tutti i soggetti interessati e, per come è stato disciplinato, consentirà agevolazioni fiscali solo per pochi. Si di esso sarà inoltre necessario un adeguato controllo pubblico e, in caso di morte del disabile, andrà previsto il rientro del patrimonio investito per la sua tutela nella sfera dei congiunti.

Stigmatizza la previsione, all'articolo 2 del disegno di legge, di una delega legislativa, che ritiene in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. Richiama infine la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di diritto alla salute, rilevando che la possibilità di ricorrere a detrazioni fiscali su polizze assicurative, stipulate per tutelare persone disabili, produce un mancato gettito IRPEF di grandi proporzioni e gravi discriminazioni fra i cittadini.

Il senatore LEPRI (*PD*), pur sottolineando l'intento positivo del disegno di legge in esame, ritiene necessaria una serie di interventi correttivi, a cominciare da una razionalizzazione della spesa sanitaria delle regioni che dovrebbero investire maggiormente nell'assistenza socio-sanitaria integrata. Auspica inoltre ulteriori misure volte a soddisfare le esigenze delle persone con gravi disabilità; in particolare, ritiene non condivisibile indicare nello strumento dei *trust* un'unica soluzione normativa di tutela delle persone disabili dopo la scomparsa dei loro cari.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso delle audizioni svolte in Commissione è emersa un'esigenza diffusa di modificare il testo ricevuto dalla Camera dei deputati. Sono state date indicazioni riguardanti forme dirette di trasmissione di risorse, accantonate per le persone con disabilità gravi, e soluzioni organizzative di tipo solidale che riescano ad attrarre risorse dal territorio a favore di più persone disabili. In ogni caso, è stata univoca l'esigenza di individuare soluzioni non istituzionali. Ritiene possibile ipotizzare una serie di principi normativi volti a valorizzare la spesa socio-sanitaria coerentemente con la politica dei costi *standard*, che si prefigge di contenere la spesa ospedaliera entro determinati limiti. Denuncia che un eccesso di offerta di prestazioni ospedaliere finisce per generare una domanda inappropriata di bisogni che possono essere soddisfatti al di là della dimensione strettamente sanitaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328-B

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
preso atto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 742

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato l'affare assegnato in titolo,
premesso che la Relazione consuntiva viene presentata dal Governo alle Camere al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente;
osservato che gli obiettivi realizzati nel corso del 2015 sono stati orientati a favorire e rilanciare l'inclusività del mercato del lavoro e ad un rafforzamento delle politiche attive del lavoro attraverso l?emanazione degli otto decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 183 del 2014 (cosiddetto *Jobs act*);
apprezzato che l?obiettivo di promozione della sicurezza e protezione sociale dei lavoratori, di lotta alla povertà e di incremento del prefinanziamento iniziale relativo all?iniziativa "Garanzia giovani", che fa parte di un pacchetto di programmi di sviluppo delle politiche giovanili, sono stati compiutamente attuati,
esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole.

1.3.2.1.14. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 228 (pom.) del 13/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016
228ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le audizioni sull'atto comunitario COM (2016) 128 definitivo (Distacco dei lavoratori), svoltesi oggi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) (n. 742)

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il senatore Berger ha illustrato una proposta di parere favorevole (testo allegato al resoconto di ieri).

La senatrice PAGLINI (*M5S*) illustra una proposta di parere contrario (testo allegato al resoconto della seduta), da lei sottoscritta congiuntamente ai senatori Puglia e Catalfo.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) preannuncia voto contrario al parere del relatore, denunciando i risultati negativi conseguiti dalla politica del Governo in materia di lavoro, come confermato anche dagli alti livelli di disoccupazione presenti nel Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la proposta del relatore, messa ai voti, è approvata. Risulta pertanto precluso il voto sulla proposta di parere di segno contrario dei senatori Paglini, Puglia e Catalfo.

IN SEDE REFERENTE

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare istituzione Fondo dopo di noi"***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che è stato aggiornato alle ore 12 di domani, giovedì 14 aprile, il termine per la presentazione degli emendamenti e propone di concludere la discussione generale nella seduta odierna.

La relatrice PARENTE (*PD*) sottolinea la grande attesa che circonda il disegno di legge in esame, la cui copertura finanziaria è garantita da un apposito fondo previsto dalla legge di stabilità. Osserva che anche nel corso delle audizioni svolte sono pervenute numerose richieste di migliorare il

testo, soprattutto per quanto riguarda l'aggiornamento del progetto di vita individuale; le soluzioni prospettate vanno in direzione della deistituzionalizzazione, coerentemente con i principi della Convenzione ONU di tutela delle persone con disabilità e delle esperienze già esistenti sul territorio. Ritiene altresì proponibile un miglioramento dello strumento dei *trust,* ricercando, inoltre, soluzioni più articolate, volte a valorizzare i patrimoni delle famiglie con persone disabili. Riconosce infine la necessità di dare attuazione alla disciplina prevista dal disegno di legge con specifiche norme sui livelli essenziali di prestazione.

La sottosegretaria BIONDELLI, nel condividere l'impostazione della relatrice, ribadisce l'attesa generale di una legge in materia, sottolineando le specificità del disagio mentale e delle conseguenti risposte che debbono essere date. Assicura piena disponibilità nei confronti di sollecitazioni finalizzate al miglioramento del testo, in particolare con riguardo allo strumento del *trust*.

Il PRESIDENTE, nel rinviare il seguito dell'esame congiunto alla prossima settimana, chiede che alle dichiarazioni di principio contenute nel provvedimento si affianchi un preciso riferimento all'ottimale impiego delle risorse, come esige anche la normativa sul federalismo fiscale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ICHINO (*PD*) chiede informazioni sullo stato di alcuni disegni di legge di cui è relatore.

Il PRESIDENTE precisa le priorità della programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI SARA PAGLINI, PUGLIA E NUNZIA CATALFO SULL'ATTO N. 742

L'11a Commissione del Senato,
esaminato l'atto in titolo,
premesso che
la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea viene adottata ai sensi

dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 e dà conto delle attività e delle priorità che l'Italia intendeva perseguire nella precedente relazione programmatica e come queste hanno trovato implementazione nell'azione del Governo sulle politiche europee;
la Relazione approfondisce e si focalizza su due macrotemi che hanno di fatto caratterizzato la politica europea dello scorso anno: il rilancio della crescita economica e la gestione della crisi migratoria;
per quanto riguarda il primo macrotema si segnala la creazione del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, la Comunicazione sulla Flessibilità della Commissione, il rapporto dei Cinque Presidenti sul completamento della Unione Economica e Monetaria;
il capitolo 13 della parte seconda della relazione affronta le tematiche relative a occupazione e affari sociali;
considerato che:
l'implementazione del Programma Europeo "Garanzia Giovani" sul territorio nazionale registra parecchie insufficienze. Nonostante un tasso di disoccupazione giovanile al 38 per cento, con punte del 50 per cento nel Sud, secondo il rapporto del programma aggiornato al 4 febbraio 2016 su una platea potenziale di beneficiari di azioni pari a 2,4 milioni, sono solo 955000 i giovani che si sono registrati al programma (il 39,9 per cento della potenziale platea) di cui soltanto 604000 (il 63,3 per cento del totale degli iscritti) sono stati presi in carico dai servizi per l?impiego. A 276000 di essi è stata proposta una misura prevista dal piano (il 28,9 per cento del totale degli iscritti), di cui al 61,6 per cento sono stati avviati a tirocini; il 21,2 per cento sono azioni formative e azioni di accompagnamento al lavoro; il 13,9 per cento sono *bonus* occupazionali; il 3,1 per cento servizio civile;
così come ha rilevato la Corte dei Conti Europea in un recente rapporto, sembra mancare una valutazione qualitativa delle offerte fatte ai ragazzi a partire da quale sbocco al lavoro hanno prodotto le esperienze lavorative e/o di tirocinio. È necessario, alla luce del dato che vede proprio i tirocini in testa alle offerte fatte ai ragazzi, mettere in campo un attento monitoraggio sugli esiti di queste esperienze per valutarne gli sbocchi lavorativi e, soprattutto, se vi sono stati palesi abusi;
inoltre, come rilevato nello stesso rapporto, è fondamentale per la buona riuscita di Garanzia Giovani, che a monte vi siano servizi per l?impiego efficienti ed efficaci e che vi sia il reale coinvolgimento del mondo delle imprese e della scuola;
purtroppo questa scelta non sembra quella messa in campo, fino ad oggi, dal Governo Italiano;
la disciplina vigente in materia ha evidenziato elementi di debolezza del sistema dei servizi per l'impiego, caratterizzato da una ridotta capacità di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte degli operatori pubblici e da una limitata efficacia dell'azione degli operatori privati, scarsamente integrati con i Centri pubblici per l'impiego e chiamati a fronteggiare un quadro normativo profondamente diversificato sul territorio nazionale;
in particolare la persistente situazione di crisi economica ha portato allo scoperto le evidenti debolezze del sistema dei servizi per l'impiego nazionale, il loro scarso impatto sul livello occupazionale, il tasso di penetrazione dei servizi per l'impiego, cioè la quota dei lavoratori dipendenti che ha trovato lavoro grazie all'intermediazione dei servizi stessi rispetto al totale dei dipendenti che hanno trovato un lavoro nel periodo di riferimento,
in Italia solo un disoccupato su quattro si rivolge alle strutture pubbliche per avere supporto nella ricerca di un lavoro. Una percentuale inferiore alla media europea del 52 per cento, e particolarmente bassa se confrontata con l?82 per cento della Germania, il 58 per cento della Francia o anche il 40 per cento della Svizzera;
la maggiore efficienza dei servizi per l?impiego in altri paesi europei dipende molto dal *budget* e dalle dimensioni delle attività, che a loro volta determinano il successo nell?erogazione dei servizi. In Italia ci sono in tutto circa 550 Centri gestiti dalle province, per un totale di 7.200 dipendenti. Erogano 700000 colloqui di orientamento l?anno con una percentuale di collocamenti pari al 4 per cento circa. Ogni Cpi ha circa 16 operatori a disposizione degli utenti, con un rapporto medio di un addetto ogni 270 utenti. Il sistema tedesco si basa sull?Agenzia federale per il lavoro (*Bundesagentur für Arbeit*), che conta una sede centrale, 10 direzioni regionali, 176 agenzie per il lavoro (*Arbeitsagenturen*)

supportate da 610 uffici dislocati sul territorio. Le agenzie inoltre sono divise in sezioni specializzate per servire, ad esempio, la popolazione universitaria e i lavoratori dei vari settori economici. Gli addetti al settore sono complessivamente 100000 e si occupano di gestire i servizi di *placement*, consulenza, formazione, creazione e salvaguardia dei posti di lavoro e distribuzione dei sussidi di disoccupazione. Anche considerando le dimensioni della Germania, la media è di un dipendente dell?Agenzia ogni 820 cittadini tedeschi circa (calcolato sul totale della popolazione), dieci volte superiore del rapporto di uno a 8.600 in Italia. In Francia il *Pôle emploi*, (derivante dalla fusione nel 2008 dell?Agenzia nazionale per l?impiego, specializzata in servizi di collocamento, e dell?Unidec, atta a distribuire le indennità di disoccupazione) conta 50000 dipendenti e 1000 agenzie locali, con un *budget* di circa 4 miliardi l?anno per servire oltre 4 milioni di iscritti, l?80 per cento dei quali percepisce un?indennità di disoccupazione, a fronte di un 20 per cento di utenti giovani e donne in cerca del primo impiego. In Svizzera la principale piattaforma per erogare servizi nell?ambito del lavoro, del collocamento e della disoccupazione sono i 130 Uffici regionali di collocamento (Urc) in cui sono impiegati più di 2000 consulenti e cui risultavano iscritti alla fine di gennaio 2013, circa 150000 disoccupati (su un totale di 8 milioni di abitanti);

secondo un?indagine dell?Assemblea nazionale delle Province italiane, l?Italia spende l?1,4 per cento del Pil in politiche del lavoro, contro il 2,3 per cento della Francia, il 3,4 per cento della Germania e il 3,7 per cento dell?Olanda. Sul totale delle risorse a disposizione per le politiche del lavoro, l?Italia spende solo il 4 per cento in servizi per l?impiego, a fronte del 10 per cento della Francia, del 12 per cento della Germania e del 60 per cento del Regno Unito;

in Italia la percentuale di disoccupati è salita negli ultimi anni dall?8 per cento sino a superare l?11 per cento mentre in Francia, il tasso di disoccupazione è fermo al di sotto del 10 per cento e in Gran Bretagna, nonostante l?aggravarsi della crisi economica, la disoccupazione è diminuita al di sotto dell?8 per cento;

i dati sull'occupazione trionfalmente riportati dal Governo italiano dopo l'approvazione del cosiddetto *Jobs Act* oltre che palesemente sopravvalutati non sono stati accompagnati da una corrispondente crescita in termini di prodotto interno lordo;

da dati di febbraio 2016, nel 2015 con il *Jobs Act* si sono creati 109.000 nuovi posti di lavoro. Nel 2014, prima della nuova riforma dell'attuale Governo, i nuovi posti di lavoro furono 168.000. In pratica, a fronte di un investimento di 12 miliardi di euro i posti creati diminuiti di 59.000 unità con in più il decreto Poletti che ha liberalizzato ulteriormente il ricorso ai contratti precari;

come già più volte evidenziato, il riordino (e non la annunciata semplificazione) della normativa in materia di contratti di lavoro e, in particolare, l'introduzione delle cosiddette "tutele crescenti" ben lungi dal portare effettivi e durevoli benefici per quanto riguarda l'occupazione (imputabili solo a cospicui incentivi, erogati con gran dispendio di risorse pubbliche) si è tradotto in una diminuzione dei diritti (con l'abrogazione *de facto* dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) o addirittura (basti pensare alla nuova normativa in materia di lavoro accessorio) in un incentivo alla precarizzazione;

la Legge di Stabilità per il 2015 ha inoltre eliminato uno strumento strutturale molto utilizzato che erano le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 407 del 1990 per sostituirlo con uno temporaneo non strutturale. La legge n. 407 del 1990, che per quasi 25 anni ha rappresentato uno degli incentivi più richiesti ed efficaci, è stata abolita in modo definitivo e sicuramente troppo frettoloso. Occorre ricordare che questa legge permetteva di assumere disoccupati di lungo periodo (più di 24 mesi) in qualsiasi momento e senza limiti di spesa: prevedeva infatti lo sgravio del 50 per cento e, in alcuni casi, per le zone del Sud, l?esonero totale dai contributi Inps ed Inail per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate in qualsiasi momento;

per quanto riguarda il contrasto alla povertà nel documento in esame si evidenzia la disposizione inserita nei commi 386 e seguenti dell?articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con il quale è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per la lotta alla povertà e all?esclusione sociale", al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per il 2016 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall?anno 2017;

come più volte ribadito per attuare un'efficace ed efficiente lotta all'emarginazione sociale è indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini, molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;
tra le misure da attuare deve ritenersi compreso il Reddito di cittadinanza essendo anch'esso rientrante nel complesso delle misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;
il reddito di cittadinanza, oltre ad essere un Sussidio Universale per il contrasto alla povertà è uno strumento di politica attiva del lavoro che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà essendo condizionato all'inserimento lavorativo, alla riqualificazione e alla ricerca attiva del lavoro;
l'Italia e la Grecia sono ad oggi gli unici paesi in Europa a non aver previsto nel proprio *welfare* misure stabili a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale;
tuttavia la proposta per l'introduzione anche in Italia del reddito di cittadinanza è stata bloccata presso questa Commissione dall'atteggiamento passivo dei partiti di maggioranza;
le misure recentemente proposte dal Governo italiano (il citato Fondo per la lotta alla povertà e all?esclusione sociale, le disposizioni di cui al disegno di legge delega attualmente all'esame della Camera dei deputati) appaiono più finalizzate a bloccare questa iniziativa che a dare concrete risposte. Esse appaiono infatti insufficienti sia dal punto di vista sostanziale che dal punto dei vista dei soggetti potenzialmente interessati. Per dare reale efficacia la platea degli aventi diritto dovrebbe considerare come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa calcolata nei 6/10 del reddito mediano equivalente *pro capite*, come peraltro già previsto dal Modello sociale europeo e indicato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010;
a quanto già illustrato, deve aggiungersi la totale mancanza di iniziative concrete da parte del Governo circa una riforma della normativa in materia del calcolo dell'ISEE, riforma ancor più necessaria alla luce della sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha bocciato la vigente normativa nella parte in cui essa faceva ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili;
ciò detto non ci troviamo assolutamente in accordo con l'apprezzamento riscontrato nel parere ieri prodotto e ancor meno riteniamo di aver raggiunto obiettivi indispensabili allo sviluppo del nostro Paese;
esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

1.3.2.1.15. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 229 (pom.) del 19/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 19 APRILE 2016
229ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4) ***Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce il provvedimento il relatore ANGIONI (*PD*), il quale si sofferma sulle stime del quadro programmatico per il 2016 e sugli aspetti più rilevanti del mercato del lavoro. In particolare, dopo aver dato conto delle deleghe scaturite dal *Jobs Act*, che costituiscono una riforma del lavoro di ampia portata, il relatore ricorda i contenuti dell'Atto Senato n. 2233, in materia di lavoro autonomo e articolazioni flessibili del lavoro subordinato.

Dopo aver segnalato che nel Documento in esame il Governo prospetta per il 2016 la riforma della contrattazione aziendale, la nuova disciplina per la promozione dell'alternanza scuola-lavoro e i provvedimenti normativi in tema di contrasto alla povertà e di sostegno alle persone con disabilità, il relatore dà conto della possibilità di interventi governativi per rendere più flessibile il sistema pensionistico e l'uscita dal mercato del lavoro. Conclusivamente, anticipa l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole, con particolare considerazione alle politiche attive del lavoro.

In risposta ad una richiesta della senatrice Paglini, il PRESIDENTE indica come termine ultimo per la votazione del parere sul Documento la seduta antimeridiana di giovedì 21 aprile. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente SACCONI avverte che alla scadenza del termine sono stati presentati 287 emendamenti e 3 ordini del giorno al disegno di legge n. 2232, adottato come testo base, pubblicati in allegato. Propone quindi di fissare a domani 20 aprile, alle ore 10 il termine per la presentazione dei subemendamenti ai due emendamenti della relatrice.

La Commissione concorda.

La relatrice PARENTE (*PD*) procede all'illustrazione dell'emendamento 1.100, sottolineando la necessità di rafforzare il progetto individuale, di coinvolgere tutti i soggetti interessati all'assistenza delle persone disabili e di considerare il contributo dei genitori come sostegno e non come assistenza, dal momento che quest'ultima deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni pubbliche. Con riferimento al suo emendamento 1.200, richiama quindi l'importanza dello strumento dei *trust* autodichiarati, che valorizzano le scelte dei genitori di persone con disabilità e la loro attività di gestione.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti 1.35, che considera assorbito dalla proposta della relatrice 1.100, e gli emendamenti 1.71 e 2.12. Evidenzia la necessità di tener conto nel disegno di legge della prospettiva della perdita dei genitori della persona disabile. Sottolinea che si deve procedere a riequilibrare i livelli di spesa per l'assistenza socio-sanitaria con quelli della spesa ospedaliera, potenziando i servizi territoriali di assistenza.

Il senatore LEPRI (*PD*) illustra gli emendamenti 1.39, 1.53, 1.72, 3.5 e 6.3. Pone l'attenzione sulla necessità di migliorare la disciplina del progetto individuale, dell'amministrazione di sostegno e della gestione fiduciaria. Ritiene opportuno garantire un potenziamento delle risorse finanziarie per una migliore programmazione in campo sanitario e sociosanitario. Precisa infine l'importanza di forme associate di gestione fiduciaria dei patrimoni.

La senatrice D'ADDA (*PD*) illustra l'emendamento 1.38 e sottolinea la necessità di aggiornare nel tempo il progetto individuale, considerando l'evoluzione della malattia e le innovazioni tecnologiche e farmacologiche, che possono cambiare notevolmente la vita della persona disabile.

La senatrice FAVERO (*PD*) dà conto degli emendamenti a sua firma, che introducono il tema delle disabilità plurime, fonte di terribili limitazioni nelle capacità di vita e di relazione delle persone disabili. Procede in particolare all'illustrazione dell'emendamento 1.10, che pone l'attenzione sulla necessità di preparare tempestivamente la persona disabile al momento del distacco dai propri cari. Illustra infine gli emendamenti 1.49, 1.50, 1.54, 3.14, 4.11, 5.3 e 8.7, che affrontano particolari aspetti relativi al coinvolgimento delle istituzioni locali, ai processi di deistituzionalizzazione, ai poteri dell'amministratore di sostegno e al monitoraggio dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2232

G/2232/1/11
FAVERO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» (A.S. 2232),
premesso che:
l'articolo 4 prevede che il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento;
in particolare il Fondo è destinato: ad attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità; realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza; realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*; e, sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
impegna il Governo a:
prevedere, attraverso atti di propria competenza, nell'ambito delle finalità del Fondo, misure volte ad incrementare il numero degli operatori in grado di assistere e sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, presso le proprie residenze ed evitando lo sradicamento

dal contesto familiare, e di favorire la realizzazione di progetti di vita che consentano a tali persone di raggiungere il maggior livello di autonomia possibile.

G/2232/2/11

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» (A.S. 2232),

premesso che:

l'articolo 4 prevede che il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento;

in particolare, si prevede la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

impegna il Governo a:

prevedere, attraverso atti di propria competenza, la realizzazione degli interventi di residenzialità, descritti in premessa, anche per le persone con disabilità di lieve e media gravità, che con il progressivo invecchiamento subiscono una maggiore compromissione dello stato di salute e un aggravamento delle loro patologie, in modo da consentire a tali persone di raggiungere il maggior livello di autonomia possibile già durante l'esistenza in vita dei genitori.

G/2232/3/11

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» (A.S. 2232),

premesso che:

l'articolo 7 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni del presente provvedimento e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave;

le misure previste nel suddetto articolo sono attivate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere il possibile utilizzo di risorse economiche, quindi anche umane e tecnologiche, per l'attuazione delle campagne informative previste dall'articolo 7 del presente provvedimento, utilizzando come mezzi di diffusione anche i portali telematici istituzionali dedicati a tali materie.

Art. 1

1.1

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 38» *con le seguenti:* «, 38, 117, comma 7, 118, comma 4».

1.2

MANASSERO, D'ADDA, FAVERO

Al comma 1, sostiuire le parole: «e dagli articoli 3 e 19» *con le seguenti:* «e dagli articoli 3, 12, con particolare riferimento ai commi 4 e 5, e 19».

1.3

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI,

FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «e dagli articoli 3 e 19» *con le parole:* «e dagli articoli 3, 12 e 19».

1.4

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera *a)*,» *con le seguenti:* «3, 4, 10, 12, 14, 15, 16, 17 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera *a)*, nonché 22, 25 e 28».

1.5

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «3 e 19» *con le seguenti:* «3, 12, 14, 15, 16, 17 e 19».

1.6

PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «articoli 3» *aggiungere le seguenti:* «, 12, con particolare riferimento al comma 4 e 5,».

1.7

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.» *con le seguenti:* «approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, e agli articoli 22, 23 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 è volta a favorire l'autodeterminazione, la possibilità di scegliere, la costruzione delle reti sociali, l'interazione e la relazionalità nella comunità, l'inclusione sociale e la Vita indipendente, il multiculturalismo disabile, le condizioni di vita, il benessere, e la soddisfazione della vita delle persone con disabilità».

1.8

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo le parole: «favorire il benessere» *aggiungere le seguenti:* «la deistituzionalizzazione».

1.9

FASIOLO, ANGIONI

Al comma 1, dopo le parole: «la piena inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità» *aggiungere le seguenti:* «con interventi tempestivi, globali, continuativi per favorire la progressiva autonomia dalla famiglia per far fronte gradualmente al distacco o alla perdita del suo supporto».

1.10

FAVERO, MANASSERO, D'ADDA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, a partire dall'età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o di perdita del suo sostegno».

1.11

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, dopo le parole: «la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità» *aggiungere le seguenti:* «a partire dall'età evolutiva, anche al fine di preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o di perdita del suo sostegno».

1.12

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a partire dall'età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o la perdita del suo sostegno».

1.13

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «la piena inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità», *aggiungere le seguenti:* «a partire dall'età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o di perdita del suo sostegno».

1.14

FAVERO, FASIOLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo a quelle affette da disabilità plurime».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con disabilità grave» *aggiungere le seguenti:* «, e in particolare con disabilità plurime,».

1.15

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In tutte le decisioni relative alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative, dei tutori, dell'amministratore di sostegno, del *Trustee* o di chiunque abbia su di essi una responsabilità legale, l'interesse superiore della persona con disabilità deve essere una considerazione preminente».

1.100

LA RELATRICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi li rappresenta. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità».

1.16

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Tali misure, volte prioritariamente ad evitare l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità e a favorirne la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 32. Il progetto individuale prevede soluzioni di vita indipendente anche all'interno del proprio ambiente e nucleo familiare, elaborate dalla stessa persona con disabilità a partire dal compimento della sua maggiore età a prescindere dall'esistenza in vita dei suoi genitori; ove non possibile soprattutto a causa di gravi disabilità cognitive, tali soluzioni vengono individuate con l'Amministratore di sostegno, il Tutore o il *Caregiver* Familiare prevalente. Il progetto individuale, su richiesta della persona con disabilità o, ove non possibile, dell'Amministratore di sostegno, Tutore o *Caregiver* Familiare prevalente, è sottoposto a periodiche revisioni, al fine di adattarlo a eventuali nuove condizioni di vita sociale ed affettiva della persona con disabilità».

1.17

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole da: «disciplina misure di assistenza,» *fino a:* «all'articolo 4 della medesima legge.»*, con le seguenti:* «in applicazione dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" linea di intervento 3, disciplina misure volte a garantire il diritto alla vita indipendente e autodeterminata alle persone con disabilità grave. La presente legge regola inoltre che alle medesime sia garantita l'assistenza personale necessaria per consentire loro la personalizzazione degli interventi, l'integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita in particolare finalizzata a contrastare l'isolamento e la segregazione. Tali interventi sono diretti alle persone con disabilità grave prive di adeguato sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza».

1.18

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «misure di assistenza, cura e protezione»*, con le seguenti:* «misure per la vita indipendente e l'inclusione nella società».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Incremento del Fondo per la vita indipendente, l'inclusione sociale e l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»;

2) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «misure di assistenza, cura e protezione»*, con le seguenti:* «misure per la vita indipendente e l'inclusione nella società».

1.19

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «cura e protezione»*, con le seguenti:* «e cura».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «cura e protezione»*, con le seguenti:* «e cura».

1.20

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione»*, con le seguenti:* «a tutela della salute».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione»*, con le seguenti:* «a tutela della salute».

1.21

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» *con le seguenti:* «a tutela dei diritti umani».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione»*, con le seguenti:* «a tutela dei diritti umani».

1.22

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione»*, con la seguente:* «tutela».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» *con la seguente:* «tutela».

1.23

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «disabilità grave» *con la seguente:* «disabilità».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «disabilità grave»*, con la seguente:* «disabilità»;

2) *alla rubrica, sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»;

b) *all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»;

2) *alla rubrica, sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»;

c) *all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»;

2) *al comma 3, lettera* c), *sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»;

3) *al comma 3, lettera* d), *sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»;

4) *al comma 3, lettera* g), *sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»;

5) *al comma 4, sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»;

6) *alla rubrica, sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»;

d) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»

.

1.24

GRANAIOLA, DIRINDIN, ANGIONI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «grave».

Conseguentemente, al comma 2, penultimo periodo, sostituire le parole: «Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,» *con le seguenti:* «Lo stato di disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

1.25

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «disabilità» *sopprimere la parola:* «grave».

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, e ovunque ricorra nel testo, dopo la parola: «disabilità» *sopprimere la parola:* «grave».

1.26

ROMANO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza».

1.27

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «entrambi i genitori» *aggiungere le seguenti:* «o di chi ne fa le veci esercitando la responsabilità genitoriale».

1.28

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza» *con le seguenti:* «non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale».

1.29

MANASSERO, FAVERO, D'ADDA

Al comma 2, sostituire le parole: «non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza» *con le seguenti:* «non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale».

1.30

FASIOLO, ANGIONI

Al comma 2, sostituire le parole: «non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza» *con le seguenti:* «non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale».

1.31

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 2, sostituire le parole: «non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro

assistenza» *con le seguenti:* «non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale».

1.32

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «di sostenere le responsabilità della loro assistenza» *con le seguenti:* «di fornire l'adeguato sostegno genitoriale».

1.33

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «le responsabilità della loro assistenza» *con le seguenti:* «le responsabilità genitoriali».

1.34

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «, in conformità con quanto previsto dal "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità", in particolare linee di interventi 3 e 6».

1.35

SACCONI, PAGANO

Al comma 2, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «, o comunque nella prospettiva della perdita dei genitori».

1.36

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «volte anche» *con la seguente:* «volte».

1.37

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «volte anche» *con le seguenti:* «finalizzate a».

1.38

D'ADDA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «, sono adottate previa disposizione o aggiornamento del progetto individuale» *con le seguenti:* «, sono adottate previa disposizione e aggiornamento».

1.39

LEPRI, FAVERO, D'ADDA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «adottate previa predisposizione o aggiornamento del» *con le seguenti:* «integrate nel».

1.40

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «legge 8 novembre 2000, n. 328» *aggiungere le seguenti:* «o di cui all'articolo 39, comma 2, lettere 1-*bis* e 1-*ter* della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

1.41

DIRINDIN, GRANAIOLA, ANGIONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare realizzando la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori» *con le seguenti:* «e sono assicurate in modo da garantire la presa in carico della persona interessata anche in presenza del sostegno familiare, favorendo, in vista del suo venir meno, la continuità dell'assistenza e delle cure previo adeguamento del progetto individuale e nel rispetto delle scelte adottate in presenza del sostegno familiare».

1.42

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «presa in carico» *aggiungere le seguenti:* «, tramite la costruzione e l'aggiornamento del progetto individuale medesimo,».

1.43
FAVERO, ANGIONI
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «durante l'esistenza in vita dei genitori», *con le seguenti:* «durante l'esistenza in vita dei familiari».

1.44
BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori» *aggiungere le seguenti:* «e dei membri del nucleo familiare ristretto».

1.45
SERRA, PUGLIA
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «genitori» *aggiungere le seguenti:* «e dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile».

1.46
PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, in conformità con quanto previsto dal "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità", in particolare linee di interventi 3 e 6».

1.47
FAVERO, FASIOLO
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che sia pienamente assicurata la necessaria specificità dei servizi resi a seconda della tipologia di disabilità, singola o plurima, volta a volta considerata».

1.48
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.49
FAVERO, MANASSERO
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «tenuto conto, ove possibile, della volontà della persona interessata e dei genitori o del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario» *con le seguenti:* «può svolgere il ruolo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *f)*, ove espressamente indicato dal disponente in coerenza con il progetto di vita individuale».

1.50
FAVERO, MANASSERO
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «ove possibile».

1.52
PAGLINI, PUGLIA
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ove possibile,».

1.51
PAGLINI, PUGLIA
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «, ove possibile,» *con la seguente:* «sempre».

1.53
LEPRI, FAVERO, DIRINDIN, GUERRA, D'ADDA, ANGIONI
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario» *con le seguenti:* «è coinvolto dalle istituzioni competenti nella definizione o nell'aggiornamento del progetto individuale di vita del beneficiario».

1.54
FAVERO, MANASSERO, D'ADDA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna» *con le seguenti:* «si attiva per far definire o aggiornare».

1.55

PADUA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna» *con le parole:* «si attiva per far definire o aggiornare».

1.56

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna» *con le seguenti:* «si attiva per far definire o aggiornare».

1.57

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna», *con le seguenti:* «si adopera per far definire o aggiornare».

1.58

FASIOLO, ANGIONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «definisce o aggiorna» *con le seguenti:* «si attiva per la definizione e/o l'aggiornamento».

1.59

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3,» *con le seguenti:* «Lo stato di disabilità, di cui all'articolo 3,».

1.60

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Al comma 2, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"».

1.61

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «che risultano conseguentemente integrati dalle risorse e dagli interventi di cui alla presente legge».

1.62

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Sopprimere il comma 3.

1.63

SERRA, PUGLIA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La presente legge è volta, altresì, a promuovere l'investimento nella diversità e nel dialogo culturale, a prevenire l'esclusione e la discriminazione multipla e a incentivare forme di cittadinanza attiva e di partecipazione nella rete di solidarietà dedicata alle persone con disabilità prive di sostegno familiare. Sono valorizzate, ad ogni livello, le politiche di *mainstreaming* e di valutazione dell'impatto delle scelte economiche, l'individuazione di *partner*, le valutazioni di *benchmarking*, le sinergie, le leve finanziarie, la collaborazione con le *expertise* per la valorizzazione sociale del lavoro di cura e di assistenza per le persone con disabilità prive di sostegno familiare. In modo particolare, sono agevolate le erogazioni liberali da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione di *trust* e di fondi patrimoniali, la formazione di vincoli di destinazione d'uso e di ogni strumento civilistico atti a realizzare, in accordo con le finalità della presente legge, interessi meritevoli di tutela in favore dei cittadini con disabilità privi di sostegno familiare».

1.64

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La presente legge è volta, altresì, a promuovere l'investimento nella diversità e nel dialogo culturale, a prevenire l'esclusione e la discriminazione multipla e a incentivare forme di cittadinanza attiva e di partecipazione nella rete di solidarietà dedicata alle persone con disabilità prive di sostegno familiare. Sono valorizzate, ad ogni livello, le politiche di processo attraverso il quale innovazioni sperimentate in ambito sociale, economico o istituzionale vengono trasposte a livello di sistema per la valutazione dell'impatto delle scelte economiche, l'individuazione di partenariati, le valutazioni per la misurazione di un fenomeno economico o finanziario nell'unità di tempo, usata come base per valutazioni comparative, le sinergie, le leve finanziarie, la collaborazione con persone di comprovata esperienza per la valorizzazione sociale del lavoro di cura e di assistenza per le persone con disabilità prive di sostegno familiare. In modo particolare, sono agevolate le erogazioni liberali da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione di *trust* e di fondi patrimoniali, la formazione di vincoli di destinazione d'uso e di ogni strumento civilistico atti a realizzare, in accordo con le finalità della presente legge, interessi meritevoli di tutela in favore dei cittadini con disabilità privi di sostegno familiare».

1.65

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di fondi patrimoniali, vincoli di destinazione d'uso (articolo 245-*ter* del codice civile) ò di *trust*, nella realizzazione di interessi meritevoli di tutela in favore di persone con disabilita, secondo le modalità e le condizioni previste dagli articoli 5, 6 e 6-*bis* della presente legge. Tale disciplina si applica anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale».

1.66

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «è volta, altresì, ad agevolare erogazioni da parte di soggetti privati e» *con le seguenti:* «fornisce precise indicazioni e agevolazioni fiscali per».

1.67

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «, altresì, ad agevolare» *con le seguenti:* «a disciplinare».

1.200

LA RELATRICE

Al comma 3, sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*» *con le seguenti:* «e la costituzione di *trust* , anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario, di cui all'articolo 6».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. ? *(Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie). ? 1*. I beni e diritti conferiti in *trust*, anche autodichiarati, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust*, il fondo speciale di cui al comma 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*, nel regolamento del fondo speciale di cui al comma 1 o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust*, ovvero il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, sia fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust*, ovvero il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust*, ovvero il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) l'atto istitutivo del *trust*, ovvero il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, individuino, rispettivamente, gli obblighi del *trustee*, del fiduciario e del gestore, ove previsti con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo, il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*, del fiduciario o del gestore ove previsti;

d) gli esclusivi beneficiari del *trust*, ovvero del contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* o nel fondo speciale di cui al comma 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*, del fondo speciale di cui al comma 1, o del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile;

f) l'atto istitutivo, ovvero il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust*, ovvero del fondo speciale di cui al comma 1, ovvero all'atto di costituzione del vincolo di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, a carico del *trustee*, del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto dovrà essere individuabile per tutta la durata del *trust*, o del fondo speciale di cui al comma 1, o del vincolo di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile;

g) l'atto istitutivo, il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata del *trust*, ovvero del fondo speciale di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo, ovvero il contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il *trust*, ovvero stipulato il contratto fiduciario, godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro,

ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del *trust*, ovvero del contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera *h)* del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e beneficiari.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust*, ovvero del fondo speciale di cui al comma 1, ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust*, ovvero dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust*, ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati privati di *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 1, ovvero di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, istituiti ai sensi del comma 1, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

1.68

PEZZOPANE

Al comma 3, sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*» *con le seguenti:* «e la costituzione di "*trust*", vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e fondi disciplinati con contratto fiduciario, nonché istituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, n. 3, del medesimo decreto, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. ? *(Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali disciplinati con contratti fiduciari a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie). ? 1.* I beni e diritti

conferiti in *trust* ovvero gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* codice civile, ovvero destinati a fondi speciali disciplinati con contratto fiduciario oppure istituiti presso le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al comma 3 dell'articolo 1, all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust*, anche autodichiarato, i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*, nel regolamento dei fondi speciali di cui al comma 1 o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust*, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, sia fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust*, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust*, ovvero il fondo speciale di cui al comma 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) l'atto istitutivo del *trust*, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, individuino, rispettivamente, gli obblighi del *trustee*, del fiduciario e del gestore, ove previsti con riguardo al progetto di vita, e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo, il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*, del fiduciario o del gestore ove previsti;

d) gli esclusivi beneficiari del *trust*, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* o nei fondi speciali di cui al comma 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*, dei fondi speciali di cui al comma 1, o del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile;

f) l'atto istitutivo, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero l'atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 1, ovvero all'atto di costituzione del vincolo di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, a carico del *trustee*, del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto dovrà essere individuabile per tutta la durata del *trust*, o dei fondi speciali di cui al comma 1, o del vincolo di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile;

g) l'atto Istitutivo, il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero l'atto

di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata del *trust*, ovvero del fondo speciale di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo, ovvero il regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1 ovvero l'atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il *trust*, i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del *trust*, ovvero del regolamento che disciplina i fondi speciali di cui al comma 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile o istituiti a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera *h)* del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e beneficiario.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 1, ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust*, ovvero dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust* di cui al comma l, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati privati di *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 1, ovvero di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 6 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

1.69

PEZZOPANE

Al comma 3, sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*» *con le seguenti:* «e la costituzione di uno Sportello Unico Centrale, di cui all'articolo 6».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. ? *(Sportello Unico Centrale). ? 1*. Per agevolare il trattamento dei problemi comuni a tutte le categorie delle persone con disabilità, la legge prevede la costituzione di uno Sportello Unico Centrale, dal quale saranno emanate opportune diramazioni nelle varie sedi regionali per la propria competenza territoriale. La funzione dello Sportello Unico Centrale è quella di coordinare le varie linee guida da adottare in corrispondenza delle competenze da svolgere per le persone con disabilità, meglio specificate nel comma successivo.

2. Per provvedimenti comuni a tutte le categorie di invalidi, si intende il riconoscimento automatico da parte dello Stato, di ciò che in funzione della specifica invalidità, occorre per la propria quotidianità. In specifico si elencano le seguenti provvidenze:

a) Pensione di invalidità (e/o sussidio analogo);

b) terapia domiciliare o ambulatoriale;

c) assistenza domiciliare, totale o parziale;

d) sostegno scolastico totale o parziale, fino alla scuola dell'obbligo;

e) parcheggio riservato e tagliando per automobili;

f) agevolazioni per il posto di lavoro;

g) segnalazione di centri specialistici per visite mediche e per sussidi ortopedici;

h) inoltro pratiche di abbattimento barriere architettoniche e di istanze per altre leggi previste;

i) accertamento condizione familiare/sociale, per eventuali situazioni di emergenza.

3. Lo Sportello Unico Centrale dovrà occuparsi in maniera automatica, dei casi in cui la persona con gravi disabilità rimanga sola, soccorrendola con aiuti tendenti a procurare alloggio, vitto e assistenza gratuita in un centro abilitato, accollando le spese alla Direzione Regionale competente, qualora l'interessato o chi per lui, non opti per l'appannaggio di cui all'articolo 4.

4. Lo Sportello Unico Centrale si dovrà attivare per la realizzazione dei vari livelli di invalidità, affinché le medesime provvidenze non siano sommariamente attribuite a persone con grado di disabilità diverso. Con decreto successivo, da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sarà pubblicato l'elenco dei vari gradi di invalidità.

5. Per le persone impossibilitate ad esprimersi nella maniera tradizionale, che usano strumenti per la comunicazione alternativa, lo Sportello Unico provvederà al rimborso dei costi sostenuti per tali acquisti, al pari degli altri ausili riconosciuti dallo Stato, nonché si attiverà automaticamente per il riconoscimento della capacità di intendere e di volere, in funzione del fatto che l'ausilio consente la possibilità di esternarla.

6. la legge n. 6 del 2014 dell'Amministratore di Sostegno viene modificata come segue:

a) all'articolo 404, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: "nel caso non scelga di essere assistito da un Amministratore di Sostegno, al compimento della maggiore età, il soggetto mantiene in automatico la patria potestà";

b) all'articolo 409, dopo il primo comma, aggiungere: "al maggiore di età che rinuncia all'Amministratore di Sostegno, è conservata la capacità di agire, anche nel caso in cui per esprimersi, utilizzi strumenti per la comunicazione alternativa"».

1.70

PEZZOPANE

Al comma 3, sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*» *con le seguenti:* «nonché fondi speciali presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, n. 3, del medesimo decreto, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6».

1.71

SACCONI, PAGANO

Al comma 3, dopo le parole: «costituzione di *trust*» *aggiungere le seguenti:* «e la costituzione di fondi dedicati presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza, ai sensi del comma 2-*bis* del medesimo articolo 10 (di seguito "intermediari filantropici")».

1.72

LEPRI, FAVERO, D'ADDA

Al comma 3, dopo la parola: «*trust*» *inserire le seguenti:* «o altre gestioni fiduciarie previste dall'ordinamento».

1.73

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «le esenzioni e le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 6 si applicano anche per quegli istituti giuridici affini già esistenti che realizzano interessi meritevoli di tutela in favore di persone con disabilità».

1.0.1

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano una Vita indipendente da piena inclusione sociale)

1. Ai sensi degli articoli 2, 3, 13, 16, 32, 38 della Costituzione, dell'articolo 19 in materia di Vita indipendente e inclusione nella comunità della Convenzione della Nazioni Unite su diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 e delle finalità sancite dalla presente legge di cui all'articolo 1, comma 1, è fatto obbligo ad ogni Ente pubblico competente, in caso di permanenza, temporanea o continua, della persona disabile priva di sostegno familiare in soluzioni residenziali che non consentano una Vita indipendente e la piena inclusione sociale, in particolare ove si tratti di R.S.A., R.S.D., reparti psichiatrici o strutture similari, anche se motivata da eventuali situazioni di emergenza di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera *b)*, di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari di loro competenza per avviare e portare a conclusione il percorso di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità.

2. Ai fini della realizzazione dell'obbligo di cui al comma 1, gli Enti pubblici competenti elaborano, unitamente al gestore della struttura dove risiede il cittadino con disabilità privo di assistenza familiare, entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'eventuale ingresso in struttura, un progetto di vita individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che realizzi, in modo particolare, la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in un tempo non superiore a dodici mesi.

3. Ai fini del contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano una Vita indipendente e la piena inclusione sociale, gli Enti pubblici competenti possono realizzare un progetto di Reddito minimo di inserimento, di cui all'articolo 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per i cittadini con disabilità privi di sostegno familiare che non abbiano reddito ovvero con un reddito che non sia superiore alla soglia di povertà così come individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237».

Art. 2

2.1

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Sopprimere il comma 1.

2.2

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI,

FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti e attuati, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e per tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m)*, della Costituzione i livelli essenziali delle prestazioni sociali privilegiando, a norma dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel contesto dell'erogazione territoriale e domiciliare, le aree di intervento e i livelli dei servizi di informazione e consulenza per l'accesso alla rete integrata dei servizi, del servizio sociale professionale, dei servizi sociali di pronto intervento per situazioni di emergenza personale, dei servizi educativo-assistenziali e di promozione della socialità, degli interventi per contrastare le condizioni di vecchie e nuove povertà e per favorire l'inclusione sociale, dei servizi di aiuto e di sostegno per favorire la permanenza a domicilio e delle strutture e centri di assistenza e accoglienza a ciclo diurno».

2.3

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione».

2.4

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione».

2.5

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, lettera *m)*, della Costituzione».

2.6

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della 8 novembre 2000, n. 328».

2.7

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«l. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

2.8

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione».

2.9

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione».

2.10

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328».

2.11

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

2.12

SACCONI, PAGANO

Al comma l, premettere il seguente periodo: «Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano prendono in carico i bisogni sanitari, sociali e assistenziali della persona provvedendovi con soluzioni appropriate attraverso l'integrazione tra le relative prestazioni, anche mediante la collaborazione con i Comuni. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano garantiscono in ciascun ambito territoriale i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione secondo le percentuali previste dalla programmazione nazionale in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42».

2.27

MANASSERO, D'ADDA

Al comma 1, sostituire le parole: «degli obiettivi di servizio*» con le seguenti:* «dei livelli essenziali».

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. I livelli essenziali di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare i requisiti minimi strutturali e gli *standard* qualitativi a cui devono uniformarsi i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Gli *standard* di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

2-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per un abitazione, dimora abituale di almeno una delle persone con disabilità che si vuole continuare a far risiedere, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola abitabilità dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.

2-*ter*. Le singole Regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle strutture innovative di cui all'articolo 4, comma 1 lettera *a)* e *c)*.

2-*quater*. Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona locali».

2.13

ANGIONI

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68» *inserire le seguenti:* «entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

2.14

ANGIONI

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68» *inserire le seguenti:* «entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2.15

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione» *con le seguenti:* «sono definiti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, privilegiando ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 i servizi di aiuto e di sostegno per favorire la permanenza a domicilio, le strutture semiresidenziali e i centri di assistenza e accoglienza a ciclo diurno».

2.16

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «sono definiti i livelli» *con le seguenti:* «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli».

2.17

FASIOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge» *con le seguenti:* «entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge ed ai fini della stessa,».

2.18

MANASSERO, D'ADDA, FAVERO

Al comma 1, sostituire le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge» *con le seguenti:* «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge ed ai fini della stessa».

2.19

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge», *con le seguenti:* «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essenziali di assistenza da garantire alle persone di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge ed ai fini della stessa».

2.20

ROMANO

Al comma 1, sostituire le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge», *con le seguenti:* «entro sessanta giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge,».

2.21

FAVERO, FASIOLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione a coloro che soffrono di disabilità plurime».

2.22

BIANCONI, DALLA TOR, CONTE, MANCUSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di assicurare servizi e attività che pongano al centro la persona e il suo percorso di vita».

2.23

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Analogamente al comma 1 del presente articolo, le leggi e i relativi regolamenti regionali di applicazione della presente legge, in relazione all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, privilegeranno il servizio sociale professionale e il segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo, il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali, l'assistenza domiciliare, le strutture semiresidenziali e i centri di accoglienza diurni a carattere comunitario per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge».

2.24

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

2.25

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I livelli essenziali di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare, i requisiti minimi strutturali e gli *standard* qualitativi cui devono uniformarsi i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* . Gli *standard* di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

2-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 1 e tenendo conto prioritariamente del progetto individuale della persona, per l'immobile nel quale risieda una persona con disabilità unitamente ad altre persone con o senza disabilità, è richiesto il solo requisito dell'abilità.

2-*ter*. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria normativa regionale al fine di semplificare e agevolare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* della presente legge».

2.26

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I livelli essenziali di cui al comma 1, stabiliscono, in particolare, i requisiti minimi strutturali e gli *standard* qualitativi, a cui devono uniformarsi i servizi di cui all'articolo 4, comma l, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Gli *standard* di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

2-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per un immobile che è un'abituale dimora di almeno una delle persone con disabilità che si vuole continuare a far risiedere, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola abitabilità dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.

2-*ter*. Le singole regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all'articolo 4 comma lettera *a)* e *c)*.

2-*quater*. Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo, finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».

2.28

FASIOLO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I livelli essenziali di cui al comma 1, stabiliscono, in particolare, i requisiti minimi strutturali e gli *standard* qualitativi, a cui devono uniformarsi i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Gli *standard* di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

2-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per un immobile che è un'abituale dimora di almeno una delle persone con disabilità che si vuole continuare a far risiedere, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola abitabilità dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.

2-*ter*. Le singole regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*.

2-*quater*. Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2 e, in particolare, alle seguenti finalità:» *con le seguenti:* «Il Fondo è destinato all'attuazione dei livelli essenziali di cui all'articolo 2, in particolare, alle seguenti finalità».

2.29

ROMANO

Sostituire, il comma 2, con il seguente:

«2. I livelli essenziali di cui al comma 1, stabiliscono in particolare i requisiti minimi strutturali e gli *standard* qualitativi a cui devono uniformarsi i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Gli *standard* di qualità sono incentrati sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità, così come enunciati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, con particolare riferimento all'articolo 19, e al modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

Qualora si voglia continuare a far risiedere nella sua abituale dimora una persona con disabilità, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola residenza dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.

Le singole regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*.

Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».

2.30

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Nelle more della piena ed effettiva attuazione della presente legge e della definizione dei rispettivi livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, audita la valutazione della Commissione di indagine sull'esclusione sociale, di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sul rischio di povertà dei cittadini con disabilità e privi di sostegno familiare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, in via interinale, gli obiettivi di servizio necessari per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui

all'articolo 3».

2.31

GRANAIOLA, DIRINDIN

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» *aggiungere le seguenti:* «sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari».

2.32

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» *aggiungere le seguenti:* «e sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari».

2.33

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «definisce con proprio decreto» *aggiungere le seguenti:* «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

2.34

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Al comma 2, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli 3 e 4;*

b) *all'articolo 9, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere da1 2018, e».

2.35

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nei limiti» *sino alla fine del comma.*

2.36

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Al comma 2, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili».

2.37

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «a valere sul Fondo di cui all'articolo 3» *con le seguenti:* «come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «di cui al presente comma» *aggiungere le seguenti:* «come integrato dalle risorse di cui all'articolo l, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2.38

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge si provvede all'aggiornamento e all'integrazione dei livelli essenziali di assistenza con le previsioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.

2-*ter*. Ai fini dell'aggiornamento e dell'integrazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma precedente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria e socio sanitaria alle persone di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge e coerentemente con le finalità di cui all'articolo 4 della presente legge.

2-*quater*. Entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari, emana il decreto di aggiornamento del DPCM 14 febbraio 2001, e successive modificazioni».

2.39

DIRINDIN, GRANAIOLA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Nell'ambito del procedimento di revisione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 553-565 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede all'adeguamento degli stessi tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 4, nonché degli obiettivi di servizio di cui al comma 2.

2-*ter*. Ai fini di cui al comma 2-*bis*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria e socio sanitaria alle persone con disabilità grave coerentemente con le finalità di cui all'articolo 4.

2-*quater*. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana il decreto di aggiornamento del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, e successive modificazioni».

2.40

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Le singole Regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*.

2-*ter*. Tutte le strutture finanziate, ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».

2.0.1

SERRA, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere, il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità)

1. Ai sensi degli articoli 2, 3, 13, 16, 32 e 38 della Costituzione, dell'articolo 19 della Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 e delle finalità di cui all'articolo 1 dalla presente legge è fatto obbligo ad ogni Ente pubblico competente in caso di permanenza, temporanea o continuativa, della persona disabile priva di sostegno familiare in soluzioni residenziali che non consentano una vita indipendente e la piena inclusione sociale in particolare ove si tratti di R.S.A., R.S.D., di reparti psichiatrici o strutture similari, anche se motivata da eventuali situazioni di emergenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari di loro competenza per avviare e portare a conclusione il percorso di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità.

2. Ai fini della realizzazione dell'obbligo di cui al precedente comma, gli Enti pubblici competenti elaborano, unitamente al gestore della struttura dove risiede la persona con disabilità priva di assistenza familiare, entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'eventuale ingresso in struttura, un progetto di vita individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328 che realizzi, in modo particolare, la deistituzionalizzazione e il supporto alla

domiciliarità in un tempo non superiore a dodici mesi.

3. Ai fini del contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano una vita indipendente e la piena inclusione sociale, gli Enti pubblici competenti possono realizzare un progetto di reddito minimo di inserimento, di cui all'articolo 15 decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per le persone con disabilità prive di sostegno familiare senza reddito o con un reddito che non sia superiore alla soglia di povertà così come individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998».

Art. 3

3.1

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2016, 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Tali somme sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, secondo le finalità disposte dalla presente legge».

Conseguentemente:

1) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «di assistenza, cura e protezione,»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Incremento del Fondo per le non autosufficienze finalizzato al finanziamento di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società».

3.2

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 2», *aggiungere le seguenti:* «al fine di potenziare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali».

3.3

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma l, primo periodo, sopprimere la parola: «grave».

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018» *con le seguenti:* «180 milioni di euro per l'anno 2016, in 80 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro annui per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «pari a» *con le seguenti:* «quanto a».

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Quanto all'ulteriore onere di cui all'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, 41,7 milioni di euro per l'anno 2017 e 43,9 milioni di euro annui per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 Febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

3.4

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 1, primo periodo, la parola: «Fondo» *è sostituita dalle seguenti:* «Fondo per il Dopo di Noi».

3.5

LEPRI, FAVERO, ANGIONI

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tale fondo è aggiuntivo alle dotazioni di risorse mediamente impegnate dalle Regioni negli anni precedenti per interventi sanitari, socio sanitari e sociali a favore delle persone con disabilità indicate all'articolo 1».

3.6

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

3.7

SERRA, PUGLIA

Sostituire il comma2 con i seguenti:

«2. L'accesso ai programmi e agli interventi a carico del Fondo è subordinato alla valutazione delle relazioni e del concreto sostegno sociale, personale ed emotivo dato alla persona disabile, priva di sostegno familiare, da parte di coloro che appartengono alla sfera sociale ed affettiva e da parte di coloro che forniscono aiuto o assistenza, nonché da una valutazione oggettiva, secondo standard unici, della qualità della vita del disabile.

2-*bis*. Gli strumenti valutativi per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma, sono individuati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisita una relazione da parte dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18».

3.8

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» *con le seguenti:* «a tutela della salute».

3.9

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» *con le seguenti:* «a tutela dei diritti umani».

3.10

PAGLINI, PUGLIA

Al comma 2, dopo la parola: «requisiti», *aggiungere le seguenti:* «, tra i quali deve essere previsto lo stato di indigenza,».

3.11

FASIOLO

Al comma 2, dopo le parole: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» *aggiungere le seguenti:* «Il decreto prevede che: *a)* le misure di cui all'articolo 4 della presente legge debbano essere adottate prioritariamente per attivare processi di deistituzionalizzazione per il rientro o mantenimento delle persone di cui all'articolo 1 presso il proprio domicilio o per l'inserimento delle stesse in micro-comunità, che riproducano, per quanto possibile, l'ambiente familiare; *b)* l'erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private, che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano, per almeno un decennio, la sostenibilità economica della gestione e la non possibilità, per lo stesso periodo di modificare la tipologia e gli *standard* di qualità adottati per la struttura o il servizio».

3.12

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 2, dopo le parole: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» *aggiungere le seguenti:* «Il decreto prevede che: *a)* le misure di cui all'articolo 4 della presente legge devono essere adottate prioritariamente per attivare processi di deistituzionalizzazione per il rientro o il mantenimento delle persone di cui all'articolo 1 presso il proprio domicilio o per l'inserimento dello stesse in micro-comunità che riproducano, per quanto possibile, l'ambiente familiare; *b)* l'erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all'articolo 4, comma l, lettera *c)*, sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano la

sostenibilità economica della gestione ed il mantenimento degli *standard* qualitativi adottati per la struttura ed i servizi prestati».

3.13

ROMANO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», *inserire le seguenti: «*in base alle finalità del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge, in particolare le lettere *a)* e *c)*. Il decreto garantisce altresì che le strutture finanziate con il presente fondo non siano ordinariamente sovvenzionate da un ente pubblico».

3.14

FAVERO, MANASSERO, ANGIONI, D'ADDA

Al comma 2, primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Il decreto prevede che:

a) le misure di cui all'articolo 4 della presente legge debbano essere adottate prioritariamente per attivare processi di deistituzionalizzazione per il rientro o mantenimento delle persone di cui all'articolo 1 presso il proprio domicilio o per l'inserimento delle stesse in micro-comunità, che riproducano, per quanto possibile, l'ambiente familiare;

b) l'erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private, che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano, per almeno un decennio, la sostenibilità economica della gestione e la non possibilità, per lo stesso periodo di modificare la tipologia e gli *standard* di qualità adottati per la struttura o il servizio».

3.15

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il decreto di cui al precedente periodo deve prevedere che l'erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all'articolo 4 comma 1, lettera *c)* sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private, che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano, per almeno un decennio, la sostenibilità economica della gestione e l'impossibilità per lo stesso periodo di modificare la tipologia e gli standard di qualità adottati per la struttura o il servizio».

3.16

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il decreto prevede che le misure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge siano adottate al fine di attivare prioritariamente processi di deistituzionalizzazione per il rientro o il mantenimento dei soggetti di cui all'articolo 1 presso il proprio domicilio; o per l'inserimento degli stessi in comunità di dimensione ristretta che riproducano, per quanto possibile, l'ambiente familiare. Il decreto prevede altresì che l'erogazione del finanziamento dei programmi e degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)* sia subordinata alla presentazione di un piano economico che garantisca la sostenibilità della gestione e il mantenimento degli *standard* qualitativi adottati per la struttura o il servizio per almeno dieci anni dall'attivazione del progetto».

3.17

FAVERO, FASIOLO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In tale decreto sono considerati gli specifici interventi richiesti dalla tipologia di disabilità, singola o plurima, volta a volta considerata».

3.18

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Sopprimere il comma 3.

3.19

BIANCONI, DALLA TOR, CONTE, MANCUSO

Al comma 3, sostituire le parole: «Le regioni adottano indirizzi» *con le seguenti:* «Previa intesa in sede di Conferenza Stato ? Regioni, le regioni adottano indirizzi comuni».

3.20

PAGLINI, PUGLIA

Al comma 3, dopo le parole: «di programmazione», *aggiungere le seguenti:* «per l'attuazione da parte dei Comuni e delle ASL delle misure di assistenza, cura e protezione».

3.21

DIRINDIN, GRANAIOLA, GUERRA, ANGIONI

Al comma 3, dopo le parole: «criteri e modalità» *inserire le seguenti:* «per l'integrazione di quanto previsto dalla presente legge con i programmi di assistenza previsti alla data di entrata in vigore della presente legge,».

3.22

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Al comma 3, dopo le parole: «modalità per la pubblicità» *aggiungere le seguenti:* «e la tracciabilità».

3.23

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Al comma 3, dopo le parole: «modalità per la pubblicità» *aggiungere le seguenti:* «e la tracciabilità».

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Governo definisce altresì il sistema di controllo telematico delle suddette attività di verifica e tracciabilità dei finanziamenti concessi e erogati dalle Regioni».

3.24

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, nel rispetto delle linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, volte a definire trasparenza e pubblicità delle procedure, anche di verifica, nonché criteri e requisiti qualitativi e quantitativi minimi che devono essere garantiti dalle strutture, dagli interventi e dai programmi, anche alla luce delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 1».

3.25

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Alla rubrica, sopprimere la parola: «grave».

Art. 4

4.1

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Finalità del fondo). ? 1.* Le risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, sono destinate all'attuazione delle seguenti finalità, in relazione a quanto previsto dalla linea di intervento 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità":

a) incrementare l'autonomia, l'indipendenza e la soddisfazione del disabile, perseguendo come obiettivo primario l'efficacia degli interventi assistenziali di cui alla presente legge;

b) realizzare progetti individuali di vita indipendente, percorsi di supporto alla domiciliarità favorendo l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione;

c) solo in via residuale, ove gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* non fossero attuabili, realizzare programmi di intervento in residenze che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, con la previsione di eventuale messa in opera di impianti e attrezzature necessari per il funzionamento di tali residenze;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, programmi di apprendimento, di accrescimento della consapevolezza e di recupero di capacità, acquisizione di nuove competenze necessarie alla gestione della vita quotidiana per il raggiungimento del massimo livello di autonomia personale possibile da parte delle persone di cui all'articolo 1».

4.2

DIRINDIN

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: «1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, nell'esclusivo interesse delle persone con disabilità grave, tenuto conto del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definito con modalità di cooprogettazione degli interventi fra i diretti interessati o i loro rappresentanti e le istituzioni coinvolte nella erogazione dei servizi, e, in particolare, alle seguenti finalità:».

4.3

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:» *con le seguenti:* «Il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, conformemente alle finalità della presente legge e del superiore interesse della persona con disabilità di cui all'articolo 1, è destinato all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2 e, in particolare, alla seguenti finalità:».

4.4

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: «1. Il Fondo è destinato all'attuazione dei livelli essenziali di cui all'articolo 2 e, in particolare, alle seguenti finalità:».

4.5

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Il Fondo è destinato» *con le seguenti:* «Le risorse del Fondo, come integrate dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinate».

4.6

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «alle seguenti finalità» *aggiungere le seguenti:* «, in ordine di priorità».

4.7

BIANCONI, DALLA TOR, CONTE, MANCUSO

Al comma 1, premettere alla lettera a) *la seguente:*

«*0a)* attivare e potenziare programmi volti a garantire il sostegno per le persone di cui all'articolo 1, comma 2 presso il proprio domicilio, incentivando tutte le misure volte all'eliminazione delle barriere strutturali che non favoriscono l'inclusione sociale delle persone con disabilità;».

4.8

MANASSERO, FAVERO, D'ADDA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di de-istituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità, preferibilmente nell'abitazione di origine della famiglia della persona con disabilità o in abitazioni individuate dalla stessa persona con disabilità che permettano di conservare e/o creare condizioni abitative e relazionali inclusive, tenendo conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, anche al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità».

4.9

FASIOLO

All'articolo 4, comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «attivare e potenziare», *aggiungere le seguenti:* «in via prioritaria e secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge,».

4.10

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «attivare e potenziare»*, inserire le seguenti:* «in via prioritaria e secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, della presente legge».

4.11

FAVERO, ANGIONI, D'ADDA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «attivare e potenziare»*, aggiungere le seguenti:* «in via prioritaria e secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge,».

4.12

ROMANO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* a)*, dopo le parole:* «attivare e potenziare»*, inserire le seguenti:* «in via prioritaria»;

b) *alla lettera* c)*, dopo la parola:* «realizzare»*, inserire le seguenti:* «in via prioritaria».

4.13

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «attivare e potenziare» *aggiungere:* «, in modo prioritario, i».

4.14

GRANAIOLA, DIRINDIN, GUERRA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «volti a» *inserire le seguenti:* «mantenere e».

4.15

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «a favorire» *con le seguenti:* «a realizzare, ai sensi di una piena attuazione dell'articolo 19 in materia di Vita indipendente e inclusione nella comunità, della Convenzione della Nazioni Unite su diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, i necessari».

4.16

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «di supporto» *aggiungere le seguenti:* «domiciliare, laddove possibile, o».

4.17

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare» *con le seguenti:* «preferibilmente nell'abitazione di origine della famiglia della persona con disabilità o in abitazioni individuate dalla stessa persona con disabilità che permettano di conservare e/o creare condizioni abitative e relazionali inclusive».

4.18

FASIOLO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «in abitazioni o gruppi-appartamento» *con le seguenti:* «nella propria casa di abitazione, in altra abitazione o gruppi-appartamento».

4.19

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «in abitazioni» *con le seguenti:* «presso l'abitazione dove la persona risiede permanentemente o presso la quale è stabilmente domiciliata».

4.20

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a)*, dopo le parole:* «gruppi-appartamento» *aggiungere le seguenti:* «di massimo 8 posti letto»;

b) *alla lettera* b)*, dopo le parole:* «soluzione abitativa extrafamiliare» *aggiungere le seguenti:*

«di massimo 8 posti letto»;

c) *alla lettera* c), *dopo le parole:* «di tipo familiare e di *co-housing*» *aggiungere le seguenti:* «di massimo 8 posti letto».

4.21

DIRINDIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *dopo le parole:* «gruppi-appartamento» *aggiungere le seguenti:* «di massimo 8 posti letto»;

b) *alla lettera* b), *dopo le parole:* «soluzione abitativa extrafamiliare» *aggiungere le seguenti:* «di massimo 8 posti letto»;

c) *alla lettera* c), *dopo le parole:* «di tipo familiare e di *co-housing*» *aggiungere le seguenti:* «di massimo 8 posti letto».

4.22

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare», *con le seguenti:* «dove ogni persona abbia un proprio appartamento e possa gestire il proprio spazio e tempo».

4.23

PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* «tengano conto anche», *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «possono tenere conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità. In ogni caso, l'eventuale uso e il tipo di nuove tecnologie da impiegare deve essere decisa dalla persona con disabilità, proprietario o conduttore dell'appartamento, o da suo rappresentante, sulla base delle proprie necessità e scelte di vita. Le persone con disabilità residenti o domiciliate negli appartamenti di cui alla presente lettera devono poter disporre di uno spazio adeguato di vita e di fruizione in base ai propri tempi. In particolare, i gruppi-appartamento devono avere le seguenti caratteristiche:

1) ad ogni persona disabile deve essere assegnato un proprio appartamento dotato di bagno e cucina. Nel caso in cui una persona con disabilità preferisca condividere l'appartamento con altri, esso deve essere dotato di una stanza da letto per ciascun inquilino;

2) l'organizzazione dell'assistenza e degli spazi comuni deve essere conforme alle esigenze del progetto personalizzato di ciascuno degli inquilini e la condivisione di spazi e/o appartamenti deve presupporre necessariamente una concordanza delle esigenze assistenziali e di vita delle persone con disabilità;

3) proprietaria o conduttore dell'appartamento deve essere la persona con disabilità;

4) limitazione dei compiti degli enti gestori delle strutture alla gestione e manutenzione delle parti comuni e del personale addetto ai servizi di assistenza, ad eccezione del personale addetto alle funzioni di cui al numero 5). I regolamenti di uso delle parti comuni delle strutture e per la fruizione dei servizi di assistenza sono concordate con le persone con disabilità residenti o domiciliate presso la struttura;

5) previsione di specifiche forme di assistenza personale, non condivisa con altri, per ciascuna persona con disabilità sulla base di quanto stabilito dal progetto personalizzato».

4.24

FAVERO, FASIOLO

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e tenuto conto della specificità delle disabilità, singole o plurime, e dei particolari servizi assistenziali ad esse connessi».

4.25

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.26

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* realizzare interventi di emergenza, per gravi motivi di salute e/o familiari del *Caregiver* familiare prevalente, presso l'abitazione della persona con disabilità di concerto con la stessa o, ove non possibile soprattutto a causa di gravi disabilità cognitive, con l'Amministratore di sostegno, il Tutore o il *Caregiver* familiare prevalente».

4.27

MANASSERO, D'ADDA, FAVERO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* realizzare interventi d'emergenza, per gravi motivi di salute del *Caregiver* familiare prevalente, presso l'abitazione della persona con disabilità di concerto con la stessa persona con disabilità e, soprattutto in casi di gravi disabilità cognitive, con il suo eventuale amministratore di sostegno/tutore ed il suo *Caregiver* familiare».

4.28

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* realizzare interventi di emergenza, per gravi motivi di salute o familiari del Familiare convivente che assiste in misura prevalente, la persona con disabilità, e ove possibile con il consenso della medesima persona con disabilità assistita e, soprattutto in caso di gravi disabilità cognitive di quest'ultima, con il consenso esplicito del suo eventuale Amministratore di Sostegno o Tutore».

4.29

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* realizzare interventi di assistenza domiciliare adeguati alle necessità, anche con una previsione di assistenza domiciliare 24 ore su 24 nei casi di elevata necessità assistenziale per far fronte a situazioni di emergenza temporanee ove sia impossibile il supporto dei familiari;».

4.30

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «se non compensabili con interventi di assistenza domiciliare anche sulle 24 ore;».

4.31

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «situazioni di emergenza» *aggiungere le seguenti:* «se non compensabili con interventi di assistenza domiciliare».

4.32

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ove sia strettamente necessario e previo esperimento della misura di sostegno presso il proprio domicilio»;

2) *alla lettera* c), *dopo la parola* «volti» *aggiungere le seguenti:* «al sostegno presso il proprio domicilio o in un ambiente che ne riproduca le condizioni abitative,».

4.33

PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel caso in cui ogni forma di possibile sostegno intradomiciliare si dimostri inadeguato;».

4.34

MANASSERO, D'ADDA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.35

PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sostituite la lettera c), *con la seguente:*

«*c)* realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing* ubicate quanto più possibile all'interno delle aree urbane o comunque in zone adeguatamente collegate, in cui le persone con disabilità possano decidere, qualora possibile, la gestione dei propri spazi e dei propri tempi. In particolare, le strutture alloggiative di cui alla presente lettera devono avere le seguenti caratteristiche:

1) ad ogni persona disabile deve essere assegnato un proprio appartamento dotato di bagno e cucina. Nel caso in cui una persona con disabilità preferisca condividere l'appartamento con altri, esso deve essere dotato di una stanza da letto per ciascun inquilino;

2) l'organizzazione dell'assistenza e degli spazi comuni deve essere conforme alle esigenze del progetto personalizzato di ciascuno degli inquilini e la condivisione di spazi e/o appartamenti deve presupporre necessariamente una concordanza delle esigenze assistenziali e di vita delle persone con disabilità;

3) proprietaria o conduttore dell'appartamento deve essere la persona con disabilità;

4) limitazione dei compiti degli enti gestori delle strutture alla gestione e manutenzione delle parti comuni e del personale addetto ai servizi di assistenza, ad eccezione del personale addetto alle funzioni di cui al numero 5). I regolamenti di uso delle parti comuni delle strutture e per la fruizione dei servizi di assistenza sono concordati con le persone con disabilità residenti o domiciliate presso la struttura;

5) previsione di specifiche forme di assistenza personale, non condivisa con altri, per ciascuna persona con disabilità sulla base di quanto stabilito dal progetto personalizzato».

4.36

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «di *co-housing*» *con le parole:* «abitazioni private riunite in gruppo e dotate di spazi e servizi collettivi, destinate a non più sei persone».

4.37

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «di *co-housing*» *aggiungere le seguenti:* «che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare».

4.38

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «di *co-housing*» *aggiungere le seguenti:* «e comunque con una capienza massima di accoglienza non superiore a otto persone».

4.39

DIRINDIN, GRANAIOLA, D'ADDA

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «di acquisto».

4.40

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «di locazione, di ristrutturazione» *aggiungere le seguenti* «, da svolgersi applicando principi di usabilità universale, flessibilità progettuale, semplicità d'uso, percettibilità, tolleranza all'errore, economia dello sforzo fisico e misure e spazi sufficienti,».

4.41

BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* «ristrutturazione», *aggiungere le seguenti:* «di locali».

4.42

FAVERO, FASIOLO

Al comma 1, lettera c), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, a condizione che sia pienamente

assicurata la necessaria specificità dei servizi resi a seconda della tipologia di disabilità, singola o plurima, volta a volta considerata».

4.43

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire le seguenti:*

«c-*bis)* Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, sentito il Ministro della Salute e acquisito il parere dell'Autorità per la protezione dei dati personali, sono emanate norme per l'adeguamento dei sistemi di vigilanza e controllo atti a garantire la sicurezza e l'incolumità psicofisica e mentale delle persone di cui all'articolo 1, comma 2, ammesse agli interventi di cui alla presente legge ed in particolare alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, e nei casi di istituzionalizzazione.

c-*ter)* Il regolamento di cui alla lettera c-*bis* è emanato tenendo conto di quanto previsto dagl'articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2006, n. 18».

4.44

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«c-*bis)* Le persone di cui all'articolo 1, comma 2, ammesse agli interventi di cui alla lettera *c)* del presente comma, ove ne ricorrano le condizioni, mantengono tale beneficio a vita. Il beneficio di cui al precedente periodo non è trasmissibile agli eredi e cessa con la morte del beneficiario».

4.45

FAVERO, FASIOLO

Al comma 1, lettera d), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che tengano conto delle specifiche esigenze della tipologia di disabilità, singola o plurima».

4.46

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*e)* impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, in particolare evitando la permanenza in residenze improprie o presso strutture che per numero di "ospiti" e caratteristiche non consentano la piena inclusione e non riproducano le condizioni abitative e la casa familiare».

4.47

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

4.48

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Al finanziamento dei programmi e degli interventi di cui al comma 1, con priorità per gli interventi di cui alla lettera *a)* del medesimo comma, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono concorrere le regioni e gli enti locali a cui compete l'attuazione, nonché eventuali soggetti di diritto privato, nel rispetto di criteri di trasparenza e garantendo l'assenza di conflitto di interessi.

3. Alla gestione dei suddetti programmi e interventi, in capo alle regioni e agli enti locali, possono altresì partecipare organismi del terzo settore e altri soggetti di diritto privato, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, ivi comprese le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Gli organismi e i soggetti di diritto privato di cui al precedente periodo sono individuati mediante procedure di bando pubblico e nel rispetto della normativa vigente in materia».

4.49

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «gli enti del terzo settore» *fino alla fine del comma.*

4.50

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «gli enti del terzo settore» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «nonché le famiglie».

4.51

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie».

4.52

FAVERO, FASIOLO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «alle persone con disabilità»*, aggiungere le seguenti:* «, con particolare riferimento a centri specializzati nella cura e riabilitazione di persone con disabilità plurime,».

4.53

PEZZOPANE

Al comma 2, dopo le parole: «che si associano» *aggiungere le seguenti:* «e che, con la mediazione dell'ente locale, sviluppino la partecipazione della comunità territoriale,».

4.54

MANASSERO, FAVERO, D'ADDA

Al comma 2, sostituire il periodo: «Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità» *con il seguente:* «Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento di organismi di rappresentanza competenti, indipendenti, imparziali e scevri da ogni conflitto di interessi e da ogni influenza indebita, come previsto dall'articolo 12 e dall'articolo 33 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità».

4.55

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «competenti, indipendenti, imparziali e scevri da conflitto di interessi e influenze indebite, ai sensi degli articoli 12 e 33 della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità».

4.56

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le Regioni e gli enti locali, anche tramite le aziende sanitarie e i centri riabilitativi che hanno in carico il disabile, sono tenuti a monitorare i progetti terapeutici, verificare i percorsi di inserimento e il corretto funzionamento delle strutture, nonché gli *standard* qualitativi e quantitativi delle medesime, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1».

4.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Contrasto ai trattamenti segreganti)

1. Ai sensi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, articolo 19, comma 1, lettera *b)*, lo Stato, Regioni e Comuni adottano tutti i provvedimenti di loro competenza finalizzati ad impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, adottando le misure necessarie a evitarne la permanenza in residenze e strutture improprie che, per il numero di ospiti o ulteriori caratteristiche, non risultino adeguate a riprodurre le condizioni abitative della casa familiare e a consentire la piena inclusione delle persone con disabilità.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, dal gennaio 2022 le strutture residenziali destinate all'accoglienza delle persone con disabilità aventi un numero maggiore di 8 posti letto non possono ottenere accreditamenti, sottoscrivere convenzioni e ottenere autorizzazioni da parte di regioni, comuni, città metropolitane, aziende Usl, anche se consorziate con organismi privati. Le medesime strutture non possono accedere ai contributi e finanziamenti del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge né ad altro tipo di finanziamento pubblico.

3. Nel caso di ricovero o residenza impropria o di sistemazione in emergenzialità delle persone con disabilità in strutture per anziani, strutture psichiatriche, Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Sanitarie per Disabili o strutture equiparabili alle precedenti, è fatto obbligo all'ente pubblico che ne ha disposto il ricovero, unitamente all'ente gestore della struttura, di predisporre un progetto individualizzato redatto ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 38 entro e non oltre 90 giorni dall'ingresso della persona nella struttura.

4. Il progetto individualizzato di cui il comma 3 dispone modalità e tempi massimi, non superiori a dodici mesi, per l'attivazione di percorsi volti a garantire soluzioni idonee di supporto alla domiciliarità o all'inserimento in contesti che riproducano le condizioni abitative e relazioni della casa familiare. Tali disposizioni sono da applicarsi anche alle persone già inserite in strutture improprie o di emergenza alla data di entrata in vigore delle presente legge.».

4.0.2

DIRINDIN, D'ADDA, ANGIONI

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Contrasto ai trattamenti segreganti)

1. Ai sensi della lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, Stato, Regioni e Comuni adottano tutti i provvedimenti di loro competenza finalizzati ad impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, in particolare impedendo la permanenza in residenze improprie o presso strutture che per numero di "ospiti" e caratteristiche non consentano la piena inclusione e non riproducano le condizioni abitative e la casa familiare.

2. In attuazione del comma 1, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, le strutture residenziali, destinate all'accoglienza delle persone con disabilità con un numero maggiore ad 8 posti letto non possono ottenere accreditamenti, sottoscrivere convenzioni e/o ottenere autorizzazioni da parte di regioni, comuni, città metropolitane, aziende Usl, anche se consorziate con organismi privati. Le medesime strutture non possono accedere ai contributi e finanziamenti del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge nè ad alcun altro finanziamento pubblico.

3. Nel caso di ricovero/residenza impropria o di "sistemazione in emergenzialità" di persone con disabilità in strutture per anziani, strutture psichiatriche, R.S.A., R.S.D. o strutture similari è fatto obbligo all'ente pubblico che ne ha disposto il ricovero, unitamente all'ente gestore della struttura, di predisporre, entro e non oltre 90 giorni dall'ingresso in struttura, un progetto individualizzato redatto ai sensi e per gli effetti della legge n. 328 del 2000 che disponga le modalità ed i tempi massimi, non superiori a mesi 12, per l'attivazione di percorsi volti a garantire soluzioni idonee di supporto alla domiciliarità o all'inserimento in contesti che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Tali disposizioni sono da applicarsi anche alle persone già inserite in strutture improprie o di emergenza alla data di entrata in vigore delle presente legge».

4.0.3

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Contrasto ai trattamenti segreganti)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *b)* della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della

legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato, le Regioni e i Comuni adottano tutti i provvedimenti di loro competenza finalizzati ad impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, in particolare impedendo la permanenza in residenze improprie o presso strutture che per numero di ospiti e caratteristiche non consentano la piena inclusione e non riproducano le condizioni abitative e la casa familiare.

2. In attuazione al comma 1, entro e non oltre il 31 dicembre 2021 le strutture residenziali, destinate all'accoglienza delle persone con disabilità con un numero di posti letto superiore ad otto non possono ottenere accreditamenti, sottoscrivere convenzioni e/o ottenere autorizzazioni da parte di regioni, comuni, città metropolitane, USL, anche se consorziate con organismi privati. Le medesime strutture non possono accedere ai contributi e finanziamenti del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge nè ad alcun altro finanziamento pubblico.

3. Nel caso di ricovero/residenza impropria o di sistemazione in emergenzialità di persone con disabilità in strutture per anziani, strutture psichiatriche, R.S.A., R.S.D. o strutture similari è fatto obbligo all'ente pubblico che ne ha disposto il ricovero, unitamente all'ente gestore della struttura di predisporre, entro e non oltre 90 giorni dall'ingresso in struttura della persona, un progetto individualizzato redatto ai sensi e per gli effetti della legge n. 328 del 2000 che disponga le modalità ed i tempi massimi, non superiori a dodici mesi, per l'attivazione di percorsi volti a garantire soluzioni idonee di supporto alla domiciliarità o all'inserimento in contesti che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di persone già inserite in strutture improprie o di emergenza alla data di entrata in vigore delle presente legge».

4.0.4

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo 4**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorre al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione "Fondo per il Dopo di Noi".

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

4. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

Art. 5

5.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

5.2

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Incremento del Fondo per le non autosufficienze finalizzato al finanziamento di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società) ? 1*. Il Fondo per le non autosufficienze di

cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Tali somme sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, secondo le finalità della presente legge e come previsto dalla Linea di intervento 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 9».

5.3

FAVERO, MANASSERO, D'ADDA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 15, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "o di invalidità permanente." sono inserite le seguenti: "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono soggette allo stesso regime tributario delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni".

1-*bis*. I premi versati sono deducibili nella misura massima di euro 5.164,57 euro all'anno per ogni soggetto disabile beneficiario. Il valore massimo deducibile viene aggiornato in base a quanto definito per la previdenza complementare, come all'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo n 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni.

1-*ter*. La tassazione agevolata al momento della prestazione è pari al 9 per cento sui contributi versati che hanno usufruito della deducibilità ed è nulla sui contributi in eccesso rispetto al tetto massimo.

1-*quater*. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il contratto assicurativo preveda una assicurazione caso morte a vita intera dove:

a) il beneficiario sia una persona con disabilità grave accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) gli assicurati siano i genitori del beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il beneficiario;

c) la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali con vincolo del loro utilizzo per le necessità e la realizzazione del progetto individuale della persona con disabilità;

d) gli eventi relativi alla vita degli assicurati siano il decesso o l'invalidità permanente;

e) non sia ammesso il riscatto totale se non in caso di decesso del beneficiario prima del verificarsi degli eventi di cui sopra;

f) siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50 per cento del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di unità immobiliare di cui alla presente legge o in caso di malattia grave del beneficiario;

1-*quinquies*. Al fine di fornire un riferimento indipendente per valutare oggettivamente l'offerta economica complessiva delle imprese di assicurazione, l'ISTAT elabora, ogni cinque anni, tabelle di mortalità specifiche per le principali tipologie di disabilità».

5.4

FASIOLO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 15, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "o di invalidità permanente." sono inserite le seguenti: "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con

disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono soggette allo stesso regime tributario delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni".

2. I premi versati sono deducibili nella misura massima di 5.164,57 euro all'anno per ogni soggetto disabile beneficiario. Il valore massimo deducibile viene aggiornato in base a quanto definito per la previdenza complementare, come all'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.

3. La tassazione agevolata al momento della prestazione è pari al 9 per cento sui contributi versati che hanno usufruito della deducibilità ed è nulla sui contributi in eccesso rispetto al tetto massimo.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il contratto assicurativo preveda una assicurazione caso morte a vita intera dove:

a) il Beneficiario sia una persona con disabilità grave accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) gli Assicurati siano i genitori del Beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il Beneficiario;

c) la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali con vincolo del loro utilizzo per le necessità e la realizzazione del progetto individuale della persona con disabilità;

d) gli Eventi relativi alla vita degli Assicurati siano il decesso o l'invalidità permanente;

e) non sia ammesso il riscatto totale se non in caso di decesso del Beneficiario prima del verificarsi degli Eventi di cui sopra;

f) siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50 per cento del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di unità immobiliare di cui alla presente legge o in caso di malattia grave del Beneficiario;

5. Al fine di fornire un riferimento indipendente per valutare oggettivamente l'offerta economica complessiva delle imprese di assicurazione, si dispone che l'ISTAT elabori tabelle di mortalità specifiche per le principali tipologie di disabilità. L'elaborazione è operata, ogni cinque anni dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio. La prima pubblicazione è prevista per il 31 luglio 2016».

5.5

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO, D'ADDA, ANGIONI, PADUA

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 3».

5.6

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Alla rubrica, sopprimere la parola: «grave».

5.0.1

BIANCONI, DALLA TOR, CONTE, MANCUSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(*Deducibilità delle spese per utenze domestiche*)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b- bis)* le spese sostenute per le utenze domestiche dell'abitazione in cui hanno residenza le persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 20 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro».

5.0.2

BIANCONI, DALLA TOR, CONTE, MANCUSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Aumento della detraibilità della spesa per gli addetti all'assistenza personale)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "2.100 euro" con le seguenti: "3.000 euro".

2. La disposizione di cui al comma l si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia è delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro».

Art. 6

6.1

PAGLINI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

6.2

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. ? *(Istituzione di trust a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie) ?*

1. Ai fini della presente legge e ai sensi della Convenzione de L'Aja relativa alla legge applicabile ai *trust* e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1º gennaio 1992, è riconosciuta, tutelata e promossa la possibilità di istituire *Trust* a favore di cittadini con disabilità privi di sostegno familiare al fine di conseguire per loro le migliori condizioni di autodeterminazione, di possibilità di scelta, di inclusione sociale e di realizzazione di una vita indipendente, di condizioni di benessere e di soddisfazione della vita, di cura e assistenza sanitaria e di supporto alla deistituzionalizzazione e al sostegno domiciliare.

2. L'atto istitutivo del *trust* deve:

a) indicare espressamente e in modo esclusivo le finalità di cui al comma 1;

b) essere stipulato per atto pubblico;

c) identificare, in maniera chiara e univoca, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli e, in modo particolare, indicare come esclusivi beneficiari del *trust* persone con disabilità;

d) indicare, in maniera chiara e univoca, come il trasferimento di beni e di diritti e, in modo particolare, di beni immobili e di diritti reali su di essi, l'accettazione di erogazioni liberali, di donazioni e di altri atti a titolo gratuito, di costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile o di fondi patrimoniali di cui all'articolo 167 del codice civile siano destinati esclusivamente alle finalità proprie della presente forma di *trust*;

e) indicare le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito;

f) indicare, in modo analitico, le attività necessarie a garantire le finalità di cui al comma 1 e ai bisogni di cui al presente comma, lettera *e0)*, comprese, in modo particolare e se desiderate, le scelte finalizzate a favorire la solidarietà tra i disabili ai fini della promozione delle attività di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità;

g) individuare gli obblighi del *trustee* riguardo al progetto di vita e alle finalità di cui al comma 1, che deve promuovere in favore delle persone con disabilità, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;

h) indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*;

i) individuare il soggetto preposto al controllo periodico delle obbligazioni imposte a carico del *trustee*;

l) stabilire il termine finale di durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità;

m) stabilire, in conseguenza dell'evento di cui alla lettera *i)* del presente comma, la destinazione del patrimonio residuo.

3. Se sussistono tutte le condizioni obbligatorie di cui al comma 2 del presente articolo ed unicamente ai fini della presente legge, sono ammesse le seguenti esenzioni e agevolazioni:

a) I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni;

b) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;

c) i benefici di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma si applicano anche nel caso di premorienza della persona con disabilità, indicata espressamente come beneficiaria del *trust* nei soli confronti dei genitori o del tutore legale;

d) gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* come istituito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

e) per il conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi ai *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, i Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in misura deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.

4. Le agevolazioni di cui al comma 3 del presente articolo, lettere *a)*, *b)* e *c)* si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017 mentre le agevolazioni di cui al 3 comma del presente articolo, lettera *e)* si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

6.3

LEPRI, FAVERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ? *(Misure a sostegno delle donazioni e delle gestioni fiduciarie con vincolo di destinazione a favore di persone con grave disabilità) ? 1.* I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito che prevedano la costituzione di vincoli di destinazione, da realizzare attraverso *trust* o altre gestioni fiduciarie previste dall'ordinamento, purché esclusivamente a favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità previste nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni; le relative imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; i relativi atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi posti in essere o richiesti dai *trust* o da altre gestioni fiduciarie sono esenti dall'imposta di bollo.

2. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati che prevedano la costituzione di vincoli di destinazione, da realizzare attraverso *trust* o altre gestioni fiduciarie previste dall'ordinamento, purché esclusivamente a favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità previste nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

3. Sono favorite le forme associate di gestione fiduciaria dei patrimoni con vincolo di destinazione, da realizzare con le forme previste per gli enti del Terzo settore e anche su scala sovraregionale, al fine di garantire una gestione partecipata, incentivare le donazioni, prevedere un controllo diffuso, nonché facilitare la fruizione dei servizi anche a favore di persone con grave disabilità non direttamente beneficiate di trasferimenti di beni e diritti.

4. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 e dalle maggiori spese derivanti dal comma 3, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, nonché dal comma 2 valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «minori entrate» *inserire le seguenti:* «e maggiori spese».

6.4

DIRINDIN, GRANAIOLA, GUERRA

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Il *trust* istituito ai sensi del presente articolo nell'esclusivo interesse di una persona con disabilità grave gode delle agevolazioni di cui al presente articolo.

02. L'istituzione del *trust* è subordinata all'accettazione da parte del beneficiario o, in caso di impossibilità dello stesso, da parte dell'amministratore di sostegno ovvero dal tutore ovvero, se il beneficiario è minorenne, da chi esercita la potestà genitoriale».

6.5

MANASSERO, D'ADDA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust*, istituiti esclusivamente per finalità assistenziali che non siano in contrasto con i principi stabiliti dalla Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità, all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni».

6.6

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di *trust*» *fino a:* «legge 5 febbraio 1992, n. 104» *con le seguenti:* «effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"».

Conseguentemente:

a) *sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:*

«2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust* identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti i coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei

confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo l del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;

b) *alla rubrica, sostituire la parola:* «con» *con le seguenti:* «affette da».

6.7

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di *trust*» *fino a:* «legge 5 febbraio 1992, n. 104» *con le seguenti:* «effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"».

Conseguentemente:

a) *sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:*

«2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla

persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cd. guardiano);

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le atte stazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;

b) *alla rubrica, sostituire la parola:* «con» *con le seguenti:* «affette da».

6.8

PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di *trust*» *fino a:* «legge 5 febbraio 1992, n. 104» *con le seguenti:* «effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento l del Decreto del Presidente della Repubblica 4

ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"».

Conseguentemente:

a) *sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:*

«2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:.

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust* identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di

sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;

b) *alla rubrica, sostituire la parola:* «con» *con le seguenti:* «affette da».

6.9

PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di *trust*» *fino a:* «legge 5 febbraio 1992, n. 104» *con le seguenti:* «effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento l del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"».

Conseguentemente:

a) *sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:*

«2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cd. Guardiano);

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;

b) *alla rubrica, sostituire la parola:* «con» *con le seguenti:* «affette da».

6.10

PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di *trust*» *fino a:* «modalità di cui all'articolo» *con le seguenti:* «effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo».

Conseguentemente:

a) sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:

«2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma l, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma l, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili

nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;

b) alla rubrica, sostituire la parola: «con» *con le seguenti:* «affette da».

6.11

PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di *trust*» *fino a:* «modalità di cui all'articolo» *con le seguenti:* «effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo».

Conseguentemente:

a) sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:

«2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust*, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cosiddetto Guardiano);

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della

relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;

b) alla rubrica, sostituire la parola: «con» *con le seguenti:* «affette da».

6.12

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di *trust*» *fino a:* «modalità di cui all'articolo» *con le seguenti:* «effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo».

Conseguentemente:

a) sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:

«2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore

delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;

b) alla rubrica, sostituire la parola: «con» *con le seguenti:* «affette da».

6.13

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «a vantaggio di *trust*» *fino a:* «modalità di cui all'articolo» *con le seguenti:* «effettuati attraverso *trust* Istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo».

Conseguentemente:

a) sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:

«2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust*, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cosiddetto guardiano);

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il

soggetto che ha usufruito. indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;

b) alla rubrica, sostituire la parola: «con» *con le seguenti:* «affette da».

6.14

ANITORI

Al comma 1 sostituire le parole: «a vantaggio di *trust*» *con le seguenti:* «mediante l'istituzione di *trust* ».

6.15

PEZZOPANE

Al comma 1, dopo le parole: «a vantaggio di *trust*» *inserire le seguenti:* «o di fondi istituti presso le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al comma 3 articolo 1, all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust* e il fondo di cui al comma 1 perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* e il fondo sono istituiti, e che i trasferimenti di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri in favore del fondo siano gravati da vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2645-*ter* del codice civile.».

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* o del fondo sia fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo o il regolamento identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* o il fondo è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) l'atto istitutivo individui gli obblighi del *trustee* o del gestore del fondo, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo indichi inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*;

d) gli esclusivi beneficiari del *trust* o del fondo siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* o nel fondo siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust* o del fondo;

f) l'atto istitutivo o il regolamento individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* o del fondo a carico del *trustee* o del gestore;

g) l'atto istitutivo stabilisca il termine finale di durata del *trust* o del fondo nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo o il regolamento stabilisca la destinazione del patrimonio residuo».

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* e dei fondi istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa».

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* o dal gestore fondo sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

e) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust* o nei fondi di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione di *trust* e fondi a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie)».

6.16

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere la parola: «grave».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» *aggiungere le seguenti:* «o comunque accertato da una Commissione pubblica preposta all'accertamento degli stati invalidanti».

6.17

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» *aggiungere le seguenti:* «tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"».

6.18

MANASSERO, D'ADDA, FAVERO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'istituzione di *trust*, previsti dal presente articolo è ammesse a condizione che il *trust* individui come finalità esclusiva, il perseguimento dei principi stabiliti dalla Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*, che si intende, altrimenti, nullo».

6.19

FAVERO, FASIOLO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle persone con disabilità» *aggiungere le seguenti:* «, soprattutto se plurime,».

6.20

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

6.21

ANITORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, all'atto istitutivo del *trust* deve essere allegata una dichiarazione attestante che colui che istituisce il *trust* non abbia a carico

giudizi pendenti per responsabilità patrimoniale ex articolo 2740 c.c».

6.22

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 3, lettera b), *sostituire le parole da:* «comprese le attività» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «escludendo forme di istituzionalizzazione, se non in specifici e certificati casi laddove non sussistano in alcun modo le condizioni che consentono a tali persone di continuare a vivere presso la propria abitazione o in contesti che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;».

6.23

MANASSERO, FAVERO, D'ADDA

Al comma 3, lettera b), *sostituire il periodo:* «comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione» *con il seguente:* «comprese le attività finalizzate ad evitare inderogabilmente la loro istituzionalizzazione».

6.24

ROMANO

Al comma 3, lettera b), *sostituire la parola:* «ridurre» *con la seguente:* «evitare».

6.25

BIGNAMI, DI BIAGIO

Al comma 3, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b-bis)* l'atto costitutivo indichi se il *trustee* sia persona fisica o giuridica, se sia lo stesso disponente o se trattasi di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ammessa a qualificarsi come Onlus ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997».

6.26

ANITORI

Al comma 3, lettera c) *sostituire le parole:* «l'atto istitutivo individui gli obblighi del *trustee*» *con le seguenti:* «l'atto istitutivo individui gli obblighi e i poteri del *trustee*, definendone anche limiti e modalità,».

6.27

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* c) *dopo le parole:* «a salvaguardarne i diritti» *aggiungere le seguenti:* «anche attraverso la valutazione prioritaria di eventuali indicatori di abusi fisici e psicologici e/o elementi di trascuratezza fisica e psicologica»;

2) *alla lettera* g), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «e individui i procedimenti per le dimissioni o la revoca del *trustee*».

6.28

MANASSERO, D'ADDA, FAVERO

Al comma 3, lettera c)*, dopo le parole:* «a salvaguardarne i diritti» *inserire le seguenti:* «civili, sociali ed umani e la propria condizione di salute fisica e psichica».

6.29

ANITORI

Al comma 3, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* l'atto istitutivo preveda il divieto per il *trustee* di disporre o gestire i beni affidatigli in modo difforme dal programma previsto dal disponente nell'atto istitutivo».

6.30

ROMANO

Al comma 3, lettera d)*, sostituire la parola:* «grave;» *con le seguenti:* «la maggioranza delle quali con disabilità grave così come definiti all'articolo 1, comma 2, della presente legge;».

6.31

ROMANO

Al comma 3, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* sia esplicitato che il *trustee*, nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal *trust*, dovrà tenere in considerazione la volontà espressa dai beneficiari;».

6.32

MANASSERO, D'ADDA, FAVERO

Al comma 3, la lettera f) *è sostituita dalla seguente:*

«*f)* L'organo di controllo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla verifica del rispetto delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* a carico del *trustee*, secondo i principi previsti dalla Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità».

6.33

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 3, lettera f)*, premettere le seguenti parole:* «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,».

6.34

ANITORI

Al comma 3, lettera f)*, dopo la parola:* «*trustee*»*, aggiungere:* «cui il *trustee* ha l'obbligo di rendere conto dell'attività compiuta».

6.35

CATALFO, PUGLIA

Al comma 3, lettera f)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «il quale dovrà essere individuabile per tutta la durata del *trust*».

6.36

BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 3, lettera f)*, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Tale soggetto dovrà essere individuabile per tutta la durata del *trust*».

6.37

BIGNAMI, DI BIAGIO

Al comma 3, alla lettera g)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «o in caso di sopraggiunta totale guarigione del beneficiario».

6.38

CATALFO, PUGLIA

Al comma 3, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con previsione che tale patrimonio continuino ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo qualora il patrimonio residuo stesso sia destinato ad una persona con disabilità grave».

6.39

PAGLINI, PUGLIA

Al comma 3, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

6.40

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis)* l'atto istitutivo costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*».

6.41

FAVERO, ANGIONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis)* nel caso in cui non esista un garante di fiducia dei familiari, il giudice tutelare nomini un amministratore di sostegno con funzioni di garante».

6.42

GUERRA, MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, RICCHIUTI, MOSCARDELLI, MANASSERO, DIRINDIN, D'ADDA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. In caso di premorienza del beneficiario, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il *trust* godono delle stesse agevolazioni fiscali di cui al presente articolo; in tutti gli altri casi, sono soggetti alle imposte, tasse e imposte locali previste dalla vigente normativa».

6.43

GUERRA, MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, RICCHIUTI, MOSCARDELLI, MANASSERO, DIRINDIN, D'ADDA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. In caso di morte del beneficiario del *trust* istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge medesima, il trasferimento del patrimonio residuo agli altri beneficiari del *trust* è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente e beneficiari del *trust*».

6.44

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. In caso di premorienza del beneficiario del *trust* istituito a favore di soggetti con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rispetto al disponente, il patrimonio residuo del *trust* si trasferisce in capo al disponente medesimo in regime di esenzione dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni».

6.45

BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In caso di premorienza del beneficiario del *trust* istituito a favore di soggetti con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 rispetto al disponente, il patrimonio residuo del *trust* si trasferisce in capo al disponente medesimo in regime di esenzione dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e non costituisce comunque presupposto impositivo ai fini reddituali».

6.46

PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito».

6.47

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da

imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito».

6.48

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nel caso di destinazione a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi del comma 3, lettera *f)* , del presente articolo, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo, nonché al pagamento della relativa imposta».

6.49

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nelle ipotesi di trasferimento, ai sensi del comma 3, lettera *f)*, del presente articolo, di beni e di diritti in seno alla gestione ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust* istituito in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento».

6.50

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, ai fini della destinazione del patrimonio residuo di cui alla lettera *f)* del presente articolo, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione».

6.51

MANASSERO, D'ADDA, FAVERO

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire le parole: «minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6» *con le seguenti:* «minori entrate derivanti dall'articolo 5».

6.52

BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 6, sopprimere il seguente periodo: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro a partire dall'anno 2016».

6.53

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Sopprimere i commi 7 e 8.

6.54

MANASSERO, D'ADDA

Al comma 7, sopprimere il seguente periodo: «effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti».

6.55

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 7, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» *aggiungere le seguenti:* «qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 7-*bis*».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 7 rimangono

capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 7 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

6.56

GUERRA, MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, RICCHIUTI, MOSCARDELLI, MANASSERO, DIRINDIN, D'ADDA, ANGIONI

Al comma 7, sostituire le parole: «reddito imponibile» *con le seguenti:* «reddito complessivo».

6.57

SACCONI, PAGANO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei fondi istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gestiti da "intermediari filantropici" le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7-*ter*. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati in favore dei fondi istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gestiti da «intermediari filantropici», si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nei limiti innalzati rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

7-*quater*. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente *mutatis mutandis*, nel regolamento istitutivo del fondo gestito da "intermediari filantropici", le condizioni di cui al comma 3 lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)* e *h)* del presente articolo ed i trasferimenti ed erogazioni in favore del fondo siano gravati da vincolo di destinazione a favore del fondo, ai sensi dell'articolo 793 del codice civile.

7-*quinquies*. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7-*bis* a 7-*quater*, valutate in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro».

Conseguentemente, al comma 8 dopo le parole: «commi 1, 4 e 5» *aggiungere le seguenti:* «e 7-*bis*», *e dopo le parole:* «comma 7», *aggiungere le seguenti:* «e 7-ter».

6.58

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 7 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della

legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 7 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

6.59

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 7 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

6.60

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 7 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni».

6.61

MANASSERO, FAVERO, D'ADDA

Al comma 9 aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire presso di sé un organo di controllo che assicuri, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5 della Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità, la realizzazione di tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l'eguale diritto delle persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà».

6.62

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO, D'ADDA, ANGIONI, PADUA

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 3».

6.63

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Alla rubrica, sopprimere la parola: «grave».

6.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche)

1. L'articolo 2645-*ter* del codice civile è integrato dal testo seguente: "Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, vengano destinati a favore delle persone con disabilità, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti senza scopo di lucro o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, e dell'articolo 408, possono essere trascritti, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione e, ai fini della costituzione del vincolo con effetti obbligatori, anche i beni mobili non registrati, titoli di credito, depositi bancari eccetera purché inseriti nei medesimi atti pubblici e per le stesse finalità quale requisito di validità dell'atto di destinazione. Per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo"».

Art. 7

7.1

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Custodia della memoria e campagne informative). ? 1.* La Repubblica, con le politiche e gli strumenti della presente legge, vigila, in modo particolare, affinché i disabili privi di sostegno familiare non siano privati degli elementi costitutivi della propria identità e storia sociale e possano costruire relazioni significative con la comunità di appartenenza al fine di rendere possibile la condivisione di una comune memoria collettiva. In modo particolare sono garantiti, tutelati e promossi la responsabilità, il diritto e il dovere di chi opera per la realizzazione della Vita indipendente e dell'inclusione sociale delle persone con disabilità e di chiunque sia responsabile della persona con disabilità priva di sostegno familiare, di dare a quest'ultima ogni orientamento e consiglio adeguato al pieno esercizio dei diritti e delle forme di tutela riconosciute dalla presente legge.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità in modo da favorire il ricorso agli strumenti di tutela e alle possibilità previsti nonché sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale e la promozione della Vita indipendente delle persone con disabilità».

7.2

FASIOLO

Al comma 1, dopo le parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri avvia», *eliminare le parole:* «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,».

7.3

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «disabilità grave» *aggiungere le seguenti:* «, prioritariamente della normativa richiamata all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2».

Art. 8

8.1

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI,

FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* «, acquisita una valutazione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3, legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e di sostegno alla domiciliarità e della realizzazione delle finalità e dei servizi di cui agli articoli precedenti e una valutazione della Commissione di indagine sull'esclusione sociale, di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sul rischio di povertà dei cittadini con disabilità privi di sostegno familiare e di cui terrà espressamente conto,».

8.2

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO, D'ADDA, ANGIONI, PADUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, svolge un'azione di monitoraggio sullo svolgimento e sui risultati dei percorsi di deistituzionalizzazione e sull'impatto degli interventi adottati in attuazione della presente legge sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e di minor isolamento. I risultati del monitoraggio confluiscono nella relazione di cui al comma 1».

8.3

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, partecipa all'elaborazione della Relazione di cui al comma 1 all'interno di un'apposita sezione, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggiore inclusione sociale e minore isolamento».

8.4

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nella relazione di cui al comma 1, vi è apposita sezione, redatta dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggiore inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge».

8.5

ROMANO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Nella relazione di cui al comma 1, vi è apposita sezione, redatta dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di de-istituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge».

8.6

FASIOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nella relazione di cui al comma 1 vi è apposita sezione, redatta dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge».

8.7

FAVERO, D'ADDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nella relazione alle Camere, di cui al comma 1, vi è apposita sezione, redatta dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge».

Art. 9

9.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al Fondo confluiscono, altresì, le risorse di cui al comma 400 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-*ter*. Il comma 400 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato«.

9.2

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A integrazione delle risorse di cui al presente articolo, possono essere previste ulteriori risorse che il Fondo sociale europeo fornisce ai progetti che promuovano l'indipendenza delle persone disabili nei loro luoghi di residenza, anche in aree rurali, e le iniziative di deistituzionalizzazione attraverso l'assistenza domiciliare».

Tit.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Nel titolo sopprimere la parola: «grave».

1.3.2.1.16. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 230 (pom.) del 20/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016
230ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4) ***Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ANGIONI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) dà conto di una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato, in cui denuncia le misure adottate dal DEF, in quanto inidonee a sostenere l'occupazione e la crescita economica. Critica in particolare le politiche per l'impiego, che non garantiscono un'offerta formativa adeguata. Indica nella semplificazione dello stato sociale e nel reddito di cittadinanza validi strumenti per conseguire obiettivi di lotta alla povertà e di inclusione sociale.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) esprime una dichiarazione di voto contrario alla proposta di parere del relatore, ritenendo che il Documento proceda ad uno smantellamento dello stato sociale e dei diritti dei lavoratori. Stigmatizza altresì l'assenza di ogni politica di sviluppo per il Mezzogiorno.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata. E' pertanto precluso il voto sulla proposta di parere contrario dei senatori Paglini, Catalfo e Puglia.

IN SEDE REFERENTE

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SACCONI avverte che alla scadenza del termine sono stati presentati 61 subemendamenti agli emendamenti 1.100 e 1.200 della relatrice, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che sono sconvocate le sedute antimeridiana e pomeridiana della Commissione previste per domani, giovedì 21 aprile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2016, gli allegati e il relativo annesso,
premesso che nell'ambito del quadro programmatico è previsto un incremento del PIL pari all'1,2 per cento per l'anno in corso fino a raggiungere l'1,4 per cento per il 2019 e un valore del tasso di disoccupazione pari all'11,4 per cento per l'anno in corso fino a scendere il 9,6 per cento per il 2019;
preso atto che i decreti legislativi previsti dalle deleghe in materia di lavoro hanno comportato una riforma del mercato del lavoro di ampia portata e il cui impatto positivo è già evidente nei dati sull?occupazione a tempo indeterminato;
considerato che il percorso di riforma si completerà nell'anno in corso con la piena operatività delle Agenzie istituite dai citati decreti legislativi, l'ANPAL e l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;
osservato positivamente che gli obiettivi finanziari previsti saranno raggiunti senza l'attivazione delle clausole di salvaguardia vigenti, ma attraverso una serie di interventi di revisione della spesa pubblica e di strumenti che accresceranno la fedeltà fiscale, riducendo al contempo margini di evasione;
valutato che sono attualmente all'esame del Parlamento provvedimenti in materia di riforma dei rapporti di lavoro subordinato, contrasto alla povertà, assistenza alle persone con disabilità grave e che, per l'anno in corso, il Governo si è impegnato a valutare la fattibilità di una maggiore flessibilità nel settore pensionistico,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI SARA PAGLINI, NUNZIA CATALFO E PUGLIA
SUL DOCUMENTO LVII, N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

L'11a Commissione del Senato,
esaminato per le parti di competenza il Documento di Economia e Finanza 2016 (*Doc.* n. LVII n. 4);
premesso che
il DEF 2016, il terzo di questo Governo, vorrebbe essere a parole la continuazione di quella presunta strategia (che secondo lo stesso documento sarebbe perseguita fin dal 2014) che avrebbe come obiettivi prioritari il rilancio della crescita e dell?occupazione. Tuttavia nè l'una nè l'altra sembrano prossime. Finita la spinta propulsiva *doping* degli incentivi, l'occupazione regredisce. Lo stesso Governo che si vede costretto a ridurre le stime di crescita economica per il triennio 2016-2018 ed, in particolare, a rivedere la previsione di aumento del PIL reale nel 2016 che scende dall'1,6 per cento all'1,2 per cento, e aumenta gli obiettivi di riduzione del rapporto tra *deficit* e PIL nel 2017 a segnalare che lo scenario economico si fa via via più fragile;
del resto, come rilevato dal Fondo monetario internazionale l'Italia resta un paese a rischio. Il FMI smonta il DEF, taglia le stime di crescita previste per il 2016 e 2017. Nel *World Economic Outlook* il FMI prevede un incremento del PIL del nostro Paese dell?1 per cento per quest?anno contro l?1,3 per cento stimato a gennaio, e dell?1,1 per cento nel 2017 (1,2 per cento). Gli economisti di Washington,

inoltre, prevedono l?inflazione ferma allo 0,2 per cento a fine anno con una lieve accelerata allo 0,7 per cento nel 2017, mentre la disoccupazione scenderà all?11,4 per cento nel 2016 (dall?11,9 per cento del 2015) e al 10,9 per cento l?anno prossimo. Uno 0,5 per cento, un niente rispetto al numero dei disoccupati e di coloro che lavoro non lo cercano neppure più, circa sette milioni di persone;
considerato che:
l'implementazione del Programma Europeo "Garanzia Giovani" sul territorio nazionale registra parecchie insufficienze. Nonostante un tasso di disoccupazione giovanile al 38 per cento, con punte del 50 per cento nel Sud, secondo il rapporto del programma aggiornato al 4 febbraio 2016 su una platea potenziale di beneficiari di azioni pari a 2,4 milioni, sono solo 955000 i giovani che si sono registrati al programma (il 39,9 per cento della potenziale platea) di cui soltanto 604000 (il 63,3 per cento del totale degli iscritti) sono stati presi in carico dai servizi per l?impiego. A 276000 di essi è stata proposta una misura prevista dal piano (il 28,9 per cento del totale degli iscritti), di cui al 61,6 per cento sono stati avviati a tirocini; il 21,2 per cento sono azioni formative e azioni di accompagnamento al lavoro; il 13,9 per cento sono *bonus* occupazionali; il 3,1 per cento servizio civile;
così come ha rilevato la Corte dei Conti Europea in un recente rapporto, sembra mancare una valutazione qualitativa delle offerte fatte ai ragazzi a partire da quale sbocco al lavoro hanno prodotto le esperienze lavorative e/o di tirocinio. È necessario, alla luce del dato che vede proprio i tirocini in testa alle offerte fatte ai ragazzi, mettere in campo un attento monitoraggio sugli esiti di queste esperienze per valutarne gli sbocchi lavorativi e, soprattutto, se vi sono stati palesi abusi;
inoltre, come rilevato nello stesso rapporto, è fondamentale per la buona riuscita di Garanzia Giovani, che a monte vi siano servizi per l?impiego efficienti ed efficaci e che vi sia il reale coinvolgimento del mondo delle imprese e della scuola;
purtroppo questa scelta non sembra quella messa in campo, fino ad oggi, dal Governo italiano;
la disciplina vigente in materia ha evidenziato elementi di debolezza del sistema dei servizi per l'impiego, caratterizzato da una ridotta capacità di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte degli operatori pubblici e da una limitata efficacia dell'azione degli operatori privati, scarsamente integrati con i Centri pubblici per l'impiego e chiamati a fronteggiare un quadro normativo profondamente diversificato sul territorio nazionale;
in particolare la persistente situazione di crisi economica ha portato allo scoperto le evidenti debolezze del sistema dei servizi per l'impiego nazionale, il loro scarso impatto sul livello occupazionale, il tasso di penetrazione dei servizi per l'impiego, cioè la quota dei lavoratori dipendenti che ha trovato lavoro grazie all'intermediazione dei servizi stessi rispetto al totale dei dipendenti che hanno trovato un lavoro nel periodo di riferimento;
in Italia solo un disoccupato su quattro si rivolge alle strutture pubbliche per avere supporto nella ricerca di un lavoro. Una percentuale inferiore alla media europea del 52 per cento, e particolarmente bassa se confrontata con l?82 per cento della Germania, il 58 per cento della Francia o anche il 40 per cento della Svizzera;
la maggiore efficienza dei servizi per l?impiego in altri paesi europei dipende molto dal *budget* e dalle dimensioni delle attività, che a loro volta determinano il successo nell?erogazione dei servizi. In Italia ci sono in tutto circa 550 Centri gestiti dalle province, per un totale di 7.200 dipendenti. Erogano 700000 colloqui di orientamento l?anno con una percentuale di collocamenti pari al 4 per cento circa. Ogni Cpi ha circa 16 operatori a disposizione degli utenti, con un rapporto medio di un addetto ogni 270 utenti. Il sistema tedesco si basa sull?Agenzia federale per il lavoro (*Bundesagentur für Arbeit*), che conta una sede centrale, 10 direzioni regionali, 176 agenzie per il lavoro (*Arbeitsagenturen*) supportate da 610 uffici dislocati sul territorio. Le agenzie inoltre sono divise in sezioni specializzate per servire, ad esempio, la popolazione universitaria e i lavoratori dei vari settori economici. Gli addetti al settore sono complessivamente 100000 e si occupano di gestire i servizi di *placement*, consulenza, formazione, creazione e salvaguardia dei posti di lavoro e distribuzione dei sussidi di disoccupazione. Anche considerando le dimensioni della Germania, la media è di un dipendente dell?Agenzia ogni 820 cittadini tedeschi circa (calcolato sul totale della popolazione), dieci volte

superiore del rapporto di uno a 8.600 in Italia. In Francia il *Pôle emploi*, (derivante dalla fusione nel 2008 dell?Agenzia nazionale per l?impiego, specializzata in servizi di collocamento, e dell?Unidec, atta a distribuire le indennità di disoccupazione) conta 50000 dipendenti e 1000 agenzie locali, con un *budget* di circa 4 miliardi l?anno per servire oltre 4 milioni di iscritti, l?80 per cento dei quali percepisce un?indennità di disoccupazione, a fronte di un 20 per cento di utenti giovani e donne in cerca del primo impiego. In Svizzera la principale piattaforma per erogare servizi nell?ambito del lavoro, del collocamento e della disoccupazione sono i 130 Uffici regionali di collocamento (Urc) in cui sono impiegati più di 2000 consulenti e cui risultavano iscritti alla fine di gennaio 2013, circa 150000 disoccupati (su un totale di 8 milioni di abitanti);

secondo un?indagine dell?Assemblea nazionale delle Province italiane, l?Italia spende l?1,4 per cento del Pil in politiche del lavoro, contro il 2,3 per cento della Francia, il 3,4 per cento della Germania e il 3,7 per cento dell?Olanda. Sul totale delle risorse a disposizione per le politiche del lavoro, l?Italia spende solo il 4 per cento in servizi per l?impiego, a fronte del 10 per cento della Francia, del 12 per cento della Germania e del 60 per cento del Regno Unito;

in Italia la percentuale di disoccupati è salita negli ultimi anni dall?8 per cento sino a superare l?11 per cento mentre in Francia, il tasso di disoccupazione è fermo al di sotto del 10 per cento e in Gran Bretagna, nonostante l?aggravarsi della crisi economica, la disoccupazione è diminuita al di sotto dell?8 per cento;

i dati sull'occupazione trionfalmente riportati dal Governo italiano dopo l'approvazione del cosiddetto *Jobs Act* oltre che palesemente sopravvalutati non sono stati accompagnati da una corrispondente crescita in termini di prodotto interno lordo;

da dati di febbraio 2016, nel 2015 con il *Jobs Act* si sono creati 109.000 nuovi posti di lavoro. Nel 2014, prima della nuova riforma dell'attuale Governo, i nuovi posti di lavoro furono 168.000. In pratica a fronte di un investimento di 12 miliardi di euro i posti creati sono diminuiti di 59.000 unità con in più il decreto Poletti che ha liberalizzato ulteriormente il ricorso ai contratti precari; e aggiungiamo l'uso massiccio dei *voucher* che precarizzano ulteriormente i nostri lavoratori;

come già più volte evidenziato, il riordino (e non la annunciata semplificazione) della normativa in materia di contratti di lavoro e, in particolare, l'introduzione delle cosiddette "tutele crescenti" ben lungi dal portare effettivi e durevoli benefici per quanto riguarda l'occupazione (imputabili solo a cospicui incentivi, erogati con gran dispendio di risorse pubbliche) si è tradotto in una diminuzione dei diritti (con l'abrogazione *de facto* dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) o addirittura (basti pensare alla nuova normativa in materia di lavoro accessorio) in un incentivo alla precarizzazione;

la legge di Stabilità per il 2015 ha inoltre eliminato uno strumento strutturale molto utilizzato che erano le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 407 del 1990 per sostituirlo con uno temporaneo. La legge 407/90, che per quasi 25 anni ha rappresentato uno degli incentivi più richiesti ed efficaci, è stata abolita in modo definitivo e sicuramente troppo frettoloso. Occorre ricordare che questa legge permetteva di assumere disoccupati di lungo periodo (più di 24 mesi) in qualsiasi momento e senza limiti di spesa: prevedeva infatti lo sgravio del 50 per cento e, in alcuni casi, l?esonero totale dai contributi Inps ed Inail per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate in qualsiasi momento;

per quanto riguarda il contrasto alla povertà come più volte ribadito per attuare un'efficace ed efficiente lotta all'emarginazione sociale è indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra le misure da attuare deve ritenersi compreso il reddito di cittadinanza essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

il reddito di cittadinanza, oltre ad essere un Sussidio Universale per il contrasto alla povertà è uno strumento di politica attiva del lavoro che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà ed è

condizionato all'inserimento lavorativo, alla riqualificazione e alla ricerca attiva del lavoro;
l'Italia e la Grecia sono ad oggi gli unici paesi in Europa a non aver previsto nel proprio *welfare* misure stabili a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale;
tuttavia la proposta per l'introduzione anche in Italia del reddito di cittadinanza è stata bloccata presso questa Commissione dall'atteggiamento passivo dei partiti di maggioranza;
le misure recentemente proposte dal Governo italiano (la disposizione inserita nei commi 386 e seguenti dell?articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con il quale è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per la lotta alla povertà e all?esclusione sociale", al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per il 2016 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall?anno 2017, le disposizioni di cui al disegno di legge delega attualmente all'esame della Camera dei deputati) appaiono più finalizzate a bloccare questa iniziativa che a dare concrete risposte. Esse appaiono infatti insufficienti sia dal punto di vista sostanziale che dal punto dei vista dei soggetti potenzialmente interessati. Per dare reale efficacia la platea degli aventi diritto dovrebbe considerare come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa calcolata nei 6/10 del reddito mediano equivalente *pro capite*, come peraltro già previsto dal Modello sociale europeo e indicato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010;
a quanto già illustrato, deve aggiungersi la totale mancanza di iniziative concrete da parte del Governo circa una riforma della normativa in materia del calcolo dell'ISEE, riforma ancor più necessaria alla luce della sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha bocciato la vigente normativa nella parte in cui essa faceva ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili;
dalle tabelle contenute nel DEF emerge che proseguirà altresì il blocco del *turn over*: la spesa per stipendi della PA, sulla base del DEF, è stata di 162 miliardi nel 2015, sfiorerà i 164 miliardi quest'anno (per lo sblocco di alcuni comparti e il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale) per stabilizzarsi a 163,5 miliardi nel 2019. Stipendi fermi dunque e nuova perdita del potere di acquisto. "La spesa per i redditi da lavoro dipendente è calata fra il 2009 e il 2015 di circa 10 miliardi", si vanta il Governo ma non bisogna lamentarsi poi se, così come ha ricordato la Banca d'Italia, con stipendi così bassi l'inflazione è ovviamente a zero;
si ritengono necessarie, sul piano nazionale, misure concrete al fine di:
? porre in essere una concreta razionalizzazione ed una semplificazione degli strumenti di sostegno al reddito attualmente esistenti al fine di pervenire, al pari di altri paesi europei, all'introduzione del reddito di cittadinanza quale meccanismo di protezione sociale universale;
? porre in essere misure concrete contro la diseguaglianza salariale, in particolare attraverso l'istituzione di un salario minimo per tutti i contratti nonchè la predisposizione di una specifica normativa che stabilisca un rapporto massimo di 1 a 12 tra il trattamento economico degli amministratori delle società quotate e quello della retribuzione dei dipendenti delle stesse;
? porre in essere il superamento della cosiddetta «staffetta generazionale» e perseguire invece un reale patto intergenerazionale, in linea con quanto previsto dal progetto Garanzia giovani, favorendo l'introduzione della figura del tirocinante a tempo pieno da affiancare al lavoratore anziano qualificato, al fine di garantire la formazione del primo e la continuità lavorativa e salariale del secondo;
? porre in essere, attraverso opportuni strumenti normativi, una drastica riduzione della pressione fiscale per le aziende che investono in Italia e che creano posti di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo inoltre sgravi contributivi crescenti a favore dei datori di lavoro che mantengono il lavoratore in azienda garantendone la costante riqualificazione;
? abbandonare il sistema degli incentivi *una tantum* che hanno avuto il solo effetto di drogare il mercato del lavoro e ripristinare invece le misure di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
? procedere al monitoraggio, valutazione ed eventuale revisione dei compiti delle agenzie di lavoro interinale e operare una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti valorizzando e ampliando la centralità delle strutture

pubbliche a partire dal ruolo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evitando le duplicazioni e le sovrapposizioni di funzione attraverso un chiaro riparto delle funzioni stesse tra strutture centrali e periferiche e la soppressione delle agenzie non produttive, preservando al contempo la piena indipendenza di INPS e ISFOL quali organismi di studio e controllo;

? rendere effettiva, con lo stanziamento di apposite risorse, l'interoperabilità dei dati, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di implementare i dati per la costituzione del Fascicolo personale elettronico del cittadino (collegato al libretto formativo), a partire dai soggetti pubblici già esistenti (compresi i sistemi informativi dell'ISTAT), al fine di favorire l?incontro tra domanda e offerta di lavoro, lo scambio di informazioni tra organi ed enti deputati alla formazione ed al collocamento sì da garantirne una sempre maggiore efficacia di azione, consentendo al lavoratore di poter documentare in modo certo le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale e le pregresse esperienze lavorative;

? prevedere un'eventuale revisione delle competenze tra Stato ed enti locali in materia di istruzione e formazione professionale al fine di superare la diffusione di interventi settoriali e non coordinati nell?ambito della formazione professionale attraverso la creazione di efficaci sistemi di valutazione ed una reale effettività dei controlli sui programmi in atto al fine di scongiurare l'abuso degli stessi o l'istituzione di corsi non finalizzati a concrete prospettive di inserimento nel mondo del lavoro;

? favorire una maggiore trasparenza circa la gestione delle risorse destinate alle politiche per l?occupazione e la formazione e implementare, anche a livello nazionale, apposite misure di responsabilizzazione degli enti locali, anzitutto le Regioni, per l'impiego efficace di tali risorse attraverso misure premiali e/o sanzionatorie, con un meccanismo che preveda la revoca delle risorse non utilizzate;

? operare per lo sviluppo della democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, in particolare attraverso il ripristino per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2015 delle garanzie dello Statuto dei lavoratori, vigenti prima della legge n. 92 del 2012 e l'adozione di una normativa volta ad assicurare una vera e piena rappresentanza e rappresentatività sindacale;

? procedere a una modifica delle attuali politiche in materia pensionistica e previdenziale a partire dalla abolizione della cosiddetta "riforma Fornero" di cui all?articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

esprime parere contrario.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2232

Art. 1

1.100/1

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

All'emendamento 1.100, sostituire le parole da: «disciplina misure di assistenza,» *fino a:* «all'articolo 4 della medesima legge.»*, con le seguenti:* «in applicazione dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" linea di intervento 3, disciplina misure volte a garantire il diritto alla vita indipendente e autodeterminata alle persone con disabilità grave. La presente legge regola inoltre che alle medesime sia garantita l'assistenza personale necessaria per consentire loro la personalizzazione degli interventi, l'integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita in particolare finalizzata a contrastare l'isolamento e la

segregazione. Tali interventi sono diretti alle persone con disabilità grave prive di adeguato sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza».

1.100/2

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

All'emendamento 1.100, primo periodo, sostituire le parole: «cura e protezione»*, con le seguenti:* «e cura».

1.100/3

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

All'emendamento 1.100, primo periodo, sostituire la parola: «protezione»*, con le seguenti:* «a tutela della salute».

1.100/4

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

All'emendamento 1.100, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» *con le seguente:* «a tutela dei diritti umani».

1.100/5

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

All'emendamento 1.100, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» *con la seguente:* «tutela».

1.100/6

BIGNAMI, ORELLANA

All'emendamento 1.100, dopo la parola: «protezione» *inserire le seguenti:* «per il benessere, l'inclusione sociale, l'autonomia personale, l'autodeterminazione, la possibilità di scelta,».

1.100/7

BIGNAMI, ORELLANA

All'emendamento 1.100, dopo la parola: «protezione» *inserire le seguenti:* «per il benessere, la piena inclusione e l'autonomia».

1.100/8

PAGLINI, SERRA, PUGLIA

All'emendamento 1.100, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «disabilità grave» *con la seguente:* «disabilità».

1.100/9

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI

All'emendamento 1.100, al capoverso 2, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «grave».

1.100/10

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI

All'emendamento 1.100, al capoverso 2, primo periodo, sopprimere la parola: «grave».

1.100/11

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «presa in carico» *aggiungere le seguenti:* «, tramite la costruzione e l'aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328,»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328» *con le seguenti:* «di cui al precedente periodo,».

1.100/12

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

All'emendamento 1.100, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, in conformità con quanto previsto dal "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità", in particolare linee di interventi 3 e 6».

1.100/13

SERRA, PUGLIA

All'emendamento 1.100, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile».

1.100/14

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.100, secondo periodo, sostituire le parole: «volte anche» *con le seguenti:* «finalizzate a».

1.100/15

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.100, secondo periodo, sostituire le parole: «volte anche» *con la seguente:* «volte».

1.100/16

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI

All'emendamento 1.100, al capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: «integrate» *con la seguente:* «adottate».

1.100/17

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.100, secondo periodo, dopo le parole: «legge 8 novembre 2000, n. 328» *aggiungere le seguenti:* «o di cui all'articolo 39, comma 2, lettere 1-*bis* e 1-*ter* della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

1.100/18

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI

All'emendamento 1.100, al capoverso 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «grave».

1.100/19

PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.100, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ove possibile,».

1.100/20

PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.100, secondo periodo, sostituire le parole: «, ove possibile,» *con la seguente:* «sempre».

1.100/21

BIGNAMI, ORELLANA

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «chi le rappresenta» *con le seguenti:* «l'amministratore di sostegno»

1.100/22

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI

All'emendamento 1.100, al capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: «Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3,» *con le seguenti:* «Lo stato di disabilità, di cui all'articolo 3, comma 1,».

1.100/23

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI

All'emendamento 1.100, al capoverso 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «grave».

1.100/24

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI

All'emendamento 1.100, al capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: «comma 3» *con le seguenti:* «comma 1».

1.100/25

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA

All'emendamento 1.100, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e

l'integrazione delle persone con disabilità"».

1.200/1

SERRA

All'emendamento 1 200, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «e la costituzione di trust, anche auto dichiarati, di vìncoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincoli dì destinazione disciplinato con conti-atto fiduciario, di cui all'articolo 6» *con le seguenti:* «e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità al fine di conseguire la migliore autodeterminazione finalizzata al raggiungimento di una vita il più possibile indipendente e deistituzionalizzata»;

b) al "Conseguentemente" sostituire l'articolo 6 con il seguente: «Art. 6. - *1.* Ai fini della presente legge e ai sensi della Convenzione de L'Aja relativa alla legge applicabile ai *trust* e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il Io gennaio 1992, è riconosciuta, tutelata e promossa la possibilità di istituire *trust* a favore di persone disabili prive di sostegno familiare al fine del conseguimento delle migliori condizioni di autodeterminazione, di possibilità di scelta, di inclusione sociale e di realizzazione di una vita indipendente, di condizioni di benessere, di cura e assistenza sanitaria e di supporto alla deistituzionalizzazione e al sostegno domiciliare.

2. L'atto istitutivo del *trust* deve:

a) indicare espressamente e in modo esclusivo le finalità di cui al comma 1;

b) essere stipulato per atto pubblico;

c) identificare, in maniera chiara e univoca, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli e, in modo particolare, indicare come esclusivi beneficiali del *trust* persone con disabilità;

d) indicare, in maniera chiara e univoca, come il trasferimento di beni e di diritti e, in modo particolare, di beni immobili e di diritti reali su di essi, l'accettazione di erogazioni liberali, di donazioni e di altri atti a titolo gratuito, di costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile o di fondi patrimoniali di cui all'articolo 167 del codice civile siano destinati esclusivamente alle finalità proprie della presente forma di *trust*;

e) indicare le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito;

f) indicare, in modo analitico, le attività necessarie a garantire le finalità di cui al comma 1 e ai bisogni di cui alla lettera *e)* del presente comma, comprese, in modo particolare e se desiderate, le scelte finalizzate a favorire la solidarietà tra i disabili ai fini della promozione delle attività di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità;

g) individuare gli obblighi del *trustee* riguardo al progetto di vita e alle finalità di cui al comma 1 che deve promuovere in favore delle persone con disabilità, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;

h) indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*;

i) individuare il soggetto preposto al controllo periodico delle obbligazioni imposte a carico del *trustee*;

1) stabilire il termine finale di durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità;

m) stabilire la destinazione del patrimonio residuo.

3. Se sussistono tutte le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo ed unicamente ai fini della presente legge, sono ammesse le seguenti esenzioni e agevolazioni:

a) i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni;

b) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;
c) gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
d) al conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi in *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, i Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, 1° comma, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;
e) alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

4. Le agevolazioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* si applicano a decorrere dal Io gennaio 2017, le agevolazioni di cui al comma 3, lettera *e)* si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e di cui al comma 3, lettera *e)*, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.»

1.200/2

PEZZOPANE

All'emendamento 1.200, comma 3, sostituire le parole : «disciplinati con contratto fiduciario, di cui all'articolo 6» *con le seguenti:* «sia disciplinato con contratto fiduciario, sia costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo».
Conseguentemente, al capoverso "Art. 6":
a) al comma 1, sostituire le parole: "composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinato con contratto fiduciario" *con le seguenti:* "di cui al comma 3 dell'articolo 1";
b) al comma 2, sostituire le parole; "il fondo speciale" *con le seguenti:* "i fondi speciali di cui ai comma 3 dell'articolo 1,";
c) al comma 3, lettere a), b), c), d), f),g) *e* h) *sostituire le parole:* "il fondo speciale di cui al comma 1" *con le seguenti:* "i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1," *e alla lettera* e), *sostituire le parole* : "nel fondo speciale di cui al comma 1" *con le seguenti:* "nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1,";
d) al comma 4, sostituire le parole: "ovvero stipulato il contratto fiduciario" *con le seguenti:* "ovvero stipulato il contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'artìcolo 1,";
e)al comma 5, sostituire le parole: "ovvero del contratto fiduciario che disciplina il fondo speciale di cui al comma 1" *con le seguenti:* "ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1,";
f) al comma 6, sostituire le parole: "ovvero del fondo speciale di cui al comma 1" *con le seguenti:* "ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell' articolo 1,";
g) al comma 8, sostituire le parole: "ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 1" *con le*

seguenti: "ovvero di destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1,";
h)al comma 9, sostituire le parole: "ovvero dei fondi speciali di cui al comma 1" *con le seguenti:* "ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1,";
i) sostituire la rubrica con la seguente: "(Istituzione di *trust*, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione)".

1.200/3

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - *(Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust* identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti i coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo l del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.».

1.200/4

PAGLINI, PUGLIA

*All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente» sostituire l'Art. 6 con il seguente: «*Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma l, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le

funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma l, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;

1.200/5

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente» sostituire l'Art. 6 con il seguente: «*Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;

1.200/6

PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e

l'integrazione delle persone con disabilità" sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:.

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust* identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della

legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;

1.200/7

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cd. guardiano);

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le atte stazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;

1.200/8

PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La

detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cd. guardiano);

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;

1.200/9

PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust*, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cosiddetto guardiano);

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli

immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;

1.200/10

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust*, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cosiddetto guardiano);

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva

attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito. indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo»;

1.200/11

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI

All'emendamento 1.200, al capoverso «Art. 6», al comma 1, sopprimere la parola: «grave».

1.200/12

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 4 della medesima legge » *aggiungere le seguenti:* «e tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità",».

1.200/13

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 2, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti: «e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.200/14

ANITORI

All'emendamento 1.200, capoverso «Articolo 6», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per garantire il raggiungimiento delle finalità di cui al comma 2, all'atto istitutivo del *trust* deve essere allegata una dichiarazione attestante che colui che istituisce il *trust* non abbia a carico giudizi pendenti per responsabilità patrimoniale *ex* articolo 274 del codice civile».

1.200/15

ANITORI

All'emendamento 1.200, capoverso «Articolo 6», al comma 3, lettera c)*, sostituire le parole:* «gli obblighi del *trustee*» *con le seguenti:* «gli obblighi e i poteri del *trustee*, definendone anche limiti e

modalità,».

1.200/16

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI

All'emendamento 1.200, al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera c)*, sopprimere la parola:* «grave».

1.200/17

ANITORI

All'emendamento 1.200, capoverso «Articolo 6», al comma 3, dopo la le lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis) l'atto istitutivo preveda il divieto per il *trustee* di disporre o gestire i beni affidatigli in modo difforme dal programma previsto dal Disponente nell'atto istitutivo».

1.200/18

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI

All'emendamento 1.200, al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera d)*, sopprimere la parola:* «grave».

1.200/19

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera f)*, premettere le seguenti parole:* «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,».

1.200/20

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI

All'emendamento 1.200, al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera g), *sopprimere la parola:* «grave».

1.200/21

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con previsione che a tale patrimonio continuino ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo qualora il patrimonio residuo stesso sia destinato ad una persona con disabilità grave».

1.200/22

PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.200/23

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis)* l'atto istitutivo costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*».

1.200/24

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito».

1.200/25

PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito».

1.200/26

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI

All'emendamento 1.200, al capoverso «Art. 6», al comma 5, sopprimere la parola: «grave».

1.200/27

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, ai fini della destinazione del patrimonio residuo di cui alla lettera *f)* del presente articolo, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione».

1.200/28

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Nel caso di destinazione a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi del comma 3, lettera *f)* , del presente articolo, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo, nonché al pagamento della relativa imposta».

1.200/29

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI

All'emendamento 1.200, al capoverso «Art. 6», al comma 6, sopprimere la parola: «grave».

1.200/30

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nelle ipotesi di trasferimento, ai sensi del comma 3, lettera *f)*, del presente articolo, di beni e di diritti in seno alla gestione ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust* istituito in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento».

1.200/31

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», sopprimere i commi 9 e 10.

1.200/32

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni

di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

1.200/33

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», al comma 9, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» *aggiungere le seguenti:* «qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 9-*bis*».

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

1.200/34

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

1.200/35

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200, al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo

risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni».

1.200/36

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI

All'emendamento 1.200, al capoverso «Art. 6», nella rubrica, sopprimere la parola: «grave».

1.3.2.1.17. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 231 (pom.) del 27/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016
231ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati da parte della relatrice Parente gli emendamenti 1.200 (testo 2) e 5.100, pubblicati in allegato. Invita la senatrice Parente a illustrarli, proponendo di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti a domani, giovedì 28 aprile, alle ore 12.

La relatrice PARENTE (*PD*) illustra l'emendamento 1.200 (testo 2), sottolineando l'inclusione delle Onlus fra gli istituti che possono godere di benefici fiscali. Relativamente all'emendamento 5.100, si sofferma sull'equiparazione delle agevolazioni tributarie tra le assicurazioni e gli istituti di previdenza integrativa.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede una dilazione del termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il PRESIDENTE, sottolineando che tutti i testi devono essere trasmessi alla 5a Commissione per il relativo parere, propone dunque di fissare tale termine a venerdì 29 aprile alle ore 9.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE auspica che si possa procedere alle votazioni già dalla prossima settimana, sottolineando la necessità di inserire nel testo modifiche riferite in particolare a buone pratiche che puntino sull'autosufficienza della persona disabile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. COM (2016) 128 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato. In particolare, chiede di valutare attentamente la possibilità di inserimento della "clausola sociale" tra le osservazioni.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) dà conto di uno schema di risoluzione presentato dal proprio Gruppo, pubblicato in allegato al resoconto, soffermandosi sul grave fenomeno delle disparità retributive tra i Paesi membri. Invita a correggere le indicazioni presenti nell'atto comunitario in esame, con particolare riferimento all'esigenza di ridurre da 24 a 3 mesi il termine dei distacchi dei lavoratori.

Il PRESIDENTE ritiene che il tema della "clausola sociale" difficilmente possa essere qui inserito, in considerazione della materia trattata dall'Atto comunitario in esame. Rammenta inoltre le

osservazioni acquisite sul tema dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità nazionale anticorruzione, in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge n. 1678-B (delega recepimento direttive appalti e concessioni).

Concorda il senatore ICHINO (*PD*), evidenziando che la "clausola sociale" si riferisce alla cessione di appalti e non al distacco dei lavoratori e sottolineando che l'Organizzazione internazionale del lavoro non impone standard rigidi nel campo dei distacchi per non danneggiare le economie emergenti.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), nel condividere le sollecitazioni del senatore Puglia, richiama quanto emerso nel corso delle audizioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Incita a porre attenzione alle conseguenze che fenomeni di distorsione retributiva possono avere anche nel campo della sicurezza sul lavoro.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti sull'istituto del distacco e sui suoi termini.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) denuncia che il fenomeno del distacco determina veri e propri effetti di *dumping* retributivo, con gravi costi sociali e forme preoccupanti di precarizzazione dei rapporti di lavoro. Auspica che ci si possa conformare alla direttiva in esame entro un anno dalla sua adozione.

La senatrice MANASSERO (*PD*) invita a una più precisa definizione dei termini riguardanti il distacco dei lavoratori. Plaude a una maggiore efficienza dei controlli, da attuarsi anche con strumenti telematici. Pone l'attenzione sulle specificità dei settori dell'autotrasporto e della logistica.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) si sofferma sulle problematiche riguardanti i settori delle compagnie aeree *low cost* e dei *call center* che hanno posto in essere politiche aziendali di delocalizzazione.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*), pur auspicando una convergenza con i contenuti dello schema di risoluzione presentato dal Movimento 5 Stelle, ritiene non possibile accogliere il termine di un anno per il recepimento della direttiva, in quanto contrario ai Trattati istitutivi dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE giudica essenziale l'individuazione di adeguate forme di equilibrio che garantiscano la libera circolazione dei lavoratori e i loro diritti in campo retributivo e previdenziale, ritenendo che una convergenza dei sistemi previdenziali favorirebbe la libera circolazione e garantirebbe condizioni di stabilità a tutti i paesi UE. Ricorda che la direttiva ha lo scopo di colpire le degenerazioni e le patologie dell'istituto del distacco e non di pregiudicare il principio della libera circolazione. A tale proposito, sottolinea che l'Italia è un Paese esportatore non solo di impianti e di tecnologie, ma anche di manodopera qualificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI Risoluzione PROPOSTO DALLA RELATRICE
sull'Atto comunitario N. COM (2016) 128 definitivo
sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
premesso che la revisione della direttiva del 1996 mira a rafforzare l'obiettivo originario di favorire l'esercizio della libera prestazione dei servizi transfrontalieri in un clima di concorrenza leale e rispetto dei diritti dei lavoratori, adattandosi alle nuove condizioni dell'economia e del mercato del lavoro;
valutato che la proposta in esame risulta oggetto di valutazioni estremamente diverse da parte degli Stati membri;
preso atto che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà;
si esprime in senso favorevole con le seguenti osservazioni.

Si evidenziano anzitutto alcuni aspetti critici che già attualmente caratterizzano l'applicazione della direttiva 96/71/CE:

· la possibilità di differenze retributive tra i lavoratori distaccati ed i lavoratori locali nei Paesi ospitanti;
· il riconoscimento ai lavoratori distaccati delle "tariffe minime salariali" (comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario) vigenti nel territorio in cui ha luogo il distacco in base a disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o a contratti collettivi;
· una definizione generica di "distacco", intendendo il lavoratore come colui che per un periodo limitato svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente;
· l'esigenza di integrazione della disciplina con norme specifiche, relative a forme ed istituti sviluppatisi nel mercato del lavoro, quali il subappalto, il lavoro interinale ed il distacco infragruppo.

In merito al testo della proposta, con riferimento all'articolo 1, numero 1), sulla disciplina specifica per il distacco di durata superiore a 24 mesi, si ritiene troppo ampia la durata temporale introdotta, dato che ad oggi la direttiva 96/71/CE citava espressamente di distacco "per un periodo limitato". Anche se la *ratio* della durata temporale risulta utile al fine di arginare il fenomeno elusivo di reiterati rinnovi e proroghe per i lavoratori distaccati, si suggerisce di introdurre un riferimento ai casi in cui, a causa di sospensioni o interruzioni del distacco, il superamento del limite dei 24 mesi venga calcolato, complessivamente, su un arco di tempo superiore, quale ad esempio 36 mesi.
Con riferimento al punto 2), lettera *c)*, che sostituisce il riferimento alle "tariffe minime salariali" con il principio di riconoscimento della "retribuzione", composta da tutti gli elementi resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o da contratti collettivi o arbitrati di applicazione generale, si osserva che la modifica potrebbe dar luogo a difficoltà, atteso che la soglia minima retributiva deve essere stabilita dalla legge nazionale o dalla contrattazione collettiva generalmente applicabile. In Italia il trattamento minimo salariale non ha regolazione normativa e viene fissato nei contratti collettivi di lavoro stipulati nei diversi settori produttivi dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, che però non hanno efficacia di "applicazione generale". Non essendoci quindi una retribuzione univoca cui rifarsi per l'equiparazione di tutti gli elementi richiamati nella proposta di direttiva, l'introduzione del principio di "parità di trattamento" potrebbe non trovare

applicazione nel nostro paese. Si suggerisce pertanto di specificare che il riferimento ai contratti collettivi, previsto dall?articolo 3 come modificato, sia effettuato con riferimento ai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, limitatamente a quelli aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, riprendendo così la nozione di cui all?articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni.
Sul punto, si osserva altresì che anche la previsione di pubblicare sul sito *web* ufficiale gli elementi costitutivi della retribuzione applicabile ai lavoratori distaccati potrebbe non essere di facile applicazione, data la già citata mancanza di un minimo salariale stabilito per legge.
Con riferimento al punto 2), paragrafo 1*ter*, in merito alle tutele dei lavoratori somministrati, si ritiene opportuno che, in caso si somministrazione transnazionale da parte di agenzie comunitarie, vi sia un obbligo di comunicazione preventiva alle autorità nazionali del paese in cui si svolge l'attività di somministrazione e si preveda una "anagrafe" dei lavoratori somministrati inviati in Italia, muniti possibilmente di una busta paga contenente copia della traduzione in lingua italiana.
Infine, un'attenzione particolare dovrebbe riguardare il settore dell'autotrasporto, non previsto nella proposta di direttiva in esame, con una normativa dedicata.

SCHEMA DI Risoluzione PROPOSTO dai senatori sara paglini, puglia e nunzia catalfo sull'Atto comunitario N. COM (2016) 128 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà

La Commissione 11a del Senato,
in sede d'esame dell'Atto Comunitario COM (2016) 128 "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi";
esprime, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 1), appare necessario modificare la novella di cui all'articolo 2-*bis* al fine di:
1) prevedere che, qualora la durata prevista o effettiva del distacco superi i tre mesi, lo Stato membro ospitante deve essere considerato quello in cui il lavoro è abitualmente svolto;
2) eliminare il comma 2 dell'articolo 2-*bis* in cui viene previsto che ai fini del computo dei 24 mesi si tiene conto della durata complessiva dei distacchi dei lavoratori, nel caso di sostituzione (per lo svolgimento delle medesime mansioni "nello stesso posto") con altri lavoratori distaccati; tale durata complessiva viene attribuita, ai fini in oggetto, ad ognuno dei distacchi interessati che abbia avuto una durata effettiva di almeno 6 mesi;
b) aggiungere alla fine dell'articolo 1, numero 2, lettera *c)* le parole: "fermo restando i limiti di cui all'articolo 2-*bis*";
c) in riferimento all'articolo 2, appare necessario modificare il paragrafo 1 al fine di stabilire che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro un anno dall'adozione della stessa.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2232

1.200 (testo 2)

LA RELATRICE

Al comma 3, sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*» *con le seguenti:* «e la costituzione di trust, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione sia disciplinati con contratto fiduciario, sia costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. ? *(Istituzione di* trust*, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione). ? 1.* I beni e i diritti conferiti in *trust*, anche autodichiarati, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust*, i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*, nel regolamento dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust*, ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, sia fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust*, ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust*, ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) l'atto istitutivo del *trust*, ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, individuino, rispettivamente, gli obblighi del *trustee*, del fiduciario e del gestorecon riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo, il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*, del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del *trust*, ovvero del contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*, dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile;

f) l'atto istitutivo, ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero all'atto di costituzione del vincolo di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, a carico del *trustee*, del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del *trust*, o dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile;

g) l'atto istitutivo, il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata del *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo, ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust*, ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del *trust*, ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera *h)* del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero agli atti che costituiscono vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust*, ovvero dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust*, ovvero di destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati daiprivati nei confronti di *trust*, istituiti ai sensi del comma 1, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati

sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 9si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

5.100

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 (*Agevolazioni tributarie per i fondi pensione e le assicurazioni in favore di persone affette da disabilità*) - 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono deducibili ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore, per ogni soggetto disabile beneficiario, alla misura massima stabilita dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni assicurative sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni assicurative comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 9 per cento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel caso in cui il contratto di assicurazione avente ad oggetto il rischio di morte preveda che:

a) il beneficiario sia una persona con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

b) gli assicurati siano i genitori del beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il beneficiario;

c) la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali;

d) gli eventi relativi alla vita degli assicurati siano il decesso o l'invalidità permanente;

e) non sia ammesso il riscatto totale se non in caso del verificarsi degli eventi di cui alla lettera d);

f) siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50 per cento del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di un'unità abitativa destinata all'assistenza della persona con disabilità gravi di cui alla lettera a), in caso di malattia grave del beneficiario.

4. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. In aggiunta alla deduzione dei contributi effettuata in base ai commi precedenti, i contributi versati in favore di persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad ulteriori euro 5.164,57 per ogni soggetto disabile beneficiario."

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 35,7 milioni di euro

per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.»

1.3.2.1.18. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 232 (pom.) del 03/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA VICENDA DEI LAVORATORI IBM

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) segnala con preoccupazione la situazione in cui versano dal marzo scorso 290 lavoratori dell'IBM Italia, nei confronti dei quali l'azienda ha aperto una procedura di licenziamento collettivo.

Il presidente SACCONI assicura la massima attenzione nei confronti della vicenda, che presenta risvolti assai delicati sotto il profilo occupazionale.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. COM (2016) 128 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 125)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

La relatrice SPILABOTTE (PD) dà conto di una nuova bozza di risoluzione, pubblicata in allegato, di segno favorevole con osservazioni che tengono conto di notazioni emerse nel corso della precedente seduta.

Il senatore PUGLIA (M5S) illustra il testo di una nuova proposta di risoluzione, anch'essa favorevole con osservazioni e pubblicata in allegato, da lui sottoscritta insieme con le senatrici Paglini e Catalfo.

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette ai voti la proposta di risoluzione della relatrice, che è approvata a maggioranza. Risulta conseguentemente precluso il voto sulla proposta di risoluzione testé illustrata dal senatore Puglia.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 292)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ICHINO (PD), precisa preliminarmente che lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 17, comma 1, lettera s) della legge n. 124 del 2015 e rappresenta la risposta del Governo all'indignazione dell'opinione pubblica di fronte ad alcuni clamorosi episodi di assenteismo fraudolento scoperti dalla polizia giudiziaria. I provvedimenti disciplinari ivi previsti colpiscono l'assenteismo fraudolento, che costituisce unicamente la punta di un iceberg rispetto al fenomeno dell'assenteismo abusivo, e che è opportuno colpire con la massima severità. Non è però a suo avviso con la minaccia del licenziamento in tronco che si può combattere con successo l'assenteismo abusivo. Il problema va affrontato dai dirigenti responsabili solo in via straordinaria in chiave repressiva, con i provvedimenti disciplinari; in via ordinaria, esso va invece affrontato in chiave preventiva con il buon esempio, con la buona organizzazione del lavoro, con la motivazione dei dipendenti e premiando i più assidui e diligenti. Nell'illustrare il provvedimento, il relatore si sofferma quindi sull'articolo 1, che modifica l'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, ampliando la portata della fattispecie disciplinare della falsa attestazione della presenza in servizio di un pubblico dipendente; la disposizione introduce inoltre la sospensione cautelare del dipendente

pubblico in caso di falsa attestazione della presenza in servizio ed amplia la responsabilità dei dirigenti o dei responsabili di servizio competenti.

Dopo aver segnalato alcune criticità sul testo già evidenziate nel parere espresso dal Consiglio di Stato, il relatore sottolinea che il decreto in esame rappresenta una anticipazione parziale del decreto legislativo finalizzato a riscrivere il testo unico della disciplina legislativa dell?impiego pubblico. Segnala altresì la necessità di introdurre nel provvedimento in esame due nuove disposizioni, che, rispettivamente, stabiliscano di fissare per il dirigente responsabile obiettivi precisi finalizzati all'eliminazione dell?assenteismo abusivo e dispongano la revoca dell?incarico al responsabile del personale che non riesca a realizzare quegli obiettivi. A suo avviso ciò può rappresentare una anticipazione del nuovo assetto delle amministrazioni pubbliche, basato sul governo per obiettivi precisi, specifici e misurabili e sulla valutazione dei dirigenti in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi stessi.

Conclusivamente, si riserva di proporre una bozza di osservazioni alla conclusione del dibattito.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) chiede delucidazioni sul ruolo di controllo che può esercitare il dirigente delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore ICHINO (PD), anche con riferimento a recenti casi di cronaca, ritiene che le funzioni di controllo dei dirigenti pubblici non siano state sempre esercitate in misura adeguata, mentre costituirebbero uno strumento determinante di lotta all'assenteismo abusivo o fraudolento. Ritiene necessario pretendere dai dirigenti pubblici il conseguimento degli obiettivi loro assegnati, ivi incluso il controllo sulla presenza dei dipendenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) (n. 296)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice SPILABOTTE (PD) illustra lo schema di decreto legislativo, predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2014/67/UE (cosiddetta direttiva Enforcement), che pone misure per l'applicazione della normativa europea sul distacco temporaneo di lavoratori, di cui alla direttiva 96/71/CE. Gli articoli 1, 2 e 4 dello schema confermano norme generali già stabilite dal decreto legislativo n. 72 del 2000, che ha recepito la suddetta direttiva 96/71/CE. L'articolo 3individua gli elementi ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco e, con riferimento alle ipotesi di distacco non autentico, indica le sanzioni amministrative pecuniarie. Gli articoli 6 e 7 contengonole

informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione, pubblicate sul sito del Ministero del lavoro, e la disciplina degli scambi di informazioni tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le autorità di altri Stati membri. In base alle norme introdotte dall'articolo 9, l'impresa che intenda distaccare lavoratori in Italia deve comunicare al Ministero del lavoro alcuni elementi ivi individuati; sull'impresa distaccante gravano alcuni obblighi di documentazione, la cui violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria. Ai sensi dell'articolo 10, l'Ispettorato nazionale del lavoro effettua accertamenti ispettivi intesi a verificare l'osservanza delle disposizioni del decreto in esame.

La relatrice si sofferma poi sugli articoli da 12 a 23, che disciplinano i casi di esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia. Infine, l'articolo 24reca le clausole di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 25 provvede all'abrogazione esplicita del decreto legislativo n. 72 del 2000.

Conclusivamente, la relatrice si riserva di predisporre una bozza di parere alla conclusione del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2232) **Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(292) **BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente SACCONI informa che allo scadere del termine sono stati presentati 50 subemendamenti agli emendamenti 1.200 (testo 2) e 5.100 (testo corretto) della relatrice, pubblicati in allegato, e che sia sul disegno di legge n. 2232, scelto come testo base, che sulle proposte ad esso riferite si è in attesa del parere della Commissione Bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 128 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 125)

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
premesso che la revisione della direttiva del 1996 mira a rafforzare l'obiettivo originario di favorire l'esercizio della libera prestazione dei servizi transfrontalieri in un clima di concorrenza leale e rispetto dei diritti dei lavoratori, adattandosi alle nuove condizioni dell'economia e del mercato del lavoro;
valutato che la proposta in esame risulta oggetto di valutazioni estremamente diverse da parte degli Stati membri;
preso atto che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà;
si esprime in senso favorevole con le seguenti osservazioni.

Si evidenziano anzitutto alcuni aspetti critici che già attualmente caratterizzano l'applicazione della direttiva 96/71/CE:

· la possibilità di differenze retributive tra i lavoratori distaccati ed i lavoratori locali nei Paesi ospitanti;
· il riconoscimento ai lavoratori distaccati delle "tariffe minime salariali" (comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario) vigenti nel territorio in cui ha luogo il distacco in base a disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o a contratti collettivi;
· una definizione generica di "distacco", intendendo il lavoratore come colui che per un periodo limitato svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente;
· l'esigenza di integrazione della disciplina con norme specifiche, relative a forme ed istituti sviluppatisi nel mercato del lavoro, quali il subappalto, il lavoro interinale ed il distacco infragruppo.

In merito al testo della proposta, con riferimento all'articolo 1, numero 1), sulla disciplina specifica per il distacco per un periodo superiore a 24 mesi, anche se la ratio della novella è utile per arginare il fenomeno elusivo di reiterati rinnovi e proroghe per i lavoratori distaccati, si ritiene tuttavia troppo ampia la durata temporale introdotta, dato che ad oggi la direttiva 96/71/CE citava espressamente il distacco "per un periodo limitato", e si suggerisce pertanto di introdurre un termine di durata non superiore a 12 mesi.
Con riferimento al punto 2), lettera c), che sostituisce il riferimento alle "tariffe minime salariali" con il principio di riconoscimento della "retribuzione", composta da tutti gli elementi resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o da contratti collettivi o arbitrati di applicazione generale, si osserva che la modifica potrebbe dar luogo a difficoltà, atteso che la soglia minima retributiva deve essere stabilita dalla legge nazionale o dalla contrattazione collettiva generalmente applicabile. In Italia il trattamento minimo salariale non ha regolazione normativa e viene fissato nei contratti collettivi di lavoro stipulati nei diversi settori produttivi dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, che però non hanno efficacia di "applicazione generale". Si ricorda tuttavia che il principio di "parità di trattamento" retributivo e normativo, richiamato nella direttiva, è già previsto nel nostro ordinamento (articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e articolo 4 del decreto legislativo n. 72 del 2000) per tutti i lavoratori stranieri che operano nel nostro Paese, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.

Si suggerisce pertanto di specificare che il riferimento ai contratti collettivi, previsto dall?articolo 3 come modificato, sia effettuato con riferimento ai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, limitatamente a quelli aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, riprendendo così la nozione di cui all?articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni.
Sul punto, si osserva altresì che anche la previsione di pubblicare sul sito web ufficiale gli elementi costitutivi della retribuzione applicabile ai lavoratori distaccati potrebbe non essere di facile applicazione, data la già citata mancanza di un minimo salariale stabilito per legge.
Con riferimento al punto 2), paragrafo 1ter, in merito alle tutele dei lavoratori somministrati, si ritiene opportuno che, in caso di somministrazione transnazionale da parte di agenzie comunitarie, vi sia un obbligo di comunicazione preventiva alle autorità nazionali del Paese in cui si svolge l'attività di somministrazione e si preveda una "anagrafe" dei lavoratori somministrati inviati in Italia, muniti possibilmente di una busta paga contenente copia della traduzione in lingua italiana.
Infine, un'attenzione particolare dovrebbe riguardare il settore dell'autotrasporto, non previsto nella proposta di direttiva in esame, con una normativa dedicata.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI SARA PAGLINI, PUGLIA E NUNZIA CATALFO
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 128 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

L'11a Commissione del Senato,
in sede d'esame dell'Atto Comunitario COM (2016) 128 definitivo "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi";
esprime, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 1), appare necessario modificare la novella di cui all'articolo 2-bis al fine di:
1) prevedere che lo Stato membro ospitante debba essere considerato quello in cui il lavoro è abitualmente svolto qualora la durata prevista o effettiva del distacco superi i tre mesi complessivi, da intendersi come la sommatoria di più contratti anche tra più lavoratori distaccati aventi per oggetto mansioni equivalenti;
2) eliminare il comma 2 dell'articolo 2-bis in cui viene previsto che ai fini del computo dei 24 mesi si tiene conto della durata complessiva dei distacchi dei lavoratori, nel caso di sostituzione (per lo svolgimento delle medesime mansioni "nello stesso posto") con altri lavoratori distaccati; tale durata complessiva viene attribuita, ai fini in oggetto, ad ognuno dei distacchi interessati che abbia avuto una durata effettiva di almeno 6 mesi;
b) aggiungere alla fine dell'articolo 1, numero 2, lettera c) le parole: "fermo restando i limiti di cui all'articolo 2-bis";
c) in riferimento all'articolo 2, appare necessario modificare il paragrafo 1 al fine di stabilire che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro un anno dall'adozione della stessa;
d) per quanto riguarda la retribuzione dei lavoratori impiegati in attività dello spettacolo o stagionali deve essere sempre garantita l'applicazione automatica ed immediata delle specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

e) appare auspicabile l'inserimento di una disposizione volta ad indicare che il trattamento salariale minimo del lavoratore non possa comunque essere inferiore alla soglia di rischio di povertà (AROPE) indicata da Eurostat per il Paese di provenienza del lavoratore stesso maggiorata del 30 per cento;
f) in generale appare auspicabile che sia posta in essere un'azione a livello europeo al fine di giungere alla definizione di una normativa comunitaria circa un livello retributivo minimo universale per tutti i Paesi dell'UE anche al fine di poter procedere ad un sempre maggior raccordo tra i sistemi previdenziali favorendo in tal modo la possibilità per i lavoratori di operare una ricongiunzione non onerosa degli eventuali contributi maturati nel corso di periodi lavorativi in Paesi diversi.

ULTERIORI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2232

1.200 testo 2/1
CATALFO
All'emendamento 1.200 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione sia disciplinati con contratto fiduciario, sia costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo» *con le seguenti:* «e la costituzione di *trust*, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario»;
b) sopprimere il «*Conseguentemente*».

1.200 testo 2/2
SERRA
All'emendamento 1.200 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione sia disciplinati con contratto fiduciario, sia costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo» *con le seguenti:* «e la costituzione di *trust* in favore di persone con disabilità al fine di conseguire la migliore autodeterminazione finalizzata al raggiungimento di una vita il più possibile indipendente e deistituzionalizzata»
b) al "Conseguentemente", sostituire l'articolo 6 con il seguente:
«Art. 6. - *1.* Ai fini della presente legge e ai sensi della Convenzione de L'Aja relativa alla legge applicabile ai *trust* e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, è riconosciuta, tutelata e promossa la possibilità di istituire *trust* a favore di persone disabili prive di sostegno familiare al fine del conseguimento delle migliori condizioni di autodeterminazione, di possibilità di scelta, di inclusione sociale e di realizzazione di una vita indipendente, di condizioni di benessere, di cura e assistenza sanitaria e di supporto alla deistituzionalizzazione e al sostegno domiciliare.
2. L'atto istitutivo del *trust* deve:
a) indicare espressamente e in modo esclusivo le finalità di cui al comma 1;
b) essere stipulato per atto pubblico;
c) identificare, in maniera chiara e univoca, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli e, in modo

particolare, indicare come esclusivi beneficiari del *trust* persone con disabilità;
d) indicare, in maniera chiara e univoca, come il trasferimento di beni e di diritti e, in modo particolare, di beni immobili e di diritti reali su di essi, l'accettazione di erogazioni liberali, di donazioni e di altri atti a titolo gratuito, di costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile o di fondi patrimoniali di cui all'articolo 167 del codice civile siano destinati esclusivamente alle finalità proprie della presente forma di *trust*;
e) indicare le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito;
f) indicare, in modo analitico, le attività necessarie a garantire le finalità di cui al comma 1 e ai bisogni di cui alla lettera e) del presente comma, comprese, in modo particolare e se desiderate, le scelte finalizzate a favorire la solidarietà tra i disabili ai fini della promozione delle attività di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità;
g) individuare gli obblighi del *trustee* riguardo al progetto di vita e alle finalità di cui al comma 1 che deve promuovere in favore delle persone con disabilità, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;
h) indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*;
i) individuare il soggetto preposto al controllo periodico delle obbligazioni imposte a carico del *trustee* ;
l) stabilire il termine finale di durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità;
m) stabilire la destinazione del patrimonio residuo.
3. Se sussistono tutte le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo ed unicamente ai fini della presente legge, sono ammesse le seguenti esenzioni e agevolazioni:
a) i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni;
b) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;
c) gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
d) al conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi in *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, i Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;
e) alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
4. Le agevolazioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, le agevolazioni di cui al comma 3, lettera *e)* si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e di cui al comma 3, lettera *e)*, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi

dell'articolo 9.»

1.200 testo 2/3

PAGLINI

All'emendamento 1.200 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione sia disciplinati con contratto fiduciario, sia costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo» *con le seguenti:* «e la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario di cui all'articolo 6»

b) al "Conseguentemente", sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione) - 1.* I beni e i diritti gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nel regolamento dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, sia fatta per atto pubblico;

b) il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, individuino, rispettivamente, gli obblighi del fiduciario e del gestore con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3

dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -*ter* del codice civile;

f) il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero all'atto di costituzione del vincolo di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, a carico del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile;

g) il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata del *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera *h)* del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero agli atti che costituiscono vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di destinazione di immobili e di diritti reali sugli stessi ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del

reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.
10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

1.200 testo 2/4

LEPRI

All'emendamento 1.200 (testo 2), al comma 3, sostituire le parole da: «e la costituzione di *trust*, anche autodichiarati» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «e la costituzione di *trust* o di altre gestioni fiduciarie previste dall'ordinamento».
Conseguentemente, sostituire il capoverso «Art. 6», con il seguente:
«Art. 6. - *(Misure a sostegno delle donazioni e delle gestioni fiduciarie con vincolo di destinazione a favore di persone con grave disabilità) - 1.* trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito che prevedano la costituzione di vincoli di destinazione, da realizzare attraverso *trust* o altre gestioni fiduciarie previste dall'ordinamento, purché esclusivamente a favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità previste nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni; le relative imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; i relativi atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi posti in essere o richiesti dai *trust* o da altre gestioni fiduciarie sono esenti dall'imposta di bollo.
2. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati che prevedano la costituzione di vincoli di destinazione, da realizzare attraverso *trust* o altre gestioni fiduciarie previste dall'ordinamento, purché esclusivamente a favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità previste nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
3. Sono favorite le forme associate di gestione fiduciaria dei patrimoni con vincolo di destinazione, da realizzare con le forme previste per gli enti del Terzo settore e anche su scala sovraregionale, al fine di garantire una gestione partecipata, incentivare le donazioni, prevedere un controllo diffuso, nonché facilitare la fruizione dei servizi anche a favore di persone con grave disabilità non direttamente beneficiate di trasferimenti di beni e diritti.
4. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.
5. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust* o le altre gestioni fiduciarie previste dall'ordinamento, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
6. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 5, in caso di morte del beneficiario del *trust* o delle altre gestioni fiduciarie previste dall'ordinamento istituiti a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
8. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 ed alle maggiori spese derivanti dal comma 3, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, nonché dal comma 2, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».
Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «minori entrate» inserire le seguenti: «e maggiori spese».

1.200 testo 2/5

CATALFO

All'emendamento 1.200 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione sia disciplinati con contratto fiduciario, sia costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo» *con le seguenti:* «e la costituzione di *trust*, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario, di cui all'articolo 6»;
b) al «*Conseguentemente*»*, paragrafo «*Art. 6»*, al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «, anche autodichiarati,».

1.200 testo 2/6

CATALFO

All'emendamento 1.200 (testo 2), sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione sia disciplinati con contratto fiduciario, sia costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo» *con le seguenti:* «e la costituzione di *trust*, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario di cui all'articolo 6».

1.200 testo 2/7

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), sopprimere il "Conseguentemente".

1.200 testo 2/8

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".
2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità

esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust* identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti i coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi

ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo l del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.».

1.200 testo 2/9

PAGLINI, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente» sostituire l'Art. 6 con il seguente: «*Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma l, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il

trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma l, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.».

1.200 testo 2/10

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente» sostituire l'Art. 6 con il seguente: «*Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di

vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del

beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;

1.200 testo 2/11

PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:.

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust* identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

1.200 testo 2/12

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi la figura del guardiano come il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*;

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del

trust, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le atte stazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

1.200 testo 2/13

PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cd. guardiano);

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da

imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.».

1.200 testo 2/14

PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust*, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le

funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cosiddetto guardiano);

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

1.200 testo 2/15

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di

vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust*, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi la figura del guardiano come il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*;

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito. indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel

caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

1.200 testo 2/16

CATALFO

All'emendamento 1.200 (testo 2), al "Conseguentemente", paragrafo "Art. 6", al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, anche autodichiarati,».

1.200 testo 2/17

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI, PICCOLI

All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «grave» e «comma 3,».

1.200 testo 2/18

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 4 della medesima legge » *aggiungere le seguenti:* «e tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità",».

1.200 testo 2/19

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 2, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.200 testo 2/20

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.200 (testo 2), capoverso «Art. 6»*, comma 3, lettera* b)*, sostituire le parole da:* «indichi le attività assistenziali» *sino alla fine della lettera, con le seguenti:* «escluda forme di istituzionalizzazione, se non in specifici e certificati casi, laddove non sussistano in alcun modo le condizioni che consentono a tali persone di continuare a vivere presso la propria abitazione o in contesti che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;».

1.200 testo 2/21

ROMANO

All'emendamento 1.200 (testo 2), articolo 6, comma 3, lettera b)*, sostituire la parola:* «ridurre» *con la seguente:* «evitare».

1.200 testo 2/22

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI, PICCOLI

All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6»*, al comma 3, lettera* c)*, sopprimere la seguente parola:* «grave».

1.200 testo 2/23

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6»*, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera* c)*, dopo le parole:* «a salvaguardarne i diritti» *aggiungere le seguenti:* «anche attraverso la valutazione prioritaria di eventuali indicatori di abusi fisici e psicologici e/o elementi di trascuratezza fisica e psicologica»;

2) *alla lettera* g)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e individui i procedimenti per le dimissioni o la revoca del *trustee*, del fiduciario o del gestore».

1.200 testo 2/24

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI, PICCOLI

All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera d)*, sopprimere, in fine, la seguente parola:* «grave».

1.200 testo 2/25

ROMANO

All'emendamento 1.200 (testo 2), all'articolo 6, comma 3, lettera d), *sostituire la parola:* «grave» *con le seguenti:* «la maggioranza delle quali con disabilità grave, così come definiti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge;».

1.200 testo 2/26

ROMANO

All'emendamento 1.200 (testo 2), all'articolo 6, comma 3, dopo la lettera d), *inserire la seguente:* «*d*-bis*)* sia esplicitato che il *trustee*, nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal *trust*, dovrà tenere in considerazione la volontà espressa dai beneficiari;».

1.200 testo 2/27

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera f)*, premettere le seguenti parole:* «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,».

1.200 testo 2/28

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI, PICCOLI

All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera g)*, sopprimere, in fine, la seguente parola:* «grave».

1.200 testo 2/29

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con previsione che a tale patrimonio continuino ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo qualora il patrimonio residuo stesso sia destinato ad una persona con disabilità grave».

1.200 testo 2/30

PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.200 testo 2/31

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*h*-bis*)* l'atto istitutivo costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*».

1.200 testo 2/32

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di

reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito».

1.200 testo 2/33

PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito».

1.200 testo 2/34

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso Art. 6, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «il patrimonio residuo del *trust* non costituisce comunque presupposto impositivo ai fini reddituali.».

1.200 testo 2/35

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI, PICCOLI

All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «grave» *e* «comma 3,».

1.200 testo 2/36

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, ai fini della destinazione del patrimonio residuo di cui alla lettera *f)* del presente articolo, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione».

1.200 testo 2/37

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Nel caso di destinazione a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi del comma 3, lettera *f)* , del presente articolo, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo, nonché al pagamento della relativa imposta».

1.200 testo 2/38

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI, PICCOLI

All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «grave» *e* «comma 3,».

1.200 testo 2/39

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nelle ipotesi di trasferimento, ai sensi del comma 3, lettera *f)*, del presente articolo, di beni e di diritti in seno alla gestione ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust* istituito in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento».

1.200 testo 2/40

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», *al comma 8, sopprimere le seguenti parole:* «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, a partire dall'anno 2016.».

1.200 testo 2/41

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», sopprimere i commi 9 e 10.

1.200 testo 2/42

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al "Conseguentemente", paragrafo "Art. 6", al comma 9, dopo le parole: «dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1,» *aggiungere le seguenti:* «qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 9-*bis*,».

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

1.200 testo 2/43

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

1.200 testo 2/44

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

1.200 testo 2/45

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni».

1.200 testo 2/46

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI, PICCOLI

All'emendamento 1.200 (testo 2), al capoverso «Art. 6», al comma 12, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 9» *con le seguenti:* «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.».

1.200 testo 2/47

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.200 (testo 2), dopo il capoverso Art. 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis. (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbiche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche) - 1.* All'articolo 2645-*ter* del codice civile aggiungere in fine i seguenti periodi: "Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, vengano destinati a favore delle persone con disabilità per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti senza scopo di lucro o persone fisiche ai sensi degli articoli 1322, secondo comma, e 408 del presente codice, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione, nonché ai fini della costituzione del vincolo con effetti obbligatori, anche i beni mobili non registrati, titoli di credito, depositi bancari, ecc. purché inseriti nei medesimi atti pubblici e per le stesse finalità quale requisito di validità dell'atto di destinazione. Per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915 del presente codice, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.».

5.100 testo corretto/1

SERRA

All'emendamento 5.100 (testo corretto), sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 - (*Agevolazioni tributarie in favore delle persone affette da disabilità)* - *1.* All'articolo 15, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "o di invalidità permanente.", sono inserite le seguenti: "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono soggette allo stesso regime tributario delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni."

2. I premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono deducibili nella misura massima di euro 5.164,57 all'anno per ogni soggetto disabile beneficiario. Il valore massimo deducibile viene aggiornato in base a quanto definito per la previdenza complementare, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni.

3. La tassazione agevolata al momento della prestazione è pari al 9 per cento sui contributi versati che hanno usufruito della deducibilità ed è nulla sui contributi in eccesso rispetto al tetto massimo.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il contratto assicurativo preveda una assicurazione caso morte a vita intera dove:

a) il beneficiario sia una persona con disabilità grave accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) gli assicurati siano i genitori del beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il beneficiario;

c) la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali con vincolo del loro utilizzo per le necessità e la realizzazione del progetto individuale della persona con disabilità;

d) gli eventi relativi alla vita degli assicurati siano il decesso o l'invalidità permanente;

e) non sia ammesso il riscatto totale se non in caso di decesso del beneficiario prima del verificarsi degli eventi di cui di cui alla lettera *d)*;

f) siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50 per cento del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di unità immobiliare di cui alla presente legge o in caso di malattia grave del beneficiario.

5. Al fine di valutare l'offerta economica complessiva delle imprese di assicurazione, l'ISTAT elabora apposite tabelle di mortalità specifiche per le principali tipologie di disabilità. L'elaborazione è eseguita ogni cinque anni dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio a partire dal 31 luglio 2016.

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 90,7 milioni di euro nel 2017 e in 75,4 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 9;

b) quanto a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

5.100 testo corretto /2

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 5.100 (testo corretto), sostituire l'articolo 5 con il seguente:

*«*Art. 5 - *(Incremento del Fondo per le non autosufficienze finalizzato al finanziamento di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società)* - 1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui

all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Tali somme sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, secondo le finalità della presente legge e come previsto dalla Linea di intervento 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 9».

5.100 testo corretto /3

BERTACCO, AMIDEI, RIZZOTTI, SERAFINI, PICCOLI

All'emendamento 5.100 (testo corretto), al capoverso «Art. 5», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3», *con le seguenti:* «con disabilità come definita dall'articolo 3»;
b) al comma 3, lettera a)*, sopprimere la parola:* «grave»;
c) al comma 3, lettera f)*, sopprimere la parola:* «grave»;
d) al comma 4, capoverso "6-bis*", sopprimere la parola:* «grave»;
e) al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 9», *con le seguenti:* «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i ministeri».

5.100 (testo corretto)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
«Art. 5 *(Agevolazioni tributarie per i fondi pensione e le assicurazioni in favore di persone con disabilità grave) - 1*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono deducibili ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore, per ogni soggetto disabile beneficiario, alla misura massima stabilita dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni assicurative sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni assicurative comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 9 per cento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel caso in cui il contratto di assicurazione avente ad oggetto il rischio di morte preveda che:
a) il beneficiario sia una persona con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
b) gli assicurati siano i genitori del beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il beneficiario;
c) la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali;
d) gli eventi relativi alla vita degli assicurati siano il decesso o l'invalidità permanente;
e) non sia ammesso il riscatto totale se non in caso del verificarsi degli eventi di cui alla lettera *d)*;
f) siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50 per cento del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di un'unità abitativa destinata all'assistenza della persona con

disabilità grave di cui alla lettera *a*) o in caso di malattia grave del beneficiario.

4. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. In aggiunta alla deduzione dei contributi effettuata in base ai commi precedenti, i contributi versati in favore di persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad ulteriori euro 5.164,57 per ogni soggetto disabile beneficiario."

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.»

1.3.2.1.19. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 233 (pom.) del 04/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
233ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti, non è possibile procedere in questa seduta a votazioni. Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 292)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ICHINO (*PD*), relatore, illustra una bozza di osservazioni, favorevole con rilievi, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), considerata la scadenza non imminente del termine per esprimere le osservazioni alla Commissione di merito e la delicatezza dei temi affrontati nello schema in esame, chiede di disporre di un tempo adeguato a condurre i necessari approfondimenti.

La senatrice D'ADDA (*PD*) evidenzia l'articolazione delle problematiche sollevate dal relatore, ritenendo che un rinvio possa consentire una riflessione più puntuale e una maggiore condivisione fra i commissari.

Si associa il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), che concorda sulla necessità di un maggiore approfondimento della materia.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta di rinvio. Ricordando l'intenso impegno che attende la Commissione e il rilievo dei provvedimenti che saranno in esame, auspica che la proposta di osservazioni possa essere votata la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) (n. 296)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1

della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci iscritti per la discussione generale, il PRESIDENTE invita la relatrice Spilabotte a predisporre uno schema di parere, che potrà essere esaminato nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il prossimo 19 maggio si potrà procedere ad una seduta degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi dell'11a Commissione del Senato e del Comitato per gli italiani all'estero riuniti, al fine di approfondire i delicati profili degli istituti di patronato all'estero.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, le sedute della Commissione, già convocate per oggi alle ore 20 e per domani, 5 maggio, alle ore 8,30 e 14, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 292

L?11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che attraverso di esso il Governo ha inteso dare una risposta tempestiva al giustificato allarme dell'opinione pubblica per alcuni episodi clamorosi di assenteismo fraudolento perpetrati da dipendenti di amministrazioni locali, ma anche correggere la prassi diffusa (e contraria a quanto disposto dagli articoli 55-*ter* e seguenti del Testo Unico del pubblico impiego) delle amministrazioni di sospendere sistematicamente i procedimenti disciplinari in attesa degli esiti dei corrispondenti procedimenti penali, anche quando le mancanze cui essi si riferiscono sono state commesse nei luoghi di lavoro e le amministrazioni stesse sono in grado di accertare compiutamente fatti e responsabilità;
valutato che il decreto in esame può rappresentare, in riferimento al capitolo suddetto, una positiva anticipazione parziale del decreto legislativo relativo alla riscrittura del Testo unico della disciplina legislativa dell?impiego pubblico;
preso atto delle criticità condivisibilmente evidenziate nel parere espresso dal Consiglio di Stato 16 marzo 2016 relative al risarcimento del danno di immagine all?amministrazione, alla necessità di introdurre specifici termini procedimentali e all'ampliamento della responsabilità penale dei dirigenti, esprime osservazioni favorevoli con i rilievi di seguito riportati.
In linea generale, si suggerisce alla Commissione di merito di inserire nel testo due ulteriori disposizioni, una che stabilisca l?obbligo per i vertici di ciascuna amministrazione di fissare al dirigente responsabile un obiettivo preciso e misurabile di contrasto all?assenteismo abusivo, per esempio in termini di allineamento del tasso di assenze dell'amministrazione rispetto a quello che si registra mediamente nel settore privato, e un?altra che, specificando la regola generale contenuta nell'articolo 21 del Testo Unico in materia di responsabilità dirigenziale (distinta da quella disciplinare), disponga la revoca o il non rinnovo dell?incarico al responsabile del personale che non riesca a realizzare quell?obiettivo.
Con riferimento all'articolo 1, si suggerisce di precisare al comma 3-*bis* la natura e le conseguenze in capo al dipendente nel caso in cui la violazione del termine di 48 ore, previsto per la sospensione cautelare, sia a lui imputabile.
Al comma 3-*ter*, oltreail *dies a quo* ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare,si reputaaltresì opportuno che vengano precisati i termini per l'avvio del procedimento disciplinare e di preavviso per la convocazione in contraddittorio del dipendente, privilegiandosi esplicitamente l'oralità del procedimento, pur senza sacrificare il contraddittorio e il diritto difesa (anche eventualmente mediante presentazione di difese scritte, senza effetti dilatori).
Al comma 3-*quater*si suggerisce di prevedere che l'obbligo di denuncia al pubblico ministero e di segnalazione alla Corte dei conti, entro 15 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, gravante sull'ufficio per i procedimenti disciplinari, operi non solo in relazione alle ipotesi previste al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 55-*quater*, ma in tutti i casi di "falsa attestazione della presenza in servizio", trattandosi di condotte del tutto assimilabili sotto il profilo della responsabilità penale e per danno di immagine alla Pubblica amministrazione.
Al comma 3-*quinquies*,con riferimento all'ambito applicativo della disposizione, si invita a valutarne l'applicabilità non solo in relazione alle ipotesi previste al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 55-*quater*, ma in tutti i casi di "falsa attestazione della presenza in servizio", poiché si tratta di condotte del tutto assimilabili sotto il profilo della valenza disciplinare. Si segnala inoltre l'opportunità di chiarire in che cosa si differenzino le condotte di "omessa comunicazione all'ufficio competente" e di "omessa attivazione del procedimento disciplinare", posto che, a norma del comma 3-*ter*, il responsabile della struttura di appartenenza del dipendente dopo la sospensione cautelare è tenuto unicamente alla trasmissione degli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari. Di conseguenza, si suggerisce di esplicitare se la sanzione del licenziamento sia applicabile non solo a dirigenti e responsabili della struttura nella quale il dipendente presta servizio, ma anche ai dipendenti - eventualmente privi di tali qualifiche - membri dell'ufficio per i procedimenti disciplinari. Inoltre, poiché il comma 3-*quinquies*

richiama unicamente "dirigenti" e "responsabili di servizio competenti" e i commi 3-*bis* e 3-*ter* collocano anche in capo all'ufficio per i procedimenti disciplinari l'obbligo di immediata sospensione cautelare del dipendente nel caso in cui esso sia venuto per primo a conoscenza della condotta illecita, si sottolinea la necessità di chiarire anche questo aspetto.

Si fa notare inoltre che tra le condotte punibili figura la "omessa attivazione del procedimento disciplinare", la quale non appare propriamente riferibile a dirigenti e responsabili della struttura nella quale il dipendente presta servizio, bensì all'ufficio per i procedimenti disciplinari nel suo complesso.

Si invita inoltre a chiarire se il licenziamento disciplinare costituisca l'unica sanzione disciplinare applicabile nel caso di condotte omissive di dirigenti e responsabili di servizio competenti e se le condotte illecite omissive si perfezionino una volta scaduto il termine di 48 ore (decorrente, a norma del comma 3-*bis*, dal momento in cui il dirigente o il responsabile della struttura di appartenenza siano venuti a conoscenza della condotta illecita del dipendente). Su quest'ultimo aspetto, occorre valutare se l'adozione tardiva - cioè oltre le 48 ore - della sospensione cautelare dal servizio e contestuale trasmissione degli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari, quando solo di un ritardo si tratti, integri un illecito disciplinare punito con il licenziamento, e tanto meno un illecito penale, bensì unicamente un illecito disciplinare minore.

Infine, si richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di dettare una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti disciplinari in corso al momento in cui il decreto entrerà in vigore.

1.3.2.1.20. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 234 (pom.) del 10/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2016
234ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La senatrice PARENTE (*PD*) illustra l'emendamento 1.200 (testo 3), pubblicato in allegato, sottolineando che presenta modifiche limitate.

Il PRESIDENTE auspica un'ampia condivisione all'interno della Commissione e fissa per le ore 19 di

oggi il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 292)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore, senatore ICHINO (*PD*), illustra una nuova proposta di osservazioni allo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato. Si sofferma, in particolare, sugli obbiettivi assegnati al dirigente pubblico in materia di riduzione dei tassi di assenteismo e sulla garanzia della parte alimentare della retribuzione per il dipendente sospeso in via cautelare.

La senatrice CATALFO (*M5S*), nel presentare una proposta di osservazioni alternativa, pubblicata in allegato, chiede al relatore un approfondimento relativamente ai soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinari.

Il relatore ICHINO (*PD*), precisa l'attuale assetto della materia, specificando che nel settore pubblico il capo dell'ufficio del personale promuove l'azione disciplinare, mentre un apposito collegio commina le misure disciplinari.

La senatrice CATALFO (*M5S*) prende atto con favore di tali precisazioni.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi in votazione la proposta di osservazioni del relatore, che è approvata all'unanimità. Risulta conseguentemente precluso lo schema di osservazioni illustrato dalla senatrice Catalfo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) (n. 296)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Non essendoci interventi in sede di discussione generale, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente SACCONI comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani alle ore 8,30, non avrà luogo, e che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, avrà invece inizio alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 292

L?11a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che attraverso di esso il Governo ha inteso dare una risposta tempestiva al giustificato allarme dell?opinione pubblica per alcuni episodi clamorosi di assenteismo fraudolento perpetrati da dipendenti di amministrazioni locali, ma anche correggere la prassi diffusa (e contraria a quanto disposto dagli articoli 55-*ter* e seguenti del Testo unico del pubblico impiego) delle amministrazioni di sospendere sistematicamente i procedimenti disciplinari in attesa degli esiti dei corrispondenti procedimenti penali, anche quando le mancanze cui essi si riferiscono sono state commesse nei luoghi di lavoro e le amministrazioni stesse sono in grado di accertare compiutamente fatti e responsabilità, in piena autonomia rispetto all?autorità giudiziaria;

valutato che il decreto in esame può rappresentare, in riferimento al capitolo suddetto, una positiva anticipazione parziale del decreto legislativo relativo alla riscrittura del Testo unico della disciplina legislativa dell?impiego pubblico;

preso atto delle criticità condivisibilmente evidenziate nel parere espresso dal Consiglio di Stato il 16 marzo 2016 relative al risarcimento del danno di immagine all?amministrazione, alla necessità di introdurre specifici termini procedimentali e all?ampliamento della responsabilità penale dei dirigenti,

esprime osservazioni favorevoli con i rilievi di seguito riportati.

In linea generale, si suggerisce alla Commissione di merito di inserire nel testo due ulteriori disposizioni: una che stabilisca l?obbligo per i vertici di ciascuna amministrazione di fissare al dirigente responsabile un obiettivo preciso e misurabile di contrasto all?assenteismo abusivo, per esempio in termini di allineamento del tasso di assenze dell?amministrazione rispetto a quello che si registra mediamente nel settore privato, e un?altra che, specificando la regola generale contenuta nell?articolo 21 del Testo unico in materia di responsabilità dirigenziale (distinta da quella disciplinare), disponga la revoca o il non rinnovo dell?incarico al responsabile del personale per mancato conseguimento di tale obiettivo. A fronte dell?introduzione di queste disposizioni, più ambiziose sul piano del risultato complessivo ma al tempo stesso rispettose della discrezionalità dirigenziale circa il metodo e i mezzi per conseguire l?obiettivo, si giustificherebbe la soppressione della comminatoria del licenziamento automatico del dirigente che non proceda al licenziamento del dipendente responsabile di assenteismo fraudolento.

Con riferimento all?articolo 1, si suggerisce di precisare al comma 3-*bis* la natura e le conseguenze in capo al dipendente nel caso in cui la violazione del termine di 48 ore, previsto per la sospensione cautelare, sia a lui imputabile.

Si suggerisce inoltre

- di introdurre termini procedimentali chiari, particolarmente in tema di contestazione dell?addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio, compatibili con il termine di conclusione del procedimento ma anche idonei ad assicurare l?effettività del diritto di difesa;

- di specificare il *dies a quo* di decorrenza del termine di conclusione del procedimento;

- in riferimento al caso di applicazione della sospensione cautelare, di chiarire il trattamento economico dovuto al lavoratore colpito dal provvedimento in modo che sia assicurata la funzione alimentare del trattamento stesso, al pari del godimento degli assegni familiari.

Al comma 3-*ter*, oltre a il *dies a quo* ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, si reputa altresì opportuno che vengano precisati i termini per l?avvio del procedimento disciplinare e di preavviso per la convocazione in contraddittorio del dipendente, privilegiandosi esplicitamente l?oralità del procedimento, pur senza sacrificare il contraddittorio e il diritto di difesa (anche eventualmente mediante presentazione di difese scritte, senza effetti dilatori).

Al comma 3-*quater* si suggerisce di prevedere che l?obbligo di denuncia al pubblico ministero e di segnalazione alla Corte dei conti, entro 15 giorni dall?avvio del procedimento disciplinare, gravante sull?ufficio per i procedimenti disciplinari, operi non solo in relazione alle ipotesi previste al nuovo comma 3-*bis* dell?articolo 55-*quater*, ma in tutti i casi di "falsa attestazione della presenza in

servizio", trattandosi di condotte del tutto assimilabili sotto il profilo della responsabilità penale e del danno di immagine alla pubblica amministrazione.

Al comma 3-*quinquies*, con riferimento all?ambito applicativo della disposizione, si invita a valutarne l?applicabilità non solo in relazione alle ipotesi previste al nuovo comma 3-*bis* dell?articolo 55-*quater*, ma in tutti i casi di "falsa attestazione della presenza in servizio", poiché si tratta di condotte del tutto assimilabili sotto il profilo della valenza disciplinare. Si segnala inoltre l?opportunità di chiarire in che cosa si differenzino le condotte di "omessa comunicazione all?ufficio competente" e di "omessa attivazione del procedimento disciplinare", posto che, a norma del comma 3-*ter*, il responsabile della struttura di appartenenza del dipendente dopo la sospensione cautelare è tenuto unicamente alla trasmissione degli atti all?ufficio per i procedimenti disciplinari. Di conseguenza, si suggerisce di esplicitare se la sanzione del licenziamento sia applicabile non solo a dirigenti e responsabili della struttura nella quale il dipendente presta servizio, ma anche ai dipendenti ? eventualmente privi di tali qualifiche ? membri dell?ufficio per i procedimenti disciplinari. Inoltre, poiché il comma 3-*quinquies* richiama unicamente "dirigenti" e "responsabili di servizio competenti" e i commi 3-*bis* e 3-*ter* collocano anche in capo all?ufficio per i procedimenti disciplinari l?obbligo di immediata sospensione cautelare del dipendente nel caso in cui esso sia venuto per primo a conoscenza della condotta illecita, si sottolinea la necessità di chiarire anche questo aspetto.

Si fa notare altresì che tra le condotte punibili figura la "omessa attivazione del procedimento disciplinare", la quale non appare propriamente riferibile a dirigenti e responsabili della struttura nella quale il dipendente presta servizio, bensì all?ufficio per i procedimenti disciplinari nel suo complesso.

Si invita inoltre a chiarire:

- che il licenziamento disciplinare non costituisce l?unica sanzione disciplinare applicabile nel caso di condotte omissive di dirigenti e responsabili di servizio competenti;

- se le condotte illecite omissive si perfezionino una volta scaduto il termine di 48 ore, decorrente, a norma del comma 3-*bis*, dal momento in cui il dirigente o il responsabile della struttura di appartenenza siano venuti a conoscenza della condotta illecita del dipendente.

Su quest?ultimo aspetto, occorre valutare se l?adozione tardiva ? cioè oltre le 48 ore ? della sospensione cautelare dal servizio e contestuale trasmissione degli atti all?ufficio per i procedimenti disciplinari, quando solo di un ritardo si tratti, integri un illecito disciplinare punito con il licenziamento, o un illecito disciplinare minore.

Infine, si richiama l?attenzione della Commissione di merito sull?opportunità di dettare una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti disciplinari in corso al momento in cui il decreto entrerà in vigore.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLE SENATRICI CATALFO E PAGLINI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 292

L'11a Commissione del Senato,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare (AG 292);
esprime osservazioni favorevoli con i rilievi di seguito riportati:
a) si suggerisce di eliminare la disposizione di cui al comma 3-*bis* (e, conseguentemente, anche quella al comma 3-*ter*) volta a collocare anche in capo all'ufficio per i procedimenti disciplinari l'obbligo di immediata sospensione cautelare del dipendente nel caso in cui esso sia venuto per primo a conoscenza della condotta illecita. Tale disposizione pone peraltro evidenti problemi di coordinamento con quanto disposto al comma 3-*quinquies* in tema di sanzioni;

b) al comma 3-*ter*, oltre al *dies a quo* ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, si reputa altresì opportuno che vengano precisati i termini per l'avvio del procedimento disciplinare e di preavviso per la convocazione in contraddittorio del dipendente, privilegiandosi esplicitamente l'oralità del procedimento, pur senza sacrificare il contraddittorio e il diritto di difesa (anche eventualmente mediante presentazione di difese scritte, senza effetti dilatori).

c) per quanto concerne le disposizioni recate dalla seconda parte del nuovo comma 3-*quater* il Consiglio di Stato evidenzia, nel suo parere sullo schema di decreto, come si riscontrino "seri dubbi" sotto il profilo del rispetto della delega e del criterio direttivo fissato dall'articolo 17, comma 1, lettera *s)*, della legge n. 124 del 2015.

Scrivono infatti i giudici amministrativi che la disciplina di delega "si limita a prevedere l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, nulla prevedendo in ordine alla possibilità di introdurre nuove disposizioni nelle diverse materie della responsabilità erariale ovvero penale". Quindi "appare evidente che una puntuale procedura concernente l'azione di responsabilità per danno d'immagine alla pubblica amministrazione è estranea alla materia della responsabilità disciplinare e al procedimento disciplinare, trattandosi di responsabilità dì diversa natura. Né è possibile indirettamente ricondurre l'istituto alla materia della responsabilità disciplinare mediante riferimento ad una ipotetica contestualità delle azioni nei confronti del pubblico dipendente, atteso che neppure questa sussiste. Invero, la formulazione della norma porta a ritenere che tale azione di responsabilità per danno di immagine si svolga e si esaurisca successivamente alla conclusione della procedura di licenziamento. Va inoltre considerato che la stessa non concerne direttamente la disciplina del lavoro con la pubblica amministrazione né i relativi profili di organizzazione amministrativa, attenendo piuttosto agli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore produce, in relazione alla tutela di interessi e beni che non riguardano direttamente il rapporto di lavoro." E concludono avvertendo: "Il mantenimento della disposizione, stante il contrasto con la delega, potrebbe condurre ad azioni in sede giurisdizionale con esito favorevole proprio per gli eventuali dipendenti infedeli, così vanificando il giusto principio di tutela dell'immagine che le Amministrazioni devono perseguire." Inoltre, sebbene "la previsione di una responsabilità per danno di immagine oltre a quanto già osservato in via generale non costituisce di per sé una novità in materia, considerando che essa è già contenuta nell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001" e dunque "il comma 3-*quater* in esame costituisce [...] una specificazione ed una integrazione, [...] ciò non giustifica l'adozione della relativa disciplina senza adeguato supporto di delega legislativa, considerandosi pure che essa non attiene alla materia disciplinare e al procedimento disciplinare [...] e che la stessa contiene indubitabili profili di specificità e novità rispetto alla ordinaria regolamentazione di essa."

Va poi evidenziato che la norma pone un limite minimo inderogabile all'ammontare del risarcimento conseguente all'eventuale condanna: sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese dì giustizia. Rileva il Consiglio di Stato: "in tal modo vi è una predeterminazione *ex lege* del danno, che incide, in senso limitativo, sul potere di determinazione equitativa riconosciuto al giudicante, precludendogli nel contempo di ritenere che il licenziamento disciplinare, se intervenuto tempestivamente, possa esso stesso assolvere ad una funzione riparatoria del danno all'immagine dell'amministrazione pubblica secondo i principi del risarcimento in forma specifica."

d) la disposizione di cui al comma 3-*quinquies* introduce sia una ipotesi di illecito disciplinare punibile con il licenziamento sia una fattispecie di reato.

Quanto alla prima essa costituisce indubbiamente un aggravamento della responsabilità disciplinare dei dirigenti e dei responsabili di servizio rispetto alla previgente disciplina.

Al riguardo il Consiglio di Stato rileva come vi siano problemi sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità circa l'introduzione "della sanzione disciplinare del licenziamento in capo ai dirigenti e ai responsabili del servizio per i casi previsti dal comma 3-*bis*, considerato che si finisce sostanzialmente per equiparare il dirigente, quanto al trattamento sanzionatorio, ad un soggetto che ha

concorso nella commissione dell'illecito, mentre in realtà la condotta omissiva del dirigente cui la norma si riferisce è una condotta successiva e diversa rispetto all'illecito posto in essere dal dipendente ."

Quanto alla seconda, secondo cui le condotte declinate nel comma 3-*quinquies* costituiscono omissione di atti di ufficio, il Consiglio di Stato rileva come essa "ecceda i limiti della delega, che nell'ambito del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche riguarda esclusivamente l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare. [...] La previsione secondo cui l'omessa comunicazione all'ufficio competente, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, costituiscono omissione di atti di ufficio non è certamente norma «in materia di responsabilità disciplinare», attenendo invece alla diversa materia della responsabilità penale."

Anche in questo caso "la norma delegata, così come formulata, si presterebbe ad essere censurata con successo da eventuali incolpati per eccesso di delega, compromettendo così l'obiettivo finale di giusto rigore nei confronti degli assenteisti e di chi omette di denunciare ì comportamenti."

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2232

1.200 (testo 3)

LA RELATRICE

Al comma 3, sostituire le parole: «e la costituzione di trust» *con le seguenti:* «e la costituzione di *trust* , di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. ? *(Istituzione di* trust*, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione)*. ? *1.* I beni e i diritti conferiti in *trust*, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust*, i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust*, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi

speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, sia fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust*, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust*, ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) l'atto istitutivo del *trust*, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, individuino, rispettivamente, gli obblighi del *trustee*, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*, del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del *trust*, ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*, dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile;

f) l'atto istitutivo, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero all'atto di costituzione del vincolo di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, a carico del *trustee*, del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del *trust*, o dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile;

g) l'atto istitutivo, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata del trust, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust*, ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del *trust*, ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le

modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera *h)* del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero agli atti che costituiscono vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust*, ovvero dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust*, ovvero di destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust*, istituiti ai sensi del comma 1, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole da «in 51,7 milioni» *fino alla fine del comma, con le seguenti* «in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento delle Finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate di cui al primo periodo del presente comma, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.»

1.3.2.1.21. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 235 (pom.) dell'11/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016
235ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SACCONI informa che allo scadere del termine sono stati presentati 38 subemendamenti riferiti all'emendamento 1.200 (testo 3) della relatrice, pubblicati in allegato. Informa che nella seduta pomeridiana di domani la Commissione potrà procedere alla votazione degli emendamenti, qualora la 5a Commissione faccia pervenire il proprio parere.

Ricorda poi che le proposte emendative a firma della relatrice soddisfano esigenze largamente condivise in Commissione e accolgono le attese e le istanze delle famiglie delle persone disabili.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti, vengono date per illustrate tutte le proposte emendative presentate e si passa pertanto all'espressione del parere della relatrice e del rappresentante del Governo sulle stesse.

Il senatore ZIZZA (*CoR*) aggiunge la propria firma al subemendamento 1.100/21.

La relatrice, senatrice PARENTE (*PD*), dopo aver ricostruito sinteticamente il confronto avvenuto in Commissione, sottolinea la necessità di una rapida approvazione del testo, tenuto conto anche della copertura finanziaria presente nella legge di stabilità.

Dopo aver raccomandato l'accoglimento degli emendamenti 1.100 e 1.200 (testo 3), a propria firma, esprime parere favorevole all'emendamento 2.12. Ritira poi l'emendamento 5.100 (testo corretto).

Invita i componenti della Commissione a ritirare i propri emendamenti, subemendamenti ed ordini del giorno, al fine di consentire una celere conclusione dell'*iter* di esame del disegno di legge in titolo, avvertendo che altrimenti il proprio parere sugli stessi sarà di contrarietà.

La sottosegretaria BIONDELLI si conforma al parere espresso dalla relatrice, invitando tuttavia la stessa a una circoscritta modifica dell'emendamento 1.100.

La relatrice PARENTE (*PD*) accoglie la richiesta del rappresentante del Governo, riformulando contestualmente l'emendamento 1.100 in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE ritira gli emendamenti 1.71 e 6.57, a propria firma.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) ritira le proposte emendative 1.68, 1.69, 1.70, 4.53 e 6.15, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto dalla relatrice.

La senatrice FAVERO (*PD*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira gli ordini del giorno G/2232/1/11, G/2232/2/11 e G/2232/3/11 e gli emendamenti 1.10, 1.14, 1.43, 1.47, 1.49, 1.50, 1.54, 2.21, 3.14, 3.17, 4.11, 4.24, 4.42, 4.45, 4.52, 5.3, 6.19, 6.41 e 8.7.

Il senatore LEPRI (*PD*) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.39, 1.53, 1.72, 3.5 e 6.3.

La senatrice MANASSERO (*PD*) ritira gli emendamenti 1.2, 1.29, 2.27, 2.18, 4.8, 4.27, 4.34, 4.54, 6.5, 6.18, 6.23, 6.28, 6.32, 6.51, 6.54 e 6.61.

La senatrice D'ADDA (*PD*) ritira l'emendamento 1.38.

Il senatore ANGIONI (*PD*) ritira gli emendamenti 2.13 e 2.14.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente SACCONI comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, e la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 8,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2232

1.100 (testo corretto)
LA RELATRICE
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità».

1.200 testo 3/1
CATALFO
All'emendamento 1.200 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo» *con le seguenti:* «e la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario»;

b) sopprimere i «Conseguentemente».

1.200 testo 3/2

CATALFO

All'emendamento 1.200 (testo 3), sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo» *con le seguenti:* «e la costituzione di *trust* di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario di cui all'articolo 6».

1.200 testo 3/3

SERRA

All'emendamento 1.200 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo» *con le seguenti:* «e la costituzione di *trust* in favore di persone con disabilità al fine di conseguire la migliore autodeterminazione finalizzata al raggiungimento di una vita il più possibile indipendente e deistituzionalizzata»

b) al primo "Conseguentemente", sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *1.* Ai fini della presente legge e ai sensi della Convenzione de L'Aja relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, è riconosciuta, tutelata e promossa la possibilità di istituire trust a favore di persone disabili prive di sostegno familiare al fine del conseguimento delle migliori condizioni di autodeterminazione, di possibilità di scelta, di inclusione sociale e di realizzazione di una vita indipendente, di condizioni di benessere, di cura e assistenza sanitaria e di supporto alla deistituzionalizzazione e al sostegno domiciliare.

2. L'atto istitutivo del *trust* deve:

a) indicare espressamente e in modo esclusivo le finalità di cui al comma 1;

b) essere stipulato per atto pubblico;

c) identificare, in maniera chiara e univoca, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli e, in modo particolare, indicare come esclusivi beneficiari del *trust* persone con disabilità;

d) indicare, in maniera chiara e univoca, come il trasferimento di beni e di diritti e, in modo particolare, di beni immobili e di diritti reali su di essi, l'accettazione di erogazioni liberali, di donazioni e di altri atti a titolo gratuito, di costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile o di fondi patrimoniali di cui all'articolo 167 del codice civile siano destinati esclusivamente alle finalità proprie della presente forma di *trust*;

e) indicare le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito;

f) indicare, in modo analitico, le attività necessarie a garantire le finalità di cui al comma 1 e ai bisogni di cui alla lettera *e)* del presente comma, comprese, in modo particolare e se desiderate, le scelte finalizzate a favorire la solidarietà tra i disabili ai fini della promozione delle attività di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità;

g) individuare gli obblighi del *trustee* riguardo al progetto di vita e alle finalità di cui al comma 1 che

deve promuovere in favore delle persone con disabilità, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;
h) indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*;
i) individuare il soggetto preposto al controllo periodico delle obbligazioni imposte a carico del *trustee* ;
l) stabilire il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità;
m) stabilire la destinazione del patrimonio residuo.
3. Se sussistono tutte le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo ed unicamente ai fini della presente legge, sono ammesse le seguenti esenzioni e agevolazioni:
a) i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni;
b) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;
c) gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
d) al conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi in *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, i Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;
e) alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
4. Le agevolazioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, le agevolazioni di cui al comma 3, lettera *e)* si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e di cui al comma 3, lettera *e)*, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.»

1.200 testo 3/4

PAGLINI

All'emendamento 1.200 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «e la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo» *con le seguenti:* «e la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario»

b) al primo "Conseguentemente", sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. ? *(Vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione). ? 1*. I beni e i diritti gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nel regolamento dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, sia fatta per atto pubblico;

b) il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, individuino, rispettivamente, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile;

f) l'atto istitutivo, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero all'atto di costituzione del vincolo di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, a carico del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile;

g) l'atto istitutivo, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera *h)* del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero agli atti che costituiscono vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di destinazione di immobili e di diritti reali sugli stessi ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018,si provvede ai sensi dell'articolo 9».

1.200 testo 3/5

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), sopprimere il primo "Conseguentemente".

1.200 testo 3/6

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust* identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti i coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si

applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo l del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.».

1.200 testo 3/7

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

*All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente» sostituire l'Art. 6 con il seguente: «*Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione

delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel

caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»;

1.200 testo 3/8

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 2), al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi la figura del guardiano come il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*;

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le atte stazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

1.200 testo 3/9

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al "Conseguentemente" sostituire l'Art. 6 con il seguente: «Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1.* I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust*, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi la figura del guardiano come il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*;

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile.

L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito. indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

1.200 testo 3/10

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI

All'emendamento 1.200 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 6», al comma 1, sostituire le parole: «grave, come definita dall'articolo 3,» *con le seguenti:* «, come definita dall'articolo 3»;

b) al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera c)*, sopprimere la parola:* «grave»;

c) al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera d)*, sopprimere la parola:* «grave»;

d) al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera g)*, sopprimere la parola:* «grave»;

e) al capoverso «Art. 6», al comma 5, sostituire le parole: «grave, come definita dall'articolo 3,» *con le seguenti:* «, come definita dall'articolo 3»;

f) al capoverso «Art. 6», al comma 6, sostituire le parole: «grave, come definita dall'articolo 3,» *con le seguenti:* «, come definita dall'articolo 3»;

g) al capoverso «Conseguentemente all'articolo 9, comma 1», lettera a)*, sostituire le parole:* «del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» *con le seguenti:* «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

1.200 testo 3/11

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 1, sostituire le parole: «grave, come definita dall'articolo 3,» *con le seguenti:*«, come definita dall'articolo 3».

1.200 testo 3/12

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 4 della medesima legge » *aggiungere le seguenti:* «e tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità",».

1.200 testo 3/13

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 2, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.200 testo 3/14

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.200 (testo 3), capoverso «Art. 6»*, comma 3, lettera* b)*, sostituire le parole da:* «indichi le attività assistenziali» *sino alla fine della lettera, con le seguenti:* «escluda forme di istituzionalizzazione, se non in specifici e certificati casi, laddove non sussistano in alcun modo le condizioni che consentono a tali persone di continuare a vivere presso la propria abitazione o in contesti che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;».

1.200 testo 3/15

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6»*, al comma 3, lettera* c)*, sopprimere la parola:* «grave».

1.200 testo 3/16

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6»*, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera* c)*, dopo le parole:* «a salvaguardarne i diritti» *aggiungere le seguenti:* «anche attraverso la valutazione prioritaria di eventuali indicatori di abusi fisici e psicologici e/o elementi di trascuratezza fisica e psicologica»;

2) *alla lettera* g)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e individui i procedimenti per le dimissioni o la revoca del *trustee*, del fiduciario o del gestore».

1.200 testo 3/17

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera d)*, sopprimere la parola:* «grave».

1.200 testo 3/18

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera f)*, premettere le seguenti parole:* «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,».

1.200 testo 3/19

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 3, lettera g)*, sopprimere la parola:*

«grave».

1.200 testo 3/20

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con previsione che a tale patrimonio continuino ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo qualora il patrimonio residuo stesso sia destinato ad una persona con disabilità grave».

1.200 testo 3/21

PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.200 testo 3/22

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*h*-bis*)* l'atto istitutivo costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*».

1.200 testo 3/23

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6»*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito».

1.200 testo 3/24

PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6»*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito».

1.200 testo 3/25

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso Art. 6, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «il patrimonio residuo del *trust* non costituisce comunque presupposto impositivo ai fini reddituali.».

1.200 testo 3/26

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 5, sostituire le parole: «grave, come definita dall'articolo 3, comma 3» *con le seguenti:* «, come definita dall'articolo 3».

1.200 testo 3/27

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, ai fini della destinazione del

patrimonio residuo di cui alla lettera *f)* del presente articolo, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione».

1.200 testo 3/28

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Nel caso di destinazione a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi del comma 3, lettera *f)* , del presente articolo, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo, nonché al pagamento della relativa imposta».

1.200 testo 3/29

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», al comma 6, sostituire le parole: «grave come definita dall'articolo 3, comma 3» *con le seguenti:* «, come definita dall'articolo 3».

1.200 testo 3/30

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nelle ipotesi di trasferimento, ai sensi del comma 3, lettera *f)*, del presente articolo, di beni e di diritti in seno alla gestione ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust* istituito in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento».

1.200 testo 3/31

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Art. 6», *al comma 8, sopprimere le seguenti parole:* «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, a partire dall'anno 2016.».

1.200 testo 3/32

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», sopprimere i commi 9 e 10.

1.200 testo 3/33

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al "Conseguentemente", paragrafo "Art. 6", al comma 9, dopo le parole: «dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1,» *aggiungere le seguenti:* «qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 9-*bis*,».

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi

ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

1.200 testo 3/34

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

1.200 testo 3/35

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

1.200 testo 3/36

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 1.200 (testo 3), al «Conseguentemente», paragrafo «Art. 6», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni».

1.200 testo 3/37

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.200 (testo 3), dopo il capoverso Art. 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-*bis. (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbiche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche) - 1.* L'articolo 2645-*ter* del codice civile è integrato dal testo seguente: "Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, vengano destinati a favore delle persone con disabilità per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti senza scopo di lucro o persone fisiche ai sensi degli articoli 1322, secondo comma, e 408 del presente codice, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione e, ai fini della costituzione del vincolo con effetti obbligatori, anche i beni mobili non registrati, titoli di credito, depositi bancari, ecc. purché inseriti nei medesimi atti pubblici e per le stesse finalità quale requisito di validità dell'atto di destinazione. Per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915 del presente codice, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.».

1.200 testo 3/38

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, RIZZOTTI

All'emendamento 1.200 (testo 3), al capoverso «Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera a) *», sostituire le parole:* «del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» *con le seguenti:* «dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.».

1.3.2.1.22. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 236 (pom.) del 17/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
236ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le audizioni sulla vicenda di IBM Italia, svoltesi oggi in Sottocommissione per le ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio ha reso il parere su tutte le proposte emendative.

Il senatore BERTACCO (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti e i subemendamenti a sua firma e quelli a firma del senatore Serafini, riservandosi di presentare uno o più ordini del giorno in Assemblea.

Il senatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) ritira i propri emendamenti e quelli dei senatori Bianconi, Conte, Dalla Tor e Mancuso.

I senatori PAGLINI (*M5S*) e PUGLIA (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.7.

Previa verifica del numero legale, viene posto ai voti l'emendamento 1.1, che viene respinto dalla Commissione.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.7.

La relatrice PARENTE (*PD*) invita al ritiro dell'emendamento 1.7, evidenziando le ragioni sottese a tale invito.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) ritira l'emendamento 1.7.

Successivamente, con apposita votazione, è respinto l'emendamento 1.8.

Il senatore ANGIONI (*PD*) ritira l'emendamento 1.9.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.15, al quale aggiungono la firma i senatori PAGLINI (*M5S*) e PUGLIA (*M5S*).

Il PRESIDENTE invita la relatrice ad elaborare eventuali proposte emendative per l'Assemblea che

recepiscano le finalità prospettate dalla senatrice Bignami nel predetto emendamento, invitando la stessa a ritirarlo in vista di tale successivo approfondimento.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) ritira l'emendamento 1.15.

Con distinte e successive votazioni sono respinti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 (testo corretto), ossia i subemendamenti 1.100 (testo corretto)/1, 1.100 (testo corretto)/2, 1.100 (testo corretto)/3, 1.100 (testo corretto) /4, 1.100 (testo corretto) /5, 1.100 (testo corretto) /6, 1.100 (testo corretto)/7, 1.100 (testo corretto)/8, 1.100 (testo corretto)/11, 1.100 (testo corretto)/12, 1.100 (testo corretto)/13, 1.100 (testo corretto)/14, 1.100 (testo corretto)/15, 1.100 (testo corretto)/17, 1.100 (testo corretto)/19, 1.100 (testo corretto)/20, 1.100 (testo corretto)/21 e 1.100 (testo corretto)/25.

La relatrice PARENTE (*PD*) modifica l'emendamento 1.100 (testo corretto) in un testo 2, allegato al resoconto, nel quale in particolare è sostituita la locuzione "in favore delle persone con disabilità grave", con quella "nel superiore interesse delle persone con disabilità grave".

Posto ai voti l'emendamento 1.100 (testo 2) viene approvato dalla Commissione. E' conseguentemente preclusa la votazione degli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.40, 1.41, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 1.48, 1.52, 1.51, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60 e 1.61.

Con distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67.

Con separate votazioni, sono poi respinti i subemendamenti 1.200 (testo 3)/1 e 1.200 (testo 3)/2.

I senatori CATALFO (*M5S*), PAGLINI (*M5S*) e PUGLIA (*M5S*) sottoscrivono il subemendamento 1.200 (testo 3)/3 che, posto ai voti, viene respinto.

I senatori CATALFO (*M5S*) e PUGLIA (*M5S*) sottoscrivono poi la proposta emendativa 1.200 (testo 3)/4 che, posta in votazione, è respinta.

Con successive e distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 1.200 (testo 3)/5, 1.200 (testo 3)/6, 1.200 (testo 3)/7, 1.200 (testo 3)/8, 1.200 (testo 3)/9, 1.200 (testo 3)/12, 1.200 (testo 3)/13, 1.200 (testo 3)/14, 1.200 (testo 3)/16 e 1.200 (testo 3)/18, 1.200 (testo 3)/20, 1.200 (testo 3)/21, 1.200 (testo 3)/22, 1.200 (testo 3)/23, 1.200 (testo 3)/24, 1.200 (testo 3)/25, 1.200 (testo 3)/27 e 1.200 (testo 3)/28, 1.200 (testo 3)/30, 1.200 (testo 3)/31, 1.200 (testo 3)/32, 1.200 (testo 3)/33, 1.200 (testo 3)/34, 1.200 (testo 3)/35, 1.200 (testo 3)/36 e 1.200 (testo 3)/37.

La relatrice PARENTE (*PD*) interviene per dichiarazione di voto, raccomandando l'accoglimento dell'emendamento 1.200 (testo 3). Sottolinea che il testo in questione apre possibilità ulteriori rispetto agli strumenti del *trust*.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento della relatrice 1.200 (testo 3). Risulta pertanto preclusa la votazione sugli emendamenti 1.73 e 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17, 6.20, 6.21, 6.22, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.29, 6.30, 6.31, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.52, 6.53, 6.55, 6.56, 6.58, 6.59, 6.60, 6.62, 6.63.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) ritira l'emendamento 1.0.1, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

L'emendamento 2.12 viene riformulato dal presidente SACCONI in un testo 2, pubblicato in allegato, al fine di recepire le condizioni espresse nel parere della Commissione bilancio. Posto ai voti, l'emendamento 2.12 (testo 2) viene approvato.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) sottoscrive l'emendamento 2.15 che, posto ai voti, viene respinto.

Con successiva votazione, viene respinto l'emendamento 2.16.

Il senatore ANGIONI (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 2.17.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.19.

Il senatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) sottoscrive e ritira l'emendamento 2.20.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40 e 2.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.4.

La relatrice PARENTE (*PD*) ribadisce il proprio invito al ritiro dell'emendamento 3.4.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) ritira quindi l'emendamento 3.4.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.18 e 3.20.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritira l'emendamento 3.21.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Posto in votazione è respinto l'emendamento 4.1.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritira l'emendamento 4.2.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

Il senatore ANGIONI (*PD*) fa proprio l'emendamento 4.9 e lo ritira.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 4.10.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 4.12 che, posto ai voti, è respinto.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.13 che, posto ai voti, è respinto.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritira l'emendamento 4.14.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.15, 4.16 e 4.17.

Il senatore ANGIONI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 4.18.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.19 e 4.20.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritira l'emendamento 4.21.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.28, 4.29 e 4.30.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 4.31 che, posto ai voti, viene respinto.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.32, 4.33 e 4.35.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.36 che, posto ai voti, viene respinto.

I senatori CATALFO (*M5S*), PAGLINI (*M5S*) e PUGLIA (*M5S*) fanno propri gli emendamenti 4.37 e 4.38 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritira l'emendamento 4.39 che viene fatto proprio dai senatori CATALFO (*M5S*), PAGLINI (*M5S*) e PUGLIA (*M5S*).

La senatrice D'ADDA (*PD*) dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento 4.39 che, posto ai voti, è respinto.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) ritira l'emendamento 4.40.

I senatori CATALFO (*M5S*), PAGLINI (*M5S*) e PUGLIA (*M5S*) fanno proprio l'emendamento 4.41 che, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore ZIZZA (*CoR*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.43, sul quale la senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) interviene per dichiarazione di voto favorevole.

Il PRESIDENTE ne propone il ritiro, invitando la relatrice a proporre eventuali soluzioni di indirizzo compatibili con quanto previsto dalla Costituzione in materia di competenza delle Regioni.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) ritira l'emendamento 4.43.

Successivamente, con apposita votazione, viene respinto l'emendamento 4.44.

I senatori BIGNAMI (*Misto-MovX*) e ZIZZA (*CoR*) fanno proprio l'emendamento 4.46 che, posto ai voti, è respinto.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 4.47.

I senatori CATALFO (*M5S*), PAGLINI (*M5S*) e PUGLIA (*M5S*) fanno propri gli emendamenti 4.48, 4.51 e 4.55.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.55, 4.56, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Le senatrici PAGLINI (*M5S*) e CATALFO (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 5.1,

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 - fatto proprio dai senatori CATALFO (*M5S*), PAGLINI (*M5S*) e PUGLIA (*M5S*) - 5.0.1 e 5.0.2.

Il presidente SACCONI ricorda che l'approvazione dell'emendamento 1.200 (testo 3) della relatrice ha precluso la votazione di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, ad eccezione del 6.0.1 che, posto in votazione, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 8.1.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritira l'emendamento 8.2.

I senatori CATALFO (*M5S*), PAGLINI (*M5S*) e PUGLIA (*M5S*) fanno proprio l'emendamento 8.3 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa propri gli emendamenti 8.4 e 8.5 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore ANGIONI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 8.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2, nonché l'emendamento Tit. 1.

Posto ai voti è approvato l'emendamento Coord. 1, pubblicato in allegato.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice Parente a riferire oralmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2232, con le modifiche apportate nel corso dell'esame, e di proporre l'assorbimento del disegno di legge n 292.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente SACCONI, in considerazione dell'andamento dei lavori, propone di sconvocare la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 8,30, e di posticipare l'inizio della seduta pomeridiana dalle ore 15 alle ore 16.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 21,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2232

1.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità».

2.12 (testo 2)

SACCONI, PAGANO

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i Comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione.».

Coord.1

LA RELATRICE

All'articolo 1, comma 3, come modificato dall'emendamento 1.200 (testo 3), sostituire le parole: «ai sensi» *con le seguenti*: «anche ai sensi» *e le parole:* «persone con disabilità» *con le seguenti:* «persone con disabilità grave».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «persone con disabilità» *con le seguenti*: «persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2»*;*

al comma 1, lettere c) *e* d)*, sostituire le parole:* «persone di cui all'articolo 1, comma 2» *con le seguenti:* «persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2».

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» *con le seguenti:* «, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge».

All'articolo 6, come sostituito dall'emendamento 1.200 (testo 3):

al comma 2, sostituire le parole: «persone con disabilità» *con le seguenti:* «persone con disabilità grave»*;*

al comma 3, alla lettera b)*, ovunque ricorrono, sostituire le parole:* «persone con disabilità» *con le seguenti:* «persone con disabilità grave»*;*

al comma 7, sostituire le parole: «dal *trust*» *con le seguenti:* «dal *trustee*».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 292
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"
Titolo breve: *Assistenza disabili gravi*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 152 (pom.) 24 maggio 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo Discusso congiuntamente: S. 2232 Parere destinato all'Assemblea Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con osservazioni parte Non ostativo su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	

N. 581 (pom.) 24 maggio 2016	Esito: Non ostativo Discusso congiuntamente: S.2232 Parere destinato all'Assemblea Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	
N. 345 (pom.) 12 aprile 2016	Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni Discusso congiuntamente: S.2232 Parere destinato alla Commissione **11ª (Lavoro, previdenza sociale)**
12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)	
N. 325 (pom.) 8 marzo 2016	Discusso congiuntamente: S.2232
12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')	

N. 328 (ant.) 17 marzo 2016	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S.2232 Parere destinato alla Commissione **11ª (Lavoro, previdenza sociale)**
12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)	
N. 329 (pom.) 22 marzo 2016	Discusso congiuntamente: S.2232
N. 330 (ant.) 23 marzo 2016	
N. 331 (pom.) 30 marzo 2016	**Nota**: (Convocazione della Commissione)
12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')	
N. 332 (pom.) 31 marzo 2016	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S.2232 Parere destinato alla Commissione **11ª (Lavoro, previdenza sociale)**
N. 333 (pom.) 5 aprile 2016	Esito: **Esame e rinvio**
N. 334 (ant.) 6 aprile 2016	Esito: Favorevole con osservazioni

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 152 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016
152ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2362) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione***
(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 7.6 ritiene necessario formulare un parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre un parere delle commissioni parlamentari competenti su un atto non avente natura normativa, peraltro attribuendo impropriamente a tale parere carattere vincolante.

Quanto all'emendamento 12.10, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la previsione del carattere vincolante del parere parlamentare ivi previsto.

Sull'emendamento 12.0.5 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre disposizioni di delega legislativa all'interno di un decreto-legge.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di formulare un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) e il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiedono che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2232 e 292-A) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, in quanto esso ha ad oggetto prevalente una materia riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, dal momento che riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione.

Illustra quindi i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.23 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'imporre alla Regione l'adozione di specifiche misure, individua lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta.

Sull'emendamento 4.43 propone di formulare un parere non ostativo, rilevando la necessità che - in sede di adozione del decreto di cui al capoverso *c*-bis*)* - sia previsto il coinvolgimento delle Conferenza Unificata, al fine di assicurare il rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere, infine, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2194) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di

esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2207) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2407) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1581) ***Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto***
(Parere alla 4ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 01.1 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che la disposizione di cui al comma 1, volta a produrre la reviviscenza di norme abrogate, presenta aspetti di criticità, in riferimento al corretto rapporto fra fonti normative, con

particolare riguardo al criterio cronologico di risoluzione delle antinomie, soprattutto perché prevede un'efficacia soggetta a termine.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (n. 295)
(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore RUSSO (*PD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2342) ***Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare se, all'articolo 1, comma 1, sia corretto qualificare la Casa Museo Gramsci "monumento nazionale", in quanto l'espressione non ricorre più nella legislazione vigente.
Dopo aver illustrato i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) (n. 296)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(*Doc.* XXII, n. 5) ***Rosetta Enza BLUNDO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009***

(Parere alla 13ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato il nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare se la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), possa essere ricondotta tra le attività di indagine della Commissione, dal momento che la scelta dello strumento normativo al quale ricorrere - nella fattispecie per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici - rientra nella discrezionalità del legislatore.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 1.9 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la proposta presenta profili di eccessiva indeterminatezza e, quindi, appare inidonea a definire compiutamente una specifica attività di indagine.

Quanto all'emendamento 1.13, ritiene opportuno formulare un parere non ostativo, rilevando che esso, nell'estendere l'attività di indagine ad altri eventi sismici, non sembra coerente con gli specifici obiettivi che la commissione di indagine intende perseguire.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 581 (pom.) del 24/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016
581ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (n. 304)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica predisposta dal Ministero della giustizia in risposta alle osservazioni formulate dal relatore, in cui si conferma che la procedura elettorale dei magistrati onorari prevista dall'articolo 5 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto può espletarsi con il personale in servizio presso gli uffici giudiziari interessati. Con riferimento alla medesima nota, precisa che l'utilizzo delle risorse già stanziate in bilancio per le finalità connesse all'articolo 5 non incide sugli impegni di spesa già assunti o sugli interventi già programmati dall'amministrazione giudiziaria. Ritiene pertanto superate le osservazioni avanzate sull'articolo 5.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232 e 292-A) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare in quanto gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e confluiti nel testo proposto all'Assemblea hanno recepito il parere espresso dalla Commissione bilancio sui medesimi.

Per quanto riguarda gli emendamenti già esaminati durante l'*iter* presso la Commissione di merito e ripresentati in Assemblea occorre ribadire parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.305 (già 1.16), 1.306 (già 1.18), 1.23, 1.307 (già 1.25), 1.318 (già 1.59), 1.319 (già 1.60), 1.320 (già 1.61), 1.322 (gia 1.65), 1.0.300 (già 1.0.1), 2.24, 2.26, 2.313 (già 2.25), 2.29, 2.34, 2.315 (gia 2.39), 2.36, 2.316 (già 2.37), 2.40, 2.317 (già 2.38), 2.0.1, 3.300 (già 3.3), 3.6, 3.12, 3.13, 3.15, 3.304 (già 3.16), 3.18, 3.23, 4.22, 4.23, 4.35, 4.325 (già 4.56), 4.0.3, 4.0.300 (già 4.0.1), 5.302 (già 5.5), 6.47, 6.312 (già 6.50), 6.313 (già 6.48), 6.314 (già 6.49), 6.315 (già 6.52), 6.317 (già 6.55), 6.318 (già 6.58), 6.319 (già 6.59), 6.320 (già 6.60), 6.0.300 (già 6.0.1), 9.300 (già 9.1) e 9.301 (già 9.2).

Occorre ribadire altresì parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.1, 3.308 (già 3.25), 4.1, 4.301 (già 4.5), 4.308 (già 4.20), 4.311 (già 4.26), 4.28, 4.29, 4.318 (già 4.38), 5.303 (già 5.6) e Tit. 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti di nuova presentazione, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.308, 1.315, 1.323, 1.324 e 1.325, 3.301, 4.309, 4.313, 4.314, 4.315, 6.304, 6.311, 6.316 e 6.321. Occorre altresì valutare le proposte 1.309, 1.66 (in relazione al testo modificato dalla Commissione), 4.302, 4.316, 4.326, 4.0.301, 8.300 e 8.301. Occorre infine acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 5.301, 6.300, 6.301, 6.302 e 6.303 (fa tuttavia presente che in relazione agli ultimi quattro emendamenti la Commissione aveva già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su testi analoghi). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'opportunità di esprimere un parere non ostativo sul testo, di ribadire i pareri già resi alla Commissione di merito sugli emendamenti ripresentati in Assemblea, nonché sull'onerosità degli emendamenti segnalati dal relatore.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti sul carattere oneroso dell'emendamento

1.325.

Il vice ministro MORANDO precisa che le modifiche proposte dall'emendamento risulterebbero un ampliamento della platea dei destinatari del beneficio e, pertanto, in un onere finanziario.

Quanto all'emendamento 1.309, reputa la rigidità introdotta dalla proposta tale da non giustificare l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed esprime considerazioni analoghe sugli emendamenti 4.302 e 4.316. Relativamente all'emendamento 1.66, esprime un parere contrario, motivato dall'assenza di una copertura finanziaria per l'onere certo che ne deriverebbe. Fa presente che le proposte 4.326 e 4.0.301 comportano obblighi in carico ad altre amministrazioni pubbliche senza provvedere a dotarle delle necessarie risorse finanziarie, ed esprime pertanto un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Quanto alle proposte 8.300 e 8.301, volte a introdurre degli obblighi di monitoraggio finalizzati a garantire un'assoluta omogeneità dell'attuazione della norma su tutto il territorio nazionale, ritiene che, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca l'impatto finanziario, il parere non possa che essere contrario. Concorda infine sulla richiesta di relazioni tecniche formulata dal relatore su taluni emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.305, 1.306, 1.23, 1.307, 1.318, 1.319, 1.320, 1.322, 1.0.300, 2.24, 2.26, 2.313, 2.29, 2.34, 2.315, 2.36, 2.316, 2.40, 2.317, 2.0.1, 3.300, 3.6, 3.12, 3.13, 3.15, 3.304, 3.18, 3.23, 4.22, 4.23, 4.35, 4.325, 4.0.3, 4.0.300, 5.302, 6.47, 6.312, 6.313, 6.314, 6.315, 6.317, 6.318, 6.319, 6.320, 6.0.300, 9.300, 9.301, 1.308, 1.315, 1.323, 1.324 e 1.325, 3.301, 4.309, 4.313, 4.314, 4.315, 6.304, 6.311, 6.316, 6.321, 1.66, 4.326, 4.0.301, 8.300, 8.301, 5.301, 6.300, 6.301, 6.302 e 6.303. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.1, 3.308, 4.1, 4.301, 4.308, 4.311, 4.28, 4.29, 4.318, 5.303, 1.309, 4.302, 4.316 e Tit. 1. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli emendamenti dei relatori e del Governo, 19.0.100, 34.200, 34.0.100, 40.0.100, 42.100, 42.1000, 42.2000, 47.0.100 e 52.0.300, nonché le ulteriori riformulazioni 28.100/6 (testo 2), 48.79 (testo 2), 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), al

disegno di «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», trasmessi dalla Commissione competente in sede referente entro il 23 marzo 2016. Per quanto di competenza, occorre valutare il subemendamento 34.0.100/15, come gli analoghi 34.0.100/16, 34.0.100/17, 34.0.100/18, 34.0.100/19 e 34.0.100/20. Comporta maggiori oneri la proposta 34.0.100/22. Quanto ai subemendamenti riferiti alla proposta 42.100, occorre valutare il 42.100/5. Rispetto alla proposta 42.1000, occorre acquisire una relazione tecnica, mentre occorre valutare il subemendamento 42.1000/1. Con riferimento all'emendamento 47.0.100, occorre valutare l'emendamento principale e i subemendamenti 47.0.100/1 (con gli analoghi 47.0.100/3, 47.0.100/7, 47.0.100/8, 47.0.100/9, 47.0.100/10 e 47.0.100/11), 47.0.100/12, 47.0.100/13 e 47.0.100/14. L'emendamento 52.0.300 richiede l'acquisizione di una relazione tecnica. Con riguardo alle riformulazioni trasmesse, occorre valutare la proposta 28.100/6 (testo 2), mentre occorre acquisire una relazione tecnica sulla ulteriore 48.79 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle ulteriori proposte tra quelle indicate.

In merito agli ulteriori emendamenti 23.1 (testo 3), 28.100/6 (testo 3), 33.0.100 e i relativi subemendamenti da 33.0.100/1 a 33.0.100/30, 34.0.100/14 (testo 2), 52.0.46 (testo 3) e 37.0.6 (testo 4), trasmessi dalla Commissione competente in sede referente successivamente al 24 marzo 2016, segnala che, per le parti di competenza, occorre valutare le proposte 28.100/6 (testo 3), 34.0.100/14 (testo 2), 52.0.46 (testo 3) e 37.0.6 (testo 4). Occorre altresì valutare i subemendamenti 33.0.100/1, 33.0.100/2, 33.0.100/3, 33.0.100/6, 33.0.100/8, 33.0.100/9, 33.0.100/10, 33.0.100/11, 33.0.100/12, 33.0.100/13, 33.0.100/15, 33.0.100/16, 33.0.100/17, 33.0.100/18, 33.0.100/19, 33.0.100/20, 33.0.100/21, 33.0.100/22, 33.0.100/23, 33.0.100/24, 33.0.100/25, 33.0.100/26, 33.0.100/28, 33.0.100/29 e 33.0.100/30.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente la relazione tecnica sull'emendamento 19.0.100 e sui relativi subemendamenti 19.0.100/1, 19.0.100/2, 19.0.100/3, 19.0.100/4 e 19.0.100/5. La relazione tecnica risulta altresì positivamente verificata sugli emendamenti 34.200, 34.0.100 e 40.0.100, mentre è negativamente verificata sull'emendamento 52.0.300.

Manca invece delle risposte sui restanti emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 52.0.300. Il parere è di nulla osta sugli emendamenti 19.0.100, e relativi subemendamenti, 34.200, 34.0.100 e 40.0.100. Il parere rimane sospeso su tutte le restanti proposte.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2362) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione***

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il vice ministro MORANDO riassume gli elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione forniti dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine ai profili sollevati sia dal relatore che dalla nota del Servizio del bilancio e mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti in merito alla disposizione che elimina il limite di intervento di 100 milioni alla dotazione del fondo di solidarietà e sopprime il riferimento ai limiti dati dalle risorse e dalla normativa europea, ritenendo che non si possano escludere degli effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO fa presente che gli interventi del fondo di solidarietà sono a carico del fondo interbancario di tutela dei depositi, il quale costituisce un consorzio di diritto privato, le cui operazioni non sono pertanto suscettibili di impatto sulla finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(*Doc.* XXII, n. 5) **Rosetta Enza BLUNDO ed altri - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009***

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizione sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, essendo finanziata l'istituenda commissione sul bilancio del Senato non vi sono osservazioni da formulare sul piano della copertura finanziaria degli oneri, tuttavia, poiché la durata della Commissione fa riferimento all'intera legislatura non è chiaro se i 50.000 euro ad essa destinati rappresentino la cifra complessiva degli oneri di funzionamento per l'intero periodo di vigenza della commissione o rappresentino invece il finanziamento annuale, in ogni caso la questione andrebbe specificata nel testo, data peraltro l'annualità del bilancio del Senato.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO suggerisce di indurre la Commissione di merito a precisare la cadenza temporale dell'onere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore LUCHERINI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente condizione: che nel testo sia chiarito se la cifra di 50.000 euro destinata alla commissione

rappresenti la cifra complessiva degli oneri di funzionamento per l'intero periodo di esistenza della medesima o rappresenti, invece, un finanziamento annuale, stante anche la necessità di rispettare il principio di annualità che presiede al bilancio del Senato.

In merito agli emendamenti il parere è di nulla osta.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento non risulta corredato della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, osserva che il testo recepisce le condizioni poste dalla V Commissione della Camera.

Quanto all'articolo 1, segnala che occorre valutare il mancato recepimento della modifica, richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato (RGS) quale condizione per la verifica positiva della relazione tecnica originaria, riguardante la previsione che le somme non impegnate in ciascun esercizio possano esserlo in quello successivo. L'assenza di tale modifica andrebbe valutata, in particolare, in relazione al dispositivo del comma 6, anch'esso richiesto quale condizione per la verifica positiva della relazione tecnica dalla Ragioneria generale dello Stato ed approvato dalla Camera, secondo cui le occorrenti variazioni di bilancio possono essere apportate dal Ministro dell'economia e delle finanze anche in conto residui. Per quanto riguarda l?istituzione del contributo di solidarietà di cui al comma 2, lettera *d*), del medesimo articolo, non si può escludere *a priori* che il contributo medesimo, possa generare, in ragione della sua obbligatorietà, anche un diritto di detrazione o deduzione da parte dei soggetti percossi che potrebbe dar luogo ad effetti onerosi per l?erario sia in termini di minor gettito per imposte dirette (nello specifico IRES) sia a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sarebbe opportuno acquisire in merito il parere del Governo. In relazione all'articolo 7, infine, occorre valutare il mancato recepimento della condizione, posta per la verifica della relazione tecnica dalla Ragioneria generale dello Stato, riguardante la soppressione di alcune riduzioni tariffarie previste dalla legge n. 416 del 1981, n. 67 del 1987, n. 250 del 1990 e n. 223 del 1990. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO si impegna a far pervenire nel più breve tempo la relazione tecnica aggiornata richiesta dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2344) ***Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali***

(Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che le regioni e gli enti locali vedono con favore un intervento del legislatore a modifica della legge n. 243 del 2012 che accolga le loro richieste ai seguenti fini: semplificare complessivamente il quadro normativo di riferimento raccordando le norme approvate in questi anni; semplificare le disposizioni specifiche sulla definizione dei livelli di equilibri di bilancio; garantire e semplificare la possibilità per gli enti locali di programmare e prevedere le spese pubbliche territoriali consentendo altresì una politica espansiva; semplificare, da un lato, le modalità del concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, e dall?altro, le modalità del concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale.

Il disegno di legge in titolo reca, infatti, una serie di modifiche a disposizioni del Capo IV della legge n. 243 del 2012 - Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dettate dalla necessità di rendere coerente la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti territoriali devono rispettare nel nuovo quadro di regole contabili previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, recante disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e locali.

L'obiettivo del provvedimento è dunque quello di consentire agli enti territoriali una gestione più efficiente delle risorse a livello locale, tenendo conto delle singole specificità di ciascun ente e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Inoltre, mediante un rafforzamento dei patti regionalizzati, il disegno di legge intende raggiungere l'obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio sia attraverso il ricorso al debito sia mediante l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nonché rafforzando il ruolo delle regioni quali cabina di regia nell'ambito del territorio di riferimento.

Nel merito, le modifiche introdotte alla legge n. 243 del 2012 si articolano su quattro direttrici di intervento: l'articolo 1 modifica le disposizioni relative all'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali; l'articolo 2 modifica le norme concernenti il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; l'articolo 3 modifica le disposizioni inerenti il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e, infine, l'articolo 4 modifica le disposizioni relative al concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

In particolare, in tema di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, stabilisce che i quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali introdotti dalla legge n. 243 del 2012 (ovvero un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti) siano sostituiti da un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Sono, conseguentemente, soppressi gli obblighi di pareggio per la cassa e le spese correnti. A tale proposito segnala che l'eliminazione del vincolo di parte corrente è giustificato dal fatto che tale saldo è già disciplinato dall'articolo 162,

comma 6, del TUEL e dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevedono l'obbligo per gli enti territoriali di approvare un bilancio di previsione che garantisca l'equilibrio di parte corrente, compreso l'ammortamento dei prestiti, così come l'equilibrio di cassa. Inoltre, si evidenzia che il nuovo saldo, basato sulla competenza finanziaria potenziata introdotta dalla riforma della contabilità, è più vicino al saldo rilevato dall'ISTAT ai fini del computo dell'indebitamento netto nazionale; l'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, stabilisce che, ai fini della determinazione del predetto saldo, non negativo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 (Entrate correnti di natura tributaria), 2 (Trasferimenti correnti), 3 (Entrate extratributarie), 4 (Entrate in conto capitale) e 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 (Spese correnti), 2 (spese in conto capitale) e 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) del medesimo schema di bilancio. Con la lettera *b)*, si dispone inoltre l'introduzione, con legge dello Stato e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali. Tale fondo è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell?ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l?entrata, che ha l'obiettivo di garantire la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l?acquisizione dei finanziamenti e l?effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è alimentato da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Le risorse del fondo pluriennale vincolato sono destinate prevalentemente a spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti (ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa). Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell?accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all?impegno delle spese esigibili nell?esercizio in corso e all?impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi. In altre parole, il fondo pluriennale vincolato rappresenta uno strumento di programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall?ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo. Segnala, infine, che l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato incide sulla determinazione dell?equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, determinando una politica espansiva per gli enti territoriali che vi fanno ricorso, con oneri in termini di indebitamento netto. L'articolo 1, al comma 1, lettera *c)*, stabilisce che qualora un ente territoriale registri un valore negativo del saldo, lo stesso deve adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo "in quote costanti". Nella legislazione vigente le misure di correzione devono assicurare il recupero entro il triennio successivo ma non in quote costanti. Tuttavia, viene previsto che con legge dello Stato si possano prevedere differenti modalità di recupero del saldo negativo e dunque non in quote costanti ma con un recupero concentrato maggiormente nella prima o nella seconda parte del triennio; l'articolo 1, comma 1, lettera *d)* sopprime il vincolo, previsto dal comma 3 dell'articolo 9 dalla legge n. 243 del 2012, di destinazione di eventuali saldi positivi all'estinzione del debito maturato dell'ente e al finanziamento di spese di investimento, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci. Tale soppressione è giustificata dal fatto che, restando fermo l?obbligo di garantire, a preventivo e a consuntivo, l?equilibrio tra entrate finali e spese finali, gli enti territoriali possano comunque destinare i propri avanzi solo a copertura del proprio debito, ovvero a spese di investimento; infine, con l'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, si modifica il comma 4 dell'articolo 9 dalla legge n. 243 del 2012, prevedendo che, con legge dello Stato, siano definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni introdotte all'articolo in esame. Nella versione vigente, non sono previsti premi ma soltanto sanzioni nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale.

In tema di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, le modifiche apportate dall'articolo 2 del provvedimento in esame all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 non modificano le norme che consentono agli enti territoriali di ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento e all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. Per lo più le modifiche attengono alle modalità di svolgimento delle predette operazioni. In particolare: l'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, modifica il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 prevedendo che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale e che le stesse garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del "saldo non negativo" del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. La modifica introdotta, pertanto, subordina all'acquisizione di un'intesa regionale anche l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento. Pertanto, in coerenza con le modifiche introdotte, scompare il riferimento al saldo di cassa finale; con la successiva lettera *b)* si abroga il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 che prevede, in sede di rendiconto e, in presenza del mancato rispetto dell'equilibrio della gestione di cassa finale, il concorso del saldo negativo alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo, del complesso degli enti della regione interessata, ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. Tale abrogazione è giustificata dal fatto che non si prevede più il conseguimento dell'equilibrio della gestione di cassa finale. Infine, con la lettera *c)* si sostituisce il comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 che nella versione vigente prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza Unificata, siano disciplinati criteri e modalità di attuazione tecnica del presente articolo. La modifica introdotta precisa che nella disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione del presente articolo, demandata al D.P.C.M., siano incluse anche le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

In tema di concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, l'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, nel modificare il comma 1, dell'articolo 11 della legge n. 243 del 2012, stabilisce che lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato. Per eventi eccezionali si intendono i periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea e gli eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese. Rispetto al testo vigente, inoltre, non si procederà più all'istituzione del Fondo straordinario per il concorso dello Stato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all?indebitamento da parte dello Stato consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo del saldo del conto consolidato. La dotazione del fondo doveva essere determinata, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell?andamento del ciclo economico e tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali, influenzata dall?andamento del ciclo economico; con la successiva lettera *b)*, si abrogano i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge n. 243 del 2012. In particolare, il comma 2 vigente specifica che qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all?obiettivo programmatico, l?ammontare del Fondo sia determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi eccezionali sulla finanza degli enti territoriali, mentre il comma 3 vigente prevede che il riparto del Fondo tra gli enti territoriali che fanno ricorso all?indebitamento sia demandato ad un D.P.C.M., da adottare sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere parlamentare, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente, influenzata dal ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 sulla finanza dei singoli enti. Restano da verificare tempi e modi di applicazione della norma in relazione al concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep), in quanto in un?audizione in Commissione

parlamentare per l?attuazione del federalismo fiscale del 20 aprile scorso, la Sose, che ha il compito di effettuare una ricognizione dei Lep, ha illustrato i dati solo su Asili nido e istruzione pubblica.

In tema di concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, l'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, reca una modifica di carattere formale al comma 1, dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, che nella versione vigente demanda alla legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 243 del 2012, il concorso delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche. La disciplina è rinviata a legge dello Stato; con la successiva lettera *b)*, si modifica il comma 1, dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, prevedendo che con legge dello Stato sia disciplinato il concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la legge statale di determinare ulteriori obblighi al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'Unione europea. Il testo vigente prevede che nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Quindi, rispetto al testo vigente, non vi è più la precisazione per cui si tiene conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali influenzata dall'andamento del ciclo economico, inoltre, il concorso degli enti territoriali non è più legato alle fasi favorevoli del ciclo economico di cui si tiene conto in modo più generico. Con la successiva lettera *c)*, si propone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, con il quale si dispone che il contributo al Fondo per l'ammortamento dei titolo dello Stato sia ripartito tra gli enti territoriali tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Tale modifica è giustificata, anche, dalla sentenza n. 88 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che il contributo al Fondo sia ripartito tra gli enti territoriali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», anziché «d?intesa con la Conferenza unificata di cui all?articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni». La stessa sentenza ha evidenziato come la previsione di garantire il rigore finanziario non possa essere disgiunta da quella di tutelare i livelli essenziali delle prestazioni e l?esercizio delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali e che entrambe le previsioni, nella loro complementarità, trovano, dunque, la ragion d?essere in quel complesso di princìpi costituzionali già richiamati, ed in particolare in quelli di solidarietà e di eguaglianza, alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nell'ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) chiede chiarimenti in merito alla definizione dell'equilibrio di parte corrente dei bilanci degli enti locali derivante dal provvedimento in esame.

La relatrice ZANONI (*PD*) fa presente che il venir meno dell'obbligo di pareggio di parte corrente deriva implicitamente dal riferimento alla disciplina disposta dall'articolo 162, comma 6, del TUEL e dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede se la facoltà degli enti locali di recuperare un eventuale valore negativo del saldo di riferimento possa essere esercitata senza limiti.

La RELATRICE precisa che il provvedimento non specifica alcun limite in proposito, e aggiunge che tuttavia tale facoltà appare implicitamente limitata dalla applicazione delle sanzioni

previste in caso di mancato rispetto degli obiettivi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 345 (pom.) del 12/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2016
345ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giuseppe Vegas, presidente della Consob, accompagnato dal dottor Angelo Apponi e dal dottor Manlio Pisu, e il dottor Stefano Micossi, direttore generale di Assonime, accompagnato dal dottor Marcello Bianchi e dalla dottoressa Elisabetta Luchetti.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziari italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia

dei depositi europee: audizione di rappresentanti della CONSOB e di ASSONIME

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il presidente VEGAS riepiloga in premessa gli interventi succedutisi in relazione alla normativa degli aiuti di Stato e del *bail-in*, con riferimento anche alle iniziative assunte dalla CONSOB. Dopo la comunicazione della Commissione europea del luglio 2013 in materia di aiuti di Stato e dopo la pubblicazione della Direttiva 2014/59, relativa alla risoluzione delle banche, è stato chiaro che lo scenario introdotto dalle misure citate mutava completamente rispetto agli interventi attesi dagli azionisti e creditori delle banche in caso di crisi. Come noto, il Governo ha recepito la Direttiva BRRD nel novembre 2015, essendo peraltro già nota la posizione della Commissione europea che riteneva applicabile l'istituto del salvataggio interno a tutte le passività già emesse dalla banca e a quelle di nuova emissione. Dopo aver ricordato la rilevanza dell'effetto retroattivo del meccanismo del salvataggio interno, l'oratore ripercorre la scala di aggredibilità dei prodotti in caso di salvataggio interno, in omaggio al principio di non coinvolgere le finanze pubbliche nei salvataggi bancari. Sottolinea quindi che dopo l'adozione della Direttiva e il recepimento della stessa, la CONSOB si è premurata di adeguare l'informativa contenuta nei prospetti da essa approvati, soprattutto con riferimento ai potenziali impatti sui diritti dei sottoscrittori; tale attenzione è stata posta dalla CONSOB anche in relazione ai prodotti non azionari potenzialmente assoggettabili al *bail-in*, con particolare riferimento ai fattori di rischio. Tale attività, prosegue l'oratore, è stata condotta anche per rispettare le prescrizioni della Direttiva cosiddetta MiFID I, che ha introdotto una cornice di armonizzazione massima delle regole comunitarie con la previsione di specifici obblighi informativi in capo agli intermediari, di obblighi di valutazione della coerenza degli investimenti sotto il profilo dell'adeguatezza e l'appropriatezza in relazione al patrimonio dell'investitore, nonché una specifica disciplina delle procedure di vendita e dei servizi finanziari prestati. Anche in relazione a quanto espresso dall'ESMA, la CONSOB ha raccomandato agli intermediari di adottare presidi rafforzati nei servizi di investimento con specifico riferimento alle obbligazioni subordinate. L'oratore passa poi ad illustrare analiticamente le iniziative assunte dalla CONSOB dopo il recepimento della Direttiva del *bail-in*, soprattutto per far sì che gli intermediari finanziari fornissero appropriate informazioni alla clientela e rivedessero le procedure in riferimento all'adeguatezza e l'appropriatezza degli investimenti. Trattandosi di informazioni da rassegnare in caso di crisi bancaria, l'oratore ribadisce quanto già sostenuto in altra audizione relativamente alla potenziale conflittualità tra gli obiettivi di trasparenza e quelli di stabilità, rimarcando come il Parlamento aveva indicato al Governo - in sede di recepimento - di tener conto delle esigenze di trasparenza sui singoli operatori, senza che l'Esecutivo peraltro abbia accolto tale sollecitazione. Ritiene peraltro che la collaborazione tra le autorità di vigilanza consenta ampiamente di superare le eventuali antinomie, ma insiste nell'attribuire un valore sistemico anche all'informazione sulle reali condizioni di un singolo intermediario finanziario. Passando quindi ad esaminare le vicende relative alle banche oggetto della risoluzione disposta con il decreto-legge n.183, dopo aver precisato che tutte e quattro gli istituti di credito erano stati commissariati da parte del Ministero dell'economia e che perdurando tale condizione giuridica non sono pervenute segnalazioni in merito ad irregolarità, fornisce una serie di informazioni sulla circolazione delle emissioni di obbligazioni subordinate delle quattro banche risolte: oltre il settanta per cento del totale delle obbligazioni è stato collocato prima del 2008; l'ammontare complessivo delle obbligazioni subordinate emesse dalle banche e detenute dalla clientela *retail* è pari a trecentosettantaquattro milioni di euro, corrispondente all'uno virgola diciassette per cento del totale di titoli di tale tipologia emessi dalle banche italiane. Dà poi indicazioni circa la distribuzione per classi di concentrazioni dei detentori di obbligazioni subordinate, facendo presente che sul totale dei clienti, il ventisette per cento presenta una concentrazione rispetto al proprio patrimonio finanziario superiore al cinquanta per cento. Quindi, al di là delle singole responsabilità e dei singoli fatti, appare opportuno considerare il peso specifico delle obbligazioni subordinate in commento rispetto al totale circolante: su circa 242 miliardi di euro di

obbligazioni, quelle subordinate ammontano a trentadue miliardi di euro. Motiva quindi la crescita nei portafogli dei risparmiatori di tali strumenti, anche in relazione alla minore remunerabilità di investimenti alternativi. Conclude il proprio intervento dando indicazioni circa l'approccio e il modello di vigilanza che la CONSOB ha adottato, in linea con gli orientamenti indicati in sede comunitaria, specificando che l'azione di vigilanza è focalizzata sulle aree e sui soggetti a maggiore rischio e maggiormente correlati all'interesse pubblico da tutelare.

Dopo un intervento del presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) - che ricorda come la Commissione Finanze avesse suggerito al Governo di contemperare le esigenze di trasparenza e quelle di stabilità - interviene il senatore FORNARO (*PD*), sottolineando la rilevanza dei dati forniti dal Presidente della CONSOB circa le obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche risolte al fine di ricondurre le rispettive vicende in una prospettiva di maggiore realismo rispetto al clamore mediatico. Tuttavia, ritiene che una carenza di procedure nei controlli circa i servizi di investimento sia comunque rilevabile e chiede quali possano essere gli strumenti per accrescere la semplificazione delle informazioni in possesso degli investitori. Fa inoltre presente che il rimborso dei risparmiatori interessati dall'applicazione del *bail-in* potrebbe essere condotto attraverso l'attività di una commissione arbitrale in grado di valutare caso per caso le singole posizioni.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) chiede una valutazione dell'ipotesi di prorogare il termine di recepimento della direttiva MiFID2.

Il presidente VEGAS fa presente come l'individuazione di abusi e irregolarità nei confronti dei clienti, sia in fase di "profilatura" che in caso di vendita di prodotti inappropriati, possano essere conosciuti ed indagati solo *ex post*. In relazione invece alle informazioni da consegnare al cliente, ricorda come la disciplina comunitaria abbia prima puntato sulla esaustività del prospetto informativo; e successivamente si è passati a documenti più sintetici rispetto alla indicazione di fattori di rischio rilevanti. Non essendosi rivelata efficace tale strategia, dà conto dei progressi raggiunti da parte degli organismi europei di vigilanza sui mercati finanziari e creditizi per definire un documento sintetico nel quale sia attribuito un valore in scala crescente rispetto al rischio ai prodotti non *equity*. Si tratta di un documento che potrà affiancare i precedenti prospetti, ma è essenziale che la disciplina semplificatoria sia implementata allo stesso modo in tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda invece la proroga del termine del recepimento della MiFID, pur essendo personalmente contrario, non nasconde il realismo di tale proposta. In relazione al rimborso dei risparmiatori colpiti dal *bail-in* delle quattro banche, fa presente che nessuna decisione è stata finora assunta, anche in relazione alla adeguatezza del Fondo istituito con l'ultima legge di stabilità.

Interviene quindi il senatore VACCIANO (*Misto*) a giudizio del quale l'equilibrio tra la trasparenza e la stabilità sistemica costituisce una questione centrale, ma la carenza di informazione e conoscenze da parte dei risparmiatori dovrebbe suggerire una maggiore insistenza da parte delle autorità sul primo aspetto. Chiede se la vicenda delle quattro banche commissariate non imponga una verifica di tutti i prospetti rispetto all'inadeguatezza delle informazioni contenute. A suo parere, il divieto di vendita delle obbligazioni subordinate e di altri prodotti complessi rappresenta una posizione corretta e condivisibile, poiché parte dal presupposto innegabile che in fase di profilatura del cliente non vengono focalizzati gli interessi e le esigenze dello stesso, ma prevalgono altre sollecitazioni.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) chiede di sapere quali sanzioni sono previste per gli intermediari finanziari che adottano comportamenti in contrasto con le raccomandazioni della CONSOB in tema di tutela del risparmio e se la CONSOB abbia potere di controllo sul rispetto di tali raccomandazioni.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) chiede quali misure legislative debbano essere adottate per rafforzare i poteri della Banca d'Italia e della CONSOB, anche per attenuare la sfiducia ormai molto diffusa nel sistema bancario.

Il presidente VEGAS ritiene che la vigilanza sulla trasparenza nel comportamento degli intermediari vada affiancata da una robusta cultura finanziaria e ritiene pertanto strategica in tale contesto un'iniziativa di educazione finanziaria che parta innanzitutto dalle scuole e dai giovani. Ribadisce che la CONSOB interviene con ispezioni o verifiche *ex post* nei casi di improvvisi cambi di profilatura del cliente. Non ritiene contrapposte le funzioni e i beni tutelati da CONSOB e Banca d'Italia, pur consapevole che in alcuni momenti, anche recenti, la stabilità del sistema ha prevalso sulla trasparenza in ragione della profondità e gravità della crisi finanziaria. D'altro canto, le due autorità operano e collaborano per accrescere la solidità dei mercati. Le modalità di collocamento fanno parte delle questioni oggetto delle ispezioni CONSOB. Per quanto riguarda invece l'opera del legislatore, fa presente che è essenziale portare a compimento il disegno comunitario con un percorso di omogeneizzazione e di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Conclude ritenendo comunque opportuna una maggiore trasparenza sugli aspetti del meccanismo del *bail-in.*

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,30.

Interviene il dottor MICOSSI il quale rileva in premessa che tra il 2007 e il 2015 il sistema bancario e finanziario italiano è stato investito da shock ingenti determinati da due separate crisi finanziarie, crisi globale finanziaria e crisi del debito sovrano, dalla crisi dell'economia reale e da importi mutamenti del quadro regolamentare con particolare riferimento all'attività bancaria. Dopo la parentesi dell'unione monetaria, con la crisi finanziaria sono riapparsi i premi a rischio dei singoli Paesi, che hanno visto esposte in particolare la Spagna, la Grecia e l'Irlanda. Permane ancora un negoziato strisciante tra paesi creditori e paesi debitori rispetto alla possibile condivisione dei rischi bancari attraverso la assicurazione europea dei depositi ovvero la preventiva azione di svalutazione dei crediti deteriorati e il ridimensionamento dei portafogli in titoli pubblici. Rimarca peraltro che il confronto in sede europea non compie passi avanti lasciando immutate le ragioni di fragilità complessiva del sistema. Dopo aver dato conto degli effetti della crisi economica sui bilanci bancari, con particolare riferimento all'incidenza percentuale dei crediti deteriorati, si sofferma sulla crisi che ha colpito alcuni istituti bancari a forte radicamento territoriale, che presentavano anche casi di politica di credito e meccanismi di remunerazione degli azionisti poco responsabili. A suo parere le situazioni di maggiore sofferenza sembrano essere ormai identificate con l'applicazione di severe sanzioni comminate ai responsabili; la riforma delle banche popolari e delle banche cooperative sono in grado di promuovere il necessario consolidamento del sistema bancario e, infine, il recepimento della direttiva sui requisiti patrimoniali e sulla risoluzione delle banche costituiscono un quadro di maggiore certezza normativa. In tale quadro, particolarmente urgente rimane tuttavia l'individuazione di una soluzione che consenta alle banche italiane di cedere una quota dei crediti deteriorati, soprattutto se accompagnata dall'accelerazione dei tempi di recupero dei crediti stessi. L'oratore passa poi ad illustrare le conseguenze e gli effetti dell'applicazione del principio secondo il quale le perdite di una banca in crisi devono essere sopportate prioritariamente dagli azionisti e dai creditori della banca: con scelta discutibile oltretutto il legislatore europeo ha deciso che tale regola, particolarmente innovativa, si applicasse da subito anche alle operazioni bancarie già in circolazione, delle quali quindi si è aumentato il livello di rischio rispetto a quello considerato al momento dell'emissione o dell'investimento del singolo risparmiatore. Inoltre, un'interpretazione piuttosto rigida delle autorità comunitarie ha escluso che le crisi bancarie potessero essere affrontate con l'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi - strumento di tradizionale intervento in tali circostanze - che è stato

assimilato ad un aiuto di Stato. A tale proposito, ritiene che l'articolo 107, paragrafo 3 lettera *b*) del Trattato sulla compatibilità degli interventi necessari a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro consentono l'ammissione ai fini degli aiuti di Stato dell'applicazione del *bail-in*. E, d'altro canto, anche una recente presa di posizione in sede giurisprudenziale consente di articolare un confronto in sede europea sulla applicazione o meno, anche in termini giuridici, della disciplina degli aiuti di Stato per il *bail-in.* L'oratore passa dunque a commentare le vicende legate alla risoluzione, cioè alla messa in liquidazione, di quattro banche nel novembre scorso, facendo presente innanzitutto che l'intervento previsto a novembre ha scongiurato sia il fallimento delle banche coinvolte sia l'applicazione alla stessa fattispecie della disciplina BRRD che avrebbe sacrificato anche i risparmi di ulteriori soggetti rispetto agli azionisti e agli obbligazionisti. A suo parere, peraltro, le condizioni di urgenza imposte dalle circostanze non consentono di individuare una specifica responsabilità della Banca d'Italia rispetto alla vigilanza delle quattro banche, tutte commissariate nel novembre 2015; inoltre i tentativi della Banca d'Italia di trovare un compratore delle banche in difficoltà si sono infranti per la perdita di valore delle reti distributive, ma anche per la resistenza delle banche in crisi a superare la loro vocazione territoriale. Inoltre, l'apertura della procedura d'infrazione europea per il salvataggio di TERCAS ha impedito il finanziamento degli interventi di salvataggio del Fondo interbancario. Anche la CONSOB, a parere dell'oratore ha svolto un'azione continua e tempestiva per fornire le indicazioni necessarie a tener conto delle innovazioni introdotte dal *bail-in*, in linea con un processo di rafforzamento dell'attività ai fini della tutela della trasparenza e del risparmiatore. Fermo restando l'individuazione di singoli comportamenti in violazione della normativa vigente, fa presente che complessivamente le obbligazioni bancarie subordinate in circolazione ammontano a 65 miliardi di euro di cui circa 30 collocati presso investitori *retail*. Le perdite subite dagli investitori sui titoli subordinati, emessi dalle quattro banche risolte ammontano a circa 350 milioni di euro. Non sembra pertanto giustificata l'idea di vietare il collocamento di tali titoli presso gli investitori *retail*. Dopo aver espresso qualche perplessità circa gli effetti in termini di implicita sfiducia delle autorità di vigilanza dei mercati nell'affidamento all'ANAC della gestione degli interventi di rimborso, svolge alcune considerazioni conclusive circa la necessità di completare l'architettura istituzionale e definire gli strumenti applicativi della nuova regolamentazione europea. Inoltre l'attuale modello di ripartizione di competenze tra Banca d'Italia e CONSOB resta valido soprattutto laddove garantisce pari dignità agli obiettivi di stabilità prudenziale e tutela degli investitori. Certamente il nuovo quadro regolamentare impone un principio di responsabilità degli investitori che a sua volta rinvia alla appropriatezza e trasparenza delle informazioni da essi assunte all'atto dell'investimento: appare quindi essenziale lavorare per rendere i prospetti informativi più semplici e più chiara l'informativa dei rischi. Rimarca infine che le problematiche illustrate richiedono un'attenzione da parte del Parlamento attraverso l'adozione di strumenti informativi d'indagine, restando a suo parere non opportuna la istituzione di una specifica commissione d'inchiesta.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) ritiene che in sede europea siano prevalse logiche di differenziazione rispetto alle condizioni del sistema bancario che hanno penalizzato certamente l'Italia rispetto alla Germania. In relazione al clima di sfiducia che ormai sembra prevalere rispetto agli operatori bancari e assicurativi chiede se esiste il rischio che tale percezione possa trasmettersi anche all'attività di Cassa Depositi e Prestiti.

Il senatore FORNARO (*PD*) registra la valutazione fortemente positiva di Assonime circa l'operato delle due istituzioni di vigilanza, così come la forte discordanza di opinione rispetto al divieto di vendita ai cliente *retail* delle obbligazioni subordinate. Chiede pertanto di motivare l'opposizione al divieto, visto che le criticità emerse nelle reti o di vendita, nei comportamenti degli intermediari e nella scarsa dimistichezza dei consumatori con i prodotti strutturati dovrebbe consigliare un atteggiamento più prudente.

La senatrice GUERRA (*PD*) chiede una valutazione delle richieste di ridimensionamento dei portafogli in titoli pubblici in relazione all'attuazione del sistema di assicurazione dei depositi. Tenuto conto delle osservazioni dell'audito in tema di inchiesta parlamentare, chiede se esistono profili che investono Banca d'Italia e Consob, oggetto di indagine parlamentare, che possano meglio orientare il legislatore ai fini della tutela del risparmio.

Il dottor MICOSSI risponde alla senatrice Guerra facendo presente che le perplessità da lui espresse in merito all'inchiesta parlamentare traggono origine da un giudizio di fondo complessivamente positivo sulla resilienza del sistema bancario nel suo complesso e sulla opportunità che il Parlamento si concentri sull'attuazione e l'applicazione delle nuove regole europee.

Del resto le debolezze in tema di trasparenza, di *governance* o di requisiti patrimoniali impongono di guardare al futuro e possono essere affrontate nel nuovo contesto regolamentare con gli strumenti dell'indagine conoscitiva e non attraverso la ricerca di responsabilità. Sui titoli pubblici, il mercato ha già proceduto a prezzare il rischio sui titoli di debito sovrano, che in questo momento il *Quantitative Easing* della BCE tende a nascondere. La vera questione nasce dal fatto che le banche hanno comunque bisogno di utilizzare liquidità senza rischio in assenza della quale l'attività creditizia rischia di essere squilibrata. Rispetto al divieto di vendita delle obbligazioni subordinate ritiene che la vera tutela dei risparmiatori passi attraverso la trasparenza dell'attività degli intermediari e la piena consapevolezza dei rischi dei consumatori.

Circa la penalizzazione del sistema bancario italiano, ritiene che la sfiducia e il sospetto siano collegabili alla sostenibilità o meno del debito pubblico: per tali motivi il sistema bancario tedesco, pur presentando criticità strutturali, non ingenera la stessa sfiducia.

In relazione infine agli interventi a sostegno delle banche, sottolinea come la BRRD consenta l'applicazione dell'articolo 107 del Trattato e che gli eventuali interventi del Fondo interbancario vadano considerato quali misure di politica economica tali da consentire un riesame dell'attuazione della risoluzione delle banche. Di converso, si fanno avanti progetti di coinvolgimento di soggetti privati in strumenti di natura consortile di portata tale da rendere opportuno chiedersi, come sostenuto dalla senatrice Bonfrisco, se un tale coinvolgimento possa comportare a sua volta un rischio sistemico.

Il presidente Mauro Maria MARINO congeda l'audito e avverte quindi che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Interviene quindi il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) che suggerisce di inserire nel calendario delle audizioni anche i rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti, anche alla luce del coinvolgimento di tale ente che va profilandosi per gli interventi sul sistema bancario.

Il presidente MARINO assicura che la proposta potrà essere valutata.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"***

(Parere all'11a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con condizioni e osservazione)

Riferisce alla Commissione la senatrice GUERRA (*PD*) la quale svolge una serie di considerazioni relativamente all'istituto del *trust* e delle società fiduciarie con specifico riferimento alle previsioni contenute negli articoli 5 e 6 del disegno di legge in titolo.

Fa presente che il disegno di legge non fa riferimento all'attività delle società fiduciarie qualificate dalla legge m. 1966 del 1939 quali società, comunque denominate, che si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni. Attualmente le società fiduciarie svolgono prevalentemente il ruolo di amministrazione di beni mobiliari e come tali rientrano in albo previsto dal testo unico bancario come intermediari finanziari, facenti per lo più capo a banche e finanziarie (articolo 106 del TUB). Una percentuale delle fiduciarie, invece, di matrice non bancaria o finanziaria, spesso create da professionisti o da imprenditori, si occupa di gestire patrimoni anche immobiliari. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e sono sottoposte alla normativa antiriciclaggio. La società fiduciaria può assumere l'amministrazione di beni in qualità di *trust* e può esplicare l'incarico di *protector* nell'ambito di *trust* comunque costituiti. Dopo aver fatto riferimento alla Convenzione dell'AJA del 1985 sulla legge applicabile ai *trust* e alla qualificazione giuridica degli stessi, fa presente che l'articolo 5 eleva il limite di detrazione dall'imposta IRPEF da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave.

L'articolo 6 disciplina invece l'istituzione di *trust* in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni tributarie. La scelta della Camera sembra favorire tale istituto rispetto agli strumenti alternativi pur presenti nell'ordinamento italiano in quanto considerato maggiormente adatto a gestire beni a favore del disabile.

Il comma 1 prevede che i trasferimenti a *trust* in favore di disabili gravi di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio dei medesimi *trust* siano esenti - a decorrere dal 1º gennaio 2017 (comma 8) - dall'imposta sulle successioni e donazioni. Ricorda poi che il decreto-legge che ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni prevede una franchigia di 1.500.000 euro del valore globale dei beni oggetto di trasferimento se il beneficiario è un soggetto con disabilità. Il comma 2 specifica che le esenzioni e le agevolazioni di cui all'articolo 6 in esame sono ammesse a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva, espressamente indicata nell'atto istitutivo, l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza dei disabili gravi in favore dei quali il *trust* è istituito. Il comma 3 stabilisce le ulteriori condizioni che devono sussistere, congiuntamente, per fruire delle medesime esenzioni e agevolazioni.

I commi 4 e 8stabiliscono che ai trasferimenti di beni e diritti in favore dei *trust* istituiti in favore dei disabili gravi, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa a decorrere dal 1º gennaio 2017. Dalla medesima data, sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* (commi 5 e 8). Il comma 6stabilisce che, in caso di conferimento di immobili, o di diritti reali sugli stessi immobili, nei *trust* in favore di disabili gravi, i comuni possono stabilire per i soggetti passivi aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini

dell'imposta municipale propria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I commi 7 e 8 prevedono, a decorrere dal periodo di imposta 2016, la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto privato (anche diverso dalle persone fisiche) delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di *trust* istituiti in favore di disabili gravi, entro il duplice limite del 20 per cento del reddito imponibile e di 100.000 euro annui.

Il comma 9 demanda le modalità di attuazione del presente articolo 6 ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La relatrice pur rilevando l'importanza del disegno di legge e gli obiettivi pienamente condivisibili di creare le condizioni di tranquillità e sicurezza per l'assistenza di persone da disabilità rileva l'esigenza di rassegnare alla Commissione di merito un parere che, oltre alle necessarie modifiche di carattere tecnico o di miglioramento del testo, affronti anche la questione della scelta del *trust* come unico strumento da agevolare.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale il presidente Mauro Maria MARINO chiede alla relatrice di illustrare la proposta di parere.

La relatrice GUERRA (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Interviene il senatore VACCIANO (*Misto*) il quale invita la relatrice a valutare le eventuali cautele da inserire nell'articolato per evitare un uso elusivo delle disposizioni agevolative nonostante il valore assolutamente condivisibile delle scelte compiute dalla Camera dei deputati rispetto agli obiettivi del disegno di legge.

La senatrice GUERRA (*PD*) sottolinea che le proposte di modifica contenute nello schema di parere vanno nella direzione sollecitata dal senatore Vacciano.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, viene posta ai voti e approvata la proposta di parere precedentemente illustrata.

Il presidente Mauro Maria MARINO rimarca l'unanimità dei consensi espressi.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) agli articoli 5, comma 1, e 6, commi 1 e 4, sostituire il riferimento all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 con quello dell'articolo 3, comma 3 della stessa legge. Infatti la disabilità grave è

qualificata tale dall'articolo 3, comma 3, mentre l'accertamento di cui all'articolo 4 è riferito alla disabilità in generale. In subordine, completare il riferimento normativo degli articolo 5 e 6, usando la stessa locuzione dell'articolo 1, comma 2 del disegno di legge che è certamente più corretta e precisa, trattandosi di individuare i soggetti beneficiari di agevolazioni fiscali;

2) all'articolo 6, comma 7, sostituire la dizione di reddito imponibile con quella di reddito complessivo, che è la stessa locuzione utilizzata dalla legge n. 80 del 2005, i cui limiti si intendono elevare;

3) all'articolo 6 introdurre una specifica disposizione che preveda esplicitamente il regime fiscale dei trasferimenti e dei proventi del patrimonio residuo dopo la morte del beneficiario;

4) all'articolo 6, dopo il comma 3, sia inserito il seguente "3-*bis*. In caso di premorienza del beneficiario, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il *trust* godono delle stesse agevolazioni fiscali di cui al presente articolo; in tutti gli altri casi, sono soggetti alle imposte, tasse e imposte locali previste dalla vigente normativa";

e la seguente osservazione:

la Commissione rileva che la previsione di specifiche agevolazioni fiscali riferite alle operazioni relative a beni assegnati a *trust* gestiti da società fiduciarie appare una scelta che rischia di favorire, tra gli istituti previsti di gestione in conto e per nome di terzi, di beni e patrimoni, solo una delle modalità di assegnazione di beni in favore di persone con disabilità grave; se l'obiettivo dichiarato del disegno di legge è quello di porre al centro le esigenze della persona disabile, appare opportuno che la Commissione di merito valuti anche l'estensione dei benefici ad altri istituti che possano offrire le stesse garanzie di tutela e sostegno alla persona disabile indicate congiuntamente all'articolo 6, comma 3.

1.4.2.4. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.4.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 325 (pom.) dell'08/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
325ª Seduta (2a pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), in sede di replica, dichiara di non condividere le considerazioni problematiche svolte dalla senatrice Granaiola in merito agli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame.
Quanto all'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli d'oliva, fa presente che esso, al fine di superare i rilievi delle Istituzioni europee, si limita a intervenire su aspetti marginali: le modalità di evidenziazione cromatica delle indicazioni di origine delle miscele, che vengono peraltro disciplinate in maniera tale da assicurare visibilità, leggibilità e indelebilità; il termine minimo di conservazione (che comunque resta obbligatoriamente da inserire in etichetta), la cui individuazione viene demandata alla responsabilità dei produttori.
In merito all'articolo 2, riguardante l'etichettatura del miele, fa rilevare che esso si limita a chiarire la non obbligatorietà dell'indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di miscele di mieli prodotti

in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della normativa europea in materia.

Per ciò che attiene alle altre osservazioni formulate dalla senatrice Granaiola, ritiene, senza entrare nel merito delle stesse, che esse ineriscano a profili estranei alla competenza della Commissione.

In conclusione, propone di formulare sul disegno di legge in titolo una relazione favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) annuncia che il proprio Gruppo voterà a favore della proposta di relazione formulata dalla relatrice, mentre il senatore ZUFFADA dichiara il voto contrario della propria parte politica.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara che esprimerà un voto di astensione, in quanto, a suo giudizio, non sono state tenute nella dovuta considerazione le implicazioni di carattere sanitario delle disposizioni su cui si è soffermata nel corso della discussione generale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di relazione favorevole appena formulata (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE segnala l'opportunità di porre all'ordine del giorno della Commissione l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge relativi alla lingua dei segni (n. 302 e connessi), assegnati in sede referente alla 1ª Commissione; nonché dei disegni di legge sul cosiddetto "dopo di noi" (n. 292 e 2232), assegnati in sede referente alla 11ª Commissione.

Soggiunge che, in assenza di obiezioni, alla luce dell'andamento dei lavori presso le Commissioni di merito, l'esame dei disegni di legge sulla lingua dei segni sarà avviato già nel corso di questa settimana; l'esame dei disegni di legge sul "dopo di noi" avrà invece inizio a partire dalla prossima settimana.

Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE comunica che, in relazione ai disegni di legge n. 2224 e connessi, è stato definito un nutrito calendario di audizioni (più di trenta, nel complesso, alcune delle quali già svolte).

Fa presente che continuano, peraltro, a giungere numerose richieste di audizione.

Per coniugare la rapidità dell'esame con l'esigenza di non privare la Commissione di possibili contributi all'istruttoria, propone che alle ulteriori richieste di audizione si risponda comunicando che il calendario è già definito, ma dando la disponibilità all'acquisizione di eventuali documenti scritti: questi ultimi verranno posti nella disponibilità dei commissari e, ove nulla osti, pubblicati sulla pagina

web della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228**

La Commissione 12a,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,
formula una relazione favorevole.

1.4.2.4.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 328 (ant.) del 17/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 17 MARZO 2016
328ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri: Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"***
(Parere alla 11ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La PRESIDENTE(*PD*), in sostituzione della relatrice Silvestro, illustra i disegni di legge in titolo.
Il disegno di legge n. 2232 prevede interventi di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave - non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità - prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. Si prevede che tali misure siano adottate previa predisposizione o aggiornamento di un progetto individuale e siano assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare, mediante la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l?esistenza in vita dei genitori.
L'articolo 1 individua le finalità della legge che, in linea generale, in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è diretta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità. Più specificamente, destinatari delle previste misure di

assistenza, cura, e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori, e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili. Il testo prevede che siano agevolate anche le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di *trust* in favore dei disabili.

L'articolo 2 disciplina le modalità di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale ai soggetti di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m)* della Costituzione. E' previsto che tale definizione avvenga nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che ha rimesso alla legge statale la determinazione dei livelli essenziali di assistenza da garantire sul territorio nazionale nelle materie diverse dalla sanità, prendendo a riferimento macroaree di intervento e stabilendo per ciascuna macroarea i costi e i fabbisogni *standard* nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei sevizi offerti. Viene comunque stabilito che, nelle more del completamento del procedimento di cui al citato articolo 13, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, vengano definiti gli obbiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

L'articolo 3, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinata alla presenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di concerto col Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata. E' demandata alle regioni la definizione dei criteri per l'erogazione dei finanziamenti, la verifica dell'attuazione dell'attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi.

Ai sensi dell'articolo 4, il Fondo è destinato all'attuazione degli obbiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, ossia: realizzare programmi ed interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle leggi regionali, realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali emergenze, sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile da parte dei soggetti di cui all'articolo 1. E' previsto che al finanziamento dei programmi e degli interventi citati possano concorrere le regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore nonché altri soggetti di diritto privato. In proposito, la relatrice ricorda che il comma 400 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari.

L?articolo 5, intervenendo sull?articolo 15, comma 1, lettera *f)* del TUIR, stabilisce che, a decorrere dal 2015, è elevato da 530 euro a 750 euro l?ammontare massimo di spesa detraibile relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata ai sensi dell?articolo 4 della legge 104/1992 (comma 1). Alla copertura dei relativi oneri ? valutati in 35,7 milioni per l?anno 2016 e in 20,4 milioni a decorrere dal 2017 ? si

provvede ai sensi del successivo articolo 9 del provvedimento in esame (comma 2).

L'articolo 6 disciplina l'istituzione di un *trust* in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni tributarie.

Per quanto attiene al comma 1 dell'articolo in questione, la Relatrice evidenzia la necessità di un chiarimento sulla portata applicativa delle agevolazioni fiscali e delle esenzioni, sottolineando che con il comma 2 si condizionano le esenzioni al fatto che il *trust* persegua come finalità l'inclusione sociale.

Le ulteriori condizioni richieste per fruire delle esenzioni sono stabilite dal comma 3. I successivi commi da 4 a 8 dispongono sui trasferimenti di beni e diritti in favore dei *trust*, sul conferimento di immobili nei *trust* in favore di disabili gravi e sulla deducibilità dal reddito complessivo delle donazioni effettuate nei confronti del *trust*.

Gli articoli 7 e 8 prevedono l'avvio di campagne informative sulla diffusione della conoscenza delle disposizioni del provvedimento e la presentazione di una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione di esse.

L'articolo 9 provvede alla copertura finanziaria.

Quanto al disegno di legge n. 292, la Relatrice fa presente che il provvedimento prevede, come forma di sostegno, un assegno mensile in favore dei soggetti affetti da disabilità grave privi di supporto familiare, di importo pari a 800 euro.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(302) ***DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni***

(1019) ***FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana***

(1151) ***PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere***

(1789) ***CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche***

(1907) ***AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana(LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 marzo.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) premette che, alla luce della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione dell'Onu sui diritti delle persone con disabilità, ogni iniziativa legislativa a beneficio delle persone con disabilità uditiva è meritevole di attenta valutazione e se del caso di promozione.

In particolare, per quanto attiene alla lingua dei segni, esprime l'avviso che essa non debba essere configurata come lingua di una minoranza ma bensì come il principale strumento di comunicazione alternativo alla lingua parlata, senza peraltro dimenticare i progressi tecnologici nel campo dei dispositivi per i sordi. In proposito, ritiene che debba essere rafforzata la libertà di scelta delle persone circa gli strumenti da adottare per la prevenzione, la cura e la riabilitazione. Reputa altresì necessario che il testo chiarisca come debbano essere formati gli assistenti alla comunicazione, se del caso demandando ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca l'individuazione dei percorsi formativi e le modalità di certificazione delle relative competenze.

Più in generale, segnala che diverse disposizioni a tutela delle persone sorde sono recate dalla legge n. 104 del 1992, disposizioni rispetto alle quali bisognerebbe evitare sovrapposizioni.

In conclusione, sottolinea che le iniziative legislative in materia di sostegno alle persone affette da disabilità uditiva dovrebbero perseguire il fine ultimo dell'inclusione, evitando di creare, al di là delle intenzioni, le condizioni per un ulteriore isolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza nella riunione tenutasi ieri, nel corso della prossima settimana i lavori della Commissione, in sede plenaria, si concentreranno sull'esame in sede consultiva dei disegni di legge concernenti la lingua dei segni e il cosiddetto "dopo di noi", nonché sull'esame in sede referente dei disegni di legge n. 1324 e connessi. Soggiunge che si svolgeranno altresì, in sede di Ufficio di Presidenza, ulteriori audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sui disegni di legge n. 2224 e connessi.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza tenutesi il 18 febbraio, il 10, il 15 e il 16 marzo, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione. In particolare, hanno consegnato documenti: Rete consumatori Italia (Assoutenti, Casa del consumatore, Codici); Società italiana di medicina legale; Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva; Associazione italiana ospedalità privata (AIOP); Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche (FNCO); Federazione nazionale collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM); CGIL (area contrattuale

politiche della salute); Fondazione Allineare sanità e salute; i professori Davide Ferrara e Donato Nitti dell'Università degli Studi di Padova; Società italiana di ortopedia e traumatologia (SIOT); OTODI (Ortopedici traumatologi ospedalieri italiani); Associazione sindacale chirurghi ortopedici (NUOVA ASCOT); Fondazione per educazione e management in ortopedia (FEMOR); Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri italiani (AOGOI); Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.4.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 329 (pom.) del 22/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 22 MARZO 2016
329ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(1324) ***Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale***
(154) ***Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione***
(693) ***MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265***
(725) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie***
(818) ***Annalisa SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251***
(829) ***BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie***
(833) ***D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 marzo.

Si passa all'esame degli emendamenti volti all'introduzione di articoli aggiuntivi, riferiti agli articoli 13 e seguenti.

La PRESIDENTE dichiara improponibile, per estraneità di materia, l'emendamento 13.0.1.

La Commissione prende atto.

L'emendamento 19.0.1 è dichiarato decaduto in ragione dell'assenza dei proponenti.

In conformità all'invito formulato dalla PRESIDENTE(*PD*) relatrice e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 25.0.1, 25.0.2 (testo 2), 25.0.2, 25.0.3 (testo 2), 25.0.4, 25.0.5 e 25.0.6, quest'ultimo previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*).

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) sottolinea di aver acconsentito al ritiro delle proprie proposte emendative relative alla disciplina delle medicine non convenzionali confidando nel fatto che la Commissione tratterà in maniera organica la materia in sede di esame dei disegni di legge n. 225 e connessi.

L'emendamento 25.0.7 è, infine, dichiarato decaduto in ragione dell'assenza dei proponenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che l'esame in sede consultiva dei disegni di legge concernenti la lingua italiana dei segni (n. 302 e connessi) e il cosiddetto "dopo di noi" (n. 2232 e connessi) proseguirà nella seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE dispone, quindi, la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 14,10.

La PRESIDENTE avverte che, a causa di un disguido che le è appena stato comunicato, la prevista audizione del professor Rasi non potrà essere svolta nella giornata odierna: essa è rinviata a una data

che verrà successivamente resa nota.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza tenutesi il 17 marzo ed in data odierna, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte dei seguenti soggetti: Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), Federazione nazionale Collegi Infermieri (IPASVI), Federazione italiana Medici di famiglia (FIMMG), Società scientifica Medici legali Aziende sanitarie COMLAS, Società medico giuridica Melchiorre Gioia, Associazione Obiettivo Ippocrate, Sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle asicurazioni (SISMLA), Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI), Centro Internazionale di Eccellenza per la Formazione e la Ricerca (INCER INSTITUTE) e professor Massimo Montisci.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.4.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 330 (ant.) del 23/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016
330ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(302) ***DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni***
(1019) ***FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana***
(1151) ***PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere***
(1789) ***CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche***
(1907) ***AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana(LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Riprende la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) premette di condividere le finalità perseguite dalle iniziative legislative in esame. In particolare, ritiene che debbano essere create le condizioni per l'inclusione sociale dei bambini affetti da sordità.

Osserva che le formulazioni dei testi appaiono migliorabili per ciò che attiene alla formazione del personale, essendo le disposizioni in materia caratterizzate da una certa vaghezza.

Più in generale, rimarca l'opportunità di assicurare la libertà di scelta degli ammalati e delle famiglie circa i percorsi e gli ausili più utili a favorire l'inclusione sociale.

Fa presente che esistono nel mondo più di 30 milioni di bimbi affetti da problemi uditivi: questi ultimi derivano, oltre che da cause genetiche, da malattie contratte dalla madre nel corso della gravidanza, ragione per cui è necessario potenziare gli strumenti di prevenzione e di monitoraggio.

Segnala che molte delle associazioni operanti nel settore, nel far pervenire le proprie osservazioni in merito ai disegni di legge in esame, hanno espresso perplessità circa lo strumento della lingua dei segni e riguardo all'entità delle risorse a ciò dedicate: sarebbe da valutare l'opportunità di destinare le suddette risorse, almeno in parte, al potenziamento delle attività di ricerca e assistenziali.

In conclusione, formula l'auspicio che le questioni sulle quali si è soffermata possano trovare spazio nell'ambito del parere che sarà reso alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nel corso della prossima settimana, nella giornata di mercoledì 30 marzo, si svolgerà una seduta pomeridiana dedicata al seguito dell'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge concernenti la lingua dei segni (n. 302 e connessi) e il cosiddetto "dopo di noi" (n. 2232 e connessi). Soggiunge che nella stessa giornata, e in quella successiva, si terranno riunioni dell'Ufficio di Presidenza, se necessario anche notturne, finalizzate alla prosecuzione delle audizioni informali in merito ai disegni di legge n. 2224 e connessi (responsabilità professionale personale sanitario).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.4.5. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 331 (pom.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
331ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(302) ***DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni***
(1019) ***Nicoletta FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana***
(1151) ***PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere***
(1789) ***CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche***
(1907) ***AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana(LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Riprende la discussione generale.

Il senatore GAETTI (*M5S*) fa proprie le considerazioni critiche già svolte dalla senatrice Rizzotti, rimarcando in particolare il non adeguato rilievo accordato dalle iniziative legislative in esame alle attività di tipo preventivo e assistenziale. Soggiunge che è inopportuno legiferare in una materia così delicata senza tenere nella dovuta considerazione i progressi tecnico-scientifici conseguiti nel settore degli ausili alle persone non udenti.

La senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia che ogni qualvolta il legislatore tenti di porre mano a una iniziativa legislativa a favore delle persone sorde si trova a dover coniugare due visioni diverse delle problematiche del settore: una legata all'implementazione della lingua dei sordi, l'altra più incline ad un approccio basato sull'utilizzo degli ausili forniti dal progresso tecnico-scientifico. Ritiene che si debba individuare un punto di sintesi, tale da garantire al contempo la libertà di scelta dei malati e delle rispettive famiglie e l'esigenza di non creare le condizioni per l'isolamento delle persone non udenti in comunità separate. Reputa cruciali, in particolare, le attività di tipo preventivo e quelle connesse alla diagnosi precoce.

La senatrice MATTESINI (*PD*) esprime l'avviso che si debbano contemperare le diverse sensibilità e visioni delle associazioni che si occupano di assistenza alle persone non udenti: se è vero che, in prospettiva, occorre perseguire l'obiettivo dell'autonomia delle persone sorde, mediante ricorso agli strumenti più avanzati forniti dal progresso tecnico scientifico, occorre d'altro canto non trascurare l'importanza della lingua dei segni per alleviare le condizioni di difficoltà relazionale in cui versano, attualmente, i non udenti e le rispettive famiglie. Occorre pertanto evitare, a giudizio dell'oratrice, che l'incapacità di trovare una sintesi tra le diverse posizioni possa impedire la positiva conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni già svolte dai precedenti oratori, ribadisce la necessità di tenere insieme gli interventi concernenti la lingua dei segni e quelli volti al potenziamento delle attività di prevenzione e assistenziali, tenendo nella dovuta considerazione gli importanti risultati conseguiti dal progresso tecnico scientifico nella fornitura di ausili alle persone non udenti. Sottolinea che, se è vero che la lingua dei segni può rappresentare uno strumento di integrazione, la moderna implantologia consente alle persone sorde di sentire, nuovamente o per la prima volta, la voce dei propri familiari, e ciò riveste un'importanza notevole soprattutto per i bambini.

La senatrice MATURANI (*PD*) ritiene corretto l'approccio, già prefigurato nel corso di diversi interventi, che riconosce la complementarietà e nega l'alternatività della lingua dei segni e degli ausili forniti dall'implantologia. E' dell'avviso che il legislatore debba evitare di assumere una posizione rigida, e debba piuttosto creare le condizioni normative perché siano messi a disposizione dei sordi e delle rispettive famiglie tutti gli strumenti utili al conseguimento dell'autonomia e alla tutela della propria dignità. Soggiunge che è fondamentale il supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e didattico, sia per quanto attiene all'implantologia sia per ciò che concerne le scuole di comunicazione.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), col consenso della Commissione, formula alcune considerazioni integrative dell'intervento già svolto, segnalando la necessità di una riflessione circa le implicazioni della configurazione dei sordi come minoranza linguistica, ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) sottolinea l'opportunità di tenere nella dovuta considerazione le osservazioni formulate dalle associazioni, di diversa ispirazione, che operano nel settore, riservandosi di valutare la proposta di parere che sarà illustrata dalla relatrice.

La PRESIDENTE(*PD*) rileva che occorre distinguere tra la condivisibile opportunità di predisporre legislativamente una pluralità di strumenti per favorire l'inclusione delle persone sorde e l'intendimento, viceversa non condivisibile, di creare le condizioni per il mantenimento e la riproduzione di comunità "di diversi", che elevano la sordità a elemento identitario. Tale intendimento, a giudizio dell'oratrice, è poco funzionale all'obiettivo dell'inclusione e non in linea con i principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione. Reputa particolarmente problematica, e gravida di conseguenze non auspicabili, la riconduzione delle persone sorde alla categoria giuridica di minoranza linguistica, ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.

In conclusione, rimarca che obiettivo prioritario di iniziative legislative quali quelle in esame dovrebbe essere quello di garantire ai disabili pari opportunità e reali possibilità di inclusione sociale, tenendo conto di tutta la gamma di strumenti messi a disposizione dal progresso tecnico scientifico.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice DIRINDIN (*PD*), dopo aver sottolineato la pregevolezza delle indicazioni scaturite dal dibattito, illustra la propria proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato. Si dichiara disponibile a valutare la possibilità di trasformare alcune delle osservazioni, in particolare quella contraddistinta dal numero 1), in altrettante condizioni.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) auspica che tutte le osservazioni contenute nella proposta di parere siano trasformate in condizioni: ciò consentirebbe una più ampia condivisione della proposta, in sede di voto, e renderebbe più probabile la presa in considerazione delle problematiche evidenziate da parte della Commissione di merito.

La relatrice DIRINDIN (*PD*), accedendo ad un suggerimento avanzato dalla PRESIDENTE, riformula il testo della proposta di parere trasformando tutte le osservazioni in condizioni, ad eccezione delle osservazioni contraddistinte nel testo originario dai numeri 5) e 6) (testo riformulato pubblicato in allegato).

Quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, come riformulata.

La Commissione approva all'unanimità.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi in seduta plenaria nella giornata di domani, alle ore 14, per il seguito dell'esame in sede consultiva dei disegni di legge sul cosiddetto "dopo di noi" (nn. 2232 e292)

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE
NN. 302, 1019, 1151, 1789, 1907

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,
con le seguenti condizioni:

1) è necessario evitare il richiamo nel testo di disposizioni - come l'articolo 6 della Costituzione o l'articolo 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - che possano indurre a inquadrare le persone sorde come "minoranza linguistica" o come comunità di "diversi"; il fondamento degli interventi in materia va invece individuato negli articoli 2 e 3 della Costituzione e nell'articolo 26 della predetta Carta dei Diritti Fondamentali;

2) nel tratteggiare gli interventi a favore delle persone affette da sordità, è necessario fare espresso riferimento, oltre che alle attività rivolte alla cura, anche alle attività di tipo abilitativo e riabilitativo; inoltre, al fine di aumentare le possibilità di reale inclusione sociale, è necessario evocare lo sviluppo di ogni forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, anziché focalizzare l'attenzione solo sulla LIS e sulla LIS tattile;

3) è necessario sostituire il richiamo alla "integrazione" con quello alla "inclusione", in quanto tale ultimo concetto - più avanzato sul piano culturale e sociale - sottende il superamento di un modello focalizzato solamente sul *deficit* della persona, in attuazione dei principi di non discriminazione, pari opportunità, autonomia e indipendenza, i quali implicano modificazioni nel comportamento non solo delle persone con disabilità ma anche del resto della popolazione, mediante forme di reciproca permeabilità;

4) in tema di interventi diagnostici precoci, è necessario introdurre un riferimento esplicito agli *screening* audiologici neonatali; più in generale, è necessario prevedere interventi articolati per la prevenzione della sordità, tra i quali il controllo dello stato della gestante, considerato che una parte rilevante delle ipoacusie dei neonati risulta causata da malattie contratte dalla madre durante la gravidanza;

5) per ciò che attiene alla successiva verifica in ordine all'effettività degli interventi previsti, è necessario attribuire compiti di monitoraggio e referenti - sulla condizione delle persone sorde nelle diverse regioni italiane - all?Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, organismo già istituito (dalla legge n. 18 del 2009), nel cui ambito operano anche rappresentanti dei principali enti di tutela dei diritti delle persone sorde;

e con le seguenti osservazioni:

1) sarebbe da valutare l'opportunità di un raccordo normativo tra le misure previste dai disegni di legge in titolo e le disposizioni recate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

2) al fine di assicurare un'adeguata formazione del personale deputato all'insegnamento della LIS e della LIS tattile, ovvero allo svolgimento dei ruoli di assistente alla comunicazione e di interprete di LIS, occorrerebbe prevedere un apposito decreto del Ministro dell?istruzione, dell?università e della

ricerca, da adottare dopo aver sentito le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUI DISEGNI DI LEGGE
NN. 302, 1019, 1151, 1789, 1907

La Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo,

esprime, per quanto di propria competenza,

parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) occorrerebbe evitare il richiamo nel testo di disposizioni - come l'articolo 6 della Costituzione o l'articolo 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - che possano indurre a inquadrare le persone sorde come "minoranza linguistica" o come comunità di "diversi"; il fondamento degli interventi in materia va invece individuato negli articoli 2 e 3 della Costituzione e nell'articolo 26 della predetta Carta dei Diritti Fondamentali;

2) nel tratteggiare gli interventi a favore delle persone affette da sordità, sarebbe opportuno fare espresso riferimento, oltre che alle attività rivolte alla cura, anche alle attività di tipo abilitativo **e** riabilitativo; inoltre, al fine di aumentare le possibilità di reale inclusione sociale, parrebbe preferibile evocare lo sviluppo di ogni forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, anziché focalizzare l'attenzione solo sulla LIS e sulla LIS tattile;

3) sarebbe opportuno sostituire il richiamo alla "integrazione" con quello alla "inclusione", in quanto tale ultimo concetto - più avanzato sul piano culturale e sociale - sottende il superamento di un modello focalizzato solamente sul *deficit* della persona, in attuazione dei principi di non discriminazione, pari opportunità, autonomia e indipendenza, i quali implicano modificazioni nel comportamento non solo delle persone con disabilità ma anche del resto della popolazione, mediante forme di reciproca permeabilità;

4) in tema di interventi diagnostici precoci, occorrerebbe introdurre un riferimento esplicito agli *screening* audiologici neonatali; più in generale, sembra opportuno prevedere interventi articolati per la prevenzione della sordità, tra i quali il controllo dello stato della gestante, considerato che una parte rilevante delle ipoacusie dei neonati risulta causata da malattie contratte dalla madre durante la gravidanza;

5) sarebbe da valutare l'opportunità di un raccordo normativo tra le misure previste dai disegni di legge in titolo e le disposizioni recate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

6) al fine di assicurare un'adeguata formazione del personale deputato all'insegnamento della LIS e della LIS tattile, ovvero allo svolgimento dei ruoli di assistente alla comunicazione e di interprete di LIS, occorrerebbe prevedere un apposito decreto del Ministro dell?istruzione, dell?università e della ricerca, da adottare dopo aver sentito le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde;

7) per ciò che attiene alla successiva verifica in ordine all'effettività degli interventi previsti, sarebbe opportuno attribuire compiti di monitoraggio e referenti - sulla condizione delle persone sorde nelle diverse regioni italiane - all?Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, organismo già istituito (dalla legge n. 18 del 2009), nel cui ambito operano anche

rappresentanti dei principali enti di tutela dei diritti delle persone sorde.

1.4.2.4.6. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 332 (pom.) del 31/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
332ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"***
(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) premette che le iniziative legislative sul cosiddetto "dopo di noi" sono estremamente importanti e attese, essendo dirette a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità quando esse perdono il sostegno familiare.

Rileva che, tra le criticità che a suo avviso connotano i disegni di legge in esame, vi è la definizione non sufficientemente precisa della platea dei beneficiari.

Osserva, inoltre, che sarebbe opportuno finalizzare le risorse non solo alla creazione di strutture di tipo residenziale ma anche a percorsi di de-istituzionalizzazione, così da assicurare la possibilità di permanenza delle persone con disabilità grave nel contesto ambientale vissuto. Soggiunge che le misure a favore delle de-istituzionalizzazione dovrebbero peraltro essere rivolte non

solo al "dopo di noi", ma anche al "durante noi" (ossia al periodo della vita nel quale la persona disabile può ancora contare sul supporto dei propri familiari).

Esprime, infine, perplessità in merito all'evocazione del *trust*, trattandosi di un istituto giuridico estraneo all'ordinamento nazionale. In ogni caso, ritiene che le relative agevolazioni fiscali, per chi si avvalga di tale forma di destinazione del patrimonio, dovrebbero essere riservate ai *trust* finalizzati ad assicurare concrete possibilità di inclusione sociale della persona disabile durante il "dopo di noi".

La PRESIDENTE avverte che il seguito e la conclusione dell'esame congiunto avranno luogo nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza tenutesi di ieri nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti: dell'Associazione italiana familiari e vittime malasanità (AIFVM), dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI), dell'Associazione Valore uomo, del Sindacato nazionale area radiologica (SNR), della Società italiana di radiologia medica (SIRM), dell'Associazione nazionale medici INPS (ANMI-FEMEPA), della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze (FEDERSERD) e dell'Associazione italiana odontoiatri (AIO). E' pervenuto altresì un documento da parte di Adrequitas - *Alternative Dispute Resolution* (organismo privato di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUL PARERE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 302 E CONNESSI

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di chiedere che il parere in titolo sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.4.7. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 333 (pom.) del 05/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
333ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"***
(Parere alla 11a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Riprende la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) evidenzia che le iniziative legislative in esame intendono fornire risposta alle istanze delle famiglie di persone affette da gravi forme di disabilità, che lamentano l'assenza di una cornice normativa che offra adeguate garanzie per il cosiddetto "dopo di noi". Gli obiettivi principali da perseguire, a giudizio dell'oratrice, sono l'assicurazione della continuità abitativa e la tutela della centralità del disabile, o di chi lo rappresenti, in ordine alle scelte di vita.

Esprime preoccupazione in merito ad alcune criticità che, a suo avviso, caratterizzano il testo base adottato dalla Commissione di merito e potrebbero dare adito a equivoci interpretativi ed a conseguenti difficoltà applicative.

In primo luogo, il testo non si sofferma in maniera adeguata sulle esigenze di supporto alle

persone disabili nel periodo in cui esse possono ancora contare sul sostegno dei familiari (cosiddetto "durante noi"): in proposito, sarebbe opportuno rinforzare la formulazione del testo, soprattutto per ciò che attiene ai progetti individuali di vita degli interessati.

Riguardo ai livelli delle prestazioni, occorrerebbe un'attenzione specifica al tema dell'integrazione socio-sanitaria e bisognerebbe scongiurare il rischio che le risorse stanziate siano configurate, anziché come aggiuntive, come sostitutive di quelle già attualmente destinate a finalità di sostegno delle persone gravemente disabili.

E' altresì necessario garantire l'assoluta centralità della persona interessata, ovvero del rappresentante, anche in ordine alla utilizzazione dei beni che formano oggetto di *trust*.

Occorre sia chiarito, al di là di ogni possibile dubbio, che il testo persegue come fine prioritario la deistituzionalizzazione delle persone disabili: per questo, è opportuno sopprimere i riferimenti all'acquisizione di immobili da parte delle regioni, che potrebbero essere oggetto di fraintendimenti ovvero di applicazioni non in linea con l'intento del legislatore.

Per ciò che concerne la ripartizione delle risorse tra le varie finalità di sostegno delle persone disabili, occorrerebbe assicurare che la parte preponderante di esse sia destinata a interventi di carattere assistenziale.

In merito all'istituto del *trust*, evocato dal testo come mezzo di destinazione dei beni familiari per sopperire alle esigenze del "dopo di noi", sarebbe auspicabile rendere massimamente chiaro che il ricorso a tale strumento deve avvenire nell'esclusivo interesse del disabile e senza che possano esservi margini per condotte di carattere eventualmente opportunistico.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Dirindin, esprime apprezzamento per le finalità perseguite dai disegni di legge in esame, formulando al contempo l'auspicio che gli intendimenti del legislatore non siano frustrati da formulazioni poco chiare o da successive farraginosità burocratiche.

In riferimento all'istituto del *trust*, esprime l'avviso che le complesse problematiche tecniche ad esso sottese, sia in merito alla costituzione sia in merito alle condizioni per la fruizione delle relative esenzioni ed agevolazioni, siano estranee alle competenze della Commissione.

Quanto alla previsione di un fondo *ad hoc* per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, si domanda se non sia il caso di prevedere forme di controllo stringenti in ordine al corretto utilizzo delle risorse, senza le quali le finalità istituzionali elencate dal testo rischiano di essere disattese. Al contempo, ravvisa l'opportunità di un chiarimento delle disposizioni concernenti le modalità di finanziamento del suddetto fondo.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) premette che il testo base adottato dalla Commissione di merito appare, nel complesso, caratterizzato da una impostazione condivisibile, ed orientato a corrispondere ad un bisogno largamente avvertito.

Ricorda che nell'ambito della legge di stabilità 2016 sono già state previste risorse per l'assistenza alle persone affette da disabilità, sull'utilizzo delle quali ritiene necessario assicurare adeguati controlli e forme di trasparenza.

Quanto all'assistenza alle persone gravemente disabili, reputa cruciale che nel testo siano inserite disposizioni realmente idonee a garantire uniforme erogazione delle prestazioni sul territorio nazionale, considerato che la riforma costituzionale *in itinere* non contiene innovazioni risolutive a tale proposito.

La senatrice PADUA (*PD*) sottolinea che i disegni di legge in esame offrono risposte da lungo tempo attese dalle famiglie delle persone gravemente disabili.

Rimarca che in materia di sostegno ai disabili è fondamentale non soltanto il "dopo" ma anche

il "durante noi", così come è cruciale garantire effettiva omogeneità di trattamento sul territorio nazionale, in attuazione della Costituzione repubblicana e della Carta europea dei diritti dell'uomo: in tale ottica, esprime particolare apprezzamento per le disposizioni recate dall'articolo 2 del testo base adottato dalla Commissione di merito.

Dopo aver ricordato che risorse in materia sono già state stanziate dalla legge di stabilità per il 2016, segnala l'importanza delle previsioni recate dagli articoli 7 e 8 del testo base, rispettivamente in tema di campagne informative e di obbligo di relazione alle Camere sull'attuazione degli interventi a favore dei disabili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e avverte che nella seduta antimeridiana di domani avrà luogo la conclusione dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi lo scorso 31 marzo, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti: dell'Associazione italiana di epidemiologia (AIE), del Centro gestione rischio clinico e sicurezza del paziente della regione Toscana, del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI) e dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.4.8. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 334 (ant.) del 06/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2016
334ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"***
(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice SILVESTRO (*PD*) dà lettura della propria proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e dichiara che il proprio Gruppo voterà a favore della proposta di parere appena illustrata, a condizione che le osservazioni siano riformulate coniugando i verbi all'indicativo. In questo modo, a suo avviso, si garantirà maggiore incisività alle indicazioni contenute nel testo.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), nel fare proprie le considerazioni svolte dal precedente oratore, dichiara a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo, condizionandolo a una formulazione più stringente delle osservazioni.

Il senatore GAETTI (*M5S*), pur ringraziando la relatrice per aver recepito le indicazioni scaturite dal dibattito, esprime l'avviso che i numerosi aspetti problematici evidenziati nell'ambito delle osservazioni non consentano di formulare un parere favorevole sui disegni di legge esaminati.

La senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), ringraziata a sua volta la relatrice, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, unendosi agli auspici per una riformulazione delle osservazioni in termini maggiormente stringenti.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*), dopo essersi unito alle espressioni di elogio nei riguardi della relatrice, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, suggerendo di trasformare le osservazioni n. 1 e n. 5 in condizioni.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), ringraziata a sua volta la relatrice, si unisce agli auspici per il rafforzamento delle indicazioni contenute nella proposta di parere, sia con riguardo all'utilizzo di verbi coniugati all'indicativo sia con riguardo alla trasformazione in condizioni delle osservazioni n. 1 e n. 5.

La relatrice SILVESTRO (*PD*) non reputa opportuno subordinare il parere favorevole a condizioni, mentre ritiene di accogliere i suggerimenti concernenti la coniugazione all'indicativo dei verbi utilizzati nell'ambito delle osservazioni.

La PRESIDENTE(*PD*) esprime l'avviso che la posizione assunta dalla relatrice sia equilibrata: volgendo i verbi all'indicativo si conferisce maggiore incisività alle indicazioni contenute nella proposta di parere, senza creare una inopportuna graduazione di importanza tra le stesse.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) interviene incidentalmente per sottolineare che l'introduzione nel testo di condizioni avrebbe probabilmente agevolato un'approvazione unanime della proposta di parere.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata odierna, alle ore 14,15, per il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 1324 e connessi.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi ieri, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti: della Fondazione GIMBE, del Coordinamento nazionale associazioni professioni sanitarie - CO.N.A.P.S e della Fondazione sicurezza in sanità.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292**

La Commissione,
esaminati i disegni di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole,
con le seguenti osservazioni, riferite al testo base adottato dalla Commissione di merito:

1) occorre assicurare effettiva e uniforme applicazione, sul territorio nazionale, delle misure

previste dal testo in tema di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, anche attraverso un costante monitoraggio (i cui esiti dovrebbero essere riportati nella relazione alle Camere di cui all'articolo 8);

2) occorre assicurare che, in ordine alle scelte di vita, sia costantemente posta al centro la volontà delle persone con disabilità, o dei rappresentanti di queste, affinché le relative decisioni non siano mai "su di loro", ma sempre "con loro";

3) occorre che la prospettiva della deistituzionalizzazione sia ancor più evidenziata come prioritaria, insieme con l'esigenza della continuità abitativa, e che siano evitati riferimenti che possano essere interpretati in distonia da tale prospettiva prioritaria: in particolare, occorre, per quanto possibile, evidenziare che l'acquisto di strutture è ipotesi meramente residuale;

4) occorre prevedere forme di controllo circa il rispetto delle finalità istituzionali del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

5) più in generale, occorre assicurare che gli stanziamenti del Fondo succitato siano aggiuntivi e non sostitutivi delle risorse già attualmente impiegate dalle regioni a fini di sostegno delle persone con disabilità grave;

6) occorre valutare se non sia opportuno garantire che la parte preponderante delle risorse stanziate sia finalizzata al finanziamento dell'assistenza alle persone disabili, apparendo l'attuale formulazione del testo eccessivamente focalizzata sulle detrazioni e agevolazioni fiscali riconnesse alle polizze assicurative e all'istituto del *trust*;

7) in particolare, è opportuno un supplemento di riflessione circa l'adeguatezza dello strumento del *trust,* che dovrebbe in ogni caso essere utilizzato, senza possibilità di equivoci interpretativi, nell'esclusivo interesse della persona con disabilità grave.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292

La Commissione,
esaminati i disegni di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole,
con le seguenti osservazioni, riferite al testo base adottato dalla Commissione di merito:

1) occorrerebbe assicurare effettiva e uniforme applicazione, sul territorio nazionale, delle misure previste dal testo in tema di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, anche attraverso un costante monitoraggio (i cui esiti dovrebbero essere riportati nella relazione alle Camere di cui all'articolo 8);

2) occorrerebbe assicurare che, in ordine alle scelte di vita, sia costantemente posta al centro la volontà delle persone con disabilità, o dei rappresentanti di queste, affinché le relative decisioni non siano mai "su di loro", ma sempre "con loro";

3) la prospettiva della deistituzionalizzazione dovrebbe essere ancor più evidenziata come prioritaria, insieme con l'esigenza della continuità abitativa, e dovrebbero essere evitati riferimenti che possano essere interpretati in distonia da tale prospettiva prioritaria: in particolare, occorre per quanto possibile evidenziare che l'acquisto di strutture è ipotesi meramente residuale;

4) occorrerebbe prevedere forme di controllo circa il rispetto delle finalità istituzionali del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

5) più in generale, occorrerebbe assicurare che gli stanziamenti del Fondo succitato siano aggiuntivi e non sostitutivi delle risorse già attualmente impiegate dalle regioni a fini di sostegno delle persone con disabilità grave;

6) occorrerebbe valutare se non sia opportuno garantire che la parte preponderante delle risorse stanziate sia finalizzata al finanziamento dell'assistenza alle persone disabili, apparendo l'attuale formulazione del testo eccessivamente focalizzata sulle detrazioni e agevolazioni fiscali riconnesse alle polizze assicurative e all'istituto del *trust*;

7) in particolare, parrebbe opportuno un supplemento di riflessione circa l'adeguatezza dello strumento del *trust,* che dovrebbe in ogni caso essere utilizzato, senza possibilità di equivoci interpretativi, nell'esclusivo interesse della persona con disabilità grave.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 292
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"
Titolo breve: *Assistenza disabili gravi*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 612 (ant.) 21 aprile 2016	**Discussione generale** Discusso congiuntamente: S.2232, S.292
N. 629 (pom.) 18 maggio 2016	**Dibattito connesso** Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 19 maggio 2016 alle ore 18:00
N. 632 (pom.) 24 maggio 2016	**Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Adottato come testo base il DDL **S.2232 testo della Commissione**.
N. 633 (ant.) 25 maggio 2016	**Discussione generale**
N. 634 (pom.) 25 maggio 2016	**Discussione generale** *Replica del relatore e del Governo* Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 10, approvato emendamento; accolti odg*.
N. 635 (ant.) 26 maggio 2016	**Voto finale** Esito: **approvato con modificazioni** (assorbito da S.2232) Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 181, contrari 20, astenuti 12, votanti 213, presenti 214.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 612 (ant.) del 21/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

612a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 21 APRILE 2016
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI*, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

DI MAGGIO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(CoR)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,39)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1949) ***Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1168) ***TONINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 9,39)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1949

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1949, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1168.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche del relatore Casson e del rappresentante del Governo.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1949, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON,*relatore*. Signor Presidente, utilizzo questi minuti che abbiamo a disposizione prima di poter iniziare a votare, dando sinteticamente conto del senso degli emendamenti che abbiamo presentato come correlatori. Essi fanno riferimento a integrazioni e previsioni in materia di convenzioni internazionali di rapporto con il nostro codice di procedura penale, in particolare le norme transitorie, quelle di attuazione e coordinamento, per la parte concernente la possibilità di effettuare delle

conferenze telefoniche o video conferenze con sistemi audiovisivi, quando si tratta di sentire delle persone straniere sia in Italia che eventualmente per quanto ci riguarda negli Stati esteri.

All'interno del nostro ordinamento abbiamo già un insieme di norme di attuazione della procedura penale, gli articoli 146-*bis*, 147-*bis* e 205-*ter*, che fanno riferimento sia alle persone detenute, sia alle persone imputate, sia ai periti che ai testimoni.

Crediamo che il riferimento, contenuto anzitutto nei due emendamenti che presentiamo alle convenzioni internazionali, sia il nostro primo punto di orientamento. Peraltro, siccome in materia abbiamo una competenza e un'esperienza certamente superiori a quelle di molti Stati esteri per quanto riguarda i sistemi audiovisivi e le videoconferenze, riteniamo sia opportuno fare, in parte, rinvio alle norme del codice di procedura penale che già prevedono l'effettuazione delle audizioni, delle trascrizioni e delle registrazioni secondo i meccanismi che ben conosciamo. In questo senso, a nostro parere pare utile fare riferimento soprattutto all'articolo 205-*ter* delle norme di attuazione del codice di procedura penale che prevedono tutte le situazioni, anche per gli imputati, sia nel caso ordinario che possa succedere e, cioè, quello di uno stato di detenzione, ma anche nel caso in cui la persona imputata si trovi - ad esempio - in uno stato di malattia che non ne consente il trasporto. È per questo che va fatto questo riferimento. Se ci fermassimo infatti alle convenzioni internazionali, si lascerebbe al momento uno spazio interpretativo, e anche di formulazione e, poi, di applicazione della norma.

Per quanto riguarda in particolare l'emendamento 4.202, esso fa riferimento ai poteri del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento; è ovvio che va fatta qui, in particolare alla lettera *f)*, numero 3, la specificazione riguarda alla necessità che non esistano contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

L'emendamento 4.203 fa infine riferimento a una distinzione che effettuiamo tra sentenze e altre decisioni giudiziarie. Facciamo inoltre riferimento, con una proposta di inserimento, anche relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, perché in un caso si parla di Stati dell'Unione europea e, nell'altro caso, di Stati extra Unione europea. È necessario in entrambi i casi che vengano assicurate le garanzie per le persone, per gli imputati e, in un concetto più ampio, sussumiamo il tutto sotto il concetto e la finalità di garanzia giurisdizionale.

PRESIDENTE. Quindi, abbiamo ottenuto anche il parere del relatore sull'emendamento 3.200.

CASSON, *relatore*. Abbiamo fatto solo l'illustrazione di alcuni emendamenti e dobbiamo concludere con quella degli emendamenti all'articolo 3.

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato presentato solo l'emendamento 3.200.

CASSON, *relatore*. C'è una proposta di riformulazione, ma il parere del relatore sull'emendamento 3.200 è ovviamente favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di pronunziarsi sull'emendamento in questione.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sull'emendamento 3.200 con la riformulazione proposta, il parere è favorevole. Chiedo, però, alla Presidenza di sospendere per qualche minuto i lavori, perché vorrei riflettere sulla riformulazione, magari aggiungendo le parole «e anche tenuto conto di quanto previsto».

PRESIDENTE. Vuole proporre una nuova riformulazione?

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei concordare con il relatore l'esatta riformulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 10.

(La seduta, sospesa alle ore 9,46, è ripresa alle ore 10,01).

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui è stato presentato un emendamento che invito il presentatore a illustrare.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, la riformulazione tende a inserire la parola «anche» prima delle parole «tenuto conto» e il testo dell'emendamento risulta il seguente: "*Al comma 1, alla lettera* d)*, sostituire le parole*: «o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione», *con le seguenti:* «secondo quanto previsto dal titolo II della Convenzione e anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-*ter* delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»".

PRESIDENTE. Il testo è stato distribuito ai senatori.

Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Il microfono del senatore Airola si attiva per errore)*.

AIROLA *(M5S)*. 123 indagati, oggi, è il numero... *(Ilarità)*.

PRESIDENTE. Senatore Airola, ha chiesto di parlare il senatore Santangelo.

Prego i tecnici di intervenire sull'impianto audio. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Ci sarà stato un problema di linea.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, per cosa ha chiesto di intervenire?

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

A scanso di equivoci, glielo chiedo ora e fino alla fine della legislatura. Quindi, signor Presidente, guardi sempre me prima di mettere in votazione un emendamento e io sarò sempre pronto e solerte nel chiedere il voto elettronico.

PRESIDENTE. La richiesta onnicomprensiva non si può fare, ma va fatta volta per volta. Non ho alcun interesse a boicottare la sua richiesta, senatore Santangelo, ma ci vuole il sincronismo dei tempi. Nella precedente votazione ho concesso il voto elettronico, anche se la relativa richiesta era probabilmente arrivata fuori tempo massimo.

SANTANGELO *(M5S)*. Al suo buon cuore!

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200 (testo 2), presentato dal relatore Casson.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio ed emendamenti che invito i presentatori a illustrare.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signor Presidente, a me sembra che, dietro all'emendamento 4.201 ci sia una gigantesca questione di principio, di cui vorrei che l'Assemblea prendesse coscienza in vista del momento in cui si procederà al voto.

La norma contenuta nel disegno di legge riguarda qualsiasi procuratore della Repubblica italiana. Parliamo, cioè, di decine e decine di procuratori della Repubblica, anzitutto di grandi procure, come Milano, ma mi vengono in mente anche procure come quella di Larino, che è stata famigeratamente nota in passato per le più stravaganti iniziative del suo procuratore capo, con arresti e indagini finite successivamente nel nulla. Ogni procuratore della Repubblica, secondo questo testo, può concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea ovvero di altri Stati, se previsto da accordi internazionali, la costituzione di squadre investigative comuni. Quindi, il procuratore di Larino può concordare autonomamente, con la Francia o con la Germania, la costituzione di squadre investigative comuni. Se previsto da accordi internazionali, ciò può avvenire anche con autorità diverse da quelle degli Stati membri dell'Unione europea e, quindi, con qualsiasi altro Paese del mondo, magari con l'autorità libica o un qualche Paese canaglia del mondo; in questo caso il procuratore deve darne solo comunicazione al Ministero della giustizia. Quindi, un procuratore della Repubblica può concordare autonomamente, con uno Stato sovrano estero, la costituzione di squadre investigative comuni, non deve chiedere l'autorizzazione a nessuno ed è libero di fare accordi con Paesi membri dell'Unione europea o con ogni altro Paese del mondo, a prescindere dalla qualità della sua democrazia, comunicandolo semplicemente al Ministro della giustizia.

Nel nostro emendamento 4.201, invece, noi prevediamo che il procuratore della Repubblica può svolgere queste attività solo previa autorizzazione del Ministro della giustizia. In tutti i Paesi europei queste sono vicende giustamente sotto il controllo del Parlamento: il Parlamento controlla il Governo e il Ministro deve rispondere politicamente delle sue azioni. Noi facciamo invece un sinallagma fra un qualsiasi procuratore della Repubblica e uno Stato sovrano - naturalmente i procuratori della Repubblica sono sotto il controllo di nessuno - mettiamo alla pari ogni procuratore della Repubblica con uno Stato sovrano e addirittura gli permettiamo di fare questi accordi anche con Stati al di fuori dell'Unione europea, senza l'autorizzazione del Ministro.

Ci deve essere allora pregiudizio culturale, politico e morale, per cui il Ministro di un Paese democratico come l'Italia, chiunque esso sia in carica, è meno affidabile di qualsiasi procuratore della Repubblica. Altrimenti non si capisce eppure perché, in uno Stato democratico, non sia il Ministro della giustizia ad autorizzare la costituzione di squadre investigative comuni che, se capisco bene, faranno sì che da un Paese dell'Africa o dell'Asia arriveranno persone che si metteranno a indagare con le nostre.

Tre anni fa ha fatto grande scalpore il caso di una cittadina straniera che è stata estradata all'estero: non si capiva bene se la responsabilità fosse del Ministro, del procuratore oppure della polizia. Ne è sorto uno scandalo nazionale, perché si è detto che il Ministro comunque era informato e il capo di gabinetto ha dovuto dimettersi. Adesso noi attribuiamo in capo a ogni procuratore la possibilità di costituire

squadre investigative comuni che vengono a investigare nel nostro Paese, in collaborazione con i nostri organi di polizia. In teoria potranno arrivare anche dalla Libia o da una sua fazione, perché si parla di autorità di altri Paesi, o da qualsiasi altro Paese con cui l'Italia abbia relazioni o contatti, senza un'autorizzazione preventiva del Ministero e del Ministro competente.

A me sembra una ulteriore conferma di una deriva nella quale il Parlamento abdica a principi fondamentali della democrazia in vigore in tutti i Paesi europei, per delegare funzioni delicatissime, senza alcun controllo politico, a tutti i procuratori della Repubblica insistenti sul territorio.

Mi rendo conto che difficilmente questo emendamento verrò accolto, ma è bene che rimanga nella memoria del Parlamento che, mentre c'è tutto un dibattito pubblico sul rapporto tra politica e magistratura, sulla magistratura che fa le leggi e sulla magistratura che si sostituisce al Parlamento, adesso la magistratura assumerà anche poteri che, in tutti i Paesi democratici, sono devoluti all'Esecutivo. E verrà assegnato all'autonomia di ogni procuratore della Repubblica la facoltà di costituire squadre investigatrici comuni con investigatori di altri Paesi.

Mi sembra questa una ulteriore strada verso una deriva di confusione tra i poteri dello Stato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, innanzitutto invito al ritiro della proposta di stralcio S4.1, di cui è prima firmataria la senatrice Mussini. Se questa proposta aveva un significato, certamente anche politico, quando il testo è arrivato all'esame delle Commissioni riunite successivamente, anche con l'accoglimento di diversi emendamenti (sia della maggioranza che dell'opposizione) la formulazione, così come emerge dal testo dell'articolo 4, può soddisfare le esigenze inizialmente segnalate. Quindi, c'è un invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Si esprime parere favorevole sull'emendamento 4.9, perché la formulazione letterale «provveda con decreto motivato senza ritardo» è certamente più precisa rispetto al testo originario. In Commissione ci eravamo riservati di valutare la questione per i lavori d'Assemblea e crediamo che con questo emendamento si dia la possibilità al procuratore della Repubblica sia d'intervenire in modo positivo sia di dare una risposta negativa. Quindi, ripeto, esprimo parere favorevole.

Nell'emendamento 4.200 inserisco alcune precisazioni da un punto di vista formale: l'emendamento conserva quindi la sua struttura, ma ad esso sono apportate piccole modifiche che adesso indicherò. Alla quinta riga, laddove si fa riferimento a «il collegamento audiovisivo», queste parole vengono sostituite con le seguenti: «le varie forme di collegamento a distanza». Alla riga successiva, dove si dice: «condizioni di utilizzabilità tenuto conto di quanto previsto», tra «utilizzabilità» e «tenuto» va inserita la parola «anche»; quindi, la frase diventerebbe: «le condizioni di utilizzabilità anche tenuto conto di quanto previsto». La terza precisazione formale è sulla fine dell'emendamento: dove si richiamano le «disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» va aggiunto «per la partecipazione a distanza dell'imputato». Con questa riformulazione formale si esprime naturalmente parere favorevole.

Se l'emendamento 4.200 (testo 2) venisse approvato, l'emendamento 4.20 verrebbe assorbito e quindi rivolgo un invito al suo ritiro.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.201, del senatore Giovanardi, faccio presente all'Assemblea che le squadre investigative comuni già esistono, sono uno strumento fondamentale d'indagine per tutta l'Europa e sono state adottate, a seguito di legge del Parlamento italiano proprio due anni fa, con decreti legislativi applicativi da parte del Governo. Sono quindi già funzionanti e riguardano gli Stati dell'Unione europea. Noi ci siamo presi uno scrupolo in più perché, quando si tratta di squadre investigative europee che non fanno riferimento agli Stati dell'Unione europea, il Ministro interviene con la comunicazione dell'accordo formulato, proprio perché sia nella consapevolezza di tutti quanto succede con riferimento alle squadre investigative comuni. Quindi, in questo senso il parere è contrario.

L'emendamento 4.202 contiene precisazioni che fanno riferimento ai principi fondamentali

dell'ordinamento giuridico dello Stato e su di esso naturalmente esprimo parere favorevole.

All'emendamento 4.203, che fa riferimento alla garanzia giurisdizionale di cui ho parlato in sede di illustrazione poco fa, faccio presente una sola aggiunta formale, poiché intendo aggiungere, dopo le parole: «lettera *e)*, ai», la parola: «soli»; pertanto la formulazione sarebbe la seguente: «ai soli fini della garanzia giurisdizionale». Anche su questo emendamento il parere, naturalmente, è favorevole.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S4.1, presentata dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dai senatori Cappelletti e Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200 (testo 2), presentato dal relatore Casson.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 4.20 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 4.200 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.201.

COMPAGNA *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione il relatore che ci informa che le squadre operative esistono già, almeno su scala europea; inoltre, se non ho capito male egli ci ha anche detto che comunque verrebbero autorizzate da un intervento del Ministro della giustizia, ma non è così. Il testo prevede invece l'onere di dare comunicazione al Ministro della giustizia, quindi non è affatto la stessa cosa. Di qui deriva l'opportunità, a rischio di una vistosa sgrammaticatura dal punto di vista costituzionale, della formulazione prevista nell'emendamento in esame.

Nel nostro ordinamento costituzionale il Ministro della giustizia ha un suo ruolo, non certo per ledere autonomia e indipendenza della magistratura procedente, ma perché, ad esempio, un ruolo di politica internazionale, un ruolo esterno, quindi comunque rapportato in ogni democrazia al controllo parlamentare, passi per il Ministro della giustizia. Nel nostro ordinamento costituzionale c'è una condizione che rende il Ministro della giustizia (pensiamo alle sue prerogative in termini di esercizio dell'azione disciplinare) certamente un collega degli altri Ministri, ma particolarmente rivolto alla tutela dell'ordinamento democratico.

Nel caso in cui noi non arrivassimo alla formulazione suggerita nell'emendamento 4.201 e facessimo nostri gli argomenti del testo, ci troveremmo un ordinamento costituzionale che prevedrebbe uno sconfinamento di prerogative internazionali in capo a benemeriti procuratori che, fino a prova contraria, sono sì dei magistrati, ma dei funzionari magistrati sui quali il Parlamento non avrebbe (giustamente) alcuna prerogativa.

Ecco perché mi pare che il passaggio della previa autorizzazione del Ministro della giustizia, che -

ripeto - non è attualmente previsto (è previsto solo il darne comunicazione), sia una tutela degli aspetti costituzionali della nostra democrazia parlamentare. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, richiamo l'attenzione di tutti su questo emendamento, e non solo su questo. I componenti della Commissione giustizia sanno che su questo provvedimento il nostro Gruppo ha dato un forte contributo muovendosi nella stessa ottica del relatore, con una serie di emendamenti che sono stati accolti o assorbiti proprio perché avevamo la stessa linea interpretativa.

La nostra posizione, non solo in questo punto (come ha fatto oggi il senatore Giovanardi con l'emendamento) ma anche in altri punti del disegno di legge, era a favore del potere di autorizzazione da parte del Ministro della giustizia. Badate, non è una questione politica (mi meraviglierei se per ipotesi dovessimo votare in ragione dell'appartenenza a Gruppi diversi), ma è una ragione istituzionale. Come tutti sapete, in Europa, come quasi in tutto il mondo, il Ministro della giustizia ha il potere su tutti gli organi del pubblico ministero; ha dei poteri che nel nostro Paese con questo provvedimento si vogliono spostare a favore solo del magistrato, che non ha responsabilità politica. Ma noi qui, correttamente, abbiamo introdotto non solo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ma i principi di reciprocità con gli altri Stati.

Ora, che il Partito Democratico, normalmente attento alle questioni costituzionali e istituzionali, sia favorevole a una soluzione come quella prevista nel disegno di legge perché probabilmente alcuni magistrati spingono in tale direzione, credo sia un errore. Devo dare atto che il relatore, in Commissione, aveva detto di ritirare gli emendamenti (io ne avevo formulati tre su questo punto), perché c'era la necessità di trovare una soluzione e di riflettere, poiché dal Governo (ma non ho capito se dal ministro Orlando o dall'ufficio legislativo del Ministero della giustizia, composto da magistrati) vi era stata un'indicazione contraria a questa soluzione.

Venendo all'emendamento specifico, per i Paesi europei addirittura diciamo che il Ministro non deve essere nemmeno informato. Ma vi rendete conto che in Francia esiste la discrezionalità dell'azione penale e la dipendenza dal Ministro della giustizia? E che anche in Germania, dove c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, i magistrati, pur potendo passare, come in Italia, dalla funzione giudicante alla funzione requirente, anche quando svolgono funzioni requirenti dipendono dal Ministro della giustizia? E noi non prevediamo nemmeno un'indicazione, un'informativa al nostro Ministro. Addirittura con i Paesi non europei daremmo solo una comunicazione al Ministro. Quindi per Paesi come gli Stati Uniti d'America o i Paesi dell'Asia (ad esempio, l'Oman) che cosa farà il nostro procuratore della Repubblica? Va a parlare con il Ministro della giustizia di quei Paesi con un enorme dislivello di responsabilità.

Chiedo pertanto che, prima di votare l'emendamento, non solo ci sia una riflessione, ma che il relatore, nel quale confido, intervenga sul Governo - e non solo su questo - affinché, tenendo fede a quello che avevamo detto in Commissione, in questa sede si possano correggere questi aspetti e prevedere che il Ministro abbia il potere di autorizzare e che non venga meramente informato - nei rapporti internazionali questo è sempre avvenuto - e quindi che vi sia una difesa delle istituzioni del nostro Paese. *(Applausi del senatore Romani Paolo)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signor Presidente, confermo il voto a favore.

Mi dispiace per il relatore, perché bisogna essere onesti intellettualmente: il testo non parla di Paesi europei. Il collega Caliendo giustamente ha sottolineato che degli accordi che intervengono tra procuratori e Stati sovrani europei il Ministro della giustizia non ne sa assolutamente nulla perché non gli deve essere notificato nulla e già questa è un'anomalia gigantesca, ma nel caso di Paesi non europei il testo che verrà votato, se la maggioranza lo accoglierà, stabilisce che il procuratore dà comunicazione dell'avvenuto accordo. Il relatore dice che poi interverrà il Ministro della giustizia, ma

il Ministro non interverrà affatto perché l'unico onere che avrà il procuratore che ha stipulato un accordo, ad esempio con la Cina, sarà di comunicarlo al Ministro. Vi sembra possibile che si costruisca un sinallagma di questo tipo, che è una frattura costituzionale gigantesca? Da quando i procuratori della Repubblica possono fare, ognuno di loro, politica internazionale e stabilire di fare squadre di investigazione comune anche sul nostro territorio, senza alcun controllo da parte del potere politico, del Governo e del Parlamento? A me sembra che un minimo di ragionevolezza dovrebbe portare a rivedere questa norma, che è peggiorativa rispetto alla situazione originaria. Prima si parlava, se non altro, di Paesi europei. Quando un Paese entra nell'Unione, infatti, almeno c'è una certa garanzia, ma qui allarghiamo questa possibilità a tutto il mondo.

Pertanto, anche io inviterei il relatore e l'Assemblea a una riflessione prima di votare contro questo emendamento, che semplicemente riporta il tutto sui binari della democrazia e dello stato di diritto.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, chiederei al relatore una riformulazione che limiti questa autonomia soltanto ed esclusivamente ai Paesi appartenenti all'Unione europea perché, in effetti, trovo le valutazioni del collega Giovanardi condivisibili. Se non verrà fatta questa riformulazione, dichiaro che il mio voto all'emendamento 4.201 sarà favorevole.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, cercherò di illustrare, seppur sinteticamente, il motivo per cui è stata presentata questa previsione nel disegno di legge da parte soprattutto del Governo, poi anche l'emendamento integrativo che le Commissioni 2a e 3a hanno presentato e cercherò anche di chiarire - probabilmente prima non mi sono spiegato bene nella dovuta sintesi - cosa sono queste squadre investigative comuni. Innanzitutto non sono squadre operative, ma squadre investigative comuni previste dal diritto internazionale europeo e dallo Stato italiano. Cito in particolare, per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, la decisione quadro del 13 giugno del 2002. A seguito di quella decisione, che risale ormai a quattordici anni fa, si doveva procedere all'approvazione di norme del nostro diritto interno per la formazione e la previsione di queste squadre investigative comuni, secondo le indicazioni che venivano da questa decisione quadro. Questo non è stato fatto nell'immediatezza da buona parte degli Stati europei, tanto che successivamente, nel 2005, è intervenuta un'altra decisione quadro, sempre dell'Unione europea, datata 23 agosto 2005, che ha imposto agli Stati membri di adottare questo strumento investigativo comune all'interno degli Stati facenti parte dell'Unione europea.

Allo stato attuale, fin dall'anno scorso, tutti gli Stati dell'Unione europea avevano adottato questo strumento investigativo; l'ultimo rimasto era lo Stato italiano, che non aveva provveduto. In questa legislatura c'è stato un intervento normativo da parte del Parlamento (da ultimo, in particolare, un decreto legislativo del 15 febbraio 2016, quindi di poco tempo fa), passato ovviamente attraverso le Commissioni parlamentari per quanto di competenza, che adottava anche per l'Italia lo strumento delle squadre investigative comuni, con particolare riferimento a tutta una serie di reati gravissimi, quali la lotta al terrorismo e alla grande criminalità organizzata.

Ricordiamo tutti - anche il Popolo della Libertà con cui abbiamo lavorato in Commissione - che c'è stata una segnalazione all'inizio di quest'anno, proprio a seguito dei gravi fatti criminali terroristici, che aveva determinato, anche dal punto di vista normativo, un'accelerazione delle procedure legislative ancora *in itinere*. Quindi, abbiamo semplicemente adeguato il nostro diritto interno alle previsioni vincolanti dell'Unione europea. Ciò è indicato nella prima parte di tale norma, che ribadisce anche in questo disegno di legge di cosa si tratta: noi seguiamo i criteri dettati dall'Unione europea. Le direttive vanno applicate così come sono, e noi abbiamo fatto quanto previsto dall'Unione europea.

C'è poi una seconda situazione che riguarda gli Stati esterni all'Unione europea. Cosa prevedeva in quel caso la norma inizialmente proposta dal Governo? Se esistono accordi internazionali - lo

sottolineo - sottoscritti dall'Italia (quindi votati dal Parlamento italiano e in vigore) ai quali lo Stato italiano deve sottostare per il principio delle norme di rango primario rispetto a quelle di rango successivo, si può procedere a squadre investigative comuni anche per gli Stati extraeuropei. Questa indicazione veniva ribadita dal Governo e da questo disegno di legge in prima battuta.

Come Commissioni giustizia ed affari esteri del Senato ci siamo fatti carico di questo tema e abbiamo previsto un di più, nel senso che di questo deve essere data comunicazione al Ministro della giustizia quando si tratta di formulazioni e di accordi con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, ovviamente per quanto di competenza del Ministro. Si è quindi inserita questa comunicazione, scritta nel rispetto del diritto europeo e del diritto internazionale.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento del relatore Casson. Qui non è in discussione la costituzione e l'operatività delle squadre investigative comuni, ma quale autorità abbia il potere di interloquire in ordine a tale costituzione.

Secondo il concetto espresso dal senatore Casson, la competenza è in capo all'autorità giudiziaria, che può sostanzialmente prendere accordi con corrispondenti autorità di altri Stati per tale costituzione.

Giustamente il senatore Caliendo, poco fa, ha fatto notare all'Assemblea come questa formulazione consentirebbe in astratto ad uno dei 126 - se non ricordo male - procuratori della Repubblica esistenti in Italia di prendere, ad esempio, un accordo diretto con il Ministro della giustizia americano, essendo evidentemente l'*Attorney general*, cioè il Ministro della giustizia americano, l'autorità competente alle squadre investigative comuni.

Non potete non comprendere quanto questa situazione sia sbilanciata; per esempio, il procuratore della Repubblica di Larino - con tutto il rispetto - potrebbe costituire, in accordo con il Ministro della giustizia americano, una squadra investigativa comune.

Detto questo, siccome si parla di Stati diversi dall'Unione europea, apro e chiudo una parentesi: il Ministro della giustizia francese può bloccare la costituzione delle squadre investigative comuni in ragione del diritto interno attuativo delle convenzioni cui faceva il riferimento il senatore Casson. Il problema allora è questo; se la costituzione delle squadre investigative comuni, per qualsivoglia ragione, non necessariamente nota al sopra citato procuratore della Repubblica di Larino, può mettere in dubbio e in crisi le esigenze di sicurezza nazionale, può l'autorità di Governo in qualche modo interloquire? Questa possibilità di interlocuzione - che mi sembra ispirata esclusivamente al buonsenso - può essere soddisfatta con la mera comunicazione? A che serve, senatore Casson, dare comunicazione al Ministro della giustizia, se poi non si prevede, in ragione di questa comunicazione, una possibilità di intervento di quest'ultimo?

Siccome viviamo in questo Paese e sappiamo bene che il Ministro della giustizia difficilmente negherà un'autorizzazione, ove questo diniego dovesse essere strumentale a ragioni non solide, credo allora che affermare, come si fa nell'emendamento 4.201, «previa autorizzazione del Ministro della giustizia», a mio avviso renderebbe la norma sicuramente operativa, ma sicuramente più consona a quelli che sono i principi generali del nostro ordinamento, richiamati poco fa dal senatore Compagna.

In altri termini, si chiede che in condizioni di assoluta reciprocità con altri Paesi, ivi compresi quelli dell'Unione europea (perché la Francia, come ricordavo prima, consente al Ministro della giustizia di bloccare le squadre investigative comuni), si proceda alla costituzione delle squadre investigative comuni (e che quindi anche il procuratore della Repubblica di Larino possa, in ipotesi, costituire con il Ministro della giustizia americano queste squadre investigative comuni), a condizione però che il Ministro della giustizia italiano sia previamente reso edotto di quanto sta accadendo e autorizzi, com'è normale che sia, tale costituzione.

Questo è in estrema sintesi il problema. Davvero non riesco a comprendere la ragione per la quale - salvo quella, un po' dietrologica, cui faceva cenno il senatore Caliendo parlando di un atteggiamento lobbistico dei magistrati - non tanto il relatore non esprima il suo parere favorevole in ordine a questo

emendamento, ma soprattutto non lo faccia il rappresentante del Governo. Ma, insomma, nel momento in cui questa costituzione di squadre investigative comuni dovesse essere posta in essere con problemi rilevanti per la sicurezza di questo Paese, secondo voi ne risponderà il procuratore di Larino o il Ministro della giustizia? Davvero voi ritenete che su un sistema così delicato il Governo e il Ministro della giustizia debbano adottare la politica dello struzzo, mettendo la testa sotto terra, per poi difendersi, ove mai dovesse accadere qualcosa, dicendo che in fin dei conti non ne sapevano nulla e che la comunicazione gli è stata data solo successivamente? *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Il Governo tace.

PRESIDENTE. No, il Governo ha già espresso un parere conforme a quello del relatore. Se poi il rappresentante del Governo vuole prendere la parola, senatore Palma, è libero di chiederla e di prenderla. Mi pare però che il Governo, con il suo silenzio, confermi la conformità al parere contrario, nonostante gli appelli ed anche alla luce dell'intervento del relatore.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.201, presentato dal senatore Giovanardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.202, presentato dal relatore Casson.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.203 (testo 2), presentato dal relatore Casson.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Vorrei segnalare alla Presidenza che erroneamente ho votato a favore dell'articolo 4, mentre il mio voto era contrario, neanche di astensione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto doverosamente.

Metto ai voti...

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Airola, dovete essere tempestivi nelle richieste.

AIROLA *(M5S)*. Ma dai, che stai lì a cliccare tutto il giorno...

PRESIDENTE. Calma, collega. La votazione elettronica bisogna chiederla al momento opportuno. In ogni caso, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta, benché tardiva, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. *(Commenti del senatore Airola)*.

(La richiesta risulta appoggiata).

AIROLA *(M5S)*. Viene a fare il precisino. Per fare i precisini bisogna essere precisini!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, abbiamo fatto finora 14 votazioni e c'è una scheda inserita nella prima fila, cui non corrisponde la presenza di un senatore. Ce ne saranno tante altre. Visto che lei è così preciso, la invito a farla rimuovere e ad assumere i provvedimenti disciplinari del caso...

PRESIDENTE. Ha ragione. Grazie della segnalazione. Prego i senatori Segretari di procedere al ritiro della scheda, che vedo anche io.

SANTANGELO *(M5S)*. ...visto che, fuori da questi palazzi, quando si timbra pur essendo assenti si perde il posto di lavoro, mentre qui non è così. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Non è la stessa cosa, ma ha ragione nella sua osservazione. Prego il senatore Segretario Scoma di ritirare la tessera nella prima fila e di procedere ad un'ulteriore verifica visiva se vi siano altre postazioni in analoga condizione. *(Il senatore Scoma si reca tra i banchi a verificare le postazioni di voto)*.

AIROLA *(M5S)*. Din don! Aggiornamento indagati: il PD ha 124 indagati. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Chiedo agli Uffici di verificare il microfono del senatore Airola e di verificare come mai è la seconda volta che si accende. Non può essere un errore, perché se fosse così avrebbe una sua rilevanza: sembra esservi un abuso nell'uso del meccanismo. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Il senatore Scoma ha perso la possibilità di votare.

PRESIDENTE. Il senatore Scoma era presente, ma era andato a svolgere il suo ufficio.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Credo che non sia accettabile che venga data surrettiziamente la parola a chi non l'ha chiesta, semplicemente manifestando un errore tecnico. È la terza volta che succede e questo non deve succedere! *(Vivaci commenti del senatore Airola)*.

AIROLA *(M5S)*. Parlo lo stesso. Fai un esposto! *(Proteste dal Gruppo PD)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. E no, la terza volta no!

PRESIDENTE. Ha ragione e più che disporre delle verifiche sul funzionamento degli impianti non posso fare. È una questione che mi insospettisce: nessuno ha dato la parola al senatore Airola e, come controlliamo le tessere, chiedo ai Segretari di verificare cosa sia accaduto, perché tutto va verificato.

AIROLA *(M5S)*. Sei la vergogna del Senato, Buemi! Sei la vergogna di tutti noi *(Vivaci commenti del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Richiamo all'ordine il senatore Airola. *(Vivaci commenti della senatrice Cardinali)*.

CALEO *(PD)*. Viva Buemi! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

DI MAGGIO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Prenda coraggio, senatore, in fondo lei è un abile oratore.

DI MAGGIO *(CoR)*. Signor Presidente, innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare i due relatori, il senatore Sangalli e il senatore Casson, vice presidente della Commissione giustizia del Partito Democratico, per il lavoro che abbiamo svolto e perché finalmente, per la prima volta, abbiamo trovato due interlocutori con i quali è stato possibile ragionare e vedere soddisfatte le esigenze dell'opposizione: c'è stato un dibattito franco all'interno del quale finalmente abbiamo avuto la possibilità di poter essere ascoltati dai relatori.

Vengo ora al contenuto. Il disegno di legge che abbiamo oggi all'esame del Senato muove dell'assunto, chiarito nella sua originaria relazione introduttiva, della inadeguatezza dell'attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria, a fronte di una criminalità, specialmente quella organizzata, che ha esteso il proprio raggio di azione ben oltre i confini del territorio di un singolo Stato e che sa ben sfruttare tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e delle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell'informazione.

Il testo, operando su diversi piani di intervento consistenti nella ratifica di Accordi internazionali, in una proposta di delega legislativa nonché in un diretto intervento di modifica su alcune norme del codice di procedura penale, riguarda la materia della cooperazione ed assistenza giudiziaria per il contrasto dei fenomeni criminali.

Il proficuo lavoro svolto in Commissione ha fatto sì che gli aspetti di criticità e di distonia normativa presenti nel testo licenziato dalla Camera possano ritenersi superati anche grazie all'apporto delle proposte emendative che, come Gruppo dei Conservatori e Riformisti, abbiamo portato in sede di Commissione e che i relatori, in molti casi, hanno fatto propri.

Mi preme, in particolare, sottolineare come il testo che stiamo votando abbia recepito le nostre istanze circa il necessario rispetto del fondamentale principio di reciprocità nelle domande di assistenza giudiziaria e di estradizione, con particolare riguardo ai Paesi extra-UE, ove tale condizione od analoghe garanzie possono non essere disciplinati da atti pattizi internazionali.

Così come ritengo positivo il recepimento di un altro nostro emendamento finalizzato a fissare dei precisi parametri in base ai quali l'autorità giudiziaria competente deciderà se accogliere o no la richiesta di assistenza giudiziaria. Tali criteri sono quelli forniti dall'articolo 724, quinto comma, del codice di procedura penale, per il diniego di esecuzione delle rogatorie con riferimento alla compatibilità della richiesta di assistenza con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con la legge penale all'assenza di pregiudizi persecutori nei confronti dell'imputato che non abbia prestato il proprio consenso.

Concludo con la modifica apportata alla novella in tema di estradizione ove, nel rispetto dei principi fondanti il nostro ordinamento giuridico, è stato inserito il principio della doppia imputabilità, in forza della quale non si può essere estradati per qualcosa che nel nostro Paese non costituisce illecito penale.

Ciò eviterà che le persone possano ritrovarsi accusate di reati di cui non conoscevano neppure l'esistenza perché molte condotte - tra le quali, per esempio, i cosiddetti reati d'opinione - possono essere valutati in modo diverso nelle varie giurisdizioni.

In forza di queste considerazioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo dei Conservatori e Riformisti al provvedimento in esame. *(Applausi dei senatori Liuzzi, Comaroli e Stefani)*.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, siamo di fronte ad un provvedimento molto complesso e particolarmente tecnico, che affronta le grandi problematiche afferenti all'applicazione di norme interne e internazionali per combattere la criminalità. La più alta veste che può assumere un'organizzazione criminale è quella che le consente di agire oltre i confini statali e quando, purtroppo, il crimine si estende come un macchia, coinvolgendo il territorio di più Stati, esso diventa un morbo capace di inquinare e far ammalare dall'interno gli stessi ordinamenti statali. Una criminalità estesa in tal modo si può combattere solo attraverso la cooperazione.

Da questo punto di vista, ben venga un provvedimento come quello in esame, su cui anticipo il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord, anche se, come è già stato segnalato da alcuni colleghi in discussione generale, dispiace che la Convenzione risalga al 2000 e che si arrivi ad una ratifica dopo tutti questi anni. Ciò testimonia quanto sia difficile il recepimento delle norme europee all'interno degli ordinamenti degli Stati membri. Tale difficoltà può essere superata solo attraverso un grande dialogo e una profonda cooperazione, non solo sotto il profilo dell'assistenza giudiziaria, ma anche attraverso una cooperazione di tipo diplomatico.

Occorre però ricordare che per combattere il crimine e queste forme virulente, presenti all'interno della nostra società, si deve passare necessariamente attraverso una collaborazione e una cooperazione tra gli Stati, che diventa aiuto reciproco anche sotto i profili enunciati e illustrati nella Convenzione e nella relativa legge di ratifica. Si tratta infatti di una cooperazione che riguarda il livello investigativo, attraverso le squadre investigative, il riconoscimento delle sentenze e tutte le procedure relative all'estradizione. Si tratta di passaggi necessari, affinché si possa creare una vera barriera contro la criminalità.

Ciò che però dobbiamo sempre ricordare è che, per favorire questo tipo di cooperazione, occorre che i confini statali non diventino mai una barriera per la lotta alla criminalità: il rifugio presso un altro Stato non deve mai costituire una forma di impunibilità. Sotto questo profilo, è importantissimo ciò che è stato rilevato dagli stessi relatori, a proposito della modifica del testo in Commissione riguardante il principio di reciprocità. È infatti importante che tutti gli Stati collaborino e il principio di reciprocità sia uno stimolo affinché venga attuata una collaborazione vera, che non deve mai essere solo unilaterale.

Colgo l'occasione per ricordare anche che provvedimenti come quello in esame sono importanti, ma a nulla potrebbero servire se all'interno dello Stato non venisse approntata una normativa penale seria e rigorosa nella lotta contro il crimine. Denunciamo invece ciò che è stato fatto dal Governo in carica e da quello che l'ha immediatamente preceduto, attraverso un insieme di provvedimenti che abbiamo definito svuota carceri e che hanno permesso di accordare, all'interno del nostro Stato, forme di benefici per evitare che la reclusione costituisca la modalità principale di esecuzione della pena, determinando anche prese di posizione da parte delle forze di polizia che a questo punto si trovano disarmate, perché non hanno a disposizione norme che permettano loro di effettuare una seria lotta contro la criminalità. Proprio in questi giorni, presso la Camera dei deputati, stiamo discutendo norme in materia di legittima difesa, che sono state completamente vanificate dalle modifiche apportate in Commissione, che si spera possano essere ribaltate in quest'Aula. Non è così che si combatte il crimine: è inutile fare proclami, con norme come questa, che sembrano essere condivise da tutti, se poi all'interno dello Stato non si appronta una normativa seria ed efficace. *(Applausi della senatrice Comaroli)*.

È per questo che noi voteremo sempre i provvedimenti che comportano una vera e seria lotta contro la delinquenza e voteremo sempre contro tutti quei provvedimenti che invece comporteranno dei benefici per i delinquenti. Non si vuole pensare che ci debbano essere pene disumane e non si vuole pensare alle carceri come ad una sorta di mondi disumani, che possono ledere i principi che riguardano le persone. Ma, signori, se non si è uno Stato serio sotto il profilo della giustizia, se la giustizia non è credibile, uno Stato diventa non più credibile.

Quindi rinnoviamo ancora la nostra dichiarazione di voto favorevole nei confronti di questo provvedimento, appellandoci però continuamente nei confronti del Governo e della maggioranza, affinché modifichino le norme e combattano veramente i fenomeni di criminalità che affliggono il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare l'astensione del mio Gruppo, a causa del *vulnus* generato dalla votazione di un emendamento secondo noi fondamentale, perché il testo del disegno di legge, in quel punto, scardina i principi dello Stato di diritto e viola la nostra Costituzione. L'emendamento è stato presentato da forze dell'opposizione che hanno scelto di concorrere a tal punto con la maggioranza, in un rapporto di leale collaborazione, da suggerire che fosse il Ministro della giustizia ad autorizzare la costituzione di squadre investigative comuni. Il Ministro della giustizia, a quanto pare, è espressione di un Governo in carica ed è espressione proprio di quella parte del Parlamento che ha bocciato l'emendamento.

Certo che c'è un problema politico di fondo. Il presidente Renzi è venuto qua a raccontarci, l'altro giorno, tutta una serie di belle cose rispetto alla giustizia, ma la realtà è sotto agli occhi di tutti: la politica giudiziaria della maggioranza, del Governo e del PD, gloria loro, la fanno i colleghi Casson e Lumia. È chiaro che il Governo è a trazione Casson-Lumia. Il prodotto legislativo che esce dalla Commissione giustizia e dal Parlamento, dall'omicidio stradale al disastro ambientale, fino al discorso della prescrizione, è esattamente il rovescio di quello che ci viene a raccontare il Presidente del Consiglio. È evidente che si tratta di un problema di fondo, che arriva perfino a scavalcare il Parlamento e il potere esecutivo, pur di dare più potere ai magistrati, come la votazione di oggi ha dimostrato.

Per questi motivi, pur condividendo larga parte del contenuto di questo disegno di legge, noi ci esprimiamo per l'astensione.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, dirò poche parole per annunciare il nostro voto a favore della ratifica in esame. Ovviamente anche noi condividiamo le parole di chi ha detto che la ratifica arriva con molti anni di ritardo.

Il nostro voto sarà favorevole perché la Convenzione risponde alla necessità di migliorare la cooperazione giudiziaria, senza pregiudicare però le norme che tutelano la libertà e soprattutto continuando ad assicurare l'assistenza giudiziaria in maniera rapida ed efficace, compatibile con i principi fondamentali del diritto interno dei singoli Stati appartenenti all'Unione europea, nel rispetto dei diritti individuali.

La mancata ratifica, in tutti questi anni, della Convenzione da parte dell'Italia ha ovviamente contribuito a delegittimare ed indebolire il nostro Paese nelle organizzazioni internazionali, ma ha anche impedito, ad esempio, un lavoro che poteva essere fatto per ricostruire la verità e per garantire giustizia alle vittime della strage di Ustica. Proprio in assenza della ratifica di questa Convenzione, nel Parlamento europeo non è stato possibile per l'Italia chiedere una cooperazione che potesse riportare verità su quei fatti. Noi voteremo dunque a favore, nonostante non abbiamo condiviso l'inserimento alla Camera della delega al Governo per riformare il libro XI del codice di procedura penale e la modifica di alcune disposizioni in materia di estradizione all'estero.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 11)**

(*Segue* PETRAGLIA). Abbiamo molto apprezzato il lavoro svolto dalla Commissione giustizia del Senato, che è emerso dal dibattito. Essa ha introdotto una serie di criteri direttivi e puntuali principi proprio per limitare, dando indicazioni più precise, una delle ennesime deleghe che questo Governo tenta tutte le volte di riservare a sé. Lo vogliamo ribadire, perché ogni volta che si conferisce una delega troppo ampia al Governo si continua a delegittimare il ruolo del Parlamento.

Nonostante tutto questo, però, consideriamo ovviamente prioritaria la ratifica, tardivissima, della Convenzione, proprio per le motivazioni già dette. Pertanto, il voto di Sinistra Italiana e di altre componenti del Gruppo Misto sarà a favore. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

FALANGA *(AL-A (MpA))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A (MpA))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria del 29 maggio 2000, già operativa, con ratifiche interne, in 24 Paesi dell'Europa, oggi arriva anche da noi. A distanza di ben 16 anni, viene ratificata e resa operativa. Dove e come si è mossa la Convenzione sull'assistenza giudiziaria del 2000?

Si è mossa su un quadro normativo costituito dalla Convenzione europea del 1959, dalla Convenzione di applicazione del Trattato di Schengen del 1985 e dal Trattato di Benelux di estradizione e assistenza del 1962.

Bisogna dare atto al relatore e al Governo che in Commissione c'è stata una discussione approfondita, che ha visto una disponibilità al ragionamento per portare all'emanazione di un provvedimento che fosse il più corretto possibile. Molti sono stati gli emendamenti presentati dal senatore Caliendo che sono stati accolti. È rimasto qualche dubbio interpretativo che questa mattina, al di là del voto favorevole dichiarato da tutte le forze politiche, ha dato adito a qualche discussione interna. Non voglio cadere anch'io nell'ambito di questa problematica, ma voglio dire che la visione del senatore Compagna, probabilmente animata anche da un apprezzabile spirito patriottico ma limitata a una visione del diritto interno e della nostra Costituzione, fa sfuggire di vista il fatto che le norme europee rispetto al nostro diritto interno, sono norme primarie, alle quali il diritto interno si deve attenere. È, ovviamente, la classica graduazione della classificazione delle norme tra norme primarie e norme secondarie. Ebbene, la norma interna è norma secondaria rispetto alla norma primaria. Quindi, probabilmente, tralasciando questa visione ampia del sistema normativo di riferimento, il senatore Compagna si è lasciato andare addirittura a qualche rilievo di incostituzionalità del provvedimento di legge che stiamo oggi approvando.

Altro rilievo devo fare al senatore Palma. È nota la mia ammirazione per la maestosa preparazione del senatore Palma.

Però l'osservazione del senatore Palma, quando afferma che il procuratore di Larino (un paese che non conosco, immagino sarà un piccolo centro) potrà concordare con il Presidente degli Stati Uniti d'America la costituzione di una squadra investigativa comune, è suggestiva ma non è esatta, perché la norma non prevede affatto il potere, attribuito al procuratore di Larino, di concordare con il Presidente degli Stati Uniti d'America la costituzione di una squadra investigativa comune. Ci sono dei passaggi che tale procuratore deve fare prima di giungere all'accordo con il Presidente degli Stati Uniti: c'è quello con il procuratore capo, quello con il procuratore nazionale antimafia, tutte autorità di cui è prevista la partecipazione. *(Commenti del senatore Giovanardi)*. Il senatore Giovanardi mi interrompe, evidentemente non gli piace ciò che dico. Mi dispiace, ma è così.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Non è vero!

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, faccia svolgere l'intervento.

FALANGA *(AL-A (MpA))*. Senatore Giovanardi, lei deve sapere una cosa rispetto a quando si emette un ordine di arresto nei confronti di un soggetto che ha una visibilità. Lei probabilmente non frequenta le aule di giustizia, ma deve sapere...

PRESIDENTE. Senatore Falanga, si rivolga alla Presidenza e non al senatore Giovanardi.

FALANGA *(AL-A (MpA))*. La ringrazio, signor Presidente, anche perché mi evita un'emozione, diversa da quella che mi provoca lei quando le parlo.

Stavo dicendo che chiaramente ci sono dei passaggi a cui si deve attenere, ma tutto ciò non ha alcuna rilevanza. Ritengo infatti che viviamo in un momento in cui, sia per la crisi economica sia per il fenomeno del terrorismo, tutte le forze politiche all'interno di ogni Stato europeo (e non solo) devono collaborare per arrivare all'obiettivo di sconfiggere questi cancri che vengono dall'esterno a distruggere le nostre società. Quello previsto dal disegno di legge in esame è uno strumento importante e devo dare atto a tutte le forze politiche (Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Conservatori e Riformisti, Forza Italia) del fatto che c'è stata una condivisione da parte di tutti sull'opportunità di emanarlo: è un chiaro segnale di saggezza politica.

Così come, in questo momento in altri Paesi europei vediamo Governi di unità nazionale, auspico che non solo sul provvedimento in esame, ma su tutti quelli che andremo ancora ad adottare ci possa essere una visione di unità nazionale che ci porti a superare questo momento difficile. Da questo piccolo provvedimento - piccolo rispetto agli altri che ho enunciato e segnalato - può partire un modo diverso di concepire la politica. Noi del Gruppo AL-A lo abbiamo compreso. Abbiamo cioè compreso che avevamo un dovere morale nell'ambito di un'autonomia di mandato, che è un principio cardine della nostra Costituzione, checché ne dica chi va dal Presidente della Repubblica ad eccepire violazioni di norme costituzionali tralasciando di considerare che il principio generale primario della nostra Costituzione è l'autonomia del mandato parlamentare. È nell'ambito dell'esercizio di tale mandato che il parlamentare può dare - ora o successivamente - la fiducia a un Governo o comunque esprimere il voto favorevole su un provvedimento proveniente da un'altra forza politica. Avviamoci quindi su questo percorso. Noi abbiamo intrapreso questa strada di collaborazione; auspichiamo che altri ci seguano. Sono convinto che, affermando una cultura di tal genere, il nostro Paese potrà avere un futuro sicuramente migliore per i nostri figli. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo AL-A. *(Applausi dal Gruppo AL-A (MpA))*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea saluto docenti e studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Giovanni Battista Cerletti» di Conegliano, in provincia di Treviso, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1949 e 1168 (ore 11,10)

ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, anticipo che il Gruppo AP voterà a favore della ratifica e dell'esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'Unione europea.

Molti dei colleghi hanno già rappresentato degnamente le ragioni di questo assenso; ne ripercorro molto brevemente i tratti salienti e poi farò una considerazione puntuale su un emendamento in particolare che è stato respinto e che avrebbe potuto essere valutato, soprattutto dal Governo, in maniera diversa.

Perché siamo a favore di questa ratifica? Non solo per uniformità e coerenza con quanto è stato definito in sede europea (organismo, l'Unione europea, di cui siamo Paese fondatore e primari protagonisti della sua funzione), ma anche e soprattutto perché questa ratifica consente al nostro sistema giudiziario di poter svolgere più tempestivamente e con maggior incisività i compiti di

istituzionali propri attraverso la semplificazione e la maggior efficacia delle formalità di procedure che sono inerenti all'assistenza giudiziaria con gli altri Stati membri.

Si introducono anche forme tecniche specifiche per rafforzare questa possibilità di collaborazione e, insieme a questa ratifica, vengono conferite al Governo alcune deleghe per la riforma del libro XI, che concerne l'argomento, con specifico riferimento all'estradizione verso l'estero e al termine per la consegna e la durata massima delle misure coercitive. In questo caso l'intervento che facciamo è cautelativo della qualità di uomo libero anche della persona sottoposta a indagini, che può essere evidentemente compromessa e attenuata da misure che, nell'interesse collettivo alla tutela della sicurezza pubblica, hanno una prevalenza rispetto al bene della libertà personale.

C'è un'accentuata esigenza di collaborazione internazionale che si sposa con l'amplificata pericolosità del crimine, non solo per finalità economiche, ma anche per obiettivi dichiarati di aggressione all'intero sistema istituzionale del mondo libero e dell'Occidente in particolare. Per tali finalità, è quanto mai opportuno che questa collaborazione avvenga in maniera appropriata con sveltimento dei procedimenti e con la costruzione di un sistema giudiziario moderno che consenta al nostro Paese di adeguare il proprio ordinamento rispettando sia la lotta alla criminalità sia la tutela dei diritti fondamentali del cittadino, che mai vorremmo fossero sacrificati ad altri argomenti.

C'è un unanime riconoscimento, nelle motivazioni di questo provvedimento, per una qualificata inadeguatezza di alcune procedure, di alcuni meccanismi del nostro sistema che hanno anche fondamento normativo, che denotano un'eccessiva laboriosità di una prassi applicativa fin troppo pedante, e questo, evidentemente, collide con gli altri obiettivi prima descritti.

Il punto su cui esprimo un'opinione critica è il seguente. In questo provvedimento è indicata la facoltà del Ministro guardasigilli di decidere se dare corso alla collaborazione giudiziaria o non dare corso ad essa, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità o in caso di pericolo per la sovranità e la sicurezza degli interessi nazionali dello Stato, argomento quanto mai condivisibile. E qui esprimo, forse a titolo personale, un punto di vista differente da quello del Governo sul tema specifico che riguardava l'emendamento che considerava ininfluente la volontà del Ministro, che era soltanto oggetto di informativa, per la costituzione di squadre investigative comuni che, per quello che ha votato la maggioranza del Senato, possono essere costituite a prescindere dall'intervento del Ministro.

Ritengo che, stante tutto ciò che è stato comunicato, espresso ed assodato sui valori di fondo e sulla necessità ed opportunità di varare questa iniziativa, su questo punto abbiamo rinunciato all'affermazione non solo del principio per cui l'attività giudiziaria debba essere svolta in assoluta indipendenza, ma anche del principio per cui, quando si tratta di lasciare svolgere anche a membri delle Forze dell'ordine di Stati stranieri sul nostro territorio delle funzioni investigative e altro, questo possa avvenire solo ed esclusivamente con l'avallo consapevole e circostanziato dell'Esecutivo.

Se i relatori possono avere un'opinione diversa, mi meraviglia che il Governo abbia rinunciato esso stesso ad affermare una prerogativa che fa parte delle funzioni istituzionali del Governo medesimo. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, impiegherò pochissimo tempo per questa dichiarazione di voto, visto che di tempo dalla sottoscrizione di questa Convenzione ne è già passato troppo: sono sedici anni che questa Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea attendeva di essere ratificata.

Non volendo impiegare ulteriore tempo e nella consapevolezza, come Gruppo Movimento 5 Stelle, di aver dato il nostro contributo a livello emendativo, sia in Commissione che in Aula, al miglioramento del testo, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia si asterrà sul provvedimento,

nonostante abbia dato un contributo rilevante alla correzione del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

La correzione non è stata indotta da logiche di Gruppo o politiche, ma da un'attenta considerazione di alcuni principi fondamentali e devo riscontrare una condivisione con il relatore Casson e con il Governo delle modifiche apportate. Tuttavia sulla questione del ruolo del Ministro della giustizia - che oggi è stata riproposta dall'emendamento 4.201 del senatore Giovanardi, mentre io l'avevo sollevata su tre temi - vi era stata l'indicazione che ci sarebbe stata una riformulazione per l'esame del provvedimento in Aula, che di fatto non c'è stata.

A questo punto, vorrei richiamare tutti ad alcune considerazioni che ci inducono ad astenerci. Signor Presidente, come lei mi insegna, in tutti i Paesi del mondo il Ministro della giustizia, se non il più importante è uno dei più importanti ministri del Governo. Nel nostro Paese, ancorché sia l'unico Ministro citato dalla Costituzione, non ha alcun potere e man mano gli vengono tolti anche quei poteri che fino ad oggi aveva. Nessuno se n'è mai accorto che avesse il potere di autorizzare o no perché, di fatto, nel nostro Paese il Ministro si è sempre adeguato e non ha mai contraddetto le richieste della magistratura. Mi domando, allora, quale sia la ragione per cui oggi andiamo a sminuire ulteriormente il nostro Paese nei rapporti con gli altri Paesi.

Il relatore Casson e gli altri sanno meglio di me che i ritardi, in una effettiva procura europea, dipendono proprio dalla diversa posizione dei vari Paesi. Da noi vi è la concezione che il potere giudiziario è solo nelle mani dei magistrati, anche se si dovrebbero ogni tanto leggere i verbali dell'Assemblea costituente per rendersi conto di quali erano i valori che in quella sede venivano indicati. Non devo ricordare che Calamandrei e altri volevano un pubblico ministero dipendente dall'Esecutivo e che si arrivò alla soluzione italiana perché furono introdotti i membri laici del Consiglio superiore della magistratura, pensando in tal modo di poter determinare un equilibrio.

Questa vicenda non attiene ai problemi interni, ma all'immagine del nostro Paese nel consesso internazionale, sia esso europeo sia esso extraeuropeo. Chi di voi ha avuto esperienze - io ne ho avute diverse, ricoprendo anche incarichi istituzionali nel nostro Paese - di girare il mondo, sa che il nostro Paese è riconosciuto all'estero come portatore di forti indicazioni dal punto di vista tecnico-giuridico, ma non è considerato per l'incapacità di esprimere, sul piano politico e a livello generale, una posizione che sia rappresentativa, anche in relazione alle cariche rivestite, di una forte istituzione Paese. Ebbene, dopo aver trovato riscontro delle nostre idee su tutti gli emendamenti, che non sono pochi, che sono stati approvati modificando il testo della Camera, ci siamo permessi di evidenziare la necessità di non diminuire la posizione del nostro Governo, perché ciò significa diminuire anche la posizione del nostro Paese; vuol dire che le stesse iniziative dei procuratori della Repubblica avranno un minor peso nel momento in cui si troveranno a dialogare con Ministri di altri Paesi che hanno un potere effettivo, di responsabilità politica.

I nostri pubblici ministeri hanno potere giudiziario all'interno, ma non hanno responsabilità politica, non impegnano il nostro Paese su alcune scelte e quando vi è da valutare l'interesse dello Stato e non solo la reciprocità in base a norme specifiche, come fa il pubblico ministero a fare una valutazione senza un aiuto? Secondo queste norme l'aiuto che ci sarà discenderà dalla previsione che il Ministro della giustizia essendo informato ma senza alcun potere, si limiterà (mi auguro) ad un'azione di convinzione morale del procuratore della Repubblica, ove si muova in una direzione sbagliata.

Queste sono le ragioni per cui noi, nonostante condividiamo una serie di elementi e modifiche che abbiamo contribuito ad apportare, ci asterremo.

D'altra parte, signor Presidente, questo dimostra l'inefficienza del nostro sistema parlamentare: non vi è la capacità di discutere su questioni che non attengono a scelte politiche dei rispettivi Gruppi, prescindendo dalla disciplina di Gruppo. Se si vuole ragionare in termini di una legislazione efficiente, specialmente quando non sono in forse programmi, ideologie e proposte di ciascun partito, si deve avere la capacità di astrarsi dallo schieramento di Gruppo e individuare piuttosto soluzioni che riguardano il nostro Paese e che gli diano quella dignità che merita. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, ci troviamo di fronte ad un atto che il Parlamento ed il Senato approvano dopo anni e anni di attesa. Ricordo a tutti i colleghi che siamo fermi ad una Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio del 2000.

Il nostro Paese in queste settimane, in questi mesi, si sta battendo in Europa per fare in modo che nella lotta al terrorismo si possa finalmente procedere in un'ottica integrata e comune e non più in un'ottica di semplice cooperazione, perché nella pur positiva cooperazione non riusciamo ad anticipare e prevenire reati come quelli del terrorismo, ma lo stesso si potrebbe dire per reati di mafia, di droga e di tratta di essere umani, per quelle grandi sfide, insomma, che stanno tormentando le nostre democrazie.

Ebbene, come può un Paese come l'Italia battersi a livello europeo per fare in modo che l'Europa diventi un'Europa unita e comune contro questi reati, se poi, al suo interno, aspetta 16 anni per dar vita alla richiamata Convenzione del 2000? Capite che c'è una contraddizione che finalmente sciogliamo positivamente. Adesso il nostro Paese potrà dire di avere le carte in regola per battere i pugni sul tavolo e fare in modo che a livello europeo non solo si armonizzino tutte le legislazioni (e noi siamo ben ultimi a fare questo lavoro), ma ci sia anche una capacità ulteriore di integrare il lavoro arrivando ad un coordinamento europeo e ad uno spazio giuridico antiterrorismo e antimafia comune, che preveda addirittura la procura europea antimafia e antiterrorismo. Ecco qual è la meta, l'obiettivo e la visione che dobbiamo avere in questi secondi e in questi minuti, in cui ci accingiamo a votare questo importante provvedimento.

Cari colleghi, ricordo a tutti che l'articolo 117 della Costituzione recita che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,» come è ovvio, «nonché» ed ecco il punto «dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Quindi, cari colleghi, non ci siamo mossi al di fuori dei vincoli che noi abbiamo. Anzi, ringrazio quanto fatto dalla maggioranza e dall'opposizione nelle due Commissioni, giustizia ed affari esteri, perché siamo riusciti a fare un lavoro di cesello delicatissimo affinché la nostra storia e le nostre garanzie non venissero meno. Un lavoro molto complesso, ma penso, alla fine, ben riuscito.

Ecco perché, colleghi, ci apprestiamo a fare questo passo in avanti. È un passo in avanti che, come la senatrice Ginetti nel suo intervento ha saputo ben spiegare, tiene conto di un più complesso lavoro che si è fatto sulle direttive europee che riguardano diversi elementi che vanno ad integrare quello che stiamo facendo adesso. Alla fine, potremo dire che questo Paese ha le carte in regola perché l'Europa abbia finalmente uno spazio giuridico antiterrorismo, antimafia, antidroga e antitratta comune e può procedere, negli organismi europei ed internazionali, a chiedere agli altri Paesi che facciano lo stesso.

Tra pochi minuti queste carte in regola le avremo e il Partito democratico voterà finalmente questo provvedimento, tanto atteso, qui in Senato. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione finale, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore Casson.

È approvata.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1949, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1168.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei capire dove sia il senatore Lucio Barani. La sua scheda risulta da parecchie votazioni, ma non lo vedo. Se qualcuno ci sta ascoltando da «Radio

Radicale» o da «Radio Parlamento» e dovesse vederlo, gli faccia una foto e ci faccia sapere dove è, poiché risulta presente ma non è in Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al documento:

(*Doc.* XXII, n. 23) ***PETROCELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI Spa*** **(ore 11,31)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al documento XXII, n. 23.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore Petrocelli per illustrare la richiesta.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, ho presentato una richiesta di dichiarazione d'urgenza sulla proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI SpA.

Come recita il testo presentato, voglio ricordare che «L'obiettivo principale della Commissione» di cui si propone l'istituzione «è quello di analizzare il legame tra le attività, la gestione e la situazione economico?finanziario di ENI SpA e delle società interamente partecipate o controllate dalla stessa e il fenomeno della corruzione, che presenta per la sua dimensione, estensione e profondità, connessioni dirette con il sistema politico, con la pubblica amministrazione, con il sistema delle autonomie locali, con i corpi tecnici e con i funzionari dello Stato, con il mondo delle imprese e più in generale dell'economia e della finanza.».

Infatti, signor Presidente, «ENI è stata ed è a tutt'oggi parte in numerosi procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegati allo svolgimento delle attività industriali, nonché in diversi contenziosi fiscali». Di questi, citerò solo i principali: dal contenzioso relativo all'omesso pagamento ICI per alcune piattaforme petrolifere localizzate nelle acque territoriali del Mare Adriatico, all'accertamento per la concessione di Cabinda in Angola; vi sono poi i procedimenti relativi alla raffineria di Gela, i procedimenti relativi alle aree site nei Comuni di Cassano allo Ionio e Cerchiara di Calabria, le indagini che interessano la Syndial SpA nel sito di Crotone e il processo che vede imputate la Syndial e la Versalis SpA, questa volta per disastro ambientale, nel Comune di Porto Torres.

Ma quello che desta grave preoccupazione, a mio modo di vedere, sono i presunti casi di corruzione e, segnatamente, di corruzione internazionale. Infatti, ci sono ipotesi di corruzione internazionale relativi all'attività di ENI in Kazakhstan, un parallelo filone di indagine che la coinvolge in attività condotte in Iraq e ipotesi di reato di corruzione internazionale che coinvolgono ENI e il gruppo Saipem, da essa controllato, in Algeria. Per finire, caso di cui si è occupata tutta la stampa nazionale e internazionale, vi è un'ipotesi di corruzione internazionale per ottenere la concessione decennale nel campo di esplorazione petrolifero denominato Opl-245 al largo della Nigeria.

Con questa richiesta di procedimento d'urgenza vorrei sottolineare che io, a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle, reputo necessario ed urgente approfondire soprattutto le ragioni che hanno portato a tali operazioni nonché comprendere quali correttivi possano essere apportati a livello normativo per rendere più trasparente la gestione della società che ha una partecipazione pubblica e per contrastare più efficacemente la corruzione.

A tale proposito ricordo le parole che il presidente Mattarella ha detto proprio ieri ai Capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato che lo hanno incontrato, parole che ricordano, ancora una volta, quanto sia alta l'attenzione della Presidenza della Repubblica riguardo ai numerosi casi di corruzione che coinvolgono la pubblica amministrazione, ma anche le imprese italiane, e io direi

proprio in questo caso, una grande impresa a partecipazione pubblica.

Poiché le indagini della magistratura, ma non solo, che chiamano in causa dirigenti di rilievo del gruppo e anche persone collegate alla dirigenza, esigono che si faccia la massima chiarezza, tenuto conto che tali fatti si scontrano con gli obiettivi che ENI proclama di perseguire nella lotta alla corruzione, io penso che, a parole, l'azienda debba continuare con questa filosofia, ma nei fatti debba assolutamente mettere in pratica quanto ha scritto nel proprio codice etico. Infatti, nel codice etico di ENI sono vietate espressamente «pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri».

Poiché il consiglio d'amministrazione di ENI SpA ha anche approvato le linee guida anticorruzione che dovrebbero avere l'obiettivo di fornire ai propri dipendenti e collaboratori le adeguate conoscenze per prevenire e contrastare atti di corruzione, a me sembra evidente che il coinvolgimento del *management* di ENI, nei diversi e presunti casi che ho già citato, susciti forti dubbi in merito alla reale efficacia degli standard etici e anticorruzione di cui le società in generale si dotano e, in particolare, del ruolo che ai fini anticorruttivi e di illegalità può svolgere l'azionista pubblico nelle società a partecipazione statale, e sottolineo l'azionista pubblico. Per questi motivi il mio Gruppo parlamentare propone l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

Ora, Presidente, sappiamo bene che questa proposta è totalmente scollegata dai fatti di cronaca di cui abbiamo anche parlato nel corso della discussione sulla mozione di sfiducia al Governo, discussa proprio in questi giorni qui al Senato, ma so e sappiamo che alla Camera dei deputati è stata presentata una proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta monocamerale che però è fortemente centrata sulle questioni di cronaca.

A seguito delle parole del presidente della Repubblica Mattarella e a seguito delle vicende che stanno coinvolgendo, e non dovrebbero coinvolgere, soltanto la grande stampa internazionale e che, a mio parere, dovrebbero coinvolgere fortemente il Senato della Repubblica perché la nostra proposta, tra l'altro, è stata presentata il 16 giugno 2015, considerato anche il patrimonio pubblico rappresentato da ENI e che la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta non vuole certamente intervenire sui meccanismi che regolano le quotazioni azionarie della società stessa (anzi tutt'altro, noi vorremmo che non fossero le grandi inchieste pubblicate sulla stampa internazionale ad interferire con le quotazioni di ENI), invito l'Assemblea a pronunciarsi a favore della richiesta di dichiarazione d'urgenza. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Astorre)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, i senatori del Partito Democratico voteranno contro la richiesta testé illustrata dal senatore Petrocelli, al quale peraltro desidero molto volentieri dare atto che ieri mi aveva preannunciato questa iniziativa. Considero questo un atto di buon funzionamento del Parlamento e credo che, tra di noi, dovremmo sempre, in qualche modo, comunicarci iniziative di tale rilevanza.

Voteremo però, contro la richiesta, per molti motivi e per motivi di sostanza. Intanto il senatore Petrocelli ha fatto cenno ad inchieste giudiziarie in corso e penso che il Parlamento non debba in alcun modo interferire con esse, lasciando alla magistratura l'esercizio pieno e libero delle sue funzioni e delle sue attribuzioni. Stiamo inoltre parlando di una grandissima multinazionale italiana, forse l'unica grande multinazionale che è rimasta al nostro Paese: una società quotata in borsa, che ha grandi responsabilità, non soltanto nei confronti delle decine e decine di migliaia di lavoratori che da essa dipendono, e che ha in corso trattative internazionali per l'utilizzo di risorse energetiche, di cui il nostro Paese ha una fame assoluta. Si tratta di una società alla quale l'Italia deve garantire naturalmente la massima stabilità e le massime possibilità di sviluppo, lasciando intatta, e anzi proteggendo, l'azione della magistratura nella ricerca di eventuali responsabilità in casi concreti. Che il Parlamento si inserisca in questo processo, anche soltanto con l'annuncio di un dibattito su possibili inchieste parlamentari francamente mi sembra improvvido, da un punto di vista istituzionale, politico e anche con riguardo alle strategie del nostro Paese in materia energetica. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

D'ANNA *(AL-A (MpA))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, ne ha facoltà (anche se mi risultano delle iscrizioni a parlare).

D'ANNA *(AL-A (MpA))*. Signor Presidente, vorrei denunciare una dimenticanza del senatore capoclasse, il senatore Ciampolillo: c'è il senatore Endrizzi, di cui vedo la tessera per la votazione ma, tramite «Radio Radicale», vorrei dire che il senatore non c'è. Come mai l'occhiuto censore... *(Commenti dal GruppoM5S)*.

MORONESE *(M5S)*. Non c'è la luce! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Non siamo in corso di votazione, senatore D'Anna.

DONNO *(M5S)*. Ma cosa dici? Non siamo in fase di votazione! *(Commenti dai Gruppi PD e M5S)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Anche a seguito dell'ultima dichiarazione di voto, non so a chi dovrò chiedere i danni per la mia voce, perché ogni volta che si interviene c'è una confusione terribile e continuo ad avere problemi.

Signor Presidente, preannuncio che Sinistra Italiana voterà a favore della richiesta di dichiarazione d'urgenza per l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta.

Per la verità sono un po' sorpresa delle dichiarazioni del presidente Zanda. È legittimo votare contro, ma adesso si utilizza sempre l'argomentazione dei posti di lavoro e dell'incertezza - è accaduto anche in occasione del recente *referendum* - come motivazione per evitare qualsiasi tipo di intervento, che è assolutamente legittimo dopo tutti i fatti emersi e non solo. In tal modo si vuole evitare che i parlamentari possano esercitare una loro legittima prerogativa: abbiamo approvato Commissioni d'inchiesta su moltissime situazioni e abbiamo tantissime Commissioni d'inchiesta in corso. Dunque lo si fa per evitare che anche i singoli parlamentari, chiamati a fare parte della Commissione d'inchiesta, possano approfondire e indagare, senza ovviamente sovrapporsi alla magistratura, ad esempio su una società come l'ENI, a cui credo che questo Paese e i vari Governi che si sono succeduti - ahimè - sembrano aver dato in appalto la stessa politica estera.

Pertanto ritengo non solo che sia assolutamente legittimo istituire una Commissione di inchiesta, ma che sia assolutamente fondamentale, soprattutto dopo le varie vicende emerse che non riguardano soltanto l'indagine di Potenza ma molti altri fatti (anche del passato, com'è noto), che ci sia la possibilità di dar vita in modo rapido (con il dimezzamento dei tempi, così come prevede l'articolo 77) a questa Commissione di inchiesta.

Signor Presidente, noi peraltro - come lei sa, perché ne abbiamo parlato due volte in Conferenza dei Capigruppo - come Sinistra Italiana abbiamo presentato una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione di inchiesta volta ad indagare sui fatti e sul sistema di relazioni, da accertare, che hanno in questi anni influenzato e sono stati effettivamente così fondamentali nel determinare le scelte energetiche: una Commissione di inchiesta più ravvicinata sulle questioni che hanno riguardato l'ENI, la Basilicata e, nello specifico, anche Tempa Rossa.

Io credo che per questo Parlamento sarebbe davvero molto importante dar vita a queste Commissioni di inchiesta, perché sarebbe una forma di assunzione di responsabilità e sarebbe un modo per non delegare tutto alla magistratura, le cui indagini faranno il proprio corso senza che vi sia assolutamente alcuna possibilità di interferenza o di sovrapposizione. Credo che questo serva proprio per l'assunzione di responsabilità politiche, per far luce sulle responsabilità politiche e per far luce anche su come agisce, nel caso specifico, una grande società come l'ENI. Credo che sarebbe importante per il nostro Paese avere degli elementi di chiarimento e capire quali sono stati i comportamenti (se ci sono stati, ovviamente e questo la Commissione di inchiesta dovrà appurarlo), che invece hanno fatto in modo che la società si trovasse - come purtroppo è emerso anche dai recenti fatti - implicata in comportamenti che danneggiano l'interesse pubblico, l'interesse collettivo e, nel caso specifico dell'inchiesta di Potenza e della Basilicata, la salute pubblica. Quindi, a maggior ragione, noi voteremo a favore. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, premesso che certamente creare una Commissione di inchiesta è legittimo, perché è previsto dai nostri Regolamenti, faccio notare che l'ENI è una società quotata in borsa, di cui lo Stato possiede una consistente quota di azioni, perciò, che vada bene o che vada male, ciò interessa al contribuente italiano. Noi pensiamo pertanto che non sia assolutamente il caso di istituire una Commissione di inchiesta, anche perché c'è la magistratura che procede alle indagini e verifica se sono state commesse delle scorrettezze.

Penso che, dato quello che è emerso e date le polemiche che ci sono state, se la Commissione competente che si occupa della vicenda, insieme alla Commissione ambiente, avviassero un'indagine conoscitiva su tale tematica, con spirito ben diverso, questo potrebbe essere utile perché il Parlamento abbia cognizione di alcuni aspetti peculiari. Ma francamente una Commissione di inchiesta non mi sembra appropriata. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

MARINO Luigi *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, il Gruppo di Area Popolare voterà contro questa proposta, per due motivi. Il primo motivo riguarda la Commissione di inchiesta in quanto tale. Noi non siamo in assoluto contrari alle Commissioni d'inchiesta. Come ricordava il senatore Carraro, esse sono previste e ne sono state istituite tante nel Parlamento italiano. Riteniamo, però, che la Commissione d'inchiesta in quanto tale sia un evento straordinario; non un fatto di *routine*, non un disegno di legge approvato di *routine*. E siamo ancora più convinti dell'eccezionalità di una Commissione d'inchiesta in relazione agli scarsi esiti che hanno avuto tutte le precedenti Commissioni d'inchiesta istituite, in modo congiunto da Camera e Senato o dal solo Senato: tutte Commissioni d'inchiesta che hanno partorito scarsissimi risultati, neanche un topolino.

Quindi, il fatto di richiedere spesso l'istituzione di una Commissione d'inchiesta può rappresentare soltanto uno degli strumenti attraverso i quali fare politica, ma non si fa oggettivamente il lavoro d'inchiesta che è richiesto da una Commissione di tal genere.

DONNO *(M5S)*. Per questo l'avete chiesta per Aldo Moro?

MARINO Luigi *(AP (NCD-UDC))*. Il secondo problema di merito è che noi abbiamo sempre sostenuto, in tutti i casi, il principio della separazione dei poteri. I fatti che dovrebbero essere accertati da questa Commissione d'inchiesta sono stati portati all'evidenza pubblica da indagini giudiziarie. Ed è giusto, anzi ci sembra assolutamente necessario, che proprio l'autorità giudiziaria accerti e concluda le indagini, che almeno concluda una buona parte dell'indagine e del processo penale o civile, senza interferenze e senza sovrapposizioni.

Noi non riteniamo, senatore Carraro, che non si debba istituire una Commissione d'inchiesta perché l'ENI è quotata in borsa; riteniamo che non debba essere istituita perché vi è una separazione di poteri e perché c'è una nostra assoluta contrarietà a fare delle Commissioni d'inchiesta un oggetto di polemica politica.

Per questo motivo confermo il voto contrario del nostro Gruppo. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, è di tutta evidenza che la proposta dei colleghi del Movimento 5 Stelle di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI è del tutto strumentale. Noi, come Gruppo Autonomie, non condividiamo l'ipotesi di Commissione di inchiesta perché sarebbe un doppione inutile, con il ruolo e le funzioni sostanzialmente concorrenti con le inchieste poste in essere dalla magistratura.

Chiedere al Senato di istituire una commissione monocamerale sulla base di presunti fenomeni

corruttivi, allo stato non accertati e giudicati in sede giudiziaria, e di presunte responsabilità penali e civili dell'ENI in relazione alle sue attività industriali, appare come una dichiarazione di sfiducia nei confronti dell'azione della magistratura.

Le finalità che sarebbero attribuite alla Commissione, sulla base della proposta del Gruppo del Movimento 5 Stelle, sono, a nostro giudizio, illegittime sotto alcuni profili e ultronee sotto altri. Nella proposta di istituzione della Commissione si afferma di voler indagare sui fenomeni corruttivi che sarebbero emersi e, nel contempo, di verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti.

L'accertamento di fenomeni illeciti può essere motivato dall'esigenza di attribuire alla Commissione poteri di inchiesta perché - si ritiene - non esaustivi e probanti l'azione e il giudizio in sede giudiziaria. È una delle ipotesi possibili che tuttavia, a nostro giudizio, decade o, al contrario, diventa pericolosa, se ciò avviene quando si deve attendere l'esito dell'attività di indagine della magistratura in ordine a queste gravi ipotesi di reato e di corruzione.

Ebbene, nel caso che ci occupa la magistratura sta esercitando i propri poteri e non ha affatto rinunciato al proprio ruolo. Pertanto, non c'è alcuna necessità di questa Commissione d'inchiesta.

Sotto altro profilo è evidente che si intenda concepire l'istituzione di una Commissione d'inchiesta quale luogo suppletivo di un confronto politico che è già avvenuto sul piano parlamentare con la bocciatura, avvenuta martedì scorso, delle mozioni di sfiducia presentate dalle opposizioni nei confronti del Governo. In altri termini quest'Assemblea si è già pronunciata sotto il profilo politico e parlamentare, ha ritenuto necessarie e opportune le dimissioni dell'ex ministro Guidi ai fini della piena integrità dell'azione e del ruolo del Governo, ancorché non vi fossero e non vi siano profili penali emersi a suo carico. Questo Senato ha respinto le mozioni di sfiducia per il loro carattere strumentale, perché le ha giudicate prive di fondamento in relazione al ruolo del Presidente del Consiglio ed alle responsabilità collegiali del Governo. Ha inoltre rinviato all'azione della magistratura ed alla sua conclusione entro tempi ragionevoli l'accertamento dei fatti.

Si concorre in questo modo ad una profonda distorsione della natura delle Commissioni di inchiesta parlamentare, che in primo luogo sono state concepite come un istituto di garanzia per le opposizioni: distorsione e strumentalità che consideriamo infatti irresponsabili.

Per queste ragioni e poiché l'istituzione di una Commissione d'inchiesta avrebbe come conseguenza il crollo del titolo ENI in borsa, il Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE voterà contro tale proposta.

COMPAGNA *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signor Presidente, il Gruppo CoR è abbastanza perplesso di fronte alla discussione che si è sviluppata finora, perché sentiamo richiamati (molto meritoriamente) principi irrinunciabili quali la necessità della non sovrapposizione del lavoro parlamentare alle vicende oggetto d'indagine della magistratura e la separazione dei poteri.

Tuttavia, proprio nell'attività parlamentare ormai da parecchie legislature noi abbiamo dato vita e diamo vita ogni volta al principio di legislatura, a quell'autentico mostro (in senso antitetico ai principi richiamati) della Commissione antimafia: sempre la stessa, sempre con le stesse prerogative e ormai diventata luogo non capisco se di collaborazione con il Ministro dell'interno nello scioglimento di questo o quel Comune, di esibizione di liste pulite o di liste sporche in occasione delle elezioni comunali.

Da questo punto di vista, quindi, la proposta dei colleghi a Cinque Stelle non mi trova del tutto favorevole e porterà il Gruppo CoR ad astenersi. Ci asterremo, cioè, dalla loro richiesta troppo specifica, troppo motivata sulla recente vicenda che coinvolge alcuni protagonismi. Invece, nel nostro Gruppo, proprio sulla base di quella vicenda, ma con l'assoluta garanzia dei profili costituzionali, ci sembrava che la proposta del collega Di Maggio, non ancora giunta all'attenzione dell'Assemblea, non presentasse quei profili che ci inducono a non votare a favore della richiesta dei colleghi del Movimento 5 Stelle *(Commenti della senatrice Donno)*.

Stiamo però attenti con l'ipocrisia. Ormai da moltissime legislature, mi sembra dalla metà degli anni Sessanta (primo presidente l'onorevole Amadei), la Commissione antimafia è sempre stata bocciata ogni volta che la si è voluta costituire dandole un orientamento, come per esaminare il pentitismo: ricordo un disegno di legge dell'ex capo dello Stato Cossiga, che avevamo firmato in circa cento senatori. La Commissione antimafia è una specie di Commissione permanente, di Commissione d'inchiesta le cui prerogative non sono riuscite neanche a tenere il passo della legislazione antimafia: oggi che c'è lo scioglimento dei consigli comunali, noi abbiamo ancora questo stranissimo rituale della Commissione antimafia.

Da questo punto di vista, essendo pregiudizialmente favorevole a un'ampia revisione dei poteri d'inchiesta, ma attraverso una meno pigra (agli inizi di legislatura soprattutto) formulazione delle Commissioni, facciamo nostre le esitazioni del collega Carraro sulla formulazione della Commissione dei colleghi del Movimento 5 Stelle, che potrebbe essere svolta come indagine conoscitiva in altra sede. Ma ci riserviamo invece di sostenere, nel più ampio spettro della specificità dei profili politici, non giudiziari, della questione lucana, così come portata all'attenzione nei limiti del possibile di un dibattito sulla sfiducia dal collega Di Maggio, la sua proposta. Di qui la nostra astensione. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

RUVOLO *(AL-A (MpA))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A (MpA))*. Signor Presidente, anche noi del Gruppo AL-A siamo contrari all'istituzione di questa Commissione d'inchiesta, per un atto di grande responsabilità, soprattutto anche di saggezza, perché ENI è una parte molto importante della realtà economica del nostro Paese. Ma non vorrei far passare il messaggio che coloro i quali non vogliono la Commissione d'inchiesta sono coloro che vogliono insabbiare tutto. Questo messaggio non può passare. Io ritengo che ci siano organismi di controllo ed organismi terzi che, in ogni caso, se mai ci fosse stato qualche reato o qualche altro problema all'interno dell'ENI, sono deputati a fare il loro mestiere.

Signor Presidente, colgo anche l'occasione per soffermarmi su un'altra Commissione d'inchiesta che tante volte in quest'Aula ho tentato di portare all'attenzione soprattutto della Presidenza del Senato: mi riferisco alla richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta su ANAS in relazione a tutto ciò che è avvenuto nel decennio scorso. Lo dico per una ragione semplicissima: perché 75 senatori appartenenti a tutto l'arco istituzionale hanno richiesto tale Commissione. Pertanto, io la sollecito ancora una volta con il dovuto rispetto della Presidenza, che ancora non ha dato una risposta adeguata. *(Applausi dal Gruppo AL-A (MpA))*.

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo che non stiamo istituendo una Commissione d'inchiesta, ma stiamo decidendo se dichiarare o meno l'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

Prima di passare alla votazione togliamo tutte le tessere a cui non corrispondono senatori. Colleghi, dateci una mano. Ci sono delle file di banchi deserti che però presentano delle tessere. Senatore Caliendo, lei che è uomo di legge mi aiuti. Ed ora, dopo aver sistemato le tessere, votiamo per alzata di mano.

Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in ordine al documento XXII, n. 23, avanzata dal senatore Petrocelli e da altri senatori.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo sommessamente la controprova. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Poiché la competente Commissione permanente non ha ancora concluso l'esame del disegno di legge n. 54-B, rinvio la discussione del successivo punto all'ordine del giorno ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare nuovamente la risposta all'interrogazione relativa ad un fatto che si sta consumando in questi giorni o probabilmente domani, secondo una notizia pubblicata da «Il Sole 24 Ore».

Parlo di un regalo di 1.200 milioni fatto dallo Stato a una società privata grazie a proroghe negli adempimenti che ci si aspettava da questa società. Mi riferisco all'interrogazione 3-02533 del 28 gennaio 2016, che segue ad altre. Essa riguarda la società A4 che ha ricevuto in regalo diciannove anni di concessione di un'autostrada i cui incassi superano i 300 milioni di euro all'anno di cui circa la metà costituiscono il margine operativo lordo (quindi 19 volte oltre 300 milioni) con il pretesto di realizzare l'autostrada Valdastico Nord. Doveva presentare il progetto nel 2013. Qualcuno ha concesso di presentarlo due anni dopo e ancora devo sapere chi è stato. Nel 2015 qualcuno - anche in questo caso non si sa chi e siamo di nuovo nel mistero - ha concesso una proroga al 2016. Ora c'è stato un accordo con la Provincia autonoma di Trento per cui questa autostrada non si farà e, tuttavia, la società sembra dare per scontato e, anzi, ha per davvero la possibilità di gestire l'autostrada fino al 2026 e cosa se ne fa? La vende a una società spagnola in cambio di 1.200 milioni. In altre parole, lo Stato ha regalato 1.200 milioni, che sono dei cittadini italiani, a una società privata. Il Governo dovrebbe avere la decenza di rispondere. La vendita sembra che sia fissata per la giornata di domani. Spero che il Governo risponda o si occupi del problema. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, gradirei che i colleghi del Movimento 5 Stelle, prima di andare via come cavallette come hanno fatto ieri...

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, lei si rivolga alla Presidenza perché qui non stiamo a fare questioni di Gruppo o di persona.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Ieri ho rinunciato a fare l'intervento di natura personale perché mi volevo rivolgere a loro. Avevo bisogno di conferire a lei e alla Presidenza, ma volevo che anche loro potessero udire. Conseguentemente, se se ne vanno non possono udire, anche se poi - giustamente - sono liberi di fare quel che credono.

Presidente, colleghi, intervengo per un fatto personale. Parlo anche a nome dei cittadini attivisti a casa, come li chiamano loro, del Movimento 5 Stelle, che forse ignorano molte dinamiche esistenti all'interno di questo Parlamento, oltre - mi riferisco sempre ai cittadini attivisti del Movimento 5 Stelle - all'importanza di questi luoghi e all'emozione (oltre che alla fortuna) di potersi esprimere in quest'Aula. Ecco perché ci scriviamo i discorsi, per cercare di essere chiari, concisi e non perdere il filo, ma nonostante tutto, almeno per quanto mi riguarda, commetto degli errori perché mi emoziono: magari dico «Renzo» invece di «Renzi» o «5 Stalle» invece di «Stelle».

Comunque, l'altro ieri, il 19 aprile, è stato postato un video di circa sessanta secondi relativo al mio intervento svolto in discussione generale in relazione alla mozione di sfiducia al Governo. Il punto è che questo video è stato postato da Nicola Virzì, membro dello *staff* comunicazione del Movimento 5

Stelle, assunto e pagato dal Gruppo con i soldi del Senato. Quindi, si tratta di soldi pubblici di tutti coloro che pagano le tasse. Il video, postato su un *social*, sulla pagina del signor Nicola Virzì, "Nick il Nero", è stato fatto a scopo denigratorio, affinché io fossi esposta al cosiddetto pubblico ludibrio in quanto ci sono commenti volgari e violenti, oltre al fatto che ha avuto 106 condivisioni.

Ora, sono veramente stufa di questa modalità di fare comunicazione politica.

Capisco che il signor Virzì ("Nick il Nero") sia, diciamo, un *server* della Casaleggio *&* co. e del Movimento 5 Stelle; di fatto non credo sia più tollerabile né accettabile tale modalità di screditare l'avversario politico, le persone, per accreditarsi consensi e *click*. Questa modalità rappresenta la nefandezza di questo partito politico, un partito di incapaci, di inetti. La loro produttività è dovuta tutta al loro gruppo legislativo altamente preparato e laborioso: un gruppo di professionisti (peraltro nelle scorse legislature appartenenti a Italia dei Valori, e che oggi, purtroppo, lavorano per questo Gruppo politico di incapaci, che sono andati via); incapaci, quindi, anche di ascoltare, purtroppo.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, le tolgo la parola. Questo non è consentito. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Colleghi, un conto è il fatto personale, altro è screditare dei colleghi sfruttando il fatto personale. Si riallinei ad un linguaggio più consono all'Aula, altrimenti non accetto provocazioni qui dentro.

DEL BARBA *(PD)*. Lasciala parlare!

BENCINI *(Misto-Idv)*. Presidente, mi riallineo ad un linguaggio più consono all'Aula. Ha veramente ragione, Presidente, mi scuso e mi dispiaccio, mi dolgo anche e mi pento.

Oramai comunque sono tre anni che questi cittadini portavoce continuano ad avere un atteggiamento deprecabile. Si fregiano dei sostantivi «libertà» e «onestà», e fanno bene a invocarli perché non sono né liberi né onesti, né moralmente né intellettualmente, sempre che in quel Gruppo ci sia qualche intellettuale; ce ne sono molti che seguono terapie e prendono pasticche sbagliate. In tutti i casi...

PRESIDENTE. Visto che insiste, le tolgo la parola. Dirà ciò che pensa in un'altra sede.

BARANI *(AL-A (MpA))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Barani, non aveva chiesto di intervenire preventivamente.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 12,11)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (**1949**)

ARTICOLI 1 E 2 E NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(Ratifica della Convenzione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale;

b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei princìpi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;

c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;

d) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, relativamente alla disciplina delle condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione nonché relativamente alle procedure per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'estradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili;

e) previsione dell'applicazione del principio di reciprocità, ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, nei confronti del Regno Unito e dell'Irlanda, qualora tali Stati membri si avvalgano della facoltà prevista dalla prima parte del medesimo paragrafo 3;

f) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione e nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

g) previsione della responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti, affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

EMENDAMENTO

3.200

Il Relatore Casson

V. testo 2

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione», con le seguenti: «secondo quanto previsto dal titolo II della Convenzione e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

3.200 (testo 2)

Il Relatore Casson

Approvato

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione», con le seguenti: «secondo quanto previsto dal titolo II della Convenzione e anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che:

1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

b) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;

c) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal

Parlamento dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;

2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;

3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato;

4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti; prevedere, qualora si tratti di attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-*bis* e 54-*ter* del codice di procedura penale;

5) prevedere che l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:

5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

5.2) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

5.3) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

5.4) se l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente alle attività da compiere, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;

7) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;

8) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;

9) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, l'audizione di testimoni e periti possa avere luogo mediante videoconferenza o conferenza telefonica, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità;

10) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo quando questo è formato con autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;
11) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 10) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti;
12) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con limiti e modalità analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;
13) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;
14) prevedere che, nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dia corso alla medesima qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata; prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;
d) in materia di estradizione:
1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria;
2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'estradizione e di rifiutare l'estradizione del cittadino, salvo quanto previsto da accordi internazionali;
3) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di estradizione per l'estero, la competenza della corte di appello che decide su richiesta del procuratore generale della Repubblica;
4) prevedere il potere del procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale è chiesta l'estradizione, nonché quello di richiedere direttamente all'autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia;
5) prevedere che la rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;
6) prevedere che, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronunci sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato;
7) prevedere che, in ogni caso, la corte di appello pronunci sentenza contraria all'estradizione:
7.1) se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero;
7.2) se per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;

7.3) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
7.4) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
8) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorità giudiziaria procedente;
9) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purché non contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni accettate;
10) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'estradizione sia computata ad ogni effetto processuale;
11) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'estradizione suppletiva e che è revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;
12) prevedere che nell'estradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradato per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;
13) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;
e) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:
1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;
2) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale nelle ipotesi di cui al numero 1), la competenza della corte di appello e che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta se:
2.1) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;
2.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
2.3) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;
2.4) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;
2.5) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
2.6) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
2.7) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale;
2.8) la sentenza straniera, di cui è chiesto il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, ha

per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;

3) prevedere che la corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte di appello la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-*bis* e 133-*ter* del codice penale. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte di appello dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri;

f) in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea:

1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;

2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento;

3) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento;

4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;

5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformità alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei princìpi fondamentali

dell'ordinamento giuridico dello Stato;
7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo della loro esecutività, delle decisioni di riconoscimento, salvi casi specifici da regolare in ragione della rilevanza dei beni della persona coinvolti dalle procedure di riconoscimento;
8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione.
g) in materia di trasferimento dei procedimenti giurisdizionali prevedere condizioni e forme del medesimo, assicurando, per il caso del trasferimento in favore della giurisdizione di altro Stato:
1) che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato e possa esercitare il potere di diniego;
2) che la giurisdizione in cui favore è operato il trasferimento sia interessata da più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, così da renderla maggiormente idonea alla decisione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai medesimi commi 1 e 2.
PROPOSTA DI STRALCIO
S4.1
MUSSINI, VACCIANO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BIGNAMI, MOLINARI, CAMPANELLA, PETRAGLIA, BENCINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI
Respinta
Stralciare l'articolo.
EMENDAMENTI
4.9
CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Approvato
Al comma 1, alla lettera c), al numero 3), sostituire le parole: «dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato», con le seguenti: «provveda con decreto motivato senza ritardo».
4.200
Il Relatore Casson
V. testo 2
Al comma 1, alla lettera c), sostituire il numero 9), con il seguente:
«9) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, la partecipazione all'udienza dell'imputato, del testimone o del perito, che si trovino all'estero e che non possano essere trasferiti in Italia, abbia luogo attraverso il collegamento audiovisivo, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-*ter* delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
4.200 (testo 2)

Il Relatore Casson

Approvato

Al comma 1, alla lettera c), sostituire il numero 9), con il seguente:

«9) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, la partecipazione all'udienza dell'imputato, del testimone o del perito, che si trovino all'estero e che non possano essere trasferiti in Italia, abbia luogo attraverso le varie forme di collegamento a distanza, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-*ter* delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per la partecipazione a distanza dell'imputato».

4.20

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), al numero 9), sostituire le parole: «disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità» con le seguenti: «secondo le modalità di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale».

4.201

GIOVANARDI

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), sostituire il numero 10) con il seguente:

«10) prevedere che, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;».

4.202

Il Relatore Casson

Approvato

Al comma 1, alla lettera e), dopo il numero 3, inserire il seguente:

«3-*bis)* prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato».

Conseguentemente alla lettera f)*, al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato».

4.203

Il Relatore Casson

V. testo 2

Al comma 1, alla lettera f), nell'alinea, sostituire le parole: «decisioni giudiziarie», con le seguenti: «sentenze e altre decisioni giudiziarie» e dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dalla lettera e), ai fini della garanzia giurisdizionale».

4.203 (testo 2)

Il Relatore Casson

Approvato

Al comma 1, alla lettera f), nell'alinea, sostituire le parole: «decisioni giudiziarie», con le seguenti: «sentenze e altre decisioni giudiziarie» e dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dalla lettera e), ai soli fini della garanzia giurisdizionale».

ARTICOLI DA 5 A 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 5.

Approvato

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero a

tutela dei diritti fondamentali: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive)

1. All'articolo 698 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«*2*. Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerta che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, l'abbia commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1».
2. Il comma 5 dell'articolo 708 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«*5.* Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«*4-bis.* Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi».

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore Casson

Approvata

All'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto altresì dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 4».

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1949

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli

Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione (**1168**)

ARTICOLI

Art. 1.

(Ratifica della Convenzione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Delega al Governo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale;

b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei princìpi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;

c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;

d) disciplina della procedura e dell'esecuzione delle rogatorie, avendo particolare riguardo all'utilizzabilità degli atti assunti per la rogatoria, alla possibilità di effettuare indagini e sequestri a fini di confisca, alla previsione dell'acquisizione e dell'utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera nonché alla previsione dell'irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria;

e) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione; le procedure e l'autorità competente atta a consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; la previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'estradizione o quando appare necessaria ai fini della cattura dei responsabili;

f) disciplina delle modalità e delle procedure per la costituzione di gruppi investigativi comuni tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, qualora il pubblico ministero proceda a indagini collegate con quelle di altre autorità giudiziarie straniere, anche assicurando la necessaria comunicazione del gruppo investigativo comune ai diversi uffici del pubblico ministero;

g) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su iniziativa dei Ministri della giustizia, degli

affari esteri e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 1949 e 1168 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall' Assemblea, esprime parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 1949:

sull'emendamento 4.201, la senatrice De Pietro avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Amati, Angioni, Anitori, Bubbico, Candiani, Caridi, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Consiglio, Crosio, Dalla Zuanna, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fedeli, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Lezzi, Longo Eva, Mazzoni, Micheloni, Minniti, Monti, Mucchetti, Mussini, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sciascia, Serra, Sibilia, Sonego, Stucchi, Verducci, Vicari e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lo Giudice, per attività della 2a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Nugnes, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Bertuzzi, Corsini, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro e Lucherini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Battista, Migliavacca, Panizza, Scilipoti Isgro' e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 13 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, la relazione sullo stato di attuazione del citato decreto legislativo recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)", relativa al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc*. CCVI, n. 6).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Gaetti e Castaldi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02793 del senatore Morra ed altri.

Il senatore Dalla Zuanna ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05379 del senatore Di Biagio ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 13 al 20 aprile 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 125

ARRIGONI: sui fenomeni di infiltrazione della 'ndrangheta nelle attività di alcune amministrazioni comunali della Lombardia (4-02004) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
CANDIANI: su un episodio avvenuto nell'istituto tecnico-commerciale "Daverio" di Varese (4-04855) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
CAPACCHIONE: sulla gestione del comitato regionale Campania della Federazione italiana giuoco calcio (4-05010) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)
CARDIELLO: sull'aggiudicazione dei servizi di gestione delle aree di sosta, pulizia e manutenzione dei siti di vigilanza sul litorale del comune di Eboli (Salerno) (4-05436) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)
CRIMI ed altri: sulla bonifica del SIN "Brescia-Caffaro" (4-04742) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
DE CRISTOFARO: sulla bonifica di un territorio confinante con il parco urbano di Suessola ad Acerra (Napoli) (4-01946) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
DE CRISTOFARO ed altri: sulle dichiarazioni xenofobe rese da un conduttore radiofonico (4-02822) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
DONNO ed altri: sulla realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali a Monteroni (Lecce) (4-03266) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
GASPARRI: sul provvedimento disciplinare inflitto al dirigente sindacale della Polizia di Stato che avrebbe fatto una falsa denuncia in televisione (4-04996) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
MATTEOLI: sulla visita del presidente iraniano Rouhani in Italia (4-05241) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)
MOLINARI ed altri: sull'inquinamento acustico provocato dall'apertura di locali notturni a Cosenza (4-04304) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
SCALIA: sulla presenza della tifoseria ospite durante l'incontro calcistico del 25 ottobre 2015 (4-04729) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)
VACCIANO ed altri: sullo svolgimento di una gara nello specchio d'acqua di Terracina (Latina) riconosciuto come SIC (sito interesse comunitario) (4-02802) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Interrogazioni

BLUNDO, GIARRUSSO, PUGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -

Premesso che:

il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, introduce e disciplina l'alternanza scuola-lavoro, come modalità di organizzazione e realizzazione dei corsi nella scuola secondaria superiore, sia nell'ambito dei licei che della formazione professionale, al fine, si legge all'art. 1, "di assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro". I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono progettati, attuati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa sulla base di apposite convenzioni con le imprese, con gli enti pubblici e privati, con associazioni o con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro;

al comma 33 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta Buona Scuola), è stabilito che "Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti i percorsi di alternanza lavoro di cui al sopra citato decreto sono attuati, negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio". Tra i nuovi soggetti coi quali è possibile stipulare le convenzioni, oltre a quelli richiamati nel decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, vi sono gli ordini professionali, i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nel settore del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, enti afferenti al patrimonio ambientale ed enti

di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Secondo quanto stabilito dal comma 40 della medesima legge è il dirigente scolastico a individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro attingendo dal registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Infine è sancito che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e col Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione in caso di coinvolgimento di enti pubblici, adotta un regolamento allo scopo di definire la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e riconoscere in capo a ciascuno studente la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia dei percorsi formativi intrapresi e sulla loro coerenza con il proprio indirizzo di studio;

tuttavia, diversamente da quanto sancito nel citato comma 40, nella guida operativa emanata dal Ministero dell'istruzione l'8 ottobre 2015 non vi sarebbe per le scuole alcun obbligo di sottoscrivere le convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro con i soggetti iscritti nel registro nazionale istituito presso le Camere di commercio essendo testualmente riportato che: "le convenzioni possono essere stipulate, tuttavia, anche con imprese, musei e luoghi di cultura e di arte, istituzioni, che non sono presenti nel Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro";

considerato che dai numerosi incontri tenutisi sul territorio in merito alle criticità e all'effettivo stato di attuazione della legge n. 107 del 2015, risulta agli interroganti che in moltissimi istituti non si è data attuazione alla normativa ovvero che molti dirigenti scolastici hanno simulato la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro. Inoltre, soprattutto nei licei vi sono notevoli difficoltà nel trovare programmi di alternanza scuola-lavoro confacenti al percorso scolastico e molte imprese, soprattutto le più grandi, rifiutano di accogliere i ragazzi che non sarebbero tutelati nello svolgere il programma formativo da adeguate norme di sicurezza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire tempestivamente se l'iscrizione al registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro istituito presso le Camere di commercio è requisito fondamentale per le imprese e gli enti pubblici coi quali le scuole vogliono dare avvio ai percorsi di alternanza;

se sia in possesso di dati statistici aggiornati, suddivisi per Regione, sullo stato di attuazione dell'alternanza scuola-lavoro su tutto il territorio nazionale, così come prevista dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolar modo sul numero di studenti, soprattutto dei licei, coinvolti nei progetti formativi e sul settore in cui operano i soggetti, pubblici o privati, coi quali gli istituti hanno stipulato le convenzioni.

(3-02794)

BLUNDO, GIARRUSSO, PUGLIA, PAGLINI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che alcuni mesi fa, "il Fatto Quotidiano" (22 luglio 2015) ha pubblicato un'inchiesta su alcuni gravi e sconcertanti fatti relativi all'università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, riconducibili in special modo all'operato del rettore, professor Carmine Di Ilio, e del direttore generale, dottor Filippo Del Vecchio. Del Vecchio, già direttore generale all'università de L'Aquila nell'anno del terremoto, è sotto processo nella stessa città per abuso d'ufficio aggravato in riferimento a contratti d'affitto "gonfiati" di ex capannoni industriali per uso universitario. A parere degli interroganti, in un Paese che vuole definirsi civile e democratico sarebbe doveroso che qualsiasi dirigente indagato per reati di tale portata non ricoprisse lo stesso incarico in altro ateneo, ovvero che, una volta nominato, declini l'incarico e rinunci al contratto;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il contratto triennale del direttore generale, dottor Filippo Del Vecchio, è scaduto in data 31 ottobre 2015 e nell'adunanza del 28 luglio 2015 il consiglio di amministrazione dell'università ha autorizzato il rettore alla stipula di nuovo contratto per il periodo che va dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2017, contratto che il rettore ha effettivamente sottoscritto con decreto n. 1279. A distanza di 9 mesi il contratto del dottor Del Vecchio non ha ancora ottenuto la necessaria approvazione del consiglio di

amministrazione, come espressamente previsto sia dallo statuto di ateneo che dai principi generali in tema di contratti pubblici e dalla specifica giurisprudenza del giudice amministrativo intervenuta proprio in merito alla portata dell'approvazione del contratto di lavoro del precedente direttore generale dell'università "G. D'Annunzio (si veda la sentenza del TAR Abruzzo, Pescara, Sez. 1, 10 febbraio 2012, n. 65, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4758/2012);

non essendoci pertanto stata l'approvazione della bozza di contratto da parte del consiglio di amministrazione, il dottor Del Vecchio esercita il suo ufficio di direttore generale "di fatto" e senza titolo formale autorizzativo del consiglio di amministrazione. A far data dal 1° novembre 2015, quindi, la validità di tutti gli atti da lui adottati potrebbe essere gravemente inficiata con il rischio, per l'amministrazione universitaria, che chiunque si ritenga pregiudicato dalla sua azione ne possa contestare la legittimità, con possibili dannose conseguenze per l'ateneo anche derivanti da contenziosi o richieste di risarcimento di danni eventualmente subiti da terzi;

considerato inoltre che:

risulta agli interroganti che tra le attività poste in essere dal dottor Del Vecchio, presumibilmente in violazione dei principi e delle disposizioni che regolano il suo rapporto di lavoro, vi può essere la stipula della convenzione tra l'università e il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna per la realizzazione di lavori ricompresi nel piano triennale dell'edilizia universitaria. Più precisamente, l'università, sprovvista dal febbraio 2016 del componente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del collegio dei revisori dei conti, ha assegnato al Provveditorato l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di riqualificazione della ex caserma "Bucciante" di Chieti nella parte che dovrà essere utilizzata dall'università. Invece, la convenzione prevede in capo al Provveditorato di Lazio, Abruzzo e Sardegna solo la funzione di stazione appaltante e limitatamente alla gestione delle procedure di gara, per i soli lavori relativi all'edilizia universitaria compresi nel piano triennale (art. 2) e per i servizi di gestione dell'eventuale contenzioso tecnico (art. 2). Mentre i servizi di responsabile unico del procedimento, progettazione, direzione lavori, collaudo, sulla base di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione dell'università dovevano rimanere in capo alla stessa a costi molto limitati. In altri termini, l'università "G. d'Annunzio" ha operato in modo difforme, con costi enormemente aumentati, da quanto deliberato dal suo consiglio di amministrazione il 27 gennaio 2015, da prima con un atto convenzionale evidentemente difforme dalla decisione assunta, e poi ponendo in essere l'esecuzione della stessa senza che fosse intervenuta l'approvazione da parte del medesimo consiglio come previsto dall'art. 27, comma 2, lettera *m)*, n. 4), dello statuto;

in relazione al suddetto episodio, alcuni componenti del consiglio d'amministrazione hanno presentato esposti al rettore professor Carmine Di Ilio. Il primo, in data 27 ottobre 2015, per chiedere una regolarizzazione urgente della procedura di nomina. Il secondo, il 28 novembre, in cui si ripercorreva l'intera vicenda e si chiedeva al rettore l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dottor Del Vecchio, richiesta poi approvata dal consiglio di amministrazione. A tutt'oggi non si ha alcuna notizia di una risposta del rettore a tale richiesta di procedimento disciplinare. Si ipotizza, quindi, ogni futura impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale e l'immediato e definitivo "licenziamento" del direttore generale;

il dottor Del Vecchio è stato anche destinatario in data 30 luglio 2015 di un provvedimento, il n. 457, del Garante nazionale per la protezione dei dati personali col quale è stata censurata la pubblicazione sul sito istituzionale di ateneo di alcuni dati riservati. Inoltre, alcuni dipendenti tecnico-amministrativi hanno presentato alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica un esposto contro l'utilizzo, da parte del direttore generale, di una graduatoria per progressione verticale di personale interno. Il bando era del 2006 e non prevedeva il conseguimento dell'idoneità alla selezione, ma solo vincitori. L'assegnazione alla categoria superiore di 20 unità di personale tecnico-amministrativo ha comportato un aggravio di spesa che non è stato deliberato dal consiglio di amministrazione. Su questo aspetto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 05029/2015, ha ribadito e consolidato il proprio orientamento a considerare illegittime le proroghe di efficacia di graduatorie stilate nel quadro di procedure interne di

progressione e i correlativi scorrimenti disposti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente contattare il rettore dell'università "G. D'Annunzio" per i doverosi e necessari chiarimenti sulle inquietanti vicende;
se e quali strumenti intenda tempestivamente adottare, nei limiti delle proprie competenze, per la regolarizzazione del contratto del direttore generale ovvero procedere alla rimozione dall'incarico e cessazione di ogni rapporto di lavoro con il dottor Del Vecchio;
se abbia individuato il nuovo rappresentante ministeriale nel collegio dei revisori, considerato che il precedente componente è scaduto dall'incarico nel mese di febbraio 2016 e se sia informato dell'eventuale relazione prodotta da quest'ultimo.
(3-02795)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
DE PIETRO, SIMEONI, ORELLANA, FUCKSIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, MOLINARI, VACCIANO, BIGNAMI, BENCINI, CASALETTO, Maurizio ROSSI, MINEO, DE PETRIS - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
domenica 17 marzo 2016, si è verificato uno sversamento di migliaia di litri di greggio dall'oleodotto Iplom che da Multedo, passando da Fegino, scorre sino a Busalla (tutti in provincia di Genova);
secondo una nota rilasciata dalla Iplom, la fuoriuscita di greggio in Valpolcevera sarebbe avvenuta a seguito della rottura di una tubazione interrata dell'oleodotto che collega la raffineria di Busalla e l'incidente sarebbe avvenuto mentre era in corso il trasferimento di greggio da una nave nel porto Petroli di Multedo;
la conduttura esplosa ha scaricato nel torrente Pianega almeno 680.000 litri di petrolio greggio, che da lì si sono riversati nel rio Fegino e poi nel Polcevera;
nonostante le panne di contenimento allestite dai Vigili del fuoco, gran parte della quantità degli idrocarburi fuoriusciti è arrivata in mare;
l'impianto è stato posto sotto sequestro, il sostituto procuratore presso la procura di Genova, Alberto Landolfi, ha aperto un'indagine per disastro colposo e le indagini sono state affidate all'Arpal (Agenzia per la protezione dell'ambiente ligure);
come riportato dai *media*, il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante il sopralluogo con l'assessore all'ambiente, Giacomo Giampedrone, sul luogo dello sversamento di greggio, ha dichiarato che questa non è solo un'emergenza regionale, ma nazionale, visto il danno ambientale e serviranno fondi straordinari;
considerato che:
come emerso da interviste al personale intervenuto e alla popolazione, sembrerebbe che la Iplom non si sia inizialmente resa conto dell'incidente e che la stessa ne sia venuta a conoscenza solo perché avvertita dalle squadre d'intervento;
quanto riportato risulta anche essere in contrasto con quanto stabilito dalla scheda di sicurezza sul petrolio greggio della Iplom stessa che, a pag. 7, afferma: "in caso di sversamenti di grande entità avvertire i residenti delle aree sottovento"; nella realtà l'intervento dei tecnici dell'azienda sarebbe avvenuto con colpevole ritardo e soprattutto sono stati gli abitanti ad avvertire i Vigili del fuoco e gli altri organi di soccorso e questi a loro volta ad avvertire la Iplom;
risulta invece che la Iplom, per un considerevole lasso di tempo dopo l'incidente, abbia continuato il pompaggio di greggio, nonostante la rottura dell'oleodotto;
emergerebbe una grave e colpevole carenza di efficaci meccanismi di sicurezza in relazione al sistema di controllo e monitoraggio dell'oleodotto, che, a fronte della rottura, avrebbe dovuto in automatico interrompere il flusso di greggio e dare l'allarme agli operatori di sala controllo;
risultano inoltre ancora non chiare le cause della rottura della tubatura, probabilmente si è trattato di un cedimento strutturale della tubatura, a causa della sua vetustà, essendo stata posata diversi decenni fa;
la tubazione risulta sottoposta ad una pressione notevole: infatti le pompe di rilancio devono vincere il dislivello tra Fegino e Busalla (circa 350 metri) e la distanza di circa 20 chilometri, il tutto a una

pressione di diverse decine di bar (atmosfere);
l'oleodotto avrebbe dovuto essere munito di valvole di sezionamento poste a intervalli regolari, in grado di intervenire in automatico in caso di guasti, al fine di minimizzare le fuoriuscite di greggio e, in ogni caso, la Iplom avrebbe dovuto garantire verifiche regolari dello stato di conservazione della tubazione con un controllo dello spessore delle pareti per tutta la sua lunghezza;
inoltre è ben noto che gli oleodotti dovrebbero essere dotati di doppia tubazione, in analogia a quanto previsto nelle raffinerie, allorquando attraversino centri abitati o zone ad alto valore ecologico, a iniziare da quelli posati in opera da più tempo;
considerato inoltre che:
la definizione "rischio di incidente rilevante" indica la probabilità che da un impianto industriale che utilizza determinate sostanze pericolose derivi, a causa di fenomeni incontrollati (emissione, incendio, esplosione), un pericolo per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento;
nel 1982 la Comunità europea adottò una prima disciplina studiata per prevenire i "rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali", conosciuta come "Direttiva Seveso" (direttiva 82/501/CEE), in memoria del tragico incidente del 1976, avvenuto nel comune di Seveso (in provincia di Monza e Brianza);
tale disciplina comunitaria ha visto vari aggiornamenti: il 4 luglio 2012 è stata emanata la direttiva 2012/18/UE (cosiddetta Seveso III) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il provvedimento ha sostituito, da giugno 2015, le direttive 96/82/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 334 del 1999, e 2003/105/CE, recepita con il decreto legislativo n. 238 del 2005 (cosiddetto Seveso II);
la direttiva Seveso III è stata quindi recepita a livello nazionale attraverso il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
l'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 prevede specifiche esclusioni, in relazione a diverse classi di impianto ed attività che vanno dallo stoccaggio di gas in siti sotterranei *offshore*, agli stabilimenti che non raggiungono le soglie quantitative di sostanze indicate ("sotto soglia");
in particolare la lettera *d)* del citato articolo prevede che quanto disposto non si applichi "al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto", in tal modo gli oleodotti risultano esclusi dalla sfera di applicabilità della prevista disciplina;
valutato inoltre che:
all'interno dell'ordinamento italiano, la protezione dell'ambiente è riconosciuta come un interesse diretto della collettività e il danno all'ambiente risulta perpetrato nei confronti dello Stato e degli enti territoriali: viene dunque stabilito un obbligo al risarcimento in relazione a qualunque fatto doloso o colposo che, in violazione di legge o di provvedimenti adottati in base alla legge, comprometta l'ambiente;
in base a quanto disposto dal codice civile (articoli 2043, 2050), dal codice penale (articolo 185) e ai sensi della legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante "Disposizioni per la difesa del mare" (artt. 12, 21), la Iplom risulta tenuta a rimediare all'inquinamento provocato e a rimuoverne, a proprie spese, tutte le conseguenze,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;
quali siano le rispettive valutazioni in merito al potenziale pericolo per la salute dei cittadini, all'entità del danno ambientale perpetrato e all'opportunità della dichiarazione dello stato d'emergenza;
quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano intraprendere per accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'incidente e garantire che la società Iplom rimedi, a proprie spese, alle conseguenze provocate dallo sversamento, valutando le condizioni per una tempestiva richiesta di risarcimento;
quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano assumere al fine di garantire che

siano dedicate adeguate risorse per arginare tempestivamente il grave danno ambientale avvenuto;
se non reputino necessario e urgente attuare un'approfondita verifica rispetto alla qualità della bonifica già operata sul territorio inquinato;
se non ritengano necessario valutare l'opportunità di promuovere la modifica del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105, in particolare della previsione di cui alla lettera *d)* dell'articolo 2, in modo tale che il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto, ricadano nell'ambito di applicazione della disciplina generale.
(3-02796)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Maurizio ROSSI, DE PIETRO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

Premesso che:
domenica 17 aprile 2016 attorno alle ore 20.00, dopo un grande boato, nell'acqua del rio Fegino si sono riversate diverse centinaia di migliaia di litri di greggio. Infatti, la rottura di una tubatura che collega il "porto petroli" con la Iplom di Busalla (Genova) ha causato il grave sversamento di greggio che solo il pronto ed efficace intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che finisse in mare. Da una prima stima, solo una parte di liquido risulta arrivata alla foce e poi in mare, ma la situazione potrebbe precipitare con ulteriori gravissimi danni ambientali anche sulle coste;
da subito si è reso evidente il danno ambientale che tale gigantesca macchia oleosa ha causato nel letto del fiume che ha portato anche alla totale moria dei pesci e messo a serio rischio molti uccelli stanziali. Il forte odore di petrolio poi è sintomo della presenza di agenti inquinanti nell'aria, tanto che sul posto si è recato persino il nucleo NBCR (per il rischio nucleare, biologico, chimico e radioattivo) dei Vigili del fuoco oltre alle squadre antincendio, alla Capitaneria di porto, alla Polizia, alla Polizia locale e all'Arpal;
la zona di Borzoli e Fegino e l'intero ponente genovese sono sempre esposti a una convivenza ormai inaccettabile e mai affrontata in modo compiuto con il rischio industriale. Altri incidenti simili si sono verificati negli anni scorsi in tutta l'area. Quanto accaduto non fa che riproporre i forti disagi per la popolazione del ponente genovese sempre più preoccupata per il problema inquinamento, per la propria sicurezza e per la propria salute;
il pericolo di inquinamento dell'aria ha persino fatto sì che fosse sospesa l'attività scolastica del plesso "2 Giugno" prospiciente la zona di Borzoli;
la Iplom, che ha immediatamente riconosciuto la propria responsabilità, seppur dimostratasi immediatamente collaborativa, si è vista porre sotto sequestro il suo impianto dalla Procura della Repubblica che ha prontamente avviato un'indagine sull'accaduto;
considerato che:
la situazione è critica e destinata a peggiorare, se non si procede il più celermente possibile alla bonifica ambientale; è concreta la possibilità di un danno molto maggiore perché, in caso di piogge o mareggiate, parte del petrolio si staccherebbe dal fondo e arriverebbe in mare disperdendosi anche sulla costa;
sarà il centro operativo comunale (Coc) a fronteggiare l'emergenza e fare il punto sui danni provocati. Ci saranno rappresentanti della Regione Liguria e dei municipi interessati, i vertici dei Vigili del fuoco, della Capitaneria di porto e dell'Arpal;
le diverse centinaia di metri cubi di greggio riversate hanno procurato un danno ambientale molto serio nel corso d'acqua, sarà quindi necessario avviare un notevole lavoro di bonifica per ripulire tutto l'alveo del fiume. Ingenti saranno i costi delle operazioni necessarie per le quali serviranno fondi nazionali straordinari;
il caso Iplom, con l'inquinamento causato al fiume e il peggior scenario che si può verificare in caso di pioggia, è solo l'ultimo caso di una situazione che sta diventando sempre più insostenibile nel ponente genovese dove convivono tante attività industriali che ruotano attorno al settore petrolifero. Con insediamenti del porto petroli, ma anche nelle realtà urbane, con strutture invasive persino sotto il profilo dell'impatto edilizio e ambientale, le raffinerie di petrolio utilizzano chilometri di tubature il cui

stato manutentivo non è conosciuto e questo incidente conferma che sicuramente questi impianti sono da controllare, rivedere e rimodernare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire, ed eventualmente come, affinché tali gravi fatti non si verifichino più;
visto il gravissimo incidente accaduto e gli altri negli scorsi anni, in questa area cittadina a notevole densità abitativa ed in considerazione della loro pericolosità per l'ambiente e per la salute umana, se non ritenga opportuno verificare in modo molto meticoloso se le misure di sicurezza degli impianti interessati e delle relative tubature siano adeguate e a norma;
se non ritenga di finanziare la necessaria bonifica e quali azioni intenda attuare affinché si realizzino nel più breve tempo possibile, prima che la situazione peggiori o diventi insostenibile, le operazioni di bonifica ambientale;
se non ritenga necessario rivedere e valutare, sotto il profilo ambientale e della potenziale pericolosità per la popolazione locale, tutta la presenza nel ponente genovese delle strutture industriali del settore petrolifero, i collegamenti con l'entroterra, gli sbocchi verso il mare, gli attracchi delle petroliere vicino al centro abitato, il grado di pericolosità potenziale delle attività industriali, i piani per le emergenze e delle attività manutentive delle società;
se sia a conoscenza di quali siano i ritorni economici garantiti alle popolazioni locali per la concessione delle servitù delle installazioni industriali e delle tubazioni delle raffinerie e se siano stati concessi e attualizzati in tempi recenti.
(4-05684)

MUNERATO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
è allarme per la carenza di docenti nelle scuole pubbliche della Regione Veneto: negli ultimi 8 anni si è registrata una diminuzione di 4.569 posti di docente a fronte di un aumento di circa 30.750 alunni nelle scuole di ogni ordine e grado;
la ripartizione dei docenti per i prossimi anni da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risulta all'interrogante priva di un criterio logico, dato che ad altre Regioni è stato assegnato un numero maggiore di organici aggiuntivi e considerato che il Veneto è tra le regioni con il minor tasso di dispersione scolastica;
l'Ufficio scolastico regionale ha avanzato domanda di 3.039 posti in più rispetto ai 45.609 posti assegnati dal decreto interministeriale n. 634 del 2015;
senza tale aumento di organico si corre il rischio, nell'anno scolastico 2016/2017, di avere una media di 35 alunni per classe, con la formazione così di vere e proprie "classi pollaio" a scapito della qualità dell'insegnamento e dell'istruzione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accogliere la richiesta formulata dall'Ufficio scolastico regionale di potenziamento dell'organico docenti con un numero di posti aggiunti assegnati, ovvero come intenda scongiurare la formazione delle "classi pollaio", peraltro in contrasto con i parametri dettati dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.
(4-05685)

MUNERATO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la classe prima della scuola secondaria di primo grado di Costa di Rovigo rischia il prossimo anno scolastico 2016/2017 di non esserci più, per via della normativa che preclude la formazione delle classi con meno di 18 alunni (decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009);
i criteri e parametri dettati per la formazione delle classi di ogni ordine e grado sono sostanzialmente ispirati ad una logica di contenimento dei costi della scuola pubblica e prescindono da una contestualizzazione del tessuto territoriale, sociale e demografico, cui appartengono gli studenti e le loro famiglie;
la chiusura del primo anno delle medie a Costa di Rovigo comporterebbe la dispersione della popolazione scolastica locale nei plessi dei comuni limitrofi, con un aggravio di costi e disagi per le famiglie, costrette a sostenere le spese del trasporto scolastico e le difficoltà del pendolarismo;

la mancata attivazione della classe della prima media, inoltre, implicherebbe una penalizzazione dell'offerta formativa e didattica anche a scapito di altre classi, che rischierebbe di indurre i genitori a scegliere altri istituti con la conseguenza, in un futuro prossimo, di una possibile dismissione dell'intero istituto locale per esaurimento delle classi tuttora esistenti;
la struttura, peraltro, è stata oggetto negli anni di ingenti investimenti per migliorarne la qualità e la sicurezza; tra questi, la messa a norma antisismica per 177.000 euro e gli interventi di antisfondellamento dei solai per 80.000 euro, nonché 220.000 euro per la palestra polivalente;
è stato altresì esaminato, anno per anno, il numero dei residenti che compiranno l'età utile per l'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado negli anni successivi all'anno scolastico considerato 2016/2017, da cui emerge una popolazione scolastica in aumento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda propugnare, per quanto di competenza, la richiesta di attivare anche per l'anno scolastico 2016/2017 la classe prima della scuola secondaria di primo grado di Costa di Rovigo, in deroga all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, considerate le motivazioni esposte relative al *trend* demografico, che garantisce la formazione di una classe prima media negli anni futuri, e relative ai disagi per gli studenti ed alle maggiori spese in capo alle famiglie derivanti dal pendolarismo, nonché al rischio di depauperamento di una struttura appena rinnovata.
(4-05686)

CASALETTO - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che il giornale "Bild", il *tabloid* tedesco più venduto in Germania, ha diffuso la notizia sui *kamikaze* dell'Isis travestiti da venditori ambulanti pronti a farsi esplodere sulle spiagge europee di Italia, Spagna e Francia del sud. Tale notizia è stata subito smentita dall'*intelligence* italiana alla quale "non risultano informazioni di questo genere";
considerato che:
tali false notizie rappresentano una minaccia per un settore che nel 2015 ha visto i turisti internazionali spendere oltre 35,7 miliardi di euro nel 2015 per le loro vacanze in Italia, un dato in aumento del 4,4 per cento sull'anno precedente;
secondo un'analisi basata su dati del Ciset dell'università "Ca' Foscari" emerge che il 95 per cento degli stranieri che hanno visitato il nostro Paese è intenzionato a tornare e che per il 2016 si annuncerebbero previsioni molto positive per il settore turistico;
rilevato che:
l'allarme terrorismo rappresenta una variabile importante nei flussi turistici, come nel 2015, quando l'allerta attentati ha fatto cambiare la meta delle vacanze internazionali;
secondo l'Organizzazione mondiale del turismo (Omt), il taglio più pesante pari all'8 per cento riguarda i viaggiatori diretti verso l'Africa del nord (Egitto, Tunisia) mentre l'aumento più rilevante riguarda (con un aumento del 5 per cento) l'Europa, ritenuta più sicura delle altre destinazioni;
ancora rilevato che:
non è la prima volta che dalla Germania arrivano notizie false che mirano a screditare il nostro Paese con ripercussioni pesantissime su economia e occupazione;
nel luglio 1997, "Der Spiegel" pubblicò una copertina *choc* con un grande piatto di spaghetti conditi da una pistola,
si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda intraprendere per tutelare la buona reputazione del Paese e arginare false notizie internazionali che arrecano danno ad *asset* importanti dell'economia italiana.
(4-05687)

MUNERATO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il regime sperimentale "opzione donna" di cui alla legge n. 243 del 2004 ha consentito a molte lavoratrici di conciliare le esigenze della famiglia con quelle del mondo del lavoro;
le donne, infatti, rivestono nella nostra società un ruolo di *caregiver* che sostituisce un *welfare* praticamente inesistente: potersi dedicare a nipoti, familiari disabili, genitori anziani, uscendo

anticipatamente dal lavoro con la certezza di un trattamento fisso e costante è divenuta una necessità impellente della nostra collettività;
con la legge di stabilità per il 2016, finalmente, si è posto rimedio, sia pure parzialmente, ad un errore dell'Inps, che interpretando in maniera restrittiva la volontà del legislatore, aveva escluso dalla possibilità di accedere all'istituto dell'opzione donna le donne nate negli anni 1957-1958;
tuttavia l'errore Inps è stato "sanato" solo in parte, perché continuano a rimanere escluse le donne nate nel quarto trimestre del 1958: se una lavoratrice dipendente è nata il 23 dicembre 1958, rimane fuori dall'opzione donna, come ora vigente, perché non riesce a maturare entro il 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico richiesto pari a 57 anni e 3 mesi. Ella, infatti, riuscirà a maturare tale requisito solo alla data del 23 marzo 2016, ma poiché dal 1° marzo 2016 il requisito anagrafico è aumentato, per effetto dell'adeguamento della speranza di vita, a 57 anni e 7 mesi, la lavoratrice maturerà il requisito anagrafico solo in data 23 luglio 2016;
la legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 281, legge n. 208 del 2015) ha stabilito che i risparmi determinati da risorse in eccedenza rispetto alle domande di pensionamento presentate saranno destinate a proseguire la sperimentazione oltre il 2015;
l'accesso alla pensione con opzione donna comporta il calcolo del trattamento interamente col sistema contributivo;
si tratta pertanto di contributi accumulati nel corso della vita lavorativa che, di fatto, non dovrebbero comportare oneri sul bilancio pubblico una volta restituiti sotto forma di pensione, se non fosse che il nostro sistema previdenziale è a capitalizzazione solo in maniera fittizia;
l'eventuale proroga al 2016 o anche, come da più parti richiesto, al 2018 dell'istituto dell'opzione donna, sempre però in un'ottica sperimentale, non eliminerebbe, a parere dell'interrogante, le iniquità che si creerebbero tra coloro le cui date di nascita si scostano di un solo semestre, ritrovandosi, le une rispetto alle altre, con un'attesa di circa 8 anni in più;
l'urgenza di revisionare la "legge Fornero" (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) introducendo forme di uscita flessibile dal lavoro è ampiamente sentita e rivendicata in maniera trasversale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non convenga sull'opportunità di rendere strutturale il regime di accesso pensionistico "opzione donna" quale canale di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, includendo anche il meccanismo della gestione separata per le lavoratrici autonome che intendano accedere a tale regime.
(4-05688)
AIROLA, MONTEVECCHI, DONNO, MORONESE, PUGLIA, GIARRUSSO, LUCIDI, PETROCELLI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, MORRA, CASTALDI, CIAMPOLILLO, SCIBONA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che il 31 dicembre 2015 scadeva, dopo 11 anni di carica, il mandato di direttore del Museo del cinema di Torino, fondazione "Maria Adriana Prolo", ad Alberto Barbera, il quale è anche direttore artistico della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia;
considerato che:
tanto la normativa quanto i regolamenti del Comune di Torino e della Regione Piemonte in materia di nomine nelle società partecipate, a giudizio degli interroganti, imporrebbero di procedere alla ricerca del nuovo direttore mediante bando pubblico. Operazione analoga è stata compiuta in tempi recenti per musei consimili, come il Museo delle antichità egizie di Torino e i musei facenti capo alla fondazione "Torino musei";
ciononostante, il giorno 22 dicembre 2015 il collegio dei fondatori del Museo del cinema decideva di ricercare un "direttore gestionale" e nominava Alberto Barbera, in qualità di consulente con partita IVA, quale "direttore artistico", violando in questo modo lo statuto del museo, che prevede la presenza di un unico direttore;
tale operazione prevedeva non solo che al bilancio del museo si aggiungesse lo stipendio di un direttore gestionale, ma che lo stipendio di Barbera (140.000 euro IVA esclusa) rimanesse invariato,

pur essendo il suo incarico (già di soli 8 mesi all'anno) enormemente ridotto;
nel mese di marzo 2016, l'assessore per la cultura del Comune di Torino, Maurizio Braccialarghe, inviava al comitato di gestione del Museo del cinema una *e-mail* nella quale indicava che la ricerca non fosse diretta a un "direttore", ma a un "dirigente", a parere degli interroganti cercando in questo modo di aggirare l'ostacolo statutario;
i soci fondatori privati si opponevano a questa direttiva, criticando la disinvoltura dell'operazione, cosicché, nel collegio dei fondatori del 29 marzo 2016, veniva deciso di rimandare tutto a dopo le elezioni amministrative;
nel mentre, il Comune di Torino dichiarava apertamente e inequivocabilmente il proprio intento di riscrivere i regolamenti sulle nomine in modo che la riconferma di Alberto Barbera non richiedesse la pubblicazione di un bando;
considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:
il 28 dicembre 2015, 3 giorni prima della scadenza del suo mandato, Alberto Barbera, pur sapendo che di lì a poco la gestione organizzativa e finanziaria della fondazione sarebbe stata affidata a un altro soggetto, concedeva in segreto 20 aumenti di livello o stipendio, tra cui la nomina di 3 nuovi quadri direttivi, compresa Angela Savoldi, sua assistente, anche lei con doppio incarico a Torino e Venezia;
tale disinvolta operazione avveniva senza la preventiva consultazione del comitato di gestione del museo, che nel verbale della seduta del 1° marzo 2016 avrebbe preso le distanze dalla concessione dei suddetti aumenti senza che fosse interpellato il comitato stesso;
ciò ha comportato per il Museo del cinema un aumento di 70.000 euro di costi fissi all'anno, quando Alberto Barbera ha deleghe per un massimo di 50.000 euro di spesa;
considerato altresì che, a giudizio degli interroganti:
la dimensione dei doppi incarichi di Alberto Barbera e di Angela Savoldi a Torino e Venezia è tale da non consentire assolutamente lo svolgimento contestuale di entrambi i compiti;
il Museo del cinema di Torino gestisce attualmente 3 *festival* cinematografici, e detti incarichi appaiono essere palesemente in conflitto. È significativo il caso di Savina Neirotti, direttrice del "TorinoFilmLab" e del programma biennale "College-Cinema" di Venezia, 2 strutture simili che si occupano di progetti inerenti al cinema, e che usufruiscono di finanziamenti europei. Anche in questo caso la conflittualità appare evidente;
considerato infine che:
risulta agli interroganti che, pur essendo il Museo del cinema di Torino una fondazione a prevalenza di contributi pubblici, principalmente provenienti dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino, e come tale soggetta alla normativa in materia di affidamenti pubblici, essa non ha mai adottato un regolamento di contabilità, né un regolamento per l'affidamento dei lavori e l'acquisto di beni e servizi. Parimenti, non esisterebbe un regolamento per la ricerca e l'assunzione del personale, un organigramma o un mansionario dei dipendenti e un regolamento per l'affidamento di incarichi a consulenti, collaboratori e persone fisiche e giuridiche;
a giudizio degli interroganti giova segnalare come tale situazione abbia portato, tra il 2014 e il 2016, alle dimissioni di un presidente della fondazione, di 2 vicepresidenti, di un presidente del collegio dei revisori dei conti e di un consigliere di amministrazione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali iniziative di competenza intenda assumere, al fine di salvaguardare il prestigio di un ente che rappresenta un fiore all'occhiello per la cultura italiana.
(4-05689)
SANTANGELO, CASTALDI, MORONESE, LUCIDI, CRIMI, PUGLIA, MARTON, DONNO, BERTOROTTA, MORRA, PAGLINI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con legge del 26 aprile 2012, n. 44, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", la benzina è stata riconosciuta come carburante agevolato destinato alla navigazione;

il 1° aprile 2016, è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 225/2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2016, n. 27, il quale disciplina l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne;

l'art. 1 comma 1, lettera *l)*, del decreto ministeriale definisce "rifornimento diretto" il rifornimento di carburanti esenti per la navigazione effettuato, direttamente da un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina o a mezzo tubazione;

ai sensi del decreto ministeriale n. 225/2015, la consegna tramite autobotte potrà avvenire già a partire dai depositi fiscali, senza che siano state chiarite le modalità operative riferite ad altre tipologie di impianti di distribuzione, come quelli ubicati in ambito portuale ed autorizzati ai sensi del decreto ministeriale n. 577/1995;

la circolare n. 5/D del 15 marzo 2016 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel merito del comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 225/2015, chiarisce che si introduce la regolamentazione del rifornimento diretto di prodotti esenti all'imbarcazione, quindi direttamente effettuato da un deposito fiscale mediante autocisterna e/o bettolina o a mezzo tubazione, come disposto dall'art. 1, comma 1, lettera *l)*, citato;

considerato che:

in precedenza, il decreto ministeriale n. 577/1995 e la successiva circolare n. 11/D del 19 gennaio 1996 del Dipartimento delle dogane chiarivano che la possibilità di rifornimento a mezzo autobotte di prodotto denaturato è svincolata dall'esistenza o meno nel porto d'imbarco di eventuali impianti di distribuzione del suddetto prodotto o di depositi fiscali;

il successivo "Telescritto" n. 100/UDC/CM del 12 febbraio 1996, emesso dal Dipartimento delle dogane, a chiarimento ulteriore dell'applicazione del decreto ministeriale n. 577, riporta che tale procedura è stata prevista non solo per finalità operative, ma anche per evitare ostacoli alla libera concorrenza;

nel decreto ministeriale n. 225/2015 non sono riscontrabili disposizioni per le modalità operative riferibili ad altri impianti di distribuzione, come quelli ubicati in ambito portuale, mentre con il decreto ministeriale n. 577/1995 si esplicitavano le modalità di consegna della specie;

a giudizio degli interroganti è necessario un Rregolamento chiarificatore per la disciplina dell'impiego dei prodotti petroliferi destinarti a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie. Inoltre, il decreto ministeriale n. 225/2015 non contempla gli impianti già autorizzati ad operare secondo il decreto ministeriale n. 577/1995, limitandoli nella disponibilità di stoccaggio e di distribuzione;

considerato inoltre che:

il 17 novembre 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C277/20 il parere esplorativo 2009/C277/04 del Comitato economico e sociale europeo (CESE) sul tema "Rendere più ecologici i trasporti marittimi e i trasporti su vie navigabili interne" della relatrice Bredima;

il punto 1.4 del parere riporta: "Il CESE ritiene che le prestazioni ambientali dei trasporti marittimi e dei trasporti su vie navigabili interne debbano essere raffrontate alle prestazioni dei trasporti terrestri nell'UE e all'inquinamento prodotto da fonti situate sulla terraferma. Ribadisce quindi che qualunque misura dell'UE in materia di inquinamento ambientale deve essere applicabile alle imbarcazioni da diporto e, se possibile, anche alle navi militari. Tali misure dovrebbero valere per tutte le imbarcazioni (indipendentemente dalla bandiera) ed essere quanto più possibile pratiche ed economicamente vantaggiose. Inoltre devono essere basate su una solida valutazione ambientale, tecnica e socioeconomica". Inoltre, al punto 2.10. specifica che "La qualità dei combustibili marittimi ha un impatto sulla salute umana. Il CESE ritiene quindi che le imprese interessate dovrebbero esercitare la loro responsabilità sociale impegnandosi a titolo volontario al fine di proteggere l'ambiente e migliorare la qualità della vita nella società in generale";

la legislazione dell'Unione europea fissa dei limiti alle emissioni prodotte dal carburante utilizzato

dalle imbarcazioni per la navigazione interna. In particolare, la proposta della Commissione europea riguardante il tenore di zolfo dei carburanti era intesa a definire i limiti per i combustibili utilizzati dalle navi adibite ai trasporti marittimi e da quelle che percorrono le vie navigabili interne;
tra gli intendimenti del Parlamento europeo vi è l'intenzione che in un futuro non troppo lontano la navigazione interna potrà beneficiare di sistemi a emissioni zero. In tal senso, a giudizio degli interroganti, interessanti sono le potenzialità delle "barche solari" nel trasporto su acque interne. Al riguardo il sito "architetturaecosostenibile" riporta che nel 2006 è stata lanciata in via sperimentale una navetta turistica interamente alimentata dal sole che può trasportare fino a 42 passeggeri ed è stata utilizzata in un lago del Regno Unito. Inoltre, vicino al confine tra Germania, Austria e Svizzera, nel lago di Costanza è una "barca solare" che può trasportare fino a 60 passeggeri ad una velocità di 15 chilometri orari e la sua lunghezza è di 20 metri. Infine, un catamarano ad energia rinnovabile utilizza la potenza del sole, del vento e dei combustibili fossili per muoversi;
il sito "architetturaecosostenibile", nell'articolo "Imbarcazioni ecologiche. Accorgimenti green ed esempi di navi sostenibili", evidenzia che un tipo di imbarcazione da diporto con una lunghezza di circa 10 metri e dotato di un "sistema di propulsione ibrido", interamente progettato e costruito nel nostro Paese, può consentire di accedere anche alle aree marine protette. Questo *yacht* infatti, può navigare alimentato solo da corrente elettrica e mantenere una velocità di 8 nodi per più di 2 ore,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali siano le modalità operative previste dal decreto ministeriale n. 225/2015 riferibili ad altri impianti di distribuzione, come quelli ubicati in ambito portuale, e se gli stessi impianti possano continuare ad effettuare rifornimenti diretti con le stesse modalità previste per i depositi fiscali;
se non ritenga che il decreto ministeriale n. 225/2015 non ponga ostacoli alla "libera concorrenza", agevolando di fatto i depositi fiscali e se non voglia fornire al riguardo maggiori chiarimenti, al fine di rassicurare i distributori già operanti in ambito portuale;
quali iniziative stia adottando, o abbia intenzione di adottare, per incentivare i sistemi alternativi, come le energie rinnovabili, nel campo della nautica alla luce degli esempi riportati, nonché nel rispetto del parere espresso dal Comitato economico e sociale europeo sul tema "Rendere più ecologici i trasporti marittimi e i trasporti su vie navigabili interne", affinché la navigazione interna possa beneficiare di sistemi a emissioni zero.
(4-05690)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01513, della senatrice Albano ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02794 e 3-02795, della senatrice Blundo ed altri, rispettivamente sulla realizzazione, specie nei licei, di percorsi di alternanza scuola-lavoro e sull'operato del rettore e del direttore generale dell'università "Gabriele D'Annunzio" di Chieti-Pescara.

1.5.2.2. Seduta n. 629 (pom.) del 18/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

629a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,37)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,42)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 9 giugno.

A partire della seduta pomeridiana di oggi, proseguirà l'esame del disegno di legge sulla istituzione del Sistema nazionale delle Agenzie ambientali e saranno discussi i disegni di legge in materia sanitaria e sull'assistenza dei disabili gravi.

Il calendario della prossima settimana prevede, oltre all'eventuale seguito dei disegni di legge non conclusi, provvedimenti sull'introduzione del reato di depistaggio, sul contrasto alle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, mozioni sulle concessioni demaniali marittime e contro la corruzione negli appalti.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 26 maggio si svolgerà il *question time* con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Aula non terrà seduta nella settimana dal 30 maggio al 3 giugno, in vista del primo turno delle elezioni amministrative.

L'Assemblea tornerà a riunirsi a partire da martedì 7 giugno con l'esame del decreto-legge recante misure a favore degli investitori di banche in liquidazione, l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, la discussione delle ratifiche delle Convenzioni del Consiglio d'Europa per il contrasto al terrorismo e del disegno di legge sui limiti di rinnovo dei mandati degli organi CONI.

Il calendario potrà essere integrato con l'informativa del Governo sull'agguato nei confronti del presidente dell'Ente parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016

- Disegno di legge n. 1627 e connesso - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento

processuale e depistaggio *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 2223 e connesso - Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *e)* del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 giugno 2016:

Mercoledì	18	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 1458 - Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 1324 e connessi - Norme in materia sanitaria - Disegno di legge n. 2232 e connesso - Assistenza disabili gravi *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Giovedì	19	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	19	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2232 e connesso (Assistenza disabili gravi) dovranno essere presentati entro le ore 18 di giovedì 19 maggio.

Martedì	24	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi - Disegno di legge n. 1627 e connesso - Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 1932 - Contrasto alle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali - Mozione n. 539, Gasparri, sulle concessioni demaniali marittime e lacuali - Mozione n. 293, Cappelletti, su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche
Mercoledì	25	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	26	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	26	maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1627 e connesso (Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio) dovranno essere presentati entro le ore 15 di lunedì 23 maggio.

L'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 30 maggio al 3 giugno.

Martedì	7	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2362 - Decreto-legge n. 59, misure a favore investitori banche in liquidazione *(scade il 2 luglio)* - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2223 e connesso - Ratifica Convenzioni del Consiglio d'Europa per contrasto al terrorismo *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 361 - Limiti rinnovo mandati organi CONI
Mercoledì	8	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	

Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	9	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2362 (Decreto-legge n. 59, misure a favore investitori banche in liquidazione) e n. 2223 e connesso (Ratifica Convenzioni del Consiglio d'Europa per contrasto al terrorismo) dovranno essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 1° giugno.

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2362
(Decreto-legge n. 59, misure a favore investitori banche in liquidazione)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A (MpA)		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIDI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo semplicemente per riportare quanto accaduto poco fa nella Conferenza dei Capigruppo, nella qual sede abbiamo chiesto una modifica a questo calendario, che vorremmo fosse posta in votazione.
Innanzi tutto, abbiamo chiesto l'inserimento di un'informativa del Ministro dell'interno sui fatti avvenuti la scorsa notte, ovvero l'intimidazione mafiosa ai danni del dottor Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi, che riteniamo un atto gravissimo, ragion per cui vogliamo che il Ministro dell'interno venga immediatamente a riferire all'Assemblea.
Esistono poi provvedimenti, che noi, come Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, riteniamo di fondamentale importanza per il nostro Paese, già disponibili per essere portati in Assemblea, che fanno riferimento, appunto, a necessità e urgenze che il nostro territorio ha in questo momento. Sto parlando di quanto già chiesto negli scorsi giorni in quest'Aula, ovvero dell'introduzione del DASPO per i corrotti, dell'introduzione della figura dell'agente provocatore, dell'agente sotto copertura, di norme a favore del *whistleblowing*, del reato di prescrizione, di reati finanziari e di evasione, del potenziamento delle pene per il reato di autoriciclaggio, di norme più severe per il voto di scambio politico-mafioso, di uno *stop* alla corruzione negli appalti pubblici.
PRESIDENTE. Mi può dire i numeri dei disegni di legge ai quali si riferisce?
LUCIDI *(M5S)*. Presidente, io mi riferisco a disegni di legge e mozioni che fanno parte della nostra Carta dell'onestà.
Sono esattamente la mozione n. 293, a prima firma del collega Cappelletti, che riguarda lo *stop* della corruzione negli appalti pubblici, i disegni di legge nn. 1954 (DASPO per i corrotti), 1953 (figura

dell'agente provocatore), 1959 (agente sotto copertura), che sono i quattro punti della nostra Carta dell'onestà, che chiediamo che siano immediatamente inseriti nel calendario per la discussione in Assemblea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, abbiamo richiesto una serie di integrazioni al calendario, alcune delle quali strettamente connesse alle proposte che poi la maggioranza ha approvato.

Visto che dopo l'esame del disegno di legge in materia sanitaria sarà incardinato l'esame del disegno di legge sull'assistenza ai disabili gravi, penso sarebbe assolutamente necessario e opportuno - si tratta di un'occasione per il Senato - calendarizzare nella settimana dal 7 al 9 giugno il disegno di legge, a prima firma della senatrice Bignami, sul *caregiver,* che è stato sollecitato e sottoscritto in modo trasversale da moltissimi senatori e senatrici. Si tratterebbe di un completamento fondamentale per il dopo di noi.

C'è un'altra questione poi, signora Presidente. Tutti abbiamo sentito le parole pronunciate qualche ora fa dal Presidente della Repubblica sulla Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Purtroppo - ahimè - il Senato vede giacere ormai da tempo immemorabile in Commissione giustizia il disegno di legge che interviene sulla materia. Per questo motivo e anche in ragione del dibattito interno che si è prodotto a seguito dell'invio di una *e-mail* a tutti i senatori da parte di un collega, credo sia importante inserirlo nel calendario dei lavori dal 7 al 9 giugno. Facciamo celebrazioni e rilasciamo dichiarazioni, ma noi siamo dei legislatori e, quindi, una volta ogni tanto dobbiamo assumerci la responsabilità di essere conseguenti alle dichiarazioni fatte e ai comunicati stampa.

Passo alla terza questione. Abbiamo notato con piacere che molti candidati a sindaco, anche del partito di maggioranza relativa, durante la campagna elettorale si stanno impegnando a istituire, anche nelle amministrazioni comunali, il reddito di cittadinanza, il reddito di dignità o altre misure simili, che stanno venendo avanti e di cui si sta discutendo in alcune Regioni. A questo punto, credo sarebbe assolutamente necessaria una norma quadro in materia. Per questo motivo, chiediamo che dalla Commissione lavoro, previdenza sociale siano disseppelliti i disegni di legge riguardanti il reddito minimo garantito e il reddito di cittadinanza, nonché i disegni di legge similari. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. Al senatore Lucidi vorrei far presente che in calendario è già previsto, ovviamente previa intesa con il Ministro, lo svolgimento dell'informativa sull'agguato nei confronti del Presidente dell'ente Parco dei Nebrodi. E, quindi, non possiamo votare qualcosa che è già in calendario.

Inoltre, anche la discussione della mozione in materia di corruzione sugli appalti è stata già inserita in calendario per i giorni dal 24 al 26 maggio.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, anche io desidero proporre l'inserimento in calendario di alcuni disegni di legge.

Come abbiamo già chiesto in Conferenza dei Capigruppo, ribadiamo la richiesta di calendarizzare l'esame dei disegni di legge in materia di affido condiviso. Tanti senatori hanno presentato dei disegni di legge in materia: il disegno di legge n. 409, sottoscritto dal senatore Stucchi; il disegno di legge n. 1163, sottoscritto dal senatore Divina e altri senatori; il disegno di legge n. 1187, sottoscritto dal senatore Panizza; il disegno di legge n. 1441, sottoscritto dalla senatrice Stefani; il disegno di legge n. 1756, sottoscritto dalla senatrice Blundo e altre senatrici; il disegno di legge n. 2049, sottoscritto dal senatore Lumia e altri senatori.

Tante proposte indicano che si tratta di un argomento sentito da quest'Assemblea, per cui chiediamo che venga trattato al più presto possibile. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a

inserire l'esame di altri disegni di legge.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1458) ***Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri) (Relazione orale)***(ore 16,52)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1458, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri.

Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo la replica della relatrice e della rappresentante del Governo e l'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione finale.

ZIZZA *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA *(CoR)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, alla luce del lavoro che la 13a Commissione del Senato ha svolto, alla quale va il nostro ringraziamento per l'impegno di tutti i suoi componenti, vorrei fare un'analisi del disegno di legge che ci accingiamo a votare.

Il provvedimento che stiamo discutendo in questa sede istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome, e comprende norme che disciplinano il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente stesso. A tale Sistema viene attribuito il compito di monitorare lo stato dell'ambiente e della sua evoluzione, tenendo sotto controllo i fattori di inquinamento e fornendo materiale informativo ai diversi livelli istituzionali sempre in tema di salvaguardia dell'ambiente.

Tuttavia il testo presenta - come abbiamo potuto già constatare in Commissione - alcune criticità e debolezze che faranno sì che esso non potrà incidere in modo esaustivo e soddisfacente. Le Agenzie hanno iniziato a confrontarsi fra loro e a misurarsi omogeneamente, spesso attraverso un ruolo di coordinamento centrale svolto dall'agenzia nazionale ISPRA, perché risultava necessario avere un coordinamento omogeneo nel territorio.

Nel sentire dell'opinione pubblica le tematiche ambientali sono argomento sensibile e l'interesse dei cittadini verso tali problematiche sta crescendo di giorno in giorno. Noi, quindi, dobbiamo essere in grado di dare risposte chiare, trasparenti e tecnicamente ineccepibili. Il provvedimento, tuttavia, non riuscirà a dare queste risposte perché presenta alcune lacune. Mi riferisco - ad esempio - alle questioni legate all'ARPA. Il disegno di legge oggi in discussione descrive nel dettaglio le attività e le funzioni assegnate all'ISPRA, ma non è altrettanto esaustivo nel chiarire le funzioni dell'ARPA.

Si trasferisce all'ISPRA la facoltà di determinare i livelli essenziali e indispensabili delle prestazioni tecniche e ambientali, le cosiddette LEPTA. Queste ultime costituiscono standard qualitativi e quantitativi di attività che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale e rappresentano il parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle Agenzie, al fine di assicurare una adeguata e uniforme attività del Sistema nazionale. Tuttavia, visto che la scelta dei LEPTA è condizione necessaria sulla quale verrà basato l'intero Sistema nazionale, e

quindi anche tutte le attività collegate all'ARPA, si rende necessario che a tale determinazione partecipino pure le Agenzie regionali.

Sono questi alcuni dei limiti che l'attuale disegno di legge presenta e che mi auguro in futuro si possano correggere.

Per avere un sistema organico ed efficace della rete delle Agenzie su tutto il territorio nazionale, sarebbe necessario - e questa è un'altra criticità riscontrata - individuare le modalità di reperimento di risorse, ma il senso di tale provvedimento decade completamente nell'attuale disegno di legge, in quanto non si prevede l'utilizzo delle risorse necessarie per mettere in atto la riorganizzazione del Sistema delle agenzie ambientali. Il Governo, anche dopo il parere della Commissione bilancio del Senato, ha introdotto la clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, vanificando, di fatto, tutto il lavoro svolto e svuotando di ogni significato l'intero provvedimento.

Una corretta riorganizzazione avrebbe avuto bisogno di risorse, che avrebbero permesso di disporre di una struttura in grado di integrare le competenze dei vari enti e di far confluire in essa le capacità per dare risposte al Paese. Su questo punto la maggioranza non ha fatto abbastanza e bisognerebbe fare di più.

Manca il coraggio di alcune scelte importanti e soprattutto il coordinamento con alcune norme che quotidianamente incidono sulla vita dei cittadini e sulle imprese. Il provvedimento non risolve il problema centrale del coordinamento tra le Agenzie e tutti gli altri enti che oggi sono istituzionalmente impiegati nella ricerca e nella protezione ambientale. Il nuovo Sistema non potrà portare a una maggiore integrazione delle informazioni e soprattutto dei dati, al fine di prevenire la deturpazione dell'ambiente. Non vengono definite le condizioni grazie alle quali l'Agenzia nazionale potrà essere parte attiva negli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

A mero titolo informativo si segnala che nel 2016 l'Italia comincerà a pagare salate sanzioni all'Europa per i gravi ritardi nel rispetto della direttiva comunitaria che prevede, da oltre dieci anni, la messa a norma dei sistemi fognari e depurativi. Questo non lo diciamo noi, ma lo afferma Mauro Grassi, responsabile della struttura di Palazzo Chigi #italiasicura, che si occupa di sviluppo delle infrastrutture idriche e di dissesto idrogeologico, affermando, lo stesso, che il 15 dicembre scorso la Commissione europea ha comunicato al Governo che, nei prossimi mesi, proporrà alla Corte di giustizia europea l'importo delle sanzioni.

La situazione italiana delle acque reflue, nel frattempo, è da terzo mondo. Il problema riguarda sistemi fognari e depurativi di 1.025 agglomerati, ossia di 2.500 Comuni. Peraltro, il provvedimento non chiarisce nemmeno l'aspetto legato al coordinamento tra l'Agenzia nazionale e le guardie ambientali, che in molte Regioni hanno assunto le funzioni della vecchia polizia municipale, e la sezione dei carabinieri. Soprattutto non si dice dove verranno fatti confluire i militari del Corpo forestale.

Sarebbe stato auspicabile che la maggioranza avesse deciso le modalità con le quali l'istituzione dell'Agenzia consentirà una riduzione delle ecomafie, fenomeno in crescita nel nostro Paese: nel 2014, in base agli ultimi dati, pare che i reati accertati siano cresciuti del 22 per cento. Invece di osare e tentare di andare oltre per cambiare veramente le cose, rimane sempre un passo indietro, sprecando una grande occasione.

In ogni caso, apprezziamo molto l'impegno di molti di noi nel cercare di approvare una riforma migliore possibile e per questo, come Conservatori e Riformisti, ci asterremo. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, colleghi, sottosegretario Degani, come già detto in discussione generale, il disegno di legge che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, costituito da una struttura centrale e 21 Agenzie organizzate in 200 sedi operative sul territorio, presenta aspetti condivisibili perché mira a stabilizzare alcune questioni lasciate in sospeso con la legge n. 61 del 1994.

Il Gruppo Lega Nord condivide l'obiettivo di assicurare un'omogenea disciplina per le attività delle ARPA, che invece, fino ad oggi, sono state esercitate in maniera differente nelle diverse aree del Paese. La situazione è ormai ventennale e vede alcune Agenzie, soprattutto quelle al Nord, svolgere controlli serrati e applicare norme rigide alle imprese e altre addirittura sorvolare su evidenti situazioni illegittime e dannose per l'ambiente e per la salute dei cittadini.

Positiva è l'introduzione dei LEPTA con la previsione di monitoraggi e controlli ambientali in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Condivisibile è anche il divieto per le attività di consulenza delle Agenzie in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale a rete, per evitare palesi situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale.

Un altro aspetto di garanzia rappresenta il principio di rotazione del personale delle ARPA incaricato degli interventi ispettivi nei singoli siti o negli impianti, ciò al fine di assicurare la terzietà dell'intervento ispettivo e l'imparzialità di giudizio. Positiva è la previsione di realizzare un sistema a rete dei laboratori accreditati. Condivisibile è, infine, la realizzazione e la gestione del SINA, sistema informativo nazionale ambientale, che si avvale di poli territoriali, e finalmente avremo l'ARPA, detentore ufficiale del dato ambientale, facendo così cessare l'assurdo che ha portato il Parlamento, per anni e sino ad oggi, a legiferare sulla base dei dati di Legambiente.

Ma ai sopraelencati aspetti positivi si affiancano diverse criticità. Innanzi tutto non è immediata l'operatività di molte norme contenute nel provvedimento, operatività che è invece subordinata all'emanazione di futuri non semplici provvedimenti attuativi quali i decreti e i regolamenti. Il punto più critico - e lo sottolineo di nuovo - è il tema dei finanziamenti. Infatti, meccanismi trasparenti e oggettivi per il finanziamento delle Agenzie sono stati definiti ma, a causa dell'invarianza finanziaria, restano congelati sulla carta, con ciò pregiudicando l'efficiente ed efficace erogazione dei servizi.

Nonostante l'ISPRA poi non abbia un'adeguata struttura organizzativa che, in questi anni, ha palesemente mostrato profonde carenze operative, le viene assegnato un ruolo rafforzato in termini gerarchici, assumendo anche funzioni di coordinamento della programmazione delle Agenzie regionali attraverso la somministrazione di un programma triennale. Non ci piace assolutamente che ISPRA predisponga da sola questo programma triennale delle attività del Sistema nazionale senza il contributo e la partecipazione delle Agenzie che sono chiamate solo alla fine a esprimere un parere.

Inoltre, sempre per ISPRA, il mancato intervento sui compiti di "ricerca", che vengono lasciati permanere con un accavallamento delle competenze con i nuovi compiti di coordinamento delle Agenzie regionali, certamente aggraverà gli attuali problemi sulla struttura organizzativa in termini di razionalizzazione ed efficienza.

Un'altra criticità è relativa al meccanismo dei LEPTA che, ancorché utile, per come è definito limita fortemente l'autonomia operativa e organizzativa delle Agenzie regionali. Se i LEPTA sono definiti in modo indipendente dalle differenti pressioni presenti sul territorio e, invece, sono rispondenti unicamente alla standardizzazione di azione e costi, si rischia di ledere gravemente le esigenze specifiche dei territori, perdendo cognizione di specifici fenomeni. L'Italia è lunga e diversa e presenta diverse pressioni ambientali.

Infine, sulla scelta del personale ispettivo riteniamo sia profondamente sbagliata la previsione di un regolamento basato solo sul principio del merito, che introduce criteri soggetti e discrezionali. Dovevano essere anche considerati, non solo in un ordine del giorno ma in un emendamento, i criteri di professionalità, competenza, conoscenza e formazione.

Quelle sopra evidenziate sono solo alcune delle criticità che mi hanno portato ad avanzare proposte emendative, prima in Commissione e poi qui in Aula, purtroppo bocciate.

In conclusione, condividevamo fosse necessaria ma questa riforma della disciplina del Sistema nazionale a rete delle Agenzie ambientali verrà ricordata per essere un provvedimento centralista, che si allontana dal principio federalista: un provvedimento pasticciato, monco e, dunque, inefficace.

È centralista per il negativo ruolo dato all'ISPRA, Istituto che da troppo tempo - ricordiamocelo - con le profonde carenze operative ha dimostrato di poter solo galleggiare. È un provvedimento pasticciato

perché, per l'arroganza della Ragioneria generale dello Stato, è stato riempito di clausole di invarianza finanziaria, dopo gli articoli e ora anche nella parte finale del testo; un'incomprensibile imposizione dei tecnici di Via Venti Settembre, cui non ha fatto fronte una necessaria ed auspicata determinazione della politica, soprattutto quella rappresentata dal nutrito drappello di senatori del Partito Democratico nella Commissione bilancio di Palazzo Madama, che non ha preteso una linearità e coerenza di comportamento da parte dei funzionari della Ragioneria, che proprio due anni fa sull'invarianza finanziaria dettavano condizioni profondamente diverse. E poi rimarrà un provvedimento monco, con tante criticità, delle quali ho sottolineato solo una parte per brevità di tempo.

Insomma, sono stati persi due anni da quell'aprile 2014, data di approvazione in prima lettura alla Camera, senza apportare miglioramenti al testo. La relatrice Manassero, che comunque ringrazio, unitamente al sottosegretario Degani e ai colleghi della Commissione ambiente e territorio, ha detto che con il provvedimento è stato fatto un passo in avanti. A nostro avviso, è stato fatto un passettino ed è mancata la volontà di introdurre un miglioramento efficace. Senza le risorse umane e soprattutto economiche per fare monitoraggi e controlli, non si va lontano. Resterà dunque difficile prevenire e contrastare le ecomafie, ma soprattutto i nuovi reati ambientali recentemente introdotti con la legge n. 68.

E intanto - lo ricordo - il Corpo forestale dello Stato è stato smantellato; intanto le cronache e le inchieste fanno emergere sempre più l'esistenza di inquinamenti e disastri ambientali creati in passato, cui altri se ne aggiungeranno, visto che sempre più aziende, per la profonda crisi economica e con il fenomeno della delocalizzazione (che il *premier* Renzi non contrasta), chiudono l'attività, lasciando sul terreno problemi e fideiussioni, presentate e difficilmente escutibili, tali da non consentire il perseguimento del principio «chi inquina paga».

È per questi motivi che, pur apprezzando lo spirito della riforma, il Gruppo Lega Nord e Autonomie si esprimerà con un voto di astensione sul provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti dell'Istituto comprensivo di Miglianico, in provincia di Chieti, che sono oggi in visita al Senato e assistono ai nostri lavori. Benvenuti, ragazzi. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1458 (ore 17,09)

COMPAGNONE *(AL-A (MpA))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE *(AL-A (MpA))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, le Agenzie ambientali delle Regioni e delle Province autonome in Italia sono in tutto ventuno e sono state istituite attraverso leggi regionali, in un lasso di tempo cha va dal 1995 al 2006. Attualmente ci sono duecento sedi operative, per un totale di persone in servizio pari a 9.736 unità, su 12.270 posti in organico. Il sistema attuale costa allo Stato 563 milioni di euro, derivanti da finanziamento pubblico ed esattamente per il 78 per cento dalla sanità e per il 22 per cento da altri settori. Esso è caratterizzato però da una forte disomogeneità ed anche da arretratezza normativa. Infatti, le Agenzie regionali, pur presenti in tutte le Regioni, versano in uno stato di generale difficoltà, dovendo operare con risorse inadeguate e scontando problemi di coordinamento fra di loro e anche con l'ISPRA. Inoltre, queste svolgono compiti differenti a seconda delle diverse aree del Paese e possiedono capacità di intervento non sempre sufficienti e strutture spesso inadeguate.

Dal punto di vista tecnologico, poi, non tutte le agenzie sono in grado di svolgere le medesime attività e paradossalmente i loro laboratori sono finanche troppi e non ci sono risorse umane ed economiche a sufficienza per mantenere i livelli di qualità e di efficacia.

A fronte di questa disomogeneità, le Agenzie regionali hanno necessità di fare sistema. In primo luogo, hanno necessità di confrontarsi sulla gestione di problematiche che spesso sono sovraregionali e, in secondo luogo, di armonizzare e rendere uniformi le metodiche, le procedure, le tecniche e gli standard, ottimizzando le risorse e cercando di attuare risparmi; insomma, di realizzare sinergie per migliorare sensibilmente la qualità del lavoro tecnico-scientifico. Quindi, si capisce come questo raccordo sia fondamentale e come sia assai importante che le Agenzie regionali possano assumere atti tecnici sulla base di protocolli dì lavoro omogenei, validi su tutto il territorio nazionale, anche per garantire ai cittadini la necessaria parità di trattamento nelle diverse Regioni. Di fatto, quindi, il provvedimento che oggi esaminiamo non fa altro che istituire formalmente quel sistema che già le Agenzie regionali da tempo pongono in essere, seppur nella forma di un coordinamento spontaneo. Certamente si tratta di un provvedimento sentito come necessario e rappresenta sicuramente una buona opportunità per far sì che il sistema di protezione ambientale faccia veramente il tanto atteso salto di qualità.

In particolare, con questo disegno di legge vengono definite chiaramente le funzioni e le competenze delle Agenzie, che saranno svolte in maniera omogenea in tutte le Regioni. D'altronde le funzioni di conoscenza dello stato dell'ambiente, come pure quella del controllo delle pressioni ambientali, unitamente alla costante attività di ricerca, necessaria per essere aggiornati su temi e problematiche, specie quelli riguardanti gli impatti ambientali sulla salute, su cui è maggiormente focalizzata l'attenzione dei cittadini, sono i punti-chiave della *mission* delle Agenzie regionali, cui vanno aggiunte le attività di divulgazione della conoscenza e di educazione ambientale, fondamentali per il mutamento degli stili di vita delle nuove generazioni.

Uno degli aspetti più qualificanti della riforma, costituito dalla qualificazione dei dati ambientali e dalla previsione dei cosiddetti LEPTA, cioè i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, è sicuramente positivo. Essi costituiranno il riferimento obbligatorio perché i piani di attività delle singole Agenzie ambientali contemplino un livello minimo omogeneo di impostazione, anche per conseguire gli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA). Infatti è previsto che gli aspetti organizzativi e gestionali, nonché i costi *standard* per tipologia di prestazione, dovranno essere definiti attraverso un Catalogo nazionale dei servizi, anche al fine di armonizzare le risorse finanziarie. Questo aspetto non è indifferente, dal momento che oggi sempre più il benessere della persona passa da un collegamento stretto tra ambiente e sanità, poiché non vi è dubbio che le condizioni di salubrità delle matrici ambientali producono effetti certi sulla salute umana.

Dal provvedimento oggi in esame scaturisce anche un altro dato positivo che è quello del rafforzamento della rete informativa nazionale, gestita da ISPRA in collegamento con le Agenzie regionali. Si tratta di un rafforzamento importante per la collaborazione che l'ISPRA darà alla pubblica amministrazione a tutti i livelli, per la raccolta, l'organizzazione e l'accessibilità dei dati.

Il provvedimento interviene però anche su un altro punto importante, quello dell'organizzazione dei laboratori di analisi ambientale. Con la creazione di una rete nazionale dei laboratori sarà infatti più facile armonizzare su scala nazionale i servizi che questi rendono, nonché realizzare forti economie di scala, oltre all'innalzamento e all'omogeneizzazione del livello tecnico-scientifico e delle attività di controllo, di conoscenza, di analisi e di valutazione.

Allo stesso modo è lodevole lo sforzo di dare una migliore sistemazione al settore dei controlli ispettivi. Quello dei controlli sull'ambiente è sempre stato un tema assai critico. Da più parti ci siamo lagnati che le norme a monte non bastano, se poi il sistema non riesce a garantire controlli efficaci sul rispetto delle norme a protezione dell'ambiente. Proprio in queste carenze di controlli molto spesso l'illegalità e il malaffare cercano spazi di impunità. Pertanto, anche sul fronte degli ufficiali di polizia giudiziaria, il provvedimento prevede una proposta equilibrata, che introduce nell'ordinamento una

norma precisa in capo all'ISPRA e alle Agenzie, per cui tra il personale possono essere individuati quei dipendenti che opereranno con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Il meccanismo di nomina *ad hoc* esclude qualunque automatismo nella declinazione della norma: questo per noi è un fatto positivo.

Ancora, all'articolo 15 del provvedimento riscontriamo con favore la previsione di un principio comunitario tante volte richiamato anche in questa Aula, che è quello del «chi inquina paga». Si prevede, infatti, che le spese riguardanti il rilascio di pareri sulle autorizzazioni ambientali e lo svolgimento dei successivi controlli siano sempre posti a carico dei gestori degli impianti e delle attività interessate. Questa previsione permetterà di non far gravare sui cittadini i costi delle verifiche di impatto ambientale soprattutto sugli impianti industriali, che sono - come tutti sanno - potenzialmente più inquinanti e da cui deriva una maggiore esigenza di effettuazione dei controlli.

Certo non ci sfugge, cari colleghi, che una riforma così importante per le sfide ambientali del futuro, necessita di uno sforzo di coordinamento e di armonizzazione con tutta la normativa ambientale che è stata prodotta più di recente. Mi riferisco al collegato ambientale, alla disciplina degli ecoreati, alla riforma della pubblica amministrazione, alla riforma del corpo forestale e ad altri provvedimenti: tutto questo va certamente reso omogeneo, probabilmente potranno esservi anche difetti e imperfezioni, ma certamente si sta ricreando un nuovo sistema che potrà essere più rispondente alle esigenze di oggi e potrà essere eventualmente oggetto di aggiustamenti.

Sono due, in particolare, i profili che a mio avviso meritano un approfondimento: il primo riguarda - richiamo su questo l'attenzione del Governo - l'attività di agenzia amministrativa che viene demandata all'ISPRA. Sul punto nutro qualche perplessità, dal momento che un organismo che nasce come ente di ricerca, di fissazione di protocolli tecnico-scientifici e di controllo ambientale non so fino a che punto sia in grado di applicare tutti i principi amministrativi che presiedono alla definizione di un procedimento burocratico-amministrativo. Questa è una problematica cui prestare particolare attenzione.

Il secondo profilo riguarda la clausola di invarianza finanziaria. Mi chiedo se riusciremo a porre in essere, in tutta la sua poderosità, una riforma di questa portata, senza che siano previste le risorse necessarie, dal momento che - come ho ricordato all'inizio - ci risulta che a tutt'oggi le Agenzie ambientali operino in carenza di risorse finanziarie adeguate. Mi auguro pertanto che il percorso non venga impoverito o reso inattuabile strada facendo, perché questo costituirebbe senza dubbio una brutta battuta di arresto.

Al netto di queste due problematiche, una delle quali avevo tentato di correggere con l'emendamento che graziosamente il Governo non ha voluto accettare e che prevedeva la possibilità di mobilitare personale da enti in sovrannumero e poterlo utilizzare presso l'ISPRA, al di là di queste piccole pecche, il giudizio sul provvedimento è sostanzialmente positivo e pertanto annuncio il voto favorevole del gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie. *(Applausi dal Gruppo AL-A (MpA))*.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, sottosegretario Degani, colleghi, l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e in tale ambito la nuova disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono scelte che devono essere valutate in termini di sistema, perché è in tale contesto che il controllo pubblico ai fini della tutela ambientale assume i requisiti necessari ad adeguate politiche di sostenibilità ambientale.

Qualità e salvaguardia dell'ambiente, tutela delle risorse naturali, sviluppo sostenibile, tutela della salute quale ragione attiva nel contrasto ai fattori di inquinamento sono gli obiettivi strutturali che devono essere perseguiti e che richiedono un organico sistema di *governance*: sistema di governo nel quale ricerca, elaborazione e conoscenza dei dati scientifici siano condizione di sostegno e di coordinamento delle funzioni e delle competenze ai diversi livelli istituzionali e amministrativi interessati. Si persegue in tal modo un ulteriore sviluppo dell'integrazione degli interventi sia che si

consideri le politiche di prevenzione attraverso un maggior monitoraggio dei fattori di rischio sia che si operi per adottare e confrontare accordi di programma e misure congiunte di intervento per la tutela ambientale.

Riconoscimento e valorizzazione delle competenze degli organi territoriali, con particolare attenzione per noi al ruolo delle autonomie speciali, e accordi quadro tra i Ministeri della salute e dell'ambiente dall'altra parte, sono la base per la definizione di scelte operative nazionali e regionali che devono riguardare servizi e prestazioni ai fini della protezione civile, sanitaria e ambientale.

Vi è dunque una correlazione funzionale tra l'ISPRA e le Agenzie ambientali regionali e delle Province autonome, quale rete in grado di assicurare e di determinare i livelli essenziali di prestazione in materia di ambiente (i LEPTA, cui già si è accennato).

La definizione della personalità giuridica e dell'autonomia dell'ISPRA, seppure sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, in termini di organizzazione, ricerca e gestione; la semplificazione degli enti componenti attraverso la loro fusione nel nuovo ed unico istituto; l'individuazione di standard minimi e omogenei in ordine di raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale della salute, concorrono alla formazione di modelli sinergici ed efficaci.

Imparzialità delle attività di controllo e prevenzione e piena diffusione dei dati e delle conoscenze sono opportunamente considerati come condizioni vincolanti, che si integrano fra loro, della logica di rete cui è ispirata l'istituzione dell'ISPRA a livello nazionale, e la valorizzazione del ruolo delle Agenzie ambientali regionali e provinciali sul territorio alle quali sono riconosciuti pari livelli di autonomia scientifica ed amministrativa.

È auspicabile che l'adozione del decreto ministeriale relativo alla determinazione di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, tramite la definizione di un Catalogo nazionale dei servizi, avvenga, come indicato dal provvedimento in esame, entro un anno dall'approvazione di questa legge. Ciò è fondamentale in ordine al previsto programma triennale che sarà riferimento essenziale per l'attività delle diverse Agenzie ambientali territoriali.

L'integrazione dei diversi livelli di conoscenza e delle funzioni nazionali e territoriali, che il provvedimento pone quale obiettivo indispensabile e uniforme per le Agenzia ambientali nell'ambito dell'ISPRA, presuppone che occorra ispirarsi a criteri e parametri al tempo stesso strutturali e flessibili, che consentano un'effettiva valutazione e comparazione dei dati e dei risultati raggiunti sul territorio. È una visione dinamica del sistema di *governance* ambientale che rappresenta la garanzia concreta per un equilibrato e non pregiudiziale confronto in merito a ciò che potrebbe e dovrebbe essere uno sviluppo economico-sociale sostenibile.

Per tali ragioni, l'istituzione dell'ISPRA, l'integrazione e la semplificazione delle diverse Agenzie ambientali regionali e provinciali costituiscono una risposta efficace di sistema alla logica opposta, che abbiamo conosciuto, della proliferazione degli enti e dei livelli di controllo. Anche sotto questo profilo si opera in una prospettiva europea di relazione in modo che nei nostri Paesi vi sia più armonizzazione anziché pianificazione, flessibilità anziché rigidità, diffusione delle conoscenze piuttosto che gerarchie e obiettivi astratti, autonomia delle Agenzie ambientali sul territorio entro però un sistema nazionale che esalti sinergie e coordinamento, e si doti di effettivi modelli di valutazione e di adeguati poteri sanzionatori.

Tutto ciò prefigura e ricerca un sistema di *governance* ambientale in cui abbiano pari ruolo partecipazione e responsabilità, perché è questa la condizione necessaria a considerare la dimensione globale dell'ecosistema da tutelare. In questi termini, ed è un modello di riferimento sul piano nazionale ed europeo, come autonomie speciali abbiamo operato per la tutela dell'ecosistema alpino e con tali requisiti la salvaguardia ambientale è fattore di sviluppo e di crescita.

Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie PSI-MAIE. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, colleghi, relatrice e Sottosegretario, vorrei far notare che questo disegno di legge è di iniziativa parlamentare. Lo voglio sottolineare perché noto che la maggior parte dei disegni di legge che hanno prodotto dei risultati che riteniamo positivi, così come è stato per l'introduzione dei reati ambientali nel nostro codice penale, è di iniziativa parlamentare. Noto però - e non posso non farlo - che, in maniera completamente specchiata, questo tipo di provvedimenti, assolutamente fondamentali e che questo Paese aspettava da molto tempo, ha avuto un *iter* un po' troppo lungo. Sappiamo perfettamente, infatti, che questo disegno di legge alla Camera è stato approvato il 17 aprile 2014 e oggi siamo al 18 maggio 2016. Eppure, questo è un provvedimento che riteniamo sostanzialmente positivo, perché credo non fosse più rinviabile la riforma di tutto il settore delle Agenzie ambientali, sia nazionali che regionali, che non fosse più rinviabile una riforma che portasse all'istituzione di un Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente cui affidare le funzioni di indirizzo, di coordinamento tecnico, controllo, monitoraggio e ricerca, disciplinando anche l'ISPRA come uno degli istituti fondamentali in questo sistema.

Vorrei, inoltre, ricordare, come ho fatto nel mio intervento in discussione generale, che la costruzione delle Agenzie regionali, dell'ANPA nazionale e poi dell'ISPRA in questo Paese nasce in seguito ad un *referendum* che - molti lo ricorderanno - fu molto discusso e vide forti contrasti tra chi riteneva che i controlli ambientali e il monitoraggio dovessero rimanere affidati alle strutture che facevano capo alle ASL, ai presidi multizonali, e chi riteneva fondamentale invece creare un sistema con le agenzie. Questo sistema ha dato vita in questi anni ad una serie di criticità che si sono manifestate soprattutto per la profonda disomogeneità tra funzioni, risorse e meccanismi delle varie Agenzie regionali, con molte differenze tra Nord e Sud a tra le varie Regioni. Questo è stato uno degli elementi più critici in un Paese che - vorrei ricordarlo - scopre con ritmo impressionante la compromissione di aree vaste del proprio territorio, disastri ambientali e inquinamenti molto diffusi (penso agli ultimi dati allarmanti sui pesticidi). Alla domanda se fosse necessaria una riforma strutturale abbiamo ritenuto di dover dare una risposta positiva.

Il sistema, così come è stato configurato, può essere efficace e le soluzioni cui abbiamo contribuito ci sembrano positive, soprattutto perché vengono individuati i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) come livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale e perché viene stabilito che questi livelli debbano essere attuati dal sistema nazionale nel suo insieme, ISPRA e Agenzie regionali. Vorrei anche ricordare che il sistema, per come viene riformato oggi, è legato all'idea che l'efficacia, l'efficienza, l'omogeneità e l'autorevolezza nel monitoraggio, nei controlli ambientali e nell'informazione ambientale sono connesse alla richiesta da parte dei cittadini di essere informati, di avere informazioni serie e non discutibili. Il diritto all'accesso riguarda la salute; l'impatto ambientale e i livelli di inquinamento e monitoraggio hanno un effetto diretto sulla vita delle persone e sul diritto alla salute. Questi aspetti sono strettamente connessi. Devo dire, per la verità, che su questo piano, sul garantire un accesso e livelli di informazione più capillari, forse avremmo potuto fare uno sforzo maggiore.

E qui arriva il secondo punto. Visto il tempo e visto che a questo punto non c'era più l'esigenza di evitare di rimandare alla Camera il provvedimento, avremmo potuto portare un ulteriore contributo. C'erano infatti gli emendamenti, una discussione aperta e anche le buone intenzioni per poter ulteriormente migliorare il testo e portare un ulteriore contributo, in questo modo giustificando il tempo passato qui al Senato.

Io ho già illustrato gli aspetti positivi, ma si può approvare una riforma, che noi riteniamo importante e strutturale, a costo zero, senza cioè mettere in campo le risorse? Si tratta di una questione che riguarda tutti noi.

La questione delle risorse umane e finanziarie ha rappresentato anche una delle difficoltà nel funzionamento di alcune Agenzie regionali. Alcune sono nate anche in ritardo, per carità, quindi, le difficoltà sono dovute a molte inerzie regionali, ma il tema delle risorse, però, ha contraddistinto le criticità a livello del territorio. E oggi noi andiamo a votare, per l'appunto, una riforma che, a causa della richiesta della clausola d'invarianza finanziaria, non vede messo in campo alcun tipo di risorse.

È vero che all'articolo 15 è previsto il principio chi inquina paga, per cui le spese, anche per le valutazioni e i monitoraggi, saranno tutte a carico, ma questo non soddisfa i punti di criticità che sono sotto gli occhi di tutti. Io ho ricordato la vicenda dell'ISPRA, ma questa si trascina da molto tempo con problemi enormi dal punto di vista finanziario. C'è il problema del personale e del precariato, il problema dei ricercatori e del personale che hanno dato in questi anni un contributo enorme. Noi abbiamo presentato due ordini del giorno al riguardo, ma sappiamo perfettamente che non saranno sufficienti. Pertanto, mi aspetto che il Governo possa davvero intervenire con delle risorse sia per il personale sia per il funzionamento.

La questione della creazione del Sistema nazionale, che è un passo in avanti, non può rimanere una riforma che alla fine rischia di non essere attuata o che avrà delle difficoltà proprio per la mancanza di risorse.

Mi rivolgo al Governo e al Sottosegretario per dire che noi abbiamo salutato e festeggiato tutti il disegno di legge sui reati ambientali, ma ancora oggi, però, dal momento che non abbiamo ancora visto il decreto legislativo, non sappiamo esattamente come il Corpo forestale sarà inquadrato all'interno dei Carabinieri e cosa accadrà del corpo principale che si è sempre occupato e si è specializzato nella repressione e nella prevenzione dei reati ambientali. Non vorremmo che oggi anche questo importante passo in avanti che facciamo sulla riforma delle Agenzie ambientali con la creazione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente sia alla fine una riforma che rimane sulla carta e che continua ad avere le proprie criticità.

Infine, nell'annunciare il nostro voto favorevole, con questi rilievi critici, ricordo che questo problema deve interessare tutti noi. Oggi la questione della tutela ambientale, della salvaguardia del nostro patrimonio e della tutela della salute dei cittadini non può più essere considerata una questione secondaria su cui non si stanziano le risorse e su cui non si fanno investimenti per quanto riguarda il personale stesso. Essa è uno degli elementi fondamentali se veramente vogliamo fare in modo che il nostro Paese possa riprendere un percorso e un cammino di sviluppo e di benessere. *(Applausi dei senatori Bencini, Manassero e Vaccari).*

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, la riforma della Agenzie ambientali si protrae da otto anni. Noi sosteniamo da tempo una semplificazione normativa che riduca i margini di discrezionalità e di incertezza per le imprese.

La riforma del sistema dei controlli delle Agenzie e dell'ISPRA, e l'introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente sono le tre condizioni necessarie non solo per contrastare l'illegalità ambientale, ma per tutelare le imprese più innovative e per garantire al nostro Paese uno sviluppo di qualità.

Inoltre, la crescente preoccupazione dei cittadini riguardo al tema ambiente e salute richiede una risposta da parte delle istituzioni al passo con i tempi. Conoscenza, trasparenza, professionalità sono caratteristiche fondamentali per cui la gente possa riconoscere negli organi tecnici quella autorevolezza indispensabile per avere fiducia e per sentirsi tutelata nel bene supremo che è la propria salute.

La costruzione di fatto di un sistema delle Agenzie di protezione ambientale diventa, quindi, una priorità assoluta. La loro costituzione, con la legge n. 61 del 1994, ha segnato un traguardo importante, ma ora diventa indispensabile andare oltre. Non partiamo da zero. Già oggi le Agenzie e l'ISPRA contano oltre 200 sedi al servizio del Paese, 600.000 campioni analizzati ogni anno, quasi 100.000 operazioni tra ispezioni e sopralluoghi, oltre 73.000 istruttorie e pareri, più di 11.000 operatori coinvolti. Sono numeri importanti. Aumentano le attività e diminuiscono i costi per il cittadino.

Nel 2012 le Agenzie regionali hanno ricevuto 563 milioni di euro di finanziamento pubblico da parte di Regioni e Province, l'80 per cento circa dai Fondi sanitari regionali. Numeri - dicevo - importanti, ma che non garantiscono un'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, dei controlli

necessari.

Le Agenzie del Sud sono sicuramente quelle più in difficoltà, nonostante spesso le emergenze ambientali riguardino proprio quelle Regioni: l'ILVA di Taranto, la terra dei fuochi, l'Isochimica, Bellolampo, Malagrotta, Bussi.

Con questo provvedimento si dà finalmente al Paese un'organizzazione efficace ed efficiente del sistema dei controlli. Non si tratta solo di verificare il rispetto delle norme, di assoluta importanza; si intende anche quella complessa attività di monitoraggio e raccolta dati che serve per migliorare il grado di conoscenza dei numerosi fattori ambientali. Si tratta di avere a disposizione dati certi, scientificamente validati, prodotti da organismi tecnici autonomi, che consentano di decidere al meglio per il bene delle nostre comunità.

Non c'è territorio oggi nel Paese dove, rispetto alla costruzione di un qualsiasi tipo di impianto, non vi sia conflittualità sociale; una conflittualità spesso dovuta alla scarsa fiducia dei cittadini verso le istituzioni politiche e amministrative, ma anche verso quelle tecniche, purtroppo, sempre più accusate di essere asservite alle decisioni della politica.

Nel provvedimento che andiamo a votare cerchiamo di dare più autonomia alle Agenzie e all'ISPRA; definiamo in maniera chiara il rapporto fra controllore e controllato, chiediamo più professionalità a chi dovrà dirigere queste organizzazioni che, pur rimanendo strutture tecniche strumentali, formuleranno pareri che saranno vincolanti per le autorità competenti, assolutamente indipendenti e scientificamente validi.

Si costruisce un vero e proprio sistema a rete coordinato dall'ISPRA. Rimane la completa autonomia dei livelli regionali e si realizzano sinergie fra gli enti, che oggi sono lasciate alla buona volontà delle persone. Si mettono in rete i numerosi laboratori provinciali, si integrano le specializzazioni tecniche maturate all'interno delle singole Agenzie. Si determinano livelli di prestazione tecnica ambientale uniformi per tutto il territorio nazionale, per cui vengono definiti livelli di tutela ambientale di base, uguali in tutto il Paese.

Definire procedure autorizzative uguali per la stessa tipologia di impianti significa non solo far bene all'ambiente, ma anche evitare una sorta di *dumping* industriale per cui, a parità di legislazione, vi sono luoghi dove alcune attività inquinanti possono proliferare e altri in cui questo non è permesso. Avremo finalmente un sistema i cui dati saranno considerati ufficiali. Troppo spesso si citano per convenienze, a volte strumentali, numeri che provengono dagli organismi o professionisti più vari. Le Agenzie regionali trovano in questo schema più autonomia e integrano le conoscenze. Già oggi in queste organizzazioni abbiamo eccellenze di grande livello scientifico.

Un'attenzione particolare merita il tema ambiente e salute. Il rispetto dei limiti ambientali e un efficiente sistema di controlli sono, di fatto, attività di prevenzione sanitaria. Questa è la ragione per cui sempre più stretta dovrà essere la collaborazione tra il Sistema e l'Istituto superiore di sanità, un altro importante tassello verso la costruzione di un Paese più moderno, che finalmente consideri l'ambiente non solo il principale bene comune da tutelare, ma anche una grande opportunità per ritornare a crescere.

Signora Presidente, queste sono le ragioni che ci portano ad esprimere un voto favorevole sul provvedimento. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del senatore Russo).*

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente modifica l'attuale sistema delle agenzie ambientali, ridefinendo il rapporto tra le ARPA e l'ISPRA. L'ISPRA assume un ruolo più chiaro di coordinamento tecnico e di programmazione delle attività del sistema agenziale che si intende sviluppare in modo uniforme a livello nazionale.

Il contenuto del disegno di legge in esame è nato alla Camera dei deputati dall'unificazione dei testi dei deputati Realacci, Bratti e del nostro De Rosa. Il provvedimento introduce i livelli essenziali di prestazione tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano gli standard qualitativi e qualificativi che

devono essere garantiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale in relazione alle attività che il Sistema nazionale è tenuto ad assicurare.

In sede di Commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti e sugli illeciti ambientali - ve lo assicuro - si rileva che il dato è assolutamente non omogeneo sul territorio nazionale: vediamo come le Agenzie sono disomogenee. Come è stato già detto da qualche collega, al Nord vi sono dei buoni sistemi di controllo, mentre al Sud delle Agenzie assolutamente sgangherate; vi potrei parlare della Basilicata, della Campania, della Puglia, della Sicilia, ma anche del Lazio.

Ciò è evidenziato anche dall'ultimo rapporto nazionale dell'ISPRA sulla presenza di pesticidi nelle acque, dove mancano all'appello ben cinque Regioni (quasi tutte del Sud, compreso il Lazio). Le Regioni sono obbligate per legge a rendere all'ISPRA, per mezzo delle loro Agenzie, i dati, senza però la previsione di sanzioni o contrappesi quando il compito non viene adempiuto. Come dichiarato dalle Agenzie stesse, la comunicazione non viene fatta per mancanza di strumenti, mezzi e uomini e ciò è gravissimo e assolutamente inaccettabile.

Si legge che il provvedimento in esame ha il fine di rafforzare il sistema dei controlli per dare certezza ai cittadini e alle imprese e difendere l'ambiente e la salute. Si tratta di un'altra prova di come il Parlamento potrebbe lavorare tutti i giorni, licenziando all'unanimità proposte di legge condivise, a vantaggio dei cittadini. Il testo del disegno di legge ha però subito in Senato per oltre un anno l'ostruzionismo del Governo, che si è opposto in modo deciso, perentorio e durevole e che alla fine ha dato il suo *passepartout*, contravvenendo però alla volontà parlamentare di licenziare il testo al più presto senza modifiche, di cui pure ci sarebbe stato bisogno per migliorarlo in autonomia, capacità e efficienza.

Cosa ha fatto il Governo? Ha imposto in Commissione un emendamento di invarianza finanziaria, dettato dalla Ragioneria generale dello Stato, che anzitutto obbligherà ad un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati. Si tratta, tra l'altro, di un emendamento superfluo e ridondante, che nulla aggiunge a quanto già concordato in Commissione alla Camera dei deputati, quando si accettò, pur contro la volontà di tanti, di porre alla fine di ogni articolo la dichiarazione di invarianza economica proprio per la volontà della Ragioneria generale dello Stato, e si cambiò il famoso articolo sulle modalità di finanziamento. Quindi, lo scopo è tutto politico: il Governo sottolinea che sui controlli non vuole mettere un euro e questo, forse, è addirittura un segno che intende dare all'esterno, a qualche tipo d'impresa che chiaramente non lavora entro i limiti della legalità.

Il testo avrebbe tutte le potenzialità per rendere maggiormente trasparente, credibile e forte il sistema dei controlli ambientali e l'attuazione omogenea dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali su tutto il territorio, rafforzando i sistemi di partecipazione, l'interazione delle banche dati con l'inserimento di capacità autorizzative e sanzionatorie autonome, nonché con attività di supporto all'individuazione e qualificazione del danno ambientale.

Si tratta di un sistema capace di fare confronti, ricerca avanzata, divulgazione, un sistema autonomo e finalmente indipendente dalla politica - forse per questo il Governo non lo vuole - anche grazie a rotazioni nei sistemi di assunzione; un sistema detentore nazionale ufficiale del dato ambientale, che diventa quindi dato certo, noto e obbligatorio e dunque toglie dall'incertezza cittadini ed imprese; è il giusto contrappeso alla pur necessaria e tanto acclamata semplificazione, che però da sola, senza controllo, significa caos e arbitrio. È la legge del più forte a danno dell'ambiente e della giusta impresa.

Come si realizza tutto ciò, vale a dire un Sistema nazionale efficiente e autonomo, senza finanziamenti adeguati? Non parliamo di soldi a pioggia a cui siamo contrari anche noi, essendo assolutamente per la razionalizzazione della spesa pubblica, non per aumentarla, quindi non parliamo di soldi che devono finire nelle tasche dei dirigenti o in spese non controllate, ma di giusti e oculati finanziamenti razionali, rapportati, e adeguatamente controllati, ai livelli di prestazione richiesti come obbligatori e stringenti. Pertanto, è un bel progetto pretenzioso, necessario e urgente, ma tutto sulla carta.

Recentemente siamo stati in Basilicata, ma come dicevo è solo un esempio: vi potrei parlare dell'ISPRA di tante Regioni del Sud e del Centro-Sud. Abbiamo trovato un gigante, l'ENI, che pesa fortemente sul territorio, grazie ai suoi 180 milioni di *royalty* annui e ai contratti con l'indotto per lo

smaltimento dei reflui che solo con la società Tecnoparco ammontano a 5 milioni l'anno. Di contro abbiamo trovato un'ARPAB che strapagherà pure i suoi dirigenti con 150.000 di euro l'anno, ma che non ha mezzi, strumenti e uomini capaci di fronteggiare i controlli, che non ha neanche la possibilità di informatizzare i propri faldoni, di catalogarli, di controllare e pubblicare i dati delle centraline per guasti e inefficienze continue del sistema; si tratta, insomma, di un topolino spaventato e sgangherato, funzionale al gigante ENI.

Eppure il problema dei finanziamenti alle agenzie è vecchio, presente da quando è nato il sistema agenziale, ossia oltre 20 anni fa. Tuttavia questo Sistema nazionale delle agenzie è necessario. Anche la legge n. 68 del 2015, sui reati ambientali, richiede un sistema agenziale più strutturato e importante, soprattutto per quanto riguarda la parte VI-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, laddove le procedure alternative per la definizione delle ipotesi contravvenzionali minori tendono a favorire la prevenzione rispetto alla repressione. È dunque necessario un sistema di controlli che conosca il lavoro e lo faccia in maniera obbligatoria.

La nostra proposta del Fondo unico ambientale, che pure è stata accettata con un ordine del giorno, avrebbe dovuto essere introdotta nel provvedimento in discussione, perché poteva essere la giusta chiave di svolta per finanziare tante opere di tipo ambientale che il nostro Paese aspetta da tempo. Infatti, se è vero che il sistema nazionale delle agenzie relative ai pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e i successivi controlli saranno a carico dei gestori privati e che le spese relative alle attività connesse all'autorità giudiziaria saranno a carico del Ministero della giustizia, le ARPA hanno la necessità di un'autonomia forte, quindi di un finanziamento che ne garantisca l'indipendenza di gestione per tutti i numerosi ambiti di sua competenza.

Noi sappiamo che, per quanto riguarda le voci di spesa, tutto dipende da cosa politicamente si vuole finanziare. Questo Governo ha già dimostrato tante volte che l'ultimo pensiero è l'ambiente; l'ha già dimostrato con il ministro Madia, che ha disperso il Corpo forestale dello Stato. Sappiamo come si è comportato con l'ILVA: dopo dieci decreti-legge non ha risolto alcun problema e, infatti, è di qualche giorno fa...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice.

NUGNES *(M5S)*. Sto concludendo, mi scusi.

Come dicevo, è di qualche giorno fa la notizia che lo Stato italiano è formalmente sotto processo presso la Corte europea di Strasburgo, con l'accusa di non aver protetto la vita e la salute dei cittadini di Taranto per gli effetti nocivi dell'ILVA.

Noi voteremo sì a questo provvedimento, che ci appartiene, ma ci porteremo a casa un bel frigorifero di classe A++ senza avere la possibilità di attaccare la spina, in attesa che - a breve - il Movimento 5 Stelle vada al Governo e si facciano i necessari collegamenti elettrici. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento di cui si tratta è stato approvato alla Camera due anni fa, nell'aprile 2014. Ora si riprende questo testo senza la minima possibilità di apportare modifiche, ancorché necessarie. Infatti, durante l'*iter* in Commissione ambiente del Senato la sola modifica ammessa è stata l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria.

In merito a questa scelta non condivisibile ho presentato un emendamento soppressivo - ovviamente respinto - sostenuto dalla seguente motivazione: come è possibile concepire una riorganizzazione e una razionalizzazione delle agenzie, senza destinare le risorse necessarie a tale scopo? Adottare un provvedimento di tale portata mantenendo la neutralità finanziaria significa rendere nullo e inefficace l'obiettivo che si intende perseguire, quantomeno nella fase iniziale, quella più delicata, del primo avvio del nuovo assetto, per il quale occorre prevedere e provvedere ai mezzi finanziari utili all'istituzione del Sistema nazionale.

È necessario sottolineare che neppure durante l'*iter* in Commissione è stato possibile, per volontà della

maggioranza, migliorare l'impostazione alla base del provvedimento, la quale, di fatto, crea una struttura centralista, che non tiene conto delle diverse *performance* ambientali riscontrabili a livello territoriale, in particolare regionale.

Consideriamo elemento di elevata criticità del provvedimento la sua struttura dirigista, che vede l'ISPRA al di sopra di tutto. L'ISPRA, secondo la nuova impostazione, viene posto come un soggetto sovraordinato che fruirà - lasciatemelo dire - del dogma dell'infallibilità ambientale. Sono numerose le disposizioni del disegno di legge in cui si riscontra questa criticità, a partire dal secondo comma dell'articolo 1, per andare, poi, all'articolo 3, lettera *c)*, ultimo periodo, in cui viene stabilito che gli elementi conoscitivi individuati dall'ISPRA costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni. A tal proposito riteniamo che questa norma sia poco ragionata e ragionevole, in quanto non si prevede quali possano essere le conseguenze di una eventuale, motivata e necessaria deroga da parte delle pubbliche amministrazioni.

Infine, va citato l'articolo 13, comma 2, in cui si dichiara che il Consiglio del Sistema nazionale - il quale, si noti, è presieduto dal presidente dell'ISPRA - esprime il proprio parere vincolante, tra le altre cose, sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale. Cosa si intende e come si definisce la natura tecnica di un provvedimento? È un termine talmente vago, indeterminato ed impreciso che può includere qualsiasi cosa che abbia anche la minima attinenza con la protezione ambientale. Non è conveniente, a nostro avviso, che in una legge ci sia una locuzione così ambigua che prefigura l'emissione di un parere vincolante; a tal fine occorre intervenire su questo punto, affinché si abbia una definizione univoca che non lasci margini così ampi di incertezza.

Un ulteriore elemento di criticità appare la disposizione in materia di modalità di finanziamento, contenuta nell'articolo 15, la quale prevede che l'ISPRA e le agenzie provvedano allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, sono a carico dei soggetti gestori - tra questi i privati - le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli, anche con riferimento alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinanti.

Tuttavia, la disposizione nulla dice, e riteniamo sia un ulteriore punto molto critico, sui criteri da adottare per quanto riguarda le tariffe future, salvo rimandare a quelle già applicate dalle agenzie a livello regionale o provinciale, nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali che verranno in seguito stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

Da un lato, dunque, le modalità di finanziamento che rimangono in via di definizione, per cui tuttora incerte, dall'altro l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria. Sembra quasi che fino ad oggi sia stata generata spesa improduttiva che non ha portato ad alcun risultato. È come girare su se stessi per tornare al punto di partenza. Quindi, delle due l'una: o la maggioranza ha introdotto la clausola di invarianza consapevole, senza dichiararlo, che i margini di efficientamento nel funzionamento di ISPRA sono rilevanti e tali da permettere il recupero di risorse in quantità necessaria a supportare il nuovo sistema, oppure vi è la volontà di non far decollare il nuovo modello. Nell'uno e nell'altro caso, meglio sarebbe stato se la maggioranza avesse fornito indicazioni chiare in merito senza ripetere il solito *refrain* "dichiaro ma non faccio, vorrei ma non si può fare", che caratterizza pertanto molti punti dell'azione di governo.

Oltretutto, ulteriore criticità, è piuttosto inverosimile che il sistema nazionale a rete riesca a dare attuazione ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, quali il livello qualitativo e quantitativo di attività che dovrà essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale. In questo modo non si tiene conto delle differenti esigenze territoriali e delle *performance* raggiunte a livello regionale.

Il fine di istituire un sistema a rete è condivisibile anche se non è opportuno, a nostro avviso, accentrare tutte le attività in materia di protezione ambientale all'ISPRA, che già è un ente iperburocratizzato che conta più dipendenti, 1.250 circa, del Ministero dell'ambiente e che un domani

rischia di ingessare ogni iniziativa "alternativa" in materia ambientale.

Se oggi l'ISPRA rappresenta l'elemento di coesione del sistema (così si legge nel sito dell'ente), pur nel rispetto delle realtà territoriali, domani il rischio è quello di eliminare uno degli elementi più importanti del sistema che governa la protezione ambientale, ovvero l'attenzione e la valorizzazione delle realtà territoriali, come dimostrato da numerosi studiosi del settore e da autorevoli prese di posizione basate sulla realtà dei fatti.

Un ulteriore punto critico del provvedimento in questione attiene al personale ispettivo. In particolare, la disposizione secondo cui il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare i dipendenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ha sollevato non pochi dubbi. Lo si legge anche nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali del Senato, in cui si sottolinea che la disposizione presenta profili di irragionevolezza, in quanto sembra attribuire ad alcuni dipendenti con funzioni ispettive, compiti e qualifiche che presuppongono un regime proprio in ragione della specificità della funzione.

In conclusione, Presidente, condividiamo l'obiettivo alla base del disegno di legge, ovvero quello di istituire un sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente con il riordino, unito però ad un'azione di valorizzazione delle ARPA. Non siamo convinti dell'approccio, seguito dalla maggioranza, di negare sostanzialmente ogni modifica migliorativa alla quale avevamo inteso fornire il nostro fattivo apporto; errore che, a nostro avviso, comporta l'approvazione di un testo tuttora caratterizzato da criticità che, se non superate, rappresenteranno un intoppo serio alla concreta ed equilibrata realizzazione della rete delle Agenzie.

La nuova legge porta con sé nodi non sciolti, che vanno dall'entità delle risorse alla*governance* del nuovo sistema, alla trasparenza richiesta nei rapporti con i gestori privati di sistemi e di impianti. Su tutto ciò, in conclusione, si staglia l'approccio ipercentralista caro al Governo Renzi, che perde l'occasione di valorizzare pienamente quanto esiste ed è efficiente nella logica dell'omogeneizzazione verso il basso, senza riuscire a rafforzare il sistema delle Agenzie e senza riuscire ad esprimere l'auspicabile coordinamento sinergico.

Per queste ragioni ed altre, che i colleghi De Siano e Scilipoti hanno ben evidenziato in sede di discussione generale e in occasione dell'illustrazione degli emendamenti, annuncio il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI?PdL XVII)*.

VACCARI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI *(PD)*. Signora Presidente, sottosegretario Degani, onorevoli colleghi, vorrei cominciare questa mia dichiarazione esprimendo, a nome del Gruppo del Partito Democratico, la solidarietà politica, oltre che la vicinanza umana (dopo che lo hanno già fatto i colleghi Lumia e Caleo questa mattina), al commissario del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, colpito nella notte da un attacco mafioso, che solo grazie all'abilità e alla prontezza della sua scorta non gli è costato la vita. *(Applausi dai Gruppi PD, AP(NCD-UDC) e FI-PdL XVII e del senatore Gaetti)*. Antoci è da anni in prima linea contro la criminalità organizzata, perché ha avuto la forza e il coraggio di scoperchiare il sistema dell'affitto dei pascoli a famiglie mafiose, che ricevevano i contributi europei per colture biologiche mai realizzate.

Ciò che è accaduto è un segnale di allarme forte, un grido che dimostra come i parchi siano un presidio di legalità fondamentale. Oltre ad essere strumenti di tutela dell'ambiente, della biodiversità e del territorio, essi sono un baluardo e un ostacolo agli interessi delle ecomafie. Chi lavora e se ne occupa in prima linea, al di là del ruolo, svolge un compito difficile, spesso non considerato, che lo Stato dovrebbe valorizzare e proteggere maggiormente.

Onorevoli colleghi, la riforma di cui stiamo discutendo oggi in quest'Assemblea è in discussione nel Paese da ben otto anni e, come Partito Democratico, ci siamo fatti carico di portare a termine questo lavoro, dando una risposta organica, in grado di sottrarre alla discrezionalità e all'incertezza, oltre che

alle differenze territoriali, le imprese e i cittadini.

Il lavoro fatto alla Camera, con l'approvazione all'unanimità del disegno di legge, e poi qui al Senato poteva indubbiamente essere più breve. Aspettare così tanto tempo per un parere sull'articolo 81 della Costituzione e chiedere soltanto l'invarianza di spesa delle norme, peraltro già garantita in più un articoli, ci ha lasciati un po' interdetti, non solo perché ciò costringe il provvedimento a tornare in terza lettura alla Camera per una modifica inerziale, ma perché, per essere condivisa, avrebbe dovuto essere intesa ed interpretata prima, sul complesso del provvedimento come uscito dall'altro ramo del Parlamento, ed eventualmente - come diceva anche la collega De Petris - migliorata in alcune sue parti anche qui. Ci auguriamo tuttavia che i colleghi della Camera contengano al minimo i tempi di esame del disegno di legge e lo facciano diventare legge dello Stato al più presto.

Voglio ringraziare la relatrice, la collega Patrizia Manassero, per la conduzione del lavoro, assieme ai colleghi del Gruppo PD in Commissione ambiente e a tutti i colleghi della Commissione, a partire dal presidente Marinello, per la tenacia e la pazienza mostrate nel raggiungimento di questo obiettivo, assieme ovviamente al sottosegretario Degani e al ministro Galletti, che si sono fatti carico politicamente dell'*iter* del disegno di legge, non sempre facile, nonché ad ISPRA, al suo presidente e all'Associazione delle ARPA, che hanno supportato il lavoro di questi mesi, oltre alle associazioni ambientaliste, a partire dal ruolo svolto da Legambiente.

Voglio sottolineare che oggi aggiungiamo un ulteriore tassello al progetto di riforma ambientale che questo Parlamento sta conducendo come mai prima ha fatto. All'introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente e alle norme sulla *green economy* nel collegato ambiente si sommerà positivamente la riforma del sistema dei controlli delle Agenzie e dell'ISPRA, con la creazione del Sistema nazionale. Altri disegni di legge sono in discussione ed ormai in dirittura d'arrivo, come la riforma delle aree protette, lo spreco alimentare, la Protezione civile, l'acqua, il consumo di suolo.

In un clima di crescente preoccupazione riguardo ai temi dell'ambiente, della salute, dei cambiamenti climatici, che la COP21 di Parigi ha riportato al centro del dibattito politico internazionale, è richiesta una risposta da parte delle istituzioni fondata sulla conoscenza, sulla trasparenza, sulla professionalità e sull'etica degli organi tecnici. Solo cosi sarà possibile ridare pienamente quell'autorevolezza indispensabile a riconquistare la fiducia dei cittadini e delle imprese, per farli sentire tutelati nel bene più importante, che è la loro salute, ma anche nell'esercizio della liberta di impresa.

Dal 1994, anno della loro costituzione, le Agenzie hanno rappresentato un punto di riferimento per imprese e cittadini, anche se con una risposta non omogenea su tutto il territorio nazionale. Se pensiamo in particolare al Sud del Paese e ai nomi dei siti oggetto di inquinamento e danno ambientale, vediamo manifestarsi concretamente questo squilibrio e questa disomogeneità di trattamento. Questa è un'ingiustizia a cui il disegno di legge in esame pone rimedio, rispondendo concretamente al cosiddetto popolo inquinato del nostro Paese.

Il disegno di legge in esame definisce infatti un unico sistema nazionale, superando squilibri regionali e sovrapposizioni normative, indicando nell'ISPRA il polo nazionale e nelle ARPA i poli regionali e territoriali in grado di lavorare in rete, in modo più efficace e omogeneo, attraverso l'attuazione dei cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA). Questo sistema dovrà essere l'unico luogo nel quale far convergere e condividere competenze, esperienze, dati e informazioni, attraverso i quali i soggetti pubblici e privati possono trovare un supporto per qualificare, sotto il profilo ambientale, il proprio intervento. Si tratta di un nuovo modello organizzativo, coordinato, ma che valorizza le autonomie. La terzietà e l'autonomia scientifica, la multireferenza nei confronti dei soggetti che operano in questi ambiti e un nuovo sistema di finanziamento sono i principi ispiratori che caratterizzano e qualificano la nuova legge. I cittadini e le imprese dovranno quindi poter contare su un sistema certificato e "terzo" rispetto alle istituzioni, di produzione di dati e analisi sulle matrici ambientali e di relativa informazione ambientale e sanitaria, come già avviene in molte parti del nostro Paese, dopo che è stata svolta anche un'azione di riduzione e di riqualificazione della spesa in tal senso, che non ha sacrificato esperienze e competenze.

Nel provvedimento che andiamo a votare cerchiamo di dare più autonomia alle Agenzie e all'ISPRA,

definiamo in maniera chiara il rapporto tra controllore e controllato, chiediamo più coordinamento e lavoro in rete, più professionalità a chi dovrà dirigere quelle organizzazioni che, pur rimanendo strutture tecniche strumentali, formuleranno pareri che saranno vincolanti per le autorità. Rimane la completa autonomia dei livelli regionali e si realizzano sinergie tra gli enti, che furono anticipate con la nascita dell'Associazione delle ARPA nel 2001, come ulteriore tassello verso la costituzione formale del Sistema nazionale.

Già il decreto del Presidente della Repubblica DPR n. 207 del 2002 aveva istituito il Consiglio federale delle Agenzie ambientali quale sede di coordinamento, ma senza sancire, né regolare esplicitamente, l'esistenza e il funzionamento di tale Sistema nazionale. Solo successivamente, nel 2008, con la nascita di ISPRA questa volontà viene ulteriormente confermata, riprendendo un'organica programmazione delle attività, che dopo una positiva esperienza iniziale, in particolare con i progetti dei Centri tematici nazionali, erano proseguite stancamente e in assenza di una chiara azione di indirizzo. Ora questa esperienza diventa rete vera: dovranno essere messi in rete i numerosi laboratori provinciali e integrate le specializzazioni tecniche maturate all'interno delle singole Agenzie. Si determineranno così dei livelli di tutela ambientale di base uguali da Nord a Sud del Paese. Come ci hanno detto i magistrati, impegnati sul fronte delle ecomafie, questo nuovo sistema servirà a rendere più efficaci anche le azioni di repressione entrate in vigore con la legge sugli ecoreati.

Concludendo, signor Presidente, ribadisco che anche l'ISPRA in questo disegno assume un ruolo più importante: le 1.306 unità di personale attualmente operanti, impiegate ora per l'attuazione del piano triennale, l'espletamento dei servizi ordinari, nonché per le altre attività in convenzione, saranno a disposizione di un sistema nazionale che coordinerà così anche l'attività di ricerca. Questa visione si ricollega al lavoro che il Partito Democratico e il Governo stanno svolgendo anche sul tema del dissesto idrogeologico, del consumo di suolo, della necessità di fornire basi scientifiche per una attenta pianificazione territoriale e, più in generale, nella lotta ai cambiamenti climatici, per meglio applicare la strategia nazionale di adattamento.

Oggi, dopo circa otto anni, costruiamo in questo Paese un sistema per la protezione ambientale più forte, dando una organizzazione moderna e innovativa in grado di affrontare le complesse sfide che i tempi attuali ci impongono. Certo, il tema delle risorse non è una questione secondaria, ma grazie anche al nostro ordine del giorno siamo certi che il Ministero e il Governo tutto sapranno corrispondere correttamente e in modo congruo a questa esigenza.

Mi auguro tuttavia che, al di là dei pregiudizi verso questo Governo, dei "benaltrismi" sempre presenti, nonché degli eccessi teatrali di alcuni colleghi che abbiamo ascoltato in quest'Assemblea, le forze politiche di opposizione sappiano cogliere qui come alla Camera la specificità e la portata innovativa di questo disegno di legge, condividendo con noi la scelta di approvarlo, inserendo così un altro importante tassello verso la costruzione di un Paese più moderno e giusto, che finalmente metta l'ambiente al centro delle politiche di sviluppo per una crescita sostenibile, durevole e inclusiva. È una sfida per tutti che noi vogliamo vincere e non di certo rimandare.

Per questi motivi, signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente a favore di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.*(Segue la votazione)*.

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC))*.

MANASSERO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSERO, *relatrice*. Signora Presidente, intervengo per esprimere un brevissimo ma dovuto ringraziamento.

Nelle varie fasi della discussione è emerso in modo significativo il fattore tempo. Sono stati richiamati più volte i due anni trascorsi dall'approvazione alla Camera ad oggi. Voglio dire che, tuttavia, il provvedimento non è mai stato dimenticato. In questo lasso di tempo, oltre al necessario confronto con il Governo, si è tenuto un vivace e produttivo dibattito con il Ministero, con ISPRA, con AssoArpa e con le associazioni ambientali interessate.

A tutti loro va un sincero ringraziamento, così come ringrazio la sottosegretaria Degani e il ministro Galletti per il sostegno politico in questo percorso, tutti i commissari della 13a Commissione ambiente, il presidente Marinello e i senatori Caleo e Vaccari che, come Capigruppo del PD, si sono avvicendati in questo periodo, per la tenacia con cui hanno difeso questa riforma, e al consigliere De Salvo per l'assistenza tecnica. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Discussione dei disegni di legge:

(1324) ***Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale***

(154) ***BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione***

(693) ***MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265***

(725) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie***

(818) ***SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251***

(829) ***BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie***

(833) ***D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo***

*(Relazione orale)***(ore 18,14)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833.

La relatrice, senatrice De Biasi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

DE BIASI, *relatrice*. Il testo che l'Assemblea si accinge ad esaminare è stato licenziato dalla Commissione 12a dopo un approfondito esame, preceduto da un'articolata istruttoria legislativa.

Nel corso dell'*iter* in sede referente - che ha riguardato i disegni di legge nn. 1324 (Governo), 154 (Laura Bianconi e D'Ambrosio Lettieri), 693 (Mandelli e D'Ambrosio Lettieri), 725 (D'Ambrosio Lettieri e altri), 818 (Silvestro e altri), 829 (Bianco e altri) e 833 (D'Anna) - è stato adottato come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto il disegno di legge d'iniziativa governativa. *(Brusio)*.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,16)**

PRESIDENTE. Colleghi, fate svolgere alla senatrice De Biasi il suo intervento in condizioni accettabili.

DE BIASI, *relatrice*. Esso consta di 26 articoli, nella sua formulazione originaria, e affronta una pluralità di temi di spiccato interesse sanitario, principalmente al fine di «corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati in relazione ai bisogni di salute»: così recita la relazione d'accompagnamento.

Va subito chiarito che la 12a Commissione, pur ritenendo meritevoli di attenzione tutti gli argomenti trattati dal disegno di legge n. 1324, nessuno escluso, ha ritenuto tuttavia opportuno concentrare l'istruttoria legislativa, e il susseguente esame, sulle disposizioni considerate prioritarie: di qui la proposta di stralcio di una parte degli articoli, sottesa all'emendamento 9.1 della relatrice, approvato durante l'esame in sede referente.

Ciò premesso, si può passare all'illustrazione degli articoli che non formano oggetto della suddetta proposta di stralcio, quali risultanti dalle modifiche accolte dalla Commissione.

L'articolo 1 reca una delega al Governo per il riassetto e la semplificazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano, al fine di porre ordine in un quadro normativo divenuto assai complesso per effetto delle stratificazioni normative verificatesi dagli anni Novanta ad oggi. Va sottolineato che, attraverso il prefigurato riassetto, si intende anche scongiurare una perdita della quota di ricerca clinica nazionale a favore di quei Paesi dotati di contesti procedurali, regolatori ed economici più attrattivi. Signor Presidente, ad ogni modo chiedo di poter depositare la relazione scritta, affinché venga allegata agli atti, e di cui ora cercherò di fare un sunto per semplificare i nostri lavori.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega, nel prevedere il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti, fanno salvi esplicitamente il rispetto delle norme dell'Unione europea sull'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 1964, e sue successive revisioni.

I medesimi principi e i criteri direttivi prevedono: l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle varie fasi delle sperimentazioni cliniche; l'individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione e all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti sia su volontari sani, da condurre - e qui c'è la prima novità - con un approccio metodologico di medicina di genere (è la prima volta che nel diritto italiano si parla di medicina di genere); l'individuazione delle modalità idonee a tutelare l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti d'interesse; la semplificazione degli adempimenti formali, relativamente alla domanda per il parere del comitato etico; la semplificazione delle procedure per l'impiego a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche.

Inoltre, gli stessi principi e criteri prevedono: la revisione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica; l'applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche; l'individuazione, nell'ambito degli ordinamenti didattici, di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica, conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci; l'aggiornamento periodico; la riformulazione dell'apparato sanzionatorio; la revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e a quelli osservazionali.

In sede referente è stato soppresso il principio relativo all'individuazione di criteri per l'eventuale istituzione di *master* in conduzione e gestione di studi clinici controllati comprendenti la farmacologia di genere.

L'articolo 2 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con specifico riguardo all'inserimento del controllo del dolore nella fase travaglio-parto. Durante l'esame in sede referente sono state accolte modifiche che hanno tenuto conto dell'evoluzione della normativa in tema di aggiornamento dei LEA e che, sul piano sostanziale, hanno chiarito che il controllo del dolore non deve essere realizzato necessariamente mediante ricorso a tecniche di anestesia loco regionale. Inoltre, è stato inserito nell'articolo un comma che stabilisce che nell'aggiornamento dei LEA si deve tenere conto delle specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e

di accesso alle cure in modo uniforme all'interno del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3 reca una riforma organica degli ordini e collegi delle professioni sanitarie, intervenendo con la tecnica della novella su una normativa risalente alla legge istitutiva degli ordini, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233. Vorrei fare notare che dal 1946 in termini di ordini professionali in campo sanitario non vi è stato alcun aggiornamento. Quindi, questo articolo mi pare di particolare rilievo. Lo scopo è quello di rendere il sistema più aderente alle esigenze odierne, non solo dal punto di vista dei professionisti, ma anche dei cittadini. Si tratta di un ammodernamento della disciplina delle professioni sanitarie, che richiedono il mantenimento del ruolo di garanzia della qualità del livello di professionalità, a presidio del diritto costituzionale alla tutela della salute.

Durante l'esame in sede referente sono stati accolti diversi emendamenti. Citarli tutti richiederebbe molto tempo perché sono davvero tanti e qualificano il testo. Vorrei ricordare, tra gli altri, l'istituzione degli ordini professionali delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Riguardo a quest'ultimo ordine, si prevedono i distinti albi dei tecnici sanitari di radiologia medica, dell'assistente sanitario, delle singole professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e - ai sensi del successivo articolo 4, inserito in sede referente - l'albo della professione di osteopata.

La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 3 è posta, come detto, in termini di novella e le nuove norme organizzative concernono sia gli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti, sia i nuovi ordini summenzionati, sia l'ordine dei biologi (riguardo a quest'ultimo ed all'ordine degli psicologi dispone il successivo articolo 5).

In via generale, l'esercizio di una delle professioni sanitarie in questione - in qualunque forma giuridica svolto, come specificato in sede referente - è subordinato all'iscrizione nel relativo albo, per la quale sono richiesti il possesso del prescritto titolo e l'abilitazione all'esercizio professionale in Italia. Questo significa - lo dico ai colleghi - andare nella direzione di contrastare in modo sempre più definitivo l'abusivismo professionale. Gli ordini in esame sono costituiti a livello territoriale e si sono aggiunte ipotesi di accorpamento.

L'articolo 4, introdotto durante l'esame in sede referente, istituisce e definisce la professione dell'osteopata nell'ambito delle professioni sanitarie. Si stabilisce che per l'esercizio della professione sanitaria dell'osteopata è necessario il possesso della laurea abilitante o di titoli equipollenti, demandando l'individuazione dei criteri per il riconoscimento di questi ultimi a un accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Quanto all'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia, si prevede che esso sia definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità. Spero che questo basti.

L'articolo 5 è volto a ricomprendere le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie, di cui al decreto legislativo n. 233 del 1946.

L'articolo 6 istituisce, presso l'Ordine degli ingegneri, l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.

L'articolo 7 modifica il regime delle sanzioni penali ed accessorie in caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria.

L'articolo 8, inserito durante l'esame in sede referente, estende al farmacista le pene previste per il reato di commercio attraverso canali diversi dalle farmacie di medicinali e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive considerati sostanze dopanti.

L'articolo 9 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali. La disposizione intende sanzionare il peculiare disvalore insito in

condotte dolose che prendono di mira soggetti particolarmente fragili.

L'articolo 10 prevede che, con accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possano essere definite ulteriori modalità attuative per l'inserimento dei medici in formazione specialistica. In sede referente, è stata operata una correzione di natura esclusivamente tecnica. La novella di cui al comma 1 dell'articolo 11 prevede che i soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, possano svolgere la loro attività anche in farmacia

L'articolo 12, inserito in sede referente, prevede l'istituzione della professione sanitaria di chiropratico e di un registro *ad hoc* presso il Ministero della salute. L'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione nel registro, per la quale è richiesto il possesso della laurea abilitante o dei titoli equipollenti - individuati con accordo sancito in sede di Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Per l'individuazione delle competenze riconducibili alla professione di chiropratico, il comma 1 richiama le norme procedurali ed i criteri vigenti in merito per nuove professioni sanitarie da istituire.

L'articolo 13 prevede l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e reca le norme di accesso a tale ruolo. L'articolo 14 reca norme di chiusura con riferimento alle competenze legislative delle Regioni a statuto ordinario, di quelle a statuto speciale e delle Province autonome.

Invitando i colleghi a leggere il testo integrale della relazione, ribadisco che questo mi sembra un provvedimento straordinariamente innovativo nel campo della salute. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a depositare il testo della sua relazione.

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo di sospendere l'esame di questo provvedimento per una settimana.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione sospensiva avanzata potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, sinceramente io rimango basita, perché questo è un provvedimento che la Commissione ha esaminato, anche con grande partecipazione di tutto l'arco costituzionale. È vero che in Commissione sanità non abbiamo un rappresentante della Lega, e di questo ci dogliamo moltissimo. Ma questo provvedimento è in Senato da molto tempo. È stato esaminato attentamente in tutta la fase emendativa dalla Commissione. È iscritto all'ordine del giorno ormai da due settimane e stiamo cominciando a svolgerlo adesso in una forma estremamente ordinata. Non ci sono motivi alcuni per far slittare l'esame di questo provvedimento che, tra l'altro, viene richiesto da oltre 800.000 operatori sanitari.

Se questo non è un ostruzionismo veramente insensato, io non so come altro definirlo. Pertanto, a nome del mio Gruppo, chiedo assolutamente di proseguire l'esame di tale provvedimento. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)e PD)*.

DIRINDIN *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Signor Presidente, anch'io resto sorpresa da questa richiesta perché, se non sbaglio, invece, in Commissione sanità c'è un rappresentante della Lega, che peraltro - per ragioni che non sto assolutamente a discutere - raramente è presente, ma sono due anni che stiamo lavorando su questo provvedimento, con la partecipazione di molte persone che, pur non facendo parte della nostra Commissione, ci hanno dato il loro apporto, formalmente o informalmente.

È un provvedimento che, com'è stato detto, cerca di aggiornare una normativa che risale agli anni

Cinquanta, atteso da molte professioni sanitarie, che chiedono, appunto, un ammodernamento delle norme vigenti.

Siccome in Commissione, tra l'altro, il dibattito spesso ha portato a conclusioni che, in molti casi hanno visto l'unanimità di tutte le sue componenti, e in molti altri una larghissima maggioranza rispetto all'attività che abbiamo svolto, mi sembra che il provvedimento al nostro esame sia stato ampiamente discusso, con una quantità enorme di audizioni che abbiamo svolto, formali e informali, e che quindi non ci sia bisogno di ulteriori approfondimenti. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per fare una precisazione. Noi non siamo contrari al provvedimento, ma al fatto che appena si vota la maggioranza se ne va fuori dalle scatole, mentre bisogna rimanere in Aula a lavorare. Quindi, invece che tirarla per le lunghe, prima di procedere al voto, chiediamo la verifica del numero legale. *(Applausi della senatrice Rizzotti. Proteste dal Gruppo PD)*.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,33, è ripresa alle ore 18,54).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1324 , 154 , 693 , 725 , 818 , 829 e 833 (ore 18,54)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Pertanto mi pare ragionevole passare agli interventi di fine seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PRESIDENTE. Non è presente in Aula, ma il senatore Tremonti aveva richiesto di intervenire.

PADUA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei richiamare brevemente l'attenzione su un fatto accaduto nei giorni scorsi e che riguarda il nostro servizio radiotelevisivo. Mi riferisco in particolare alla trasmissione andata in onda in prima serata su Rai2 e che affrontava la problematica dei vaccini, in cui sono stati coinvolti personaggi che non avevano certamente titolo per poter affrontare questo argomento così importante, ad eccezione di un professore che era presente.

Il *parterre*, quindi, era completamente a sfavore delle vaccinazioni avendo riunito persone che non avevano competenza. Questo è particolarmente grave, signor Presidente, in un momento in cui il nostro Paese sta vivendo una diminuzione sempre più problematica della richiesta di vaccinazioni. Sappiamo che, quando la soglia vaccinale si abbassa oltre un certo livello, aumenta il rischio di quelle malattie che ormai abbiamo dimenticato, che consideravamo debellate, ma che, se si continua ad abbassare questa soglia, debellate non saranno, così come è accaduto in altri Paesi occidentali.

Pertanto, l'invito del Ministero della salute, di tanti noi, della Commissione sanità, dei medici pediatri e dell'Istituto superiore di sanità, è quello di dare informazioni corrette. Non è possibile che il servizio pubblico dia informazioni non corrette. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Cattaneo)*.

L'informazione non può avvenire solo leggendo i *social*, che pure sono strumenti utili; bisogna approfondire le informazioni e accertarne la verità dal punto di vista scientifico. È necessario che i medici di famiglia, quelli di medicina generale, i pediatri e, ancora di più, noi tutti, insieme, facciamo questo sforzo per spiegare che grazie ai vaccini non si muore più di poliomelite, di difterite e di tetano e di altre malattie e che il vaiolo è scomparso. Questo non è un dato acquisito per sempre: non è che non succederà mai più. Se noi abbassiamo la soglia vaccinale questo spettro potrà ripresentarsi.

Che dire poi delle vaccinazioni facoltative? Signori, cari colleghi, la rosolia è una di quelle malattie che, se contratta nella prima fase della gravidanza, determina danni serissimi e gravissimi per la persona, con *deficit* e disabilità drammatiche. Davvero vogliamo scordarci che questo è un problema serio? Davvero dobbiamo pensare che il morbillo è una malattia da bambini? No, il morbillo è una malattia seria, che può complicarsi con problemi gravissimi come l'encefalite.

Pertanto, anche se ci possono essere casi rarissimi, eccezionali, collegati talvolta alle vaccinazioni, certamente sono molto più rari delle conseguenze che si avrebbero contraendo il *virus* cioè contraendo la malattia.

Lo sforzo di tutti deve essere quello di stare attenti e di sollecitare le vaccinazioni, evitando che lo strumento pubblico della televisione possa essere usato per diffondere notizie assolutamente prive di fondamento. Quando si svolgono questi dibattiti e questi confronti ci devono essere persone parimenti preparate, che possono anche pensarla diversamente, ma che hanno a disposizione strumenti scientifici da portare in quella sede di dibattito. Con tutto il rispetto, io non posso fare la conduttrice di uno spettacolo, non posso andare a cantare o a recitare perché faccio il medico e ho studiato per questo: ognuno faccia il suo mestiere, per favore. *(Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Bianconi, Cattaneo e Rizzotti)*.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, anche noi vogliamo unirci alle voci che oggi abbiamo ascoltato in Aula di solidarietà nei confronti del Presidente del Parco dei Nebrodi, che è stato vittima di un attentato proprio questa notte. Una vera e propria azione di *commando* mafioso, che ha

bloccato l'auto su cui viaggiava il presidente Antoci con grossi massi e poi ha sparato all'impazzata contro la vettura. Quest'ultima fortunatamente blindata, ha lasciato i passeggeri illesi, grazie alla pronta ed efficace reazione degli uomini della scorta che senza esitazione hanno risposto al fuoco, mettendo in fuga i banditi, qualcuno dei quali probabilmente è rimasto ferito perché tracce di sangue sono state riscontrate sul selciato. Si è trattato di un'azione militare che ha visto prevalere gli uomini della polizia grazie al loro coraggio e alla loro dimostrata competenza e professionalità.

Evidentemente chi pensava che in quel territorio e nella regione dei Nebrodi il fenomeno mafioso avesse perso vitalità si era sbagliato. Un territorio apparentemente tranquillo, almeno negli ultimi anni, ma che ancora presenta retaggi e rigurgiti dell'arcaica mafia dei pascoli, tradizionalmente organizzata nei territori montani e coraggiosamente contrastata dal presidente Antoci.

Si è trattato di un episodio gravissimo, che ci induce a chiedere alle istituzioni, innanzitutto di rafforzare la scorta nei confronti di chi si è esposto per far rispettare le leggi e imporre la legalità all'interno di un parco protetto; in secondo luogo, di potenziare la vigilanza e la presenza dello Stato in quei territori marginali, montani, difficili da controllare, che richiedono maggiore contrasto alla criminalità, che sembra ben organizzata.

Chiediamo al ministro Alfano e a tutto il Governo di fare uno sforzo ulteriore per inviare più uomini e mezzi in quel territorio e per far sì che si possa ripristinare la legalità e la civile convivenza in un'area difficile.

Al presidente Antoci, al dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Sant'Agata Militello, dottor Manganaro, che, sopraggiunto sui luoghi, ha partecipato allo scontro a fuoco, in una giornata così difficile va la solidarietà e la vicinanza anche dell'Assemblea del Senato ed un invito a continuare la loro coraggiosa azione di contrasto all'organizzazione malavitosa. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD. Congratulazioni)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, io faccio qualcosa di più che sollecitare delle interrogazioni più e più volte sollecitate. Io richiamo la mozione Amidei e altri, approvata ormai più di un mese fa, con cui il Governo in generale si è impegnato a smaltire l'arretrato degli atti ispettivi rimasti senza risposta. Non abbiamo avuto traccia alcuna di alcun cambiamento da parte del Governo, nonostante il voto unanime di quest'Assemblea dato con il parere favorevole del Governo stesso. Allora, se il Governo prende in giro questa istituzione, è questa istituzione che deve muoversi e non attraverso burocratici, per quanto sinceri, ma esclusivamente burocratici, inoltri di sollecitazioni.

Aggiungo una cosa: visto che ormai da anni una serie di mie interrogazioni sulle questioni delle concessioni autostradali resta totalmente inevasa (non c'è stata neppure una risposta su 11 interrogazioni, ma non è un problema di numeri, avrei potuto presentarne molte di più e mi sono limitato apposta), di fronte a tale mancanza di risposte io ho chiesto l'accesso agli atti in base alla legge n. 241 del 1990 e si sono bellamente esauriti i 30 giorni previsti dalla legge senza che vi sia stata alcuna risposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Comincio a pensare che ciò che io sospetto, e cioè che ci sia parecchio da nascondere, sia vero.

Ora ho presentato ricorso alla Commissione per l'accesso però, francamente, che a interrogazioni parlamentari si debba supplire con la richiesta di accesso, peraltro inevasa e ignorata (non una telefonata e non una riga da parte del Governo) è una cosa inaccettabile e che - ho appreso - avviene esclusivamente nel nostro Paese ed esclusivamente davanti al Parlamento. Tutte le Giunte regionali, provinciali e comunali rispondono a tutte le interrogazioni. I Governi degli altri Paesi rispondono a tutte le interrogazioni. Qui non si risponde neppure ad una richiesta di accesso agli atti.

Faccio riferimento, in particolare, a tre interrogazioni: la 3-2530 del 27 gennaio (le altre sono molte più antiche, ma queste sono aggiornate visto che nel frattempo, grazie al fatto che il Governo non dà nessuna trasparenza, può andare avanti a fare mosse estremamente discutibili) in cui chiedo il contenuto, non l'orientamento o chissà cos'altro, ma solo il contenuto di un protocollo firmato con

grande spolvero dal ministro Delrio con amministrazioni locali per cedere per trentun anni una delle più redditizie autostrade d'Italia ad una partecipata.

Sollecito altresì l'interrogazione 3-2533 del 28 gennaio sull'autostrada A4; qui parliamo di un miliardo e 200 milioni che dovrebbero essere incassati dallo Stato e che invece saranno incassati da una società privata alla quale il Governo ha regalato, regalato, regalato una concessione data in un primo tempo in cambio della realizzazione di una certa infrastruttura che però non verrà realizzata.

Ne ho presentata anche un'altra molto recente che non sollecito perché è del 4 maggio, quindi di poco tempo fa.

Infine, il 12 aprile 2016 ho presentato l'interrogazione 3-02768, riguardante il regalo di 20 milioni a chi sta realizzando la Salerno-Reggio Calabria, finalizzato a far fare un'inaugurazione al presidente Renzi in tempi utili, cioè prima del voto referendario. Questa è una vicenda altresì inaccettabile, perché c'è stata una gara e chi l'ha vinta l'ha vinta a determinate condizioni. Visto che l'ha vinta, gli si dà una mancia senza rendere conto al Parlamento (l'abbiamo saputo per caso).

La ringrazio, signor Presidente, e chiedo che la Presidenza del Senato si faccia davvero carico di questo, perché non può essere accettabile la semplice trasmissione, una sollecitazione e poi non se ne fa più niente. Sarebbe come se il Senato non mettesse all'ordine del giorno un decreto?legge del Governo: si deve fare, non è una cortesia.

PRESIDENTE. Lo faremo senz'altro.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, Blera, frazione di Civitella Cesi, un borgo di circa duecento persone che vivono lì, una piccola comunità caratterizzata da una viabilità che vede un'unica strada che collega il paese, tutt'intorno è caratterizzata da boschi. C'è solo un pulmino che serve per gli studenti. Internet è inesistente e le comunicazioni al cellulare sono molto difficili. Un Paese che di giorno si svuota, perché lavoratori e studenti si spostano; una piccola piazza e un piccolo bar come centro di aggregazione.

Ebbene, signor Presidente, in questo contesto si vuole andare ad aprire un centro di prima accoglienza, che dovrebbe ospitare circa una cinquantina di immigrati. I cittadini sono seriamente preoccupati. Si sono rivolti alla prefettura, che ha comunicato la cosa più semplice, cioè che siamo in emergenza e che le persone saranno comunque inviate. In questi giorni presenteremo anche un'interrogazione, chiaramente su sollecitazione del Gruppo Lega Nord e di "Noi con Salvini", che si stanno interessando a questo caso. Civitella Cesi non è certo un posto ideale per avviare processi di integrazione né un luogo dove parcheggiare temporaneamente 48 immigrati. Tengo a precisare, perché la cosa sia estremamente chiara, che i cittadini locali e il gruppo della Lega Nord, rappresentato da Fusco, esprimono fondate preoccupazioni, che nulla c'entrano con questioni legate alla religione o alla razza.

Pensiamo semplicemente - i cittadini lo pensano vivamente - che sia auspicabile un'attenzione particolare nei confronti di un piccolo borgo di duecento persone, dove pensare di "parcheggiare" o di integrare una cinquantina di immigrati credo che sia assolutamente fuori luogo.

Con questo mio intervento e con l'interrogazione che presenteremo solleciteremo la prefettura a prestare la massima attenzione su questo caso. Credo sia veramente auspicabile un'attenzione particolare nei confronti di un territorio che, per caratteristiche e per questioni legate all'impossibilità di accogliere cinquanta immigrati, rischia di trovarsi in gravi difficoltà, come pure tutti i suoi cittadini.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 19 maggio 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 19 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,13)*.

Allegato B

Testo integrale della relazione orale della senatrice De Biasi sul disegno di legge n. 1324 e connessi

Il testo che l'Assemblea si accinge ad esaminare è stato licenziato dalla Commissione 12a dopo un approfondito esame, preceduto da un'articolata istruttoria legislativa.

Nel corso dell'*iter* in sede referente - che ha riguardato i disegni di legge nn. 1324 (del Governo), 154 (dei senatori Laura Bianconi e D'Ambrosio Lettieri), 693 (dei senatori Mandelli e D'Ambrosio Lettieri), 725 (del senatore D'Ambrosio Lettieri e altri), 818 (della senatrice Silvestro e altri), 829 (del senatore Bianco e altri) e 833 (del senatore D'Anna) - è stato adottato come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto il disegno di legge d'iniziativa governativa.

Esso consta di 26 articoli, nella sua formulazione originaria, e affronta una pluralità di temi di spiccato interesse sanitario, principalmente al fine di "corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati in relazione ai bisogni di salute" (così la relazione d'accompagnamento).

Va subito chiarito che la Commissione 12a, pur ritenendo meritevoli di attenzione tutti gli argomenti trattati dal disegno di legge n. 1324, nessuno escluso, ha ritenuto tuttavia opportuno concentrare l'istruttoria legislativa, e il susseguente esame, sulle disposizioni considerate prioritarie: di qui la proposta di stralcio di una parte degli articoli, sottesa all'emendamento 9.1 della relatrice, approvato durante l'esame in sede referente.

Ciò premesso, si può passare all'illustrazione degli articoli che non formano oggetto della suddetta proposta di stralcio, quali risultanti dalle modifiche accolte dalla Commissione.

L'articolo 1 reca una delega al Governo per il riassetto e la semplificazione della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano, al fine di porre ordine in un quadro normativo divenuto assai complesso per effetto delle stratificazioni normative verificatesi dagli anni Novanta ad oggi. Va sottolineato che, attraverso il prefigurato riassetto, si intende anche scongiurare una perdita della quota di ricerca clinica nazionale a favore di quei Paesi dotati di contesti procedurali, regolatori ed economici più attrattivi.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega, nel prevedere il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti, fanno salvi esplicitamente il rispetto delle norme dell'Unione europea - tra cui la futura disciplina in materia posta dal regolamento (UE) n. 536/2014 -, delle convenzioni internazionali, nonché, secondo un riferimento inserito in sede referente, il rispetto degli standard internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 1964, e sue successive revisioni.

I medesimi principi ed i criteri direttivi prevedono inoltre:

l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle varie fasi delle sperimentazioni cliniche. In sede referente, è stata esclusa da tale ambito la fase 0, la quale non riguarda sperimentazione sulle persone umane;

l'individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione ed all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti sia su volontari sani, da condurre con un approccio metodologico di medicina di genere (in sede referente è stato introdotto quest'ultimo riferimento, in sostituzione del principio di equo riparto tra i due generi, ove applicabile);

l'individuazione - secondo un principio introdotto in sede referente - delle modalità idonee a tutelare

l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti d'interesse;
la semplificazione degli adempimenti formali, relativamente alle modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico ed alla conduzione ed alla valutazione degli studi clinici;
la semplificazione delle procedure per l'impiego a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o - come aggiunto in sede referente - a qualunque altro titolo detenuto, fatta salva - come ancora specificato in sede referente - la garanzia del mantenimento di standard qualitativi elevati;
la revisione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica. In merito, in sede referente, si sono introdotti i riferimenti alla condizione che i contratti attestino terzietà, imparzialità e indipendenza degli sperimentatori ed alla definizione delle procedure per la verifica dell'indipendenza dello sperimentatore;
l'applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche. In merito, in sede referente, si è introdotto il principio di svolgimento della sperimentazione clinica dei medicinali attraverso una adeguata rappresentatività di genere;
l'individuazione - nell'ambito degli ordinamenti didattici - di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica, conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci;
l'aggiornamento periodico, attraverso il conseguimento di crediti formativi relativi a percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali, del personale medico, sanitario e socio-sanitario impegnato nelle sperimentazioni in oggetto;
la riformulazione dell'apparato sanzionatorio. In merito, in sede referente, si è introdotto il principio della conferma delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste, per le fattispecie ivi contemplate, dal decreto legislativo n. 211 del 2003 e si sono soppressi i riferimenti a sanzioni penali, contenuti nella versione originaria (va ricordato che il decreto legislativo n. 211 non reca sanzioni penali);
la revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e a quelli osservazionali.
In sede referente, è stato soppresso il principio relativo all'individuazione di criteri per l'eventuale istituzione di *masters* in conduzione e gestione di studi clinici controllati comprendenti la farmacologia di genere.
I termini e le procedure per l'esercizio della delega (e per gli eventuali successivi decreti correttivi ed integrativi) sono posti dal comma 1 e dai commi da 3 a 5, mentre il comma 6 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 2 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con specifico riguardo all'inserimento del controllo del dolore nella fase travaglio-parto. Durante l'esame in sede referente sono state accolte modifiche che hanno tenuto conto dell'evoluzione della normativa in tema di aggiornamento dei LEA, per ciò che attiene agli aspetti procedurali; e che hanno, sul piano sostanziale, chiarito che il controllo del dolore non deve essere realizzato necessariamente mediante ricorso a tecniche di anestesia loco regionale. Inoltre, è stato inserito nell'articolo un comma aggiuntivo, attuale comma 2, il quale stabilisce che, in generale, nell'aggiornamento dei LEA si deve tenere conto delle specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e di accesso alle cure in modo uniforme all'interno del Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 3 reca una riforma organica degli ordini e collegi delle professioni sanitarie, intervenendo con la tecnica della novella su una normativa risalente alla legge istitutiva degli ordini, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, allo scopo di rendere il sistema più aderente alle esigenze odierne e assicurarne la funzionalità, anche nell'interesse dei cittadini utenti. Si tratta, quindi, di un ammodernamento della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie, professioni che, per la loro specificità rispetto ad altri ordinamenti professionali, richiedono il mantenimento del ruolo di garanzia della qualità del livello di professionalità, a presidio del diritto costituzionale alla tutela della salute. Durante l'esame in sede referente sono stati accolti diversi emendamenti volti all'affinamento del testo, che interviene sua una serie di aspetti caratterizzati da notevoli complessità di carattere tecnico-giuridico. Tra l'altro, è stato necessario coordinare il testo con

l'evoluzione della normativa concernente le Province; si è previsto, inoltre, che gli Ordini e le relative Federazioni debbano assicurare un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in armonia con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013. n. 33 (specificazione, quest'ultima, introdotta dalla Commissione).

Nell'ambito della suddetta riforma organica si prevede, tra l'altro, l'istituzione dei seguenti ordini professionali (comma 9): delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Riguardo a quest'ultimo ordine, si prevedono (comma 13) i distinti albi dei tecnici sanitari di radiologia medica, dell'assistente sanitario, delle singole professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, e - ai sensi del successivo articolo 4, inserito in sede referente - l'albo della professione di osteopata.

La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 3 è posta, come detto, in termini di novella al decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e le nuove norme organizzative concernono sia gli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti, sia i nuovi ordini summenzionati, sia l'ordine dei biologi (riguardo a quest'ultimo ed all'ordine degli psicologi dispone il successivo articolo 5).

In via generale, l'esercizio di una delle professioni sanitarie in questione (in base al comma 1, capoverso articolo 5, comma 2) - in qualunque forma giuridica svolto, come specificato in sede referente - è subordinato all'iscrizione nel relativo albo (per la quale sono richiesti il possesso del prescritto titolo e l'abilitazione all'esercizio professionale in Italia).

Gli ordini in esame sono costituiti a livello territoriale - in sede referente, si è introdotto il riferimento alle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle Province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 e si sono altresì aggiunte alcune ipotesi di accorpamento di due o più circoscrizioni "finitime" - e riuniti in federazioni nazionali (comma 1, capoverso articolo 1 e capoverso articolo 7).

Riguardo agli organi degli ordini a livello territoriale, le novelle introducono (capoversi articoli 2 e 3) la commissione di albo, limitatamente agli ordini comprendenti più professioni, mentre per gli altri ordini le funzioni di tali commissioni sono svolte dal consiglio direttivo (cfr. il capoverso articolo 3, commi 2 e 3). Tra le suddette funzioni, in base alle modifiche approvate in sede referente, rientra l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'albo (capoverso articolo 3, comma 2, lettera c*)*), mentre il testo originario del disegno di legge demandava tali funzioni ad organi di livello nazionale (commissione di albo nazionale o, per gli ordini con un solo albo, comitato centrale); nella nuova versione, competono a questi ultimi (capoverso articolo 8, comma 4) esclusivamente i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini territoriali, in analogia con l'impostazione della normativa vigente.

Con riferimento ai procedimenti disciplinari (svolti a livello territoriale o, nei casi limitati suddetti, a livello nazionale), si introduce il principio di separazione tra funzione istruttoria e funzione giudicante (capoverso articolo 1, comma 2, lettera *i)*, e capoverso articolo 8, comma 4).

In merito alla giurisdizione sui provvedimenti disciplinari, il capoverso articolo 3, comma 4, ed il capoverso articolo 8, comma 18, confermano che per essi è competente la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Anche per le Federazioni nazionali degli ordini, il disegno di legge introduce (capoversi articoli 7 e 8) la figura delle commissioni di albo, sempre limitatamente agli ordini comprendenti più professioni (per gli altri ordini, le funzioni di tali commissioni sono svolte dal comitato centrale: v. il capoverso articolo 8, comma 17).

L'articolo 4, introdotto durante l'esame in sede referente, istituisce e definisce la professione dell'osteopata, nell'ambito delle professioni sanitarie. Si stabilisce che per l'esercizio della professione sanitaria dell'osteopata è necessario il possesso della laurea abilitante o di titoli equipollenti, demandando l'individuazione dei criteri per il riconoscimento di questi ultimi a un accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-Regioni. Quanto all'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia, si prevede che esso sia definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità. Si dispone l'istituzione, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dell'albo per la professione sanitaria di osteopata, al quale possono iscriversi i soggetti che hanno conseguito la prescritta formazione universitaria in osteopatia. Per l'individuazione delle competenze riconducibili alla professione di osteopata, sono richiamate le norme procedurali ed i criteri già vigenti riguardo a nuove professioni sanitarie da istituire.

L'articolo 5 è volto a ricomprendere le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Riguardo alle norme organizzative, all'ordine dei biologi si estende la disciplina di cui al citato decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come novellato dal precedente articolo 3 (cfr. il capoverso articolo 1, comma 1, di quest'ultimo, che inserisce l'ordine dei biologi all'interno del testo del decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato n. 233). Per l'ordine degli psicologi resta ferma invece un'autonoma disciplina organizzativa, come modificata dalle novelle di cui al comma 5, inserito in sede referente.

L'articolo 5 prevede, inoltre, il trasferimento di alcune competenze, relative ai due ordini summenzionati, dal Ministro (e Ministero) della giustizia al Ministro (e Ministero) della salute.

L'articolo 6 istituisce, presso l'Ordine degli ingegneri, l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando a un regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei requisiti per l'iscrizione, prevista su base volontaria.

L'articolo 7, nei commi da 1 a 3, modifica il regime delle sanzioni penali ed accessorie in caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria In sede referente, si è specificato che anche la novella di cui al comma 2, relativa alla confisca, concerne esclusivamente i casi di esercizio abusivo di una professione sanitaria (e non anche le ipotesi di esercizio abusivo di altre professioni).

Il comma 4, inserito durante l'esame in Commissione, reca una novella alla disciplina in materia di professioni non organizzate, al fine di specificare che l'esclusione - già prevista - delle professioni sanitarie dall'ambito di tale normativa concerne anche tutte le attività "tipiche" di una professione sanitaria o riservate ad essa "per legge".

L'articolo 8, inserito durante l'esame in sede referente, estende al farmacista le pene previste per il reato di commercio attraverso canali diversi dalle farmacie di medicinali e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive considerati sostanze dopanti. L'estensione concerne i casi in cui il farmacista, in assenza di prescrizione medica, dispensi i suddetti farmaci e sostanze per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Va ricordato che le pene oggetto di estensione consistono nella reclusione da due a sei anni e nella multa da euro 5.164 a euro 77.468.

L'articolo 9 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali. La disposizione intende sanzionare il peculiare disvalore insito in condotte dolose che prendono di mira soggetti particolarmente fragili.

L'articolo 10, ai commi 1 e 2, prevede che, con accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale comprese nella rete formativa della scuola di specializzazione (in conformità con le norme in materia di cui all'articolo 21, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128).

In sede referente, è stata operata una correzione di natura esclusivamente tecnica nel comma 1. I commi 3 e 4, inseriti in sede referente, demandano ad un decreto interministeriale la definizione delle linee guida in materia di svolgimento della attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica ("anche per ciò che attiene alla graduale assunzione di compiti assistenziali e all'esecuzione di interventi, e in particolare per quelli connessi al biennio conclusivo del corso") - nei limiti previsti dalla normativa vigente - e l'istituzione, nelle Regioni in cui abbiano sede una o più scuole di specializzazione, degli Osservatori regionali per la formazione medico-specialistica, al fine di assicurare il monitoraggio dei risultati della formazione. Il comma 4 prevede anche che la disponibilità del programma di formazione individuale (già richiesto dalla disciplina in materia) e la conseguente verifica, condotta di concerto con i responsabili delle strutture in cui si svolga la formazione, costituiscano adempimenti obbligatori e requisiti per il prosieguo delle attività della scuola di specializzazione.

I suddetti commi 3 e 4 sono stati inseriti nel testo attraverso l'approvazione di un emendamento su cui vi era il parere contrario della Commissione bilancio, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: la Commissione 12a ha inteso assumere questa responsabilità politica in considerazione dell'estrema rilevanza della tematica della formazione specialistica (va ricordato che, in base alla vigente disciplina legislativa, gli Osservatori suddetti già dovrebbero essere stati istituiti dalle Regioni).

La novella di cui al comma 1 dell'articolo 11 prevede che i soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, possano svolgere la loro attività anche in farmacia (della quale siano titolari o meno), e stipulare convenzioni con i farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia. Con una modifica approvata in sede referente, si è specificato che resta in ogni caso vigente l'incompatibilità tra l'attività professionale di prescrizione di medicinali e l'esercizio della farmacia. La novella, inoltre, eleva i limiti minimi e massimi della sanzione amministrativa pecuniaria relativa ai sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano una convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia.

La novella di cui al successivo comma 2 consente che la sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata di cui sia titolare una società sia operata con un qualsiasi farmacista iscritto all'albo e non necessariamente con un altro socio farmacista. In sede referente, è stata soppressa, nel medesimo comma 2, un'altra fattispecie, concernente la sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata per i farmacisti che abbiano conseguito il requisito di età pensionabile; la soppressione è connessa alla circostanza che, nelle more dell'esame parlamentare del presente disegno di legge, è stata abrogata la norma che, per questi ultimi farmacisti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, escludeva (fatta eccezione per le farmacie rurali sussidiate) la titolarità della direzione.

Il comma 3, inserito in sede referente, eleva da sei a quarantotto mesi il termine entro il quale il soggetto che abbia acquisito, a titolo di successione ereditaria, una partecipazione in una società di gestione di farmacie e che non abbia i relativi requisiti deve cedere la quota in questione.

L'articolo 12, inserito in sede referente, prevede l'istituzione della professione sanitaria di chiropratico e di un registro *ad hoc* presso il Ministero della salute. L'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione nel registro, per la quale è richiesto il possesso della laurea abilitante (in base all'ordinamento didattico da definire secondo la procedura di cui al comma 2) o dei titoli equipollenti (individuati con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge).

Per l'individuazione delle competenze riconducibili alla professione di chiropratico, il comma 1 richiama le norme procedurali ed i criteri vigenti in merito per nuove professioni sanitarie da istituire.

Il comma 3 abroga la normativa vigente che prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un registro dei chiropratici (normativa per la quale non è stato mai emanato il previsto regolamento ministeriale di attuazione).

L'articolo 13 prevede l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e reca le norme di accesso a tale ruolo nonché ai relativi incarichi di direzione di uffici dirigenziali - di livello

non generale o generale - e alla qualifica di dirigente di prima fascia. Nel ruolo è collocato, in fase di prima applicazione, l'attuale personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria. Il comma 1 prevede che, in sede di contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, siano estesi al personale dirigente in esame, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali.

L'articolo 14 reca norme di chiusura con riferimento alle competenze legislative delle Regioni a Statuto ordinario, di quelle a Statuto speciale e delle Province autonome.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 1458:

sulla votazione finale, il senatore Davico avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Augello, Bubbico, Bulgarelli, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Fedeli, Gentile, Lezzi, Lumia, Mattesini, Minniti, Mirabelli, Montevecchi, Monti, Moronese, Morra, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Valentini, Vicari, Zavoli e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Spilabotte, per attività della 11a Commissione permanente; Romano, per attività della 14a Commissione permanente; Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; De Pietro, Divina, Fazzone e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 18 maggio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), approvata nella seduta dell'11 maggio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 definitivo) e sulla decisione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso il completamento dell'Unione bancaria" (COM (2015) 587 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 130).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 (2404)

(presentato in data 18/5/2016)

C.3530 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della

Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 (2405)
(presentato in data 18/5/2016)
C.3511 approvato dalla Camera dei deputati;
Ministro aff. esteri e coop.
Ministro interno
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 (2406)
(presentato in data 18/5/2016)
C.3285 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
Commissioni 9° e 13° riunite
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (2383)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.2039 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.902, C.948, C.1176, C.1909);
(assegnato in data 18/05/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 18/05/2016 la 11ª Commissione permanente Lavoro ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
sen. Barani Lucio
"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi"" (292)
dep. Grassi Gerolamo
"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare" (2232)
C.698 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.1352, C.2205, C.2456, C.2578, C.2682).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 maggio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 305).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 12a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 17 luglio 2016. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 12a Commissione entro il 27 giugno 2016.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 maggio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Michele Forziati, Magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura, nell'ambito del Ministero della giustizia.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 maggio 2016, ha trasmesso la relazione prevista dall'articolo 43, comma 5-*quater*, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in ordine allo schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 284).

Ai sensi della predetta disposizione di legge, la relazione è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Ai sensi della citata disposizione e dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, la relazione è altresì deferita alla 5a Commissione permanente (Atto n. 766).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 17 maggio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM (2016) 248 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 11ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 23 giugno 2016.

Le Commissioni 3ª, 12ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 11ª Commissione entro il 16 giugno 2016.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice De Petris ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00572 della senatrice De Pietro ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bonfrisco ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05770 del senatore Malan.

Mozioni

ZANDA, FEDELI, SCHIFANI, CASINI, Paolo ROMANI, ZELLER, LUCIDI, BARANI, CENTINAIO, Mario FERRARA, DE PETRIS, BONFRISCO, LATORRE, SANGALLI, MANCONI, Elena FERRARA - Il Senato,

premesso che:

dopo la costituzione dello Stato islamico, la popolazione yazida residente al confine tra l'Iraq e la Siria è divenuta oggetto di persecuzioni, abusi e violenze da parte dei guerriglieri dell'IS;

migliaia di persone sono state costrette a fuggire dalle zone di origine, nei pressi della città di Mosul, per sottrarsi ai massacri e alle torture perpetrate ai loro danni;

l'applicazione della legge islamica nei territori conquistati dall'IS ha determinato la costituzione di tribunali che irrogano pene disumane, come la lapidazione e l'amputazione;

è giunta persino notizia che alcuni adolescenti sarebbero stati condannati a morte, solo per aver guardato una partita di calcio;

testimonianze riportano che i militanti dell'IS seminano terrore e agiscono con ferocia inaudita contro le minoranze, con pubbliche esecuzioni, stuprando e schiavizzando donne e bambini;

secondo le informazioni riportate, sarebbero diverse migliaia le vittime delle violenze e oltre 3.500 le donne yazide tuttora prigioniere dell'IS;

premesso inoltre che:

la ventunenne yazida irachena Nadia Murad Basea Taha è stata sottratta alla sua vita quotidiana e violentata ripetutamente dai miliziani di IS; fuggita dopo 3 mesi ha potuto raccontare gli scenari di brutali violenze e la sua testimonianza ha dato conto delle innumerevoli donne violate e costrette con la forza a contrarre matrimonio con i soldati del Califfato; ridotte in schiavitù e vendute come merce di scambio, molte di loro non hanno saputo resistere agli abusi ed hanno scelto l'alternativa del suicidio;

la giovane donna, nel corso di diversi incontri presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Parlamento europeo, l'House of Commons e, più recentemente, presso le due camere del Parlamento italiano, ha chiesto che la comunità internazionale si adoperi affinché il massacro del popolo yazida, che si sta consumando al confine tra l'Iraq e la Siria, venga riconosciuto come genocidio dalle leggi internazionali;
tenuto conto che:
nel mese di gennaio 2015, il santo Padre lanciò un appello, affinché si ponesse fine alle persecuzioni e alle sofferenze del popolo yazida e di altre minoranze nel nord dell'Iraq e si ripristinassero giustizia e condizioni per una vita libera e pacifica;
il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, nel rapporto consegnato nel marzo 2015, ha denunciato la gravità delle azioni commesse dallo Stato islamico nei confronti degli yazidi dell'Iraq, classificabili come crimini contro l'umanità ed ha affermato che le autorità islamiche dovranno rispondere di genocidio davanti alla Corte penale internazionale;
il segretario di Stato degli Stati Uniti, John Kerry, nel mese di marzo 2016, ha definito come genocidio i crimini commessi dallo Stato islamico;
il 31 marzo 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che, in modo analogo, classifica come genocidio le esecuzioni sistematiche e le violenze dei guerriglieri dell'IS ai danni delle minoranze religiose in Iraq e in Siria;
considerato che:
il genocidio è definito in conformità alla risoluzione n. 260 del 1948, con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la "Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio", come ciascuno degli atti commessi con "l'intenzione di distruggere in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso";
le violenze efferate compiute dall'IS nei confronti della minoranza yazida si configurano come atti riconducibili a tale definizione;
la violenza sessuale nei conflitti è una violazione dei diritti umani, è contraria al diritto internazionale e compromette la sicurezza e la pace internazionale, accentua le discriminazioni di genere e ostacola il raggiungimento di una pace sostenibile nelle società *post* conflitto,
impegna il Governo:
1) a promuovere, nelle competenti sedi internazionali, ogni iniziativa volta al formale riconoscimento del genocidio del popolo yazida;
2) ad adoperarsi, d'intesa con gli altri Paesi dell'Unione europea, nel quadro degli strumenti a disposizione della comunità internazionale, in seno all'organizzazione delle Nazioni Unite, per far cessare ogni violenza nei confronti del popolo yazida;
3) a realizzare corridoi umanitari per favorire l'arrivo di aiuti internazionali a sostegno della popolazione civile colpita dalle violenze;
4) a soccorrere, attraverso specifiche iniziative di assistenza umanitaria e sanitaria, le vittime della violenza.
(1-00573)
Interrogazioni
FASIOLO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei *pro tempore* del Governo Monti, Enzo Moavero Milanesi, approvava 2 disegni di legge (AS n. 587 e n. 588), volti a recepire quanto era stato allora adottato a livello europeo e a porre fine a numerose procedure d'infrazione, che avrebbero potuto determinare sanzioni a carico del nostro Paese;
tra questi interventi figurava quello relativo al miglioramento della tutela contro l'inquinamento acustico, che ha raggiunto livelli elevati in molti Paesi europei ed è responsabile di gravi problemi alla salute;
in forza di tale normativa, gli Stati membri sono tenuti a registrare i livelli di rumore nelle città, negli

aeroporti e lungo le strade e i collegamenti ferroviari, a proporre piani d'azione per gestire e ridurre i *decibel* e ad informare il pubblico sull'impatto dell'inquinamento acustico;
il traffico stradale è una delle fonti primarie di rumore nelle città ed espone ogni giorno quasi 70 milioni di cittadini europei a livelli di inquinamento che superano i 55 *decibel*. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), un'esposizione prolungata a tali livelli può aumentare la pressione sanguigna ed essere concausa di infarto;
l'inquinamento acustico ha anche un forte impatto sulla qualità del sonno, per il quale l'OMS raccomanda un rumore di fondo inferiore ai 30 *decibel*, con singoli rumori che non superino i 45 *decibel*, mentre circa 50 milioni di persone, residenti nelle aree urbane, sono esposti nelle ore notturne a livelli molto più elevati di rumore;
tra i problemi più gravi, dunque, oltre alla perdita del sonno, vi sono l'insorgenza di acufeni (percezione di rumori fastidiosi, sulla quale la firmataria del presente atto ha già presentato un'interrogazione), disturbi alla salute mentale e *stress*. Il rumore, inoltre, può anche influire sulle prestazioni professionali e sulle attività scolastiche;
considerato, inoltre, che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha ritenuto che la mancata adozione da parte delle autorità nazionali delle misure positive, finalizzate a tutelare i cittadini dall'inquinamento acustico, provocato da bar, *pub* e discoteche configura una violazione dell'art. 8 della CEDU (sentenza Moreno Gomez contro Spagna, 2004);
la Corte ha, in tale sede, confermato un'interpretazione estensiva dell'art. 8 ("Diritto al rispetto della vita privata e familiare"), facendo rientrare nell'alveo dello stesso non solo il diritto dell'individuo a non subire violazioni di carattere materiale del domicilio e della vita privata, ma anche il diritto di vivere al riparo da interferenze che si riflettano sulla tranquillità personale e sullo stato di salute (Application 4143/02);
considerato, infine, che:
nonostante l'esistenza di norme nazionali ed europee, nel nostro Paese i limiti imposti vengono per lo più disattesi;
alcuni sindaci permettono, negligentemente, manifestazioni musicali o di altro genere che, ben oltre gli orari consentiti, producono un alto livello di inquinamento acustico,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano sollecitare l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), affinché eserciti azioni che pongano rimedio all'inerzia delle amministrazioni;
se siano state adottate misure per gestire e ridurre l'inquinamento acustico, nonché per informare i cittadini sull'impatto di quest'ultimo;
se intendano porre in essere interventi più rigorosi per contrastare le violazioni riscontrate e tutelare così i cittadini.
(3-02863)
CARDIELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
nel corso dell'ultimo anno, si è intensificata l'attività criminale nella piana del Sele, in particolare nella città di Eboli (Salerno);
si sono registrati numerosi incendi di fienili e attività produttive, l'esplosione ai danni di un imprenditore del proprio stabilimento con l'uso di tritolo, sparatorie per il controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti, dilaganti furti negli appartamenti e 2 sportelli automatici bancari rapinati nelle ultime 2 notti;
l'interrogante, in data 30 marzo 2016, ha presentato un atto di sindacato ispettivo (4-05558) per segnalare l'incontrollato fenomeno dell'immigrazione straniera, con circa 5.000 individui non identificati che abitano presso le zone periferiche. In particolare, è stato chiesto lo sgombero dell'area dell'ex opificio Apof, sulla strada statale 18, a pochi chilometri dalla località Santa Cecilia, dove in circa 250, tra marocchini e algerini, vivono in condizioni di povertà e degrado estremo tra rifiuti ed amianto;

nonostante l'incessante lavoro, le forze dell'ordine non sono in grado, con il personale a disposizione, di contrastare totalmente queste attività di micro e macro delinquenza;
in data 17 novembre 2015, si è svolta presso la Prefettura di Salerno la riunione straordinaria del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, convocata dal prefetto, dove è emersa l'esigenza di un aumento del personale da adibire alla sicurezza pubblica;
è forte il senso di insicurezza e preoccupazione tra la cittadinanza e gli imprenditori per un aumento dei fenomeni criminosi compiuti ad Eboli che trovano fertile terreno in taluni ambienti locali, con possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economico-finanziarie,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno potenziare il numero di personale delle forze dell'ordine in questo territorio e distaccare un reparto prevenzione crimine da Napoli, da stanziare ad Eboli presso la Polizia stradale.
(3-02864)
D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
il procuratore della Repubblica di Bari, Giuseppe Volpe, come ampiamente riportato dalla stampa (vedi "il Fatto Quotidiano" del 6 maggio 2016) ha inviato al Ministro in indirizzo una lettera, datata 4 maggio 2016, relativa al collasso della Procura distrettuale di Bari, per carenza di personale amministrativo;
nella missiva il procuratore documenta lo stato della Procura di Bari "a futura memoria" e invita il Ministro a visitare personalmente i luoghi, affinché possa constatare di persona "in quali gravi e irresolubili problemi" si dibattano;
nella citata missiva si sottolinea che: la Procura di Bari, secondo la classificazione dello stesso Ministero, è un ufficio di dimensioni "molto grandi", in ragione del numero di abitanti nel territorio di competenza e del conseguente carico di lavoro (a Bari e provincia opera un numero incredibilmente alto di *clan* mafiosi e nei decenni si sono accumulati centinaia di reati di mafia, tuttora irrisolti); i direttori amministrativi hanno più volte lamentato l'urgente necessità di nuove assegnazioni di personale per i servizi da loro diretti: a fronte di 10 dipendenti che si avviano alla pensione, ad oggi, è prevista una sola nuova assunzione, a mezzo del bando sulla mobilità; il personale in servizio, anche in ragione dell'età avanzata, è sovente assente in maniera prolungata per malattia o per l'assistenza a congiunti anziani; non meno rilevanti sono, poi, i gravi e costanti inadempimenti e ritardi nella liquidazione dei compensi e delle spese;
premesso, inoltre, che:
la missiva prosegue sottolineando che, in terra di mafie, è imprescindibile "assicurare alla giustizia feroci e sanguinosi criminali (che vessano anche i cittadini comuni, soprattutto imprenditori, con pesanti richieste estorsive e conseguente intimidazione della popolazione) e fare le indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione (segnatamente per corruzione) pur non tralasciando quelle per reati comuni senza selezionare ciò che è prioritario poiché questo si tradurrebbe, nei fatti, in un accantonamento di pratiche";
il procuratore di Bari, nella lettera, definisce "espedienti" le misure adottate dal Governo per garantire i servizi inerenti alla giustizia, ovvero l'utilizzo di lavoratori in regime assistenziale, con contributo regionale, oppure di volontari che prestano la loro opera senza retribuzione, o ancora il prelievo di personale dalle sezioni di Polizia giudiziaria;
il procuratore ritiene che tali "espedienti" non siano sufficienti a consentire il raggiungimento degli *standard* minimi di specializzazione che il personale dipendente del Ministero è, invece, in grado di garantire;
il procuratore definisce, altresì, pressoché nulla l'incidenza delle riforme poste in essere dal Governo: l'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto avrebbe comportato un aggravio delle incombenze e la depenalizzazione di alcuni reati del codice penale avrebbe avuto effetti limitatissimi;
considerato che:
nelle ultime settimane, il Presidente del Consiglio dei ministri ha più volte sollecitato i magistrati a fare in fretta i processi, oltre a concludere le inchieste, in modo da avere, in tempi brevi, le sentenze;

secondo la descrizione fatta dal procuratore di Bari, la macchina giudiziaria sembrerebbe non essere in grado di procedere secondo *standard* minimi di funzionamento;
il buon funzionamento del sistema giudiziario contribuirebbe certamente a migliorare il *rating* del nostro Paese, sia nei confronti dei cittadini italiani, che degli investitori stranieri;
considerato, inoltre, che:
il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha istituito il fondo unico di giustizia, nel quale dovrebbero confluire le somme di denaro e i titoli sequestrati, confiscati o derivanti da procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi;
parte delle somme del fondo, gestito da Equitalia Giustizia, può essere utilizzata fino a una percentuale non superiore al 30 per cento e ripartita secondo un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, al Ministero può essere assegnata una quota non inferiore a un terzo, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
preso atto che gli organi giurisdizionali dovrebbero essere posti nelle condizioni di esercitare le proprie funzioni,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo inerenti alla lettera inviata dal procuratore di Bari citata;
se ritenga opportuno intervenire, al fine di modificare le misure adottate in tema di *turnover* del personale, predisponendo apposite norme atte a garantire specificamente un'implementazione dell'organico delle procure, con particolare riferimento alla Procura di Bari;
se ritenga opportuno intervenire, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di eliminare i ritardi cronici fin qui registrati nella liquidazione dei compensi e delle spese attinenti ai servizi giudiziari;
se ritenga opportuno intervenire al fine di modificare le misure del codice penale adottate in tema di improcedibilità per tenuità del fatto e di depenalizzazione di alcuni reati, al fine di venire incontro alle esigenze di buon funzionamento della macchina giudiziaria e consentire, effettivamente, ai magistrati di svolgere adeguatamente i loro compiti e giungere a sentenza in tempi rapidi, come da tutti auspicato, anche dal Presidente del Consiglio dei ministri;
se, stante l'insufficienza conclamata di risorse, ritenga opportuno utilizzare, e in quale misura, parte delle somme sequestrate o confiscate che affluiscono al fondo unico di giustizia e destinate al Ministero, per risolvere le criticità in cui versa l'amministrazione giudiziaria, con particolare riferimento agli uffici giudiziari baresi;
quale sia l'ammontare e quale la ripartizione delle quote del fondo unico di giustizia per l'anno 2015 e se le stesse siano state distribuite;
quale sia l'ammontare e quale la ripartizione delle quote del fondo unico di giustizia per l'anno 2016 e se le stesse siano state distribuite.
(3-02865)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che,
l'ANAC, con delibera n. 430 del 13 aprile 2016, ha emanato le linee guida per l'applicazione della legge n. 190 del 2012 e dei decreti attuativi alle istituzioni scolastiche;
la delibera riguarda l'attuazione delle norme in tema di prevenzione della corruzione e l'attuazione della trasparenza sui siti *web* ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 attuativo della legge n. 190;
l'allegato 2 della delibera ANAC indica gli obblighi di pubblicazione per le istituzioni scolastiche;
l'allegato 1 individua i processi a rischio corruttivo nelle istituzioni scolastiche, declinando, di fatto, tutta l'attività a carico delle scuole, includendo procedimenti amministrativi e atti datoriali, in attesa che il direttore dell'ufficio scolastico regionale rediga il piano triennale di prevenzione della corruzione regionale;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
in particolare, sono già stati individuati nella delibera, nell'ambito dei processi a rischio corruttivo, una

serie di eventi, tra i quali si segnalano i seguenti;

nel processo di organizzazione del servizio scolastico si individua il rischio di disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari da parte del dirigente scolastico nella determinazione degli orari finalizzata ad avvantaggiare qualche soggetto. Si mostra così di ignorare che nella scuola rimangono in essere strumenti di trasparenza unici nel sistema delle pubbliche amministrazioni. Infatti, il documento nel quale si dispone l'organizzazione del lavoro è il piano delle attività che, per il personale ATA, viene proposto dal direttore dei servizi generali e amministrativi e adottato dal dirigente, mentre per il personale docente viene proposto dal dirigente e deliberato dal collegio dei docenti (art. 28, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009), talché ridondante appare la previsione della misura di contrasto "programmazione di incontri preventivi collettivi con il personale docente". Si prevede la "pubblicazione, sul sito *internet* della scuola, dei criteri per la definizione degli orari di servizio", mostrando così di ignorare che il piano delle attività costituisce la piattaforma contrattuale del dirigente ai fini della ripartizione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa in sede di contrattazione integrativa ed è quindi ovvio che in sede contrattuale è onere del dirigente sostenere l'organizzazione dell'orario funzionale alla realizzazione dell'offerta formativa e dei servizi della scuola e che il contratto integrativo di istituto contenente tali informazioni è già soggetto a pubblicazione;

nell'ambito del processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane, attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale ATA, le misure di contrasto al rischio corruttivo sono: "definizione, anche attraverso la consultazione con gli organi collegiali, e pubblicazione sul sito *internet* della scuola, dei criteri oggettivi per l'attribuzione di incarichi", "diramazione di circolari esplicative dei criteri", "pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante (art. 18 d.lgs. 33/2013)". Si mostra così di ignorare che gli incarichi aggiuntivi ai quali si riferisce l'art. 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013 non sono quelli derivanti dal quadro del rapporto di lavoro, come la stessa ANAC ha chiarito sul suo sito *internet*: "8.2 Sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 gli incarichi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa? No, in quanto si tratta di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro" e si mostra di ignorare che gli incarichi aggiuntivi elargiti al personale docente e al personale ATA sono a carico dei fondi della contrattazione integrativa;

nel processo di valutazione degli studenti si prevede il rischio di irregolarità nella valutazione dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare particolari studenti in cambio di utilità e di irregolarità finalizzate ad ottenere la promozione di particolari studenti non meritevoli in cambio di utilità, con il quale si mostra di ignorare che i docenti, fino ad oggi, sono detentori di una discrezionalità tecnica, sottoposta al criterio di trasparenza, ma afferente alla loro libertà professionale e che i due eventi rischiosi, peraltro, dal punto di vista della legittimità procedimentale, sono stati oggetto di regolazione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009 che disciplina l'intera materia, compresa la motivazione e la pubblicazione dei criteri valutativi;

premesso ancora che, a parere degli interroganti, relativamente agli adempimenti in materia di trasparenza la delibera ANAC ha operato in modo semplicistico e, ancora, con diverse imprecisioni e contraddizioni in questa materia: 1) l'allegato 2 riprende quanto già esplicitato nel modello relativo alle attività a maggior rischio corruttivo in relazione agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non) e precisa in senso opposto che non possono essere pubblicati i dati relativi a compensi percepiti per incarichi interni al rapporto di lavoro, ma solo gli incarichi extraistituzionali conferiti o autorizzati ai dipendenti; 2) l'incoerenza massima è raggiunta nel quadro "performance". Ad oggi la scuola non redige un piano della *performance* rispondente a tutti i criteri previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Inoltre, non esiste per il personale ATA un sistema di premialità, ma solo compensi accessori legati ad incarichi aggiuntivi funzionali alla realizzazione del servizio. Il miglioramento dell'offerta formativa, appunto, non riguarda la premialità. Il sistema di valutazione

legato a premialità è relativo esclusivamente ai dirigenti e ai docenti, senza, peraltro, essere agganciato ad un piano di *performance*; 3) un quesito finale riguarda la regolazione dei tempi, per come possa un dirigente scolastico predisporre il programma triennale trasparenza e integrità (PTTI) se non viene prima definito dal direttore dell'ufficio scolastico regionale il piano triennale prevenzione corruzione (PTPC). L'ANAC afferma che "la gestione del rischio deve essere svolta in riferimento ai processi amministrati in tutte le istituzioni scolastiche rientranti nella sfera di competenza di ciascun responsabile, cioè del Direttore dell'Ufficio scolastico Regionale. A tal fine, il RPC coinvolge i referenti come sopra individuati e assicura la partecipazione dei dirigenti scolastici del territorio. Affinché la partecipazione dei dirigenti scolastici sia effettiva, il RPC convoca, in accordo con il referente di ambito territoriale, conferenze di servizio finalizzate all'analisi di contesto, all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel Piano regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento",

si chiede di sapere:

quali soluzioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per eliminare gli adempimenti che sono con tutta evidenza un inutile aggravio di lavoro quali di seguito elencati: 1) la ridondante misura di contrasto "programmazione di incontri preventivi collettivi con il personale docente"; 2) l'inutile "pubblicazione, sul sito *internet* della scuola, dei criteri per la definizione degli orari di servizio", dato che il contratto integrativo di istituto contenente tali informazioni è già soggetto a pubblicazione; 3) l'inutile pubblicazione degli incarichi aggiuntivi elargiti al personale docente e al personale ATA a carico dei fondi della contrattazione integrativa; 4) l'inutile richiesta di trasparenza in merito ai criteri di valutazione dei docenti e degli alunni già regolati e previsti da altre leggi; 5) i riferimenti dell'allegato 2 circa la pubblicazione degli emolumenti derivati da incarichi aggiuntivi interni; 6) i richiami al quadro di *performance* che è inesistente nella scuola; 7) l'incoerenza dei tempi, dal momento che si chiede la redazione del PTTI a carico del dirigente scolastico in assenza del PTPC a carico del direttore regionale scolastico, atto quest'ultimo preliminare alla redazione del primo;

quali azioni intenda intraprendere al fine di riservare alla scuola esclusivamente i suoi compiti di istituto per: a) attribuire gli aspetti di vigilanza sui livelli di integrità e di trasparenza ai livelli superiori dell'amministrazione aggregando al PTPC ministeriale un'appendice unica per le istituzioni scolastiche restringendo le aree di rischio, a livello di istituzione scolastica, solo all'ambito della gestione amministrativa; b) attribuire analogamente agli uffici scolastici regionali il PTTI, essendo legato ad un'elencazione rigida di adempimenti, ovviamente semplificati in relazione alla specificità dell'istituzione scolastica; c) sciogliere l'istituzione scolastica che non prevede una fascia funzionale intermedia di supporto alle funzioni dirigenziali, con un solo dirigente, dalla mole indistinta di adempimenti connessi alla corruzione, considerando che la sua missione istituzionale è prendersi cura dell'educazione e della formazione dei giovani; d) provvedere al più presto a definire un codice di comportamento professionale, che, nel più rigoroso rispetto della libertà di insegnamento, valga di per sé a garantire integrità e la trasparenza.

(3-02866)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, PUGLIA, DONNO, SANTANGELO, ENDRIZZI, MORONESE, MORRA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

l'art. 24, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevede che il Consiglio nazionale forense (CNF) è un ente pubblico non economico a carattere associativo ed è soggetto esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia;

l'art. 35, comma 1, lett. *p)*, prevede che il CNF può curare, mediante pubblicazioni, solo l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

l'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevede che "gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società";

nel bilancio di previsione dell'anno 2016, approvato dal CNF nell'adunanza del 10 dicembre 2015, è stato riconosciuto un disavanzo di amministrazione di 1.599.000 euro dovuto alle spese legate al progetto editoriale in corso di attuazione, dato che si è dovuto dotare la Fondazione italiana per l'avvocatura dei relativi importi necessari, fondo coperto con gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti;
tale progetto editoriale è relativo alla pubblicazione del quotidiano generalista e quindi non collegato agli interessi dell'avvocatura, sia cartaceo che *on line*, "Il dubbio";
a tal fine, il Consiglio nazionale forense ha finanziato la Fondazione dell'avvocatura italiana, ente completamente controllato dal CNF e di cui è presidente lo stesso presidente del CNF, come riportato nella "Tabella recante i dati relativi agli enti di diritto privato in controllo del Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33 del 2013", dove si dichiara che la fondazione è finanziata al 100 per cento dal CNF in base al conto preventivo approvato dal comitato direttivo per ciascun anno;
la fondazione ha costituito la Edizioni diritti e ragione Srl, società con unico socio la fondazione per editare "Il dubbio";
tale iniziativa e i primi numeri del quotidiano, di natura del tutto generalista e che segue la linea editoriale del proprio direttore, che nulla ha a che vedere con i valori condivisi dell'avvocatura, hanno suscitato le proteste e lo sdegno di numerosi avvocati italiani;
l'iniziativa deve intendersi non consentita alla luce delle norme sopra riportate e del principio di buon andamento, che nell'attuale crisi di settore vorrebbe una riduzione dei contributi obbligatori a carico degli avvocati italiani per il finanziamento del CNF, contributi determinati dallo stesso CNF ai sensi del citato art. 35 della legge n. 247 nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione ed al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, e non il finanziamento per iniziative che non rientrano negli scopi dell'ente così come determinati dalla legge;
il bilancio preventivo del 2016 reca altresì un aumento delle spese di funzionamento dell'ente da un milione di euro a 2,2 milioni, in quanto i suoi componenti, per la prima volta nella storia dell'ente stesso, hanno deliberato a loro vantaggio dei compensi di cui, a parere degli interroganti, è dubbia la congruità,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti di competenza intenda adottare il Ministro in indirizzo per garantire il rispetto da parte del Consiglio nazionale forense delle norme citate nonché il principio di buon andamento ed amministrazione dell'ente;
se non ritenga necessario avviare le opportune procedure ispettive, al fine di accertare la veridicità dei fatti, nonché dei motivi che hanno indotto al finanziamento, e se reputi idonee e adeguate rispetto alla normativa vigente le citate decisioni assunte dal CNF.
(4-05829)
GIARRUSSO, CRIMI, BERTOROTTA, SANTANGELO, CAPPELLETTI, MORONESE, CASTALDI, LEZZI, DONNO, PAGLINI, PUGLIA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
si apprende da "la Repubblica", cronaca di Palermo, del 28 ottobre 2015, che il Comune di Priolo Gargallo (Siracusa) è stato al centro di un'importante indagine della Procura della Repubblica di Siracusa denominata "Qualunquemente" che ha portato alla contestazione di numerosi reati tra cui l'associazione a delinquere, la concussione, l'abuso d'ufficio, il voto di scambio elettorale, il falso ideologico e materiale, la truffa aggravata e la violenza privata a carico del sindaco di Priolo Gargallo Antonello Rizza, del presidente del Consiglio comunale in carica Beniamino Scarinci, di un ex assessore per le politiche sociali, di 5 dirigenti del Comune, di 3 imprenditori, di un consulente nominato dal Comune, di un ex segretario comunale e di altri soggetti, per un totale di 19 indagati;
tra le condotte contestate vi è quella di avere distratto fondi pubblici, per circa 2 milioni di euro, che sarebbero stati erogati illecitamente in cambio di voti;
considerato che:

l'indagine, avviata nel settembre 2012 dal commissariato di Priolo Gargallo, sarebbe scattata dopo una presunta concussione nei confronti di un funzionario del Consorzio universitario Megara Ibleo;
gli investigatori, successivamente, avrebbero scoperto altri illeciti nella gestione degli appalti del Comune, giungendo a configurare un complesso sistema di scambio tra elargizioni di contributi sociali e promesse di assunzioni da un lato e richiesta del voto dall'altro, tanto da aver portato, secondo la ricostruzione della Procura, alla formazione di un'organizzazione a delinquere complessa ed efficiente, finalizzata a consentire la sistematica commissione di condotte delittuose, quali, segnatamente, il voto di scambio, la concussione elettorale e l'abuso d'ufficio;
secondo l'accusa, sarebbero stati elargiti fondi pubblici, compreso il fondo di riserva, quali sussidi straordinari *una tantum* a favore di soggetti e relative famiglie, nonché nei confronti di persone non in possesso dei requisiti per beneficiarne, al fine di ottenere da loro un ingente numero di voti in occasione delle elezioni regionali dell'ottobre 2012, nonché nelle consultazioni amministrative del giugno 2013;
considerato infine che, secondo quanto riferito dalla stampa, l'inchiesta avrebbe subìto una lunga interruzione di circa un anno a causa del trasferimento del pubblico ministero che la stava istruendo, mentre l'attesa udienza preliminare già fissata, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, per il 17 maggio 2016 sarebbe stata rinviata di ben 5 mesi per un mero vizio procedurale attinente ad una notifica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda disporre un'ispezione presso il Tribunale di Siracusa al fine di verificare le ragioni di quanto accaduto, considerato che, a parere degli interroganti, è doveroso che una così importante inchiesta non si concluda con la prescrizione.
(4-05830)
MORONESE, NUGNES, PUGLIA, GIARRUSSO, SANTANGELO, DONNO, MORRA, LEZZI, CASTALDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
- Premesso che il 24 aprile 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri e la Regione Campania, condividendo la volontà di attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per l'infrastrutturazione del territorio, la realizzazione di nuovi investimenti industriali, la riqualificazione e la reindustrializzazione delle aree industriali, e ogni azione funzionale allo sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio regionale, hanno sottoscritto il patto per lo sviluppo della Regione Campania recante "Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
considerato che:
l'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, prevede che "Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi";
si evidenzia che gli stessi accordi possono contenere indicazioni in merito a: a) le attività e gli interventi da realizzare; b) i tempi e le modalità di attuazione; c) i termini per gli adempimenti procedimentali; d) le risorse finanziarie occorrenti per la progettazione, realizzazione o completamento degli interventi; e) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;
il decreto legislativo n. 88 del 2011, e successive modifiche e integrazioni, definisce le modalità per l'individuazione e la realizzazione degli interventi, la destinazione e l'utilizzazione delle risorse aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione territoriale, rimuovendo gli squilibri socio-economici e amministrativi nel Paese;
considerato altresì che:
la Presidenza del Consiglio dei ministri, come si evince dal patto, intende attivare, d'intesa con la Regione, un processo di pianificazione strategica con l'obiettivo di: 1) assicurare la realizzazione degli interventi strategici e qualificanti per il territorio, monitorando ed accelerando l'attuazione degli

interventi già in corso; 2) avviare gli interventi strategici già compresi nella piattaforma progettuale territoriale, anche attraverso lo snellimento dei processi tecnici ed amministrativi; 3) assicurare la progettazione di nuovi interventi considerati strategici per la specifica area territoriale;
il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali materiali e immateriali, assicurare la qualità di spesa, garantire il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti implicati nel processo di pianificazione strategica, intende promuovere le misure di attuazione rafforzata degli interventi avvalendosi dell'Agenzia della coesione territoriale per il monitoraggio sistematico e continuo degli interventi e di Invitalia quale soggetto attuatore, salvo quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici, ai sensi della normativa vigente;
gli interventi infrastrutturali si pongono l'obiettivo di migliorare la mobilità per lo sviluppo delle imprese e dei territori, realizzare gli interventi su strade e ferrovie funzionali allo sviluppo economico con una finalità di coesione e pari accessibilità alle diverse aree regionali;
l'importo complessivo degli interventi previsti nel patto, nell'ambito dell'area infrastrutturale, ammonta ad oltre 3,517 miliardi euro;
considerato inoltre che:
con particolare riferimento alla mobilità per l'area napoletana, il 16 maggio 2016 è stato presentato il "Rapporto sulla mobilità nell'area napoletana" realizzato da Unione industriali di Napoli e Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno);
si delinea un quadro delle principali infrastrutture previste, con l'indicazione per ciascuna opera degli importi stimati per la realizzazione, le risorse effettivamente disponibili, il fabbisogno residuo, gli eventuali importi programmati;
dall'analisi complessiva emerge un ammontare per la realizzazione di tutte le opere previste pari a 13,938 miliardi di euro, a fronte del quale vi sarebbe una disponibilità di 7,784 miliardi di euro (55,84 per cento). Il fabbisogno residuo è pari a ben 6,154 miliardi di euro, di cui solamente 526 milioni programmati a diverso titolo;
con riferimento alle singole opere, la situazione di maggiore incertezza riguarda le opere di competenza di Ferrovie dello Stato e RFI-Rete ferroviaria italiana, per le quali, a fronte di un importo complessivo pari a 5,720 miliardi di euro, vi è una disponibilità effettiva di soli 1,973 miliardi (34,50 per cento), con un fabbisogno residuo di 3,747 miliardi di euro, di cui programmati 208 milioni di euro;
la quasi totalità (5,205 miliardi di euro, pari al 91 per cento) dell'importo complessivo delle opere di competenza RFI riguarda la tratta campana della linea alta velocità-alta capacità Napoli-Bari, per la quale sono effettivamente disponibili solamente 1,666 miliardi di euro, con un fabbisogno residuo di ben 3,539 miliardi di euro;
considerato infine che, ad avviso degli interroganti:
dalla comparazione tra patto per lo sviluppo della Regione Campania ed il rapporto citato, si evince che il patto prende in esame un numero limitato di opere ed ha per oggetto solo un sottoinsieme di quelle prese in considerazione nel rapporto, come risulta anche dal fatto che i rispettivi importi relativamente agli interventi complessivamente intesi nell'ambito delle infrastrutture sono molto diversi: 3,517 miliardi di euro, di cui già assegnati 1,797 miliardi, nel patto, 13,938 miliardi di euro nel rapporto;
tuttavia, come si osserva nel rapporto: «il Patto riferisce le azioni in questione ad una "strategia di azioni sinergiche e integrate" certamente indispensabile e di cui da tempo si avverte la necessità, ma i cui contenuti non vengono delineati nel Patto stesso che si limita ad affermare che "la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende attivare d'intesa con la Regione Campania un processo di pianificazione strategica". In sostanza è come se la "strategia" venisse assunta non come un *a priori* rispetto al quale modulare le azioni attuative, ma come l'esito *ex post* delle azioni stesse. Detto in altri termini, sembra affermarsi non una "politica di programmazione" ma una "logica del fare" che, in quanto tale, non dice quale sia l'assetto complessivo del territorio e delle sue componenti che si intende perseguire ad un

determinato orizzonte temporale»;
confrontando, in particolare, 10 opere presenti in entrambi i documenti, il fabbisogno residuo totale nel rapporto viene indicato in 1,4 miliardi di euro e nel patto per la Campania in soli 383 milioni di euro. Il patto assegnerebbe minori risorse a diverse opere ad esempio: linea 6 della metropolitana, acquisto di materiale rotabile ferroviario, nodo ferroviario di Napoli,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda adottare, al fine di attivare il processo di pianificazione strategica per la Regione Campania e quali siano i tempi previsti;
come intenda supportare la Regione Campania nella realizzazione delle opere infrastrutturali;
se l'importo complessivamente rilevato dal rapporto in merito alle opere corrisponda al vero;
quali siano le motivazioni che giustificano uno scostamento tra gli importi contenuti nel piano e nel rapporto, seppure riferiti alle stesse opere;
se siano previste ulteriori fonti di finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture stesse;
se ed in che modo intenda rendere noti i dati relativi ad un effettivo e puntuale monitoraggio delle risorse già stanziate o programmate.
(4-05831)
SIMEONI, VACCIANO, FUCKSIA - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:
il tema di un presunto negoziato tra apparati dello Stato ed esponenti di primo piano della mafia viene periodicamente ripreso a partire dagli anni '90, ed ampiamente illustrato nel saggio "L'altra trattativa" di Massimiliano Amato. Invero, tale trattativa sarebbe emersa anche nei verbali recentemente desecretati dalla Camera dei deputati, il 31 ottobre 2015, in merito alle rivelazioni rilasciate dal *boss* Carmine Schiavone nel 1997;
anche la giornalista, ed ora senatrice, Rosaria Capacchione, in un articolo apparso su "Il Mattino", avrebbe riportato la notizia dell'avvenuto incontro in una "villa" nelle disponibilità dei servizi segreti a Gaeta (Latina), tra questi ultimi, esponenti di altre istituzioni dello Stato ed appartenenti alla criminalità organizzata. La Direzione distrettuale antimafia di Napoli, all'epoca coordinata dal procuratore Cafiero De Raho, avrebbe disposto, a seguito della pubblicazione dell'articolo, l'avvio di un'indagine in merito da parte del Ros dei Carabinieri;
invero, nel suo articolo, la Capacchione, il 25 febbraio 2011, denunciava un possibile giro di affari incentrato sulla gestione e smaltimento dei rifiuti nei territori del basso Lazio, nonché di un'inquietante accordo tra Stato e Casalesi, sulla base delle dichiarazioni rese dall'ex sub commissario all'emergenza rifiuti Giulio Facchi. Questi avrebbe, inoltre, confermato ai pm Federico Cafiero De Raho, Catello Maresca ed Alessandro Milita l'incontro a Gaeta con 3 agenti in forza al Sisde che, nel 2003, lo avrebbero individuato quale loro interlocutore istituzionale per informarsi, altresì, dell'eventuale infiltrazione criminale all'interno della gestione dello smaltimento dei rifiuti;
Facchi avrebbe inoltre riferito che prima di lui altri funzionari e referenti istituzionali della struttura commissariale si sarebbero incontrati con diversi uomini dei servizi segreti, in una circostanza, sembrerebbe anche con Antonio Bassolino: "Fu io a fissare quell'incontro visto che in altre occasioni mi ero incontrato con un altro funzionario, almeno tre quattro volte, l'agente A.C. Sono certo che i servizi, dopo il 2004, riuscirono alla fine a piazzare un loro uomo all'interno del commissariato, una persona che era già stata consulente di un consorzio casertano", come riportato da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 5 febbraio 2011;
pertanto, stando alle dichiarazioni rese da Facchi, un agente degli apparati di sicurezza, già impiegato in precedenza in uno dei consorzi di bacino del casertano, probabilmente il Ce2 o il Ce4, avrebbe lavorato direttamente nell'ufficio del commissario per l'emergenza rifiuti, durante la gestione Catenacci;
in tale contesto, sarebbero dunque avvenuti almeno 2 incontri tra il reggente del *clan* dei Casalesi, Michele Zagaria, all'epoca ancora latitante. Incontri durante i quali, in cambio della *pax* sociale, la camorra avrebbe chiesto ed ottenuto una contropartita economica sotto forma di appalti, nonché di affidamento di servizi;

ad avvalorare ulteriormente le tesi esposte dall'ex subcommissario, anche alla luce delle dichiarazioni del pentito Schiavone, vi sarebbe un articolo apparso su "il Fatto Quotidiano" del 13 dicembre 2014, ove, sotto il titolo "Mafia Capitale e la palude di Latina: tra omertà e minacce, indagare non si può", veniva riportata l'audizione del magistrato Michele Prestipino presso la Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie, nella quale egli evidenzia le difficoltà riscontrate nel prosieguo di indagini rispetto al fenomeno mafioso locale, anche in virtù della presenza di taluni oscuri personaggi che sarebbero stati in possesso di intercettazioni secretate, millantando, forse, una presunta appartenenza ad organismi dei servizi segreti;

ancora, la Procura distrettuale antimafia di Roma, nella relazione del 2009, sottolineava la parcellizzazione delle indagini afferenti ai fatti criminosi che interessavano tutte le province del basso Lazio, impedendo, in tal modo, di fatto, l'acquisizione di elementi che indicassero incontrovertibilmente la presenza della criminalità organizzata sul territorio, favorendone, contestualmente, il progressivo radicamento. Ed invero, come si legge nel documento, la Procura distrettuale sottolinea come "appare utile realizzare un efficace coordinamento con le Procure circondariali, soprattutto Latina e Frosinone. Gravi episodi - gambizzazioni, incendi, attentati - si realizzano infatti quasi quotidianamente in quei territori, ma vengono rubricati, e trattati, come fatti di criminalità comune";

in merito alla sistematica derubricazione presso la Procura di Latina dei reati associativi di stampo mafioso, in ordine, specialmente, al mancato scioglimento del Comune di Fondi per infiltrazioni del *clan* 'ndranghetista dei Tripodo, i pm della Direzione distrettuale antimafia di Roma, Diana De Martino e Francesco Curcio, si sarebbero espressi, secondo quanto risulta agli interroganti, nell'ambito dell'inchiesta da loro condotta a proposito della Procura di Latina, in termini molto duri, arrivando a sostenere che nella maggioranza dei casi le diverse autorità giudiziarie di detto distretto avrebbero proceduto alla derubricazione dei reati oggetto di indagine, da delitti connotati dallo stampo mafioso a fatti di comune criminalità;

considerato che:

a parere degli interroganti, ferma restando l'intenzione di non entrare nel merito di procedimenti in corso presso la Procura di Latina nell'ambito del "sistema Sperlonga", desta preoccupazione, sulla base di quanto si è avuto modo di apprendere in particolare dalla stampa locale, la constatazione che plurime ipotesi di reato quali abusi edilizi, lottizzazioni abusive, illeciti della pubblica amministrazione continuino ad essere perseguiti quali reati comuni ed analizzati singolarmente, invece di essere inquadrati in un più ampio sistema criminale, ormai organico sul territorio;

l'estensione di tale sistema criminale, peraltro, starebbe drammaticamente interessando l'intera regione del basso Lazio, comprendendo anche la zona turistica a nord di Sperlonga nota come "Salto di Fondi", tanto è vero che, nel corso degli anni, si assisterebbe sempre più frequentemente, come puntualmente riportato da numerosi articoli di stampa, avvalorati dalle ripetute dichiarazioni pubbliche di amministratori e politici locali, all'acquisto di ingenti appezzamenti di terreno da parte di cittadini campani non di rado aggravati da precedenti penali, anche di natura mafiosa, ove sorgerebbero, tra l'altro, lussuosi agriturismi, assiduamente frequentati sia da politici locali e nazionali sia da ex generali e magistrati. Tali frequentazioni ingenerano negli interroganti forti perplessità, in particolare stante la presenza di soggetti di cui si ipotizza l'appartenenza a *clan* camorristi, nello specifico dei *clan* Gaglione-Moccia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, intraprendere idonee iniziative, affinché siano condotte indagini approfondite al fine di verificarne la veridicità;

se non intendano disporre l'invio di commissari ministeriali, al fine di verificare la presunta esistenza, sul territorio delle province di Latina e Frosinone, di una *lobby* affaristico-istituzionale o politico-malavitosa atta a condizionare l'attività istituzionale;

se, in virtù delle dichiarazioni rese dal magistrato Prestipino, dall'ex subcommissario Facchi e dal

pentito Schiavone, nonché sulla base della relazione della Procura distrettuale antimafia di Roma, il Ministro della giustizia non ritenga necessario attivare procedure ispettive o di verifica, nonché, qualora sussistessero gli estremi e nei limiti delle proprie competenze, proposte disciplinari a carico della Procura di Latina, con particolare riguardo alle presunte e indebite derubricazioni o parcellizzazioni di reati di competenza della Direzione distrettuale antimafia verificatesi presso gli uffici giudiziari pontini.

(4-05832)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la farmacovigilanza, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, comprende il complesso di tutte le attività pubbliche o di rilevanza pubblica finalizzate a valutare in maniera continuativa le informazioni relative al controllo e alla sicurezza dei farmaci in modo da assicurare, per tutti i medicinali in commercio, un rapporto tra beneficio e rischio favorevole alla salute dei cittadini;

il monitoraggio costante, dunque, consente di effettuare una corretta valutazione dell'efficacia e della sicurezza dei farmaci e di segnalare le eventuali reazioni avverse o le interazioni fra farmaci osservati sul territorio in modo da evidenziare, rivalutandoli, eventuali medicinali pericolosi o dotati di un rapporto fra rischio e beneficio assolutamente sfavorevole per i pazienti;

la rete nazionale di farmacovigilanza, attiva dal 2001 e gestita dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), garantisce la raccolta e la gestione delle segnalazioni e la diffusione delle informazioni sulla sicurezza dei farmaci diramate attraverso un *network* che coinvolge anche le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le unità sanitarie locali, gli ospedali, gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, le aziende farmaceutiche e tutti coloro che i professionisti e le strutture che operano nei settori della sanità o in collegamento con il Servizio sanitario nazionale;

premesso, inoltre, che:

in data 4 febbraio 2015, la Regione Puglia ha indetto un avviso pubblico di selezione per il conferimento di 24 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per esperti di farmacovigilanza a supporto del Centro regionale di farmacovigilanza della durata di 2 anni;

nell'avviso di selezione, inoltre, è evidenziata la disponibilità della somma di 1.707.881,18 euro già impegnata a destinazione vincolata per la farmacovigilanza;

al termine di un complesso *iter* procedurale, approvate le graduatorie, ai vincitori della selezione, convocati per l'accettazione dell'incarico lo scorso 20 gennaio 2016, veniva inspiegabilmente e immotivatamente comunicato il rinvio a data da destinarsi della firma del contratto;

all'interrogante risulta che, ad oggi, i vincitori, tutti professionisti cui è stato evidentemente cagionato pregiudizio oltre al danno morale ed economico, attendono ancora di essere convocati per la formalizzazione degli esiti della selezione e poter, quindi, espletare l'incarico professionale;

considerato che:

il servizio di farmacovigilanza in Puglia, attivo dal 2000 al 2014, si trova, oggi, anche per carenza di personale, nell'impossibilità di offrire un servizio pubblico completo, efficace ed esaurientemente adeguato con inevitabili gravi disagi e rischi per la salute dei cittadini pugliesi;

il decreto del Ministero della salute 30 aprile 2015, recante "Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228" recepisce le direttive europee che hanno innovato il complesso di norme che regolano le modalità di monitoraggio della sicurezza dei farmaci, amplia le competenze delle autorità regolatorie e impone nuovi obblighi alle aziende farmaceutiche;

l'articolo 14 stabilisce che le Regioni, avvalendosi anche di appositi centri regionali di farmacovigilanza adeguatamente organizzati e strutturati, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla diffusione delle informazioni al personale sanitario e alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza sviluppando azioni mirate al monitoraggio della sicurezza dei medicinali. Le Regioni collaborano inoltre a fornire i dati sui consumi di medicinali mediante programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei medicinali a livello regionale;

considerato, inoltre, che la Regione Puglia dovrebbe dare seguito alle assunzioni dei vincitori del concorso sia per dotare dell'organico previsto il servizio di farmacovigilanza, come espressamente indicato nel bando, sia per garantire i diritti e il merito di coloro i quali, partecipando alla selezione con profusione di energie e di risorse economiche, sono risultati vincitori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se risultino i motivi o le problematiche per le quali la Regione Puglia non ha ancora dato seguito alle assunzioni dei vincitori esperti di farmacovigilanza del concorso;

se le somme stanziate e vincolate a copertura di tali assunzioni siano ancora disponibili, ovvero quali siano i motivi per i quali non sono più disponibili e a quali esigenze siano state destinate e per responsabilità di chi;

se risulti che il Centro regionale di farmacovigilanza della Regione Puglia sia adeguatamente organizzato e strutturato e stia rispettando le disposizioni di legge sulla sicurezza dei farmaci a garanzia e tutela della salute della cittadinanza pugliese;

se risulti che l'attività di farmacovigilanza in Puglia sia interrotta ovvero se risulti la prosecuzione dell'attività di farmacovigilanza e quali e quante siano le risorse umane ad essa destinate e con quali profili di professionalità;

se risultino casi di rischio per la salute dei cittadini in Puglia derivanti da eventuali mancati controlli sulle reazioni avverse dei farmaci;

se e quali provvedimenti intenda intraprendere, e in quali tempi, al fine di consentire che i professionisti esperti di farmacovigilanza vincitori del concorso e non ancora assunti dalla Regione possano sottoscrivere l'accettazione del contratto e ottenere il ristoro dei danni patiti.

(4-05833)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02864, del senatore Cardiello, sull'aumento della criminalità ad Eboli (Salerno);

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02866, della senatrice Petraglia ed altri, sulle linee guida dell'ANAC contro la corruzione nelle istituzioni scolastiche;

13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02863, della senatrice Fasiolo, sui danni derivanti dall'inquinamento acustico.

1.5.2.3. Seduta n. 632 (pom.) del 24/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

632a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 19 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,33)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1324) ***Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale***

(154) ***BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione***

(693) ***MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265***

(725) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie***

(818) ***SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251***

(829) ***BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie***

(833) ***D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo***

(Relazione orale) **(ore 16,34)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1324, con il seguente titolo: *Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*

Stralcio dell'articolo 9 e degli articoli da 11 a 25 del testo originario del disegno di legge

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 maggio è stata respinta una questione sospensiva, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica della relatrice e del rappresentante del Governo e sono stati approvati gli articoli 1, 2 e 3.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1324, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Poiché l'emendamento 3.0.200 è stato ritirato e l'emendamento 3.0.201 è stato trasformato in un ordine del giorno, chiedo alla relatrice e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sull'emendamento 3.0.203 e sull'ordine del giorno G3.0.201.

DE BIASI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3.0.201 e parere contrario sull'emendamento 3.0.203.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.201 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 3.0.203, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, vorrei trasformare l'emendamento 3.0.203 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimersi sulla richiesta testé avanzata.

DE BIASI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulla trasformazione dell'emendamento 3.0.203 in ordine del giorno. Si tratta di emendamenti che, trasformati in ordine del giorno, attengono alla stessa area di ragionamento (non allo stesso ragionamento). Penso sia giusto dare alla Camera dei deputati, in sede di seconda lettura, una indicazione tramite un ordine del giorno.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, condivido il parere favorevole sulla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.0.203.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, desidero aggiungere la firma - se mi è consentito - all'ordine del giorno G3.0.203. Come ha giustamente sostenuto la Presidente della 12a Commissione, nonché relatrice, vorrei che il contenuto dell'emendamento che è stato testé trasformato in ordine del giorno arrivasse come un segnale puntuale e preciso alla Camera dei deputati. In effetti, non si tratta di un riconoscimento per meriti speciali, ma si tratta di disciplinare i percorsi formativi e la definizione dei profili delle prestazioni che vengono erogate dai dottori in scienze delle attività motorie e sportive a garanzia primaria della salute pubblica. Credo che sia questa l'occasione per colmare un vuoto normativo e per fare un passo in avanti affinché i profili di garanzia che derivano dalle norme che disciplinano la regolamentazione delle prestazioni professionali possano andare nella direzione di riconoscere senz'altro un'attività notoriamente ormai consolidata nell'ambito del panorama sanitario, ma anche nella direzione primaria di garantire i cittadini. È questo il motivo per il quale esprimo il mio parere assolutamente positivo.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sottoscrizione.

Senatore Romani, è soddisfatto?

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, mi ritengo soddisfatto. Per completare il discorso, vorrei aggiungere che questa settimana c'è il Wellness week in Emilia-Romagna, un appuntamento che propone 300 interventi all'insegna dello sport, della nutrizione, dell'arte e della cultura. Questa settimana è dedicata soprattutto al benessere e ai sani stili di vita e ha, tra gli appuntamenti di rilievo, la giornata di formazione per i medici di medicina generale della Romagna, che tratteranno della prescrizione dell'esercizio fisico in ricetta medica per la prevenzione e la terapia delle principali malattie croniche. Ritengo che questa sia un'ulteriore manifestazione di quanto sia importante l'esercizio fisico ben fatto come prevenzione delle patologie e delle malattie. Questo è ormai scientificamente provato, quindi il fatto che questo emendamento sia stato trasformato in un ordine del giorno mi fa sperare che finalmente si continui a ragionare di questo e non cada tutto nell'oblio per altri vent'anni.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'ordine del giorno G3.0.203.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, anch'io vorrei aggiungere una considerazione sul fatto di istituire una nuova figura professionale sanitaria. Per questo c'è già l'articolo 5 della legge n. 43 del 2006, quindi è sufficiente fare in modo che il suo dettato venga messo in pratica in tutte le sue consequenzialità e attività e che, dunque, la citata professione sanitaria possa essere riconosciuta. Secondo me non occorre creare un'ulteriore deroga, ma sarebbe sufficientemente rispettare la legge vigente. *(Applausi della senatrice Fucksia)*.

PRESIDENTE. Quindi è assolutamente adeguato lo strumento dell'ordine del giorno.

La Presidenza prende atto che anche il senatore Molinari sottoscrive l'ordine del giorno G3.0.203, che essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

DE BIASI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei precisare che si intende con la formulazione: «a valutare l'opportunità di». Vorrei che fosse chiaro questo punto, perché vedo che le argomentazioni sono molto diverse rispetto al testo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

SPILABOTTE *(PD)*. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 4.200 e chiedo se è possibile trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Mi scusi senatrice, ma l'emendamento propone di sopprimere l'articolo.

SPILABOTTE *(PD)*. L'ordine del giorno si aggancerebbe al comma 1 dell'articolo 4. Non sarebbe più un emendamento soppressivo, ma un ordine del giorno che si aggancerebbe al comma 1 dell'articolo 4. Potrei consegnare il testo su cui il rappresentante del Governo e la relatrice potrebbero esprimersi.

PRESIDENTE. Senatrice, qualunque trasformazione è possibile, ma mi sembra difficile trasformare un emendamento soppressivo in un ordine del giorno.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G4.100 è molto semplice. Nell'ambito del riordino delle professioni sanitarie ausiliarie, occorre considerare che alcune sono normate con disposizioni molto vecchie, come la legge n. 403 del 1971 e altre ancora. L'ordine del giorno chiede quindi che in tale ambito di riforma si tengano in considerazione anche queste vecchie figure ausiliarie, in maniera tale da perfezionare il quadro nel suo complesso.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

DE BIASI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.201 e 4.500, perché c'è già un testo della relatrice sullo stesso argomento; il parere è altresì contrario sugli emendamenti 4.202 e 4.0.201. Accetto la riformulazione proposta dalla 5a Commissione per l'emendamento 4.0.200 (testo corretto). Infine, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G4.100, a condizione che nel dispositivo le parole: «a procedere» vengano sostituite con le seguenti: «a promuovere», nonché sull'ordine del giorno G4.0.202.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.500, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

STEFANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,46, è ripresa alle ore 16,54).

Invito i colleghi a prendere posto dovendosi procedere a votazione elettronica.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.500, presentato dal senatore Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.201.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.201, presentato dal senatore Scilipoti Isgrò.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.202, presentato dal senatore Scilipoti Isgrò.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Poiché il presentatore accoglie la proposta di riformulazione, l'ordine del giorno G4.100 (testo 2), essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, l'articolo 4 è estremamente importante in quanto va a istituire la definizione della professione dell'osteopata.

A questo punto bisogna dire che con questo articolo si va in deroga all'articolo 5 della legge n. 43 del 2006. Questa legge è molto chiara e già prevede l'istituzione di nuove professioni sanitarie. Essa traccia un percorso ben preciso. Innanzitutto al comma 1 dell'articolo 5 afferma che l'individuazione di nuove professioni sanitarie avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie, ovvero per iniziativa dello Stato o delle Regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

Il secondo comma del medesimo articolo fa riferimento a un accordo della Conferenza Stato-Regioni, che definisce il titolo professionale e l'ambito di attività. Il terzo comma subordina l'individuazione delle nuove professioni sanitarie ad un parere tecnico scientifico del Consiglio superiore di sanità. Il quinto comma afferma che le funzioni caratterizzanti le nuove professioni non devono essere parcellizzate e sovrapporsi alle funzioni delle professioni già esistenti.

In questo caso quindi, ripeto, esiste già una legge molto precisa. Noi del Movimento 5 Stelle riteniamo perciò che quella legge debba essere osservata e che sia inutile fare delle deroghe, come questa e come le altre che vedremo successivamente.

La nostra contrarietà a questo articolo, sul quale esprimeremo un voto contrario, non sta nella sostanza di quanto esso propone, ma sul metodo con il quale si vuole raggiungere l'obiettivo. È una precisazione importante, che appunto voglio resti agli atti.

DE BIASI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI, *relatrice*. Signor Presidente, sul tema che è stato citato desidero che rimanga agli atti che noi istituiamo la figura professionale dell'osteopata, non secondo le richieste del senatore Volpi, ma con un emendamento, diventato testo, votato in Commissione. Un emendamento importante, che ha visto la convergenza del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute.

Si istituisce una professione attraverso la definizione di un percorso di laurea triennale, con il mandato ai Ministeri a definire, in sede di attuazione, i profili formativi e professionali.

Lo dico, signor Presidente, perché c'è stata molta polemica su questo argomento.

Ritengo sia un passo importante. Noi validiamo ciò che già c'è nella società, dando però garanzie e uniformità di formazione dell'osteopata rispetto alle altre professioni sanitarie.

Credo si tratti di un passo in avanti perfino di civiltà, perché in questo modo tutto sarà legale e legato agli albi e tutti potranno svolgere la propria professione in totale autonomia e sicurezza, soprattutto per i pazienti. *(Applausi delle senatrici Bianconi, Dirindin e Rizzotti)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.200 (testo 2), presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.0.201 è improcedibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.0.202 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DE BIASI, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.200, presentato dalla senatrice Anitori, fino alle parole «dell'Ordine dei biologi».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.201.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.202, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, sarò molto breve.

In tutto il provvedimento si rivedono i percorsi formativi e, in particolare, gli istituti di riferimento e pratica per la formazione della specializzazione non vengono più limitati agli istituti universitari, ma - giustamente - ampliati così da ricomprendere anche altri ospedali come l'IRCCS e altre strutture del Servizio sanitario nazionale.

Ciò va benissimo, però occorre evitare il rischio che gli specializzandi, anziché essere formati, vengano posti a colmare delle lacune di personale senza imparare assolutamente nulla. Infatti, ci sarà l'accaparramento allo specializzando come figura utile su cui scaricare lavoro, con il rischio che il chirurgo della mano che si specializza all'ospedale di Modena ha la possibilità di assistere a dieci interventi alla mano al giorno, a differenza di colui che si specializza in ortopedia e chirurgia della mano in un ospedale sperduto, che non ne vedrà neanche uno l'anno.

Con l'emendamento 7.200 pertanto sottolineo, in primo luogo, l'importanza di definire criteri validati di offerta formativa, ovverosia criteri stringenti secondo cui lo studente, già medico, specializzando di medicina può formarsi. In secondo luogo, evidenzio l'importanza del monitoraggio delle *performance* assistenziali delle strutture afferenti alle reti formative integrate: che non sia quindi il monitoraggio fittizio del libretto verde, dove si scrivono cose inventate, perché la specializzazione l'abbiamo fatta e sappiamo come funziona.

Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999, gli specializzandi in tanti anni hanno istituito comitati e organizzazioni per vedere validati i loro diritti; ci sono contenziosi aperti per uniformare la formazione del medico specialista alle direttive europee. Con questo emendamento si dice in realtà di rispettare i criteri europei e di valutare la qualità della formazione, affinché non sia fittizia ma di fatto.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.201 è improponibile.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 7.200.

DE BIASI, *relatrice*. Esprimo parere contrario.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere è conforme a quello della relatrice, ma vorrei anche dire alla senatrice Fucksia che c'è uno specifico tavolo, al quale partecipano MIUR, Ministero dell'economia, Ministero della salute e Regione, che sta lavorando, sulla base dell'articolo 22 del Patto della salute, esattamente su quelle questioni. Quella è l'occasione giusta per riformare in maniera ordinata tutta la materia.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo studenti e docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Garfagnana» di Castelnuovo Garfagnana, in provincia di Lucca. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1324 , 154 , 693 , 725 , 818 , 829 e 833 (ore 17,08)

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 7.200 in realtà è stato numerato in tal modo perché le disposizioni in esso contenute nella prima stesura del disegno di legge riguardavano l'articolo 7. Tuttavia, l'inserimento di nuovi articoli rispetto al testo originario, ha fatto sì che sia l'articolo 10 nel testo proposto dalla Commissione ad avere come titolo: «Disposizioni in materia di formazione medica specialistica», ragion per cui a quell'articolo la proposta emendativa deve essere riferita. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. Senatore Gaetti, lei ha perfettamente ragione. Resta comunque la contrarietà della relatrice, del rappresentante del Governo e della 5a Commissione.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 7.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.0.200 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti

che invito i presentatori ad illustrare.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Desidero illustrare l'emendamento 10.200, in cui si dispone: «restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni». Il comma in oggetto dispone che possano essere definite ulteriori modalità di attuazione per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno del Sistema sanitario nazionale. Con questa norma c'è la forte preoccupazione che, non risolvendo affatto la criticità della formazione specialistica, si avalli l'utilizzo degli specializzandi per supplire alle carenze

di organico del Sistema sanitario nazionale, creando così un ulteriore ostacolo all'accesso al mondo del lavoro per i medici neospecialisti. Supplire quindi alle gravi carenze di organico del Sistema sanitario nazionale attraverso i medici in formazione specialistica, che di fatto andrebbero a svolgere mansioni assumendosi responsabilità proprie del personale strutturato, è in palese contrasto con il principio di non sostituibilità del personale di ruolo, sancito dall'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999.

L'emendamento 10.201 dispone: «Il rapporto tra medici in formazione specialistica e personale strutturato dirigente medico non può essere inferiore al rapporto di uno a sette» .

FUCKSIA *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, desidero sottoscrivere l'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti si intendono illustrati. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE BIASI, *relatrice*. Sugli emendamenti 10.100, già emendamento 7.200, e 10.200 esprimo parere contrario. Sull'emendamento 10.201 la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Desidero infine spiegare brevemente le ragioni dell'emendamento 10.500, che dispone la soppressione dei commi 3 e 4. Abbiamo discusso in Commissione, trovando un consenso molto ampio, di un argomento di straordinaria importanza: la formazione specialistica dei medici e la relazione fra la formazione universitaria e le Regioni. Speravamo che la contrarietà originaria della Commissione bilancio potesse nel frattempo attenuarsi e trasformarsi in un parere favorevole. È importante, tuttavia, sapere perché la Commissione bilancio ha dato parere contrario, non per un problema ad essa relativo ma - come risulta dal Resoconto dell'intervento del vice ministro Morando in Commissione - per la diversità di vedute interpretativa e di valutazione tra il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È lo stesso ragionamento che porta, nella discussione sull'articolo 22 del cosiddetto Patto per la salute, una certa stasi nel dibattito, esattamente per gli stessi identici motivi. Lo facciamo con enorme dispiacere, ma non possiamo che adeguarci, come è giusto che sia, al parere della Commissione bilancio.

Ci tenevo però a dire che mi auguro che l'argomento venga ripreso dal Patto per la salute, perché non possiamo continuare a pensare che i nostri medici possano vedere una persona in carne ed ossa, malata, un paziente, dopo 30 anni. Francamente siamo fuori dal mondo!

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice e confermo l'impegno del Governo a procedere speditamente sull'articolo 22 del Patto per la salute, che dovrebbe chiarire una materia non semplice, ma sulla quale stiamo lavorando operosamente, come sa la presidente De Biasi. *(Applausi della senatrice Bianconi)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 10.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FUCKSIA *(Misto)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.200.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo

mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.200, presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 10.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.201, presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.500, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DE BIASI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.200, mentre sugli emendamenti identici 11.201 e 11.202 esprimo parere favorevole. Sull'emendamento 11.203 esprimo parere contrario, così come sull'emendamento 11.0.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.200.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.200, presentato dalla senatrice Anitori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.201, presentato dalla senatrice Anitori, sostanzialmente identico all'emendamento 11.202, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.203, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 11.0.200 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DE BIASI, *relatrice*. Signor Presidente, l'emendamento 12.200 è stato ritirato. Sull'emendamento 12.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, esprimo parere contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.202. Invito a ritirare l'emendamento 12.0.200 e a trasformarlo in ordine del giorno, così come l'emendamento 12.0.202, mentre sull'emendamento 12.0.201 esprimo parere contrario.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, questi ordini del giorno sono lettere indirizzate alla Camera dei deputati e allora vorrei recuperare le ragioni, che in modo puntuale e preciso, sono state esposte nella scorsa seduta dal collega senatore Zizza in ordine a questi due emendamenti, sui quali si sono espressi poc'anzi la relatrice ed il rappresentante del Governo, esprimendo relativamente ad uno, il 12.0.201 parere contrario e sull'altro, il 12.0.202, la disponibilità ad accoglierlo se trasformato in un ordine del giorno.

Chiedo quindi di aggiungere la firma all'ordine del giorno G12.0.202, volendo che resti agli atti parlamentari una traccia, se fosse possibile, che esalti anche in parte il senso e le ragioni del giusto e appassionato intervento svolto dal senatore Zizza in relazione a un capitolo particolarmente importante, rimasto irrisolto nella precedente legislatura e che non vorremmo rimanesse irrisolto in questa. Quella che ancora oggi, dopo centoquattro anni, viene considerata un'arte ausiliaria dello Stato dovrebbe ottenere un riconoscimento non già per il distintivo che deve mettersi una categoria che si costituisce in ordine, ma per i progressi tecnico-scientifici che nell'ambito dell'ottica e dell'optometria sono stati conseguiti.

Tali ragioni inducono a disciplinare in modo puntuale e preciso i requisiti formativi, anche per evitare che prolifichino o proliferino le scuole di formazione, che fanno *business* attorno a questi percorsi formativi senza i necessari livelli di validazione, che invece meritano di essere ben disciplinati e puntualmente riconosciuti, al fine di un maggiore livello di tutela della salute dei cittadini.

FUCKSIA *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G12.0.202.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

L'emendamento 12.200 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.201 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.202.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.202, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 12.0.200 e 12.0.202 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G12.0.200 e G12.0.202, che essendo stati accolti dal Governo, non verranno posti ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.0.201 è improcedibile.

Metto ai voti la proposta di stralcio S.100, presentata dalla Commissione.

È approvata.

Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio S.100, riferita all'articolo 9 e agli articoli da 11 a 25 del testo originario del disegno di legge, le disposizioni ivi contenute confluiranno in un autonomo disegno di legge, che sarà immediatamente deferito alle competenti Commissioni parlamentari.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento, ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G13.200, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DE BIASI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13.200 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

FUCKSIA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, naturalmente il voto sarà favorevole ma con molte riserve. Infatti, erano stati presentati emendamenti molto puntuali, incisivi, che avevano un senso e avrebbero meritato attenzione e che invece sono stati stralciati o non approvati. In particolare, in un disegno di legge che riformula la sperimentazione clinica delle fasi da zero a cinque, si potevano rivedere dei percorsi che contemplassero anche tutto ciò che riguarda la sperimentazione alternativa all'utilizzo di animali. Trovo veramente miope non indicare questa via, sempre più riconosciuta a livello internazionale e che potrebbe rappresentare per l'Italia motivo di vanto nonché una spinta economica.

Nello stesso tempo, evidenzio il fatto che si è lavorato ad un provvedimento complesso (anche se alcune parti sono state stralciate), che da una parte tratta di ricerca e dall'altra di riorganizzazione degli ordini. A proposito degli ordini, trovo anacronistica e in contrasto con le riforme che stiamo approvando la prospettiva provinciale; non capisco davvero questa insistenza, perché abbiamo la possibilità, anche per quanto riguarda l'archivio informatizzato, di avere l'albo nazionale per ogni specifica, professione aggiunta e specializzazione: un riferimento regionale sarebbe stato più che sufficiente. Se procediamo verso la *spending review*, non ha senso mantenere carrozzoni inutili; ma evidentemente le logiche si infrangono sugli interessi di parte.

Un'altra criticità ha riguardato il fatto che abbiamo istituito albi senza identificare esattamente chi fa cosa e il relativo percorso formativo. Se parliamo di osteopati - e ne abbiamo più di 6.000 in Italia, quasi quanti negli Stati Uniti - dobbiamo considerare che quello che abbiamo in Italia e che chiamiamo osteopata non è la stessa figura dell'osteopata che esercita negli Stati Uniti: lì gli osteopati sono medici specializzati, hanno tutto un altro profilo, hanno almeno sette anni di studi. Gli osteopati che abbiamo in Italia, spesso, sono persone che hanno fatto corsi a pagamento, che hanno fattoil *business* di molti, nel *weekend*, per un periodo limitato e non sono neanche medici. Ascoltare certe figure, che magari hanno esercitato maggiore pressione rispetto ad altre, trovo che, in un provvedimento del genere, sia un'incongruenza, mentre altre figure, molto più definite, avrebbero meritato più attenzione. Non si capisce perché qualcuno sì e qualcuno no. Poi mi dovete spiegare la differenza: perché l'osteopata sì e il chiropratico no?

Un'altra incongruenza è quella che rilevava giustamente il senatore Gaetti. Le professioni sanitarie erano già state definite nel 2006, con la legge n. 43, articolo 5: per aggiungere una professione sanitaria bisognava seguire delle procedure specifiche. Ci troviamo ora a definire altri indirizzi e questo fa sì che vi sia la solita incongruenza normativa, una non armonizzazione della legge, che genererà confusione.

Ma ho un ulteriore motivo di riserva: diamo la disponibilità a fare percorsi che definiremo poi, come se qualcuno, nel costruire una casa, invece di iniziare dalle fondamenta, iniziasse dagli arredi e vedesse solo poi come fare le fondamenta. Non mi sembra molto logico. Ammesso anche che riuscissimo a trovare percorsi certificati, rendiamoci conto che abbiamo già stabilito numeri chiusi e ogni anno tanti medici rimangono fuori dalla specializzazione. Mi chiedo: immettiamo nuove figure che devono essere formate, ma a discapito di chi? Come facciamo a rientrare nei numeri, nei costi? Riduciamo la formazione, portando la scuola di specializzazione da cinque a quattro anni e magari dopo certifichiamo, dando licenza di uccidere, a una Wanna Marchi di turno? Me lo chiedo perché di fatto si tratta di questo. Mi si deve dire, a questo punto, cosa può fare l'osteopata. Se ho una protrusione discale e l'osteopata ci mette mano senza avere conoscenze mediche, abbiamo una casistica dei danni causati? Se ho un problema che non ha un'origine muscolare, ma di malocclusione dentale o di vista, chi ci mette mano, l'osteopata? A questo punto una persona insiste, mette la targhetta e poiché c'è la targhetta è tutto certificato. No, perché la certificazione da sola non significa assolutamente nulla. Questo modo di approcciare la questione mi ha creato delle riserve.

Al di là di questo ci sono molti aspetti positivi. Apprezzo, ad esempio, il tema della farmacia dei servizi, perché è un modo di stare vicini al cittadino, di fare sussidiarietà, prevenzione e di colmare una lacuna presente sul territorio. Apprezzo inoltre il fatto che nell'insieme si sia posta attenzione a tanti argomenti, adeguandosi ai tempi. Il giudizio è quindi positivo, ma con riserva: si poteva fare meglio,

non si è guardato avanti, ma indietro; si è fatto un copia e incolla di cose già fatte, non rendendosi conto che i tempi adesso sono cambiati.

Non vorrei poi parlare della polemica politica sulla medicina di genere, perché se nel 1970 in effetti erano più gli uomini di 70 chili alti 1,80 metri ad essere monitorati, da molto tempo ormai per qualsiasi patologia noi abbiamo statistiche sul rapporto tra uomini e donne, quindi è un problema che non sussiste. Mi chiedo quindi a cosa serva tutto ciò: forse a finanziare qualche ONLUS che ha bisogno di questo *input*? Nella medicina, infatti, si fa, il mondo reale è già avanti. Comunque va benissimo il fatto di vedere, oltre all'evidenza, anche la medicina della complessità. Si tratta quindi di un'ottica positiva, ma mi dispiace che sia stata adottata più un'ottica politica che non la volontà di fare chiarezza e di fare bene.

Poiché il provvedimento in esame è un disegno di legge delega, mi auguro che con il Ministero ci sia modo di ragionare e di aggiustare il tiro in diversi punti.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, credo che il dibattito registrato sul provvedimento in esame abbia confermato come e quanto, sia pure nella differente sensibilità politica, l'Assemblea, grazie ad un lavoro orientato verso la qualità di una produzione legislativa adeguata alle aspettative del Paese, possa consegnare al Paese stesso un prodotto legislativo adeguato ai tempi.

Devo dire preliminarmente che il voto del Gruppo dei Conservatori e Riformisti sul disegno di legge in esame sarà favorevole. Mi permetto di dirlo anche con grande franchezza, perché esso è figlio di quello che nella scorsa legislatura fu l'Atto Camera 4274, approvato dalla Camera dei deputati con il Governo di centrodestra, giunto con quel Governo in quest'Aula con l'Atto Senato 2935 e purtroppo non arrivato alla sua definitiva approvazione per le questioni politiche che portarono alla caduta di quell'Esecutivo.

Ebbene, io voglio esprimere al ministro Lorenzin e al sottosegretario De Filippo l'apprezzamento, perché di quel disegno di legge hanno recuperato i tre quinti; lo hanno ammodernato e lo hanno consegnato ad un provvedimento che ha sottratto al Governo la potestà della delega, regalata dal Parlamento, certe volte in maniera eccessiva, e la Commissione sanità ha approfondito in modo puntuale e preciso i suoi contenuti con un dibattito che è stato di qualità. Lo stesso dibattito è stato confermato, sia pure con sfumature critiche interne ad un confronto politico che poi hanno dato al tabellone un certo colore. Quindi il dibattito, anche da posizioni politiche diverse, con sfumature differenti, ha portato alla fine ad esprimere una valutazione positiva.

Credo che questo, signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, sia un buon modo di lavorare, e mi permetto di sottolineare, in questo modo anche recuperando un doveroso pensiero di apprezzamento per il lavoro della relatrice, la modalità con cui la 12a Commissione lavora, svincolandosi da nodi e pregiudizi ideologici che talvolta rendono asfittico il livello del nostro impegno anche in Assemblea.

In discussione generale ho già esposto le mie osservazioni su questo provvedimento, e ora le sintetizzo facendo un volo rapido sugli aspetti di maggior rilievo, quelli all'articolo 1, sulla sperimentazione clinica dei medicinali, che tiene conto del processo necessario di armonizzazione della legislazione domestica rispetto a quanto accade in Europa, ma afferma in piena autonomia i princìpi di maggiore trasparenza, di terzietà, di indipendenza della ricerca scientifica. Si recupera quindi un aspetto importante, quello della medicina di genere che, come ha detto la collega relatrice, non è l'aspirina rosa, ma è in effetti il progresso delle scienze farmaceutiche, che allunga lo sguardo ieri ai problemi dell'età pediatrica, avant'ieri a quelli del diverso metabolismo dell'anziano, oggi alla medicina di genere, traguardando evidentemente un livello di efficacia, che si vuole consegnare alla terapia farmacologica, figlio dei progressi della scienza.

Ricordo il parto indolore nei LEA.

Quanto agli ordini professionali, credo che abbiamo detto ciò che si doveva dire. Dopo settant'anni si riconosce agli organi professionali la loro funzione pubblicistica, il loro *status* giuridico di enti di diritto pubblico sussidiari dello Stato. In quell'aggettivo credo ci sia tutta la valenza, la forza di un ente pubblico che territorialmente è destinato non a far rivivere in modo improprio residui di corporativismo che fanno male alle professioni, ma a rilanciare le funzioni di natura pubblicistica a beneficio della comunità. Ricordo ancora l'aspetto relativo all'esercizio abusivo delle professioni: peraltro, questo è un tema che è stato ampiamente dibattuto in Senato con l'approvazione di un disegno di legge che oggi, con l'Atto Camera 2281, è all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

E ancora la farmacia dei servizi: credo che l'articolo 11, con la previsione della legittimazione all'esercizio delle professioni o delle arti sanitarie all'interno della farmacia - con l'ovvia esclusione, nel rispetto dell'antica ma ancora moderna volontà del *puer Apuliae*, mantenendo dunque la separazione tra l'atto prescrittivo e l'atto dispensativo - indubbiamente consente di attuare la famosa legge n. 69 del 2009, che vuole rilanciare la funzione della farmacia come presidio sociosanitario del territorio rappresentando un punto di primo approccio della comunità rispetto ai problemi della salute.

Si poteva fare di più? Sì, si poteva fare di più. Però sappiamo che il meglio è nemico del bene. Potevamo fare di più sulle questioni inerenti le aspirazioni di alcuni ordini professionali, ma credo che i messaggi inviati alla Camera dei deputati attraverso l'approvazione di ordini del giorno la dicano lunga sulla sensibilità. Per quanto riguarda il mio Gruppo, credo che il senatore Zizza abbia espresso in modo puntuale e preciso quanto riconfermo adesso in relazione all'auspicio e alla necessità di riconoscere la figura dell'ottico optometrista e del fisioterapista come professioni sanitarie. Credo che alla Camera dei deputati questi problemi verranno affrontati.

Per quanto riguarda la formazione specialistica, la relatrice, con grande onestà intellettuale, ha detto che volevamo anche noi fare qualcosa in più. Relativamente all'articolo 22 del Patto della salute volevamo fare un passo in avanti, ma naturalmente le incomprensioni e i conflitti, per alcuni versi, tra il MIUR e il Ministero della salute, hanno visto tirare il freno a mano su un argomento che resta centrale nell'ambito del dibattito che, sono convinto, verrà affrontato e risolto in sede di esame nell'altro ramo del Parlamento.

Concludo sull'ultimo punto dei farmaci innovativi. Se vogliamo realmente dare un segnale di serio investimento sulle farmacie come presidio sociosanitario del territorio, dobbiamo riportare i farmaci innovativi all'interno della farmacia per una dispensazione che costi di meno e giovi di più sotto il profilo del controllo e del monitoraggio dei consumi, naturalmente fatti salvi quei farmaci la cui somministrazione necessita obbligatoriamente di un monitoraggio in sede ospedaliera. Credo che questo significhi andare in una direzione di efficientamento complessivo delle terapie, ma anche di un miglior governo della spesa. Credo che recuperare i farmaci innovativi nelle farmacie voglia dire non soltanto portare un contributo economico che serve a fare uscire dalle secche delle difficoltà economiche le farmacie, ma anche restituire al farmacista e al medico di base quella potestà prescrittiva e dispensativa che oggi non esiste, cosa che ha determinato un vero impoverimento di queste due professioni.

Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Conservatori e Riformisti, formulando l'auspicio che i punti di criticità, che ho esposto, possano essere recuperati in un dibattito che, sono convinto, alla Camera saprà essere fecondo e produttivo almeno al 50 per cento di come lo è stato in questa Assemblea. *(Applausi dei senatori Liuzzi e De Biasi)*.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 17,41)**

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il testo approvato con voto unanime in Commissione è piuttosto articolato e tratta una pluralità di tematiche alquanto differenziate. Tra i temi di maggiore rilievo si segnalano le disposizioni concernenti il riordino delle professioni sanitarie, che sono state valutate sia alla luce degli indirizzi politici promananti dall'Unione europea, sia in considerazione della

necessità di disciplinare in maniera omogenea le diverse professioni, così da riconoscerne la pari dignità e da valorizzarne le competenze, necessarie alla funzionalità del sistema sanitario.

In questo provvedimento vengono poste le premesse perché siano finalmente date risposte a istanze di adeguamento dell'ordinamento pendenti da decenni, dalla revisione della disciplina delle sperimentazioni cliniche fino a quello che rappresenta il cuore del provvedimento, ossia il riassetto della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie e la regolamentazione di alcune professioni sanitarie che vengono, allo stato, esercitate in assenza di una cornice normativa. In particolare, per quanto attiene al riordino delle professioni sanitarie già disciplinate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, si auspica che con l'entrata in vigore della nuova normativa gli ordini potranno svolgere più efficacemente le proprie funzioni, che in ultima analisi sono volte a garantire un adeguato livello qualitativo alle prestazioni sanitarie rese agli utenti.

Con l'intervento operato si sostituisce gran parte del predetto decreto legislativo n. 233 del 1946, e le nuove norme organizzative concernono sia gli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti sia i nuovi ordini summenzionati.

Si trasformano gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali accorpando in un medesimo Ordine, quello dei tecnici sanitari di radiologia medica, professioni tra loro omogenee e compatibili, quali le professioni sanitarie tecniche della prevenzione e della riabilitazione che pur regolamentate non hanno ancora albi professionali.

Appare importante ricordare come osteopati e chiropratici diventano professioni sanitarie. Tra le principali novità del testo approvato dalla Commissione figura senz'altro l'istituzione di due nuove figure professionali, quella dell'osteopata e del chiropratico, che diventano a tutti gli effetti professioni sanitarie.

Gli osteopati avranno anche un apposito albo all'interno del neo-Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Una criticità che non è stata risolta è quella relativa al riconoscimento dei titoli con i quali l'osteopata viene definito come il professionista sanitario che, in possesso di laurea abilitante o di titolo equipollente, svolge la propria attività sulla base delle competenze professionali stabilite dalla Federazione europea degli osteopati e dall'Organizzazione mondiale della sanità secondo criteri funzionali relativi alla prevenzione della salute dell'individuo.

Ci si augura che l'errore venga corretto attraverso il compimento di quanto previsto dall'articolo 4, inserito in sede referente, dove per l'iscrizione è richiesto il possesso della laurea abilitante - in base all'ordinamento didattico da definire secondo la procedura di cui al comma 2 del presente articolo 4 - o dei titoli equipollenti -individuati con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Signora Presidente, come ha detto anche il collega, sicuramente qualcosa è da modificare e quindi auspichiamo che le modifiche vengano fatte alla Camera dei deputati. Pertanto, il nostro voto sarà di astensione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

D'ANNA *(AL-A (MpA))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(AL-A (MpA))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, quello che ci accingiamo ad approvare questa sera, per la verità con enorme ritardo, è un provvedimento che avrebbe dovuto già essere stato perfezionato e promulgato da sei anni.

Ricordo a me stesso e agli astanti che tale disposizione, almeno per le parti già previste nel provvedimento approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità, non vide poi la luce perché, nel successivo passaggio al Senato, incontrò la fine anticipata della legislatura.

Questo può essere anche portato ad esempio dell'opportunità per quest'Assemblea e per l'altro ramo del Parlamento di aver licenziato il progetto di riforma costituzionale, perché, con una sola Camera

legiferante, già da tempo questa legge sarebbe stata promulgata, senza perdere oltre cinque anni.

Partiamo dall'elemento più importante, vale a dire la disciplina ovvero il percorso giuridico scientifico riguardante la sperimentazione clinica. Noi siamo un Paese nel quale, ricorrentemente, dal siero anticancro del professor Vieri (che altro non era che colchicina, quindi un inibitore della mitosi nucleare) al siero di Bonifacio, alla cura Di Bella, alla cosiddetta cura Stamina, ogni tanto troviamo qualcuno che ventila la scoperta di una cura per la malattia del secolo, ovvero il cancro.

In questo Paese ci siamo trovati puntualmente in balìa del giudizio di qualche magistrato che, di fronte all'insistenza dei familiari e dei malati, ha sempre decretato la sperimentazione di ciò che pareva essere il rimedio o la cura di questa malattia, proprio perché negli ultimi sessant'anni non ci siamo mai muniti di un provvedimento legislativo che indicasse un percorso scientifico e giuridico a cui andava - andrà - avviata ogni ipotesi sperimentale sia per i farmaci che per le cure.

Il ritardo è quindi grave e il disegno di legge in esame va a colmare un vuoto che non poteva più essere tale nell'epoca delle nanotecnologie, delle cure che si attagliano all'individuo e non alla malattia e della sperimentazione avanzata sia tecnologica che immunologica per fronteggiare malattie ancora resistenti alle cure.

Il secondo elemento di pregio del disegno di legge in esame è rappresentato dal riordino delle professioni sanitarie, fermo a un decreto del 1946, cioè a settant'anni orsono. Capirete, pertanto, cosa è stata la scienza medica nell'ultimo mezzo secolo e che si sono affacciate alle professioni sanitarie una serie di figure di professionisti (sia tecnici che clinici) che hanno la necessità di essere riconosciuti nell'ambito delle attività e delle professioni sanitarie.

Mi piace ricordare i biologi, la cui legge istitutiva risale al 1967, i quali, per tutta una serie di ritardi, non sono mai stati riconosciuti come categoria sanitaria. L'Ordine era sotto l'egida addirittura del Ministero di grazia e giustizia, la qual cosa era veramente fuori da ogni logica e ogni criterio e - soprattutto - senza la possibilità di un continuo e costante controllo sulle attività degli ordinisti. Come appartenente a queste categoria, non posso quindi che compiacermi nel dare il mio assenso per la seconda volta (la prima volta l'ho dato da deputato) e nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie a questa riformulazione delle professioni sanitarie.

Affido però al Sottosegretario un'avvertenza, come già fatto in sede di Commissione, per quanto riguarda alcune professioni sanitarie, come, ad esempio, quella dei chiropratici. È vero che quanto ci accingiamo a votare è un disegno di delega, che dovrà quindi essere attuato con successivi decreti del Ministero della salute e del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò nonostante, il non aver indicato nel provvedimento il requisito del possesso di almeno un titolo di laurea magistrale per l'esercizio di specifica professione sanitaria lascia presagire - così potrebbe ragionare un malpensante - che si voglia fare una sorta di sanatoria per alcune di queste professioni, sempre esistite, ma non previste dalla legge.

Un conto è avere un chiropratico che viene da Boston, da Ginevra o da Stoccolma; altro conto è avere un chiropratico che viene dalla Thailandia, dal Benin o dalla Costa D'Avorio. Quindi, l'auspicio è che i requisiti professionali e il percorso formativo per queste scienze, che qualcuno continua a ritenere non degne di un titolo scientifico - ma io non sono tra questi - siano puntualmente identificati.

Questi professionisti, anche con studi integrativi rispetto a quelli fatti in queste altre Nazioni, devono dare prova di avere un *cursus honorum* formativo in grado di poter essere equiparato a quello di tutte le altre professioni sanitarie che, com'è noto, necessitano non solo della laurea magistrale ma anche di una puntuale specializzazione per poter accedere al Servizio sanitario nazionale. Evitiamo queste surrettizie sanatorie; evitiamo di mettere sul mercato professionisti che non hanno un bagaglio culturale e una preparazione tali da poter essere sovrapponibili al percorso di studi e di preparazione delle altre categorie.

Approfitto di questo intervento perché nel corso della discussione generale ho interrotto il collega Bianco - e me ne scuso - per ricordargli che quando parla di sanità pubblica o di servizio pubblico non deve commettere l'errore di confonderli con il servizio statale. Anche le farmacie private, persino i bar

o i ristoranti si chiamano servizi pubblici. La si smetta, una volta per tutte, di confondere la pubblicità con la statalità. Lo Stato non persegue etiche superiori; l'unica etica in sanità è l'interesse e la cura del malato, e l'unico interesse dello Stato è accertare la qualità della cura e la compatibilità dei costi alle disponibilità. Il resto è aria fritta. Il resto è mantenere, all'interno di un comparto, quei privilegi di cui godono gli statali, che millantano di avere un'etica superiore dei fini, ma in realtà producono puntualmente disavanzi e disservizi con liste d'attesa che nel comparto non statale non esistono. Questa è la verità. Fino a quando non lo capiremo e non equipareremo al regime di concorrenza ciò che è statale e ciò che non lo è, obbligheremo il cittadino a privarsi di un diritto inalienabile, che è la libera scelta del presidio o del professionista.

Mi auguro che in quest'Assemblea il concetto che vado ripetendo da tempo possa diventare patrimonio di tutti coloro i quali hanno a cuore il Sistema sanitario e soprattutto i malati. *(Applausi dal Gruppo AL-A (MpA) e della senatrice De Biasi. Congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo studentesse e studenti dell'Istituto tecnico e tecnologico statale «Fedi-Fermi» di Pistoia. Benvenute e benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1324 , 154 , 693 , 725 , 818 , 829 e 833 (ore 17,59)

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghi, la delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e riordino delle professioni sanitarie ha finalmente concluso il suo *iter* legislativo nel Senato della Repubblica. Dico anch'io «finalmente» perché questo disegno di legge si occupa di aspetti molto rilevanti in riferimento alla tutela della salute pubblica, sia in termini di miglioramento della sicurezza delle cure erogate ai cittadini, sia nel senso di una migliore organizzazione delle professioni sanitarie, contribuendo così ad una generale crescita di qualità del nostro sistema sanitario.

Gli interventi in discussione generale e quelli che oggi mi hanno preceduto hanno già ben sottolineato gli aspetti innovativi, peraltro attesi da anni, di questo provvedimento.

Vorrei soffermarmi anche io su alcuni punti, che ritengo meritevoli di sottolineatura. Il primo è contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge e riguarda il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazioni cliniche. Lo dico anche io: era ora! Ricordo che proprio all'inizio di questa legislatura, prima ancora che ci fosse la nomina delle Commissioni permanenti, ci dovemmo occupare di quel caso paradossale e drammatico, chiamato poi caso Stamina, con false illusioni vendute a tante famiglie disperate e professionalità mediche compromesse e rese ridicole da inspiegabili comportamenti professionali. Mi auguro che questa brutta vicenda, tutta italiana - ci è stato ricordato che non è la prima - possa essere soltanto un lontano ricordo e che il Governo, con questa delega forte del Parlamento, possa finalmente definire con precisione gli ambiti e i confini della sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano a tutti i livelli, dall'individuazione dei centri autorizzati, alle adeguate sanzioni per chi si permette di truffare i cittadini. Come sempre, la guida migliore nell'operare deve essere la coscienza onesta e limpida.

Non mi soffermo sui nuovi LEA, che riguardano le procedure di controllo del dolore nel parto, già mirabilmente illustrati dal collega senatore Lucio Romano. Alcune considerazioni le merita il riordino

della disciplina delle professioni sanitarie: si tratta di mettere mano ad un ambito che chiede da anni una riorganizzazione. L'istituzione, con il provvedimento in esame, dei nuovi ordini professionali delle professioni infermieristiche, di ostetrica, dei tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e prevenzione, nonché dell'Ordine dei biologi e degli psicologi, oltre alle nuove norme organizzative per gli ordini già esistenti dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti, hanno come scopo quello di organizzare al meglio la sanità, mettendo i professionisti di questo settore strategico nelle migliori condizioni per operare ed esprimere al meglio la propria professionalità.

Una considerazione personale riguarda le due nuove professioni che il disegno di legge in esame si propone di istituire: l'osteopata e il chiropratico. Abbiamo sentito tante considerazioni in merito: la scelta del provvedimento è stata di proporre due nuove professioni, ma un'alternativa sarebbe potuta essere quella di inserirle nel percorso di studio di professioni sanitarie che già da tempo fanno uso di tecniche della medicina manipolativa manuale, come quelle dei fisioterapisti, degli ortopedici, dei fisiatri e dei medici in genere, come ulteriore percorso formativo di specializzazione, così come avviene per l'agopuntura, l'omeopatia e la fitoterapia, che vengono portate avanti soltanto dai medici per una garanzia ulteriore ai cittadini.

Dico questo anche perché, per alcuni aspetti, esse hanno basi teoriche e filosofiche radicalmente diverse dalla medicina ufficiale e non vorrei che si creassero in futuro equivoci o malintesi che avrebbe ricadute negative inevitabili sugli cittadini. Comunque la via è stata presa e, concluso il passaggio parlamentare, mi auguro che i passaggi governativi e i chiarimenti tecnici necessari possano arrivare a fare ordine nel settore importante della riabilitazione, comprese quindi anche queste due nuove discipline.

Un ulteriore aspetto molto positivo è dato dalla volontà di riorganizzare il percorso formativo degli specializzandi in medicina. Ci sono ancora molti punti critici nella formazione dei futuri specialisti. Ad esempio, spesso ci sono più opportunità formative nei piccoli ospedali periferici che in blasonate cliniche universitarie e questo è un segnale che qualcosa non funziona.

Prima di concludere, vorrei ringraziare di cuore la presidente della 12a Commissione, Emilia De Biasi, per la tenacia e la volontà con cui ha portato avanti il provvedimento in esame, e tutti i componenti della 12a Commissione.

Concludo quindi annunciando il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE. *(Applausi dal Gruppo (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e della senatrice De Biasi).*

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Signora Presidente, colleghi, nonostante le polemiche che sembra abbia avanzato durante la discussione generale, sono realmente soddisfatto del lavoro fatto in Commissione. È vero, come ha detto il senatore D'Ambrosio Lettieri, che il meglio è nemico del bene, ma penso che in una discussione seria e approfondita far capire perché su alcuni punti dobbiamo cercare sempre il meglio è importante, anche se poi dobbiamo accontentarci del risultato finale.

Sicuramente in Commissione sanità abbiamo fatto un ottimo lavoro: abbiamo portato avanti il tema della medicina dei servizi e abbiamo riorganizzato tutto il concetto degli ordini dei medici, anche se - come ho detto in discussione generale - avrei sicuramente preferito che, all'interno degli ordini dei medici, ci fosse stata una maggiore democrazia, permettendo anche alla lista che perde di avere una sua rappresentanza. Questo forse è un sogno, ma prima o poi spero si realizzi, per portare più professionisti a votare per il proprio ordine dei medici, vista la scarsa affluenza.

Devo spezzare una lancia anche a favore dei chiropratici e degli osteopati. Sono perfettamente convinto che queste siano due figure utili in ambito sanitario, che da molto tempo collaborano con molti medici, gran parte di loro sono laureati in medicina e chirurgia e vederli lavorare sotto mentite spoglie mi sembra abbastanza sciocco.

L'aspetto su cui ho insistito molto è quello relativo all'albo di scienze motorie, semplicemente per un

motivo. Non ho nessuna *lobby* delle scienze motorie da spingere, ma ho seguito semplicemente un concetto: volevo che ciò servisse a spiegare a molti di noi che il grande sforzo che la nostra sanità sta facendo è rivolto principalmente a coloro che sono già malati e, quindi, necessitando delle cure appropriate, risulta molto difficile ridurre l'impegno di spesa.

Poiché stiamo andando verso una popolazione sempre più anziana con polipatologie, il fatto che cerchiamo di fare tagli, anzi facciamo tagli di spesa, cerchiamo di seguire il criterio dell'appropriatezza ma ci troviamo a curare patologie e a non fare una giusta prevenzione, mi spinge, nel campo delle scienze motorie, a sottolineare l'importanza della prevenzione. Credo infatti che sia il modo più efficace per ridurre e razionalizzare la spesa sanitaria.

È vero, bisogna cercare di ammalarsi di meno, questa non è un'utopia. Abbiamo visto che seguendo alcune regole ci si ammala di meno. La sedentarietà è un rischio per la salute. Ormai è scritto ovunque che l'inattività fisica favorisce dal 10 al 16 per cento dei casi di cancro alla mammella, cancro al colon e diabete e il 22 per cento degli infarti. Ecco perché ho preso la laurea in scienze motorie come punto di riferimento.

Per cinque patologie è stata approvata la relazione fra l'attività fisica e i benefici sulla salute: parlo delle malattie cardiovascolari, dell'ictus, dei tumori del colon, dei tumori del seno e del diabete di tipo 2. È stato calcolato che, aumentando soltanto dell'1 per cento il numero delle persone attive, si risparmierebbero 80 milioni di euro l'anno di spesa sanitaria. È questo il concetto che voglio far passare.

La principale conseguenza dell'inattività fisica è il sovrappeso e la successiva obesità. In Italia il 33 per cento della popolazione è in sovrappeso e il 9,7 è obesa. Come si è arrivati a tutto questo? La medicina scolastica e la medicina militare sono state praticamente smantellate con seria compromissione della prevenzione.

L'attività sportiva è importante per la prevenzione di molte patologie e per migliorare le condizioni dei soggetti malati; *exercise is medicine* è il nuovo indirizzo per la prevenzione e la terapia. I ragazzi, inoltre, traggono beneficio dall'attività sportiva anche per la loro maturazione psichica.

L'ideale sarebbe istituire nella scuola un corso di educazione sanitaria, nutrizionale e sportiva, al fine di migliorare gli stili di vita e ridurre la spesa sanitaria attraverso l'educazione alla salute, alla corretta alimentazione ed alle attività sportive. Bisogna avviare una formazione globale dei docenti della scuola, dei medici di famiglia, degli addetti alla preparazione fisica e atletica e anche dei dirigenti sportivi, perché sono necessari *manager* delle strutture sportive che non siano spinti solo dall'ottenimento del risultato, ma che facciano dell'attività sportiva un mezzo per il miglioramento della salute pubblica. Ma se gli alunni non vogliono fare attività fisica? Nessun problema: li si porta ugualmente sui campi affinché assistano all'attività fisica degli altri e prima o poi - ve lo posso garantire, come è successo a me - diventeranno persone che non possono smettere di fare movimento.

Questo volevo dire. Per il resto, posso aggiungere che sono d'accordo e contento del lavoro svolto in Commissione e spero che sarà così anche per gli altri provvedimenti che ci vedranno impegnati prossimamente. Auguro alla Commissione di cui faccio parte buon lavoro e dichiaro il voto favorevole dell'Italia dei Valori su questo provvedimento. *(Applausi delle senatrici Bencini, Bignami e Granaiola)*.

AIELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, effettivamente il disegno di legge in discussione, che oggi stiamo per approvare, ha affrontato questioni storiche dell'assetto sanitario, però ha anche offerto la possibilità in Commissione di formulare proposte e risposte articolate, che hanno visto protagonisti tutti i Gruppi parlamentari.

Si è già abbondantemente disquisito sul fatto che si tratta di un provvedimento atteso da decenni, che affronta questioni rilevanti dell'organizzazione sanitaria, offrendo risposte puntuali e largamente condivise. A tal proposito, voglio qui ringraziare la relatrice del provvedimento, la senatrice De Biasi,

presidente della Commissione sanità, per l'ottimo e appassionato lavoro svolto, nonché i senatori della Commissione sanità, i quali hanno votato il testo all'unanimità dei presenti, a conferma di un lavoro puntuale, unitario ed altamente produttivo.

Ad un certo punto del dibattito, in Commissione ci si è resi conto che il testo era troppo esteso, a tratti confuso, in quanto caratterizzato da una eterogeneità di questioni che andavano meglio argomentate ed approfondite. Per questo alcuni articoli sono stati stralciati ed altri sono stati aggiunti. In proposito, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il sottosegretario di Stato alla sanità, onorevole De Filippo, per la pazienza, la continua presenza in Commissione ed anche per il grande spirito di collaborazione.

È stato un *iter* istruttorio estremamente approfondito, come ho avuto modo di precisare, che ha trattato punti fondamentali del settore, alcuni dei quali da troppi anni necessitavano e necessitano di un intervento, di un ammodernamento e di una revisione normativa: ricordo la disciplina delle sperimentazioni cliniche, il riassetto della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie e la regolamentazione di alcune professioni sanitarie che oggi vengono esercitate in assenza di una cornice normativa.

Il provvedimento contiene anche norme a tutela della professionalità di migliaia e migliaia di lavoratori e della salute di tutti i cittadini. Anche qui, amo ricordare che vengono inasprite le sanzioni per l'esercizio abusivo della professione, nel caso venga esercitata proprio nel settore in questione, cioè nel settore sanitario. Vorrei altresì ricordare la norma che agevola l'accesso dei giovani alla professione medica. A proposito dei dati sul numero di medici del Servizio sanitario nazionale che andranno in pensione nei prossimi cinque anni, vorrei annunciare formalmente la presentazione di un disegno di legge, che tenterà di regolamentare l'aspetto del pensionamento dei medici. Crediamo infatti che sia inaccettabile ed inammissibile che, soprattutto in alcune specialità, vi siano medici che devono garantire prestazioni di qualità trovandosi però in età avanzata, con rischi soprattutto per il cittadino utente.

Peraltro, i dati sul numero di coloro che andranno in pensione nei prossimi cinque anni e sui laureati in medicina ogni anno inducono i vari Ministeri a prevedere una carenza dell'offerta di tale lavoro, professionalmente qualificato, rispetto alla domanda che proviene dalle pubbliche amministrazioni. Come sapete, in Italia vi sono circa 10.000 laureati in medicina ogni anno, ma non tutti hanno la possibilità di accedere ai corsi di specializzazione. Vorrei a tale proposito ringraziare il Ministero, perché ha dilatato i decreti per quanto riguarda l'accesso alle specializzazioni, portando i posti quasi a 7.000, ma ancora oggi purtroppo ci sono, potenzialmente, 3.000 laureati in medicina che non riusciranno ad accedere alla specializzazione.

Vorrei sottolineare, cogliendo l'occasione della presenza del Sottosegretario, un altro aspetto importante sempre a proposito delle scuole di specializzazione: molti ospedali del Sud, nel corso degli anni, rischiano di non avere specialisti o medici altamente qualificati perché, per come è impostato oggi il sistema delle specializzazioni, gli studenti del Nord che si specializzano al Sud rientrano negli ospedali del Nord, mentre gli studenti del Sud che si specializzano al Nord non rientrano al Sud. Il rischio potenziale cui gli ospedali del Sud e quindi i cittadini del Sud vanno incontro è quello di depauperare di specialisti sia gli ospedali, sia gli utenti, perché i cittadini chiederanno prestazioni agli ospedali del Nord aumentando ancora di più la mobilità sanitaria verso le Regioni del Nord, rispetto a quelle del Sud.

Bisognerà affrontare queste questioni preoccupanti e questo disegno di legge in parte le affronta, prevedendo che si individuino, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, ulteriori modalità attuative per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Relativamente al settore delle farmacie si confermano modifiche importanti, come la farmacia dei servizi, un presidio sociosanitario che orizzontalizza ulteriormente il rapporto tra sistema sociosanitario e territorio. Un'altra norma che vale la pena citare è quella per cui gli eredi, in mancanza del titolo abilitante alla gestione della farmacia, sono tenuti a cederla entro quarantotto mesi invece che entro sei mesi dalla dichiarazione di successione.

In particolare, il riordino delle professioni sanitarie, già disciplinate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, rappresenta un ammodernamento ispirato ai principi delle direttive comunitarie e alle proposte di modifica di tali direttive, tra le quali figura la previsione di un sistema di allerta per comportamenti non coerenti con la deontologia professionale.

La norma che stiamo per approvare riordina l'impianto ordinistico in sanità: un assetto nato, come molti hanno avuto modo di specificare, oltre cento anni fa, inizialmente per la pressione dei medici stessi, spinti da ideali progressisti di tutela della parte meno garantita della categoria e dei diritti dei pazienti. Allora le professioni sanitarie erano poco più di cinque, ora sono poco meno di trenta; prima si parlava di sanità, di cura della malattia o dell'infortunio, ora si parla di diritto alla salute, di primato della prevenzione rispetto alla cura ed alla riabilitazione; prima si parlava di un sistema di protezione sanitaria categoriale, ora si parla di un sistema universale e solidaristico. Per queste valide e nobili motivazioni, già varrebbe la pena approvare questo provvedimento senza tentennamenti.

Certo, bisogna andare veramente ad un riordino del sistema della prevenzione e a questo proposito sono d'accordo con il collega Romani. Parlare di medicina scolastica e di educazione sanitaria significherebbe mettere mano finalmente alla riorganizzazione dei territori, delle Aziende socio-sanitarie territoriali (ASST); significherebbe veramente mettere mano alla riorganizzazione dei Dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria, che oggi hanno perso quello spirito che aveva contraddistinto la riforma sanitaria di cui alla legge n. 833 del 1978. Prima effettivamente si parlava di medicina scolastica e gli scolari e i discenti venivano valutati dal punto di vista igienico-sanitario. Prima veramente si parlava di educazione alla salute, perché si facevano i corsi di formazione all'interno delle scuole: i bambini e gli adolescenti venivano informati sulle azioni macro che potevano interessarli e su un determinato tipo di alimentazione cui dovevano sottoporsi. Oggi non si parla più di questi temi; oggi c'è veramente il rischio che la prevenzione, che è il *primum movens* dell'educazione alla salute, venga messa da parte e anche su questo dovremo lavorare.

Ad oggi la riforma degli ordini nella sanità è stata una vera e propria tela di Penelope, sempre incompiuta, ma ora i tempi sono maturi per il cambiamento. Appare evidente che l'impianto di cui trattasi abbia bisogno di un profondo adeguamento normativo nei contenuti, nelle modalità di partecipazione al voto degli iscritti e di funzionamento interno, nonché nelle sue articolazioni. Occorre tener conto della dimensione regionale e dell'eventuale superamento o ridimensionamento di quella provinciale e, soprattutto, di un diverso rapporto con i cittadini, in particolare nella gestione attraverso la mediazione del contenzioso.

Avviandomi alla conclusione, signora Presidente, il provvedimento coglie la centralità e la peculiarità della questione dell'assetto professionale nella Sanità e soprattutto guarda agli operatori e alle operatrici che appartengono alle 11 professioni della salute regolamentate con albi, ordini e collegi (mi riferisco a medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, psicologi e biologi). Si tratta di professioni che, per la loro specificità di tutela di un bene/diritto costituzionalmente garantito quale la salute, necessitano del mantenimento del ruolo di garanzia della qualità e del livello di professionalità. Completa questo quadro normativo il passaggio a professione sanitaria di biologi e psicologi: era veramente aberrante che tali professioni si trovassero sotto l'egida del Ministero della giustizia. In questo contesto, va espresso un vivo apprezzamento per il fatto che le professioni di psicologo e biologo rientrino nel sistema di garanzie delle prestazioni sanitarie.

La norma è dunque frutto del raggiungimento di un giusto equilibrio, che sicuramente non accontenta tutti, ma la politica, come è stato detto, è mediazione. Certamente, non si è trattato di un parto facile, però non vi è stata conflittualità all'interno della Commissione e, soprattutto, vi è stata piena autonomia e non c'è stata assolutamente alcuna azione contro professionisti o contro professioni che magari vedranno riconosciuti i loro diritti successivamente (mi riferisco ai fisioterapisti e alle altre professioni).

Riteniamo infine che l'Assemblea consegni al Paese un provvedimento di buon senso e per tali motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Area Popolare *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e della*

senatrice Dirindin).

Saluto ad una delegazione di amministratori locali della città brasiliana di Campinas

PRESIDENTE. Salutiamo con particolare piacere la delegazione di amministratori locali guidata dal vice sindaco della città brasiliana di Campinas. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1324 , 154 , 693 , 725 , 818 , 829 e 833 (ore 18,25)

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, anche se abbiamo votato a favore di diversi articoli del provvedimento in esame, le criticità emerse nel corso della discussione generale sono state confermate dall'analisi degli emendamenti presentati. Ad esempio, gli emendamenti e l'ordine del giorno all'articolo 2 hanno chiesto l'inserimento e l'allargamento a nuovi LEA, limiti che peraltro avevo evidenziato; all'articolo 3 si è chiesta la regolamentazione di nuove professioni sanitarie: dall'agopuntore, all'ingegnere clinico, dal chinesiologo al dottore in scienze motorie, dal massofisioterapista all'odontotecnico e all'ottico optometrista, senza il percorso stabilito dall'articolo 5 della legge n. 43 del 2006. Perfino la relatrice, che più di tutti ha avuto la possibilità di studiare e analizzare il provvedimento, ha avuto la necessità di inserire all'ultimo momento la norma sulle professioni di chimico e fisico. La richiesta di disciplinare alcune professioni sanitarie non ha fatto altro che dimostrare la superficialità del provvedimento, anche perché quegli emendamenti sono stati presentati da stimati colleghi della Commissione sanità, che hanno avuto modo di studiare il provvedimento per due anni, accorgendosi solo all'ultimo minuto di doverlo cambiare, dopo aver votato favorevolmente in Commissione.

Il disegno di legge n. 1324, presentato dal ministro Lorenzin, al pari degli altri analoghi disegni di legge, presentati peraltro da professionisti che hanno operato in ordini ed albi e che quindi conoscono bene il sistema, non solo non ammoderna il sistema ordinistico delle professioni sanitarie ma, al contrario, ne rafforza la natura corporativa, mantenendo assolutamente inalterate strutture arcaiche e meccanismi poco trasparenti e affatto rappresentativi.

È evidente che *in primis* si pone una riflessione generale sull'opportunità che continuino ad esistere ordini professionali, ben potendo le medesime funzioni essere ricoperte e soddisfatte dai Ministeri vigilanti. In ogni caso è chiaro che l'esistenza di tali ordini nella veste di enti pubblici non economici, con connesso potere impositivo paratributario, normativo, regolamentare, disciplinare e consultivo, mal si concilia con la loro volontà di agire al di fuori di ogni regola pubblica ed in piena e totale autonomia. Appare opportuno che tali enti si adeguino a tutte le norme sulla trasparenza e l'anticorruzione, il pubblico impiego, il codice dei contratti, la contabilità pubblica e quant'altro, e che risolvano tutti i conflitti d'interesse che li riguardano. Appare necessario che sia garantito un controllo esterno da parte del Governo, del Ministero vigilante e della Corte dei conti (sia gestionale che giurisdizionale), tenuto conto del notevole patrimonio economico e finanziario che questo sistema gestisce e controlla, sia direttamente che indirettamente (contributi, formazione, immobili, investimenti, fondazioni, casse di previdenza). Alcuni studi hanno rilevato che il sistema economico riferibile agli ordini professionali (incluso l'indotto) corrisponde a circa il 15 per cento del PIL. Il patrimonio immobiliare e mobiliare riferibile agli ordini professionali e alle casse di previdenza è quantificabile in svariati miliardi di euro.

Appare opportuno che siano costituiti esclusivamente ordini nazionali in cui confluiscano diverse

professioni sanitarie, o al massimo regionali e interregionali, così da garantire servizi amministrativi efficienti per l'utenza e per i medesimi professionisti. Appare altresì necessario eliminare tutti quei conflitti d'interesse (ad esempio, tra ordini e formazione) che minano il libero sviluppo ed esercizio delle professioni.

Sono già entrato nel merito delle incongruenze dell'istituzione delle due professioni sanitarie di osteopata e di chiropratico, peraltro con due percorsi diversi, per cui non entro nello specifico, ribadendo comunque, in questa fase, che abbiamo valutato il metodo e non la sostanza.

Interessante anche notare che compare un articolo (articolo 13) sulla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, che va ad inquadrare il personale nelle rispettive qualifiche, collocandolo in un unico livello. Ovviamente, la rimodulazione avviene aumentando lo stipendio, che viene compensato dalla riduzione del personale per pensionamenti (circa due, tre all'anno), visto che il *turnover* è fissato al 20 per cento. Molto interessanti sono le motivazioni che sottendono questo articolo, ovvero il divario economico tra personale del Servizio sanitario nazionale, cui compete una indennità di esclusività del rapporto di significativa consistenza economica e l'omologo personale del Dicastero, cui non è riconosciuto siffatto emolumento.

La relazione tecnica ci dice che «La disposizione non impatta significativamente sulla regolare programmazione». I calcoli sono stati fatti sul personale al 31 dicembre 2013, e forse, dopo tre anni, sarebbe opportuno verificarli, vedere se la organizzazione funzionale del Ministero è ancora valida e se tutti i dirigenti meritano davvero la nuova qualifica. Forse vi siete dimenticati della meritocrazia.

Anche l'articolo 10, contenente disposizioni in materia di formazione medica specialistica, lascia qualche perplessità. Esso consente l'inserimento dei medici in formazione all'interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa. Praticamente lo specializzando, come ha già sottolineato qualche collega in precedenza, negli ultimi anni della specializzazione, viene inserito «anche per ciò che attiene alla graduale assunzione di compiti assistenziali e all'esecuzione di interventi» nell'attività routinaria assistenziale, percependo come stipendio, l'assegno riferibile alla borsa di studio. Praticamente si utilizza un medico, pagandolo meno, ma affidandogli gli stessi compiti di uno strutturato, vicariandone la presenza. Avremo che le strutture sanitarie faranno a gara per avere medici in formazione, che lavoreranno più degli strutturati, perché devono imparare, ma pagati la metà. Non so se vi rendete conto, ma state regolamentando lo sfruttamento dei giovani medici. *(Applausi delle senatrici Bignami e Fucksia)*.

Per questa e per altre ragioni, che il tempo a disposizione non mi consente di esplicitare, il Movimento 5 Stelle voterà contro questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Bignami e Fucksia)*.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, questo disegno di legge, che porta il nome del ministro Lorenzin - sono molto dispiaciuta di non vederla in Aula, ma ringrazio il Sottosegretario, che è sempre stato molto attento e presente - è stato votato all'unanimità in Commissione, dove abbiamo lavorato con impegno e armonia, tutti insieme, per consegnare all'Assemblea un testo legislativo che norma situazioni che da anni attendevano l'intervento del legislatore. Parlo, ad esempio, della delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano e, a questo proposito, vorrei soffermarmi su due punti. Il primo punto è squisitamente tecnico, ma credo di buonsenso e condiviso da tutti: l'individuazione dei compiti e delle finalità dei comitati etici. Mi auguro veramente che il Governo semplifichi la loro azione in modo da ridurre i lunghi tempi di attesa e di risposta da parte dei comitati etici, soprattutto quelli regionali, perché penalizzano nel nostro Paese, rispetto agli altri Paesi europei, gli operatori del comparto. Un secondo punto fondamentale dell'articolo 1 è, per me, lo specifico riferimento alla medicina di genere. Il tema è stato proposto da questo ramo del Parlamento sin dal 2003, con mozioni ai Governi per sensibilizzare il loro intervento a questo proposito. Ricordo a tutti i colleghi che la medicina di genere, branca innovativa della ricerca biomedica, offre nuove

prospettive per il futuro della salute. Sin dal 1992 il Dipartimento della salute americano costituì un ufficio sulla salute della donna; nel 2002 l'OMS costituì il Dipartimento per il genere e la salute della donna; nel 2005 è nato il Progetto salute donna presso il Ministero della salute e abbiamo *master* universitari e cattedre - come, ad esempio, a Padova - di Medicina di genere. Non posso quindi che rallegrarmi con il Ministro per questo passo avanti.

Per quello che riguarda l'articolo 2, sembra che finalmente si aggiornino i LEA, garantendo, oltretutto, di partorire in sicurezza con il controllo del dolore nella fase travaglio-parto con tecniche di anestesia loco-regionale, sempre su scelta della paziente. Questo era già stata inserita nei LEA dal ministro Turco anni fa, ma a iso-risorse, cioè senza finanziamenti e quindi demandando il problema alle Regioni, con una diffusione del diritto riconosciuto sempre a macchia di leopardo, con dati incerti e servizi organizzati in modo diverso da una Regione all'altra.

Arriviamo ora all'articolo 3 e al riordino delle professioni sanitarie. Credo che in Commissione si sia raggiunto un buon punto di equilibrio, con un ampissimo dibattito e 36 audizioni. Si ridisegnano ruoli e si ridà dignità professionale a più di un milione di operatori che aspettano questo provvedimento, come già ricordato più volte, da più di venti anni. Si aggiorna una legge del 1946, alla quale si è cercato di mettere mano con la legge n. 502 del 1992, proseguendo con la legge n. 251 del 2000, con la legge n. 43 del 2006 e la legge n. 573 del 2011 che però, come è stato ricordato, non poté andare oltre per motivi politici. Vorrei ricordare un aspetto che ritengo importante: le professioni sanitarie devono essere fuori da un ragionamento di liberalizzazione generale, perché hanno il compito fondamentale di proteggere i cittadini dall'abusivismo, facendo in modo che possano rivolgersi a professionisti laureati con esami di laurea automaticamente abilitanti, a differenza, ad esempio, di altri ordini, come gli avvocati che devono dare un esame per l'abilitazione. A questo proposito, visto che si è a lungo discusso sul riconoscimento della professione di osteopata, anche per le critiche che ci sono piovute addosso, vorrei ricordare, come giustamente ha sottolineato la relatrice, la presidente De Biasi, che non si fanno leggi contro qualcuno o per difendere le *lobby* di altri.

Si danno infatti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, sì da potersi iscrivere all'albo presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione.

Importante è l'ordinamento delle professioni sanitarie di biologo e psicologo. Importante è l'articolo 6, che istituisce l'elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici presso l'Ordine degli ingegneri. Questo è il giusto riconoscimento di una figura professionale a cavallo tra l'ingegneria, la sanità e la medicina, il riconoscimento della scelta effettuata da 4.000 studenti che, dal 2007 al 2015, sono diventati ingegneri clinici e di 16 atenei che hanno incluso la laurea specialistica in ingegneria biomedica. Questi professionisti sono formati per gestire nel modo più appropriato le problematiche regolamentate con le misure adottate proprio in questo disegno di legge, in particolare, le innovazioni tecnologiche e scientifiche, la sicurezza per i pazienti e gli operatori nell'utilizzo appropriato dei dispositivi medici e delle tecnologie biomediche, con compiti di collaudo, manutenzione e gestione operativa, oltre alla gestione del rischio.

Importanti sono le relative sanzioni penali per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

Estremamente condivisibile è l'articolo 9 con l'aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o sociosanitarie, residenziali o semiresidenziali. Come molto importante è aver messo nero su bianco i criteri per la formazione e anche con l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute con norme di accesso regolamentate.

In conclusione, siamo sulla buona strada. Mi auguro che la Camera esamini velocemente il testo da noi licenziato e annuncio il voto favorevole di Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e delle senatrici Bianconi e Dirindin)*.

DIRINDIN *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, vorrei anche io unirmi alle parole di coloro che, prima di me, hanno ringraziato innanzitutto la relatrice, senatrice De Biasi, per la tenacia, la pazienza e la determinazione con la quale in questi due anni ha guidato la Commissione portandoci al risultato che a breve verrà approvato.

Vorrei ringraziare anche tutti i colleghi della Commissione perché, come si è detto più volte, questo provvedimento è stato discusso e argomentato senza posizioni pregiudiziali, ma cercando di confrontarsi nel merito, all'interno della Commissione sanità.

Devo dire anche che sorprende e dispiace, francamente, che solo in Aula, oggi, il Movimento 5 Stelle, con la voce del collega, senatore Gaetti, abbia espresso delle perplessità che mai, in questi due anni, sono state espresse in occasione del dibattito in Commissione.

Forse, così come su alcuni punti abbiamo lavorato intensamente, potevamo lavorare intensamente anche sugli aspetti che oggi sono stati sollevati. Ma capisco che possano esserci altri argomenti che portano ad assumere una posizione contraria, ancorché all'interno della Commissione sanità i provvedimenti siano stati approvati, nella grandissima maggioranza, all'unanimità dei componenti della Commissione.

Anche io voglio ringraziare il sottosegretario De Filippo, per la passione e l'attenzione con la quale ci ha seguito costantemente, in questi due anni, in Commissione.

Si tratta di un provvedimento atteso da anni in tutte le sue componenti, che affronta temi molto specialistici e complessi e che deve essere considerato, a mio giudizio, un importante segno di attenzione nei confronti delle politiche di tutela della salute e anche, in secondo luogo, un piccolo ma al contempo grande riconoscimento a oltre un milione di operatori. Operatori che lavorano dentro le strutture pubbliche e private, che erogano servizi attraverso il Servizio sanitario nazionale e che, nella gran parte dei casi, affrontano le restrizioni e le riorganizzazioni che in questo momento in tutte le Regioni sono in atto, con senso di responsabilità e con dedizione. Credo sia ingeneroso qualificarli statali, anzitutto perché non lo sono, trattandosi di operatori pubblici e privati, e poi perché forse sarebbe bene che cominciassimo a evitare di denigrare i dipendenti pubblici in modo generalizzato e che fossimo più intelligentemente attenti alle luci e anche alle ombre che i molti dipendenti pubblici hanno nel momento in cui svolgono la loro funzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Più volte in Commissione igiene e sanità e anche in quest'Assemblea abbiamo sottolineato la necessità che i Governi - tutti i Governi, sia nazionali, che regionali - dedichino maggiore attenzione al settore sanitario, che gode certamente di un ampio e solido impianto e che è riconosciuto tra i più avanzati, ma che dopo tanti anni necessita di una manutenzione anche legislativa. Finalmente questo provvedimento, su una parte, consente di fare una manutenzione legislativa e apportare un aggiornamento e un ammodernamento a una disciplina che, in alcuni ambiti, come abbiamo sentito dire più volte, risale al 1946, cioè a settant'anni fa, mentre in altri casi richiede un adeguamento alla disciplina comunitaria. Penso, ad esempio, al regolamento europeo n. 536 del 2014, sulle sperimentazioni cliniche, che è importantissimo per le ragioni già enunciate in quest'Assemblea, ossia per garantire che anche nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si adeguino agli *standard* internazionali (soprattutto quelli dell'etica, della trasparenza e dell'indipendenza dei ricercatori) e che si sappiano governare i conflitti di interesse che in questi settori molto spesso si verificano.

Ci auguriamo che il Governo adotti rapidamente i decreti legislativi attuativi di questa che è l'unica delega che viene data al Governo. Infatti, nonostante in quest'Assemblea si sia parlato di tante deleghe, in realtà l'unica delega è questa, volta all'attuazione e al recepimento della normativa europea sulle sperimentazioni cliniche.

Il provvedimento che il Senato si appresta ad approvare non si limita ad ammodernare la normativa di cui ho detto, in quanto produce dei miglioramenti alla normativa esistente che, apparentemente, possono sembrare lontani dagli interessi dei cittadini, ma che in realtà possono avere degli effetti sulla salute delle persone e sui diritti dei cittadini, che cercherò di approfondire rapidamente, nel tempo che mi è consentito. Mi riferisco, in particolare, alla disciplina degli ordini professionali, che probabilmente - a mio giudizio erroneamente - può essere giudicata da molti una questione tutta

interna al mondo delle professioni. Anzi, qualcuno potrà pensare che sia addirittura interna principalmente al mondo dei medici e qualcun'altro potrà pensare che si tratti di una disciplina volta a tutelare gli operatori o una corporazione, come qualcuno ha detto anche in questa sede. Se fosse così, non avremmo reso un buon servizio al Paese. In realtà non è così, perché la disciplina che rivede la normativa in tema di ordini professionali ha, in primo luogo, l'obiettivo di dare garanzia ai cittadini.

Inoltre, nonostante la lunga storia degli ordini contenga al proprio interno episodi in cui il bene del paziente non sempre è stato messo al primo posto, voglio sottolineare quanto questo riordino in corso di approvazione possa, al contrario, costituire un passo importante proprio nella direzione di fissare delle regole a tutela del paziente. Infatti, assegniamo a tutti gli ordini una nuova missione che è quella di promuovere l'autonomia, l'indipendenza e la responsabilità nell'esercizio delle professioni sanitarie e di valorizzarne la funzione sociale e, al contempo, salvaguardare i principi etici al fine di garantire la tutela della salute individuale e della collettività. Tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione è un obiettivo impegnativo, che finalmente scriviamo in un provvedimento e su cui auspichiamo che gli ordini che vengono a essere ridisciplinati vorranno intensificare gli sforzi, proprio a sostegno del sempre più necessario rafforzamento del rapporto di fiducia tra cittadini e professionisti, combattendo, come richiesto dal provvedimento, l'abusivismo, evitando le opacità fiscali che ancora ci sono, evitando e prevenendo i cedimenti etici che in qualche caso ci sono ed evitando l'autoreferenzialità e le disarmonie, che qualche volta sono dei veri e propri conflitti tra le diverse professioni, che certamente non vanno a vantaggio dei cittadini.

È necessario superare tali conflitti e questo provvedimento cerca di farlo, riconoscendo gli ordini non soltanto alle professioni che tradizionalmente erano costituite in ordini ma anche a tutte quelle professioni di cui abbiamo parlato lungamente in occasione del dibattito, alle quali riconosciamo un valore importante nella garanzia dell'assistenza ai cittadini che hanno bisogno di essere tutelati quando perdono la loro salute. Questo provvedimento pertanto aiuta anche a superare in parte quel muro di resistenze che molto spesso c'è nel favorire un'assistenza sanitaria interprofessionale, garantendo una migliore collaborazione tra medici, infermieri, ostetrici e tecnici della prevenzione e della riabilitazione.

Ho sentito dire in molte occasioni, nel dibattito di oggi, che si poteva fare di più. Certo, si può sempre fare di più. Peraltro, un provvedimento che arriva dopo settant' anni si deve dare delle priorità perché può fare quello che è possibile fare alla luce del contesto complessivo e delle condizioni esistenti. Voglio qui ricordare, ad esempio, una richiesta che pressantemente in queste ultime settimane ci è arrivata da parte dei laureati delle scienze motorie. Nessuno non riconosce il valore che ha l'attività fisica nel promuovere la salute dei cittadini e nell'evitare le complicanze che in qualche caso, in alcuni pazienti, possono verificarsi, ma ovviamente la loro richiesta esula dal confine di questo provvedimento, quindi non può che essere presa in considerazione, eventualmente, in un qualche futuro momento in cui ci sarà una riflessione su questa e su altre professioni.

Ricordo, infine, l'articolo 9, che introduce per la prima volta le circostanze aggravanti per i reati contro la persona quando il fatto in danno della persona è commesso nei confronti di persone ricoverate in ospedale o - cosa che succede, purtroppo, più frequentemente - di persone ricoverate nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, come gli anziani. Si tratta di un tema molto importante.

Il provvedimento che giunge all'approvazione di questa Assemblea e che ha seguito un percorso tortuoso, non soltanto in questi ultimi anni ma ancora molto prima, alla fine riuscirà a vedere la luce, almeno in questa Camera. Ci auguriamo che la Camera dei deputati riuscirà a breve a completare l'*iter*, in modo che possa essere definitivamente applicato.

Provo a concludere così, parafrasando, un recente articolo di Michele Ainis, le norme e i diritti delle persone vivono solo se c'è un popolo che vi si affeziona, che li sa coltivare, che li assume come guida nei comportamenti quotidiani. Qui abbiamo bisogno che queste norme siano assunte nei comportamenti quotidiani degli operatori e dei responsabili delle politiche per la salute in modo puntuale. Allora, quello che ci auguriamo tutti, una volta che la norma sarà legge, dopo l'approvazione definitiva da parte della Camera, è che il testimone, la responsabilità, passi ai tanti operatori e alle

tante istituzioni che hanno il dovere di farla vivere e di farla applicare: il Ministero della salute, il Ministero della pubblica istruzione, le Regioni, gli ordini professionali e tutti i professionisti del settore sanitario.

Un piccolo pezzo a miglior tutela della salute dei cittadini oggi può essere approvato dal Senato. Per questa ragione, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico al provvedimento che stiamo per approvare. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dalla relatrice.

È approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1324, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Laniece e Bianconi)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 154, 693, 725, 818, 829 e 833.

DE BIASI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI, *relatrice*. Signora Presidente, intervengo per formulare un velocissimo ringraziamento. È stato un lavoro molto complesso e molto tecnico, per molti aspetti. Voglio dunque ringraziare sentitamente gli Uffici, l'Ufficio studi e il dottor Biancolatte per il lavoro infaticabile che hanno profuso in merito al disegno di legge in esame. Voglio ringraziare l'Ufficio legislativo del Ministero e permettetemi di ringraziare, con grandissimo affetto oltre che stima, il sottosegretario De Filippo, per la qualità e anche la cortesia con cui ha seguito il provvedimento *(Applausi)*.

Discussione dei disegni di legge:

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Argentin ed altri; Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Binetti ed altri; Rondini ed altri)*

(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»***

(Relazione orale) **(ore 18,52)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2232, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Argentin ed altri; Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Binetti ed altri; Rondini ed altri, e 292.

La relatrice, senatrice Parente, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

PARENTE, *relatrice*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il disegno di legge oggi in esame ha visto diciotto mesi di *iter* parlamentare alla Camera dei deputati, dove i colleghi e le colleghe hanno messo insieme sei proposte di legge presentate da varie forze politiche, la cui genesi risale alla scorsa legislatura, con una proposta di iniziativa dell'onorevole Livia Turco.

La norma che ci accingiamo ad analizzare e a votare in seconda lettura non é stata pensata soltanto nelle Aule parlamentari... (*Brusio).* Signora Presidente, si sente un brusìo assurdo. *(Richiami della Presidente).*

PRESIDENTE. Colleghi, se voi urlate in questo modo, io vado avanti a scampanellare. Consentite alla relatrice di parlare senza essere interrotta. *(Applausi dal Gruppo PD e dai senatori Bencini e Santangelo)*.

PARENTE, *relatrice*. La norma non é stata pensata soltanto nelle Aule parlamentari, quanto piuttosto è nata in gran parte da esperienze già presenti nella società ad iniziativa del terzo settore, di associazioni di famiglie, di fondazioni e di enti locali. Essa testimonia dunque la bellezza del legiferare, quando si intercettano i bisogni delle persone, della società in cambiamento, delle comunità locali e quando il legislatore interviene a dare una cornice giuridica ad un cammino già intrapreso nei territori, accompagnando e sostenendo un modello di *welfare* locale, fatto di sperimentazioni che mettono in gioco competenze, professionalità, sussidiarietà orizzontale e collaborazione proficua tra pubblico e privato.

Quindi trattiamo di una normativa molto attesa da anni e per la quale, per la prima volta, con questo Governo, si prevede già uno stanziamento di risorse nella legge di stabilità, nella quale è stato istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni di euro per il 2017 e di 56,1 milioni di euro per il 2018. Si é discusso anche in queste Aule sull'adeguatezza delle risorse, ma a questo proposito occorre sottolineare due aspetti, entrambi richiamati dalla norma. Il primo riguarda l'importanza dell'istituzione di un Fondo specifico nazionale per una materia in gran parte di competenza regionale, Fondo che diventa però, come richiamato dall'articolo 4 del provvedimento, un contenitore che è possibile alimentare con la compartecipazione, delle Regioni, degli enti locali, degli enti del terzo settore, di famiglie che si associano, di soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore e che, per le attività di programmazione, prevede il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

Il secondo aspetto, a proposito di risorse, ma che riguarda anche il rapporto di questa normativa con tutta l'impalcatura legislativa già esistente, sia nazionale che regionale, viene chiarito e specificato meglio nel testo della 11a Commissione rispetto a quello Camera. In sostanza, a premessa dell'articolo 2, si collega il provvedimento in esame con il quadro normativo già esistente.

È un provvedimento, inoltre, con una platea definita: le persone con disabilità grave, secondo quanto prevede l'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come è disciplinato nella finalità della legge. Il legislatore interviene dunque prendendosi cura delle maggiori fragilità presenti tra i nostri cittadini e le nostre cittadine e delle loro famiglie.

Abbiamo realizzato, in Commissione lavoro, audizioni importanti con associazioni, professionisti e organizzazioni di rappresentanza, ed in questo periodo ho avuto modo di visitare molte strutture, incoraggiare in qualche Comune esperienze innovative di residenzialità, come la costituzione di gruppi appartamento per persone con disabilità, e di incontrare molti genitori. Qualche settimana fa, in un incontro pubblico, un padre, prendendo la parola, ha sottolineato: «parlo io, perché mia figlia non può».

Sappiamo che la normativa ricomprende in gran parte persone con disabilità intellettiva, dunque il disegno di legge si rivolge a chi, molto spesso, non può esprimere i propri desideri, a chi non può far valere i propri diritti.

Ebbene, colleghi e colleghe, il Parlamento italiano, votando questo disegno di legge, darà voce a chi spesso voce non ha e rassicurerà tanti genitori sulla sorte dei propri figlioli quando non potranno più essere loro vicini.

La legge riprende la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dall'Italia nel 2009, volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e a sostenere una vita autonoma con l'inclusione nella comunità delle persone con disabilità.

È una legge che si propone di intercettare bisogni di grande umanità, la serenità delle persone con disabilità e delle loro famiglie. La serenità si assicura innanzitutto progettando un percorso di vita, il durante e il "dopo di noi". Questo collegamento è stato richiesto dalla gran parte dei genitori, delle famiglie e da tutti i soggetti auditi in Commissione.

Sono proprio questi bisogni che hanno guidato la nostra attività di miglioramento, in Commissione lavoro, del testo pervenuto dalla Camera.

I genitori delle persone con disabilità sono messi nelle condizioni, con questo provvedimento, di guardare al futuro partendo dal presente, dalle situazioni che vivono quotidianamente. Infatti, la normativa, al comma 2 dell'articolo 1, riprende quanto già stabilito da una delle leggi più belle e importanti della storia legislativa italiana, la legge n. 328 del 2000, purtroppo in gran parte inattuata. L'articolo 14 della suddetta legge stabilisce la predisposizione di un progetto individuale per le persone con disabilità.

Dopo l'approvazione di questo disegno di legge, con il miglioramento apportato in Senato, il progetto individuale deve essere integrato con le misure previste da questo disegno di legge, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Nelle finalità della legge, in Commissione abbiamo inoltre rafforzato la soggettività delle persone con disabilità e il ruolo di sostegno dei genitori, per evitare che si lasciasse erroneamente intendere che questi ultimi fossero gli unici responsabili dell'assistenza.

Sempre per andare incontro alle esigenze dei genitori, delle famiglie, all'articolo 1, comma 3, durante i lavori della Commissione, ho raccolto da relatrice le istanze di tutti i soggetti auditi e di gran parte delle proposte emendative dei colleghi di maggioranza e di opposizione, al fine di dare la possibilità alle famiglie, per poter usufruire di agevolazioni fiscali, di scegliere a chi assegnare e come proteggere il patrimonio da destinare all'assistenza, la cura e la protezione dei propri figli.

Il disegno di legge, così come approvato in prima lettura, prevedeva la possibilità, per le famiglie con persone con disabilità, di poter utilizzare il solo *trust* come strumento di tutela del patrimonio dopo la morte dei genitori. La norma oggi è stata migliorata, offrendo alle famiglie la possibilità di utilizzare anche istituti già previsti dal nostro sistema normativo, in particolare dal codice civile. Per questa ragione è stata introdotta la possibilità di segregare e tutelare il patrimonio a favore delle persone con disabilità utilizzando l'articolo 2645-*ter* del codice civile, nonché i fondi costituiti per mezzo di contratti di affidamento fiduciario assoggettati a vincolo di destinazione anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel settore della beneficenza. Per quest'ultima possibilità offerta dalla norma si valorizzano le esperienze già esistenti di solidarietà e sussidiarietà da parte di organizzazioni filantropiche.

In questo modo viene data l'opportunità ai familiari di ottenere la segregazione del patrimonio ovvero la tutela dello stesso per tutta la durata della vita della persona con disabilità, proteggendolo da eventuali azioni da parte dei creditori, perché questo va incontro alle maggiori preoccupazioni dei genitori.

Peraltro, la previsione di diversi istituti fruibili da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla tutela, anche dopo la morte, delle persone con disabilità, risponde alla volontà di favorire il più possibile l'adozione di forme di cura e di assistenza, consentendo la scelta dello strumento che meglio si adatta alle differenti esigenze delle famiglie. In coerenza con quanto sopra, sono state introdotte specifiche disposizioni, finalizzate ad evitare utilizzi strumentali sotto il profilo fiscale o comunque

non in linea con le finalità della norma.

La modifica al comma 3 dell'articolo 1, naturalmente va a riscrivere l'articolo 6. Per gli istituti di tutela patrimoniale, la norma prevede che siano esenti dall'imposta di successione e donazione; l'esenzione permette ai genitori, o anche ai soggetti terzi interessati alla tutela delle persone con disabilità, di trasferire il patrimonio da destinare senza alcun aggravio di imposta. In questo modo, si intende favorire - questa è la bontà della legge - l'utilizzo degli strumenti a tutela della persona con disabilità, evitando che il pagamento dei tributi possa ridurre in modo considerevole le risorse da destinare allo scopo che si prefigge il disegno di legge.

Il comma 2, specifica che l'esenzione e l'agevolazione di cui all'articolo 6 perseguono come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza. Naturalmente, questa modifica allarga agli altri istituti giuridici previsti anche tutte le condizioni di tutela e di garanzia che già il testo della Camera prevedeva: che l'atto sia pubblico, che ci siano obblighi del *trustee*, che siano descritte una serie di condizioni che rassicurano i genitori.

I commi 4 e 5, invece, rappresentano un novità rispetto al testo della Camera. Il comma 4, prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni, nonché l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, quando, a seguito della premorienza del disabile rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust* o stipulato fondi speciali e tutti gli altri istituti previsti, i beni e i diritti vengano trasferiti a favore di questi ultimi. Si intende tutelare in questo modo i familiari della persona con disabilità in caso di premorienza di quest'ultimo, evitando che la retrocessione dei beni possa subire un prelievo fiscale che contrasterebbe palesemente con le finalità della norma.

Il comma 5, prevede che il trasferimento del patrimonio residuo - sul patrimonio residuo ci sono state molte richieste da parte dei soggetti interessati - sia soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni, che dovrà essere applicata tenendo presente il rapporto di parentela intercorrente tra disponenti, fiducianti e destinatari del suddetto patrimonio. Questa precisazione si è resa necessaria per evitare che, al momento di scioglimento del *trust* o della cessazione del contratto di affidamento fiduciario, possano essere realizzate successioni in esenzione di imposta, ogni qual volta tra i soggetti beneficiari sia presente un soggetto disabile. In sostanza, una volta venuto meno il bisogno di assistenza della persona con disabilità, sarà possibile trasferire a terzi il patrimonio, assoggettandolo a tassazione secondo i criteri ordinari.

L'*iter* alla Camera è stato un *iter* importante e complesso, perché si tratta di materie sostanzialmente demandate alle Regioni.

Dopo l'approvazione della legge dovremo inserire, come prevede l'articolo 2, gli interventi da essa previsti nell'ambito della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Il Governo, con un decreto apposito, dovrà definire, insieme alla Conferenza Stato-Regioni, gli obiettivi di servizio ed entro sei mesi si dovranno definire i criteri di accesso.

È chiaro che questa normativa si va a inserire in una difficoltà storica del nostro Paese, di mancata declinazione dei LEP e dei Livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS).

Una volta approvata, questa legge sul "dopo di noi" deve richiedere uno sforzo di responsabilità da parte della classe dirigente nazionale e regionale per colmare una lacuna, ormai non più tollerabile, di attuazione delle normative attuali, per garantire l'esigibilità dei diritti su tutto il territorio nazionale alle persone con disabilità.

L'articolo 4, fornisce indirizzi in tema di destinazione del Fondo nazionale, avendo sempre fermo l'obiettivo di tendere alla deistituzionalizzazione, come stabilito nelle finalità della legge e andando a finanziare esperienze innovative di residenzialità, come *co-housing* e gruppi appartamento.

Mi sta a cuore sottolineare una precisazione sullo spirito della norma, come definito dal testo approvato dalla Camera, sul punto *b)* dell'articolo 4, perché sono emerse delle preoccupazioni nel corso delle audizioni. Gli interventi temporanei si renderanno necessari solo ed esclusivamente per tamponare situazioni di emergenza che si possano venire a creare per cause impreviste e imprevedibili. Al tal fine verranno quindi adottate misure temporanee, per evitare che le persone con disabilità grave

possano trovarsi senza un supporto abitativo.

L'articolo 5 ha modificato la norma del testo unico delle imposte sui redditi, prevedendo che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, relativamente ai premi per assicurazioni, l'importo detraibile di euro 530 sia elevato a euro 750. Questo articolo non è stato modificato dal lavoro della Commissione. Il tema delle polizze assicurative è particolarmente delicato ed importante per migliorare gli strumenti a disposizione delle famiglie a tutela delle persone con disabilità. È auspicabile che questo tipo di agevolazione possa essere ampliato in futuro, costruendo un percorso di approfondimento legislativo in grado di assicurare un trattamento fiscale agevolato per quelle famiglie che scelgono di tutelare le persone con disabilità mediante lo strumento della polizza assicurativa. In questo caso si potranno prevedere vincoli specifici all'utilizzo ed alla destinazione delle disponibilità ancorando il regime fiscale agevolato alla effettiva presenza di vincoli contrattuali stringenti volti a favorire il soggetto disabile.

Molto importanti sono gli articoli 7 e 8 del provvedimento, in cui si stabiliscono (articolo 7) campagne informative per far conoscere le norme e (articolo 8) le modalità del monitoraggio che il Parlamento dovrà effettuare sullo stato di attuazione della legge.

Infine, in Commissione lavoro è stata introdotta una specifica all'articolo 9, che prevede che le eventuali risorse che derivino da un'inferiore esigenza di copertura delle minori entrate, di cui agli articoli 5 e 6, possano confluire nel Fondo di cui all'articolo 3. Abbiamo ereditato questa esigenza, condivisibile, dalle osservazioni che sono emerse dal dibattito alla Camera e in particolare dagli spunti che la relatrice del provvedimento, l'onorevole Carnevali, ha fatto emergere nel corso della relazione in Aula, nonché da richieste emendative avanzate da alcuni colleghe e colleghi in Senato.

Infine, come ci ha evidenziato in Commissione lavoro il qualificato apporto del presidente dell'ISTAT Giorgio Alleva, dovremmo avere maggiori dati amministrativi per conoscere meglio le persone con disabilità e per meglio legiferare. Conoscere meglio le persone con disabilità grave è un impegno che attraverso questa legge ci prendiamo, per seguirle, attraverso il monitoraggio previsto, perché possano vivere una vita di benessere e autonomia con i loro genitori, ma anche quando i genitori non ci saranno più. È un carico di responsabilità che tutti noi, onorevoli senatrici e senatori, dobbiamo avvertire, ma anche che dovranno agire le Regioni e gli enti locali, per attuare e far vivere davvero questo provvedimento fuori da queste Aule. In un incontro pubblico non più tardi di ieri, una madre mi ha detto che queste norme intercettano le fragilità, perché «le fragilità non sono un mondo a parte, ma una parte del mondo». È questo il "dopo di noi". *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zuffada. Ne ha facoltà.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, oserei dire che oggi, come ha detto la relatrice, è un giorno particolarmente importante. Mi rifaccio ai dati statistici dell'ISTAT riferiti agli anni 2012-2013, in cui veniva evidenziato che in Italia ci sono circa 3,2 milioni di persone affette da disabilità; tra queste, 540.000 persone fino ai sessantaquattro anni sono portatrici di gravi disabilità, certificate secondo la legge n. 104 del 1992; 269.000 persone con disabilità vivono con i genitori, 89.000 di età superiore ai sessant'anni vivono con genitori anziani, 52.000 persone disabili vivono da sole e 38.000 disabili non hanno più i genitori.

La relatrice ricordava che finché i genitori di figli con disabilità riescono (direttamente o con l'ausilio delle istituzioni) a far fronte alle esigenze dei figli, una delle loro preoccupazioni concerne cosa può succedere dopo la loro morte e devo dire che il provvedimento riguarda, in modo particolarmente positivo, il trasferimento delle eventuali proprietà e lasciti ai figli, nonché la gestione del «Dopo di noi».

Il disegno di legge in esame presenta quindi aspetti molto positivi e ha l'obiettivo di evitare l'istituzionalizzazione dei disabili nel momento in cui vengono a mancare i genitori, di aumentare la rete di protezione attraverso regimi fiscali agevolati per l'assistenza ai disabili, di attivare percorsi per l'indipendenza degli individui con disabilità gravi, nonché di creare case famiglia, ovvero comunità,

ovvero coabitazioni di disabili in appartamenti a ciò dedicati, anche per evitare il ripetersi di casi di segregazione, alcuni dei quali segnalati anche dalle cronache. Il disegno di legge ha altresì l'obiettivo di istituire il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità gravi e prive del sostegno familiare, nonché di elevare il limite delle detrazioni IRPEF e di prevedere agevolazioni tributarie per i *trust*.

Questi sono gli aspetti positivi del presente disegno di legge; vorrei però sottolineare anche alcune sue criticità. Al di là del ritardo del *welfare* in Italia, purtroppo occorre segnalare che le ultime leggi di stabilità hanno notevolmente ridotto i trasferimenti finanziari a livello locale (quindi ai Comuni) per il settore sociale. Se quindi da un lato è positiva l'istituzione di un fondo di 90 milioni, purtroppo bisogna evidenziare che i Comuni, che sono i primi destinatari, in questi anni hanno avuto una riduzione dei trasferimenti. A copertura degli oneri della legge vengono utilizzati i 90 milioni appostati in un fondo presso il Ministero del lavoro per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno famigliare, tuttavia tale somma non copre minimamente la riduzione dei trasferimenti operati a carico degli enti territoriali. Peraltro, il Patto di stabilità impedisce ai Comuni di mettere in atto alcune misure per il sociale che vorrebbero attuare.

Mi auguro inoltre che i tempi per l'applicazione e l'emanazione dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dal comma 2, articolo 2, del provvedimento in esame siano celeri e che il mancato coordinamento con i LEA in ambito socio-sanitario sia risolto con sollecitudine, perché altrimenti ci saranno ritardi nell'attuazione del «Dopo di noi».

La relatrice ha ricordato che il provvedimento ha avuto un percorso lungo e travagliato. Dopo l'approvazione da parte della Camera, mi auguro che in questa legislatura il Senato abbia la possibilità, l'impegno e il dovere di porre rimedio a questi ritardi e di approvare quanto prima il provvedimento in esame, che è sicuramente una risposta positiva ai bisogni delle famiglie e dei disabili gravi. Auguro quindi buon lavoro alla relatrice. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signora Presidente, membri del Governo, colleghi, il disegno di legge al nostro esame si muove nella direzione della tutela del diritto all'autonomia e alla vita indipendente delle persone con disabilità, favorendo il loro benessere e la piena inclusione sociale. Ed invero, è necessario garantire che il cittadino disabile, anche e soprattutto al momento della perdita dell'adeguato sostegno genitoriale, non venga abbandonato dalla comunità. La perdita del sostegno genitoriale è un momento fortemente drammatico per un disabile, per ovvie ragioni.

Come noto, vi sono moltissimi casi dove la disabilità di alcune persone è talmente grave da non consentire di svolgere in maniera autonoma nessuna attività legata tanto al proprio essere quanto alle relazioni con il prossimo. La disabilità viene comunemente intesa come sinonimo di menomazione, cioè un fatto accidentale che afferisce al fisico, alla mente, ai sensi; è una distanza più o meno grave dalla media della normalità, valutabile, sbrigativamente, con logiche sanitarie. Essa riguarda e risiede esclusivamente nella persona che ne è affetta.

Con una maggiore consapevolezza, invece, ci si rende conto di come la disabilità non sia un concetto perpetuo ed inesauribile che possa essere fotografato con un'immagine che non ha scadenza. Essendo il risultato di un'interazione, e potendo modificarsi uno degli elementi di tale scambio, la disabilità che conosciamo oggi potrebbe essere molto diversa da quella di domani (peculiarità diverse, nuove forme di esclusione, nuove forme di partecipazione). Assume, quindi, la forma del paradigma, cioè del modello interpretativo della realtà.

La connotazione di gravità viene assunta dall'handicap quando sia tale da determinare una riduzione dell'autonomia personale, al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sia nella sfera individuale, che in quella di relazione. Ebbene, per tali soggetti la vita non può assumere lo stesso significato che ha per le persone cosiddette normali, e non può neanche definirsi tale. L'attesa di vita ridotta nonché la pessima qualità della medesima non ricade solo sui soggetti affetti da disabilità grave, ma coinvolge le loro famiglie ovvero la loro unica e vera risorsa dal momento che i servizi pubblici in questo settore risentono di note carenze.

Pertanto, i valori e i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità devono rappresentare un sistema di riferimento etico anche per il compimento delle scelte future rispetto alla perdita del sostegno genitoriale ossia nel momento del "dopo di noi".

Al riguardo, però, occorre effettuare una prima precisazione. Il disegno dì legge in esame dichiaratamente disciplina misure di assistenza, cura e protezione delle persone affette da grave disabilita prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi ì genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Orbene, al riguardo ritengo opportuno che il testo in esame, sempre che non se ne fornisca un'interpretazione estensiva in tal senso, venga modificato indicando non solamente entrambi i genitori, ma anche chi ne fa le veci esercitando la responsabilità genitoriale.

Il benessere del disabile deve essere oggetto di costante monitoraggio attraverso la definizione, con continua implementazione, di progetti di vita che non possono di certo assumere le caratteristiche delle sperimentazioni. La persona con disabilità va presa in carico e seguita nell'arco della vita, assecondando le sue inclinazioni e potenzialità e supportandola insieme alla famiglia verso l'autonomia. Ciò è possibile solo se si uniscono le competenze, si integrano le risorse e le si assicurano per tutto l'arco dell'esistenza. Così come si rende imprescindibile una valutazione di impatto ed un costante monitoraggio degli effetti delle varie politiche sociali che seguiranno l'emanazione di tale disegno di legge.

Pertanto, diversi elementi del testo di legge andrebbero rafforzati ed altri definiti con maggior dettaglio, attraverso una loro modulazione che tenga conto di alcune delle indicazioni fornite nel ciclo di audizioni svolto in 11a Commissione delle associazioni e ONLUS italiane che operano nel settore del sostegno alla disabilità. A titolo esemplificativo, occorrerebbe prescrivere una tempistica tecnica, nel caso particolare dei cittadini disabili privi di sostegno familiare, per la definizione dei livelli essenziali di prestazioni nel campo sociale (che si immagina congrua in un termine non superiore a centoventi giorni).

Inoltre, si chiede una coerenza di fondo nella filosofia che ispira il presente disegno di legge: è possibile prendersi cura delle persone con disabilità nella propria dimora e farlo è una scelta giusta; permettere a chi è in gravi difficoltà di vivere la propria esistenza con dignità significa realizzare quanto la Costituzione prescrive. Pertanto, i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale suddetti devono essere garantiti privilegiando (ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328) i servizi di aiuto e di sostegno per favorire la permanenza a domicilio, le strutture semiresidenziali e i centri di assistenza e accoglienza a ciclo diurno. Occorre infatti avere come priorità la deistituzionalizzazione e la domiciliarità, rafforzandole attraverso una loro maggiore esplicazione nel testo di legge al nostro esame. Infatti, anche se indicate come obiettivi, esse potrebbero finire per non essere preferite ad altre misure semmai già rientranti nelle attuali "previsioni residenziali", restando, in tal modo, lettera morta. Sul punto, occorre formulare qualche osservazione in merito all'articolo 3 del disegno di legge laddove lo stesso subordina l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale norma potrebbe essere ampliata attraverso la previsione che il decreto suddetto stabilisca che le misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo debbano essere adottate prioritariamente per attivare processi di deistituzionalizzazione per il rientro o il mantenimento delle persone disabili presso il proprio domicilio o per l'inserimento delle stesse in microcomunità che riproducano, per quanto possibile, l'ambiente familiare. Inoltre, l'erogazione del finanziamento per sostenere le misure suddette deve essere subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano la sostenibilità economica della gestione ed il mantenimento degli *standard* qualitativi adottati per la struttura ed i servizi prestati.

La presentazione da parte del percettore di un piano economico strutturato in tal modo è volto ad evitare che gli interventi si riducano ad azioni di breve periodo e che non seguano, invece, il percorso individuale dei singoli beneficiari. Del resto, in tal senso va l'articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il quale prevede che gli Stati assicurino ad esse l'accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all'interno della comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione.

Il percorso di deistituzionalizzazione delle persone con disabilità, volto a contrastare ogni forma di segregazione, deve essere condotto impedendo che il Fondo previsto, ma anche tutte le politiche messe in atto per la disabilità, possano contribuire a riprodurre strutture in contrasto con i principi propri della Convenzione ONU. Occorre, pertanto, ribadire la necessità di un'effettiva integrazione sociosanitaria attraverso la quale le ASL e gli enti locali, in collaborazione con cooperative sociali, fondazioni e associazioni di famiglie, possano affrontare il tema del durante e del "dopo di noi". Occorre, al contempo, stabilire le modalità per la verifica dell'efficacia ed efficienza delle prestazioni domiciliari, residenziali e semiresidenziali. Pertanto, ritengo utile cogliere questa ultima lettura per rafforzare un disegno di legge ancora troppo timido, ma comunque benvenuto.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spilabotte. Ne ha facoltà.

SPILABOTTE *(PD)*. Signora Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, in questi giorni il Parlamento e l'opinione pubblica finalmente sono stati fortemente impegnati nel dibattito sui diritti civili e la politica si sta occupando del cambiamento della società e della sua cultura. È bene che anche su altri temi si ragioni sempre a partire dalla fotografia della realtà dando alle indagini statistiche e agli studi sui cambiamenti sociali, condotti il più delle volte a prescindere dalle scelte politiche, la giusta centralità.

Il provvedimento, finalmente all'esame definitivo, è frutto della consapevolezza che attualmente c'è uno Stato sociale italiano che va modificato tenendo conto di esigenze particolari di cura e benessere molto diverse rispetto a qualche decennio fa.

Poco se n'è fatto negli anni addietro. I mutamenti sociali e demografici hanno stravolto i rapporti di cura che legavano, in un circuito virtuoso di reciproca assistenza, nonni, figli e nipoti. Se questo vale per tutte le famiglie, ancor più riguarda le famiglie che hanno al loro interno persone con disabilità gravi, per le quali, oltre alla fatica quotidiana, si aggiunge l'angoscia per il futuro nel momento in cui coloro che danno cure e assistenza non ci saranno più.

Questa proposta di legge nasce dalla volontà di dare una risposta a questa angoscia e spostare le preoccupazioni del "dopo" dalla famiglia all'intero contesto sociale. Noi vogliamo dare alle famiglie e alle persone con disabilità la possibilità di progettare il proprio futuro, mettendo a disposizione strumenti e risorse che non vogliono certo imporre un percorso *standard* - altrimenti che libertà di scelta ci potrebbe essere - ma tanti possibili percorsi tra cui scegliere quello più rispondente alle esigenze e alle preferenze della famiglia.

Questa legge dà la possibilità di uscire dalla logica di progetti finanziati per un lasso limitato di tempo, per concentrarsi su progetti di vita a lungo termine; non è semplice per i familiari affrontare e sostenere il percorso di crescita di un figlio disabile; spesso si ha paura di affidarlo a strutture idonee producendo solitudine e isolamento sia ai disabili, che alla famiglia. Uno degli scopi del provvedimento in discussione, è proiettare le famiglie nella giusta direzione e serenità mentale, sapendo che ci sono persone che si occuperanno dei propri cari disabili in modo ottimale.

Una delle preoccupazioni più forti per i genitori di persone disabili riguarda il dopo, il momento in cui essi diventeranno anziani e non potranno più assistere un figlio che non è in grado di far fronte autonomamente alle necessità della vita quotidiana e soprattutto il momento in cui i genitori non ci saranno più e il figlio disabile dovrà trovare chi lo assiste. Sono convinta che oggi stiamo facendo un passo civile importantissimo: stiamo dando la possibilità di vivere al meglio e di dare una qualità e una risposta dignitosa alla vita di questi ragazzi e di queste ragazze.

Stiamo dando precisi diritti a persone che non sono autonome e alle quali è venuta meno la rete del supporto familiare, il diritto a veder rispettato il proprio diritto alla vita e alle cure necessarie, che esige risposte concrete e che rappresenta un dovere a tutti i diversi livelli istituzionali.

Il mondo della disabilità ha progressivamente vissuto profonde trasformazioni. Da diversi anni c'è stata un'azione di rinnovamento dei servizi e degli interventi a favore del disabile. Ma il vero cambiamento si è avuto con una vera e propria integrazione e non più una semplice inclusione sociale per le persone disabili; quindi un processo più complesso che ha visto il coinvolgimento dell'intero tessuto sociale, un processo di cooperazione e di coordinamento di tutti, istituzioni e non.

Una parte importante è stata fatta dai disabili stessi, assicurandosi una partecipazione lavorativa; quindi produzione, realizzazione e competitività con il resto del mondo, coniando l'espressione «diversamente abili» . Ma per la maggior parte di loro rimane l'esigenza principale e vitale di assicurarsi un servizio di assistenza che renda meno gravosa l'insostenibile pesantezza del quotidiano per i loro familiari, specialmente per quelli con handicap gravi o con esigenze particolari.

Ed ecco l'intervento cruciale e mirato del Parlamento in sintonia con il Governo, con la legge che stiamo per approvare. Si tratta di aiutare ad attivare un processo graduale che prende in considerazione vari aspetti: economici, sociali, organizzativi. Un passaggio graduale che va fatto "durante noi", dagli aspetti relazionali ed affettivi a quelli più concreti, positivi e reali.

Ringrazio tutti i colleghi della Commissione lavoro per il sostegno e il lavoro svolto in questo provvedimento. In modo particolare ringrazio la relatrice, senatrice Annamaria Parente, per tutto l'impegno profuso, il lavoro accurato e lo studio minuzioso di ogni singolo articolo e per le modiche apportate al testo approvato alla Camera dei deputati.

La modifica più rilevante apportata in Commissione riguarda l'articolo 6, finalizzata ad ampliare, oltre al *trust* previsto dal disegno di legge arrivato dalla Camera, la tipologia di strumenti utilizzabili dalle famiglie per conferire beni e diritti ai propri figli. Si prevedono anche vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come poc'anzi detto dalla relatrice.

Mi avvio alla conclusione. Il secondo emendamento approvato riguarda l'articolo 1 e va a rafforzare l'idea del progetto individuale per l'autosufficienza della persona con disabilità, prevedendo un maggior rispetto delle sue volontà, ove è possibile, e di quelle dei genitori o di chi ne tutela gli interessi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scoma. Ne ha facoltà.

SCOMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi senatori, il disegno di legge che ci apprestiamo a esaminare oggi in Assemblea reca disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, o che potrebbero essere in futuro prive di tale sostegno.

Il testo presentato è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati nel febbraio di quest'anno e su di esso la Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato ha apportato delle modifiche. Sia alla Camera dei deputati, che in Senato si è assistito a una vera condivisione trasversale e a un interesse da più parti, certamente scaturiti da una decisa volontà politica nell'affrontare questo tema molto delicato, per colmare una volta per tutte un profondo vuoto legislativo - e non solo - che investe la nostra società ormai da troppo tempo. Si è trattato del risultato di un percorso lungo e travagliato, senza che mai si vedesse la luce, dato che per troppo tempo la politica non è riuscita a dare le giuste risposte in maniera concreta e tempestiva, oltre la semplice retorica.

Il provvedimento in esame vuole dare un nuovo inizio e una nuova speranza a coloro che già lottano ogni giorno per riuscire a vivere una vita normale. In sostanza, attraverso la normativa in esame si sta cercando di promuovere misure specifiche per le persone disabili prive di sostegno familiare. Migliaia di famiglie italiane vivono nell'angoscia e nella paura di non sapere chi si occuperà dei propri figli affetti da disabilità e quale sarà il loro futuro il giorno in cui non ci saranno più. Stiamo parlando di

oltre 3 milioni di persone con disabilità, di cui circa 600.000 nella fascia di età da zero a sessantaquattro anni hanno una disabilità grave. Di queste, circa 260.000 vivono insieme con i genitori e 86.000 con genitori anziani o molto anziani. Una parte di queste persone si troverà nel prossimo futuro a non avere più i genitori e quel sostegno che ogni figlio (specie chi soffre di una disabilità più o meno grave) cerca nella figura genitoriale.

I disabili che vivono da soli rappresentano circa il 10 per cento del totale. Si tratta di persone che vivono da sole senza però esserne in grado, e soprattutto, che non sono in grado di provvedere al proprio futuro. Ciò è quanto di più grave ci possa essere: non è certamente bello essere in completa balia del proprio destino.

Migliaia di famiglie si stanno facendo carico interamente, con le proprie forze, dei familiari disabili, sotto tutti i punti di vista, e finora hanno rappresentato per questi ultimi il vero ed unico *welfare*. I genitori di persone con disabilità si trovano completamente soli nell'affrontare difficoltà di ogni giorno. Stiamo parlando di famiglie letteralmente abbandonate a se stesse. Difatti, sul tema della disabilità, in Italia vi è una vera e propria lacuna, dovuta, come detto, ad un forte ritardo e alla mancanza cronica di attenzione ad una riforma del *welfare* che prenda in considerazione la struttura sociale esistente, alle esigenze di cura e benessere che stanno mutando nel tempo e che richiedono pertanto nuove e più efficaci risposte.

Il provvedimento prevede l'istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare affinché possano essere garantiti percorsi personalizzati per i disabili gravi dopo la morte dei genitori. Verranno pertanto stabiliti progetti di vita personalizzati. La persona disabile potrà vivere nel luogo e con le modalità più vicine ai suoi affetti, così come verrà definito come opererà il *trust* - quanto le famiglie potranno destinare per il futuro del familiare disabile - e il *trustee*, cioè la persona di fiducia.

Il Fondo avrà una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2016, di 38 milioni per il 2017 e di 56 milioni annui a decorrere dal 2018. Spetterà poi alle Regioni definire i criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte.

È da notare quanto il contributo che inizialmente era stato previsto si sia ridotto progressivamente dall'iniziale che si prevedeva lo Stato potesse concedere per finanziare questa legge. Dal 2017 di prevede uno stanziamento inferiore ai 60 milioni di euro annui; se si prende anche in considerazione il fatto che i Comuni italiani spendono circa sette miliardi per la disabilità e 1,5 miliardi per i disabili privi di sostegno familiare, il tutto ci appare davvero ben poca cosa.

I trasferimenti erariali ai Comuni per il sociale continuano a vedere una diminuzione e molto spesso gli stessi Comuni sono costretti a subire queste riduzioni proprio per i vincoli di bilancio del Patto di stabilità portati avanti da questo Governo, che comprimono ogni manovra utile al riguardo.

Noi come Gruppo di Forza Italia, interessati da sempre alla politica a difesa della famiglia e dei suoi individui, valutiamo con favore iniziative che vanno a tutela di un patrimonio così sacro per la nostra società.

Il provvedimento in questione può rappresentare davvero un segnale di speranza per tutte quelle famiglie che si trovano a vivere tale situazione, che si potranno sentire non più sole e avranno la giusta e dovuta attenzione da parte della politica. Ne va certamente del futuro di queste famiglie, ne va del futuro di queste persone che sono meritevoli come tutti noi altri di poter vivere una vita dignitosa e serena. È diritto di queste famiglie poter vivere senza il terrore per il futuro dei propri figli.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento in Commissione di un'interrogazione

PEZZOPANE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE *(PD)*. Signora Presidente, con questo intervento sollecito la risposta del Governo all'interrogazione urgente 3-02877 che ho presentato in 7a Commissione, riguardante un fatto di attualità molto increscioso che sta accedendo in questi giorni e, purtroppo, già il 1° giugno ci sarà un'udienza della giustizia sportiva al riguardo.

Mi riferisco al caso clamoroso della Virtus Lanciano, squadra di serie B abruzzese, che in questi giorni sta subendo un trattamento dalla giustizia sportiva assai poco equiparabile a quanto accaduto in tante altre vicende simili. Chiedo, quindi, con la massima urgenza, che mi venga data risposta all'interrogazione perché dev'essere fatta piena luce sulla conclusione del campionato di serie B, che vede, appunto, una squadra abruzzese, la Virtus Lanciano - già giudicata dalla giustizia sportiva con sentenza favorevole di riattribuzione di tre punti fondamentali per la classifica - fatta oggetto nuovamente di una ulteriore procedura di giudizio: caso forse unico nella storia del calcio.

Si tratta tra l'altro di un provvedimento per ritardato pagamento, mentre per la compravendita di partite, cosa assolutamente indecorosa, su cui proprio in queste ore e in questi giorni stanno emergendo fatti sconcertanti, non si usa né la stessa velocità nel giudizio, né così gravi penalizzazioni, come si stanno applicando per la Virtus Lanciano a causa di un mero ritardo nei pagamenti.

Allo stesso modo appare singolare che non siano state fissate nemmeno le date dei *play-out* prima della partita. Quindi, chiedo alla Presidente di sollecitare il Governo, perché il 1° di giugno ci sarà un' udienza al riguardo.

PRESIDENTE. Va bene, senatrice Pezzopane, solleciteremo.

Per lo svolgimento di un'interpellanza e di un'interrogazione

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, in data 27 aprile ho presentato l'interrogazione 3-02806, concernente la determinazione e la ripartizione del nuovo Fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa delle aziende sanitarie locali. Si tratta di un tema rilevante, poiché dal passaggio dal precedente sistema al nuovo sistema della retribuzione di risultato non sarebbero dovuti emergere oneri aggiuntivi diretti o indiretti. Viceversa, il risultato di tale operazione interpretativa espone le aziende sanitarie, che hanno in corso delle cause, ad un aggravio di spesa assolutamente ingiustificato e insostenibile, stimato in diversi milioni di euro per ciascuna amministrazione, a decorrere dall'anno di costituzione del nuovo fondo di risultato, con un onere totale, relativo all'intero territorio nazionale, valutabile in centinaia di milioni di euro. Perciò sollecito la risposta all'interrogazione citata, nella speranza che lei, signora Presidente, voglia attivarsi affinché venga data una celere risposta, al fine di impedire che si possa causare, da un lato, un enorme incremento di spesa per le aziende sanitarie, assolutamente incompatibile con le attuali disponibilità di bilancio e, dall'altro, un'erogazione di compensi incentivanti retroattivi di valore abnorme.

Inoltre, quasi un anno fa, in data 1° luglio 2015, ho presentato l'interpellanza 2-00288, relativa all'annosa problematica dei trasporti ferroviari diretti da e per taluni capoluoghi di Provincia della regione Veneto, considerato l'allora imminente avvio della stagione turistica estiva. Il 21 ottobre successivo ho sollecitato la risposta, conscio che la stagione invernale fosse ormai alle porte, senza ottenere risposta alcuna. Il Veneto, da anni, è sul podio quale prima Regione turistica d'Italia. Pertanto l'interpellanza è volta a comprendere se vi sia l'intenzione di ripristinare celermente il collegamento diretto tra Roma, Belluno e Calalzo di Cadore, in vista della nuova stagione estiva, di instradare verso Vicenza e Rovigo la coppia di Intercity Notte Roma-Bolzano, ma soprattutto di prevedere il prolungamento della corsa di un convoglio ad alta velocità, diretto a Verona e ivi terminante la sua corsa, sino alla città di Vicenza.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, sono stato sollecitato da un nostro portavoce al Comune di Castellammare di Stabia e dal Movimento 5 Stelle di quella città per portare un fatto all'attenzione dell'Assemblea, chiedendo magari l'intervento del Ministero dello sviluppo economico nonché della prefettura di Napoli, che a mio parere si sta già muovendo bene. La situazione è la seguente: ci sono dei lavoratori del consorzio Cosea, addetti alla pulizia delle navi, in base ad un appalto con Finmeccanica nello stabilimento di Castellammare di Stabia. Questi lavoratori hanno ricevuto una lettura di licenziamento e quindi verranno certamente messi in mobilità, visto che sono in un certo numero. Il grande problema è che purtroppo la normativa attuale in materia di appalti consente, in maniera anche purtroppo troppo vistosa, a determinate aziende di non essere obbligate a riprendersi i lavoratori dal vecchio appalto, a meno che ciò non venga inserito all' interno del capitolato.

Sarebbe allora opportuno, come abbiamo chiesto insistentemente (e, devo dire la verità, abbiamo riscontrato da parte di tutte le forze politiche la volontà di un confronto serio sull'argomento), inserire la cosiddetta clausola sociale in tutti gli appalti, soprattutto quando si tratta di aziende così grandi come la Finmeccanica. In tal modo consentiremmo a quei lavoratori che stanno lavorando presso una determinata grande azienda attraverso un appalto di poter essere reintegrati nel nuovo appalto.

Chiedo quindi un intervento del MISE su questa vicenda, perché non possiamo consentire a questi lavoratori di restare per strada, soprattutto in un momento così drammatico che vive l'Italia, e che vive soprattutto il Sud. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 25 maggio 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,47)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (**1324**)

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 E ORDINI DEL GIORNO

3.0.200

GAETTI, TAVERNA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Riordino delle professioni ausiliarie di interesse sanitario)

1. Nell'ambito del riordino delle professioni sanitarie, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adotta apposito decreto per il riordino delle figure ausiliarie delle professioni sanitarie, di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403 e all'articolo 1 del Regio Decreto del 31 maggio 1928, n. 1334 al fine di stabilire le modalità e i criteri dei percorsi formativi, dei titoli abilitanti, degli ambiti di esercizio, differenziati da quelli della figura del fisioterapista in possesso di titolo di laurea triennale, dell'accesso in apposita sezione dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, della riabilitazione e della prevenzione.

3.0.201 (già 3.201)

IDEM, PEZZOPANE

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.201

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione del profilo professionale del chinesiologo)

1. Nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 è istituito il profilo professionale di chinesiologo.

2. Con decreto del Ministro della salute, previo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le competenze del profilo professionale di chinesiologo, anche in relazione alle attività di integrazione sociosanitaria e a quelle di mantenimento attivo dello stato di salute, nonché i requisiti per accedere alla professione».

G3.0.201 (già em. 3.0.201)

IDEM, PEZZOPANE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1324 recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che:

il Capo II del disegno di legge riguarda le professioni sanitarie;

è urgente la necessità di regolamentare il profilo professionale del chinesiologo, nell'ambito delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 3-*septies*, comma 1, in materia di integrazione sociosanitaria, reca una definizione delle prestazioni sociosanitarie quali «tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione»;

l'integrazione socio-sanitaria è volta, quindi, a soddisfare le esigenze di tutela della salute, recupero e mantenimento dell'autonomia personale e miglioramento delle condizioni e degli stili di vita;

la chinesiologia, il cui ambito d'intervento è maggiormente di tipo preventivo in relazione alla motricità, è volta al raggiungimento di una maggiore consapevolezza corporea e del benessere fisico e psico-fisico;

l'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha introdotto

nell'ordinamento l'area delle professioni sociosanitarie ma, attualmente, non è stato dato seguito a tali previsioni normative;

l'attivazione dell'area delle professioni sociosanitarie potrebbe essere un'occasione importante per risolvere le criticità legate ad alcuni profili professionali già esistenti e legittimare la professionalizzazione di alcuni non ancora riconosciuti;

a normativa vigente, la professione di chinesiologo, mancando di una regolamentazione specifica, rientra tra quelle disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 3, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate;

il chinesiologo è un laureato in scienze motorie, o diplomato Isef, esperto di movimento umano, la cui conoscenza può rappresentare un valido supporto alla cura dei disturbi motori,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, tramite opportuni atti di propria competenza, l'istituzione, nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del profilo professionale di chinesiologo.

_____

(*) Accolto dal Governo

3.0.202

VOLPI

V. em. 4.500

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Istituzione del profilo professionale dell'osteopata)

1. È istituita la professione sanitaria di prevenzione dell'osteopata. L'osteopata è il professionista sanitario che, in possesso di laurea abilitante o di titolo equipollente (sommando i titoli pregressi conseguiti precedentemente all'approvazione di codesta legge), svolge la propria attività sulla base delle competenze professionali stabilite dalla Federazione Europea degli Osteopati e dall'Organismo Mondiale della Sanità secondo criteri funzionati relativi alla prevenzione della salute dell'individuo.

2. Con accordo Stato-Regioni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento dei titoli equipollenti, considerando la sommatoria dei titoli pregressi in possesso, antecedenti all'approvazione della presente legge, raggiungendo il numero di CFU necessari stabilito dalla FEO ed OMS, ai fini dell'esercizio della professione sanitaria della prevenzione dell'osteopata. Con decreto regionale in pieno accordo con Stato, Ministro della Salute e Consiglio Superiore della Sanità da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria dell'osteopata.

3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'ordine delle professioni sanitarie della prevenzione della salute, l'albo della figura sanitaria per la prevenzione della salute pubblica, di osteopata. Possono iscriversi all'Albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria stabilita dall'accordo Stato/Regioni in Osteopata di cui al comma 2 ed ai soggetti in possesso dei titoli pregressi equivalenti stabiliti dai decreti regionali. Trattandosi di professione sanitaria preventiva per la salute dell'individuo non rientra nelle competenze attribuite alla disciplina del diploma di laurea in medicina, ma nella definizione di una nuova figura sanitaria indipendente».

3.0.203

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, CENTINAIO, PAGANO, ZIZZA

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.203

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Istituzione e definizione della professione di dottore in scienze delle attività motorie e sportive)

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione di dottore in scienze delle attività motorie e sportive. Per l'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma, è necessario il possesso della laurea in scienze delle attività motorie e sportive o titoli equipollenti.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di cui al comma 1. È comunque esclusa l'equipollenza della laurea in scienze delle attività motorie e sportive con la laurea in fisioterapia.

3. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di dottore in scienze delle attività motorie e sportive. Possono iscriversi all'albo i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in scienze delle attività motorie e sportive ed i soggetti in possesso dei titoli equipollenti di cui al comma 2.

4. L'esercizio dell'attività professionale di dottore in scienze delle attività motorie e sportive ha per oggetto la progettazione, l'organizzazione, la valutazione e l'attuazione:

a) di programmi di attività motorie finalizzati al raggiungimento, al recupero ed al mantenimento delle migliori condizioni di benessere fisico per i bambini, adolescenti, adulti, anziani e persone con disabilità;

b) di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico;

c) dell'insegnamento dell'educazione motoria in tutte le strutture pubbliche e private nelle quali si svolgano attività motorie e sportive, nonché nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

d) del rispetto delle normative *antidoping*, dell'adeguata diffusione delle informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi all'assunzione di integratori alimentari o di sostanze comunque dirette a migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla legislazione vigente;

e) di attività per la prevenzione primaria e secondaria delle malattie e di programmi di rieducazione motoria attiva, per quanto riguarda la prevenzione di vizi posturali e di recupero motorio post riabilitativo finalizzato alla stabilizzazione muscolare ed articolare ed al mantenimento dell'efficienza fisica;

f) di attività motorie adatte a soggetti disabili o con limitazioni funzionali stabilizzate derivanti da patologie che possono trarre vantaggio dall'esercizio fisico».

G3.0.203 (già em. 3.0.203)

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, CENTINAIO, PAGANO, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BIGNAMI, MOLINARI, PEPE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1324,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.203.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata)

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione dell'osteopata. Per l'esercizio della professione sanitaria dell'osteopata è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'osteopata.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio

superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.

3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di osteopata. Possono iscriversi all'albo i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in osteopatia, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.200

SPILABOTTE

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

4.500 (già 3.0.202)

VOLPI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Istituzione del profilo professionale dell'osteopata)

1. È istituita la professione sanitaria di prevenzione dell'osteopata. L'osteopata e il professionista sanitario che, in possesso di laurea abilitante o di titolo equipollente (sommando i titoli pregressi conseguiti precedentemente all'approvazione di codesta legge), svolge la propria attività sulla base delle competenze professionali stabilite dalla Federazione Europea degli Osteopati e dall'Organismo Mondiale della Sanità secondo criteri funzionati relativi alla prevenzione della salute dell'individuo.

2. Con accordo Stato-Regioni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento dei titoli equipollenti, considerando la sommatoria dei titoli pregressi in possesso, antecedenti all'approvazione della presente legge, raggiungendo il numero di CFU necessari stabilito dalla FEO ed OMS, ai fini dell'esercizio della professione sanitaria della prevenzione dell'osteopata. Con decreto regionale in pieno accordo con Stato, Ministro della Salute e Consiglio Superiore della Sanità da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria dell'osteopata.

3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'ordine delle professioni sanitarie della prevenzione della salute, l'albo della figura sanitaria per la prevenzione della salute pubblica, di osteopata. Possono iscriversi all'Albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria stabilità dall'accordo Stato/Regioni in Osteopata di cui al comma 2 ed ai soggetti in possesso dei titoli pregressi equivalenti stabiliti dai decreti regionali. Trattandosi di professione sanitaria preventiva per la salute dell'individuo non rientra nelle competenze attribuite alla disciplina del diploma di laurea in medicina, ma nella definizione di una nuova figura sanitaria indipendente».

4.201

SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L'osteopatia è una disciplina olistica volta ad ottimizzare il benessere dell'individuo attraverso il conseguimento dell'equilibrio fisico o dell'omeostasi. Per l'esercizio della professione di osteopata è obbligatorio il conseguimento di un diploma attestante un ciclo di studi di durata quinquennale che comprenda tutte le competenze tecniche riconosciute a livello internazionale caratterizzanti l'osteopatia, ovvero dei criteri formativi stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il diploma è rilasciato da università o da istituti accreditati dal Ministero della Salute. Le materie obbligatorie del ciclo di studi è stabilito dal Ministero della salute, previa l'acquisizione del parere della Conferenza unificata».

4.202

SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Sono titoli equipollenti anche gli attestati o diplomi di durata quinquennale rilasciati da istituti privati che hanno adottato unicamente i criteri formativi stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a studenti il cui ciclo di studi sia iniziato prima della data in vigore della presente legge».

G4.100

GAETTI, TAVERNA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che:

l'articolo 4 reca disposizioni sull'istituzione e definizione della professione di osteopata mentre l'articolo 12 per la professione di chiropratico per cui in entrambi i casi sono necessari dei titoli di laurea abilitanti;

permangono nell'ordinamento nazionale delle figure ausiliarie di interesse sanitario di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403 e all'articolo 1 del Regio Decreto del 31 maggio 1928, n. 1334 che identificano gli operatori con qualifiche di massaggiatori, massofisioterapisti e massaggiatori capo bagnino;

il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 5225/2007, ha riconosciuto che queste figure non sono state coinvolte nel processo di riordino del relativo corso di formazione (né sono state soppresse) da quanto disposto dalla legge n. 43 del 1º febbraio 2006 che ha previsto la necessità del titolo abilitante rilasciato dallo Stato (ossia il diploma universitario) per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione;

permangono quindi dei profili professionali, che utilizzando alla pari la terapia manuale, sovrappongono la propria operabilità con quella dei fisioterapisti che acquisiscono titoli abilitanti accademici e non solo meri corsi di formazione regionali;

è necessaria quindi una revisione dei profili professionali che differenzi da un lato le competenze e gli ambiti di esercizio dei massaggiatori, massofisioterapisti e massaggiatori capo bagnini da quelli dei fisioterapisti laureati e dall'altro un futuro riordino dei titoli abilitanti alle professioni sanitarie ausiliarie,

impegna, quindi, il Governo a procedere a un riordino delle professioni sanitarie ausiliarie prevedendo una differenziazione degli ambiti di esercizio degli operatori ausiliari rispetto ai fisioterapisti laureati, a rivederne i percorsi formativi e i titoli abilitanti in modo da far rientrare anche queste professionalità nell'ambito dell'applicazione della legge n. 43 del 2006.

G4.100 (testo 2)

GAETTI, TAVERNA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che:

l'articolo 4 reca disposizioni sull'istituzione e definizione della professione di osteopata mentre l'articolo 12 per la professione di chiropratico per cui in entrambi i casi sono necessari dei titoli di laurea abilitanti;

permangono nell'ordinamento nazionale delle figure ausiliarie di interesse sanitario di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403 e all'articolo 1 del Regio Decreto del 31 maggio 1928, n. 1334 che identificano gli operatori con qualifiche di massaggiatori, massofisioterapisti e massaggiatori capo bagnino;

il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 5225/2007, ha riconosciuto che queste figure non sono state coinvolte nel processo di riordino del relativo corso di formazione (né sono state soppresse) da quanto disposto dalla legge n. 43 del 1º febbraio 2006 che ha previsto la necessità del titolo abilitante rilasciato dallo Stato (ossia il diploma universitario) per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione;

permangono quindi dei profili professionali, che utilizzando alla pari la terapia manuale, sovrappongono la propria operabilità con quella dei fisioterapisti che acquisiscono titoli abilitanti accademici e non solo meri corsi di formazione regionali;

è necessaria quindi una revisione dei profili professionali che differenzi da un lato le competenze e gli ambiti di esercizio dei massaggiatori, massofisioterapisti e massaggiatori capo bagnini da quelli dei fisioterapisti laureati e dall'altro un futuro riordino dei titoli abilitanti alle professioni sanitarie ausiliarie,

impegna, quindi, il Governo a promuovere un riordino delle professioni sanitarie ausiliarie prevedendo una differenziazione degli ambiti di esercizio degli operatori ausiliari rispetto ai fisioterapisti laureati, a rivederne i percorsi formativi e i titoli abilitanti in modo da far rientrare anche queste professionalità nell'ambito dell'applicazione della legge n. 43 del 2006.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4 E ORDINE DEL GIORNO

4.0.200 (testo corretto)

La Relatrice

V. testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Ordinamento delle professioni di chimico e fisico)

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1º marzo 1928, n. 842, per l'esercizio della professione di chimico, sono abrogati.

2. II Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: "i chimici," sono soppresse.

4. All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: "di chimico," sono soppresse.

5. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n, 233, e successive modificazioni, dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

"*e-bis)* per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

e-ter) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti".

6. All'articolo 1 del regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le parole: "i chimici," sono soppresse.

7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei

requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici, sono istituiti, all'interno delle sezioni A e B del relativo albo professionale, i settori "Chimica" e "Fisica" nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici e nomina dei commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi».

4.0.200 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Ordinamento delle professioni di chimico e fisico)

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1º marzo 1928, n. 842, per l'esercizio della professione di chimico, sono abrogati.

2. II Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: "i chimici," sono soppresse.

4. All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: "di chimico," sono soppresse.

5. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n, 233, e successive modificazioni, dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

"*e-bis)* per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

e-ter) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti".

6. All'articolo 1 del regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le parole: "i chimici," sono soppresse.

7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici, sono istituiti, all'interno delle sezioni A e B del relativo albo professionale, i settori "Chimica" e "Fisica" nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici e nomina dei commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del

1946. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

8-*bis)* Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

4.0.201

SILVESTRO

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Ordinamento delle professioni di chimico e fisico)

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 del Regio decreto 1º marzo 1928, n. 842, recante il Regolamento per l'esercizio della professione di Chimico, sono abrogati.

2. L'articolo 18 del Regio decreto 1º marzo 1928, n. 842 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - *(Vigilanza del Ministro della Salute). - 1.* Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sui Consiglio nazionale dei Chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, al quale vengono estese le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946. n. 233".

3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: "i chimici," sono abrogate.

4. All'articolo 3 della legge 25 aprile 1938. n. 897, la parola: "chimico" è abrogata.

5. All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: "di chimico," sono abrogate.

5-*bis*. All'articolo 17 secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni dopo la lettera *e)* vanno aggiunte le seguenti lettere:

"*f)* per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico un ispettore generale chimico e otto chimici di cui cinque effettivi e tre supplenti;

g) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici di cui cinque effettivi e tre supplenti".

6. All'articolo 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, le parole: "dei veterinari" sono aggiunte le seguenti: "dei chimici e dei fisici".

7. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante il Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, le parole: "i chimici," sono abrogate.

8. Fino alla promulgazione di specifico regolamento relativo alle modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di Chimici e Fisici, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti nell'albo professionale dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici, sono istituiti, all'interno delle sezioni A e B, i settori "Chimica" e "Fisica" nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente n. 328 del 2001.

9. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi. Entro il tenni ne di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all'articolazione provinciale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e nomina dei commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946. I Consigli direttivi degli Ordini dei Chimici e il Consiglio nazionale dei Chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi».

4.0.202

MARGIOTTA

Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.202

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Individuazione e riordino figura professionale del massofisioterapista)

1. Nell'ambito degli operatori di interesse sanitario è individuata la figura professionale del massofisioterapista. Il massofisioterapista è l'operatore sanitario che, in possesso del relativo titolo, applica le tecniche di terapia manuale su prescrizione del medico e trova la sua naturale collazione nel settore riabilitativo, svolgendo la propria attività in regime libero professionale e/o alle dipendenze di strutture pubbliche e private. Con decreto del Presidente della Repubblica proposto dal MIUR emanato di concerto con il Ministero della Salute, acquisito il parere delle regioni, si procede al riordino del profilo professionale e dell'ordinamento didattico del corso di massofisioterapista, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 commi 1, 2, 4, 5 della legge 1º febbraio 2006 n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze del massofisioterapista.

2. È affidata alla contrattazione collettiva con una specifica intesa integrativa da stipulare tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali entro 90 giorni dall'emanazione dell'accordo fra Stato, regioni e province autonome, l'inserimento normativo ed economico del profilo del massofisioterapista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario nazionale. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali prevedono l'inserimento del profilo del massofisioterapista nella contrattazione collettiva delle strutture sanitarie e sociosanitarie private e del terzo settore.

3. I possessori dei titoli pregressi di massofisioterapista triennali, conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi equipollenti al titolo universitario di fisioterapista. È garantita la conclusione, ai fini del riconoscimento dell'equipollenza del titolo, dei corsi di massofisioterapista iniziati e non ancora completati alla data di entrata in vigore della presente legge. L'equivalenza, per i possessori dei titoli biennali di massofisioterapia conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, sarà riconosciuta con decreto del Ministero della Salute ai soli fini dell'esercizio professionale (subordinato o autonomo)».

G4.0.202 (già em. 4.0.202)

MARGIOTTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1324 recante norme in materia sanitaria,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di riordinare la professione del massofisioterapista istituendo un nuovo percorso formativo e di prevedere l'equipollenza al titolo universitario di fisioterapista dei titoli di massofisioterapista conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, come previsto dal decreto ministeriale 27, luglio 2000 e in linea con quanto sancito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1105 del 5 marzo 2015.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo)

1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella medesima legge, ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute.

2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:
«Art. 46. - *(Vigilanza del Ministro della salute) -- 1.* Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi».
3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi.
4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:
«Art. 01. - *(Categoria professionale degli psicologi) -- 1.* La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 233».
5. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*1*. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno»;
b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«*11*. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti»;
c) il comma 12 è abrogato».
6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 e al presente comma, sentito il Consiglio nazionale degli psicologi.

EMENDAMENTI

5.200

ANITORI

Le parole da: «*Sostituire il*» a: «dell'Ordine dei biologi» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della Salute, sentito il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e, d'intesa con lo stesso Consiglio dell'Ordine, nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo C.p.S 13 settembre 1946, n. 233, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione

vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla legge in vigore al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi».

5.201

D'ANNA

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della Salute, sentito il Consiglio Nazionale dell'Ordine Nazionale dei Biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla legge in vigore al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi».

5.202

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi» aggiungere le seguenti: «e, d'intesa con lo stesso Consiglio dell'Ordine,».

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici)

1. È istituito presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Approvato

(Esercizio abusivo della professione sanitaria)

1. All'articolo 348 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Se l'esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
2. All'articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il numero 1-*bis)* è inserito il seguente:
«1-*ter)* dei beni mobili e immobili che risultino essere stati utilizzati per commettere il reato di cui all'articolo 348, secondo comma»;
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «dei numeri 1 e 1-*bis* del capoverso precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri 1, 1-*bis* e 1-*ter* del comma precedente»;
c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «La disposizione del numero 1-*bis* del capoverso precedente si applica» sono sostituite dalle seguenti parole: «Le disposizioni dei numeri 1-*bis* e 1-*ter* del comma precedente si applicano».
3. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 86-*ter*. - *(Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria) -- 1.* Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «e relative attività tipiche o riservate per legge».

EMENDAMENTI

7.200

FUCKSIA

V. em. 10.100

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Disposizioni in materia di formazione medica specialistica) - 1.* Con accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, università e ricerca, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, è istituito il Tavolo tecnico-politico incaricato di definire, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi dell'Unione Europea, la disciplina della formazione medica specialistica e generalista, le modalità di accesso dei medici e delle professioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale, lo sviluppo professionale di carriera e l'introduzione di standard di personale per livello di assistenza, nonché l'adozione di ogni altro strumento utile a determinare il fabbisogno di professionisti sanitari.

1-bis. Ai fini della formazione medica generali sta e specialista sono ricomprese nelle reti formative integrate, di cui all'articolo 36, comma secondo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le strutture che, in funzione di indicatori di volumi e di performance assistenziali, indicati dal Ministero della salute, si collochino al di sopra dei valori mediani documentati da tutte le strutture delle regioni di riferimento per ciascuna rete formativa.

1-ter. Nell'ottica di un sistema di miglioramento continuo della qualità, l'Osservatorio Nazionale della Formazione medica Specialistica e gli omologhi Osservatori Regionali, di cui all'articolo 43, comma primo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con cadenza annuale verificano la sussistenza degli standard e dei requisiti minimi di accreditamento delle reti formative; il Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGeNaS), effettua con pari cadenza il monitoraggio delle performance assistenziali delle strutture afferenti alle reti formative integrate.

1-quater. Gli esiti delle verifiche e del monitoraggio, di cui al comma 1-*ter*, sono resi pubblici dai Ministeri competenti. Sulla base dei predetti esiti il MIUR di concerto con il Ministero della salute, con decreto, pongono in essere gli interventi correttivi, ovvero provvedono alla rimodulazione o soppressione delle singole reti formative integrate che non documentino *standard e performance* adeguati.

2. All'attuazione dei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* ed 1-*quater* si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.201

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI

Improponibile

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - *(Esercizio abusivo di una professione).* - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione

fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

Se l'esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati".

1-*bis*. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro"».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376)

1. All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«*7-bis*. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.200

MANDELLI, RIZZOTTI

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Dispensazione dei farmaci innovativi)

1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai farmaci innovativi, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera*a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero».

ARTICOLI 9 E 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali)

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«11-*sexies)* l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali».

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di formazione medica specialistica)

1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, possono essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle

strutture sanitarie inserite nella rete formativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al fine di garantire la necessaria uniformità all'interno del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute sono stabilite le linee guida in materia di svolgimento della attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica, anche per ciò che attiene alla graduale assunzione di compiti assistenziali e all'esecuzione di interventi, e in particolare per quelli connessi al biennio conclusivo del corso, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Gli accordi tra le università e le aziende sanitarie, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si conformano alle linee guida dettate dal decreto di cui al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di assicurare il monitoraggio dei risultati della formazione, in coerenza con gli *standard* previsti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il decreto di cui al comma 3 del presente articolo disciplina anche l'istituzione, nelle regioni in cui ha sede una scuola di specializzazione, degli Osservatori regionali per la formazione medico-specialistica di cui all'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999. La disponibilità del programma di formazione individuale, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999, e la conseguente verifica condotta di concerto con i responsabili delle strutture in cui si svolge la formazione costituiscono adempimenti obbligatori e requisiti per il prosieguo delle attività della scuola di specializzazione.

EMENDAMENTI

10.100 (già 7.200)

FUCKSIA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Disposizioni in materia di formazione medica specialistica) - 1.* Con accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, università e ricerca, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, è istituito il Tavolo tecnico-politico incaricato di definire, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi dell'Unione Europea, la disciplina della formazione medica specialistica e generalista, le modalità di accesso dei medici e delle professioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale, lo sviluppo professionale di carriera e l'introduzione di standard di personale per livello di assistenza, nonché l'adozione di ogni altro strumento utile a determinare il fabbisogno di professionisti sanitari.

1-bis. Ai fini della formazione medica generali sta e specialista sono ricomprese nelle reti formative integrate, di cui all'articolo 36, comma secondo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le strutture che, in funzione di indicatori di volumi e di performance assistenziali, indicati dal Ministero della salute, si collochino al di sopra dei valori mediani documentati da tutte le strutture delle regioni di riferimento per ciascuna rete formativa.

1-ter. Nell'ottica di un sistema di miglioramento continuo della qualità, l'Osservatorio Nazionale della Formazione medica Specialistica e gli omologhi Osservatori Regionali, di cui all'articolo 43, comma primo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con cadenza annuale verificano la sussistenza degli standard e dei requisiti minimi di accreditamento delle reti formative; il Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGeNaS), effettua con pari cadenza il monitoraggio delle performance assistenziali delle strutture afferenti alle reti formative integrate.

1-quater. Gli esiti delle verifiche e del monitoraggio, di cui al comma 1-*ter*, sono resi pubblici dai Ministeri competenti. Sulla base dei predetti esiti il MIUR di concerto con il Ministero della salute, con decreto, pongono in essere gli interventi correttivi, ovvero provvedono alla rimodulazione o soppressione delle singole reti formative integrate che non documentino *standard e performance* adeguati.

2. All'attuazione dei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* ed 1-*quater* si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.200

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, FUCKSIA (*)

Respinto

Al camma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

10.201

Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI

Respinto

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Il rapporto tra medici in formazione specialistica e personale strutturato dirigente medico non può essere inferiore al rapporto di uno a sette"».

10.500

La Relatrice

Approvato

Sopprimere i commi 3 e 4.

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato nel testo emendato

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 102. -- *1.* Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro».

2. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo».

3. All'articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».

EMENDAMENTI

11.200

ANITORI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 102.», sostituire il primo comma con il seguente:

«1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia, ferme restando le limitazioni disciplinate dalle vigenti normative in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi tra le attività libero professionali e commerciali».

11.201

ANITORI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 102.», primo comma, sopprimere le parole: «, in qualsiasi forma,».

11.202

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Sost. id. em. 11.201

Al comma 1, capoverso «Art. 102.», al secondo periodo, le parole: «, in qualsiasi forma,» sono soppresse.

11.203

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 102.», alla fine del periodo, dopo le parole: «in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia», aggiungere il seguente: «Ferme restando le limitazioni disciplinate dalle vigenti normative in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi tra le attività libero professionali e commerciali».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.200

MANDELLI, RIZZOTTI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Per le prescrizioni di preparazioni galeniche magistrali erogate in regime di Servizio sanitario nazionale il prezzo è stabilito, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, sulla base di accordi tra la Regione e le associazioni sindacali territorialmente competenti delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, mentre, per tutte le sostanze relative alle preparazioni galeniche magistrali allestite per la dispensazione in regime privato, il farmacista può applicare il criterio di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 18 agosto 1993».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Istituzione e profilo della professione sanitaria del chiropratico)

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione del chiropratico. Per l'esercizio della professione sanitaria del chiropratico sono necessari il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente e l'iscrizione al registro istituito presso il Ministero della salute. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione del chiropratico.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in chiropratica.

3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 355 è abrogato.

EMENDAMENTI

12.200

SPILABOTTE

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

12.201

D'ANNA, MILO

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *(Istituzione e definizione della professione del chiropratico)*. - *1*. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione chiropratica. La chiropratica è una professione sanitaria che si occupa della diagnosi funzionale, del trattamento e della prevenzione dei disturbi neuromuscoloscheletrici e del loro effetto sulla salute in generale secondo i princìpi chiropratici attraverso una gestione di tipo conservativo dell'apparato neuromuscoloscheletrico. Per l'esercizio della professione chiropratica è necessario il conseguimento della laurea magistrale in chiropratica e la successiva iscrizione al registro istituito presso il Ministero della salute.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita la classe di laurea magistrale a ciclo unico in chiropratica.

3. I chiropratici abilitati all'esercizio della professione ai sensi del comma 1 del presente articolo devono acquisire una conoscenza fondamentale delle scienze sanitarie, con particolare attenzione a quelle correlate alla sublussazione vertebrale e ai sistemi neuromuscoloscheletrici, comprendere ed applicare con competenza le informazioni scientifico-sanitarie al fine di valutare se il paziente possa essere sottoposto a trattamento chiropratico o debba essere indirizzato ad altro operatore sanitario, o altra struttura assistenziale, per ricevere un'assistenza distinta o cogestita, saper interpretare con competenza i risultati degli esami di laboratorio e di *imaging* diagnostico. I chiropratici abilitati non possono effettuare interventi chirurgici né svolgere attività diretta all'utilizzo e prescrizione di farmaci. Il chiropratico può esercitare la professione privatamente o all'interno delle strutture del servizio sanitario nazionale secondo la legislazione vigente».

12.202

La Relatrice

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «iscrizione al registro istituito», aggiungere le seguenti: «con apposito decreto».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12 E ORDINI DEL GIORNO

12.0.200

ASTORRE

Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.200

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«12-*bis*.

(Professione sanitaria di odontotecnico)

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è compresa la professione dell'odontotecnico. Per l'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'odontotecnico.

2. Con Accordo Stato-Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio Superiore di Sanità, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica.

3. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di odontotecnico. Possono iscriversi all'albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in odontotecnica, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.

4. Alla legge 23 giugno 1927, n. 1264 e al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, le parole: "dell'odontotecnico", ovunque ricorrano, sono soppresse».

G12.0.200 (già em. 12.0.200)

ASTORRE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1324,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.0.200.

_____

(*) Accolto dal Governo

12.0.201

BRUNI, ZIZZA, SPILABOTTE, GINETTI, CALEO, TOMASELLI, TORRISI, PAGANO, LIUZZI, PERRONE

Improcedibile

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Riconoscimenti del profilo professionale di ottico optometrista in ambito sanitario)

1. È individuata la figura professionale dell'ottico optometrista definito come il professionista sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue, con autonomia professionale e responsabilità, mediante tecniche optometriche e metodi oggettivi e soggettivi, l'esame delle deficienze puramente ottiche della vista, svolgendo attività dirette all'individuazione, correzione e compensazione dei difetti ottico-refrattivi, approntando occhiali, lenti a contatto correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché ulteriori futuri ausili ottici compensativi, correttivi, migliorativi e protettivi. L'ottico optometrista, in quanto esperto dell'ottica fisiologica, dell'ottica oftalmica, delle componenti fisiche e chimiche e delle applicazioni dei materiali e degli strumenti necessari a risolvere le deficienze di cui al presente comma, può suggerire all'utente idonee attività di educazione visiva.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, l'ottico optometrista opera mediante l'utilizzo degli strumenti tecnici e metodologici ritenuti più idonei, ad esclusione di quelli afferenti alle competenze e alle attività medico-chirurgiche.

3. L'ottico optometrista provvede, altresì, alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione di lenti e occhiali, anche quando l'utente che ne dà la commissione presenta le lenti o le parti delle

medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.

4. L'ottico optometrista, in nessun caso, svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi, all'utilizzo e prescrizione di specialità farmaceutiche e alla elaborazione ed esecuzione di terapie compresa la correzione dei difetti visivi mediante laser ad eccimeri o future tecnologie.

5. L'ottico optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione anche con professionisti di altre aree sanitarie. Qualora abbia il sospetto o ravvisi un'alterazione morbosa nella normale capacità visiva dell'utente, lo invia al medico competente o ad altro professionista sanitario, senza svolgere ulteriori valutazioni o compiere interventi di qualsivoglia tipo, salvo quelli che risultano indispensabili e urgenti al fine di evitare danni permanenti.

6. L'ottico optometrista esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o libero professionale sia in strutture sanitarie pubbliche o private, sia all'interno di strutture a carattere imprenditoriale.

7. Per esercitare la professione sanitaria di ottico optometrista è necessario conseguire la relativa laurea ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. La laurea di cui al periodo precedente costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di ottico optometrista. Le Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e di Medicina e Chirurgia, in collaborazione fra loro, provvedono alla formazione dell'ottico optometrista.

8. Possono esercitare la professione sanitaria di ottico optometrista coloro che, alla data di entrata in vigore della presente Legge, sono in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) laurea ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

b) attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico e Attestato in optometria;

c) attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico conseguito prima dell'anno 2003.

9. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'arte ausiliaria di ottico con abilitazione conseguita dopo l'anno 2003 potranno esercitare la nuova professione di ottico optometrista a condizione che superino un apposito esame di idoneità che dovrà essere sostenuto al termine di un corso di riqualificazione professionale della durata minima di 1.000 ore.

10. A partire dalla data di entrata in vigore della presente Legge sono abrogate:

a) le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di Ottico e Odontotecnico, nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi) e le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di Ottico e Odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi), limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte-ausiliaria di ottico, garantendo comunque il completamento dei corsi agli studenti già iscritti agli stessi;

b) Le disposizioni dell'articolo 12 del Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, riguardanti le mansioni dell'ottico, salvo per coloro che, avendo conseguito l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico dopo il 2003, non hanno frequentato un corso di riqualificazione professionale della durata minima di 1.000 ore o non hanno sostenuto e/o superato apposito esame di idoneità al termine del medesimo corso di riqualificazione professionale;

c) l'allegato B del decreto del Ministro della Sanità 3 maggio 1994, recante le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie, che elenca le attrezzature tecniche e strumentali per gli ottici, salvo per coloro che, avendo conseguito l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico dopo il 2003, non hanno frequentato un corso di

riqualificazione professionale della durata minima di 1.000 ore o non hanno sostenuto e/o superato apposito esame di idoneità al termine del medesimo corso di riqualificazione professionale.

11. Alla data di entrata in vigore della presente Legge sono altresì abrogate tutte le norme regolamentari, emanate in data antecedente, che siano incompatibili con quelle in essa contenute«.

12.0.202

BRUNI, ZIZZA, SPILABOTTE, GINETTI, CALEO, TOMASELLI, TORRISI, PAGANO, LIUZZI, PERRONE

Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.202

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Competenze dell'ottico in possesso di laurea o di attestato di qualificazione)

1. È concessa all'ottico in possesso di Laurea in Ottica e Optometria o di attestato di qualificazione in Optometria, in virtù del progresso tecnologico, delle comprovate competenze in materia di ottica oftalmica e del ruolo svolto nella prevenzione delle problematiche visive: l'individuazione, la correzione e la compensazione di tutte le anomalie puramente ottico-refrattive della visione (ametropie)».

G12.0.202 (già em. 12.0.202)

BRUNI, ZIZZA, SPILABOTTE, GINETTI, CALEO, TOMASELLI, TORRISI, PAGANO, LIUZZI, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, FUCKSIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1324,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.0.202.

_____

(*) Accolto dal Governo

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA SALUTE

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e coloro i quali successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal perido precedente e fermo restando quanto previsto al comma 4, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il

contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e i princìpi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al periodo precedente sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis,* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari a tre anni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-*bis* del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

13.200

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato e trasformato nell'odg G13.200

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 1, dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "corrispondente alla medesima professionalità", sono aggiunte le seguenti: "per il solo accesso alla dirigenza amministrativa"».

G13.200 (già em. 13.200)

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la disciplina che regola l'accesso alla dirigenza, si completa con il regolamento attuativo sui concorsi per dirigenti di primo livello nel SSN. Tale regolamento è il DPR 483/97 il cui articolo 70 disciplina l'accesso al concorso per Dirigente Amministrativo riportando la stessa dizione di cui all'articolo 26 del D.lgs 165/2001. Naturalmente in virtù del principio giuridico della gerarchia delle fonti, modificato l'articolo 26 del D.lgs 165/2001 (norma primaria), dovrà essere modificata,

conseguentemente, la norma regolamentare, cioè l'articolo 70 del DPR 483/97;

nello specifico un infermiere è inquadrato dai contratti collettivi, come personale con diploma di laurea in categoria D con profilo professionale sanitario. La legge considera l'infermiere un professionista sanitario ed è oramai considerato anche un lavoro intellettuale. L'infermiere è in possesso di laurea di primo livello ma può accedere alla successiva laurea magistrale e dottorato di ricerca;

tale normativa opera solo per gli Enti e le Aziende del SSN. È una disciplina speciale rispetto a quella prevista per l'accesso alla dirigenza amministrativa in tutti gli altri comparti del pubblico impiego, ad esclusione del comparto scuola;

operando, quindi, solo in ambito del SSN, un infermiere in possesso dei requisiti di studio e di anzianità di servizio richiesti dal bando può concorrere al posto di dirigente amministrativo in tutti i comparti del pubblico impiego (comuni, regione, agenzie delle entrate, inps ecc ..) ma viene escluso nel comparto della sanità;

non si capisce, pertanto, la *ratio* secondo cui un infermiere è ammesso al concorso per dirigente in tutti i comparti pubblici ed escluso, a priori, proprio nella sanità, ove vi opera magari da molti anni. Del resto la figura del dirigente amministrativo è simile e in definitiva assolve a compiti analoghi in tutti i comparti;

considerato che:

la giurisprudenza, sia quella civile che amministrativa, ha affermato con diversi pronunciamenti che l'acquisizione da parte del personale interno all'amministrazione di posizioni lavorative più elevate a seguito di pubbliche selezioni o concorsi è un *ius novum*, (novazione oggettiva art. 1230 cod. civ.) rispetto alla posizione lavorativa precedente. L'acquisizione della qualifica di dirigente è l'inizio di un nuovo e non rinnovato rapporto di lavoro rispetto a quello precedente. È un contratto di lavoro nuovo che non sostituisce né modifica quello precedente diverso per titolo e oggetto;

sulla base di questi autorevoli orientamenti l'acquisizione del ruolo dirigenziale, previe procedure concorsuali, è un nuovo contratto di lavoro diverso sia per titolo che per oggetto rispetto al precedente rapporto intrattenuto dal dipendente e non vi è alcuna continuità né di esperienze lavorative né giuridica tra il profilo di collaboratore amministrativo e quella di dirigente amministrativo;

la Corte Costituzionale ha ravvisato un principio di affinità tra i titoli acquisiti e l'accesso al relativo concorso. Ad esempio la Corte ha riammesso al concorso per magistrato gli abilitati avvocati che non sono iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in quanto il loro titolo è affine al concorso per magistrato. Parimenti il titolo di avvocato è affine al concorso per dirigente amministrativo a prescindere se sia in ambito sanitario o amministrativo,

impegna il Governo a valutare la possibilità di modificare la norma al fine di eliminare l'esclusività dell'accesso alla dirigenza amministrativa a favore del solo collaboratore amministrativo, come attualmente sancito immotivatamente dall'articolo 26 del D.lgs 165/2001.

_____

(*) Accolto dal Governo

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome)

1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1
La Relatrice
Approvata
Art. 1
Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «, amministrativo e penale» *con la seguente*: «amministrativo».
Art. 3
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole: «e dei biologi» *con le seguenti*: «, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione».
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole*: «Ordine dei tecnici di radiologia medica» *con le seguenti*: «Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica».
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, dopo le parole: «lettere *a)* e *c)*,» *inserire le seguenti*: «e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie».
Al comma 4 sopprimere le parole: «, come introdotto dal comma 1 del presente articolo,».
Al comma 11 sostituire le parole: «delle professioni di tecnico sanitario» *con le seguenti*: «dei tecnici sanitari».
Art. 5
Al comma 6 sostituire le parole: «di cui al comma 4» *con le seguenti*: «di cui ai commi 4 e 5».
Art. 12
Spostare l'articolo 12 dopo l'articolo 4.
PROPOSTA DI STRALCIO
S100 (già em. 9.1)
La Commissione
Approvata
Stralciare l'articolo 9, nonché gli articoli da 11 a 25 del testo originario del disegno di legge.
ARTICOLO 9 E ARTICOLI DA 11 A 25 DEL TESTO ORIGINARIO DEL DISEGNO DI LEGGE
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute)
Stralciato
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute, al fine di realizzare il coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 106, e 28 settembre 2012, n. 178, di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, con le altre disposizioni della normativa vigente concernenti la natura giuridica, le funzioni, il patrimonio e i finanziamenti relativi ai medesimi enti vigilati e di apportare gli aggiornamenti necessari dettati da esigenze operative, eventualmente correttive e integrative ai citati decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) riassetto e sistemazione della disciplina in modo organico, anche mediante l'inserimento delle disposizioni che regolano le materie già incluse nei decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 106, e 28 settembre 2012, n. 178, al fine di dare al testo la veste formale e sostanziale di un codice di settore;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare, semplificare e rendere coerente il linguaggio normativo;
c) ridefinizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle relative funzioni;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
2. Il testo unico di cui al comma 1 è adottato con decreto legislativo emanato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro

dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa, limitatamente alle norme concernenti l'Associazione italiana della Croce Rossa, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, lo schema è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni precedenti o successivi alla scadenza del termine per l'adozione del testo unico di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi al fine di apportare diposizioni correttive o integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

(Deleghe al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l'attuazione dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1935/2004 e 183/2005)

Stralciato

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le procedure e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l'attuazione dei regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio nn. 178/2002, del 28 gennaio 2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, del 29 aprile 2004, 1935/2004, del 27 ottobre 2004, e 183/2005, del 12 gennaio 2005, nel presupposto che il Ministero della salute sia organo di collegamento con gli organi europei ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 882/2004, e fatte salve le competenze in materia agroalimentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effetti normativi o che siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materia, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) previsione di un apparato sanzionatorio in conformità con i principi dettati dalle vigenti leggi comunitarie, europee e di delegazione europea e con idonea graduazione, prevedendo sanzioni amministrative di importo non inferiore a 500 euro e non superiore a 150.000 euro, in modo da accentuare l'efficacia dissuasiva e la funzione deterrente della sanzione;

e) individuazione di misure di coordinamento tra le diverse autorità competenti, ferma restando l'autonomia decisionale e organizzativa nello svolgimento delle rispettive competenze in materia, per l'effettuazione dei controlli ufficiali concernenti la sicurezza alimentare e dei mangimi, anche al fine di adempiere agli obblighi di informazione e collaborazione derivanti dalla normativa dell'Unione europea;

f) individuazione di adeguate modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici periferici delle amministrazioni che esercitano i controlli sugli alimenti e mangimi, ferma restando l'autonomia decisionale e organizzativa nello svolgimento delle rispettive competenze in materia.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le procedure e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.

5. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 4 e 5, e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Registrazione degli operatori del settore alimentare che intendono esportare verso Paesi terzi)

Stralciato

1. Al fine di assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari destinati all'esportazione verso i Paesi terzi, gli operatori del settore alimentare che intendono esportare iscrivono in apposito elenco tenuto presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri, gli stabilimenti posti sotto il loro controllo.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e nel rispetto dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono individuate le tipologie di produzioni per le quali gli operatori del settore sono tenuti all'iscrizione di cui al comma 1 e sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo di cui al comma 1.

(Rafforzamento delle misure di controllo in materia di sicurezza alimentare nonché disposizioni in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti)

Stralciato

1. I laboratori che eseguono analisi su campioni prelevati nell'ambito dei sistemi di autocontrollo adottati dagli operatori dei settori alimentare e dei mangimi e nell'ambito delle verifiche interne di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, poste in essere dagli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 40 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
2. I laboratori di cui al comma 1 notificano immediatamente e, comunque, non oltre le 24 ore lavorative dall'emissione del referto, all'Azienda sanitaria locale del luogo in cui ha sede lo stabilimento da cui proviene il campione analizzato, le non conformità relative al superamento dei limiti chimici, fisici o microbiologici stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, nel rispetto delle regole e procedure delle trasmissioni per via telematica previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le regioni e le province autonome aggiornano gli elenchi di cui al comma 1 e li pubblicano sui propri siti *web* istituzionali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare del laboratorio che non adempie all'obbligo di cui al comma 2 è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. Per l'applicazione di tale sanzione è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di reiterazione della violazione degli obblighi di cui al comma 2 è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da uno a tre mesi dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1. Alla seconda reiterazione si dispone la cancellazione del laboratorio dagli elenchi.
5. Per consentire l'effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004, gli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti notificano all'autorità sanitaria territorialmente competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, gli stabilimenti posti sotto il proprio controllo che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006, ai fini dell'inserimento in un apposito elenco. La notifica deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.
6. Coloro che già operano nel settore provvedono all'adempimento di cui al comma 5 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Gli operatori di cui al comma 5 sono tenuti a iscrivere gli stabilimenti nel Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (S.I.N.V.S.A.) di cui all'articolo 14, comma 1, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Ministro della salute ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 14.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi previsti ai commi 5, 6 e 7 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
9. All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 4 e 8 provvedono le autorità competenti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«*3*. Sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio le tariffe relative a:
a) registrazione e riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004
b) iscrizione negli appositi elenchi degli stabilimenti che esportano alimenti;
c) iscrizione negli appositi elenchi degli stabilimenti che producono materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
d) iscrizione negli appositi elenchi dei laboratori che effettuano l'autocontrollo di alimenti e mangimi e verifiche interne di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006».
11. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare)

Stralciato

1. Al fine di assicurare l'esercizio delle competenze statali in materia di profilassi internazionale, indirizzo, coordinamento, gestione e controllo del settore della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare, il Ministero della salute, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, è autorizzato a realizzare, quale estensione e integrazione dell'attuale sistema informativo nazionale delle anagrafi animali, un sistema informativo denominato Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (S.I.N.V.S.A.). Il S.I.N.V.S.A. assicura la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici e privati a qualsiasi titolo operanti nel settore veterinario, della sicurezza alimentare, dei mangimi e della nutrizione. Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce le modalità tecnico-operative e funzionali del Sistema, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Gli operatori dei settori alimentare e dei mangimi sono tenuti a iscrivere gli stabilimenti posti sotto il proprio controllo nel S.I.N.V.S.A., ove non siano attivi analoghi sistemi informativi regionali in grado di aggiornare in tempo reale i dati del sistema nazionale.
3. In ottemperanza ai principi e criteri di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *e)*, le modalità tecnico-operative e funzionali del sistema di cui al comma 1 tengono conto dei sistemi informativi regionali, ove esistenti, tramite cooperazioni applicative tra i sistemi informatici, e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
4. Il Ministro della salute, con uno o più decreti di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i tempi e le modalità per l'attuazione degli obblighi di cui al comma 2.
5. Gli operatori del settore dei mangimi, di cui al regolamento (CE) n. 183/2005, che introducono materie prime per mangimi e mangimi di origine non animale da altri Paesi membri dell'Unione europea, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare e del settore dei mangimi che non adempie agli obblighi previsti al comma 2 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro.
7. L'operatore del settore dei mangimi di cui al regolamento (CE) n. 183/2005, che introduce materie prime per mangimi e mangimi di origine non animale da altri Paesi membri dell'Unione europea senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è soggetto:
a) in caso di omessa registrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, alla sanzione pecuniaria da euro 1.549,37 a euro 20.658,28;
b) in caso di mancata segnalazione al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL) e all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (UVAC) territorialmente competenti dell'arrivo, da altri Paesi membri dell'Unione europea, di tutte le partite di mangimi e materie prime per mangimi di origine non animale, alla sanzione pecuniaria da euro 516,46 a euro 1.549,37.
8. All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 5, 6 e 7 provvedono le autorità competenti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero)

Stralciato

1. All'articolo 48 della legge 4 giugno 2010, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*1*. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché della sezione 7 dell'allegato A del

decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le navi officina e le navi frigorifero ed effettua sulle stesse, esclusivamente per tali fattispecie, in luogo delle Aziende sanitarie locali, i controlli ufficiali sanitari previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e disciplinati, per i profili tariffari, dalla sezione 5 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1*-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004.

1-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinate le modalità operative e le misure di coordinamento tra gli organi responsabili dell'effettuazione dei controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 882/2004 e n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 si applicano le tariffe di cui all'allegato A, sezione 5, relativa alla lavorazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e all'allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. Qualora la nave si trovi in acque extraterritoriali, sono a carico degli operatori tutti i conseguenti maggiori oneri.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Le tariffe di cui al comma 2 sono a carico degli operatori dei settori interessati dalle attività di cui al comma 1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche di versamento delle tariffe di cui alle sezioni 5 e 7 dell'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, che sono rideterminate sulla base del costo effettivo del servizio, per tener conto dei costi aggiuntivi previsti dal comma 2».

2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Modifiche alla legge 21 marzo 2005, n. 55, recante disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica)

Stralciato

1. Alla legge 21 marzo 2005, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*2*. Nell'ambito della ristorazione pubblica, ivi inclusi gli esercizi commerciali in cui vengono somministrati prodotti di gastronomia, e di quella collettiva, quali mense e comunità, è messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.»;

b) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Nei punti vendita di cui al comma 1 è affissa, in maniera ben visibile al pubblico e in prossimità degli espositori sui quali è collocato il sale, una locandina diretta ad informare la popolazione sui principi e sugli effetti della iodioprofilassi, definita con decreto del Ministro della salute.»;

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - *(Sanzioni)*. -- *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1 si applica all'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che viola la disposizione di cui

all'articolo 3, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

(Disposizioni concernenti l'informazione delle Camere relativamente ai dati sulle sofisticazioni alimentari)

Stralciato

1. Al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«*5*. I dati di cui al comma 1 sono inseriti nella relazione annuale al piano nazionale integrato, elaborata, in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, dal Ministero della salute, che ne cura la trasmissione annuale alle Camere e, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Commissione europea.»;
b) dopo il comma 5 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:
«*5*-bis. Ai fini della tempestiva trasmissione alle Camere della relazione annuale al piano nazionale integrato di cui al comma 5, ciascuna Amministrazione coinvolta nel piano nazionale integrato redige i propri contributi e li trasmette al Ministero della salute entro il 31 marzo di ogni anno».

(Attuazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, disposizioni in materia di prodotti fitosanitari e modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001)

Stralciato

1. Alla commercializzazione, alla produzione e al confezionamento di un alimento che ha subito l'aggiunta di vitamine e minerali, di cui al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni, nonché ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.
2. Ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, il Ministero della salute è autorità competente per l'assolvimento degli obblighi imposti agli Stati membri dal regolamento medesimo.
3. Per gli adempimenti di cui al comma 2 il Ministero della salute si avvale della sezione consultiva per i fitosanitari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, che esamina le valutazioni tecnico-scientifiche oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ai fini dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
4. Il Ministero della salute acquisisce il concerto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsto per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, attraverso i rappresentanti delle suddette amministrazioni designati quali membri della sezione consultiva per i fitosanitari.
5. Ai fini dell'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, il Ministro della salute utilizza altresì gli introiti derivanti dagli oneri e dalle tariffe vigenti per le attività rese dall'Amministrazione nel settore dei prodotti fitosanitari.
6. L'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è abrogato.

CAPO V

DELLA SICUREZZA VETERINARIA

(Delega al Governo in materia di tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani e di divieto

di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati)

Stralciato

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le procedure e secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una disciplina organica in materia di tutela dell'incolumità personale relativamente alle aggressioni dei cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati ai fini della salvaguardia dell'incolumità delle persone e degli animali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di misure idonee per la detenzione di un cane, ad eccezione dei cani guida per non vedenti, dei cani di supporto a persone diversamente abili e in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e ai Vigili del fuoco durante l'espletamento delle proprie funzioni, ivi compreso l'addestramento, e dei cani a conduzione delle greggi, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose;

b) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;

c) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di evitare, in particolare, forme di addestramento violente e operazioni di selezione per esaltarne l'aggressività, nonché l'utilizzo di strumenti atti a determinare dolori e sofferenze all'animale;

d) previsione di misure per una corretta detenzione del cane al fine di assicurarne condizioni di benessere nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici;

e) previsione del divieto di vendita, esposizione anche ai fini di vendita e commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici effettuati in violazione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 201;

f) individuazione delle condizioni di vendita dei cani nel rispetto dei bisogni etologici e di commercializzazione degli animali da compagnia tramite *internet*;

g) individuazione di modalità per l'istituzione da parte dei comuni, congiuntamente con le Aziende sanitarie locali, di percorsi formativi per i proprietari di cani;

h) definizione di modalità e misure adeguate per un maggiore controllo dell'uso improprio di sostanze tossiche e nocive che possono causare intossicazioni o lesioni al soggetto che le ingerisce, a tutela dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente;

i) individuazione di prescrizioni sia per i responsabili degli animali deceduti a causa di esche e bocconi avvelenati ai fini della segnalazione alle autorità competenti, sia per le imprese specializzate nelle operazioni di derattizzazione e disinfestazione;

l) previsione della possibilità di effettuare operazioni di derattizzazione, previa autorizzazione del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche, quando particolarmente minacciate da ratti;

m) individuazione dei compiti in capo al medico veterinario e agli istituti zooprofilattici sperimentali in caso di sintomatologia conclamata di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte anche dei comuni;

n) previsione dell'attivazione presso le prefetture -- uffici territoriali del Governo di un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi ai fini del monitoraggio degli episodi di avvelenamento;

o) individuazione di modalità per la produzione di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile e agricolo, per i titolari di presidi medico-chirurgici e i produttori di prodotti fitosanitari;

p) previsione dell'apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione del presente articolo.

2. Ai fini del presente articolo, i medici veterinari del Ministero della salute che svolgono attività di

controllo nell'ambito della tutela del benessere animale e dei reati in danno agli animali rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria)

Stralciato

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, recante il regolamento di polizia veterinaria, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Ministro della salute può disporre con decreto di natura regolamentare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, specifiche misure tecniche volte a contenere le malattie di cui al presente articolo, qualora queste abbiano assunto un carattere endemico ovvero per le stesse risultino disponibili nuove metodiche diagnostiche, terapeutiche o vaccinali».

(Anagrafe degli equidi e disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi)

Stralciato

1. Il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è abrogato.

2. Il Ministero della salute, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata del Ministero della salute di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative ai fini della cooperazione applicativa tra la banca dati di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e i sistemi informativi dell'Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi.

3. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere per i fantini e per gli equidi, in conformità alle previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

4. Le manifestazioni di cui al comma 3 devono essere autorizzate previa acquisizione del parere favorevole della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-*bis* e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, integrata da un medico veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente. La Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo, ed esprime il parere anche sulla base della relazione tecnica concernente le caratteristiche dell'impianto e del fondo fornita dal comitato organizzatore.

5. Sono escluse dal campo di applicazione dei commi 3, 4 e 6 le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dagli enti tecnici che svolgono le funzioni precedentemente attribuite all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione equestre internazionale (FEI) e dalle associazioni da queste riconosciute nonché da associazioni o enti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dai commi 3, 4 e 6.

6. È vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 3 di fantini e cavalieri che hanno

riportato condanne con sentenze passate in giudicato per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* del codice penale e per i reati di cui all'articolo 727 del medesimo codice. È altresì vietata, per tre anni, la partecipazione dei fantini e dei cavalieri che hanno riportato sanzioni disciplinari per l'uso di sostanze stupefacenti o dopanti e che, sulla base di un preventivo controllo a campione, da effettuare nelle quattro ore precedenti alla manifestazione, sono risultati positivi all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o dopanti.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 3.

(Sanzioni in materia di benessere degli animali)

Stralciato

1. L'autorità sanitaria competente che, in sede di verifica ispettiva, riscontra la ripetizione di violazioni di disposizioni normative relative al benessere degli animali in ordine ai requisiti delle strutture e del personale addetto alla custodia degli animali, nonché alle condizioni di trasporto degli stessi quando riferite alla responsabilità del detentore, e per le quali sono state attivate procedure di infrazione da parte della Unione europea nei confronti dell'Italia, provvede a sospendere l'attività della struttura dove risiedono gli animali sino all'avvenuto adeguamento.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è tempestivamente revocato se la situazione viene regolarizzata.

3. Nel caso in cui l'autorità di cui al comma 1 accerti l'insussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, essa provvede alla declaratoria di decadenza dallo stesso.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146. Divieti di mutilazioni)

Stralciato

1. Al punto 19, recante «Mutilazioni ed altre pratiche», dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, di attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le parole: «è vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per volatili e» sono sostituite dalle seguenti: «è vietata la bruciatura dei tendini per i volatili ed il taglio».

(Notifica delle malattie infettive e diffusive degli animali)

Stralciato

1. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio notificano qualsiasi informazione relativa al sospetto e alla conferma delle malattie di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, recante il regolamento di polizia veterinaria, nonché l'indagine epidemiologica, l'estinzione del focolaio e le restrizioni adottate, utilizzando il sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali, che costituisce una sezione del S.I.N.V.S.A. di cui all'articolo 14. Tale previsione sostituisce gli obblighi di notifica e denuncia previsti dalla legislazione vigente.

2. In ottemperanza ai principi e criteri di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *e)*, il sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali tiene conto dei sistemi informativi regionali, ove esistenti, tramite cooperazioni applicative tra i sistemi informatici.

3. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio notificano, attraverso il sistema informativo di cui al comma 1, la presenza delle malattie di cui all'allegato I della direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, e successive modificazioni, e di cui alle liste del capitolo 1.2 del Codice sanitario per gli animali terrestri e del capitolo 1.3 del Codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) non ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

4. La notifica delle malattie di cui ai commi 1 e 3 è effettuata entro 24 ore dall'accertamento del focolaio primario e almeno il primo giorno lavorativo di ogni settimana dall'accertamento del focolaio

secondario.
5. Il Ministero della salute utilizza le informazioni contenute nel sistema informativo di cui al comma 1 per soddisfare gli obblighi di cui alla direttiva 82/894/CEE, nonché quelli previsti dalla Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE).

CAPO VI

PROMOZIONE DELLA PREVENZIONE

(Prevenzione dei rischi connessi all'uso di sigarette elettroniche e sanzioni per vendita ed uso scorretto)

Stralciato

1. È vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.
2. I fabbricanti o gli importatori indicano con caratteri chiari e leggibili:
a) sulle etichettature delle confezioni, la composizione dei liquidi;
b) sulle cartucce e sulle ricariche, la concentrazione di nicotina.
3. Le confezioni contenenti liquidi per sigarette elettroniche riportano le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa di tutte le sostanze contenute e i sintomi ed effetti sulla salute eventualmente collegati all'assunzione delle medesime.
4. Sulle confezioni dei liquidi contenenti nicotina sono riportate le seguenti avvertenze:
a) «Attenzione: può dare tolleranza e dipendenza anche in piccole quantità»;
b) «Se ingerita o a contatto con la pelle può essere tossica o nociva in relazione alla concentrazione»;
c) «La dose letale per eventuale ingestione per l'uomo è tra i 30 e 60 mg per l'adulto e 10 mg per i bambini»;
d) «Attenzione: le dosi di nicotina assunte con la sigaretta elettronica possono superare quelle assumibili attraverso le sigarette tradizionali»;
e) «Si raccomanda alle donne in gravidanza o in allattamento di non utilizzare la sigaretta elettronica considerata la mancanza di dati sulla sicurezza totale in tali condizioni».
5. I fabbricanti o gli importatori provvedono affinché gli apparecchi usati per l'inalazione dei prodotti e le ricariche, prima della loro immissione sul mercato, siano forniti di chiusura di sicurezza a prova di bambino, prodotta e apposta in osservanza alla normativa tecnica.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissate modalità e criteri per la regolamentazione della pubblicità al pubblico delle sigarette elettroniche, al fine di evitare un uso scorretto e prevenire il rischio di induzione al tabagismo.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende ai minori di anni diciotto sigarette elettroniche con presenza di nicotina è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria sono sottoposti i fabbricanti o gli importatori che non provvedono affinché le ricariche siano fornite di chiusura di sicurezza a prova di bambino.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
9. All'accertamento delle violazioni e alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo provvedono gli organi di vigilanza competenti in materia sanitaria. È fatta salva la competenza del giudice penale per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva con un reato. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in forma ridotta, l'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il prefetto.
10. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni dei commi 2, 3 e 4, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1324

_____

N.B. Per i disegni di legge nn. 154, 693, 725, 818, 829 e 833 dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1324, nel testo proposto dalla Commissione, si rinvia all'Atto Senato n. 1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833-A

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bilardi, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Colucci, Compagna, Della Vedova, Di Biagio, D'Onghia, Donno, Filippin, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Ginetti, Gualdani, Lezzi, Marino Luigi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi, Romano, Rubbia, Santini, Scavone, Stucchi, Tarquinio, Turano, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Poli, per attività di rappresentanza del Senato; Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Angioni, Auricchio, Bencini, Berger, Catalfo, Ichino, Parente, Puglia, Sacconi e Spilabotte, per attività della 11a Commissione parlamentare; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Borioli, Fabbri e Munerato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Corsini e Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro salute
(Governo Letta-I)
Disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria nonché delega al Governo per il riordino della normativa sugli enti vigilati dal Ministero della salute (1324-BIS)
(presentato in data 24/5/2016)
Derivante da stralcio degli artt. 9 e da 11 a 25 del testo originario del disegno di legge S.1324.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Consiglio Nunziante
Introduzione dell'articolo 107-bis del codice civile per la celebrazione di matrimoni in lingua locale (2325)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/05/2016);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Fasiolo Laura
Istituzione della figura professionale di psicologo scolastico (2338)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 24/05/2016);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Molinari Francesco ed altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul tratto calabrese della strada statale ionica S.S. 106 (2324)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 24/05/2016);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO (2228-BIS)

Derivante da stralcio art. 3 del DDL C.3 e connessi

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 24/05/2016);

Commissioni 1° e 2° riunite

Sen. Augello Andrea, Sen. Quagliariello Gaetano

Disposizioni in materia di prevenzione e di lotta al degrado urbano, nonchè per la sicurezza metropolitana (2245)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/05/2016);

Commissioni 2° e 12° riunite

Sen. D'Ascola Nico ed altri

Disciplina del divieto di maternità surrogata (2296)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 24/05/2016).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 9ª Commissione permanente agricoltura in data 23/05/2016 il senatore Formigoni Roberto ha presentato la relazione 1328-C sul disegno di legge:

"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale" (1328-B)

S.1328 approvato dal Senato della Repubblica

C.3119 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 24/05/2016 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011" (1331);

in data 24/05/2016 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012" (1334);

in data 24/05/2016 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013" (1605);

in data 24/05/2016 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012" (1661).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

E' stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori De Petris, De

Cristoforo, Barozzino, Cervellini, Mineo, Campanella, Bocchino e Petraglia. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni" (*Doc*. XXII, n. 33).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 20 maggio 2016, la 5a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, congiuntamente alla V Commissione della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva finalizzata all'acquisizione di elementi informativi sul contenuto della nuova legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 19 maggio 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del professor Federico Testa, del signor Mauro Libè e del dottor Alessandro Lanza, rispettivamente a Presidente e consiglieri di amministrazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - Enea (n. 72).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 17 e 19 maggio 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), per l'esercizio 2014 (*Doc*. XV, n. 389);

dell'Autorità portuale di La Spezia, per l'esercizio 2014 (*Doc*. XV, n. 390);

dell'Autorità portuale di Livorno, per gli esercizi 2013 e 2014 (*Doc*. XV, n. 391).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Puppato, Idem, Dalla Tor, Ruta, Valdinosi, Albano, Sollo, Pagliari, Ricchiuti, Orellana, Liuzzi, Maurizio Romani, Elena Ferrara, Mastrangeli e De Pietro hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02812 della senatrice Fasiolo.

Il senatore Uras ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02866 della senatrice Petraglia ed altri.

Le senatrici De Petris e Bellot hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02870 del senatore Vacciano ed altri.

La senatrice Orrù ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05803 della senatrice D'Adda ed altri.

I senatori Santini e Conte hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05824 della senatrice Puppato.

I senatori Santangelo e Cotti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05835 del senatore Puglia ed altri.

Mozioni

MAZZONI, Paolo ROMANI, BARANI, BONFRISCO, MALAN, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, GAMBARO, AMORUSO - Il Senato,

premesso che:

l'attacco chimico a Halabja, conosciuto anche come "Massacro di Halabja" o "Venerdì di sangue", è stato una strage genocida contro il popolo Kurdo Feili e la tribù Barzani, che ha avuto luogo il 16 marzo 1988, durante le ultime settimane della guerra tra Iran e Iraq. Furono le forze governative irachene a utilizzare armi chimiche nella città curda di Halabja, nel Kurdistan meridionale. Le stime delle vittime parlano della morte di 5.000 persone, i feriti sarebbero stati invece tra le 7.000 e le oltre 10.000 persone;

durante il regime del partito Baath di Saddam Hussein, furono rasi al suolo più di 5.000 villaggi e furono seminate sul territorio kurdo circa 20 milioni di mine. Diverse migliaia di persone sono inoltre decedute per complicazioni e malattie dopo l'attacco chimico, oppure sono nate con malformazioni o

difetti genetici;
considerato che:
l'attacco è stato ufficialmente definito come un atto di genocidio contro il popolo kurdo in Iraq. L'Alta Corte penale irachena ha riconosciuto il massacro di Halabja come un atto di genocidio il 1 ° marzo 2010, una decisione accolta con favore dal Governo regionale del Kurdistan;
sono seguiti i riconoscimenti da parte del Governo norvegese il 21 novembre 2012, del Parlamento svedese il 5 dicembre 2012, del Parlamento britannico il 28 febbraio 2013, del Parlamento sudcoreano il 27 giugno 2013 e infine il 19 novembre 2013 il Congresso americano ha esaminato una risoluzione per il riconoscimento del genocidio contro il popolo kurdo;
il Presidente Masoud Barzani, nelle annuali cerimonie di commemorazione della strage di Halabjia, così come nei recenti interventi al Parlamento europeo e alle Nazioni Unite, continua a chiedere la collaborazione ai governi di tutto il mondo e a tutte le nazioni amiche, affinché il genocidio del popolo kurdo venga riconosciuto a livello internazionale, le famiglie delle vittime ricevano giustizia e atti di tali gravità non vengano mai più perpetrati;
Saddam Hussein venne sottoposto a processo (a partire dal 19 ottobre 2005) da un tribunale iracheno assieme ad altri 7 imputati, fra cui il fratellastro, tutti gerarchi del suo regime, per crimini contro l'umanità, il 5 novembre 2006 fu condannato a morte per impiccagione, condanna eseguita il 30 dicembre 2006, data che coincideva con la festa del sacrificio, la maggiore solennità islamica;
numerose istituzioni internazionali hanno già riconosciuto le uccisioni dei Kurdi da parte del regime di Saddam Hussein come un genocidio;
tra il 1993 e il 1994 l'organizzazione "Human rights watch" (HRW) promosse un'estesa inchiesta su quella campagna di sterminio, conosciuta come "Anfal", concludendo che si trattò in effetti di genocidio e certificando le seguenti gravissime violazioni dei diritti umani:
esecuzioni sommarie di massa e la scomparsa di molte decine di migliaia di civili, tra cui un gran numero di donne e bambini, e, talvolta, l'intera popolazione dei villaggi attaccati;
l'uso diffuso di armi chimiche, compreso il gas mostarda e il gas nervino GB, o Sarin, contro la città di Halabja, così come contro decine di villaggi curdi, uccidendo molte migliaia di persone, soprattutto donne e bambini;
la distruzione di circa 2.000 villaggi, che sono descritti nei documenti del Governo come "purificati";
la distruzione di strutture civili, tra cui tutte le scuole, moschee, pozzi e altri edifici non residenziali;
arresti arbitrari di tutti i residenti catturati in "zone proibite", nonostante che si trovassero sulle loro terre e nelle loro case;
incarcerazione arbitraria, in condizioni di estrema privazione, di decine di migliaia di donne, bambini e anziani, senza un giusto processo. Molte centinaia di Kurdi sarebbero morti per malnutrizione e malattie;
sfollamento di centinaia di migliaia di abitanti dei villaggi imposto la demolizione delle loro case;
come la Germania nazista, il regime iracheno nascose le sue azioni criminali dietro "eufemismi di regime". I funzionari nazisti parlavano di "misure esecutive", "azioni speciali" e di "reinsediamento in Oriente"; similmente i burocrati baathisti parlavano di "misure collettive", di "rientrare nei ranghi nazionali" e di "reinsediamento nel sud". Ma dietro questi eufemismi, secondo Human rights watch, si consumarono in Iraq crimini atroci contro il popolo kurdo, con la "volontà di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale";
preso atto che:
negli ultimi mesi, nel nord dell'Iraq si è consumato un altro genocidio, questa volta contro i Kurdi Yazidi;
il consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha consegnato un rapporto con le testimonianze di oltre 100 tra vittime e testimoni degli assedi portati dagli *jihadisti* nei villaggi del nord dell'Iraq, con donne e bambine violentate e usate come schiave sessuali e ragazzini condannati a morte, solo per aver guardato una partita di calcio;
lo stesso consiglio delle Nazioni Unite ha chiesto che le autorità Da'esh siano portate davanti alla Corte

penale internazionale per rispondere di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, in particolare del crimine di genocidio, messo in atto per sterminare la comunità degli yazidi in Iraq;
il Consiglio dell'Onu per i diritti umani aprì il fascicolo nel settembre 2014, dopo la grave crisi umanitaria generata dall'assedio portato dai terroristi Da'esh ai centri della comunità yazida nel nord dell'Iraq. "Si verificò, si legge, una chiara sequenza di attacchi" da parte dei Da'esh contro gli yazidi, i cristiani e altre minoranze, con l'assedio delle loro città e dei loro villaggi. Gli inquirenti delle Nazioni Unite citano nel rapporto le accuse rivolte ai terroristi Da'esh sull'uso di armi chimiche proibite, come il gas cloro, contro le forze armate irachene nella provincia occidentale di Anbar, sempre lo scorso settembre, mentre le donne e le bambine catturate finivano con l'essere trattate come un qualsiasi "bottino di guerra", spesso soggette a stupro e schiavitù sessuale;
viene poi riportata la crudeltà con la quale cui le corti islamiche Da'esh, nell'applicare la "Sharia", abbiano inflitto ai condannati pene come la lapidazione o l'amputazione;
quanto alle accuse di crimini di guerra mosse contro l'esercito regolare iracheno, secondo gli inquirenti Onu è "ampiamente provato" l'uso di "barrel bombs", ordigni imballati in grandi e lunghi fusti, innescate e lanciate dall'alto, che uccidono indiscriminatamente e, per questo, bandite dal diritto internazionale. Pratica, conclude il rapporto, meritevole di "ulteriori investigazioni";
un detto yazida oggi recita: "Eravamo 17 milioni. Oggi siamo 700 mila". Molti sono fuggiti all'estero e in 40.000 si trovano ora asserragliati nella montagna irachena di Sinjar. "Pensate a 'Hotel Rwanda' o al compound Onu di Srebrenica: questo è il monte Sinjar oggi", scrive un membro laburista inglese, invocando un intervento umanitario occidentale a difesa degli yazidi;
gli yazidi hanno 2 alternative: scendere dalla montagna per essere macellati dagli estremisti islamici che li hanno condannati a morte, o restare e morire di fame e sete. La montagna-rifugio di Sinjar sta già diventando un cimitero e i *peshmerga* kurdi sono la loro unica speranza;
accusati di blasfemia, politeismo e apostasia dai fanatici islamisti, gli yazidi contano "72 genocidi" nella loro storia. E la cosa si sta ripetendo nel XXI secolo. Un'intera religione rischia di sparire dalla faccia della terra;
alcuni accademici hanno calcolato che 23 milioni di yazidi sarebbero stati decimati in 700 anni di invasioni e di genocidi. La "caccia agli angeli" iniziò nel 1170, quando l'espansionismo musulmano si lasciò alle spalle cinquantamila yazidi. I mongoli, sotto la guida di Hulagu Khan, nel 1218 raggiunsero gli yazidi e ne uccisero a migliaia, ma incontrarono una forte resistenza e alla fine si ritirarono. Il *leader* yazida Sheikh Hassan venne ucciso dai musulmani e il suo corpo, nudo, venne appeso a un cancello di Mosul, dove sarebbe stato visibile agli altri yazidi. Il tempio più sacro, a Lalish, venne profanato, e le ossa del più grande santo yazida, lo sceicco Adi, furono prelevate dalla tomba e bruciate davanti agli increduli suoi correligionari. Anche gli ottomani li hanno perseguitati. Lo storico turco Katib Chelebi stima che tra il 1915 e il 1918 circa 300.000 yazidi furono massacrati nei territori dell'Impero ottomano. Eppure gli yazidi sono sopravvissuti alle invasioni di safavidi e ottomani, che si contesero il controllo di Mosul, perché rappresentava la chiave per il controllo della regione caspiana a oriente;
dopo l'avvento al potere del partito Baath, nel 1968 venne emanata una direttiva politica, secondo la quale gli yazidi dovevano "tornare alle loro origini arabe". I baathisti ordinarono l'evacuazione di tutti i villaggi yazidi e la deportazione degli abitanti verso "centri collettivi". Fu l'inizio di un genocidio culturale. Sia i villaggi degli yazidi sia i loro luoghi sacri vennero rasi al suolo. Saddam Hussein voleva distruggere il loro territorio e la loro religione reinsediandoli in una zona araba per poterne annientare l'identità. Ma non ci riuscì. Come non ci è riuscita al Qaida nel 2007, quando i terroristi islamici rasero al suolo 2 interi villaggi yazidi con 796 morti. Fu il più spaventoso attentato dopo l'11 settembre 2001: "Le Torri gemelle del Kurdistan". Le bombe *qaidiste* sterminarono interi *clan* yazidi. Molti di loro evaporarono letteralmente per via delle esplosioni;
gli yazidi sono sempre stati perseguitati, perché accusati dall'ortodossia islamica di praticare culti eretici e di adorare il diavolo. Ma mai si era assistito a uno sterminio come quello perpetrato dall'ISIS. Gli yazidi (la minoranza etnico-religiosa più perseguitata del mondo) sono stati tuttavia dimenticati

dalla comunità internazionale;
quasi un anno fa, i *media* e l'opinione pubblica mondiale si mobilitarono per la crisi umanitaria e il genocidio della popolazione yazida nel nord dell'Iraq per mano dei terroristi Da'esh, che avanzava nella regione montagnosa del Sinjar. Ma, da allora, gli attacchi aerei contro l'Isis a protezione degli yazidi sono gradualmente diminuiti, così come l'aiuto umanitario,
impegna il Governo:
1) a riconoscere ufficialmente il Genocidio del popolo kurdo perpetrato dal regime di Saddam Hussein nel 1988;
2) a restituire all'etnia yazida il diritto alla vita, nel rispetto della propria identità e del proprio credo religioso, riconoscendo il genocidio messo in atto dall'Isis.
(1-00576)
MAZZONI, Paolo ROMANI, BARANI, BONFRISCO, MALAN, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, GAMBARO, AMORUSO - Il Senato,
premesso che:
la regione del Kurdistan iracheno ha dovuto far fronte, a partire dalla metà del 2014, a bombardamenti che hanno colpito la regione con effetti devastanti. A partire da quando il Governo iracheno ha tagliato i pagamenti, e a seguire con l'insurrezione dell'Isis e le successive ondate di sfollamento di massa, la regione sta al momento facendo fronte ad ulteriori minacce che devono essere affrontate immediatamente;
l'invasione dell'Isis e i conseguenti combattimenti hanno causato danni gravi alle infrastrutture, anche sanitarie;
il livello del danno inflitto nel settore edile varia da un'area all'altra. Strade principali sono state pesantemente colpite e la maggior parte di esse è completamente distrutta. Lo stesso vale per buona parte delle attività commerciali e degli insediamenti industriali. Oltre alla distruzione causata dagli attacchi aerei e dai combattimenti, l'Isis ha attuato una selezione e una distruzione deliberata di case e proprietà private. Inoltre, i mobili e altri possedimenti delle famiglie sono stati saccheggiati. Si stima che 700 case private siano state danneggiate o distrutte;
anche se lo sfollamento nella regione del Kurdistan ha registrato un calo, permane comunque un flusso costante di nuovi arrivi (circa 300-400 su base settimanale) in aggiunta ai già esistenti 240.000 rifugiati siriani e a circa 1,2 milioni di sfollati interni che vivono all'interno della regione del Kurdistan;
la regione del Kurdistan è stata uno dei principali pilastri della sicurezza e della stabilità nella regione. Pertanto, sottovalutare la situazione attuale nella regione del Kurdistan comprometterà la condizione di milioni di persone che stanno vivendo difficoltà economiche estreme;
il Governo regionale del Kurdistan (KRG), anche se disponibile a mantenere una politica delle porte aperte per tutti coloro che cercano sicurezza, ha da tempo dichiarato di aver superato in modo significativo la sua capacità di assorbimento dei profughi. Con la diminuzione delle risorse umanitarie disponibili e l'incertezza sul futuro livello di aiuti umanitari, sia in termini di risorse che di finanziamento, le lacune, i limiti e le inadeguatezze della risposta umanitaria stanno diventando sempre più visibili e allarmanti. Il KRG non può permettersi le spese di mantenimento dei servizi pubblici essenziali, come è dimostrato dall'indebolimento del sistema sanitario e con la diminuzione della fornitura di energia elettrica;
solo il 40-45 per cento di tutta la popolazione della regione, comprensiva di sfollati e rifugiati, viene raggiunta o servita da parte del sistema sanitario. I progetti pubblici (5.000) e privati (3.000) sono quasi tutti sospesi per mancanza di finanziamenti. E a causa della sospensione di tali progetti migliaia di residenti, lavoratori stranieri, sfollati e rifugiati sono rimasti senza lavoro e migliaia di aziende sono fallite;
il Ministero della sanità iracheno ha dichiarato un'epidemia di colera in Iraq con 15 casi di laboratorio confermati in 2 governatorati a partire dal 15 settembre 2015. In un primo tentativo di contenere ulteriori focolai, Ministero della salute e altri *partner* hanno distribuito *kit* per malattie diarroiche a

ospedali in zone colpite e sono stati anche istituiti reparti per il trattamento delle malattie diarroiche. Questo però è servito a poco per arginare l'epidemia. A partire dal 22 novembre 2015, oltre 2.800 casi di laboratorio confermati di vibrio colera e 01 inaba sono stati confermati al Central public health laboratory a Baghdad, colpendo così 17 su 18 governatorati in Iraq;

la regione del Kurdistan iracheno si trova a fronteggiare una grave mancanza di infrastrutture idonee a garantire l'accesso all'acqua pulita, fatiscenti strutture di approvvigionamento idrico e mancanza di fornitura di cloro per l'acqua pulita;

il KRG, al momento con 4 mesi di arretrati e circa 16 miliardi di dollari di debito, sta discutendo una strategia per aumentare le entrate e nel contempo ridurre la spesa pubblica. La crisi fiscale, che non sarà risolta in tempi brevi, avrà senza dubbio effetti terribili per i residenti, gli sfollati e i rifugiati;

alcune città, oltre alle carenze infrastrutturali, soffrono la totale mancanza di servizi essenziali per la popolazione, come ad esempio l'approvvigionamento di energia elettrica;

un'attenzione particolare merita il distretto di Shingal liberato dall'Isis a metà novembre 2015. Con l'obiettivo di mappare e misurare il livello di distruzione e del danno inflitto alla città di Shingal, il Ministero dell'interno del Kurdistan iracheno ha ordinato al JCC (Joint crisis coordination center) di condurre una rapida stima dei danni. In un accurato *report* si è fatta una valutazione che aiuterà il KRG a mobilitare le risorse richieste a livello locale, nazionale ed internazionale per prestare assistenza all'amministrazione della città nel ripristinare i servizi pubblici di base e facilitare il ritorno degli sfollati nelle loro case;

la città è stata liberata solo 2 settimane prima che la rapida valutazione del danno fosse effettuata. Pertanto, c'è una legittima preoccupazione che la città sia ampiamente minata con ordigni e altri tipi di esplosivi;

il distretto di Shingal è geograficamente posto a ridosso del confine con la Siria, altra area interessata da una massiccia presenza dell'Isis e dai relativi conflitti;

Shingal aveva una popolazione mista di circa 400.000 persone prima dell'invasione dell'Isis nell'agosto 2014. Si stima che 93.000 famiglie vivessero nella città di Shingal e il restante sparso nei villaggi circostanti;

preso atto che:

secondo tutti i calcoli e le valutazioni, la situazione peggiorerà nel 2016, a causa del continuo calo dei prezzi del petrolio, che costituisce il 90 per cento delle entrate della regione, della diminuzione dei finanziamenti umanitari e il costante peggioramento della situazione della sicurezza e dello spostamento di masse;

il finanziamento cronicamente inadeguato per la risposta umanitaria è una preoccupazione fondamentale e ricorrente e sta paralizzando di fatto la capacità di soddisfare le enormi esigenze della regione;

il 13 novembre 2015 le forze Peshmerga, supportate dalla Coalizione internazionale, hanno avviato la Free Shingal operation (Operazione per la liberazione di Shingal) e liberato il distretto. Shingal e 28 villaggi sono stati ripresi dopo 15 mesi di occupazione da parte dell'Isis. La liberazione è stata largamente celebrata dagli yazidi e dalle altre comunità, ma la città è ancora gravemente danneggiata e le infrastrutture sono o completamente distrutte o pesantemente rovinate. La sfida principale resta liberare la città dai detriti e dalle macerie, il rinnovo e il ripristino dei servizi pubblici di base e la ricostruzione degli edifici pubblici per permettere la sicurezza e un dignitoso ritorno degli sfollati nelle loro case;

la risposta umanitaria alla crisi dei rifugiati è prevista nell'ambito del Regional refugee e resilience plan 2016-2017 (3RP), ed è stata finora finanziata solo per il 37 per cento, una quota preoccupante. Il piano di risposta umanitaria (HRP) è stato finora finanziato al 61,9 per cento. A causa della mancanza di fondi e di finanziamenti a brevi cicli, i piani di risposta umanitaria non riescono a cogliere adeguatamente questa complessità e in generale a soddisfare le priorità a breve e a lungo termine;

anche quando tali priorità sono comprese, i progetti a medio e lungo termine non vengono implementati a causa della mancanza di fondi e la risposta ha sempre più ridotto il campo di

applicazione ai bisogni più elementari della popolazione;
l'epidemia di colera in tutto l'Iraq ha costretto i WASH (water, sanitation and hygiene) *partner* a reindirizzare la loro attenzione primaria nei piani di prevenzione e risposta per contenere l'ulteriore diffusione dell'epidemia. Le procedure di prevenzione del colera e le attività correlate sono state realizzate nei campi profughi e rifugiati così come nelle comunità ospitanti. Le principali attività svolte dai WASH *partner* hanno incluso il monitoraggio e la sperimentazione della qualità delle acque, pulizia dei servizi igienici, distribuzione di articoli per l'igiene, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, creazione di punti di distribuzione per l'acqua, campagne di sensibilizzazione;
il gruppo incaricato di fornire una valutazione dei danni inflitti alla città di Shingal ha rappresentato un quadro dal quale emerge la totale distruzione della città causata dai pesanti combattimenti, dagli attacchi aerei e dalle mine nascoste dall'Isis. La città è quasi interamente danneggiata e la maggior parte delle case private è stata saccheggiata o danneggiata. Gli edifici pubblici, le scuole, gli ospedali e le infrastrutture dei servizi sociali sono stati distrutti. I beni pubblici e privati sono stati distrutti anch'essi, con saccheggio di attrezzature, mobili e macchinari di istituzioni governative, proprietà private, possedimenti materiali, bestiame e imprese;
considerato che:
mentre il salvataggio della vita rimane la priorità naturale, trascurare altre necessità della popolazione produrrà, e ha già prodotto, gravi conseguenze in termini di salute fisica e mentale, vulnerabilità e resilienza delle famiglie e delle comunità, strategie negative di lotta, apprendimento e sviluppo per i bambini, nonché tensioni e lamentele sociali;
il JCC in coordinamento con l'UNOCHA (United Nations office for the coordination of humanitarian affairs) ha organizzato 5 incontri con i principali *partner* per garantire che la capacità collettiva di prevenire e rispondere all'epidemia di colera fosse migliorata;
lo stato in cui attualmente versa la città di Shingal, in particolare, non consente le minime condizioni di vivibilità, dal momento che la quasi totalità dei suoi quartieri sono stati completamente distrutti, così come molti degli edifici pubblici momentaneamente adibiti ad avamposti anti Isis;
gli obiettivi individuati dall'Isis sono stati principalmente le proprietà degli yazidi e di altre minoranze religiose, come indicato dai segni lasciati per indicare quali edifici dovevano o non dovevano essere distrutti;
il danno generale alle infrastrutture dei servizi sociali della città è stimato al 70 per cento;
si stima che saranno necessari circa 10,1 milioni di dollari entro i prossimi 6 mesi solamente per la pulizia della città e il ripristino di base dei servizi fondamentali;
il processo di ricostruzione richiede tempo a causa delle mine e degli altri ordigni disseminati sul territorio di Shingal. Liberare la città dalle mine resta la priorità principale, prima che qualsiasi altra attività possa iniziare per ripristinare le infrastrutture dei servizi pubblici;
i bisogni sono enormi e l'amministrazione locale non ha fondi per affrontare anche le esigenze più immediate;
prima della crisi, la città di Shingal aveva un policlinico, 3 centri di assistenza sanitaria di base così come 26 centri di assistenza sanitaria di base nelle aree suburbane;
il Governo regionale del Kurdistan iracheno deve affrontare attualmente un divario del 29 per cento nella sua fornitura di gas di cloro, trattamento di prevenzione delle acque in vista di possibile fattore trainante nella crescita di malattie legate all'acqua. Mentre l'epidemia di colera, in questa occasione, è stata gestita in modo efficace, la regione potrebbe non essere in grado di sostenere un'ulteriore epidemia. Rimangono da adottare interventi per il miglioramento della gestione e della manutenzione di impianti di lavaggio e per la fornitura di sicuri servizi idrici e sanitari: 1) fornitura di acqua sufficiente per tutti i campi, in conformità con gli *standard* internazionali; 2) progettazione e costruzione di condotte idriche adeguate, ove necessario; 3) dove possibile, ammodernamento delle condutture d'acqua corrente e manutenzione ordinaria; 4) realizzazione e manutenzione di fosse settiche all'interno dei campi; 5) fornitura di cloro per assicurare, a tutta la popolazione, la fornitura di acqua pulita al 100 per cento;

anche se la risposta del settore sanitario è stata in precedenza adeguata, rimangono ancora ostacoli in termini di prestazioni primarie;

la carenza di medicine è un problema crescente che ha lasciato molti pazienti con malattie croniche e malattie facilmente curabili anche non trattate. La mancanza di fondi e la conseguente riduzione di assistenza alimentare può provocare un aumento della prevalenza della malnutrizione, in particolare tra i bambini. Le scorte di sicurezza sono insufficienti, rendendo impossibile una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza, e il sistema sanitario regionale non è in grado di gestire il volume di pazienti. Il Ministero della salute del KRG ha dichiarato che attualmente può fornire solo circa il 40-45 per cento dei servizi sanitari di base per la popolazione. Questo lascia un allarmante 55-60 per cento della popolazione senza accesso ai servizi sanitari. Si prevede che questo divario aumenti nel 2016, a meno che un adeguato finanziamento non venga prontamente assicurato;

provvedere alla protezione per tutte le persone rifugiate rimane un aspetto di fondamentale importanza, soprattutto per le donne, i bambini, gli anziani e le persone con disabilità;

i mesi passati hanno visto un aumento deplorevole di matrimoni precoci tra famiglie sfollate e rifugiate, con numeri notevoli soprattutto nel Governatorato di Duhok. Questo fenomeno viene ora affrontato tramite una campagna lanciata contro il matrimonio precoce. La campagna prevede la sensibilizzazione sui rischi di protezione dell'infanzia, formazione del personale di protezione tra le agenzie ONU e le Organizzazioni non governative, l'inclusione e la partecipazione della comunità nel complesso, tra cui amministratori, insegnanti e *leader* religiosi. Il numero di persone raggiunte dal piano di protezione ha registrato un forte aumento in un breve lasso di tempo;

ci sono anche incrementi sia per il numero di SGBV (sexual and gender-based violence), e i sopravvissuti alle violenze ricevono consulenza psico-sociale. Questo grazie alla campagna citata contro il matrimonio precoce, all'azione dei responsabili GBV (gender based violence) e alla diffusione di messaggi chiave, dai servizi di risposta disponibili e dalle recenti attività di *capacity building* realizzate per la Direzione generale per la lotta alla violenza contro le donne, in cui è stata attivata una formazione specializzata contro SGBV;

le priorità chiave nel settore dell'istruzione per garantire il massimo accesso dei bambini all'istruzione ufficiale sono la ristrutturazione, l'ampliamento e la manutenzione delle scuole primarie e secondarie oltre alla costruzione di nuove scuole in tutta la regione. Servono materiali e attrezzature, forniture di materiali scolastici sia per gli insegnanti che per gli alunni (libri di testo e cancelleria), l'assunzione di nuovi insegnanti, il pagamento degli stipendi arretrati per insegnanti e amministratori scolastici, con un *focus* specifico sul pagamento degli stipendi per chi opera nei campi profughi;

ad oggi, circa l'81 per cento delle famiglie di sfollati e almeno il 69 per cento delle famiglie di rifugiati sono residenti in contesti fuori dai campi, provocando così sovraffollamento, crescente domanda di servizi e competizione per le risorse;

la domanda di acqua, di servizi igienico-sanitari adeguati e di gestione dei rifiuti solidi è un tema di grave preoccupazione non solo per le comunità ospitanti, ma si è dimostrato essere un problema ricorrente anche all'interno dei campi;

la regione del Kurdistan iracheno è impegnata su 3 diversi fronti contemporaneamente. Il conflitto con l'Isis e l'afflusso massiccio di sfollati si inserisce in contesto di grave crisi fiscale. Purtroppo, a causa del conflitto armato prolungato, non sembra esserci nessuna fine imminente per la crisi degli sfollati, e l'interesse per il mantenimento della coesione sociale tra le popolazioni e gli impatti sulle comunità ospitanti dovrebbero essere compresi in una pianificazione di medio e lungo periodo. Finora molto è stato fatto per gli sfollati interni e rifugiati all'interno dei campi, mentre poca attenzione è stata data ai residenti fuori dai campi e alle comunità ospitanti;

l'Isis usava gli edifici pubblici come basi operative e posizioni di combattimento. Questo ha provocato danni gravi agli uffici pubblici e il 70 per cento degli edifici è stato totalmente danneggiato dagli attacchi aerei, dai combattimenti e dagli esplosivi. Le attrezzature, inclusi i macchinari, veicoli e mobili sono stati saccheggiati o distrutti. Il costo della ricostruzione degli edifici pubblici ammonterà a diversi milioni di dollari;

il costo dell'inazione porterà conseguenze più gravi e avrà un impatto diretto sul Kurdistan iracheno, l'intera regione e soprattutto sulle popolazioni sfollate e più vulnerabili,
impegna il Governo:
1) a valutare la possibilità di intensificare gli sforzi umanitari, specialmente in campo sanitario, in favore della regione in questione;
2) a considerare l'eventualità di interventi mirati e diretti alla ricostruzione della città di Shingal che, sita in prossimità del confine tra Iraq e Siria, ha rappresentato un fondamentale avamposto nella lotta all'Isis, circostanza che ne ha determinato, di fatto, la quasi totale distruzione;
3) a farsi promotore presso la comunità internazionale di iniziative volte a ripristinare le infrastrutture essenziali alla popolazione, quali: reti di trasporto, acquedotti, servizi igienico-sanitari, salute, edifici scolastici, reti elettriche, abitazioni, edifici pubblici e mezzi di sussistenza;
4) ad incentivare la continuazione di campagne di formazione e di sensibilizzazione, nonché a sostenere gli obiettivi di protezione nel quadro dei programmi HRP e 3RP, i quali hanno ricevuto scarsa disponibilità di fondi;
5) ad intercedere presso la comunità internazionale e il Governo iracheno, affinché questi si facciano avanti, assumendosi la loro parte di responsabilità umanitaria, fornendo assistenza finanziaria diretta per consentire al KRG almeno di evitare che la regione abbia un crollo imminente e riesca quindi a contenere le crisi attuali, così da garantire le crescenti esigenze degli sfollati, dei rifugiati e delle comunità ospitanti.
(1-00577)
CENTINAIO, STUCCHI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,
premesso che:
dal 2008 è presente una gravissima crisi economica internazionale che ha colpito, in modo particolare, anche alcuni Paesi dell'area Ue. L'attuale congiuntura economica, superiore, per intensità, durata e diffusione nei mercati globali, a quella del 1929, ha investito anche il nostro Paese;
dal dicembre 2011 i Governi che si sono succeduti hanno inasprito le azioni fiscali contro le imprese e, di conseguenza, contro i lavoratori, con la scusa dell'imminente *default* e la necessità e l'urgenza di intervenire, al fine di trovare la giusta stabilità nei conti;
una crisi provocata dalle banche e dalla finanza sta distruggendo l'economia reale, sta mettendo in ginocchio la gente comune, colpita da manovre economiche che, aumentando la pressione fiscale diretta ed indiretta, causano l'aumento indiscriminato dei prezzi, anche dei prodotti di prima necessità, con una significativa perdita di potere di acquisto da parte delle famiglie;
la crisi economica ha avuto origine dal crollo dei mutui *subprime* dell'estate 2007 e il conseguente fallimento a catena di alcune banche di affari (la più importante la Lehman Brothers, quarta banca americana) che, senza alcuna regolamentazione e per giunta con la copertura ufficiale delle agenzie private di certificazione, attuavano una leva finanziaria di 1 a 30;
gli esperti hanno individuato da subito tra le cause principali della crisi economica il fallimento di un modello di mercato senza regole, nel quale le istituzioni hanno abdicato al loro ruolo di garanti del potere esercitato dalla finanza e dalla grande industria. Un cancro diffuso in tutti i settori, ma che vede il concentrarsi delle sue metastasi, proprio in quelle operazioni speculative messe in atto dalle agenzie di intermediazione finanziaria;
la tanto decantata autoregolamentazione del mercato si è dimostrata totalmente incapace di mantenere il sistema su binari funzionanti;
il sistema finanziario e monetario sempre più deregolamentato e sottratto ai controlli preposti, ha minato ogni forma di *governance*,dando così origine ad una serie di bolle finanziarie, fagocitando i settori industriali, commerciali e agricoli produttivi;
il tessuto imprenditoriale, costituito in Italia per più del 95 per cento da piccole e medie imprese, ha risentito e continua a risentire del fenomeno del *credit crunch*, un fenomeno che ha portato alla chiusura di molte imprese, che non hanno ricevuto dagli istituti di credito il necessario e, in questo

periodo, vitale, supporto finanziario per il proprio ciclo produttivo;
i dati forniti dal Governo sulla ripresa economica del nostro Paese sono notoriamente ottimistici e si scontrano con una evidente realtà di diffuso disagio sociale;
il nostro è il Paese con l'imposizione fiscale più alta nell'area dell'Unione europea, condizione che spinge molte imprese a delocalizzare verso Paesi vicini, come la Svizzera, l'Austria, la Slovenia, la Slovacchia, la Francia e, nell'area *extra* Ue, la Serbia;
nella fase di congiuntura economica che ha investito il nostro Paese, i Governi che si sono succeduti hanno adottato una politica di contenimento dei costi, che ha generato tagli ingenti ai finanziamenti diretti agli enti locali con conseguente difficoltà da parte delle amministrazioni comunali nella gestione degli interventi diretti ai servizi ai cittadini, secondo *standard* di qualità, efficienza ed efficacia;
i continui flussi migratori verso l'Italia di cittadini stranieri, provenienti dai Paesi extracomunitari, determinano a giudizio dei proponenti una serie di problemi in campo assistenziale, nell'area socio-sanitaria e in quella più ampia e complessa dell'integrazione;
le risorse impiegate dai Comuni e dalle loro associazioni per i servizi erogati ai cittadini stranieri rappresentano circa il 3 per cento della spesa sociale complessiva, per un valore di circa 190 milioni di euro. Tra i vari tipi di azioni a sostegno degli immigrati, al primo posto, in termini di spesa, vi sono gli interventi e i servizi, dove confluisce circa il 40 per cento delle risorse. Gli interventi specifici offerti dai Comuni per l'integrazione sociale dei soggetti a rischio coinvolgono, ogni anno, circa 160.000 utenti. Inoltre, circa il 35 per cento della spesa destinata all'area immigrazione è impiegato dai Comuni per la gestione di strutture residenziali, che accolgono circa 12.000 ospiti con una spesa media di circa 3.200 euro l'anno per utente;
in un anno, circa 4.000 soggetti beneficiano del pagamento di rette per il soggiorno in strutture di tipo privato, con una spesa media di circa 3.600 euro l'anno per assistito. A questo tipo di supporto si deve aggiungere la gestione delle aree attrezzate per i nomadi. Le risorse rimanenti sono erogate sotto forma di contributi in denaro (29,2 per cento della spesa per immigrati), principalmente finalizzati alla copertura dei costi per l'alloggio (oltre 24.000 beneficiari), e all'integrazione del reddito (quasi 20.000 beneficiari). Considerata l'esigenza dei Comuni di far fronte alle necessità per la messa a punto di servizi specifici, diretti a far fronte all'impatto sociale, dovuto al crescente fenomeno della presenza di cittadini extracomunitari (basti pensare a titolo d'esempio alla tutela dei minori stranieri non accompagnati) è necessario che si sviluppi un intervento strutturale per la condivisione di responsabilità ed oneri tra amministrazione centrale e autonomie locali. In questa particolare fase di congiuntura economica e di tagli alle risorse degli enti locali, bisogna strutturare forme di sostegno per i Comuni nella messa a punto di servizi specifici, in una logica di standardizzazione nazionale degli interventi, secondo modelli di collaborazione già sperimentati con successo in alcuni settori delle politiche sociali;
nell'affrontare il tema legato alle immigrazioni sarebbe corretto operare nel rispetto del tradizionale valore dell'ospitalità, che da sempre contraddistingue il nostro popolo e l'Europa. Questo significa che il buon padrone di casa deve essere aperto, in modo solidale, ad aiutare chi in difficoltà richiede ospitalità, facendo in modo che l'ospite venga trattato al pari dei propri familiari. Questo aspetto della tradizione europea trova i suoi limiti proprio nel numero delle persone che si riescono e si possono ospitare. È inutile, improduttivo, disumano ospitare più persone di quelle che si riesce ad accogliere, destinandole a vivere nelle difficoltà e nel disagio, minando, allo stesso tempo, il bene dei componenti della propria famiglia. Questo elementare principio che appartiene alla cultura classica dovrebbe far ben comprendere come sia impossibile non determinare un numero massimo di presenze di extracomunitari nel territorio italiano;
l'irresponsabile ad avviso dei proponenti condotta delle politiche messe in atto per gestire l'enorme flusso migratorio verso il nostro Paese rischia di creare un impatto sociale ingestibile, alimentando l'ingiustizia in cui vivono i cittadini italiani, in condizioni estreme di disagio e di emergenza abitativa, nel trovarsi a constare come il Governo abbia soluzioni immediate per far fronte ai problemi di vitto e alloggio degli extracomunitari che sbarcano sulle nostre coste;

i risultati delle politiche in tema di accoglienza, adottate dal Governo Renzi, denotano un vero e proprio fallimento;

i dati degli arrivi di immigrati nel nostro Paese, clandestinamente con le navi (solo via mare 153.842 ingressi nel 2015 e per i primi 3 mesi del 2016 già 19.932, con un aumento del 50 per cento rispetto allo stesso periodo del 2015) e della mancata attivazione degli strumenti di respingimento ed espulsione previsti dall'ordinamento nazionale e da quello comunitario (articoli 10 e 13 del decreto legislativo n.286 del 1998 e della direttiva 2008/115/CE) evidenziano come il fenomeno immigratorio abbia assunto ormai la dimensione di una vera e propria invasione programmata del territorio italiano;

il sistema di accoglienza, a seguito anche delle ultime modifiche apportate con il decreto legislativo n.142 del 2015, si articola in un sistema complesso che, oltre alla primissima accoglienza nei cosiddetti *hotspot*, si distingue in «prima accoglienza», assicurata nelle strutture governative di cui all'articolo 9, in «seconda accoglienza» nelle strutture di cui all'articolo 14 e, nei casi di emergenza e di indisponibilità nelle precedenti strutture, in quelle di cui all'articolo 11 (CAS), che, dovrebbero essere temporanee, ma che, di fatto, sono diventate le più numerose ed utilizzate, registrando all'11 aprile 2016 139.215 presenze su un totale di 168.750 immigrati, accolti nel sistema di accoglienza;

chiunque arriva nel nostro Paese, indipendentemente dalla nazionalità e dalle modalità di ingresso, può presentare, in qualsiasi momento e senza limiti di tempo o preventivo controllo di ammissibilità, una domanda di protezione internazionale, che, di fatto, blocca qualsiasi procedura di espulsione e il mantenimento gratuito del richiedente, fino alla conclusione della procedura d'esame della domanda, che dura in media circa 9 mesi;

alla presentazione della domanda di protezione internazionale, il richiedente asilo nelle strutture di accoglienza ha diritto, secondo quanto previsto già dalla circolare del Ministero dell'interno n. 104 dell'8 gennaio 2014, ad una serie di servizi comprensivi di pulizia dei locali e lavanderia, erogazione dei pasti, prodotti per l'igiene personale, vestiario adeguato alla stagione, una ricarica telefonica di 15 euro all'ingresso, assistenza linguistica e culturale, sostegno socio-psicologico, assistenza sanitaria, «orientamento al territorio» e un *pocket money* di euro 2,5 al giorno per le spese personali;

lo Stato corrisponde agli enti gestori delle strutture di accoglienza in media 35 euro al giorno, per ogni richiedente ospitato e spesso si registrano situazioni di mancanza di meccanismi di controllo e monopoli da parte di associazioni e cooperative che gestiscono, anche in diverse province e regioni, numerosi centri di accoglienza e in alcuni casi senza partecipare ad alcun bando, ma per assegnazione diretta da parte delle prefetture;

tale giro di denaro ha creato un vero e proprio *business* intorno al fenomeno migratorio;

secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2016, fino ad aprile, di tutte le domande di asilo solo al 3 per cento dei richiedenti è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato;

pare che il fallimento della procedura di ricollocazione (decisioni n. 2015/1523 del Consiglio europeo del 14 settembre 2015 e n.2015/1601 del Consiglio del 22 luglio 2015), che avrebbe dovuto comportare il trasferimento presso altri Paesi europei in totale di 160.000 richiedenti asilo di nazionalità siriana, irachena ed eritrea, di cui 39.600 dall'Italia, sarebbe da ricondurre anche al fatto che nel nostro Paese giungono, sempre in maggior numero, «richiedenti asilo» ivoriani, senegalesi e gambiani, nazionalità, non indicate nel programma di ricollocazione e con i cui Stati l'Italia non ha attivato accordi di identificazione e riammissione;

a quanto risulta ai proponenti dall'avvio del piano di ricollocamento, cosiddetto Junker, gli Stati membri dell'Unione europea hanno rinviato in Italia, a fronte dei 580 ricollocati in Germania, Romania, Francia, Portogallo, Finlandia e Olanda, ben 1.101 immigrati irregolari, ossia circa il doppio. Nei primi 7 mesi del piano pare siano 23.468 gli immigrati clandestini rintracciati nello spazio europeo che, secondo quanto dispone «Dublino III» (regolamento (UE) n.604/2013), devono essere riammessi in Italia e di conseguenza le richieste in tal senso avanzate sono 4.219 dalla Germania, 4.704 dalla Svizzera, 1.921 dalla Francia e 1.669 dall'Austria;

dunque, sebbene lungo la rotta ovest dei Balcani, la situazione sembri risolta, grazie alla volontà e alle iniziative dei Paesi posti su tale confine a difesa del proprio territorio, a fronte dell'inerzia dell'Unione

europea, perdurando però il massiccio arrivo di immigrati, agevolato dal permeabile confine marittimo italiano, 6 Paesi dell'Unione europea, ossia Germania, Francia, Austria, Belgio, Svezia e Danimarca, chiederanno alla Commissione europea di prolungare di 6 mesi, a partire dalla metà di maggio 2016, i controlli alle loro frontiere;
secondo i dati forniti dall'agenzia "Frontex", dopo la chiusura della rotta, cosiddetta balcanica, gli arrivi via mare nel nostro Paese, a marzo 2016, sono stati 9.600, oltre il doppio rispetto a febbraio, con un incremento anche dall'Egitto;
secondo i dati dell'Ufficio statistico europeo, l'Italia è tra i Paesi maggiormente coinvolti nel problema immigrazione, quello che rimpatria meno immigrati clandestini: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058, ma gli effettivi rimpatri 11.944, a fronte, ad esempio, degli 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;
i sindaci, nel loro ruolo di primi cittadini, sentono il peso delle diffuse problematiche sociali, che colpiscono direttamente il territorio amministrato, quali la disoccupazione giovanile, le difficoltà economiche dei residenti anziani, l'emergenza abitativa delle famiglie, l'aumento esponenziale di situazioni e condizioni di povertà e si sentono abbandonati dall'amministrazione centrale nella risoluzione diretta a tali problematiche;
è doveroso porre la giusta attenzione all'inarrestabile continua richiesta di aiuto da parte degli amministratori locali, che cercano di trovare soluzioni all'ingiustizia che vede, da un lato, il Governo destinare ingenti risorse economiche per la presa in carico dei cittadini extracomunitari e dall'altro una diffusa disattenzione per il disagio sociale dei cittadini italiani;
molti sindaci hanno avviato ufficialmente un processo di democrazia partecipata per farsi supportare, con un mandato ufficiale, dai cittadini per proporre, con forza, al Governo di stornare, almeno in parte, le risorse economiche destinate all'accoglienza dei cittadini extracomunitari per destinarle ad aiuti concreti alla comunità cittadina che soffre,
impegna il Governo a sostenere l'iniziativa dei sindaci finalizzata ad un riconoscimento ufficiale delle vittime della crisi economica, mettendo in atto le dovute azioni per la presa in carico di questa particolare categoria, stornando parte delle risorse necessarie da quelle destinate alla assistenza degli extracomunitari richiedenti protezione umanitaria.
(1-00578)

Interrogazioni

MONTEVECCHI, BERTOROTTA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, SANTANGELO, AIROLA, BUCCARELLA, DONNO, MORRA, CRIMI, MORONESE, CATALFO, TAVERNA, SCIBONA, CASTALDI, BOTTICI, PUGLIA, GIROTTO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
in data 1° dicembre 2015, nella seduta n. 545 del Senato, veniva pubblicata l'interrogazione 3-02409 in relazione a quella che, a giudizio degli interroganti, appare una delle pagine più tristi circa la restrizione, nel nostro Paese, della libera concorrenza e del mercato da parte di società farmaceutiche;
nella citata interrogazione, si evidenziava che, nonostante l'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) avesse irrogato una sanzione esemplare a carico di 2 delle più importanti aziende farmaceutiche del panorama internazionale, Roche e Novartis, il Ministro della salute non aveva attivato nessuna richiesta di risarcimento del danno, e ciò nonostante la comunicazione data a mezzo stampa, dopo qualche mese dal provvedimento sanzionatorio;
nel mese di marzo 2014, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva irrogato una sanzione di 182 milioni di euro alle case farmaceutiche Roche e Novartis, che producono, ovvero commercializzano, farmaci oculistici impiegati nelle maculopatie (patologia che colpisce circa un milione di soggetti nel Paese), a causa delle attività anticoncorrenziali poste in essere, in danno dell'erario e dei pazienti, per evitare l'impiego del poco costoso farmaco Avastin e per favorire l'impiego del farmaco Lucentis, che ha prezzo 60 volte superiore al primo;
sul quotidiano "la Repubblica" del 28 maggio 2014, il Ministro in indirizzo informava che avrebbe chiesto un risarcimento, pari ad un miliardo e 200 milioni di euro, per i danni subiti dal Servizio sanitario nazionale, a seguito di comportamenti anticoncorrenziali delle case farmaceutiche Roche e

Novartis;
dopo la sanzione dell'AGCM, le case farmaceutiche avevano presentano ricorso al TAR del Lazio, per chiedere l'annullamento della sanzione irrogata e terminato il giudizio, il Tribunale amministrativo adito aveva confermato la decisione dell'Autorità, con sentenza n. 12168/2014; nonostante ciò, le case farmaceutiche avevano presentato appello avverso la pronuncia del TAR del Lazio ed il 3 dicembre 2015 il Consiglio di Stato era chiamato ad assumere una propria decisione sulla vicenda;
considerato che nei confronti del Ministro della salute, in relazione alla citata vicenda, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha chiesto al Parlamento di discutere una mozione di sfiducia, in particolare per avere omesso di vigilare ed intervenire sulle citate attività anticoncorrenziali e per avere proposto il rinnovo della nomina del direttore generale dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), nonostante l'omissione fosse imputabile all'Aifa stessa. Ad oggi la discussione della mozione non è stata ancora calendarizzata;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti, l'intera vicenda giudiziaria che ha causato l'imbarazzante danno al Servizio sanitario nazionale, non ha prodotto da parte del Ministero della salute l'interessamento auspicato e comunque annunciato. Si apprende, infatti, che l'Avvocatura di Stato, pur costituendosi anche per l'agenzia Aifa, che, come noto, dipende dal Ministero della salute, di fatto non ha predisposto un atto idoneo a prendere posizione in difesa del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; ciò, in tutte le fasi del giudizio, financo in Consiglio di Stato, ove attualmente pende un giudizio di appello, promosso sempre dalle citate case farmaceutiche;
considerato infine che:
l'11 marzo 2016, il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di Roche e Novartis e, con ordinanza motivata, ha rinviato alla Corte di giustizia europea il cosiddetto caso "Avastin/Lucentis"; le 2 società, il 27 febbraio 2014, sono state sanzionate (circa 90 milioni di euro ciascuna) dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha accertato che le medesime "hanno posto in essere, in violazione dell'art. 101 TFUE, un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza volta ad ottenere una "differenziazione" artificiosa dei farmaci Avastin e Lucentis, manipolando la percezione dei rischi dell'uso in ambito oftalmico di Avastin";
la motivazione dell'ordinanza pronunciata dal Consiglio di Stato, per il rinvio alla Corte di giustizia europea, riporta che: "In ordine all'ammissibilità del rinvio pregiudiziale giova evidenziare ulteriormente che a fronte di una richiesta di rinvio espressamente formulata dalle parti, questo Consiglio di Stato, nella sua veste di giudice di ultima istanza, pur potendo, come sopra si è precisato, procedere autonomamente alla formulazione delle questioni da sottoporre alla Corte, senza che le parti in causa siano abilitate a predeterminarne il tenore, ha, tuttavia, l'obbligo di dare seguito alla relativa richiesta";
il Consiglio di Stato sottolinea inoltre che "la rilevanza del rinvio pregiudiziale ai fini del giudizio risulta in maniera evidente dalla circostanza che una eventuale risoluzione della questione pregiudiziale nel senso indicato dalle parti private potrebbe determinare l'accoglimento dei motivi di appello diretti a contestare la violazione dell'art. 101 TFUE";
a giudizio degli interroganti, tutta la vicenda getta un'ombra pesantissima sul comportamento omissivo del Ministero della salute, in quanto, e sorvolando sui motivi posti a fondamento dei quesiti posti dal Consiglio di Stato alla Corte di giustizia europea, occorre evidenziare la pervicace ostinazione del Ministero a non prendere posizione in relazione ad una vicenda, che avrebbe determinato un depauperamento per il bilancio dello Stato di una somma di circa un miliardo e 200 milioni di euro; tale somma è stata calcolata dal Ministero stesso quale possibile risarcimento del danno subito dal Servizio sanitario nazionale, a seguito di comportamenti anticoncorrenziali delle case farmaceutiche Roche e Novartis,
si chiede di sapere:
quali posizioni intenda assumere il Ministro in indirizzo in relazione ai fatti esposti in premessa;
se, in considerazione dei principi di trasparenza, pubblicità, economicità e del buon andamento della pubblica amministrazione, non ritenga di dover considerare l'ipotesi di intervenire volontariamente nel

giudizio promosso innanzi alla Corte di giustizia europea, per chiedere il risarcimento di un miliardo e 200 milioni di euro per i danni subiti dal Servizio sanitario nazionale, oltre agli interessi e rivalutazioni, per l'accertamento delle intese e pratiche anticoncorrenziali intervenute tra le case farmaceutiche, in danno della collettività, nonché, nel merito, contestare l'assoluta carenza di pretese giustificazioni delle stesse, pretesamente inerenti a insussistenti differenziazioni tra i due farmaci, in danno della salute dei cittadini.

(3-02876)

PEZZOPANE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante la Corte d'appello federale, con giusto giudizio, ha riattribuito alla Virtus Lanciano (Chieti), formazione di calcio militante nel campionato di Serie B, 3 dei 5 punti di penalizzazione inflitti il 20 aprile 2016 dal tribunale federale nazionale;

rilevato che:

le motivazioni della sentenza sono state pubblicate dalla Corte d'Appello, fatto unico nella storia della giustizia sportiva, in sole 24 ore, con un'incredibile ed insolita celerità, il che ha consentito alla Procura federale di opporsi al giudizio, aprendo, in tal modo, un'ulteriore richiesta di giudizio per un fatto già giudicato, fatto anche questo mai verificatosi in precedenza;

è opportuno ricordare che nel 2015 alla formazione della Reggina furono restituiti 8 punti e a quella del Novara 4, senza che la stessa Procura federale ritenesse di dover intervenire;

le ragioni di tale diverso atteggiamento da parte della Procura federale restano ad avviso dell'interrogante del tutto inspiegabili;

rilevato, inoltre, che:

relativamente alla vicenda che ha coinvolto la Virtus Lanciano, il CONI, attraverso la sua procura, ha presentato un ricorso impugnando la sentenza della Corte d'Appello federale della FIGC, il tutto in meno di 7 giorni dalla sentenza favorevole nei confronti della Virtus Lanciano;

anche l'iniziativa assunta dal CONI rappresenta un caso unico nella storia del calcio, tale da configurare una sorta di accanimento senza precedenti;

rilevato, altresì, che;

il presidente della Lega B, Andrea Abodi, ha deciso, inopinatamente e senza precedenti nella storia del calcio italiano, di sospendere, prima dell'ultima giornata del campionato di serie B, le date dei *playout*, rinviandoli ad altra data, favorendo, in tal modo, ulteriori pronunciamenti nei confronti della Virtus Lanciano;

l'iniziativa assunta da Abodi non fa altro che confermare quanto sostenuto in precedenza, e cioè l'esistenza di un atteggiamento ostile nei confronti della Virtus Lanciano, volto ad ottenere un giudizio in tempi, modi e termini mai verificatisi nella storia del calcio, con il rischio di falsare la classifica derivante dai risultati ottenuti sul campo, che vedono la Virtus Lanciano ottenere i *playout*, nonostante i 4 punti di penalizzazioni già subiti;

considerato che:

il signor Andrea Abodi è lo stesso presiedente della Lega di Serie B che il 2 giugno 2015, in un'intervista rilasciata a "Sky sport 24" e riportata nel sito "calciomercato", a fronte della richiesta da parte di diverse società di rinviare i *playout* per poter giudicare casi ben più gravi, come si dirà di seguito, di compravendita di partite, dichiarava: "I play out si disputeranno regolarmente. I campionato hanno un regolamento e vanno avanti autonomamente. Parallelamente lasceremo lavorare la magistratura e poi, eventualmente, se verranno evidenziati dei colpevoli, a fine stagione ne trarremo delle conseguenza anche in ambito sportivo "; tale dichiarazione va in direzione completamente opposta rispetto alla decisione assunta nei confronti della Virtus Lanciano;

gli ulteriori 3 punti di penalizzazione, come i 4 già definitivamente subiti, riguardano ritardati pagamenti da parte della società Virtus Lanciano, annoverabili in violazioni, non certo in reati ben più gravi, per i quali la giustizia sportiva non ha ancora concluso il suo corso e non ha applicato le relative sanzioni, che pure inciderebbero nell'attuale campionato e come anticipato, dallo stesso presidente della Lega B;

il campionato di Serie B di quest'anno si è aperto con la certezza di compravendita di partite per cui è stata individuata e sanzionata la società che ha comprato le partite, il Catania, mentre non si è proceduto nei confronti delle società che hanno "venduto " le partite, pure individuate dalle dichiarazioni rese davanti al giudice per le indagini preliminari dal presidente del Catania;
nel 2015 proprio il presidente della Lega B, il 29 giugno, in un'intervista al "Corriere dello Sport" dichiarava testualmente: "Ma non dimentichiamo che quest'ultima truffa è stata organizzata soprattutto per alterare i risultati di 5 gare e ciò è molto grave. È tempo di una reazione forte: chi ama il calcio deve dimostrarlo", non solo tale la reazione non c'è stata, ma anzi si è "ben pensato" di avviare, nel giro di pochi giorni, tre procedimenti nei confronti della Virtus Lanciano per pagamenti in ritardo, tralasciando invece "reati"come la vendita di partite, che hanno alterato la classifica del campionato B dell'anno in corso;
il 25 giugno 2015, in un'intervista rilasciata al quotidiano "la Repubblica", sempre il presidente della Lega B, in merito al caso di compravendita delle partite, addirittura annunciava l'intenzione di far slittare l'inizio di campionato del 2016 "Non farei mai i calendari e non inizierei il campionato a situazioni ancora aperte, abbiamo bisogno di pulizia e chiarezza";
anche queste dichiarazioni sono state ampiamente disattese;
considerato, infine, che in merito alle vicende descritte il sindaco della città di Lanciano ha presentato un esposto alla procura della Repubblica di Lanciano,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni che hanno spinto la Lega B, il suo presidente, i suoi organi, la Procura federale e il CONI, ad assumere nei confronti della Virtus Lanciano un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello assunto fino ad oggi nei confronti di altre società, sia relativamente alle penalizzazioni applicate e alla restituzione di punti, sia riguardo a casi ben più gravi, come quelli di compravendita di partite;
se non si ritenga necessario fare piena luce sui fatti riportati in premessa, in modo da garantire il corretto svolgimento del campionato di Serie B, che vede già la Virtus Lanciano nei *playout*, impedendo che ulteriori penalizzazioni a tale società possano stravolgere la classifica del campionato, già compromessa dalla presenza di gravi reati rimasti fino ad oggi impuniti.
(3-02877)

CARDIELLO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:
continuano i comportamenti illegittimi da parte del Dipartimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativamente alle nomine degli addetti al controllo disciplinare delle corse al trotto;
sono ormai trascorsi 3 mesi da febbraio 2016, quando una decina dei citati addetti vengono sistematicamente ed inspiegabilmente esclusi dalle nomine mensili, con la gravissima conseguenza che gli stessi non percepiscono emolumenti economici e versano in condizioni insostenibili di indigenza, visto che l'unica fonte di reddito è l'attività svolta per conto del Ministero;
risultano disattese tutte le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 11930 del 23 febbraio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. n. 69 del 24 marzo 2015. In particolare, non è stato ancora adottato il cosiddetto Registro dei funzionari di gara, nonostante l'avvenuta scadenza dei termini;
non sarebbero, in particolare, rispettati i criteri di economicità espressamente richiamati nella normativa di riferimento, anzi, vi sarebbe stato un crescente aumento delle spese di rimborso per trasferte, dovuto al paradossale "criterio" di spostare da luoghi lontanissimi funzionari, anche quando potrebbero essere utilizzati quelli residenti *in loco*;
nonostante la legge preveda il divieto di incompatibilità, allo stato si verificano dei veri e propri conflitti d'interesse;
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, necessario ed urgente intervenire sul Dipartimento ministeriale preposto per sollecitare la cessazione di comportamenti ed atti ad avviso dell'interrogante discriminatori e penalizzanti nei confronti degli addetti, lasciati da 3 mesi disoccupati,

senza alcun apparente plausibile motivo.
(3-02878)
CARDIELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
i dati contenuti nel rapporto annuale (anno 2015) della Direzione investigativa antimafia precisano che, a livello nazionale, ammonta a 2,6 miliardi di euro il valore dei beni sequestrati alla criminalità organizzata e quello delle confische si attesta sui 530 milioni di euro. Nel settore del controllo degli appalti pubblici, il più esposto ad inquinamento della criminalità, la Direzione ha effettuato 4.997 monitoraggi nei confronti di altrettante imprese ed eseguito accertamenti su oltre 40.289 persone fisiche ad esse collegate;
sul fronte dell'antiriciclaggio e sull'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, la Direzione ne ha evidenziato 11.080, perché potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata;
a questo risultato di tutela della legalità si devono aggiungere i processi conclusi ed in corso, a carico di esponenti della criminalità organizzata e quelli relativi, spesso ad essa collegati, di prevenzione e contrasto all'alto e allarmante livello di corruzione in Italia;
tali situazioni necessitano ad avviso dell'interrogante di leggi efficaci, di una magistratura e di un sistema di controllo sul territorio (forze armate e Polizia) efficiente, dotati di mezzi e strutture adeguate ai compiti, sempre più numerosi e gravosi che devono affrontare;
l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 maggio 2002 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002 n. 133, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno", prevede che il Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, adotti i provvedimenti ed impartisca le direttive per la protezione delle personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone soggette, per funzioni o per altri comprovati motivi, agli specifici pericoli o minacce individuati dalla norma. L'articolo 2 stabilisce che per l'espletamento di tali compiti il Ministro si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza;
considerato che:
in Italia, l'impegno di risorse economiche e umane adibite a tale scopo è elevata e l'assegnazione della scorta e di autovetture blindate dovrebbe essere autorizzata sulla base di una effettiva necessità, seguendo una lista di priorità a seconda della gravità di rischio. La scorta dovrebbe essere revocata quando la persona non ricopre più quel ruolo istituzionale che la garantiva o quando il pericolo per la persona è oggettivamente superato e non si ripresenterà in futuro. Tuttavia, in Italia, casi di revoca non sono frequenti, anche per il subentrare di una specie di meccanismo di resistenza a questa eventualità, da parte della persona scortata: ciò può comportare che si prosegua, con dispendio di risorse, con un servizio che di fatto non ha più ragione di esistere;
autorizzare l'attivazione di un programma di sicurezza per una persona (personale di scorta e autovettura blindata) deve essere quindi attentamente valutata e concessa, con scelta responsabile, solamente nel caso in cui vi sia necessità. Allo stesso modo, deve essere valutata una sua proroga, un suo rafforzamento, la sua interruzione, o l'attivazione del programma, anche per i familiari della persona a rischio. Per tale motivo i Ministeri preposti, sentiti anche gli organismi di informazione e sicurezza, devono procedere con una valutazione continua del livello di rischio per la persona, misure di sicurezza, che non rappresentano uno *status symbol*, cioè un simpatico ed invidiabile *optional* della vita quotidiana della persona;
con riferimento alla Regione Campania, a quanto risulta all'interrogante nel solo mese di maggio 2016, sono state eseguite 260 ordinanze di custodia cautelare a carico di tutti i *clan* camorristici operanti a Napoli, nel Casertano e nel Nolano;
recentemente i magistrati della procura di Napoli, il primo ufficio inquirente d'Italia per numero di pubblici ministeri, con oltre 100, tra sostituti e aggiunti, hanno manifestato il malessere per le condizioni di rischio in cui si svolge la loro attività, evidenziando le croniche carenze di mezzi, risorse

e personale amministrativo. Parrebbe, infatti, che circa 15 su 30 magistrati in servizio alla Direzione distrettuale antimafia, più esposti ai rischi di attentati, non siano adeguatamente protetti. Alcuni di loro starebbero svolgendo indagini molto delicate su elementi della criminalità organizzata particolarmente violenti. Inoltre, non sono pochi i magistrati che, in tempi più o meno recenti, avrebbero subito minacce in maniera esplicita od indiretta, talvolta anche nelle aule del tribunale;
tale situazione viene giudicata dai magistrati, operanti nella Regione, come un pericoloso allentamento delle misure adottate a protezione della loro incolumità. Un ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dal parco auto, le cui autovetture, in numero sottodimensionato alle necessità, sono funzionali ad assicurare, a taluni magistrati, il raggiungimento in sicurezza dei loro uffici, dei tribunali dove si svolgono le udienze, e il luogo di abitazione,
si chiede di sapere se corrisponda al vero che vi siano magistrati ai quali si dovrebbe oggettivamente accordare un servizio di tutela completo, e, nel caso, quale impegno immediato intenda assumere il Ministro in indirizzo per attivare idonei meccanismi volti a garantire la sicurezza dei magistrati operanti nella Regione Campania, e, qualora necessario, dei loro familiari.
(3-02880)

STEFANO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
l'ammodernamento della strada statale 275, Maglie-Santa Maria di Leuca, è un progetto compreso nella delibera Cipe n. 121/2001 tra i "sistemi stradali e autostradali" del "Corridoio plurimodale adriatico";
l'*iter* di realizzazione di tale opera è stato caratterizzato, sin dall'inizio, da diverse ed eterogenee difficoltà che possono essere brevemente riassunte, riferendo di riscontrate illegittimità procedurali, nonché di proteste da parte di alcuni comitati di cittadini nei confronti del temuto forte impatto ambientale del progetto iniziale;
quest'ultima criticità è stata notevolmente assorbita dalla linea politica perseguita dalla Regione Puglia, che ha sostenuto e approvato il progetto per il raddoppio della strada statale 275, declinandolo secondo i criteri propri di "strada parco" e prevedendo, a tal proposito, un riequilibrio del progetto iniziale, al fine di non deturpare le bellezze del basso Salento e mitigando, di fatto, l'impatto dell'asfalto all'interno di un complesso sistema naturale;
nei giorni scorsi, sono stati pubblicati su diversi organi di stampa ampi stralci di documenti prodotti dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e che fanno parte di una corposa istruttoria, che ripercorre l'intera vicenda della strada statale 275 nella quale si ravvisano "plurime illegittimità". L'ANAC riferisce, infatti, che la società Matarrese, attuale aggiudicataria dell'appalto, avrebbe presentato 2 polizze fidejussorie false, da 33,5 milioni di euro, emesse da 2 compagnie inglesi, Fgic Uk Limited e Assured Guaranty, che hanno cessato di rilasciare polizze, rispettivamente nel 2008 e nel 2010. Si legge, a tal proposito, che "il comportamento dell'aggiudicataria Ati Matarrese Srl è stato contrario ai principi di buona fede, non essendo stata prodotta la documentazione indispensabile per l'effettiva sottoscrizione del contratto ed anzi essendo essa astrattamente idonea ad ingannare l'amministrazione circa l'effettiva stipulazione della polizza assicurativa";
considerato che:
l'ANAC non ha il potere di annullare l'aggiudicazione della gara, ma avrebbe sollecitato l'ANAS a prendere atto "dell'inaffidabilità dell'aggiudicataria in ragione della obiettiva gravità dei fatti contestati anche ai fini della eventuale revoca dell'aggiudicazione, in tal modo tutelando opportunamente ed adeguatamente l'interesse pubblico posto a base del procedimento di selezione del miglior contraente";
l'ANAC ha definito il comportamento di ANAS un"comportamento dilatorio",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei rilievi posti da ANAC su tale progetto e se, ed eventualmente attraverso quali strumenti, intenda intervenire, affinché l'ANAS faccia chiarezza su quali sono i propri intendimenti con assoluta trasparenza e fermezza e, soprattutto, in tempi rapidi.
(3-02881)

MANGILI, CAPPELLETTI, LEZZI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, MARTON, PAGLINI, MORRA, SANTANGELO, GIARRUSSO, MORONESE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

da una notizia pubblicata sul quotidiano *on line* "Nuovabrianza" del 20 maggio 2016 si apprende: "Rivolta presidi a Monza. San Fruttuoso, Confalonieri, Raiberti, Don Milani, Frank, Koinéè, Via Foscolo, D'Acquisto e Correggio. Queste sono le scuole che mal sopportano la situazione di degrado in cui versano gli Istituti monzesi. Le richieste dei presidi sono chiare: un maggiore impegno da parte dell'Amministrazione comunale perché studenti e famiglie abbiano un servizio scolastico all'altezza delle aspettative. Tra i tanti problemi, mancanza di fondi, edifici senza manutenzione e la sospensione del servizio di vigilanza";

inoltre, il quotidiano evidenzia come: "L'arretramento dei servizi del Comune di Monza ha portato alla nascita di numerosi problemi per le scuole statali primarie e secondarie di 1° grado (al secolo, elementari e medie). Il primo problema rivendicato è stata la scarsa manutenzione degli edifici scolastici. Mancano messa in sicurezza e strutture ammodernate. Quando le scuole richiedono degli interventi, spesso gli uffici comunali competenti non evadono tali richieste. I tagli ai fondi per il diritto allo studio e al servizio di trasporto degli alunni sono andati ad aggiungersi alle problematiche prima lamentate. Come se non bastasse, i presidi delle scuole hanno sottolineato una vera e propria "polverizzazione" dell'impegno comunale per l'educazione motoria nelle scuole primarie. Ultimo tassello di questo grande mare di disagi riguarda la sospensione del servizio di vigilanza. Nei mesi scorsi sono avvenuti furti alle dispense degli edifici scolastici monzesi. Obiettivo dei malviventi era fare incetta di prodotti alimentari. (…) Pur essendo messo a dura prova, l'impegno delle scuole e delle famiglie degli alunni è sempre stato presente per arginare i problemi delle strutture scolastiche monzesi. Prime tra tutti, le numerose iniziative di manutenzione degli edifici. Un fine settimana passato a imbiancare le aule o a sistemare i banchi perché gli studenti potessero passare le ore di lezioni in luoghi adatti. Oltre alla manutenzione, vi è stata anche la presa in carico delle forniture di arredi da parte delle famiglie. Insomma, i monzesi sono arrivati dove il Comune non ha voluto spingersi";

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

in data 11 maggio 2016, un articolo del quotidiano *on line* "Monzatoday" informava che: "In consiglio comunale si apre la delicata fase di discussione per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 che terrà impegnata l'aula fino al prossimo 17 maggio. L'assessore al Bilancio Debora Donvito ha illustrato in Consiglio comunale i principali contenuti del documento che registra una diminuzione di 93 euro sulla pressione tributaria *pro capite*, grazie alla eliminazione della Tasi sulla prima casa decisa dal governo Renzi, a cui si aggiunge la riduzione della tassa rifiuti per le utenze domestiche in una misura che varia dal 5 al 13%. Le entrate tributarie del comune di Monza in totale ammontano a 93,9 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro legate soltanto alla Tari con 800 mila in meno rispetto al 2015 con un risparmio che sarà spalmato anche sulle utenze commerciali nella misura dell'1,5%. Tra le entrate si riducono anche quelle derivanti dagli oneri di urbanizzazione, che passano dai 10,8 del 2015 a 7,8 milioni del 2016: grazie alla legge di stabilità 2016 potranno essere utilizzati al 100% per coprire spese di parte corrente ma la decisione dell'amministrazione Scanagatti è di destinare il 40% agli investimenti necessari per la città, ad esempio proseguendo la manutenzione di strade e scuole. (…) Complessivamente il bilancio per parte corrente dal lato delle spese si pareggia a 142 milioni di euro, di cui circa 9 milioni sono però costituiti da fondi non utilizzabili in base alle nuove norme contabili: si tratta del fondo crediti di dubbia esigibilità, pari a circa 7,2 milioni, al fondo rischi legali che blocca circa 1,2 milioni di euro e del fondo di riserva di circa 640.000 euro utilizzabile solo per situazioni di urgenza. Restano confermati gli stanziamenti a istruzione e diritto allo studio (12,7 milioni), leggermente aumentate le spese per i servizi sociali che passano da 29,1 a 29,5 milioni. Aumentano di 800 mila euro le spese per ordine pubblico e sicurezza (da 5,9 a 6,8 milioni di euro), per il trasporto pubblico (da 11,4 a 14,1 milioni) e per la cultura (da 3,1 a 3,4). (…) Gli investimenti che il comune di Monza ha scelto di valorizzare si concentreranno in particolare nel settore scolastico (dove

raddoppieranno), delle strade e degli alloggi comunali. "Un bilancio - ha spiegato l'assessore Donvito - segnato positivamente dalla sensibile riduzione delle imposte a carico dei cittadini che otteniamo senza ridurre servizi ma anzi aumentando i presidi sociali, gli investimenti in cultura e trasporti e proseguendo l'opera di manutenzione cittadina, dalle strade alle piazze, ai luoghi di socialità e svago fino alle scuole". Di parere diverso però è l'opposizione con Forza Italia che attraverso la consigliere azzurra Martina Sassoli ha rilevato come la giunta Scanagatti "in un anno solo, dal 2014 al 2015, ha imposto oltre 7, 5 milioni di euro in più di tasse, imposte e tariffe ai cittadini monzesi, battendo ogni record e facendo diventare Monza "maglia nera" della pressione fiscale". "Desolante, infatti, è notare come a fronte di 7, 5 milioni di entrate in più, il livello della spesa corrente non si sia abbassato ma contemporaneamente si siano ridimensionati i valori relativi ai sevizi pubblici principali: dalla sicurezza urbana con minori uscite per polizia locale, all'ambito culturale, fino alle spese per la scuola pubblica e dei servizi che, in generale, danno la dimensione qualitativa della vita di una città" ha fatto sapere la consigliera";

considerato inoltre che:

in un articolo, a firma di Domenico Barboni, pubblicato su "Il Sole 24 Ore Scuola", n. 15, del 17 - 30 settembre 2010, si legge: "Gli edifici scolastici, i locali e le relative attrezzature, sono patrimonio dello Stato o degli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni). In particolare, gli edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie appartengono ai Comuni; quelli sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi licei artistici e istituti d'arte, conservatori di musica, accademie convitti e istituzioni educative statali, sono di proprietà delle Province - alle quali sono trasferiti anche quegli immobili già appartenenti allo Stato o ai Comuni e utilizzati come sede delle predette istituzioni scolastiche, con conseguente assunzione dei relativi oneri da parte della provincia; secondo le norme vigenti, gli enti proprietari degli immobili hanno l'obbligo di realizzare e/o fornire i locali scolastici, e così spettano loro gli oneri dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti, salva la facoltà di delegare alle istituzioni scolastiche funzioni di manutenzione ordinaria, con assegnazione delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni delegate";

inoltre, con riferimento alla sicurezza dei locali, a tutela della salute degli alunni e del personale nei luoghi scolastici, il suddetto articolo evidenzia che "il decreto legislativo 81 del 2008 (e successive integrazioni), in attuazione della delega al Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - ha provveduto al riassetto delle norme vigenti in materia, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Si prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e gli edifici in uso a pubbliche amministrazioni o pubblici uffici, sono a carico degli enti tenuti per legge o per convenzione alla loro fornitura e manutenzione. In particolare, per quanto riguarda la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati a sede di istituti scolastici, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari sono a carico dell'amministrazione comunale o provinciale cui appartengono. In tal caso, gli obblighi previsti dalle norme vigenti si intendono assolti, da parte dei dirigenti scolastici, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente. Infatti le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro individuano nel dirigente scolastico il datore di lavoro responsabile della sicurezza nelle scuole, ove devono essere rispettate tutte le specifiche normative finalizzate alla prevenzione e protezione dai rischi, secondo il principio che "L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale" (Carta dei servizi della scuola, 1995)";

infine si precisa a che "Al dirigente scolastico sono affidati compiti di informazione e formazione del personale e degli allievi; è fatto altresì obbligo di compiere una valutazione dei rischi specifici e, all'esito di tale valutazione, di elaborare una documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale; il programma delle misure ritenute opportune

per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento è custodito presso la scuola. Il dirigente provvede all'individuazione dei responsabili al servizio di prevenzione e protezione; alla designazione del medico competente, per i casi di necessità, e della figura di un soggetto preposto ai luoghi ove tale figura è specialmente necessaria (laboratori, officine, aule speciali, ecc). Il capo d'istituto tiene poi un registro degli infortuni nel quale sono annotati cronologicamente gli venti che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, e custodisce, a scuola, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda attivarsi, per quanto di competenza, presso le competenti autorità locali, affinché sia resa effettiva la tutela del diritto all'istruzione e del diritto alla salute, quali diritti fondamentali dell'individuo, costituzionalmente garantiti, che devono essere assicurati indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche o di qualunque altra natura.

(3-02882)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Ai Ministri della giustizia e della salute* - Premesso che:

il 30 aprile 2016, secondo quanto riportato da tutta la stampa locale, intorno alle ore 21 circa, la Casa circondariale di Taranto, sezione B, è stata teatro di una rivolta inscenata da un gruppo di detenuti;

all'origine della rivolta sarebbe una punizione, ovvero l'esclusione dalle attività ricreative, inflitta ad un detenuto, compagno di cella dei rivoltosi, che nei giorni precedenti aveva, a sua volta, aggredito un agente della Polizia penitenziaria;

i detenuti avrebbero iniziato a protestare all'interno delle celle, battendo sulle inferriate e lanciando bombolette preincendiarie, di cui una esplosa; successivamente, gli agenti sarebbero stati violentemente aggrediti, mentre provvedevano a far uscire i detenuti medesimi dalle celle per evitare che al loro interno divampasse un incendio;

un agente sarebbe stato costretto a ricorrere alle cure dei medici;

premesso inoltre, che:

il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria ha rilevato che "le strutture detentive italiane si sono ridotte a meri depositi di vite umane: sono ben 11 le Regioni che hanno superato la capienza tollerabile";

tra queste, c'è anche la Regione Puglia, dove si registra una situazione di profonda difficoltà e di disagio vissuto sia dai detenuti sia dal personale penitenziario, anche quando quest'ultimo è guidato da profili dotati di grande competenza e professionalità e vocazione al servizio;

secondo lo stesso sindacato, inoltre, il citato episodio, al pari di altri che si sono registrati nelle carceri della Puglia negli ultimi mesi, rappresenta un evidente salto di qualità in termini di strategia adottata dalle organizzazioni criminali per intimidire il corpo di Polizia, pressoché abbandonato a se stesso;

premesso infine, che restano particolarmente critiche tutte le problematiche connesse al sovraffollamento delle carceri, alle carenze degli organici del personale penitenziario, alla detenzione preventiva, nonché all'attuazione delle procedure sanitarie, in particolare per i detenuti psichiatrici;

ritenuto che:

sulla base del disposto del decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", a decorrere dal 1° aprile 2015 le misure di sicurezza detentive del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione alla casa di cura e custodia dovevano essere eseguite presso le nuove strutture residenziali socio-sanitarie, denominate residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS);

nella relazione del Governo al Parlamento del dicembre 2015, "sul processo di superamento degli OPG, sullo stato di attuazione della realizzazione delle REMS e adempimenti seguiti alla diffida del Governo alle Regioni inadempienti", si legge "la Regione Puglia ha rimodulato il programma

approvato con D.M 19 dicembre 2013, presentando un nuovo programma che dispone l'utilizzo di una quota parte delle risorse assegnate per la realizzazione di una REMS a Carovigno, approvato con D.M. 4 marzo 2015. Ha successivamente presentato un ulteriore programma per la realizzazione di una seconda REMS a Spinazzola approvato con D.M. 30 aprile 2015. Le risorse residue saranno utilizzate dalla Regione per il rafforzamento dei servizi territoriali dei Dipartimenti di salute mentale: si resta ancora in attesa del relativo atto formale";

su una programmazione definitiva di 38 posti letto, la Puglia ha attivato dal 1° dicembre 2015 la REMS di Spinazzola (Barletta-Andria-Trani) di 20 posti letto, mentre la seconda REMS sarà presumibilmente attivata nel mese di settembre 2016;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2015 la Regione è stata diffidata a garantire entro 30 giorni la presa in carico dei propri residenti internati negli ex ospedali psichiatrici giudiziari e di quelli raggiunti da misure di sicurezza provvisorie;

considerato che:

alla luce dei troppi ritardi, di troppe proroghe richieste e soprattutto di troppi errori commessi dalle regioni, il Governo a febbraio 2016, ha proceduto, attraverso uno schema di delibera del Consiglio dei ministri, a commissariare le Regioni inadempienti con il Sottosegretario alla Giustizia e garante dei detenuti, per promuovere la completa attuazione della legge nelle regioni inadempienti (Calabria, Abruzzo, Piemonte, Veneto, Toscana e Puglia) e per sollecitare le altre a completare il percorso di superamento degli Opg, trovando posto nelle Rems ai pazienti provenienti dal proprio territorio;

la nomina è stata poi presentata in Conferenza Stato-Regioni, ma non ha avuto parere favorevole;

considerato inoltre, che per quanto risulta all'interrogante:

una situazione drammatica e apparentemente senza via d'uscita è quella in cui versano le condizioni, l'organizzazione e la vivibilità lavorative del personale di Polizia penitenziaria negli istituti penitenziari dell'intero territorio nazionale e, in particolare, della Regione Puglia;

a fronte di un sovraffollamento delle infrastrutture penitenziarie che, solo numericamente attenuato, ma non in Puglia, rispetto ai decorsi anni, è comunque di ardua sopportazione in ragione delle gravissime carenze, oltre che degli immobili ormai vetusti, degli organici del personale di Polizia penitenziaria;

il personale penitenziario, progressivamente invecchiato, oltre a vivere situazioni di emergenza ormai cronicizzate, si trova a dover anche prestare assistenza sanitaria a taluni detenuti con conseguente ulteriore logoramento fisico e mentale e assumendo la responsabilità di atti che non rientrano nelle specifiche competenze;

considerato infine, che:

la situazione in cui versano le carceri pugliesi è tale da pregiudicare la qualità della vita sia del personale penitenziario che dei detenuti;

fatto salvo l'impegno delle istituzioni a tutela dei detenuti e della loro dignità, non è più rinviabile un intervento a tutela di tutti coloro che, all'interno delle case circondariali, prestano la loro attività lavorativa;

fatto salvo, parimenti, l'impegno per addivenire ad un sistema penitenziario che punti realmente al reinserimento dei detenuti nella società, risulta irrinviabile l'investimento sulle risorse umane, formando il personale, coprendo le carenze degli organici ai vari livelli e valorizzando il lavoro della Polizia penitenziaria che spesso opera in condizioni non adeguate;

preso atto che:

occorre porre l'accento sulle condizioni lavorative e professionali della Polizia penitenziaria che, ad oggi, opera in maniera pressoché esclusiva, con le proprie forze esigue, per garantire la sicurezza e l'ordine all'interno delle carceri;

nel carcere di Taranto, in particolare, la dotazione organica del personale della Polizia penitenziaria avrebbe una carenza pari a 50 unità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, siano a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative e, in quali tempi, vogliano intraprendere, al fine di dotare le Regioni inadempienti alla legge, ed in particolare la Regione Puglia, delle strutture residenziali per l'esecuzione di misure di sicurezza alternative agli OPG, con personale ed educatori adeguati alle esigenze dei detenuti psichiatrici;
se sia allo studio un programma di ammodernamento delle strutture restrittive, pugliesi, con un'adeguata assegnazione di risorse umane collocabili al loro interno;
se, in quali modi e in quali tempi, intendano intervenire al fine di implementare, con urgenza, l'organico di agenti di Polizia penitenziaria nelle strutture penitenziarie ed in particolare, in dotazione al carcere di Taranto;
quali iniziative vogliano intraprendere, al fine di verificare lo stato in cui versa la casa circondariale di Taranto, con particolare riguardo alla struttura, all'organizzazione del lavoro al suo interno e al recupero strutturale delle aree destinate alle attività sociali e di culto;
con quali iniziative intendano intervenire, al fine di evitare che episodi come quello narrato in premessa abbiano a ripetersi.
(3-02884)
D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, LIUZZI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
il 20 maggio 2016, in Puglia, si sono abbattuti forti temporali che hanno colpito con particolare violenza l'area di Bari. Nelle zone fra Conversano, Turi, Rutigliano, Casamassima si sono registrati improvvisi scrosci d'acqua; nelle zone fra Giovinazzo, Bitonto e Molfetta, con epicentro a Corato, si sono registrate violente grandinate;
l'ondata di maltempo ha causato seri danni nelle campagne alle colture di ciliegie, ai vigneti scoperti e agli ortaggi;
secondo Coldiretti, il raccolto delle ciliegie, in particolare, è, purtroppo, compromesso, con un danno stimato in circa 90 milioni di euro: sarebbero 23.000 le tonnellate di ciliegie invendibili a causa di "spacchi" muffe e "cerchietto";
sempre secondo Coldiretti Puglia, inoltre, è ormai statisticamente provata un'anticipazione della maturazione di circa 20 giorni, che rischia di essere azzerata, però, a causa di eventi, quali una improvvisa grandinata o un calo repentino delle temperature;
la maturazione dei prodotti agricoli, provoca, inevitabilmente, la caduta dei prezzi in campagna;
le bizzarrie climatiche, che nelle scorse settimane avevano già danneggiato le colture di ciliegie precoci, ora rischiano di rovinare definitivamente, spaccandola, anche la pregiata varietà "Ferrovia";
gli eventi atmosferici che si sono susseguiti nelle scorse settimane hanno provocato anche pesanti difficoltà agli allevatori che saranno costretti, poiché il foraggio bagnato dalle piogge è, purtroppo, ammuffito, ad acquistare nuovi mangimi per l'alimentazione degli animali; inoltre, dovranno attendere almeno 40 giorni prima di poterne stipare dell'altro per evitare fenomeni di autocombustione;
secondo Coldiretti Puglia, di conseguenza, i costi di produzione aumenteranno del 30 per cento, mentre il prezzo del latte diminuirà del 20 per cento, con grave nocumento sui bilanci, già in crisi, delle aziende zootecniche;
il maltempo ha causato disagi anche alla viabilità, all'interno e fuori dai centri abitati, e forti rallentamenti e ritardi anche al traffico ferrroviario;
gli eventi atmosferici avversi hanno avuto pesanti ripercussioni anche sul piano occupazionale: sono andate perse, infatti, centinaia di ore di lavoro dedicate alle operazioni di raccolta delle ciliegie;
premesso, inoltre, che:
gli imprenditori agricoli, a causa dei forti sbalzi termici, devono tutelare le colture da fenomeni improvvisi e contrastanti fra loro, ovvero eccezionali ondate di maltempo e ondate di calore fuori stagione, che si susseguono nel giro di poche ore;
gli imprenditori zootecnici, nonostante da tempo denuncino l'inadeguatezza delle norme che regolano il *made in Italy,* sono tuttora costretti a confrontarsi con la massiccia importazione dall'estero di prodotti semilavorati, utilizzati per ottenere, scorrettamente, prodotti lattiero-caseari con l'etichetta

italiana;
gli imprenditori agricoli e gli imprenditori zootecnici svolgono un ruolo decisivo e incisivo nella gestione dell'ambiente e delle aree rurali in particolare, poiché preservano il territorio, manutenendolo, ed evitano che le calamità atmosferiche si trasformino in eventi dannosi, anche per la collettività;
considerato che:
gli eventi atmosferici calamitosi di eccezionale gravità, come quelli narrati in premessa, necessitano di interventi tempestivi ed urgenti;
le ciliegie prodotte in Puglia, tutte di eccellente qualità, apprezzate ed esportate in tutto il mondo, rappresentano il 40 per cento della produzione nazionale;
considerato, inoltre che:
il comparto agricolo, in generale, versa da tempo ormai in una situazione di abbandono: la corresponsione dei pagamenti comunitari (circa 600 milioni di euro) avviene da sempre con ritardi cronici; il malfunzionamento della macchina amministrativa, tra ritardi, lungaggini, disservizi ed inefficienze, sottrae all'agricoltura 4 miliardi di euro (ogni azienda è costretta a produrre ogni anno 4 chilometri di documenti cartacei per dar seguito agli obblighi comunitari con uno spreco stimato di circa 100 giornate di lavoro perso);
anche i settori dell'olivicoltura e della raccolta del pomodoro, entrambi strategici per l'economia della Regione Puglia, versano in situazioni critiche,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
se risulti che la Regione Puglia abbia proceduto a richiedere lo stato di calamità e, in difetto, quali azioni intenda porre in essere per arginare la crisi che attanaglia l'agricoltura pugliese, con particolare riferimento alle colture di ciliegie;
se risulti che la Regione Puglia abbia previsto, nel piano di sviluppo regionale, lo stanziamento di risorse *ad hoc* da destinare al settore delle colture di ciliegie, ovvero se e quali interventi intenda porre in essere al fine di consentire agli imprenditori agricoli di innovare gli impianti di produzione;
se è quali misure intenda adottare, con urgenza, per salvaguardare il settore dell'agricoltura, in particolare le colture di ciliegie nelle diverse ed eccellenti varietà;
se risulti che la Regione Puglia abbia previsto, nel piano di sviluppo regionale, lo stanziamento di risorse *ad hoc* da destinare al settore dell'allevamento ovvero se è quali interventi intenda porre in essere, al fine di consentire agli imprenditori zootecnici di salvaguardare l'intero comparto e la filiera di produzione;
se è quali iniziative intenda intraprendere in sede comunitaria, al fine di correggere le normative attualmente in vigore, a parere dell'interrogante largamente distorsive e onerose per i prodotti agricoli italiani (la cui qualità è apprezzata tutto il mondo) e introdurre garanzie per una effettiva e concreta tutela del *made in Italy*.
(3-02885)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
BAROZZINO, MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS, CAMPANELLA, MUSSINI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, MASTRANGELI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* -
Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
l'IBM ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per 290 lavoratori, di cui 190 dirigenti. L'*iter* della procedura di licenziamento avrà termine il prossimo 26 maggio 2016 e, in assenza di un accordo, saranno licenziati 100, tra lavoratrici e lavoratori;
il sindacato ha proposto ad IBM soluzioni alternative ai licenziamenti, proposte tutte rifiutate dall'azienda: il solo accordo possibile, per IBM, sarebbe l'uscita volontaria dei lavoratori, con incentivi;
attualmente IBM occupa circa 5.500 lavoratori in tutta Italia, ma negli ultimi anni essi si sono ridotti di un quarto, attraverso cessioni di ramo d'azienda e licenziamenti: numerosi lavoratori sono stati costretti

al licenziamento o a scegliere la mobilità a fronte di un incentivo, ricattati da trasferimenti collettivi o da cessioni di ramo d'azienda, che si sono puntualmente verificati;
a dicembre 2015 vi è stato lo scorporo di 306 lavoratori, in Italia, dei settori TSS e SDC (sempre facenti capo alla divisione GTS), venduti ad una azienda del gruppo Adecco, la Modis;
dopo solo 3 mesi dalla cessione a Modis, IBM ha dichiarato ulteriori 290 esuberi, per 100 impiegati e quadri e 190 dirigenti, aprendo una procedura di licenziamenti collettivi (mobilità) nella giornata dell'11 marzo 2016. A questi si aggiunge l'apertura di una campagna di incentivi all'esodo in sistemi informativi;
considerato che:
IBM si rifiuterebbe di presentare il suo piano industriale; avrebbe altresì rifiutato la convocazione della Regione Lombardia e di altre Regioni per incontrarsi ai tavoli con le rappresentanze dei lavoratori; non si sarebbe presentata all'audizione in 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, martedì 17 maggio 2016;
l'IBM ha come mercato principale le amministrazioni pubbliche, compreso il Parlamento,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dell'azienda;
se non ritengano che il comportamento ad avviso degli interroganti socialmente irresponsabile dell'azienda sia incompatibile con le rilevanti commesse che questa tratta con le amministrazioni pubbliche;
se non intendano, a tal fine, convocare un Tavolo urgente, coinvolgendo la multinazionale e tutte le parti sociali interessate, per affrontare la vertenza.
(3-02879)
BENCINI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il prestito sociale costituisce una forma di autofinanziamento della società cooperativa, che si concretizza nell'apporto, da parte dei soci persone fisiche, di capitali rimborsabili, solitamente a medio e a breve termine, per il conseguimento dello scopo mutualistico e per la realizzazione dell'oggetto sociale. L'equa remunerazione del prestito sociale incentiva lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
alle società cooperative, come ad ogni altro soggetto non bancario, si applica il comma 5, dell'art. 11 del Testo unico bancario (di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993) che dispone: "nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata". Le lettere *c)* e *d)* del comma 4 fanno riferimento, rispettivamente, alla raccolta effettuata dalle società ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari, e alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio;
la Banca d'Italia, con il documento di consultazione "Disposizioni di vigilanza - Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche" del novembre 2015, nell'intento dichiarato "di rafforzare i presidi normativi, patrimoniali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche", anche in considerazione delle problematiche emerse in occasione di alcuni episodi di crisi d'impresa, ha specificato che "la raccolta dei soggetti non bancari non solo non deve essere a vista ma neppure può essere pubblicizzata come tale o con altre espressioni contrastanti con il chiaro disposto dell'art. 11 TUB";
l'ordinamento attribuisce alla Banca d'Italia esclusivamente compiti regolamentari e non anche poteri di verifica del rispetto delle norme in materia di raccolta dei soggetti diversi dalle banche. Qualora, nell'esercizio dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria oppure a seguito di esposti, la Banca d'Italia venga a conoscenza di possibili violazioni normative, che possano integrare fattispecie di reato (in particolare, l'abusiva attività di raccolta del risparmio), la stessa ne dà comunicazione all'autorità

giudiziaria competente;
la mancata autorizzazione alla raccolta ed alla gestione del risparmio non sottopone le cooperative ad attività di vigilanza da parte della Banca d'Italia, né richiede maggiori obblighi di trasparenza in termini di informativa contabile;
considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:
il prestito sociale vale per l'universo delle cooperative italiane quasi 11 miliardi di euro, ma non è tutelato da adeguati fondi di garanzia, non essendo le cooperative riconosciute come enti dediti alla raccolta ed alla gestione del risparmio, attività riconosciuta ad enti come banche e SGR (società di gestione del risparmio), e non potendo quindi aderire al Fondo di garanzia interbancario a tutela del deposito;
in Friuli-Venezia Giulia, i soci prestatori hanno perso parte dei soldi investiti, a seguito della crisi di ben 2 cooperative: la Coop Operaie di Trieste, con 17.000 risparmiatori e 103 milioni di euro di prestito sociale, e più recentemente la Coop Ca, fallita a dicembre 2015, con 3.000 soci prestatori e circa 27 milioni di prestito sociale;
come riportato da alcuni articoli di stampa e, recentemente, dalla trasmissione televisiva "Report" di Rai 3 dell'8 maggio 2016, il prestito sociale, che per sua natura dovrebbe finanziare l'attività commerciale, viene investito dalle grandi cooperative del consumo (le cosiddette Coop) in buona misura in titoli finanziari. Viene, inoltre, depositato in libretti sui quali il socio Coop può addebitare il conto della spesa oppure dai quali può prelevare giornalmente denaro, come si trattasse di un normale conto corrente bancario. In alcuni punti vendita, come documentato dal servizio di "Report", persino tramite un servizio *bancomat*;
pare quindi del tutto evidente agli interroganti che alcune cooperative svolgono servizi assimilabili a quelli prestati da veri e propri sportelli bancari, pur non essendo sottoposte alla stessa vigilanza delle banche e senza offrire le garanzie previste per i depositi bancari fino ai 100.000 euro, per generare profitti da operazioni finanziarie dei cui rischi i soci prestatori sono presumibilmente poco consapevoli,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
se non ritengano opportuno assumere un'iniziativa normativa, per quanto di propria competenza, diretta a disciplinare con maggiore chiarezza i casi nei quali le attività descritte possano essere consentite, nonché aggravando, a tutela dei risparmiatori, le sanzioni in caso di violazione della medesima normativa;
quali misure urgenti intendano intraprendere per vigilare che non sia svolta dalle cooperative con ampia base sociale attività non conforme alle norme tramite i servizi offerti e connessi alla raccolta dei prestiti dai soci.
(3-02883)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
nonostante l'aumento a 500 milioni di euro, dei fondi statali a favore dell'istruzione paritaria, previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), la Regione Veneto, dove invece pare vi sia una deprecabile inversione di tendenza, deve purtroppo constatare un taglio superiore al 25 per cento delle risorse destinate alle scuole paritarie;
infatti, dai 21 milioni dei passati stanziamenti, nel 2016 si scende a 15 milioni: inoltre, agli istituti finora non sarebbe arrivato nulla, perché manca ancora la delibera regionale di assegnazione del contributo per il 2016;
si segnala, altresì che delle risorse del 2015, ad oggi, non c'è stato ancora nessun versamento alle scuole: con i contributi regionali del 2015, in media, a ciascun bambino, dovrebbe arrivare un contributo di 220 euro;
la certezza dell'erogazione dei fondi è fondamentale per consentire alle scuole di programmare le spese

e gli investimenti con maggiore serenità ed inoltre, con tagli del genere si rischia un concreto e spropositato aumento delle rette a danno delle famiglie,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere, in tempi brevi, all'emanazione del decreto ministeriale che fisserà i criteri e i parametri relativi all'assegnazione dei contributi per una piena ed effettiva parità scolastica, garantendo il diritto alla libertà di scelta educativa, previsto dalla legge n. 62 del 2000.
(4-05850)

STUCCHI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'interrogante ha più volte segnalato, negli ultimi anni, con numerosi atti di sindacato ispettivo (ad esempio 4-03337, 4-01631), i disservizi dell'azienda Poste Italiane SpA nella bergamasca;
i cittadini lombardi sono da anni costretti giornalmente ad affrontare disorganizzazioni, *caos*, chiusure stagionali, lunghe attese presso gli uffici postali del territorio;
come riportato anche dagli organi di stampa, a seguito del piano di riorganizzazione del servizio postale messo in atto dall'azienda, la corrispondenza viene consegnata già dal mese di aprile 2016 con il sistema del "recapito a giorni alterni";
il piano aziendale con tale sistema ha interessato, nella provincia di Bergamo, numerosi centri e, nonostante l'impegno dei lavoratori, si possono riscontrare importanti giacenze di posta non consegnata;
questo progetto di riorganizzazione rischia di cancellare il 30 per cento dei posti di lavoro sul recapito, che nella provincia di Bergamo si concretizzerebbero in circa 130 esuberi,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per assicurare che Poste Italiane eroghi un servizio puntuale, capillare e rispondente alle esigenze dei cittadini lombardi;
se non ritengano necessario convocare un Tavolo istituzionale, invitando Poste Italiane e i rappresentanti dei lavoratori, al fine di valutare le possibili ricadute occupazionali e le eventuali soluzioni alternative per coloro che potrebbero essere coinvolti dal piano di riorganizzazione presentato dall'azienda.
(4-05851)

CONSIGLIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:
Civitella Cesi, frazione di Blera, in provincia di Viterbo, è una piccola comunità di 200 persone con un'unica strada, che collega il paese;
il paese, con una piccola piazza, un bar altrettanto piccolo, senza nessun presidio medico e tre carabinieri di stanza a Blera, si svuota ogni giorno di lavoratori e studenti, per cui, durante il giorno, vi rimangono bambini che giocano in strada, e donne abituate a lasciare la chiave sulla porta d'ingresso;
i cittadini di Civitella Cesi sono molto preoccupati, dal momento in cui sono venuti a sapere che si vuole aprire un centro di prima accoglienza che dovrebbe ospitare ben 48 immigrati;
a giudizio dell'interrogante il paese non è il posto ideale per avviare processi di integrazione o da destinare a parcheggio temporaneo di immigrati, quelle dei cittadini sono legittime e fondate preoccupazioni, che nulla hanno a che fare con religione e razza;
tanti, anzi troppi, sono i motivi elencati che sconsigliano una tale soluzione e numerose sono le possibili situazioni di rischio per la cittadinanza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga, in considerazione dell'ingente presenza numerica dei migranti nel territorio di Civitella Cesi, quantificabile in circa 50 persone, e al fine di non determinare un sovraffollamento territoriale in ragione della popolazione residente, di dover determinare un numero complessivo massimo di presenze da prevedere sul territorio, al fine di garantire le migliori condizioni di gestione degli ospiti stessi;
quali siano i tempi di permanenza dei richiedenti protezione nel territorio viterbese;
in base a quale normativa tecnica nazionale siano individuati i requisiti e/o gli *standard* abitativi

minimi, che consentono di riconoscere l'idoneità delle strutture di accoglienza;
se ritenga di dover ripartire le presenze dei migranti su base territoriale nazionale, evitando sovraffollamenti nel territorio, in provincia di Viterbo;
se non consideri di dover fornire dati precisi ed aggiornati sulla presenza di migranti, adulti, donne e minori, richiedenti asilo nel viterbese e in provincia.
(4-05852)

FAZZONE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
in data 20 settembre 2012, la caduta di un masso lungo la linea ferroviaria Priverno Fossanova-Terracina, in provincia di Latina (più precisamente tra le località di Frasso e la Flora) ha comportato il blocco di tutta la mobilità lungo quella tratta;
lo smottamento è stato causato dalle abbondanti piogge, che avevano interessato nei giorni precedenti il territorio;
Trenitalia, per garantire la mobilità, ha istituito un servizio navetta con autobus per l'intera tratta, mantenendo lo stesso costo dei biglietti ma, presumibilmente, con un aggravio di spese;
all'indomani della frana, la Regione Lazio ha concesso al Comune di Terracina la somma di 400.000 euro per la messa in sicurezza del costone del Monte Cucca interessato dalla frana;
a fine aprile 2013, è stato riaperto il tratto stradale interessato dalla frana, mentre ha continuato a regnare il silenzio sui tempi della riapertura del tratto ferroviario;
il 3 giugno 2013, si è tenuta una riunione in Regione per fare il punto della situazione sulla chiusura del citato tratto ferroviario;
ad ottobre successivo si è tenuta un'altra riunione in Regione, durante la quale RFI (Rete ferroviaria italiana), investita della progettazione ed esecuzione dell'opera, ha presentato il progetto esecutivo delle opere necessarie al ripristino e messa in sicurezza del tratto di linea ferroviaria coinvolto dalla frana, mentre la Regione annunciava la convocazione della Conferenza di servizi entro il successivo 30 novembre;
da allora fino a gennaio 2016, è calato il sipario sul finanziamento e sulla realizzazione dei lavori di ripristino e sul disagio dei pendolari coinvolti;
solo a gennaio 2016 il Consiglio regionale, all'unanimità, ha approvato una mozione che impegna la Giunta regionale al finanziamento integrale dell'opera di messa in sicurezza e ripristino della tratta ferroviaria;
il progetto costerà circa 10 milioni di euro e la mozione approvata prevede che la Regione si faccia carico dell'intera copertura finanziaria e, soprattutto, che venga data massima priorità all'opera;
da allora, ad oggi, nulla è cambiato ed i pendolari interessati dalla tratta continuano a subire la lungaggine ed il disagio degli infiniti tempi di percorrenza;
la paralisi, che oramai da 4 anni caratterizza questa vicenda, coinvolge, *in primis*, i pendolari coinvolti, che quotidianamente subiscono i disagi del disservizio ma, anche, le sorti di una città, Terracina, che continua ad essere tagliata fuori dal collegamento ferroviario, con conseguenti ingenti danni, che si ripercuotono anche sul turismo e, quindi, sull'economia locale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
se possa fornire notizie sull'*iter* dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del monte Cucca e della tratta ferroviaria interrotta;
se risulti che il progetto dei lavori sia esecutivo e cantierabile;
se risulti che le somme occorrenti siano state già stanziate e, in caso affermativo, se si tratti di fondi regionali, ministeriali o comunitari;
se, trattandosi di opera prioritaria, ma di fatto ferma da 4 anni, sia stata ipotizzata una tempistica certa di realizzazione della medesima, con conseguente ripristino della normalità per gli oltre 300 pendolari coinvolti e per l'economia della città di Terracina.
(4-05853)

AUGELLO - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
in Italia, sono migliaia gli educatori e gli insegnanti precari di lunga durata delle scuole comunali, che sopperiscono da anni a mancanze strutturali di organico negli asili nido e nelle scuole materne;
nella sola città di Roma, sono più di 800 i lavoratori, a cui viene rinnovato il contratto annualmente;
la Corte di giustizia europea, nel novembre 2014, ha stabilito che: a) il rinnovo illimitato dei contratti a tempo determinato per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato; b) la normativa italiana non era conforme all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; c) le considerazioni di bilancio non costituiscono di per sé, un obiettivo perseguito dalla politica sociale e, pertanto, non possono giustificare l'assenza di qualsiasi misura diretta a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
tale situazione di incertezza, sia in termini occupazionali che di garanzia del servizio, è ben nota al Ministro in indirizzo. Infatti al fine di consentire il corretto avvio dell'anno scolastico 2015/2016, il Ministro Madia emanava la circolare 3/2015 che dava la possibilità ai Comuni di conferire gli incarichi di supplenza, anche al personale docente e non docente, che avesse, nel corso degli anni, cumulato una durata di servizio superiore a 36 mesi;
a distanza di circa un anno dalla circolare citata, il problema non è stato risolto e, da parte dello stesso Ministero, non sono state intraprese iniziative normative o legislative concrete e stabili, suscitando preoccupazione tra i lavoratori che, oltre ad essere in scadenza di contratto, non hanno avuto indicazioni adeguate su come le amministrazioni comunali intendano procedere per garantire la continuità lavorativa e la corretta ripresa dell'anno scolastico a settembre 2016;
lo stesso Ministro in indirizzo ha affermato recentemente che sono ancora in corso le ricognizioni "sulla situazione del precariato" nei Comuni;
anche l'ANCI, Associazione nazionale comuni italiani, ha recentemente richiesto un provvedimento d'urgenza per procedere all'immissione in ruolo del personale a tempo determinato di asili nido e scuole per l'infanzia gestiti dai comuni, anche per evitare possibili contenziosi verso le amministrazioni da parte di migliaia di dipendenti;
tenuto conto che:
con deliberazione n. 274 del 2008, recante "Norme per il reclutamento dei docenti delle scuole dell'infanzia e degli educatori di asilo nido" il Comune di Roma adottava un sistema di reclutamento del personale della scuola dell'infanzia e degli asili nido secondo cui il 50 per cento dei posti veniva riservato ai vincitori di concorsi pubblici, ed il 50 per cento agli idonei della "graduatoria permanente" composta dal personale, che aveva superato la selezione ufficiale del corso-concorso;
ad oggi, quindi, nonostante risultino valide sia per i docenti che per gli educatori tali graduatorie permanenti e graduatorie degli idonei ai concorsi, l'amministrazione commissariale di Roma Capitale ha proposto una delibera che, oltre ad annullare di fatto tali graduatorie permanenti, continuerebbe ad utilizzare il sistema di rinnovo annuale dei contratti anche per coloro che hanno maturato oltre 36 mesi di anzianità;
tale delibera potrebbe quindi inficiare i legittimi diritti degli idonei presenti nella graduatoria permanente, profilando una possibile disparità di trattamento, sia in termini assunzionali che in termini di reiterazione dei contratti, tra il personale delle scuole comunali e il personale delle scuole statali (recentemente disciplinato dalla legge n. 107 del 2015);
è necessario ed urgente pertanto a parere dell'interrogante individuare soluzioni strutturali per il superamento del precariato nei servizi educative comunali, a tutela dei lavoratori e a garanzia della continuità educativa dei minori,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere, tenuto conto che la sentenza della Corte di giustizia europea del novembre 2014 stabilisce che il rinnovo illimitato dei contratti a tempo determinato, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole, non è giustificato e che quindi bisognerebbe dar corso a piani di stabilizzazione del precariato, in particolar modo per chi ha superato 36 mesi di lavoro con contratto a termine;

se non si stiano violando le normative sulla non discriminazione e parità di trattamento dei lavoratori, vista la palese diversità di trattamento tra il personale delle scuole statali e quello delle scuole comunali, in particolare riguardo alle immissioni in ruolo del personale precario di lunga durata;
come intenda recepire la richiesta dell'ANCI volta a supportare le amministrazioni locali per avviare piani di stabilizzazione del personale precario, che abbia già superato 36 mesi di lavoro con contratto a termine;
a che punto sia la ricognizione "sulla situazione del precariato" avviata dal Ministero.
(4-05854)

SCILIPOTI ISGRO' - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
tutti i conti delle banche sarebbero o risulterebbero sbagliati e i primi a saperlo sono proprio gli istituti di credito stesso;
di conseguenza, tutte le banche hanno praticato o praticano ad avviso dell'interrogante l'usura nei confronti di singoli cittadini ed imprese;
sono in costante aumento i cittadini correntisti che si rivolgono alla magistratura per avere giustizia nei confronti dei propri istituti bancari, presentando esposti che vanno dall'illecito civile di anatocismo o interessi composti (cioè il pagamento di interessi sugli interessi), fino al reato di usura ed estorsione bancaria;
ad avviso dell'interrogante si tratta di una storia infinita di ordinaria furfanteria e sempre più spesso cittadini ed imprenditori ricorrono a perizie sui propri conti correnti e mutui per verificare la correttezza gestionale del proprio istituto di credito;
il disegno di legge recante "Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" ha proprio come obiettivo di aumentarne efficacia e capacità operativa;
una situazione di sovraindebitamento e l'impossibilità di avere un unico prestito con cui chiudere tutti i debiti possono indurre la persona a cadere sotto usura;
la Cassazione penale Sez. II n. 26787-15 del 16 giugno 2015, ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Potenza, confermando, anche se è prescritto, il reato di usura bancaria, aprendo le porte per il risarcimento danni;
recentemente, l'usura "bancaria" è all'attenzione della magistratura e sono stati indagati centinaia di amministratori e funzionari delle banche;
l'art. 644 del codice penale distingue 2 fattispecie di usura: l'usura presunta, che ricorre quando si eccede la soglia d'usura, e l'usura concreta che, invece, ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, quale strumento di lucro indebito attraverso la sproporzione delle prestazioni;
si è avuto modo di riscontrare, tuttavia, il diffondersi di comportamenti che, nelle pieghe delle "Istruzioni" per la rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) della Banca d'Italia, adotterebbero, in talune circostanze, sistemi di tariffazione del credito non propriamente coerenti con il merito di credito del cliente;
nel rispetto formale dei limiti d'usura, il costo del credito appare ad avviso dell'interrogante sproporzionato rispetto alle condizioni e alla natura del finanziamento, configurando aspetti che richiamano l'usura concreta;
con una recente sentenza della Cassazione la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;
l'intervento della Suprema Corte è puntuale e circostanziato, ponendo ben 5 principi di diritto che, ancorché chiari e definiti nel loro enunciato, non mancheranno di sollevare sul piano applicativo dispute e confronti: "Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art.

644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex legge) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione";

la Suprema Corte si è premurata di distinguere le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" dal più grave "stato di bisogno", stabilendo una gradazione della privazione della piena libertà contrattuale, che si ritiene, nel primo caso, astrattamente reversibile, mentre nel secondo tendenzialmente irreversibile;

lo stato di bisogno designa ipotesi nelle quali risultano pregiudicate le più elementari esigenze di vita, ovvero necessarie al mantenimento della propria situazione patrimoniale, mentre la "difficoltà economica o finanziaria" denota una situazione di criticità, che, tuttavia, non è tale da compromettere, in maniera irreversibile, tali esigenze, determinando quell'assillo e indifferibile necessità che sembra costituire il tratto caratteristico dello stato di bisogno;

nella situazione di profonda crisi che da più anni interessa buona parte dell'economia nazionale, assai ricorrenti sono i rapporti bancari di operatori che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria, quando non risulta già pregiudicata la situazione economico-patrimoniale: in situazioni estreme non sono infrequenti gli elementi che travalicano nella situazione di 'stato di bisogno;

in tali circostanze, la dominanza della controparte bancaria diviene palese e, alla luce delle indicazioni della Cassazione, presenta particolari criticità il processo di valutazione e definizione delle condizioni contrattuali del credito;

"l'usura è un delitto a dolo generico, nel cui 'fuoco' rientrano la coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari";

rimane più arduo escludere la consapevolezza dello stato di difficoltà economica e finanziaria da parte dell'intermediario che eroga il credito, proprio sulla base di una formale istruttoria;

la Cassazione rimette alla discrezionalità del giudice l'accertamento degli elementi dell'usura concreta, fissando tuttavia il principio che le 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' vengano valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato. A ciò, precisa la Cassazione, induce la necessità, sempre cogente per l'interprete, di ridurre i già ampi margini di indeterminatezza della fattispecie;

anche questo aspetto viene ad assumere una delicata rilevanza, imponendo all'intermediario una più rigida coerenza ed aderenza delle condizioni praticate alle risultanze che oggettivamente emergono dall'istruttoria del credito;

un indistinto ed indifferenziato accostamento delle condizioni praticate alle soglie d'usura, può costituire per l'intermediario un serio rischio di incorrere nelle circostanze di usura concreta stigmatizzate dalla Cassazione;

momenti topici di particolare criticità si ravvisano in sede di ristrutturazione del credito, negli scoperti, senza affidamento, che si protraggono nel tempo, in talune circostanze di scoperti in *extra*-fido e nelle penali di mora previste nelle situazioni di mancato pagamento alla scadenza;

in tali circostanze, si richiede all'intermediario un'attenzione particolare: per configurarsi l'usura non è necessario l'approfittamento dello stato del cliente, cioè un'azione pro-attiva volta a trarre profitto dallo stato di difficoltà del debitore, ma è sufficiente la mera consapevolezza dello stato in cui verte il cliente e la sproporzione dei compensi richiesti;

l'usura concreta viene ad assumere una funzione che rimane sussidiaria all'usura presunta, essendo rivolta, come ribadisce la Cassazione, a "colmare possibili vuoti di tutela";

viene rimesso, in ultima analisi, alla discrezionalità del giudice il delicato ruolo di mediazione fra le giuste pretese dell'intermediario e il corretto ausilio creditizio prestato al cliente;

un'eccessiva tensione e attenzione alle difficoltà economiche e finanziarie della clientela, senza una parallela considerazione dei rischi di insolvenza che l'intermediario deve necessariamente coprire, può facilmente indurre un generale innalzamento dei tassi ed effetti indesiderati di razionamento del

credito, con risvolti sistemici più nocivi di quelli che nelle finalità della legge si vuole temperare;
è auspicabile che l'usura concreta mantenga un ruolo ancillare all'usura presunta, fondata sul più oggettivo e trasparente limite stabilito dalle soglie d'usura;
risultano all'interrogante, in Umbria, casi di usura e addirittura di estorsione bancaria nei confronti di alcuni cittadini e piccole imprese per cui necessiterebbero ispezioni accurate da parte degli ispettori della Consob e della Banca d'Italia *in primis* nei confronti del Monte dei Paschi di Siena di Marsciano (Perugia), dove per quanto risulta all'interrogante si applicherebbero tassi fuori legge su conti correnti bancari nei confronti di imprenditori agrari,
si chiede di sapere:
se non sia opportuno verificare se, nella sede dei Monte dei Paschi di Siena di Marsciano (Perugia), vengano applicati tassi di usura o se, di fatto, venga praticato l'anatocismo;
quale sia stata la linea di condotta seguita dalla Banca d'Italia in merito alle vicende descritte;
se il Ministro in indirizzo intenda avvalersi dei propri poteri di controllo previsti dalla normativa vigente per accertare eventuali responsabilità da parte della citata banca.
(4-05855)
Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, MOLINARI, VACCIANO, SIMEONI, DE PIETRO - *Ai Ministri della difesa, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
il 25 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha confermato l'ordinanza con la quale, il 27 aprile 2015, il tribunale della libertà di Catania, aveva confermato il sequestro del "Muos", sistema di comunicazioni satellitari militari ad alta frequenza installato nell'area di Niscemi;
nelle motivazioni della sentenza, depositate il 10 marzo 2016, la Cassazione dichiara come certamente sussistente, quantomeno per la prosecuzione dei lavori in epoca successiva all'annullamento del provvedimento di revoca, la consumazione a livello indiziario del reato di abuso edilizio nella realizzazione di infrastrutture militari costituenti il sistema *radar* statunitense 'Muos' in Sicilia. L'ambiente non costituisce solo un valore estetico da salvaguardare nella sua staticità, ma luogo nel quale l'uomo esprime la propria personalità individuale e sociale, senza pregiudizio per la salute, elevata a diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività; pertanto la decisione della Cassazione è da intendersi con la finalità di salvaguardia dell'ambiente e della salute degli abitanti;
il 6 maggio scorso, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha accolto il ricorso del Ministero della difesa, ribaltando la sentenza del Tar che aveva dichiarato non corrette le autorizzazioni, soprattutto sotto il profilo dei controlli sulla salute. Secondo i magistrati amministrativi, il Muos "non contribuisce in modo apprezzabile all'emissione di campo elettromagnetico irradiato da tutti i sistemi di radiotrasmissione della base NRTF nell'ipotesi di cumulo". La sentenza definitiva riprende interamente la sentenza parziale emessa il 3 settembre 2015, avverso la quale è stato comunque presentato ricorso per revocazione e del quale si attende la trattazione;
appare utile ricordare che, il 15 settembre 2015, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana aveva depositato la sentenza n. 581/2015, con la quale riteneva non esauriente la verifica eseguita in primo grado e riteneva di dover disporre un approfondimento mediante la nomina di un collegio di 5 verificatori, di cui 2 nominati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dal presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN) ed altri 3 individuati dal Ministro della salute, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili attinenti alla navigazione aerea (in ragione dei pericoli per la sicurezza pubblica e, quindi, anche per la salute delle popolazioni, ipoteticamente riconducibili al pericolo di incidenti aerei), dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Un collegio che evidenzia un netto sbilanciamento a favore della componente governativa, non può che generare a parere degli interroganti forti perplessità circa la sua obiettività,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, al fine di fare chiarezza circa la reale pericolosità per la salute dei cittadini residenti nelle aree interessate dal sistema

"Muos".
(4-05856)
MORRA, CAPPELLETTI, MORONESE, DONNO, SANTANGELO, SERRA, PUGLIA, CASTALDI, PAGLINI, CRIMI, ENDRIZZI - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001, prevede all'articolo 2-*bis* "La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2, è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001: a) se emittente di radio diffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperative che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale";
considerato che risulta agli interroganti che il suddetto requisito, indispensabile per il rilascio e/o il mantenimento dell'autorizzazione alla trasmissione di programmi radiodiffusi, sarebbe disatteso dalla maggior parte delle emittenti calabresi, così come sottolineato dal Rapporto 2015 del Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni), che evidenzierebbe come in Calabria ci siano più concessioni che dipendenti, ovvero "52 dipendenti a fronte di 54 concessioni,"; tale inadempienza creerebbe gravissimo nocumento alle emittenti in regola, che patirebbero, oltre alla concorrenza sleale, anche la necessità di licenziare, a loro volta, per mantenere una sufficiente capacità aziendale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se non ritengano opportuno intraprendere iniziative nei limiti delle proprie competenze, affinché sia verificata l'efficienza del Corecom della Calabria, nonché siano predisposti controlli incrociati con gli istituti previdenziali, al fine di ripristinare la legalità e la trasparenza nel settore in questione.
(4-05857)
ARRIGONI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
la cooperativa sociale "Azzurra" è una *Onlus* costituitasi a Chieti nel 1995 ed affidataria, dal 1996, del servizio ADI (Assistenza domiciliare integrata) dalla Asl di Chieti;
occupa, attualmente, 127 dipendenti soci lavoratori, che da oltre 3 mesi accumulano crediti nei confronti della cooperativa, per stipendi maturati in 13a mensilità;
il servizio è stato oggetto di diverse proroghe e dal novembre del 2002 le tariffe sono state bloccate a 19,11 euro;
da tempo, ed inspiegabilmente, la Asl di Chieti non ottempera più al pagamento delle fatture, relative alle prestazioni effettuate negli anni pregressi (con mancati pagamenti risalenti fino al 2011) ed oramai la cooperativa sociale vanta crediti, nei confronti dell'amministrazione sanitaria chietina, per 4.175.216,50 di euro a tutto il 20 maggio 2016;
attesa la natura e gli scopi cooperativistici dell'"Azzurra" (i soci-dipendenti percepiscono il compenso in relazione alle prestazioni fornite dalla cooperativa al committente), la Asl di Chieti espone così la stessa al collasso finanziario;
non è infatti più sostenibile il ricorso a finanziamenti onerosi per coprire i ritardi e le inadempienze dell'amministrazione sanitaria: il ricorso forzato ad alternative forme di credito, concesso da un istituto bancario sotto garanzia del Presidente della stessa cooperativa, e le anticipazioni per far fronte ai debiti creati dal mancato pagamento delle prestazioni fornite, necessarie anche per l'assolvimento dei servizi (tra cui Inps, Inail, Irpef, Irap, eccetera), non riescono più a coprire i gravi vuoti di bilancio della cooperativa, causati dal sistematico inadempimento della Asl;
sembrerebbe che ogni forma di sollecitazione sia inutile e dispendiosa: perfino le ingiunzioni di pagamento emesse dal tribunale di Chieti non avrebbero indotto la Asl a mutare atteggiamento;
la stessa Asl, al di là delle opposizioni giudiziarie, ha ammesso informalmente che vi sono dei ritardi

nei pagamenti, ma in linea con quanto sostenuto in Tribunale, continua a non pagare e a fare soltanto vaghe promesse;
i soci lavoratori, nonostante non percepiscano più salario e stipendio, continuano a fornire, 24 ore su 24, i servizi indispensabili per gli 850 utenti a loro affidati e sull'intero territorio della Asl chietina;
il grave comportamento dell'Asl di Chieti è soltanto uno dei risvolti di un contesto sanitario regionale disastroso e corrotto, tanto da far sorgere, nell'interrogante, dubbi circa la premeditazione, da parte dell'amministrazione sanitaria, di voler utilizzare l'inerzia nei pagamenti, come strumento per mettere in difficoltà la stessa cooperativa, al fine di favorire altre società o ditte;
occorre qui ricordare, infatti, come la Regione Abruzzo è stata per diversi anni (e fino a luglio 2015) commissariata dall'amministrazione centrale, proprio a causa di una gestione dissennata e disonesta dei servizi sanitari,
si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano prendere per accertare i reali motivi dei mancati pagamenti, in termini così gravi ed ingenti, da parte della Asl di Chieti in favore della cooperativa sociale "Azzurra" e affinché venga accelerato il pagamento delle fatture pregresse, al fine di evitare il collasso finanziario della cooperativa e il licenziamento di 127 dipendenti soci lavoratori.
(4-05858)
PANIZZA, CONTE, DALLA ZUANNA, GAMBARO, MASTRANGELI, SCALIA - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
è ampiamente riconosciuto che, all'interno dell'UE, l'Italia si colloca tra i Paesi che hanno ancora una politica familiare obsoleta e settoriale. Non esistono politiche familiari organiche, che prevedano interventi a sostegno e promozione delle famiglie e questo, nonostante le funzioni oggi svolte da esse nella società;
la famiglia, infatti, può favorire o meno i suoi componenti (figli, genitori, nonni e altre figure parentali) in tantissime opportunità, quali ad esempio la salute, la sicurezza personale, i percorsi formativi, la prevenzione o la cura a fronte di situazioni di difficoltà, la ricerca del lavoro, la funzione educativa nei confronti dei figli e dunque delle future generazioni, l'assistenza nei momenti di bisogno e quant'altro;
esistono dati preoccupanti che documentano il disagio di questa istituzione: la drastica riduzione della natalità, l'aumento delle disgregazioni familiari con indici in crescita delle separazioni e dei divorzi, i problemi educativi manifestati dai figli, le questioni dell'armonizzazione dei tempi di vita con i tempi del lavoro, la fragilità economica delle famiglie con il dramma della povertà purtroppo oggi molto prossima alle famiglie con figli e che pone drammaticamente a rischio, soprattutto le famiglie numerose e monogenitoriali;
in questo quadro, la Provincia autonoma di Trento ha da tempo sviluppato un sistema integrato di politiche familiari, orientato a sostenere il benessere della famiglia e soprattutto i propri progetti di vita;
da qui il dovere da parte dello Stato di intervenire con politiche valide ed efficaci, che abbiano un carattere universalistico e tendente alla creazione di una società a misura di famiglia. Occorre uscire dall'equivoco che colloca le politiche familiari solo come lotta alla povertà e al disagio. Il dovere di uno Stato è quello di mettere in campo politiche integrate per il sostegno della famiglia, con l'obiettivo di creare un territorio amico;
ad esempio possono produrre benessere e anche sviluppo economico una buona politica per la casa, le politiche fiscali e tariffarie, la politica turistica e quella dei trasporti. Tutte insieme possono e devono essere orientate verso la famiglia;
si tratta di politiche culturali che, ponendo al centro la famiglia, non necessitano di risorse economiche aggiuntive, ma da sole mirano ad orientare l'azione di tutti gli operatori del territorio verso il benessere della famiglia. Sono dunque misure a costo zero;
tenuto conto che per quanto risulta agli interroganti:
l'esperienza, ad esempio, della Germania a favore della famiglia prevede la messa in campo di una

nuova cultura del territorio, dove le parole chiave sono i distretti famiglia (territori in cui gli attori locali, pubblici e privati, decidono volontariamente di mettere al centro della loro attività con promozioni particolari la famiglia), i marchi famiglia (logo che identifica l'organizzazione "amica della famiglia", ristorante, albergo, museo, comune, associazione sportiva), gli *standard* famiglia (i requisiti che devono essere ottemperati dalle organizzazioni richiedenti per potersi vedere riconosciuto il "marchio famiglia");

la misura più significativa per sostenere realmente la famiglia rimane, tuttavia, l'introduzione del quoziente familiare o del fattore famiglia, considerando ai fini della tassazione, tutti i carichi familiari (dalla scuola dell'infanzia all'università) effettivamente sostenuti, a partire dal numero dei suoi componenti;

la responsabilità pubblica nei confronti della famiglia si integra e si completa con il forte coinvolgimento delle reti di solidarietà familiare e promuovendo le forme di auto-organizzazione sia della famiglia che dei diversi soggetti del Terzo settore (sussidiarietà orizzontale);

va promossa un'autentica sussidiarietà tra pubblico e privato, all'interno della quale le istituzioni sono al servizio della piena realizzazione e affermazione dell'autonomia e della soggettività della famiglia. Gli strumenti da favorire sono sicuramente le associazioni familiari e le consulte famiglia: organismi con cui il pubblico si relaziona per la programmazione, la gestione e anche la valutazione dei servizi;

altro strumento rilevante per una reale politica familiare è quello tariffario sui servizi pubblici. Il costo delle tariffe richiesto agli utenti dei servizi forniti dall'ente pubblico deve essere commisurato alla valutazione delle effettive condizioni economiche, reddituali e patrimoniali delle famiglie e alle sue dimensioni;

nei sistemi tariffari adottati in ambito nazionale, provinciale e comunale, esistono svariate tariffe che agevolano determinate categorie di utenti, ma sono molto rare, invece, le tariffe adottate espressamente a sostegno del nucleo familiare in quanto tale. I sistemi di calcolo delle tariffe di determinati servizi, ad esempio consumi idrici ed energetici, sono impostati in maniera tale da penalizzare i maggiori consumi, per cui, al crescere dei consumi, cresce la tariffa unitaria di riferimento. Ma non viene considerata, in alcun modo, la composizione numerica del nucleo familiare;

esistono poi altri interventi che assumono un'alta rilevanza per il benessere della famiglia. In particolare, la politica abitativa: con interventi volti a favorire il sostegno al canone di affitto e interventi di sostegno all'acquisto della prima casa per i giovani; la politiche di sostegno al reddito in caso di nascita di bambini: dal *bonus* bebè al sistema di *voucher*; le politiche di conciliazione famiglia e lavoro: con il potenziamento dei servizi 0-3 anni, la promozione delle *tagesmutter* e delle forme di lavoro decentrato (telelavoro domiciliare e telelavoro da telecentri);

tenuto, inoltre, conto che:

il 12 maggio 2016, durante lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, su misure a sostegno della famiglia e della natalità, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha sollecitato al Governo la sperimentazione su scala nazionale dello *standard family audit*,come d'altronde già dallo stesso sostenuto tramite la pubblicazione di 2 specifici bandi;

il Ministro in indirizzo ha sottolineato i buoni risultati derivanti dalla sperimentazione di tale strumento e, contestualmente, ha ricordato come oggi sia necessaria una revisione complessiva delle misure a favore delle famiglie, sia per migliorarne l'accessibilità sia, in una prospettiva più ampia, per sostenere e favorire la natalità,

si richiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga valide e voglia sostenere le misure suggerite in premessa, al fine di sostenere realmente i nuclei familiari, a cominciare dalla legge di stabilità per il 2017, dando così seguito ad alcune delle indicazioni contenute nell'ultimo documento di economia e finanza;

se, inoltre, il Governo intenda procedere nel processo di diffusione nazionale dello *standard family audit*, già avviato favorevolmente in questi ultimi 3 anni, coinvolgendo le Regioni, quale primo tassello di un piano d'interventi per consentire la conciliazione famiglia-lavoro.

(4-05859)
STEFANO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
in data 21 febbraio 2016, alle ore 3.10 del mattino, sulla strada statale 16, all'altezza di Torre a Mare, frazione di Bari, veniva ucciso il giovane Davide Gaetano d'Accolti, di anni 22, dal signor Giovanni Palumbo, che si trovava a percorrere da svariati chilometri la statale 16 contromano;
Palumbo sarebbe risultato positivo all'alcol *test*,con un tasso di 281 milligrammi per decilitro e positivo ai cannabinoidi e alla cocaina;
solo in Italia, ogni anno, i morti per incidenti stradali, si pongono nella media di oltre 3.300 unità;
i genitori del giovane Davide sono impegnati in un'opera meritoria di sensibilizzazione, affinché le istituzioni, di ogni ordine e grado, operino con strumenti ed iniziative volte a ridurre il numero di casi, come quello tragico accaduto al proprio figlio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo possa riferire: il numero dei controlli di alcool *test* e droga *test* che sono stati eseguiti in provincia di Bari nella notte tra il 20 e 21 febbraio 2016; il numero dei controlli di alcool *test* e droga *test* eseguiti in provincia di Bari dal 1° gennaio 2016 al 20 febbraio 2016; il numero di controlli di alcool *test* e droga *test* eseguiti in provincia di Bari, dopo il 21 febbraio 2016;
quale fosse il numero di pattuglie di Polizia municipale, Polizia stradale, Carabinieri, in servizio la notte tra il 20 e il 21 febbraio 2016 nel barese;
ed infine quale sia il numero di persone morte per incidenti stradali in provincia di Bari dal 21 febbraio 2016 ad oggi.
(4-05860)
DE PETRIS, PETRAGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
al comma 73 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 si legge: "Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali" e al comma 66 dispone altresì che: "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali";
la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. 726 del 26 gennaio 2016, stabilisce i criteri per operare la suddivisione in ambiti territoriali, definendone alcune deroghe deroghe;
considerato che a quanto risulta alle interroganti l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha emanato un decreto in data 3 marzo 2016, in cui si dà seguito a quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015 riguardo alla suddivisione dei territori provinciali in ambiti territoriali, all'interno dei quali avverrà la mobilità del personale docente e lo stesso decreto ravvisa la possibilità di alcune deroghe rispetto ai parametri forniti dalla citata nota ministeriale, sentiti la Regione Lazio e gli enti locali. Il decreto dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha previsto 28 ambiti territoriali, limitando a 2 quelli per la Provincia di Viterbo, a dispetto degli attuali 5 distretti scolastici;
ritenuto che:
a quanto risulta alle interroganti, per la Provincia di Viterbo non sono stati sentiti, né la Regione e né gli enti locali, che oltretutto non hanno prodotto alcun parere nel merito;
l'Ufficio scolastico regionale non ha valutato le particolarità geografiche della provincia, ma ha considerato i criteri in modo talmente rigido da determinare 2 ambiti, uno dei quali divide nella latitudine la provincia, determinando l'appartenenza all'altro ambito, a titolo di esempio, di 2 località distanti, come Sutri e Acquapendente,
si chiede di sapere:
quale soluzione il Ministro in indirizzo intenda adottare per provvedere, con urgenza, ad una soluzione che riconsideri la suddivisione in ambiti territoriali della provincia di Viterbo, di concerto con la Regione Lazio e gli enti locali;

se non ritenga, altresì, di rinviare di un anno l'attivazione di quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015, a partire dall'attuazione degli ambiti territoriali, nell'interesse della stessa amministrazione, data la complessità e le numerose contraddizioni presenti e lesive di diritti e parità di trattamento fra le varie tipologie di personale.

(4-05861)

DONNO, SANTANGELO, PUGLIA, BERTOROTTA, GIARRUSSO, MORRA, BUCCARELLA, PAGLINI, MARTON - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nell'articolo diffuso da "LeccePrima", in data 15 giugno 2009, venivano segnalati i primi disservizi riguardanti l'impianto natatorio di Trepuzzi, in provincia di Lecce, a causa di un "guasto alle pompe di riscaldamento dell'acqua che regolano la temperatura in vasca", tale da determinare l'avaria dei meccanismi senza un idoneo riciclo dell'acqua. Dunque, "la piscina (...) gestita per conto del Comune dall'omonimo consorzio "Swimming Pool" che ha firmato una convenzione con la società "Trepuzzi Nuoto"", risultava essere inutilizzabile;

in data 15 marzo 2012, la medesima fonte rendeva noto che "una delegazione della Cisal ha rappresentato al vice Prefetto Guido Aprea la situazione di tensione tra i lavoratori della struttura sportiva e il consorzio che la gestisce". Venivano inoltre portate a conoscenza delle autorità una serie di problematiche, quali: "lavoro nero, mancata corresponsione delle retribuzioni, morosità nei confronti di alcuni lavoratori nonostante gli impegni assunti dalla rappresentante del consorzio in sede sindacale con accordo bonario";

come premesso dalla determina n. 208 del 7 agosto 2015 del Comune di Trepuzzi, con determinazione n. 354, R.G. del 24 giugno 2014 veniva affidato "al professionista dott. Mandorino Francesco, l'incarico di supportare il Responsabile dei Servizi Tecnici, nella individuazione di tutte le procedure necessarie che portino all'utilizzo dell'impianto natatorio e alla riqualificazione dell'intera area sportiva in località "Vittorio"";

con determina di liquidazione del responsabile n. 208 del 7 agosto 2015 del settore Urbanistica e Lavori pubblici del Comune di Trepuzzi, recante ad oggetto: "affidamento incarico al professionista Dott. Mandorino Francesco per supporto Rup nella individuazione di tutte le procedure necessarie che portino all'utilizzo dell'impianto natatorio comunale e alla riqualificazione dell'intera area sportiva. Cig: X0C0EFD92B - Liquidazione acconto competenze professionali" veniva evidenziato che le attività relative all'incarico conferito "non possono ritenersi concluse in quanto non sono ancora state avviate le procedure necessarie per permettere l'utilizzo delle strutture comunali";

precedentemente, con determina di liquidazione del responsabile n. 60 dell'11 marzo 2015 del settore Urbanistica e Lavori pubblici del Comune di Trepuzzi recante ad oggetto: "interventi straordinari presso l'impianto natatorio comunale. Cig: Z39124AE1E - Liquidazione", e previo affidamento alla "ditta Edil Progetto Casa srl con sede legale in Trepuzzi alla via G. Elia n. 60", dei "lavori di chiusura dei vani porta perimetrali a piano terra e a piano primo presso l'impianto natatorio comunale", veniva liquidata alla medesima ditta la somma di euro 7.320,00";

in seguito, con determinazione del responsabile n. 388 del 31 dicembre 2015 del settore Urbanistica e Lavori pubblici del Comune di Trepuzzi, recante ad oggetto "servizio di vigilanza presso la piscina comunale. Cig Z1517E4071 - impegno di spesa" veniva evidenziato che "allo stato attuale l'impianto natatorio sito in località "Vittorio" non è utilizzabile stante il lungo periodo di inutilizzo" e che "nell'ultimo periodo presso il suddetto impianto si è assistito a numerose intrusioni di vandali che hanno causato danni consistenti sia alla struttura che agli impianti tecnologici in dotazione alla Piscina". A tal riguardo, veniva affidato il "servizio di ispezioni interne presso la Piscina Comunale all'Istituto di Vigilanza LA VIGILE di Pezzuto Serafina con sede in Trepuzzi, via Papa Giovanni XXIII n. 92" nonché veniva impegnata "la somma di € 5.000,00 sul cap. 2320/3 "Manutenzione ordinaria e servizio di vigilanza" del bilancio dell'esercizio finanziario 2016";

a causa dei perduranti disservizi e dell'inattività degli enti coinvolti, la cittadinanza promuoveva una raccolta firme, mediante apposita petizione rivolta al sindaco e al Consiglio comunale di Trepuzzi, nel

cui testo veniva evidenziato che "alcuni lavoratori che in passato hanno prestato la loro opera presso la piscina vantano ancora dei crediti" e che "con sentenza 8/2014 del 29/01/2014 il Tribunale di Lecce fallimentare, ha emesso sentenza di fallimento di SWIMMING POOL - ITALIA (creditore Enel Energia Spa)",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
se non ritengano necessario, compatibilmente con le proprie funzioni ed attribuzioni, di concerto con le amministrazioni interessate ed in ossequio ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, adoperarsi, affinché siano avviate una serie di verifiche riguardanti la gestione della struttura in questione, sotto il profilo organizzativo ed economico, nonché le procedure di affidamento, di gestione e i singoli atti posti in essere da qualsivoglia ente, società, gestore, consorzio, costruttore coinvolti;
se non ritengano opportuno attivarsi presso gli enti coinvolti, perché si adottino idonee misure a livello territoriale, in un'ottica di ripristino funzionale della menzionata struttura, di proficua valorizzazione del patrimonio comunale di Trepuzzi, di efficiente allocazione delle risorse pubbliche, di tutela del lavoro e del benessere dei cittadini, nonché di contrasto ad inefficaci aggravi di spesa per i contribuenti.
(4-05862)

SCILIPOTI ISGRO' - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che:
l'interrogante, con due precedenti atti di sindacato ispettivo, 4-05229 e 4-05612, tuttora senza risposta nonostante la gravità dei fatti segnalati, aveva già denunciato il contesto sociale di drammatica emergenza, che vedeva coinvolti gli informatori scientifici del farmaco, licenziati in numero esorbitante dalle imprese multinazionali farmaceutiche;
al riguardo, si segnala che la sola società farmaceutica Sanofi ha operato procedure di mobilità con cadenze biennali e con motivazioni sempre uguali, che vengono fatte apparire conformi alle norme, ma che, in realtà operano spregiudicati aggiramenti;
difatti, dal 2008 ad oggi, l'azienda ha attivato ben 4 procedure di mobilità, in cui sono stati licenziati 829 lavoratori e messi in solidarietà 484 lavoratori. In particolare, a maggio 2008, ha sancito la mobilità per 252 informatori scientifici e 40 lavoratori della sede; tra il 2011 e il 2012, mobilità per 351 informatori scientifici, 61 lavoratori della sede e 57 del centro ricerche; a gennaio 2014, mobilità per 30 informatori scientifici; ad aprile 2014, mobilità per 37 informatori scientifici, oltre all'attivazione di contratti di solidarietà per 412 informatori scientifici. Infine, il 19 aprile 2016, ha avviato una ennesima ondata di licenziamenti, con nuova procedura di mobilità per 185 lavoratori, di cui 157 informatori scientifici indicando, tra i motivi, ragioni inidonee e già largamente adoperate nella mobilità adottata nel 2014. In totale, quindi, in soli 8 anni sono stati licenziati 818 informatori scientifici;
inoltre, risulterebbe paradossale che tra le ragioni addotte, per procedere alle pratiche citate, vi sia anche il "maggior controllo dell'appropriatezza prescrittiva a livello regionale", come a voler giustificare che la società intenderebbe operare in assenza di controlli e cercando di far prescrivere i propri farmaci, fuori dal contesto delle precise indicazioni e controindicazioni riportate in scheda tecnica;
i licenziamenti sarebbero altresì attribuiti dall'azienda alla volontà del Servizio sanitario nazionale di avere in futuro una "organizzazione più efficiente della rete ospedaliera", lasciando, quindi, intendere che Sanofi vorrebbe operare in un sistema senza regole per aumentare i suoi profitti;
al contempo, l'azienda Sanofi starebbe assumendo informatori scientifici con contratto a tempo determinato; infatti, con tale formula contrattuale, avrebbe in organico 17 lavoratori e starebbe acquisendo un ramo d'azienda dalla società farmaceutica Boehringer Ingelheim, con immediati incrementi di fatturato, rendendo quindi la stessa procedura di mobilità palesemente illegittima,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto e, in caso affermativo, quali interventi ritengano di voler porre in essere;
se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non trovi doveroso attivarsi, al fine di recuperare da Sanofi SpA le indennità di mobilità illegittimamente erogate;
per quali ragioni, alla luce di quanto descritto dall'attuale e dai precedenti atti di sindacato ispettivo, ricordati in premessa, Sanofi abbia titolo per ottenere la concessione di mobilità;
quali azioni intendano promuovere, al fine di evitare che venga elusa la legge 23 luglio 1991, n. 223, laddove i licenziamenti collettivi illegittimi, mascherati da false ristrutturazioni e da crisi inesistenti, vengono artificiosamente impiegati per scaricare i propri costi sugli ammortizzatori sociali, in danno quindi della collettività, e se intendano intraprendere azioni per evitare abusi in tema di ricorso agli ammortizzatori sociali nonché evitare l'accesso ai vantaggi delle assunzioni a tempo indeterminato con le agevolazioni fiscali previste dai nuovi contratti a tutele crescenti.
(4-05863)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, URAS - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), con delibera n. 430 del 13 aprile 2016, ha emanato le linee guida per l'applicazione della legge n. 190 del 2012 e dei decreti attuativi alle istituzioni scolastiche;
la delibera riguarda l'attuazione delle norme in tema di prevenzione della corruzione e l'attuazione della trasparenza sui siti *web*,ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 attuativo della legge n. 190 del 2012;
l'allegato 2 della delibera ANAC indica gli obblighi di pubblicazione per le istituzioni scolastiche;
l'allegato 1 individua i processi a rischio corruttivo nelle istituzioni scolastiche, declinando, di fatto, tutta l'attività a carico delle scuole, includendo procedimenti amministrativi e atti datoriali, in attesa che il direttore dell'ufficio scolastico regionale rediga il piano triennale di prevenzione della corruzione regionale;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
il Governo ha definitivamente approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2016 il decreto legislativo correttivo della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013, previsto dall'art. 7 della legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
il provvedimento legislativo è assunto nell'intento di rivedere e semplificare le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
l'articolo 10 e successivi del decreto legislativo n. 33 del 2013 risultano quindi modificati, con l'abrogazione dell'obbligo per tutte le pubbliche amministrazione e, quindi anche per le istituzioni scolastiche, di redigere il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e con la soppressione della figura del responsabile della trasparenza, le cui incombenze sono tutte attribuite al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
si chiede di sapere:
quali obiettivi di efficienza ed efficacia abbiamo motivato il Ministro in indirizzo a condividere con l'ANAC l'emanazione di linee guida, che sono state oggetto di una consultazione pubblica chiusa l'8 marzo 2016 e di una delibera ANAC del 21 aprile 2016, mentre era in via di conclusione l'*iter* legislativo, avviato dal Consiglio dei ministri il 21 gennaio 2016, che avrebbe abrogato proprio le norme che le linee guida intendono applicare;
quali iniziative intenda assumere per sollevare al più presto i dirigenti scolastici e le scuole dalla predisposizione, entro il 30 maggio 2016, di un documento programmatico triennale, che verrà abrogato dall'entrata in vigore del decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 33 del 2013.
(4-05864)

CENTINAIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
da quanto si apprende dalle notizie stampa e dalle informazioni pervenute all'interrogante direttamente

dai consiglieri comunali di opposizione del gruppo consiliare della Lega Nord, il sindaco di Scandicci, in provincia di Firenze, sarebbe interessato in una vicenda che, se fosse accertata, rappresenterebbe una truffa ai danni dell'amministrazione, finalizzata all'appropriazione indebita di denaro pubblico;
da una ricostruzione sintetica dell'avvenuto, emergerebbe che Sandro Fallani, attuale primo cittadino del comune di Scandicci, nel 2009, quando venne nominato assessore dal sindaco *pro tempore*, lavorasse presso la Ericson, chiedendo quindi di poter beneficiare dell'aspettativa, a norma di legge, iniziando a percepire i contributi dall'amministrazione. A ottobre 2009, Fallani si iscrisse alle liste di mobilità e il Comune interruppe il versamento dei relativi contributi. Il 18 ottobre 2010 venne assunto dallo Studio associato "Fallani e Nocentini" e, solo dopo 13 giorni, avrebbe chiesto nuovamente all'amministrazione comunale di applicare la normativa per beneficiare del versamento dei contributi INPS e del trattamento di fine rapporto. L'amministrazione comunale ad oggi avrebbe versato circa 50.000 euro di contributi al Fallani;
la vicenda descritta presenta ad avviso dell'interrogante una manifesta applicazione fraudolenta della norma, che prevede per dipendenti chiamati a svolgere funzioni di amministratori locali, quali i sindaci e i componenti delle Giunte comunali, la possibilità di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato;
a norma di legge, il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova e l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura sono a carico dell'amministrazione;
la norma in questione è stata spesso oggetto di un utilizzo improprio e fraudolento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga, stante le proprie competenze, qualora emergesse un risvolto giudiziario, di avviare le procedure per il commissariamento del comune di Scandicci.
(4-05865)
TOSATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
le rappresentanze sindacali locali dei Vigili del fuoco lamentano forti carenze di personale e scarsità di sedi permanenti a Verona, fattori che pregiudicherebbero la tempestività del soccorso tecnico urgente in città e nella provincia scaligera;
la Provincia di Verona possiede in effetti solo 3 distaccamenti permanenti dei Vigili del fuoco, più o meno la metà di quanti ne hanno le altre province venete. Padova ne ha, ad esempio 5, Treviso e Vicenza 6, Venezia ben 11;
i 3 distaccamenti veronesi sono situati nel capoluogo provinciale, a Legnago e a Bardolino;
per ovviare alla difficoltà di coprire adeguatamente l'intero territorio provinciale con le risorse attualmente disponibili, le rappresentanze sindacali chiedono l'assunzione di 60 nuovi Vigili del fuoco e l'apertura di altri 2 distaccamenti nel veronese;
in ragione dell'attuale distribuzione dei distaccamenti nel veronese, viene suggerito altresì di aprire i nuovi a San Martino Buon Albergo e Villafranca;
esiste un piano nazionale per l'assunzione di 1.000 nuovi Vigili del fuoco;
vengono denunciati problemi anche sul versante dell'adeguamento del parco mezzi (quelli della cosiddetta colonna mobile regionale avrebbero infatti mediamente trent'anni) e degli immobili utilizzati dai Vigili del fuoco, alcuni dei quali non rispetterebbero le norme anti-sismiche,
si chiede di sapere se il Governo intenda o meno provvedere al potenziamento ed ammodernamento del soccorso tecnico urgente a Verona e provincia, aprendo almeno 2 nuovi distaccamenti e destinandovi almeno 60 nuovi Vigili del fuoco, ed in quali tempi.
(4-05866)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02880, del senatore Cardiello, sulla garanzia di adeguate misure di sicurezza per i magistrati che operano in Campania;

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02877, della senatrice Pezzopane, sulle penalizzazioni inflitte alla Virtus Lanciano nel campionato di Serie B;

3-02882, del senatore Mangili ed altri, sulla situazione dell'edilizia scolastica, in particolare nella provincia di Monza e Brianza;

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02878, del senatore Cardiello, sulle nomine degli addetti al contratto disciplinare delle corse al trotto;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02876, della senatrice Montevecchi ed altri, su dannose pratiche anticoncorrenziali messe in atto dalle case farmaceutiche Roche e Novartis.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-02866 della senatrice Petraglia ed altri.

1.5.2.4. Seduta n. 633 (ant.) del 25/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

633a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 19 maggio.*

Sul processo verbale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,37)*.

Sulla scomparsa di Marco Pannella

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli Colleghi, giovedì 19 maggio è scomparso Marco Pannella, uno dei più grandi protagonisti della storia politica, sociale e civile del nostro Paese.

Leader storico del movimento radicale, Giacinto Pannella, detto Marco, nasce a Teramo il 2 maggio 1930.

La sua figura, complessa e vivace, è quella di un uomo autodefinitosi «radicale, socialista, liberale, federalista europeo, anticlericale, antimilitarista, non violento e gandhiano».

È stato tutto questo e anche molto altro, ha rappresentato una voce critica, spesso in anticipo sui tempi, e un pungolo costante per le istituzioni.

Nel 1955 è tra i fondatori - insieme a Ernesto Rossi, Leo Valiani ed Eugenio Scalfari - del Partito radicale dei Democratici e dei Liberali.

Più volte parlamentare nazionale ed europeo, ha ricoperto anche la carica di consigliere comunale a Trieste, Catania, Napoli, Teramo, Roma e L'Aquila nonché di consigliere regionale del Lazio e dell'Abruzzo.

Segretario del Partito radicale, Presidente del Partito radicale transnazionale e della lista Marco Pannella, nel 1977 fonda Radio Radicale, modello di servizio pubblico nella trasmissione dei lavori parlamentari, dei dibattiti politici e delle cronache giudiziarie.

L'azione di Pannella si caratterizza per il costante ricorso ai metodi della lotta non violenta, modellati sull'insegnamento di Gandhi, al fine di affermare la legalità ossia - secondo le sue parole - «il diritto alla vita e la vita del diritto».

È possibile richiamare soltanto alcuni tratti della sua vita politica così intensa, dedicata costantemente alla bandiera dei diritti civili e del garantismo.

Pannella è uno dei principali promotori e protagonisti della campagna per l'introduzione del divorzio, culminata con la netta vittoria nel *referendum* abrogativo del maggio 1974.

Due anni prima, anche grazie ad uno sciopero della fame, aveva contribuito ad ottenere la legalizzazione dell'obiezione di coscienza al servizio militare.

A partire dalla fine degli anni Settanta promuove le iniziative del Partito radicale per l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, l'introduzione della disciplina sull'interruzione volontaria della gravidanza e la legalizzazione delle droghe leggere.

All'inizio degli anni Ottanta, il suo impegno nella lotta contro la fame nel mondo risulta decisivo per l'approvazione della legge Piccoli, sui programmi di intervento nelle aree afflitte da emergenza endemica e alti tassi di mortalità.

Dopo aver organizzato, insieme ad altre forze politiche, i *referendum* anti-caccia e anti-nucleari, Pannella, anche a seguito del clamore suscitato dalla vicenda dell'arresto e della condanna di Enzo Tortora, promuove, nell'ambito delle battaglie per la "giustizia giusta", il vittorioso *referendum* sulla responsabilità civile dei magistrati.

Alla fine degli anni Ottanta è artefice della trasformazione del Partito radicale in movimento "transnazionale" e "transpartito", concentrato sugli obiettivi degli Stati Uniti d'Europa, della moratoria della pena di morte nel mondo e dell'affermazione universale dei diritti umani.

Dal 2002, con la fondazione dell'Associazione Luca Coscioni, l'impegno si concentra sulla libertà di ricerca scientifica, la libertà di cura, la legalizzazione dell'eutanasia e del testamento biologico, il rifiuto dell'accanimento terapeutico.

Tra le battaglie degli ultimi anni, ricordiamo quella per il miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri italiane e per risolvere il problema del sovraffollamento degli istituti di pena. A tal fine, nel 2011, Pannella conduce con coraggio e determinazione il suo più lungo sciopero della fame, durato circa tre mesi. È di quel periodo il convegno «Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano», svoltosi, proprio con la partecipazione di Marco Pannella, il 28 e 29 luglio 2011 presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, fortemente voluto dalla vice presidente del Senato Emma Bonino, che è presente in tribuna e che saluto. *(Vivi, prolungati applausi)*.

A testimonianza dell'impegno disinteressato per la legalità e la democrazia, mi piace ricordare una sua affermazione, particolarmente significativa anche del tratto umano e dell'amore profondo e sincero per l'Italia: «Qualcuno mi ha chiesto quale sarebbe il primo provvedimento che prenderei se fossi eletto democraticamente Presidente. Ebbene, il primo provvedimento che prenderei sarebbe quello di dimettermi, perché, se il Paese mi eleggesse democraticamente, vorrebbe dire che non ha più bisogno di me».

Gli attestati d'affetto di migliaia di cittadini in questi giorni hanno dimostrato il profondo legame che nella sua vita ha saputo instaurare con il Paese; anche chi non ha condiviso le sue battaglie e le sue posizioni politiche non ha mancato di riconoscere il sentimento di stima per un avversario che ha sempre fatto politica e mai cercato il potere.

Nel rappresentare la commossa partecipazione del Senato della Repubblica al dolore dei compagni e della comunità politica radicale, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Applausi)*.

COMPAGNA *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, Marco Pannella non ha mai fatto parte di questa Assemblea, ma non c'è dubbio che proprio al Senato sono legate due vicende molto importanti della sua battaglia politica, due vicende relativamente recenti.

Signor Presidente, verso la seconda metà della scorsa legislatura, per iniziativa e sensibilità del suo predecessore, l'amico Renato Schifani, Marco Pannella nel mese di luglio svolse a palazzo Giustiniani un importantissimo *meeting* sulle questioni della giustizia e fu in quella occasione che il nostro collega Giorgio Napolitano, che onora quest'Assemblea, prese la parola per maturare quel messaggio di solidarietà e di condivisione con la battaglia di Marco Pannella per l'amnistia, per l'indulto e per la condizione delle carceri. Ridiventato Capo dello Stato, Giorno Napolitano avrebbe poi trasferito il senso di quell'intervento in un messaggio alla Camera e al Senato.

Forse, signor Presidente, siamo stati interlocutori un po' distratti e a quel messaggio del Capo dello

Stato non abbiamo prestato la dovuta attenzione.

Oggi però c'è una situazione diversa. Al Ministero della giustizia c'è l'onorevole Orlando, esponente di tutt'altro schieramento politico rispetto al mio; tuttavia, con la compostezza che si addice a chi è in quest'Assemblea all'opposizione, devo dire che mi ha molto colpito l'equilibrio tutt'altro che adulatorio con cui l'altra mattina ho ascoltato alla radio una dichiarazione da parte del ministro Orlando del genere: ho ascoltato, ho incrociato le parole di Marco Pannella. Forse non mi hanno convinto, ma come capita spesso con lui, qualche traccia c'è.

Ritengo pertanto che, non necessariamente in memoria di Marco Pannella, come si è voluto fare ieri con l'iniziativa da me apprezzata del collega Manconi, si provi in questo fine legislatura ad abbattere quel muro costituzionale odioso che fu eretto nella scia del moralismo di massa (che non chiamo giustizialismo); con quel muro costituzionale, infatti, con la maggioranza dei due terzi richiesta per ogni articolo, la via alle misure di clemenza è preclusa e comunque è di fatto espulsa dalla Costituzione.

Marco Pannella però è stato certamente tutto questo e anche molto di più. La sua più recente iniziativa qui in Senato fu l'estate scorsa. Vi partecipò l'amico sottosegretario Benedetto Della Vedova. Era un'iniziativa di ampio respiro internazionale, per lo Stato di diritto - come amava dire lui - contro la ragione di Stato. L'espressione «contro la ragione di Stato» significava per Marco Pannella la classica contrapposizione dello Stato di diritto non alla ragion di Stato, che ha una storia precedente e che addirittura anticipa gli Stati moderni, ma allo Stato etico. Marco Pannella ha incrociato, talora confuso moltissime tradizioni politiche, ma dove c'era il cattivo odore dello Stato etico, Marco Pannella era pronto a cambiare marciapiede.

Può essere significativo che, quando ha voluto tracciare un bilancio di se stesso e della sua esperienza politica - eravamo nel settembre 2014 - fece un convegno bellissimo e scelse come suo riferimento Benedetto Croce, che significa lo Stato di diritto. Benedetto Croce in Abruzzo significava per Marco Pannella la sua irrinunciabile fiducia nello Stato nazionale.

Sì, Signor Presidente, Marco Pannella è stato tutto quello che lei ha detto: radicale, liberale, antimilitarista, ma Marco Pannella ha sempre avuto un profondo rispetto e affetto per la tradizione della destra storica, che poi veniva, colleghi, dal centro-sinistra di Cavour e Rattazzi. Il giorno dopo Pescasseroli, andammo sulla Marsica e parlammo dell'altro grande riferimento di Marco Pannella, Ignazio Silone, e del socialismo cristiano. Quello non può che essere, amici che venite dal PC, anticomunista perché l'Italia non ha avuto Léon Blum, come la Francia, ma ha avuto Ignazio Silone e, *scilicet*, il suo antico segretario Rino Formica. Non lo si può ignorare. Credo che questo sia il modo migliore per ricordare questa mattina Marco Pannella qui in Senato. *(Applausi)*.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, la morte di Marco Pannella ha sicuramente lasciato un vuoto importante nella politica italiana.

«Non condivido la tua idea, ma darei la vita perché tu possa esprimerla». Questa fase, attribuita a Voltaire, filosofo francese del 1700, ben si adatta allo stato d'animo che oggi, noi della Lega, abbiamo in occasione del ricordo di Marco Pannella, recentemente scomparso. Molte battaglie da lui condotte all'interno e all'esterno delle Aule parlamentari non le abbiamo condivise, né sostenute. Abbiamo dissentito pesantemente da lui tutte le volte che, a nostro avviso, trattava alcuni temi, soprattutto quelli etici, come l'aborto, in maniera troppo disinvolta. Al contempo, non possiamo non ricordare i temi politici che ci hanno visti vicini e per cui abbiamo conseguito dei successi con le battaglie referendarie del 1995, dal *referendum* a favore della privatizzazione della RAI, a quello dell'abrogazione della norma che impone la contribuzione sindacale automatica ai lavoratori, a quello per abrogare la norma sul soggiorno cautelare per gli imputati di reati di mafia.

Riteniamo giusto ricordarlo come un combattente. È il suo tratto caratteristico. Era impegnato nella lotta contro la povertà e la fame nel mondo e l'affollamento carcerario, anche se in merito abbiamo

avuto e proponevamo delle soluzioni radicalmente - non è un giorno di parole - diverse da questi: lui con un pericoloso lassismo, che lo portava addirittura a sostenere la liberalizzazione e depenalizzazione dell'uso delle droghe, noi con la volontà di costruire nuovi istituti penitenziari.

Marco, comunque, è stato uno che ci ha messo sempre la faccia e il coraggio, a costo di rimetterci la vita con, a volte, irresponsabili scioperi della fame e della sete, senza ipocrisie o convenienze del caso, al contrario di molti politici che lo hanno esaltato in morte malgrado lo avessero detestato in vita. A questo gioco abbiamo preferito sottrarci e, come Gruppo Lega, sia alla Camera che al Senato non ci siamo accodati a questo rituale. Abbiamo preferito evitare patetiche sfilate ed esibizioni a favore di telecamere, ma riteniamo doveroso ricordare l'uomo per il suo lungo ed inossidabile impegno politico e per avere inciso con il suo operato in cinquant'anni di storia il nostro Paese.

Io, con i suoi interventi a radio radicale, ho imparato ad accendere la radio in auto per ascoltarlo. In questi giorni si è parlato della volontà di intitolargli una via o una piazza. Qualcuno ha parlato addirittura di intitolargli qualche carcere. È chiaro che chi potenzialmente leggerà il suo nome su una targa stradale, probabilmente lo considererà un fantasma buono. Probabilmente, non lo era affatto. Come si spiegherà alle nuove generazioni, la sua è stata una presenza tempestosa e, come qualcuno l'ha definita, anche intrattabile.

Uno che non avrebbe mai rinunciato a ciò che doveva dire e a fare ciò che doveva fare, al punto da mettere la sua vita in pericolo. Vita che è stata segnata da lunghi scioperi della fame e della sete. A volte diceva molto, moltissimo, soprattutto quando si metteva il bavaglio.

Noi, come Lega, lo ricordiamo così. Dalla mie parti però si dice che «*quando i nas a ié töc bei, quando i sa spusa a ié töc brae, quando i mör a ié töc sae*», che significa che quando nascono sono tutti belli, quando si sposano sono tutti bravi e quando muoiono sono stati tutti delle brave persone. Il problema è legato al fatto che una marea di inchiostro è stata spesa in questi giorni su Pannella. Lo consideriamo forse un atto dovuto, ma non sempre con una lucidità sono stati descritti l'uomo e i potenziali non amici che aveva. Era un uomo dalla schiena diritta. Noi lo abbiamo sempre considerato tale e anche il nostro *leader*, Matteo Salvini, ha elogiato il suo spessore politico. *(Applausi)*.

*QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, colleghi senatori, le radici della formazione politico-culturale di Marco Pannella ci conducono su un terreno originale e non consueto. Marco era un liberale, e la contaminazione del suo liberalismo originario con motivi propri della destra azionista lo portò da un lato ad apprezzare il contributo dato dalla destra storica alla nascita del Paese e, dall'altro, in contraddizione apparente con questa sensibilità, a sviluppare una visione più liberista che crociana in ambito economico.

Non si comprenderebbe Pannella, però, senza considerare l'influenza della nuova sinistra americana sul modo di fare politica prima ancora che sul terreno ideale. Provengono da Oltreoceano la non violenza, l'utilizzo del corpo come strumento di comunicazione e di lotta politica, la predilezione per azioni minoritarie che potessero conquistare la maggioranza agendo fuori dal palazzo e, anzi, in opposizione ad esso.

Il Partito Radicale di Pannella, a differenza di quello di Pannunzio, Scalfari e di quelli che con loro andavano la sera in via Veneto, fu un fenomeno *post* sessantottino. Direi che fu il liberalismo possibile dopo quella stagione che, soprattutto in ambito giovanile, sconvolse il mondo. Fu il Sessantotto liberale e libertario che non involse in gruppetti settari e iperideologici.

«Tu sei un rivoluzionario» scriveva Pannella ad Andrea Valcarenghi nella prefazione di «Underground a pugno chiuso», «Io amo invece gli obiettori, i fuorilegge del matrimonio, i capelloni sottoproletari anfetaminizzati, i cecoslovacchi della primavera, i nonviolenti, i libertari, i veri credenti, le femministe, gli omosessuali, i borghesi come me, la gente con il suo intelligente qualunquismo e la sua triste disperazione. Amo speranze antiche, come la donna e l'uomo; ideali politici vecchi quanto il secolo dei lumi, la rivoluzione borghese, i canti anarchici e il pensiero della Destra storica».

Proprio per queste ragioni, negli anni Settanta il Partito Radicale svolse un ruolo fondamentale nella sociabilità e nella formazione politica dei giovani di quel decennio. Il mio stesso percorso ne è una testimonianza. Studiavo in un liceo che ospitava tutte le formazioni dell'estrema sinistra, la Federazione giovanile comunista-italiana e un solo fascista. Quel gruppetto di radicali era un'ancora di salvezza per chi voleva sfuggire alle droghe delle ideologie novecentesche. Anche quando poi si prendeva distacco da quell'esperienza, come a me accadde a 22 anni dopo essere stato vicesegretario nazionale proprio di Marco, essa restava un punto di riferimento, prezioso pure per concepire idee differenti e a volte addirittura antitetiche o antagoniste.

Oggi di luoghi di formazione, in fondo gratuiti e generosi, come quello che fu il Partito Radicale di Pannella, non ne esistono più. E questa è una perdita secca che condiziona la qualità della classe politica e quindi la ricchezza stessa della Nazione.

Fu quello il periodo d'oro del Partito Radicale e del suo *leader*.

Negli anni della cosiddetta Prima Repubblica le sue battaglie e lo strumento del *referendum*, del quale in seguito si sarebbe abusato, sconvolsero un sistema politico allora sclerotizzato intorno al bipartitismo imperfetto interpretato da due partiti-chiesa. Quando, nel 1976, i radicali entrarono in Parlamento, essi furono la prima formazione veramente nuova a riuscirci. Le grandi vittorie, dal divorzio fino alla battaglia su Enzo Tortora, appartengono tutte a questo periodo storico.

Non è difficile comprendere perché, con l'inaugurarsi della cosiddetta seconda Repubblica, la vicenda politica e umana di Pannella, pur continuando a interpretare una testimonianza in alcuni casi al limite dell'eroismo, perde peso e incidenza politica. Il problema è che quella dinamica bipolare che nel corso della prima fase della Repubblica Pannella era riuscito a imporre sulle sue battaglie, tagliando trasversalmente la politica ufficiale e spiazzandola, battendosi per una legittimazione reciproca e generale che lo portò ad essere il primo *leader* a prendere parte a un congresso del Movimento Sociale Italiano di Almirante, e contrastando fino in fondo qualsiasi tipo di reato di opinione, a partire dal 1994 diventa la regola di funzionamento del sistema. In qualche modo, il bipolarismo si secolarizza. E la stessa cultura dei diritti civili cessa progressivamente di identificarsi con la difesa di una minoranza per diventare cultura di massa.

Lo aveva compreso in modo mirabile uno che a Pannella voleva bene e che negli anni Settanta gli aveva dedicato due bellissimi articoli da antologia: mi riferisco a Pier Paolo Pasolini, il quale, nell'intervento preparato per un Congresso radicale e letto postumo dopo il suo brutale assassinio a Ostia, rivolgendosi a Marco e a Gianfranco Spadaccia (che ha onorato le Aule del Senato e che vedo oggi in tribuna e saluto), li implorava di restare irriconoscibili, per evitare che i diritti civili diventassero l'ideologia ufficiale dell'edonismo di massa e, per quella via, si facessero conformismo.

Pannella quel rischio non l'ha corso, ma non ha potuto evitare - e probabilmente non l'ha mai neanche voluto - che il Partito Radicale di massa, come aveva capito Augusto Del Noce, nascesse altrove.

In questa fase dell'attività di Marco non mancano le intuizioni folgoranti, come la comprensione che la globalizzazione avrebbe spostato le frontiere della lotta politica e che l'Europa, al di fuori dell'orizzonte fissato da De Gasperi e Spinelli, avrebbe rischiato l'implosione. Tuttavia, se si guarda alla vicenda del Partito Radicale transnazionale e al tentativo di riformare il diritto internazionale, ci si rende conto di come un uomo politico che fin lì si era rifiutato di concepire la politica come gestione dell'esistente per provare a determinare il possibile attraverso la politica, fosse finito un po' fuorigioco, immaginando la politica come creazione dell'impossibile.

Per questo il suo percorso negli ultimi anni si avvicina a una dimensione più laicamente religiosa che immediatamente politica: il rapporto con il Dalai Lama e la stessa lettera scritta a Papa Francesco prima di morire ne sono testimonianza.

Tuttavia, oltre il percorso esemplare, resta qualcosa di urgente su cui riflettere al di là dei tributi di maniera. Si tratta di qualcosa che unifica la prima e la seconda fase del Pannella politico: sono l'acribia e il rigore, da destra storica appunto, con cui ha sempre insistito per il rispetto delle regole. Da qui l'attenzione alla qualità della legislazione come presupposto dello Stato di diritto e nutrimento del

garantismo; da qui, come già detto, l'avversione nei confronti della criminalizzazione di qualsiasi opinione e nei confronti di qualsiasi reato di opinione; da qui, infine, la comprensione che nelle moderne società politiche la pienezza del diritto all'informazione, l'accesso ai mezzi di comunicazione e la possibilità per tutti di esporre adeguatamente le proprie idee, sono essenziali affinché una democrazia possa dirsi effettivamente liberale senza correre il rischio di diventare mera sovrastruttura.

Queste intuizioni, esposte in maniera a volte prolissa, insistita, provocatoria, ricorrendo a un lessico originale e disordinato, attingendo parole nuove da quel canestro di cui ha detto De Gregori, restano materia viva sulla quale, oltre il tempo delle commemorazioni e oltre le appartenenze ideali che in quest'Assemblea ci dividono, bisognerebbe riflettere per onorare la sua memoria, la memoria di Marco Pannella. *(Applausi)*.

BARANI *(AL-A (MpA))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A (MpA))*. Signor Presidente, Marco era per me, oltre che un compagno radicale - io sono sempre stato iscritto al Partito Radicale - un compagno socialista: è stato iscritto al PSI dal 1987 al 1992, craxiano come me in quel periodo. Ha militato in molti partiti: dal Partito Liberale alla Rosa nel Pugno, ma con unico filo conduttore il suo Partito Radicale.

Ricordo il suo modo di vestire, con i*jeans*. Io sono uno di quelli che ha portato un mazzo di garofani rossi alla Camera per ricordarlo e l'ho fatto con grande commozione. Il giovedì spesso ci incontravamo: «Giovedì gnocchi!», mi diceva e andavamo a mangiare gli gnocchi, con le sue riflessioni, i suoi commenti, i suoi pettegolezzi, le sue passioni, la sua transnazionalità e anche nell'ultimo periodo - seppur non si è convertito - la sua riflessione sul tema dell'Aldilà.

Ricordo le sue lunghe riflessioni a «Radio Radicale», le sue battaglie civili. Mi diceva che io avevo come strumento di lavoro la penna, altri il *computer*; lui come strumento di lavoro aveva il *referendum* e le oltre 60 milioni di firme che ha raccolto insieme ai radicali ne sono l'esempio.

Ovviamente si parlava e si commentava di quelle erano state le sue battaglie, i suoi digiuni: lo sciopero della fame, quello della sete. Si scherzava sulla sua acidosi metabolica che - diceva - lo stimolava a riflettere e a dare di più; la sua disobbedienza civile (si è fatto arrestare), i suoi *sit-in*. Mi faceva la battuta che io da sindaco di Aulla avevo fatto il Comune dedipietrizzato e lui si doveva descalfarizzare: lo riteneva un errore che aveva fatto negli anni Novanta. È questo Marco Pannella: un vulcanico uomo politico che stiamo ricordando, ma nella maniera che lui non vorrebbe; lui vorrebbe che lo ricordassimo con praticità.

Vi devo dire che nel 2013 mi ha consegnato un testo al quale ho apposto la mia firma (lui non era in Senato), che è l'Atto Senato 1081, concernente la concessione di amnistia e indulto. Colleghi, quel testo reca la mia firma ma me l'ha dato lui, è stato scritto da lui ed è qui in Senato. Ecco, noi dovremmo ricordare Marco Pannella solamente approvando questo atto e non spendendo parole: lui ha bisogno di questo. È importante che il collega Manconi gli abbia dedicato un disegno di legge di riforma costituzionale con il suo nome, ma c'è un atto qui che è suo; non porta il suo nome ma l'ha fatto lui, solamente lui. Andate a leggerlo, per comprendere quanto sia importante quel messaggio che ci ha mandato.

Ritengo che sia questo il modo migliore per ricordarlo per la sua vulcanicità, ma anche per la sua lungimiranza. Credo pure che dobbiamo riparare ad un torto ed è per questo che come Gruppo, rivolgendoci a lei, signor Presidente del Senato - anche perché egli è stato Presidente del Senato del Partito Radicale Transnazionale - proponiamo di nominarlo, alla memoria, con un riconoscimento postumo, senatore a vita. Gli dobbiamo anche questo, perché Marco Pannella avrebbe dovuto essere insignito di questa carica, visto che la sua lungimiranza, le sue battaglie civili e la sua forza sono state il filo conduttore e il cordone ombelicale dalla cosiddetta prima Repubblica alla seconda, alla terza, alla quarta, fino ai giorni nostri.

Partecipiamo ovviamente al dolore di tutti i compagni e gli amici che lo hanno perduto e che non hanno più un punto di riferimento, che crediamo debba invece essere ricordato, per ciò che è stato,

anche attraverso l'approvazione dell'Atto Senato 1081, che lo riguarda; allora sì che avremo onorato la sua memoria, altrimenti sarebbero le solite parole al vento, che assolutamente "non fanno farina". *(Applausi)*.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il fatto di commemorare Marco Pannella non nasce per me solo da un sentimento di sentita stima, ma da un sincero riconoscimento umano e politico ad un riformatore cui tutti noi - onestamente - dobbiamo qualcosa.

Chi lo ha ricordato pubblicamente negli ultimi giorni ha tracciato la figura di Pannella come uomo politico, come amico, come collega e alcuni hanno perfino ricordato aneddoti di battaglie comuni e confronti politici. Personalmente non l'ho mai conosciuto, eppure mi sento coinvolto e sinceramente emozionato nel ricordare la sua personalità, così eccentrica, sognatrice, tante volte provocatrice, tenace, ma sempre onesta e coerente. Negli ultimi giorni ho riflettuto molto sulle sue idee; ho ripercorso, nei ricordi da semplice cittadino, la sua coraggiosa vita politica. Un aspetto, però, ricorreva sempre nella mia mente: il modo di interpretare la democrazia, quella diretta, nel senso più nobile ed autentico del termine. Con lui ha trionfato la visione più genuina della volontà popolare, capace di rappresentare il fondamento del nostro agire politico e sociale.

Credo che, meglio di chiunque altro, nel corso della sua vita politica abbia saputo insegnarci l'importanza e il significato profondo della libertà, valore che spesso si apprezza solamente in termini materiali più che morali. Un altro saggio che ci ha lasciato ultimamente, ovvero Umberto Eco, definì Marco Pannella come colui che «ha insegnato agli italiani come si fa a diventare liberi, e soprattutto a meritarselo». Ha portato con sé, fino agli ultimi giorni, un grande ideale, che lui stesso definì un sogno: allargare la base sociale di partecipazione, anche tramite la via referendaria, alla vita politica e democratica, coinvolgendo attivamente i giovani, i cittadini, gli anticonformisti, coloro che non sempre si riconoscevano in un partito politico o in una ideologia ben definita.

Sulle orme di Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, ha intuito e denunciato tra i primi la crisi dello Stato nazionale, anche quando formalmente democratico, la sua inadeguatezza ad affrontare le grandi questioni del nostro tempo e i pericoli che l'illusione della sovranità assoluta dello Stato nazionale porta con sé. Pannella invocava la Patria europea contro l'Europa delle patrie e salutava il coraggio e la *leadership* politica del Dalai Lama nel chiedere, per il popolo tibetano, non l'indipendenza, ma l'autonomia, cioè la prospettiva federalista in grado di portare diritti e libertà anche per i cinesi e non solo per i tibetani.

Indubbiamente è stato un grande uomo delle istituzioni democratiche e grande protagonista della vita politica del nostro Paese.

Aveva un'idea esigente della politica, federale dell'Europa, laica dello Stato e rispettosa dei diritti individuali della persona.

Le sue battaglie ne sono una testimonianza: basti pensare a quelle sul divorzio, sull'aborto, per i diritti LGBT e per l'ecologia (quando ancora un partito verde non c'era), per l'affermazione di politiche antiproibizioniste sulle droghe, contro la fame nel mondo o contro la disumanità delle carceri italiane, per una giustizia più giusta e per il diritto delle persone a morire con dignità.

Colleghi, diciamo la verità, oggi non parleremmo con tanta serenità di alcuni temi e problematiche se non ci fosse stato lui - con i suoi metodi e le sue provocazioni - ad aprirci gli occhi. Non oggi, ma ben trent'anni fa.

Quale sia il giudizio che se ne voglia dare, Pannella ha contribuito a far diventare l'Italia un Paese più moderno, più civile e più libero. È questa la sua vera eredità, che va oltre le ideologie e le singole battaglie condotte nella sua lunga carriera.

Concludendo, sbaglieremmo oggi a considerare questa vera e propria predicazione di Pannella come superata o utopistica. Pannella ci parlava - e il Partito Radicale continuerà a parlarci - di un'urgenza

politica per l'oggi, della quale questo Parlamento e le nostre istituzioni dovrebbero farsi carico. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, innanzitutto come senatori del Gruppo Misto e di Sinistra Italiana-SEL vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza al Partito Radicale e ai compagni di una vita, fino all'ultimo iscritto.

Con Marco Pannella abbiamo condiviso molte battaglie: ogni volta che si è trattato di allargare i diritti civili e le libertà in questo Paese ci siamo trovati dalla stessa parte. Voglio qui ricordare non solo le battaglie che tutti ricordano, quelle per il divorzio e l'aborto, che hanno fatto fare all'Italia un salto di civiltà, ma anche quelle, magari più scomode, come la battaglia garantista, quelle per la difesa delle garanzie democratiche o quelle, per esempio, dei *referendum* sulla legge Reale o sulla legge 40, sul nucleare, sulla caccia, sui pesticidi e, soprattutto, le battaglie per i diritti dei carcerati. Cito quest'ultima questione non solo perché su questo fronte Pannella si è impegnato letteralmente fino all'ultimo giorno della sua vita, ma anche perché questa battaglia sacrosanta non è certamente ancora entrata a far parte del senso comune degli italiani e del nostro Paese e certamente dell'agenda politica parlamentare. Se ne è parlato molte volte, si sono fatti annunci, ma le cose sono andate diversamente. Il solo modo per ricordare e onorare Marco è riprenderla e continuarla con la sua stessa determinazione. Sarebbe bene che i tantissimi che negli ultimi giorni hanno elogiato a gran voce le sue cause e la sua persona dessero ora seguito alle loro parole, rimettendo all'ordine del giorno quegli interventi di civiltà e umanità sulle carceri che sono stati sempre colpevolmente disattesi, firmando, per esempio, il disegno di legge che il senatore Manconi ha presentato in queste ultime ore sull'Amnistia e indulto.

Le battaglie di Marco Pannella sono state innumerevoli, troppe per citarle una per una, ma in queste campagne, che per decenni si sono susseguite una dopo l'altra e che potevano a volte apparire quasi casuali, c'era sempre una cifra comune: Pannella lottava per un'attuazione rigorosa della legalità costituzionale e dello Stato di diritto.

Riteneva che fino a che i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione non fossero diventati tutti una realtà vissuta quotidianamente, la Costituzione non si sarebbe potuta definire compiuta né inverata.

Anche dietro cause che parevano lontane da ciò, come quella per la liberalizzazione della *cannabis* o quella cui si era dedicato negli ultimi anni per il diritto alla conoscenza, era invece sempre presente l'idea di dover fare della nostra Costituzione e della legalità una realtà effettiva e viva.

In queste battaglie Pannella ha messo in gioco tutto se stesso, il suo corpo e molte volte la sua salute, in quella lotta non violenta che ha insegnato a molti di noi a mettere in discussione il principio che il fine giustifica i mezzi perché molto spesso i mezzi, se sbagliati, mutano - eccome - il fine.

Devo dire onestamente che quelle battaglie non le abbiamo condivise tutte, ma gli abbiamo sempre riconosciuto onestà, coerenza e assoluto disinteresse. Per questo anche quando difendevamo principi diversi e opposti - com'è capitato sul fronte dei diritti sindacali o su alcune scelte di politica economica o di intervento armato, per esempio, nell'ex Jugoslavia - non lo abbiamo mai visto come avversario.

Pannella si proclamava ed era un liberal-democratico e, a differenza di molti altri che si definiscono liberali e democratici, lo era davvero. Per chi proviene da una cultura politica diversa era consolante e fecondo potersi confrontare con un liberal-democratico che non fosse tale solo di nome, perché lo era fino in fondo.

La settimana scorsa, dopo la sua scomparsa, seguita a una lunga malattia combattuta con la tenacia che gli era propria, abbiamo scoperto che questa vicinanza era condivisa da milioni di cittadini italiani. Credo che la vasta risonanza e la profonda emozione che la sua morte ha provocato in tutto il Paese riveli che nei confronti di Marco moltissime persone, moltissimi cittadini, provano un sentimento preciso e affettuoso: la gratitudine. Gli sono grati non solo perché in buona parte grazie all'impegno del Partito Radicale hanno oggi diritti che modificano e rendono migliore la qualità della loro vita, ma anche perché quelle battaglie, quelle campagne martellanti, che a volte parevano ossessive, hanno

impercettibilmente modificato qualcosa di profondo nel senso comune del Paese e in loro stessi: quelle campagne hanno educato molti alla coscienza e alla consapevolezza dei loro diritti.

Pannella aveva scelto di fare politica così: modificando il senso comune per incidere sulle scelte legislative, ma anche, in senso inverso, adoperando le leggi per modificare il senso comune e spostarlo sempre più avanti nel cammino di una società libera. Voleva essere, e in larghissima misura è riuscito ad essere, un uomo politico della strada e delle istituzioni allo stesso tempo.

Marco Pannella è stato anche un pioniere della personalizzazione della politica, nel senso che metteva in gioco la sua persona. Chiunque lo abbia conosciuto sa quanto fosse istrionico, plateale, spesso anche narcisista. Però non ha mai spinto la personalizzazione al punto di trasformare il suo partito, di cui era pure *leader* indiscusso, in "partito del capo", cioè in partito che avesse come bussola il successo personale del suo *leader* o del suo gruppo dirigente. La bussola resta sempre quella degli obiettivi, l'idea di società, di legalità, di Stato di diritto che i radicali avevano in mente. Del modello pannelliano, i partiti personalizzati di oggi hanno preso solo la scorza, mai l'essenza.

Credo che Marco Pannella meriti da parte di tutti, di chi condivideva le sue battaglie come di chi le contrastava, un semplice riconoscimento: è stato uno dei pochi *leader* politici che ha saputo rendere questo Paese migliore. Per questo credo, e lo dico con rammarico qui, in quest'Aula, che meritasse la nomina di senatore a vita che molti di noi avevano auspicato ma che purtroppo non è mai arrivata. Ciao Marco. *(Applausi)*.

SCHIFANI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, il cordoglio del mio Gruppo e mio personale va non soltanto alla famiglia Pannella, ma ai militanti, a tutti coloro i quali hanno voluto credere nelle sue battaglie, a Rita Bernardini e alla mia *ex* vice presidente del Senato Emma Bonino, compagna con me di tante attività istituzionali programmate nella logica dei rapporti con l'Europa, nella logica della tutela della difesa dei diritti umani; una persona che ringrazio per essere qui, ringrazio per esserci, ringrazio per le sue battaglie, che siamo certi continuerà a fare con il sostegno di tutti coloro i quali hanno creduto nell'impegno di Emma e nell'impegno di Marco Pannella. *(Applausi)*.

Ho tanti ricordi di Marco e, quindi, non ho voluto preparare nulla di scritto, signor Presidente, perché quando si conoscono le persone, le lettere sono inutili e le parole a volte vanno pesate con il sentimento. Di Marco ricordo la forza delle sue battaglie, l'istinto di un sentimento convinto volto a realizzare quello che era il suo sogno: una giustizia giusta, uno stato carcerario che potesse portare il nostro Paese a livelli accettabili di qualità della vita carceraria, le festività e i Natali passati, forse insieme a Rita Bernardini e a volte con Emma Bonino, a visitare i carcerati.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 10,25)**

(*Segue* SCHIFANI). Ricordo i suoi lunghi digiuni; un lungo digiuno mi ha visto suo visitatore e suo ospite quando ero Presidente del Senato: siamo stati assieme a parlare dei problemi relativi alla giustizia, alla durata dei processi, allo stato di detenzione. Alcune altre battaglie non ci hanno visto sullo stesso piano, quale quella sull'eutanasia; ma è normale, nella vita della politica, che non esista il pensiero unico della condivisione.

Marco Pannella a noi lascia un testamento, un grande testamento: la politica è il forte sentimento del saper fare delle battaglie ed assumere delle scelte coraggiose (quali i suoi digiuni, che probabilmente lo hanno portato anche ad una lunga malattia), senza interessi e senza nessun ritorno, ma soltanto con la condivisione di chi crede in quelle battaglie e nella forza di quelle battaglie. Marco era così. Ricordo tanti dibattiti telefonici su «Radio Radicale», quando ero Capogruppo, con il nostro caro amico Alessio Falconio, che ora dirige «Radio Radicale» e che prima lavorava qui in Senato per «Radio Radicale». C'è tutta una storia che mi ha visto seguire le sue battaglie assieme a lui, ad esempio quando si è trattato di lavorare perché la ragionevole durata del processo potesse essere attuata. Marco Pannella ha denunziato la vicenda di Enzo Tortora; sin dall'inizio, sin dalle prime battute della vicenda Tortora, Marco ha creduto nell'innocenza di Enzo Tortora, sfidando un Paese che la pensava diversamente.

Quando si è così e quando si assume questa identità forte, caratterialmente indistruttibile, non si può che lasciare un grande testamento, un testamento di coerenza, di forza, di trasparenza delle proprie battaglie, fino a soffrirne.

Ecco, io penso che la politica debba riflettere su quello che ci lascia Marco e sulla vita di Marco Pannella. Mi auguro veramente di cuore che coloro i quali erediteranno il suo testimone - e ne sono certo, perché conosco le persone che mi stanno ascoltando - sapranno interpretare bene quello che è stato il suo percorso, perché noi, come Paese, abbiamo bisogno che gente come Marco Pannella possa portare avanti queste battaglie, possa portare avanti i temi etici della qualità della vita delle persone, della giustizia e dei diritti umani. Grazie, Marco Pannella. *(Applausi)*.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, in questo intervento non voglio fare una commemorazione ipocrita di Marco Pannella. Forse, per rendere omaggio veramente alla sua persona e ad uno dei grandi uomini della storia d'Italia, posso allora prendere spunto dalle sue stesse parole, che hanno definito il Movimento 5 Stelle come un fortunato incidente contro la partitocrazia. Proprio per questo, voglio raccontarvi che, quando il mio Gruppo mi ha chiesto di intervenire per fare questa commemorazione, ho avvertito un certo imbarazzo, perché si trattava per me di rendere omaggio ad una persona che, almeno inizialmente, non conoscevo. Poi ho riflettuto bene su ciò che è stato Marco Pannella ed ho realizzato che invece egli ha fatto parte anche della mia vita, come della vita di tutti gli italiani. Egli era un uomo, prima di tutto, e poi un politico, ma secondo me, per certi versi, Marco Pannella è stato anche un grande artista della politica, una vera e propria icona politica. Egli era un artista nel senso che ha fatto e detto delle cose prima di tutti gli altri. Oggi noi ci troviamo, insieme a tanti altri, a fare o a non fare delle cose, semplicemente perché magari Marco Pannella le aveva già fatte o non le aveva fatte. Posso ricordare, ad esempio, che Marco Pannella ha scritto molti articoli, ospitati anche sul *blog* di Beppe Grillo, tra il 2006 e il 2010, sui temi delle morti in carcere e sul proibizionismo; ci siamo rispettati e simpaticamente contestati più volte. «Agorà» fu la prima esperienza diffusa di Internet, nata nel 1993 per iniziativa proprio dei radicali. Nel 1993 le *e-mail* costavano 200 lire e con 50.000 lire si poteva avere un *account* sul sito «agora.it», un portale con tutti i siti Internet di politica e le prime *web chat*; un aspetto davvero pionieristico, che oggi sembrerebbe addirittura preistoria.

Come tanti artisti, Marco Pannella purtroppo ci ha anche lasciato con tante battaglie ancora da combattere. Ad esempio ricordo l'uso della sua figura e di quella dei suoi compagni a livello mediatico. L'uso dei *media* per amplificare le questioni è stato, infatti, un tratto distintivo del suo modo di fare politica.

Lo ricordo per come posso farlo, perché - ripeto - non voglio essere ipocrita. Quando mio padre, a metà degli anni Ottanta, annunciò a me, allora adolescente, che alle successive elezioni avrebbe votato per i radicali e quindi per Marco Pannella, io non capii quella scelta e anzi la considerai un fatto ridicolo e scadente, proprio perché forse mio padre aveva rubato a me stesso quella parte di rabbia e di inquietudine che apparteneva a me adolescente, prendendosela lui. Pochi anni dopo, entrato nell'età della prima maturità, ho invece compreso quella scelta che fece e penso che l'epoca fu giusto così.

Come tutti i grandi artisti, Marco Pannella si è trovato da solo a combattere, perché aveva percepito, aveva capito quello che gli altri non avevano probabilmente neanche visto; per questo molte delle sue battaglie sono ancora tutte da combattere; ovviamente, molte ne ha anche vinte: pensiamo ad esempio al finanziamento pubblico ai partiti, alla sua rinuncia ai vitalizi, alla lotta per la liberalizzazione delle droghe leggere, alla sua lotta per il Tibet e alla sua amicizia con il Dalai Lama, alla sua lotta contro la partitocrazia e alla scelta di usare l'immunità parlamentare contro l'immunità parlamentare. Non possiamo dire che il mondo contro il quale combatteva non esista più, ma per quelli che sono stati i suoi tratti principali esso si è trasformato: la tribuna politica è diventata *talk-show*, il finanziamento pubblico ai partiti è diventato la legge Boccadutri, la partitocrazia è diventata lobbismo. Marco Pannella scrisse sul nostro *blog* che il petrolio è stato la benzina della corruzione e dei partiti e questa frase è probabilmente diventata una telefonata ad un compagno per annunciare l'approvazione di un

emendamento.

Io personalmente porterò con me il ricordo che ho fin da ragazzo di Marco Pannella: un uomo con i capelli bianchi che voleva migliorare il nostro Paese. Non so se lui abbia mai pronunciato il nostro *slogan* «mandiamoli tutti a casa», ma sono sicuro che almeno una volta nella sua vita lo ha pensato. Un saluto a Marco Pannella. *(Applausi)*.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, nell'ottobre del 1989 Marco Pannella, insieme ai colleghi Loredana De Petris, Valentini, Tocci e al sottoscritto, fu eletto nel Consiglio comunale di Roma, ma sei mesi dopo lasciò il suo posto a Luigi Cerina, un sieropositivo che mise il Consiglio comunale di Roma in modo brutale di fronte a un problema reale e serio, quello di convivere con una persona malata di una malattia grave, incurabile e i cui medicinali erano allo stato primordiale. Quell'esperienza ha arricchito il Consiglio comunale, ha insegnato a tutti i 79 consiglieri comunali a convivere con una persona, con imbarazzi, disagi e complicazioni, che si sono risolte nel giro di poche settimane arricchendo il Consiglio. Marco Pannella ha poi sempre seguito le vicende del Consiglio nel quale era stato eletto fino all'autoscioglimento che abbiamo operato nel 1993.

Penso che in quest'Aula neppure gli amici radicali Bonino, Spadaccia e Bernardini hanno condiviso tutte le sue battaglie al 100 per cento, perché le sue battaglie sono state tantissime e alcune anche contraddittorie; penso tuttavia che non ci sia nessuno nel Paese e in quest'Aula che non ne abbia condivisa almeno qualcuna, poi naturalmente c'è stata una gradualità.

Marco Pannella ha innovato molto la politica, anche nei toni, usando meccanismi anticonvenzionali, trasgressivi e clamorosi, che poi sono stati copiati, con una grande differenza: Marco Pannella utilizzava quegli strumenti per esaltare idee vere e problemi reali; spesso adesso questi meccanismi vengono usati per coprire il vuoto, lo zero pneumatico. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Si occupava di cose pratiche; chiedeva denaro perché sapeva che bisognava far funzionare una macchina: dar vita a «Radio Radicale» e alimentarla. Sono certo che nessuno che ha dato una lira, un euro o un aiuto a Marco Pannella si è mai aspettato un qualsiasi tipo di gratitudine, diretta o indiretta, perché era una persona assolutamente libera, di testa e di pensiero.

Il sistema giudiziario italiano è un servizio per il Paese che non funziona bene: è lento e sono lenti i processi civili e penali; le condizioni dei carcerati sono spesso troppo ingiuste. Penso che, se per una volta tra questi banchi del Governo si fosse seduto come ministro della giustizia Pannella, avrebbe cercato di dare una scossa. Non sono sicuro che avrebbe risolto i problemi; forse in alcuni casi li avrebbe creati, però penso che avrebbe messo una carica che forse al Paese sarebbe stata utile.

Infine, penso sia stato un vero peccato che non sia stato nominato senatore a vita; lo avrebbe meritato perché certamente ha contributo a fare dell'Italia un Paese più libero, aperto e tollerante. *(Applausi)*. Sicuramente lo avrebbe meritato e sicuramente da questi banchi avrebbe rappresentato uno stimolo per il Senato a lavorare di più e meglio a favore dei cittadini. Penso che dobbiamo omaggiarlo con rispetto. *(Applausi. Congratulazioni)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, inizio questo breve intervento salutando con affetto Emma Bonino e dicendo che sento molto il suo richiamo a non essere né ipocriti né conformisti nel parlare di Marco Pannella e della sua straordinaria personalità.

Pannella ha fatto politica tutta la vita conducendo le sue battaglie sui diritti in solitario e con i suoi amici radicali. Sapeva scegliere gli obiettivi e, con la sua nave corsara, partiva all'attacco senza curarsi di maggioranze parlamentari e senza farsi condizionare da convenzioni sociali. Ha fatto lotta politica nel diritto e con il diritto. Ho condiviso molti dei contenuti delle sue battaglie, partendo da un punto diverso: ho sempre creduto nella Repubblica dei partiti, previsti dalla nostra Costituzione, che Marco bollava in blocco come «partitocrazia», parola insieme giusta e ingiusta perché non distingue tra il

bene e il male, tra le degenerazioni della politica e chi tiene fermo lo spirito costituzionale e repubblicano. Rispetto alle navi corsare, è chiaro che i grandi partiti popolari sono meno rapidi nelle decisioni, più impacciati nell'organizzazione interna e sanno che ai diritti si debbono accompagnare i doveri e sentono il peso della concreta condizione delle cose e della durezza della realtà, e, per non restare fermi al punto di partenza, cercano spesso mediazioni, accordi e gradualità; ma dal punto di vista democratico, i grandi partiti popolari sono rappresentativi, stabili e quindi necessari.

Queste due realtà, da un lato la nave corsara del Partito Radicale, e dall'altro la grande forza rappresentativa del Partito Democratico, sono la ragione di fondo della diversa posizione di due forze che spesso hanno condiviso analisi e obiettivi, sino ad essere talvolta presenti nelle stesse liste nelle elezioni politiche, come per esempio Emma, eletta nel 2008 al Senato come graditissima e amata capolista del Partito Democratico in Piemonte e poi Vice Presidente del Senato.

Nonostante le differenze, anche profonde, che hanno sempre segnato distanze non personali ma solo politiche, voglio dir qui, ricordando Marco Pannella, che la sua funzione nell'Italia repubblicana è stata molto alta, rilevante, incisiva. Si può dire, sapendo di dire la verità, che Marco Pannella è stato in tante circostanze il sale della politica italiana. Ci ha provocato, ci ha tenuti svegli, ci ha incitato e ci ha messi davanti ai grandi problemi del mondo: dalla necessità di abolire la pena di morte all'urgenza di far cessare le mutilazioni genitali femminili.

Altrettanto grande, rispetto alla loro limitata forza parlamentare, è stato il ruolo politico dei tanti militanti radicali che, assieme agli azionisti, ai repubblicani, ai socialdemocratici, ai verdi e ai liberali, tutti parte di piccoli o piccolissimi partiti, hanno irrorato di cultura politica la democrazia italiana; l'hanno fatta maturare e resa più moderna. Assieme a Pannella, da molti decenni i radicali ci ricordano che talvolta non serve avere il potere per darsi grandi obiettivi e, se si è bravi, per vincere.

Marco Pannella è ricordato e rispettato come protagonista influente di grandi battaglie che hanno traghettato un'Italia sonnolenta nell'era della modernità. Battaglie sui diritti portate avanti da piccole minoranze e battaglie sui diritti fatte proprie da tutti gli italiani democratici. Possiamo infatti dire, senza paura di essere smentiti, che larga parte degli obiettivi che Pannella si è dato nella sua lunga vita di lotte civili, anche se in partenza promossi da pochi, alla fine sono stati condivisi da larghe maggioranze di cittadini, anche da molti che gli erano politicamente distanti.

Così è stato certamente anche per me, che non sono mai stato radicale ma che, voglio ripeterlo, ho spesso condiviso gli intenti delle battaglie che Marco Pannella lanciava o delle quali si appropriava. Tra tutte ne voglio ricordare una, che mi pare in fondo particolarmente nobile, disinteressata e significativa: la sua crociata contro il sovraffollamento delle carceri italiane per il quale, nel 2013, l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Negli ultimi due anni l'Italia, anche sorretta dal toccante messaggio al Parlamento del presidente Napolitano, ha fatto molto per cancellare quell'emergenza e per restituire dignità ad esseri umani chiusi l'uno sull'altro nelle celle delle nostre carceri. È per il grande lavoro del Governo e di tanti, bravissimi, operatori carcerari, che è drasticamente diminuita la popolazione dei detenuti ed è fortemente aumentato il numero degli ammessi a quelle misure alternative al carcere che producono meno recidive e più sicurezza. Sono così venute meno le ragioni della condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo e all'Italia è stato restituito il rispetto della comunità internazionale.

Il ministro Andrea Orlando, che oggi è qui presente in Aula, ha detto che quel poco o molto che l'Italia ha potuto fare per rendere più umane le nostre carceri non sarebbe mai stato possibile senza la spinta di due persone: una è Papa Francesco e l'altra è Marco Pannella. Pannella, ne sono certo, avrebbe apprezzato questo leale e meritato riconoscimento da parte del Governo. Ma non avrebbe certo perso l'occasione per dirci, con la sua ben nota intransigenza, che il nostro lavoro sulle carceri non è finito e che non dobbiamo fermarci sino a quando non avremo pienamente rispettato il dettato costituzionale che impone che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Nell'intransigenza della difesa dei diritti delle persone che nessuno mai difende c'è la radice non solo del carisma di cui Pannella ha goduto in tutta la sua vita, ma anche della larga e sincera commozione

che ha accompagnato la sua malattia e la sua scomparsa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro della giustizia, onorevole Orlando. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, signori senatori, è con sincera commozione che prendo la parola in quest'Assemblea per ricordare la figura di Marco Pannella.

Non voglio che sfumino o passino le parole e gli accenti che si sono ascoltati, anche in quest'Assemblea, negli ultimi giorni e anche nelle scorse settimane, in concomitanza con l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Le parole sono molto importanti e vanno sorvegliate quando si ricorda un politico e un uomo pubblico. Lo sono ancora di più quando si ricorda una figura come Marco Pannella, perché, nel corso della sua vita, le parole sono state l'arma principale delle sue battaglie non violente.

Nella comunicazione politica dell'Italia degli anni Settanta, paludata e ancora ottocentesca, i suoi *slogan,* le sue invettive e le sue espressioni provocatorie costituirono un'indubbia innovazione nella comunicazione. Si potrebbe dire che allora si aprì la strada a strumenti oggi tanto utilizzati e persino abusati. Lo si potrebbe dire, ma si sbaglierebbe perché gli *slogan* di Pannella non servivano la banalità e non erano a supporto delle parole facili.

Certo, Pannella ha condotto battaglie che in qualche modo si stavano affermando nella società e usato parole d'ordine che in qualche modo corrispondevano a domande sociali che si stavano consolidando, ma ha condotto anche battaglie che apparivano alla società italiana lunari e distanti. Al servizio di queste battaglie egli ha messo la sua capacità di comunicare, utilizzando anche strumenti nuovi non per ricercare il facile consenso, ma perfino per seminare inquietudine e porre delle domande, perché erano l'altra faccia di quelle torrenziali comunicazioni, di quei discorsi fatti di frasi parentetiche e incidentali e di digressioni di cui non si riusciva, se non a volte con difficoltà, a seguire il filo, perché erano il contrario della banalizzazione, costituendo il tentativo di rendere la complessità del tempo che stavamo e stiamo attraversando.

In molti hanno voluto mostrare il loro affetto e salutare Marco Pannella nella casa in via della Panetteria, dove io stesso mi sono recato, accompagnato da quattro detenuti del carcere romano di Rebibbia. È una bella consuetudine dei radicali quella di recarsi in visita negli istituti penitenziari durante il triduo pasquale e nelle altre feste comandate. Quest'anno le condizioni di salute non hanno permesso a Pannella di lasciare la sua abitazione e così ho pensato di regalargli questa visita per dimostrargli la mia sincera gratitudine per l'impegno da sempre profuso dai radicali italiani e da lui stesso per i diritti dei detenuti. Il carcere - uso le sue parole - non può essere una «struttura di persecuzione sociale» per la soluzione di due problemi che non si sa altrimenti come affrontare: il consumo di droga e l'immigrazione clandestina.

A piazza Navona, in occasione dell'ultimo saluto, ho riconosciuto con altrettanta sincerità che quel che è stato fatto sulle carceri italiane in questi anni (i riflettori che abbiamo provato ad accendere per migliorare le condizioni della detenzione e restituire alla pena il senso di umanità che la Costituzione gli assegna) lo dobbiamo anzitutto a lui e a Papa Francesco. Forse può riuscire singolare questo accostamento fra il vecchio *leader* radicale, libertario e anticlericale, e il Papa cattolico, gesuita, venuto da un Paese alla fine del mondo; ma c'è una parola, anzi un principio che li avvicina e che può avvicinare tanti di noi: la dignità dell'uomo. Questa fede tutta laica nella dignità dell'uomo, sostenuta da una fede altrettanto robusta nel diritto e nella libertà, ha costituito la stella polare dell'avventura politica e intellettuale di Marco Pannella; gli slogan utilizzati contro la demagogia e non a favore della stessa. Credo che non ci sia nulla di più vero nell'affermare questo, nel ricordare forse la sua ultima battaglia, quella, appunto, per le condizioni dei detenuti; quella di mettersi, in una società spaventata, dominata dagli imprenditori della paura, sostenuti da un'industria mediatica che fa spesso della paura il principale *business*, ecco, in questa temperie, mettersi dalla parte di Caino. Credo che proprio questo dimostri quella fede nella libertà e nella dignità dell'uomo, forse più di ogni altra battaglia.

In un articolo che apparve anzitutto su un giornale spagnolo nel 1987, Leonardo Sciascia - che di Pannella fu amico e che fu vicino ai radicali fino al punto di accettare da essi la candidatura sia al Parlamento europeo che alla Camera - scrisse: «Pannella, e le non molte persone che pensano e

sentono come lui (fra le quali mi onoro di stare) si trovano ad assolvere un compito ben gravoso e difficoltoso: ricordare agli immemori l'esistenza del diritto e rivendicare tale esistenza di fronte ai giochi di potere che appunto, nel vuoto del diritto, o nel suo stravolgimento, la politica italiana conduce». Non era un giudizio lusinghiero, per la politica italiana, mentre lo era certamente per Marco Pannella.

È vero, Pannella ha dedicato la sua vita alle battaglie per lo Stato di diritto e la legalità, ed è vero anche che diffidava del potere, che spesso travolge o stravolge, con la sua componente innegabile di violenza, distorce, calpesta le regole del diritto e della democrazia.

Non sarei sincero sino in fondo, non lo saremmo tutti, in quest'Aula, se affermassimo di condividere senz'altro l'idea, che Sciascia richiama e che tante volte Pannella ha ripetuto, a volte gridato, che la storia politica del nostro Paese sia stata gravata dal peso insopportabile della partitocrazia. Credo anche io, come Emanuele Macaluso - che ne ha parlato indicando una differenza di fondo rispetto al pensiero di Pannella - che, forse, proprio la crisi dei partiti, che ha segnato questi ultimi anni, dimostri come da essa venga una maggiore debolezza, non una maggiore robustezza delle istituzioni della Repubblica. Eppure, nella sua denuncia e incapacità di cogliere quella denuncia, c'è un grande pezzo di irresponsabilità delle classi dirigenti che non seppero vedere la crisi di quel sistema e l'esigenze di reagire a quella crisi.

Il mio racconto dell'Italia democratica e antifascista, nata dalla Resistenza, divergerebbe perciò in molti punti da quello offerto da Pannella, ma rimane salutare per la qualità della nostra democrazia e il suo mai sufficiente tasso di libertà quell'esercizio di diffidenza nei confronti del potere che Pannella non ha mai smesso di raccomandare.

Uno studioso francese molto influente, Pierre Rosanvallon, ha parlato di controdemocrazia, a proposito di quelle forme di politica non convenzionale verso cui evolvono le esperienze democratiche dei Paesi occidentali. Credo che i radicali italiani e Marco Pannella si iscrivano pienamente in questo quadro. Non si tratta di un rigetto della politica o delle istituzioni. Al contrario, si tratta, per un verso, dell'eredità liberale di limitazione del potere attraverso il diritto, per altro verso, di forme di partecipazione democratica condotte su singole *issues*, definite in termini pragmatici e non ideologici, e spesso volte a richiamare i poteri elettivi al rispetto dei loro stessi impegni e della loro stessa legalità costituzionale. Mai la critica alla politica diventa sentimento anti-istituzionale.

Nell'uno o nell'altro di questi registri si possono comprendere la gran parte delle battaglie che i radicali italiani hanno condotto, sotto la guida di Marco Pannella. Non solo quelle per il divorzio e l'aborto, durante la grande stagione dei diritti civili degli anni Settanta, per i quali credo che l'Italia debba essere grata a quest'uomo. Il *referendum* abrogativo della legge Fortuna-Baslini, che aveva introdotto il divorzio in Italia, si tenne il 12 e il 13 maggio 1974. Fu vinto dal fronte del «No» e, insieme alla sconfitta democristiana nelle successive elezioni regionali, determinò un profondo mutamento dello scenario politico e sociale nel Paese.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA **(ore 10,55)**

(*Segue* ORLANDO, *ministro della giustizia*). La legge n. 194, sull'interruzione volontaria di gravidanza, fu approvata il 22 maggio del 1978, a distanza di circa tre anni dalla raccolta di firme promossa dai radicali per la depenalizzazione dell'aborto. L'Italia non avrebbe quella legge senza i radicali, anche se nel 1981 essi promossero un nuovo *referendum* per abolirne alcune parti, in favore di una completa depenalizzazione.

Pannella e i radicali hanno però condotto la loro azione anche su altri terreni. Non posso non pensare, in particolare, alle campagne sui temi della giustizia: contro la legislazione emergenziale, per la responsabilità civile dei giudici, contro la carcerazione preventiva, per l'abolizione dell'ergastolo, per i diritti dei detenuti e per l'amnistia. È difficile negare che l'impegno di Marco Pannella abbia contribuito ad elevare l'attenzione e la sensibilità del Paese su tutti questi temi, anche quando più dibattuta poteva essere la posizione tenuta su ciascuno di essi. Allo stesso modo è difficile negare che in molti altri casi le sue intuizioni hanno anticipato un'evoluzione della politica e della società.

Vorrei fare due esempi. Il primo riguarda la questione ambientale. È già nelle mozioni e negli interventi del congresso radicale del 1977 che si trova formulata una chiara linea ecologista, contro gli inquinamenti ambientali, le sofisticazioni alimentari, il consumo di suolo, per la promozione di leggi in difesa della natura e della salute. Lo stesso simbolo del «Sole che ride», utilizzato dai Verdi, fu loro ceduto dai radicali italiani. Oggi vi è una sensibilità ambientale molto più diffusa, sia fra i partiti politici che nella società, ma non v'è dubbio che l'ambiente e la sua tutela hanno smesso di essere considerati un lusso e sono diventati un parametro fondamentale nella produzione legislativa, anche grazie alla spinta radicale.

L'altro esempio che voglio fare riguarda la proiezione transnazionale del Partito Radicale e il federalismo europeo. Non saprei contare le volte in cui ho sentito da Marco Pannella citare Ernesto Rossi, Altiero Spinelli o il Manifesto di Ventotene. Non vorrei sbagliarmi, ma credo che Marco Pannella abbia trascorso più anni nel Parlamento di Strasburgo che in quello italiano, nell'arco di tempo che va dal 1979 al 2009, anni in cui gli Stati Uniti d'Europa sono stati per lui un sogno continuamente evocato e mai raggiunto. Di quell'impegno voglio ricordare in particolare un momento, assai significativo: l'istituzione, nel 1981, proprio per iniziativa di Altiero

Spinelli, di una Commissione per gli Affari istituzionali, in seno al Parlamento europeo, incaricata di elaborare modifiche ai Trattati esistenti, allo scopo di promuovere la completa integrazione politica della Comunità europea. Vicepresidente di quella Commissione fa eletto il *leader* radicale. Anche in quel caso, credo si possa dire che Pannella era in anticipo sui tempi, e forse anche poco compreso: l'Atto unico europeo, che fu approvato nel dicembre del 1985, in Lussemburgo, non ridisegnava l'Unione secondo l'indirizzo del Parlamento di Strasburgo, ma si limitava a realizzare, entro il 31 dicembre 1992, il mercato interno.

I temi politici rimanevano così elusi e l'Unione ne paga ancora oggi il prezzo. Mi accorgo che in queste mie parole sto forse nascondendo i tratti irruenti, istrionici, a volte irritanti, di una personalità ingombrante e, per tanti aspetti, fuori del comune. Nel rendere omaggio alle sue intuizioni e alle sue battaglie, sto forse lasciando in ombra uno stile politico che rappresentava sicuramente un'eccezione davvero singolare nel panorama italiano e, direi, europeo. Non voglio fare a Marco Pannella e ai radicali il torto di presentarli in abiti che non sono stati e che non potevano essere i loro. Non voglio perciò dimenticare i digiuni della fame e della sete, gli atti di disobbedienza civile, le provocazioni come quella di presentarsi imbavagliato in tv, per protesta contro la gestione dell'informazione da parte del servizio pubblico, o come la restituzione in piazza dei soldi del finanziamento pubblico ai partiti, con tanto di timbro impresso sulle banconote. Anche questa Assemblea, anche le istituzioni parlamentari della Repubblica e della Comunità europea sono state più volte «sfidate» - lo dico con il massimo del rispetto e della considerazione, ma anche della sincerità - dallo scandalo che Pannella e i radicali hanno saputo incarnare: penso alle battaglie ostruzionistiche, ma anche alle candidature controverse, promosse dai radicali. Ma corre anche l'obbligo di ricordare che il metodo non violento dei radicali e di Marco Pannella ha dato all'Italia pagine che rimangono scritte indelebilmente nella storia di questo Paese.

Ha dato alla coscienza civile dell'Italia il caso di Enzo Tortora.

Enzo Tortora fu arrestato per traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico alle quattro del mattino del 17 giugno 1983, insieme a centinaia di altre persone, sulla base di dichiarazioni di pentiti rivelatesi in seguito del tutto false e infondate. Pannella ne sposò immediatamente la causa, e lo candidò al Parlamento europeo con un enorme rumore dell'opinione pubblica: un'opinione pubblica, allora come adesso, spinta spesso a condannare prima ancora di valutare e di comprendere.

Dopo la condanna in primo grado, ad oltre due anni dall'arresto, Tortora venne eletto presidente del Partito Radicale, ben prima di essere definitivamente scagionato da ogni accusa. Bisogna dirlo: Pannella aveva visto giusto. E i radicali condussero un *referendum* sulla responsabilità civile dei magistrati, la cui onda lunga è arrivata sino in questo Parlamento, con la nuova disciplina approvata in materia lo scorso anno.

Lo ricordavo in apertura di questo mio intervento e voglio ribadirlo: sui temi della giustizia, dei diritti,

delle garanzie, sui tratti fondamentali di una civiltà giuridica liberale, la cultura radicale e Marco Pannella hanno offerto e continuano ad offrire un contributo imprescindibile.

Il contributo si è prolungato anche fuori dei confini nazionali, con la battaglia per l'istituzione della Corte penale internazionale dell'Aia, e con la campagna contro la pena di morte nel mondo. Pezzi importanti non semplicemente della sensibilità, ma anche dell'ordinamento giuridico sovranazionale sono dunque legati all'impegno politico di Pannella e del Partito Radicale transnazionale da lui fondato.

I fronti che Pannella ha aperto sono molti. Non possono stare tutti in un discorso; è davvero ammirevole come siano stati tutti in una vita soltanto. La campagna contro la fame nel mondo, quella per la legalizzazione delle droghe leggere, quella per l'obiezione di coscienza, le ultime battaglie sui temi della fecondazione artificiale e dell'eutanasia: mi limito a richiamarli in maniera così approssimativa per invitarvi a considerare come siano tutti temi sui quali la società non potrà che continuare a interrogarsi.

Egregio Presidente, cari senatori, il 16 luglio 1974 - siamo all'indomani del *referendum* sul divorzio - la prima pagina del «Corriere della Sera» ospita un dirompente articolo a firma di Pier Paolo Pasolini, con il titolo: «Apriamo un dibattito sul caso Pannella». Pannella stava conducendo in quelle settimane un lunghissimo digiuno della fame, per avere fra l'altro accesso ai programmi televisivi della RAI. E Pasolini prendeva di mira sia il clericalismo della Democrazia Cristiana di Fanfani, che il realismo politico del Partito Comunista, sordi alle istanze poste dal *leader* radicale. E all'uno e all'altro opponeva il candore di Pannella. Nell'incontrare l'ultima volta Pannella, a Pasqua di quest'anno, posso dire di continuare a non condividere la particolare durezza delle parole di Pasolini, ma, forse, di capire meglio cosa intendesse parlando del candore di Marco. Credo di averlo visto, quel candore.

E anche se aprire un dibattito su Pannella era scomodo allora com'è scomodo oggi, credo che sia il modo migliore per ricordare un uomo al quale dobbiamo tante arrabbiature ma anche molta gratitudine. E credo sia giusto, proprio ora che lo salutiamo, provare ad aprire questo dibattito.

Mi auguro allora che queste mie parole servano non a chiudere un capitolo della storia d'Italia, ma a svolgerne uno nuovo. Mi auguro infine che con questo stesso spirito di apertura al nuovo, di curiosità per i tempi che verranno, di disponibilità al confronto anche duro ma sempre leale fra le opinioni, di cui vivono le istituzioni parlamentari, sia possibile affrontare i passaggi sia politici che istituzionali che ancora attendono il Paese. *(Vivi, prolungati applausi. Congratulazioni)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Argentin ed altri; Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Binetti ed altri; Rondini ed altri)*

(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»***

(Relazione orale) **(ore 11,05)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2232, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Argentin ed altri; Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Binetti ed altri; Rondini ed altri, e 292.

Nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Perrone. Ne ha facoltà.

PERRONE *(CoR)*. Signora Presidente, colleghi senatori, la proposta di legge che ci apprestiamo a votare va a colmare, direi finalmente, un colpevole vuoto normativo nella legislazione italiana.

Mancava infatti un passaggio specifico e adeguato, sia nei contenuti, sia nelle procedure lasciate quasi *in toto* al lavoro degli enti locali e dei tanti volontari che lavorano in silenzio e con tenacia nel terzo settore. Per questo motivo e per lo spirito che la sostiene, sono particolarmente felice e orgoglioso di poter intervenire oggi in Assemblea.

Questa legge passata alle cronache parlamentari e giornalistiche come provvedimento sul "dopo di noi", risulterà infatti importante e fondamentale per il nostro Paese. Tante sono le ragioni, come sapete, cari colleghi. Parlare del "dopo di noi" significa parlare di civiltà e dignità. Civiltà di un Paese moderno e dignità e autonomia delle famiglie e delle persone non autosufficienti con grave «diversa abilità». A molti di noi risulta spesso difficile comprendere il dramma autentico di chi si trova nelle situazioni che il testo vuole tutelare, ma non può essere più motivo di ritardi e causa di altri drammi. Per questo, lo sforzo e l'impegno come uomini delle istituzioni deve essere ancora maggiore, perché la politica deve essere attenzione a chi ha meno mezzi e possibilità degli altri. In caso contrario non può definirsi politica.

Ma veniamo alla legge. Si tratta di un progetto che, come sapete, vuole garantire le prestazioni assistenziali ai diversamente abili in gravi condizioni che non hanno sostegno familiare. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, spetterà poi individuare i criteri per regolamentare l'accesso ai benefici.

Il legislatore individua negli enti locali, soprattutto i Comuni, i soggetti a cui è affidato il compito di assicurare l'assistenza. Speriamo che questa volta non si lascino soli come in passato, quando hanno dovuto gestire troppe emergenze senza chiari e dettagliati riferimenti legislativi.

Questo è un punto importante che mi tocca personalmente. Prima di entrare in Parlamento, sono stato sindaco della mia città, Corato, in Puglia. I sindaci, non mi stancherò mai di ricordarlo, sono spesso i primi e a volte gli unici riferimenti dello Stato per i cittadini, coloro a cui per questioni delicatissime, come quelle del "dopo di noi", si rivolgono in prima battuta le famiglie. Bene. Già da sindaco, su una segnalazione, ahimè, drammatica e carica di speranze di un genitore, ho dovuto pensare ad un intervento che desse soluzioni a quella e ad altre famiglie. Grazie a un finanziamento nazionale e a un cofinanziamento comunale, siamo riusciti, e lo dico con orgoglio, pur in un momento di tagli e ristrettezze finanziarie, ad inaugurare una struttura alloggio per diversamente abili in gravi condizioni, denominata proprio "dopo di noi", appartenente all'ente locale.

Chi ha avuto un'esperienza come questa può comprendere gli impegni e, come dicevo, le speranze che si celano dietro tali progetti. Ma il fine giustifica i mezzi e gli sforzi: garantire un'adeguata assistenza ai soggetti diversamente abili privi dell'assistenza, materiale e spirituale, dei propri familiari. La realizzazione di quella struttura, diversi anni prima della discussione di questo provvedimento, costituisce oggi testimonianza non solo della sensibilità di quella amministrazione, ma direi esempio di ciò che va fatto da oggi in poi, senza abbandonare a loro stessi famiglie, figli, operatori socio sanitari, volontari ed enti locali.

Lo ribadisco perché è in discussione, come dicevo poco fa, un principio di civiltà, dignità e solidarietà. Solidarietà istituzionale e umana nei confronti di chi deve continuare ad essere parte attiva delle nostre comunità. E non solo. È in discussione - lo ribadisco - il legittimo sostegno ai genitori, cui dare certezze e serenità, oltre al principio di buona amministrazione e uso efficiente dei fondi pubblici.

Va detto che attualmente, a livello territoriale, si stanno sperimentando esperienze innovative su un'altra fase, denominata "durante noi". Si tratta di forme di coabitazione o "palestre di autonomia", anche per giovani che vogliano e possano intraprendere percorsi staccati dalla famiglia. Anche questi progetti richiedono, senza alcuna perplessità, adeguate forme di sostegno finanziario.

In ragione di ciò, spiace individuare una nota dolente nel provvedimento in discussione oggi. Come Gruppo dei Conservatori e Riformisti condividiamo pienamente lo spirito del testo, ma facciamo notare che servono molte più risorse di quelle impegnate dal Governo per la sua attuazione. Affermiamo ciò a fronte del grande impegno richiesto alle comunità locali, sempre più prive di mezzi economici, strutture e personale. Il disegno di legge prevede infatti la costituzione di un Fondo per l'assistenza alle persone con diversa abilità grave, prive del sostegno familiare, con le seguenti

dotazioni: 90 milioni di euro per il 2016, appena 38 milioni per il 2017 e 56 milioni annui dal 2018. Queste risorse vanno aumentate.

Un altro aspetto di criticità che mi preme segnalare riguarda la metodologia di intervento, basata su provvedimenti parziali relativi solo ad alcuni aspetti della problematica. Tale approccio rischia di indebolire molto il ruolo di Regioni e Comuni nello sforzo di definire una programmazione coerente con i bisogni che il territorio manifesta. A ciò si aggiunga la gravissima, perdurante distinzione tra interventi sanitari e sociali. Questo impedisce di fatto un corretto stanziamento agli enti locali per la cura e la salute, che tante associazioni richiedono da tempo.

Nonostante questi aspetti critici, ritengo però che nel complesso questa sia una buona legge, in grado di fornire le prime, sebbene non esaustive, risposte alle esigenze dei cittadini interessati, direttamente e non; risposte che - lo ripeto - il Parlamento può e deve continuare a dare. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granaiola. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA *(PD)*. Signora Presidente, nonostante le tutele previste dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 162 del 1998, mancava un'iniziativa specifica a tutela delle persone con disabilità grave e per questo non autosufficienti, dopo la morte dei genitori o quando viene a mancare loro il sostegno familiare. Ci avevamo già provato nella scorsa legislatura, ma l'esame della proposta di legge non si era conclusa. Era stata fatta anche una petizione dalla deputata Argentin, che aveva raccolto quasi 89.000 firme. Finalmente in questa legislatura siamo riusciti ad unificare ben sei diverse proposte di legge in un unico testo, che ha l'obiettivo di evitare la sanitarizzazione dei casi più gravi, quando vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti, e di consentire loro di continuare a vivere nelle proprie case o in case famiglia e di raggiungere il maggior livello di autonomia possibile e la piena inclusione sociale.

Il testo approvato dalla Camera ha avuto al Senato, nella Commissione di merito, importanti modifiche, che recepiscono anche molte delle osservazioni fatte in Commissione sanità. È stata meglio individuata la platea dei beneficiari nelle persone con disabilità grave, così come definite dall'articolo 3 della legge n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge. Si è tenuto conto della necessità di far emergere con forza il superiore interesse delle persone con disabilità grave. Si è ribadita la necessità che le misure di assistenza avvengano attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori e soprattutto nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Si è stabilito che nell'atto istitutivo del *trust*, nel contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali, ovvero nell'atto di costituzione del vincolo di destinazione siano indicati in carico al *trustee*, al fiduciario o al gestore, gli obblighi e le modalità di rendicontazione.

L'altra modifica importante introdotta è stata quella di prevedere che in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust* o stipulato i fondi speciali e costituito il vincolo di destinazione, i trasferimenti dei beni e dei diritti reali a favore di suddetti soggetti godano delle medesime esenzioni.

Forse la legge poteva e potrà essere ancora migliorata per arrivare a un percorso certo che porti a una reale deistituzionalizzazione e al vero superamento delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e delle residenze sanitarie per disabili (RSD), incrementando l'autonomia, l'indipendenza e la soddisfazione del disabile. Forse si poteva rivedere la questione dei *trust*, questa novità molto controversa, nella consapevolezza che non sono una soluzione per tutti, specialmente in un momento di larga diffusione della povertà. Forse si doveva approfondire la questione della disabilità intellettiva, che anche nei casi meno gravi è spesso associata ad altre patologie, come l'epilessia e l'autismo, quindi prevedere in tali casi la possibilità di usufruire di trattamenti simili a quelli contenuti nel presente disegno di legge.

È anche vero però che nel Paese l'attesa era davvero tanta e se è vero (come è vero) che in Italia le persone colpite da disabilità grave e per questo non autosufficienti sono 2,6 milioni, il tempo è scaduto. Dobbiamo inoltre rendere assolutamente un po' di serenità a quei familiari che vivono quotidianamente l'angosciante pensiero di cosa accadrà ai loro cari quando non ci saranno più, quando non avranno più il loro sostengo.

Pertanto, non posso che esprimere il mio ringraziamento per il lavoro fatto al Senato dalla Commissione di merito e credo di poter affermare che un primo passo importante è stato fatto. Ora sarà importante continuare a tenere alta l'attenzione su quanto disposto dal disegno di legge; mi riferisco soprattutto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, al potenziamento della informazione e consulenza per l'accesso alla rete integrata dei servizi sociali, dei servizi educativo-assistenziali e di promozione della socialità e soprattutto sull'adozione di interventi per contrastare le condizioni di vecchia e nuova povertà che, quando sono associate a situazioni di disabilità, sono insopportabili, esplosive e hanno un bisogno assoluto di tutta la nostra attenzione, di tutto il nostro impegno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, intervengo convintamente nel dibattito in corso su un disegno di legge che si attendeva da tempo e che riguarda il futuro delle persone afflitte da gravi disabilità. Sono quelle persone che, avendo una o più disabilità, eventualmente aggravate anche dall'età, non sono in grado di vivere una vita autonoma, che hanno bisogno di assistenza permanente e che hanno anche davanti a sé un futuro terribilmente incerto. Oggi queste persone vivono, se sono fortunate, con un parente prossimo (normalmente i genitori) che si preoccupa di fornire loro tale assistenza, spesso in totale solitudine.

Detto per inciso, si tratta di un numero non indifferente di persone, in quanto su 3,2 milioni di disabili censiti in Italia ben 540.000 rientrano nella categoria dei disabili gravi, impossibilitati cioè a vivere una vita anche parzialmente autonoma. Non è certo il numero che ne fa una questione importante, perché l'assistenza a queste persone è la misura del livello di civiltà del nostro Paese. Ritengo pertanto che l'approvazione del provvedimento in esame sia un dovere per tutti noi.

Ovviamente, come sempre, si poteva fare di più, a partire dai tempi, come diceva la senatrice Granaiola prima di me.

Di questo provvedimento abbiamo iniziato a parlare addirittura nella scorsa legislatura - ed eravamo già sicuramente in ritardo - e, mentre gli anni passavano, si consumavano drammi personali e famigliari. Rimangono poi molti dubbi sotto l'aspetto economico: sono stati, infatti, stanziati 90 milioni di euro nel 2016, poco più di 38 per il 2017 e 56 milioni a partire dal 2018 per il sostegno alle persone con disabilità grave. Se si tiene conto di quanto investono i Comuni per gli aiuti alla disabilità (circa 7 miliardi) e alla disabilità grave (1,5 miliardi), ci si rende conto che l'intervento previsto in questo disegno di legge non è certo risolutivo.

Preoccupa non poco, inoltre, la riduzione che progressivamente il Governo sta effettuando nei confronti dei trasferimenti verso gli enti locali, ovvero i Comuni, il che vuol dire che, da una parte, si tolgono risorse ai Comuni e, dall'altra, i Comuni saranno costretti a ridurre i trasferimenti verso i familiari di queste persone e i pazienti con gravi disabilità. Alla fine non vorremmo che il poco che si dà, in confronto alla spesa enorme che affrontano i Comuni e le famiglie per le disabilità, abbia un bilancio al proprio interno negativo.

Pertanto, mi auguro che sia solo l'inizio di una revisione del sistema del *welfare* italiano in cui si riallochino risorse laddove sono più necessarie, soprattutto in aiuto alle famiglie. Abbiamo, infatti, il dovere di sollevare, per quanto si può, il peso che oggi grava quasi esclusivamente su di loro e contemporaneamente abbiamo l'obbligo civile di provare ad aumentare gli aiuti a domicilio, la possibilità di appoggiarci alle nuove tecnologie, di istituire residenze o case-famiglia che permettano la vita in un ambiente il più confortevole possibile e che eviti l'istituzionalizzazione dei disabili gravi nel momento in cui dovessero rimanere da soli.

È per questo che uno degli aspetti più convincenti del disegno di legge è l'applicazione dell'istituto del *trust* anche alle situazioni di disabilità gravi, in cui i genitori potranno vincolare i loro beni, se ne hanno, ad un progetto di vita futura per la persona disabile quando loro non ci saranno più. Il provvedimento "dopo di noi" può rappresentare l'inizio di questo percorso e, soprattutto, una nuova speranza per tutte le famiglie che vivono nella disperazione e nel terrore del futuro per la disabilità dei loro cari.

Personalmente ho avuto molti pazienti, anche gravi, nella mia attività di medico. I genitori non erano preoccupati per la loro vita o per il loro stato di salute, ma perché dopo di loro i loro figli disabili non avrebbero avuto un'assistenza sicura. Per questo, ulteriormente e convintamente, voterò a favore di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ci troviamo a trattare questo tema dopo una lunga attesa e, in effetti, il tema è assai importante. È uno di quei quelli su cui si chiede al Parlamento di dare una risposta molto celere e concreta.

Signora Presidente, credo che in queste circostanze si rischi, come spesso avviene, di mescolare le cose per la filosofia del politicamente corretto: questa legge o la si approva come viene proposta dal testo che piace al Governo e che la relatrice ha promosso in Commissione oppure il rischio reale è che si venga etichettati come coloro che non abbiano come interesse la soluzione dei problemi dei disabili. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Questo è il rischio che non vogliamo correre. Dico infatti al rappresentante del Governo che sono stati proposti emendamenti, alcuni da parte della maggioranza e altri da parte dell'opposizione, che hanno lo scopo di riuscire ad interpretare nel miglior modo possibile le difficoltà delle famiglie e dei disabili.

Non dobbiamo dimenticare mai che non si deve limitare la libertà, e soprattutto la libertà di scelta, delle persone. Attenzione: non è detto che disabili si nasca. Disabili si può anche divenire. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Questo è un altro concetto che deve essere ben chiaro, perché troppo spesso si considera la disabilità come un problema arrivato in famiglia all'origine. Non è così: si può anche rimanere offesi durante la propria esistenza, e dunque è un problema che riguarda tutti.

Come dicevo prima, a fronte di una disabilità, la prima questione che si affronta normalmente, come farebbe qualsiasi buon cristiano, è come dare cura e assistenza. Qui comincio ad affrontare un tema che dovrebbe essere, quantomeno, parallelo alla legge sul "dopo di noi": quello dei *caregiver*, cioè coloro che si prendono cura di una disabilità, piuttosto che di una malattia o di una difficoltà vissuta in famiglia. Un tema che riguarda un'altra legge, e non questo provvedimento, ma di cui abbiamo già sollecitato più volte la discussione in sede di Conferenza dei Capigruppo, e lo faremo ancora con estrema determinazione, perché dopo questo provvedimento si passi velocemente a dare risposta a quest'altra esigenza.

Signora Presidente, noi non vogliamo che l'approvazione di questo provvedimento si trasformi nell'ennesimo *tweet* con cui poi viene spesa la risoluzione del problema delle famiglie e dei disabili. La soluzione, infatti, la si può dare a partire dal tenere i disabili in famiglia, dando la possibilità di rimanere nelle braccia amorevoli delle cure familiari a coloro che hanno una situazione di difficoltà e la stanno vivendo.

Non esistono situazioni prive di difetti. In queste ore, in questi giorni, stiamo vedendo le scene raccapriccianti che vengono da Nuoro, con questi anziani che, ricoverati in case di riposo o in case di cura, sono malmenati da coloro che dovrebbero prendersene cura. Ciò non significa che domani mattina debbano essere chiuse tutte le case per anziani o le case di cura; non sarebbe una soluzione. Bisogna essere molto severi con coloro che si comportano in questa maniera e il Ministro della giustizia, che poco fa era presente in Aula, dovrebbe occuparsi di questi casi con estrema attenzione. Questa, infatti, non è solo una violazione della legge ma significa anche violare nella propria dignità le persone, cosa imperdonabile e sulla quale non può che esserci una forte reazione da parte della società civile. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Attenzione, perché costruire sistemi che non abbiano delle garanzie o che limitino la libertà mi spaventa.

Vi sono nuove fattispecie inserite in questa normativa, come la soluzione dei *trust*. Cosa accadrà dopo che la vita dei genitori o di chi è accanto alla persona disabile dovesse terminare? Chi si occuperà del disabile? Una soluzione prevista è quella dei *trust* che, tuttavia, non lascia totalmente privi da dubbi, in merito soprattutto alla possibilità che questo strumento possa essere a disposizione di tutti coloro che

hanno il disagio da affrontare.

Signora Presidente, il costo di un *trust*, in base a studi e analisi fatte, rischia di limitare forse al 5 per cento della popolazione disabile l'accesso a questo strumento.

È uno strumento che appartiene a una legislazione non italiana, ma essenzialmente anglosassone, e che non deve essere speso come la soluzione totale di tutti i problemi.

Per i costi e le difficoltà, infatti, esso rischia di essere accessibile solo a una stretta fascia di popolazione. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Nei giorni scorsi a Firenze si è svolto un convegno nel corso del quale sono stati affrontati alcuni di questi temi. Era presente un parlamentare, l'onorevole Gelli, al quale è stato chiesto come si pensa di risolvere la questione. Cito testualmente la sua risposta: «Il *trust* non è l'unico mezzo per attuare la legge. Inoltre, affermano che chi non potesse aderire a questa formula, può sempre fare riferimento ad altri fondi messi a disposizione dallo Stato per il mantenimento di queste persone con disabilità gravi». Il giornalista annotava successivamente che questa è l'unica possibilità inserita nel provvedimento, visto che altre formule non sono previste. Ciò, quindi, significa indicare come soluzione di tutti i problemi qualcosa che si sa già fin dall'origine essere limitato a una piccola parte della popolazione dei disabili.

Se si parla delle altre risorse aggiuntive - bontà di Dio - in occasione di ogni manovra finanziaria assistiamo alla diminuzione delle risorse messe a disposizione per le disabilità gravi, con levate di scudi e l'assunzione di posizioni pubbliche che poi, puntualmente, costringono il Governo a tornare sui propri passi. Ciò significa che oggi rischiamo di affrontare questo tema con superficialità, dando all'esterno una certezza di risoluzione dei problemi che è ben lontana dall'essere reale.

Non intendo andare oltre, signora Presidente, rappresentando però fin da ora la mia difficoltà ad affrontare con serenità il provvedimento in esame, perché troppa enfasi è stata messa rispetto alla risoluzione reale dei problemi che stanno dietro, i quali necessitano di fondi.

Proprio questa mattina ho sottoscritto un emendamento della senatrice Bignami, con cui si propone di ampliare la platea di coloro che possono accedere ai proventi dell'8 per mille. Si tratta di una piccola e semplice modifica normativa, a invarianza di gettito e di costi. La misura non ha quindi nulla a che vedere con il bilancio dello Stato, essendo connessa alla scelta dell'individuo. Anche su questi versanti si possono dare segnali veri. Infatti, nel momento in cui il *trust* non funziona, quali sono le risorse a disposizione? Quelle del Comune? No, queste risorse non esistono. Il rischio reale diventa allora veramente l'istituzionalizzazione del portatore di *handicap,* in quanto la famiglia non è in grado di provvedere. Il rischio reale è che ci sia un allontanamento dall'ambito familiare per sopravvenute impossibilità della famiglia di far fronte (come è scritto nell'articolo 4). Questo non deve accadere.

Guai se il provvedimento in esame andasse a limitare la libertà delle persone. Il disabile (o chi lo tutela) deve avere la possibilità di compiere una scelta, altrimenti - ripeto - si vende per soluzione di un problema ciò che, nella realtà, si può tradurre come una limitazione alla libertà delle persone. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto e salutiamo i ragazzi del consiglio delle ragazze e dei ragazzi dell'Istituto comprensivo «Via Casalotti n. 259» di Roma. Benvenuti in Senato, dove potete imparare come funziona un organo collegiale. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2232 e 292 (ore 11,33)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gibiino. Ne ha facoltà.

GIBIINO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, guardiamo con particolare attenzione al provvedimento in esame.

Non posso che unirmi a quanto detto dai colleghi che mi hanno preceduto, sia coloro che hanno evidenziano con enfasi l'importanza del provvedimento, sia quanti, con grande trasparenza, lealtà e concretezza (penso all'ultimo intervento del senatore Candiani), hanno evidenziato anche i punti di criticità.

Perché non dobbiamo nasconderci che possiamo fare di più, perché è ovvio ed evidente che le famiglie che affrontano condizioni di disabilità grave dei propri figli o familiari (ma anche nei casi di condizioni di disabilità grave che si verifica non dalla nascita, ma in corso di vita) si trovano abbandonate. Sappiamo perfettamente che le famiglie vengono isolate. La riduzione delle risorse assegnate dallo Stato ai Comuni pone sempre maggiori difficoltà. È ovvio che un fondo di 90 milioni di euro non può risolvere il problema e la via che viene evidenziata nel provvedimento va in questa direzione: mi riferisco all'apertura ai finanziamenti dei privati, alla possibilità di stipulare polizze assicurative che si possono detrarre e alla creazione di *trust*.

Mi piace poi sottolineare in questo provvedimento come si sia guardato con particolare attenzione ai Livelli essenziali delle prestazioni. Questo perché lo attendiamo da tempo per tutto ciò che riguarda l'essere umano, il cittadino, in Italia, ma visto che si perde tempo e non si giunge a destinazione, l'inserimento di un impegno formale da parte del Ministero del lavoro e del MEF di adottare entro sei mesi questi LEP almeno per quanto riguarda quanti sono colpiti da disabilità gravi mi pare un fatto particolarmente importante.

Vorrei sottolineare, a conclusione del mio intervento, che il tema della disabilità grave tocca solo una piccola parte di un problema che riguarda le famiglie e chi, ad esempio, soffre invece di disabilità lieve o di ritardo mentale. In questi casi parliamo di patologie, come, ad esempio, l'epilessia o l'autismo, che ovviamente comportano i medesimi problemi. Ecco perché, con l'ordine del giorno che andremo ad esaminare, eventualmente a discutere e ad approvare, l'1.100, si affronta questo tema e si chiede, per le ragioni che ho esposto, un'estensione di quanto previsto in questo disegno di legge per le disabilità gravi a quelle lievi e a quanti soffrono di patologie inerenti al ritardo mentale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Signora Presidente, anzitutto esprimo apprezzamento per il lavoro che la relatrice ha svolto e voglio ringraziarla proprio in quest'Aula perché si è trattato di un lavoro certamente non facile, molto delicato e molto contrastato, e che però ha fatto sì che questo provvedimento, nato alla Camera con grandi difficoltà cercando di unificare le proposte di tantissimi deputati, alla fine possa essere migliorato da questa Assemblea nella direzione che molti di noi auspicavano e rispetto alla quale in precedenza non era stato possibile andare. Rivolgo pertanto un ringraziamento sincero alla relatrice e alla Commissione competente per il lavoro svolto, anche perché si è tenuto conto di molte delle osservazioni che come Commissione sanità avevamo a suo tempo avanzato.

Tuttavia, se qualcuno mi chiedesse se sono soddisfatta di questo disegno di legge che riguarda le disabilità gravi, dovrei con franchezza rispondere che mi restano tante amarezze nel cuore. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Lo dico non perché non sia importante che questo provvedimento arrivi ad approvazione definitiva e poi rapidamente si tenti di darne attuazione in maniera efficace; credo, anzi, che questo sia fondamentale. Tuttavia, dobbiamo dirci con molta franchezza che, stante il livello avanzato di riflessione sulle modalità, sulle politiche, sulle strategie che possono essere messe in atto a livello territoriale, in una Nazione, per le persone con disabilità grave, forse molti di noi speravano di poter fare qualcosa di più avanzato. Non è stato possibile; siamo consapevoli delle grandi difficoltà di vario tipo (culturali, politiche, tecniche, economiche) che ci sono, e però, siccome poi le leggi camminano con le gambe delle persone che gli danno attuazione, vorrei segnalare due o tre punti al Governo.

Mi rivolgo dunque al Governo, ma anche alla Commissione competente, e soprattutto a noi senatori,

richiamando l'attenzione su alcune cose che potrebbero essere fatte affinché ciò che in modo troppo embrionale in questo provvedimento già c'è - ed è stato rafforzato, per fortuna, dagli interventi che sono stati fatti in Commissione lavoro - sia sottolineato nel momento in cui si darà attuazione, senza rischiare invece che sia privilegiata una parte che non è così chiaramente avanzata rispetto alle esigenze delle persone.

Nel testo è scritto che deve essere fatto tutto nell'interesse preminente della disabilità. Ricordo in questa sede uno *slogan* internazionale, «Nulla su di Noi senza di Noi». *(Applausi dei senatori Bignami e Candiani)*. Forse avremmo dovuto essere più chiari nell'indicare che tutte le proposte devono vedere la partecipazione del disabile e della famiglia. Non c'è scritto che non lo si debba fare; l'importante è che chi darà attuazione a questa legge dia attuazione a quella semplice frase che, per fortuna, è stata inserita, ovvero che deve essere il preminente interesse della persona disabile a guidare gli interventi. Questo basta, e speriamo sia sufficiente affinché il Ministero prima, le Regioni dopo, e gli enti che daranno vita ai progetti possano tenerne conto.

Il secondo aspetto che voglio chiarire è il seguente: in tutti gli studi internazionali l'Italia è indicata come il Paese che, in Europa, soprattutto nelle politiche del *welfare* di tipo sociale, fa troppe erogazioni monetarie e offre pochi servizi. Con il disegno di legge in esame cerchiamo di riequilibrare almeno un po', perché per il primo anno vengono stanziati 90 milioni di euro per l'erogazione di servizi, ma ne mettiamo ancora tanti per le erogazioni monetarie, ovvero per le agevolazioni fiscali.

Desidero ringraziare anche per il fatto di aver preso in considerazione una nostra richiesta, volta a fare in modo che, qualora le erogazioni monetarie, ovvero le agevolazioni fiscali, risultassero eccessive - così come ritengono molti di noi - ciò che verrà risparmiato potrà essere di nuovo versato nel Fondo per i servizi. Ciò che le persone con disabilità grave richiedono è infatti di aiutarli ad avere dei servizi adeguati alle loro esigenze, prima ancora che le erogazioni monetarie.

Tengo molto a sottolineare un tema, infine, anch'esso presente nel disegno di legge, ma non abbastanza sottolineato nell'economia delle parole. Come è già stato detto, il problema è quello di non andare neanche minimamente ad impiegare queste risorse per prevedere l'istituzionalizzazione delle persone. *(Applausi dei senatori Bignami e Candiani)*. Questo non può essere fatto, soprattutto quando parliamo del "dopo di noi". Sappiamo quante volte si fa in modo, prima, di tenere in famiglia le persone con disabilità, con tanto sacrificio per i familiari: prevedere delle risorse per portarle poi negli istituti non è assolutamente pensabile. Quindi spero che quegli aspetti, che già ci sono nel disegno di legge al nostro esame e che andranno sottolineati in occasione della sua attuazione, siano tenuti sotto controllo dal Governo e dalle Regioni e spero che anche il Parlamento compia una valutazione di come verrà data attuazione a questa normativa. Mi riferisco all'attività, che tanto spesso viene richiesta, della valutazione *ex post* delle politiche pubbliche che sono state adottate. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, prima di iniziare il mio intervento vorrei fare gli auguri di compleanno alla senatrice che mi ha preceduto: non posso esimermi dal farlo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Auguri anche da parte della Presidenza alla senatrice Dirindin.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Inoltre, ringrazio la senatrice Dirindin anche per le criticità che ha evidenziato, perché mi sembra di leggere un testo diverso rispetto a quello che ieri ho sentito illustrare.

Una delle tantissime strane notizie a cui non si dà peso, né tanto meno significato, è la seguente: nel novembre del 2015, in mattinata, è avvenuta una tragedia nel Comune di Suzzara, in provincia di Mantova. Luigi Santachiara, di 88 anni, si è tolto la vita impiccandosi al balcone della propria abitazione. In casa è stato trovato il corpo senza vita del figlio, Paolo Santachiara, di 51 anni, disabile dalla nascita e costretto sulla sedia a rotelle: egli è morto nel proprio letto, dopo che il padre gli ha tolto il respiratore e messo un nastro sulla bocca e sul naso. Il padre ha scritto in un biglietto, lasciato ai suoi familiari: «Scusatemi per il gesto folle». Scusatemi per il gesto folle... Qualcuno ce la fa e qualcuno non ce la fa: non ci sono "i migliori" e non ci sono "i peggiori", ma vanno aiutati tutti. È

talmente grande il peso di un figlio gravemente disabile, che per reggere bisogna godere di ottima salute, soprattutto mentale, di buone risorse economiche, se possibile di molta fede, di una buona dose di speranza e di tanta, tanta forza. Soprattutto forza e forza "sopra tutto". La forza di resistere alla disperazione, che si insinua nei modi più impensabili: il suo momento preferito è la notte, perché non si sa se ci si sveglierà. Mentre la stragrande maggioranza dei genitori pensa alle grane dell'indomani, all'amore della vita, all'ultima vacanza, al telefonino e a un mucchio di "vaccate" quotidiane, certe persone vengono assalite da una martellante ossessione: dopo, dopo di me, "dopo di noi" genitori, che sarà di lui, che sarà di lei o, addirittura, che sarà di loro?

Ricordo infatti che qualcuno vive con più disabili a carico. I genitori disabili vedono il passare degli anni come l'angosciante allontanamento dalla meta, o meglio, l'avvicinamento a problemi sempre maggiori, non alla soluzione di essi, come accade agli altri genitori. Ogni sera, spenta la luce, scalano un giorno dal tremendo conto alla rovescia, chiedendosi: e dopo, che ne sarà di lui? Lui che ha bisogno di mille accorgimenti personalizzati per funzionare, per avere un minimo di equilibrio, senza perdersi e persino senza morire. Chi davvero riuscirà a stargli vicino con le modalità e le tecniche acquisite, ma soprattutto con lo sconfinato amore di un padre e di una madre?

Nessuno può dire adesso perché questi padri di famiglia siano arrivati a fare strage con un gesto estremo. Soltanto nel loro intimo riposano le segrete disperazioni e risposte che li hanno spinti fino a lì; e qui torna sempre il mantra, sempre quella terribile e inaccettabile frase che spesso sento anch'io e che diventa una preghiera quotidiana: "Signore, fallo vivere solo un minuto meno dei miei, un secondo, un giorno".

Lui, genitore di disabile grave, non va in vacanza, non va al ristorante, non va con le amiche e con gli amici, se non quando avviene un vero miracolo sociale e organizzativo, magari grazie a qualche associazione benefattrice o al sacrificio di altri. Ogni cosa è vietata. Lui, la carne della sua carne, è sempre lì; lui ti aspetta, anche se non parla e anche se non te lo dice. Quanti sacrifici silenti, ogni normalità per lui è un lusso, una vera eccezione. Quante privazioni, quanti sacrifici compiuti da queste eroine; eroine, sì, perché sono le donne quelle che si sacrificano la maggior parte delle volte, anche se devo ammettere che conosco personalmente degli uomini, anch'essi dei veri eroi.

Questo mondo di innocenti agli arresti domiciliari: questi sono i genitori. Sono degli innocenti agli arresti domiciliari. Questo mondo silenzioso di donne che ora mi dà voce e che vi urlerà pietà. Abbiate pietà e date dignità ai loro figli con una giusta legge. Abbiate pietà e date i diritti ai loro figli con una giusta legge. Abbiate pietà e date un futuro ai loro figli con una giusta legge. Abbiate pietà e date il dovuto ai loro figli con una giusta legge. Non concedete, non elargite, perché non c'è nulla da concedere, non c'è nulla da elargire. Bisogna solo riconoscere, riconoscere i loro diritti, quelli di essere creature umane, figlie di un Dio minore.

Oggi sono solo i nostri figli, ma qui ha già accennato il senatore Candiani, domani potrebbero essere anche i vostri purtroppo. Non ve lo auguro questo, ma vorrei che voi ci pensaste a questa cosa. Potreste essere addirittura anche voi, perché disabili sicuramente si nasce, ma spessissimo disabili si diventa: basta un ictus, un arresto cardiaco, una pastiglietta in discoteca, un incidente automobilistico, una sciocchezza sportiva, un'aggressione subita, una malattia subdola e aggressiva.

Fate una legge che non soddisfi le vostre supposizioni, il vostro pregiudizio e la vostra semplice pena passeggera. Ascoltate i nostri bisogni. Fate una legge che risolva i nostri problemi, non che acquieti le vostre coscienze. Fate una legge che risolva i problemi.

Il *trust*, ad esempio, non è una priorità di nessuno. Nessuno di questi genitori. Il *trust* esiste già. Il *trust* per chi possiede denaro è già una possibilità e lo può fare anche oggi, non ha bisogno di questa leggiucola. Pensate non alla soluzione finanziaria, ma al disabile adulto. Lui è il figlio particolare, l'eterno bambino che ha bisogno di tutto, anche a 30, anche a 40 e pure a 60 anni. Anche a 70 anni; non che a 65 o a 66 anni diventi diverso. Qualcuno ha bisogno di essere imboccato, qualcuno sollevato, qualcuno curato, qualcuno semplicemente aiutato, ma tutte le diverse perfidie dell'*handicap*, soprattutto di quello psichico, sono accomunate da un'unica, granitica certezza: lui non può restare solo.

Ecco cosa si intende per grave. È inutile che stiamo a correggere «disabile grave» o «disabile gravissimo». Dobbiamo distinguere i disabili mentali dai fisici. Lui non può restare solo. Ecco chi è il vero grave. Questi genitori vanno protetti e rassicurati da una legge che dia loro la certezza. Una legge che gli dia un conforto. Questo è il solo, unico compito di questa legge: farci invecchiare e farci morire in pace, serenamente, senza angoscia. Questo è un diritto nuovo che mi invento oggi: fateci morire in pace; visto che hanno compiuto tutta questa vita faticosa, almeno riconoscete loro il diritto di morire in pace.

Quando poi succedono le disgrazie, quando poi qualcuno non ce la fa, chi osserva dal di fuori giudica; poteva suicidarsi solo lui? Poteva chiedere aiuto. Prima di giudicare, almeno provi a pensare. Sarà come restare fulminati da una rivelazione. Una rivelazione, direbbero i movimentisti di tutte le specie, indegna di un Paese civile. Questa Italia buonista, questa Italia nota per l'accoglienza, questa Italia così umana e sensibile, proprio questa Italia ha un'imperdonabile prerogativa: lascia soli i genitori dei disabili. Questa Italia che ha sperperato interi patrimoni pubblici nel modo più sporco e più bieco con la corruzione, l'evasione, la mafia, lascia soli i disabili e i loro genitori perché sono silenti. Ne volete degli esempi? Perché a questi genitori non è concesso un pensionamento anticipato? Lo abbiamo dato a milioni di italiani con le *baby* pensioni che abbiamo tutti sul groppone oggi, a migliaia di politici e faccendieri fallimentari con trattamenti e buone uscite vergognose, e li abbiamo tutti sul groppone oggi. Questi genitori hanno un'aspettativa di vita di 17 anni in meno. Non lo dico io; lo dice un premio Nobel. Non un *blogger* qualsiasi che vivacchia di *click*. Con un'aspettativa di vita di 17 anni di meno non viene concesso un prepensionamento. Che cosa è questo se non un lavoro usurante? Perché a questi genitori non è riconosciuto a livello contributivo, assicurativo e sanitario tutto questo lavoro? Lavoro silente, lavoro invisibile, massacrante, usurante. I *caregiver* in Italia non sono ancora riconosciuti, mentre lo sono in tutta Europa. *(Applausi del senatore Candiani)*.

Di cosa hanno paura questi genitori? Che cosa temono davvero? Il 19 febbraio 2016 la polizia di Stato di Vercelli ha arrestato nel pomeriggio 18 persone per maltrattamenti a disabili; l'8 febbraio 2016, Grottaferrata: schiaffi, percosse, colpi col bastone della scopa, cibo fatto ingerire a forza, umiliazioni di ogni tipo, ma anche urla, insulti e minacce urlate a pieno volto a disabili. Sono solo alcuni dei molteplici casi. Questa è cronaca; non sono sogni, non sono paure. Questa è cronaca.

Dalla nascita, nelle scuole, dove se incontri un maestro di sostegno incapace non puoi fare nulla e sperare nella loro incolumità. L'articolo 12, della legge n. 104 del 1992, parla di diritto all'educazione e all'istruzione; l'articolo 13 di diritto all'integrazione scolastica; l'articolo 17 di diritto alla formazione professionale; l'articolo 18 di diritto all'integrazione sportiva. Pur tuttavia, qualcuno lo dimentichiamo per andare in gita.

Quando hanno 18 anni, gli è impedito di andare a scuola. Questo non lo sapete, ve lo dico io. A 18 anni li mandano a casa, non importa se hanno ottenuto o no il diploma. I nostri figli non possono finire le scuole; anche se sono in quarta, vengono lasciati a casa. Solo poi uno scarso 1 per cento, lo 0,98 per cento, delle palestre è agibile per i disabili. Lo 0,98 per cento delle palestre e, in realtà, noi abbiamo il diritto allo sport, come ho detto prima.

Durante la fase adulta della disabilità, i genitori che accudiscono sono lasciati completamente soli e non parliamo del tabù più completo, della loro sessualità. In questa chiesa, oh, scusate, in questo Stato, è un tabù. Anche loro hanno diritto ad una sessualità. All'esterno c'è il *lovegiver*, qui se non è un «bunga bunga» o un «bingo bongo», non se ne può parlare.

In queste famiglie quando va molto bene (perché l'eredità è ricca) il ricovero è in qualche struttura più o meno fidata e ben fatta, quando va male, è il *lager*.

E delle differenze tra le Regioni? Voi sapete che, dopo le superiori, loro vanno a uno SFA, questi centri dove passano il pomeriggio. E gli SFA passano dall'essere gratis in alcune Regioni fino a costare 2.000 o 3.000 euro al mese in altre; nelle Regioni di mezzo si paga a metà, cioè metà lo paga il genitore e metà lo paga il Comune. E tutte queste differenze dove le mettiamo?

Che altro vi serve per capire che queste persone hanno bisogno di uno Stato? Uno Stato che oggi non c'è ancora stato. Ogni soggetto che è un problema per la collettività dovrebbe in realtà essere una

risorsa. Sì, pare incredibile, ma dovrebbe essere una risorsa; in primo luogo una risorsa d'amore e di carità, di spirito sociale e di condivisione di valori, valori non commerciali e non commerciabili.

Conosco realtà che funzionano, da cui prendere spunto, ma sono poche. Sono piccole realtà che danno speranza e che non sono realtà all'ordine del giorno. Ne dovremo fare di passi avanti. C'è una mentalità da cambiare, un diritto da riconoscere, il diritto di esistere, di accedere, di percepire la vita stessa, di autodeterminarsi; il diritto di scegliere, di realizzarsi, anche nell'immobilità di sé o dei propri figli.

«Scusatemi per il gesto folle», scrisse quel padre. Ma può un folle riconoscere e scusarsi della propria follia? No, miei cari, non era un folle, era un uomo che aveva consumato la propria speranza, la speranza che il figlio potesse avere il dovuto, il minimo dignitosamente dovuto. Ecco cos'è il nostro "dopo di noi".

Eppure la nostra Costituzione, sotto la buffonata dell'assedio di Renzi, è chiara e palese. Articolo 30: «Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti». Si parla forse di età? No, si parla di Stato sociale, si parla di uno Stato che fa il genitore e che si cura dei propri figli. Allora smettiamo di riempirci la bocca con la parola "patria", quando continuiamo a dimenticare, se non a violare, la nostra Costituzione, mai applicata in molti e male applicata in altri dei suoi principi universalmente condivisibili. E non voglio proseguire con i due articoli successivi, ma non posso dimenticare l'articolo 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».

Ecco il combinato disposto che porta al "dopo di noi", ecco quello che questa legge dovrebbe applicare, se vogliamo davvero definirci uno Stato sociale. Queste sono le nostre paure. Quali sono le vostre proposte?

Signora Presidente, quanti minuti ho ancora?

PRESIDENTE. Ha ancora quattro minuti.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Grazie, mi scusi.

Testo del disegno di legge n. 2232, "dopo di noi". Per molti di voi sono solo tre parole, io lo so che per molti di voi sono solo tre parole, tre parole che insieme non significano niente. Molti mi chiedono: che cos'è il "dopo di noi"? Il disegno di legge n. 2232 si sviluppa in nove articoli. A chi è rivolto? Io non parlerò di quello che dice, perché ci ha già pensato la relatrice e ci hanno pensato anche tutti i miei colleghi, nei loro interventi. Il problema non è quello che dice questo testo; il problema è quello che non dice.

Finalità: il disegno di legge è rivolto ai disabili gravi che non hanno più i genitori o la forza del loro supporto. Comunque, da stime effettuate nella relazione tecnica, si pensa che questa legge sia rivolta a 100.000-150.000 persone. Al comma 1 si evidenziano solo alcuni degli articoli della Convenzione ONU. Perché non è citata per intero? Perché solo alcuni articoli? Allora la citiamo tutta, così viene globalmente inserita; questo vale sia per la Convenzione che per tutti gli altri testi che vengono citati. Al comma 2 si fa riferimento ai disabili, ma non a tutti, solo a quelli gravi, la cui disabilità non sia «determinata dal naturale invecchiamento». Cosa vuol dire? Quando si fanno degli insiemi, di solito bisogna dare delle definizioni adeguate. La Costituzione ci impone di togliere le barriere, non di metterle. Invece cosa facciamo qua? Mettiamo una barriera tra i disabili, dicendo che alcuni li aiutiamo ed altri no.

La vecchiaia è stabilita a 65 anni, ma mi chiedo cosa succeda dopo. Nel disegno di legge, infatti, non è scritto se una sessantenne in *cohousing* che compie 66 anni finisce in casa di riposo, anche se magari la casa è sua e ha investito parte dei suoi soldi. Questo non è scritto. Perché a 65 anni si fa questa differenza?

Al comma 3 dell'articolo 1, dopo aver parlato di diritti, la prima cosa che il testo ha pressione di prevedere è il *trust*; si parla cioè di soldi e di investimenti, ma questo tema poi lo tratterò in sede di esame degli emendamenti. Questo è già un punto che suscita allarme.

Per quanto riguarda i finanziamenti, ci sono 90 milioni di euro il primo anno e 38 il secondo anno; tutti si chiedono perché ci sia questa variazione in diminuzione e non in crescita. È semplice, perché la

differenza è stata sottratta per le detrazioni. In realtà stiamo quindi aiutando chi ha fatto degli investimenti, ma chi fa degli investimenti, chi fa un *trust*? Chi può, ma come ha detto prima il senatore Candiani, sono pochissime le persone che possono farlo. Quindi noi scaliamo questo fondo messo a disposizione per chi ha dei soldi con cui fare degli investimenti. Non ho commenti al riguardo.

Secondo un rapporto del CENSIS le persone con disabilità sono più di 4 milioni (questo è stato detto e lo lascio), ma vorrei dire che il 68,2 per cento dei contributi ricevuti dai disabili proviene dai parenti. Quindi questo Stato non contribuisce neanche per metà a tutto ciò che viene dato oggi ai disabili.

Il microfono lampeggia, quindi passo alla fine del mio discorso.

Si comincia quindi con una lunga vetrina di diritti, ma poi si mendicano *trust* e contratti assicurativi che portano solo sgravi fiscali a quanti hanno già una buona posizione economica. Peccato che chi compie questi gesti estremi, chi spera nello Stato, non possiede la casa, non ha altri redditi, e non chiede altro che di essere supportato nel lungo lavoro esistenziale da lui svolto.

Non facciamo passare questo disegno di legge come rivoluzionario: esisteva già tutto. Tutto si compie alla Renzi, con botti e spettacoli, ma mi chiedo se non era meglio dare un contributo di 100 milioni di euro al Fondo per le non autosufficienze e fare una piccola riunione con i rappresentanti delle Regioni nella Conferenza Stato-Regioni ricordando loro che nel 2008 è stata firmata la convenzione ONU e invitandoli ad attuarla.

Concludo il mio intervento facendo un appello a tutti voi che in questo momento siete disabili; siete cioè disabili nel comprendere la gravità questo atto, vuoto di contenuti, tutto pieno di deleghe e di imprecisioni. Mi auguro che insieme lo si possa modificare in Assemblea, perché la disabilità è una questione di percezione: se si può fare una sola cosa, va bene se è necessario a qualcuno; adesso i genitori vi chiedono di fare una cosa bene e di essere necessari: risolvete questi problemi. Vorrei a questo punto terminare con una frase di Marco Pannella che mi è piaciuta (l'avevo sentita ma non la ricordavo più), cioè che il diritto alla vita è la vita del diritto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

PADUA *(PD)*. Signora Presidente, gentili colleghe e colleghi, il presente disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera lo scorso 4 febbraio e poi dalla 11a Commissione del Senato, in sede referente, il 17 maggio scorso, reca disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o che potrebbero essere in futuro prive di tale sostegno.

Il provvedimento si inserisce all'interno delle materie riguardanti, da una parte, la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva dello Stato, e, dall'altra, la materia delle politiche sociali di competenza regionale.

L'obiettivo, in estrema sintesi, è quello di garantire assistenza alle persone affette da disabilità grave sprovviste di un adeguato sostegno familiare, attraverso il principio della migliore collaborazione tra Stato e Regioni. È importante ricordare in questa sede la strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere il cui scopo principale è quello di mettere le persone con disabilità in condizione di esercitare tutti i loro diritti e di beneficiare di una piena ed inclusiva partecipazione alla società e all'economia europea. La strategia, che si basa sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e integra Europa 2020 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del Trattato di Lisbona, chiarisce i settori per azioni congiunte tra l'Unione e gli Stati membri. Accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e formazione ma, soprattutto, salute e protezione sociale. Sono questi i punti chiave individuati a livello europeo come priorità per quegli 80 milioni di persone all'interno dell'Unione che presentano una disabilità da leggera a grave.

È bene rammentare come la protezione sociale affronti questioni sociali diffuse sofferte dalle persone con disabilità quali la disuguaglianza di reddito, il rischio di povertà e l'esclusione sociale e come la salute garantisca che le persone con disabilità possano accedere in modo equo e sostenibile ai servizi sanitari e alle relative strutture. Per questo l'articolo 1 del disegno di legge, inserendosi all'interno di

questo più ampio contesto generale di sviluppo a livello europeo, disciplina misure di assistenza, cura e protezione fondandosi sul rispetto del superiore interesse delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Quel «durante» esprime un concetto fondamentale, in quanto integra l'idea del "dopo di noi" arricchendola di contenuti e significati. Fondamentale, poi, laddove possibile, è il rispetto della volontà della persona, come richiamato nel medesimo articolo 1, ribadendo un principio che la legge pone al centro della propria struttura, ovvero il rispetto della volontà delle persone con disabilità o dei loro rappresentanti, affinché le relative decisioni vengano prese per il loro bene e con il loro supporto.

L'articolo 2, ancora, in tema di prestazioni assistenziali e assistenza sanitaria, si fonda sulla collaborazione e sulla cooperazione tra Regioni ed enti locali, per arrivare a garantire un servizio complessivo che sia uniforme ed uguale su tutto il territorio nazionale, in modo da evitare una sproporzione o differenze eccessive in diverse parti del territorio nazionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Trovo, inoltre, adeguate le finalità del fondo istituito all'articolo 3 della legge, su cui vorrei focalizzare la nostra attenzione, finalizzato al potenziamento di programmi di intervento per favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alle cure domiciliari, nel rispetto delle condizioni, anche psicologiche delle persone con grave disabilità.

Vorrei evidenziare come questo provvedimento sia atteso da tanto tempo e da moltissime famiglie. Anche io faccio il medico e raccolgo il dolore di tanti genitori di bambini disabili che diventano adulti disabili e il dolore di questi genitori che diventano anziani genitori di uomini e donne disabili. Finalmente questo disegno di legge è arrivato. Sarà incompleto e da migliorare, ma ce l'abbiamo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. È una normativa fondamentale che deve darci speranza perché non è un'elargizione, ma una risposta dovuta di una comunità civile e solidale come il nostro Paese è sempre stato. In questo Parlamento e in questo Governo l'attenzione c'è stata. Pensiamo soltanto alla legge di stabilità che ha stanziato 2 milioni di euro per le special Olympics Italia perché lo sport diventi elemento d'inclusione. Possiamo ancora citare la legge sull'autismo, la riforma del terzo settore, le misure di contrasto alla povertà, la buona scuola, con tutta l'attenzione con le figure di sostegno. Non solo gli insegnanti di sostegno, ma è il mondo della scuola che deve essere accogliente. Capisco che è sempre troppo poco, per tutto quello che serve e per un mondo che chiede ed ha tanto bisogno di attenzione.

Ma questo abbiamo cominciato a farlo, e possiamo dire con gioia che questo Parlamento, il Partito Democratico in special modo e il Governo questa battaglia la stanno portando avanti per cercare di far crescere nel nostro Paese l'inclusività, il mutuo soccorso, l'assistenza e la protezione sociale.

Signora Presidente, chiedo di allegare il testo dell'intervento affinché resti agli atti. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signora Presidente, questo disegno di legge nasce con un nome: "Dopo di noi", quasi poetico. Sembra, per un momento, che realmente ci si voglia interessare alle problematiche dei cittadini, ma è solo un titolo, e come tale rimane, poiché il cuore del problema lo si vuole risolvere allargando la forbice tra Stato e privato, tra chi potrà essere accudito e chi no.

Siamo coscienti del fatto che questo disegno di legge, l'ennesimo in questa legislatura, ha lo sgradevole olezzo di un atto scelto per alimentare clientelismo e interessi privati. È opportuno far notare che nel testo mancano i concetti base previsti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonostante essa sia stata timidamente menzionata nell'articolo 1.

Le principali istanze, ribadite anche in modo estenuante durante le audizioni e che riproponiamo, sono: la possibilità per le persone con disabilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza, e sul come, dove e con chi vivere; percorsi di transizione verso una reale

deistituzionalizzazione, con azioni di progettazione indirizzate alla persona, finalizzate ad una vita adulta, alla partecipazione, all'inclusione sociale; misure di contrasto e di prevenzione della segregazione e dell'isolamento; misure e adozioni per l'accrescimento della consapevolezza; ma tutti questi riferimenti alla Convenzione ONU in questo disegno di legge mancano.

Avremmo voluto che il disegno di legge fosse pienamente coerente con quanto previsto dalla Convenzione ONU, ma tant'è!

Un esempio: all'articolo 12 della Convenzione ONU si legge: «Uguale riconoscimento di fronte alla legge». In particolare al comma 5 si dice: «gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l'uguale diritto delle persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari».

Mentre con questo provvedimento viene data alle famiglie un'unica possibilità di assistenza per i loro figli quando essi mancheranno, ovvero vedersi costretti a lasciare la loro eredità ai figli, ma non per gestirla come essi vogliono, ma per darla ad intermediari che la useranno per creare case-famiglia o addirittura trasformare i patrimoni e le case ereditati in case-famiglie. Questo disegno di legge propone una singola direzione per tutte quelle persone che oggi vivono con le loro famiglie: vivere in strutture gestite da terzi!

Come spesso capita, fate "promozione" dei diritti e integrazione delle persone con disabilità che poi puntualmente rinnegate adottando misure legislative che si muovono in direzione opposta. È stato palese come durante le audizioni, sia alla Camera che qui al Senato sono state audite svariate associazioni che hanno posto notevoli dubbi sul pericolo del *trust*, inserito negli articoli 5 e 6 del provvedimento, con chiare motivazioni di merito: *in primis* l'assenza di apposita normativa; ma tutto è rimasto inascoltato e nel testo troviamo il *trust*, che la relatrice ha presentato e corretto con ben tre subemendamenti.

L'emendamento della relatrice è stato scritto proprio per dare legittimità all'eventuale introduzione nel nostro ordinamento di questo istituto, senza però chiedere parere di merito alle Commissioni finanze e affari costituzionali, oltre alla Commissione giustizia. Risulta quindi un vuoto normativo non di poco conto. Questo - a nostro avviso - è estremamente grave; si vuole forzare il *trust*, dandone consistenza tramite un emendamento che ne introduca l'istituto, poiché appunto, non è presente nella normativa italiana.

L'emendamento della relatrice oltre a prevedere la figura del *trust* come strumento giuridico da impiegare in favore delle persone con disabilità, introduce la figura del *trust* "auto dichiarato" ovvero il caso in cui fiduciario e fiduciante coincidono. In questo caso mancherebbe un trasferimento di beni e sussisterebbe solo un vincolo di destinazione degli stessi. In parole povere, il proprietario di uno o più beni li separa dal resto del suo patrimonio e li destina per determinati scopi. La Cassazione ha fortemente criticato questa particolare figura di *trust* auto dichiarato, che non può assolutamente qualificarsi giuridicamente come tale.

In pratica si sta definitivamente scegliendo di indirizzare le risorse per la tutela e la gestione della vita delle persone con disabilità verso l'iniziativa privata quasi come se lo Stato dovesse inesorabilmente arretrare, rinunciando al suo ruolo primario, rispetto alla tutela dei diritti inviolabili dei più deboli, lasciando che la risoluzione dei problemi di queste persone sia appannaggio di iniziative privatistiche, perseguendo gli interessi di pochi e non certo l'utilità sociale!

Leggendo il testo del disegno di legge in esame è chiaro come la gestione della vita dei disabili dovrà rimanere in mano al privato e lo Stato si limiterà ad avere un ruolo di comparsa. Si tratta di un'inaccettabile inversione dei ruoli.

In questi anni di crisi economica e di perdita continua e inesorabile di valori umani, ma soprattutto di cultura, abbiamo assistito ad una parabola discendente della qualità della vita in Italia, soprattutto per le persone più deboli. La forbice tra ricchi e poveri si è ampliata notevolmente e la sproporzione che genera questo provvedimento, anche grazie agli strumenti impiegati come il *trust* e il contratto di affidamento fiduciario, denota una visione miope e di assoluta disparità sociale. Questa politica di

trasferimento del sistema socio-sanitario dal pubblico al privato è stata fotografata dal Censis, che ha certificato come nel 2014 vi sia stato un aumento di un miliardo della spesa sanitaria privata.

Ricapitolando, la fase emendativa al Senato si è distinta dapprima per l'introduzione nel testo dell'istituto della fattispecie contrattuale atipica del contratto fiduciario, che ha fatto sorgere forti dubbi sui possibili impieghi in tale campo, dato che si tratta di un istituto giuridico che, per quanto astrattamente legittimo, nella prassi può dare origine a operazioni opache e non certo trasparenti. Sebbene sia ammissibile nel nostro ordinamento, in virtù di quanto disposto dell'articolo 1322 del codice civile, nella prassi tale figura è stata e viene talora impiegata come espediente giuridico che cela operazioni contrattuali talvolta simulate con cui dare origine a operazioni fittizie o artificiose al limite della legalità.

In ultimo, è previsto l'impiego del contratto di affidamento fiduciario, altro istituto non proveniente dal diritto positivo, ma di origine dottrinaria. Si tratta di un contratto con il quale l'affidatario fiduciario (magari una fondazione) gestirà, secondo un programma, i beni nell'interesse del beneficiario persona disabile.

Il problema non è tanto questa figura contrattuale, quanto capire perché il legislatore deve ricorrere in tale sede a tali strumenti giuridici, lasciati alla libera iniziativa privata, non codificati, per disciplinare un problema di carattere generale quale la vita e il futuro delle persone disabili. Sembra una forzatura e lo è.

Non si comprendono, poi, quali siano i reali vantaggi per una famiglia derivanti dalla stipula di polizze assicurative, come previsto dall'articolo 5, poiché il risparmio è assolutamente esiguo. Il beneficio di questa misura per le famiglie è sovrastimato in ragione della detraibilità di imposta e il vantaggio che porta è realmente modesto. Sarebbe stato più in linea con le reali esigenze adottare un sistema analogo al regime tributario previsto per le forme pensionistiche complementari, così da gettare le fondamenta per dare concreta attuazione al progetto di vita individuale in modo parallelo e complementare alle risorse messe a disposizione dallo Stato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signora Presidente, ho piacere di intervenire brevemente sul tema in discussione.

Mi meraviglia aver ascoltato alcune affermazioni, perché il nostro Paese non è certamente un fanalino di coda in tema di integrazione dell'*handicap*, essendo stati, anzi, un faro per l'Europa e per il mondo. A livello europeo e mondiale siamo un Paese modello per quanto riguarda l'integrazione del disabile e le risposte non solo al disabile, ma anche ai ragazzi con bisogni educativi speciali (BES), disturbi dell'apprendimento e disagi socio-culturali. Devo dire che siamo un esempio e un modello anche per quanto riguarda l'integrazione tra mondo della scuola, aziende sanitarie e famiglie.

Rispetto a tutto ciò, il disegno di legge in esame rappresenta un ulteriore tassello a completamento di un programma che dovrà certamente ancora andare avanti ed essere implementato e migliorato. Oggi in quest'Assemblea viene data l'attenzione che da tempo meritava un altro tema sociale cui sono legate le attese, le preoccupazioni e le speranze di milioni di famiglie del Paese. Questo è un segno distintivo di questa legislatura, che si connota per il suo portato civile.

Secondo i dati ISTAT e CENSIS, sono circa 4 milioni le persone disabili a cui va rivolta ancora maggiore attenzione. Si tratta di una fascia di popolazione a cui - è un imperativo categorico - lo Stato deve dare assolutamente risposta.

Il presente disegno di legge, più noto come legge sul "dopo di noi" contiene disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare in attuazione dei principi costituzionali stabiliti agli articoli 2 e 3 dei principi fondamentali, 30 e 32 che regolano i rapporti etico sociali, 38 in cui trovano disciplina i rapporti economici; 24 e 26 della citata Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite.

La visione stessa del "dopo di noi" restituisce sicurezza e maggiori certezze a quegli straordinari, sì, quegli straordinari genitori dei ragazzi disabili gravi; alle famiglie che rivolgono a questi ragazzi la loro intera vita, dedicandogli la massima cura nella ricerca di un futuro, perché devono poter trovare

tutte le garanzie per una vita dignitosa quando non ci saranno più i loro genitori.

Sino ad oggi questo passaggio del testimone ha visto le famiglie perlopiù sole. Oggi anche lo Stato vuole essere loro più vicino: uno Stato che ha il dovere costituzionale di assolvere a compiti genitoriali nei casi in cui i genitori ne siano impossibilitati.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

FASIOLO *(PD)*. Riconoscere con un'iniziativa legislativa la centralità di questo momento, cruciale per la vita di queste persone, è un tema fondamentale, di tutela delle persone con disabilità grave.

Signora Presidente, mi rendo conto di non riuscire a ultimare il mio intervento, quindi chiedo alla Presidenza di consegnare la restante parte dell'intervento affinché resti agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

FASIOLO *(PD)*. Un'ultima cosa, però, voglio dire.

Ho ascoltato con estremo interesse la commozione e le parole sofferte della senatrice Bignami. Vorrei davvero darle un segnale di ottimismo: questa legge sarà, anzi è un altro passo significativo verso una risposta adeguata e più completa a questo mondo silenzioso di uomini e donne. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Adda. Ne ha facoltà.

D'ADDA *(PD)*. Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi carissimi, siamo di fronte ad un disegno di legge sul quale mi soffermerò brevemente proprio per illustrarne alcuni passaggi fondamentali.

Si tratta di un provvedimento che, com'è stato detto già da molti di noi, e non soltanto dal Partito Democratico, le famiglie aspettavano da molto tempo. Lo aspettavano tante famiglie, alcune delle quali magari hanno compiuto gesti disperati, quelle migliaia di famiglie che giorno dopo giorno, con grande angoscia, ma anche con grande amore e forza, sostengono i propri figli nel momento in cui hanno una forma di disabilità che si concepisce anche nel rapporto con l'ambiente circostante.

Vedete, colleghi, in Commissione abbiamo audito molti rappresentanti di associazioni e anche dell'ISTAT, e sappiamo che non esiste neanche una definizione precisa di disabilità grave, ovvero di disabilità slegata dall'invecchiamento e dalle patologie connesse alla senilità.

Questo disegno di legge per la prima volta dà prima di tutto una cornice e poi una serie di contenuti importanti. Saranno sicuramente perfettibili, saranno soggetti al vaglio di un monitoraggio, ma certamente sono un passo che ci è stato chiesto e che noi siamo stati in grado di fare.

Ho sentito molto spesso citare la parola «*trust*» negli interventi di tanti nostri colleghi che - devo dire - alla Camera, fatta eccezione per il Movimento 5 Stelle, hanno poi condiviso la prima formulazione del testo. Quel testo poi è arrivato al Senato e diamo atto alla relatrice, che si è molto spesa (colgo l'occasione per ringraziarla), e alla Commissione lavoro di aver svolto un ruolo importante per riuscire a migliorarlo.

Hanno migliorato il testo soprattutto sotto due profili fondamentali, uno dei quali ci era richiesto proprio dalle associazioni, ovvero non limitarsi al solo *trust* come forma giuridica, perché i genitori potessero sentirsi tranquilli nel momento in cui venissero a mancare per i loro figli, ma anche durante la loro vita, nel momento in cui venissero a mancare le forze per sostenerli. Sono stati aggiunti fondi speciali e sono stati vincolati quei fondi aprendo a tutte quelle associazioni che si muovono prevalentemente nell'ambito del volontariato.

Abbiamo risposto con coerenza ad una richiesta molto precisa e molto ben definita. Voglio evidenziare un altro fatto importante: abbiamo messo l'accento su qualcosa che non è stato riportato e ripreso in questa sede, ma che credo sia fondamentale, ovvero il progetto individuale. È importante che si definisca un progetto individuale e quindi, con un *trust* o con un fondo dedicato, ci si indirizzi ad una specifica persona, con un progetto in qualche modo calibrato non solo sulle singole esigenze del momento - ciò è particolarmente importante - ma anche sull'evoluzione, non solo della malattia, ma della vita del soggetto nel corso degli anni. Ciò rimette in gioco anche la legge n. 328 del 2000 e

quell'interazione, che ci deve essere, e quella sussidiarietà tra gli enti locali e ciò che lo Stato promuove, ovvero, in questo caso, il "durante" e il "dopo di noi".

Senatrice Bignami, io direi che questo disegno di legge è fatto da cinque parole: «durante e dopo di noi». Quindi, esso rimette gli enti locali e il Governo nella condizione di dover in qualche modo riconsiderare una serie di parametri. Nel disegno di legge ci sono l'apertura alle associazione e non soltanto al *trust*, il progetto individuale e anche l'aggiornamento continuo di tale progetto: anche questo è un elemento di grande importanza.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice D'Adda.

D'ADDA *(PD)*. Mi avvio alla conclusione, signora Presidente, perché questo testo è quello che la 11a Commissione è riuscita a portare a casa, anche grazie al lavoro della relatrice. Seppur di poco, abbiamo ampliato un fondo, che comunque oggi c'è e che potrà essere in ogni caso ampliato da forze terze, dagli enti locali, dai privati e quant'altro. Dunque, stiamo cominciando a partire.

Concludo citando Goethe, che diceva una frase molto bella: «Trattate un essere umano per quello che è, e rimarrà quello che è. Trattate un essere umano per quello che può e deve essere, e diventerà quello che può e deve essere». La disabilità o la condizione funzionale differente rispetto a quella che chiamiamo "normalità" non potrà essere superata, ma potremo garantire dignità di vita a queste persone e farle diventare parte di una comunità, che sa accoglierle come un elemento di valore e di positività, e accogliendo loro, si accolgono anche le loro famiglie. Certamente questo è un primo passo e di certo è perfettibile, ma è la prima volta che si compie questo passo e ci tengo a sottolinearlo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signora Presidente, è oggi all'esame dell'Assemblea il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare». Si tratta di un intervento normativo di estrema rilevanza sociale, perché, attraverso questo testo, abbiamo l'opportunità di incidere sulle vite di una categoria di cittadini, che da tempo necessita di maggiore attenzione e tutela. Il nostro non è un Paese in cui la vita sorride sempre, nemmeno per un cittadino giovane e in salute, ma è un Paese in cui, spesso, le categorie deboli, svantaggiate, impedite, sono abbandonate a se stesse, in una logica quasi darwiniana di selezione della specie: solo chi è abbastanza forte e fortunato sopravvive. Il nostro è un Paese in cui le prestazioni assistenziali sono spesso insufficienti, inopportune, parziali, con quadri clinici e sociali che spesso risentono delle tortuose articolazioni dell'elefantiasi burocratica, diventando così scenari apocalittici. Sì, abbiamo l'apocalisse a pochi passi da casa, nel vicinato, sul nostro pianerottolo.

I sindaci, gli assessori al *welfare*, i servizi sociali dei Comuni (e vi parla chi per ben dieci anni ha svolto il ruolo di capo dell'amministrazione municipale di una cittadina del Sud, Noci, in provincia di Bari) si ritrovano soli, in prima linea e diventa tutto difficile da gestire. Mettiamoci, quindi, nei panni di chi non può contare sulla benedizione di una salute intatta.

Nel 2015 l'età media in Italia si è ridimensionata notevolmente. Non cresce più. Una inaspettata inversione di tendenza, una battuta d'arresto premonitrice. Ciò è conseguenza delle politiche di *welfare* funestate dalla crisi, da manovre governative di risparmio lineare e non qualitativo.

Questa finalmente è il primo disegno di legge importante sulla disabilità dal 2009, quando la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità venne ratificata. Con questo provvedimento, forse, stiamo andando nella direzione giusta, forse riusciremo a introdurre un cambiamento, un segno e un sogno di civiltà per migliaia di persone, uomini e donne.

Il testo trasmessoci dalla Camera è stato notevolmente modificato e, come era intenzione, migliorato. Checché se ne dica del bicameralismo, le duplici letture consentono oggi di migliorare un testo di legge. Domani, con la pasticciata riforma costituzionale, ciò non sarà consentito. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Quindi, allorché le responsabilità piene pervadono l'azione legislativa, Camera e Senato mirano alla qualità, inseguendo il bene comune.

Uno degli aspetti più "caldi" della disciplina è costituito dal *trust* e proprio su questo punto vorrei soffermarmi, perché quando parliamo di *trust* per il "dopo di noi" intendiamo un vero e proprio programma di vita.

Pensiamo alle situazioni dei genitori che vogliono assicurare ai propri figli, bisognosi di particolare assistenza, un futuro il più possibile simile al presente; la maggiore diffusione dello strumento del *trust* è le cornice giuridica entro la quale i genitori rappresentano quel che dovrà avvenire da quando essi non saranno più direttamente responsabili. Ambizione legittima, genitorialità consapevole.

Il *trust* è un istituto mediante il quale un soggetto disponente trasferisce la titolarità di beni a un altro soggetto di sua fiducia, ovvero il *trustee*. Quest'ultimo dovrà amministrare i beni a vantaggio di un beneficiario o per realizzare uno specifico scopo, attenendosi alle indicazioni e al programma che il disponente stabilisce nell'atto istitutivo. Leggiamo in antiche carte notarili, che, in passato, tale disposizione veniva nominata "beneficio" e consisteva quasi in un legato. Ad esempio, ma solo per avere un'idea di quanto vado affermando, nella storia ecclesiastica delle nostre comunità di provincia, il beneficio consisteva nel godimento di sante messe di suffragio al decesso del munifico benefattore.

Oggi il *trust* costituisce uno strumento flessibile, costruito su misura in base agli scopi e ai soggetti coinvolti, e per questo si inserisce nel quadro delle misure utili ad accompagnare e a proteggere le persone con disabilità nella vita quotidiana. Queste misure, a cui il *trust* può costituire non solo un'alternativa ma un aiuto complementare, sono l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno.

Dobbiamo tenere presente che il *trust* è un istituto di origine anglosassone, la cui legittimazione, nel nostro Paese deriva dalla ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai *trust* e al loro riconoscimento, avvenuta con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

Con il recepimento l'Italia si impegnò a riconoscere gli effetti dei *trust* che posseggono le caratteristiche di cui all'articolo 2 della stessa Convenzione, senza però avere una disciplina interna generale della materia. Ciò ha portato allo svilupparsi di orientamenti contrastanti in dottrina, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione del *trust* interno, cioè quello in cui l'unico elemento d'internazionalità della fattispecie è rappresentato dalla legge regolatrice.

Nemmeno l'introduzione dell'articolo 2645-*ter* del codice civile, che all'inizio venne salutata come la «risposta» dell'ordinamento italiano al *trust* di origine anglosassone, colmò tale lacuna. Tanto è vero che poco dopo l'entrata in vigore della norma la giurisprudenza si pronunciò nel senso che questa non avrebbe introdotto nel nostro ordinamento un nuovo tipo di negozio di destinazione, ma soltanto «un particolare tipo di effetto negoziale, quello di destinazione, accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico».

Per questi motivi il "dopo di noi" dal punto di vista del *trust* è un provvedimento assolutamente innovativo, poiché costituisce a tutti gli effetti l'inedita occasione in cui viene introdotta nel nostro ordinamento una disciplina del *trust*, sebbene con fini assistenziali e sottoposto ad una serie di condizioni che ne tutelano la legittima applicazione. *(Applausi dei senatori Bignami e Perrone)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, stiamo parlando di un argomento importante e mi dispiace di vedere l'Aula semivuota, soprattutto dopo alcuni interventi di colleghi che hanno seguito attivamente, che hanno vissuto sulle proprie spalle l'esperienza di una famiglia con un figlio disabile.

So anche, e penso di condividere il pensiero della collega Bignami, che forse è una disgrazia, ma è anche un'opportunità e un evento che sa far crescere le famiglie; chi ha infatti una realtà come questa, ha la possibilità di affrontare sicuramente un'esperienza difficile e dura, ma estremamente accrescitiva. È da queste famiglie che noi dobbiamo trarre esempio e ispirazione anche nel momento in cui andiamo a varare questi provvedimenti.

È una legge in realtà attesa da tempo. Sono provvedimenti normativi dei quali è richiesta l'emanazione e che si dovevano fare prima; prima e forse anche meglio. Ci sono già delle iniziative a livello

territoriale per cercare di dare una risposta alle famiglie. Ci sono delle iniziative che però sono state lasciate quasi da sole. Nel territorio dal quale provengo, Vicenza, in particolare proprio dalla valle in cui vivo, sono partiti con un progetto pilota per cercare di creare una struttura abitativa, che dia la possibilità non solo di fornire un'assistenza a domicilio, ma anche una forma di ospitalità all'interno. Si tratta di strutture, di fondazioni, che alla fine coinvolgono vari enti, persone e soggetti per cercare di rendere realizzabile un progetto che può sembrare ambizioso e grande anche sotto il profilo squisitamente economico, ma che diventa assolutamente necessario.

Certo è che a fronte di tutta questa attesa ci troviamo una norma che probabilmente non sa dare una risposta all'angoscia di queste famiglie, dei genitori, di chi accudisce una persona disabile in merito a quello che sarà il futuro, che non è solo il futuro della malattia e dell'esito, ma il futuro di quello che può accadere dopo che viene a mancare il sostegno alla persona disabile. È questo il problema; c'è una difficoltà che si unisce all'angoscia e alla preoccupazione per il futuro. Una difficoltà nel crescere e curare un figlio, un familiare che è affetto da questa disabilità, pur ricordando quello che abbiamo detto circa la grande forza, l'enorme forza che viene data, probabilmente dal Cielo, a queste famiglie per riuscire a superare certe situazioni.

Noi parliamo del "dopo di noi"; prima del noi c'è la famiglia, "dopo di noi" devono esserci anche le istituzioni. È questa una grave mancanza e una grave difficoltà in cui si trova la nostra società.

Per dare effettivamente un supporto serio a questa norma e a tutte le previsioni che vogliamo inventare sui *trust* o sulle donazioni, quello che dobbiamo ricordare è che occorre una valorizzazione della famiglia, perché è quest'ultima che deve essere aiutata. E ciò deve essere fatto con degli interventi mirati, che purtroppo sono venuti a mancare negli ultimi anni, perché le politiche della famiglia non esistono, le politiche a supporto della famiglia mancano. Siamo arrivati addirittura a dei provvedimenti che hanno messo in discussione la famiglia in sé. Ricordate l'ampio dibattito che abbiamo avuto proprio sul tema delle unioni civili? A prescindere dall'opinione su quel provvedimento, quanto meno si è parlato di famiglia, per una volta. In qualche termine, si sono aperti dei salotti e dei confronti, dove si è detto che cos'è la famiglia. Poi ci si è limitati a quel dibattito.

Ma la famiglia ormai è lasciata a sé. Anche per quanto riguarda la famosa e tanto richiamata legge n. 104, l'importante è dare un'effettiva concretezza a quella norma *(Applausi della senatrice Bignami)* perché, se non c'è un effettivo supporto, anche economico, a queste famiglie, non si riesce a supportare questo tipo di episodi. Possiamo parlare mille volte del "dopo di noi", possiamo dire mille volte che ci devono essere delle strutture; però alla fine la famiglia è lasciata fuori. È ovvio quello che si vuole credere e pensare, ma la prioritaria strategia che si dovrebbe seguire è quella che dovrebbe permettere il mantenimento delle persone disabili nel nucleo della famiglia. Il problema è poi quando viene a mancare la famiglia.

Senza voler essere nostalgici dei tempi perduti, quasi fossero migliori, dobbiamo osservare che oggi la famiglia è diversa ed è strutturata in maniera quasi mononucleare. Ormai ci si trova con una famiglia composta dal papà, dalla mamma e dai figli, mentre un tempo esistevano delle strutture sociali diverse, dove la famiglia era ampliata e il figlio non era solo figlio di suo padre e di sua madre, ma aveva gli zii, i nonni, i cugini. Si viveva anche in un contesto abitativo diverso, dove esistevano ancora le contrade; nelle mie zone ce ne sono molte, come in molta parte dell'Italia. Si viveva in nuclei sociali diversi, per cui il figlio, il bambino che nasceva, era quasi il bambino di tutti; e il vecchio era il nonno di tutti. Non c'era il problema di lasciare una casa sola e spoglia, non sapendo chi potesse accudire la persona anziana, disabile, malata oppure il bambino. C'era una struttura, c'era una vera collettività. Oggi invece ci troviamo con famiglie estremamente sole, dove in realtà forse il senso della famiglia viene anche a mancare, perché non c'è nemmeno più il tempo di stare assieme, perché ormai si lavora tutti: lavora il padre e lavora la madre, si lavora fino ad età avanzate, si continua a lavorare e non c'è più il tempo di stare a casa per accudire e per far crescere i figli, per seguire gli anziani e per seguire, accudire e curare anche i disabili.

Quindi in questo sistema di famiglia, finché non affrontiamo il problema della famiglia, è difficile che possiamo parlare anche del problema del "dopo di noi". Il problema del "dopo di noi" è complesso, ma

sicuramente quanto meno un tassello lo si comincia a mettere; si deve comunque cercare di affrontarlo raccogliendo e condividendo gli spunti che sono stati dati in quest'Aula da molti colleghi, che si sono interessati direttamente alla problematica. Per cui auspichiamo e invitiamo il Governo e la maggioranza a valutare, anche in sede emendativa, le proposte che verranno presentate ed illustrate, che sicuramente potrebbero dare un senso e una concretezza migliore ad una legge che - come abbiamo detto - è attesa da tempo, ma che non si vuole sia soltanto la solita scatola vuota in una politica fatta ormai solo di proclami e di *slide*.

Dobbiamo dare degli interventi normativi seri, che non siano solo dei belletti, ma che devono essere estremamente incisivi per dare effettivamente un supporto alla nostra società, a queste problematiche e a queste situazioni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bignami, De Pin e Liuzzi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, la cosiddetta legge sul "dopo di noi" trasforma il lavoro di cura nei confronti dei cittadini disabili, che oggi in Italia, come è stato ricordato, è fornito per il 68,2 per cento da genitori e, quando loro non ci sono più, da sorelle, fratelli e altri familiari. Il prendersi cura è un concetto a noi molto caro, che va oltre e comprende quello essenziale e irrinunciabile di assistenza.

La legge sul "dopo di noi" vuole prendersi cura dei cittadini con disabilità, immaginando un percorso che prepara questo "dopo", una serie di servizi che si dovrebbero integrare progressivamente nel contesto familiare, in maniera da poter affrontare al meglio i cambiamenti definitivi che si impongono quanto un genitore o un altro familiare, che fino a quel momento avevano assicurato la cura, vengono meno.

Quando si parla di disabilità non si parla un fenomeno marginale, non è così. Questa misura interessa il 15 per cento delle famiglie italiane. Sono disabili circa 3 milioni di cittadine e di cittadini, circa il 5 per cento della popolazione, un numero che supera quello degli abitanti di una città come Roma. Siamo consapevoli che per chi è disabile il sostegno familiare rappresenta da sempre la più efficace e completa delle soluzioni ai bisogni assistenziali e ai problemi dell'integrazione sociale; tuttavia, se più dei due terzi dell'assistenza ricevuta dai disabili è fornita da parenti più o meno stretti, che dedicano il loro tempo, le loro energie e le loro risorse alla cura del congiunto non autosufficiente, questo è purtroppo dovuto anche alla solitudine di fronte all'handicap con la quale ancora fanno i conti troppe famiglie. Come abbiamo sentito da alcuni colleghi (ho anche avuto modo di incontrare alcuni rappresentanti di queste associazioni), il tema della solitudine e dell'assenza dello Stato - cui spesso esso si lega - fa male, brucia, anche considerando che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione di tutti i cittadini e creare le condizioni per un diritto di cittadinanza per tutti.

Il disegno di legge in esame cerca di capovolgere questo paradigma ma mi consenta di dire, signora Presidente, lo fa con luci e ombre. Vorrei iniziare con alcune note positive. Il suo impianto è positivo nella misura in cui punta a mettere al centro la costruzione dell'autonomia di chi è disabile come prima risposta alla preoccupazione del "dopo", costruendo un'alleanza preziosa tra relazione degli affetti e relazione professionale di cura.

Finalmente si parla di disabilità e lo di fa attenzionando anche chi si prende cura dei disabili: è infatti la famiglia il vero oggetto della legge, o almeno lo dovrebbe essere. È anche necessario immedesimarsi nella frustrazione del figlio disabile che percepisce tutto il peso dei genitori preoccupati di cosa succederà quando loro non ci saranno più. Il disegno di legge introduce quindi un percorso strutturato che inizia nel "durante noi", ma poi continua con la necessaria gradualità finalizzata a garantire una esistenza adulta (adultità) dei figli disabili. Il provvedimento, da un lato, disciplina quindi ciò che succederà dopo la morte dei genitori, dall'altro contemporaneamente costruisce un percorso di adultità dei figli disabili. Per questo anche ci è sembrato innovativo che il dibattito sia avvenuto in Commissione lavoro e previdenza sociale e non in Commissione sanità. Come ha anche sottolineato il Presidente della Repubblica in un recente intervento, non di assistenza si tratta, ma di cittadinanza, da costruire con la collaborazione di tutti.

Vorrei ora passere alle ombre del disegno di legge in esame perché, come è stato già sottolineato da altri colleghi, si tratta più di sottolineare cosa manca piuttosto che cosa effettivamente c'è. Chiaramente una delle perplessità che questo testo ha suscitato in tante associazioni di famiglie di disabili e di genitori è l'assenza dello Stato. Naturalmente tutto il discorso sui livelli essenziali delle prestazioni va benissimo, perché vanno garantiti a tutti; tuttavia, quando si parla di attuazione del disegno di legge in discussione non dobbiamo dimenticare che esso è già un'attuazione della legge n. 328 del 2000. Già a quel tempo, infatti, in particolare l'articolo 22, comma 2, di quella legge, nella definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individuava gli interventi che costituivano i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi: mi riferisco, ad esempio, alla realizzazione di comunità alloggio o alla permanenza delle persone disabili a domicilio o presso famiglie, strutture comunitarie o di accoglienza di tipo familiare.

Signora Presidente, mi chiedo e chiedo ai colleghi se è stato fatto un esercizio di rassegna nel cercare di capire cosa in questi sedici anni non ha funzionato e quali sono le radici profonde delle sensazioni di isolamento che le persone e le famiglie con cittadini disabili hanno percepito e stanno percependo. Dobbiamo anche interrogarci se la legge effettivamente risponda a queste necessità. Va bene il *trust* per semplificare le procedure a chi ha la possibilità di impiegare i propri beni nel percorso "dopo di noi". Vanno bene anche gli sgravi ai premi dell'assicurazione, ma chiediamoci se queste misure coinvolgono tutti i cittadini, se queste misure creano cittadinanza. Credo che, da questo punto di vista, la legge non realizzi appieno i loro stessi obiettivi. Possiamo modificarla nel passaggio al Senato in alcune linee fondamentali. Va bene la creazione del fondo con questi 90 milioni, ma siamo sicuri che il fondo raggiunga anche le persone più bisognose? Perché non prevedere tra i requisiti di accesso al fondo delle gradazioni basate sull'ISEE per assicurare quel diritto di cittadinanza anche a chi non ha dei beni da impiegare in un *trust*?

Un altro aspetto interessante è quello di rimarcare la permanenza presso la propria abitazione, quando questo è possibile. Bisognerebbe indicare tra gli interventi finanziabili da questo fondo anche quelli finalizzati a mantenere la proprio abitazione o un'abitazione che sia familiare per il cittadino cui gli interventi sono dedicati.

Signora Presidente, un aspetto molto interessante lo si ritrova nell'articolo 8, laddove si discute della relazione alle Camere. È giustissima una relazione alle Camere in modo che il Parlamento possa avviare un'azione di monitoraggio e suggerire attività correttive ma, così com'è scritto questo articolo, sembra che il *focus* sia soltanto sull'aspetto economico. Si dice, ad esempio, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9 (quindi risorse economiche). Ci si affretta anche a dire, sempre nell'articolo 8, che la relazione illustra l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni. Francamente trovo estremamente riduttivo che il dibattito sul monitoraggio debba avvenire sulle minori entrate. Mi sembra veramente poco edificante. Vorrei che, invece, questa relazione alle Camere - in tal senso vanno alcuni emendamenti sia miei che di altri colleghi - sia effettivamente un'occasione per fare un punto della situazione su cosa non è stato fatto e non su cosa è stato fatto sulla base di questa legge - che mi sta anche bene - e se ci sono ancora dei cittadini che sono esclusi da quei percorsi sociali che lo Stato deve mettere in campo per garantirne il diritto alla cittadinanza.

Credo che noi abbiamo la possibilità, nel corso del dibattito in questa Aula su questo provvedimento, di rafforzarlo, non per negare quello che c'è, che potrebbe andare bene, ma per fare in modo che il percorso "dopo di noi" diventi un percorso di cittadinanza garantito a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro condizione iniziale. Se noi riusciremo a fare questo, riusciremo a fare di questo provvedimento davvero una buona legge. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

RUTA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA *(PD)*. Signora Presidente, intervengo molto brevemente.

C'è una questione che ho sollevato con un'apposita interrogazione alla Presidenza del Consiglio e al Ministro dello sviluppo economico. Sono qui a sollecitare la risposta a quella interrogazione.

PRESIDENTE. Invito dunque il sottosegretario Pizzetti a prendere posto nei banchi del Governo in modo da ascoltare la sollecitazione a questa interrogazione.

RUTA *(PD)*. L'interrogazione 3-02831 riguarda Poste italiane e la sollecito per una ragione molto semplice. Ormai è già in vigore e si sta applicando, da parte di Poste italiane, la modalità di notifica a giorni alterni (un giorno sì ed uno no) della posta ad alcuni cittadini italiani a differenza di altri: lo dico perché nelle zone marginali del Paese è già in funzione questa modalità.

L'interrogazione presentata ha esattamente l'obiettivo di sapere se l'universalità del sistema che Poste italiane deve garantire possa conoscere cittadini di serie A e cittadini di serie B, e se sia immaginabile, visto il tipo di concessione che hanno le Poste italiane, un trattamento diversificato a seconda di dove abiti il cittadino, di dove risiede: se vive in una zona marginale (cioè se non è vicino ad un ufficio postale), riceverà la posta a giorni alterni; se vive in un centro urbano, invece, riceverà la posta tutti i giorni.

Siccome questo provvedimento è già in vigore, si chiede al Governo di rispondere all'atto sindacale da me presentato e di farlo in tempi immediati, celerissimi, perché evidentemente tramite questo atto avremo la risposta del Governo su una questione che non è solo di principio (è "anche" di principio, perché riguarda il trattamento uguale di tutti i cittadini), ma risponde alla domanda se la concessionaria Poste italiane possa sviluppare un'ipotesi in cui il trattamento è diversificato a seconda della residenza dei cittadini stessi.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,58)*.

Allegato B

Integrazione all'intervento della senatrice Padua nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2232 e 292

Soluzioni alloggiative di tipo familiare, *co-housing* e mutuo rappresentano, in tale contesto, altre finalità essenziali per l'attuazione degli obiettivi proposti dalla legge.

L'articolo 6, poi, disciplina esenzioni ed agevolazioni tributarie per alcuni negozi giuridici, se destinati in favore di disabili gravi, tra cui la costituzione di *trusts*, mentre il 7 e l'8, in tema di campagne informative e relazione al Parlamento, prevedono misure e forme di sostegno volte all'assicurazione di alcune priorità: l'avvio di campagne di informazione per diffondere tra la popolazione la conoscenza delle nuove norme per il sostegno ai disabili gravi privi del sostegno familiare; un'adeguata sensibilizzazione dell'opinione pubblica in favore dell'inclusione sociale; il monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni.

In ultimo vorrei evidenziare come questa legge davvero tanto atteso da tanto tempo e da moltissime famiglie si inserisca, in questa legislatura, all'interno di un processo di riforma complessivo e innovativo in tema di accesso ai diritti. La riforma del III settore, la legge sull'autismo, le .misure di contrasto alla povertà sono solo alcuni tra i punti chiave sui quali l'impegno del Partito Democratico si

è declinato assumendo forma e sostanza specifiche, assistenza, mutuo soccorso e protezione sociale.

Integrazione all'intervento della senatrice Fasiolo nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2232 e 292

Riconoscere, con un'iniziativa legislativa, la centralità di questo momento cruciale per la vita di molte persone, fa uscire il tema da una dimensione esclusivamente privata per farlo diventare tema sociale aperto, di cui la collettività si assume l'onere, a partire - creando un capitolo di bilancio appositamente dedicato - dall'allocazione delle risorse economiche (articolo 9) pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, a cui si aggiunge (articolo 5) l'aumento a 750 euro dell'importo massimo detraibile per le spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave; a ciò si affianca la precisa volontà di individuare percorsi inclusivi che rispettino, ove possibile, la volontà delle persone con disabilità, nonché dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

L'obiettivo centrale della legge è realizzare, anche attraverso l'istituzione e la puntuale disciplina del *trust* (articolo 6), ovvero del contratto di affidamento fiduciario, una progressiva presa in carico del figlio disabile grave già durante l'esistenza in vita dei genitori con lo scopo evidente di evitare distacchi repentini e traumatici per accoglierlo in ambienti quanto più vicini alla dimensione dell'intimità della propria casa, definendo in maniera univoca e preventiva le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione.

Questa legge è, dunque, un passo importante e costituisce un primo robusto impianto per la realizzazione di adeguate e innovative risposte nel quadro di un concreto progetto globale di vita della persona disabile, partendo dal "Durante noi" per arrivare al "Dopo noi", e preparando la persona a percorsi di vita che tendano alla massima autonomia, compatibili con il grado di disabilità. Se anche le Regioni e gli enti locali faranno bene la loro parte, vi sarà finalmente per le persone con disabilità la possibilità di vivere in soluzioni abitative a dimensione di famiglia a partire dalla propria casa di abitazione e, per quelle che attualmente vivono in situazioni istituzionalizzate, di poter, finalmente, trovare risposte adeguate al livello di emancipazione che hanno saputo conquistarsi passo dopo passo con immensa fatica e infinita resistenza.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Augello, Bubbico, Cantini, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Donno, Fazzone, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Lezzi, Lo Giudice, Marino Luigi, Minniti, Monti, Mussini, Nencini, Nugnes, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Scavone, Stucchi, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Candiani, Cardinali, Chiti e Floris, per attività della 14ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Augello ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà e di aderire al Gruppo parlamentare Conservatori e Riformisti.

Il Presidente del Gruppo Conservatori e Riformisti ha accettato tale adesione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Fasiolo Laura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi approvata dall'Assemblea plenaria dell'Organizzazione Marittima Internazionale a Londra il 13 febbraio 2004, e delega al Governo per la sua attuazione (2408) (presentato in data 4/5/2016).

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00293 (testo 2), del senatore Cappelletti ed altri, pubblicata il 23 luglio 2014, deve

intendersi riformulata come segue:

CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI, PEPE, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, GAMBARO, MUSSINI, PALERMO, PETRAGLIA, SCILIPOTI, URAS, ZIN - Il Senato,

premesso che:

le risultanze delle recenti inchieste della magistratura hanno evidenziato diffuse, pluriennali e capillari illegalità nel sistema degli appalti pubblici relativo al sistema delle dighe mobili del modulo sperimentale elettromeccanico (Mose) di Venezia. La complessità tecnico-scientifica dell'intervento, la valenza ambientale degli obiettivi asseritamente perseguiti dall'opera strategica di interesse nazionale per la salvaguardia lagunare, l'ingentissima e crescente quantità di denaro pubblico profusa nel corso dei decenni per i lavori connessi e il coinvolgimento degli stessi livelli di controllo nelle illegalità riscontrate dalla magistratura rendono ancor più evidente la valenza negativa del pervasivo sistema di corruzione che la Procura della Repubblica di Venezia ha portato alla luce e tuttora in via di disvelamento, nell'ambito del quale sono risultate indagate o sottoposte a misure cautelari personali decine di amministratori pubblici, funzionari, uomini politici ed imprenditori, a marcare l'inusitata trasversalità e ampiezza del consolidato sistema corruttivo formatosi intorno alle "grandi opere" come il Mose;

sin dall'istituzione, nel 1984, del comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di questi interventi (il «comitatone»), la progettazione e l'esecuzione delle opere venne affidata ad un unico soggetto, il consorzio "Venezia nuova", ma soltanto nel 1992, in seguito all'approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Mose venne sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale che diede, peraltro, esito negativo, come si rileva dallo specifico decreto del Ministero dell'ambiente del 24 dicembre 1988 con cui si esprimeva "giudizio di compatibilità ambientale negativo". A questo non è mai seguito un altro decreto conseguente ad una nuova e ulteriore valutazione favorevole dell'opera, come confermato recentemente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in risposta all'atto di sindacato ispettivo della Camera 3-00876 durante la seduta dell'11 giugno 2014. Nel 2002 venne presentato il progetto definitivo, mentre solo nell'aprile 2003 se ne avviò la realizzazione. Sono quindi stati registrati ritardi e aumenti considerevoli nelle spese, tanto che il Mose rientra tra le più costose opere pubbliche mai commissionate in Italia, il cui onere viene sostenuto pressoché interamente dallo Stato. Il progetto è stato puntualmente ed analiticamente criticato da associazioni ambientaliste e comitati di cittadini, per l'impatto ambientale, l'inutilità ed inefficacia e per gli eccessivi costi di realizzazione. Attualmente l'opera non risulta ultimata, dal momento che si ipotizza di procedere all'installazione delle paratoie mobili nel 2016;

il consorzio Venezia nuova, concessionario per conto del Magistrato alle acque di Venezia dei lavori per la progettazione e la realizzazione del sistema Mose rappresenta il soggetto attuatore che, sulla base di un contratto di programma pluriennale, stipula gli atti necessari alla realizzazione dei singoli interventi, tra i quali si inseriscono le destinazioni dei finanziamenti istruiti dalla struttura tecnica di missione, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 443 del 2001 (la "legge obiettivo") approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

particolarmente inquietante è il lievitare dei costi dell'opera. Il totale delle assegnazioni finanziarie destinate al complesso degli interventi riguardanti il sistema è di poco inferiore a 5 miliardi di euro, gestiti in base al contratto stipulato nel 2005 tra il Magistrato alle acque di Venezia del Ministero delle infrastrutture e l'ente attuatore consorzio Venezia nuova. Il valore complessivo del Mose ammonta a

quasi 5 miliardi e mezzo di euro, la gran parte dei quali riferita ai lavori, mentre mezzo miliardo di euro è ascrivibile alle piattaforme informatiche per la gestione delle informazioni connesse all'idrografia della laguna ed alla manutenzione fisica del sistema, nonché agli interventi previsti nel piano delle misure di compensazione, conservazione, riqualificazione ambientale e monitoraggi imposte dalla Commissione europea. Circa 560 milioni di euro risultano essere oggetto di approfondimento ai fini dell'assegnazione. Tali risorse derivano solo in minima parte da un'originaria assegnazione derivante dal complesso normativo che costituisce la legge speciale per Venezia, essendo state integrate ripetutamente mediante il ricorso alle leggi finanziarie annuali e con le relative deliberazioni del CIPE. Dei quasi 5 miliardi, 600 milioni di stanziamento sono stati oggetto di revoca nell'ambito delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica ma la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha autorizzato la spesa complessiva di oltre 400 milioni di euro per il periodo 2014-2017 per la prosecuzione immediata dei lavori (comma 71 dell'art. 1);

gravemente carente si è dimostrato il sistema di vigilanza e controllo esercitato dalle amministrazioni pubbliche, comprese le strutture ministeriali, tra le quali il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere e il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) presso il Ministero dell'interno. Tale sistema, che pure prevede un'articolata filiera di comunicazioni per il monitoraggio degli interventi, la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, un sistema informatico di vigilanza relativo ai dati di tutti i contratti e subcontratti della filiera delle lavorazioni, un sistema di interconnessione dei dati da parte delle amministrazioni interessate, nonché una banca dati delle informazioni interdittive previste dal codice antimafia (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011), unitamente alla possibilità di effettuare sopralluoghi tecnico amministrativi presso i cantieri, non ha impedito il verificarsi di irregolarità che, a parte le eventuali responsabilità penali personali dei soggetti coinvolti, disvela in tutta la sua gravità le criticità della legislazione vigente in materia di grandi opere strategiche, introdotta con l'esplicito fine di derogare alla normativa ordinaria e ai relativi sistemi di controllo;

lo stesso atto contrattuale fra lo Stato (Magistrato alle acque) ed ente attuatore, che stabilisce costi e tempi per la realizzazione delle opere, si è rivelato palesemente inidoneo a prevenire e svelare per tempo, bloccandole alle origini, le sistematiche interposizioni corruttive che nel corso dei decenni hanno accompagnato lo sviluppo del Mose, in spregio del superiore obiettivo di salvaguardia dell'intera laguna di Venezia e con gravissimo danno per la stessa immagine internazionale dell'Italia. Solo a seguito dell'inchiesta si è prospettata la necessità di un intervento straordinario di controllo avente ad oggetto la coerenza fra spese e lavori eseguiti. Tale tardiva iniziativa è peraltro ben lungi dall'essere concretamente e speditamente portata a termine, con l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti nei confronti dell'ampia rete di persone dedite alla distrazione di risorse pubbliche mediante corruzione, concussione, riciclaggio, costituzione di fondi neri e distorsioni del sistema di appalti relativi al Mose;

l'estrema gravità delle condotte emerse è sancita dai nomi delle persone a vario titolo coinvolte nell'inchiesta, tra le quali spiccano, proprio per le funzioni ricoperte, il sindaco di Venezia, l'ex presidente della Regione Veneto, l'ex segretario del CIPE nonché stretto collaboratore di un ex Ministro dell'economia e delle finanze, 2 esponenti del Magistrato alle acque di Venezia, un magistrato della Corte dei conti, un ex generale della Guardia di finanza, un assessore regionale ed una parlamentare europea uscente. Nel 2009 fu ipotizzata, a carico di una delle aziende impegnate nei lavori di costruzione delle barriere, l'accusa di avere emesso fatture false o gonfiate per costituire fondi esteri da utilizzare a fini corruttivi, e già nel 2013 si verificarono diversi arresti che coinvolsero, tra gli altri, il presidente del consorzio Venezia nuova e collaboratori di esponenti politici locali e nazionali. Nonostante ciò ed a dispetto delle numerose denunce e degli allarmi intervenuti nel corso degli anni, nonché degli atti di sindacato ispettivo depositati in Parlamento, nessuna iniziativa di rilievo risulta essere stata assunta per bloccare l'operato del sistema corruttivo, fino all'ultima ondata di arresti del giugno 2014. Il consolidamento del sistema criminoso sarebbe testimoniato anche dal fatto che l'erogazione illecita di denaro per alcuni personaggi coinvolti prescindesse dal singolo atto per

configurarsi quale sorta di rendita di posizione connessa alla carica ricoperta in funzione della realizzazione dell'opera strategica nel suo complesso. La vicenda giudiziaria del Mose è arrivata a poche settimane di distanza da quella su Expo 2015, altra opera strategica di rilevantissimo importo finanziario, che ha coinvolto funzionari, esponenti politici, vertici di enti pubblici e aziende private;
sempre nel 2009 numerose associazioni avevano presentato alla Corte dei conti e al Ministero delle infrastrutture una segnalazione-esposto che si riferiva ad uno studio eseguito da una società di consulenza tra le più qualificate ed autorevoli a livello mondiale per la modulazione numerica di sistemi marini complessi che interagiscono tra loro in modo ondoso la quale, su incarico ricevuto dal Comune di Venezia nel 2008, dimostrava che le paratoie di sollevamento del Mose presentano fenomeni di risonanza ovvero sono dinamicamente instabili. Conclusioni peraltro ribadite a seguito di dubbi avanzati dal Comitato tecnico di magistratura dello stesso Magistrato alle acque di Venezia. Le associazioni citate hanno evidenziato come sia costantemente prevalsa la volontà di proseguire in un'opera la cui funzionalità è stata più volte messa in discussione da autorevoli considerazioni tecnico-scientifiche in mancanza di adeguato dibattito sulle possibili alternative, evidenziando i profili di responsabilità per danno erariale assumibili nei confronti dei responsabili politici ed amministrativi dell'*iter* sin qui seguito;
considerato che nella prosecuzione del progetto Mose manca ogni dimostrazione scientifica volta a superare i comportamenti di instabilità dinamica delle paratoie alla bocca di Malamocco, denunciati dal Comune di Venezia con lo studio delle società "Principia" ancora nel 2009, e che sono state rese pubbliche le progettazioni esecutive degli interventi alle bocche di Lido e Chioggia, nei cui elaborati non ci sono evidenze che possano garantire che le opere sperimentali, assunte alla base del dimensionamento, dimostrino il reale funzionamento delle paratoie;
se i soggetti preposti ai controlli e alla vigilanza dell'opera, gli organismi tecnici e gli apparati amministrativi pubblici competenti avessero prestato attenzione alle petizioni e alle documentate denunce venute dai cittadini e dalle associazioni nonché da numerosi esponenti indipendenti del mondo scientifico e professionale, l'*iter* dell'opera sarebbe stato ben diverso e minore spazio avrebbero trovato, conseguentemente, le consorterie politico-affaristiche che gravitano, in ragione delle enorme risorse mobilitate, intorno al sistema derogatorio e alla legislazione speciale delle "grandi opere". È pertanto necessaria una netta inversione di tendenza rispetto alla linea sin qui seguita dalle istituzioni, per restituire credibilità e autorevolezza all'azione pubblica ed arginare il dilagare dei fenomeni corruttivi,
impegna il Governo:
1) a provvedere, con riferimento al Mose, alla cancellazione dell'originaria concessione e risoluzione di ogni ulteriore contratto successivo stipulato con il consorzio Venezia nuova;
2) ad attivarsi al fine di bandire una gara internazionale per l'espletamento del servizio di manutenzione, inclusa la progettazione e la realizzazione degli appositi impianti;
3) a procedere all'immediata verifica tecnico-scientifica e contabile del progetto Mose da parte di un organismo indipendente e qualificato composto anche da esperti nel campo della progettazione e modellazione di sistemi marini complessi, con riferimento sia all'effettiva utilità ed efficacia dell'opera che alla congruità dei costi della stessa, valutando altresì la possibilità di approntare le varianti in corso d'opera ancora realizzabili al fine di ridurre l'impatto ambientale e i costi di realizzazione;
4) a disporre, specificatamente, una verifica tecnico-scientifica al fine di conoscere se il progetto esecutivo abbia confermato i dimensionamenti del progetto definitivo, oppure se ci siano state modifiche e di quale entità. Nonché a verificare le prove su modello, utilizzate per la progettazione delle paratoie delle tre bocche di porto e a verificare come sia stato valutato il cosiddetto effetto "scala";
5) ad adottare misure immediate di penalizzazione delle imprese coinvolte nel sistema corruttivo intorno al progetto Mose e nelle analoghe situazioni che dovessero emergere in relazione ad altre opere strategiche finanziate dallo Stato, valutando le opportune modalità di revoca di ogni autorizzazione, concessione, contratto, affidamento di lavori e sospendendo conseguentemente le procedure

attualmente in corso ai fini del relativo approfondimento, tenuto conto del fatto che il contenzioso derivante da tale iniziativa si configurerebbe meno oneroso di quanto sta emergendo in relazione alle irregolarità, ai costi e alle criticità tecniche delle opere;
6) a riesaminare gli atti e le procedure seguite per la realizzazione delle opere strategiche deliberate o in via di autorizzazione, con riferimento sia alle problematiche tecnico-scientifiche emerse che alle risorse impiegate, valutando gli eventuali profili di responsabilità ed avviando celermente le conseguenti procedure per il recupero delle risorse sottratte alla collettività attraverso l'anomalo incremento dei costi di costruzione;
7) a riferire al Parlamento sullo stato delle commesse legate agli appalti per le grandi opere, sul sistema dei controlli e sulla trasparenza degli affidamenti in corso, valutando l'adozione di tutte le opportune iniziative, di carattere sia amministrativo che legislativo, volte a consentire la sospensione, revoca e annullamento degli atti e delle procedure viziate da eventi corruttivi;
8) a procedere, per quanto di competenza, favorendo in particolare l'esame di proposte parlamentari in tale direzione, alla revisione del quadro normativo sull'affidamento dei lavori pubblici, a tutela dei principi di trasparenza e legalità nella gestione delle gare di appalto, con l'obiettivo prioritario del superamento della legislazione speciale che, a partire dalla legge obiettivo del 2001, ha "semplificato" le procedure in materia di grandi opere derogando la normativa ordinaria e attribuendo poteri immensi ai "commissari straordinari";
9) a provvedere, nell'ambito del ripristino della legislazione ordinaria per le cosiddette opere strategiche, al ripristino delle procedure di valutazione d'impatto ambientale nonché dell'efficacia dei pareri delle istituzioni e delle comunità locali interessate dalle stesse opere, disponendo altresì il divieto dell'affidamento di lavori senza gare e senza progetti definitivi, così come il divieto di ricorso a subappalti;
10) ad avviare conseguentemente, con pari urgenza, un processo di revisione della normativa in materia di affidamento di lavori e finanza di progetto, al fine di eliminare la concentrazione dei poteri relativi a pianificazione, valutazione, attuazione e controllo, di ricostituire organismi di valutazione e controllo ambientale pienamente indipendenti, di garantire la pubblicità e trasparenza delle procedure quale elemento essenziale per la partecipazione pubblica ai processi decisionali e al controllo dell'attività dell'amministrazione pubblica;
11) a rafforzare la normativa in materia di conflitti di interesse anche mediante divieti di contribuzione a partiti, fondazioni ed esponenti politici da parte di imprese che operano in appalti finanziati con fondi pubblici, a potenziare i requisiti soggettivi per la partecipazione alle gare, le sanzioni pecuniarie ed interdittive in caso di violazione delle normative sugli affidamenti nonché a potenziare, in termini di risorse umane specializzate e di mezzi tecnologici avanzati gli organismi di vigilanza, monitoraggio e controllo.

(1-00293) (Testo 2)

Mozioni
CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,
premesso che:
nel 2006, il Parlamento europeo ha approvato, con non poche difficoltà, la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come «direttiva Bolkestein», relativa ai servizi nel mercato interno. La direttiva, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 59 del 2010, ha stabilito che le concessioni demaniali marittime, in quanto rientranti nel settore dei servizi turistici, dovessero essere obbligatoriamente affidate, al momento del rinnovo della concessione, con gare ad evidenza pubblica;
il provvedimento, che non tiene assolutamente conto della peculiarità del settore balneare nel nostro Paese e dell'importanza strategica che lo stesso riveste per il turismo italiano, è stato oggetto di un lunga contrattazione tra le istituzioni europee e quelle italiane, tanto che, ancora oggi, il settore è privo di un quadro normativo stabile, a discapito di circa 30.000 imprese concessionarie in Italia e di migliaia di lavoratori;

infatti, a seguito dell'apertura della procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 da parte della Commissione europea, che ha rilevato l'incompatibilità della normativa italiana ai principi di cui alla citata direttiva, il legislatore italiano è intervenuto, dapprima, abrogando con il decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, l'articolo 37 del Codice della navigazione, di cui al Regio decreto n. 327 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni, nella parte inerente al " diritto di insistenza", ossia il diritto di preferenza accordato al cessionario uscente, e successivamente, eliminando con la legge comunitaria del 2010, in risposta ad una seconda procedura di infrazione comunitaria n. 2010/2734, "accessoria" alla prima, il rinnovo automatico delle concessioni, previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993;

in questo arco temporale, le imprese balneari hanno potuto usufruire di un periodo di proroga della concessione, da ultimo rinnovato con il decreto- legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, che ha rinviato al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni in essere al 31 dicembre 2015;

sulla questione è recentemente intervenuto l'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, Maciej Szpunar, ritenendo che: "la legge con cui l'Italia ha previsto la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime e lacustri per attività turistico-ricettive fino al 2020, sia contraria al diritto europeo"; e ancora: " si tratta di servizi che vanno concessi secondo una procedura di selezione imparziale e trasparente, per una durata limitata e non possono essere oggetto di automatismi";

il pronunciamento dell'Avvocatura è reso in merito alle cause che coinvolgono 2 aziende balneari, una ubicata sul litorale sardo e l'altra sul lago di Garda, che hanno fatto ricorso al TAR, a seguito della decisione dei Comuni interessati di non riconoscere la proroga automatica della concessione e quindi di pubblicare gli avvisi di gara per le nuova assegnazione, senza diritto di prelazione al concessionario uscente;

secondo l'Avvocatura, ritenuti fondati i dubbi espressi dai tribunali della Sardegna e della Lombardia che hanno rivolto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia europea per verificare la compatibilità dell'ordinamento italiano con il diritto comunitario, la citata direttiva 2006/123/CE impedisce alla normativa nazionale di prorogare in modo automatico la data di scadenza delle concessioni per lo sfruttamento economico del demanio pubblico marittimo e lacustre. Si tratta, secondo l'avvocato della Corte, di "servizi su suolo pubblico", e pertanto, quando le concessioni sono limitate a causa della scarsità delle risorse naturali, debbono essere aperti alla libera concorrenza;

qualora tale indirizzo fosse assunto in via definitiva dalla Corte di giustizia europea, questo confermerebbe l'obbligo di evidenza pubblica per le concessioni in scadenza, negando il diritto alla permanenza degli attuali gestori, al momento del rinnovo della concessione stessa, con il rischio che il mancato adeguamento della normativa nazionale al dettato europeo, possa dar luogo ad una nuova e onerosa procedura di infrazione per l'Italia;

in molti sostengono la necessità di escludere le concessioni demaniali dall'ambito di applicazione della stessa direttiva 2006/123/CE, rilevando che le autorizzazioni sono concesse in riferimento ai "beni" demaniali e non ai "servizi", e perciò riguardano il conferimento in uso di una superficie e non l'autorizzazione a svolgere un servizio. Tale orientamento porterebbe ad individuare soluzioni alternative rispetto a quanto stabilito dalla "direttiva Bolkestein", prevedendo un prolungamento delle concessioni in essere, per un periodo idoneo a remunerare gli investimenti sostenuti dagli operatorie e la messa a gara per l'assegnazione delle nuove concessioni;

dubbi emergono anche in merito alla questione relativa all'esaurimento delle risorse naturali, e quindi dei beni demaniali costieri, i quali ultimi risultano ancora disponibili e pertanto assegnabili, tramite bando di gara, in nuova concessione;

le citate ipotesi trovano conferme nelle recenti posizioni assunte da altri Paesi europei. La Spagna, ad esempio, con la legge sulla protezione del litorale e di modifica della legge costiera, ha elevato il termine massimo di durata delle concessioni da 70 a 75 anni, per quelle scadute o in scadenza nel

2018, prevedendo, inoltre, la possibilità di trasmissione delle stesse, oltre che per *mortis causa*, anche tra viventi; il Portogallo nel 2007 ha emanato una disciplina che accorda al concessionario uscente il diritto di prelazione in caso di riassegnazione della concessione;
è necessario dunque che l'Unione europea venga sollecitata a fare chiarezza sulle questioni esposte, a tutela di un settore, quello degli stabilimenti balneari e delle imprese turistiche ad uso turistico-ricreativo, che rappresenta una realtà fondamentale per il sistema turistico italiano,
impegna il Governo:
1) ad attivarsi presso le istituzioni comunitarie per fare in modo che le concessioni demaniali siano estromesse dall'applicazione della "Direttiva Bolkestein", tenuto conto che le stesse si riferiscono ai "beni" e non allo svolgimento di" servizi" e che le risorse naturali non sono esaurite, permettendo quindi il rilascio di nuove concessioni attraverso procedure di gara;
2) a presentare al Parlamento, nel più breve tempo possibile, una proposta normativa che permetta all'Italia di derogare alla normativa in vigore, da un lato prorogando le concessioni in essere di almeno trent'anni anni, in considerazione degli investimenti in corso eseguiti dagli attuali concessionari, e dall'altro, affidando le nuove concessioni attraverso procedure ad evidenza pubblica;
3) ad accordare alle imprese che hanno esercitato l'attività in regime concessionario un equo indennizzo, pari al valore commerciale dell'azienda, a tutela degli investimenti sostenuti e dell'attività svolta;
4) a riconoscere al concessionario attuale le competenze e la professionalità acquisite nell'esercizio dell'attività turistico-ricreativa in area demaniale marittima.
(1-00579)
Interpellanze
GIOVANARDI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia* - Premesso che per quanto risulta all'interpellante:
in data 17 maggio 2006, veniva costituita la società Nuova CLA Srl, con sede a Barletta, avente come oggetto sociale la gestione di attività turistico ricettive;
in data 30 agosto 2006, la società acquistava dalla Paci Srl un ramo di azienda e subentrava nei contratti di affitti di terreni demaniali, sui quali insisteva un fabbricato, in precarie condizioni, per il quale la società cedente, Paci Srl, aveva ottenuto un PDC (permesso di costruire) per la ristrutturazione del fabbricato. Perfezionato l'acquisto e volturato il PDC, la Nuova CLA Srl chiedeva e otteneva dal Comune di Barletta un nuovo PDC, con riconferma in fase istruttoria, della legittimità del manufatto insistente sul terreno demaniale;
inoltre chiedeva all'Agenzia del Demanio istanza di atto formale per 19 anni, onde consentire l'ammortamento dell'importante investimento, che si apprestava a realizzare su detti suoli demaniali;
ottenuta la disponibilità dell'Agenzia del Demanio, presentava, oltre all'istanza, i documenti necessari all'istruttoria cosi come richiesti;
durante l'*iter* della fase istruttoria e in attesa della sua definizione, veniva comunicato improvvisamente alla Nuova CLA Srl la volontà dell'Agenzia del Demanio di alienare i terreni, sul quale insisteva il fabbricato da ristrutturare;
con prot. n. 8289 del 18 maggio 2009, fu indetto per il giorno 2 luglio 2009 un invito pubblico ad offerte segrete per l'individuazione del contraente per la vendita del terreno di metri quadrati 3.004, di proprietà del Demanio dello Stato, allibrato alla scheda patrimoniale n. BABO 696 della Provincia di Bari, sito in Comune di Barletta;
in data 6 luglio 2009, con prot. 14191, l'Agenzia del Demanio comunicava alla Nuova CLA Srl, che, a seguito dell'espletamento delle operazioni di gara, detto terreno era stato aggiudicato per il prezzo di 330.000 euro. Versato quanto dovuto, nei modi e nei tempi come da normativa, la NUOVA CLA Srl ne acquistava la proprietà dal Demanio dello Stato:
in data 8 settembre 2009, con invito ad offrire prot. n. 2009/20463, l'Agenzia del Demanio, procedeva ad indire per il giorno 22 ottobre 2009 altra gara ad offerte segrete, per l'individuazione del contraente, per l'acquisto di un terreno, sito in Barletta, di circa 4.427 metri quadri, allibrato alla scheda

patrimoniale n. BABO 695, precisando, nel bando, che sul terreno era presente un fabbricato, privo di copertura e in precarie condizioni statiche e manutentive, avente la superficie di sedime pari a circa 280 metri quadri;
a seguito dell'espletamento della gara veniva individuata dall'Agenzia del Demanio la migliore offerta in aumento (pari a 440.000 euro) e con nota del 3 novembre 2009, protocollo n.26860, comunicava alla NUOVA CLA Srl, l'invito a comunicare l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto al prezzo di aggiudicazione, diritto questo esercitato dalla società, con nota del 15 gennaio 2010, prot. 658;
in data 11 giugno 2010, con atto di cessione d'immobile, l'Agenzia del Demanio trasferiva alla Nuova CLA Srl la piena proprietà del compendio riportato. Nello stesso atto di trasferimento, la parte venditrice, Demanio dello Stato, attestava che l'immobile, oggetto di cessione, era stato realizzato, con costruzione iniziata in data antecedente al 1° settembre 1967;
in data 18 novembre 2011, su disposizione della Procura di Trani, venivano acquisite ai sensi dell'art. 256 del codice di procedura penale, copie di tutti gli atti in possesso dell'agenzia demaniale di Bari, inerenti ai terreni demaniali, venduti alla NUOVA CLA Srl, costituenti le schede BABO 695 e BABO 696, in relazione al procedimento penale n. 10408/2010 RGNR, Mod. 44. Dopo ulteriore acquisizione di documenti da altri enti, in data 23 dicembre 2011, il pubblico ministero ordinava il sequestro preventivo dell'intero compendio immobiliare, compreso il fabbricato ristrutturato, contestando, tra l'altro, il reato di lottizzazione abusiva, per aver avviato una procedura di ristrutturazione edilizia di un presunto manufatto, inesistente o non corrispondente alle effettive preesistenze edilizie presunte di 100 metri quadri circa, ritenute abusivamente edificate su aree demaniale, mai sanate, né comodate (proc. penale n. 7068/2011 RG MOD. 21);
a giudizio dell'interpellante, tale misura cautelare, ad oggi in atto, lede gravemente e significativamente i diritti e gli interessi della NUOVA CLA Srl, che ha regolarmente acquistato i terreni con il fabbricato in precarie condizioni manutentive, che lo ha ristrutturato secondo le indicazioni e le autorizzazioni necessarie, e che, a causa del provvedimento di sequestro preventivo, non può utilizzare, non avendo ad oggi nemmeno la facoltà d'uso;
inoltre, i diritti e gli interessi della NUOVA CLA Srl e dell'inerme cittadino Ruggiero Calò, sono gravemente e significatamente lesi, anche dai tempi "biblici" delle indagini, iniziate sin dal 2010, con il procedimento penale n. 10408/2010 e terminate e comunicate alla parte il 7 aprile 2014 (procedimento penale n. 283/2014). Ma se tutto ciò non bastasse, emergerebbe da questa vicenda, a parere dell'interpellante così paradossale e al limite di qualsiasi logica e diritto, un ulteriore aspetto oscuro: infatti, nell'espletamento della gara del 22 ottobre 2009, riferita all'invito ad offrire prot. n. 2009/20463, dell'8 settembre 2009, secondo il verbale di gara relativo, erano pervenute solo 2 offerte, nell'apertura delle buste veniva dichiarato aggiudicatario provvisorio del terreno, il signor Fucci, con offerta di 440.000 euro, presentata nella busta n. 1, rispetto all'offerta di 85.600 euro, presentata dal signor Paolo Antonio Del Prete, nella busta n. 2;
da un esame dell'allegato 1, nel modello di offerta per l'acquisto del terreno allibrato alla scheda patrimoniale n. BABO 695, il signor Fucci avrebbe offerto per detto terreno un prezzo inferiore, al prezzo base stabilito in 85.500 euro, e poiché nelle condizioni generali dell'invito ad offrire;
all'articolo 1, la procedura prevedeva offerte segrete pari o in aumento rispetto al prezzo base, avendo il signor Aniello Fucci offerto 2 prezzi differenti, in cifre 44.000 euro e in lettere 440 euro, offerte entrambe inferiori al prezzo di base stabilito, indicato in 85.500 euro, e l'aggiudicatario provvisorio di diritto doveva essere il signor Paolo Antonio Del Prete, avendo questi offerto un importo superiore al prezzo base stabilito,
si chiede di sapere se il Governo intenda attivare, nei limiti della propria competenza, i propri poteri ispettivi, affinché sia fatta luce su tale procedura di vendita.
(2-00389)

Interrogazioni

BERGER - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 disciplina, con la tabella A, parte III, comma 120, le prestazioni rese ai clienti, alloggiati nelle aziende alberghiere, disponendo l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta al 10 per cento;
l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento si applica anche per tutte le prestazioni rese nelle strutture ricettive, definite dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, comprendendo, così, anche le prestazioni rese da strutture ricettive di alberghi, *motel*, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini;
sono invece soggette all'IVA con aliquota ordinaria le prestazioni rese degli alberghi con finalità diverse da quelle dell'alloggio, come ad esempio la messa a disposizione di sale per convegni, per mostre, per esposizioni, per sfilate di moda, eccetera (si veda la risoluzione ministeriale n. 9 del 14 febbraio 1980);
l'importante evoluzione intervenuta in questi anni a livello alberghiero ha ormai comportato il riconoscimento del centro benessere e *fitness* come servizio essenziale per la qualità dell'offerta del settore e le prestazioni rese agli ospiti delle strutture ricettive nei centri benessere e *fitness* sono, a tutti gli effetti, assimilabili agli altri servizi offerti dall'alloggio, come, ad esempio, l'utilizzo della sala bar, della sala televisione, del posto auto;
in questa ottica, a tali prestazioni dovrebbe essere applicata l'IVA, nella misura ridotta al 10 per cento;
l'interpretazione offerta in proposito dall'Agenzia delle entrate sembra essere diversa, in ragione dell'assenza dei centri benessere-*fitness* dalla citata tabella A,
si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti quale sia l'aliquota alla quale devono essere assoggettati i servizi erogati dai centri benessere e *fitness*, a favore degli ospiti delle strutture ricettive definite dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e gestiti direttamente dalle strutture stesse con proprio personale.
(3-02887)
FORNARO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
l'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" introdotto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che: "Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico";
rilevato che:
il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che "L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di& quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2";
la scelta iniziale di inserire gli indirizzi PEC di imprese e professionisti iscritti in ordini o collegi è stata di carattere operativo, poiché non era ancora vigente la legge n. 4 del 2013, relativa alle professioni non ricomprese in ordini o collegi;
considerato che:
INI-PEC è uno strumento innovativo fondamentale per lo sviluppo del Paese ed è stato pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere l'indirizzo di PEC di un professionista o di un'impresa che desidera contattare;
per rispondere realmente ed efficaciemente a tale esigenza, è necessario che INI-PEC raccolga gli indirizzi Pec di tutte le imprese e di tutti i professionisti presenti sul territorio italiano;

appare pertanto necessario a parere dell'interrogante ampliare il numero di tali indirizzi PEC da inserire nell'indice INI-PEC. Infatti, maggiore sarà il numero di indirizzi PEC, maggiore sarà la possibilità della pubblica amministrazione di inviare telematicamente atti, notifiche e comunicazioni con notevole risparmio di tempo e di costi;
il mancato inserimento degli indirizzi PEC dei professionisti nella legge n. 4 del 2013, come ad esempio di quello dei tributaristi, ha comportato diversi problemi operativi per l'adempimento di alcuni obblighi normativi o funzioni professionali, a cui tali professionisti sono soggetti, tra cui l'invio della PEC all'Agenzia delle entrate a fini di antiriciclaggio o l'invio telematico al sistema TS dei dati sanitari, da parte di un intermediario fiscale autorizzato; infatti, pur essendo i tributaristi intermediari fiscali autorizzati, il sistema controlla la PEC tramite l'INI-PEC, causando il blocco della procedura,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di doversi attivare con la massima sollecitudine per far sì che anche ai professionisti esercenti attività, di cui alla legge n. 4 del 2013, pubblicata in *Gazzatta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 2013, che non rientrino nelle fattispecie di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, venga consentito di poter comunicare il proprio indirizzo PEC, utilizzando gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche, al fine di ottimizzare la raccolta e l'aggiornamento dei medesimi indirizzi.
(3-02888)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
il *masterplan* per il Mezzogiorno, iniziativa lanciata dal Governo nell'estate 2015, dovrebbe rappresentare il quadro di riferimento entro cui si collocheranno le scelte operative in corso di definizione nel confronto tra Governo, Regioni e Città, a fini della predisposizione di specifici piani strategici e operativi per le 8 Regioni e le 7 Città Metropolitane del Mezzogiorno;
nella "Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate", allegata al Documento di economia e finanza 2016, si evidenzia come il *masterplan* consideri il complesso delle risorse provenienti dai fondi strutturali (FESR e FSE) 2014-2020, dai fondi di cofinanziamento regionale e dal Fondo di sviluppo e coesione, per un totale di circa 95 miliardi di euro, da utilizzare attraverso un coordinamento stretto tra amministrazioni centrali e territoriali e un monitoraggio costante per migliorarne l'utilizzo;
in particolare, al *masterplan* per il Mezzogiorno dovrebbero essere destinati, secondo gli intendimenti del Governo espressi nel Documento di economia e finanza 2016, circa 13,4 miliardi di euro delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020, finalizzati ai Patti per il Sud;
si tratta di 16 Patti per il Sud, uno per ognuna delle 8 Regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) e uno per ognuna delle 7 Città Metropolitane (Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari e Messina), cui si aggiunge il contratto di sviluppo per la città di Taranto, finalizzati a definire per ognuna di esse gli interventi prioritari e trainanti, le azioni da intraprendere per attuarli e gli ostacoli da rimuovere, la tempistica, le reciproche responsabilità;
con la sottoscrizione di ciascun patto, viene definito l'ammontare delle risorse a disposizione della Regione o Città Metropolitana, evidenziandone la quota-parte di risorse già assegnate nell'ambito di precedenti atti di programmazione (accordi di programma quadro, contratti istituzionali di sviluppo, singoli provvedimenti legislativi), la quota di nuove risorse del ciclo 2014-2020 provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e le ulteriori risorse disponibili considerate a vario titolo (in particolare, quelle dei fondi strutturali, programmate attraverso i programmi operativi nazionali, programmi operativi regionali, programmazione complementare, eccetera);
con riferimento specifico alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, disciplinato dal decreto legislativo n. 88 del 2011 che ha così ridenominato il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), si evidenzia come in esso siano iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di

riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.
il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone all'articolo 2 del decreto legislativo n. 88 del 2011 che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;
il Fondo per lo sviluppo e la coesione è pertanto finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, rispetto all'ordinario finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
l'intervento del Fondo è, infatti, finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale, sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi;
nel bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 (legge n. 209 del 2015 e relativo decreto ministeriale dell'Economia di ripartizione delle dotazioni dei singoli programmi di spesa in capitoli), a seguito delle disposizioni da ultimo recate dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), il capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, su cui sono iscritte le risorse del Fondo di sviluppo e coesione, presenta una dotazione complessiva pari a 2.833 milioni di euro per il 2016, 3.018 milioni per il 2017 e di 3.118 milioni per il 2018, di cui, la gran parte, destinate agli interventi rientranti nel nuovo ciclo di programmazione 2014-2020;
nel capitolo di bilancio relativo al Fondo (cap. 8000/Economia), infatti, sono iscritte sia le risorse residuali del ciclo di programmazioni 2007-2013, a suo tempo autorizzate dall'articolo 1, comma 863, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), sia le nuove risorse aggiuntive, autorizzate dall'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013);
nella Tabella E della legge di stabilità per il 2016, le risorse del Fondo di sviluppo e coesione sono, invece, esposte separatamente, con riferimento ai 2 cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, riportando altresì, nell'ultima colonna, l'importo dell'autorizzazione di spesa che sarà iscritto in bilancio per gli anni 2019 e successivi dalle future leggi di stabilità per un totale complessivo di circa 38,7 miliardi di euro;
in particolare, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) (poi Fondo di sviluppo e coesione) sono state autorizzate dall'articolo 1, comma 863, della legge finanziaria per il 2007, per un importo complessivo pari a 64,379 miliardi di euro. La programmazione di tali risorse è stata adottata dal CIPE con delibera n. 166 del 21 dicembre 2007. La successiva legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), confermando l'importo complessivo del Fondo, ha modulato gli importi annuali, fissandoli in 1.100 milioni per il 2008, 4.400 milioni per il 2009, 9.166 milioni per il 2010, 9.500 milioni per il 2011, 11.000 milioni per il 2012, 11.000 milioni per il 2013, 9.400 milioni per il 2014 e 8.713 milioni per il 2015;
nel corso degli anni successivi, le suddette disponibilità del Fondo sono state spesso utilizzate a copertura, sia delle manovre di finanza pubblica, sia di oneri specifici recati da numerosi provvedimenti legislativi, alcuni dei quali non strettamente correlati agli interventi nelle aree sottoutilizzate;
la tabella E della legge di stabilità per il 2016 ha disposto una rimodulazione di tali risorse, spostando 670 milioni dal 2016 al 2019 e, per effetto della rimodulazione disposta dalla tabella E, l'autorizzazione di spesa per l'anno 2016 viene ridotta a 930 milioni di euro. Le restanti risorse vengono spostate al 2019 e anni successivi. Non figurano, inoltre, iscritte in bilancio autorizzazioni di spesa per le annualità 2017 e 2018;
per il periodo di programmazione 2014-2020, inoltre, posto che l'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità per il 2014 disponeva una dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativamente al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, nella misura complessiva di 54.810 milioni, si evidenzia come la norma ne disponga l'iscrizione in bilancio limitatamente alla misura dell'80 per cento (43.848 milioni);

per il triennio 2014-2016, gli importi iscritti in bilancio sono stati pari a 50 milioni nel 2014, 500 milioni nel 2015 e a un miliardo nel 2016. La determinazione della quota annuale dell'ulteriore importo di 42.298 milioni è stata invece rinviata alla Tabella E delle successive singole leggi di stabilità. Per quanto concerne la restante quota del 20 per cento (10.962 milioni), la relazione tecnica al disegno di legge di stabilità per il 2014 (A.S. 1120) precisava che la relativa iscrizione in bilancio avverrà all'esito di una apposita verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) sull'effettivo impiego delle prime risorse assegnate;

rispetto agli importi complessivamente autorizzati, si segnala che nel corso del 2014 sono intervenute alcune disposizioni che hanno utilizzato le risorse del Fondo 2014-2020 a copertura degli oneri da esse stesse recati, per un totale complessivo di 4.729,1 milioni di euro (di cui 153,7 milioni di euro per il 2015, 514,8 milioni per il 2016, 1.418,3 milioni per il 2017 e 2.642,3,7 milioni per il 2018 e anni successivi). Si è trattato, nello specifico delle seguenti norme: 1) l'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014) ha ridotto il FSC di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016, a copertura degli oneri connessi agli interventi in favore delle zone franche urbane, in particolare, individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza" e della zona franca del comune di Lampedusa; 2) l'articolo 18 del decreto-legge n. 91 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014) ha ridotto il FSC 2014-2020 di 204 milioni nel 2016, 408 milioni nel 2017, 408 milioni nel 2018 e 204 milioni per il 2019, a copertura degli oneri per ilcredito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a valere sulle risorse; 3) l'articolo 19 del decreto-legge n. 91 del 2014 ha ridotto il FSC 2014-2020 di 27,3 milioni nel 2015, 55,0 milioni nel 2016, 85,3 milioni nel 2017 e 112,3 milioni nel 2018, a copertura parziale degli oneri derivanti dalla modifica alla disciplina dell'ACE (aiuto crescita economica); 4) l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014) ha posto parte della copertura degli oneri dell'incremento della dotazione del Fondo sblocca cantieri (51,2 per il 2015, 155,8 milioni per il 2016, 925 milioni per il 2017 e 1.918 milioni per il 2018) a valere sulla quota nazionale del FSC 2014-2020;

ulteriori riduzioni sono state apportate della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), che in Tabella E ha apportato una riduzione di 40 milioni per il 2015 delle risorse 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, quale copertura del reintegro parziale delle risorse destinate alle zone franche urbane per il 2015. La legge di stabilità ha inoltre disposto una rimodulazione delle risorse, attraverso una anticipazione di 100 milioni al 2015, 500 milioni al 2016 e 1.500 milioni al 2017, con conseguente riduzione di 2.100 milioni della quota relativa al 2018 e anni successivi;

nel corso del 2015, la dotazione del Fondo è stata poi ridotta di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a copertura degli oneri recati dall'articolo 14, comma 5, della legge n. 124 del 2015 (rifinanziamento del fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa);

conseguentemente, la dotazione a legislazione vigente del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, esposta nella Tabella E della legge di stabilità per il 2016 ammontava a 980,2 milioni per il 2016, a 2.481,7 milioni per il 2017, a 2.161,7 milioni per il 2018 e a 32.994 milioni per il 2019 e annualità successive;

su tali disponibilità relative al ciclo di programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, la medesima tabella E della legge di stabilità per il 2016 è intervenuta disponendo: 1) una rimodulazione, attraverso una anticipazione agli anni 2016-2018 delle risorse previste per il 2019, per complessivi 3.551,4 milioni. In particolare, in termini di competenza, con la rimodulazione si aumentano di 1.289,8 milioni le risorse per il 2016, di 923,3 milioni quelle per il 2017 e di 1.338,3 milioni gli importi del 2018. Si segnala, peraltro, che, in termini di cassa, l'incremento dell'autorizzazione di spesa per il 2016 ammonta a soli 600 milioni; 2) una riduzione degli stanziamenti del Fondo della programmazione 2014-2020, di complessivi 367 milioni per il 2016, 382

milioni per il 2017 e il 2018 e di 367 milioni di euro per il 2019. Tale riduzione è correlata, per 367 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, agli oneri recati dai commi da 98 a 108 della medesima legge di stabilità, che hanno introdotto il credito d'imposta per il Mezzogiorno, e per ulteriori 15 milioni di euro per il 2017 e 2018 a parziale copertura finanziaria degli oneri recati dalle misure in tema di sicurezza nazionale;

in definitiva, dunque, per effetto delle riduzioni e delle rimodulazioni disposte dalla tabella E della legge di stabilità per il 2016, le autorizzazioni pluriennali di spesa del FSC 2014-2020 ammontano ora a 1.903 milioni per il 2016, a 3.018 milioni per il 2017, a 3.118 milioni per il 2018 e a 29.075,6 milioni per il 2019 e annualità successive;

considerato che a giudizio degli interroganti:

rispetto all'importo complessivo citato, pari a circa 38, 7 miliardi di euro, la quota dell'80 per cento, che in base alla legge di stabilità per il 2014 dovrebbe essere destinata al Sud, è pari a quasi 31 miliardi di euro e non si capiscono i motivi per i quali il *masterplan* per il Mezzogiorno ne destini solo 13,4 miliardi di euro e, soprattutto dove saranno impiegate le altre risorse che ne residuano, pari a più di 17, 5 miliardi di euro;

appaiono inoltre inspiegabili i motivi per i quali le autorizzazioni pluriennali di spesa del FSC del ciclo 2014-2020 ammontino a soli 1.903 milioni per il 2016, 3.018 milioni per il 2017 e a 3.118 milioni per il 2018, con un successivo slittamento di ben 29.075,6 milioni a decorrere dal 2019, quasi non ci fosse urgenza di intervenire in concreto per l'attuazione di determinati interventi;

la questione si complica, qualora si abbia riguardo al contenuto dei cosiddetti "Patti per il SUD", siglati sino ad oggi dal Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, dove è indicato l'ammontare complessivo delle risorse ad esso destinate, nonché la quota di risorse considerata fino all'anno 2017;

con riferimento al Patto per l'Abruzzo, sottoscritto in data 17 maggio 2016, si evidenzia che delle risorse complessive FSC 2014-2020 destinate, pari a 753.100.000 di euro, le risorse FSC considerate fino al 2017 ammontano a soli 138.500.000 di euro;

con riferimento al Patto per la Campania, sottoscritto in data 24 aprile 2016, si evidenzia che delle risorse complessive FSC 2014-2020 destinate, pari a 2.780.000.000 di euro, le risorse FSC considerate fino al 2017 ammontano a soli 511.040. 000 di euro;

con riferimento al Patto per la Basilicata, sottoscritto in data 2 maggio 2016, si evidenzia che delle risorse complessive FSC 2014-2020 destinate, pari a 565.200.000 di euro, le risorse FSC considerate fino al 2017 ammontino a soli 103.900. 000 di euro;

con riferimento al Patto per la Calabria, sottoscritto in data 30 aprile 2016, si evidenzia che delle risorse complessive FSC 2014-2020 destinate, pari a 1.198.700.000 di euro, le risorse FSC considerate fino al 2017 ammontino a soli 220. 400.000 di euro;

con riferimento al Patto per la Città Metropolitana di Bari, sottoscritto in data 17 maggio 2016, si evidenzia che delle risorse complessive FSC 2014-2020 destinate, pari a 230.000.000 di euro, le risorse FSC considerate fino al 2017 ammontino a soli 41.800.000 di euro;

con riferimento al Patto per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, sottoscritto in data 30 aprile 2016, si evidenzia che delle risorse complessive FSC 2014-2020 destinate, pari a 133.000.000, di euro le risorse FSC considerate fino al 2017 ammontino a soli 24.500.000 di euro;

con riferimento al Patto per la Città Metropolitana di Catania, sottoscritto in data 30 aprile 2016, si evidenzia che delle risorse complessive FSC 2014-2020 destinate, pari a 332.000.000, di euro le risorse FSC considerate fino al 2017 ammontino a soli 61.000.000 di euro;

analogamente al Patto per la Città Metropolitana di Catania, con riferimento al Patto per la Città Metropolitana di Palermo, sottoscritto in data 30 aprile 2016, si evidenzia che delle risorse complessive FSC 2014-2020 destinate, pari a 332.000.000 di euro, le risorse FSC considerate fino al 2017 ammontino a soli 61.000.000 di euro;

in tutti i casi evidenziati, appare chiara l'evidente sproporzione tra il dato dell'assegnazione di risorse complessive a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 e quelle considerate fino al 2017

che, di fatto, risultano decisamente inferiori persino alla cifra dell'importo complessivo;
con riferimento a ogni singolo patto sino ad oggi siglato e all'area di intervento territoriale presa in considerazione, le risorse complessive del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 pesano percentualmente in modo decisivo, se non addirittura preponderante, sul totale dei costi e delle risorse funzionali alla realizzazione del Patto delle Regioni, al netto delle risorse già assegnate con precedenti programmazioni e altre risorse disponibili come i POR, i Programmi operativi nazionali e altre Fonti nazionali;
inoltre, si rileva che le risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, ad oggi descritte da ogni singolo Patto siglato dal Presidente del Consiglio dei ministri, non rappresentano nulla, sino a quando non saranno assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai sensi del dell'articolo 1, comma 703, n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), che con apposita delibera deve individuare i criteri ed i meccanismi per il trasferimento delle risorse FSC 2014-2020, e per la eventuale revoca totale o parziale delle stesse, relativamente a ciascun Patto;
sino ad oggi, con riferimento ai patti per il Sud, non è stata ancora emanata alcuna delibera del CIPE;
alla luce di quanto esposto ne discende che con il *masterplan* per il Sud e i patti su cui il Presidente del Consiglio dei ministri sta incentrando gran parte della propria campagna elettorale per le prossime amministrative e il *referendum* costituzionale previsto per ottobre 2016, di concreta politica pubblica finalizzata al rilancio del Mezzogiorno, sotto il profilo della implementazione del Fondo di sviluppo e coesione, ci sia ad avviso degli interroganti veramente poco su cui sperare effettivamente, senza contare l'ammanco dei citati 17, 5 miliardi di euro che pur dovendo essere destinati al Mezzogiorno, in base a quanto previsto dalla legge, non si comprende dove siano andati a finire e come saranno orientati,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi per i quali, su circa 38, 7 miliardi di euro complessivi di programmazione del Fondo di sviluppo e coesione, di cui quasi 31 miliardi di spettanza al SUD, in base alla normativa vigente, il *masterplan* per il Mezzogiorno ne preveda solo 13, 4 miliardi;
dove residuino e come siano stati impiegati gli oltre 17,5 miliardi di euro, che dovrebbero essere destinati alle politiche per il SUD;
quali siano le ragioni per cui, per effetto delle riduzioni e delle rimodulazioni disposte dalla tabella E della legge di stabilità per il 2016, le autorizzazioni pluriennali di spesa del Fondo di sviluppo e coesione del ciclo 2014-2020 ammontino soli 1.903 milioni per il 2016, 3.018 milioni per il 2017, 3.118 milioni per il 2018 e il grosso delle risorse disponibili in bilancio, pari a 29.075,6 milioni vengano previste, solo a decorrere dall'anno 2019;
come si giustifichi, con riferimento ai singoli patti siglati sino ad oggi per Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e le città metropolitane di Bari, Reggio Calabria, Catania e Palermo, l'evidente sproporzione tra il dato dell'assegnazione di risorse complessive a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 e quelle considerate fino al 2017 che, di fatto, risultano decisamente inferiori persino alla metà della cifra dell'importo complessivo;
se e quante risorse siano state, ad oggi, spese dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione in Italia dei patti per il SUD, posto che le risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, ad oggi descritte da ogni singolo Patto siglato, non rappresentano nulla sino a quando non saranno assegnate dal CIPE.
In allegato alla presente interrogazione, è stata trasmessa documentazione, che rimane acquisita agli atti del Senato.
(3-02886)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PANIZZA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
il 1° gennaio 2016, è stato istituito il comune di Borgo Chiese, in provincia di Trento, mediante la fusione dei comuni contigui di Brione, Cimego e Condino. Lo ha sancito la legge regionale n. 9 del 24

luglio 2015, pubblicata sul supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 31/I-II, del 4 agosto 2015;
Borgo Chiese è uno dei 17 nuovi comuni istituiti nel 2016 nella Provincia autonoma di Trento, insieme ai comuni di Altavalle, Altopiano della Vigolana, Amblar-Don, Borgo Lares, Castel Ivano, Cembra Lisignago, Contà, Dimaro Folgarida, Madruzzo, Pieve di Bono-Prezzo, Porte di Rendena, Primiero San Martino di Castrozza, Sella Giudicarie, Tre Ville, Vallelaghi e Ville d'Anaunia;
il 7 aprile 2016 Poste Italiane SpA ha comunicato al comune di Borgo Chiese la modifica del codice di avviamento postale e nella comunicazione si specificava che: "Poste Italiane, a partire dal 18/04/2016, ha assegnato al nuovo Comune di Borgo Chiese il CAP 38083. La località Cimego cambierà il vecchio CAP 38082 con il nuovo CAP 38083. Le località Brione e Condino manterranno il CAP 38083";
considerato che a quanto risulta all'interrogante:
tale modifica non sarebbe stata concordata né anticipata all'amministrazione del nuovo Comune in nessun modo. La stessa comunicazione è stata inviata anche ad altri comuni derivanti da fusione, come ad esempio quelli di Contà e di Cembra Lisignago;
tale decisione, quindi, giungerebbe del tutto inaspettata, poiché, nonostante i ripetuti tentativi di coinvolgimento di Poste nell'ambito dei gruppi di lavoro, a suo tempo istituiti presso il Consorzio dei comuni trentini (che rappresenta la delegazione ANCI provinciale) con l'intervento di tutti gli altri interlocutori istituzionali (Agenzia delle entrate, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Commissariato del Governo, Motorizzazione civile, Catasto e Tavolare, eccetera) nessuno della Direzione provinciale, non solo non ha ritenuto di partecipare, ma non ha nemmeno dato riscontro alle richieste di contatto avanzate;
il quadro normativo nazionale e regionale ha inteso sostenere i processi virtuosi di fusione attivati volontariamente dai Comuni, attraverso una serie di misure di varia natura e genere. Si richiamano, in particolare, le disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2014 n. 56, che ha introdotto diverse disposizioni, che tendono ad eliminare qualunque impatto burocratico, *in primis* per cittadini ed imprese, derivanti dai processi di fusione;
si citano, tra queste, la conferma della validità sino alla scadenza naturale, nei documenti di cittadini ed imprese, dell'indicazione della residenza con riguardo ai comuni estinti (articolo 1, comma 127);
la legge n. 56 del 2014 ha opportunamente considerato, tra i possibili fattori che possono condizionare negativamente la percezione del processo di fusione, anche il tema del codice di avviamento postale, puntualmente prevedendo al successivo comma 129, che "Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti";
tenuto conto che:
sono diversi i Comuni che stanno subendo il cambiamento di CAP, tutti con medesima iniziativa unilaterale da parte di Poste Italiane, producendo una serie di disagi e di proteste, alcune delle quali già pervenute in sede parlamentare e già oggetto di altri atti di sindacato ispettivo;
tale disposizione risulta di particolare interesse per le imprese insediate nei territori interessati da processi di fusione, poiché la conferma del CAP originario permette di mantenere in essere, senza modifiche, tutta la documentazione utilizzata dall'azienda;
nel processo di comunicazione verso cittadini e imprese è sempre stato affermato il principio che il CAP non sarebbe stato variato, in forza della normativa citata;
grazie al contributo del Consorzio dei comuni trentini sono state attivate in sede locale, in vista della nascita dei nuovi comuni, nella seconda metà del 2015, una serie di collaborazioni istituzionali, che hanno permesso di snellire tutti i processi connessi alla fusione: tra questi con Agenzia delle entrate, Commissariato del Governo, Regione, Provincia autonoma, Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, Motorizzazione, Tavolare e Catasto, Azienda sanitaria;
si è cercato a più riprese di coinvolgere anche Poste Italiane SpA a tali tavoli, costituiti proprio per raccordare al meglio le procedure da attivare, a seguito dei processi di fusione, non ottenendo, purtroppo, riscontro;
il Consorzio dei comuni trentini, al quale i nuovi comuni hanno segnalato l'intervenuta modifica

unilaterale del CAP, ha richiesto per via telefonica l'immediato intervento da parte della Direzione provinciale di Poste italiane, illustrando compiutamente le ragioni giuridiche, che non permettevano la modifica del CAP, in assenza di richiesta da parte dell'ente;
Poste Italiane ha contattato telefonicamente il direttore del Consorzio, che ha illustrato le ragioni giuridiche a supporto dell'impossibilità di procedere alla modifica del CAP;
non avendo ottenuto il Consorzio ulteriori elementi da parte di Poste Italiane SpA e considerata l'urgenza di procedere tempestivamente a tutela delle esigenze di semplificazione, che giustamente le aziende pretendono siano osservate, il Consorzio ha formalmente avvisato i commissari straordinari (e per conoscenza Poste Italiane SpA) dell'intenzione di attivare ogni possibile canale per chiedere la revisione della decisione unilateralmente assunta rispetto ai CAP,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, affinché Poste Italiane SpA, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 129, della legge 7 aprile 2014 n. 56, revochi la modifica dei codici di avviamento postale del nuovi comuni di Borgo Chiese, Contà, Cembra Lisignago e degli altri comuni trentini interessati, ripristinando i CAP esistenti;
se non ritenga di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare ulteriori e inutili aggravi burocratici a carico di cittadini e, in particolare, delle imprese, che potrebbero essere indotte a modificare i propri riferimenti a causa della variazione del CAP.
(4-05867)
ANITORI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
l'attuale condizione delle carceri italiane e le difficoltà del corpo di Polizia penitenziaria ad assicurare il corretto adempimento dei compiti istituzionali ad esso demandati sono stati oggetto di svariati interventi da parte dell'Unione sindacati Polizia penitenziaria (da ora USPP);
i recenti episodi terroristici avvenuti a Bruxelles ed in altri Paesi dell'Unione europea hanno imposto, anche al Governo Renzi, di porre un doveroso *focus* sui rischi connessi alla presenza di cellule terroristiche anche sul suolo italiano ed in particolare sulla possibilità che gli istituti di pena della Repubblica costituiscano possibile luogo di reclutamento da parte di eventuali esponenti dell'ISIS, ovvero possano fornire occasioni di radicalizzazione islamica in favore di detenuti sensibili alle sanguinose istanze del Califfato;
in tal senso pare deporre la notizia di una presunta rivolta nel carcere delle "Novate" di Piacenza avvenuta, secondo alcuni organi di stampa, il 9 maggio 2016 e che avrebbe avuto come protagonisti una ventina circa di detenuti, i quali, inneggiando al Califfato, sembra abbiano messo a ferro e fuoco una sezione del penitenziario, costringendo la direzione all'uso della forza nei confronti dei sedicenti rivoltosi;
oltre ai citati organi di stampa, che hanno ripreso la notizia da un sito piacentino ("Libertà"), anche alcune organizzazioni sindacali hanno fatto da eco alla notizia della sedicente rivolta, favorendo la diffusione di notizie, che andrebbero opportunamente verificate, per evitare di innescare pericolose azioni emulatrici negli altri istituti penitenziari;
a sua volta, la direzione della Casa circondariale di Piacenza, nella persona del proprio direttore, ha affermato che «In data di ieri si sono verificati gravi disordini in una sezione ordinaria di media sicurezza della struttura piacentina ospitante 17 detenuti, che ha riportato danni strutturali e all'impiantistica ad oggi non quantificati e che comunque resta funzionante e di cui non si prevede la chiusura. Promotori dei disordini 3 detenuti che, lamentando le condizioni di restrizione, hanno tentato di fomentare gli altri (…) che non si sono lasciati coinvolgere. Risulta priva di ogni fondamento la notizia riportata di inneggiamento all'ISIS e non si è registrato alcun riferimento al terrorismo di stampo jihadista» (fonte agenzia Ansa);
la secca smentita della direzione del carcere di Piacenza appare in evidente contrasto con le allarmistiche notizie divulgate da alcuni organi di stampa e sindacati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda avviare un'indagine ispettiva, al fine di verificare la veridicità

dei fatti esposti e la reale dinamica degli stessi, ove avvenuti;
quali iniziative intenda adottare, al fine di intensificare i controlli nelle carceri italiane per prevenire qualsiasi forma di diffusione di idee o azioni legate al terrorismo di matrice islamica.
(4-05868)

DE PIN - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che secondo le informazioni acquisite dall'interrogante:
dalla consultazione pubblica del sito ufficiale della "Security and Exchange Commision" (SEC), è possibile verificare le dichiarazioni obbligatorie denominate "FORM 13F", compilate a cura di chi compie investimenti sulla Borsa statunitense. Queste informazioni sono anche riportate dal *blog* economico "scenarieconomici" e dal quotidiano "Milano Finanza";
da questa consultazione *on line*, si apprende che Banca d'Italia deterrebbe 50 milioni in azioni CNH NV (la controllata del gruppo FCA nel settore macchine agricole e veicoli industriali) con sede legale nei Paesi Bassi;
inoltre, possiederebbe 28 milioni in azioni Ferrari, la cui sede legale è stata trasferita nei Paesi Bassi, e 55 milioni in azioni FCA (la casa madre Fiat Chrysler) sempre con sede nei Paesi Bassi;
considerato che:
dal sito della SEC emerge, altresì, che Banca d'Italia avrebbe acquistato:
949 milioni di dollari in iShares, la divisione attiva negli Etf (negoziati anche in Italia) dei fondi Blackrock che investe in titoli quotati sullo SP500;
333 milioni di dollari nel fondo Vanguard Index Fund, anch'esso legato ai titoli quotati sullo SP500;
nessuna delle 3 società (Cnh, Fca e Ferrari), tutte controllate dalla *holding* Exor della famiglia Agnelli, ha sede legale in Italia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare, nei limiti delle proprie competenze, considerando che Banca d'Italia è un istituto che dovrebbe perseguire finalità pubbliche di ispezione, controllo e sorveglianza e che, invece, sembrerebbe investire 130 milioni di dollari su un singolo gruppo industriale che, tra l'altro, corrisponde le imposte ad altri Stati comunitari;
se risulti per quale ragione Banca d'Italia possiederebbe ETF, che investono in titoli dello Standard&Poor's 500 (investimenti molto rischiosi secondo le previsioni future sull'indice azionario USA, redatte dalle principali società di consulenza finanziaria internazionali) e non nell'indice di Borsa italiana;
se risulti quali siano le motivazioni che dovrebbero indurre Banca d'Italia a preferire l'acquisto di titoli azionari sulla Borsa statunitense, invece di quella italiana;
quali iniziative di competenza il Ministro intenda adottare per avere spiegazioni adeguate in materia di scelte economico-finanziarie di Banca d'Italia, che rischiano ad avviso dell'interrogante di avere ricadute sui suoi bilanci e per le quali non si trovano spiegazioni oggettive in termini di convenienza dell'investimento e di collegamento con quella che dovrebbe essere la funzione pubblica dell'istituto;
se non ritenga opportuno ed urgente, nei limiti delle proprie competenze, fare richiesta del dettaglio analitico del portafoglio di partecipazioni ed in titoli in possesso di Banca d'Italia per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche alla luce delle ultime notizie, al fine di valutare se il portafoglio sia bilanciato e correttamente gestito, o se sia diretto da altre motivazioni non attinenti al pubblico ruolo rivestito dall'istituto.
(4-05869)

AMORUSO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
secondo quanto prospettato dalle segreterie territoriali di CGIL, CISL, UIL e CONFISAL di Foggia, saranno a breve cancellate le squadre antincendio boschive dei Vigili del fuoco operanti nel territorio di Vieste e San Giovanni Rotondo;
saranno altresì dimezzate quelle attive nell'area nota come Capitanata, che insiste nella provincia di Foggia;
la Regione Puglia ha previsto un taglio drastico dei fondi in favore dei Vigili del fuoco per la

Campagna antincendio boschiva 2016;
nello specifico, il fondo è passato da 1.200.000 euro, stanziati nel 2015, a soli 500.000 euro per l'anno 2016;
è chiaro che una riduzione di tale portata rischia di minare la sicurezza dei cittadini e di provocare gravi danni tanto alle aree boschive, che a quelle sottoposte a coltura, di cui la provincia di Foggia è estremamente ricca;
considerato che:
con l'approssimarsi della stagione estiva si intensificherà l'affluenza turistica specialmente nell'area del Gargano;
nel 2007, un incendio divampato a Peschici causò la perdita di vite umane, oltre che la distruzione di svariati ettari di bosco,
si chiede di sapere se il Ministero in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti in premessa e se non ritenga che l'attuale piano di contrasto agli incendi boschivi, come predisposto dalla Regione Puglia per l'anno 2016, sia insufficiente a garantire la sicurezza di cittadini, beni, boschi e terreni messi a coltura.
(4-05870)
PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
sulla base delle condizioni socio-economiche, demografiche, politiche e culturali, la Regione Veneto non ha mai presentato caratteristiche che abbiano indotto a considerarla terra assoggettata alla criminalità organizzata;
nel 1994, nella Relazione dedicata alle infiltrazioni mafiose nelle aree non tradizionali, la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, da un lato, affermava che in tutte le Regioni ormai esisteva una ramificazione di forme varie di criminalità organizzata di tipo mafioso, dall'altro specificava, per quanto concerneva le regioni del nord Italia, che "la mancanza di un diffuso consenso, la resistenza opposta da un tessuto economico-sociale complessivamente sano, il rigetto di gran parte della società italiana dei metodi tradizionali dei poteri mafiosi, la stessa esistenza di un tessuto connettivo democratico capillarmente diffuso e meno facilmente permeabile rispetto alle infiltrazioni di soggetti dediti alla criminalità organizzata, funzionano sostanzialmente come anticorpi ed impediscono la riproduzione delle condizioni ambientali tipiche delle zone di origine delle organizzazioni mafiose";
nell'ultimo ventennio, è mutato il contesto economico-sociale, che in certi casi si è dimostrato ricettivo, e si sono evidenziate talune permeabilità. Le mafie nelle regioni del nord Italia, come del resto nel nord Europa, attraverso la strada dell'invisibilità, raggiungono il proprio obiettivo;
nel 2012, la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere si trasferì in Veneto per analizzare da vicino il fenomeno nascente, e si accorse che si stava delineando una nuova mappa, che collegherebbe Verona, Vicenza, Modena e Reggio Emilia (denominata "quadrilatero"). Le indagini poi hanno svelato uno scenario nel quale la 'Ndrangheta spazierebbe verso ovest, mentre la Camorra si radicherebbe ad est della Regione;
in Veneto la criminalità organizzata "ripulisce e ricicla" i proventi delle attività illegali, investendoli per conquistare nuovi mercati, incrociando gli interessi degli imprenditori in crisi, che cercano aiuto, facili guadagni o acquirenti in grado di rilevare le loro attività;
i comparti di mercato da intestare a prestanome interessano l'edilizia, gli appalti pubblici, lo smaltimento dei rifiuti, la sanità, il gioco d'azzardo, la cantieristica navale, le energie rinnovabili e il compro-oro;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
nel corso degli ultimi anni, le operazioni di riciclaggio rilevate sono più che quadruplicate, in modo pressoché omogeneo, in tutte le province venete. La Regione non risulta immune alle presenze mafiose, specie della camorra con l'estorsione connessa all'usura. Difatti, sulla base di un'analisi condotta da Unioncamere Veneto e "Libera", sono più che raddoppiate le confische, passando dagli 88 bene sequestrati nel 2013 ai 186 del 2015;

inoltre, nelle Regioni del nord sarebbero 15 le organizzazioni attive nel traffico e nella vendita di sostanze stupefacenti, di cui 3 in Veneto dove 'Ndrangheta, Camorra e Cosa nostra si spartiscono traffici e profitti con le organizzazioni straniere;
la Guardia di finanza ha rilevato 4.500 segnalazioni sospette nel primo semestre del 2015 che posizionano il Veneto al 7o posto nella graduatoria delle regioni italiane soggiogate dalla criminalità organizzata;
nella mappatura effettuata dai finanzieri, permangono le 4 società già censite (una a Sanguinetto nel veronese, 2 a Venezia e una a Belluno), e se ne aggiungono una a Rovigo e una a Verona, facendo diventare così il Veneto la regione più attrattiva del nord-est;
nel dettaglio, Venezia è la provincia veneta che, a fine 2015, ha registrato il maggior numero di beni confiscati (60), seguita da Verona (54), Padova (36), Belluno (17), Vicenza (10), Treviso (5) e Rovigo (4);
a giudizio degli interroganti, l'analisi condotta da Unioncamere e Libera dovrebbe indurre prima alla riflessione e poi all'azione. Il sentore comune, in base al quale il Veneto è immune dalle mafie, deve essere completamente rivisitato;
per di più, apprendere che nel Bellunese, a fine 2015, vi fossero 17 beni confiscati alle mafie, è un dato che non va assolutamente sottostimato e che pone degli interrogativi inquietanti: sino a qualche anno fa, tutto ciò, sarebbe apparso totalmente inverosimile;
occorre, dunque, agire celermente, poiché, oltre al problema legato alle mafie, in Veneto, permane anche l'allarme terrorismo. Difatti, si è visto come negli ultimi anni, il fenomeno del fondamentalismo di matrice islamica sia divenuto sempre maggiore e, i primi *foreing fighters* sono partiti alla volta della Libia da Longarone (Belluno) e dall'Alpago (Belluno);
l'attenzione dovrà, quindi, essere massima e uniforme su tutto il territorio, al fine di scongiurare, da una parte, l'incremento di attività illecite di stampo mafioso e, dall'altra, la possibilità da parte di talune cellule terroristiche islamiche di radicarsi nel territorio veneto,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa, e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata e del terrorismo di matrice islamica nella Regione Veneto;
se voglia illustrare quanto sin qui condotto per contrastare il dilagante fenomeno delle infiltrazioni criminali e terroristiche nei territori veneti e, sulla base dei nuovi dati allarmanti emersi dalla ricerca condotta da Unioncamere e Libera, quali azioni intenda porre in essere per incrementare ancor più il controllo sulla medesima regione;
se non ritenga opportuno agire celermente per incentivare un controllo uniforme e capillare del territorio, al fine di evitare nuovi episodi di *foreing fighters*, che partono per la Libia, dopo essersi preparati nei comuni della Regione Veneto.
(4-05871)
COMPAGNONE, SCAVONE, RUVOLO, PADUA, ORRU' - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
a livello nazionale, il Ministero in indirizzo bandisce annualmente dei concorsi per l'erogazione di contratti di formazione specialistica in area medico-sanitaria;
i bandi di concorso non richiedono alcun dato reddituale, come requisito di partecipazione, essendo dei corsi di alta formazione regolarmente retribuiti;
in data 16 maggio 2016, è stato emanato il decreto ministeriale 16 maggio 2016 n. 306, con il quale è stato determinato il numero dei contratti finanziati con fondi statali, per la formazione specialistica dei medici;
in data 20 maggio 2016 è stato emanato il decreto ministeriale n. 313, riguardante il bando di accesso dei medici alle scuole di specializzazione A.A. 2015/2016, ricomprendente anche il riferimento ai contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni;

visto che a quanto risulta agli interroganti:
talune Regioni hanno previsto il finanziamento dei contratti di formazione specialistica medica a livello regionale, attingendo a risorse proprie (Regione Veneto) oppure a Fondi di sviluppo europeo, come ha recentemente fatto la Regione Campania;
con il decreto dirigenziale n. 29 del 26 febbraio 2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 16, del 3 marzo 2014, è stato approvato l'Avviso pubblico per l'assegnazione alle scuole di specializzazione di medicina dei rispettivi atenei di contratti di formazione specialistica nell'ambito del programma europeo POR Campania FSE 2007 - 2013/POR Campania e FSE 2014 - 2020 Assi IV - V - Obiettivi operativi i 2) 1) m), in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 19 del 7 febbraio 2014 (Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 12 del 17 febbraio 2014);
considerato che le "borse di studio" per le scuole di specializzazione di area medica rappresentano dei percorsi di alta formazione, volti a far acquisire ai vincitori di concorso competenze altamente specifiche e settoriali e le stesse prevedono un compenso per le attività formative svolte, che esulano da ogni eventuale dato reddituale degli studenti specializzandi;
rilevato che:
la Regione Siciliana, con l'avviso pubblico n. 6/2016 "per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria in Sicilia", PO FSE Regione Siciliana 2014-2020, approvato con decreto del direttore generale n. 851 del 9 marzo 2016, ha inteso dare seguito a quanto fatto da altre Regioni italiane, al fine di garantire la continuità tra formazione universitaria e formazione specialista in ambito territoriale;
si rileva, però, che, diversamente dal percorso seguito dalla Regione Campania, il bando regionale citato introduce un requisito per l'accesso che appare costituire un *unicum* a livello nazionale;
infatti, come può leggersi dal testo dell'avviso n. 6/2016, tra i requisiti richiesti, è messo in particolare evidenza quello del limite reddituale dei 30.000.00 euro annui, deducibile dall'ISEE dell'anno in corso;
ritenuto, infine, che:
come si evince dal tipo di contratto che la Regione Siciliana intende finanziare, trattandosi di scuole di alta formazione, appare stridente con la *ratio* dell'intervento legislativo l'introduzione di un limite reddituale siffatto, così da far chiedere agli aspiranti specializzandi le ragioni poste alla base della previsione di tale requisito altamente vincolante e inedito;
il criterio reddituale introdotto dalla Regione Siciliana sarà certamente fonte di impugnazione nell'ambito di contenziosi amministrativi, destinati a generare ritardi ed inefficienze,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga tale requisito reddituale inserito nell'avviso pubblico n. 6/2016 della Regione Siciliana, discriminante e in contrasto con le finalità dell'istituzione di tale tipologia di contratti, volti all'acquisizione di competenze, che nulla dovrebbero avere a che vedere con il reddito dei destinatari;
quali opportune e urgenti azioni intenda porre in essere per attivarsi presso la Regione Siciliana, onde questa espunga il criterio reddituale dall'elenco dei criteri fissati per la partecipazione all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica, stante la particolare natura delle borse di specializzazione di area medica, quale strumento formidabile per la crescita formativa e sanitaria della Regione Siciliana, che, grazie alle procedure concorsuali ad evidenza pubblica, garantiscono *in re ipsa* le fasce più deboli della società, ancorando i criteri di assegnazione delle stesse alla valutazione del merito, non necessitando, dunque, di qualsivoglia forma di garanzia agganciata al livello reddituale, così come previsto in tutti i concorsi europei ed internazionali di assegnazioni di borse di specializzazione di area medica.
(4-05872)
MUNERATO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
è stata scoperta dalla Guardia di finanza una maxitruffa ai danni dell'Inps di 16,5 milioni di euro;
l'operazione, denominata "Italians out" ha interessato 19 Regioni e 81 Province;

secondo quanto pubblicato a mezzo stampa su vari quotidiani locali e nazionali, 517 persone, dopo aver ottenuto l'assegno sociale, si sarebbero trasferite all'estero, ma avrebbero continuato a percepirlo attraverso l'accredito su conto corrente oppure tornando saltuariamente in Italia;
in base alle dichiarazioni degli investigatori, "oltre all'avvio del recupero di quanto incassato indebitamente dai responsabili, l'attività consentirà un risparmio alle casse dello Stato pari a circa 3 milioni di euro per i prossimi esercizi";
se è vero che tale operazione consentirà un risparmio erariale, è altrettanto vero, però, che l'attività di recupero non garantisce il completo rientro nelle casse Inps di tutte le somme finora erogate,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che le irregolarità descritte abbiano interessato anche la Regione Veneto e, in caso di risposta affermativa, quali province;
se e quali iniziative di propria competenza il Ministro intenda adottare per contrastare il ripetuto fenomeno dell'indebita percezione di trattamenti previdenziali e assistenziali.
(4-05873)

BOCCARDI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
il 20 maggio 2016, in Puglia, si sono abbattuti forti temporali che hanno colpito, con particolare violenza, l'area di Bari: nelle zone fra Conversano, Turi, Rutigliano, Casamassima, Castellana, Sammichele e Putignano, dove si sono registrate violente grandinate;
l'ondata di maltempo ha causato seri danni nelle campagne alle colture di ciliegie, albicocche, ai vigneti scoperti e agli ortaggi;
secondo Coldiretti, il raccolto delle ciliegie, in particolare, è, purtroppo, compromesso con un danno stimato in circa 90 milioni di euro;
le bizzarrie climatiche, che nelle scorse settimane avevano già danneggiato le colture di ciliegie, a causa di una non efficace allegagione in fase di fioritura, ora rischiano di rovinare definitivamente l'intero raccolto;
il maltempo ha causato disagi anche alla viabilità, all'interno e fuori dai centri abitati;
gli eventi atmosferici avversi hanno avuto pesanti ripercussioni anche sul piano occupazionale: sono andate perse, infatti, centinaia di ore di lavoro dedicate alle operazioni di raccolta delle ciliegie;
considerato che:
gli eventi atmosferici calamitosi di eccezionale gravità necessitano di interventi tempestivi ed urgenti;
le ciliegie prodotte in Puglia, tutte di eccellente qualità, apprezzate ed esportate in tutto il mondo, rappresentano il 40 per cento della produzione nazionale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
se risulti che la Regione Puglia abbia attivato le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità;
se non intenda stanziare risorse da destinare ai produttori come indennizzo per il mancato raccolto;
se il Governo non intenda valutare, data l'eccezionalità e la pluralità degli eventi, la possibilità di riconoscere le misure di sospensione dei pagamenti fiscali e delle rate di mutuo a tutti i produttori, cui venga accertato un danno;
se risulti che la Regione Puglia intende promuovere il ricorso alle misure del piano di sviluppo rurale, ed in particolare, la misura 5.2, che prevede il finanziamento per interventi di ripristino del potenziale produttivo, danneggiato dagli eventi calamitosi.
(4-05874)

MANCONI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2016 è stato pubblicato un estratto della determinazione AIFA (Agenzia italiana del farmaco) n. 219 del 1° febbraio 2016, che ha soppresso l'obbligo di prescrizione medica per il farmaco "Norlevo", comunemente conosciuto come "pillola del giorno dopo", per le donne di età pari o superiore a 18 anni. La determinazione è divenuta efficace in tutta Italia il giorno successivo alla pubblicazione, ovvero il 4 marzo 2016;

a ben due mesi e mezzo di distanza dall'inizio dell'efficacia della determinazione citata, sul sito *internet* del Ministero della salute non è presente alcuna informazione specifica su tale provvedimento, che ha ricadute dirette o indirette sulla vita sessuale di milioni di donne, che vivono in Italia; anzi, digitando sul sito, come chiave di ricerca, le parole "pillola del giorno dopo" si è rimandati, fra l'altro, al *link* di domande e risposte sulla "contraccezione ormonale" che, trattando della "pillola del giorno dopo", riporta testualmente: "17. È necessaria una prescrizione medica? Si, è necessaria la prescrizione medica che può essere richiesta al medico di famiglia o al consultorio familiare; al di fuori degli orari di ambulatorio o di chiusura del consultorio, qualsiasi medico può prescrivere il prodotto ed in caso di estrema necessità, ci si può rivolgere anche alla guardia medica ed infine al pronto soccorso",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda far apportare tempestivamente le dovute correzioni sul sito del suo Ministero, in relazione alla soppressione dell'obbligo di prescrizione medica per la "pillola del giorno dopo" per le pazienti di età pari o superiore a 18 anni;
se intenda promuovere una campagna informativa rivolta alle Regioni e alle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, affinché milioni di donne che vivono in Italia siano in grado di acquisire un'informazione (quella sulla soppressione dell'obbligo di ricetta per la "pillola del giorno dopo") di grande rilevanza per la loro vita.
(4-05875)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:
secondo quanto riportato da "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 5 maggio 2016, il Consiglio comunale di Grumo Appula, al termine dell'ultima riunione, avrebbe approvato le tariffe per le imposte comunali, confermando le aliquote e le detrazioni previste per l'anno 2015 e mantenendo invariate le agevolazioni per i servizi a domanda individuale, quali mensa e trasporto scolastico;
in sostanza, secondo quanto riportato dalla stampa locale, i cittadini di Grumo Appula, a differenza di altri comuni dell'*hinterland* barese, non avrebbero, rispetto al 2015, nessun costo aggiuntivo per Tari, Tasi, Irpef e Imu nel 2016;
premesso, inoltre, che:
all'interrogante risulterebbe, al contrario, che, nel corso di detto Consiglio, convocato e tenuto, tra l'altro, in maniera, ad avviso dell'interrogante, "anomala", le imposte locali, pur in assenza di modifiche alle aliquote, siano state, invece, aumentate;
in particolare: 1) in data 25 aprile 2016 (giorno festivo) sarebbe stata protocollata la convocazione della seduta della Commissione bilancio, fissata per il successivo 29 aprile 2016, ovvero senza il rispetto dei 5 giorni liberi, previsti dal regolamento comunale; 2) la seduta del Consiglio comunale si sarebbe tenuta il giorno successivo, 30 aprile 2016, ovvero a meno di 24 ore dalla seduta della Commissione bilancio; 3) il Consiglio comunale avrebbe, poi, nel corso della medesima seduta, approvato una serie di provvedimenti relativi all'aumento dei valori dei suoli edificabili, ovvero della base imponibile, provocando, in tal modo, surrettiziamente e ad aliquote invariate, il conseguente aumento delle imposte per effetto dell'aumento del valore dei suoli medesimi; 4) la relazione predisposta all'uopo dai tecnici del Comune sarebbe stata inviata, lo scorso 8 marzo 2016, al sindaco, al segretario generale e al responsabile della ragioneria, ma sarebbe stata portata all'attenzione dei consiglieri comunali solo il 27 aprile 2016, ovvero in prossimità della seduta del Consiglio comunale;
in aggiunta, per la notifica in data festiva della seduta di commissione, si sarebbe fatto ricorso, impropriamente, alla Polizia locale, con pregiudizio della tutela della territorio;
con nota prot. n. 6045 del 9 maggio 2016, il segretario generale del Comune, in risposta alle contestazioni mosse dal capogruppo di opposizione, avrebbe affermato che "la mancata convocazione prima della formulazione dell'ordine del giorno del Consiglio, se da un lato non garantisce al consigliere la possibilità di contribuire alla formulazione dell'ordine del giorno non risulta però preclusiva della convocazione e dello svolgimento del Consiglio";
lo scorso 10 maggio 2016, con nota prot. 5928, notificata l'11 maggio 2016, reiteratamente, è stato

convocato il Consiglio comunale di Grumo Appula per il giorno 16 maggio 2016 ore 9,30 con all'ordine del giorno, al punto 2): Rendiconto di Gestione 2015 (art. 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000);
anche in questo caso, la Commissione bilancio non sarebbe stata preventivamente convocata, in spregio alle prerogative dei consiglieri comunali, specie se di opposizione, che, ancora una volta, non sarebbero stati messi in condizione di esercitare il diritto/dovere di vigilanza su tutti gli atti portati all'approvazione del Consiglio;
la convocazione della seduta della Commissione bilancio, relativa alla seduta del 16 maggio 2016, da tenersi venerdì sera 13 maggio 2016, alle ore 20,30 (a chiusura uffici, con impedimento dei consiglieri di accedervi per informazioni e documentazione), non sarebbe stata ritualmente notificata al componente di opposizione e capogruppo di Alternativa Civica per Grumo Appula;
considerato che:
lo statuto comunale, all'articolo 29, recita "Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni assicurando un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio mediante una sistematica attivazione di mezzi e di iniziative in conformità ai contenuti del Regolamento del Consiglio";
considerato, inoltre, che:
l'interrogante ritiene che, stanti i fatti e i termini di convocazione delle sedute riportati, non siano state rispettate le prerogative dei consiglieri, particolarmente dei consiglieri di opposizione, e che gli stessi non abbiano avuto modo di conoscere pienamente gli argomenti trattati in Consiglio;
a nulla sarebbero valse le proteste dell'opposizione che, in ultima istanza, avrebbe chiesto formalmente al prefetto l'annullamento della delibera del Consiglio comunale del 30 aprile 2016;
preso atto che la situazione descritta evidenzierebbe ad avviso dell'interrogante una perdurante e continua violazione del statuto e del regolamento del Consiglio comunale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se, stante la verifica dei fatti narrati in premessa e ravvisate le eventuali violazioni dello statuto e del regolamento del Consiglio comunale, intenda intervenire, per quanto di competenza, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di risolvere tale stato di cose;
se ritenga di dover intervenire, per quanto di competenza, nei modi e con i mezzi che riterrà più adeguati, al fine di suadere e indurre l'amministrazione comunale di Grumo Appula ad operare doverosamente nel pieno rispetto delle normative vigenti e nell'interesse esclusivo della cittadinanza;
se e quali provvedimenti di propria competenza intenda intraprendere, ove tali accertate violazioni avessero a ripetersi.
(4-05876)
RAZZI, CERONI, MINZOLINI, BERTACCO, SERAFINI, ZUFFADA, FLORIS, RIZZOTTI, VILLARI, GIBIINO, GIRO, SIBILIA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:
in data 4 marzo 2016, la Giunta regionale d'Abruzzo ha approvato la delibera consiliare n. 133, relativa alla proposta di finanziamento del progetto del presidio ospedaliero di Chieti, avanzata dalla Rete temporanea di imprese "Maltauro Nocivelli Finanza e Progetti", secondo il modulo procedimentale della finanza di progetto, di cui all'ex articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
con l'entrata in vigore del Nuovo codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la finanza di progetto è regolata dall'articolo 183 e, per quanto riguarda l'allocazione dei rischi e l'equilibrio economico finanziario, la legge prevede che questi siano in capo all'operatore economico per il periodo di gestione dell'opera. Tali rischi, sulla base dei contratti presentati dal gruppo di

imprese menzionato, attualmente ricadrebbero sulla Asl, dunque in pieno contrasto con la normativa vigente;
inoltre, la Corte dei conti, sezione regionale del Veneto, nel 2014 si è espressa negativamente, per quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche, cosiddette fredde, quali la costruzione di carceri, scuole e ospedali, in *project financing,* poiché la loro realizzazione è assicurata alla ditta realizzatrice da un canone che viene pagato da un ente pubblico, quindi trattasi di operazione a debito, il cui importo va ad incrementare ulteriormente il disavanzo pubblico;
da notizie in possesso degli interroganti, non vi sarebbero i margini operativi necessari, visto il disavanzo di bilancio registrato dalla Regione Abruzzo e della Asl di Chieti-Lanciano-Vasto, per finanziare la spesa del *project financing*, volto alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero di Chieti;
a giudizio degli interroganti, la realizzazione del nuovo ospedale di Chieti, sicuramente necessaria, in quanto diverrebbe un Polo regionale di eccellenza per il bacino d'utenza dell'Italia centrale, dovrebbe essere approfondita per quanto riguarda lo specifico profilo tecnico-finanziario (sostenibilità intrinseca e bancabilità), poiché produrrebbe uno spropositato aumento del debito pubblico e il solo vantaggio, per il consorzio d'imprese co-finanziatore dell'opera,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa, e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per verificare la reale sostenibilità della realizzazione, in *project financing,* del nuovo polo ospedaliero di Chieti;
se non ritengano che la realizzazione di opere pubbliche (cosiddette fredde), come la suddetta, comporti oneri superiori rispetto a quelli a disposizione della Regione Abruzzo e che produrrebbero un profitto *extra*, solo per il consorzio d'imprese co-finanziatrici, quindi un maggior indebitamento per le casse dell'Erario;
se non ritengano che l'offerta proposta dalla Rete temporanea di imprese "Maltauro Nocivelli Finanza e Progetti", possa considerarsi superata, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, principalmente per quanto riguarda l'allocazione dei rischi e l'equilibrio economico finanziario dell'opera;
se, in caso contrario, non considerino, per quanto di competenza, necessario stabilire l'affidabilità della proposta sotto il differente e specifico profilo tecnico-finanziario (sostenibilità intrinseca e bancabilità), qualora detta valutazione sia già stata effettuata dall'ente regionale, ovvero dalla stessa Asl di Chieti-Lanciano-Vasto;
se siano a conoscenza di talune irregolarità, nell'espletamento delle funzioni di controllo da parte degli organismi preposti regionali, con particolare riferimento alla libera partecipazione alle gare, all'articolazione in lotti funzionali e al periodo di durata della concessione pari a 30 anni.
(4-05877)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-02887, del senatore Berger, sulla definizione dell'aliquota alla quale devono essere assoggettati i servizi offerti da centri benessere e fitness;
3-02888, del senatore Fornaro, sull'utilizzo efficace degli indirizzi PEC per imprese e professionisti.

1.5.2.5. Seduta n. 634 (pom.) del 25/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

634a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 635 del 26 maggio 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,38)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Informo che, come già comunicato ai Gruppi parlamentari per le vie brevi, nella seduta di *question time* di domani, alle ore 16, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dottor Graziano Delrio, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: attuazione del nuovo codice degli appalti; problematiche relative al sistema portuale e al trasporto marittimo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Argentin ed altri; Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Binetti ed altri; Rondini ed altri)*

(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»***

(Relazione orale) **(ore 16,39)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2232, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Argentin ed altri; Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Binetti ed altri; Rondini ed altri, e 292.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sacconi. Ne ha facoltà.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, prendo la parola nella qualità di Presidente della Commissione lavoro e previdenza sociale, per rivolgere un non formale ringraziamento alla senatrice

Parente, che ha svolto un lavoro sostanziale, con il quale ha orientato la Commissione a cambiare significativamente il testo prodotto dalla Camera dei deputati. Ringrazio con lei tutti i Gruppi parlamentari, perché tutti, nessuno escluso, hanno concorso, seppure con distinzioni che emergeranno nel corso dell'esame degli emendamenti, a cambiare l'originaria impostazione del provvedimento. Si tratta di un cambiamento che è stato suggerito dalle numerose audizioni che la Commissione ha svolto, attraverso le quali abbiamo potuto verificare quali siano le buone pratiche che, a proposito della migliore attività d'inclusione dei disabili di particolare gravità, si realizzano nelle nostre comunità, peraltro diffusamente.

Ci siamo trovati a scegliere tra due modelli legislativi, se così posso dire, cioè un modello legislativo che chiamerei giacobino, con il quale la Camera dei deputati aveva individuato una pratica non ricorrente nell'esperienza italiana ma tipicamente anglosassone, quella del *trust*, e aveva deciso di incoraggiarla attraverso l'utilizzo dell'accantonamento effettuato in seno alla legge di stabilità. La scelta opposta, che la Commissione ha compiuto, è quella di una legge che chiamerei capacitatrice della vitalità della nostra società; una legge con la quale, cioè, prenderemmo atto, ove confermata dal voto dell'Assemblea, delle attitudini che nelle nostre comunità si sono manifestate, soprattutto con iniziative di carattere solidale, dando ad esse quell'ulteriore supporto affinché si diffondano quanto più. È una scelta ben diversa di legiferare, che si rifà all'idea di uno Stato che non pretende di sostituirsi alla società, che riconosce le attività sussidiarie e attraverso di esse realizza quel progetto di deistituzionalizzazione delle risposte ai bisogni di inclusione e di autosufficienza dei gravi disabili. Questo modo di legiferare è, appunto, l'esatto opposto di quello che ho definito giacobino, perché con esso lo Stato tende a sostituirsi alla società o pensa di avere in sé la capacità di discernere la virtù e pensa di doverla imporre alla società. Sono due cose diverse. Mi permetto di ritenere - e spero di non essere smentito da quanti interverranno - che con un sostanziale largo consenso abbiamo selezionato un ampio menù di opportunità che liberamente la società potrà scegliere, tutte ugualmente sostenute attraverso una fiscalità amichevole e altre forme di sostengo.

La seconda considerazione che desidero fare è riferita a una norma di principio che ho io stesso proposto e che è stata corretta dal Governo. Ho accettato la correzione, anche se devo ritenere che la norma da me proposta non sia stata ben compresa dal Governo nel momento in cui ne ha chiesto quella correzione. Ho proposto il richiamo a quei principi dell'ordinamento che sono variamente codificati e che troviamo in particolare nella legge sul federalismo fiscale, secondo i quali in ogni contesto territoriale la dimensione sanitaria si dovrebbe integrare quanto più con una dimensione sociosanitaria o sociosanitaria assistenziale, affinché la presa in carico della persona, cui sempre facciamo riferimento, conduca alle risposte più appropriate ai bisogni che la persona manifesta, a partire innanzitutto da quel dovere di prevenzione del formarsi di uno stato di bisogno. Ebbene, nella legge sul federalismo fiscale e nei provvedimenti che ne seguirono noi individuammo la ideale proporzione tra i macrolivelli di assistenza. Mi riferisco innanzitutto alla prevenzione, che identificammo nel 5 per cento della complessiva spesa sociosanitaria assistenziale di un territorio, nel 44 per cento l'ottimale dimensione della spesa per la spedalizzazione e nel 51 per cento - vorrei ricordare - la spesa relativa ai servizi di carattere territoriale, quei servizi che sono così consoni ed appropriati per i bisogni di cui ci occupiamo in questo provvedimento. Infatti, potremo dare valore alle modeste risorse che qui stanziamo per i gravi disabili se le collocheremo nell'ambito di una organizzazione della spesa sociosanitaria assistenziale quanto più efficiente e corrispondente a quei macrolivelli di assistenza.

Il Governo non si deve preoccupare del richiamo a quei principi, come ha fatto chiedendomi di aggiungere soprattutto l'invarianza della spesa, perché in realtà, il richiamo a quei principi significa riduzione della spesa per spedalizzazione inappropriata, chiusura di plessi ospedalieri pericolosi perché al di sotto delle soglie minime di efficienza e potenziamento corrispondente della spesa per servizi territoriali che, come dicono quei macrolivelli di assistenza che il Presidente conosce molto bene, avendo concorso in prima persona alla legge sul federalismo fiscale, vogliono che il 51 per cento della spesa del territorio sia dedicata a quei servizi e a quelle prestazioni. Purtroppo l'offerta fa la domanda e l'eccesso di offerta ospedaliera determina inappropriatezza di ricoveri rispetto a persone che devono

trovare invece strumenti di autosufficienza e di inclusione in altre prestazioni e in altre opportunità, come quelle che qui vogliamo sostenere e diffondere.

Il provvedimento in discussione, quindi, richiama quei principi e quei criteri relativi ai macrolivelli di assistenza e alla proporzione tra di essi e chiede che ci sia uno spostamento di spesa dalla dimensione ospedaliera alla dimensione del territorio, così come nelle buone pratiche italiane possiamo riscontrare. Sono orgoglioso di venire da un territorio nel quale l'azienda integrata di servizi sanitari e sociosanitari, da circa dieci anni e forse più, è in avanzo di gestione proprio perché realizza alti livelli di appropriatezza ed offre risposte più appropriate ai bisogni. In quel contesto, iniziative che hanno un carattere che potremmo definire *spot*, in certa misura, quasi occasionali, diventano strutturali, perché si inseriscono nel giusto contesto.

Non sono i 90 milioni di cui stiamo discutendo che cambieranno la condizione dei disabili gravi, ma possono essere un utile volano se collocati nell'idoneo contesto istituzionale. Di questo fa parte anche l'integrazione tra la spesa sociosanitaria dei Comuni e l'attività delle aziende sociosanitarie integrate dei territori. Nella nostra esperienza veneta, i Comuni conferiscono la loro spesa alle aziende integrate che la gestiscono con contabilità separata sotto l'indirizzo dei sindaci, ma sostanzialmente garantiscono piena sinergia tra la dimensione sanitaria e quella sociosanitaria.

Con queste caratteristiche mi auguro che il provvedimento possa raggiungere un ampio livello di consenso, ben superiore a quello dei confini della maggioranza, corrispondendo, spero, il voto dell'Assemblea al dialogo che costruttivamente si è svolto in Commissione e per il quale rinnovo il mio ringraziamento a tutti i Gruppi, davvero nessuno escluso, perché tutti hanno concorso a cambiare l'originario testo di legge. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, ci troviamo di fronte un provvedimento che apparentemente ha un nome che evoca delle sensazioni di solidarietà («Dopo di noi»). Tuttavia, siccome è una proposta che deriva da una forza politica in cui non ho assolutamente fiducia, bisogna approfondire la questione, per capirne il vero significato.

Proseguendo sulle belle parole, cito l'apertura di questo provvedimento, che ci dice: «La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti» ed elenca norme della Costituzione cui tutti noi siamo particolarmente affezionati, anche se qualcuno la vuole distruggere. Tuttavia, ci sono sempre persone per le quali i principi danno una certa sensibilità all'animo. Questa norma recita: «La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione». Bene, andiamoli a vedere.

Articolo 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (...) e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale». Ovviamente, ho depurato l'articolo 2 della nostra Carta costituzionale delle parole che, nel contesto riferito a questo provvedimento legislativo, non hanno pertinenza, in modo tale che diventi più semplice la lettura, a fronte dell'ispirazione che questa norma richiama. Poi si cita l'articolo 3 che, per antonomasia, è l'articolo sull'uguaglianza: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione (...) di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

Bene, già soffermandoci su questi due articoli, enunciati come ispiratori del provvedimento, e guardando il provvedimento, nelle norme che seguono, ci accorgiamo che questi principi non vengono del tutto rispettati. Si comincia, infatti, con il fare una differenza tra disabili gravi, disabili meno gravi e disabili non gravi e se si va a vedere l'attuale disciplina della materia della disabilità, ci si rende conto che ci sarebbe bisogno di una descrizione più dettagliata delle varie disabilità, per poter riuscire ad inquadrare bene di quali disabilità si parli. Certamente c'è una volontà, almeno scritta, di voler fare qualcosa, ma andiamo avanti così. Si cita anche l'articolo 30 della nostra Carta, che recita: «Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti». Difatti il provvedimento in esame, che poi è stato corretto qui al Senato, rimanda al coinvolgimento dei soggetti interessati ma

nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave e, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Ovviamente, il provvedimento rispetta il dettato dell'articolo 30, ma il grande problema è come.

Andiamo avanti e troviamo l'articolo 32 della nostra Carta: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». Il provvedimento *de quo*, all'articolo 3, ci dice dove si vanno a prendere i soldi del Fondo che si istituisce, per il quale, come anche la relatrice ha ricordato, sono stati stanziati 90 milioni - anche se è poca roba - per l'anno 2016. Ricordatelo: 90 milioni nell'anno 2016. Già siamo a metà 2016, ma vediamo il trucco dove sta. Ricordiamo sempre che si tratta del Partito Democratico: non abbiate mai fiducia, così come anch'io non l'ho avuta mai.

Siamo giunti all'articolo 38 della Costituzione che recita: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale». Parole saggissime dei nostri Padri costituenti. Prosegue l'articolo 38: «Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato». Difatti, l'articolo si cita in questo provvedimento e quindi questi 90 milioni dovrebbero servire anche a fare questo. Ma ora andiamo avanti, perché poi riprenderemo il discorso dei 90 milioni.

Il provvedimento si rifà anche ai principi di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 24 e 26), nonché alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Si citano alcuni articoli di entrambi, dimenticando però l'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Ci è venuto un dubbio: perché l'articolo 12 è stato dimenticato? Fermo restando che sarebbe stato opportuno prendere tutta la Convenzione, così com'era, e inserirla nel provvedimento, sono stati citati altri articoli, che non ricordo in questo momento, ma non è stato inserito l'articolo 12, che vi enuncio. Ovviamente, siccome non era stato inserito, noi, in fase emendativa, lo abbiamo proposto in Commissione e, ahimè, l'emendamento è stato bocciato (ma lo riproporremo in fase emendativa in Aula, quindi, c'è sempre la possibilità di redimersi).

L'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità recita: «Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l'eguale diritto delle persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari (...) e assicureranno che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà». Questo è un inciso fondamentale non inserito nel provvedimento in esame. Magari qualcuno potrebbe dire che non ce n'era bisogno, perché non si tratta assolutamente di provvedimenti che vanno a incidere sull'eredità. Ah! «Dopo di noi», che bel nome! Ovviamente, la prima cosa che viene in mente è: fantastico, facciamolo! Bellissimo, introduciamolo! Ora, però, capisco cosa c'è dietro.

Perché avete bocciato questi emendamenti che cercavano di introdurre tale principio nel disegno di legge? Perché in un disegno di legge, che tra le buone norme che potrebbero dare sollievo - se attuate rapidamente, ma poi vedremo, che non lo saranno - prevede proprio norme che gestiscono l'eredità non inserite tra i principi ispiratori anche quello che assicuri l'eredità e gli affari finanziari e quello che precisa che le norme devono assicurare che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà?

Signor Presidente, concludo con una chiosa, il nostro timore è che si stia per normare, legittimando, la privazione dell'eredità delle persone con disabilità grave, trasformando così il problema delle persone in una nuova forma di mercato.

Signor Presidente, soltanto per far capire la questione dei famosi 90 milioni: i 90 milioni sono stanziati per il 2016, però il provvedimento demanda al Ministero del lavoro l'adozione di un decreto attuativo che può essere emanato fino a sei mesi dopo. Tra sei mesi saremo nel 2017 e i 90 milioni non ci saranno più. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che approda oggi in Senato segna una tappa importante per il nostro *welfare*, giacché quella dell'assistenza ai disabili

privi del sostegno familiare era una lacuna che andava colmata già da molto tempo.

Il disegno di legge, approvato in prima lettura alla Camera con il voto favorevole di tutti gli schieramenti, tranne il Movimento 5 Stelle, è volto a introdurre nel nostro ordinamento l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave che perdono il sostegno familiare a causa dell'invecchiamento o della morte dei genitori.

Il disegno di legge in esame, comunemente denominato "dopo di noi", rappresenta una prima risposta a timori condivisi e più che giustificati di chi (in particolare i genitori che hanno in famiglia un figlio con disabilità grave) si preoccupa di chi potrà occuparsi del familiare disabile quando non ci sarà più. Si tratta di un problema serio, trascurato per decenni, che vede coinvolte almeno 580.000 persone affette da disabilità grave. Tuttavia, se il punto di analisi si estende ad altre forme di disabilità, si vedono numeri elevatissimi, arrivando fino a 3.200.000 persone disabili che vivono nel nostro Paese.

Gli obiettivi del disegno di legge in esame sono diversi: creare progetti per la vita indipendente dei disabili, sostenere la creazione di comunità e case famiglia, istituire un fondo per l'assistenza e prevedere regimi fiscali agevolati per la tutela del patrimonio destinato all'assistenza del disabile.

In particolare, attraverso l'istituzione del Fondo finanziato con 90 milioni di euro per il 2016 (è già stato detto qualcosa in proposito), 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni di euro a partire dal 2018, si dovrebbe dare la possibilità al disabile di continuare a vivere nella propria abitazione o in case famiglia, anche dopo la perdita dei genitori. Inoltre, è previsto che non sia sottoposto a tassazione tutto ciò che i genitori destinano ai propri figli sotto forma di coperture assicurative, *trust* ed elargizioni liberali.

Ebbene, è proprio sulle modalità di finanziamento e utilizzo del suddetto Fondo che forse si dovrebbe essere un po' più chiari.

Il disegno di legge in esame prevede, inoltre, iniziative volte ad agevolare la sottoscrizione di polizze previdenziali e assicurative con le indicazioni specifiche di progetti che abbiano come obiettivo prioritario la vita indipendente delle persone disabili, integrando le risorse a cui hanno diritto. Oltretutto, per i disabili gravi privi di sostegno familiare sono previsti progetti mirati alla creazione di famiglie comunità e di case famiglia in cui inserire le persone che lo desiderano.

È proprio sulla possibilità di acquisto di nuove case da parte degli enti su cui si possono esprimere altre perplessità.

Il disegno di legge presenta quindi alcuni aspetti su cui bisogna vigilare, tenendo alta l'attenzione sull'effettiva implementazione. Infatti, si legge nel testo del provvedimento che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. È quindi necessario un intervento tempestivo del Governo, affinché tutte le misure predisposte nel testo legislativo in esame possano essere applicate nell'immediato.

Bisogna vigilare sulle risorse messe a disposizione dei disabili affinché siano effettivamente loro destinate, evitando che si disperdano in imbuti burocratici e rivoli farraginosi. A questo riguardo, accogliamo con favore la disposizione contenuta nell'articolo 8, in cui viene stabilito che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve relazionare con cadenza annuale sullo stato di attuazione delle misure previste e dell'effettivo andamento delle risorse destinate ai disabili.

Esula dal disegno di legge in esame, ma non dal tema all'ordine del giorno, la questione del "durante noi".

L'iniziativa legislativa del "dopo di noi" è accolta da quasi tutte le forze politiche e richiesta dall'opinione pubblica, ma non va dimenticato che i genitori che si prendono cura dei figli disabili hanno bisogno di assistenza durante la loro vita, che dedicano, con assoluta devozione e abnegazione, alla cura del familiare disabile. Pertanto, auspichiamo che il Parlamento, una volta approvato il disegno di legge sul "dopo di noi", prenda in esame i disegni di legge sul *caregiver* familiare e avvii l'ordinario *iter* legislativo.

Bisogna rendersi conto che nel nostro Paese ci sono 9 milioni di persone che si dedicano all'assistenza di un familiare non autosufficiente. Eppure, l'assenza di riconoscimento della figura del *caregiver* familiare e della possibilità di anticipare il pensionamento per dedicarsi alla cura è una gravissima lacuna che siamo uno dei pochi Paesi europei ad accettare supinamente.

Il Governo Berlusconi aveva dedicato grande attenzione a questo tema. Infatti, nel 2010 la Camera aveva approvato il disegno di legge che consentiva ai *caregiver* familiari di andare in pensione una volta maturato trent'anni di contributi e almeno diciotto anni di assistenza continuativa ad un disabile. È ora di riprendere queste iniziative e portarle a termine.

In conclusione, siamo lieti di accogliere questo provvedimento. Auspico che ci sia una volontà comune nel dare, al più presto, tutto il supporto necessario, in termini di assistenza, anche ai familiari che dedicano un'intera vita all'accudire i parenti disabili.

Il nostro, doveroso, rispetto nei confronti di chi ha bisogno di aiuto non deve rimanere confinato nelle solite parole di solidarietà e vicinanza, ma deve tradursi nell'impegno concreto di provvedere a forme di assistenza, sostanziali e congrue, sia per i disabili che per i familiari.

Mi auguro che gli intendimenti del legislatore non siano frustrati da formulazioni poco chiare o da successive farraginosità burocratiche che rendano questo provvedimento poco trasparente. È per questo motivo che ho presentato alcuni emendamenti, che spero vengano accolti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Consiglio)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Favero. Ne ha facoltà.

FAVERO *(PD)*. Gentilissimo Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, innanzi tutto vorrei ringraziare la relatrice che mi siede a fianco per il lavoro svolto in Commissione, dove trasversalmente abbiamo cercato davvero in tutti i modi di trovare sempre la sintesi delle nostre posizioni. Rivolgo un saluto doveroso anche al Presidente della Commissione e alla dottoressa Abagnale. Ringrazio inoltre la Camera dei deputati, per i contatti continui e le audizioni svolte, che ci hanno permesso, oltre all'ascolto, anche un confronto proficuo, e non è stato facile perché in alcuni casi davvero ci siamo emozionati e commossi.

Oggi è davvero una giornata importante, come è stato ricordato da molti colleghe e colleghi, per molte persone che nel nostro Paese sono in grave difficoltà e *deficit*. Lo è anche per tutti noi, non soltanto per i disabili e per le loro famiglie.

È una giornata importante per tutti coloro che vivono e convivono con una disabilità grave, che alla fatica quotidiana, aggiungono un'angoscia, quella di non sapere cosa avverrà negli anni successivi, quando coloro che accudiscono queste persone non ci saranno più.

Ecco, quindi, che è utile in questa sede analizzare le ragioni delle scelte fatte, che sono all'origine di un provvedimento che nasce anni fa dalle famiglie, arriva dal basso, in particolare da alcune grandi associazioni di familiari di persone con disabilità cognitiva e da tante piccole esperienze di "dopo di noi" diffuse su tutto il territorio nazionale, tra le quali anche il mio territorio di provenienza, il Piemonte, dove sono già operative alcune esperienze in questo senso. Ad esempio, proprio a Biella, città di mia provenienza, è operativa da qualche mese la casa famiglia Delfino (approfitto per salutare Daniele, Cristina e Loredana). La richiesta dei soggetti citati fu raccolta dall'onorevole Turco nella precedente legislatura, ma il problema grandissimo che non riuscirono a superare fu, come succede spesso, la mancanza di risorse. Si prevedeva, infatti, in una prima fase un miliardo di risorse e la platea era molto più allargata.

In questa legislatura si è, quindi, ripreso l'*iter* interrotto (era una promessa fatta), si sono ridotte le azioni e anche la platea individuata nella relazione tecnica, che è tra i 100.000 e i 150.000 soggetti beneficiari. Si sono acquisiti 90 milioni con l'ultima legge di stabilità: da quanto mi risulta, è la prima volta in questa legislatura che ci sia prima una posta di risorse e dopo l'approvazione di un provvedimento.

Si tratta, quindi, di una conquista, ma, proprio per la quantità dello stanziamento (90 milioni), non si può ancora parlare di una riforma del sistema. Si è, però, cercato di mantenere il nuovo cambio di

prospettiva e di continuare in una direzione intrapresa. È quindi un percorso, quello che si sta facendo. L'articolo 2 mantiene infatti l'obiettivo dei livelli essenziali e sociali e si pone quello raggiungibile di far rientrare gli obiettivi di servizio nello specifico campo della legge. Ci si è concentrati sulle situazioni di disabilità più grave, in cui realisticamente è difficile poter vivere da soli, ma in cui si potrebbero raggiungere buoni livelli di autonomia. L'inserimento nell' identificazione della platea dell'accezione di «persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento» è stato operato proprio grazie alla segnalazione del mondo associativo. Non bisogna confondere la platea del provvedimento con i 2,5 milioni di persone attualmente non autosufficienti e anziani. La disabilità grave, statisticamente, è soprattutto cognitiva o psichica e la stessa capacità di autodeterminarsi è limitata e spesso interviene l'amministratore di sostegno, il cui ruolo di collegamento con il *trustee* è stato previsto nel provvedimento arrivato in Assemblea dalla Camera dei deputati. Vorrei ribadire, visto che magari c'è ancora qualche equivoco, che in nessun articolo è previsto il ricovero in residenza sanitaria assistenziale (RSA), né le RSA ricevono finanziamenti da questo disegno di legge, perché si devono portare fuori, quanto più possibile, i disabili dagli istituti. Quindi, anche la parola «residenza», intesa in senso anagrafico, è stata tolta.

Vedo che il tempo a mia disposizione sta davvero finendo. Certamente si dovrebbero approfondire di più la condizione delle famiglie, che sono sempre più piccole, fragili e monogenitoriali, e l'opportunità di un'offerta plurima di servizi, comprensiva anche di altre condizioni. Per fare degli esempi, chi vive in stato vegetativo, magari ha dei problemi a vivere una vita in una casa famiglia e quindi in tal caso potrebbe essere preferibile una situazione più protetta. Il disegno di legge in esame propone un percorso verso il massimo di autonomia raggiungibile a seconda del livello di disabilità e quindi completa e non sostituisce la legge sulla vita indipendente già citata, n. 162 del 1998. Vorrei citare anche che esso tiene conto dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che recita, alla lettera *a)*: «Le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa». Nel Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, oltre alla promozione della vita indipendente, si punta a favorire il processo di deistituzionalizzazione e a sviluppare dei progetti sull'abitare in autonomia, che coinvolgono piccoli gruppi di persone. Quindi si intende promuovere la vita indipendente, che non è in contrasto con la scelta di vivere in piccoli gruppi. Potenziare questa opportunità non significa infatti segregare nessuno, se questo è l'ambiente che corrisponde al meglio, al progetto di vita delle persone che lo scelgono.

Voglio citare ancora il mantenimento dei 400 milioni di euro nella legge di stabilità per il Fondo nazionale la non autosufficienza, di cui una parte è dedicata proprio al sostegno dei programmi di vita indipendente. Ricordiamo che abbiamo anche ottenuto 5 milioni di euro aggiuntivi, proprio con la legge n. 162 del 1998. Si tratta dunque di una legge molto pratica, che risponde a richieste specifiche e a bisogni concreti, ma che non si pone in una logica di riforma complessiva di tutto il sistema, anche se è orientata verso un sistema sociale rispettoso delle persone - voglio sottolineare questo concetto - e delle loro famiglie, che chiama tutte le risorse pubbliche e private a collaborare.

Occorre preparare il "dopo di noi" "durante il noi". Cito queste parole, che sono il motto della nostra locale associazione Dopo di noi. Auspichiamo dunque una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare, con un'approvazione finale.

Vorrei terminare con le parole di un amico scomparso da poco, che si chiama don Egidio Marazzina: uso il verbo al presente, perché egli mi accompagna ancora nel mio cammino. Egli è stato un precursore e un pioniere di queste idee ed è riuscito a vederle realizzate nel "dopo di noi" ed è spirato proprio nella casa Delfino di cui ho parlato in precedenza. Egli dice: «Sono molto felice di vedere che il progetto in cui con molti di voi ho creduto in questi anni sta prendendo vita, perché alcuni ragazzi hanno iniziato a vivere l'esperienza di vita indipendente quattro giorni la settimana. Non solo. Come certamente avrete avuto modo di vedere alla TV o sui giornali il nostro Governo sta approvando una legge che va proprio nella direzione che noi abbiamo avviato. Di questo ringrazio il Signore e auguro a

tutti i genitori di trovare il coraggio di guardare ai loro figli come adulti, scoprendo che in ognuno di loro Dio ha messo delle cose meravigliose che noi dobbiamo imparare a vedere e a far emergere». *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

PARENTE, *relatrice*. Signor Presidente, registro che dal dibattito in quest'Assemblea, molto interessante e proficuo, è emerso che anche chi ha avuto toni e accenti più critici non ha potuto non sottolineare la bontà di questo disegno di legge (e potrei citare i colleghi che l'hanno fatto). Infatti, è difficile criticare un disegno di legge che per la prima volta nella storia legislativa italiana parla del destino delle persone con disabilità.

Da domani, da quando sarà approvata la legge, (e non è cosa da poco) le famiglie delle persone con disabilità, o chi le rappresenta e ne tutela gli interessi, potranno andare presso l'ente locale o il Comune e registrare, nel progetto individuale che molti Comuni già fanno, d'intesa con le ASL, la loro volontà circa il destino delle persone con disabilità.

Ho sentito molte preoccupazioni: questa legge, come diceva bene il presidente Sacconi, integra tutta l'impalcatura dell'assistenza sociosanitaria. Non si abrogano altre leggi, non si tocca nulla, ma si integra e si aggiorna. Come? Anche con un fortissimo sistema valoriale, nonché con l'aggiornamento e l'adeguamento della nostra legislazione agli *standard* europei e internazionali.

Qual è il valore profondo sotteso a questa legge? La tensione verso la vita autonoma delle persone con disabilità. Molti miei colleghi - per ultimo il senatore Puglia - hanno lamentato che non vi sia riferimento a tutti gli articoli della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ma sappiamo che questa è stata ratificata dall'Italia nel 2009, quindi è legge e, come tutte le altre leggi, è integrata nelle diverse normative, compresa quella in discussione. Perché si ricorda l'articolo 19 (nel testo, tra le finalità della legge, si dice «con particolare riferimento»)? Perché l'articolo 19 parla, appunto, del valore più grande che è dietro questa legge, ossia la vita autonoma e l'inclusione nella comunità delle persone con disabilità.

Cosa succederà? Ho visitato tantissime strutture in questo periodo e ho avuto il grande privilegio di poter seguire un simile provvedimento in Parlamento e vedere e toccare con mano. Succederà che molte residenze, magari quelle che hanno 40 o 45 posti letto, come quelle che ho visitato, con questo fondo potranno sperimentare - e già lo fanno - anche delle esternalizzazioni. Ho visto casette costruite fuori dalle residenze per ospitare quattro o cinque persone con disabilità grave; il fondo servirà anche a questo.

L'ultima questione è quella che ha ricevuto maggiori critiche (penso al Movimento 5 Stelle e alla senatrice Serra). Abbiamo modificato sostanzialmente l'articolo 6 che riguarda la questione dei *trust*. Stiamo parlando di segregazione patrimoniale; vuol dire che un genitore che ha una casa di proprietà o altro mette tale patrimonio al sicuro affinché non possa essere aggredito. Molte volte, infatti, le persone con disabilità non hanno autonomia e devono essere accudite. Questa norma serve a garantire la cura e l'assistenza della persona con disabilità alla morte dei genitori.

Non mi dilungo su questo e mi rivolgo in particolare alla senatrice Serra; abbiamo incrementato le agevolazioni perché il *trust* non è contemplato dal nostro codice civile e ha un impianto di tipo anglosassone. La senatrice, ad esempio, faceva riferimento al contratto di affidamento fiduciario, nel quale però non si trasferisce la proprietà, come invece avviene nel caso del *trust*, che inoltre abbiamo previsto possa essere gestito anche da società fiduciarie e da ONLUS con specifico obiettivo della beneficenza. Perché questo? Perché in questo modo diamo la possibilità ai genitori di decidere quale sia lo strumento più adatto, e se destinare il proprio patrimonio, la casa o altri averi, anche ad una ONLUS o a una società fiduciaria con criteri di affidabilità; questo patrimonio potrà essere indirizzato a favore di una ONLUS e potrà servire quindi anche a dare una mano a chi una proprietà non ce l'ha.

Questa è stata la principale modifica che abbiamo apportato al Senato e questo ci sentiamo di aver fatto. Abbiamo legiferato e modificato il testo in Commissione. Anch'io ringrazio tutte le forze

presenti in Commissione lavoro, perché abbiamo dovuto esaminare il provvedimento in fretta, visto che il fondo deve essere speso entro la fine dell'anno. Ringrazio anch'io tutti per la collaborazione.

Abbiamo legiferato con questa idea: come poter lasciare il più possibile tranquilli i genitori, sia in merito a dove andranno i loro figli sia in merito a come potrà essere gestito il loro patrimonio, pensando anche a come poter aiutare chi un patrimonio non ce l'ha.*(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bencini e Auricchio)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, gentili senatrici, gentili senatori, il provvedimento che oggi ci apprestiamo a concludere è frutto di un lungo lavoro, condiviso da tanti Gruppi, al quale anche il Governo ha dato il proprio fattivo apporto. Ciò nella consapevolezza della necessità di prevedere disposizioni a tutela della persona con disabilità grave, anche nel momento in cui venga meno il sostegno familiare, in un percorso ideale la cui tappa finale è il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia della persona.

Le disposizioni recate dal disegno di legge, vorrei ribadirlo, hanno come finalità quella di garantire il superiore interesse delle persone con disabilità grave, come recita appunto l'articolo 1. Allo stesso tempo si fornisce una risposta, da tanto attesa, a quelle famiglie che vivono oggi l'inquietudine, l'angoscia, la preoccupazione e lo sgomento nell'immaginare la vita dei loro cari in un futuro senza la loro presenza. È questa l'essenza del "dopo di noi"

Oggi, con l'approvazione di questa legge, stiamo facendo qualcosa di estremamente importante. Questo provvedimento influirà positivamente sulla qualità della vita delle persone gravemente disabili e dei loro familiari.

Per la prima volta si danno risposte concrete a quelle famiglie, in particolar modo a quei genitori, spesso anche anziani, che si sono presi cura del proprio figlio o della propria figlia, gravemente disabile e che quotidianamente vivono con l'angoscia e il tormento, ponendosi l'interrogativo di chi si occuperà dei loro familiari disabili quando loro non ci saranno più o quando non saranno più in grado di assisterli. È un provvedimento centrato sulla persona.

Io penso che tutti noi, abbiamo persone vicine, amici, parenti, conoscenti (anche chi vi parla) che vivono questa difficile realtà. Credo che le vere barriere quotidiane che un disabile incontra non sono solo quelle architettoniche, ma anche quelle culturali ed oggi con questo provvedimento possiamo dire di aver fatto anche un balzo culturale - sì, io credo che sia soprattutto un gran balzo culturale - che permetterà di garantire sia una qualità della vita sia una vita futura alle persone con disabilità.

Come ho detto, ci sono leggi che segnano anche una svolta culturale ed è il caso di questa legge. Abbiamo istituito un fondo di 90 milioni per quest'anno affinché tutti i soggetti interessati possano assicurare dei percorsi personalizzati per i disabili gravi dopo la morte dei genitori; progetti di vita personalizzati (mi rendo conto che se il fondo fosse più cospicuo sarebbe meglio) decisi dai genitori, da fratelli e sorelle, e dai protagonisti stessi, quando il tipo di disabilità glielo consente. Finalmente si riconosce il diritto che le famiglie del disabile hanno atteso da tempo: decidere il luogo e il modo in cui esso vivrà.

La condizione di disabilità non riguarda solo le persone che ne sono colpite e le loro famiglie, ma anche la comunità e le istituzioni, che devono operare in stretta collaborazione, in rete nei diversi livelli di responsabilità.

Vorrei spendere ancora pochissime parole sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave, per il quale si prevede, in tre anni, uno stanziamento di oltre 150 milioni, pensando ad una programmazione strutturata, come possiamo vedere dall'articolo 3 del provvedimento. Successivamente, all'articolo 4, troviamo le finalità del Fondo, che consistono nel favorire e potenziare la deistituzionalizzazione, che non deve essere una belligeranza contro le RSA o altri istituti; crediamo tuttavia che con intenti sicuramente più innovativi, quali ad esempio le case famiglia o le esperienze di gruppi in appartamento, si possa dare una risposta per le progettazioni sperimentali che si realizzano esclusivamente durante la vita in famiglia delle persone con disabilità. Al finanziamento di questi

programmi e di questi interventi possono concorrere le Regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore, nonché i soggetti di diritto privato.

Con questa legge diamo alle famiglie e alle persone con disabilità la possibilità di avere un futuro migliore e più sereno. Abbiamo messo a disposizione risorse - forse ce ne vorranno di più, me ne rendo conto - e strumenti che non vogliono imporre comunque un percorso *standard*, ma diversi percorsi. Per ciò che concerne le disposizioni finanziarie, l'articolo 9 del provvedimento prevede 90 milioni per il 2016 (già previsti nella legge di stabilità), 38 milioni per il 2017 e 56 milioni a decorrere dal 2018.

Vorrei ringraziare tutti i Gruppi, la relatrice, il Presidente della Commissione e davvero tutti voi senatori, che avete cercato in tutti i modi di migliorare ancora di più un provvedimento già importante. Personalmente, è una vita che cerco di occuparmi di disabili. Per me è un passo avanti ed è un passo avanti per le nostre famiglie. So che molti di voi hanno dei familiari disabili; io vi sono vicina, perché, come voi, so cosa vuol dire avere una persona disabile e con questo provvedimento, dopo la mia morte, sarà sicuramente una cosa non così tragica. Quindi vi ringrazio. Questa proposta è nata veramente da tante persone di buona volontà e dalle associazioni. Credo che oggi sia davvero una giornata positiva per tutti. *(Applausi dai Gruppi PD, e AP (NCD-UDC), Misto-Idv e delle senatrici Bignami e Fucksia).*

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2232, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, ho presentato un po' di emendamenti all'articolo 1.

L'emendamento 1.1 intende introdurre, al comma 1, il riferimento agli articoli 117, comma 7, e 118, comma 4, della Costituzione, per chiarire meglio quali sono le competenze e gli interessi di questa legge, relativi non solo al discorso delle indipendenze, ma anche al discorso abitativo.

L'emendamento 1.64 chiede di sostituire integralmente il comma 3. Nel mio emendamento sono specificati dei concetti molto importanti, che danno valore alla condizione abitativa della disabilità. Do lettura di una parte dell'emendamento: «Sono valorizzate, ad ogni livello, le politiche di processo attraverso il quale innovazioni sperimentate in ambito sociale, economico o istituzionale vengono trasposte a livello di sistema per la valutazione dell'impatto delle scelte economiche». L'emendamento prosegue e vorrei che lo leggeste tutto, per dare importanza al nostro lavoro.

L'emendamento 1.0.300 prevede invece l'introduzione dell'articolo 1-*bis*. Avanzo una richiesta sull'accettazione di una parte di esso. A me interessa infatti la lettera *a)*, dove si scrive che ogni ente pubblico competente: «adotta tempestivamente tutti i provvedimenti necessari di propria competenza per avviare e portare a conclusione il percorso di deistituzionalizzazione». Dicevo che nel disegno di legge alcune cose non sono scritte, questo è infatti un discorso che riguarda il futuro: cosa si farà di questi ragazzi? In realtà io vorrei però occuparmi anche del presente e mi chiedo cosa si farà di quelli che ci sono, cioè di quelli che sono già presenti in istituto. Questo è un processo lento, lungo? In che modalità avverrà? Quando fu approvata, la legge Basaglia imponeva che gli istituti manicomiali fossero chiusi entro una certa per data; il disegno di legge in esame, invece, è un po' blando, perché si propone ma non si impone la deistituzionalizzazione. Questa è la motivazione sottesa all'emendamento 1.0.300.

PRESIDENTE. Purtroppo senatrice devo preannunciarle che l'emendamento 1.0.300 è inammissibile.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, gli emendamenti presentati all'articolo 1 propongono un miglioramento con un richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite e al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 relativo all'adozione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in particolare alla linea di intervento 3 per il

diritto alla vita indipendente e autodeterminata delle persone disabili gravi, fatti salvi comunque i livelli di assistenza e i benefici previsti dalla legislazione vigente. Oltretutto, il Programma cui abbiamo fatto riferimento è stato approvato dal Governo Letta in Consiglio dei ministri nel 2013, quindi dalla vostra maggioranza. Si tratta pertanto di un Programma da voi adottato, la cui linea di intervento 3 fa riferimento alle misure per la vita indipendente e non viene citato completamente nel presente disegno di legge. Se come opposizione lo abbiamo condiviso a suo tempo, ci parrebbe giusto che questa vostra creatura fosse accettata anche in questa sede; sarebbe quindi schizofrenico non accogliere il suggerimento.

Con l'emendamento 1.19 chiederemmo di spingerci maggiormente verso un modello bio-psico-sociale della condizione di disabilità basata sul rispetto dei diritti umani, sempre come previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013. Le linee di intervento 3 e 6 del Programma di azione biennale vengono quindi proposte a questa Assemblea per rafforzare il concetto di vita indipendente e l'inclusione nella società "durante noi" e non solo "dopo di noi".

Spingiamo per il diritto alla salute, all'abitazione e riabilitazione come specificato nell'emendamento 1.34; ci impegniamo per la vita indipendente, per l'inclusione nella società della persona autonoma e libera. Affinché al centro dei nostri lavori resti la persona e la cosa pubblica, suggeriamo inoltre con l'emendamento 1.62 che venga soppresso il comma 3 dell'articolo 1, laddove troviamo il vero senso che questa maggioranza dà al disegno di legge in esame: la creazione di un nuovo istituto giuridico, il *trust*, uno strumento che aprirà un'autostrada a interessi finanziari, alle fondazioni, alle cooperative, alle banche, alle assicurazioni. Vi daremo così la possibilità di evitare l'ennesima forzatura legislativa, l'ennesimo cavallo di Troia proposto con la bella dicitura del "dopo di noi", ma che contiene la solita furbata consistente nel far entrare dalla finestra uno strumento utile solo a chi manovra soldi, grandi soldi, ma che non ha nessuna finalità né umana, né filantropica, né pubblica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.27 esorta ad inserire, dopo le parole: «entrambi i genitori », le seguenti: «o di chi ne fa le veci esercitando la responsabilità genitoriale». Il testo emerso in Commissione propone invece di inserire, dopo le parole: «entrambi i genitori», le parole: «o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare». Vorrei capire se nelle parole: «nonché in vista del venir meno del sostegno familiare» si include il tema della responsabilità genitoriale estesa anche a coloro che non sono i genitori naturali, ma che eventualmente hanno preso in carico la persona disabile; spesso, infatti, a un certo punto della loro vita le persone disabili non hanno più i genitori e magari sono presi in carico da altri soggetti. In questa formulazione non riesco bene a capire se è compresa questa possibilità, mentre l'emendamento che ho proposto mi sembra più nitido, aggiungendosi le parole: «o di chi ne fa le veci esercitando la responsabilità genitoriale» e comprendendo così qualsiasi persona che prenda in carico il disabile grave ancor prima del venir meno del sostegno familiare e di essere lasciato in carico agli istituti competenti.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con l'emendamento 1.321, intendo inserire, al comma 2 dell'articolo 1, uno specifico riferimento alle «risorse finanziarie già assegnate per le prestazioni assistenziali non previste dalla presente legge». Noi sappiamo che il provvedimento in esame è diretta alla protezione dell'interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare o perché i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, richiamo le finalità della legge di cui all'articolo 1, che parla di patologia «non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità» e di persone che oggi hanno chi le può assistere ma domani no, per ricordare all'Assemblea e soprattutto al Governo che sono due anni che cerchiamo di risolvere il

problema di poche decine di persone in Italia che hanno avuto la sfortuna, circa cinquant'anni fa, di nascere focomelici per la questione del talidomide. Altri soggetti, all'interno di un periodo predeterminato, hanno avuto l'accompagnamento: me ne interessai a suo tempo quando ero al Governo. Vorrei precisare che costoro non sono falsi invalidi, perché chi li visita può constatare che hanno la patologia tipica da talidomide.

Signora rappresentante del Governo, il problema è che da due anni veniamo rimbalzati da legge di stabilità a legge di stabilità, da provvedimento a provvedimento. Sul disegno di legge in esame, con il generoso impegno della Presidente della Commissione sanità, la senatrice De Biasi, abbiamo fatto un'indagine conoscitiva ed abbiamo chiamato i superstiti, perché il fenomeno purtroppo è stato tale per cui tantissimi di quelli che nacquero allora sono morti. Ci sono persone nate senza braccia e senza gambe, ma con un coraggio straordinario hanno avuto modo di sposarsi, di avere dei figli, di laurearsi, ma gli anni passano e questa discriminazione nei loro confronti diventa sempre più odiosa. Stiamo parlando di qualche milione di euro, non di miliardi di euro.

Il mio appello riguarda non questo provvedimento perché emendamenti al riguardo non ne sono stati presentati, ma un provvedimento gemello in Commissione sanità. Il Governo per cortesia non si comporti come ha fatto tutte le volte, quando arriva il veto dei Ministeri dell'economia e della sanità. Essendoci il cento per cento del Parlamento favorevole, si riconosca che, in un Paese in cui si parla di milioni di falsi invalidi, il problema dell'invalidità di poche decine di persone, che aspettano questo riconoscimento di giustizia nei loro confronti, che hanno un'invalidità visibile e che sono giustamente preoccupate del futuro, si inserisce anche nella filosofia di questo provvedimento. Cerchiamo insieme di dare una risposta a questo problema. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

PARENTE, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno a condizione che si proceda alla seguente riformulazione dei considerata e del dispositivo: «considerato che: le predette misure introdotte dall'attuale Esecutivo sono decisamente importanti per quanto concerne il sostegno delle persone affette da disabilità grave e delle relative famiglie; le forme di disabilità intellettiva e mentale interessano una parte significativa della popolazione con disabilità, impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere espressamente l'applicazione delle disposizioni previste dal disegno di legge alle persone con disabilità intellettiva e mentale, tenuto conto anche delle condizioni socioeconomiche, ambientali e familiari».

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice e ringrazio il senatore Bertacco per l'ordine del giorno che ha voluto mettere al centro le persone con disagi intellettivi.

PRESIDENTE. Senatore Bertacco, accoglie la riformulazione?

BERTACCO *(FI-PdL XVII)*. Sì.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.300, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, stiamo per votare l'emendamento 1.6. Chiedo all'Assemblea un po' di attenzione perché abbiamo votato i precedenti e sono stati bocciati.

Io ho fatto una premessa: ho il dubbio che alla fine, nonostante tutte queste belle parole, sia a rischio l'eredità delle persone con disabilità grave. Evitate allora questo mio mal pensiero perché, a volte, a pensare male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca.

L'emendamento è semplicissimo perché va ad inserire all'interno dei principi ispiratori della norma un inciso che fa riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Ricordo a me stesso che l'articolo 12 di detta Convenzione e, in particolare, i commi 4 e 5 chiedono a ciascuno Stato di proteggere, assicurare l'eredità delle persone con disabilità e di normare affinché ci sia una completa protezione. Sarebbe opportuno inserire tale principio all'interno del provvedimento, altrimenti veramente mi date agio di pensare male. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per dare la massima collaborazione, se nei banchi a fianco ci sono tessere inserite di colleghi che non sono presenti, sfilatele. Così date una mano alla nostra senatrice Segretario.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.301, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.303 e 1.304.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.13 è volto ad inserire al comma 1 dell'articolo 1,

dopo le parole: «la piena inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità» le parole: «a partire dall'età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o di perdita del suo sostegno».

Questo emendamento ci appare opportuno in quanto in esso facciamo un richiamo all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che si occupa di diritti dei bambini in generale e, quindi, anche di bambini con disabilità e della loro piena inclusione, da garantire sin dalla prima fase della vita. Occorre anche, come fatto con l'emendamento proposto, focalizzare meglio l'attenzione sulla necessità di attivare percorsi di autonomia sin dalla minore età, preparando il periodo dell'età adulta e quello successivo del cosiddetto "dopo di noi", ossia da adulti senza più il sostegno familiare, attraverso un graduale e continuo percorso di crescita, declinandone il progetto individuale che ciascuna persona con disabilità, o chi la rappresenta, deve costruire insieme alle istituzioni (come nel caso della scuola) e a chi le ruota attorno.

Pertanto, noi invitiamo l'Aula a votare positivamente a questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.303, presentato dai senatori Puglia e Montevecchi, e 1.304, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.302, presentato dai senatori Puglia e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.305, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.305, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 1.324.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 1.306, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.306, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.20, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori, fino alle parole «a tutela».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.21.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.23, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo dunque alla votazione.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, con questo emendamento si esprime la volontà di eliminare l'aggettivo «grave» dopo la parola «disabilità», che appare per noi decisamente limitativo, a fronte delle reali esigenze delle persone disabili nel nostro Paese. Infatti, le condizioni di debolezza, di fragilità e di necessità in cui può trovarsi una persona disabile non possono essere ricondotte *tout court* esclusivamente ai casi di disabilità grave. Tale scelta legislativa appare quindi per noi miope e meritevole di un intervento di più ampio respiro, anche perché non esiste una definizione precisa di cosa sia un disabile grave. Quindi potremmo veramente rischiare di fare azioni discrezionali, cosa da cui invece dovremmo prendere le distanze.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1,23, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori, fino alle parole «*ricorrano le parole:* "disabilità grave" *con la seguente:* "disabilità"».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.307.

L'emendamento 1.308 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.309, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.310, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.311, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.36, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.37, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.312, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.313, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.314, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.315 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.316, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.317, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.318, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.318, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.319, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.319, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.320, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.320, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.321, presentato dai senatori Rizzotti e Gibiino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.62.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.62 è volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1. Le motivazioni sono state già dette anche in altre occasioni. Chiediamo la soppressione urgente del comma 3, che rovina fondamentalmente l'articolo 1.

L'articolo 1 del provvedimento è composto da tre commi: i primi due ribadiscono cose già previste da altre leggi e l'unica novità è quanto previsto dal comma 3, ovvero l'istituzione del *trust,* che permetterà alle famiglie di lasciare i loro patrimoni a fondazioni private che gestiscono istituti. Dunque, lo scopo principale del disegno di legge in esame è consentire che i patrimoni delle famiglie possano essere lasciati a volenterosi privati. L'istituto del *trust* mancava nelle prime versioni del disegno di legge ed è stato introdotto in un secondo momento.

Pertanto, al fine di migliorare il disegno di legge in esame e dare il vero senso della proposta iniziale, chiediamo all'Assemblea di valutare con serietà la proposta di soppressione del comma 3.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.62, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.63, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori, fino alle parole «alle persone con disabilità prive di sostegno familiare».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.64.

Passiamo all'emendamento 1.322, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.322, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.66, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.66, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.67, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.323, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.323, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.324 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.325, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.325, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara inammissibile l'emendamento 1.0.300, che reca una delega al Governo priva di un oggetto definito.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono

illustrati, su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PARENTE, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il parere è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiedo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.300, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.301, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.302.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei spiegare al meglio cosa intendiamo fare con questo emendamento, sempre per far capire la gravità della scelta di concentrarsi solo ed esclusivamente su una piccola platea di aventi diritto.

Rimarchiamo ancora una volta che i LEP sono stati stabiliti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione. Il fatto di non voler mettere in pratica la Costituzione rende questo provvedimento veramente piccolo: un'occasione mancata di fare la Storia.

Vi siete concentrati su un piccolo problema, nel momento in cui avete avuto l'occasione di sistematizzare questioni rimaste in sospeso, in particolare per quanto dice la Costituzione. Questo, a nostro avviso, è molto grave e con l'emendamento in titolo vi diamo l'opportunità di rimediare alle mancanze strutturali del disegno di legge.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.302, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori, fino alle parole «presente legge».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 2.303 a 2.306.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.307, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori, fino alle parole «presente legge».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 2.308 a 2.310.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.20 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.312, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.311, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.24, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.24, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.26, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.26, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.313, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.313, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.29 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.30, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.314, presentato dai senatori Rizzotti e Gibiino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.33.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo solo per specificare la finalità dell'emendamento in esame, che al comma 2, dopo le parole «definisce con proprio decreto», propone di inserire le seguenti «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari». Ciò perché il Movimento 5 Stelle ritiene che, prima di andare a creare nuovi istituti giuridici di diritto privato, per favorire magari una platea di 1.500 disabili, a fronte di una platea allargata di 300.000 persone, si debbano fare alcuni controlli. Proponiamo di andare a studiare, come qualsiasi legislatore in buona fede, che vuole semplicemente cercare di ottimizzare un sistema, che è in buona parte inattuato.

Pertanto invito tutta l'Assemblea a votare a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.33, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.34, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo dunque alla votazione.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento in esame ha in sé una filosofia: stiamo parlando infatti dell'articolo riguardante i livelli essenziali e, a nostro avviso, non possono esserci limiti economici per i livelli essenziali riferiti alla disabilità grave. Qualcuno potrebbe obiettare che all'interno della nostra Carta costituzionale c'è l'articolo 81, ma io dico che bisogna comparare i vari principi contenuti all'interno della Costituzione e, con molta probabilità, il principio volto ad assicurare livelli di assistenza minimi alle persone con disabilità grave dovrebbe sovrastare ogni altro. A nostro avviso l'emendamento si muove lungo questo solco e va approvato.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.34, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.315, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.315, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.36, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.36, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.316, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.316, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.40, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.40, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.317, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.317, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo dunque alla votazione.

SERRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signor Presidente, ai fini della piena ed effettiva realizzazione del progetto etico e normativo contenuto nel presente disegno di legge, è da considerarsi opportuno programmare in modo sostanziale azioni e scelte tecniche che realizzino pienamente la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità per le persone con disabilità prive di sostegno familiare, che risiedano in soluzioni abitative che non garantiscano condizioni di libertà e di dignità tali da soddisfare la piena realizzazione della persona umana. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, con l'articolo 3 si istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinata alla sussistenza dei requisiti che andrete a individuare in un secondo momento. Con il nostro emendamento 3.6 chiediamo la soppressione di tale comma, per evitare di trovarci, al solito, con un Governo che ha le mani talmente libere da poter fare, vincolare e destinare in modo troppo discrezionale.

Inseriamo, poi, una nota di buonsenso con gli emendamenti 3.23 e 3.22, suggerendo una forma di controllo e di tracciabilità telematica, utile per evitare le sparizioni, alla mago Houdini, di denari che spesso nel nostro Paese si inabissano in rivoli torbidi e deviati. Ci sembra il minimo che dobbiamo ai cittadini che necessitino di cure e attenzioni. Chiediamo, quindi, la certezza del percorso del Fondo, tramite verifiche di trasparenza e tracciabilità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PARENTE, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 3.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.300, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.301, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo dunque alla votazione.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 3.301 chiediamo di specificare, all'articolo 3, che il fondo che serve per finanziare questa normativa «è aggiuntivo alle dotazioni di risorse mediamente impegnate dalle Regioni negli anni precedenti per interventi sanitari, socio sanitari e sociali a favore delle persone con disabilità indicate all'articolo 1».

Già abbiamo visto il trucchetto che fa in modo che i 90 milioni di euro spariscano, perché hanno bisogno, per essere utilizzati, di decreti attuativi e il Ministero ha sei mesi di tempo per emanarli. Siamo già quasi al mese di giugno e quindi certamente andranno a finire a chissà quando, anche perché poi i fondi dovranno essere trasferiti, le Regioni dovranno emanare anche loro le varie normative attuative e, quindi, si perderanno.

A questo punto, quantomeno, andiamo a stabilire che il fondo è aggiuntivo rispetto a ciò che lo Stato ogni volta stabilisce come dotazione alle singole Regioni. Altrimenti si potrebbe fare il solito trucchetto della coperta corta per cui prima facciamo vedere che esiste e poi lo togliamo. E no, cari miei, quantomeno andiamo ad assicurare che questo sia un fondo la cui destinazione è specifica e vincolata.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.301, presentato dai senatori Puglia e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo dunque alla votazione.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 3.6 proponiamo di sopprimere il comma 2.

Ne chiediamo la soppressione, perché, come al solito, al Governo e alla maggioranza si lasciano le mani libere. Si lasciano le mani troppo libere per poter far destinare, vincolare e definire chi potrà accedere alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo, con subordinata la sussistenza di requisiti da individuare con l'ennesimo decreto. Per cui ci piace tanto delegare e ci piace così tanto poi non dire che cosa andremo a delegare, ovvero quali sono questi requisiti.

Faccio un esempio: l'accreditamento delle residenze sanitarie assistite. Anche in Toscana, un accreditamento è come un diamante, è per sempre. Qualsiasi società, qualsiasi Srl o Sas, che si occupi e faccia profitto sulle spalle di questi pazienti, se ottiene un accreditamento dalla Regione questo praticamente non è più revocabile, perché non esiste una legge regionale e nazionale che prevede la revoca dell'accreditamento.

Quindi, dopo questi pasticci che sono stati fatti negli ultimi dieci anni, a fronte di tutti gli scandali che quotidianamente abbiamo denunciato e che avvengono spesso e specialmente al Sud, non sarebbe tollerabile sentirsi ancora dire: sì, ma l'accreditamento non si può revocare.

Ecco, non vorremmo che venisse fatto l'ennesimo pasticcio nell'assegnazione dei soldi a questo Fondo. Per questo chiediamo di sopprimere il comma 2.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori, fino alle parole «a tutela».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.9.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.302, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 3.13 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.303, presentato dai senatori Rizzotti e Gibiino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.15, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori, fino alle parole «Il decreto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.304 e 3.305.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.306, presentato dai senatori Puglia e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.23, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo dunque alla votazione.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, come ho detto anche in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 3, non capisco perché questo tema non venga preso in considerazione dalla relatrice. Gli emendamenti 3.23 e 3.22 sono di buonissimo senso, non di buon senso. Faccio sempre riferimento al passato: con il fondo per la non autosufficienza c'è stato sempre il problema della tracciabilità dei fondi. Al Sud e non solo, a volte, per mancati trasferimenti o per ritardi, i soldi si inabissano chissà dove. E allora, per dare un miglior contributo, stiamo semplicemente proponendo di inserire la

tracciabilità di questo nuovo Fondo, anche se siamo contrari al fondo stesso. Una volta che viene fatto, facciamolo bene. Proponiamo in questo caso anche un controllo telematico, in modo che possa essere più agevole sia per le Regioni che per lo Stato centrale. Sarei curiosa di sapere perché è stato espresso un parere contrario su questo emendamento, visto che stiamo chiedendo trasparenza e tracciabilità, a meno che non si voglia ammettere definitivamente che la trasparenza e la tracciabilità non sono gradite a questo Governo.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.23, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.22, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.307, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.308, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, noi capiamo che, quando in questo Parlamento viene riportato in un disegno di legge un aumento di risorse, questo è considerato da tutti una nota positiva, soprattutto se consideriamo che questi sono stati anni tremendi per il taglio delle risorse al Fondo nazionale per le politiche sociali, per non parlare del Fondo nazionale per la non autosufficienza. Tutti noi ricordiamo il famoso Libro bianco di Sacconi - che se non sbaglio è colui con cui state facendo questa legge - e i tagli tremendi che fecero, lui e Tremonti, al Fondo per la non autosufficienza e al Fondo per le politiche sociali. E quindi è chiaro che oggi qualsiasi aumento di risorse è salutato positivamente.

Al di là del fatto che consideriamo queste risorse ancora troppo esigue, noi ci asterremo sull'articolo 3 perché consideriamo del tutto poco chiara e preoccupante l'ennesima delega che affidiamo al Governo. Non sono infatti assolutamente chiari i processi di deistituzionalizzazione per il rientro e il mantenimento dei soggetti anche presso il proprio domicilio o per l'inserimento degli stessi in comunità di dimensioni ristrette che possono riprodurre l'ambiente familiare. Perché l'intento del presente disegno di legge ci dice invece che si va in tutt'altra direzione. Noi siamo molto preoccupati e per questo esprimeremo un voto di astensione.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, credo che l'articolo 3 non possa essere posto ai voti perché è legato agli articoli 5 e 6. Ci sono alcuni emendamenti soppressivi dell'articolo 5 e laddove fossero accolti verrebbero meno i fondi, e qui abbiamo i 90 milioni per tutti e tre gli anni.

PRESIDENTE. Non è così, senatrice.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, rispetto agli emendamenti 4.13 e 4.15 vorrei ribadire il concetto che avevo espresso prima. Tra le finalità del Fondo c'è quella di attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione. Mi sarebbe piaciuto fosse chiarito che tale attività andava svolta prioritariamente, in modo prioritario, affinché la deistituzionalizzazione sia veramente uno dei primi obiettivi di questo Fondo.

Gli emendamenti 4.25 e 4.28 sono strettamente collegati e trattano di un argomento molto discusso. Tra le finalità del Fondo, al comma 1, lettera *b)*, leggo: «realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte a eventuali situazioni di emergenza». Scritta in questo modo, questa è una frase estremamente inquietante per tutti i genitori che leggono il presente disegno di legge, perché in realtà non si scrive che ciò debba avvenire previa autorizzazione del disabile stesso, qualora goda delle proprie capacità mentali, o di un tutore che se ne prende cura. Pertanto, se c'è una mamma con un disabile che si rompe una gamba, secondo il testo in discussione questa potrebbe già essere interpretata come situazione di emergenza.

Chiedo quindi una possibile riformulazione del testo, come proposto dall'emendamento 4.28; laddove non fosse possibile, sopprimerei questa previsione perché è veramente una bruttura.

L'emendamento 4.316 riguarda il *co-housing* e propone di sostituire tale parola con le seguenti: «abitazioni private riunite in gruppo e dotate di spazi e servizi collettivi, destinate a un congruo numero di persone in ragione della superficie utile disponibile». Questo emendamento è più che ragionevole. In Commissione avevo presentato un emendamento che prevedeva un massimo di sei persone, ma mi è stato detto di riformularlo in maniera un po' più generica: questa è stata la mia maniera generica. È scritto anche che il numero è congruo in funzione dei metri quadri.

L'emendamento 4.43, presentato in Commissione e bocciato perché esistevano dei conflitti tra Stato e Regioni, è un altro tentativo per attivarsi ai fini della vigilanza e del controllo all'interno di queste situazioni abitative.

L'ultimo emendamento, il 4.0.4, a cui tengo molto, è un tentativo di introdurre un atto virtuoso, ossia la possibilità per tutte le famiglie che possiedono genitori disabili di poter contribuire con l'otto per mille attraverso il Fondo «Dopo di noi». Questo è un inizio, una possibilità. Una delle cose che non riusciremo ad avere con questo disegno di legge sono proprio le risorse, dunque attiviamoci in maniera positiva con questo circolo virtuoso. Non sarà per l'anno prossimo, perché sappiamo che i finanziamenti arrivano negli anni successivi, quindi aspettiamo; però iniziamo, e siccome l'otto per mille può essere destinato anche allo Stato per ragioni di tipo sociale, questa mi sembra una causa nobile.

Mi riservo di intervenire successivamente in sede di dichiarazione di voto al riguardo.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, l'articolo 4 concerne le finalità del Fondo. Noi presentiamo al riguardo più emendamenti, in parte ispirati al programma ad azione biennale approvato - lo ribadisco - da questo Governo e da questa maggioranza. Il piano per le persone disabili viene pertanto recepito all'emendamento 4.6 nell'ottica di realizzare progetti individuali di vita indipendente e percorsi di supporto alla domiciliarità, favorendo l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione, quindi per dare ordini di priorità precisi.

Un rafforzamento che troviamo anche nell'emendamento 4.19, nel quale si specifica chiaramente che i programmi di intervento che andranno a favorire i percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità saranno presso l'abitazione dove la persona risiede permanentemente o nella quale ha stabilmente il domicilio.

Tutto ciò è ancora più marcato nell'emendamento 4.22, là dove si tende a dare opportunità nelle condizioni abitative con le migliori offerte tecnologiche.

Invitiamo comunque a tenere presente che il luogo debba essere sempre il proprio appartamento, là dove la persona disabile può gestire il proprio spazio e il proprio tempo.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, all'articolo 4 ho presentato due emendamenti, il 4.303 e il 4.310. È soprattutto sul secondo che vorrei cercare di attirare l'attenzione dell'Assemblea perché tra le finalità del Fondo, come prevede appunto l'articolo 4, c'è la possibilità di acquistare immobili. Dal momento che tutti i Comuni di appartenenza possiedono immobili (basti pensare a quello che è successo con il Comune di Roma), penso che l'acquisto di immobili per favorire percorsi di deistituzionalizzazione sia da prendere in considerazione solo quando il Comune non abbia disponibilità di immobili abitativi da mettere a disposizione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PARENTE, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 4.28, su cui avanzo la seguente proposta di riformulazione: «*Sostituire la lettera* b*) con la seguente*: "*b)* realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori e di chi ne tutela gli interessi"».

PRESIDENTE. Chiedo di far pervenire il testo al presidente Tonini, il quale ci potrà fornire il parere della 5a Commissione.

Senatrice Bignami, accetta la riformulazione?

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Sì, l'accetto.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Presidente, ho letto la riformulazione. Rispetto al testo al nostro esame, il nuovo rende eventuale il ricorso a soluzioni abitative extrafamiliari e dal punto di vista finanziario non esiste alcun problema.

PRESIDENTE. Senatrice Parente, la prego di continuare con l'espressione dei pareri.

PARENTE, *relatrice*. Sull'emendamento 4.43 propongo il ritiro e la sua trasformazione in ordine del giorno.

L'ordine del giorno G4.100 è collegato alla proposta di trasformazione in ordine del giorno che ho avanzato alla senatrice Bignami. Se la senatrice accetta l'invito alla trasformazione, l'ordine del giorno G4.100 è ricompreso.

Sull'ordine del giorno G4.101 avanzo la seguente proposta di riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di effettuare una ricognizione volta al recupero degli immobili da destinare a progetti finalizzati a promuovere l'autonomia e l'indipendenza delle persone con disabilità grave».

Infine, sull'ordine del giorno G4.102 il parere è contrario.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Bignami, accetta l'invito alla trasformazione dell'emendamento 4.43 in ordine del giorno?

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Accetto l'invito e consegno il testo dell'ordine del giorno.

Ritiro, inoltre, l'emendamento 4.25 perché è soppressivo, mentre il successivo emendamento 4.28 ha natura modificativa.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo di avere la copia dell'ordine del giorno della senatrice Bignami in

modo da valutare se effettivamente viene assorbito l'ordine del giorno della senatrice Catalfo.

PRESIDENTE. Lo mettiamo subito in distribuzione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.300, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.301, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.302.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.302 sostituisce la lettera *a)* del comma 1 e la sua particolarità consiste nell'inserimento di una descrizione.

Visto che stiamo parlando di deistituzionalizzazione, è opportuno andare a inserire in maniera particolareggiata, per evitare pensieri cattivi, quanto segue: «Preferibilmente nell'abitazione di origine della famiglia della persona con disabilità». Va bene, quindi, attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire i percorsi di deistituzionalizzazione, ma segnaliamo una preferenza, che è quella dell'abitazione di origine della persona con disabilità.

Questa è la particolarità dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.302, presentato dai senatori Puglia e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.303, presentato dai senatori Rizzotti e Gibiino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.304, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, fino alle parole «in via prioritaria».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.13. L'emendamento 4.12 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.305, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.306, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.307, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.19, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.308, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.22, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.23, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.23, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, desidero segnalare che il mio voto all'emendamento 4.15 voleva essere in realtà favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 4.309, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.309, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.310, presentato dai senatori Rizzotti e Gibiino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 4.25 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.311, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.28 (testo 2).

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, vorrei dare una breve spiegazione per evitare una possibile confusione.

PRESIDENTE. Questo tentativo non sempre produce effetti.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. In audizione i genitori l'hanno chiamata un'azione di deportazione, perché veniva fatta senza il consenso del tutore o del legale rappresentante, laddove il soggetto non fosse capace di intendere o volere o l'azione non fosse frutto della sua volontà. È stato scritto e questo non c'entra con il controllo.

PRESIDENTE. Senatrice Bignami, abbiamo fatto riferimento a due punti diversi.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.28 (testo 2), presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 4.29 a 4.33.

Passiamo all'emendamento 4.35, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.35, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.314, identico all'emendamento 4.315, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.314, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 4.315, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.316.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, so che per molti di voi ho già portato a casa troppo, ma la sostituzione di *co-housing* con la dizione «abitazioni private riunite in gruppo e dotate di spazi e servizi collettivi destinati a un congruo numero di persone in ragione della superficie utile disponibile» non mi sembra così drammatica.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.316, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.317, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.318, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.319.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.319 deriva dall'ottimo lavoro svolto dalla senatrice Dirindin. Per una serie di ragioni la disposizione non è contenuta nel provvedimento e, quindi, l'ho presentata.

L'emendamento è volto a espungere le parole «di acquisto» dal comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 4, ai sensi del quale le finalità del fondo sono le seguenti: realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave volte alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di

co-housing che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto di locazione, di ristrutturazione, eccetera. Quanto meno gli oneri di acquisto, suvvia!

In sostanza, noi diamo la possibilità anche a queste strutture, e quindi ai *trust*, di acquistare e, quindi, dobbiamo stare attenti.

Quanto abbiamo detto, signor Presidente, è chiaro: va bene l'ispirazione del provvedimento, ma la nostra grandissima paura - abbiamo presentato emendamenti per tentare in tutti i modi di evitarlo - è che poi alla fine il provvedimento servirà a depredare il patrimonio delle persone con disabilità grave quando i genitori non saranno più in vita.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.319, presentato dai senatori Puglia e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.320, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.41, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 4.43 è stato trasformato nell'ordine del giorno G4.43, che è stato accolto da Governo. Senatrice Bignami, ne chiede comunque la votazione?

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.43, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, rispetto a questo ordine del giorno....

PRESIDENTE. Ho fatto distribuire il testo al suo Gruppo, senatore Puglia.

PUGLIA *(M5S)*. Tecnicamente, l'ordine del giorno della senatrice Catalfo...

PRESIDENTE. Chiederò alla senatrice se intenda o meno mantenerlo, ovvero ritirarlo, ovvero sottoscrivere l'altro. È stato rivolto un invito al ritiro.

PUGLIA *(M5S)*. In realtà, signor Presidente, l'ordine del giorno G4.100 nelle premesse è comunque diverso.

PRESIDENTE. La senatrice Catalfo sarà libera di rispondermi quando ad esso arriveremo.

PUGLIA *(M5S)*. Va bene, Presidente. Io intanto l'ho sottoscritto.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.44, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.46, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.47, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.321, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.322, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.49, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.50, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.323, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.324, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.325, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.325, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.326, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.326, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Chiedo ai presentatori se accettano l'invito al ritiro dell'ordine del giorno G4.100.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G4.100.

La senatrice Bignami aveva presentato l'emendamento, 4.43 sul quale il Governo ha proposto una riformulazione e la sua trasformazione in ordine del giorno. Leggendo il testo dell'emendamento 4.43, prima della sua riformulazione, si può vedere che esso ha un contenuto quasi identico all'impegno richiesto dell'ordine del giorno G4.100, a prima firma della senatrice Catalfo. La formulazione dell'ordine del giorno G4.43 è però completamente diversa. Nel testo si dice che si impegna il Governo a valutare l'opportunità di monitorare, in sinergia con gli enti competenti, l'attività di vigilanza sulle strutture preposte alla gestione delle persone con disabilità grave. Di che tipo di vigilanza di tratta? Non viene fatta già la vigilanza sanitaria?

L'ordine del giorno G4.100 impegna invece il Governo ad «assicurare la vigilanza constante delle strutture atte alla gestione dei soggetti con disabilità, per garantire la sicurezza e l'incolumità psicofisica e mentale delle persone ammesse agli interventi». Qui si spiega di che tipo di vigilanza si tratta.

Le cronache purtroppo mostrano che in parecchie strutture ci sono maltrattamenti e i politici vanno nei programmi televisivi e promettono di fare qualcosa.

Lo fanno con la bocca, ma poi, in questa sede, ci si chiede di ritirare l'ordine del giorno.

No, signor Presidente, non lo ritiriamo. Quest'ordine del giorno va votato! *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e del senatore Fravezzi)*.

PRESIDENTE. Invito la relatrice a pronunziarsi. Il testo in esame è di più ampia portata. I due testi non sono identici.

PARENTE, *relatrice*. Ribadisco ciò che ho detto in precedenza, perché - a mio avviso - l'ordine del giorno in esame è ricompreso nel precedente. Si tratta di una materia demandata alle Regioni.

PRESIDENTE. Dobbiamo capire qual è il parere della relatrice nel caso in cui non venga accettato l'invito al ritiro. Ci sembra di capire che il senatore Puglia non lo ritiri.

PARENTE, *relatrice*. Il parere è contrario, ma non nel merito, essendo ricompreso.

PUGLIA *(M5S)*. Ma che vuole dire?

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo scusa, ma non vorrei che facessimo un errore, che poi rimane come precedente.

Che cosa significa che il parere è contrario, senza entrare nel merito? Come si può dare un parere se non si entra nel merito dell'ordine del giorno? O il parere è positivo o è negativo: altre soluzioni non esistono.

Precedentemente la relatrice ha affermato che il testo in esame sarebbe stato assorbito dall'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento presentato dalla senatrice Bignami. Non è così, perché parliamo di due cose differenti. Non vorrei essere pignolo, ma o il parere è negativo entrando nel merito, o è impossibile che il relatore possa affermare che il parere è negativo per chissà quale altro principio.

Invito nuovamente la relatrice e il rappresentante del Governo a porre attenzione. Tra l'altro, stiamo parlando di un ordine del giorno e non di un emendamento.

PRESIDENTE. Magari ho male interpretato, ma posso intervenire per chiarire.

Ciò che ha anticipato la relatrice è che non si sente di far assumere al Governo un impegno relativo a

un ruolo che viene svolto non a livello statale o governativo, ma da altri soggetti, ovvero dalle Regioni e dagli enti locali, in conformità con la suddivisione delle competenze tra Stato, Regioni e Comuni.

Posso suggerire alla relatrice di riformulare aggiungendo le parole: «ciascuno nell'ambito delle proprie competenze», in modo che lo Stato si impegni per quanto di sua competenza, in maniera distinta da Regione ed ente locale? *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

PARENTE, *relatrice*. Signor Presidente, c'è scritto «in sinergia con gli enti competenti».

PRESIDENTE. Il testo dovrebbe essere: «Impegna il Governo, in sinergia con gli enti competenti, ciascuno...». Ciascuno ha il proprio ruolo e l'ordine del giorno impegna il Governo.

PARENTE, *relatrice*. Mi rimetto al Governo, a questo punto.

PRESIDENTE. Chiedo alla rappresentante del Governo di esprimersi sull'ordine del giorno in esame.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il fatto è che si impegna «il Governo a valutare l'opportunità», ma sappiamo - come ha già detto lei - che la titolarità e la competenza delle Regioni sono esercitate tramite le ASL.

Tuttavia, proprio nelle premesse, si parla di «realizzazione di interventi innovativi di residenzialità (...) che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari». Ciò implica comunque un costo, ed è questa quindi la difficoltà.

Se viene riformulato, lo deve essere anche nelle premesse.

PRESIDENTE. Considerando che in questo momento non credo che l'obiettivo siano le premesse, ma sia garantire l'impegno, domando ai presentatori se sono d'accordo di eliminare le premesse, che tanto si riferiscono alla legge.

PUGLIA *(M5S)*. Assolutamente sì.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esatto. Proprio nelle premesse...

PRESIDENTE. Le abbiamo tolte. La premessa è il disegno di legge.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Già parliamo di un fondo strutturato per i disabili gravi con delle difficoltà. Se continuiamo ad allargare la platea, finisce che i poveri disabili gravi avranno un euro a testa. Le premesse, quindi, sono da riformulare.

PRESIDENTE. Le premesse non ci sono; la premessa è la legge stessa.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Va bene.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, apprezzo il suo intervento, molto puntuale. Se non la smettiamo, va a finire che ci incartiamo.

Il Gruppo Lega Nord sottoscrive l'ordine del giorno G4.100 (testo 2).

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, anche tutto il Gruppo M5S sottoscrive l'ordine del giorno riformulato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.100 (testo 2), presentato dal senatore Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sottoscrivo l'ordine del giorno G4.101, ne accetto la riformulazione e chiedo che venga posto ai voti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.101(testo 2), presentato dai senatori Divina e Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'ordine del giorno G4.102.

PRESIDENTE. Doveva farlo prima. Forse era distratta.

BLUNDO *(M5S)*. No, signor Presidente, io mi sono alzata in piedi e ho fatto segno di voler intervenire, ma lei non mi ha dato la parola.

PRESIDENTE. Lo illustri, senatrice Blundo. Sa già, in anticipo, che su di esso è stato espresso parere contrario.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, nell'ambito di questo disegno di legge, nel quale andiamo a trattare la disabilità grave e l'assistenza, il mio ordine del giorno chiede al Governo che vi siano interventi, anche normativi, qualora il disabile sia supportato dalle famiglie e abbia un aiuto per potersi impegnare nell'autoimprenditorialità. E ciò riguarda i disabili affiancati da famiglie che possano avviarli verso un'attività, che è possibile soprattutto nell'ambito di alcune disabilità, come l'autismo.

Non si possono prevedere regole che penalizzano e non permettono al disabile, aiutato dal tutore o dalla famiglia, di intraprendere un minimo di attività. È importante che ogni disabile sia supportato, per sentirsi persona e per difendere in ogni caso la propria dignità, nonostante la disabilità, qualora possa avviarsi a una minima attività.

Non è, poi, - per esempio - giusto che sia sottoposto agli studi di settore. Devono, quindi, poter essere condotte altre iniziative o comunque deve esservi una disponibilità da parte del Governo ad aiutare i disabili nella direzione dell'autonomia e non soltanto con giusti interventi di supporto come quelli che stiamo chiedendo con il disegno di legge in esame. Si tratta di mostrare un'apertura maggiore e, quindi, di poter considerare anche altri aspetti della disabilità.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*.Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G4.102.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.102, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.3, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.0.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.300, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo dunque alla votazione.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, premetto che la Commissione bilancio ha espresso un parere di semplice contrarietà, cioè non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Questa è una idea che può dare avvio a processi virtuosi. Non dico che un giorno i disabili non avranno bisogno dello Stato, ma sicuramente un grosso supporto può derivare da tutte le altre famiglie che hanno disabili, più o meno gravi, o anche da parte di benefattori sensibili che vogliano destinare il proprio 8 per mille a questo fondo, il fondo del "dopo di noi". Si può iniziare così un percorso virtuoso tra genitori.

Mi dispiace che la 5a Commissione abbia espresso parere negativo sull'emendamento 4.0.4. Invito comunque l'Aula a compiere un'azione di coraggio per provare questa nuova strada, visto che le nuove idee non devono per forza essere sempre pessime.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.4 per rafforzare la tesi dell'8 per mille destinato a vari fondi.

Non capisco, quando destiniamo in dichiarazione dei redditi il nostro 8 per mille allo Stato, come esso poi ne usufruisca, se già in qualche modo va a implementare i vari fondi del nostro Paese.

Credo sia opportuno che chi decide di lasciare l'8 per mille allo Stato abbia anche la possibilità di decidere dove esso lo debba far confluire, che sia il fondo per la disabilità grave, il fondo per le persone colpite da violenze intenzionali o altro tipo. Reputo opportuno offrire una tale possibilità e con detto emendamento probabilmente si aprirebbe la strada a questa scelta virtuosa.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, intervengo per ribadire i concetti che ha già espresso la senatrice Bencini.

Il tema posto dall'emendamento 4.0.4 è proprio questo: nella parte riservata allo Stato, allorché nel testo di legge in esame viene istituito questo fondo, vogliamo cogliere l'occasione per dare ad esso la possibilità di essere davvero utile e di sostegno alle famiglie con gravissime disabilità, come quelle alle quali rivolgiamo il provvedimento?

Ci auguriamo peraltro che questo disegno di legge possa essere un po' più efficace di quei 400 euro

cadauno che andrebbero, secondo le stime dell'ISTAT, alle persone con disabilità, per affrontare addirittura una ristrutturazione abitativa che risponda alle loro esigenze. Lei mi vuole dire, signor Presidente, con 400 euro queste persone cosa potranno mai fare? Niente.

Allora, pur nel favore di quest'Aula al disegno di legge in esame, ci si ricordi il valore della dignità delle persone. I 400 euro non possono essere sufficienti a dare loro un respiro, altrimenti vuol dire che li vogliamo prendere in giro. *(Applausi dei senatori Bignami e Liuzzi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, non è nelle mie competenze di Presidente *pro tempore* darle siffatte risposte.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.4, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ritira l'emendamento 4.0.301, senatrice Bignami?

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.302, poiché la norma è stata inserita all'articolo 9, comma 2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PARENTE, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.300.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.300, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.301, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.301, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 5.302 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.303, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, siamo arrivati all'articolo che istituisce il *trust,* che avete sviscerato con più amore e dedizione degli altri.

Nel bel mezzo di un disegno di legge che verrà ricordato con la bellissima espressione del "dopo di noi", ci troviamo infilato dentro un nuovo istituto giuridico che nemmeno era stato concepito nella mente del proponente iniziale del disegno di legge. Si apre quindi una sorta di autostrada per questo nuovo istituto giuridico che andrebbe normato con estrema cura e attenzione.

L'emendamento 6.1 vi dà la possibilità di evitare l'ennesima forzatura legislativa alla quale avete ormai abituato quest'Assemblea, con l'abrogazione totale dell'articolo 6 e la conseguente rimessa al mittente della bravata, o meglio della furbata rappresentata da questo strumento individuale che consente di spossessarsi, con agevolazioni fiscali, di patrimoni propri a vantaggio di un beneficio futuro. Se la traduzione della parola «*trust*» è fiducia, ci chiediamo quale fiducia potranno avere gli italiani nei confronti di tutte queste forzature che, a conti fatti, soddisferebbero solo 1.430 persone rispetto a una platea di milioni di persone disabili. È l'ennesima regalia agli intermediari privati.

Per arginare questa emorragia abbiamo presentato emendamenti sostitutivi, come le proposte 6.300, 6.301 e 6.302, confidando nel vostro spirito analitico.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei ritirare l'emendamento 6.306 perché c'è già l'identico emendamento 6.305; ritiro altresì l'emendamento 6.321, poiché la norma è stata inserita nel comma 2 dell'articolo 9.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 6.322.

Visto che si istituisce per la prima volta a sostegno dei disabili, per questo disegno di legge "dopo di noi", il *trust* con esenzioni e benefici fiscali e patrimoniali, l'emendamento 6.322 propone di varare, con un decreto del Ministro dell'economia, disposizioni per evitare il verificarsi che un *trust* venga costituito con la preminente finalità di beneficiare di esenzioni fiscali e patrimoniali e disciplinare le modalità con cui i beni conferiti nel *trust* possano essere venduti.

Prego quindi la relatrice di accogliere questo emendamento migliorativo, volto a rendere il testo più trasparente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PARENTE, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6. *(Commenti della senatrice Rizzotti).*

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.300, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori, fino alle parole: «accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 6.301 a 6.303.

Passiamo all'emendamento 6.304, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.304, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.17, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.20, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.305, presentato dalla senatrice Anitori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 6.306 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.307, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.308, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 6.24 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.25, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.309, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.310, presentato dai senatori Puglia e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 6.30 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.31, presentato dal senatore Romano.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.33, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.37, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.38, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.39, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.40, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.47, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 6.47, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.311, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.311, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.312, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.312, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.313, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.313, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.314, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.314, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.315, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.315, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.316, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.316, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.317, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.317, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.318, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.318, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.319, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.319, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.320, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.320, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 6.321 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.322, presentato dai senatori Rizzotti e Gibiino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, nella votazione sull'articolo 6 il voto del Gruppo del Movimento 5 Stelle è contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.0.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.300, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, non vorrei essere eccessivamente pedante, ma, siccome i colleghi del Movimento 5 Stelle ogni volta che qualcuno di noi si permette di votare per il collega, che magari è a due metri, obiettano e ne hanno ragione, è inaccettabile che il voto sia dichiarato da un soggetto, che è pure Capogruppo, perché il voto è personale. Come la tessera è personale, anche il voto è personale. Quelli che sbagliano dicano che hanno sbagliato. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. Colleghi, scusate, ma se alle ore 19,22, in chiusura di un provvedimento, uno fa un intervento del genere, segnalo la mia perplessità, senatore Buemi.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, siamo tutti un po' stanchi e i facili applausi che il senatore Buemi strappa in queste occasioni mi sembrano inopportuni. Lo inviterei ad estrarre la pallina che ha all'interno della sua buchetta e all'interno delle buchette della maggioranza. *(Commenti del senatore Buemi)*.

In secondo luogo, per prassi è stato già fatto: se preferite, ci alziamo uno per uno e dichiariamo il nostro voto.

Signor Presidente, in questo caso ritiro quanto detto nel mio intervento di poc'anzi e chiedo che tutti quanti ci alziamo in modo da dichiarare il voto e lo faremo per ogni votazione, così il senatore Buemi starà qualche annetto in più incollato alla sua poltrona. Però schiacci il bottone.

Dichiaro che il mio voto sull'articolo 6 è contrario e invito tutti gli altri colleghi ad alzarsi.

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto interrompo questa discussione, che è fuori luogo. Ciascuno

ha detto la propria e adesso andiamo avanti.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Guardi Buemi!

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati. *(Commenti del senatore Airola)*.

Senatore Airola, ciascuno viene giudicato per le parole che dice. Non credo che sia il momento.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PARENTE, *relatrice*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 7.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PARENTE, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.300, presentato dai senatori Rizzotti e Gibiino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.301, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.301, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.5 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.302, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, fino alle parole «n. 18».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.303.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PARENTE, *relatrice*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 9.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.300, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.301, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.301, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento Tit.1 è stato ritirato.

Colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla mancata risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, io non avrei voluto intervenire, come anticipato già il 13 aprile scorso, quando all'unanimità fu approvata la mozione, accolta da Governo, e votata da maggioranza e minoranza, su un impegno totale nel rispondere a quella mole di interrogazioni e interpellanze che non hanno avuto e continuano a non avere risposta. E allora, purtroppo, ritorno ancora alla solita litania, signor Presidente, di un Governo che non risponde ai suoi impegni istituzionali.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 19,30)**

(*Segue* AMIDEI). È una cosa inaccettabile e avevo promesso che sarei intervenuto nuovamente.

Ma voglio anche citare ciò che il sottosegretario Pizzetti disse in quell'occasione e lo cito testualmente, perché c'era un impegno: «Apprezzo le mozioni presentate dai colleghi Amidei e Lucidi perché si ispirano a un ruolo positivo e utile dell'interlocuzione tra Parlamento e Governo, che reputo molto importante perché valorizza la funzione parlamentare anche in relazione alle rappresentanze territoriali», e poi ha aggiunto: «Ricordo, per esempio, che alla Camera dei deputati la seduta del

venerdì mattina è dedicata agli atti di sindacato ispettivo (...). Ovviamente, come Governo non mi posso permettere di intromettermi nell'organizzazione dei lavori. Quello che posso dirvi è che, qualora l'organizzazione cambiasse, siamo assolutamente disponibili a corrispondere alle maggiori e puntuali necessità poste dai colleghi con le mozioni». Dov'è tutto questo? Dov'è, signora Presidente, onorevoli colleghi, questo impegno?

Signora Presidente, concludo citando il testo di una canzone di un noto cantautore italiano, Vasco Rossi: «Eh già, io sono ancora qua». Sono ancora qua per intervenire continuamente, finché il Governo non si assumerà l'impegno nei confronti dei parlamentari e dei cittadini. Per cortesia, Governo, rispondi a queste interrogazioni! *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S e della senatrice Bignami)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ANGIONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIONI *(PD)*. Signora Presidente, colleghi senatori, come noto il 5 giugno prossimo si svolgeranno in oltre 1.300 Comuni del nostro Paese importanti elezioni amministrative. In Sardegna andranno al rinnovo 101 amministrazioni locali.

Quando sono indette elezioni, ancorché locali, lo Stato ha il dovere di assicurare a tutti gli elettori (che si tratti sia di residenti nel territorio nazionale, sia di residenti all'estero) l'esercizio del diritto al voto, così come garantito dalla nostra Costituzione. I trasporti tra la Sardegna e quello che noi sardi chiamiamo, con un'espressione generica, il continente sono un problema quotidiano per tutti coloro che vogliono lasciare o arrivare nell'isola. Il Governo, tra l'altro, si è impegnato anche recentemente con consistenti risorse per assicurare la continuità territoriale per tutti i sardi.

Eppure, nelle prossime settimane è già prevista la pressoché impossibilità di prenotare un biglietto aereo per la nostra Regione, anche per quello che gli operatori turistici chiamano ponte vacanziero. Ovviamente questa è una buona notizia, perché significa che molti turisti hanno scelto di passare dei giorni di vacanza in Sardegna. Tuttavia, se nelle prossime ore non ci sarà un intervento non solo della Regione (tra l'altro ampiamente impegnata), ma anche del Governo nazionale, per superare questa situazione, per migliaia di emigrati sardi, cittadini italiani che hanno mantenuto un rapporto stretto con le proprie radici e la propria Regione, risulterà impossibile esercitare quel diritto al voto che molti dei nostri corregionali ritengono ancora un loro diritto civico.

Sono proprio gli emigrati che, in queste ore, attraverso le loro associazioni, ci stanno chiedendo di intervenire in fretta con le principali compagnie aree che assicurano le rotte per la Sardegna. Mi auguro e confido nel fatto che nei prossimi giorni il Governo sia parte attiva, anche per confermare il nostro rispetto e la nostra vicinanza ai nostri connazionali che, per ragioni di studio o lavoro, non hanno scelto, ma spesso sono stati costretti a lasciare il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, sono qua a denunciare per l'ennesima volta - sono anni che lo faccio - la situazione di un lavoratore del Museo nazionale del cinema di Torino, Federico Altieri, che oggi ha iniziato lo sciopero della fame sotto il palazzo del Comune di Torino, perché Fassino continua a non ascoltarlo e a non mantenere la promessa che gli ha fatto, cioè quella di risolvere il suo caso. Lo dico in quest'Aula perché questo lavoratore, di cui ho già ampiamente parlato, dipendeva della cooperativa Rear, che faceva e continua a fare capo al vostro presidente del Consiglio della Regione Piemonte Laus, del PD, che paga i lavoratori cinque euro (oggi tre) l'ora.

Altieri fu licenziato ingiustamente, come ha riconosciuto la Corte d'appello di Torino, come ritorsione da Laus, perché lamentava questo trattamento indegno dei lavoratori. Fu poi riammesso, chiamò Ken Loach chiedendogli di non ritirare il premio che il Museo del cinema di Torino doveva dargli per la

sua carriera cinematografica, e questi lo esaudì perché ritenne vergognosa questa vicenda.

Fassino intervenne, perché ci fu un polverone (questo nel 2012) e promise che avrebbe risolto questa situazione. Ebbene, la situazione non si è mai risolta, come non si è mai risolto l'indegno conflitto di interesse e il comportamento immorale di Laus che, poco tempo fa, proprio in questo palazzo mi disse: «Sai, Airola, è la legge che mi permette di pagare tre euro l'ora i lavoratori».

Parliamo di una legge che, peraltro, questo Parlamento e il PD volevano cambiare - parole di Stefano Esposito, relatore del provvedimento sul codice degli appalti - togliendo il massimo ribasso al codice degli appalti, ma che - sempre per ammissione di Stefano Esposito - per interessi del PD, delle vostre Legacoop e delle vostre cooperative, avete ripristinato.

Questo è il Paese in cui viviamo, al contrario: un Paese in cui il partito che doveva difendere i diritti dei lavoratori, li sfrutta, facendoci soldi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Li sfrutta rovinando i contratti, complici i sindacati, che continuano a firmare contratti da multiservizi da tre euro l'ora. CGIL, CISL e UIL, vergognatevi!

Continuerò a denunciarlo, e voglio vedere a Torino, anche in campagna elettorale, se Fassino risolverà questo problema una volta per tutte. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Schiavisti negrieri!

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signora Presidente, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, pupillo del presidente Renzi e astro nascente del PD pugliese, sta dimostrando in questi giorni l'idea di sviluppo che questa maggioranza di Governo ha delle nostre città. Infatti, nella bellissima città di Bari, il caro Decaro ha deciso di fare abbattere 18 maestosi pini in via Caldarola, nel quartiere di Japigia, per far posto a magnifiche rotatorie in cemento, che costeranno ai poveri cittadini baresi ben un milione di euro: un esempio splendido dell'amore per il verde pubblico e per la salute dei cittadini. Altri venti alberi saranno abbattuti la settimana prossima. Ancora, nel progetto di rifacimento della rinomata via Sparano, sempre a Bari, il caro Decaro ha pronto un progetto che prevede l'abbattimento di ben 25 palme in favore di una inguardabile cementificazione pubblica.

Insomma, i cittadini di Roma, Napoli, Torino e Milano sappiano quale modello di città ha in mente il caro Renzi, con i suoi fidi sindaci e candidati sindaci: meno verde e più cemento.

A Bari il verde pubblico è già quasi inesistente. Tutti ne conoscono i benefici per la salute dei cittadini e la salubrità degli ambienti urbani, eppure il renziano caro Decaro, aspirante tagliaboschi, sperpera il denaro pubblico non per nuovi giardini dove far giocare i nostri bambini, ma per inutili opere in cemento, per aumentare la circolazione e l'inquinamento. Auguri a tutti!

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 26 maggio 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 26 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,40)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (**2232**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dei princìpi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera *a)*, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «e 38» con le seguenti: «, 38, 117, comma 7, 118, comma 4».

1.4

CATALEO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA, CASTALDI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a),» con le seguenti: «3, 4, 10, 12, 14, 15, 16, 17 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), nonché 22, 25 e 28».

1.300

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «3 e 19» con le seguenti: «3, 12, 14, 15, 16, 17 e 19».

1.3

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «3 e 19» con le parole: «3, 12 e 19».

1.6

PAGLINI, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «articoli 3» aggiungere le seguenti: «, 12, con particolare riferimento al comma 4 e 5,».

1.301

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «favorire il benessere,» inserire le seguenti: «la deistituzionalizzazione,».

1.13

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «la piena inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità», aggiungere le seguenti: «a partire dall'età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o di perdita del suo sostegno».

1.303

PUGLIA, MONTEVECCHI

Sost. id. em. 1.13

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:«, a partire dall'età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o di perdita del suo sostegno».

1.304

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Sost. id. em. 1.13

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:«a partire dall'età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o la perdita del suo sostegno».

1.302

PUGLIA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «la piena inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità» aggiungere le seguenti: «con interventi tempestivi, globali, continuativi per favorire la progressiva autonomia dalla famiglia per far fronte gradualmente al distacco o alla perdita del suo supporto».

1.305

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Tali misure, volte prioritariamente ad evitare l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità e a favorirne la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, sono adottate previa predisposizione

o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 32. II progetto individuale prevede soluzioni di vita indipendente anche all'interno del proprio ambiente e nucleo familiare, elaborate dalla stessa persona con disabilità a partire dal compimento della sua maggiore età a prescindere dall'esistenza in vita dei suoi genitori; ove non possibile soprattutto a causa di gravi disabilità cognitive, tali soluzioni vengono individuate con l'Amministratore di sostegno, il Tutore o il *Caregiver* Familiare prevalente. II progetto individuale, su richiesta della persona con disabilità o, ove non possibile, dell'Amministratore di sostegno, Tutore o *Caregiver* Familiare prevalente, è sottoposto a periodiche revisioni, al fine di adattarlo a eventuali nuove condizioni di vita sociale ed affettiva della persona con disabilità».

1.306

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:«misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse» con le seguenti: «misure per la vita indipendente e l'inclusione nella società».

Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Incremento del Fondo per la vita indipendente, l'inclusione sociale e l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»;

2) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «misure di assistenza, cura e protezione» *con le seguenti:* «misure per la vita indipendente e l'inclusione nella società».

1.19

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «cura e protezione», con le seguenti: «e cura».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «cura e protezione»*, con le seguenti:* «e cura».

1.20

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Le parole: "*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola*: «protezione», *con le seguenti:* «a tutela" respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione», con le seguenti: «a tutela della salute».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione»*, con le seguenti:* «a tutela della salute».

1.21

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con le seguenti: «a tutela dei diritti umani».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione»*, con le seguenti:* «a tutela dei diritti umani».

1.22

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione», con la seguente: «tutela».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» *con la seguente:* «tutela».

1.23

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Le parole: "*Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole*: «disabilità grave» *con la seguente*: «disabilità»" respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «disabilità grave» con la seguente: «disabilità».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»;

2) *alla rubrica, sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»;

b) *all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»;

2) *alla rubrica, sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»;

c) *all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»;

2) *al comma 3, lettera* c), *sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»;

3) al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

4) al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

5) *al comma 4, sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità»;

6) alla rubrica, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

d) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* «disabilità grave», *con la seguente:* «disabilità».

1.307

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «disabilità» sopprimere la parola: «grave».

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, e ovunque ricorra nel testo, dopo la parola: «disabilità» *sopprimere la parola:* «grave».

1.308

ROMANO

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:« in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori».

1.27

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «entrambi i genitori» aggiungere le seguenti: «o di chi ne fa le veci esercitando la responsabilità genitoriale».

1.309

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «presa in carico»*aggiungere le seguenti:* «, tramite la costruzione e l'aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328,»;

b) *secondo periodo, sostituire le parole:* «di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328» *con le seguenti:* «di cui al precedente periodo,».

1.310

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, in conformità con quanta previsto dal "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità", in particolare linee di interventi 3 e 6».

1.311

SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile».

1.36

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «volte anche» con la seguente: «volte».

1.37

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «volte anche» con le seguenti: «finalizzate a».

1.312

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola:«anche» con la seguente: «prioritariamente».

1.313

BAROZZINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:«con il coinvolgimento dei soggetti interessati» inserire le seguenti: «e sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari».

1.314

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:«legge 8 novembre 2000, n. 328» aggiungere le seguenti: «o di cui all'articolo 39, comma 2, lettere 1-bis e 1-terdella legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

1.315

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola:«grave».

1.316

PAGLINI, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ove possibile,».

1.317

PAGLINI, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:«, ove possibile,» con la seguente: «sempre».

1.318

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole:«Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3,» con le seguenti: «Lo stato di disabilità, di cui all'articolo 3,».

1.319

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:«, tenuto conto della Classificazione lnternazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"».

1.320

BAROZZINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«che risultano conseguentemente integrati dalle risorse e dagli interventi di cui alla presente legge».

1.321

RIZZOTTI, GIBIINO

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, nonché le risorse finanziarie già assegnate per le prestazioni assistenziali non previste dalla presente legge.».

1.62

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.63

SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Le parole da: «*Sostituire*» a: «alle persone con disabilità prive di sostegno familiare.» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La presente legge è volta, altresì, a promuovere l'investimento nella diversità e nel dialogo culturale, a prevenire l'esclusione e la discriminazione multipla e a incentivare forme di cittadinanza attiva e di partecipazione nella rete di solidarietà dedicata alle persone con disabilità prive di sostegno familiare. Sono valorizzate, ad ogni livello, le politiche di *mainstreaming* e di valutazione dell'impatto delle scelte economiche, l'individuazione di *partner*, le valutazioni di *benchmarking*, le sinergie, le leve finanziarie, la collaborazione con le *expertise* per la valorizzazione sociale del lavoro di cura e di assistenza per le persone con disabilità prive di sostegno familiare. In modo particolare, sono agevolate le erogazioni liberali da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione di *trust* e di fondi patrimoniali, la formazione di vincoli di destinazione d'uso e di ogni strumento civilistico atti a realizzare, in accordo con le finalità della presente legge, interessi meritevoli di tutela in favore dei cittadini con disabilità privi di sostegno familiare».

1.64

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La presente legge è volta, altresì, a promuovere l'investimento nella diversità e nel dialogo culturale, a prevenire l'esclusione e la discriminazione multipla e a incentivare forme di cittadinanza attiva e di partecipazione nella rete di solidarietà dedicata alle persone con disabilità prive di sostegno familiare. Sono valorizzate, ad ogni livello, le politiche di processo attraverso il quale innovazioni sperimentate in ambito sociale, economico o istituzionale vengono trasposte a livello di sistema per la valutazione dell'impatto delle scelte economiche, l'individuazione di partenariati, le valutazioni per la

misurazione di un fenomeno economico o finanziario nell'unità di tempo, usata come base per valutazioni comparative, le sinergie, le leve finanziarie, la collaborazione con persone di comprovata esperienza per la valorizzazione sociale del lavoro di cura e di assistenza per le persone con disabilità prive di sostegno familiare. In modo particolare, sono agevolate le erogazioni liberali da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione di *trust* e di fondi patrimoniali, la formazione di vincoli di destinazione d'uso e di ogni strumento civilistico atti a realizzare, in accordo con le finalità della presente legge, interessi meritevoli di tutela in favore dei cittadini con disabilità privi di sostegno familiare».

1.322

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di fondi patrimoniali, vincoli di destinazione d'uso (articolo 245-*ter* c.c.) o di *trust*, nella realizzazione di interessi meritevoli di tutela in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e le condizioni previste dagli articolo 5, 6 e 6-*bis*, della presente legge. Tale disciplina si applica anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale».

1.66

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «è volta, altresì, ad agevolare erogazioni da parte di soggetti privati e» con le seguenti: «fornisce precise indicazioni e agevolazioni fiscali per».

1.67

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «, altresì, ad agevolare» con le seguenti: «a disciplinare».

1.323

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole da: «e la costituzione di trust» fino a:«ai sensi del comma 2-bisdelle stesso articolo» con le seguenti: «e la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione). - 1*. I beni e i diritti gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nel regolamento dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile.

3. Le esenzioni, e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono,

congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, sia fatta per atto pubblico;

b) il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, individuino, rispettivamente, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero, l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile;

f) l'atto istitutivo, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero all'atto di costituzione del vincolo di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, a carico del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile;

g) l'atto istitutivo, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata dei fondi speciali di cui al comma: 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui

all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera *h)* del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero agli atti che costituiscono vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di destinazione di immobili e di diritti reali sugli stessi ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

1.324

SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole da: «e la costituzione di trust», fino a: «ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» con le seguenti: «e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità al fine di conseguire la migliore autodeterminazione finalizzata al raggiungimento di una vita il più possibile indipendente e deistituzionalizzata».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *1*. Ai fini della presente legge e ai sensi della Convenzione de L'Aja relativa alla legge applicabile ai *trust* e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italla con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1º gennaio 1992, e riconosciuta, tutelata e promossa la possibilità di istituire *trust* a favore di persone disabili prive di sostegno familiare al fine del conseguimento delle migliori condizioni di autodeterminazione, di possibilità di scelta, di inclusione sociale e di realizzazione di una vita indipendente, di condizioni di benessere, di cura e assistenza sanitaria e di supporto alla deistituzionalizzazione e al sostegno domiciliare.

2. L'atto istitutivo del *trust* deve:

a) indicare espressamente e in modo esclusivo le finalità di cui al comma 1;

b) essere stipulato per atto pubblico;

c) identificare, in maniera chiara e univoca, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli e, in modo

particolare, indicare come esclusivi beneficiari del *trust* persone con disabilità;

d) indicare, in maniera chiara e univoca, come il trasferimento di beni e di diritti e, in modo particolare, di beni immobili e di diritti reali su di essi, l'accettazione di erogazioni liberali, di donazioni e di altri atti a titolo gratuito, di costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile o di fondi patrimoniali di cui all'articolo 167 del codice civile siano destinati esclusivamente alle finalità proprie della presente forma di *trust*;

e) indicare le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito;

f) indicare, in modo analitico, le attività necessarie a garantire le finalità di cui al comma 1 e ai bisogni di cui alla lettera *e)* del presente comma, comprese, in modo particolare e se desiderate, le scelte finalizzate a favorire la solidarietà tra i disabili ai fini della promozione delle attività di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità;

g) individuare gli obblighi del *trustee* riguardo al progetto di vita e alle finalità di cui al comma 1 che deve promuovere in favore delle persone con disabilità, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;

h) indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*;

i) individuare il soggetto preposto al controllo periodico delle obbligazioni imposte a carico del *trustee*;

l) stabilire il termine finale di durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità;

m) stabilire la destinazione del patrimonio residuo.

3. Se sussistono tutte le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo ed unicamente ai fini della presente legge, sono ammesse le seguenti esenzioni e agevolazioni:

a) i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni;

b) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;

c) gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sona esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

d) al conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi in trust istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, i Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

e) alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

4. Le agevolazioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017, le agevolazioni di cui al comma 3, lettera *e)* si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, valutate in

10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e di cui al comma 3, lettera *e)*, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

1.325

CATALFO, MORRA, CASTALDI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «e la costituzione di trust» fino a:«ai sensi del comma 2-bisdelle stesso articolo» con le seguenti: «e la costituzione di trust di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario di cui all'articolo 6».

G1.100

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, PICCOLI, CERONI, RIZZOTTI, GIBIINO, CANDIANI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare»,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede l'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'assistenza, della cura e della protezione in favore delle persone con disabilità grave -non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità-prive di sostegno familiare in quanta mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza;

tali misure sono altresì volte ad evitare, considerandola quale ultima ratio, l'istituzionalizzazione del disabile, preferendo la realizzazione o l'aggiornamento di un progetto individuale ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità per il 2016) ha introdotto importanti novità in materia di disabilità, con effetti diretti sulla vita delle persone disabili e delle rispettive famiglie difatti, al comma 406, dell'articolo unico, ha stanziato 5 milioni di euro per incrementare le attività progettuali atte ad introdurre adeguate misure per rendere concretamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave, così come stabilito dalle disposizioni di cui alla Legge 21 maggio 1998, n. 162, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";

considerato che:

le predette misure, introdotte dall'attuale Esecutivo, sono decisamente importanti per quanto concerne il sostegno delle persone affette da disabilità grave e delle relative famiglie, ma non appaiono abbastanza coraggiose visto che non tengono in considerazione un gran numero di persone, affette da disabilità lieve, che necessitano di particolare attenzione al fine di non essere, anch'esse, relegate ai margini della società;

la disabilità intellettiva di lieve intensità coinvolge il maggior numero di soggetti colpiti da disturbi mentali (riguarda infatti 1'85% dei casi diagnosticati) e le cause sono di natura organica, ereditarie o acquisite e nel 50% circa dei casi, tali cause sono sconosciute;

inoltre il ritardo mentale, nei casi di lieve intensità, e associato ad altre patologie neurologiche o psichiatriche come per esempio l'epilessia, le paralisi cerebrali infantili, l'autismo, in maniera significativamente superiore rispetto alla popolazione generale, perciò tali soggetti, seppur affetti da malattie meno invasive rispetto ai malati con disabilità grave, dovrebbero poter usufruire di trattamenti simili a questi ultimi, già previsti dal disegno di legge all'esame dell'Assemblea,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere, reperite le necessarie risorse finanziarie, le disposizioni contenute all'interno del disegno di legge in oggetto anche a coloro che sono affetti da disturbi mentali di entità moderata e lieve.

G1.100 (testo 2)

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, PICCOLI, CERONI, RIZZOTTI, GIBIINO, CANDIANI, BIGNAMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare»,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede l'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'assistenza, della cura e della protezione in favore delle persone con disabilità grave -non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità-prive di sostegno familiare in quanta mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza;

tali misure sono altresì volte ad evitare, considerandola quale ultima ratio, l'istituzionalizzazione del disabile, preferendo la realizzazione o l'aggiornamento di un progetto individuale ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità per il 2016) ha introdotto importanti novità in materia di disabilità, con effetti diretti sulla vita delle persone disabili e delle rispettive famiglie difatti, al comma 406, dell'articolo unico, ha stanziato 5 milioni di euro per incrementare le attività progettuali atte ad introdurre adeguate misure per rendere concretamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave, così come stabilito dalle disposizioni di cui alla Legge 21 maggio 1998, n. 162, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";

considerato che:

le predette misure, introdotte dall'attuale Esecutivo, sono decisamente importanti per quanto concerne il sostegno delle persone affette da disabilità grave e delle relative famiglie;

le forme di disabilità intellettiva e mentale interessano una parte significativa della popolazione con disabilità,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere espressamente l'applicazione delle disposizioni previste dal disegno di legge alle persone con disabilità intellettiva e mentale tenuto conto anche delle condizioni socio-economiche, ambientali e familiari.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.300

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ORELLANA, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Delega al Governo per il contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano una Vita indipendente da piena inclusione sociale)

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) Ai sensi degli articoli 2,3, 13, 16, 32, 38 della Costituzione, dell'articolo 19 in materia di Vita indipendente e inclusione nella comunità della Convenzione delle Nazioni Unite su diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 e delle finalità sancite dalla presente legge di cui all'articolo 1, comma 1, ogni Ente pubblico competente, in caso di permanenza, temporanea o

continua, della persona disabile priva di sostegno familiare in soluzioni residenziali che non consentano una Vita indipendente e la piena inclusione sociale, in particolare ove si tratti di R.S.A., R.S.D., reparti psichiatrici o strutture similari, anche se motivata da eventuali situazioni di emergenza di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera *b)*, adotta tempestivamente tutti i provvedimenti necessari di propria competenza per avviare e portare a conclusione il percorso di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità.

b) Ai fini della realizzazione delle previsioni di cui al comma 1, gli Enti pubblici competenti prevedono l'elaborazione, unitamente al gestore della struttura dove risiede il cittadino con disabilità privo di assistenza familiare, entro e non oltre centoventi giorni dall'eventuale ingresso in struttura, un progetto di vita individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che realizzi, in modo particolare, la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in un tempo non superiore a dodici mesi.

c) Ai fini del contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano una Vita indipendente e la piena inclusione sociale, gli Enti pubblici competenti possono realizzare un progetto di reddito minimo di inserimento, di cui all'articolo 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per i cittadini con disabilità privi di sostegno familiare che non abbiano reddito ovvero con un reddito che non sia superiore alla soglia di povertà così come individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

EMENDAMENTI

2.300

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ORELLANA, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti e attuati, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per i soggetti di cui

all'articolo 1, comma 2, della presente legge e per tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m)*, della Costituzione i livelli essenziali delle prestazioni sociali privilegiando, a norma dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel contesto dell'erogazione territoriale e domiciliare, le aree di intervento e i livelli dei servizi di informazione e consulenza per l'accesso alla rete integrata dei servizi, del servizio sociale professionale, dei servizi sociali di pronto intervento per situazioni di emergenza personale, dei servizi educativo-assistenziali e di promozione della socialità, degli interventi per contrastare le condizioni di vecchie e nuove povertà e per favorire l'inclusione sociale, dei servizi di aiuto e di sostegno per favorire la permanenza a domicilio e delle strutture e centri di assistenza e accoglienza a ciclo diurno».

2.301

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.302

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Le parole da: «*Al comma*» a: «presente legge» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

2.303

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

2.304

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328».

2.305

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'articolo 117, lettera m), della Costituzione».

2.306

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

2.307

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Le parole da: «*Al comma*» a: «presente legge» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli ,delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

2.308

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, CASTALDI, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328».

2.309

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

2.310

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, CASTALDI, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente:«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

2.15

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» con le seguenti: «sono definiti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, privilegiando ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 i servizi di aiuto e di sostegno per favorire la permanenza a domicilio, le strutture semiresidenziali e i centri di assistenza e accoglienza a ciclo diurno».

2.20

ROMANO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge», con le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge,».

2.312

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:«i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge», con le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essenziali di assistenza da

garantire alle persone di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge ed ai fini della stessa».

2.311

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:«i livelli» con le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli».

2.23

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Analogamente al comma 1 del presente articolo, le leggi e i relativi regolamenti regionali di applicazione della presente legge, in relazione all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, privilegeranno il servizio sociale professionale e il segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo, il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali, l'assistenza domiciliare, le strutture semiresidenziali e i centri di accoglienza diurni a carattere comunitario per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge».

2.24

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.26

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I livelli essenziali di cui al comma 1, stabiliscono, in particolare, i requisiti minimi strutturali e gli *standard* qualitativi, a cui devono uniformarsi i servizi di cui all'articolo 4, comma l, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Gli *standard* di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

2-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per un immobile che è un'abituale dimora di almeno una delle persone con disabilità che si vuole continuare a far risiedere, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola abitabilità dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.

2-*ter*. Le singole regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all'articolo 4 comma lettera *a)* e *c)*.

2-*quater*. Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo, finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».

2.313

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I livelli essenziali di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare, i requisiti minimi strutturali e gli standard qualitativi cui devono uniformarsi i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* . Gli *standard* di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1 e tenendo conto prioritariamente del progetto individuale della persona, per l'immobile nel quale risieda una persona con disabilità unitamente ad altre persone con o senza disabilità, è richiesto il solo requisito dell'abitabilità.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria normativa regionale al fine di semplificare e agevolare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* della presente legge.».

2.29

ROMANO

Ritirato

Sostituire, il comma 2, con il seguente:

«2. I livelli essenziali di cui al comma 1, stabiliscono in particolare i requisiti minimi strutturali e gli *standard* qualitativi a cui devono uniformarsi i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Gli *standard* di qualità sono incentrati sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità, così come enunciati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, con particolare riferimento all'articolo 19, e al modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

Qualora si voglia continuare a far risiedere nella sua abituale dimora una persona con disabilità, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola residenza dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.

Le singole regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*.

Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».

2.30

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Nelle more della piena ed effettiva attuazione della presente legge e della definizione dei rispettivi livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, audita la valutazione della Commissione di indagine sull'esclusione sociale, di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sul rischio di povertà dei cittadini con disabilità e privi di sostegno familiare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, in via interinale, gli obiettivi di servizio necessari per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 3».

2.314

RIZZOTTI, GIBIINO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari,».

2.33

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «definisce con proprio decreto» inserire le seguenti: «previo parere delle

competenti Commissioni parlamentari».

2.34

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli 3 e 4;*

b) *all'articolo 9, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere da1 2018, e».

2.315

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nei limiti» sino alla fine del comma.

2.36

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili».

2.316

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «a valere sul Fondo di cui all'articolo 3» con le seguenti: «come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma. 1, dopo le parole: «di cui al presente comma» *aggiungere le seguenti:* «come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2.40

CATALFO, PUGLIA, MORRA, CASTALDI, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Le singole Regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*.

2-*ter*. Tutte le strutture finanziate, ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».

2.317

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge si provvede all'aggiornamento e all'integrazione dei livelli essenziali di assistenza con le previsioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.

2-*ter*. Ai fini dell'aggiornamento e dell'integrazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria e socio sanitaria alle persone di cui all'articolo 1 comma e coerentemente con le finalità di cui all'articolo 4 della presente legge.

2-*quater*. Entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari, emana il decreto di aggiornamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, e successive modificazioni.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI, PAGLINI (*)

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità)

1. Ai sensi degli articoli 2, 3, 13, 16, 32 e 38 della Costituzione, dell'articolo 19 della Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 e delle finalità di cui all'articolo 1 dalla presente legge è fatto obbligo ad ogni Ente pubblico competente in caso di permanenza, temporanea o continuativa, della persona disabile priva di sostegno familiare in soluzioni residenziali che non consentano una vita indipendente e la piena inclusione sociale in particolare ove si tratti di R.S.A., R.S.D., di reparti psichiatrici o strutture similari, anche se motivata da eventuali situazioni di emergenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari di loro competenza per avviare e portare a conclusione il percorso di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità.

2. Ai fini della realizzazione dell'obbligo di cui al precedente comma, gli Enti pubblici competenti elaborano, unitamente al gestore della struttura dove risiede la persona con disabilità priva di assistenza familiare, entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'eventuale ingresso in struttura, un progetto di vita individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328 che realizzi, in modo particolare, la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in un tempo non superiore a dodici mesi.

3. Ai fini del contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano una vita indipendente e la piena inclusione sociale, gli Enti pubblici competenti possono realizzare un progetto di reddito minimo di inserimento, di cui all'articolo 15 decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per le persone con disabilità prive di sostegno familiare senza reddito o con un reddito che non sia superiore alla soglia di povertà così come individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La

dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

EMENDAMENTI

3.1

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, CASTALDI, MONTEVECCHI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2016, 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Tali somme sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, secondo le finalità disposte dalla presente legge».

Conseguentemente:

1) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «di assistenza, cura e protezione,»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Incremento del Fondo per le non autosufficienze finalizzato al finanziamento di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società».

3.2

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, CASTALDI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 2», inserire le seguenti: «al fine di potenziare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali».

3.300

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola:«grave».

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018» *con le seguenti:* «180 milioni di euro per l'anno 2016, in 80 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro annui per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «pari a» *con le seguenti:* «quanto a».

Conseguentemente, al medesimo comma dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis)* quanto all'ulteriore onere di cui all'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, 41,7 milioni di euro per l'anno 2017 e 43,9 milioni di euro annui per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 Febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33».

3.301

PUGLIA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo:«Tale fondo è aggiuntivo alle dotazioni di risorse mediamente impegnate dalle Regioni negli anni precedenti per interventi sanitari, socio sanitari e sociali a favore delle persone con disabilità indicate all'articolo 1».

3.6

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.7

SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'accesso ai programmi e agli interventi a carico del Fondo è subordinato alla valutazione delle relazioni e del concreto sostegno sociale, personale ed emotivo dato alla persona disabile, priva di sostegno familiare, da parte di coloro che appartengono alla sfera sociale ed affettiva e da parte di coloro che forniscono aiuto o assistenza, nonché da una valutazione oggettiva, secondo standard unici, della qualità della vita del disabile.

2-*bis*. Gli strumenti valutativi per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma, sono individuati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisita una relazione da parte dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18».

3.8

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Le parole da: «*Al comma*» a: «a tutela» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con le seguenti: «a tutela della salute».

3.9

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con le seguenti: «a tutela dei diritti umani».

3.10

PAGLINI, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «requisiti», inserire le seguenti: «, tra i quali deve essere previsto lo stato di indigenza,».

3.302

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, STEFANO, VACCIANO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «sussistenza di requisiti», aggiungere le seguenti:«prioritariamente situazioni di maggior disagio in base all'indicatore della situazione economica equivalente(ISEE),».

3.12

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» inserire le seguenti: «Il decreto prevede che: a) le misure di cui all'articolo 4 della presente legge devono essere adottate prioritariamente per attivare processi di

deistituzionalizzazione per il rientro o il mantenimento delle persone di cui all'articolo 1 presso il proprio domicilio o per l'inserimento dello stesse in micro-comunità che riproducano, per quanto possibile, l'ambiente familiare; b) l'erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all'articolo 4, comma l, lettera c), sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano la sostenibilità economica della gestione ed il mantenimento degli standard qualitativi adottati per la struttura ed i servizi prestati».

3.13

ROMANO

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», inserire le seguenti: «in base alle finalità del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge, in particolare le lettere a) e c). Il decreto garantisce altresì che le strutture finanziate con il presente fondo non siano ordinariamente sovvenzionate da un ente pubblico».

3.303

RIZZOTTI, GIBIINO

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.».

3.15

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Le parole da: «*Al comma*» a: «Il decreto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il decreto di cui al precedente periodo deve prevedere che l'erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all'articolo 4 comma 1, lettera c) sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private, che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano, per almeno un decennio, la sostenibilità economica della gestione e l'impossibilità per lo stesso periodo di modificare la tipologia e gli standard di qualità adottati per la struttura o il servizio».

3.304

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:«Il decreto prevede che le misure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge siano adottate al fine di attivare prioritariamente processi di deistituzionalizzazione per il rientro o il mantenimento, dei soggetti di cui all'articolo 1 presso il proprio domicilio, o per l'inserimento degli stessi in comunità di dimensione ristretta che riproducano, per quanto possibile, l'ambiente familiare. Il decreto prevede altresì che l'erogazione del finanziamento dei programmi e degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) sia subordinata alla presentazione di un piano economico che garantisca la sostenibilità della gestione e il mantenimento degli standardqualitativi adottati per la struttura o il servizio per almeno dieci anni dall'attivazione del progetto».

3.305

RIZZOTTI, GIBIINO

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il decreto individua altresì le modalità con cui i Ministeri interessati verificano e controllano, ciascuno per le proprie competenze, che le risorse assegnate siano effettivamente utilizzate unicamente per gli interventi previsti dal Fondo, nonché le sanzioni da applicare in caso di illecito uso delle stesse. I ministeri provvedono trimestralmente a comunicare alla Presidenza del consiglio dei Ministri l'esito delle verifiche e dei controlli. Dette comunicazioni costituiscono la relazione trimestrale da inviare alle commissioni parlamentari

competenti per materia.».

3.306

PUGLIA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:«In tale decreto sono considerati gli specifici interventi richiesti dalla tipologia di disabilità, singola o plurima, volta a volta considerata».

3.18

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

3.20

PAGLINI, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «di programmazione», inserire le seguenti: «per l'attuazione da parte dei Comuni e delle ASL delle misure di assistenza, cura e protezione».

3.23

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «modalità per la pubblicità» inserire le seguenti: «e la tracciabilità».

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Governo definisce altresì il sistema di controllo telematico delle suddette attività di verifica e tracciabilità dei finanziamenti concessi e erogati dalle Regioni».

3.22

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «modalità per la pubblicità» inserire le seguenti: «e la tracciabilità».

3.307

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:«, nel rispetto delle linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, volte a definire trasparenza e pubblicata delle procedure, anche di verifica, nonché criteri e requisiti qualitativi e quantitativi minimi che devono essere garantiti dalle strutture, dagli interventi e dai programmi, anche alla luce delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 1.».

3.308

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Alla rubrica, sopprimere la parola: «grave».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Finalità del Fondo)

1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle

nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2;

b) realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere *a)* e *c)*, programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA, CASTALDI, MONTEVECCHI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Finalità del fondo). - 1.* Le risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, sono destinate all'attuazione delle seguenti finalità, in relazione a quanto previsto dalla linea di intervento 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità":

a) incrementare l'autonomia, l'indipendenza e la soddisfazione del disabile, perseguendo come obiettivo primario l'efficacia degli interventi assistenziali di cui alla presente legge;

b) realizzare progetti individuali di vita indipendente, percorsi di supporto alla domiciliarità favorendo l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione;

c) solo in via residuale, ove gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* non fossero attuabili, realizzare programmi di intervento in residenze che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, con la previsione di eventuale messa in opera di impianti e attrezzature necessari per il funzionamento di tali residenze;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, programmi di apprendimento, di accrescimento della consapevolezza e di recupero di capacità, acquisizione di nuove competenze necessarie alla gestione della vita quotidiana per il raggiungimento del massimo livello di autonomia personale possibile da parte delle persone di cui all'articolo 1».

4.3

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:» con le seguenti: «Il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, conformemente alle finalità della presente legge e del superiore interesse della persona con disabilità di cui all'articolo 1, è destinato all'attuazione dei livelli essenziali delle

prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2 e, in particolare, alla seguenti finalità:».

4.300

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:«1. Il Fondo è destinato all'attuazione dei livelli essenziali di cui all'articolo 2 e, in particolare, alle seguenti finalità:».

4.301

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Il Fondo è destinato» con le seguenti:«Le risorse del Fondo, come integrate dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinate».

4.6

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «alle seguenti finalità» aggiungere le seguenti: «, in ordine di priorità».

4.302

PUGLIA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità, preferibilmente nell'abitazione di origine della famiglia della persona con disabilità o in abitazioni individuate dalla stessa persona con disabilità che permettano di conservare e/o creare condizioni abitative e relazionali inclusive, tenendo conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, anche al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità».

4.303

RIZZOTTI, GIBIINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «attivare» inserire la seguente: «prioritariamente».

4.304

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Le parole da: «*Al comma*» a: «prioritaria» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attivare e potenziare», inserire le seguenti: «in via prioritaria e secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, della presente legge».

4.12

ROMANO

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* a)*, dopo le parole:* «attivare e potenziare»*, inserire le seguenti:* «in via prioritaria»;

b) *alla lettera* c)*, dopo la parola:* «realizzare»*, inserire le seguenti:* «in via prioritaria».

4.13

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Precluso dalla reizione della prima parte dell'em. 4.304

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attivare e potenziare» inserire: «, in modo prioritario, i».

4.15

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a favorire» con le seguenti: «a realizzare, ai sensi di una piena attuazione dell'articolo 19 in materia di Vita indipendente e inclusione nella comunità, della Convenzione della Nazioni Unite su diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, i necessari».

4.305

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, STEFANO, DE PIETRO, VACCIANO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento», con le seguenti: «e di supporto alla domiciliarità prioritariamente nell'abitazione di origine o di familiarità della persona con disabilità o in abitazioni e gruppi-appartamento».

4.306

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di supporto» aggiungere le seguenti: «domiciliare, laddove possibile, o».

4.307

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare» con le seguenti: «preferibilmente nell'abitazione di origini della famiglia della persona con disabilità o in abitazioni individuate dalla stessa persona con disabilità che permettano di conservare e/o creare condizioni abitative e relazionali inclusive».

4.19

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in abitazioni» con le seguenti: «presso l'abitazione dove la persona risiede permanentemente o presso la quale è stabilmente domiciliata».

4.308

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a)*, dopo le parole:* «gruppi-appartamento»*inserire le seguenti:* «di massimo 8 posti letto;

2) *alla lettera* b)*, dopo le parole:* «soluzione abitativa extrafamiliare» *inserire le seguenti:* «di massimo 8 posti letto»;

3) *alla lettera* c)*, dopo le parole:* «di tipo familiare e di *co-housing*» *inserire le seguenti:* «di massimo 8 posti letto».

4.22

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare», con le seguenti: «dove ogni persona abbia un proprio appartamento e possa gestire il proprio spazio e tempo».

4.23

PAGLINI, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «tengano conto anche», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «possono tenere conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità. In ogni caso, l'eventuale uso e il tipo di nuove tecnologie da impiegare deve essere decisa dalla persona con disabilità, proprietario o conduttore dell'appartamento, o da suo rappresentante, sulla base delle proprie necessità e scelte di vita. Le persone con disabilità residenti o domiciliate negli appartamenti di cui alla presente lettera devono poter disporre di uno spazio adeguato di vita e di fruizione in base ai propri tempi. In particolare, i gruppi-appartamento devono avere le seguenti caratteristiche:

1) ad ogni persona disabile deve essere assegnato un proprio appartamento dotato di bagno e cucina. Nel caso in cui una persona con disabilità preferisca condividere l'appartamento con altri, esso deve essere dotato di una stanza da letto per ciascun inquilino;

2) l'organizzazione dell'assistenza e degli spazi comuni deve essere conforme alle esigenze del progetto personalizzato di ciascuno degli inquilini e la condivisione di spazi e/o appartamenti deve presupporre necessariamente una concordanza delle esigenze assistenziali e di vita delle persone con disabilità;

3) proprietaria o conduttore dell'appartamento deve essere la persona con disabilità;

4) limitazione dei compiti degli enti gestori delle strutture alla gestione e manutenzione delle parti comuni e del personale addetto ai servizi di assistenza, ad eccezione del personale addetto alle funzioni di cui al numero 5). I regolamenti di uso delle parti comuni delle strutture e per la fruizione dei servizi di assistenza sono concordate con le persone con disabilità residenti o domiciliate presso la struttura;

5) previsione di specifiche forme di assistenza personale, non condivisa con altri, per ciascuna persona con disabilità sulla base di quanto stabilito dal progetto personalizzato».

4.309

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «grave di cui all'articolo 1, comma 2».

4.310

RIZZOTTI, GIBIINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'acquisto di immobili per favorire percorsi di deistituzionalizzazione è da considerare quale ipotesi residuale da attuarsi nel caso in cui il comune, o l'associazione di comuni in cui la persona con disabilità grave risiede, non abbia disponibilità di immobili abitativi di proprietà».

4.25

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CANDIANI, CASALETTO, DE PIETRO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.311

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «realizzare interventi di emergenza, per gravi motivi di salute e/o familiari del Caregiver familiare prevalente, presso l'abitazione della persona con disabilità di concerto con la stessa o, ove non possibile soprattutto a causa di gravi disabilità cognitive, con l'Amministratore di sostegno, il Tutore o il CaregiverFamiliare prevalente.».

4.28

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CANDIANI, CASALETTO, DE PIETRO

V. testo 2

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* realizzare interventi di emergenza, per gravi motivi di salute o familiari del Familiare convivente che assiste in misura prevalente, la persona con disabilità, e ove possibile con il consenso della medesima persona con disabilità assistita e, soprattutto in caso di gravi disabilità cognitive di quest'ultima, con il consenso esplicito del suo eventuale Amministratore di Sostegno o Tutore».

4.28 (testo 2)

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CANDIANI, CASALETTO, DE PIETRO

Approvato

Sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi».

4.29

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* realizzare interventi di assistenza domiciliare adeguati alle necessità, anche con una previsione di assistenza domiciliare 24 ore su 24 nei casi di elevata necessità assistenziale per far fronte a situazioni di emergenza temporanee ove sia impossibile il supporto dei familiari;».

4.312

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ove sia strettamente necessario e previo esperimento della misura di sostegno presso il proprio domicilio»;

2) *alla lettera* c) *dopo la parola:* «volti» *inserire le seguenti:* «al sostegno presso il proprio domicilio o in un ambiente che ne riproduca le condizioni abitative, ovvero».

4.313

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Precluso

Al comma 1; lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non compensabili con interventi di assistenza domiciliare anche sulle 24 ore;».

4.31

BENCINI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «situazioni di emergenza» aggiungere le seguenti: «se non compensabili con interventi di assistenza domiciliare».

4.33

PAGLINI, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel caso in cui ogni forma di possibile sostegno intradomiciliare si dimostri inadeguato;».

4.35

PAGLINI, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c)* realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing* ubicate quanto più possibile all'interno delle aree urbane o comunque in zone adeguatamente collegate, in cui le persone con disabilità possano decidere, qualora possibile, la gestione dei propri spazi e dei propri tempi. In particolare, le strutture alloggiative di cui alla presente lettera devono avere le seguenti caratteristiche:

1) ad ogni persona disabile deve essere assegnato un proprio appartamento dotato di bagno e cucina. Nel caso in cui una persona con disabilità preferisca condividere l'appartamento con altri, esso deve essere dotato di una stanza da letto per ciascun inquilino;

2) l'organizzazione dell'assistenza e degli spazi comuni deve essere conforme alle esigenze del progetto personalizzato di ciascuno degli inquilini e la condivisione di spazi e/o appartamenti deve presupporre necessariamente una concordanza delle esigenze assistenziali e di vita delle persone con disabilità;

3) proprietaria o conduttore dell'appartamento deve essere la persona con disabilità;

4) limitazione dei compiti degli enti gestori delle strutture alla gestione e manutenzione delle parti comuni e del personale addetto ai servizi di assistenza, ad eccezione del personale addetto alle funzioni di cui al numero 5). I regolamenti di uso delle parti comuni delle strutture e per la fruizione dei servizi di assistenza sono concordati con le persone con disabilità residenti o domiciliate presso la struttura;

5) previsione di specifiche forme di assistenza personale, non condivisa con altri, per ciascuna persona con disabilità sulla base di quanto stabilito dal progetto personalizzato».

4.314

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «grave».

4.315

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Id. em. 4.314

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «grave».

4.316

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ORELLANA, PUGLIA (*), Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di co-housing» con le parole: «abitazioni private riunite in gruppo e dotate di spazi e servizi collettivi, destinate ad un congruo numero di persone in ragione della superficie utile disponibile».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

4.317

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di co-housing» inserire le seguenti: «che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, e».

4.318

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di co-housing» inserire le seguenti: «e comunque con una capienza massima di accoglienza non superiore a otto persone».

4.319

PUGLIA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di acquisto».

4.320

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ORELLANA, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, DI BIAGIO, CASALETTO, DE PIETRO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di locazione, di ristrutturazione» inserire le seguenti: «, da svolgersi applicando, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, princìpi di usabilità universale, flessibilità progettuale, semplicità d'uso, percettibilità, tolleranza all'errore, economia della sforza fisico e misure e spazi sufficienti,».

4.41

BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «ristrutturazione», inserire le seguenti: «di locali».

4.43

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Ritirato e trasformato nell'odg G4.43

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-*bis)* Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, sentito il Ministro della Salute e acquisito il parere dell'Autorità per la protezione dei dati personali, sono emanate norme per l'adeguamento dei sistemi di vigilanza e controllo atti a garantire la sicurezza e l'incolumità psicofisica e mentale delle persone di cui all'articolo 1, comma 2, ammesse agli interventi di cui alla presente legge ed in particolare alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, e nei casi di istituzionalizzazione.

c-*ter)* Il regolamento di cui alla lettera c-*bis* è emanato tenendo conto di quanto previsto dagl'articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2006, n. 18».

G4.43 (già em. 4.43)

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Approvato

Il Senato

impegna il Governo a valutare l'opportunità di monitorare, in sinergia con gli enti competenti, l'attività di vigilanza sulle strutture preposte alla gestione delle persone con disabilità grave.

4.44

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis)* Le persone di cui all'articolo 1, comma 2, ammesse agli interventi di cui alla lettera *c)* del presente comma, ove ne ricorrano le condizioni, mantengono tale beneficio a vita. Il beneficio di cui al precedente periodo non è trasmissibile agli eredi e cessa con la morte del beneficiario».

4.46

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*e)* impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, in particolare evitando la permanenza in residenze improprie o presso strutture che per numero di "ospiti" e caratteristiche non consentano la piena inclusione e non riproducano le condizioni abitative e la casa familiare».

4.47

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.321

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Al finanziamento dei programmi e degli interventi di cui al comma 1, con priorità per gli interventi di cui alla lettera *a)* del medesimo comma, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono concorrere le regioni e gli enti locali a cui compete l'attuazione, nonché eventuali soggetti di diritto privato, nel rispetto di criteri di trasparenza e garantendo l'assenza di conflitto di interessi.

2-*bis*. Alla gestione dei suddetti programmi e interventi, in capo alle regioni e agli enti locali, possono altresì partecipare organismi del terzo settore e altri soggetti di diritto privato, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, ivi comprese le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Gli organismi e i soggetti di diritto privato di cui al precedente periodo sono individuati mediante procedure di bando pubblico e nel rispetto della normativa vigente in materia.».

4.322

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto del principio di sussidiarietà» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 118 della Costituzione».

4.49

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, CASTALDI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «gli enti del terzo settore» fino alla fine del comma.

4.50

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA, CASTALDI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «gli enti del terzo settore» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché le famiglie».

4.323

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie».

4.324

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:«competenti, indipendenti, imparziali e scevri da conflitto di interessi e influenze indebite, ai sensi degli articoli 12 e 33 della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità».

4.325

BAROZZINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le Regioni e gli enti locali, anche tramite le aziende sanitarie e i centri riabilitativi che hanno in carico il disabile, sono tenuti a monitorare i progetti terapeutici, verificare i percorsi di inserimento e il corretto funzionamento delle strutture, nonché gli *standard* qualitativi e quantitativi delle medesime, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1.».

4.326

CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le regioni assicurano la vigilanza costante delle strutture atte alla gestione dei soggetti con disabilità, per garantire la sicurezza e l'incolumità psicofisica e mentale delle persone, ammesse agli interventi della presente legge ed in particolare alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo, e nei casi di istituzionalizzazione».

G4.100

CATALFO, MONTEVECCHI, PUGLIA, PAGLINI

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (A.S. 2232),

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

il successive articolo 4 prevede (lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1) tra le finalità del fondo:

attivazione e potenziamento di programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;

realizzazione di. interventi per la permanenza temporanea in soluzioni abitative extrafamiliari, per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza;

realizzazione di interventi innovativi di residenzialità, volti alla creazione di soluzioni

alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità,

impegna il Governo a assicurare la vigilanza costante delle strutture atte alla Gestione dei soggetti con disabilità, per garantire la sicurezza e l'incolumità psicofisica e mentale delle persone, ammesse agli interventi previsti dal presente disegno di legge, in particolare alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 4, e nei casi di istituzionalizzazione.

G4.100 (testo 2)

CATALFO, MONTEVECCHI, PUGLIA, PAGLINI (*)

Approvato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (A.S. 2232),

impegna il Governo, in sinergia con gli altri enti preposti, a valutare l'opportunità di assicurare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la vigilanza costante delle strutture atte alla Gestione dei soggetti con disabilità, per garantire la sicurezza e l'incolumità psicofisica e mentale delle persone, ammesse agli interventi previsti dal presente disegno di legge, in particolare alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 4, e nei casi di istituzionalizzazione.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta tutti i restanti componenti del Gruppo M5S, il senatore Consiglio e tutti i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

G4.101

DIVINA, CROSIO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

le misure contenute all'interno del presente disegno di legge sono finalizzate in primo luogo a sviluppare progetti individuali mirati per le persone diversamente abili da assicurare anche in vista del venir meno del sostegno familiare, mediante la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;

tante sono le esperienze attuate dalle amministrazioni locali per mettere in mota progetti finalizzati a promuovere la vita autonoma ed indipendente delle persone disabili in un contesto abitativo semi-protetto determinato dalla presenza di figure professionali;

queste importanti esperienze, in grado di offrire la possibilità di sperimentare abilità spendibili nella quotidianità e di offrire spazi di socializzazione e condivisione per potenziare le capacita delle persone disabili a vivere fuori dall'ambiente familiare anche nell'ottica del «dopo di noi», non possono essere limitate soltanto alle iniziative promosse a livello territoriale da singoli amministratori,

impegna il Governo a promuovere su tutto il territorio nazionale iniziative volte al recupero di immobili da destinare a progetti finalizzati a promuovere la vita l'autonomia e l'indipendenza delle persone disabili offrendo così grande sollievo alle famiglie e la rassicurazione di una vita futura dei disabili anche in mancanza della rispettiva famiglia.

G4.101 (testo 2)

DIVINA, CROSIO

Approvato

Il Senato,

premesso che:

le misure contenute all'interno del presente disegno di legge sono finalizzate in primo luogo a sviluppare progetti individuali mirati per le persone diversamente abili da assicurare anche in vista del venir meno del sostegno familiare, mediante la progressiva presa in carico della persona interessata già

durante l'esistenza in vita dei genitori;

tante sono le esperienze attuate dalle amministrazioni locali per mettere in mota progetti finalizzati a promuovere la vita autonoma ed indipendente delle persone disabili in un contesto abitativo semi-protetto determinato dalla presenza di figure professionali;

queste importanti esperienze, in grado di offrire la possibilità di sperimentare abilità spendibili nella quotidianità e di offrire spazi di socializzazione e condivisione per potenziare le capacita delle persone disabili a vivere fuori dall'ambiente familiare anche nell'ottica del «dopo di noi», non possono essere limitate soltanto alle iniziative promosse a livello territoriale da singoli amministratori,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di effettuare una ricognizione volta al recupero degli immobili da destinare a progetti finalizzati a promuovere l'autonomia e l'indipendenza delle persone con disabilità grave.

G4.102

BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA (*)

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (A.S. 2232),

premesso che:

nell'affrontare le varie problematiche inerenti la disabilità è fondamentale porsi il problema dell'autonomia della persona;

l'autonomia, intesa anzitutto come il raggiungimento della capacita di scelta e di autodeterminazione, al fine di poter vivere pienamente la propria vita con dignità e senza essere, di peso agli altri, è da considerarsi meta fondamentale del percorso di crescita per ogni persona affetta da disabilità, sia fisica che psichica, soprattutto nella prospettiva del futuro venir meno del sostegno familiare;

è chiaro che in un contesto generale nel quale il mercato del lavoro offre poche opportunità, per le persone affette da disabilità gli spazi per trovare un lavoro compatibile con le proprie capacita e con un riscontro economico sufficiente si restringono ulteriormente;

impegna il Governo a prevedere opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte al sostegno di iniziative di autoimpiego ed auto imprenditorialità poste in essere da persone con disabilità prevedendo altresì lo stanziamento di congrue risorse da impiegare a tal fine.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.3

CATALFO, PUGLIA, DONNO, MORRA, CASTALDI, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Contrasto ai trattamenti segreganti)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *b)* della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato, le Regioni e i Comuni adottano tutti i provvedimenti di loro competenza finalizzati ad impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, in particolare impedendo la permanenza in residenze improprie o presso strutture che per numero di ospiti e caratteristiche non consentano la piena inclusione e non riproducano le condizioni abitative e la casa familiare.

2. In attuazione al comma 1, entro e non oltre il 31 dicembre 2021 le strutture residenziali, destinate all'accoglienza delle persone con disabilità con un numero di posti letto superiore ad otto non possono ottenere accreditamenti, sottoscrivere convenzioni e/o ottenere autorizzazioni da parte di

regioni, comuni, città metropolitane, USL, anche se consorziate con organismi privati. Le medesime strutture non possono accedere ai contributi e finanziamenti del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge nè ad alcun altro finanziamento pubblico.

3. Nel caso di ricovero/residenza impropria o di sistemazione in emergenzialità di persone con disabilità in strutture per anziani, strutture psichiatriche, R.S.A., R.S.D. o strutture similari è fatto obbligo all'ente pubblico che ne ha disposto il ricovero, unitamente all'ente gestore della struttura di predisporre, entro e non oltre 90 giorni dall'ingresso in struttura della persona, un progetto individualizzato redatto ai sensi e per gli effetti della legge n. 328 del 2000 che disponga le modalità ed i tempi massimi, non superiori a dodici mesi, per l'attivazione di percorsi volti a garantire soluzioni idonee di supporto alla domiciliarità o all'inserimento in contesti che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di persone già inserite in strutture improprie o di emergenza alla data di entrata in vigore delle presente legge».

4.0.300

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Contrasto ai trattamenti segreganti)

1. Ai sensi Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, articolo 19, comma 1, lettera *b)*, lo Stato, Regioni e Comuni adottano tutti i provvedimenti di loro competenza finalizzati ad impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, adottando le misure necessarie a evitarne la permanenza in residenze e strutture improprie che, per il numero di ospiti o ulteriori caratteristiche, non risultino adeguate a riprodurre le condizioni abitative della casa familiare e a consentire la piena inclusione delle persone con disabilità.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, dal gennaio dicembre 2022 le strutture residenziali destinate all'accoglienza delle persone con disabilità aventi un numero maggiore di 8 posti letto non possono ottenere accreditamenti, sottoscrivere convenzioni e ottenere autorizzazioni da parte di regioni, comuni, città metropolitane, aziende Usl, anche se consorziate con organismi privati. Le medesime strutture non possono accedere ai contributi e finanziamenti del fondo di cui all'articolo 4 alla presente legge né ad altro tipo di finanziamento pubblico.

3. Nel caso di ricovero o residenza impropria o di sistemazione in emergenzialità delle persone con disabilità in strutture per anziani, strutture psichiatriche, Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Sanitarie per Disabili o strutture equiparabili alle precedenti, e fatto obbligo all'ente pubblico che ne ha disposto il ricovero, unitamente all'ente gestore della struttura, di predisporre un progetto individualizzato redatto ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, entro e non oltre 90 giorni dall'ingresso della persona nella struttura.

4. II progetto individualizzato di cui al comma 3 dispone modalità ed tempi massimi, non superiori a dodici mesi, per l'attivazione di percorsi volti a garantire soluzioni idonee di supporto alla domiciliarità o all'inserimento in contesti che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Tali disposizioni sono da applicarsi anche alle persone già inserite in strutture improprie o di emergenza alla data di entrata in vigore delle presente legge.».

4.0.4

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CANDIANI, CASALETTO, DE PIETRO

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorre al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione "Fondo per il Dopo di Noi".

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

4. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

4.0.301

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ORELLANA, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di vigilanza e controllo)

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentito il Ministro della salute e acquisito il parere dell'Autorità per la protezione dei dati personali, sentito il parere delle Conferenza Stato Regioni e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per l'adeguamento dei sistemi di vigilanza e controllo atti a garantire la sicurezza e l'incolumita psicofisica e mentale delle persone con disabilità».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

EMENDAMENTI

5.300

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.301

SERRA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *(Agevolazioni tributarie in favore delle persone affette da disabilità) - 1*. All'articolo 15, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "o di invalidità permanente.", sono inserite le seguenti: "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono soggette allo stesso regime tributario delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni".

2. I premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono deducibili nella misura massima di euro 5.164,57 all'anno per ogni soggetto disabile beneficiario. Il valore massimo deducibile viene aggiornato in base a quanto definito per la previdenza complementare, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni.

3. La tassazione agevolata al momento della prestazione è pari al 9 per cento sui contributi versati che hanno usufruito della deducibilità ed è nulla sui contributi in eccesso rispetto al tetto massimo.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il contratto assicurativo preveda una assicurazione caso morte a vita intera dove:

a) il beneficiario sia una persona con disabilità grave accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) gli assicurati siano i genitori del beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il beneficiario;

c) la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali con vincolo del loro utilizzo per le necessità e la realizzazione del progetto individuale della persona con disabilità;

d) gli eventi relativi alla vita degli assicurati siano il decesso o l'invalidità permanente;

e) non sia ammesso il riscatto totale se non in caso di decesso del beneficiario prima del verificarsi degli eventi di cui alla lettera *d)*;

f) siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50 per cento del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di unità immobiliare di cui alla presente legge o in caso di malattia grave del beneficiario.

5. Al fine di valutare l'offerta economica complessiva delle imprese di assicurazione, l'ISTAT elabora apposite tabelle di mortalità specifiche per le principali tipologie di disabilità. L'elaborazione è eseguita ogni cinque anni dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio a partire dal 31 luglio 2016.

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 90,7 milioni di euro nel 2017 e in 75,4 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 9;

b) quanta a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.2

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Incremento del Fondo per le non autosufficienze finalizzato al finanziamento di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società) - 1*. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Tali somme sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, secondo le finalità della presente legge e come previsto dalla Linea di intervento 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 9».

5.302

PUGLIA, MONTEVECCHI

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 3».

5.303

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Alla rubrica, sopprimere la parola: «grave».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Istituzione di trust*, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione)*

1. I beni e i diritti conferiti in *trust* ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust* ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile siano fatti per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della

istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;

c) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, individuino, rispettivamente, gli obblighi del *trustee*, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee* o del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del *trust* ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust* ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

f) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del *trustee* o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del *trust*, o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

g) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, stabiliscano il termine finale della durata del *trust* ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust* ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del *trust* ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera *h)* del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le

certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trustee* ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust* ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

EMENDAMENTI

6.1

PAGLINI, PUGLIA, DONNO, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.300

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Le parole da: «*Sostituire*» a: «accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, » respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1*. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato e accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla linea di intervento 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* e istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, e ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del trust identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti i coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiaria del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione

delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona a dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* a ad ogni altra persona, fisica a giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui e rilevata la violazione. In questa caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel

caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

6.301

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - *(Istituzione di* trust *a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1*. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registra, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli

estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento, ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti .saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui e rilevata la violazione. In questa caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislative 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personal mente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

6.302

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - *(Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1*. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione internazionale del Funzionamento, disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come

finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* e istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* e istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del trust nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi la figura del guardiano come il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*;

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in trust.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* e stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le atte stazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

6.303

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie) - 1*. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sana esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006; n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust*, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* e istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* e istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi la figura del guardiano come il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*;

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee;*

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che 10 stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito a di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* e state istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti del *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli

immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito. indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

6.304

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «grave».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» *inserire le seguenti*: «o comunque accertato da una Commissione pubblica preposta all'accertamento degli stati invalidanti».

6.17

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» inserire le seguenti: «tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"».

6.20

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

6.305

ANITORI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, all'atto istitutivo del *trust* deve essere allegata una dichiarazione attestante che colui che istituisce il *trust*non abbia a carico giudizi pendenti per responsabilità patrimoniale *ex* articolo 2740 del codice civile».

6.306

PUGLIA, MONTEVECCHI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, all'atto istitutivo del *trust* deve essere allegata una dichiarazione attestante che colui che istituisce il *trust* non abbia a carico giudizi pendenti per responsabilità patrimoniale *ex* articolo 2740 del codice civile».

6.307

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE

CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «indichino le attività assistenziali» sino alla fine della lettera con le seguenti:«escludano forme di istituzionalizzazione, se non in specifici e certificati casi, laddove non sussistano in alcun modo le condizioni che consentono a tali persone di continuare a vivere presso la propria abitazione o in contesti che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;».

6.308

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «comprese le attività» fino alla fine della lettera con le seguenti:«escludendo forme di istituzionalizzazione, se non in specifici e certificati casi laddove non sussistano in alcun modo le condizioni che consentono a tali persone di continuare a vivere presso la propria abitazione o in contesti che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;».

6.24

ROMANO

Ritirato

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «evitare».

6.25

BIGNAMI, DI BIAGIO, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* l'atto costitutivo indichi se il *trustee* sia persona fisica o giuridica, se sia lo stesso disponente o se trattasi di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ammessa a qualificarsi come Onlus ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997».

6.309

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* c) *dopo le parole:* «a salvaguardarne i diritti» *inserire Ie seguenti:* «anche attraverso la valutazione prioritaria di eventuali indicatori di abusi fisici e psicologici e/o elementi di trascuratezza fisica e psicologica»;

2) *alla lettera* g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e individui i procedimenti per le dimissioni o la revoca del *trustee*, del fiduciario, o del gestore».

6.310

PUGLIA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* l'atto istitutivo preveda il divieto per il *trustee* di disporre o gestire i beni affidatigli in modo difforme dal programma previsto dal Disponente nell'atto istitutivo».

6.30

ROMANO

Ritirato

Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: «grave;» con le seguenti: «la maggioranza delle quali con disabilità grave così come definiti all'articolo 1, comma 2, della presente legge;».

6.31

ROMANO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* sia esplicitato che il *trustee*, nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal *trust*, dovrà tenere in considerazione la volontà espressa dai beneficiari;».

6.33

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 3, lettera f), premettere le seguenti parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,».

6.37

BIGNAMI, DI BIAGIO, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Respinto

Al comma 3, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «o in caso di sopraggiunta totale guarigione del beneficiario».

6.38

CATALFO, PUGLIA, MORRA, CASTALDI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con previsione che tale patrimonio continuino ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo qualora il patrimonio residuo stesso sia destinato ad una persona con disabilità grave».

6.39

PAGLINI, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

6.40

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis)* l'atto istitutivo costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*».

6.47

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito».

6.311

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «II patrimonio residuo del trust non costituisce comunque presupposto impositivo ai fini reddituali».

6.312

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, MORRA, CASTALDI, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, ai fini della destinazione del patrimonio residuo di cui alla lettera *f)* del presente articolo, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione».

6.313

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Nel caso di destinazione a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi del comma 3, lettera *f)* , del presente articolo, il *trustee* e obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residua, nonché al pagamento della relativa imposta».

6.314

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nelle ipotesi di trasferimento, ai sensi del comma 3, lettera *f)*, del presente articolo, di beni e di diritti in seno alla gestione ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust istituito in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti ai, momento del trasferimento».

6.315

BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307, e ridotta di 50 milioni di euro a partire dall'anno 2016».

6.316

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Sopprimere i commi 9 e 10.

6.317

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 9, dopo le parole: «dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1,», inserire le seguenti: «qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 9-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori 0 abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma e ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al

comma 9 e necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui e rilevata la violazione. In questa caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

6.318

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust; il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori 0 abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma e ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 e necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui e rilevata la violazione. In questa caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislative 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

6.319

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 e necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui e rilevata la violazione. In questa caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

6.320

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma e ridotto a 5 anni».

6.321

PUGLIA, MONTEVECCHI

Ritirato

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 3».

6.322

RIZZOTTI, GIBIINO

Respinto

Dopo il comma 12 aggiungere, il seguente:

- «12-*bis*. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate disposizioni volte:

a) ad evitare e verificare che un *trust* venga costituito con la preminente finalità di beneficiare di esenzioni fiscali e patrimoniali;

b) a disciplinare le modalità con cui i beni conferiti nel trust possano essere venduti«.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.300

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione. di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche)

1. L'articolo 2645-*ter* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Gli atti in-forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, vengano destinati a favore delle persone con disabilità, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della. vita della persona fisica beneficiaria, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti senza scopo di lucro o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma e dell'articolo 408, possono essere trascritti, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione e, ai fini della costituzione del vincolo con effetti obbligatori, anche i beni mobili non registrati, titoli di credito, depositi bancari ecc. purché inseriti nei medesimi atti pubblici e per le stesse finalità quale requisito di validità dell'atto di destinazione. Per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Campagne informative)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

EMENDAMENTI

7.1

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Custodia della memoria e campagne informative)*. - *1*. La Repubblica, con le politiche e gli strumenti della presente legge, vigila, in modo particolare, affinché i disabili privi di sostegno familiare non siano privati degli elementi costitutivi della propria identità e storia sociale e possano costruire relazioni significative con la comunità di appartenenza al fine di rendere possibile la condivisione di una comune memoria collettiva. In modo particolare sono garantiti, tutelati e promossi la responsabilità, il diritto e il dovere di chi opera per la realizzazione della Vita indipendente e dell'inclusione sociale delle persone con disabilità e di chiunque sia responsabile della persona con disabilità priva di sostegno familiare, di dare a quest'ultima ogni orientamento e consiglio adeguato al pieno esercizio dei diritti e delle forme di tutela riconosciute dalla presente legge.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità in modo da favorire il ricorso agli strumenti di tutela e alle possibilità previsti nonché sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale e la promozione della Vita indipendente delle persone con disabilità».

7.3

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «disabilità grave» inserire le seguenti: «, prioritariamente della normativa richiamata all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

EMENDAMENTI

8.1

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, CASALETTO, DE PIETRO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, acquisita una valutazione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3, legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e di sostegno alla domiciliarità e della realizzazione delle finalità e dei servizi di cui agli articoli precedenti e una valutazione della Commissione di indagine sull'esclusione sociale, di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sul rischio di povertà dei cittadini con disabilità privi di sostegno familiare e di cui terrà espressamente conto,».

8.300

RIZZOTTI, GIBIINO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9», con le seguenti: «, sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9 e in particolare sull'effettiva e uniforme applicazione in ciascuna Regione e Provincia autonoma delle misure previste, anche attraverso un costante monitoraggio da parte del ministero della salute».

8.301

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, STEFANO, VACCIANO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9», aggiungere le parole, «con particolare attenzione ai risultati dell'attività di monitoraggio e verifica dell'efficacia ed efficienza delle prestazioni domiciliari, residenziali e semiresidenziali previste dalla presente legge. L'attività di cui al precedente periodo e definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.4

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nella relazione di cui al comma 1, vi è apposita sezione, redatta dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggiore inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge».

8.5

ROMANO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Nella relazione di cui al comma 1, vi è apposita sezione, redatta dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di de-istituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge».

8.302

CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI

Le parole da: «*Dopo*» a: «, n. 18,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, svolge un'azione di monitoraggio sullo svolgimento e sui risultati dei percorsi di deistituzionalizzazione e sull'impatto degli interventi adottati in attuazione della presente legge sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e di minor isolamento. I risultati del monitoraggio confluiscono nella relazione di cui al comma 1».

8.303

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Precluso

Dopo il comma 1. aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, partecipa all'elaborazione della Relazione di cui al comma 1 all'interno di un'apposita sezione, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggiore inclusione sociale e minore isolamento».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate di cui al primo periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

9.300

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. AI Fondo confluiscono, altresì, le risorse di cui al comma 400 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-*ter*. Il comma 400 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e abrogato».

9.301

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. A integrazione delle risorse di cui al presente articolo, possono essere previste ulteriori risorse che il Fondo sociale europeo fornisce ai progetti che promuovano l'indipendenza delle persone disabili nei loro luoghi di residenza, anche in aree rurali, e le iniziative di deistituzionalizzazione attraverso l'assistenza domiciliare».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Ritirato

Nel titolo sopprimere la parola: «grave».

DISEGNO DI LEGGE N. 292 DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2232

_____

N.B. Per il disegno di legge n. 292 dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2232, nel testo proposto dalla Commissione, si rinvia all'Atto Senato nn. 2232 e 292-A .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 2232 e 292 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, poiché esso ha ad oggetto prevalente una materia riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 2.23 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'imporre alla Regione l'adozione di specifiche misure, individua lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta;

sull'emendamento 4.43 parere non ostativo, rilevando la necessità che - in sede di adozione del decreto di cui al capoverso c-*bis*) - sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Unificata, al fine di assicurare il rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.305, 1.306, 1.23, 1.307, 1.318, 1.319, 1.320, 1.322, 1.0.300, 2.24, 2.26, 2.313, 2.29, 2.34, 2.315, 2.36, 2.316, 2.40, 2.317, 2.0.1, 3.300, 3.6, 3.12, 3.13, 3.15, 3.304, 3.18, 3.23, 4.22, 4.23, 4.35, 4.325, 4.0.3, 4.0.300, 5.302, 6.47, 6.312, 6.313, 6.314, 6.315, 6.317, 6.318, 6.319, 6.320, 6.0.300, 9.300, 9.301, 1.308, 1.315, 1.323, 1.324 e 1.325, 3.301, 4.309, 4.313, 4.314, 4.315, 6.304, 6.311, 6.3l6, 6.321, 1.66, 4.326, 4.0.301, 8.300, 8.301, 5.301, 6.300, 6.301, 6.302 e 6.303.

Esprime altresì parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.1, 3.308, 4.1, 4.301, 4.308, 4.311, 4.28, 4.29, 4.318, 5.303, 1.309, 4.302, 4.316 e Tit. 1.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2232:

sugli emendamenti 4.314 e 4.315, 6.1 e 6.300, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 4, il senatore Vaccari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.0.4, la senatrice De Petris avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 5, il senatore Gotor avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 6.305, la senatrice Anitori avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Augello, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, Divina, D'Onghia, Donno, Fazzone, Gentile, Giacobbe, Latorre *(dalle ore 18.30)*, Lezzi, Lo Giudice, Marino Luigi, Marino Mauro Maria *(fino alle ore 17.15)*, Minniti, Monti, Moscardelli, Nencini, Nugnes, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Scavone, Stucchi, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Marino Mauro Maria *(dalle ore 17.15)* per attività della 6a Commissione permanente; Cardinali, Chiti, Floris e Mauro Giovanni , per attività della 14ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente e beni ambientali), nella seduta del 18 maggio 2016, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche ambientali della Ferriera di Servola in Trieste (*Doc*. XXIV, n. 60).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro **dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Gualdani Marcello, Aiello Piero, Bilardi Giovanni, Dalla Tor Mario, Conte Franco, Torrisi Salvatore, Di Giacomo Ulisse, Viceconte Guido, Mancuso Bruno, D'Ascola Nico, Bianconi Laura
Disposizioni per la limitazione del numero dei mandati elettivi per i membri del Parlamento (2409)
(presentato in data 18/5/2016);
senatore Consiglio Nunziante
Disposizioni integrative della disciplina del contratto di soccida semplice (2410)
(presentato in data 19/5/2016);
senatore Consiglio Nunziante
Istituzione in Bergamo di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Lombardia (2411)
(presentato in data 19/5/2016);
senatore Consiglio Nunziante
Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (2412)
(presentato in data 19/5/2016);
senatore Consiglio Nunziante
Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati (2413)
(presentato in data 20/5/2016);
senatore Consiglio Nunziante
Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, turistica e sociale delle Mura castellane di Cittadella (2414)
(presentato in data 20/5/2016);
senatore Consiglio Nunziante
Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare per il ripopolamento della fauna ittica e la promozione del turismo subacqueo (2415)
(presentato in data 20/5/2016);
senatore Consiglio Nunziante
Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale (2416)
(presentato in data 20/5/2016);
senatore Consiglio Nunziante
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo internazionale e sulle sue basi e connessioni in Italia (2417)
(presentato in data 20/5/2016);

senatori Caridi Antonio Stefano, Scoma Francesco, Ferrara Mario, Iurlaro Pietro, Marinello Giuseppe Francesco Maria, Alicata Bruno, D'Ali' Antonio, Torrisi Salvatore, Mancuso Bruno, Pagano Pippo
Norme per il trasporto marittimo agevolato e la continuità territoriale dell'Area dello Stretto di Messina (2418)
(presentato in data 24/5/2016);
senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio
Modifiche all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di divieto di sequestro o pignoramento dell'indennità parlamentare (2419)
(presentato in data 24/5/2016);
senatori Uras Luciano, De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Petraglia Alessia, Stefano Dario
Legge quadro in materia di controlli di legittimità degli atti degli enti locali, delle Regioni e delle spese di funzionamento dei Consigli regionali e dei gruppi consiliari (2420)
(presentato in data 24/5/2016);
senatore D'Anna Vincenzo
Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli (2421)
(presentato in data 25/5/2016).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 18 maggio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla XI Commissione (Lavoro) di quell'Assemblea, nella seduta del 12 maggio 2016, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM (2016) 128 final) (Atto n. 768).
Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta, predisposta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relativa all'incidente occorso agli aeromobili Van's RV8 marche I-LOVI e Van's RV7 marche I-AMEL, a Tortoreto Lido (TE), in data 31 maggio 2015.
La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 767).
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 maggio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, le relazioni sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, predisposta dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferite all'anno 2013 (*Doc*. CXXX, n. 2) e all'anno 2014 (*Doc*. CXXX, n. 3).
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente.
Con lettere in data 20 maggio 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Tavoleto (Pesaro-Urbino), Val della Torre (Torino), Fragagnano (Taranto), Castellino del Biferno (Campobasso), San Mauro Forte (Matera).

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,

trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 5 maggio 2016, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei seguenti verbali:

n. 1104, relativo alla seduta dell'11 gennaio 2016
n. 1105, relativo alla seduta del 18 gennaio 2016
n. 1106, relativo alla seduta del 25 gennaio 2016
n. 1107, relativo alla seduta del 1° febbraio 2016
n. 1108, relativo alla seduta dell'8 febbraio 2016
n. 1109, relativo alla seduta del 15 febbraio 2016
n. 1110, relativo alla seduta del 22 febbraio 2016
n. 1111, relativo alla seduta del 29 febbraio 2016
n. 1112, relativo alla seduta del 7 marzo 2016
n. 1113, relativo alla seduta del 14 marzo 2016
n. 1114, relativo alla seduta del 21 marzo 2016
n. 1115, relativo alla seduta del 4 aprile 2016
n. 1116, relativo alla seduta dell'11 aprile 2016
n. 1117, relativo alla seduta del 18 aprile 2016
n. 1118, relativo alla seduta del 26 aprile 2016

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 20).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 13 maggio 2016, ha inviato la deliberazione n. 2/2016/G - "La gestione amministrativa e finanziaria dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (2012-2015)".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 769).

La Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 19 maggio 2016 ha inviato la deliberazione n. 5/2016 con la quale la Sezione stessa ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5a Commissione permanente (Atto n. 770).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della regione Emilia Romagna recante "Sessione europea 2016. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea".

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (n. 86).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Cioffi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05831 della senatrice Moronese ed altri.

Interrogazioni

COTTI, BLUNDO, CAPPELLETTI, GAETTI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

nel corso della seduta congiunta delle Commissioni Difesa del Senato e della Camera dei deputati, in data 18 maggio 2016, è stato audito il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, generale di squadra aerea, Enzo Vecciarelli;

il generale Enzo Vecciarelli, nell'esposizione del suo intervento, ha dichiarato tra l'altro: "La missione dell'Aeronautica Militare è garantire la difesa e la sicurezza dello spazio aereo militare, approntare le proprie forze e capacità aerospaziali da integrare nelle operazioni interforze e internazionali (...) Il

Paese deve poter contare su uno strumento idoneo a proteggerci da rischi ed eventuali minacce dirette, tutelare la nostra libertà, salvaguardare gli interessi vitali, i nostri valori e il nostro stile di vita (...). Sento quindi di poter affermare che l'F-35, a consuntivo finale tra finanziamento complessivo, ritorni industriali e le elevatissime capacità operative disponibili, rappresenta un'impresa con caratteristiche di elevatissimo rapporto efficacia-costo, l'unica capace di proiettare l'Aeronautica Militare e l'Italia in un ruolo leader in tutti i prevedibili teatri operativi dei decenni a venire. (...) Nel 2016 transiteranno per le nostre Scuole di Volo allievi e/o istruttori provenienti da 11 differenti Paesi, Argentina, Austria, Francia, Grecia, Kuwait, Olanda, Perù, Polonia, Qatar, Arabia Saudita e Singapore, per un totale di 73 frequentatori stranieri, a fronte dei 28 addestrati nel 2012 (...). Al Parlamento faremo ovviamente riferimento, previo coordinamento con lo Stato Maggiore Difesa e il Gabinetto del Ministro, per veicolare i provvedimenti normativi necessari per l'ottimale definizione delle responsabilità e delle indispensabili strette collaborazioni tra gli attori istituzionali coinvolti";

considerato che:

attualmente è in corso nello Yemen un conflitto armato, che vede il regno dell'Arabia Saudita e la coalizione di altri Paesi della Regione, tra i quali il Qatar e Kuwait, impegnati ad utilizzare bombe MK82 e MK84 in attacchi aerei indiscriminati sulla popolazione civile;

la produzione delle bombe MK82 e MK 84 ha luogo in Italia, a Domusnovas, in provincia di Cagliari, nello stabilimento della Rwm Italia SpA, mentre il traffico di bombe tra quest'ultima e la penisola araba avviene con partenze dai porti industriali e civili di Cagliari e Olbia e dall'aeroporto civile del capoluogo sardo;

il conflitto, avviato senza consultazione e autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha provocato una catastrofe umanitaria, con oltre 6.000 morti, di cui più della metà tra la popolazione civile yemenita, 25.000 feriti, un milione di sfollati, 21 milioni di persone, che abbisognano di urgenti aiuti umanitari e 6 milioni che necessitano di assistenza di primo soccorso;

il Consiglio europeo ha espresso gravi preoccupazioni per gli attacchi indiscriminati contro le infrastrutture civili, in particolare le strutture sanitarie, le scuole e gli impianti idrici, i porti e gli aeroporti;

la legge n. 185 del 1990, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" sancisce all'art.1, comma 1, che "L'esportazione, l'importazione ed il transito di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia", vietando espressamente l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento a Paesi in stato di conflitto e i cui Governi siano responsabili di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani;

la Monarchia saudita è responsabile di gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, come denunciano da anni le principali e riconosciute organizzazioni non governative, le quali hanno inoltre documentato la costante pratica delle punizioni corporali, della tortura e della pena di morte, anche per reati minori, inflitta con la decapitazione pubblica;

il Trattato internazionale sul commercio delle armi, all'articolo 6, prevede il divieto per gli Stati aderenti di autorizzare l'esportazione di armamenti, qualora si sia a conoscenza del fatto che possono essere utilizzati per commettere atti di genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o a soggetti civili o altri crimini di guerra;

il 25 febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla situazione umanitaria nello Yemen (2016/2515 (RSP)), nella quale, tra l'altro, evidenzia come l'intervento militare a guida saudita nello Yemen abbia portato a una situazione umanitaria disastrosa e una minaccia per la pace e la sicurezza a livello internazionale, mentre alcuni Stati membri dell'Unione europea continuano ad autorizzare il trasferimento di armi verso l'Arabia Saudita, violando così la posizione comune 2008/944/PESC sul controllo delle esportazioni di armi, che esclude esplicitamente il rilascio di licenze relative ad armi da parte degli Stati membri, laddove vi sia il rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate per commettere gravi violazioni del

diritto umanitario internazionale e per compromettere la pace, la sicurezza e la stabilità regionali;
la risoluzione del Parlamento europeo, nell'esprimere grave preoccupazione per gli attacchi aerei da parte della coalizione a guida saudita, invita il vicepresidente della Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte della UE di un *embargo* sulle armi, nei confronti dell'Arabia saudita, tenuto anche conto delle gravi accuse di violazione del diritto umanitario internazionale da parte di tale Paese nello Yemen e del fatto che il continuo rilascio di licenze di vendita di armi all'Arabia Saudita violerebbe la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008;
è stato documentato, a più riprese e di recente, l'utilizzo dell'aeroporto civile di Bologna per la sosta tecnica e transito di cacciabombardieri "Eurofighters Typhoon" diretti in Arabia Saudita, costruiti e venduti alla Monarchia saudita dal consorzio internazionale di cui fa parte Finmeccanica SpA, ora Leonardo SpA (società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze con oltre il 30 per cento del capitale), apparecchi che normalmente vengono utilizzati dall'Arabia Saudita per i bombardamenti in Yemen,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se la produzione, movimentazione, transito ed esportazione di armamenti e velivoli da guerra dall'Italia verso l'Arabia Saudita possa ritenersi conforme alla politica estera e di difesa dell'Italia, come prevede l'articolo 1, comma 1, della legge n. 185 del 1990;
come possa coniugarsi la missione dell'Aeronautica militare, atta a garantire la difesa e sicurezza dello spazio aereo militare, al fine di proteggere il nostro Paese da rischi ed eventuali minacce dirette alla nostra libertà, salvaguardando gli interessi vitali e i nostri valori e stili di vita, con il previsto addestramento nelle nostre scuole di volo di piloti dell'Arabia Saudita, Kuwait e Qatar;
da chi sia stato programmato, quando, perché e con quali costi posti a carico di chi, il prossimo addestramento di piloti dell'Arabia Saudita, Kuwait e Qatar nelle nostre scuole di volo;
se non ritenga di dover sospendere lo stesso addestramento, tanto più alla luce della recente risoluzione approvata dal Parlamento europeo, in ragione del conflitto armato in corso nello Yemen, anche per evitare l'accusa d'aver addestrato piloti, che potrebbero essere utilizzati dall'Arabia Saudita e dalla propria coalizione per bombardare lo Yemen;
quali siano gli studi e le documentate risultanze che hanno consentito al capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, Generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli, di poter affermare che l'F-35, a consuntivo finale tra finanziamento complessivo, ritorni industriali e le elevatissime capacità operative disponibili, rappresenti un'impresa con caratteristiche di elevatissimo rapporto efficacia-costo, l'unica capace di proiettare l'Aeronautica militare e l'Italia in un ruolo *leader* in tutti i prevedibili teatri operativi dei decenni a venire;
in cosa consista l'attività di veicolazione di provvedimenti normativi al Parlamento da parte dell'Aeronautica militare per l'ottimale definizione delle responsabilità e delle indispensabili strette collaborazioni tra gli attori istituzionali coinvolti, e quale sia il riferimento ordinamentale che giustifica tale azione.
(3-02889)
MUSSINI, MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, MASTRANGELI, Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, DE PIETRO, BIGNAMI - *Al Ministro della giustizia* -
(3-02890)
(*Già* 4-05359)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, BIGNAMI, DE PIETRO, FUCKSIA, MUSSINI, MASTRANGELI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
nell'ultima relazione del Ministro della salute al Parlamento sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, contenente i dati circa le attività

svolte dai centri per la procreazione medicalmente assistita per l'anno 2013, emergono alcuni dati, sui quali occorre operare a parere degli interroganti una seria riflessione;
in particolare, dalla relazione si evince come, nel 2013, su 10.217 gravidanze portate a termine grazie alla procreazione medicalmente assistita, vi è il 24,9 per cento di neonati sottopeso ed il 24,2 per cento di nati, prima della naturale conclusione della gravidanza. Questo significa che circa la metà dei neonati nascono con la necessità di un percorso assistenziale presso un reparto di neonatologia di secondo o terzo livello;
risulta agli interroganti che raramente i centri per la procreazione medicalmente assistita forniscono informazioni chiare sul rischio di una nascita pretermine. I genitori giungono, quindi, impreparati, ed alle volte sorpresi, rispetto all'evento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire, al fine di porre in essere una campagna informativa che contribuisca a fornire informazioni sulle problematiche neonatali connesse alle tecniche di fecondazione assistita, includendo anche i dati relativi alla maggiore incidenza delle nascite premature.
(4-05878)

ARRIGONI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* -
Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
l'inceneritore FENICE è ubicato all'interno dell'area industriale di San Nicola di Melfi, in prossimità dello stabilimento FIAT-SATA, a circa 5 chilometri dal centro abitato di Lavello (Potenza);
tale inceneritore, inizialmente di proprietà FIAT, è stato costruito dalla società FISIA (gruppo Fiat) per bruciare i rifiuti prodotti dallo stabilimento automobilistico ed è entrato in funzione nel 2000, dopo un periodo di sperimentazione; all'interno dell'impianto vi sono 2 forni: il primo "ROTANTE", con capacità di 35.000 tonnellate l'anno per i rifiuti industriali pericolosi e il secondo a "A GRIGLIA", con capacità di 30.000 tonnellate l'anno per i rifiuti solidi urbani ed assimilati;
nel 2001 Fiat ha venduto l'inceneritore alla francese EDF, che ha costituito la società FENICE SpA con sede a Rivoli (Torino);
la Regione Basilicata ha vietato all'impianto di bruciare rifiuti industriali pericolosi provenienti da altre Regioni ma, a seguito di ricorso al TAR, tale divieto è stato annullato, dando la possibilità a FENICE di bruciare rifiuti industriali pericolosi provenienti da tutto il Paese;
il 19 ottobre 2010, la Provincia di Potenza ha rinnovato l'autorizzazione dell'impianto, con determinazione dirigenziale n. 3065, per ulteriori 10 anni, in attesa di rilascio dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) da parte della Regione Basilicata, provvedimento quest'ultimo adottato dalla Regione il 14 aprile 2014;
dal 2001, si sono susseguiti una serie di articoli sui giornali, denunce e inchieste giudiziarie, alternati ad incendi ripetuti nello stabilimento, stoccaggi abusivi di rifiuti, mancanza di misure di sicurezza, sospetti di inquinamento delle falde acquifere, manifestazioni dei cittadini contro l'impianto;
nel 2012 sono state svolte audizioni in VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera ed in Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;
nel 2009 FENICE SpA, solo dopo la rivelazione a mezzo stampa da parte di un giornalista, ha denunciato l'inquinamento delle falde acquifere con metalli pesanti, causato da perdite delle vasche di raccolta acqua di raffreddamento ed il cattivo funzionamento della rete fognaria dello stabilimento;
nel verbale della Conferenza di Servizi indetto dalla Provincia di Potenza il 20 settembre 2011, viene riportato quanto dichiarato dal dirigente dell'Autorità sanitaria di Potenza (ASP): "Il Dirigente A.S.P. dichiara di non avere elementi epidemiologici per mettere in evidenza eventuali danni sulla salute delle popolazioni";
nel decreto del TAR della Basilicata del 3 novembre 2011, per l'annullamento, previa sospensione, dell'efficacia della determinazione dirigenziale assunta dalla Provincia di Potenza, viene riportato: "(…) in quanto situazioni epidemiologiche di pericolo per la salute pubblica non vengono affermate dalla competente Autorità Sanitaria (ASP Potenza)";

il 12 ottobre 2011, in relazione all'inquinamento della falda acquifera, l'Arpab (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata) spiega che "le attività di Messa in sicurezza in Emergenza possono alterare i valori" a causa di "difficoltà di campionamento" e conclude che le "considerazioni fatte sulle tabelle bimestrali sono fuorvianti e non rappresentano significativamente la reale situazione del sito contaminato"; tuttavia, dalle tabelle di monitoraggio (settembre/novembre 2011) emergerebbe un evidente incremento di nickel e manganese rispetto al mese di luglio;

secondo l'interrogante, proprio per l'assenza delle indagini epidemiologiche, in applicazione del principio di precauzione, non è affatto possibile escludere un nesso tra l'inquinamento e le molte malattie che flagellano la popolazione dell'area nord della Basilicata, un comprensorio di circa 75.000 abitanti;

le valutazioni dell'Arpab sono state limitate alle sole emissioni in falda, senza menzionare il monitoraggio delle emissioni dai camini dell'inceneritore, per i quali non risultano essere pubblicate informazioni da parte degli enti di controllo; la stessa Arpab non sarebbe attrezzata per i monitoraggi delle diossine e lo conferma il fatto che gli unici sporadici campionamenti ai camini, sono stati commissionati alla Arpa Puglia e ad un laboratorio di Bolzano;

nel provvedimento di AIA la Regione Basilicata ha previsto un numero di 130 prescrizioni; nessuna di queste prescrizioni, in modo diretto o indiretto, riguarderebbe la pubblicizzazione dei dati trasmessi alle istituzioni, che resterebbero, dunque, di esclusiva gestione degli enti titolati; l'informazione al pubblico dei dati viene affidata dalla sola prescrizione n. 129 alla società Fenice Ambiente Srl, allorquando si afferma che la stessa "deve realizzare entro un termine di sei mesi dalla data di notifica dell'atto autorizzatorio due punti aperti al pubblico presso l'URP dei Comuni di Lavello e Melfi ed un sito internet per la verifica degli inquinanti in atmosfera emessi dal termovalorizzatore";

non risultano pubblicati su un sito *internet* facilmente accessibile dal pubblico i dati dei monitoraggi prescritti da provvedimenti di AIA;

i cittadini denunciano inquinamento atmosferico, insicurezza alimentare e danni alle produzioni agricole, degrado paesaggistico, contaminazione dei suoli, fuoriuscite di contaminanti, contaminazione delle acque di superficie e peggioramento della qualità dell'acqua, contaminazione delle falde acquifere;

a tutto questo si aggiungono le denunce di "carenza di sicurezza interna all'inceneritore" che da circa un anno gli stessi dipendenti dell'impianto hanno presentato innanzi al Prefetto di Potenza;

la disastrosa gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Basilicata, con discariche al collasso o sotto sequestro, la mancanza di impianti di compostaggio, hanno offerto alla Provincia prima e alla Regione dopo, l'occasione per giustificare il conferimento di rifiuto "talquale" direttamente all'inceneritore, senza il necessario pretrattamento prescritto dalla normativa, con l'inevitabile conseguenza di una maggiore produzione di emissioni di diossina nell'aria;

si apprende dai giornali che il funzionario cui era stata affidata l'istruttoria per il procedimento relativo all'AIA risulterebbe imputato nel processo che oggi si sta celebrando a Potenza e che vede imputati i vertici della società che gestisce l'inceneritore;

a partire da febbraio 2014 fino al mese di maggio 2016, come documentato da Arpab, sono stati bloccati 23 *camion* che trasportavano rifiuti con emissioni radioattive e destinati ai forni dello stesso inceneritore; non si conosce la natura di tali radiazioni, ma i cittadini si chiedono come sia possibile che simili rifiuti possano arrivare fino all'imbocco dei forni senza alcun controllo;

vi sono a giudizio dell'interrogante evidenti carenze nei controlli da parte delle autorità preposte e nella gestione dello stesso inceneritore per i quali, secondo l'interrogante, sarebbe opportuno affidare la conduzione a terzi (commissariamento), in attesa di colmare tutte le lacune in termini di controlli, di bonifica dell'area e soprattutto di messa in sicurezza dell'impianto;

occorre un urgente avvio di un'indagine epidemiologica e biologica sullo stato attuale della salute pubblica e dell'ambiente in tutta la zona Vulture-Alto Bradano, basata su ricerche aggiornate e non solo su dati storici e un aggiornamento del registro tumori della Basilicata, fermo all'anno 2006,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, intendano

promuovere un'indagine sullo stato dell'ambiente e sullo stato della salute della popolazione della zona Vulture-Alto Bradano, ed avviare, nel più breve tempo possibile, un'indagine epidemiologica e biologica basata su ricerche aggiornate e non solo su dati storici e un aggiornamento del registro tumori della Basilicata, fermo all'anno 2006.

(4-05879)

CROSIO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la tangenziale di Tirano, sulla strada statale 38, Accessibilità alla Valtellina, IV lotto, tratto Stazzona-Lovero, è un'opera importantissima per la provincia di Sondrio e per tutto il Paese, sia ai fini del decongestionamento della viabilità statale e locale ricadente nella provincia di Sondrio e del miglioramento dei collegamenti con le province di Lecco e Milano e con la Svizzera, sia per risolvere i gravi problemi da incidenti, che si verificano regolarmente sulla viabilità attuale e rispondere alle esigenze della notevole affluenza turistica nella stagione estiva e in quella invernale;

già dal maggio 2015 la Regione Lombardia ha inserito l'opera nel *dossier* consegnato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a margine della cerimonia di inaugurazione della tangenziale est esterna di Milano (Teem), chiedendo l'approvazione al CIPE del progetto-stralcio della variante di Tirano e la conferma della disponibilità dei finanziamenti necessari,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato dell'arte del progetto ai fini della realizzazione della tangenziale di Tirano, sulla strada statale 38, Accessibilità alla Valtellina, IV lotto, tratto Stazzona-Lovero;

se il Ministro in indirizzo confermi la disponibilità dei finanziamenti necessari;

se possa fornire indicazioni sui tempi di approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE.

(4-05880)

COTTI, BLUNDO, CAPPELLETTI, GAETTI, GIARRUSSO, MORONESE, PUGLIA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della difesa* - Premesso che:

il 18 giugno 2015 a Roma, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avuto luogo la firma del "Protocollo d'intesa in materia di tutela ambientale ed attività esercitative militari" tra il Ministro Gian Luca Galletti, e il Ministro della difesa, Roberta Pinotti;

in tale occasione, il Ministro Galletti ha dichiarato: "la collaborazione tra Ambiente e Difesa è strategica. Si tratta di una cooperazione essenziale per risolvere una serie di problematiche anche locali che diventano sempre più pressanti (...) tutta l'attività monitorata da questo protocollo inerisce con le esercitazioni militari, io credo che questo sia molto importante per dare più trasparenza e più sicurezza" (dal sito *internet* del Ministero della difesa del 18 giugno 2015);

nella suddetta circostanza il Ministro della difesa, sottolineando l'importanza dell'accordo, ebbe ad affermare: "Vogliamo aprire la Difesa il più possibile al mondo esterno e abbiamo bisogno che il più possibile il mondo esterno entri dentro la Difesa. Il tema delle esercitazioni militari e dei poligoni è un tema particolarmente sensibile e siamo attenti a questa sensibilità e quindi vogliamo in modo preventivo, puntuale e sistematico fare in modo che il Ministero dell'Ambiente possa aiutarci a verificare che tutto sia perfettamente nella norma e quindi la salute e la sicurezza dei cittadini siano perfettamente preservati da quella che però è un'attività necessaria per le Forze Armate e per il Paese" (dal sito *internet* del Ministero del 18 giugno 2015);

il Protocollo di intesa fu presentato come frutto di una collaborazione instauratasi da tempo tra i due Dicasteri, con particolare riferimento alla seconda Conferenza nazionale sulle servitù militari tenutasi a Roma il 18-19 giugno 2014;

il Ministero dell'ambiente, con la sottoscrizione del Protocollo, ha messo a disposizione la propria competenza nel settore, fornendo supporto tecnico-giuridico circa gli aspetti di tutela dell'ambiente durante le attività esercitativo-militari, condividendo per questo metodologie, atte ad effettuare i rilievi e le misurazioni nei siti militari e, infine, si è impegnato a fornire il supporto di competenza in materia di bonifica e ripristino ambientale, laddove necessario, delle aree interessate dalle attività militari esercitative;

considerato che:

nello specifico, il contenuto del Protocollo di intesa per la tutela ambientale ed attività esercitative militari ha stabilito: a) un Tavolo tecnico in cui il Ministero dell'ambiente rendesse disponibile un supporto tecnico-giuridico in relazione alle ricadute sull'ambiente delle attività esercitativo-militari, convocando così apposite riunioni in ragione delle criticità evidenziate dai componenti del Tavolo medesimo; b) la trasmissione, da parte del Ministero della difesa, di relazioni annuali sul monitoraggio ambientale dei siti interessati dalle esercitazioni militari, che riguardano l'individuazione, il recupero, la gestione, la tracciabilità e lo smaltimento dei rifiuti connessi alle predette attività, ivi compresi i rifiuti classificabili come radioattivi; c) un Tavolo tecnico in cui il Ministero della difesa si rendesse disponibile a comunicare i dati relativi ai controlli in materia di radioattività ambientale eseguiti dai competenti organi tecnici della Difesa, precisando gli *standard* utilizzati; d) un Tavolo tecnico in cui il Ministero dell'ambiente si rendesse disponibile per la condivisione di metodologie, concordate, atte ad effettuare rilievi e misurazioni nei siti interessati da parte dei competenti organi tecnici della Difesa; e) il supporto del Ministero dell'ambiente in materia di bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate dalle attività militari esercitative in oggetto; f) che il Ministero della difesa, in relazione alle aree di propria competenza ricadenti all'interno del perimetro di siti di interesse nazionale, fornisse informazioni sulle attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di monitoraggio periodico delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali e marine, sedimenti), secondo decisioni assunte nelle Conferenze di servizi, indette a tale scopo dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006; g) una reciproca collaborazione tra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero della difesa per la redazione di "protocolli ambientali" delle attività esercitative con ricadute nell'ambiente marino, anche intensificando le sinergie del Comitato tecnico (istituito dagli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 190 del 2010), per l'attuazione degli obiettivi in materia di strategia marina imposti dalla normativa europea,

si chiede di sapere:

quante riunioni del Tavolo tecnico si siano svolte, cosa abbiano prodotto e quale supporto tecnico-giuridico, in ragione di criticità evidenziate dalla Difesa sulle ricadute ambientali delle attività esercitativo-militari, sia stato finora assicurato dal Ministero dell'ambiente;

se sia stata approntata, quindi sia disponibile, la relazione annuale del Ministero della difesa sul monitoraggio ambientale dei siti interessati dalle esercitazioni militari, con l'individuazione, il recupero, la gestione, la tracciabilità e lo smaltimento dei rifiuti connessi alle citate attività, ivi compresi i rifiuti classificabili come radioattivi;

se il pattuito Tavolo tecnico in cui il Ministero della difesa si era impegnato a comunicare i dati relativi ai controlli in materia di radioattività ambientale eseguiti dai competenti organi tecnici della Difesa, con gli *standard* utilizzati, abbia prodotto risultati e quali;

se siano state condivise le previste metodologie atte ad effettuare i rilievi e le misurazioni nei siti interessati, da parte dei competenti organi tecnici della Difesa e in cosa consistano;

in cosa sia consistito e cosa abbia originato ad oggi, il supporto del Ministero dell'ambiente in materia di bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate dalle attività militari esercitative;

se si siano tenute ad oggi, e con quali risultati, le previste Conferenze di Servizi in cui il Ministero della difesa, in relazione alle aree di propria competenza ricadenti all'interno del perimetro di siti di interesse nazionale, avrebbe dovuto fornire informazioni sulle attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di monitoraggio periodico delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali e marine, sedimenti);

cosa abbia apportato la reciproca collaborazione tra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero della difesa riguardo alla redazione di "protocolli ambientali" delle attività esercitative, con ricadute nell'ambiente marino.

(4-05881)

SANTANGELO, DONNO, SERRA, MORONESE, GIARRUSSO, BERTOROTTA, CRIMI, MARTON, PUGLIA - *Ai Ministri della difesa e dell'interno* - Premesso che:

in data 18 aprile 2015, a circa 100 miglia dalla costa libica ed a 200 miglia dalla costa di Lampedusa,

un peschereccio eritreo, con circa 900 persone a bordo, affondava durante le operazioni di soccorso portate dalla nave portoghese "King Jacob"; di queste 900 persone, soltanto 28 sono sopravvissute tra cui, a dire della Procura di Catania, anche 2 presunti scafisti;
per accertare la dinamica del naufragio e le eventuali responsabilità dei presunti scafisti, la Procura di Catania ha incaricato il Ministero della difesa di localizzare il peschereccio inabissato; per tale operazione il Ministero stesso ha mobilitato 3 navi: la corvetta Sfinge ed i cacciamine Gaeta e Vieste;
con l'operazione è stato individuato un relitto correlabile a quello naufragato, il *robot* teleguidato "Pluto Gigas" (della Marina militare) ha inviato immagini e video esaminati in tempo reale dalla Procura di Catania, che ha ritenuto di secretare tutte le immagini, tranne quelle allegate al verbale;
"Verranno probabilmente fatti sopralluoghi ulteriori, tecnicamente è anche possibile - a quella profondità - far immergere i palombari-incursori dei Gos" (Gruppo operativo subacquei), raggruppamento della Marina militare incaricato di svolgere le operazioni di guerra non convenzionale in ambiente acquatico e di difesa subacquea ("La Voce" dell'8 maggio 2015);
su indicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, già da giugno 2015, la Marina militare ha avviato gli interventi di recupero di alcuni cadaveri, grazie a veicoli a comando remoto recuperando circa 169 corpi;
nonostante questi recuperi, ad un anno esatto dall'inabissamento, il 27 aprile 2016 è partita l'operazione "Augusta 2016": operazione, condotta dal Ministero della difesa e da quello dell'interno e affidata alla ditta specializzata in lavori sottomarini Impresub Diving and Contractor, che prevedeva il recupero del barcone, il suo trasporto ad Augusta presso la base NATO ed il suo "svuotamento" per dare degna sepoltura ai cadaveri presenti all'interno dello scafo;
il barcone inabissato, una volta fatto riemergere, doveva essere avvolto da fasce refrigerate, al fine di potere ibernare il contenuto del barcone stesso. La Marina militare ha inviato anche la nave San Giorgio per vigilare ed eventualmente decontaminare eventuali fuoruscite di materiali dal barcone durante il viaggio sino ad Augusta, dove, all'interno della base NATO è stato allestito un primo *hangar* per alloggiare il natante; primo *hangar* che per un errore progettuale è risultato troppo piccolo per garantire lo spazio alle operazioni da parte dei Vigili del fuoco, pertanto è stato smontato per dare spazio ad un secondo *hangar* con un aggravio di spese di circa 200.000 euro;
"Alle autorità militari e istituzionali, con in testa il Commissario Europeo per la Migrazione, Dimitris Avramopoulos, con non poco imbarazzo è stato detto che bisognava rimandare. Perché la flotta composta da una nave della Marina Militare che funge da rimorchiatore, da un mezzo navale con a bordo le gru per disporre le fasce refrigeranti attorno alla fossa comune galleggiante, alloggiata dentro un terzo natante cavo per permettere il trasporto, non si sa quando riuscirà ad approdare. È ancora al largo della Libia, bloccata in mezzo a quella fetta di Mediterraneo che resta off limits per qualsiasi natante, visto che si tratta di un'operazione coperta dal segreto militare" ("newsicilia" del 1° maggio 2016);
risulta agli interroganti che ad oggi l'operazione iniziata a fine aprile 2015 è stata sospesa senza un apparente valido motivo;
considerato che a quanto risulta agli interroganti il rappresentante nazionale dell'Usb (Unione sindacale di base), Costantino, dichiara che: "10 milioni e 600.000 euro: risorse tolte al soccorso, soldi dei cittadini, ecco cosa fino ad oggi è costata questa operazione mal organizzata e peggio concepita . Il fallimento davanti agli occhi del mondo intero della Marina Militare e di chi amministra i vigili del fuoco, la monumentale dimostrazione che ognuno deve fare il proprio mestiere e che i nostri dirigenti dovrebbero smettere di credersi quello che non sono e di farsi grandi dietro gradi militari e competenze che evidentemente non hanno" ("newsicilia", del 15 maggio 2016);
considerato infine che, a parere degli interroganti piuttosto che recuperare soltanto il suddetto barcone sarebbe più utile ordinare la mappature di tutti i relitti inabissati al fine di bonificare le aree marittime nazionali,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni che hanno comportato l'operazione di recupero del barcone citato e quali

siano, ad oggi, le ragioni della sospensione dell'operazione stessa;
quali siano le ragioni per cui l'operazione Augusta 2016 è coperta dal segreto militare;
a quanto ammonti il costo complessivo dell'operazione Augusta 2016, alla luce del fatto che fonti di stampa riportano la somma di 10 milioni e 600.000 euro;
quali siano i motivi che hanno portato ad affidare le operazioni di "svuotamento" del barcone al corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dato che quest'ultimo, in base all'art. 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, si occupa di interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione e il citato intervento non rientra in quella categoria, e quali attività di formazione specifica siano state messe in atto, dato l'enorme *stress* psicologico che dovrà affrontare;
quali altre professionalità ed in che numero siano state impegnate nella suddetta operazione (come ad esempio personale medico) e quali attività di formazione specifica siano state adottate;
quali misure di prevenzione siano state assunte per tutti gli addetti coinvolti nell'operazione;
in quale luogo si intenda dare degna sepoltura ai corpi o ai resti dei corpi recuperati, considerato lo stato di emergenza in cui versano tutti i cimiteri nazionali, emergenza tale da requisire cappelle private con posti disponibili;
dove siano stati destinati i 169 corpi recuperati nella precedente operazione;
se si sia a conoscenza del fatto che la ditta specializzata Impresub Diving and Contractor è stata oggetto, proprio nel 2015, di un sequestro di beni per un totale di 11 milioni di euro per l'ipotesi di avere costituito un'impresa in Egitto, al solo scopo di realizzare la "estero vestizione", ovvero pagare le tasse sul posto, anziché nel proprio Paese;
se si abbia notizia che l'Impresub International Lllc, controllata della Impresub D&MC, sia impegnata in Egitto nelle attività di analisi del *greenfield* di ENI, nel sito Zohr.
(4-05882)
Maurizio ROSSI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:
la linea ferroviaria su binario unico del ponente ligure, tristemente nota per il deragliamento del treno il 17 gennaio 2014, che bloccò per mesi il collegamento tra Italia e Francia, doveva vedere finalmente l'inizio dei lavori per il raddoppio degli ultimi 23 chilometri. Un'opera che si attende da oltre 40 anni;
tale tratta è l'unico collegamento tra Italia e Francia passante per la Liguria e ovviamente il binario unico del tratto di Andora permette il passaggio di pochi treni a velocità ridotta, creando gravi ripercussioni, sia al collegamento internazionale, sia allo sviluppo delle attività commerciali e turistiche del territorio;
nel 2014, è stato approvato dal Ministero in indirizzo un progetto per il raddoppio della tratta, a fronte del quale sono stati stanziati 225 milioni di euro (15 milioni per 15 anni, ma immediatamente spendibili) su un totale di 1,5 miliardi, per iniziare le attività di carotaggio e la costruzione di gallerie di accesso per i successivi lavori nei terreni interessati;
sempre nel 2014, l'interrogante evidenziò al Ministro *pro tempore* Lupi, l'impossibilità di procedere ai lavori per lotti costruttivi, così come allora disse il dottor Michele Elia (al tempo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato) audito in 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato. Invece nella sua immediata risposta, il Ministro prese una posizione fortemente contraria a quella del dottor Elia, confermando la procedura per lotti costruttivi che, a suo dire, non sarebbe stata ostacolata dal CIPE. Questi scambi di opinioni fecero molto scalpore all'epoca, tanto che riempirono le pagine delle più autorevoli testate giornalistiche liguri;
durante l'audizione del giorno 24 maggio 2016 in 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, l'ingegner Maurizio Gentile, attuale amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, su precisa domanda dell'interrogante sull'argomento e in modo particolare sul perché non siano ancora iniziati i lavori, ha dichiarato che il CIPE ha bloccato l'utilizzo anche di questi 225 milioni già stanziati, perché si tratta di una "opera unica non divisibile in lotti costruttivi" e quindi non autorizza alcun inizio dei lavori se non ci sarà l'intero finanziamento di 1,5 miliardi,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di confermare quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana in audizione al Senato sui lavori del raddoppio ferroviario di Andora;
quale sia la posizione del Governo relativa all'opera in questione, di fondamentale importanza per il collegamento italofrancese e per non penalizzare, in modo irrimediabile, commercio e turismo in tutto il ponente ligure;
quale soluzione quindi intenda trovare il Governo per garantire il raddoppio del collegamento tra Italia e Francia che si attende dal dopoguerra;
se non ritenga necessario che venga inserito nella prossima legge di stabilità l'importo di 1,5 miliardi di euro al fine di poter iniziare i lavori per il raddoppio della tratta ferroviaria, secondo quanto indicato dal CIPE;
se i 225 milioni di euro stanziati nel 2014, e mai utilizzati, per il raddoppio ferroviario del tratto di Andora, rimarranno nella disponibilità del progetto e comunque per opere ferroviarie da realizzare sempre in Liguria.
(4-05883)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-02890, della senatrice Mussini ed altri, sulla necessità di un incremento di organico presso il tribunale di Reggio Emilia;

4a Commissione permanente(Difesa):

3-02889, del senatore Cotti ed altri, sull'addestramento di piloti dell'Arabia Saudita, Kuwait e Qatar nelle scuole di volo italiane.

1.5.2.6. Seduta n. 635 (ant.) del 26/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

635a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei rimarcare che si sente molto male l'audio.

PRESIDENTE. Purtroppo è tutta la settimana che abbiamo dei problemi.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Argentin ed altri; Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Binetti ed altri; Rondini ed altri)*

(292) ***BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»***

(Relazione orale) **(ore 9,39)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2232

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2232, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Argentin ed altri; Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Binetti ed altri; Rondini ed altri, e 292.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche della relatrice e della rappresentante del Governo e l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2232, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghi, in relazione al disegno di legge in oggetto, credo che la Commissione abbia lavorato con pragmatismo. Dopo l'audizione delle parti sociali e la discussione in Commissione, la relatrice ha fatto una buona sintesi della volontà espressa, cercando un massimo comun denominatore tra le parti ed inserendo correttivi al provvedimento rispetto a quanto arrivato dalla Camera, che sicuramente chiariscono ed implementano il provvedimento stesso.

L'Italia dei valori, che di legalità e giustizia ha fatto un *mantra*, crede che questo provvedimento sia un passo ulteriore, seppur timido, verso la giustizia sociale. Sicuramente poteva essere migliorato, ad

esempio attraverso l'accoglimento di alcuni emendamenti, tra i quali quello della senatrice Bignami, che verteva sull'8 per mille da destinare al fondo che viene istituito con questo provvedimento. In tutti i casi, credo che quello che non siamo riusciti ad inserire oggi possa comunque essere preso in considerazione dal Governo, magari nella prossima legge di stabilità. Oggi l'8 per mille è dedicato a tipologie di interventi quali la fame nel mondo, le calamità naturali, la conservazione dei beni culturali e l'edilizia scolastica e dall'agosto del 2015, con delibera del Consiglio dei Ministri, è stata prevista l'assegnazione di una quota parte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo del Ministero dell'interno, al fine di rafforzare, in questa fase di emergenza, l'operatività dei centri di accoglienza. Quindi è stato aggiunto un ulteriore capitolo. Spero che in futuro una quota parte di questo 8 per mille possa essere dedicato a fondi *welfare*, quali quello per la disabilità grave o quello per le vittime di reati di violenza intenzionale.

Quindi, in definitiva, crediamo che questo provvedimento sia un ulteriore passo verso il sostegno alla disabilità, che va a completare le molte cose che sono state fatte in tal senso. Questo provvedimento si va ad aggiungere; era un pezzettino ulteriore che era necessario portare a termine. Siamo quindi favorevoli alle decisioni assunte e alla sintesi che abbiamo trovato in Commissione lavoro e previdenza sociale. Voteremo dunque sicuramente a favore.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, signori senatori, voterò «no» al *referendum* della vostra "schiforma" costituzionale. Ero già convinta e il mio discorso agli atti è più che chiaro. Se dovessi però fare un controesempio, parlerei proprio del disegno di legge che stiamo esaminando oggi: il secondo passaggio in Assemblea infatti lo ha migliorato e ne ha cambiato, anche se di poco, la sostanza.

Innanzitutto devo distinguere il merito dei principi e il merito dei fondi. Dopo le dichiarazioni dei giornali di oggi, dove sembra che il ministro Padoan si accinga a chiedere un altro aiutino all'Europa, credo sia meglio acchiappare questi 90 milioni.

Per il merito dei principi, invece, ho sempre l'idea che sarebbe bastato mettere 100 milioni in più al Fondo nazionale per la non autosufficienza e indire un incontro Stato-Regioni per imporre l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata nel 2009 e, di conseguenza, anche l'attuazione della legge n. 104 del 1992 che già esiste.

Tornando al merito dei principi. Sono parzialmente appagata dal fatto che sostanzialmente si sia modificato il testo soprattutto nelle tre parti che mi trovano un po' protagonista. L'articolo 1, la cui finalità è la cura e la protezione delle persone con disabilità. In tale finalità abbiamo inserito «nel superiore interesse delle persone con disabilità grave». Ciò è importantissimo perché una delle preoccupazioni era propria quella. Vedendo al comma 3 la parola «*trust*», a molti è venuto un dubbio: qual è l'interesse prioritario? Averlo specificato al comma 2, diciamo che può tranquillizzare un po' sugli obiettivi. Aver modificato gli articoli 1 e 6 non dando esclusività al *trust*, ma aprendo ad altri tipi di investimento, credo sia una cosa positiva. L'altro e più preoccupante punto per i genitori è stata la modifica all'articolo 4, che definisce le finalità di questo fondo. La lettera *b)* del comma 1 prevede la realizzazione di interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza. Non si specificavano troppe cose e non si precisava il fatto di dover chiedere, dove possibile, il rispetto della volontà del disabile stesso o anche dei suoi genitori. Non era specificato che non fosse una priorità di questo fondo e, quindi, aver inserito l'inciso «ove necessario e, comunque, in via residuale», è importante per questi genitori perché, come potete vedere su Facebook, veniva da loro chiamato il «comma della deportazione». Questa modifica li rende quindi tutti contenti ed, anzi, mi dicono di ringraziarvi per essa.

L'altro punto su cui purtroppo non si è avuto tanto coraggio e su cui ci si è ridotti solamente all'accettazione di un ordine del giorno, riguarda la modifica, o almeno l'accenno in una parte di questo disegno di legge, al discorso del controllo e dell'attività di vigilanza. Visto che ascoltate le cronache, sapete che è importante comunque sapere che lo Stato c'è e almeno s'impegna nella vigilanza, anche se però esistono e permangono ancora, purtroppo, delle perplessità.

L'8 per mille citato dalla senatrice Bencini non deve diventare un massimo comun divisore, ma un minimo comune multiplo. Per il sociale ci vuole un minimo comune multiplo, perché non si deve lasciare nessuno indietro.

Questa deistituzionalizzazione è un po' un consiglio: non c'è alcun tipo di forzatura e temo che non si sia utilizzata un'espressione che incentivi il cambiamento. Anche i criteri di assegnazione del fondo sono contenuti in una delega e purtroppo le deleghe sono all'ordine del giorno. Spero davvero nella buona volontà delle Regioni e avrei sperato in un' azione più forte da parte del Governo, anche se il rapporto ISTAT ha indicato che il rapporto tra la spesa totale per disabile grave sostenuta in Calabria e quella sostenuta in Trentino-Alto Adige è di uno a trentasei. Mi chiedo dunque come sia possibile che lo Stato, dopo aver conosciuto un simile dato, abbia risolto il problema in maniera così superficiale: lo ripeto, la spesa *pro capite* in Trentino è 36 volte quella della Calabria. È chiaro che l'ammontare della spesa non sempre rappresenta - almeno non sempre - un giusto criterio per rappresentare la situazione dei disabili, perché ad esempio il disabile che rimane in casa propria, con un'assistenza domiciliare, allo Stato costerà di meno. Non credo però che in Calabria abbiano il lusso di vivere questa situazione: in Calabria non hanno praticamente nulla.

Indossando la spilletta dei *caregiver*, che testimonia la speranza che in questa Aula si legiferi anche per loro e quindi si porti a compimento un processo che con l'approvazione del disegno di legge di oggi è solo in parte attuato, voterò il disegno di legge in esame, consapevole che nella minoranza nessuna rappresentanza politica può fare il miracolo da me aspettato; quello che ho fatto, lo reputo già tale, ma sono certa che il Governo poteva e doveva darci di più. Sicuramente ho chiesto il miracolo di poter morire in pace, ma non credo che il disegno di legge in esame riuscirà a conseguire tale risultato.

Che cosa ha fatto il Governo? Si è comportato come fa di solito: ha approvato un disegno di legge annacquato, pronto per essere comunicato con un *tweet*, falsificato nei contenuti e spacciato per chissà quale soluzione. In realtà non porta a casa molto: porta a casa solo dei principi, che per il novanta per cento erano già espressi dalla Convenzione delle Nazioni unite e dalla legge n. 104 del 1992. Speriamo che questo disegno legge non venga utilizzato in una campagna elettorale squallida, in cui purtroppo noi genitori di disabili siamo spesso vittime e veniamo strumentalizzati, come al solito.

Voterò comunque favorevolmente al disegno di legge in esame. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-Fare! e dei senatori Battista e Bencini)*.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, è difficile parlare dopo la senatrice Bignami, per il grande valore della sua testimonianza, oltre che del suo impegno. Noi componenti del Gruppo dei Conservatori e Riformisti siamo tra coloro che credevano non più procrastinabile l'adozione di un provvedimento per alleviare la sofferenza e le difficoltà di molte famiglie e la loro motivata ansia per la sorte dei loro congiunti con disabilità. Qui oggi parliamo di circa 38.000 persone che saranno le dirette beneficiarie del disegno di legge, cui dobbiamo aggiungere gli 89.000 che invece vivono con genitori anziani che hanno più di sessantaquattro anni: in totale, quindi, ci riferiamo a circa 127.000 persone.

Signor Presidente, tutti pensiamo che un intervento legislativo fosse necessario, tuttavia c'è chi pensa che sia sufficiente creare una cornice normativa e poi provvedere a drenare risorse ai fondi costituiti *ad hoc* - anche se minimi - e che questo basti per chiudere la partita. Io invece sono convinta che non sia più sufficiente provvedere in questo modo, quando si parla e quando si interviene su temi dalla grande rilevanza sociale, come quello in esame. Le istituzioni, e quindi la politica, hanno il dovere di cambiare passo, di fare uno sforzo ulteriore per disegnare con lungimiranza gli scenari del domani, dove si intravedono già da ora chiaramente due grandi questioni: da una parte il bisogno sempre maggiore di un *welfare* efficiente e le sempre più esigue risorse disponibili, dall'altra.

Si discute ancora poco in Italia - molto di più fuori dai confini nazionali - di *social impact investing* e, a tal proposito, ringrazio il servizio pubblico della RAI che, con la puntata di domenica scorsa della

trasmissione «Report» ha aperto agli italiani una finestra sulla nuova economia alla quale ci dobbiamo dedicare, sostenuta finanziariamente proprio da investimenti che debbano prevedere e contemplare la valutazione di impatto sociale. Infatti, è dal 2013 che è stata istituita a Londra, sotto la Presidenza di Cameron del G8, una *task force* per il *social impact investing,* a disposizione dei Governi del G8, con l'obiettivo di generare risultati positivi che - magari - non avrebbero altrimenti luogo, attraverso investimenti per iniziative di imprenditorialità sociale finalizzate alla risoluzione di un problema sociale o anche ambientale.

Non si tratta di niente di nuovo per noi. Noi, che siamo una delle patrie mondiali del terzo settore, sappiamo di che cosa si parla. Infatti, questo è uno dei nodi più critici del sistema del *welfare* italiano: mi riferisco all'assenza di una strategia nazionale, ad esempio, per la *long term care*, prima citata dalla senatrice Bignami, con la conseguenza che l'Italia è fanalino di coda tra i Paesi europei nell'accesso ai servizi domiciliari e residenziali, in particolare per gli anziani non autosufficienti e, più in generale, per le persone con disabilità.

Il quadro generale odierno del Paese presenta un'estrema frammentarietà e disarticolazione di denominazioni di servizi, criteri valutativi, modelli di contribuzione pubblica e interventi dei Comuni. Un intervento che tenti una razionalizzazione a livello nazionale non può non rimettere fortemente in gioco la necessità di regole comuni per lo sviluppo della rete locale dei servizi, pena il mantenersi e aggravarsi delle diversità territoriali, non solo tra Mezzogiorno e Centro-Nord, ma anche a livello interregionale e infraregionale, a volte da Comune a Comune.

Va delineato, secondo noi, un percorso di organizzazione e gestione dell'assistenza socio-sanitaria integrata da proporre in alcune realtà territoriali, ad esempio come sperimentazione di una nuova modalità di erogazione delle prestazioni essenziali esigibili dal cittadino in stato di bisogno, che tenga conto e coordini le diverse anime del *welfare* - la sanità, il sociale, il terzo settore e il volontariato - attualmente frazionate e diversificate nel sistema di *governance*, nelle fonti di finanziamento e nelle diverse articolazioni organizzative.

Ciò è stato ben ricordato dal senatore Sacconi, Presidente della Commissione lavoro, previdenza sociale, nel suo intervento di ieri e io auspico che la capacità del sottosegretario Biondelli le consenta di proseguire sulla strada non solo del "dopo di noi", ma anche di quell'assistenza alla quale tutti puntiamo, frutto di un'antica cultura di cui il Paese è portatore, ma che deve trovare una modalità moderna, in quell'integrazione socio-sanitaria che deve articolarsi sui tre livelli (istituzionale, finanziario e gestionale).

Occorre quindi separare la frammentazione degli investimenti, individuando il distretto/ambito come luogo di sviluppo delle strategie e degli strumenti di integrazione, con la messa a fattor comune dei diversi attori istituzionali, pubblici e privati. La via del finanziamento partecipativo è la ricerca di soluzioni ottimali per garantire l'effettiva integrazione tra le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria erogate a malati cronici, anziani non autosufficienti e persone con disabilità, con una possibile estensione ai minori con disturbi in ambito psichiatrico e ai pazienti psichiatrici, ad esempio.

In un momento successivo, l'area di intervento potrebbe essere estesa ad ulteriori ambiti. I *social impact bond* sono, secondo me, lo strumento finanziario più adatto per migliorare l'erogazione dei servizi pubblici a forte impatto sociale. Si tratta di un'evoluzione della finanza verso la quale dobbiamo spingere, con tutte le forze che abbiamo, per avere una finanza a sostegno degli interventi sociali, che non sono solo assistenza, ma anche un grande investimento sul capitale umano e sul futuro.

Penso anche con grande speranza allo sviluppo delle società *benefit* che il nostro Governo ha voluto introdurre, tra i primi in Europa, mutuandole dal modello americano: uno strumento efficacissimo che dobbiamo saper utilizzare.

Torno al merito stretto della legge in esame che, come ha già ricordato qualche collega prima di me, rappresenta uno strumento per l'attuazione dell'articolo 19 della Convenzione ONU ai fini del riconoscimento del diritto delle persone con disabilità all'autodeterminazione e a scegliere liberamente dove e con chi vivere.

Si tratta di un testo sicuramente migliorabile e copre una platea numerosa in termini assoluti (lo ricordavo prima), che però è molto ristretta rispetto al tema più ampio della disabilità. Infatti, per evidenti ragioni di copertura - deduco io - il provvedimento si concentra esclusivamente sui disabili gravi, la cui condizione non sia determinata dal naturale invecchiamento.

Pur se ancora molto doveva e dovrà essere fatto, questa legge, nel testo che oggi stiamo votando, ha il pregio di introdurre una vera e forse unica novità: la disciplina dell'istituto del *trust* per fini assistenziali. Pensiamo, in particolare ai minori, per i quali i genitori spesso non possono immaginare un futuro dignitoso. Il *trust* è un istituto poco conosciuto e poco applicato a causa della mancanza di una normativa nazionale che risolva i problemi di compatibilità con il nostro ordinamento; invece, da oggi rappresenterà una possibilità nuova per coloro che vogliono scegliere come e da chi sarà gestito il futuro del proprio caro, fornendo loro una tranquillità e una serenità che nessun altro istituto giuridico italiano consente.

Concludo, signor Presidente, parlando delle risorse messe in campo, perché non c'è una buona legge senza adeguate risorse. Questo è un punto di partenza, ma tutti abbiamo riconosciuto che non sono sufficienti. Il mio Gruppo, con la senatrice Bignami, con la quale abbiamo condiviso tutti gli emendamenti, ne aveva presentato uno volto ad alimentare il Fondo con la possibilità per i cittadini di destinare allo stesso, in sede di denuncia dei redditi, l'otto per mille, rendicontando annualmente al Parlamento l'andamento della raccolta e soprattutto dell'impiego. Sono contenta che il senatore Candiani ne abbia condiviso lo spirito, sottoscrivendolo insieme a noi.

Signor Presidente, noi Conservatori e Riformisti, votando favorevolmente questo disegno di legge, promettendo la massima attenzione anche su tutti i decreti attuativi che stabiliranno veramente la buona riuscita o no degli obiettivi di tutela, invitiamo però a fare di più e a gettare noi, insieme a quelle famiglie, il cuore oltre l'ostacolo. *(Applausi dal Gruppo CoR e dei senatori Bignami, Centinaio e Repetti)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come Lega siamo soddisfatti e anche un po' stupiti perché, forse per la prima volta in questo scorcio di legislatura, si sta affrontando un tema con la serietà dovuta. Si è messa un po' da parte la contrapposizione maggioranza-opposizione, come è giusto che sia, e seppur le posizioni non convergano totalmente, si sono condivisi gli obiettivi; mi sembra altresì che non si sia fatta speculazione su questa materia, per fortuna diciamo noi, altrimenti avremmo messo gli interessi partitici e la politica di casa nostra avanti alle esigenze del settore forse più debole della nostra società.

Legge buona o legge non buona? Le casistiche sono infinite, le disabilità sono le più svariate, a seconda dei settori e del grado di autonomia di queste persone, per cui fare in modo che la legge in senso lato dia risposte capillari ad ogni singolo caso probabilmente è anche impossibile.

Forse si poteva migliorare, però è come con che la vecchia bilancia che si usava una volta e che aveva due piatti: si mettevano le cose buone su un piatto e le cose non buone sull'altro, e se tutto sommato le cose buone prevalevano sulle meno buone, i vecchi saggi esprimevano sostanzialmente un giudizio positivo.

A noi premeva provare a recuperare - la casistica è infinita - il maggior grado di autonomia di queste persone disabili per consentire loro di trovare qualcosa di simile all'ambiente familiare o un ambiente parallelo alla famiglia che permetta loro di superare il periodo più drastico, cioè il trapasso dei genitori, trovando una nuova vita in un contesto nel quale, tutto sommato, riconoscano una nuova famiglia. Cercavamo, al contempo, di dare alle stesse famiglie un po' di respiro. Nel momento in cui la comunità e le istituzioni si fanno carico, anche per poche ore al giorno, di questi disabili gravi, la famiglia trova un po' di respiro. Le famiglie di questi disabili gravi vivono una missione: vivono in funzione di questi figli che hanno totale necessità dell'assistenza dei propri genitori.

Queste famiglie vivono anche un'altra angoscia: chi si farà carico di questo figlio, che poi cresce e diventa adulto? Chi si farà carico nel momento in cui noi non saremo più in grado di farlo o quando

mancheremo? In tal senso, ringrazio la relatrice, che nel corso dei lavori di Commissione ha recepito tutte le istanze, le idee e tutto ciò che è stato buttato sul campo e ne ha saputo fare una sintesi in questo provvedimento.

Una delle discussioni forse più aspra nasce quando parliamo di qualcosa che è stato definito con un termine apparentemente brutto che si usa nell'alta finanza ed in economia, il *trust*. Si tratta di un fondo vincolato, che va interpretato in senso univoco: i genitori vorrebbero lasciar tutto ciò che è terreno, ma vorrebbero indirizzare le loro sostanze, tante o poche che siano, ovvero il loro patrimonio, alla cura e all'assistenza del figlio e vorrebbero trovare una forma giuridica che permetta di vincolare il patrimonio a beneficio del figlio. Non è detto - qua nascevano forse le piccole divergenze - che chi non ha genitori con un patrimonio debba essere abbandonato. Sgombriamo il campo da questa idea, perché forse qualcuno in tal senso ha mal interpretato.

Anche noi avremmo voluto dare risposte a tutti coloro che ne hanno bisogno. Il problema successivo nasce dalla terminologia: disabili gravi. Non c'è dubbio che avremmo voluto dare risposte a tutti i disabili, ma se avessimo allargato l'ambito di applicazione della norma, che vuole tutelare le famiglie che non possono far altro che dedicarsi ventiquattr'ore al giorno alla cura di questi disabili, forse avremmo rischiato di vanificare tutto. Abbiamo risorse per dare risposte a tutti i gradi di disabilità? Per i gradi di disabilità minore, devono comunque continuare a funzionare i servizi territoriali. Per cui, ci sarà un doppio binario: da una parte chi ha disabilità tali da poter essere gestito con servizi domiciliari o di carattere collettivo da un sistema che già funziona (i disabili oggi non sono totalmente abbandonati); dall'altra i gradi di disabilità grave, che dovranno trovare risposte di altra natura.

A noi sembra, tutto sommato, che si sia trovata anche una soluzione adeguata, e apprezziamo che nessuno abbia voluto leggere tutta la normativa con malafede.

Ci ha certo fatto molto piacere sentire che la collega Bignami, che è stata molto critica e che conosce molto meglio di tanti di noi la materia, alla fine abbia dato un giudizio complessivo per cui, tra il non avere questa legge e avere questa legge così come è stata confezionata, è preferibile che questa legge alla fine entri nel nostro ordinamento.

Pertanto, concludo dicendo che anche come Lega avremmo voluto avere una legge più ampia che avesse potuto dare risposte a una platea maggiore. Però, per le ragioni che abbiamo appena illustrato, e non volendo assolutamente speculare su questa materia (perché nonché non è giusto speculare sulle peggiori disgrazie delle famiglie di questo Paese), annunciamo il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DAVICO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento di legge che ci apprestiamo a votare, conosciuto dalla pubblica opinione come il "dopo di noi", è certamente caratterizzato - come è stato ampiamente dimostrato dal dibattito migliorativo svolto in Commissione e poi qui in Aula - da un interesse e da una condivisione trasversale che si estendono ed abbracciano praticamente tutte le forze politiche presenti in quest'Aula.

Il lavoro ha l'obiettivo di realizzare quello che viene definito come il diritto alla solidarietà, ossia in questo caso quello di aiutare e sostenere concretamente le persone con disabilità grave che rimangono prive di sostegno familiare. Una volta che sarà promulgato, questo provvedimento vedrà incrementate le tutele e consolidati i diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Soprattutto si realizza la funzione di quella Repubblica di cui all'articolo 3 della nostra Costituzione che ha il compito di rimuovere quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Da una recente indagine dell'ISTAT svolta in merito, nel nostro Paese vivono circa 3.200.000 persone con disabilità, e di queste circa 600.000 nella fascia di età da zero a sessantaquattro anni hanno una

disabilità grave certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, che regola l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Di queste donne e di questi uomini e ragazzi, 260.000 vivono in famiglia con i genitori o i fratelli che per questi nostri concittadini sono, per tutta la durata della loro esistenza, la principale fonte di sostegno e di assistenza.

È infatti proprio la famiglia a garantire, nella generalità dei casi, la necessaria assistenza alla persona con disabilità, e spesso lo fa a costo di enormi sacrifici, conseguenza anche del fatto che in molti casi i servizi sociali prestati dal "pubblico", dal nostro *welfare*, non sono idonei, anzi, sono fortemente insufficienti a soddisfare le particolari esigenze di chi è affetto da grave disabilità. A questo si aggiunga lo stato di motivata angoscia e profonda apprensione dei familiari dei disabili non autosufficienti, che vivono nel costante dilemma del futuro che aspetta il loro congiunto quando un giorno non ci saranno più loro ad assisterli. E non sono rari i casi, anche conseguenti al periodo di crisi economica che abbiamo attraversato nell'ultimo decennio, in cui le sostanze economiche della famiglia diminuiscono, soprattutto a causa del costo delle cure e non sono più sufficienti ad assicurare la necessaria assistenza ai loro cari. La problematica è pertanto tangibile e noi intendiamo, ove possibile, provare a restituire un sorriso ed un pizzico di tranquillità in più a migliaia di queste famiglie.

Sul tema della disabilità purtroppo l'Italia parte da un forte ritardo, da una cronica mancanza di attenzione verso una riforma del *welfare* che tenga conto dell'attuale struttura sociale, delle esigenze di cura e benessere, molto diverse rispetto a qualche decennio fa e da zona a zona del nostro Paese. Il modello di *welfare* italiano, incentrato sulla delega alle famiglie, è in profonda crisi ora che i mutamenti sociali e demografici hanno stravolto i rapporti di cura che legavano, in un circuito virtuoso di reciproca assistenza, nonni, figli e nipoti.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare, frutto di anni di gestazione, arriva sicuramente ridimensionato, specialmente nella sua dotazione di risorse. Il contributo che lo Stato mette a disposizione per questa legge è di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni di euro per il 2017 e di 56,1 milioni di euro per il 2018. Ritengo comunque che il provvedimento in esame abbia al suo interno aspetti molto positivi che finalmente danno risposte - in gran parte - alle domande che da sempre ci vengono poste dalle famiglie interessate al problema: quello di evitare l'istituzionalizzazione dei disabili nel momento in cui resteranno soli per la mancanza dei genitori, di aumentare la loro protezione attraverso regimi fiscali agevolati per la disabilità, di dar vita a percorsi per l'indipendenza degli individui portatori di *handicap* seri, di creare occasioni e possibilità reali di inserimento lavorativo, case famiglia, comunità, coabitazioni di disabili in appartamenti a loro dedicati, per evitare casi di segregazione, di esclusione e di diseguaglianza.

Un altro obiettivo fondamentale è quello di istituire il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità gravi e prive del sostegno familiare, nonché di elevare il limite delle detrazioni IRPEF e di prevedere agevolazioni tributarie per i *trust*. Forse non è ancora il massimo che si poteva fare, se si considera che i Comuni spendono all'incirca 7 miliardi di euro per la disabilità in generale e circa 1,5 miliardi per i disabili di cui stiamo parlando nel provvedimento. Certo le cifre che si annunciavano all'inizio del provvedimento erano molto più ambiziose, ma di fatto si sono ristrette considerevolmente. Peccato. È un'occasione in parte perduta che poteva essere utilizzata meglio da parte della maggioranza e del Governo.

Il provvedimento è, senza dubbio, un segnale di speranza per le migliaia di famiglie interessate dal problema, che si traduce in attenzione concreta per tutti coloro che giornalmente si confrontano e vivono la disabilità e che devono, senza ulteriori ritardi, sentire il legislatore vicino e partecipe alle proprie esigenze, con misure concrete, pratiche e di buonsenso.

Forse si poteva fare di più: è una frase fatta. Occorre, forse, fare di più con più coraggio, ma probabilmente questa che ci apprestiamo a votare oggi, con il miglioramento apportato in Senato, è la migliore soluzione possibile, nonostante tutto. Mi auguro però che non resti un provvedimento isolato: è un inizio, sì soltanto l'inizio di un percorso. Sicuramente il problema della disabilità e quello degli anziani anche non autosufficienti e di tutte le non autosufficienze presenti nelle società occidentali e nel nostro Paese si amplierà sempre più nel corso degli anni, dato che è aumentata l'aspettativa di vita.

Saranno ovviamente sempre di più i problemi all'ordine del giorno. Il testo in esame rappresenta quindi certamente un punto di partenza importante. Andranno reperiti altri fondi, ancor di più di quanti ne siano stati individuati finora, che serviranno per garantire una migliore qualità della vita non soltanto ai soggetti direttamente interessati, ma anche alle loro famiglie impegnate quotidianamente in prove di vita pesantissime.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, e nel rispetto delle diverse sensibilità presenti all'interno del Gruppo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà.

BARANI *(AL-A (MpA))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A (MpA))*. Signor Presidente, ci accingiamo a votare un provvedimento a me molto caro, che fa seguito ad una battaglia che ho portato avanti già nella scorsa legislatura in Commissione affari sociali della Camera dei deputati. Il disegno di legge a mia iniziativa recava nel titolo la dizione «Dopo di noi» e quello che oggi ci accingiamo a votare sarà chiamato in questo modo anche se non l'abbiamo più inserita. Nella scorsa legislatura il provvedimento non ha visto la luce perché l'allora governo Monti non aveva dato la copertura finanziaria. Questo oggi mi fa pensare ancora di più che doveva trattarsi di un traguardo ambizioso, anche se difficile. A tal proposito, ringrazio la relatrice e la Commissione tutta perché non abbiamo demorso. Anche questo è compito di un parlamentare: non demordere, non abbandonare mai le proprie convinzioni, che devono essere portate avanti con sempre maggiore determinazione. Infatti, ho ripresentato il disegno di legge non appena varcato l'ingresso del Senato, il 25 marzo 2013. Mentre alcuni senatori presentavano disegni di legge giustizialisti, io umilmente ripresentavo il disegno di legge n. 292. Potete andare a confrontare, il titolo è rimasto uguale; nel mio c'era l'aggiunta virgolettata «Dopo di noi».

Quello che ci apprestiamo a votare oggi è un punto di partenza importante, perché si colma un vuoto legislativo, che un Paese civile non dovrebbe mai avere. Considero anche questa una riforma sociale, e visto che il nostro Gruppo è nato per le riforme, ci muoviamo sul nostro binario: questo è il nostro percorso.

È la prima volta che si fa un intervento di questo tipo da 17 legislature a questa parte, soprattutto in un Paese che ha l'ambizione di assicurare ai suoi cittadini tutti i servizi sanitari, ma anche molti servizi di carattere sociale.

I numeri sono eloquenti, ce li dobbiamo dire, cari colleghi: in Italia ci sono 260.000 persone con disabilità gravi che vivono con uno o entrambi i genitori, e tra questi circa un terzo sono genitori anziani. Il 64 per cento dei figli con disabilità grave (circa 170.000) sopravvivrà a genitori e a fratelli. Ecco il titolo «Dopo di noi», dopo, cioè, che genitori e fratelli non ci saranno più. Ecco l'obiettivo di questo disegno di legge, che, com'è stato già detto da diversi colleghi, rispetta la direttiva delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, diventata esecutiva nel nostro Paese con una legge del 2009; l'obiettivo di portare, per quanto possibile, tutti ad avere una vita indipendente.

Il nuovo testo approvato alla Camera con l'assorbimento di disegni di legge *bipartisan* - del Partito Democratico, di Area Popolare, di Sinistra Italiana - ha arricchito la mia proposta, lasciandone saldi, però, i principi, il filo conduttore: tra tutti, l'istituzione di un Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare.

Il testo prevede misure di assistenza, cura e protezione per le persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare o perché sono venuti a mancare i genitori o perché gli stessi non sono più in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. Viene istituito un Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, destinato in particolare ad attivare programmi volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, del focolare domestico, che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Sì, la scienza si deve occupare anche di loro e le nuove scoperte scientifiche devono essere anche a loro appannaggio, al fine di impedire l'isolamento di persone con disabilità.

Sono previste agevolazioni tributarie per i *trust*, nome che prendiamo dall'istituto del sistema giuridico anglosassone, che vuol dire fiducia, fido, ovvero lo strumento giuridico per la gestione di patrimoni costituiti in favore di persone con disabilità grave e per le famiglie con parenti disabili gravi. Finalmente un *trust* non per evadere le tasse ma per un fine nobile.

La casa, ad esempio, è una delle preoccupazioni maggiori di molte di queste famiglie: lasciare i propri familiari disabili gravi in ambienti confortevoli sarà da oggi possibile grazie a questa legge. Si potranno scegliere case famiglia o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative familiari per quanti non autosufficienti si troveranno senza alcun familiare che si prenderà cura di loro. A meno che non vengano scelti di proposito, quindi, si potrà andare oltre i nosocomi o le residenze sanitarie assistite e si andrà verso la civiltà.

Già nella scorsa legislatura, come ho detto all'inizio, quella sul «dopo di noi» fu una battaglia, come si ama definirla in ambito politico*, bipartisan*. Infatti, non fui il solo autore della proposta di legge che ho presentato, ma era coinvolta anche la capogruppo del Partito Democratico, Livia Turco, che voglio ricordare perché con lei ho scritto il testo che poi ho presentato all'inizio della legislatura; anche lei aveva molto a cuore questa proposta di legge. In quella legislatura si sono volute, invece, approvare la legge Severino e la riforma Fornero, perché dei disabili, in quella legislatura, non fregava niente a nessuno.

Sono consapevole che il provvedimento sia ancora perfettibile e che non tutto è stato fatto, ma fino ad oggi, come ho già detto, nessuna delle legislature precedenti ha fatto quello che stiamo facendo noi ed è per questo che ne dobbiamo andare fieri. Sono altrettanto consapevole che da oggi, con questa legge, tante famiglie, tanti genitori, tanti figli vivranno una vita più tranquilla, certo improntata alla cura e all'assistenza di propri cari in difficoltà, ma senza l'incessante paura per il domani.

È una legge di misericordia e la andiamo ad approvare nel Giubileo della Misericordia: questo accostamento mi sembra molto attinente.

Il pensiero del "dopo di noi" non assillerà più tanti genitori, fratelli o parenti prossimi, rendendoli disperati, ma li conforterà il fatto che da oggi potranno scegliere. Il destino non è più uno solo, ma vi è un domani e il domani sarà sicuramente garantito.

Vedete, cari colleghi, è in giornate come queste che la politica decide di dare spazio alla sua sfaccettatura migliore. E, infatti, è la politica nobile che prevale e solo i movimenti antipolitica si smarcano; ed è proprio qui la differenza, perché davanti alle necessità, ai bisogni e ai diritti dei cittadini non vi è colore politico. Insieme si trovano le soluzioni che rendono questo Paese migliore, come accaduto qualche giorno fa per le unioni civili e come accadrà oggi sul "dopo di noi" (scusate, io continuo a chiamarlo così).

È un'enorme soddisfazione, felice, approvare tale disegno di legge anche con il mio voto e con quello del Gruppo AL-A, Gruppo nato proprio sulle riforme (e questa noi la consideriamo come un ulteriore tassello della nostra finalità): siamo un Gruppo nato per le riforme, questa è una riforma sociale sulle disabilità e quindi andiamo fieri di contribuire alla sua approvazione. Quest'Assemblea, quindi, contribuirà a dare uno strumento necessario a tanti cittadini italiani ed è per questo che dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie. *(Applausi dal Gruppo AL-A (MpA))*.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, farò un intervento molto breve ma doveroso, visto il tema delicato e importante di questo provvedimento. In discussione generale e, oggi, in dichiarazione di voto sono già stati toccati e descritti tutti i temi che questo provvedimento contiene ed è stata evidenziata la sua stessa importanza; fin d'ora, quindi, vorrei sottolineare il giudizio positivo del nostro Gruppo.

Intendo soltanto fare una sottolineatura. Ci sono ancora altri aspetti che dovranno essere tenuti in considerazione per completare il percorso di integrazione sociale e di aiuto alla disabilità, alle famiglie e ai disabili stessi, ad esempio quello riguardante il turismo accessibile. La filosofia che è sottesa a

questo disegno di legge è ciò che ha già mosso le Regioni, già da più di quindici anni, a portare avanti una serie di provvedimenti.

Qui vorrei brevemente riallacciarmi all'altro grande tema di attualità, la riforma costituzionale. Proprio grazie alla riforma del 2001 del Titolo V, che ha devoluto alle Regioni la materia sociale e quella sociosanitaria in particolare, nel nostro Paese gran parte dei provvedimenti previsti da questo disegno di legge sono già in essere: comunità alloggio, gruppi appartamento, centri educativi e assistenziali diurni, progetti sollievo, case domotizzate, centri agricoli per disabili; sono tutte realtà già ben presenti nel nostro Paese. Quindi la mia considerazione è: stiamo attenti, soprattutto adesso, in periodo di riforme costituzionali, a dire che centralizzare è meglio e che sarà un vantaggio per il Paese. In questo caso, infatti, la riforma del 2001 ha dimostrato che con la decentralizzazione c'è stata la possibilità di far crescere il *welfare* nel nostro Paese e di farlo arrivare, in certe Regioni d'Italia, ai livelli del *welfare* del Nord Europa.

Quindi il mio auspicio è che tutto ciò che è stato fatto da parte delle Regioni vada ad essere considerato come base per continuare a costruire un percorso di integrazione sulla disabilità, che sicuramente sta a cuore a tutte le forze politiche.

Con questa considerazione, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Silvestro. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo una rappresentanza di studenti del progetto del MIUR di didattica innovativa per le scuole superiori «A Scuola di OpenCoesione», che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2232 e 292 (ore 10,28)

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, la discussione su questo disegno di legge è caratterizzata, come sempre, da una malattia che in queste Aule parlamentari ormai siamo abituati a vedere, quella dell'"annuncite". A leggere il titolo e ad ascoltare alcune relazioni e alcuni interventi siamo stati tutti portati a pensare che si trattasse di una legge quadro sulla disabilità, il cui obiettivo principale fosse quello di rifinanziare il Fondo sociale e il Fondo per le non autosufficienze, proprio quel Fondo che in questi anni i "Governi Tremonti, Sacconi e Monti" hanno praticamente prosciugato, mentre le vostre leggi di stabilità non contribuivano a migliorare la situazione. Tagli feroci si sono abbattuti in questi anni e gli effetti si vedono profondamente, perché i Comuni sono stati costretti a tagliare oltre il 30 per cento dei servizi sociali e nelle Regioni meridionali si rischia di arrivare al 70 per cento dei tagli. Ci saremmo potuti riprendere da questi tagli immettendo risorse immediate.

Invece, nell'"annuncite" caratterizzante questa maggioranza, il disegno di legge affronta soltanto un pezzettino del problema.

Il provvedimento nasce per garantire assistenza cura e protezione alle persone con disabilità grave rimaste senza genitori. Vengono esclusi, come è stato sottolineato in molti interventi, i *partner*, i fratelli, le sorelle e i figli in quanto familiari, che noi sappiamo svolgono funzioni di *caregiver*, eppure sono privi di riconoscimento del loro *status* in Italia. Non viene presa in considerazione solo la mancanza di entrambi i genitori, ma anche l'incapacità o meglio la difficoltà a fornire adeguato sostegno genitoriale, dimenticando che il ruolo dei genitori è soprattutto fatto di supporto affettivo,

psicologico, di sostegno e di vigilanza e non è soltanto di tipo economico, che pure è molto importante.

Si sancisce di fatto che la responsabilità dell'assistenza di una persona con disabilità grave è dei genitori e non del servizio pubblico; questo è il punto che viene messo in evidenza con questo disegno di legge. Si mette in un angolo la cultura del ruolo del pubblico, per aprire ad una privatizzazione del *welfare* che rompe con il principio di sussidiarietà previsto dalla nostra Costituzione.

Non è un caso che si definiscano i livelli essenziali delle prestazioni sociali, ma solo nei limiti delle risorse disponibili. Se si vincola tutto alla sostenibilità economica e non alla sostenibilità tra domanda e offerta, che prevede l'esigibilità di un diritto, si va nella direzione di favorire le strutture piuttosto che progetti individuali domiciliari.

Nel progetto individualizzato di vita, i bisogni delle persone sono differenti e non possono corrispondere a *standard*.

Questa ipotesi sarebbe possibile se si parlasse di prestazioni all'interno di strutture dove i percorsi vengono standardizzati e non costruiti in base alla persona, alla sua volontà, ma in base alla tipologia o alla gravità.

Si prevedono interventi per la permanenza temporanea in soluzione abitative extrafamiliari per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza (e grazie a un emendamento approvato ieri, non lo si può fare senza il coinvolgimento della volontà del disabile). Le situazioni di emergenza in una famiglia con disabile possono essere varie e frequenti (perdita del lavoro, malattia di un congiunto, una gamba rotta, un ricovero in ospedale o anche una situazione più bella, come una nuova gravidanza e l'arrivo di un neonato) e i servizi sociali dovrebbero essere in grado di garantire ore di assistenza e risorse per proseguire l'assistenza domiciliare. Questo non è però garantito. I fondi infatti sono vincolati dalla disponibilità di bilancio, non sono strutturali e dipendono dalla sensibilità dell'amministratore di turno. L'unica alternativa percorribile sarà quindi l'inserimento della persona con disabilità in una «struttura extrafamiliare», quasi come «una cosa ingombrante», perché la struttura, vista l'emergenza, sarà la prima disponibile e non la più idonea. Sarebbe stato importante creare un reale supporto alle famiglie e alle persone con disabilità in condizioni di emergenza, sarebbe stato più opportuno inserire l'obbligo di tentare prioritariamente una permanenza a livello domiciliare proprio per prevenire l'istituzionalizzazione. Anche se non è detto esplicitamente, questo disegno di legge ha come obiettivo finanziare le strutture, in quanto in nessuna parte di questo provvedimento si parla di assistenza domiciliare. E questa è una delle più grandi richieste che fanno le famiglie.

Il diritto al "dopo di noi" deve essere garantito per tutti. E il *trust* non è per tutti. Nel momento in cui si fa riferimento a beni o a patrimoni trasferiti ad assicurazioni, banche o fondazioni grazie all'utilizzo del *trust*, si escludono i disabili che vivono in famiglie a basso reddito. Esiste allora una sproporzione tra quanto viene destinato ai programmi per tutti i cittadini disabili privi di sostegno familiare e chi ha potenzialità economiche tali da consentirgli di stipulare un *trust*, che appunto è un accordo basato sulle finanze, attraverso cui le famiglie lasciano i patrimoni a fondazioni, istituti e privati che gestiranno le loro vite. È evidente come il *trust* non sia una soluzione per tutti e come accresca la forbice sociale tra i ricchi e i poveri non prendendo pienamente in considerazione l'autodeterminazione del disabile.

Sono tantissime le altre considerazioni che vorrei fare. Pertanto, signor Presidente, chiedo di allegare il testo integrale affinché resti agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Questa proposta di legge ha un Fondo garantito, quello dei 90 milioni ogni anno di cui tutti hanno parlato, ma non fa riferimento assolutamente ad un tema; sapere quante risorse destiniamo agli enti locali, per reintegrare i tagli e per consentire servizi sociali pubblici in grado di fornire assistenza ai territori. I disabili, come avete ricordato in tantissimi, sono circa tre milioni in Italia e il riaccentramento delle funzioni e delle competenze allo Stato comporta un forte impoverimento dei territori, del *welfare* pubblico dei territori, proprio di quegli enti locali e di quei servizi socio sanitari pubblici che denunciano da anni la mancanza di risorse e l'impossibilità di

garantire assistenza vera.

Il tema quindi sarebbe dovuto essere come aumentare le risorse pubbliche a sostegno del *welfare* pubblico. Anche questo è un tema che avete rimandato *(Applausi delle senatrici Bulgarelli e Paglini)* perché questa è la scelta politica di questo Governo e di questa maggioranza. Per questo motivo il voto di Sinistra Italiana sarà un voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e delle senatrici Bulgarelli e Paglini)*.

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli senatori, questo disegno di legge dà risposta a bisogni reali percepiti nella nostra società. Si stima che il 15 per cento delle famiglie, prime e fondamentali istituzioni assistenziali italiane, sia interessato da casi di disabilità.

Per il disabile grave la vita con i genitori può risultare la più efficace e la più completa delle soluzioni ai bisogni assistenziali, ma occorre dare sostegno concreto alle famiglie per non determinare situazioni di svantaggio a carico dei componenti. Inoltre, anche i genitori dei disabili invecchiano. Uno dei problemi che rende difficile, e a volte persino paralizzante, il dialogo tra le famiglie da una parte e i servizi dello Stato dall'altra è l'incertezza del "dopo": "dopo" la nascita di un bambino disabile, "dopo" la scuola, "dopo" la formazione, "dopo" la morte dei genitori.

Il fatto di non poter avere una ragionevole sicurezza circa le varie tappe esistenziali che il proprio figlio dovrà affrontare, spesso determina nei genitori sfiducia, distacco e un rapporto a volte antagonistico con i servizi. Tutto questo crea tensione e non produce cambiamenti, ma chiusure, regressioni e una forzata ricerca di soluzioni individuali, che spesso si rivelano non adeguate, costose e a volte del tutto negative.

Molte delle associazioni ascoltate, nel corso delle audizioni svolte in Commissione, hanno ribadito fortemente il concetto che la grande sfida non è solo quella di affrontare le emergenze quotidiane, ma di garantire ad ogni persona disabile il diritto a una vita dignitosa, indipendentemente dal sostegno dei familiari. Il provvedimento al nostro esame ha appunto il proposito di passare da una logica meramente assistenziale alla garanzia di diritti individuali inalienabili. Di fatto, i riferimenti costanti alla nostra Costituzione, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, soprattutto alla Convenzione ONU, nel suo articolato molto preciso e dettagliato, ci aiutano a mettere a fuoco il cambio di passo che questa legge rende necessario e indifferibile. Ci permettono di capire perché non si può fare un passaggio alla semplice inclusione sociale, senza mettere in gioco quella che è una vera e propria integrazione.

Si tratta di una legge giusta e necessaria, arrivata finalmente dopo anni di tagli ai servizi sociali, alle politiche sociali, ai servizi alle famiglie, soprattutto a quelle in forte difficoltà, quali quelle con figli disabili gravi.

Il lavoro svolto in Commissione è stato altamente costruttivo: maggioranza e opposizione si sono costantemente confrontate non per rallentarne i lavori, considerato anche il cospicuo numero degli emendamenti presentati, ma per legiferare, ai fini di un adeguamento del progetto di vita individuale, in direzione della deistituzionalizzazione, in coerenza con i principi della citata Convenzione ONU. Uno dei meriti maggiori di questa legge è proprio quello di aver rilanciato una nuova alleanza tra Stato e famiglia, un nuovo *welfare*, grazie ad una sinergia del tutto innovativa tra pubblico e privato: fondo pubblico, *trust*, fondazioni senza scopo di lucro, sussidiarietà orizzontale e verticale che dialogano tra di loro. Lo Stato e le Regioni che si avvicinano a tutti, ricchi e meno ricchi, con una ridotta istituzionalizzazione e più autonomia di scelta tra le diverse forme di vita a misura familiare. Si tratta di un approccio che mira a creare una sinergia che non solo valorizza le risorse esistenti, rese disponibili dallo Stato e dalla famiglia, ma le moltiplica e le reinveste, con un solo obiettivo specifico: garantire migliori condizioni di vita ai figli disabili e a quanti versano in condizioni analoghe.

Il provvedimento in esame, infatti, si ispira anche a quella solidarietà orizzontale che crea relazioni

virtuose tra le famiglie delle persone disabili, immaginando un sottile legame di collaborazione e di integrazione tra di loro. Questo approccio ha permesso di mettere le persone e non le categorie al centro dell'attenzione: il dibattito - lo voglio ribadire - si è sempre concentrato sul benessere del singolo, sulla pluralità delle problematiche dei singoli, sul rispetto dei loro diritti, che finora non erano stati garantiti.

Il cuore del provvedimento è l'istituzione di un Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e ai disabili prive del sostegno familiare, al quale è possibile accedere con alcuni requisiti. Questi criteri saranno poi individuati con un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che sarà emanato sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge.

Il disegno di legge prevede la mediazione delle Regioni, a cui andranno in prima istanza gli stanziamenti previsti nella manovra finanziaria.

Le risorse che lo Stato trasmette alle Regioni vanno destinate a progetti flessibili, in costante evoluzione e fortemente personalizzati. La personalizzazione dei progetti include, oltre all'adeguata assistenza sul piano sociale, anche un approccio tecnologicamente sofisticato, alla luce delle nuove possibilità che si dischiudono per facilitare nuovi possibili livelli di autonomia. Le Regioni, infatti, dovranno definire i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti. Le risorse del fondo, ma anche il concorso di Regioni, enti locali e organismi del terzo settore o privati serviranno per realizzare programmi ed interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di alloggi, come, ad esempio, case famiglia per disabili, con l'intento di sviluppare programmi per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile ai disabili senza assistenza.

Dobbiamo superare l'erogazione anonima di prestazioni omogenee, uguali per tutti, per affrontare i bisogni di disabili che, invece, sono profondamente diversi tra loro. Ogni persona deve rimanere se stessa, con il suo stile di vita, analogo a quello che aveva nella sua famiglia, garantito da una continuità di cure e attenzioni sul piano sociale, oltre che assistenziale. Per questo, occorre attivare programmi di supporto alla domiciliarità, impedendo l'isolamento dei disabili e utilizzando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Inoltre, il provvedimento in esame guarda con particolare attenzione alla possibilità di realizzare interventi di residenzialità tesi a creare strutture alloggiative familiari e, per questo, possono prevedere oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e anche di attrezzature. Nella dichiarazione dei redditi sarà possibile detrarre le spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela dei disabili, con l'incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per assicurazioni versate per rischi di morte. Si prevede, inoltre, che i trasferimenti di beni e di diritti a causa di decesso, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust* siano esenti dall'imposta di successione e donazione, purché il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile.

Signor Presidente, da parte di alcuni si è sostenuto che le misure contenute nel provvedimento in esame non sono sufficienti e che sarebbe stato necessario fare di più. Certamente il disegno di legge, come ogni altro, è perfettibile. Per questo, le giuste proposte di allargamento della platea, di riconoscimento di nuovi diritti alle famiglie e di maggior stanziamento delle risorse dovranno rappresentare le direttive da seguire per i futuri interventi in materia. Ad esempio, è stata immaginata una misura grazie alla quale l'assistenza dei genitori ai figli gravemente disabili venga computata, in termini di durata, nel tempo necessario per andare in pensione, in considerazione del fatto che l'assistenza continuativa a soggetti gravemente disabili è effettivamente usurante per le famiglie.

Gli effetti concreti che il provvedimento in esame sarà in grado di produrre nel prossimo futuro dovranno essere valutati costantemente ed attentamente in termini di efficacia ed efficienza, al fine di correggere eventuali disposizioni inadeguate, incentivare le pratiche più positive ed introdurre nuovi meccanismi di sostegno alle persone disabili.

Voglio ringraziare pubblicamente la relatrice, senatrice Parente, che non ha mai abbassato la guardia, né rallentato l'attenzione sulla necessità di fare una buona legge «presto e bene», come soleva spesso

dire durante il dibattito (cosa che, a nostro avviso, è stata compiutamente realizzata). Presto e bene vuol dire dare risposte concrete a bisogni urgenti, a situazioni di emergenza e a voci di sofferenza.

Quello che ci accingiamo a votare è, dunque, un disegno di legge che si fa carico delle difficoltà delle persone disabili e delle loro famiglie; un provvedimento che, dopo troppi anni di tagli e disinteresse, interviene in positivo con un'operazione sistematica di progettualità assistenziale e di garanzia dei diritti.

Per questi motivi, annuncio il voto convintamene favorevole del Gruppo Area Popolare. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, è la prima volta che mi capita dall'inizio della legislatura di trovarmi di fronte ad un disegno di legge che è stato denunciato al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. A coinvolgere tale organismo è stato il Coordinamento sanità e assistenza (CSA) fra i movimenti di base, che opera ininterrottamente dal 1970 a favore dei diritti delle persone che non possono difendersi da sé.

Il CSA e la Fondazione promozione sociale ONLUS avevano segnalato per tempo con allarme e vivissima preoccupazione il carattere illegittimo e ingannevole di tale proposta di legge. Tant'è che avevano anche inviato una lettera aperta intitolata «Gravissima proposta di legge sul "dopo di noi": ignorate le leggi vigenti per le persone con disabilità grave e limitata o nulla autonomia e concreto rischio di iniziative clientelari». Poi ascoltiamo dichiarazioni come quella di ieri da parte della relatrice: «La bellezza del legiferare quando si intercettano i bisogni delle persone». Ciò stride vistosamente con quanto denunciato, specialmente se viene citata la sussidiarietà orizzontale e la collaborazione proficua tra pubblico e privato.

Questo atto, l'ennesimo in questa legislatura, pensiamo sia palesemente affrontato per soddisfare clientele e appetiti privati. Il disegno di legge sul "dopo di noi" non nasce dunque nel migliore dei modi. Al Senato la relatrice ha apportato delle migliorie, ma senza incidere nella sostanza. Già nel titolo si legge: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare». Intento nobile, ma che già crea una disparità tra disabili gravi e non; e avete insistito all'inverosimile ad aggiungere il termine «grave», in un ambito dove assolutamente si dovrebbe evitare di fare discriminazioni di sorta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

È chiaro come la gestione della vita dei disabili sia sempre più delegata al privato, mentre lo Stato è depotenziato, assumendo un ruolo di comparsa: questa è una inversione dei ruoli per noi inaccettabile.

All'interno del disegno di legge si parla di istituire un *trust*, una figura giuridica di un altro ordinamento che viene proiettata nel sistema italiano, quasi fosse possibile fare un mero copia-incolla da un ordinamento all'altro, senza considerare le diversità e le specificità di ogni Nazione. Ogni Paese ha le sue regole, tradizioni e livelli diversi di assistenza. Nell'elaborazione di un disegno di legge che, almeno nelle intenzioni dei proponenti, dovrebbe agevolare e migliorare le condizioni dei disabili, avremmo voluto vedere meno approssimazione.

Il *drafting* legislativo e le regole della *better regulation* seguono criteri lineari e una progettualità che qui non vediamo. L'*iter* è stato lungo e tortuoso e la relatrice ha presentato ben tre emendamenti sull'istituzione del *trust*, senza però pensare che le Commissioni che dovevano studiare e proporre tale strumento sarebbero state altre, come le Commissioni finanze, affari costituzionali e giustizia, creando un vuoto normativo molto grave, secondo noi.

Facciamo notare che nella prima stesura del testo alla Camera non era stato preso in considerazione il *trust*, inserito in un secondo momento. Ma come si è arrivati a introdurre questo strumento? Ciò è avvenuto palesemente grazie a un'azione di *lobbying*, cioè dopo che nelle audizioni alla Camera è intervenuto il presidente della Fondazione toscana "Dopo di noi", il consigliere regionale PD in Toscana - ripeto, Toscana *(Applausi dal Gruppo M5S)* - Enrico Sostegni (di questa fondazione fanno parte due banche) e dopo che l'associazione "Il trust in Italia" si è pronunciata attraverso il suo vice

presidente Maurizio Lupoi che, stando a quanto si legge sui giornali, è il vero estensore della legge. Già solo per questo riteniamo che questa parte del disegno di legge vada abrogata *in toto*.

Inserire in un disegno di legge dedicato alle persone disabili uno strumento che andrebbe normato e regolato con infinita cura e attenzione è l'ennesima forzatura legislativa. La parola *trust* si traduce in italiano con il termine «fiducia», ed è proprio questa che le persone in difficoltà abbisognano: una forma di fiducia e garanzia universale garantita dallo Stato per tutti i cittadini e non solo per coloro che si possono garantire, in quanto facoltosi, privilegi o favoritismi di sorta.

Si è anche sentito chiaramente nell'audizione che persone con gravi disabilità, che vivono in condizioni economiche svantaggiate, mai potranno avvalersi di tali strumenti. Quindi, il nuovo istituto *trust* darà agevolazioni di esenzioni di imposte, successioni e donazioni a pochissimi soggetti benestanti. Addirittura la Commissione bilancio della Camera nella relazione tecnica cita che solamente 1.430 soggetti - e ripeto solo 1.430 soggetti - potranno beneficiare di tale agevolazione. A chi giova quindi questo istituto? Si fanno veramente gli interessi della persona disabile o si favoriscono gli intermediari privati?

Se l'interesse dei proponenti fosse stato autenticamente quello di tutelare i disabili, si sarebbe intervenuti valorizzando le strutture esistenti e migliorando in generale i livelli di assistenza, magari iniziando dalla scuola e fornendo un adeguato sostegno ai ragazzi, anziché tagliare sugli insegnanti di sostegno. Così il progetto è chiaro. Si tagliano i fondi pubblici già esigui di per sé, si creano conseguentemente situazioni di inefficienza e poi arriva la maggioranza con la soluzione: si crea un *trust* dove si mettono dentro fondazioni bancarie e soggetti privati, ONLUS e cooperative, che molto probabilmente si tingeranno di un festante rosso.

La spesa sostenuta dalle famiglie nel sistema sociosanitario dal pubblico al privato è stata riportata dal Censis e fa presente che, nel 2014, si è riscontrato un aumento di un miliardo per la spesa privata. Ciò significa solo una cosa: il progetto è lo smantellamento bello e buono del diritto alla salute e alla protezione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ci state riuscendo benissimo. Quindi, parlare di un "dopo di noi" è di per sé la dimostrazione del fallimento di un *welfare* già povero di idee e sempre più fragile nelle soluzioni. Molte famiglie si trovano nella disperazione che, ogni anno, provoca suicidi, annientamenti di interi nuclei familiari, isolamento e segregazione di genitori che, da anziani, non hanno la certezza di che fine farà il proprio figlio. Troppo deboli sono state le indicazioni di principio. In pratica, c'è un'annacquata indicazione della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Avevamo proposto che il provvedimento fosse coerente come da articolo 19 della Convenzione ONU, in particolare all'assistenza autogestita, anche in forma autodeterminata, tramite progetti veramente personalizzati e *budget* destinati direttamente alle persone in questione da poter investire in assistenti personali liberamente scelti e formati con l'aiuto degli amministratori di sostegno. È stato tutto bocciato. Questo disegno di legge, invece, propone una direzione unica per le persone che vivono oggi con le famiglie, costringendole in un futuro a vivere in strutture gestite da terzi. Il "dopo di noi" diviene a questo punto un capitolo di spesa, un fondo, l'ennesimo, con l'ennesimo decreto di riparto e gli stessi interventi regionali, più o meno adeguati a seconda se vivi al Nord o al Sud. Qui devi essere fortunato perché, se vivi al Sud, sei sfigato in partenza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Notiamo che, mentre nel disegno di legge n. 2232 sono molto lucidi i passaggi che trattano del fondo e del *trust*, restano fumose o si rimandano le parti concernenti la definizione dei livelli assistenziali delle prestazioni e gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare che, a loro volta, si rimandano a un decreto che si dovrà varare entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge. Facciamo presente, a proposito dei riferimenti ai limiti delle risorse disponibili, che esiste la sentenza della Corte costituzionale n. 509 del 2000 che ha evidenziato che, secondo un principio desumibile della giurisprudenza della stessa Corte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è garantito a ogni persona come costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento degli interessi tutelati da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti. Il bilanciamento, tra l'altro, deve tener conto dei limiti oggettivi che il

legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone.

Dunque, sulla base della sopra citata sentenza della Corte costituzionale, le Regioni e le ASL devono «in ogni caso» garantire il nucleo irriducibile del diritto alla salute» stabilito dai vigenti Lea, ma nel testo è rinviata e non si sa neanche fino a quando. Non conosciamo la definizione dei LEP e, nel frattempo, alle persone con disabilità grave e limitata o senza autonomia le prestazioni verranno erogate solamente «nei limiti delle risorse disponibili». E questo è gravissimo.

All'articolo 5, in sostanza, si ingrassano le assicurazioni private, creando ammanchi ai fondi pubblici. In questo articolo si parla delle detraibilità possibili su polizze assicurative stipulate con la finalità di tutelare le persone a noi care che hanno disabilità.

In questi giorni è pervenuta una lettera al Presidente della Repubblica da parte di familiari di disabili, nella quale si ribadisce il concetto che questo disegno di legge non risponde ai cittadini e ai loro bisogni, con la preghiera di non firmarlo.

La loro alternativa, da noi condivisa, è stabilire che le risorse previste nella legge di stabilità che ammontano a 90 milioni di euro siano così ripartite: 60 milioni ad aumentare le risorse destinate per l'anno 2016 al Servizio sanitario nazionale e 30 milioni ad aumentare le risorse del Fondo per le non autosufficienze.

Con tale stanziamento il Servizio sanitario nazionale e gli enti locali potranno assicurare al meglio i nostri concittadini. Chissà se il legislatore sì è accorto che in questo Paese le fasce di povertà sono in aumento e la forbice tra il ricco e il povero è sempre più marcata!

Questo modo sbagliato di gestire il *welfare* è il vero artefice di tanta disperazione. Il dolore più grande per una persona è non sopravvivere al figlio. Ma forse ce n'è uno ancora più lacerante: desiderare in modo inconfessabile che il figlio disabile possa col genitore finire la propria esistenza, dramma che pesa come un macigno nella coscienza collettiva.

Per tutti questi motivi e per molti altri ancora, il Movimento 5 Stelle dichiara che voterà decisamente contro a questa proposta indegna di disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

BERTACCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTACCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge al nostro esame affronta una questione di grande importanza: fornire un supporto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. È un tema questo che ha registrato una sensibilità trasversale, come abbiamo visto dal numero e dalla profondità - se mi consentite - degli interventi svolti in quest'Aula.

Certamente l'esame del testo riscontra una maggiore consapevolezza in chi abbia conoscenza diretta della disabilità. Ma anche chi non avesse una esperienza personale, è rimasto certamente colpito dalle immagini della cronaca, che mostravano esseri umani maltrattati e umiliati nella propria dignità, in cosiddette case di cura o sedicenti centri di riabilitazione.

Credo profondamente che la politica, prima ancora della legge, debba dare le risposte più adeguate affinché non abbiano mai più a ripetersi questi episodi criminali. E il disegno di legge in esame mette in campo talune giuste proposte ad alcune di dette questioni, e lo fa ponendo al centro il disabile e la sua famiglia; lo fa quando parla della possibilità di pensare al futuro costruendo un percorso che contempli non l'istituzionalizzazione, ma la possibilità di poter costruire la propria vita come un abito su misura; lo fa dando serenità ai genitori nel durante noi e la certezza di aver assicurato la miglior soluzione al dopo di noi. Manca, però, un nuovo quadro legislativo complessivo sulle disabilità - ne tratta solo alcune - che rappresenta un tema estremamente importante, riguardando un numero rilevante di persone.

Ricordo - come hanno già fatto altri colleghi - che nel biennio 2012-2013, in Italia, sono 3,2 milioni le persone con disabilità, indicate dall'ISTAT con la nuova definizione di «persone con limitazioni funzionali». La materia è ancora largamente regolata dalla legge n. 104 del 1992 e bisogna registrare che permangono termini difformi nelle definizioni utilizzate nel complesso ambito legislativo sinora

maturato.

Il disegno di legge al nostro esame, dopo l'approvazione della Camera, dove dovrà tornare per l'approvazione definitiva, contiene - a mio parere - delle apprezzabili modifiche che abbiamo introdotto in Commissione lavoro del Senato.

Nel merito del provvedimento abbiamo espresso la ulteriore preoccupazione che, dalla disciplina oggetto di intervento, possano rimanere esclusi alcuni soggetti, molto deboli, che pure sono meritevoli di tutela, anche se non rientrano nella definizione di disabile grave.

La straziante preoccupazione dei genitori è quella che, dopo di loro, nessuno possa prendersi cura dei propri cari. Ovviamente, questo comporta il reperimento di risorse finanziare, che si devono rintracciare nell'ambito del bilancio dello Stato, se si vuole fare fronte a una problematica così rilevante.

Il riferimento alle disabilità gravi - richiamato nelle disposizioni al nostro esame - è appunto all'articolo 3, comma 3, della legge-quadro, che definisce come disabile grave la persona che, a causa di «minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione». Esistono tuttavia disabilità, in forma apparentemente minore, che segnano la vita non solo delle persone che le vivono, ma anche delle loro famiglie e, spesso, di intere piccole comunità.

La necessità di una integrazione alla legge quadro, che ha più di venti anni di vita, nasce anche dai continui casi di cronaca che ci hanno costretto a leggere di persone a libertà limitata. È fondamentale evitare che persone con disabilità possano essere escluse o marginalizzate, con il reale rischio che per loro il dopo di noi significhi istituzionalizzazione e quindi un evidente peggioramento della propria qualità di vita. È nostro preciso dovere garantire il diritto a ciascun individuo disabile di vivere dignitosamente, anche senza la propria famiglia di origine, senza subire, una volta fuori dalla propria casa, isolamenti o trattamenti che hanno poco di umano.

In tal senso la normativa che stiamo per approvare propone una protezione dell'individuo e del suo patrimonio, per realizzare il più compiutamente possibile la sua libertà. Le norme sui *trust*, sui vincoli di destinazione e sui fondi speciali, così come la maggiore detraibilità per le polizze assicurative, sono assolutamente apprezzabili, ma non bastano. Sono state studiate per le famiglie che hanno comunque un patrimonio da mettere a disposizione per l'autosufficienza del proprio caro, ma non riguardano chi non possiede nulla. A questi ultimi è necessario che provveda l'intervento pubblico, che deve essere meglio articolato, e non solo per il "dopo di noi", ma anche per il "durante noi". Purtroppo le risorse sono andate gradualmente diminuendo con la riduzione dei trasferimenti agli enti locali, che hanno un ruolo fondamentale nella gestione e nell'affidamento di molti servizi ai disabili. Tra l'altro, l'assistenza organizzata dai Comuni registra caratteristiche estremamente differenziate sul territorio nazionale. Va quindi fatto qualcosa di più, innanzitutto per dare parità di trattamento, e quindi di dignità, a tutti i disabili, ovunque essi risiedano.

È necessario, inoltre, affrontare il problema dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, contemperandoli con i livelli essenziali di assistenza in ambito socio-sanitario. Ora chiediamo, quindi, lo sforzo ulteriore di non guardare solo all'oggi, ma anche al domani. Dare piena attuazione al diritto ad autodeterminare la propria esistenza alle persone con disabilità - sancito in sede internazionale - significa sopratutto consentire di scegliere come e dove vivere durante tutta la propria vita, nel rispetto dei nostri valori costituzionali. L'orizzonte temporale deve essere quindi più lungo, perché deve consentire non solo l'attuazione delle norme che andiamo ad approvare oggi, ma anche il compimento delle tante iniziative messe in campo a livello territoriale, che guardano al domani e hanno necessità anche di risorse pubbliche.

Prima di concludere - lo faccio con un po' di emozione - voglio raccontarvi la storia di Diego. Diego ha la mia età, è una persona affettuosa, crede nell'amicizia, si fida degli altri. Diego per una sigaretta ti apre le porte di casa, adora il suono delle campane, alla domenica le suona pure. Diego suona il pianoforte senza aver studiato la musica. Diego adora la montagna e ama la vita. Diego fino a poco

tempo fa, grazie a un imprenditore illuminato, lavorava; poi, purtroppo, l'azienda è andata in crisi e ha chiuso. I genitori di Diego non si arresero e riuscirono a farlo inserire in una cooperativa sociale nell'ambito di un progetto di lavoro mirato sperimentale. Diego ogni mese ha portato con orgoglio a casa la sua busta paga, si è sentito importante; ora il progetto non c'è più e Diego ha riperso il lavoro. I genitori di Diego, che sono anziani, ogni fine mese stampano una vecchia busta paga e vi inseriscono lo stipendio con i loro risparmi. Diego, quindi, continua a essere orgoglioso di se stesso. Diego è un mio amico, ha un *deficit* intellettivo, ogni tanto la saliva gli esce dalla bocca ed è un disabile grave. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD, dei senatori Cappelletti e De Pin, e del sottosegretario Biondelli).* Diego non potrà usufruire della legge sul dopo di noi e come lui tanti altri. A tal proposito desidero ringraziare la relatrice Parente e il sottosegretario Biondelli per aver accolto il mio ordine del giorno che impegna il Governo a tenere in considerazione proprio queste situazioni.

Credo che il disegno legge che a breve approveremo sia un passo in avanti importante, che accoglie l'aspettativa di tante famiglie, ma che non deve fermare il percorso di civiltà e sussidiarietà che oggi abbiamo intrapreso. Ognuno di noi deve impegnarsi a far sì che nessuno dimentichi i tanti «Diego» e le loro famiglie.

Per le ragioni esposte, con la consapevolezza che molto ancora dobbiamo ai disabili e alle loro famiglie, annuncio il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, PD e AL-A (MpA), e del sottosegretario Biondelli. Congratulazioni)*.

PEZZOPANE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE *(PD)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, signora Sottosegretario, oggi è una giornata importante e bella davvero. Possiamo esserne orgogliosi. Questo provvedimento è atteso da molte persone e una di queste si chiama Annarita, che conosco da sempre. È una madre coraggio che mi ha detto tante volte: «Stefania, fate presto, fate presto. Cosa accadrà a mio figlio Mario quando io non ci sarò più?».

Come Annarita, altre migliaia di madri e padri vivono questo assillo e per anni hanno fatto appello alle istituzioni e alla politica, ma soltanto ora, oggi, ricevono finalmente una risposta dal Parlamento italiano. Il Partito Democratico voterà con convinzione e gioia questo disegno di legge.

Livia Turco iniziò tanti anni fa un percorso e mi incoraggiò, da giovane amministratrice comunale, a farmi carico e a occuparmi del problema. Mi si è aperto un mondo, un mondo di bisogni silenziosi e dolorosi. Da allora, il percorso trova oggi finalmente un grande traguardo raggiunto. Ringrazio, quindi, tutti i colleghi che sono intervenuti, di ogni forza politica, e che hanno dato consigli e suggerimenti, che non si sono tirati indietro, chiudendosi in un mondo inconcludente e giacobino. In particolare, voglio ringraziare i colleghi della Commissione lavoro, le mie colleghe di Gruppo, senatrici Favero e D'Adda, che sono intervenute, così come gli altri colleghi e colleghe del Partito Democratico intervenuti in Assemblea. In particolare, desidero ringraziare la relatrice, Annamaria Parente, che si è prodigata come pochi per allargare il confronto e le risposte, accogliendo proposte, emendamenti e ordini del giorno.

Grazie a questo prezioso lavoro e alla disponibilità della sottosegretario Biondelli, che ha condiviso con noi questo cammino, oggi portiamo alla votazione del Senato un testo visibilmente migliorato rispetto al lavoro, già positivo, fatto alla Camera. Ma è nel Paese, tra le famiglie, con le associazioni e le ONLUS, che questa norma da anni prende corpo, come ha detto bene la relatrice. Le vere protagoniste di questo provvedimento sono le famiglie, quelle specifiche famiglie.

Ognuno di noi convive con la paura della morte, e ciascuno di noi pensa ai propri figli come all'eredità di vita, sperando che essi ci accompagnino fino alla fine. Per questi genitori, invece, non è così. Annarita e tanti altri sono assillati dal futuro. Il "dopo di noi" è una cosa seria e non è tema da *show*, da scandalismi o disfattismi, e la risposta quasi corale del Senato la dice chiaramente lunga.

Nessuno qui è esclusivo depositario del dolore di queste famiglie; nessuno ne può essere l'interprete totalitario. Noi abbiamo il dovere di dare delle risposte credibili.

«Queste piaghe devono essere ascoltate», ha detto Papa Francesco. Mi è piaciuta la collega Argentin, deputata del PD, che ha detto che questo provvedimento avrà lo scopo di dare tanti sorrisi a persone che, dal momento che hanno messo al mondo un figlio, hanno vissuto il senso di colpa e il lutto di elaborare un limite che hanno creato.

Cerchiamo di capirci: il "dopo di noi" è una risposta soprattutto sociale ad una platea definita, quella dei disabili gravi, ed è bene che sia così, perché le risposte devono essere diverse e specifiche. Disabili gravi sono le persone affette non solo da gravi patologie fisiche, ma anche da ritardi mentali e da gravi ritardi cognitivi che gli impediscono di scegliere il proprio futuro.

E cosa fa il *trust*, da alcuni demonizzato? Crea il *trustee*, che è un garante (spesso sono fratelli e sorelle) che permetterà di supportare la volontà di chi è stato precedente a lui. È un istituto positivo, un'ulteriore possibilità.

Quella in esame è una normativa molto attesa da anni e per la quale, per la prima volta, con questo Governo, con la sua maggioranza e con i Gruppi che la sostengono, si prevede già uno stanziamento di risorse nella legge di stabilità, nella quale è stato istituito un fondo specifico presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazioni importanti, seppure ci auguriamo che possano essere aumentate e lavoreremo in tal senso. È un inizio, quindi, che rivendichiamo con orgoglio; poteva essere fatto prima, ma non si è fatto.

Le risorse sono previste in un fondo specifico nazionale per una materia in gran parte di competenza regionale, che è quindi possibile alimentare - come previsto dall'articolo 4 - con la compartecipazione delle Regioni, degli enti locali, degli enti del terzo settore, di famiglie e ONLUS, e che prevede il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

Si tratta, in sostanza, di una visione utile e aperta, non statalista, più trasparente, che vede un maggiore protagonismo dei disabili e delle loro associazioni; una visione positiva della società, che è fatta in gran parte da persone competenti e generose e non sempre da delinquenti incalliti, come qualcuno vorrebbe paventare. Allusioni e sospetti riferiti a questo mondo sono veramente insopportabili e - direi - odiosi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Respingiamo con nettezza gli attacchi generici ad associazioni, cooperative, operatori del sociale. Questo è un provvedimento serio, finalizzato a persone specifiche, da non confondere con le altre generiche - ma certo utilissime - politiche per la non autosufficienza, da inserire anche all'interno di un disegno nuovo di politiche sociali, più strutturate e moderne, che ci ha visti protagonisti già con la riforma del terzo settore, osteggiata peraltro dagli stessi che oggi osteggiano il "dopo di noi".

Politica sociale e non solo camici bianchi e ospedalizzazione: stiamo parlando delle persone con disabilità grave, secondo quanto prevede la legge n. 104 del 1992. La normativa, quindi, dà risposte a chi, purtroppo, non può esprimere i propri desideri, a chi non può far valere i propri diritti, a chi non può parlare.

La legge richiama importanti convenzioni delle Nazioni Unite. E sono proprio questi bisogni che hanno spinto il nostro impegno in Commissione lavoro, per migliorare il testo pervenuto dalla Camera. In questa sede vi è stato il grande lavoro della Commissione, della relatrice e del Governo, che ha voluto accettare e accogliere proposte importanti; così come sono stati recepiti i pareri di tutte le Commissioni, in particolare della Commissione finanze.

Si mette al centro il progetto individuale con le misure previste da questo disegno di legge, volte anche a evitare l'istituzionalizzazione, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. E, sempre per andare incontro alle esigenze dei genitori, delle famiglie, all'articolo 1, comma 3, durante i lavori della Commissione, la relatrice ha raccolto tante istanze, esterne e interne, di tutti i soggetti auditi e di gran parte delle proposte emendative, anche per poter usufruire di agevolazioni fiscali, di scegliere a chi assegnare e come proteggere il patrimonio da destinare all'assistenza, alla cura e alla protezione dei propri figli.

La norma è stata quindi migliorata, offrendo alle famiglie la possibilità di utilizzare anche istituti già

previsti dal codice civile. Aggiunge, non toglie. Modernizza e rafforza le opportunità. Importante è aver inserito la possibilità di segregare e tutelare il patrimonio a favore delle persone con disabilità, utilizzando gli articoli indicati dal codice civile, nonché i fondi costituiti per mezzo di contratti di affidamento fiduciario assoggettati a vincolo di destinazione anche a favore di organizzazioni non lucrative.

Sono tanto i punti importante di questa legge, come importanti sono state le novità introdotte nell'articolo 6, che modifica in maniera sostanziosa - come è stato già ricordato - il testo della Camera dei deputati.

L'articolo 4 dà indirizzi sulla destinazione del Fondo nazionale, avendo però sempre fermo l'obiettivo di tendere alla deistituzionalizzazione, puntando a finanziare esperienze innovative di residenzialità, come *co-housing* e gruppi appartamento.

E tante sono le ulteriori novità e innovazioni inserite negli articoli 4 e 5.

Concludo. Oltre alla gioia e all'entusiasmo, il Partito Democratico, nel votare questo importante provvedimento, sente anche tutta la responsabilità nei confronti delle persone disabili e delle loro famiglie: Governo, Parlamento, Regioni, enti locali, ONLUS, fondazioni, istituzioni, *trust*, volontariato e associazioni hanno ora uno strumento in più. Noi ci mettiamo testa e cuore nel dar voce ad Annarita e a tutti gli altri genitori. Come ha detto Papa Francesco, «non dimentichiamo che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, degli anziani, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore».

Con queste parole ferme e dolci di Papa Francesco, annuncio il voto positivo del Gruppo del Partito Democratico su questo importante provvedimento. "Dopo di noi" non è solo assistenza, è la vita dopo mamma e papà. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti del corso di diritto parlamentare dell'Università di Siena, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2232 e 292 (ore 11,17)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2232, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), AL-A (MpA) e Misto-Idv. Congratulazioni)*.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 292.

Non essendo presenti altri Vice Presidenti, per meno nobili motivi sospendo la seduta fino alle ore 11,25.

(La seduta, sospesa alle ore 11,19, è ripresa alle ore 11,25).

Su alcune dichiarazioni del senatore D'Anna

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ieri, con una certa, ma non eccessiva sorpresa, ho letto una nota di agenzia, secondo la quale il senatore D'Anna, della cui assenza mi dispiaccio, avrebbe affermato che le misure di sicurezza poste a protezione della senatrice Capacchione sarebbero del tutto destituite di fondamento.

Tutti noi conosciamo l'impegno profuso dalla senatrice Capacchione nel contrasto alla criminalità organizzata, in specie camorristica, nella sua precedente attività di giornalista - un contrasto non parolaio, come quello che, ahimè, da un po' di tempo è di moda, per qualche chiacchierone dell'antimafia - che ha continuato a profondere anche nella sua attività di parlamentare. Tutto ciò, evidentemente, mi esime da qualsiasi altra forma di approfondimento, per dimostrare quanto ingenerose e ingiuste siano le osservazioni del senatore D'Anna.

Devo però fare due osservazioni. La prima è che il senatore D'Anna è persona troppo intelligente per non comprendere come questo genere di dichiarazioni sia variamente interpretabile, in prossimità di una campagna elettorale importante, proprio in quelle terre, che per la prima volta vedono il Gruppo di A-LA sostenere il candidato del Partito Democratico.

Il senatore D'Anna, peraltro, ben avrebbe potuto, essendo ormai non più clandestino l'ingresso in maggioranza del suo Gruppo politico, rivolgersi direttamente a un Ministro della sua maggioranza, il Ministro dell'interno, per chiedere conto e ragione delle misure di sicurezza.

Alla senatrice Capacchione, a nome mio personale e del Gruppo, intendo manifestare la più assoluta solidarietà e vorrei aggiungere invece a Rosaria Capacchione che, sia io che gli amici di Forza Italia, siamo e saremo sempre vicini a lei. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ci sono diversi colleghi che mi hanno chiesto di parlare. Vi prego, perché non lo consentirò, di fare in modo che la discussione non viri e non venga buttata in politica. Stiamo parlando di una cosa diversa.

FALANGA *(AL-A (MpA))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A (MpA))*. Signor Presidente, devo necessariamente intervenire, avendo il senatore Palma fatto riferimento al Gruppo AL-A, per precisare immediatamente che le dichiarazioni del senatore D'Anna sono state rese a titolo personale e non possono coinvolgere l'intero Gruppo politico di AL-A.

Per quanto attiene al merito dello specifico argomento, devo dire che non conoscevo la criminalità organizzata, ovvero le modalità di esecuzione delle sue attività, nell'ambito del territorio casertano, prima di apprenderle, con puntualità e precisione, leggendo il libro scritto da Rosaria Capacchione, intitolato «L'oro della camorra».

Si tratta di un libro che, per essere stato scritto in quel modo, denota una conoscenza approfondita del fenomeno in quelle terre; un impegno sociale, letterario e giornalistico raro, che forse avrebbe meritato un'attenzione sicuramente più specifica, acuta e importante da parte dei *mass media*. È evidente che un impegno del genere non può che esporre il suo autore a una condizione di attenzione da parte della criminalità organizzata. Basta soltanto prendere in considerazione quel libro per capire come chi lo ha scritto si sia esposto in maniera seria ad eventuali avversità che provengono da un determinato ambiente. Forse per questa ragione, credo che non tutti, forse neanche il senatore D'Anna, hanno avuto

il piacere di leggere quelle pagine e quelle storie che Rosaria Capacchione ha scritto ed è probabilmente la mancanza di conoscenza della persona, del suo lavoro e del suo impegno che avrà indotto, forse con un minimo di superficialità, se non tanta, ad affermare ciò che è stato detto.

Ritenendo di parlare non soltanto a titolo personale, ma anche a nome dell'intero Gruppo AL-A, credo di poter essere adeguato interprete del pensiero di tutti quanti i componenti del Gruppo, nell'esprimere vicinanza, apprezzamento e solidarietà alla senatrice Capacchione, anche se, per la verità, devo precisare che talvolta siamo su piani diversi sotto l'aspetto politico. Tuttavia, essere su piani diversi nell'ambito di un rapporto corretto e di confronto democratico non significa aggressione né da parte di taluni che aggrediscono alcuni componenti del Gruppo AL-A (se non addirittura l'intero Gruppo), né da parte di qualcuno del Gruppo AL-A che, difendendosi, attacca in questo modo scriteriato e non corretto.

Per queste ragioni, invitando tutti alla sobrietà e al confronto democratico sulle varie questioni e sui contenuti dei provvedimenti che vengono di volta in volta all'esame, invito a questo tipo di moderazione.

Per quanto riguarda l'affermazione finale del senatore Palma circa la possibilità per il senatore D'Anna di rivolgersi al Ministro dell'interno, devo ancora una volta precisare, ove mai non fosse bastato per il passato, che noi stiamo sostenendo questo Governo sulle riforme e su quei provvedimenti che riteniamo di poter condividere, ma non per questo riteniamo i componenti dell'attuale compagine di Governo nostre espressioni di riferimento.

Chiariamo ancora una volta che non siamo in maggioranza e, quindi, basta con questa storia. Condividiamo quei provvedimenti che poi votiamo in Assemblea, evidentemente riservandoci la libertà di non votare tutto ciò che non condividiamo.

Detto ciò, rinnovo alla senatrice Capacchione i sentimenti di stima miei e dell'intero Gruppo AL-A.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, mi scuso se non potrò rispettare il suo invito a non fare considerazioni politiche. Ciò è davvero impossibile vista questa vicenda, che definire spiacevole è poco. Pertanto, mi scuso in anticipo se dirò qualcosa che potrà urtare qualche suscettibilità.

Siccome sono napoletano e ho cominciato a fare politica nella mia città con i movimenti anticamorra, ho avuto il privilegio di conoscere donne e uomini che la camorra l'hanno combattuta fino a pagare prezzi durissimi. In quest'Assemblea vorrei fare qualche brevissima considerazione, perché, sinceramente, non mi basta nemmeno questo applauso, un po' peloso, se posso dire così, che l'Assemblea rivolge oggi a Rosaria Capacchione.

La solidarietà mia e del mio Gruppo a Rosaria Capacchione e anche a Roberto Saviano, anche lui oggetto della brillante intervista rilasciata dal senatore D'Anna a «Un giorno da pecora», su Radio 2, è ovviamente scontata e non aggiungo parole a quelle che sono evidenti. In questi anni, Roberto Saviano e Rosaria Capacchione sono stati, in una terra difficile come la mia, testimoni di una battaglia politica rilevantissima, e sono stati vittima, come sappiamo, di minacce e di intimidazioni perché hanno avuto il coraggio di dire ad alta voce cose che invece altri non dicono, anche se le pensano.

Ma, signor Presidente, le cose vanno messe in fila, altrimenti non si capisce se una dichiarazione sia una battuta o qualcosa di diverso. Qui, senatore Falanga, mi scusi, ma non si tratta semplicemente di una battuta sbagliata fatta nel corso di una trasmissione radiofonica. Le cose vanno messe in fila. Ebbene, è successo che qualche giorno fa a Napoli c'è stata una conferenza stampa, non del senatore D'Anna ma del senatore Verdini. Lo dico io che, come i miei colleghi sanno, in quest'Assemblea sono uno di coloro che hanno molto da dire e da discutere sulla necessità di riformare alcuni aspetti della giustizia penale di questo Paese, che non mi convincono. Ad esempio, sono uno di quelli che pensano che andrebbero riformati alcuni elementi che hanno a che fare con la custodia cautelare, tanto per dirne una, e che, per l'appunto, la custodia cautelare che dura troppo tempo - come sappiamo bene dalle

statistiche, che ci dicono che diversi di coloro sottoposti a custodia cautelare poi vengono assolti in sede processuale - rappresenti oggettivamente un problema molto serio. Quindi credo che non sia un tabù discutere di questo.

È successo però che nel giro di pochi giorni sono state dette tre cose, una di fila all'altra. La prima: che l'onorevole Nicola Cosentino è vittima di una sorta di vendetta dello Stato, perché in galera da molti giorni senza processo. La seconda: che vengono candidati in alcune liste alle elezioni comunali di Napoli alcuni esponenti politici, o presunti tali, parenti di primo o secondo grado e anche omonimi di *boss* della camorra. La terza: che a Saviano e alla Capacchione bisogna togliere la scorta. Queste tre affermazioni le metto in fila, perché non sono dette in maniera casuale: sono un palese ed evidente atto politico; sono un palese ed evidente messaggio politico. E allora, signor Presidente, mi dispiace, ma a me non basta semplicemente la solidarietà postuma a Rosaria Capacchione. Il problema si pone prima: quando si fanno le liste e quando si fanno le alleanze. Chiunque parla di questo, dovrebbe sempre ricordare cosa è successo a Napoli e in Campania in tutti questi anni.

Vorrei anche dire - e lo dico dalla tribuna del Senato - a questo giovane candidato, nipote di un *boss*, che dice: «Che volete, che sarà mai! A Napoli, alla fine, siamo un po' tutti camorristi»: no, caro candidato della lista di AL-A al Comune di Napoli, a Napoli non siamo tutti camorristi. Io vengo da una storia che è la stessa di Angelo Vassallo, di Giancarlo Siani, di Mimmo Beneventano e questa cosa non l'accetto, non accetto la solidarietà pelosa e penso che questo tema non sia semplicemente cosa da discutere un quarto d'ora in quest'Aula, ma sia motivo di una riflessione serissima, altrimenti sono solo parole che cadono nel vuoto.

Abbiamo bisogno di ben altro atteggiamento rispetto alla questione e quindi mi dispiace ancora una volta dirlo: altro che non fare considerazioni politiche! Io le considerazioni politiche le faccio fino in fondo, le faccio a testa alta e non ho paura di dirlo. *(Applausi dai Gruppi Misto, PD, FI-PdL XVII, M5S e CoR)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, le parole che il senatore D'Anna ha usato nei confronti di Rosaria Capacchione e di Roberto Saviano sono inaccettabili, sotto qualsiasi profilo le si esamini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sono ingiustificabili per qualsiasi ragione, politica, elettorale, di campagna elettorale, di concorrenza nel territorio, possano essere state pronunciate. E sono rese molto più gravi e, quindi, vanno prese molto seriamente, perché sono riferite a due persone alle quali le autorità dello Stato, dopo aver lungamente e attentamente valutato le circostanze, hanno ritenuto giudiziariamente, per ragioni serie confermate dalle indagini, di dover assegnare una seria tutela perché possano essere difese in un territorio che tutti noi sappiamo porre in pericolo di vita tutte le persone perbene che si ribellano a un equivoco e a un difficilissimo e delicatissimo ambiente. Questo è il luogo nel quale Rosaria Capacchione e Roberto Saviano svolgono la loro attività.

Voglio accogliere l'invito del presidente Calderoli, perché la fase elettorale spingerebbe anche a parlare di politica e non lo farò. Dirò, chiudendo, che mi ha fatto molto piacere sapere dai diretti interessati che poco fa il senatore Verdini ha chiamato la senatrice Capacchione e le ha chiesto scusa a nome suo e del senatore D'Anna. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

COMPAGNA *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signor Presidente, credo che il collega D'Anna non abbia brillato per eleganza e correttezza di rapporti parlamentari.

Il presidente Zanda ci dà la notizia che, attraverso le scuse formulate alla collega Capacchione per il tramite del senatore Verdini, i rapporti che si addicono tra colleghi in questa Assemblea sono stati ripristinati. Speriamo che sia davvero così.

Forse, la via suggerita da Ciro Falanga sarebbe stata più lineare. Sulla base della lettura del libro di

Rosaria Capacchione, Vincenzo D'Anna avrebbe potuto chiedere scusa direttamente e, magari, mandare un mazzo di fiori a Rosaria Capacchione e concludere l'incidente.

Sono napoletano e, a differenza dell'amico De Cristofaro, non penso sia questa né la sede, né l'occasione per svolgere la campagna elettorale sui candidati al Comune. Credo che l'insinuazione del senatore D'Anna fosse impropria dal punto di vista del codice parlamentare. Però, proprio dal punto di vista del codice parlamentare, essere in maggioranza, essere all'opposizione, essere né in maggioranza né all'opposizione, come legittimamente il collega Falanga rivendica per il Gruppo AL-A, non significa avere una corsia privilegiata per l'esercizio del sindacato ispettivo.

Signor Presidente, più volte, da parte di tantissimi colleghi, abbiamo fatto presente che c'è sciatteria e disattenzione da parte del Governo di fronte al nostro esercizio di sindacato ispettivo. Se poi la risposta alle interrogazioni avesse un ritmo diverso a seconda se sediamo tra i banchi della maggioranza o quelli dell'opposizione, sarebbe un'offesa al Parlamento ancora più sgradevole di quella fatta dalle insinuazioni sul privilegio - non so se negativo o positivo, ma non è un privilegio essendo dettato da condizioni di sicurezza - della scorta per una collega che ho sempre visto esercitare con grande impegno e serietà sia il mestiere di giornalista, sia il non mestiere di mandato parlamentare, che non legittima alcuna insinuazione.

Mi auguro quindi che la notizia data dal presidente Zanda sia più che sufficiente perché quest'Assemblea possa riprendere il suo lavoro. *(Applausi dal Gruppo Cor)*.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, accolgo il suo invito a non intavolare una discussione politica tra alleati. Con questi alleati, senatore Zanda, avete riformato la Costituzione e con loro state facendo campagna elettorale in Campania.

Mi limito a dire che il Movimento 5 Stelle, naturalmente, si associa alla manifestazione di solidarietà alla collega Capacchione e certamente anche a Roberto Saviano.

Noi stigmatizziamo fortemente le dichiarazioni del senatore D'Anna che, una volta ancora, ha gettato discredito, primariamente su se stesso ma, indirettamente, sull'intera istituzione che noi tutti ci troviamo qui a rappresentare.

Forse, signor Presidente, sarebbe opportuno un intervento della Presidenza del Senato che facesse proprio questo sentimento di condanna, che mi pare essere stato unanimemente manifestato da tutti i colleghi che si sono espressi finora. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

ZAVOLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAVOLI *(PD)*. Signor Presidente, non intendo aggiungere nulla che possa sembrare una aggiunta a quanto già detto esemplarmente dal collega Zanda. Quindi, non ho in mente di fare una questione politica del caso che andiamo discutendo e mi scuso se mi prendo la futile libertà di richiamare un caso personale. Sono stato direttore del quotidiano «Il Mattino» e ho conosciuto molti aspetti di quel giornale, dei suoi redattori e, ovviamente, anche della città che mi ospitava con molta generosità.

Sono stato il primo a recarmi a casa della famiglia Siani e quindi ho una certa dimestichezza con il dovere di un giornale di tutelare e, quando sia possibile, credibile e addirittura doveroso, richiamare l'attenzione delle Forze dell'ordine intorno a dei casi che vanno a colpire la rispettabilità personale ma soprattutto, in questo caso, la responsabilità professionale di un giornalista che si assume il rischio di fare quello che ha fatto la senatrice Capacchione.

Ebbene, provocare una situazione come quella che si è verificata e concluderla con un mazzo di fiori sarebbe veramente un gesto simpatico, gentile, ma accessorio e marginale. Nel rispetto di tutte le persone che possono fare affermazioni giuste e sbagliate, anche in buona fede, vorrei dire che mettere in discussione la legittimità di un provvedimento preso dallo Stato nei confronti di un giornalista che a Napoli - lo ripeto: a Napoli - fa il suo dovere, può significare una cosa grave - questa sì politica e me ne scuso, ma è soltanto un dettaglio - perché scoraggiare, in fondo, la credibilità delle misure che

vengono prese nei confronti di quelli che non si adattano a fare giornalismo di giornata, d'accatto, ma si impegnano e rischiano, non solo di perdere la reputazione quando gli si scaglino contro accuse infondate. Ciò può anche screditare la ragione per la quale è giusto che un giornale da rispettare come «Il Mattino», della cui rispettabilità sono stato testimone, abbia preso la decisione che ha preso, una decisione doverosa, un provvedimento indispensabile nei confronti di un giornalista che ha fatto il suo mestiere. *(Applausi dai Gruppi PD, Misto e CoR)*.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i colleghi per i contributi. La Presidenza, anche a titolo personale, esprime la più totale solidarietà, vicinanza e stima per la collega Capacchione.

Ho chiesto di non scivolare in politica, non nel senso che in questa sede non si debba parlare di politica visto che il Parlamento è la culla della politica, ma perché questa non fosse un'occasione per fare campagna elettorale in un momento che ci vede avvicinarci al turno amministrativo a Napoli. Possiamo parlare di qualsiasi argomento, ma il rispetto di una persona viene prima di tutto. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e PD e del senatore Palma)*.

Discussione dei disegni di legge:

(1627) ***Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(984) ***LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio***

(Relazione orale) **(ore 11,51)**

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: ***Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1627 e 984, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Il relatore, senatore Casson, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, chiedo innanzitutto l'autorizzazione a consegnare il testo di una relazione scritta più ampia e dettagliata, di modo che agli atti risulti il lavoro svolto dalla Camera dei deputati e poi dalla Commissione giustizia del Senato.

Si tratta di una vicenda che definirei per certi versi storica, nel senso che ripetutamente, ogni anno, quando si va verso l'anniversario di gravi e drammatici eventi che hanno insanguinato la vita del nostro Paese, come le stragi della fine degli anni Sessanta, degli anni Settanta e Ottanta e le stragi mafiose degli anni Novanta del secolo scorso, ci sono sempre rimostranze, contestazioni e soprattutto richieste per introdurre il delitto di depistaggio da parte dei gruppi politici, dei partiti, delle associazioni, in particolare delle vittime delle stragi e di questi gravissimi eventi. Se ci limitiamo anche soltanto a ricordare quello che è successo attorno a vicende come la strage di Piazza Fontana o di Piazza della Loggia, la strage di Peteano, la strage di Bologna, attorno al caso Moro e alle stragi mafiose degli anni Novanta del secolo scorso, ci rendiamo conto di come sia quanto mai opportuno e direi necessario, dal punto di vista sociale e politico, prevedere ipotesi e fattispecie di reato specifiche per coloro che in maniera infedele hanno operato contro l'accertamento della verità per queste drammatiche vicende.

Da un punto di vista parlamentare, nel corso delle ultime legislature erano stati presentati diversificati disegni di legge che cercavano di mettere ordine in tale materia. Durante questa legislatura è stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 1627, che nel corso del 2014 è arrivato all'esame della Commissione giustizia del Senato, dove avevamo già un disegno di legge che riguardava altre ipotesi di depistaggio. Abbiamo ritenuto di svolgere un lavoro di coordinamento e devo dare atto a tutti i senatori, di tutti i Gruppi politici presenti in Commissione giustizia, di avere fattivamente collaborato per creare questo nuovo testo, che sottoponiamo all'esame dell'Assemblea.

Sostanzialmente, proprio per l'esperienza maturata dalle vicende del passato, abbiamo ritenuto di far convergere nel citato disegno di legge le due ipotesi fondamentali, cioè quella di un comportamento materiale delittuoso che viene sussunto sotto la fattispecie della frode processuale secondo determinazioni ed esplicazioni specifiche e quella delle dichiarazioni rese davanti al pubblico ministero, davanti al giudice e davanti all'autorità della Corte penale internazionale proprio come attività depistante.

A differenza del testo che ci è arrivato dalla Camera dei deputati, che prevedeva una sorta di reato comune generale, in Commissione giustizia del Senato si è ritenuto opportuno configurare il delitto di depistaggio in prima battuta e soprattutto come delitto proprio del pubblico ufficiale, con una pena base, che viene individuata dai tre agli otto anni, e, nei casi particolari di alterazione di documenti e di distruzione di atti sempre al fine di sviare od occultare le indagini, si ha un'aggravante speciale per quanto riguarda questi comportamenti. Si hanno poi previsioni particolari se queste frodi processuali da una parte e false dichiarazioni o dichiarazioni renitenti o reticenti vengono rese all'interno di procedimenti penali che riguardano i delitti più gravi previsti dal nostro codice penale, e cioè quelli di strage, di terrorismo, di criminalità organizzata e alcuni altri specifici reati indicati. In questo caso, c'è per i pubblici ufficiali la pena dai sei ai dodici anni di reclusione e, per quanto riguarda le dichiarazioni false o reticenti rese, un'aggravante speciale, bilanciata secondo che il comportamento possa configurarsi come dichiarazione falsa, renitente o reticente oppure come favoreggiamento nei confronti di colui che ha commesso il reato.

Mi limiterei a queste indicazioni sintetiche, vista la richiesta che mi è stata fatta, e magari, durante l'illustrazione dei singoli emendamenti, potrò dire alcune specifiche parole in più. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo della relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signor Presidente, questa proposta è stata abbondantemente elaborata in Commissione giustizia, della quale fa parte, per il nostro Gruppo, il senatore Di Maggio, che aveva espresso, in linea di massima, un consenso a questo disegno di legge. Per quanto mi concerne, non ho ragione di fare venire meno questo consenso di larga massima a che il relatore illustrasse - come ha fatto molto bene - le linee del provvedimento. Ad ogni modo, mi riservo di intervenire in sede di esame degli emendamenti, a titolo personale o a nome del Gruppo.

C'è ovviamente una preoccupazione, rispetto alla quale credo, però, che il lavoro della Commissione sia stato soddisfacente, ovvero che si dia vita al consueto processo alle intenzioni, alla fattispecie del reato di opinione. Ho l'impressione - e mi fido, da questo punto di vista, delle valutazioni dei rappresentanti del mio Gruppo che hanno potuto esprimersi in Commissione - che almeno per ora questo testo sia esente da questa preoccupazione.

In ogni caso, nel corso della discussione e al momento di valutare gli emendamenti ci sarà migliore e maggiore possibilità di intervenire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, per la verità, ritengo che questo argomento sia veramente importante e che affronti una serie di problematiche sulle quali il nostro Paese, negli ultimi trent'anni, si è avvitato in una polemica politica e giornalistica, costruita proprio sul problema della cosiddetta mistificazione della verità o, come indicato in questo provvedimento, il depistaggio.

A testimonianza dell'importanza dell'argomento, metto al corrente i colleghi di quanto il capo dello Stato (Napolitano prima e Mattarella dopo) e le alte cariche dello Stato hanno detto negli ultimi due anni, in riferimento proprio a quella che, come l'onorevole Bolognesi ha scritto esplicitamente e la senatrice Bonfietti ha ripetuto più volte, sarebbe la materia sulla quale è nata la necessità di introdurre il reato di depistaggio, e cioè i fatti importanti della storia del nostro Paese.

L'anno scorso, il Presidente del Senato, intervenendo il 9 maggio qui, in occasione del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, facendo riferimento esplicitamente alle vittime delle stragi di Ustica e della stazione di Bologna, ha detto: «Sappiamo molto ma non tutto: bisogna insistere, impegnarsi maggiormente per illuminare con la verità gli angoli ancora nascosti di queste vicende, nelle quali si sono intrecciate trame internazionali e nazionali, tradimenti e depistaggi». E ha aggiunto: «Questo è il compito più alto delle istituzioni e delle parti politiche, pretendere chiarezza oltre ogni convenienza».

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 12)**

(*Segue* GIOVANARDI). Napolitano, in occasione dell'anniversario della strage di Ustica, sollecitava «a compiere ogni ulteriore sforzo (...) per giungere ad una esaustiva ricostruzione di quello che avvenne nei cieli di Ustica» e impegnava «tutte le istituzioni a fare la loro parte perché si giunga all'accertamento della verità». E, ancora, Mattarella, l'anno scorso, diceva: «bisogna perseverare nella ricerca tenace di una verità finalmente univoca sull'accaduto» e via così. Appelli solenni delle alte cariche dello Stato per arrivare alla verità.

Mi sono impegnato per anni su questo versante e anche ultimamente, come i colleghi sanno, ho avuto il privilegio, facendo parte della Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di visionare carte ancora coperte dal timbro «segreto» e «segretissimo», dopo trentasei anni dai fatti di Ustica. Tutti pensavamo che fosse stato tolto il segreto di Stato sulle vicende di cui si interessa questo disegno di legge, sui depistaggi e su quei fatti invece abbiamo scoperto che solo due anni fa, su iniziativa del presidente del Consiglio Renzi, è stato tolto il vincolo del segreto di Stato. Peraltro, mentre è stato tolto il segreto di Stato sugli atti relativi alle stragi, i documenti più sensibili che fanno riferimento a quell'epoca sono stati di nuovo segretati, quindi possono essere consultati, si possono prendere appunti, ma se ne viene divulgato il contenuto si prevede la pena di tre anni di carcere per l'autore della divulgazione.

Naturalmente, mi sono sentito in dovere di informare i colleghi senatori, i deputati e l'opinione pubblica che in quelle carte esplosive ci sono elementi importantissimi per rileggere quegli avvenimenti, e qual è stata la risposta dell'onorevole Bonfietti rispetto a questo tentativo di ricerca della verità? Dice la senatrice Bonfietti: «Dal cappello di prestigiatore di Giovanardi non esce nessun coniglio bianco, ma l'ennesimo depistaggio contro la verità», «un raggiro per ingannare la pubblica opinione»; e poi ancora: «Il senatore Giovanardi continua nella sua operazione di disinformazione sulla vicenda di Ustica», «dice il falso» e «Comunque il senatore continua imperterrito nella sua operazione di disinformazione e depistaggio», e così via.

Ora, nel disegno di legge in esame viene colpito con pene severe il depistaggio, e non mi riferisco a ciò che c'è scritto rispetto a singole fattispecie, che condivido come chi altera una prova, chi distrugge un elemento o chi falsifica le carte, ma al depistaggio come percepito nell'opinione comune, ossia quello di chi indica strade diverse da quelle che qualcuno ritiene portino alla verità. Da un lato, quindi, vi è il depistaggio, e dall'altro, dopo trentasei anni, su questi fatti esplicitamente richiamati dalle alte cariche dello Stato circa la necessità di fare chiarezza, non possiamo fare chiarezza perché i contenuti di quelle carte non possono essere resi noti. In questo vedo una certa contraddizione: nei Paesi democratici, dopo trent'anni, si aprono i cassetti e gli storici, i magistrati, l'opinione pubblica e i giornalisti possono accedere; noi, dopo trentasei anni, siamo nelle condizioni di essere accusati di essere dei depistatori e di non poter divulgare i contenuti di quelle carte o almeno certi particolari.

Certo, chi va a leggere la storia di quel terribile anno 1980 scoprirà, dal libro di Grignetti e dalle dichiarazioni di Zamberletti, che dopo che vennero sequestrati i missili terra?aria ad Ortona e arrestati un gruppo di palestinesi, insieme a personaggi di Autonomia operaia italiana, si innestò un drammatico cortocircuito con i gruppi palestinesi, soprattutto con il Fronte per la liberazione della Palestina (FLP), che chiedevano a gran voce l'applicazione del lodo Moro del 1973, di cui c'è traccia in tutte le carte, anche quelle rese pubbliche dalla Commissione Moro. Mi riferisco al patto che gli italiani fecero con i palestinesi di lasciare circolare liberamente armi sul nostro territorio a condizione che il nostro territorio non fosse colpito da attentati terroristici, come era già accaduto. Il problema fu che quella

volta i palestinesi non furono liberati, anzi furono condannati e tenuti in carcere. È, quindi, iniziata una terribile*escalation*, di minacce e rappresaglie, addirittura tese a colpire con precisione vittime innocenti mentre, man mano che passava il tempo e che invece dell'auspicata liberazione, per i palestinesi catturati vi fu la condanna e il trattenimento in prigione, dall'altra parte ci si sentì traditi.

Il Governo è qui presente: non capisco perché non renda pubbliche queste carte; perché non renda pubbliche le minacce che erano state fatte all'Italia; perché non renda pubblico il fatto che erano stati addirittura indicati con una certa precisione gli obiettivi da colpire; perché non renda pubblico il fatto che gli informatori avevano autorevolmente detto che ormai la situazione era al punto limite e che, esattamente il 27 giugno al mattino (l'esplosione di Ustica è avvenuta di sera), sono arrivate drammatiche notizie sull'imminenza di un attentato. Non sto svelando segreti di Stato, perché non faccio nomi e non dico le cose specifiche che emergono dagli atti.

Mentre parliamo di depistaggio, faccio notare che i generali accusati a suo tempo di depistaggio e di alto tradimento, avendo rinunciato alla prescrizione rispetto ai reati loro addebitati, sono stati tutti assolti con formula piena: con sentenza penale di Cassazione, sono stati dichiarati assolutamente estranei ad ogni tentativo di falsificazione e di depistaggio. La sezione penale della Cassazione ha detto che la battaglia aerea e il missile sono roba da fantascienza e che non esiste alcun riscontro, ma lo so anch'io che poi ci sono state le sentenze civili, sulla scia di un certo avvocato Francesco Batticani di Bronte (magistrato? No, avvocato e giudice onorario aggregato), che scrisse, cinque anni prima della sentenza penale, che secondo lui era stato un missile. La sentenza che prevede 100 milioni di risarcimento da pagare all'Italia va in appello, dove l'Avvocatura dello Stato presenta le carte del processo penale e vince, perché non c'era alcun segno di missile. Al processo penale furono presentate 4.000 pagine di perizia, in cui gli undici periti più qualificati (tedeschi, svedesi e inglesi) hanno dimostrato che c'era stata una bomba a bordo. In appello, come ho detto, l'Avvocatura dello Stato vince, ma poi si va in Cassazione, dove la questione si decide per una cavillo: la difesa di Itavia disse che quelle carte furono presentate il giorno dopo. Si dovette quindi tornare in appello e rifare la sentenza, non tenendo conto di quello che aveva deciso la Cassazione penale e quindi, poiché rimane sul tappeto una sola ipotesi, quella del missile, sulla base del più probabile che non, avendo le parti presentato un solo elemento per spiegare le cose, la Cassazione civile conferma. Però dice che era stato provato il depistaggio. Il depistaggio di chi? Dove è stato provato il depistaggio?

Noi stiamo accavallando ed abbiamo accavallato in questi trent'anni tutta una serie di elementi contraddittori, per cui chiaramente e giustamente il capo dello Stato Mattarella dice che bisogna arrivare, su questi fatti, ad una verità univoca e condivisa. Negli Stati civili, quando c'è un incidente aereo - pensate a quello che è capitato sul Sinai qualche mese fa, pensate alle indagini in corso sull'ultimo incidente aereo, pensate a Lockerbie - chi è che stabilisce le cause degli incidenti? I periti aeronautici. E una volta stabilita qual è stata la causa che ha provocato la caduta dell'aereo, i magistrati cercano i responsabili. L'Italia invece è l'unico Paese al mondo in cui i periti danno una risposta univoca (è stata una bomba a bordo), ma i magistrati continuano a correre dietro ad ipotesi tipo quella del missile.

Ma non solo. Come ho detto, chi sostiene tesi in sintonia con la Cassazione penale e in sintonia con quello che hanno concluso i periti, viene accusato di essere un depistatore e uno che falsifica le carte. Allora io dico: fuori le carte! E chiedo la solidarietà di tutto il Parlamento e del Governo, perché, dopo trentasei anni, si possano conoscere quelle cose che io e alcuni colleghi abbiamo letto. Poi alcuni colleghi possono dire che secondo loro non c'è niente di rilevante, mentre altri, come me, sostengono che ci sono cose esplosive, che predeterminano tutto uno scenario scritto prima che gli avvenimenti accadessero, compreso il triangolo fra gli estremisti palestinesi, con dietro la Libia e gli autonomi, di cui vengono fatti nomi e cognomi, comprese le città italiane in cui questi signori operavano. E questo è collegato anche alla morte di Moro e alla presenza del terrorista tedesco Kram a Bologna la notte del 2 agosto, eccetera. È quello che Cossiga disse.

C'è la volontà di tutti di arrivare alla verità? Se gioco a *poker* e ho un *poker* d'assi in mano mentre il mio avversario ha due "otto", se l'avversario sostiene di aver vinto lui, si devono scoprire le carte; se le

carte non si possono mettere giù, si vince per definizione, senza che le carte si possano vedere. Questa è la situazione in cui siamo su queste vicende, nel momento in cui sto parlando, perché la legge nasce su queste vicende.

Ho scoperto con sconcerto che, fino a due anni fa, tutti i magistrati che hanno indagato su queste stragi non hanno potuto né vedere, né leggere quelle carte che oggi possiamo vedere. Solo da due anni a questa parte i privilegiati possono leggerle, ma non possono divulgarle. Quindi non possono entrarne a conoscenza gli storici, e i giornalisti: nessuno. Mi sembra allora di vivere una situazione kafkiana. Non dico che ho ragione io e gli altri torto; dico solo che la ragione o il torto si costruiscono attraverso una documentazione che viene messa a disposizione di tutti affinché si possano approfondire tutta una serie di temi che sono veramente significativi per la storia del nostro Paese.

C'è chi ha scritto che il lodo Moro non esiste. Se il lodo Moro non esiste, non si capisce perché in pagine e pagine, nelle relazioni su Arafat e i gruppi palestinesi non si faccia altro che parlare di questo accordo, che deve essere mantenuto o che deve saltare perché non sono state liberate le persone prese prigioniere.

Per arrivare alla verità non bisogna allora avere paura della verità; bisogna arrivare a fare qualcosa di assolutamente condiviso, altrimenti qualcuno sale in cattedra, accusa altri di essere depistatori e qui nasce anche un problema tecnico-politico. Sono andato a vedere infatti il termine «depistaggio», che entra per la prima volta nel codice penale. Il depistaggio è una deviazione, una manipolazione dei sospetti emersi in un'indagine: far uscire dalla giusta pista suggerendo tracce fuorvianti; in senso figurato, depistare le indagini. Su alcune cose specifiche sono perfettamente d'accordo con quello che c'è nel testo e, cioè, aggravare le pene per chi commette cose comprensibili; distrugge una prova, falsifica un atto, inquina un ambiente. Tutte cose verificabili. Anche qui però andrei cauto. Ad esempio, voi sapete che l'Italia non ha ancora presentato in Canada all'International civil aviation organization (ICAO) il *final report* sulla caduta dell'aereo a Ustica trentasei anni fa. Nel caso in cui un aereo precipiti, ogni Paese ha il dovere di presentare un *final report* in cui dice all'ICAO quali sono le cause che ne hanno determinato la caduta. Non l'abbiamo ancora presentato. Ho scritto allora al dottor Franchi, presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il nuovo ente che finalmente in caso di incidente aereo deve andare a vedere tecnicamente come sono avvenute le cose, e gli ho chiesto se era possibile riaprire da parte loro un'indagine, anche tecnica, su Ustica. Mi ha risposto cortesemente l'altro giorno, dicendo che è assolutamente impossibile perché quando sono passati tanti anni, non c'è più la genuinità delle prove. Ad esempio, a Bologna ho visto nell'hangar il Museo per la memoria di Ustica e il DC9 ricostruito (peraltro è stato montato anche male), e con sconcerto ho appreso che non è più elemento di prova. Non si può più fare una perizia su quello che venne recuperato in fondo al mare con spese ingentissime e venne messo a disposizione dei periti, di Taylor, di Lilja, degli svedesi che fecero quella ricerca, poiché è stato dissequestrato, messo nel museo e non è più fonte di prova. Cosa dovrei dire allora? Che chi ha distrutto le prove o impedito di indagare ai magistrati (che stanno ancora indagando, perché ricordo che su Ustica ci sono ancora indagini penali in corso) e che chi quindi ha permesso di dissequestrare quell'aereo, che era fonte di prova, e lo ha montato male nell'hangar ha depistato? È un depistatore? Lì c'è proprio uno degli elementi fattuali che nella legge sono indicati come depistaggio, alcuni addirittura come frode processuale. Ci sarà una giustificazione e si dirà che sotto pressione di chi lo ha chiesto, il magistrato lo ha concesso: si è fatto però un errore gravissimo perché un fondamentale elemento di prova adesso non lo è più.

Al di là degli articoli che specificano quando uno commette la frode processuale, perché mettere nel titolo la parola «depistaggio»? Perché aggiungere questa dizione? Nell'articolato leggo i fatti specifici che stabilisce la legge, su cui sono assolutamente d'accordo: chi muta artificiosamente il corpo del reato oppure lo stato dei luoghi oppure affermi il falso, neghi il vero, taccia ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito. Sono norme che sono già scritte esattamente così nel codice: si aggravano le pene, ma sono le stesse. Se poi il fatto avviene mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Su questo punto sono perfettamente d'accordo. All'articolo 2 si prevede la circostanza che i fatti siano commessi al fine di impedire o sviare

un'indagine; ma, colleghi senatori, quando Giovanardi, e non solo lui ma anche gli undici periti internazionali, il processo penale o la Cassazione penale, hanno evidenziato che l'ipotesi del missile e della battaglia aerea era roba da fantascienza e risibile e i periti hanno concluso per la bomba a bordo, stavano sviando un'indagine? Secondo la senatrice Bonfietti è così: io sarei un depistatore. L'assonanza tra questa enfatizzazione pubblica che è stata data al termine «depistaggio» e il fatto che tale termine entra in una legge, che dovrebbe indicare in maniera precisa la fattispecie di reato, è allora un proclama di tipo politico. Si dice in tal modo che, d'ora in poi, metteremo in galera i depistatori. Ma chi sono i depistatori? Se sono quelli che distruggono o alterano le prove o i luoghi, sono perfettamente d'accordo. Se il depistatore diventa, nella polemica politica, chi sostiene una tesi diversa da chi ritiene di avere la verità in tasca, capite che ci metteremmo su una strada del tutto sbagliata.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 12,16)**

(*Segue* GIOVANARDI). Lo ripeto ancora una volta, dopo le interrogazioni parlamentari, dopo che i quotidiani «La Stampa» e il «Corriere della Sera» hanno dedicato una pagina intera all'argomento, dopo che «il Resto del Carlino» ha intervistato Zamberletti. Sapete che quest'ultimo il 2 agosto del 1980 era a Malta a firmare il trattato internazionale con cui Malta si staccava dalla Libia e abbandonava l'accordo militare con tale Paese e anche lo sfruttamento del petrolio nella piattaforma continentale, a cui i libici erano molto affezionati. Quando scoppiò la bomba di Bologna, il primo ministro maltese Dom Mintoff disse: «Ecco la rappresaglia libica». È scritto nel libro di Zamberletti, che era là a firmare, come Sottosegretario, a nome del Governo italiano. Perché lo disse? Da mesi la Libia, sia per il fatto dei palestinesi non liberati sia per il trattato, minacciava che avrebbe fatto ricorso a rappresaglie contro persone innocenti. Dopo che il «Corriere della sera», «il Resto del Carlino», «la Stampa», «il Giornale» e gli storici hanno sollevato questo problema, chiedendo di andare a vedere le carte, signor rappresentante del Governo, perché il Governo tace? Perché il Governo non ci dice i motivi per i quali, dopo trentasei anni, alcuni di noi possono andare a consultare quelle carte, ma l'opinione pubblica, gli storici e i giornalisti non possono sapere che cosa c'è scritto?

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la invito a concludere, perché il tempo a sua disposizione è scaduto.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Sto terminando, Presidente.

Sono io che mi sento danneggiato, perché se dovessi usare il termine «depistaggio», come qualcuno lo ha usato, polemicamente, non è forse una sorta di depistaggio il fatto di non rendere pubbliche delle carte dopo trentasei anni, che non capisco che interesse abbiano ancora per la sicurezza dello Stato e che fanno riferimento a situazioni specifiche? *(Commenti del senatore Airola)*. Il collega del Movimento 5 Stelle mi interrompe, perché evidentemente a lui della verità non interessa alcunché. Io le carte le voglio leggere e rendere pubbliche, mentre lui le vuole tenere segrete. Io sono per la cultura della trasparenza: si vede che lui ha una cultura diversa.

Queste sono le ragioni per cui abbiamo presentato degli emendamenti, che illustrerò man mano che verranno richiamati nella discussione dell'articolato. *(Commenti del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, credo sia necessaria una riflessione sulla natura, sulle finalità, sulle ragioni e sulla necessità per cui oggi stiamo introducendo una norma penale, che contiene, anche nella rubrica, la parola «depistaggio». Il senatore Giovanardi si è battuto contro l'introduzione di questa parola, che però ha una ragione specifica, che sta nella nostra storia. Nella storia del nostro Paese ci sono troppi eventi che costituiscono una ferita, non solo per il dolore delle persone coinvolte e che sono alla ricerca di una verità che non riescono a trovare; si tratta di una ferita che si allarga e diventa ancora più dolorosa e preoccupante per il concetto stesso di essere partecipi di uno Stato.

Faccio parte della Commissione d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, in cui stiamo affrontando un tema che attende da venticinque anni delle risposte, e il nostro lavoro è pubblico: chiunque può andare a leggere la maggior parte delle nostre sedute e della nostre discussioni. Ciò che emerge è un'estrema ramificazione, le difficoltà, la sovrapposizione di testimonianze che

vanno in direzione opposta, l'insufficienza dei dati forniti e la superficialità nel provvedere prima di tutto ai soccorsi e poi, successivamente, anche nel cercare di perseguire una verità.

Ci sono stati 140 morti, le cui rispettive famiglie stanno aspettando da quel giorno. C'è un'intera comunità che sta aspettando delle risposte che non ha avuto, assistendo - anzi - a una serie di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che hanno umiliato la ricerca della verità e la necessità di giustizia.

Non voglio limitarmi a ricordare i fatti della Moby Prince, perché - purtroppo - ci sono anche altri episodi che hanno le stesse caratteristiche. Vorrei fare con voi, colleghi, una breve riflessione su che significato questa vicenda ha per tutti. Infatti, in queste vicende si è di fatto vista la contrapposizione tra persone dolorosamente coinvolte in modo più o meno diretto e interessate ad avere in mano una verità e ciò che è stato percepito come un potere oscuro, una volontà, senza nome e volto, di impedire che si raggiungesse una verità.

In questo modo si sono accreditati e manifestati, pur senza avere il diritto ad un riconoscimento dei fatti e quindi anche delle responsabilità, delle forze, delle ragioni e degli interessi. Nella vicenda Moby Prince si sono mescolati elementi di qualunque natura: dalle navi militari, che in quella notte erano sicuramente ancora nel porto di Livorno, a interessi economici di altro tipo, fino agli interessi a coprire delle fragilità nella risposta di chi doveva farsi carico dell'efficienza dei soccorsi.

Questo fa malissimo non solo alle persone coinvolte, ma anche alla costruzione della percezione di uno Stato che esiste e di cui legittimamente fanno parte tutti, compresi i marittimi, le famiglie che si recavano in vacanza, il comandante della nave e tutti i portuali. Ne fanno parte anche la comunità di Livorno e tutte le comunità che sono direttamente interessate. In ultima analisi, ne facciamo parte tutti.

Il danno che deriva da queste tristi, dolorose e prolungate vicende processuali che non consentono di arrivare alla verità è alla costruzione stessa della consapevolezza di far parte tutti, con pieno titolo e diritto, di uno Stato che si fa veramente carico della garanzia dell'isonomia e del riconoscimento a tutti di un diritto. Questi cittadini, che sono impediti nella loro stessa qualità di *cives*, patiscono un tradimento che fa male perché, con un lento rilascio, allontana di fatto i cittadini dalle istituzioni.

Il senso del disegno di legge in esame è proprio quello di circoscrivere il reato di depistaggio come reato che fa male alla costruzione stessa dell'idea di uno Stato che esiste, provvede, dà risposte, tutela, conduce alla verità e coraggiosamente mette da parte la forza di poteri, la cui esistenza non si può sicuramente negare, per consentire a chi ne ha diritto di raggiungere una sua verità.

Per questo motivo, nonostante apprezzi moltissimo il lavoro fatto dal relatore in Commissione, che ha consentito una condivisione di molti aspetti del disegno di legge, ho ripresentato un emendamento che, attraverso la parola «chiunque», circoscrive in modo netto e tende a sottolineare prima di qualunque cosa - fosse anche il ruolo di chi compie degli atti che si iscrivono nella frode processuale e soprattutto nel depistaggio, al di là della funzione di chi li compie - il concetto stesso del depistaggio, prima di andare a decidere se si tratti di un pubblico ufficiale o di un privato. Non credo che potrò rinunciare a questa modifica perché vorrei sottolineare per tutti che noi dobbiamo affrontare questo problema non solo sotto il profilo dell'istituzione di un reato specifico, ma sotto il profilo culturale, per cui il depistaggio è un'offesa che da chiunque venga fatta, è prima di tutto un'offesa alla potenzialità dello Stato di tutelare tutti i suoi cittadini.

C'è anche un altro aspetto che troverete nei miei emendamenti, che può sembrare forte ma che intendo sostenere, ed è l'interdizione dai pubblici uffici. Per me la gravità di questo reato nel caso venga commesso da chi ha un ruolo pubblico, da chi è pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, richiede l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Noi oggi in questa legislatura e in questo Senato dobbiamo decidere una cosa importante e cioè costruire la personalità di chi si occupa della cosa pubblica, e su questo non ci sono gradazioni. La gradazione che trovate nel disegno di legge, che prevede l'interdizione perpetua dai pubblici uffici solo se la condanna è superiore a tre anni di reclusione, per me, per la mia posizione, condivisa anche da chi ha sottoscritto l'emendamento, non va ad incidere su quello che, secondo me, è un discorso che dobbiamo affrontare coraggiosamente, cioè quale deve essere la qualità di chi si occupa della cosa pubblica a prescindere dall'entità del danno che

provoca.

C'è un'attitudine, c'è una disponibilità, ed io su questo devo andare a misurare la qualità di chi è incaricato di un pubblico servizio o di chi è pubblico ufficiale. È troppo delicato fare dei distinguo sulla base di una condanna; non è un fatto legato esclusivamente all'*iter* processuale e quindi a quella che sarà la condanna che il giudice deciderà. Questo deve diventare un elemento costitutivo della concezione di *civil servant*.

Signor Presidente, ho concluso e non credo che dovrò intervenire nuovamente per l'illustrazione di emendamenti. Chi mi ha voluto ascoltare e ha voluto capire il senso del mio intervento, credo che abbia potuto inscriverlo in quello di un disegno di legge che comunque è necessario e doveroso. *(Applausi dei senatori Battista, Bencini e De Petris)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, intervengo in discussione generale su questo provvedimento nella duplice veste di membro della Commissione giustizia, ma anche di membro della Commissione d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, che cito perché anche questo disastro, come tantissimi altri, probabilmente non sarebbe ancora un mistero, a distanza di venticinque anni, se non fossero intervenuti depistaggi, modifiche allo stato dei luoghi e delle cose, distruzione, soppressione, occultamento di oggetti che avrebbero senz'altro aiutato nel difficile percorso di ricostruzione della verità. Una verità che, evidentemente, a qualcuno non sarebbe piaciuta affatto. Esattamente come tante altre volte, forse troppe, abbiamo avuto modo di vedere nel nostro Paese. Dalla strage di Piazza Fontana in poi, omissioni, bugie e distruzione di prove e di documenti hanno impedito che si potesse giungere alla scoperta dei responsabili materiali e morali di attentati di matrice terroristico-eversiva, ma anche dei molti attentati mafiosi che hanno ripetutamente devastato il nostro Paese. Tra gli atti più eclatanti di depistaggio, non posso non ricordare la sparizione dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, la cancellazione della memoria del *computer* di Giovanni Falcone, l'introduzione di falsi collaboratori di giustizia nella strage di Via d'Amelio, i depistaggi della strage di Ustica, per non parlare del processo relativo all'accordo tra lo Stato e le associazioni mafiose.

Basterebbe questa premessa per considerare favorevolmente l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di depistaggio; potrebbe, infatti, rappresentare un importante strumento per il contrasto alla criminalità, una criminalità non solo di stampo mafioso, ma fatta anche di pezzi deviati delle istituzioni.

Il Movimento 5 Stelle è particolarmente vicino a tutte le vittime e a chi da tanti anni lotta per arrivare alla verità che sta dietro alle stragi che hanno insanguinato il nostro Paese. Per questo motivo siamo favorevoli all'introduzione di questo nuovo reato nel nostro ordinamento, a condizione tuttavia che sia efficace rispetto agli obiettivi che si propone. Quando parliamo di efficacia di una norma, non possiamo non tirare in ballo la prescrizione. Purtroppo in Italia non abbiamo ancora una riforma dei termini di prescrizione. Ricordo che dall'introduzione della scellerata legge ex Cirielli, la prescrizione ha falciato un milione e mezzo di processi e continua a cancellare procedimenti penali al ritmo di oltre centomila all'anno. Almeno per questo gravissimo reato, il depistaggio, si consideri l'esigenza di non farlo finire in prescrizione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. A questo scopo abbiamo proposto una modifica all'articolato sulla prescrizione, che ricalca lo stesso regime speciale previsto per i reati di mafia e ne raddoppia i tempi per tutte le fattispecie considerate nel dispositivo. Si badi bene che se il depistaggio è lo sviamento della pretesa punitiva dello Stato, la prescrizione è addirittura l'estinzione della potestà punitiva dello Stato, cioè è la rinuncia dello Stato a fare giustizia.

II testo in discussione potrebbe essere migliorato ulteriormente prevedendo la reintroduzione dell'arresto in flagranza, in caso di falsa testimonianza, con particolare riferimento alla falsa testimonianza del pubblico ufficiale per reati gravissimi. Il falso testimone dovrebbe poter essere perseguito immediatamente, come già avviene nel caso di chi viene sorpreso in flagranza di gravi reati e, come avviene già, peraltro, in diversi altri Paesi. Il combinato disposto dell'allungamento dei tempi di prescrizione e dell'arresto in flagranza vedrebbe senz'altro rafforzare considerevolmente la portata deterrente della norma.

Abbiamo proposto anche di allargare l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici a tutte le ipotesi delittuose previste dal provvedimento, estendendola dunque anche ai casi di pene inferiori ai tre anni di reclusione. Se è, infatti, comprensibile e condivisibile la previsione di un grande sconto di pena - dalla metà addirittura fino ai due terzi - nei confronti di chi collabora con l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di depistaggio (in considerazione del fatto che questa collaborazione potrà essere utile a scoprire altri reati che stanno dietro al depistaggio medesimo), si considera che l'allargamento della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici possa rappresentare il giusto compromesso tra la necessità di favorire la collaborazione con gli inquirenti e quella di una maggiore tutela da ipotesi di reiterazione del reato medesimo.

In conclusione, signor Presidente, sono passati sedici anni dalla prima proposta del genere depositata in Parlamento e gli altri tre tentativi che ne sono seguiti sono risultati infruttuosi. Oggi, invece, pare proprio che il Parlamento possa pervenire all'approvazione di questa nuova fattispecie di reato. Chi impedisce, ostacola o svia un'indagine o un processo penale in Italia, con l'introduzione del reato di depistaggio, rischierà una sanzione penale che difficilmente gli consentirà di evitare il carcere. Signor Presidente, credo lo dobbiamo soprattutto ai parenti delle vittime di tutte le stragi che, loro malgrado, hanno tristemente segnato una parte della storia del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare come il lavoro approfondito della Commissione si è concluso con il voto unanime sul testo arrivato all'esame dell'Aula.

Anticipo quello che verrà detto in relazione agli emendamenti relativi ad un punto in particolare, e cioè sulla scelta di configurare il delitto principale come delitto proprio del pubblico ufficiale. Questo deriva dall'insegnamento della storia del nostro Paese, avendo rilevato che la grandissima parte dei comportamenti che in questo momento vogliamo divengano delittuosi sono stati posti in essere da coloro che dovevano essere i più fedeli nei confronti dello Stato e che, invece, lo hanno tradito.

Certamente ci sono stati anche dei casi di privati, ma per questi casi è previsto, all'articolo 2, una fattispecie sostanzialmente autonoma con le aggravanti adeguate a seconda del tipo di comportamento.

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati.

*CORSINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo molto raramente in Aula, anche per evitare il rischio della dissipazione delle parole. Tuttavia l'intervento del collega Giovanardi, anche per la passione e veemenza con cui ha esposto le sue argomentazioni, merita una qualche precisazione, almeno per quanto mi riguarda.

Certamente, il problema del depistaggio esige una considerazione approfondita e, peraltro, mi tocca personalmente, perché ho vissuto direttamente la vicenda della strage di piazza della Loggia del 28 maggio del 1974. Una vicenda che, come documentato in sede giudiziaria, certamente annovera attività di depistaggio.

Non c'è dubbio che una distinzione vada posta tra la necessità di perseguire il depistaggio, inteso come fatto concreto e materiale, ed il giudizio che si attribuisce a valutazioni e opinioni tra loro anche molto difformi. Su questo ritengo che siamo tutti ugualmente sensibili.

Il collega Giovanardi ha posto due tipi di problemi. Il primo riguarda l'interpretazione che si può dare di alcuni documenti, il secondo la loro conoscibilità e diffusione.

Sulla questione dell'interpretazione, anche io, come alcuni colleghi, ho potuto consultare, grazie al

fatto di essere membro della "Commissione Moro", i documenti cui il collega Giovanardi fa riferimento. Devo precisare che la mia consultazione è ancora incompleta e che ad oggi non ho controllato tutte le carte nella disponibilità dei parlamentari.

Mi pare che una obiezione di fondo sia possibile rivolgere al collega Giovanardi, e gliela propongo senza alcun pregiudizio o preconcetto. Qual è questa obiezione, al fine di evitare tutti il rischio di un uso e abuso politico della storia e della documentazione sulla quale l'interpretazione storica appunto si sorregge?

Innanzitutto, in quelle carte certamente si fa riferimento a un quadro politico dentro il quale è possibile riconoscere una politica da immunità pattuita. Rimandare esplicitamente ad un lodo Moro che, fino a prova contraria, sulla base di riscontri documentali, oggi non è ancora stato individuato, a me pare perlomeno imprudente. È possibile, certamente, lo ribadisco, parlare di una politica da immunità pattuita e questo emerge dai documenti. Per il momento, però, allo stato delle conoscenze attuali, non mi pare sia possibile spingerci oltre.

La seconda osservazione: posso indubbiamente riconoscere che quelle carte sono significative e rilevanti sotto il profilo dell'interpretazione storica di una particolare stagione e di uno specifico momento dello sviluppo della politica italiana. Tuttavia, a mio avviso, in riferimento a fatti quali la strage di Ustica o quella di Bologna, è del tutto imprudente e affrettato trarre conclusioni perentorie che mi sembrano non ancora plausibili.

In realtà due sono le obiezioni che si possono sollevare alle conclusioni che il collega, secondo me in modo eccessivamente precipitoso, trae. La prima è che innanzitutto in quelle carte non c'è mai un riferimento esplicito alle vicende che il collega richiama.

PRESIDENTE. Senatore Corsini, mi scusi ma noi stiamo facendo la discussione sul complesso degli emendamenti.

CORSINI *(PD)*. Sì, ma non sono potuto intervenire in discussione generale. Mi consenta ancora poche battute.

In quelle carte non ci sono riferimenti specifici, né rispetto al prima né rispetto al dopo. Del resto, anche uno studioso che certamente appartiene a una scuola molto diversa dalla mia si domanda se, in relazione alle stragi di Ustica e di Bologna, la reazione all'arresto del militante-dirigente palestinese possa essere letta come proporzionata rispetto alle minacce avanzate.

L'ultima osservazione. Il collega Giovanardi solleva un problema vero, che è quello della desecretazione. Al di là dei meriti che indubbiamente il presidente Renzi ha acquisito sotto il profilo della desecretazione degli archivi, resta il fatto che, in relazione a carte classificate come segretissime, è certamente legittima una domanda da porre al Governo. A me sembrerebbe cioè corretto e opportuno che il Governo si interroghi se, in relazione alle mutate condizioni del clima politico, non sia opportuno rendere conoscibili queste carte. Posta così la questione, credo che l'interrogativo sollevato dal collega Giovanardi sia legittimo e condivisibile.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro, diversamente il parere sarà contrario, dell'emendamento 1.100, perché riguarda la questione del pubblico ufficiale che ho già illustrato precedentemente.

Invito al ritiro degli emendamenti 1.101, 1.102 e 1.103, altrimenti esprimo parere contrario. La questione fa riferimento alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; la condanna, per quanto riguarda il testo proposto, dovrebbe essere superiore ai tre anni. Si esprime il predetto parere perché, pur condividendo le sollecitazioni e lo spirito di questi emendamenti, rilevo che ci sono profili di illegittimità costituzionale, in quanto esiste tutta una serie di reati molto più gravi per i quali non si pone questo tema, quindi il trattamento diversificato creerebbe profili di illegittimità costituzionale.

Invito al ritiro dell'emendamento 1.104. Rammento soltanto che in teoria per questi reati, come per altri di tale specie, si prevede sia l'arresto in flagranza facoltativo che l'ordinanza di custodia cautelare;

è stata tuttavia esclusa da un punto di vista sistemico la possibilità di potervi procedere in occasione delle udienze dibattimentali.

Invito al ritiro dell'emendamento 1.105 altrimenti esprimo parere contrario.

Quanto agli emendamenti 1.106 e 1.107, che riguardano il tema della prescrizione, parimenti c'è un invito al ritiro o l'espressione di un parere contrario, in quanto si tratta di un tema che verrà affrontato proprio in questi giorni dalla Commissione giustizia e perché si inserisce la più grave ipotesi di depistaggio aggravato tra quelle che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 157 del codice penale. Inoltre - questo è veramente grave - le ipotesi più lievi, per profili di ragionevolezza e di corrispondenza d'ordine costituzionale, non possono essere inserite per evitare trattamenti di disuguaglianza. Invito quindi al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Propongo una riformulazione dell'ordine del giorno G1.100 che, se accolta, mi porterà ad esprimere un parere favorevole. Propongo la soppressione del primo capoverso delle premesse, dalle parole «l'articolo 7» fino alle parole «elementi probatori», perché fa riferimento a fatti specifici che riguardano la questione con l'Egitto, con cui non vorremmo entrare in guerra.

Il secondo capoverso va bene, mentre, per quanto concerne il dispositivo, va bene la parte iniziale dell'impegno al Governo «a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'ordine del giorno in esame»; eliminerei però la restante parte. Come detto, qualora i proponenti accettassero la proposta di riformulazione, il parere sarebbe favorevole all'accoglimento.

Colgo l'occasione per esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, che è favorevole a tutte le proposte presentate, compreso l'emendamento aggiuntivo 2.0.100.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G1.100 se accettano la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

MUSSINI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei dire anzitutto che accolgo l'invito al ritiro dell'emendamento 1.105, mentre sull'1.100, pur condividendo gli aspetti e il risultato finale del disegno di legge, sottolineo che, se è vero che questo provvedimento nasce da una nostra storia, è altrettanto vero che una legge deve diventare generale per il futuro; quindi, l'aver fatto un reato proprio potrebbe non essere sufficiente per creare quella dimensione che noi vogliamo creare con l'introduzione del reato di depistaggio.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, ha chiesto la parola?

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. No, Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Intanto facciamo una pulizia delle tessere perché mi sembra siano in eccesso. Invito i colleghi a dare una mano ai nostri senatori Segretari rimuovendo le tessere dei senatori assenti.

Colleghi, dobbiamo darci un'organizzazione dei lavori. Non essendo stato stabilito un orario di chiusura della seduta, ma essendo la Presidenza orientata - se supportata dall'Assemblea - a chiudere la

seduta dopo la conclusione di questo provvedimento, prima facciamo, meglio è.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ma se le avevo dato la parola prima e non ha voluto intervenire!

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Voglio intervenire ora in dichiarazione di voto. *(Commenti dai Gruppi PD e M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, io le avevo chiesto se intendeva intervenire e mi ha risposto di no. Durante la raccolta delle tessere avrebbe tranquillamente potuto svolgere il suo intervento. Ora cerchi di segnalare la sua richiesta. Ha facoltà di intervenire.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Devo rispondere alla collega Mussini e al collega Corsini. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, le tolgo la parola se non fa la dichiarazione di voto.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Bene, il mio è un voto contrario a questo emendamento, ricordando alla collega Mussini, che ha una visione romantica delle cose...

PRESIDENTE. Deve rivolgersi alla Presidenza, senatore.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Dicevo che la senatrice Mussini ha una visione romantica delle cose.

In qualunque Paese del mondo sono i tecnici e i periti a determinare, come ho detto prima, le cause di un incidente aereo. A tal proposito, guardate il documentario su «National Geographic» con le dichiarazioni in inglese di Taylor, che in pratica conclude dicendo: «Noi abbiamo scoperto la verità, ma i magistrati non se la vogliono sentir dire». Questo perché fu il dottor Priore a dire che quattro anni di lavoro degli undici più grandi periti internazionali secondo lui erano contraddittori. Il dottor Priore venne sconfessato totalmente nei tre gradi di giudizio. La situazione, quindi, è un po' più complessa: qual è la verità? È quella di un magistrato che non sa nulla di tecnica o degli 11 più grandi periti del mondo? Chi è il depistatore?

Queste vicende, se vanno nel senso indicato dalla collega, possono penalizzare e incriminare chiunque sostenga una tesi diversa. Caro senatore Corsini, so anch'io che non c'è scritto quello che è successo il giorno dopo, ma c'è scritto cosa stava per accadere: la rappresaglia. Era stato indicato addirittura un aereo, come...

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, le tolgo la parola perché si è allontanato dall'argomento oggetto della discussione. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e del senatore Battista)*. Quello che dice è estraneo all'argomento che stiamo trattando. *(Commenti del senatore Giovanardi)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.*(Commenti del senatore Giovanardi)*.

Lo decido io cosa è in materia e cosa no, senatore Giovanardi.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Vi è un segreto di Stato. Perché è giovedì! Ci andate dopo, a casa.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la richiamo all'ordine.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Visto l'atteggiamento collaborativo del collega Giovanardi, chiedo se può cortesemente estrarre la tessera del suo vicino di banco, senatore Formigoni, assente. *(Applausi dal Gruppo M5S. Ilarità)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, poiché stiamo parlando di depistaggio e di segreti, è evidente che non troveremo mai un documento scritto e firmato da Aldo Moro sulla questione dell'accordo con i palestinesi, ma ci sono i *cablo* e questi sono pubblici.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, lei non può usare l'Aula del Senato per rivelare segreti di Stato!

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Ma stiamo parlando di questo. Stiamo parlando appunto...

PRESIDENTE. Lei sta parlando di contenuti di questioni specifiche.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. No, sto parlando di un senatore che viene accusato di depistaggio, cioè di portare avanti il reato che introduciamo; un senatore - e questi sono elementi pubblici - che mette al corrente l'opinione pubblica e il Senato che la cosa di cui stiamo parlando (cioè il lodo) è in documenti ufficiali ed è ripetuto decine di volte. Dico, allora, al collega Corsini, che capisce l'importanza di questo dibattito, che non troveremo mai un documento scritto, ma cento riferimenti sì, anche nelle lettere di Aldo Moro. E poi parliamo dei misteri d'Italia...

PRESIDENTE. Non c'entra niente con l'argomento contenuto nell'emendamento. Le ritolgo la parola *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e del senatore Battista)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Devono andare a casa!

CIOFFI *(M5S)*. Ma vai tu a casa! *(Applausi del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.105 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100 (testo 2), presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui il relatore e il rappresentante del Governo si sono già pronunziati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100, identico all'emendamento 2.101.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal relatore, identico all'emendamento 2.101, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore D'Ascola.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

LIUZZI *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signor Presidente, vorrei consegnare il testo del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, dico sin d'ora che il Gruppo della Lega Nord è favorevole all'approvazione di questo provvedimento, che introduce nel codice penale il reato di frode in processo penale e depistaggio. Esso prevede la reclusione per il pubblico ufficiale che, al fine di impedire o ostacolare un'indagine o un processo penale, inquini le prove, fornisca informazioni false e depisti in definitiva le indagini. È evidente quindi che si dà risposta, con questo provvedimento, alle richieste di molte associazioni di vittime di reati molto gravi, come le stragi terroristiche, che chiedevano da tempo l'introduzione di questo reato.

Noi riteniamo che questo provvedimento darà nuovi strumenti agli inquirenti e alla magistratura non solo per colpire i reati, ma soprattutto per togliere il velo di omertà rispetto a tanti segreti e a tante non verità che hanno caratterizzato eventi tragici che hanno colpito il nostro Paese. È una scelta giusta,

soprattutto per rispetto delle vittime di questi avvenimenti e per rispetto delle loro famiglie.

Ci auguriamo naturalmente che tale provvedimento abbia un'efficacia reale e che non rappresenti una scelta di comodo, solo per evidenziare l'attenzione della politica rispetto alle richieste di giustizia delle associazioni delle vittime delle stragi, private ancora oggi del diritto alla verità.

Dobbiamo però rimarcare un atteggiamento molto contraddittorio da parte di questa maggioranza e di questo Governo. In questi ultimi tre anni, infatti, sono stati introdotti nuovi reati, che vogliono dare risposte ad alcune associazioni. Mi riferisco ai reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, trasporto e abbandono di rifiuti radioattivi, impedimento ai controlli e omessa bonifica. Si tratta di nuovi reati introdotti da questa maggioranza e da questo Governo; e così anche è stato introdotto il reato di omicidio stradale, per dare risposta alle associazioni delle vittime. Oggi c'è un nuovo reato, che riguarda il depistaggio, per dare risposta alle associazioni delle vittime delle stragi.

Ebbene, noi riteniamo contraddittorio il fatto che questo Governo introduca continuamente nuovi reati, promuovendo evidentemente la possibilità di celebrare nuovi processi, e dall'altra abbia varato, in tre anni, cinque provvedimenti svuota carceri. Quindi da una parte aggrava ancor di più i tribunali di nuovi procedimenti e dà risposte di immagine alle associazioni di vittime della giustizia, ma nel concreto questo Governo e questa maggioranza hanno messo in libertà migliaia di delinquenti, che erano stati messi in carcere dopo lunghe indagini e dopo essere stati oggetto di processi. Quindi si dà la possibilità a rapinatori, spacciatori e truffatori di agire liberamente sul nostro territorio, perché l'unica risposta rispetto al problema del sovraffollamento delle carceri è stata quella di svuotarle, mettendo in giro delinquenti che circolano liberamente sul nostro territorio, rendendo il nostro Paese la sede ideale di bande organizzate e dedite ai furti nelle abitazioni. L'Italia importa delinquenti da tutto il mondo: il 65 per cento dei colpevoli di questi reati sono stranieri. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Ciò ha reso il nostro Paese il bengodi per chi vive rapinando, truffando e rubando.

Abbiamo un Parlamento, una maggioranza e un Governo che dicono «no» alla legge per riformare la legittima difesa, per evitare che chi è vittima dei delinquenti non lo diventi anche della giustizia italiana. *(Commenti dei senatori Fornaro, Gatti e Silvestro)*.

PRESIDENTE. Senatore Tosato, le ricordo che stiamo parlando del reato di depistaggio.

TOSATO *(LN-Aut)*. Termino dicendo che non siamo assolutamente in linea con l'azione del Governo sulla giustizia, ma rispetto a questo particolare provvedimento assicuriamo il nostro voto favorevole.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, avevo tentato di spostare il dibattito alla prossima settimana, per avere il tempo di approfondirlo, senza che i colleghi dovessero fuggire a casa. Capisco l'esigenza, ma va considerata l'importanza dell'argomento. Prendo atto del fatto che, salvo il collega Corsini, in maniera elegante, nessuno dei colleghi si è associato alla mia richiesta al Governo perché dopo trentasei anni questi documenti vengano resi pubblici. Dopodiché, il 27 giugno sentiremo il Capo dello Stato fare il solito solenne appello alla ricerca della verità e all'impegno delle istituzioni per la verità. Sentiremo i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato dire che faremo di tutto, ma prendo atto che in questa Assemblea nessuno dei senatori si è posto il problema, dopo trentasei anni, mentre si discute di depistaggio, di andare a vedere le fonti per capire eventualmente chi e che cosa depistava.

Allo stato degli atti il vero depistatore mi sembra il Governo, che si rifiuta di rendere pubblici atti decisivi per la ricostruzione dell'argomento di cui abbiamo parlato stamattina. Caro senatore Corsini, poiché è in corso la Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, sai che questo fax che ho in mano è quello con cui il Fronte per la Liberazione della Palestina (FLP) annuncia l'attentato in Italia - siamo nel 1978 - e conferma l'impegno a mantenere gli accordi sottoscritti con l'Italia nel 1973. Quindi stiamo parlando di colpire con pene gravissime i supposti depistatori, mentre il Senato si rifiuta di associarsi alla mia richiesta, affinché il Governo dopo trentasei anni renda

pubbliche delle carte, che possono essere interpretate in maniera diversa, caro Presidente - dal sottoscritto o da Corsini - ma bisogna che vengano rese pubbliche. Altrimenti come facciamo a confrontarci rispetto a tutte le ipotesi di fantascienza, con i registi che si sono arricchiti coi film, i guitti che sono andati a raccontare le cose più strampalate e false e l'immagine dell'Italia che si è rovinata in tutto il mondo?

Depistaggio? È in programmazione un film che dice che sono stati gli americani la causa di una delle più grandi tragedie, quella di Ustica, abbattendo l'aereo, perché un aereo americano ha urtato il DC9. Questo di venerdì, perché di lunedì la televisione di Stato dice che sono stati i francesi ad abbatterlo, con un missile di un aereo partito da Solenzara. Ci stiamo coprendo di ridicolo davanti a tutto il mondo, sostenendo tesi che hanno arricchito chi le ha messe in giro, ma che sono totalmente avulse dalla verità.

Dunque, il rappresentante del Governo è al telefono, i colleghi devono andare a casa i vertici delle istituzioni diranno di nuovo che faranno di tutto per arrivare alla verità, ma a quanto pare in questa Assemblea della verità non importa niente a nessuno. *(Commenti dei senatori Fornaro e Gatti)*. C'è qualche tesi precostituita che continua ad essere veicolata. Colleghi, non ho sentito nessuno, neanche i colleghi del Movimento 5 Stelle, chiedere al Governo di rendere pubbliche le carte. Sono trent'anni che c'è il segreto di Stato e il 2 agosto a Bologna ci sono i fischi della piazza, perché è uno scandalo che non si vengano a sapere le cose coperte e, oggi che abbiamo la dimostrazione che le cose continuano ad essere coperte e non sono divulgabili, nessuno dice niente? A me sembra di sognare. Sarebbe un Senato responsabile quello che copre le omissioni e dopo trentasei anni copre i documenti, perché qualche funzionario li ha classificati come segretissimi, quello in cui nessuno dà una risposta e il Governo tace? L'unica cosa che sanno fare i colleghi è quella di chiedere di fare in fretta, perché bisogna andare a casa. Ditemi voi se questa può considerarsi una giornata degna del Senato e se c'è stato un dibattito di alto livello rispetto a questo argomento.

Sapete perché sono contento? Perché fuori di qua ci sono migliaia di persone che ci stanno ascoltando e sapranno di questo dibattito. Sarà l'opinione pubblica a stabilire il livello del dibattito... *(Commenti del senatore Fornaro)*... chi si batte per conoscere la verità e chi invece combatte per coprire posizioni magari di partito *d'antan*, senza nessuno sforzo per indurre il signor rappresentante del Governo...

FORNARO *(PD)*. Non ti abbiamo mai visto nella "Commissione Moro", in due anni!

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Prendo atto che nessuno ha chiesto al Governo di rendere pubblici questi atti. Sarei molto contento se qualche collega, dopo il mio intervento, si alzasse in piedi e lo facesse, associandosi alla richiesta che - ripeto - gli storici, i magistrati, l'opinione pubblica, i giornalisti e chi segue queste vicende possano conoscere e dare un giudizio sulle carte che, evidentemente, gran parte di questo Senato ritiene debbano essere omertose e ancora chiuse in un cassetto.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, mi permetto di ricordare a tutti, me compreso, che in questa sede si sta discutendo l'introduzione nel codice penale dell'articolo 372-*bis*, concernente il reato di depistaggio e che non stiamo parlando di segreti o di altre cose a cui lei fa riferimento. *(Commenti del senatore Giovanardi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, intervengo brevemente, anche perché penso che sarebbe buona norma di chi fa parte delle istituzioni frequentare i luoghi dedicati alla ricerca della verità. Visto che in Parlamento esiste la Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, forse sarebbe bene che alcune delle cose che abbiamo ascoltato stamane fossero discusse al suo interno e forse il tema di cui si è testé discusso dovrebbe passare anche attraverso una partecipazione più diretta ai lavori della citata Commissione.

Detto questo, il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento in esame. Infatti, nonostante abbiamo ancora delle perplessità, la parte prevalente del testo ci sembra positiva. In particolare, ci

soddisfa l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di depistaggio contro il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio con riferimento ai reati di strage, mafia, eversione dell'ordine costituzionale, traffico di droga, nonché traffico illegale di armi, di materiale nucleare, chimico e biologico.

Secondo l'orientamento prevalente all'interno del Gruppo Misto, il testo uscito dalla revisione legislativa operata in Senato è migliorativo del testo approvato dalla Camera dei deputati. Dal mio punto di vista il fatto di immaginare questo reato non come reato comune, ma come reato proprio, per quanto inserito nella rubrica della frode processuale nel processo penale di depistaggio, ci sembra un passo in avanti.

Naturalmente non è questa la sede, né il momento di fare un bilancio più rigoroso e serio della storia d'Italia di tutti gli ultimi anni. Sappiamo che il provvedimento nasce per iniziativa dell'onorevole Bolognesi, Presidente dell'Associazione familiari delle vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980, quella che più di tutte ha probabilmente avuto le caratteristiche (di strage, come dimostrato da una famosissima controinchiesta condotta negli anni successivi) i cui mandanti ed esecutori sono stati per troppo tempo nascosti dentro una coltre di dubbio, anche se poi si è arrivati a una verità giudiziaria.

In ogni caso, pensiamo che sarà bene se nel corso delle settimane, dei mesi e degli anni che seguiranno l'approvazione del provvedimento in esame si possa interpretare l'introduzione del reato di depistaggio come un punto non di arrivo, ma di partenza anche per discutere in quest'Assemblea cosa sono stati i Servizi segreti in questi anni e se ha ancora un senso la definizione di Servizi segreti deviati, oppure se essa è insufficiente.

Sarebbe bene discutere non semplicemente dei possibili livelli di deviazione dei Servizi segreti, ma di come questi abbiano avuto a che fare anche con elementi di difficoltà della democrazia di questo Paese. Credo che la domanda che ci poniamo, cioè perché solo oggi viene messo in luce questo provvedimento, la dica lunga su quale sia stato il clima in questo Paese in tutti questi anni, da Portella della Ginestra in poi, passando per la strage di Stato di Piazza Fontana, fino alle stragi di Brescia, Bologna e a tutto quello che è accaduto negli anni passati. Ebbene, l'introduzione del reato di depistaggio ci sembra davvero il minimo sindacale, se posso dire così.

Voteremo pertanto sì, ma pensiamo che questo sia un punto di partenza e non un punto di arrivo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, questa è una delle rare occasioni in cui l'Assemblea sembra esprimersi sostanzialmente all'unanimità in occasione dell'approvazione di un disegno di legge. Anche in questa occasione, sono ben lieto di annunciare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sul disegno di legge che introduce finalmente il reato di depistaggio nel nostro ordinamento penale.

Rimane solo qualche perplessità in relazione ad un paio di emendamenti che il Movimento 5 Stelle aveva proposto anche in Assemblea. Ho ascoltato la replica del relatore, ma francamente tutti i dubbi non sono stati sgombrati. Mi riferisco precisamente alla circostanza che noi continuiamo a ritenere opportuna, di stabilire l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nei confronti dei soggetti condannati in via definitiva per il nuovo reato di cui all'articolo 375 del codice penale, una volta che questo disegno di legge sarà approvato.

Il senatore Casson ha fatto delle osservazioni certamente legittime, ma occorrerebbe ricordare che vi sono altri casi, già previsti dal nostro codice penale, in cui, al di là dell'entità della pena (nel caso del disegno di legge si prevede che l'interdizione scatti solo con una condanna superiore a tre anni di reclusione), la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici scatta a prescindere dalla quantità di pena erogata. Mi riferisco a quanto già disposto nell'articolo 317 del codice penale, che prevede per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, a prescindere dalla pena erogata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici: il famoso DASPO che, come è a voi ben noto, il Movimento

5 Stelle vorrebbe estendere anche ad altre fattispecie di reato: ad esempio, ai reati relativi a fatti corruttivi.

Considerando la gravità in astratto dei reati previsti dalla nuova norma e del bene giuridico che qui il legislatore vuole tutelare, che è quello di una verità processuale che possa essere inquinata e attentata il meno possibile soprattutto da parte dei pubblici ufficiali che nelle condotte descritte sviino le indagini o l'accertamento della verità su fatti molto gravi per la vita della Repubblica, noi continuiamo a pensare che con l'occasione dell'introduzione di questa nuova normativa sarebbe opportuno che la misura interdittiva perpetua sarebbe meritevole di accoglimento da parte di questo ramo del Parlamento. Vedremo se alla Camera si vorrà avere un ripensamento perché, lo ripeto, non sarebbe una novità assoluta e quindi a livello di sostenibilità costituzionale continuiamo a pensare che sarebbe stato possibile appoggiarla.

Anche la proposta fatta in Aula, attraverso un altro emendamento, relativa alla proposta di raddoppiare i termini prescrizionali per il reato di depistaggio è stata bocciata perché il relatore ci ha fatto presente che effettivamente all'esame della Commissione giustizia vi è la riforma del procedimento penale che prevede delle formule variegate di allungamento della prescrizione. Tuttavia, credo che se avessimo approvato la norma che avrebbe disposto il raddoppio dei termini prescrizionali per il reato di depistaggio, anche in sede di coordinamento in futuro si sarebbe potuto sciogliere ogni eventuale discrasia normativa.

Con queste perplessità sul testo, che si farà in tempo a correggere, confermo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il disegno di legge è la più chiara dimostrazione che quando la maggioranza non è condizionata dal Governo si riescono ad individuare delle soluzioni tecniche che consentano di arrivare all'unanimità. Questo dimostra che anche noi dell'opposizione possiamo dare un rilevante contributo alla redazione di norme quando viene data la possibilità di discutere e valutare gli obiettivi della norma. Abbiamo individuato insieme un reato proprio. Non voglio qui ripetermi e vorrei soltanto soffermarmi su alcuni aspetti emersi nel dibattito e che lasciano ancora dei dubbi in qualcuno.

Questa normativa crea una maggior deterrenza rispetto ad atti di devianza che non sono segreti o coperti dal segreto, senatrice Mussini. Sono stati individuati nelle indagini. Allora, si tratta di individuare, proprio tenendo conto dell'esperienza giudiziaria, una responsabilità penale di maggior gravità rispetto a quella applicata fino ad oggi per avere una maggiore deterrenza di devianze.

Caro senatore Giovanardi, il senatore Corsini è stato indotto in errore. Ciascuno di noi è libero di continuare a dire che l'indagine è sbagliata, che bisogna fare un'ulteriore indagine. Su questo non c'è dubbio. Io posso intervenire sui giornali o con un libro e sostenere che una determinata indagine o che la sentenza del tribunale o della corte d'appello è sbagliata. Su questo noi non interveniamo. Noi, con l'articolo 2, interveniamo nel caso in cui, andando davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria delegata, volontariamente si dichiari una cosa diversa dal vero oppure si faccia falsa testimonianza in giudizio. Avendo pure conoscenza, poiché faccio parte della "Commissione Moro", di atti segreti, sono tenuto al segreto e, quindi, anche se fossi sentito, non dovrei mai dire degli atti segreti, né dovrei mai utilizzarli per eventuali campagne per sostenere una mia tesi. Queste sono le regole recitate all'articolo 2.

Io, per esempio, sono ancora convinto di certe cose e vivevo a Milano quando piazza Fontana è scoppiata e ho ancora dubbi nonostante siano stati fatti accertamenti giudiziari e condanne. Ciò non significa che non potrò esprimermi; non è assolutamente vero! Noi dobbiamo sempre avere come cardine della nostra Costituzione la libertà di pensiero e la libertà di poter esprimere sempre un'idea diversa. Ciò che non posso fare invece è rendere un racconto artificioso e deviante della realtà in momenti processualmente determinati come la fase delle indagini e del giudizio.

Caro senatore Giovanardi, sulla strage di Bologna penso che forse c'è stato un errore nella condanna di Fioravanti. Però, per questo vuoi condannarli? Non esiste!

Questa legge mira ad altro. Facciamo in modo che i pubblici funzionari non intervengano nella fase delle indagini e non cerchino di sviare l'attenzione del pubblico ministero dalla ricerca di determinati filoni di indagine, giusti o sbagliati che siano.

Una cosa è la critica ed un'altra è l'intervento per deviare. Noi abbiamo avuto episodi di devianza, ma non dobbiamo confondere. Quando abbiamo registrato in alcuni procedimenti riguardanti stragi ed altri avvenimenti atti devianti, sono stati sanzionati in modo diverso. Quegli atti devianti oggi diventano depistaggio, ma non si modifica alcunché rispetto all'attuale situazione.

L'unica vera modifica riguarda la maggiore gravità e la maggiore individuazione dei comportamenti concreti che possono determinare il reato di depistaggio e, quindi, determinare, di conseguenza, una deterrenza e una astensione dei pubblici ufficiali da comportamenti del genere.

Per questa ragione voteremo a favore di questo provvedimento.

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, il Partito Democratico voterà convintamente questo disegno di legge che finalmente inserisce la condotta penalmente rilevante di depistaggio nel nostro codice.

Devo ringraziare l'onorevole Bolognesi alla Camera e il senatore Lo Giudice qui al Senato che, anche in questa legislatura, presentando dei disegni di legge con diverse firme, sia di deputati che di senatori, hanno spinto perché si arrivasse a questo importantissimo risultato.

Cari colleghi, la storia del nostro Paese è chiara. Le stragi si sono consumate. Ricordo ai colleghi piazza Fontana, piazza della Loggia, Peteano, Bologna, Ustica, il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, le stragi del 1992, a Capaci e a via D'Amelio, quelle del 1993, a Roma, Firenze e Milano. Negare è un errore.

Colleghi, qui non ci stiamo occupando delle opinioni che ognuno di noi ha intorno a queste stragi. Non ci stiamo occupando delle ricostruzioni giornalistiche o storiche delle stragi. Esistono delle Commissioni d'inchiesta che hanno lavorato, e alcuni lavori sono tuttora in corso, come nel caso della "Commissione Moro".

Cari colleghi, qui ci stiamo occupando semplicemente delle condotte penalmente rilevanti che ostacolano, impediscono e deviano il corso della giustizia, dalle indagini al dibattimento a tutte le fasi processuali. Di questo ci stiamo occupando, perché una democrazia deve poter avere al suo interno delle dinamiche politiche anche roventi e conflittuali in alcuni momenti storici. Mai però si deve utilizzare lo strumento delle stragi per provare a condizionare e deviare il corso della democrazia.

Cari colleghi, anche per le dinamiche sociali, in alcuni momenti vi sono dei conflitti fortissimi su questo livello importante di democrazia. Anche in questo caso, però, mai le stragi devono diventare uno strumento di "regolazione" delle dinamiche sociali, anche conflittuali, presenti nel nostro Paese.

Ecco perché abbiamo costruito una fattispecie penalmente rilevante. Colpiamo i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, perché all'interno dello Stato mai un servitore dello Stato deve imboccare una strada che possa impedire la ricostruzione penalmente rilevante dell'accertamento della verità. Naturalmente, colpiamo anche i cittadini comuni, prevedendo delle circostanze aggravanti che partecipano a questo odioso reato.

Ecco perché, cari colleghi, possiamo votare convintamente a favore di questo provvedimento. Constatando anche una larga convergenza, finalmente il nostro Paese al Senato ha trovato la via giusta. Ci auguriamo che la Camera possa presto approvare questo testo, come stiamo facendo qui in Senato, anche nelle prossime settimane e nei prossimi giorni. Ci sono momenti in cui il Paese ancora si interroga e questa approvazione può essere un motivo di soddisfazione.

Il Partito Democratico ha sempre contrastato il segreto di Stato. Non abbiamo alcuna paura di dichiararlo qui e di batterci perché venga cancellato.

Pertanto, onorevoli colleghi, il Partito Democratico voterà a favore del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge nn. 1627 e 984, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Data l'ora, l'esame degli ulteriori punti previsti all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

FAVERO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVERO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, io sono qui per ricordare un sacerdote che ha dato molto al territorio, ma oserei dire al *welfare*, al sociale.

Oggi abbiamo approvato in Senato il provvedimento sul "dopo di noi", di cui don Egidio Marazzina è stato un pioniere, perché ha precorso i tempi. Purtroppo è mancato; comunque, prima che la malattia avesse ragione del suo fisico molto forte per la seconda volta (e naturalmente non ce l'ha fatta), è riuscito a veder realizzato il suo sogno, quello che per i disabili, per i ragazzi che progredivano con l'età, ci fosse qualcosa dopo la morte dei genitori, che ci fosse qualcuno che si occupasse di loro.

In gioventù è stato un prete operaio, ha fatto il muratore; in occasione della prima ondata di immigrati nel biellese ha predisposto l'accoglienza e l'ospitalità per gli immigrati, ha fondato delle cooperative sociali nei quartieri popolari. Aveva iniziato da lì e già lì c'era il seme per far lavorare i disabili all'interno delle cooperative e per includerli nella vita della comunità. Poi ha creato una casa famiglia nella parrocchia, dove è stata accolta una bimba *down*, che è stata affidata a lui e all'assistente sociale Paola; in seguito questa bambina è diventata una ragazza e ora è una donna che lavora.

Da allora sono passati trent'anni e grazie alla determinazione di don Egidio ci sono state delle conquiste; nel 2003 ha costituito il "dopo di noi" per lanciare un cammino di promozione sociale delle persone con disabilità nei contesti di normalità.

Leggo solo la lettera che è stata inviata a Pasqua, molto prima che lui mancasse, nella quale saluta tutti e dice: «Mi permetto di fare una piccola aggiunta agli auguri del Presidente perché potrebbe essere l'ultima volta che vi scrivo». Poi dice che la malattia si era manifestata nuovamente e continua come segue: «Sono molto felice di vedere che il progetto in cui con molti di voi ho creduto in questi anni sta prendendo vita, perché alcuni ragazzi hanno iniziato a vivere l'esperienza di vita indipendente quattro giorni la settimana. Non solo. Come certamente avrete avuto modo di vedere alla TV o sui giornali, il nostro Governo sta approvando una legge che va proprio nella direzione che noi abbiamo avviato. Di questo ringrazio il Signore e auguro a tutti i genitori di trovare il coraggio di guardare ai loro figli come adulti, scoprendo che in ognuno di loro Dio ha messo delle cose meravigliose che noi dobbiamo imparare a vedere e far emergere».

A tanti papà (perché lui è stato papà di Loredana per tanto tempo) e a tutti i genitori, ai tanti don

Egidio che hanno voluto fortemente che ci fosse il "dopo di noi" ma anche il "durante noi", io dedico l'approvazione al Senato della legge. *(Applausi. Congratulazioni)*.

FILIPPI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI *(PD)*. Signor Presidente, il calcio per gli italiani - e forse non solo per loro - è lo sport più bello del mondo, per i giovani di certo, per i quali è il mondo del successo e dell'affermazione, ma anche il contesto in cui spesso vengono proiettate speranze e ansie e talvolta anche rabbia, frustrazione e disperazione.

Lo si voglia o no, il calcio e la giustizia sportiva assumono talvolta una rilevanza che travalica i confini della cronaca sportiva e finiscono per diventare occasione di contestazioni e scontri tra tifoserie, che spesso vedono coinvolte anche le Forze dell'ordine.

Per questo è importante - oserei dire fondamentale - che i verdetti sul campo siano conseguenze solo di una supremazia o di una maggiore fortuna di una squadra sull'altra e soprattutto che, al netto degli errori umani, sempre possibili, sia garantito il principio di imparzialità dell'arbitraggio, perché ciò è condizione indispensabile e garanzia necessaria di legalità e correttezza.

Così non è stato - mi viene da dire ancora una volta - per la squadra del Livorno Calcio, impegnata nell'ultima partita di campionato nella serie cadetta, nella sfida diretta con il Lanciano per l'accesso ai *play out* con la Salernitana di Lotito ed evitare la retrocessione diretta.

È accaduto che, per un fallo platealmente inesistente del portiere del Livorno, sia stato concesso un rigore ed espulso il portiere stesso. Mancavano meno di quindici minuti alla fine e il Livorno vinceva agevolmente per due a zero. Il risultato è stato così ribaltato in pochi minuti.

Ora il caso vuole che la giustizia sportiva, prendendo atto del comportamento scorretto del giocatore, abbia giustamente comminato due giornate di squalifica, per simulazione di fallo, al giocatore del Lanciano che aveva ottenuto quel rigore determinante per l'esito della partita. Ritengo che anche l'arbitraggio e il verdetto debbano in maniera corrispondente prenderne atto.

Segnalo, per altro, che il Lanciano Calcio era stato già sanzionato per gravi irregolarità amministrative con la perdita di cinque punti, poi inspiegabilmente ridotti a due in appello.

Per la delicatezza delle implicazioni che la vicenda può suscitare e nel raccomandare la massima attenzione a tutti i soggetti coinvolti, ho depositato oggi stesso - e ne informo con questa comunicazione la Presidenza e l'Aula - un'interpellanza rivolta al Presidente del Consiglio in qualità di Ministro allo sport, sollecitandone una pronta risposta e auspicandone un conseguente intervento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Vedremo da questo primo aspetto della moviola *ex post* in Aula come andrà la vicenda.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

VACCIANO *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO *(Misto)*. Signor Presidente, con questo intervento intendo sollecitare la risposta ad un'interrogazione orale, la 3-00221 del 2013, che riguarda la situazione del tratto ferroviario Terracina-Priverno Fossanova, ormai chiuso dal 12 settembre 2012.

Qualcuno potrebbe chiedersi perché sollecitare una interrogazione di quasi tre anni fa, ma la spiegazione è molto semplice. Nella giornata di ieri il ministro Delrio, intervenendo durante un evento tenutosi in un hotel di Terracina, a sostegno del candidato sindaco del Partito Democratico - ma questa chiaramente è una casualità - ha sostanzialmente confermato stanziamenti milionari che dovrebbero servire alla soluzione, tra le altre, anche di quella annosa e deprecabile situazione, da me segnalata al Governo già nel luglio del 2013. Lo stesso orientamento hanno le dichiarazioni fatte nella stessa sede

dall'assessore alle infrastrutture della Regione Lazio Refrigeri: «Abbiamo un treno che si ferma per mancanza di sicurezza? No a inutili promesse. Abbiamo cercato di capire, consultato l'unità di crisi di palazzo Chigi, abbiamo fatto un progetto con RFI, e deciso: quella tratta va percorsa, è utile e sostenibile». E ancora: «La politica parla con gli atti» e dunque «rimane in silenzio fino a quando non può dare garanzie».

Ecco, io sono estremamente lieto di apprendere queste informazioni grazie a un evento di partito. Ma sarebbe necessario e corretto, per allontanare i dubbi dei malpensanti che potrebbero invocare la classica boutade preelettorale, che il tutto venisse formalizzato anche in una sede più opportuna, magari in quest'Assemblea parlamentare.

Rinnovo quindi la richiesta che il Governo venga a rispondere alla mia interrogazione ufficializzando le proprie intenzioni, perché altrimenti, parafrasando le parole dell'assessore Refrigeri, potremmo dire che la politica rimane in silenzio fino a quando non inizia la campagna elettorale. *(Applausi della senatrice Montevecchi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta all'interrogazione urgente 4-05846, che ho presentato nei giorni passati, sulla a dir poco scellerata e sciagurata idea di chiudere il presidio ospedaliero dell'isola di Procida. Quest'isola è salita alla ribalta della cronaca negli ultimi giorni non per le sue, peraltro, ben conosciute bellezze, ma per il fatto che è stata giustamente attraversata da molte manifestazioni di protesta della popolazione procidana, sdegnata, per l'appunto, e del tutto giustamente, in maniera finanche sacrosanta, per la davvero sciagurata idea, contenuta nel piano ospedaliero, di ridimensionare fortemente il presidio ospedaliero, riducendo il numero dei posti letto da nove a tre, immaginando soltanto un minimo primo soccorso e non più la diagnostica.

Procida è un'isola e, quindi, è scollegata dalla terraferma. Bisogna attraversare il mare, ovviamente, quando una persona non sta bene, e capite bene tutti come sia davvero insensato e incredibile, in una situazione come questa, non solo non fare quello che andava fatto, e cioè potenziare il presidio ospedaliero, ma all'opposto, addirittura depotenziarlo.

C'è stata qualche davvero minima, purtroppo, apertura nel corso delle ultime ore, anche a seguito di una giusta e sacrosanta mobilitazione che, peraltro, oltre ai procidani ha attraversato anche il *web*, con decine di migliaia di messaggi di solidarietà. Vorrei dire in quest'Aula che detta vicenda va affrontata in maniera immediata: non è immaginabile un ridimensionamento dell'ospedale di Procida, ragion per cui chiediamo con grande forza, insieme ai cittadini dell'isola, di lasciare il presidio ospedaliero così com'è; anzi, se possibile, di migliorarlo. Parliamo infatti di un'isola che ha 10.000 abitanti, che già non sono pochi, durante l'anno, e che arriva ad averne molte migliaia in più nei mesi estivi, naturalmente, avendo un carico di turismo fortunatamente significativo e importante.

Ridimensionare l'ospedale di quell'isola ci sembra una scelta completamente insensata. Quindi, chi l'ha fatta deve cambiare rapidamente idea, perché offende non soltanto i cittadini di Procida ma tutte le persone di buonsenso di questo Paese. *(Applausi del senatore Verducci9)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,38)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio (**1627** -984)
Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:
Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (**1627**)
Introduzione dell'articolo 372-*bis* del codice penale, concernente il reato di depistaggio (984)
ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 375. - *(Frode in processo penale e depistaggio)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* , 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 304, 305, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* , del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima».
2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
3. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 383-*bis*. - *(Circostanze aggravanti per il caso di condanna)*. - Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis,* 371-*ter*, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal

fatto deriva una condanna all'ergastolo».

4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, terzo comma,».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.100

MUSSINI, DE PIETRO, SIMEONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 375», sostituire l'alinea con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni, chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:».

Conseguentemente, dopo il primo capoverso inserire il seguente:

«Se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.»

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 374 del codice penale, sopprimere il secondo comma».

1.101

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 375», sostituire il sesto comma con il seguente:

«La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

1.102

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 375.», sesto comma, sopprimere le parole: «alla reclusione superiore a tre anni».

1.103

MUSSINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 375», sesto comma, sopprimere le parole: «superiore a tre anni».

1.104

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 375.», dopo il settimo comma, inserire il seguente:

«Nei casi di cui al terzo comma non si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 476 del codice di procedura penale».

1.105

MUSSINI, DE PIETRO, SIMEONI, DE PETRIS

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 375.», sopprimere l'ottavo comma.

1.106

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "375"».

1.107

MUSSINI, DE PIETRO, SIMEONI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «375», sopprimere le seguenti: «terzo comma».

G1.100

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, CERVELLINI, CAMPANELLA

V. testo 2

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1627 «Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio»,

premesso che:

l'articolo 7, n. 5 del codice penale stabilisce che è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero ogni reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana; sono di dolorosa attualità le modalità opache con le quali la magistratura egiziana, anche secondo le nostre autorità, sta portando avanti le indagini sull'omicidio del cittadino italiano Giulio Regeni, scomparso il 25 gennaio scorso al Cairo in circostanze che la Farnesina ha definito subito «misteriose». Dal ritrovamento del suo cadavere, il 3 febbraio, ad oggi, si sono susseguite varie ipotesi, ma sembra certo che lo studente friulano sia stato. sottoposto a torture, e che strutture, anche parallele agli organi di sicurezza dello stato africano, possano essere coinvolte nei successivi inquinamenti degli elementi probatori;

si ritiene doveroso, pertanto, estendere la possibilità per le autorità giudiziarie italiane di perseguire penalmente chi si rende responsabile di reati ai danni di cittadini italiani, soprattutto laddove siano lesi diritti fondamentali dell'individuo, tutelati dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionali sui diritti dell'Uomo. Tali delitti non solo offendono un interesse politico dello Stato italiano, che ha il diritto e il dovere di intervenire per tutelare i diritti di cittadini italiani e per fornire loro l'assistenza necessaria, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime, garantiti dalla nostra Carta Costituzionale e da norme internazionali recepite nel nostro ordinamento giuridico, come il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il diritto di associazione, il diritto di manifestare le proprie idee,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'odg in esame, prevedendo di estendere l'ambito di applicazione della giurisdizione penale attraverso la modifica dell'articolo 7, n. 5 c.p., ricomprendendovi le ipotesi di reato di frode in processo penale e di depistaggio, come risultanti dal vaglio parlamentare, quando accaduti all'estero e comunque compiuti ai danni di cittadini italiani o dell'Unione europea.

G1.100 (testo 2)

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, CERVELLINI, CAMPANELLA

Approvato

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1627 «Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio»,

premesso che si ritiene doveroso, pertanto, estendere la possibilità per le autorità giudiziarie italiane di perseguire penalmente chi si rende responsabile di reati ai danni di cittadini italiani, soprattutto laddove siano lesi diritti fondamentali dell'individuo, tutelati dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionali sui diritti dell'Uomo. Tali delitti non solo offendono un interesse politico dello Stato italiano, che ha il diritto e il dovere di intervenire per tutelare i diritti di cittadini italiani e per fornire loro l'assistenza necessaria, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime, garantiti dalla nostra Carta Costituzionale e da norme internazionali recepite nel nostro ordinamento giuridico, come il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il diritto di associazione, il diritto di manifestare le proprie idee,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'ordine del giorno in esame.

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

1. Al libro secondo, titolo VII, capo I, del codice penale, dopo l'articolo 384-*bis* è aggiunto il seguente: «Art. 384-*ter*. - *(Circostanze speciali).* - Se i fatti di cui agli articoli 371-*bis*, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 304, 305, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori».

EMENDAMENTI

2.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 384-ter.», dopo le parole: «371-bis,» inserire le seguenti: «371-ter,».

2.101

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Id. em. 2.100

Al comma 1, capoverso «Art. 384-ter.», dopo le parole: «371-bis,» inserire le seguenti: «371-ter,».

2.102

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 384-ter.», dopo le parole: «dalla metà a due terzi» aggiungere le seguenti: «e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.100

D'ASCOLA

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. All'articolo 376 del codice penale, primo comma, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 375, comma primo, lettera *b)* e"» .

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Petraglia sui disegni di legge nn. 2232 e 292

Il Fondo per le politiche sociali, passato da 929,3 milioni di euro nel 2008 a meno di 220 milioni di euro nel 2011, e non finanziato quello per la non autosufficienza con un taglio netto di 400 milioni di euro. Gli effetti si vedono da anni. I comuni stanno tagliando il 30 per cento dei servizi sociali, nelle Regioni meridionali si rischia di arrivare al 70 per cento di tagli. La sostanza è che dallo Stato arrivano poche risorse e la spesa per le politiche sociali che coinvolgono disabili, anziani, minori, eccetera ammonta solo allo 0,4 per cento del Pil.
Il *trustee* è vincolato dall'accordo di *trust* in cui il disponente non è il disabile, il quale può inviare se vuole ed è in grado delle: "lettere dei desideri" che possono essere allegate all'atto notarile, ma non fanno parte dei vincoli con efficacia giuridica specifica! Ribadiamo: Cosa ne è dell'autodeterminazione

e della libertà di scelta della persona con disabilità?
Al *trust*, che secondo la proposta di legge può essere un ente, un'associazione onlus, una cooperativa, possono essere affidati anche compiti di assistenza e di sostegno (provvedere al mantenimento e all'alloggio, alla gestione di personale idoneo, alla organizzazione di assistenza presso istituti, ecc.), con il paradosso che l'ente e/o cooperativa che fa da *trust* (che può aver ricevuto i beni mobili trasferiti in proprietà) possa essere lo stesso o in qualche modo collegato a quello che si prende cura del disabile o nel quale il/la disabile sia inserito/a. Chi garantisce, con questo meccanismo, che la volontà, i diritti, i bisogni, della persona con disabilità interessata, le cure adeguate, siano assicurati?! A questo la legge non da risposte.
In pratica attraverso questa legge si vuol far credere che le istituzioni totali (strutture, RSD, case-famiglia, ecc). verranno eliminate progressivamente, ma è alto il rischio che si trasformeranno in strutture alloggiative di tipo familiare, una nuova forma di istituzionalizzazione non idonea per tutte le situazioni. I privati possono integrare ma non sostituire l'offerta pubblica. Se così non dovesse essere si dichiara apertamente che il pubblico non è in grado o non vuole garantire quel welfare inclusivo a cui fa riferimento l'articolo 19 della Convenzione ONU, sottoscritto anche dall'Italia. Infatti questa legge non genera né indipendenza, né distacco dai genitori quale naturale processo di vita delle persone con disabilità e non contiene indirizzi concreti per una progressiva inclusione sociale e il diritto ad una vita adulta.
Sarebbe bastato la piena applicazione della Convenzione ONU per il pieno rispetto dei diritti umani delle persone disabili.
Infine questa legge ha un fondo garantito, 90 milioni di euro ogni anno, mentre non si parla di risorse per gli enti locali, di reintegrare i tagli, per consentire servizi sociali pubblici in grado di fornire assistenza nei territori.
Gli aventi diritto sono i disabili gravi riconducibili all'articolo 3, comma 3 della legge n. 104. Stando ai dati ottenuti dall'indagine sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari emerge che in Italia le persone con disabilità sono poco meno di 2.800.000. Quale destino immaginare per queste persone che da anni sognano una reale inclusione sociale, visto che dagli enti locali si sentiranno rispondere sempre più spesso non ci sono finanziamenti? Ma anche questa volta troviamo conferma del vostro pericoloso disegno di riforma costituzionale, con il riaccentramento delle funzioni e delle competenze allo Stato e l'impoverimento dei territori, dei *welfare* territoriali. Una politica distante dai cittadina che consente meglio all'uomo solo al comando di agire indisturbato.

Testo integrale della relazione orale del senatore Casson sui disegni di legge nn. 1627 e 984

Onorevoli colleghi! Le motivazioni a sostegno della proposta normativa in esame, pur nella diversa impostazione rispetto al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, sono note e da rintracciarsi in una storia nazionale che ha visto più volte - dalla strage di Piazza Fontana a quella di Piazza della Loggia, dalla strage di Peteano a quella di Bologna, dal caso Moro alle stragi mafiose degli anni Novanta del secolo scorso - appartenenti alle strutture dello Stato, infedeli e felloni, porre in essere condotte che hanno ostacolato l'accertamento della verità in relazione a drammatiche vicende della storia d'Italia.
Il testo proposto dalla Commissione a quest'Assemblea risulta dall'approvazione di un testo unificato per i disegni di legge n. 1627, approvato dalla Camera di deputati, volto ad introdurre nel codice penale "il reato di inquinamento processuale e depistaggio" e n. 984, di iniziativa del senatore Lo Giudice ed altri, sull'introduzione dell'articolo 372-*bis* del codice penale, concernente il reato di depistaggio. Dopo un articolato dibattito ed un esame approfondito, la Commissione ha approvato un testo, diverso da quello licenziato dall'altro ramo del Parlamento, recante anche un nuovo titolo che recita "Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio".
Ricordo che il disegno di legge n. 1627, approvato dalla Camera dei deputati, composto di un unico articolo, sostituiva il vigente articolo 375 del codice penale, introducendo la fattispecie delittuosa di inquinamento processuale. Si configurava così una fattispecie comune di reato caratterizzata dal dolo specifico della finalità di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, e integrata

alternativamente da alcune ipotesi di condotta descritte dal nuovo articolo 375. Quindi si prevedevano due ipotesi aggravate, stabilendo per la prima un aumento della pena da un terzo alla metà, se il fatto fosse stato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, e per la seconda l'applicabilità della pena della reclusione da sei a dodici anni, se il fatto fosse stato commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del codice penale o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

Peraltro verso, il disegno di legge n. 984, configurava un'ipotesi speciale rispetto ai delitti di false informazioni e falsa testimonianza relativi ai reati ivi specificamente indicati, e cioè i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-*bis*, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché i reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

Durante il dibattito in Commissione, proprio partendo dall'esame dei fatti storici e processuali, diversificati e concretizzatisi in comportamenti materiali depistanti o in false dichiarazioni, è stato rilevato che sarebbe stato più logico costruire il reato di depistaggio come un reato proprio, a carico dei pubblici ufficiali, sia perché così si è avuto modo di rilevare di fatto per la maggioranza dei casi, sia perché, in ultima analisi, si tratta di tutelare l'affidabilità che l'autorità giudiziaria può e deve avere nei confronti di determinati soggetti. In più, si è ritenuto opportuno correggere alcune asimmetrie e incongruenze tecniche che, pure, erano presenti nel disegno di legge n. 1627, approvato dalla Camera dei deputati.

Ricostruendo in sintesi i lavori della Commissione, in qualità di relatore delegato, ho presentato un testo unificato, poi adottato dalla Commissione come testo base, per i disegni di legge nn. 1627 e 984, nel quale si utilizzavano, da un lato, i paradigmi delle false dichiarazioni e, dall'altro, quelli della frode processuale. A seguito delle osservazioni sollevate in fase emendativa, soprattutto con riferimento alla iniziale configurazione della fattispecie di depistaggio come reato comune, al fine di giungere all'approvazione di un testo condiviso, ho predisposto un emendamento che recepiva le indicazioni volte alla qualificazione del reato di depistaggio come un reato proprio del pubblico ufficiale, con la previsione di determinate aggravanti. L'emendamento, che si è risolto poi nel testo approvato dalla Commissione, ancorché integrato con l'approvazione di alcuni subemendamenti, prevede, nel nuovo articolo 375 del codice penale - rubricato "Frode in processo penale e depistaggio"- come pena base la reclusione da tre ad otto anni per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, operi attraverso condotte lesive delle esigenze di accertamento della verità processuale (immutazione artificiosa del corpo del reato, ovvero dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato, ovvero dichiarazioni false, renitenti o reticenti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale). È prevista un'aggravante di pena da un terzo alla metà in caso di distruzione o occultamento di elementi probatori, ovvero di alterazione artificiosa di tali elementi. È prevista poi un'attenuante per collaborazione con una diminuente della pena dalla metà a due terzi nei confronti dell'imputato che si adopera per ripristinare lo stato originario delle cose, nonché per evitare che l'attività delittuosa sia protratta ulteriormente. Si prevede, quindi, con una formulazione ormai tendenzialmente consolidata, il divieto di bilanciamento delle attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma del nuovo articolo 375 del codice penale.

In Commissione, si è svolto un articolato dibattito anche sulla portata applicativa della norma che prevede l'interdizione perpetua dai pubblici uffici come conseguenza solo di una condanna superiore a tre anni. A tale riguardo, sono state manifestate perplessità sotto il profilo della pena accessoria applicata a fatti la cui gravità può essere obbiettivamente diversa. Tuttavia, in mancanza di una proposta condivisa sul punto, è stato approvato, alla fine, il testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Viene poi inserito nel codice penale l'articolo 383-*bis* che disciplina, in ordine ai reati di cui agli

articoli 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374 e 375 del medesimo codice, le circostanze aggravanti per il caso in cui dal fatto sia derivata una condanna alla reclusione. Tale disposizione, in realtà, era già stata introdotta nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ma la Commissione - anche per ragioni di coordinamento con le pene previste per la nuova fattispecie di depistaggio - ha elevato la pena nei minimi e nei massimi: ora la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna non superiore a cinque anni; la reclusione è invece da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; infine si prevede una reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Infine, l'articolo 2 del disegno di legge proposto dalla Commissione introduce l'articolo 384-*ter* che prevede alcune circostanze speciali per l'ipotesi in cui i fatti di cui agli articoli 371-*bis*, 372, 375 e 378 del codice siano commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 304, 305, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del codice medesimo o in relazione ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ancora in relazione ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico o comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi la pena è aumentata dalla metà a due terzi, prevedendosi però correlativamente - a fronte di condotte di collaborazione nelle stesse ipotesi -una diminuente dalla metà a due terzi.

Dichiarazione di voto del senatore Liuzzi sui disegni di legge nn. 1627 e 984

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la storia della Repubblica italiana tra gli anni Settanta e Ottanta, fino al 1993, è stata macchiata da alcuni clamorosi depistaggi che hanno alterato, con modalità diverse, il percorso delle indagini riferite ad alcuni tra gli eccidi più sanguinari.

Dalle stragi di Bologna e di Piazza Fontana a Milano, dall'omicidio di Aldo Moro a quello di Peppino Impastato, sino al mistero che avvolge il ritrovamento dell'Agenda Rossa di Paolo Borsellino e alla Trattativa Stato-Mafia... tanti sono stati i tentativi di inquinare le prove o di occultare la documentazione che avrebbe potuto rappresentare un tassello importante per scoprire tutta la verità, senza strascichi o zone d'ombra.

È risaputo, infatti, che molti lati oscuri di queste inchieste, che hanno portato alla decelerazione, all'affievolimento o addirittura al fermo delle indagini derivano proprio dalla mancata collaborazione di pubblici ufficiali con l'autorità giudiziaria.

Sono trascorsi veramente molti anni ed è lodevole il tentativo di risolvere uno dei tanti grandi problemi che attanaglia la giustizia nel nostro Paese.

Il provvedimento oggi in esame predispone le condizioni per introdurre nell'ordinamento giuridico il reato di depistaggio e di inquinamento processuale.

Allo stato attuale il nostro ordinamento penale non prevede tale reato specifico, ma una serie di disposizioni che puniscono la condotta di colui il quale in vario modo intralcia la giustizia: basti pensare alla falsa testimonianza, alla calunnia e all'autocalunnia, al favoreggiamento personale, al falso ideologico, alle false informazioni al Pubblico ministero.

Vorrei adesso però soffermarmi su un aspetto che il provvedimento prende in considerazione e cioè la proporzionalità del reato. In pratica, sarà punita solo la fattispecie in cui vi è l'intenzionalità a compiere il reato di depistaggio o di inquinamento processuale, magari per favoreggiare persone o organizzazioni criminali.

È proprio su questo, che il disegno di legge non interviene adeguatamente per punire, in proporzione alla gravità del fatto commesso, chi colposamente commette delle gravi imperizie che ostacolano, impediscono o fuorviano il proseguo delle indagini.

E passo all'aspetto politico della vicenda legata all'occultamento delle prove o all'universo delle omissioni, delle bugie o alla distruzione di materiale potenzialmente utile allo svolgimento delle indagini. Pur non essendoci elementi che facciano pensare ad un coinvolgimento diretto di influenze politiche nel depistaggio delle indagini, esistono delle comprovate connivenze, per esempio, tra alcune frange estreme della politica e alcune associazioni criminali o terroristiche.

La vicenda del rapimento di Aldo Moro e della conseguente uccisione ne è la dimostrazione lampante, ma anche la strage di Piazza Fontana a Milano su cui le indagini si sono susseguite nel corso degli anni, con imputazioni a carico di vari esponenti, alla fine tutti assolti in sede giudiziaria.
Siamo sicuri allora che questo provvedimento contribuirà alla scoperta delle vere verità o servirà solo per punire coloro che depistano le indagini?
Cari colleghi, i Conservatori e Riformisti in questa Aula non sono qui per dire no all'introduzione nel nostro ordinamento di strumenti utili a scoraggiare, almeno per il futuro, la pratica del depistaggio.
Noi siamo qui per reclamare di conoscere in fondo la verità sulle tante stragi, sugli omicidi di matrice mafiosa e sui disastrosi incidenti aerei o quelli fatti passare per tali; dobbiamo comprendere fino in fondo le ragioni di una stagione di inaudita violenza che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese, un segno tracciato con il sangue di centinaia di vittime innocenti.
Allora iniziamo a rendere pubblici alcuni documenti importanti tenuti secretati fino ad ora, e non facciamo l'errore di illuderci che con un disegno di legge cambiamo la storia.
Credo che alla fine la mano del legislatore e la mano della Commissione, sicuramente mossa da buona fede e dall'intendimento di scrivere un reato che avesse le connotazioni e la specificità giuridica necessarie per poter andare a colpire condotte oggi non coperte da chiare fattispecie di reato, meritino il voto favorevole del Gruppo dei Conservatori e Riformisti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Disegno di legge n. 1627:
sulla votazione finale, la senatrice Ricchiuti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Boccardi, Bubbico, Casaletto, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, Compagnone, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Donno, Fattori, Fazzone, Fedeli, Gentile, Giacobbe, Lezzi, Lo Giudice, Manconi, Marino Luigi, Mattesini, Minniti, Monti, Nencini, Nugnes, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sibilia, Stefani, Stucchi, Turano, Vicari, Zavoli e Zin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Cardinali, Chiti, Floris e Mauro Giovanni, per attività della 14ª Commissione permanente; Esposito Giuseppe, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea:
proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen (COM (2016) 275 definitivo) (Atto comunitario n. 152), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Turchia) (COM (2016) 279 definitivo) (Atto comunitario n. 153), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2016 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2016 dell'Italia (COM (2016) 332 definitivo) (Atto comunitario n. 154), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione "Semestre europeo 2016: raccomandazioni specifiche per paese"

(COM (2016) 321 definitivo) (Atto comunitario n. 155), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente le opzioni per un sistema di certificazione ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM (2016) 263 definitivo) (Atto comunitario n. 156), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui potenziali rischi per la salute pubblica connessi all'uso di sigarette elettroniche ricaricabili (COM (2016) 269 definitivo) (Atto comunitario n. 157), alla 12ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 maggio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 306).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 1a e 4a e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 25 luglio 2016. Le Commissioni 6a, 9a e 13a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite 1a e 4a entro il 5 luglio 2016.

L'atto è altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il proprio parere entro il medesimo termine del 25 luglio 2016.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 24 maggio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione) (COM (2016) 273 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 30 giugno 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 23 giugno 2016.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 al 25 maggio 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 130

CASTALDI ed altri: sui rischi per l'ecosistema marino derivanti dalle tecniche di prospezione e ricerca di idrocarburi nei fondali (4-02694) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CONSIGLIO: sull'importazione senza dazio in UE dell'olio di oliva prodotto in Tunisia (4-05248) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

DE PETRIS ed altri: sui rischi connessi all'industria alimentare animale (4-04961) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

DE POLI: su un episodio di violazione della privacy all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (4-04448) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

PEZZOPANE ed altri: sul corretto smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (4-04754) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

SCILIPOTI ISGRO': sulla salvaguardia ambientale di Saline joniche (4-00353) (risp. GALLETTI,

ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
sull'esplosione all'interno della raffineria petrolifera di Milazzo (Messina) (4-02730) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
SCILIPOTI ISGRO' ed altri: su un progetto di trivellazione nel Mar Ionio (4-00267) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
Mozioni
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA - Il Senato,
premesso che:
la direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Direttiva Servizi, ha individuato il regime concorrenziale, come il sistema attraverso cui erogare i servizi e svolgere le attività commerciali e intellettuali, con l'obiettivo di consentire una libera circolazione dei servizi e di garantire la libertà di stabilimento;
in particolare, la direttiva contiene disposizioni volte a favorire una competizione trasparente e accessibile ai diversi operatori, anche nel settore delle imprese balneari, che viene considerato assoggettabile a gare e, dunque, a procedure ad evidenza pubblica;
la normativa italiana si è dimostrata, da subito, come confliggente con le disposizioni comunitarie, a causa di una norma contenuta nel Codice della navigazione, di cui al Regio decreto n. 327 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 37, comma 2, era prevista, infatti, una preferenza per il concessionario uscente, in caso di rinnovo della concessione;
il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n 25 e recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", nell'abrogare (all'articolo 1, comma 18) tale disposizione, ha previsto altresì una disposizione transitoria, che ha comportato il rinnovo automatico delle concessioni esistenti. Si è dato in tal modo avvio a un meccanismo, ripetuto nuovamente nel 2012 attraverso la legge di Stabilità 2013, che ha condotto a fissare la scadenza delle attuali concessioni all'anno 2020;
è evidente come interventi di proroga, privi, non soltanto di legittimità, ma anche di una visione di lungo periodo, abbiano creato un regime ambiguo per gli operatori economici, provocando conflitti e contenziosi giudiziari in occasione del rinnovo automatico delle concessioni;
in più di un'occasione, dunque, i tribunali amministrativi, aditi per disciplinare i contenziosi, hanno rilevato nei rinnovi automatici una possibile restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, non consentendo agli operatori di competere in condizioni di equità, attraverso procedure di selezione imparziali e trasparenti. Il riferimento è, nello specifico, al Tar Sardegna e al Tar Lombardia, che hanno ritenuto i rinnovi automatici molto estesi e potenzialmente colpevoli di sottrarre al mercato beni di notevole rilievo economico;
i giudici amministrativi hanno, a loro volta, adito la Corte di giustizia dell'Unione europea, sollevando 2 questioni pregiudiziali, per verificare la compatibilità della normativa nazionale concernente il rinnovo automatico delle concessioni con gli articoli 49, 56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con i principi, dunque di libertà di stabilimento, protezione della concorrenza e eguaglianza di trattamento tra operatori economici, nonché con i principi di proporzionalità e ragionevolezza;
in merito alla questione (cause riunite C-458/14 e C-67/15), si è già espresso l'Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, Maciej Szpunar, il quale ha formulato le conclusioni generali sul caso alla fine del mese di febbraio 2016;
le conclusioni dell'Avvocato generale non costituiscono un atto giuridicamente vincolante. Tuttavia, nella grande maggioranza dei casi trattati, costituiscono la base della successiva sentenza della Corte di giustizia;
l'Avvocato ha confermato i dubbi dei tribunali amministrativi circa la compatibilità dei rinnovi automatici con la normativa comunitaria, affermando come la direttiva 2006/123/CE non consenta tale tipo di operazioni. Lo sfruttamento del demanio pubblico marittimo e lacustre viene infatti ricompreso tra i servizi di cui si occupa direttamente la direttiva: in ragione del numero limitato della

autorizzazioni disponibili a causa della limitatezza delle risorse naturali, esso deve essere gestito attraverso procedure di selezione imparziali e trasparenti, con una durata limitata;
si sottolinea come la materia trattata concerna beni e risorse di particolare rilievo nel nostro Paese, quali le spiagge, i mari e i laghi. Oltre alla necessità di assicurare la concorrenza, come previsto dalla normativa comunitaria, altre considerazioni dovrebbero spingere il Governo ad intervenire per modificare la normativa vigente, al fine di garantire non soltanto la maggiore trasparenza possibile nelle procedure di selezione pubbliche, ma anche la garanzia di una piena accessibilità per tutti i cittadini al demanio pubblico marittimo e lacustre e la tutela dell'ambiente e del mare,
impegna il Governo:
1) ad attivarsi, con successivi interventi normativi, al fine di modificare la normativa nazionale, che ha rinnovato in modo automatico le concessioni in scadenza fino all'anno 2020, in modo da evitare una nuova, ennesima, procedura di infrazione per il nostro Paese;
2) a stabilire un termine breve per la scadenza delle concessioni che sono state oggetto di rinnovo automatico, in modo da procedere il prima possibile all'espletamento di gare ad evidenza pubblica, come richiesto dalla direttiva 2006/123/CE;
3) ad attivarsi, affinché nelle suddette gare vengano introdotti criteri in grado di garantire la piena accessibilità da parte dei cittadini al demanio pubblico marittimo e lacustre e la tutela dell'ambiente e del mare, risorse di eccezionale importanza per il nostro Paese.
(1-00580)
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, BENCINI, PEPE, VACCIANO, CASALETTO, MOLINARI, Maurizio ROMANI, STEFANO, DE PIETRO, FUCKSIA, MASTRANGELI - Il Senato,
premesso che:
Rai Way è la società italiana proprietaria delle infrastrutture e degli impianti per la trasmissione e la diffusione del segnale radiotelevisivo della RAI, con una presenza capillare in tutta l'Italia, disponendo di una sede centrale a Roma, di 23 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati su tutto il territorio nazionale;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha previsto che il canone Rai per gli abbonamenti in ambito privato, ridotto alla somma di 100 euro, venga pagato attraverso la bolletta elettrica intestata a chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di trasmissioni televisive;
nelle aree montane, alpine e appenniniche, nonché, in particolare, nelle valli più interne e nei borghi più difficilmente raggiungibili, resta elevato il *digital divide*, che ha la sua prima fonte nella difficoltà di ricezione del segnale televisivo e radiofonico;
numerosi sindaci e amministratori locali, nonché enti territoriali, hanno denunciato che il passaggio al digitale terrestre ha peggiorato significativamente la ricezione dei segnali radiotelevisivi da parte di singoli, famiglie e imprese residenti nei territori montani, anche per il mancato potenziamento degli impianti di ricezione;
a causa del persistere di gravi problemi di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive della Rai, negli ultimi anni, numerosi enti territoriali, quali le Comunità e le Unioni Montane, presenti in diverse regioni italiane, hanno acquistato e gestiscono direttamente, con notevoli costi, impianti di diverse dimensioni e potenza, per assicurare la trasmissione del segnale televisivo nelle zona d'ombra;
anche l'UNCEM, Unione nazionale comuni comunità enti montani, a livello nazionale con le proprie delegazioni regionali ha promosso, negli ultimi anni, numerose azioni a difesa degli utenti residenti nelle terre Alte, al fine di assicurare loro parità di trattamento e di servizio, rispetto a chi risiede nelle aree provviste di un segnale di buona qualità come le aree urbane e in ultimo ha sottoposto ai comuni montani l'approvazione di ordini del giorno con precise richieste di impegno per il Governo e il Parlamento;
considerato che:
le trasmissioni radiotelevisive della Rai sono da intendersi come un servizio pubblico, e quindi, come tale, esso deve essere assicurato a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dal paese e dall'area in cui

vivono;
a fronte del pagamento del canone, deve essere assicurato un adeguato servizio a tutti gli utenti, consentendo loro la fruizione del servizio radiotelevisivo e quindi la ricezione di tutti i canali, in particolare di quelli principali;
rilevato, infine, che a quanto risulta ai proponenti:
il 12 gennaio 2016 l'associazione Federalberghi Belluno-Dolomiti ha denunciato e certificato gravi disservizi nella ricezione dei programmi radiotelevisivi RAI, avvertiti in varie località della provincia, causati dalla carenza di copertura del segnale dei canali della RAI e la conseguente, inaccettabile, discriminatoria sproporzione, sotto il profilo dell'onere impositivo, tra le località della provincia di Belluno e il resto del Paese;
nello specifico, da una verifica a campione realizzata, sempre, dall'associazione Federalberghi Belluno-Dolomiti, è emerso che, in particolar modo nelle zone medio alte dell'Agordino (Alleghe, Rocca Pietore, Livinallongo, Passo Falzarego), nello Zoldano, nella Valle dell'Ansiei (Auronzo, Misurina) ed in Comelico, si sono verificate carenze nella ricezione radiotelevisiva, che risulta limitata solo a tre quarti dei canali Rai sul totale e, spesso, in condizioni di precarietà del segnale;
il canone deve essere pagato a prescindere dal numero dei canali televisivi visibili e le attività ricettive, quali gli alberghi, sono soggette ad un "canone speciale" estremamente oneroso, applicato in base al numero di apparecchi televisivi presenti nelle strutture. Per fare un esempio, il canone pagato da un albergo a tre stelle e 25 posti letto ed oltre 10 televisori, può superare l'importo di 1.000 euro;
la sproporzione dell'onere impositivo, a carico degli albergatori, rispetto agli altri fruitori del servizio non risponde a criteri di equità,
impegna il Governo:
1) ad avviare, nel più breve tempo possibile, un monitoraggio, con il coinvolgimento degli enti territoriali e locali, sull'effettiva ricezione del segnale su tutto il territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle zone che ne sono prive o carenti;
2) ad impegnare Rai Way all'immediato potenziamento delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo in particolare nelle aree montane, più interne e sconnesse del Paese al fine di garantire un'ottimale ricezione del segnale;
3) ad avviare un tavolo di confronto tra Ministeri competenti, Rai Way, Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Commissione di vigilanza Rai), l'Intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna, le Regioni, le Unioni di comuni e le associazioni di enti locali, in merito alle strategie da intraprendere per la risoluzione del divario digitale, secondo quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale;
4) ad intervenire, tempestivamente, prevedendo l'esenzione, ovvero una congrua riduzione del canone Rai, per tutti i cittadini e per tutte le attività ricettive nelle aree caratterizzate dalla mancanza del segnale digitale o comunque di insufficiente qualità.
(1-00581)
BONFRISCO, BRUNI, AUGELLO, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, BIGNAMI - Il Senato,
premesso che:
nel gennaio 2009, la Commissione europea trasmise al Governo italiano una comunicazione di infrazione relativa alla normativa in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, in quanto contrastante con la direttiva "Bolkestein" 2006/123/CE, sia per il diritto preferenziale di insistenza, di cui all'articolo 37 del Codice della navigazione, di cui al Regio decreto n. 327 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni, sia per il rinnovo automatico della concessione, alla scadenza sessennale, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni;
al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi

comunitari, consentisse lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa, superando così i rilievi della Commissione, l'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 sopprimeva il rinnovo automatico e delegava il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo, avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. In virtù dell'entrata in vigore della citata norma, la procedura di infrazione venne chiusa e con il comma 732 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), il termine precedentemente fissato per l'emanazione del decreto legislativo venne prorogato al 15 ottobre 2014;

il comma 9-*septiesdecies* dell'art. 7 del decreto-legge n. 78 del 2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015) demanda poi alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta è inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei 120 giorni successivi al ricevimento della proposta, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 (Delimitazione di zone del demanio marittimo) e 35 (Esclusione di zone dal demanio marittimo) del Codice della navigazione, anche convocando apposite Conferenze di servizi. Tale procedimento è propedeutico alla revisione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, previsto dall'art. 11 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010);

il decreto legislativo, di cui all'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 non risulta emanato, lasciando nell'incertezza gli operatori del settore;

qualora il Governo avesse adempiuto all'esercizio della delega legislativa, in ragione dei principi ivi previsti, che, tra gli altri, prevedevano in particolare al comma 2: alla lettera *b)* di prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti", punto quest'ultimo di fondamentale importanza per gli operatori del settore che in tal modo non vedrebbero vanificato il loro lavoro allo scadere della concessione, o nel caso non risultino assegnatari di una nuova concessione secondo le procedure di affidamento individuate nel rispetto della normativa europea; alla lettera "*f)* di prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione", punto altrettanto importante per gli operatori del settore e posto a completamento del precedente punto b), il settore turistico-balneare-ricreativo oggi non si troverebbe il limite del 2020 per progettare, sviluppare e consolidare le proprie attività;

purtroppo, il Governo allora in carica e i due che gli sono succeduti sino ad oggi non hanno provveduto a formulare una soluzione legislativa che contemperi le esigenze di circa 30.000 aziende operanti in Italia, che danno vita al settore turistico balneare che rappresenta una fondamentale leva economica delle zone costiere del Paese, con il rigoroso rispetto del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle norme sulla concorrenza e sul libero stabilimento. Questo, nonostante con l'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, sia stata prorogata di 5 anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, sportive, nonché destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;

con cadenza annuale, in prossimità dell'inizio della stagione estiva, riaffiorano, purtroppo, le medesime problematiche che affliggono da anni il settore tutristico-balneare e che in altri Paesi dell'Unione, destinatari come l'Italia di procedimenti di infrazione alla normativa, in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, in quanto contrastante con la direttiva Bolkestein 2006/123/CE, sono state risolte per via legislativa, con piena approvazione da parte dell'Unione europea;

per quanto riguarda il nostro Paese, si sarebbe potuta rinnovare la delega, di cui all'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, seguendo l'esempio di quanto già fatto ad esempio dalla Spagna, dove è stata adottata il 5 ottobre 2012 la riforma della legge costiera ("Ley de costas") centrata sulla salvaguardia di circa 3.000 imprese, che operano sulle spiagge spagnole;

considerato inoltre che:
la Corte di giustizia europea, in relazione alla disciplina degli affidamenti del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, sottoposto a cessazione anticipata in quanto compiutosi senza gara, aveva già affermato la compatibilità della normativa interna di carattere transitorio e della successiva proroga del medesimo regime, ciò in quanto andava riconosciuto alla disciplina nazionale il principio prioritario di tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici e il principio di certezza del diritto di cui il medesimo diritto comunitario è portatore;
applicando in via analogica tali principi per la soluzione delle problematiche legate al settore turistico-balneare, è dunque legittima la normativa interna che consenta alle parti di un contratto, destinato a cessare per incompatibilità con lo *jus superveniens*, di disporre del tempo necessario per sciogliere il loro vincolo negoziale, onde poter regolare, in modo soddisfacente, sul piano economico i loro reciproci rapporti, ovvero appare plausibile la previsione legislativa di un periodo transitorio adeguato a ridurre gli impatti negativi derivanti da un repentino mutamento della disciplina di settore, anche in relazione alle prospettive di remunerazione del capitale investito;
la proroga, secondo la disciplina transitoria, purché sia eccezionale e temporanea, della durata delle concessioni in essere non si configura come un rinnovo automatico. Il legislatore, nel dettare la disciplina transitoria, non attua un "rinnovo" della concessione, ma allunga il termine di efficacia della precedente. Di talché, la disciplina transitoria appare frutto «di una scelta ragionevole del legislatore nazionale, finalizzata non all'elusione della disposizione comunitaria, ma ad una più efficace attuazione (da realizzarsi attraverso l'emanazione di una completa ed organica regolamentazione nazionale della materia) dei principi da essa affermati, nel contempo consentendo agli attuali concessionari anche l'ammortamento degli investimenti, interesse quest'ultimo, per come si è sopra detto, comunque non estraneo alle valutazioni dell'organo comunitario» (VI sezione del Consiglio di Stato, sentenza n. 6682 del 2012, successivamente confermata dalla sentenza n. 1307 del 2014 del medesimo Consiglio);
nella citata sentenza del Consiglio di Stato del 2012, il bene demaniale "non è *ex se* un bene produttivo ma è l'azienda del concessionario ad imprimere al bene pubblico una destinazione produttiva o, *melius* , a incorporare il bene pubblico nell'azienda privata". Appare chiaro che, anche dopo l'incorporamento del bene demaniale nell'azienda del concessionario, il primo continua a restare area di sedime. È dunque l'azienda del concessionario, e non la zona demaniale, su cui tale azienda insiste, a produrre servizi. La concessione di beni del demanio marittimo non avviene infatti per l'acquisizione di servizi da parte dell'autorità concedente,
impegna il Governo:
1) ad attuare ogni iniziativa utile, nel rispetto dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, al fine di garantire l'esercizio, lo sviluppo, la valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti del settore turistico-balneare-ricreativo, anche al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali;
2) a prevedere, con il primo provvedimento utile, il rinnovo della delega legislativa non esercitata al 15 ottobre 2014 e prevista all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 e successive integrazioni e modificazioni.
(1-00582)
Interrogazioni
QUAGLIARIELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
ciascun membro eletto all'interno delle istituzioni pubbliche nazionali, indipendentemente dal livello di governo in cui opera, ha il dovere di dar seguito al mandato di tutela dell'interesse dei cittadini, fornitogli dagli stessi, al momento dell'elezione;
parte rilevante di questo mandato può essere senz'altro identificato nell'attività di verifica e approfondimento delle problematiche maggiormente sentite sul territorio, quale quello dell'immigrazione e la gestione dei centri di accoglienza, in cui si esercita il proprio ruolo istituzionale;
considerato che per quanto risulta all'interrogante:

in qualità di consigliere regionale, nonché di presidente della Commissione immigrazione della Regione Basilicata, il consigliere Nicola Benedetto ha piena facoltà di effettuare una visita ispettiva presso i centri di accoglienza, siti nel territorio della propria Regione, vieppiù se sia a conoscenza di probabili situazioni anomale o irregolari;
a tal fine, in data 18 marzo 2016, il consigliere Nicola Benedetto ha presentato regolare richiesta al prefetto per ottenere l'autorizzazione ad effettuare una visita ispettiva del centro di accoglienza "Old Wild West" di Ferrandina (Matera);
la Prefettura avrebbe deliberato l'autorizzazione alla visita soltanto dopo un mese (in data 15 aprile 2016);
la Prefettura, comunicando la data di visita, avrebbe invitato il consigliere Nicola Benedetto a mantenere la massima riservatezza sulla stessa;
considerato altresì che secondo quanto risulta all'interrogante:
i vertici della cooperativa "Auxilium", cui è affidata la gestione del centro di accoglienza, avrebbero incidentalmente riferito, in occasione di un incontro casuale, al consigliere Nicola Benedetto, di essere a conoscenza della data di visita, rendendo dubbia la riservatezza concordata con la Prefettura;
numerosi ospiti del centro avrebbero testimoniato dell'accurata preparazione precedente il sopralluogo, che ne avrebbe, in parte, inficiato la finalità ispettiva della visita;
il consigliere, in sede di sopralluogo, sarebbe stato accompagnato non solo da un rappresentante della Prefettura (come da prassi), ma anche, senza previo preavviso, da rappresentanti della cooperativa Auxilium, i quali avrebbero contestato, anche tramite minacce di denuncia, la veridicità delle testimonianze riportate dagli ospiti del centro;
tali testimonianze riporterebbero prassi anomale riguardo all'igiene e alla pulizia del locali, episodi di caporalato, l'impossibilità di lavorare regolarmente all'interno o all'esterno del centro, tempi di attesa per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che si prolungano per anni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di emanare un regolamento di dettaglio, omogeneo su tutto il territorio nazionale, che disciplini la pratica delle visite ispettive dei centri da parte di titolari di cariche istituzionali, che ne garantiscano efficacia e celerità;
se non ritenga di verificare il rispetto dei tempi previsti dalla normativa nazionale (90 giorni per il colloquio e 3 giorni per il responso) per il riconoscimento dello *status* di rifugiato nel centro di accoglienza di Ferrandina "Old Wild West";
se non ritenga di predisporre ulteriori accertamenti, per verificare la veridicità delle situazioni di anomalia e di disagio, nonché di pratiche illegali, riferite dagli ospiti del centro di accoglienza di Ferrandina "Old Wild West", al fine di garantire il rispetto dei diritti umani degli richiedenti asilo.
(3-02891)
MORONESE, CIOFFI, PUGLIA, DONNO, CAPPELLETTI, PAGLINI, CRIMI, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, BERTOROTTA, LUCIDI, SANTANGELO, NUGNES, LEZZI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
in data 17 maggio 2016 è stato presentato a Roma il rapporto redatto da Legambiente dal titolo "Ecosistema rischio", che racchiude i risultati di un'indagine sulle attività realizzate dalle amministrazioni comunali di tutta Italia, ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico;
dal suddetto rapporto è emerso che, nella sola città di Napoli, oltre 100.000 cittadini si trovano ogni giorno in zone esposte al pericolo di frane o alluvioni e che, nell'intera Regione Campania, il numero di comuni, in cui sono presenti aree a pericolosità da frana e aree a pericolosità idraulica è pari a 504 (oltre il 91 per cento dei comuni campani), per una superficie complessiva di circa 3.338 chilometri quadrati, corrispondente al 24,4 per cento dell'intera Regione;
per la Campania i dati raccolti si riferiscono a soli 61 comuni, che hanno risposto al questionario oggetto dell'indagine, pari al 14 per cento circa dei comuni a rischio della Regione;
dei comuni intervistati, l'84 per cento ha risposto di avere sul proprio territorio abitazioni presenti in aree a rischio idrogeologico e il 44 per cento segnala, addirittura, la presenza di interi quartieri situati

in tali aree; a tali risultanze bisogna associare il 30 per cento delle amministrazioni intervistate che ha evidenziato la presenza in zone esposte a rischio di frana o alluvione di strutture sensibili come scuole o ospedali;

considerato che:

i dati raccolti nel rapporto di Legambiente evidenziano che l'urbanizzazione delle aree a rischio non è un fenomeno che appartiene solo al passato, tanto che dall'indagine emerge che, nell'8 per cento dei comuni intervistati, sono stati realizzati edifici in aree a rischio anche nell'ultimo decennio, a fronte dei quali solo il 2 per cento delle amministrazioni ha avviato la delocalizzazione di edifici abitativi e il 3 per cento di fabbricati industriali;

la parte di indagine riguardante l'informazione dei cittadini sul rischio e i comportamenti da adottare in caso di emergenza, ha evidenziato che il 62 per cento dei comuni è dotato di un piano d'emergenza che contempla il rischio idrogeologico, ma solo il 44 per cento di essi lo ha aggiornato; soltanto nel 31 per cento dei comuni è stata svolta attività di informazione dei cittadini, e solo il 15 per cento ha realizzato esercitazioni della protezione civile;

secondo gli ultimi dati raccolti dall'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Irpi) del Cnr nel "Rapporto Periodico sul Rischio posto alla Popolazione italiana da Frane e Inondazioni", pubblicato nel gennaio 2016, nel 2015, frane e alluvioni hanno causato sull'intero territorio nazionale 18 vittime (di cui 3 in Campania), 1 disperso, 25 feriti e 3.694 persone evacuate. Questi eventi hanno coinvolto 19 regioni, 56 province, 115 comuni e 133 località. Nel periodo dal 2010 al 2014 le vittime sono state 145, con 44.528 persone evacuate o senzatetto, con eventi che si sono verificati in tutte le regioni italiane;

a giudizio degli interroganti i dati emersi dalla ricerca confermerebbero l'urgenza di avviare, da parte dei comuni, una politica volta a ridurre il rischio, al quale sono sottoposti ogni giorno i cittadini;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

con delibera della Giunta regionale n. 146 del 27 maggio 2013 è stato deciso di attuare l'attività per il supporto finanziario alle province ed ai comuni, ai fini della predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile, attraverso un avviso pubblico, con il quale verrà assegnata in totale la somma di 15.000.000, euro nell'ambito del "POR Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.6" per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile;

la Campania è stata tra le regioni più colpite dagli eventi meteo climatici di forte intensità verificatisi fra il 13 e il 15 ottobre 2015; i danni estremamente gravi alle abitazioni e alle attività industriali hanno interessato, sia la città di Benevento, che diverse aree della provincia beneventana, dove si sono verificate le piene di diversi corsi d'acqua, frane in centri abitati e lungo la viabilità, oltre a diffusi fenomeni di ruscellamento e flussi canalizzati di acqua e detriti;

con delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015) è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, che dal 14 al 20 ottobre 2015, hanno colpito il territorio della regione Campania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni;

con ordinanza del capo Dipartimento della protezione civile (Ocdpc) n. 298 del 17 novembre 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 novembre 2015), per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi citati si è provveduto alla nomina del commissario delegato;

il Consiglio dei ministri del 16 maggio 2016 ha approvato la proroga dello stato d'emergenza, dichiarato il 6 novembre 2015, al fine di consentire il completamento delle operazioni di protezione civile, tese a contrastare i danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici, che, nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015, hanno colpito il territorio della regione Campania;

considerato infine che:

ampie aree della regione Campania, nel corso degli anni, sono state interessate da numerosi interventi di edilizia selvaggia e abusivismo diffuso, che hanno realizzato un'intensa cementificazione e con essa

una forte impermeabilizzazione dei suoli;
a giudizio degli interroganti, l'insorgere dei fenomeni evidenziati è stato favorito dalla scarsità dei controlli e dalla mancanza di un'adeguata politica di prevenzione e monitoraggio del territorio, che ha contribuito a determinare i disastri praticamente annunciati, ultimo dei quali proprio quello verificatosi nel beneventano nel mese di ottobre 2016,
si chiede di sapere:
quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, in termini di attività di prevenzione del dissesto idrogeologico in Campania;
se ritenga opportuno avviare apposite campagne informative a livello nazionale e, in particolare, se intenda supportare la regione Campania nell'attivazione di apposite campagne informative, rivolte ai cittadini residenti nei territori a rischio;
quale sia lo stato dell'*iter* dell'erogazione del finanziamento "POR 2007-2013", ammontante a 15 milioni di euro, destinato ai comuni campani per la realizzazione di interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile;
alla luce dei dati contenuti nel citato rapporto pubblicato da Legambiente, se siano state programmate misure specifiche per limitare i fenomeni di abusivismo diffuso, che tendono a impermeabilizzare i suoli;
quali iniziative intenda intraprendere affinché sia garantito il rimboschimento e la ripiantumazione delle aree adiacenti ai fiumi, ovvero lungo i pendii, la cui stabilità è fondamentale per mitigare il rischio frane.
(3-02892)
CRIMI, MONTEVECCHI, DONNO, MORONESE, ENDRIZZI, MORRA, TAVERNA, GIARRUSSO, BUCCARELLA, LUCIDI, CAPPELLETTI, SANTANGELO, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, MARTON, AIROLA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
Premesso che:
la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, opera come soggetto esercitante il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio dell'intermediazione sui diritti d'autore, ai sensi della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, che, all'articolo 180, attribuisce alla SIAE, in via esclusiva, "l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta e indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate";
tale situazione di monopolio, in capo alla SIAE, non ha, a giudizio degli interroganti, più motivo di esistere, tanto più in ragione dell'incompatibilità con l'ordinamento comunitario e con i principi di concorrenza che lo ispirano, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 2 della direttiva 2014/26/UE, recepita dal nostro Paese, in base al quale "I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti";
attualmente, d'altronde, gli unici Stati membri dell'Unione europea, che mantengono un monopolio stabilito e protetto da una legge nazionale nel mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, sono solo l'Italia e la Repubblica Ceca. Poiché il monopolio vale solo sul territorio italiano, si genera una violazione dei principi fondamentali del libero mercato europeo, giacché una società fondata, in Italia, che conosca le necessità degli artisti italiani, non può competere con la SIAE, mentre una società estera potrebbe farlo;
i vincoli imposti dal regime monopolistico della SIAE risulterebbero, d'altra parte, non compensati da un'adeguata remunerazione in capo agli iscritti; infatti risulta agli interroganti che la gran parte di questi, con i diritti riconosciuti, non arriverebbe neppure a ripagarsi il corrispettivo della quota di iscrizione. Peraltro i ricavi ottenuti dalla SIAE, grazie agli autori "sotto soglia", non si fermano a quelli

dovuti alle quote di iscrizione annuali, perché una parte importante di questi ricavi rimane nelle casse della SIAE, per essere ripartita tra gli autori dei circuiti principali. Ciò accade in ragione del fatto che le opere di questi autori non vengono distribuite nei circuiti principali, gli unici di cui si tiene in conto per la ripartizione finale dei proventi;

considerato che, a parere degli interroganti:

è importante evidenziare, a puro titolo esemplificativo, che per qualsiasi passaggio radio (a prescindere dall'emittente) si paga la SIAE, mentre la successiva ripartizione dei proventi viene effettuata monitorando il passaggio solo su poche radio principali. La redistribuzione risulta pertanto non equa e può accadere che i pochi artisti che passano nei circuiti principali paradossalmente alla fine riscuotano più di quanto realmente gli spetti, secondo una dinamica chiamata dagli studiosi del settore *rich gets richer*, in cui si registra una progressiva polarizzazione tra chi ricava molto e chi non ricava nulla, spesso in maniera più marcata rispetto agli effettivi meriti individuali;

tale meccanismo appare, per di più, esasperato dall'attuale statuto della società, in base al quale la *governance* dell'ente è retta da un meccanismo di voto per censo, con evidente disparità tra i soci, portando poche persone a poter decidere a nome di tutti;

la quota di iscrizione per gli artisti, circa 280 euro per il primo anno e 150 euro per gli anni successivi, risulta essere una delle più alte in Europa e il meccanismo di ripartizione dei diritti d'autore appare farraginoso, antiquato e di difficile comprensione; infine, gli artisti iscritti si trovano vincolati nella scelta di come diffondere ed utilizzare le proprie opere, in quali contesti ed a quali condizioni economiche, al punto che è loro vietato concederne l'utilizzo gratuito, anche in eventi di beneficenza;

altro punto critico è dato dal fatto che un autore, una volta iscrittosi, è obbligato a depositare in SIAE tutte le opere da lui composte, senza poter, tra l'altro, scegliere la licenza di distribuzione più adeguata a quella particolare opera, giacché la SIAE contempla solo il *copyright* tradizionale, nonostante la citata direttiva europea del 26 febbraio 2014 imponga a tutte le società di gestione collettiva di lasciare ai propri iscritti libera scelta su quali licenze di distribuzione usare, comprese le licenze *creative commons*;

in ragione del contesto descritto emerge che, di fatto, la SIAE non sarebbe in grado di garantire i diritti degli autori ed editori, tanto che l'ex presidente, Giorgio Assumma, in un'intervista rilasciata a "Altroconsumo" il 23 aprile 2009 ha dichiarato che il 60 per cento degli iscritti ha percepito, alla fine dell'anno, in riparto dei diritti d'autore, un importo inferiore rispetto a quello versato a titolo di quota annuale di iscrizione. Tale dato pare ancora attuale, visto il forte dibattito politico e mediatico sulla strutturale inefficienza della società;

considerato inoltre che:

dal rendiconto di gestione 2015 emerge, a parere degli interroganti, una realtà assimilabile più ad una società finanziaria e di servizi che ad un ente pubblico economico, chiamato dallo Stato a difendere, in una posizione di straordinario privilegio, i diritti e gli interessi di autori ed editori. A riprova di ciò si riporta il dato, pubblicato il 14 settembre 2015 su "ilfattoquotidiano" *on line*, per il quale nel 2014 la SIAE ha speso oltre 182 milioni di euro per incassarne, a titolo di diritti d'autore, poco più di 524 milioni, appena un milione di euro in più rispetto all'anno precedente, ma oltre 30 milioni in meno rispetto al 2010. Il riparto tra gli aventi diritto, nel 2014, è stato di appena 460 milioni di euro. La SACEM (Société des auteurs, compositeurs et editeurs de musique), omologa francese della SIAE, nello stesso anno ha speso poco più di 150 milioni di euro per incassare oltre un miliardo e trecento milioni distribuendo, nello stesso anno, oltre un miliardo e cinquanta milioni di euro;

tali numeri, a giudizio degli interroganti, appaiono smentire la tesi, secondo cui la società sia stata oggetto di un processo di risanamento idoneo a riacquisire un'autentica posizione di efficienza, tesi propugnata tanto dal presidente della SIAE (che, più volte, ha ribadito la circostanza secondo la quale negli ultimi anni la SIAE avrebbe formato oggetto di una radicale attività di riorganizzazione che consentirebbe, oggi, di parlare di una "nuova SIAE") quanto da analoghe dichiarazioni che ha rilasciato lo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

già nel 2012, in un articolo pubblicato il 26 giugno sul "Corriere della Sera", si evidenziavano tra i

motivi del dissesto ben 527 dei 1.257 assunti a tempo indeterminato, con legami di famiglia o di conoscenza, a parere degli interroganti sintomo di un carattere eccessivamente a conduzione familiare, i *benefit* connessi alle cariche, 189 cause di lavoro in 5 anni, la presenza di circa 605 agenzie sul territorio, che incassano poco e hanno dimensioni risibili, nonché il problema del pagamento degli assegni di quiescenza, che avrebbe costretto l'ente ad attingere dalle proprie casse e la decisione di immettere parte del proprio patrimonio immobiliare in un fondo in cambio della metà del valore per l'ammontare di 256 milioni di euro;

le criticità evidenziate sono state confermate da uno studio dell'istituto "Bruno Leoni", dal quale è emerso che le inefficienze della SIAE generano uno spreco di oltre 13 milioni di euro l'anno, che potrebbe essere agevolmente eliminato o, almeno, ridotto, liberalizzando il mercato;

considerato altresì che con sentenza del 27 febbraio 2014, la Corte di giustizia dell'Unione europea, come riportato negli estratti della sentenza della Corte (Quarta Sezione) si afferma che "se dovesse accadere che un tale ente di gestione imponga, per i servizi da esso prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri e qualora il raffronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, tale differenza dovrebbe essere considerata come l'indizio di un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE";

considerato infine che:

il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 30 marzo 2016, in audizione davanti alle commissioni riunite VII e XIV della Camera dei deputati, in occasione dei lavori relativi al recepimento della citata direttiva 2014/26/UE, ha dichiarato che, dopo aver all'inizio del suo mandato ritenuto che il mercato andasse effettivamente liberalizzato, si sarebbe poi autonomamente ricreduto, pervenendo alla conclusione che il "monopolio" della SIAE vada difeso, perché rappresenterebbe, tra l'altro, un'eccezione che il resto d'Europa ci invidierebbe;

anche a seguito della citata dichiarazione, centinaia di artisti e imprenditori della musica hanno lanciato la campagna *social* su "Twitter", con l'*hashtag* "Franceschiniripensaci",

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo in relazione ai fatti esposti in premessa;

se non ritenga necessario assumere iniziative per liberalizzare, al più presto, il mercato del diritto d'autore, sottraendo allo Stato il monopolio legale esercitato tramite la SIAE, così come richiesto dalla società civile e da numerosi artisti italiani, da ultimo il cantante Fedez, che hanno deciso di affidare la gestione e intermediazione dei propri diritti ad enti stranieri.

(3-02893)

BOCCHINO, CAMPANELLA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che in data 8 aprile 2016 viene emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ordinanza ministeriale recante "Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/17" trasmessa con la nota 9520 dell'8 aprile 2016;

considerato che:

le fasi dei trasferimenti sono espressamente previste all'art. 6 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità, richiamato nella citata ordinanza ministeriale;

la fase A riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/15 e gli assunti nell'anno scolastico 2016/2017 nelle fasi 0 e A, a condizione che chiedano il trasferimento nella provincia di appartenenza;

le fasi B, C, D riguardano tutti i docenti non ricompresi nella fase precedente, nonché coloro i quali chiedono la mobilità in province diverse da quella di appartenenza;

i tempi di pubblicazione dei movimenti (e prima ancora la data di trasmissione delle domande al sistema SIDI) risultano essere differenti per la fase A rispetto a quelli previsti per le altre fasi B, C, D;

all'art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità, richiamato nell'ordinanza ministeriale, si prevede espressamente che il personale scolastico trasferito d'ufficio a domanda condizionata, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito, in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e specificamente che le cattedre che dovessero liberarsi, a seguito di mobilità volontaria di docenti in provincia diversa (ovvero che produrranno domanda nella fase B), la cui pubblicazione avverrà nei mesi di luglio ed agosto 2016, non verranno conferite ai docenti soprannumerari, dichiarati tali negli anni scolastici precedenti a questo, che ne hanno fatto richiesta, presentando domanda nella fase A;
se non ritenga necessario intervenire tempestivamente, al fine di dare attuazione ai diritti acquisiti dai docenti soprannumerari, che, diversamente argomentando, si vedrebbero costretti a rivolgersi all'autorità giudiziaria, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi.
(3-02894)
BLUNDO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA, GIARRUSSO, MARTELLI, CIAMPOLILLO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il comma 2, articolo 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124 stabilisce che il personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado "dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. (...). A detto personale vengono riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza";
differentemente da quanto normato dalla suddetta legge, il comma 218 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha disatteso tale normativa, stabilendo che "il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale";
considerato che:
dal 1° gennaio 2000 il personale ATA degli enti locali è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato, all'interno del comparto scuola, senza che sia riconosciuta l'anzianità maturata per il servizio prestato presso gli enti locali stessi. Per tale trasferimento l'Italia è stata condannata, prima dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e poi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza del 6 settembre 2011, ha censurato il comportamento dello Stato italiano, considerandolo in piena violazione della citata direttiva;
inoltre, la Corte dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano a risarcire i 124 lavoratori ATA, ex enti locali, che non hanno accettato lo "scippo" di anzianità e indennità accessorie ratificato da CGIL, CISL, UIL, SNALS, con i vari Governi, con una somma complessiva di quasi un milione e ottocentomila euro, cioè circa 82.000 euro a lavoratore;
considerato inoltre che la suddetta situazione è stata oggetto delle attenzioni della Corte di cassazione, che fin da subito ha riconosciuto i diritti del personale, in riferimento all'anzianità maturata alle dipendenze degli enti locali. Inoltre, con sentenza del 6 settembre 2011, la Corte di giustizia europea ha evidenziato l'assoluta equivalenza tra compiti svolti dal personale ATA degli enti locali e quelli svolti dal personale ATA, in forza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, consentendo così allo Stato italiano di qualificare l'anzianità maturata da un dipendente presso l'ente cedente come equivalente a quella maturata, a parità di condizioni, da un appartenente al personale

ATA;
considerato infine che:
a parere degli interroganti, è necessario risolvere quanto prima il contenzioso in questione, sia per evitare un ulteriore ingente danno per le casse dello Stato, sia perché trattasi di un problema che riguarda migliaia di lavoratori ATA provenienti dagli enti locali;
inoltre, risulta agli interroganti, che, incurante delle sentenze degli organi di giustizia europea, il Ministero dell'economia e delle finanze stia procedendo alla decurtazione mensile di ben 280 euro dalle buste paga dei lavoratori, ancora in servizio o pensionati, e che agli stessi sarebbe stato comunicato che l'importo da restituire ammonterebbe a 30.000 euro per ognuno,
si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere la vicenda illustrata in premessa, dando piena attuazione a quanto previsto dalle citate sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia europea.
(3-02895)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TOCCI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:
la Procura di Siracusa ha condotto un'inchiesta relativa alle spese sostenute dall'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) dal 2005 al 2012, con particolare riferimento alle somme destinate ai servizi pubblicitari;
nell'ambito di tale procedimento penale, tuttora in corso, tra aprile e luglio 2015, sono stati emessi 7 avvisi di garanzia e, nel settembre dello stesso anno, è stato richiesto il rinvio a giudizio per 8 persone, tra cui 2 dipendenti dell'Istituto, per i quali ad oggi non risulta sia stato preso dalla fondazione alcun provvedimento di sospensione;
dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza aretusa è emerso che l'ente avrebbe concluso contratti attraverso licitazioni private, a favore di società riconducibili a parenti o coniugi di propri funzionari e che, dal 2009 al 2012, erano stati affidati lavori pubblicitari, successivamente risultati fittizi, per circa 500.000 euro ad una società, i cui componenti sarebbero stati in stretti rapporti di parentela con il responsabile operativo dell'Inda;
considerato che:
in data 4 febbraio 2016, all'esito dell'indagine ispettiva condotta dalla dottoressa Maria Rosaria Barbera, incaricata dal segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'attuale Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha firmato il decreto per il commissariamento della fondazione INDA, nominando poi, con decreto ministeriale del 5 febbraio, l'ingegner Pinelli commissario straordinario;
nel comunicato ufficiale del Ministero si legge: "Il commissariamento si è reso necessario a seguito delle verifiche che si sono svolte nell'ultima parte del 2015 e che hanno portato l'Amministrazione vigilante (Direzione Generale Spettacolo dal vivo del Mibact) a disporre ispezioni sulla gestione della Fondazione. Il commissariamento dell'Inda si colloca nell'ottica di una modifica dello Statuto e della governance di un Istituto che costituisce per il Paese una preziosa risorsa";
considerato, inoltre, che a quanto risulta all'interrogante:
Walter Pagliaro, ex consigliere delegato dell'Inda, in una conferenza stampa, tenutasi il 13 febbraio 2016 a Siracusa, avrebbe denunciato rilevanti criticità in merito alla gestione dell'ente, mettendo in luce come vi fosse una forte concentrazione di poteri attorno a 2 soli dipendenti della fondazione, senza che vi fosse, al contempo, alcuna forma di responsabilità diretta per gli stessi, né tantomeno una rotazione di incarichi, come sarebbe invece previsto dalla più recente legislazione in materia di trasparenza degli enti;
Pagliaro avrebbe altresì segnalato un evidente impoverimento culturale della fondazione, causato dalla perdita delle professionalità artigianali, dal crollo dell'attività scientifica ed editoriale, dal declino qualitativo degli spettacoli e dallo snaturamento della struttura del teatro;
infine, nella stessa conferenza stampa, sarebbe stato sottolineato come "la vera ragione della crisi che

ha portato a questo triste commissariamento" fosse il problema etico, facendo riferimento proprio agli avvisi di garanzia per i reati di associazione a delinquere e truffa menzionati;
ritenuto che:
l'art. 9 del decreto legislativo n. 20 del 1998, così come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo n. 33 del 2004, non prevede la revisione statutaria tra le possibili ipotesi che giustificherebbero il commissariamento. Ai sensi della lettera *a)* della citata disposizione, infatti, il Ministro competente può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione, allorché vengano individuate "gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'Istituto";
le suddette irregolarità erano state oggetto della denuncia e dell'opposizione di Pagliaro, e, pertanto, il Ministero, in virtù dei propri compiti di vigilanza, avrebbe potuto attivarsi, dettando preliminarmente puntuali indirizzi di controllo per ristabilire il corretto funzionamento dell'ente e, solo a seguito di forme di temeraria resistenza o di assoluta mancanza di collaborazione, attivare la più radicale conseguenza dell'amministrazione straordinaria;
inoltre, quantunque il decreto di commissariamento assegni al commissario il compito di modificare lo statuto, quest'ultimo deve ritenersi obiettivo accessorio a quello principale di "accertare e rimuovere le irregolarità e promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali", previsto dal comma 3 dell'articolo menzionato,
si chiede di sapere:
quali siano gli esiti dell'indagine ispettiva condotta dalla dottoressa Maria Rosaria Barbera: in particolare, i malfunzionamenti e le criticità che hanno portato alla nomina del commissario straordinario;
se il Ministro in indirizzo abbia mai chiesto al consiglio di amministrazione della fondazione di modificare il proprio statuto, considerato che proprio questo è stato identificato come compito prioritario del commissario e se, in caso di risposta affermativa, siano state accertate le inadempienze del consiglio di amministrazione;
se fosse necessario il commissariamento dell'ente per la sola modifica dello statuto, considerato che questo risulta essere compito del consiglio di amministrazione stesso (art. 13 dello statuto), e se tra le competenze spettanti al commissario rientri anche il compito di risolvere le criticità sollevate dal consigliere delegato uscente, Walter Pagliaro;
laddove la risposta fosse positiva, quali decisioni abbia assunto il commissario per rimuovere le gravi irregolarità denunciate da Pagliaro e se il commissario non ritenga opportuno rimuovere, o quantomeno sospendere, i 2 dipendenti indagati dalla procura;
se il Ministro non ritenga necessario chiedere il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione in merito ai fatti illustrati.
(4-05884)
ARRIGONI - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
in data 13 agosto 2015, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 187, è stata pubblicata la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
l'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, prevede, tra l'altro, l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia;
il Consiglio dei ministri nel corso della riunione n. 101 del 20 gennaio 2016 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante, tra l'altro, un'eventuale ripartizione del personale del Corpo forestale dello Stato tra Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Polizia di Stato;
nel corso della seduta n. 496 del Senato, il 3 agosto 2015, l'Aula aveva approvato un ordine del giorno del gruppo Lega Nord e Autonomie (9/1577-B/7, G8.4) che "impegna il Governo in sede di esercizio della delega concernente il riassetto delle funzioni di polizia dell'ambiente, a non disperdere il patrimonio di esperienze e di capacità dell'attuale Corpo forestale dello Stato, evitandone in particolare lo smembramento, e a mantenere lo status civile del suo personale, in considerazione del fatto che la scelta di abbracciare la vita militare non può essere imposta obbligatoriamente ad uomini e donne che

ne hanno fatta una differente all'inizio della loro carriera, arruolandosi in un Corpo armato dello Stato ad ordinamento civile";
a parere dell'interrogante, il Governo, nella stesura del decreto legislativo, non avrebbe preso minimamente in considerazione l'orientamento dell'Aula espresso con l'ordine del giorno citato;
in data 3 marzo 2016, la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo inerente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, formulando un'ipotesi emendativa, volta alla possibilità di inserire tra le amministrazioni presso cui ricollocare il personale del Corpo anche i corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome,
si chiede di sapere, considerata ormai la futura disgregazione di fatto dell'organico del Corpo forestale dello Stato, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dare la possibilità al personale dei diversi ruoli del Corpo forestale dello Stato di transitare anche in altre amministrazioni pubbliche, ossia in quelle dell'ultimo elenco stilato dall'ISTAT (*Gazzetta Ufficiale* n. 227, del 30 settembre 2015), anche in sovrannumero, così come è stato consentito ai dipendenti della Croce Rossa, ai sensi dell'articolo 1, comma 397, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208), anche per evitare futuri contenziosi legali.
(4-05885)
RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che il mercato dell'ortofrutta è uno dei pilastri del settore agroalimentare, colonna basilare dell'economia e della tradizione italiana, ed è indispensabile, a giudizio degli interroganti, promuovere ogni azione che preservi le produzioni italiane all'interno del contesto europeo in materia di scambi di merci e movimenti di capitali tra gli Stati membri e fra questi ultimi e Paesi terzi (in particolare si vedano gli articoli 34 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
considerato che:
il 17 settembre 2015, la Commissione europea ha adottato una proposta di atto normativo (COM(2015)460 final) che autorizza un accesso temporaneo supplementare, nel mercato dell'Unione europea, dell'olio di oliva tunisino al fine di sostenere la ripresa economica della Tunisia, a seguito dei recenti attacchi terroristici;
la misura prevede di mettere a disposizione , dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, un contingente tariffario, senza dazio, unilaterale di ulteriori 35.000 tonnellate all'anno, che si attiverà al termine del precedente, per le esportazioni tunisine di olio di oliva nell'Unione europea, in aggiunta alle 56.700 tonnellate previste dall'accordo di associazione tra UE e Tunisia;
la proposta è stata esaminata e approvata dal Parlamento europeo in sede plenaria il 10 marzo 2016;
la misura proposta dalla Commissione europea ha sollevato forti preoccupazioni nei produttori del comparto olivicolo italiano. Appare chiaro che il maggiore quantitativo di olio di oliva tunisino, che affluirà nel mercato europeo, porterà seri danni alle produzioni di olio di oliva italiane e creerà presumibilmente una situazione di concorrenza sleale verso i produttori italiani, concentrati, per lo più, nelle regioni del Sud;
il mercato versa già in condizioni di difficoltà; infatti dopo le mancate produzioni degli ultimi anni (2013-2015) dovute alle avversità atmosferiche, nonché alla fitopatologia della "Xylella fastidiosa" (che hanno causato una perdita di quota di mercato di circa il 40 per cento annuo di volumi di olio di oliva), il nuovo contingente di 35.000 tonnellate di olio di oliva tunisino senza dazio (che rappresenta un decimo della produzione italiana che si attesta a circa 330.000 tonnellate) rischia di soppiantare le esportazioni di olio italiano, imponendosi irreparabilmente sul mercato europeo a danno delle nostre produzioni;
è molto probabile , inoltre, che l'olio tunisino possa essere falsamente etichettato come olio di origine comunitaria , come comprovato anche dai recenti sequestri effettuati dalle autorità competenti;
incrementare la quota di olio tunisino a dazio nullo nell'area UE potrebbe provocare irreparabili conseguenze, perché amplierebbe ulteriormente il rischio di contraffazione del prodotto *made in Italy* e di frode dei consumatori, problemi con i quali il comparto primario già sta facendo i conti da molto tempo;

considerato, inoltre, che:
nel 2013 è stato siglato dal Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, un accordo commerciale tra l'Unione europea e il Marocco ai fini della liberalizzazione reciproca dei prodotti agricoli, tra cui i pomodori, che potevano quindi essere esportati con dazi molto bassi alle frontiere italiane;
nonostante la sentenza di annullamento della Corte di giustizia europea, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ha dichiarato durante una visita nella capitale marocchina, che l'UE proseguirà i suoi rapporti con il Marocco, a dispetto della sentenza, che ha giudicato l'accordo in violazione della legge internazionale, annullandolo in parte;
la motivazione che l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza avrebbe sostenuto per giustificare l'accordo sembra essere, ancora una volta, la necessità di un'iniziativa solidale e di supporto economico che faciliti la stabilizzazione politica del Paese;
l'attuazione del suddetto accordo e l'attuale rifiuto della rivisitazione dello stesso da parte del Commissario europeo all'Agricoltura, Phil Hogan, stanno aggravando ulteriormente la crisi, che colpisce un settore molto rilevante della nostra economia ortofrutticola, in particolare nelle regioni del Sud. A dimostrazione di ciò occorre ricordare che l'Italia produce oltre 1 milione di tonnellate di pomodoro (fonte Coldiretti) e la regione *leader* è la Sicilia, ove la superficie coltivata ha conosciuto una preoccupante decrescita (meno 6.000 ettari solo nel 2015);
la situazione risulta ancora più preoccupante se si considera che la minaccia economica viene aggravata dalla minaccia sanitaria. Occorre infatti ricordare come in taluni Paesi dell'area mediterranea, tra cui lo stesso Marocco, sia permesso l'utilizzo di pesticidi e prodotti fitosanitari, vietati dalla legislazione vigente nel nostro Paese, mettendo in pericolo la nostra salute;
considerato, infine, che:
le medesime violazioni della concorrenza e la mancanza di un'efficace tracciabilità e reale trasparenza nei confronti dei consumatori stanno avvenendo anche nel settore del grano, che l'Italia importa in quantità significative (4,8 milioni di tonnellate di grano tenero e 2,3 milioni di tonnellate di grano duro);
la legislazione europea non prevede alcun obbligo di indicare la provenienza del grano sull'etichetta, con il risultato che, pur acquistando marchi italiani il consumatore non può accertarsi che per la loro produzione sia stato utilizzato grano *made in Italy*. I dati della Coldiretti quantificano in un pacco di pasta ogni 3 e nel 50 per cento dei prodotti da forno le quantità di prodotti in commercio provenienti da grano straniero;
questa concorrenza ha provocato un crollo dei prezzi del 31 per cento, che ha fatto sì che il prezzo di vendita non sia più sufficiente a coprire nemmeno i costi di produzione e manodopera italiana, mettendo a repentaglio 300.000 aziende e causando la desertificazione di 2 milioni di ettari di terreni nel granaio d'Italia,
si chiede di sapere :
in quale modo il Ministro in indirizzo intenda promuovere adeguate misure di sostegno alle aziende che operano nel settore ortofrutticolo, ai fini del ripristino di una effettiva competitività e con particolare attenzione per quelle meridionali, in ottemperanza anche alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
se non intenda attivarsi con sollecitudine, presso le opportune sedi, al fine di adottare misure volte a prevedere un maggior rigore nelle procedure di controllo degli *standard* igienici e sanitari sui prodotti ortofrutticoli importati, soprattutto dal nord Africa, affinché sia prestata una particolare attenzione alla tutela della salute dei consumatori e al rispetto della normativa, in materia di etichettatura sui prodotti importati;
quali iniziative intenda assumere , nelle opportune sedi europee, per tutelare gli interessi del settore olivicolo, oleario e ortofrutticolo nazionale e se non creda necessario inaugurare occasioni di confronto con le regioni meridionali maggiormente interessate, i sindacati e le associazioni di categoria, al fine di affrontare le maggiori criticità del settore, per l'individuazione di concrete modalità di protezione e

rilancio dei prodotti, delle aziende e dei mercati locali.
(4-05886)
LUCIDI, CAPPELLETTI, PUGLIA, BERTOROTTA, PAGLINI, SANTANGELO, TAVERNA, SERRA, GIARRUSSO, MANGILI, MORRA, AIROLA, BOTTICI, MORONESE - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
con decreto ministeriale 17 dicembre 2015, pubblicato in data 22 dicembre 2015 sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie speciale "Concorsi ed esami", è stato indetto un concorso pubblico per l'assunzione di 320 allievi vice-ispettori per il corpo di Polizia di Stato. Il bando di concorso è stato sottoscritto dal capo della Polizia e direttore generale della pubblica sicurezza, Alessandro Panza, in data 17 dicembre 2015;
attualmente, le domande presentate per la partecipazione al concorso risultano essere circa 127.804;
considerato che, risulta agli interroganti:
gli esami per la selezione dei 320 vice-ispettori si svolgeranno all'interno di strutture private, anziché all'interno di strutture facenti parte delle amministrazioni, quali ad esempio quelle della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza o strutture equivalenti;
la scelta di utilizzare strutture private, anziché pubbliche, comporterebbe una spesa aggiuntiva di circa 171.000 euro, considerando voci di spesa quali: noleggio delle strutture private; noleggio banchi e sedie con trasporto; gettoni di presenza; personale di vigilanza; pulizie e servizio di facchinaggio;
rapportando la spesa totale al numero dei partecipanti deriverebbe un costo *pro capite* di 1.231 euro per ogni partecipante al concorso, nel caso di utilizzo di strutture private, contro i 695 euro nel caso si adottassero le strutture delle suddette amministrazioni;
considerando altresì che:
l'utilizzo degli edifici dell'amministrazione, oltre che gratuito, comporterebbe ulteriori risparmi per i partecipanti, essendo le strutture dislocate in tutto il territorio nazionale; ad esempio sono idonee allo svolgimento delle selezioni in questione le strutture di: Nettuno (700 posti), Spoleto (450), Alessandria (400), L'Aquila (1.150), Tor di Quinto - Roma (1.000), per una capienza complessiva di 3.500 posti;
inoltre, dal bando del concorso si desume che, qualora pervengano oltre 5.000 richieste di partecipazione, siano previste ulteriori prove di preselezione, volte a determinare il numero di partecipanti alle selezioni successive;
considerando infine che a giudizio degli interroganti, i costi dell'amministrazione e gli oneri sostenuti dai candidati sono classificabili come costi pubblici diretti o indiretti sostenuti sempre e comunque da cittadini,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se intenda intervenire, affinché sia modificata la sede prescelta per lo svolgimento del concorso in questione, privilegiando l'uso di strutture dell'amministrazione diffuse sul territorio nazionale, in modo da garantire un risparmio economico sia per l'amministrazione, quindi per i cittadini italiani, che per i partecipanti stessi;
quali siano i motivi per cui si sia scelto di svolgere le prove del concorso utilizzando strutture private, anziché quelle in dotazione dell'amministrazione;
se non ritenga che per lo svolgimento dei concorsi pubblici di pertinenza, anche futuri, si debba procedere all'uso di sedi proprie e distaccate.
(4-05887)
ARACRI, GIBIINO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
la tratta Roma-Lido, linea urbana che collega la stazione di Porta san Paolo a quella di Cristoforo Colombo-Lido di Ostia, rappresenta una delle ferrovie, ex concesse, facente capo alla Regione Lazio, ha una lunghezza di quasi 30 chilometri, lungo la quale si trovano 13 fermate, ed ha un trasporto medio giornaliero di circa 90.000 passeggeri;
tale ferrovia appare fatiscente, a causa della scarsa manutenzione, del materiale rotabile vetusto e

dell'inidoneità della maggior parte delle stazioni poste lungo la medesima linea. A tale proposito, il primo firmatario della presente interrogazione, con precedente atto di sindacato ispettivo 4-05151, tuttora senza risposta, aveva già denunciato la grave situazione, chiedendo lumi al Ministro in indirizzo su quanto si sarebbe voluto intraprendere;

in data 8 marzo 2016, l'assessore alla mobilità della Regione Lazio, Michele Civita, in audizione presso la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, ha descritto l'offerta per la modernizzazione della Roma-Lido, avanzata dal raggruppamento di imprese RATP DEV Italia, affermando testualmente: "Se mi posso sbilanciare, in attesa delle conclusioni tecniche della conferenza dei servizi, ritengo personalmente che l'investimento di 219 milioni previsto nel project financing che ci è stato presentato non rientri nelle disponibilità del bilancio della Regione Lazio. Se avessimo avuto queste risorse saremmo già intervenuti direttamente. Insomma il capitale investito appare eccessivamente elevato";

l'assessore Civita ha affermato inoltre che: "ATAC non ha un progetto pronto sulla Roma-Lido. Anche io ne ho letto sui giornali e per questo ho scritto all'azienda per avere riscontri ma purtroppo oltre ad una lettera a me non risulta alcun progetto. Di questo studio di ATAC io non ne ho traccia. E la cifra di cui si parla di 180-200 milioni per un progetto alternativo al project dei francesi si riferisce ad una valutazione effettuata dalla Regione Lazio ma che è ancora tutta da verificare";

infine, ha concluso asserendo che: "Per la Roma-Lido stiamo intervenendo in due modi: sull'emergenza provando a trovare risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria, e sul rilancio attraverso la richiesta di nuovi fondi al ministero. Per quanto riguarda il primo aspetto abbiamo 80 milioni dei vecchi piani triennali più 20 milioni regionali da investire dopo la rimodulazione delle esigenze, tenendo conto delle emergenze che sono emerse nell'ultimo periodo. Complessivamente, in questi ultimi anni, abbiamo avuto a disposizione 240 milioni che derivano dai piani triennali nazionali: i primi investimenti pari ad 80 milioni sono stati già effettuati e rendicontati, tra le altre cose, per interventi sulle stazioni di Casal Bernocchi, Stella polare, Castel Fusano, Lido centro e Colombo oltre che, per interventi minori, per la fermata San Paolo. C'è poi la ristrutturazione della fermata Ostia antica e il nuovo fabbricato viaggiatori a Tor di Valle. Altri 80 milioni sono stati stanziati per interventi in corso o in progettazione. Infine restano ulteriori 80 milioni più 20 regionali, per un totale di circa 100, per gli interventi prioritari di manutenzione ordinaria e straordinaria in base alle esigenze";

l'assessore, nel corso della medesima audizione, ha fatto riferimento anche ad un accordo di programma con il Ministero in indirizzo, allo scopo di utilizzare i fondi europei Fas (Fondo per le aree sottoutilizzate) per le ferrovie concesse, che abbiano progetti cantierabili;

considerato che:

in data 20 maggio 2016, il presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Regione Lazio hanno sottoscritto un'intesa, che consente di sbloccare opere strategiche, quali infrastrutture viarie e ferroviarie, risanamento idrico-ambientale e difesa del suolo, edilizia sanitaria e altri interventi nevralgici, pari a 1.407 miliardi di euro, per migliorare la competitività e sostenibilità del Lazio;

tali fondi proverrebbero da 4 fonti principali: Fondo di sviluppo e coesione, finanziamenti edilizia sanitaria, *ex* art. 20 della legge n. 67 del 1988, finanziamenti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e risorse stanziate da Rete ferroviaria italiana (RFI). Di questi, 180 milioni saranno impegnati per la modernizzazione della ferrovia Roma-Lido;

da notizie in possesso degli interroganti, lo stanziamento appare appena sufficiente per opere di manutenzione ordinaria e non certo per la modernizzazione dell'intera linea, per la quale sarebbero necessarie risorse più ingenti;

a tale proposito parrebbe che il Raggruppamento temporaneo d'imprese citato, sulla base di quanto disposto dall'articolo 183 del nuovo codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, abbia ripresentato un progetto di finanza per la ferrovia Roma-Lido e che lo stesso sia identico al precedente, già bocciato, in quanto non rientrava nelle disponibilità del bilancio della Regione Lazio;

a giudizio degli interroganti, alla luce di quanto esposto risulta indispensabile approfondire la

questione del progetto di finanza della ferrovia Roma-Lido, per poter fare chiarezza su quali saranno le sorti di questa infrastruttura strategica per la città di Roma Capitale e per il suo *hinterland*,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa, e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per fare chiarezza in merito al progetto di finanziamento della ferrovia ex concessa, facente capo alla Regione Lazio, Roma-Lido;
se non ritenga necessario attivarsi presso la società Roma Metropolitane, per conoscere lo stato di avanzamento del progetto di rinnovo del deposito di Magliana, che, ad oggi, appare insufficiente sia per il servizio della Metro B, sia per quello della Roma-Lido ed è di fondamentale importanza all'interno della proposta avanzata dal raggruppamento di imprese RATP DEV Italia;
se risulti per quali ragioni la società Roma Servizi per la Mobilità abbia seguito, su incarico dell'amministrazione di Roma, le trattative con il raggruppamento di imprese menzionato;
se non creda di doversi attivare presso Rete ferroviaria italiana (RFI), società facente parte del gruppo Ferrovie dello Stato, per conoscere le proprie proposte relative al progetto di modernizzazione della ferrovia Roma-Lido;
se non voglia istituire un Tavolo di confronto tra il raggruppamento di imprese RATP DEV Italia e il proprio Ministero per comprendere i reali importi e valori degli investimenti proposti.
(4-05888)
DONNO, GIARRUSSO, SANTANGELO, MORONESE, PAGLINI, BERTOROTTA, PUGLIA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
in data 4 gennaio 2011, sul sito istituzionale del Comune di Nardò (Lecce), veniva divulgato l'intervento del prefetto, dottor Giovanni D'Onofrio, in ordine alle condizioni deteriorate dell'impianto sportivo polivalente, a seguito delle avversità atmosferiche. Sul punto, "dopo aver espresso rammarico per i danni causati alla struttura dal maltempo dei giorni scorsi, il Prefetto ha precisato che l'amministrazione ha fatto quanto possibile per lo snellimento delle procedure relative all'affidamento della gestione e manutenzione dell'impianto. In effetti, è del 29 dicembre 2010 la delibera n° 91 con la quale il Prefetto aveva stabilito l'affidamento a terzi della gestione dell'impianto sportivo ed incaricato il Dirigente del Settore Lavori Pubblici di indire procedura di gara ad evidenza pubblica";
veniva, altresì, resa nota la pubblicazione, della "determinazione dirigenziale di approvazione dell'avviso pubblico per la concessione in gestione dell'impianto sportivo polivalente. Rispettando i tempi tecnici necessari per le procedure di affidamento, pertanto, l'amministrazione e gli uffici incaricati hanno proceduto all'approvazione dell'avviso, che prevede servizi di gestione e manutenzione ordinaria, custodia e pulizia dell'impianto, con l'assegnazione di punteggi in base agli interventi di manutenzione straordinaria, alla gestione del complesso sportivo, al piano di manutenzione, che saranno poi valutati da apposita Commissione Giudicatrice";
con avviso, pubblicato il 5 gennaio 2011, del settore Lavori pubblici della città di Nardò, "l'Amministrazione Comunale, in esecuzione della Delibera del Commissario Straordinario n. 91 del 29.12.2010 e della Determinazione n. 1 del 04.01.2011", manifestava l'intenzione di "affidare in concessione la gestione dell'Impianto Sportivo Polivalente sito in Nardò alla Via Cuoco per anni cinque". L'affidamento riguardava "la gestione e manutenzione ordinaria, il servizio di custodia e pulizia dell'impianto costituito dalle seguenti strutture con relativi impianti e servizi, riportati nelle planimetrie agli atti del Comune: Area verde; N. 2 Campi di calcetto in erba sintetica 40x20 m; Campo di calcio in terra battuta 100x60 m; Pista di atletica 100 m; Pista salto in lungo; Chiosco bar; N. 2 blocchi spogliatoi; Percorsi pedonali interni; Area parcheggio interno ed esterno";
con determinazione n. 256 del 2 marzo 2011 del Comune di Nardò, a causa di una violenta tromba d'aria, che aveva causato ingenti danni, anche al citato impianto sportivo polivalente, venivano affidati "definitivamente i lavori relativi ad interventi urgenti presso l'impianto sportivo Polivalente all''Impresa Costruzioni Generali - Viale della Costituzione, 41 Nardò, che ha offerto il ribasso del

34,70 % sull'importo di gara di € 21.500,00 determinando un importo netto pari ad € 13.713,00 oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza, oltre Iva 10% pari ad € 1.421,30 per un totale complessivo di € 15.654,30, come da verbale di gara del 22/02/2011" e veniva "impegnata la somma complessiva di €. 15.654,30, sul cap 26202 del bil. 2011 imp. 99";
con determinazione n. 449 del 14 aprile 2011, recante ad oggetto "Concessione in gestione a terzi dell'Impianto sportivo Polivalente in via Cuoco Nardò. Aggiudicazione definitiva della gestione quinquennale all'associazione sportiva Bellolivo di Nardò", veniva stabilita l'aggiudicazione dell'"appalto relativo all'affidamento della gestione dell'Impianto sportivo Polivalente di proprietà dell'Amministrazione Comunale sito in Via Cuoco a Nardò all'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BELLOLIVO Contrada Bellolivo 73048 Nardò C.F. 91016020751, Rappresentata dal Presidente Sig. Giovanni Simone nato a Nardò il 25/10/1982 e residente in Porto Cesareo alla Via Cilea n. 106, sulla base delle offerte migliorative formulate dalla stessa per la durata di anni cinque e per un canone annuo da pagare al Comune di Nardò di €. 5.000,00";
considerato che con deliberazione della città di Nardò n. 1092, del 31 dicembre 2014, recante ad oggetto "Delibera della G.C. n. 317 del 13/10/2014. Lavori di manutenzione straordinaria c/o il Tensostatico di Via Giannone e altri impianti sportivi comunali. Impegno di spesa" veniva impegnata "la spesa complessiva di € 97.740,00 come segue: € 60.000,00 sul cap. 26610, finalizzati all'esecuzione dei primi interventi necessari per il mantenimento dell'agibilità della struttura di Via Giannone, ed € 37.740,00 sul Cap. 26230 per la manutenzione straordinaria dei restanti impianti sportivi comunali";
considerato, inoltre, che per quanto risulta agli interroganti:
secondo quanto diffuso dal sito "piazzasalento", in data 19 marzo 2015, "dopo decenni di attesa e un breve periodo di gestione affidata ad un privato, il Polivalente, la più grande struttura sportiva pubblica di Nardò è tornata ad essere abbandonata a se stessa, oggetto di atti vandalici e ruberie, esempio negativo di gestione pubblica di simili beni";
in data 2 dicembre 2015, la medesima fonte richiamava nuovamente l'attenzione sullo stato di abbandono in cui riversava l'impianto in parola, "oggetto di atti vandalici d'ogni tipo e di contenzioso legale, tra il gestore in carica per cinque anni (a partire dallo scorso 19 settembre 2011) e l'Amministrazione comunale",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
se non ritengano necessario, compatibilmente con le proprie funzioni ed attribuzioni, di concerto con le amministrazioni interessate ed in ossequio ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, adoperarsi affinché siano avviate indagini sull'impianto in questione, sotto il profilo organizzativo ed economico, nonché sulle procedure ivi collegate e sui singoli atti posti in essere da qualsivoglia soggetto coinvolto;
se non ritengano utile attivarsi presso gli enti interessati, affinché siano adottate confacenti misure a livello territoriale, in un'ottica di ripristino delle funzioni e dell'agibilità della menzionata struttura, di fruttuosa valorizzazione del patrimonio comunale della città di Nardò, di contrasto ad inutili aggravi di spesa per i cittadini e di efficiente gestione delle risorse pubbliche.
(4-05889)
MARTELLI, MANGILI, SERRA, MORONESE, GIARRUSSO, BUCCARELLA, BERTOROTTA, LUCIDI, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, PUGLIA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
nel territorio del Comune di Parona (Pavia) sono stati depositati materiali radioattivi, che contengono anche l'isotopo radioattivo radio 226 (che dimezza la propria carica radioattiva dopo 1.600 anni) presso l'ex ditta Vedani Carlo Metalli, oggi Intals SpA (a guida del medesimo gruppo industriale del quale fa parte anche la Somet SpA), ditta che produce leghe di alluminio, riciclando rifiuti di alluminio. Il deposito è avvenuto in diverse date, a partire dal 2011 (90 tonnellate, durante l'amministrazione guidata dal sindaco Silvano Colli) sino a fine 2015 (ulteriori 30 tonnellate, durante

l'amministrazione guidata dal sindaco Marco Lorena);
tale situazione risale al maggio 2011, quando, presso il sito dell'azienda Somet di Ambivere (Bergamo), si verificò un incidente di fusione involontaria di materiale (alluminio), contenente isotopi radioattivi che, occultati in una partita di rottami, non è stato rilevato al momento dell'ingresso nello stabilimento, a causa dell'assenza di adeguati presidi radiometrici. L'alluminio radioattivo fu pertanto immesso nel ciclo produttivo di fusione, causando la contaminazione di un forno e delle scorie di lavorazione (principalmente polveri e "schiumature", queste ultime consistenti in scarti di produzione costituiti da alluminio altamente poroso e ulteriormente riciclabile). Intals Somet SpA si accorgerà poi dell'avvenuta contaminazione radioattiva, solo quando, come da prassi interna aziendale, l'alluminio verrà spedito dal sito produttivo di Ambivere a quello di Parona, per ulteriori lavorazioni. Lo stabilimento di Parona, a differenza di quello di Ambivere, era ed è dotato di rilevatori di radioattività in ingresso, fatto che permise l'individuazione di 7 cassoni di alluminio radioattivo, contenti circa 90 tonnellate di materiale. I 7 cassoni, con materiale contaminato vennero quindi depositati nel capannone sul territorio comunale di Parona, di proprietà della medesima società, presso la quale ancora attualmente si trovano. Tali cassoni risultano essere chiusi, sul lato superiore, da semplici teloni, come scaturisce dalla relazione del 9 giugno 2011, firmata dal dottor Augusto Sbarufati e commissionata dalla precedente proprietà (Vedani Carlo Metalli SpA);
un parere di ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) rilasciato a novembre 2011 alla Prefettura di Pavia (ente competente circa la messa in sicurezza dei materiali radioattivi) sottolineerebbe come, in Italia, non esistano, al momento, siti di stoccaggio o smaltimento deputati ad accogliere il tipo di materiale in questione;
nel febbraio 2015 ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambiente) Pavia invia alla Prefettura di Pavia un parere con il quale, visti i bassi livelli di attività radioattiva pur stimati cautelativamente in eccesso, è ipotizzabile l'istituzione presso Ambivere e Parona (o solo a Parona) di depositi soggetti a nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B, ossia materiale a bassa attività radioattiva. Contemporaneamente ARPA sottolinea che, in ogni caso, la soluzione preferibile sarebbe l'allontanamento del materiale, conferendolo ad un soggetto autorizzato a riceverlo;
la Prefettura di Pavia, su richiesta dell'azienda, decide in tale data di avviare, a carico della proprietà, l'adeguamento di un capannone (di proprietà della medesima società), diverso da quello dove attualmente sono depositati i materiali radioattivi, al fine di trasformarlo in un deposito di stoccaggio temporaneo (sino ad apertura del previsto deposito unico nazionale). Si legge, infatti, nel verbale della relativa riunione presso la Prefettura di Pavia del 18 marzo 2016: "Si concorda di procedere all'adeguamento del nuovo capannone per la realizzazione del deposito temporaneo di categoria B in cui saranno custoditi i dieci cassoni, previo incapsulamento nei contenitori IP2 dei sette non ancora confezionati";
dal verbale si evince, altresì, la contrarietà del sindaco di Parona all'ultimo trasferimento di cassoni contenenti materiali radioattivi (avvenuto a ottobre 2015); nel verbale della riunione della Prefettura di Pavia si legge invero: "il Sindaco" di Parona "lamenta la mancata comunicazione in merito alla decisione di trasferire i tre cassoni da Ambivere (BG) a Parona opponendosi all'ulteriore spostamento presso un altro capannone";
considerato che secondo quanto risulta agli interroganti:
durante una successiva riunione della Consulta ambientale del 31 marzo 2016, Renato Soffritti, membro della Consulta, rappresentante delle associazioni ambientaliste nella Commissione sull'inceneritore di Parona, ha dichiarato: "Esiste una sostanziale differenza tra il sindaco di Ambivere, anche lui medico e il nostro che con le dichiarazioni a mezzo stampa si è limitato a dire che non esiste pericolo per la popolazione mentre dalle parti di Bergamo la popolazione si mobilitava perché il sindaco, Silvano Donadoni, per sei mesi nel 2011 chiedeva di allontanare le schiume contaminate. Temeva di dover convivere con una presenza ingombrante: in alcune acciaierie esistono "sarcofaghi" dove le scorie radioattive fuse per sbaglio riposano per l'eternità. Il radio 226 decade dopo 1600 anni, dunque per Donadoni, che era anche medico, "il rischio era di doversi tenere una pesante eredità per

sempre. Lui si preoccupava per la salute dei cittadini e voleva garanzie che in futuro si riducevano al minimo i rischi di incappare in altri incidenti simili" (dichiarazioni riportate su Avvenire il 7/12/2011); la cosa più strabiliante è che a Parona non è stata avvisata nemmeno l popolazione come previsto dal Dlgs n.230/95 - e dal 2011 ne sono passati di anni - le minoranze di allora, oggi amministrano il paese, non possono dirci che non lo sapevano, lo stesso statuto comunale dice che le scorie radioattive non possono nemmeno transitare, Intals riceve un carico contaminato dalla Somet e non lo rimanda al mittente come prevede la procedura. Con quale nulla osta è stato autorizzato il trasporto e lo stoccaggio a Parona, io non l'ho letto nei documenti che ho consultato. (...) Come mai non esistono i cartelli che segnalano la presenza di scorie radioattive nel muro di cinta del capannone, quello verso l'esterno, vicino a una rotonda in entrata di Parona? (...) Visti i tanti dubbi che sono emersi, suggerisco al Sindaco di trasmettere il tutto alla Procura della Repubblica almeno per verificare se tutto è stato svolto a norma di legge";

in uno studio del Politecnico di Milano, risalente al 2011 ed avente ad oggetto i materiali radioattivi stoccati a Parona, si sconsiglia l'opzione di effettuarne a Parona lo stoccaggio, prospettando soluzioni alternative, che offrirebbero maggiori garanzie ambientali e sanitarie; tali soluzioni potrebbero essere l'invio all'estero oppure la diluizione dei materiali contaminati tramite successive fusioni con materiali non contaminati;

considerato inoltre che:

l'ordinamento nazionale prevede che i rifiuti radioattivi vengano gestiti incapsulandoli in contenitori IP2. A tal proposito le indicazioni di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) spiegano le caratteristiche dell'incapsulamento dei rifiuti radioattivi: "I rifiuti di II e III categoria vengono invece sottoposti al "condizionamento", cioè a trattamenti chimici e fisici che li convertono in forma solida, stabile e duratura adatta per la manipolazione, il trasporto e infine lo smaltimento in depositi dedicati. Il rifiuto condizionato è, dunque, un manufatto costituito dal materiale radioattivo inglobato in un materiale inerte, generalmente cemento o vetro, posto in un contenitore esterno costituito da un fusto in acciaio";

parte delle oltre 100 tonnellate di rifiuti radioattivi depositati a Parona non risultano, dal 2011 ad oggi, ancora incapsulati nei contenitori IP2, con conseguenti potenziali rischi per la salute e l'ambiente, derivanti principalmente dalla dispersione aerea di polveri radioattive; in particolare, risulterebbero incapsulati nei contenitori IP2 i materiali radioattivi degli ultimi 3 cassoni trasferiti a fine 2015, mentre i materiali radioattivi contenuti nei 7 cassoni trasferiti nel 2011 erano e sarebbero privi di tale misura di incapsulamento in contenitori IP2. La società proprietaria del capannone di deposito provvisorio annunciò alcuni mesi fa che i contenitori IP2 sarebbero arrivati a marzo 2016, circostanza per ora non ufficialmente confermata (Prefettura di Pavia, verbale del 18 marzo 2016- Consulta ambientale di Parona, verbale del 31 marzo 2016);

alla data della prima ispezione radiometrica di parte, relazionata dal dottor Sbarufati, in data 9 giugno 2011, almeno 6 dei cassoni stoccati nel capannone presso il Comune di Parona, sarebbero risultati "chiusi" da semplici "teli" (relazione del tecnico di parte A. Sbarufati, relativa al rinvenimento di schiume radioattive in ingresso allo stabilimento di Parona di Intals Somet SpA, 9 giugno 2011, trasmessa alle relative autorità competenti. Tale relazione e stata redatta su commissione di Intals Somet SpA);

ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995, tale tipologia di rifiuti radioattivi deve essere stoccata in un deposito di tipo B, soggetto a nulla osta preventivo di tipo B, da parte della Prefettura; tale nulla osta di tipo B non sarebbe stato ad oggi rilasciato dalla Prefettura di Pavia, in quanto il capannone adibito a deposito non sarebbe a norma e i materiali radioattivi non sarebbero stati incapsulati secondo le vigenti disposizioni. Quindi, nonostante le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 230 del 1995, in base alle quali il nulla osta deve precedere l'azione di deposito o stoccaggio in un sito, dal 2011 ad ora, tale stoccaggio sarebbe in atto senza nulla osta,

si chiede di sapere:

se, considerato che alla prima ispezione radiometrica di parte, relazionata dal dottor Sbarufati, in data

9 giugno 2011, almeno 6 dei cassoni stoccati nel capannone presso il Comune di Parona risultano "chiusi" da semplici teli, i Ministri in indirizzo, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano attivarsi presso gli enti regionali, ASL e ARPA, affinché:
sia verificato se tale situazione corrisponda al vero e, in caso affermativo, siano predisposte tutte le azioni volte ad ottenere da parte della proprietà la messa a norma del sito di stoccaggio e l'incapsulamento dei materiali;
siano effettuate analisi in contradditorio dei livelli attuali di radioattività, valutando eventuali rischi di dispersione di polveri contaminate nell'ambiente;
sia eseguita un'analisi del rischio di dispersione di polveri contaminate (che derivano sia dall'alluminio radioattivo, sia dai filtri contaminati provenienti dallo stabilimento di Ambivere);
sia redatto un rapporto sui rischi per la salute, correlati alla presenza di dette fonti di possibile contaminazione radioattiva, della popolazione di Parona;
sia realizzato uno studio volto a stabilire quali tipologie di terreni e territori presentino minori rischi derivanti dallo stoccaggio di materiali radioattivi, tenendo conto della presenza antropica, dell'altezza di falda, della presenza di altre fonti di inquinamento al fine di stabilire eventuali siti, alternativi a quello di Parona per lo stoccaggio temporaneo dei materiali in questione.
(4-05890)

DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
da fonti di stampa si apprende della disagevole, paradossale ed oltremodo incresciosa circostanza nella quale incorrono periodicamente i cittadini della frazione di Fratte di Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, a causa del malfunzionamento di un passaggio a livello, che condiziona pesantemente i ritmi di vita delle famiglie che abitano nelle vicinanze;
il meccanismo che regola il funzionamento delle sbarre si blocca sistematicamente lasciando le stesse alzate, nonostante il treno sia in imminente arrivo o abbassate, quando il traffico ferroviario è assente: tutto questo avviene anche per molte ore di seguito, al punto che i residenti della zona, fra i quali si annoverano anche numerose persone anziane, vivono in uno stato di perenne incertezza, circa i propri tempi di spostamento da e per la propria abitazione;
sarebbero sufficienti lavori di revisione e ristrutturazione delle centraline elettriche di smistamento preposte, per porre fine a tale serie infinita di disguidi e risolvere così il problema delle chiusure che esaspera la cittadinanza: il 14 maggio 2016, durante un violento temporale che si è abbattuto sulla zona di Santa Giustina, un guasto alla centralina elettrica, avrebbe causato per ore l'ennesimo *caos*,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare la questione e valutare le azioni da intraprendere nell'interesse della comunità, che da anni convive difficilmente con il malfunzionamento del sistema di smistamento ferroviario, che regola l'apertura e la chiusura delle sbarre con evidenti disagi per i residenti.
(4-05891)

ARRIGONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:
desta preoccupazione il diffuso senso di ingiustizia percepito dai cittadini di Lanciano, in provincia di Chieti, a causa di una sentenza sportiva che di fatto sta penalizzando la locale squadra di calcio, la Virtus Lanciano, formazione militante nel campionato di Serie B, simbolo e orgoglio della comunità abruzzese;
da quanto si apprende dalle informazioni riportate dagli organi di stampa, la Corte d'appello federale ha riattribuito alla Virtus Lanciano 3 dei 7 punti di penalizzazione inflitti il 20 aprile 2016 dal tribunale federale nazionale, per un 'semplice' provvedimento di ritardato pagamento dei contributi;
le motivazioni della sentenza della Corte d'appello federale sono state pubblicate in 24 ore, consentendo alla Procura federale di opporsi al giudizio. Simili fatti non hanno precedenti nella storia della giustizia sportiva;
un caso gestito in modo difforme ad avviso dell'interrogante rispetto ad altri, basti pensare ai precedenti che hanno interessato le squadre della Reggina e del Novara, alle quali furono restituiti

rispettivamente 8 e 4 punti, senza che la Procura federale ritenesse di dover intervenire;
questo caso presenta profili che a giudizio dell'interrogante fanno ipotizzare una volontarietà nel penalizzare la squadra del Lanciano. È singolare che la procura del CONI abbia presentato un ricorso, impugnando la sentenza della Corte d'appello federale della FIGC, il tutto in meno di 7 giorni dalla sentenza favorevole nei confronti della Virtus Lanciano;
l'atteggiamento ostile nei confronti della Virtus Lanciano si sarebbe anche ravvisato nella decisione del giudice sportivo di squalificare per 2 giornate (esattamente le 2 partite dei *playout*) il centravanti della squadra, Nicola Ferrari, per simulazione di fallo subito, nell'occasione dell'ultima partita di campionato contro il Livorno, ma ricorrendo, per la prima volta nella storia della serie B, all'esame delle immagini televisive;
a parere dell'interrogante, a conferma di un atteggiamento di accanimento nei confronti della squadra di calcio del Lanciano, il presidente della Lega B, ha sospeso e rinviato i *playout*, favorendo, in questo modo, ulteriori pronunciamenti sulla vicenda;
le decisioni che vengono assunte dai giudici sportivi hanno ovviamente importanti conseguenze economiche per le società sportive, ma anche ripercussioni sotto il profilo dell'impatto sociale e la garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza, in occasione dello svolgimento di importanti gare;
è vero, infatti, che queste decisioni, a parere dell'interrogante, dovrebbero essere assunte in modo responsabile e coerente rispetto ai precedenti, senza, quindi, destare il minimo dubbio di imparzialità, anche al fine di evitare che possano suscitare nelle tifoserie spontanee rimostranze, motivate dall'ingiustizia del provvedimento;
è noto lo storico entusiasmo dei cittadini di Lanciano nel seguire, con grande passione, le sorti calcistiche della loro squadra, ed è riconosciuta la fedeltà della tifoseria, che da queste decisioni ostili, si sente umiliata e perseguitata, ma al contempo molto determinata nel voler difendere i colori e la storia della propria formazione calcistica,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo, per quanto di propria competenza, intenda adottare al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, in occasione dello svolgimento delle gare sportive, tenuto conto che disposizioni dubbie assunte dai giudici sportivi potrebbero contribuire ad alimentare nei tifosi un senso diffuso di ingiustizia ed un conseguente impatto sociale, che potrebbe, a sua volta, costituire un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza alimentando anche un'avversione nei confronti degli organi costituiti alla tutela ordine pubblico;
se, per quanto di competenza, il Governo non ritenga opportuno convocare le parti interessate, al fine di trovare una soluzione che scongiuri situazioni di rischio per il mantenimento dell'ordine pubblico, in occasione delle gare sportive.
(4-05892)

PAGLIARI, CUCCA - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:
l'associazione denominata "Movimento Nuovi Consumatori", attiva già da alcuni anni nella provincia di Parma, ove ha sede legale, ha di recente acquisito rilevanza nazionale, annoverando oltre 5.000 tesserati e risultando molto propositiva nel contesto socio-politico e culturale del territorio, per le innumerevoli iniziative a carattere solidaristico e per le azioni in favore dei cittadini e consumatori;
la stampa, sia locale che nazionale, nelle edizioni cartacee ed *online* (in particolare la "Gazzetta di Parma", "Parmadaily", "la Repubblica" e "Huffington Post") hanno dato di recente ampio risalto agli addebiti mossi dal Movimento Nuovi Consumatori al capo della Polizia municipale di Parma, dottor Gaetano Noè, in merito a presunte irregolarità nell'annullamento di multe elevate a membri della Giunta del sindaco Pizzarotti. Le sanzioni sarebbero ascrivibili ad una sosta vietata in spazi adiacenti alla residenza comunale e le presunte irregolarità, riguardanti multe a 3 amministratori, sono state pubblicizzate in una conferenza stampa nella sede del Movimento Nuovi Consumatori il 3 maggio 2016;
in data 16 maggio, come si apprende sempre da notizie stampa, agenti della Polizia municipale di

Parma avrebbero notificato al dottor Filippo Greci, presidente *pro tempore* del Movimento Nuovi Consumatori, e all'ex giudice di pace Ciriaco Colella, consulente dello stesso movimento, un verbale di identificazione, con contestuale nomina del difensore per il reato previsto dall'articolo 167 della legge n. 196 del 2003, ossia trattamento illecito dei dati personali. Tale verbale sarebbe stato notificato anche al direttore della testata giornalistica *online* "Parmadaily", dottor Andrea Marsiletti;
nel corso di una conferenza stampa il presidente Greci (come si legge su "la Repubblica", edizione di Parma) definiva "l'atto notificato lunedì illecito perché privo del numero di iscrizione dell'indagine penale e dell'autorità che procede. Se non è transitato dalla Procura della Repubblica, si è usata una scorciatoia? Sembrerebbe un atto intimidatorio alla vigilia di una conferenza stampa annunciata la scorsa settimana";
su "la Repubblica" *online,* edizione di Parma, in data 23 maggio 2016, si leggeva un virgolettato attribuito sempre al dottor Greci che, in qualità di presidente *pro tempore* del Movimento Nuovi Consumatori, affermava: "Abbiamo presentato una querela-denuncia per abuso d'ufficio, tentata estorsione, calunnia e falso ideologico - dichiara Greci - e presenteremo un esposto contro ignoti per peculato. Quell'iniziativa non è partita dalla Procura, che per questioni di opportunità avrebbe affidato l'indagine a una diversa forza di polizia. Inoltre non si notificano degli avvisi di garanzia a casa delle persone, si viene convocati. È un atto intimidatorio di inaudita gravità";
in considerazione della rilevanza e gravità dei fatti menzionati, ove questi rispondessero al vero, appare giustificata l'attenzione che si sta generando nell'opinione pubblica della città di Parma, già per altro scossa da indagini giudiziarie di altro tipo e diversa natura,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato e quali misure di propria competenza intendano adottare per accertare, il prima possibile, la fondatezza di tali notizie.
(4-05893)

FASIOLO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dello sviluppo economico* -
(4-05894)
(*Già* 3-02613)

RICCHIUTI, PEGORER, CAPACCHIONE, LAI, MIGLIAVACCA, ALBANO, GATTI, PUPPATO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che si apprende da organi di stampa che Francesco Starace, attualmente amministratore delegato e direttore generale di Enel, in occasione di un evento per gli studenti all'Università LUISS di Roma, di aprile 2016, avrebbe affermato che per guidare un'azienda "bisogna distruggere fisicamente i centri di potere" che si vuole cambiare, "creare malessere all'interno di questi", e poi "colpire le persone che si oppongono al cambiamento, nella maniera più plateale possibile, sì da ispirare paura"
considerato che:
Enel è il più grande operatore elettrico d'Italia, fortemente impegnato nel settore delle energie rinnovabili, nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie ambientali;
dalle parole dell'amministratore delegato di Enel si intravede a parere degli interroganti l'utilizzo di un linguaggio, che potrebbe configurare l'ipotesi di reato di apologia di fascismo, come previsto dalla legge 20 giugno 1952 n. 645;
il concetto della libertà di opinione e della dignità del lavoro sono evidentemente estranei al bagaglio professionale del dottor Starace, i cui discorsi sono ad avviso degli interroganti anche suscettibili di essere interpretati come la legittimazione del *mobbing* e dell'offesa personale,
si chiede di sapere:
se i fatti descritti dalle notizie di stampa corrispondano al vero e quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo;
quali iniziative di propria competenza intenda adottare, al fine di scongiurare che possano ripetersi simili episodi, che violano i principi costitutivi della nostra Carta costituzionale, ispirata a valori di libertà morale di tutti i cittadini e della dignità del lavoro.
(4-05895)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02891, del senatore Quagliariello, su una visita ispettiva effettuata presso il centro di accoglienza "Old wild west" di Ferrandina (Matera);

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02893, del senatore Crimi ed altri, sulla liberalizzazione del mercato del diritto d'autore;

3-02894, dei senatori Bocchino e Campanella, sulla mobilità del personale docente, educativo ed Ata nell'anno scolastico 2016/2017;

3-02895, della senatrice Blundo ed altri, sul riconoscimento dell'anzianità contributiva al personale Ata scuola trasferito nei ruoli del personale dello Stato;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02892, della senatrice Moronese ed altri, sul rischio idrogeologico nelle regioni italiane, in particolare in Campania.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 634ª seduta pubblica del 25 maggio 2016, a pagina 14, alla seconda riga del quarto capoverso, sostituire le parole: "Graziano Davide Patergnani" con le seguenti: "don Egidio Marazzina".

Nello stesso resoconto, a pagina 251, alla seconda riga del quinto capoverso, sostituire la parola: "milioni" con la seguente: "miliardi".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.